MA

URA

CO

NEL C

sul
falli
pers
eser
com
dina
delle
illus

MANUALI HOEPLI

Avv. LUIGI MOLINA

MANUALE TEORICO-PRATICO

DEL

CURATORE DI FALLIMENTO

E DEL

COMMISSARIO GIUDIZIALE

NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NELLA PROCEDURA DI PICCOLO FALLIMENTO

Esposizione sistematica della materia sul fallimento, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti — preceduta da nozioni sul commercio, sulle persone, sulle cose, sulle obbligazioni, sugli organi che esercitano la giurisdizione, sulla prescrizione delle azioni commerciali — seguita dal testo completo delle leggi coordinate per articoli, e dal formolario degli atti corredato delle osservazioni pratiche sulla procedura e delle note illustrative sulle tasse di bollo e di registro.

ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
—
1904

4/7/50. ...

INDICE GENERALE SISTEMATICO

PARTE PRIMA

Cenni e nozioni generali sulle persone; sulle cose; e sulle obbligazioni che interessano il commercio; sugli organi che esercitano la giurisdizione commerciale e loro provvedimenti; e sulla prescrizione delle azioni commerciali.

707595

PARTE SECONDA

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento; del concordato preventivo, e della procedura dei piccoli fallimenti.

I.

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento.

II.

Del concordato preventivo, e della procedura dei piccoli fallimenti.

PARTE TERZA

Contenente: le disposizioni del libro III° del codice di commercio e della legge 24 maggio 1903 n.° 197 con i richiami, sotto ogni articolo: agli altri, cui si riferiscono, o che bisogna avere presenti; nonchè ai numeri spiegativi, che si trovano nella prima e nella seconda parte del manuale; e col formolario degli atti, seguito da note ed osservazioni illustrative sulle tasse del bollo e registro, e sulle norme di procedura.

I.

Disposizioni del libro III° del codice di commercio: del fallimento.

II.

Disposizioni della legge 24 maggio n.° 197 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

PARTE PRIMA

Cenni e nozioni generali sulle persone; sulle cose; e sulle obbligazioni che interessano il commercio; sugli organi che esercitano la giurisdizione commerciale e loro provvedimenti; e sulla prescrizione delle azioni commerciali.

TITOLO PRELIMINARE: — Del commercio, del diritto commerciale, e sue fonti, e degli atti di commercio.

TITOLO PRIMO: — Delle persone.

TITOLO SECONDO: — Delle cose.

TITOLO TERZO: — Delle obbligazioni commerciali in generale.

TITOLO QUARTO: — Degli organi che esercitano la giurisdizione commerciale e loro provvedimenti; e della prescrizione delle azioni commerciali.

PARTE PRIMA [1]

Cenni e nozioni generali sulle persone; sulle cose; e sulle obbligazioni che interessano il commercio; sugli organi che esercitano la giurisdizione commerciale; e sulla prescrizione delle azioni commerciali.

TITOLO PRELIMINARE

Del commercio, del diritto commerciale e sue fonti e degli atti di commercio.

CAPO I.

Del commercio, del diritto commerciale e sue fonti.

SOMMARIO: 1. Il commercio nelle sue prime manifestazioni. — 2. Introduzione della moneta. — 3. Nell'età moderna — 4. Continua. — 5. Difficoltà di dare una definizione. — 6. Diritto commerciale. — 7. Svolgimento storico del diritto commerciale: nell'antichità. — 8. Nel medio-evo. — 9. Nell'età moderna. — 10. Fonti del diritto commerciale: *a*) leggi commerciali, *b*) usi mercantili, *c*) diritto civile. — 11. Altre fonti.

1. Le prime traccie di *commercio* bisogna ricercarle in quegli scambi del superfluo col necessario che andarono facendosi reciprocamente i membri componenti le prime società umane. E tali scambi di cose avvennero dapprima, come è natu-

---

(1) **Avvertenza:** La materia è oltremodo vasta e complessa, e male si presta ad essere in breve riassunta, come l'indole di questa prima parte introduttiva richiede; debbo quindi, per costringerla in poco spazio, limitarmi ad accenni rapidi e sommari, e solo per richiamare quei principî di diritto che bisogna aver presenti per la più facile e retta intelligenza dell'istituto del fallimento e della nuova legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti.

rale, in cerchia limitata — nè in quell'epoca potevano ancora assumere importanza da determinare il carattere di vero commercio, mancando l'elemento del guadagno — ma a mano a mano la cerchia degli scambi, delle permute, delle contrattazioni infine andò allargandosi, e passò dai luoghi e popoli più vicini ai più lontani dando forma alle prime speculazioni.

2. Dallo stato di *permuta* il commercio passò per tal modo a quello di *compra-vendita*, grazie l'introduzione della moneta (1), merce intermediaria per lo scambio, e misura di valori, corrispondente più assai ai nuovi bisogni della vita umana.

3. Ma gli scambi dovevano rimanere limitati se dovevano avere per corrispettivo il danaro, il cui trasporto era causa di inconvenienti gravi, cagione di spese, ed occasione di pericoli. Ond'è che la moneta, col tempo, non fu più in grado di soddisfare da sola, senza l'aiuto di altro più potente congegno, ai bisogni, alle esigenze anzi, della sempre progrediente attività umana. Ed ecco sorgere il *credito* (2), che è un perfezionamento della circolazione, che sostituisce alla consegna immediata del corrispettivo una promessa di pagamento, e rende in tal modo più attiva la circolazione delle ricchezze. E sorse la *cambiale*, che da semplice documento del cambio traiettizio venne a ricevere tutta la forza obbligatoria, ed ora è equiparata negli effetti ad un *titolo esecutivo* (3). E sorsero *banche, istituti di credito*, sempre più atti a favorire lo sviluppo veramente meraviglioso del commercio, e sorsero le *stanze di liquidazione* o *di compensazione* (4), le quali riducono a minime proporzioni la circolazione dei titoli, e ne facilitano la liquidazione, e la estinzione, con grande risparmio di tempo e di spese.

4. E la attività dell'uomo è sempre in continuo progresso; nè più è possibile pensare a cosa alcuna che non possa essere tradotta in atto. Vinte le barriere naturali che separavano le nazioni, progrediti, perfezionati, e resi sempre più celeri, e meno costosi i mezzi di trasporto, i cambi e il traffico commerciale tendono sempre più a diventare internazionali, come, per logica conseguenza, internazionali tendono a diventare le leggi commerciali.

5. E quindi, se tanta e tale è la attività e molteplicità e la mutabilità degli atti, difficile cosa è dare del commercio una definizione sintetica che abbracci, in una sola formola, tutti i diversi, numerosi, e sempre nuovi campi in cui esso lavora,

---

(1) V. anche N. 117.

(2) V. anche N. 118.

(3) V. art. 323 Cod. Comm., 67 del Regol. per l'esecuz. Cod. Comm. 27 Dic. 1882, e 554 del Cod. proc. civ.

(4) Legge 7 aprile 1881, Regol. R. Decreto 19 maggio 1881.

germoglia e matura. Il legislatore ha compreso una tale difficoltà, ed invece di dare una definizione del commercio, ha proceduto ad una lunga enumerazione de' suoi atti (1).

6. Dall'idea, però, di commercio è facile passare a quella di *diritto commerciale*, che è il complesso di tutte le norme che regolano i rapporti giuridici che sorgono dall'esercizio degli atti di commercio. Il raggruppamento di tutte tali norme in ordinata e disciplinata materia costituisce il *codice commerciale*.

7. Ma, come fu lenta l'opera di progredimento di tutte le istituzioni che poterono favorire il commercio, così fu lenta l'opera di codificazione. Il concetto di un diritto imperante esclusivamente sui rapporti commerciali, e distinto affatto da ogni altro ramo del diritto privato, è dovuto interamente all'età moderna, ed invano si ricercherebbero nel diritto romano, sorgente dell'odierno diritto privato, le fonti dei moderni codici di leggi commerciali. I Romani avevano a vile l'esercizio della mercatura, e la legge *Flaminia* ne faceva espresso divieto ai patrizî. Pare che la materia commerciale fosse governata presso i romani dalle leggi *Rodie*, che furono introdotte per opera degli Antonini.

8. Nel medio evo le libertà comunali, e le crociate, furono due potenti impulsi per lo sviluppo del commercio. Infatti, mentre le une permisero ai borghesi di meglio svolgere le loro attività personali, le altre fecero nascere tra i popoli stretti rapporti di stima e fiducia, ed obbligarono allo studio della marineria, fattore potentissimo del commercio. Ed è appunto in tale epoca che vedonsi gettate le basi dell'odierno diritto marittimo. La *Tavola Amalfitana*, i *Ruoli d'Oleron*, le *leggi di Wisby*, le *leggi Anseatiche*, il *Guidone del mare*, gli *ordinamenti di Trani*, il *Capitulare nauticum* di Venezia, il *breve curia maris*, l'*Ufficio di Gazaria*, provano appunto come la legislazione commerciale già avesse raggiunto qualche importanza, sebbene ancora lungi dal costituire una vera codificazione del diritto commerciale.

9. Spetta, adunque, all'età moderna il vanto di avere gettate le basi di una codificazione commerciale. Con la scoperta d'America, cresciuta l'attività economica, e i novelli rapporti che ne sorsero, non era più possibile che gli stessi si potessero adagiare sulle leggi medioevali, e richiedevano più completi provvedimenti. Questi ebbero luogo in Francia con le *Ordinanze* del 1673 e 1681, la prima concernente il commercio di terra, la seconda quello di mare. E l'opera iniziata con le *Ordinanze francesi* fu compiuta in sul principio del secolo XIX

(1) Art. 3 e seg. Cod. Comm.

in cui il diritto commerciale, malgrado l'indole mutevole, che lo fa restio ad essere tradotto in legge scritta, non sfuggì a quello spirito di compilazione, che fu in Francia il portato della Rivoluzione. Il primo codice di commercio che sorse in Europa fu il *Codice francese*, che, cominciato a compilare nel 1801, in virtù di decreto consolare del 13 Germinale dell'anno IX, (3 aprile 1801), fu, dopo varie vicende, tradotto in legge definitiva e pubblicato il 15 settembre 1807, e mandato in attività il 1° gennaio 1808. A questo codice vennero a mano a mano portate le modificazioni richieste dallo spirito dei tempi, e tali modificazioni furono apportate con le leggi del 19 marzo 1817 relative alle lettere di cambio, del 31 marzo 1833, del 28 maggio 1838 sui fallimenti, del 3 marzo 1840 sui tribunali di commercio. Ed il codice francese, come servì di base a tutte le legislazioni commerciali d'Europa, fu la fonte precipua a cui attinse il *codice di commercio Albertino*, promulgato nelle antiche provincie il 30 dicembre 1842. Sopra queste basi sorse il *codice nostro del 1865*, il quale, non soddisfacendo poi completamente ai bisogni, per lo sviluppo sempre crescente dei commerci, fu modificato definitivamente *dal codice del 1882*, andato in vigore il 1° gennaio 1883.

10. Le fonti del diritto commerciale sono tre: *le leggi particolari al commercio — gli usi mercantili* con prevalenza degli usi locali e speciali agli usi generali — *ed il diritto civile*. Queste fonti sono espressamente riconosciute dal legislatore con l'art. 1° del Cod. Comm. che così dispone: " In materia di commercio " si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispon- " gano, si osservano gli usi mercantili; gli usi locali o speciali " prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto " civile. "

a) Le leggi commerciali anzitutto risolvono le controversie mercantili e ad esse leggi non possono derogare gli usi e le consuetudini. E sotto la denominazione ampia di leggi commerciali devesi intendere, non solo il codice di commercio, ma tutte le altre leggi che con lo stesso hanno relazione e che governano e trattano di materia commerciale.

b) Agli usi mercantili si ricorre sovente perchè è impossibile al legislatore disciplinare, ed alle parti di prevedere, le svariate manifestazioni della speculazione commerciale, che si svolge con incredibile e sempre maggiore rapidità. Perciò molte cose si sottintendono, benchè non stipulate, in forza degli usi mercantili. La prova di questi usi mercantili si potrà fornirla o con certificati delle camere di commercio, oppure, in difetto, o in aggiunta a tali certificati, anche a mezzo di testimonî. È a notarsi, però, che, se vogliasi che l'uso abbia efficacia giuridica, e sia vincolativo fra le parti, deve risultare da fatti *certi, costanti, diuturni*, e *non contrari alla legge e ai buoni costumi.*

c) Dopo gli usi del commercio, per ragione di autorità, viene il diritto civile. — Allo stesso modo che il diritto commerciale non è tutto nel codice di commercio, ma in altre leggi che gli servono di complemento, così, allorchè il legislatore accenna, come fonte del diritto commerciale, al diritto civile, richiama tutte le altre leggi complementari, nessuna esclusa, che col codice civile hanno riferimento.

Tacendo la legge commerciale, scritta o non scritta, è naturale che si debba attingere la disciplina giuridica dell'uno o dell'altro fatto mercantile dal diritto civile, che è la fonte più ampia del diritto scritto privato. Il richiamo che fa la legge commerciale alla civile significa che i due rami, sebbene distinti ed autonomi, hanno molte affinità, ed attingono alla medesima fonte molte delle loro discipline, delle quali ne è anche çomune l'applicazione. Ed è naturale, adunque, che il codice di commercio taccia di molte cose perchè già comprese in quello civile, e si faccia capo a questo come legge d'indole generale.

11. Molti scrittori, nell'accennare alle fonti del diritto commerciale, espressamente riconosciute dalla legge, altre ne aggiungono, osservando che le accennate dalla legge sono le principali, ma che altre ve ne sono che non debbono, solo perchè non accennate, ritenersi escluse.

Tali sarebbero: l'*anologia*, l'*equità naturale*, il *consenso degli scrittori*, ed i *giudicati*. Non è compito del presente libro entrare nella disamina di tali fonti, e solo accennerò che l'equità in materia commerciale deve essere applicata più sovente che in materia civile, ma essa, chiamata a temperare i rigori della legge o del patto stipulato tra le parti, non potrà mai andar contro alla loro espressa volontà.

CAPO II.

Degli atti di commercio.

SOMMARIO: 12. Atti di commercio, come sia difficile definirli. — 13. L'enunciazione degli atti di commercio dell'articolo 3 del Cod. Com. — 14. L'articolo 4 del Cod. Com — 15. Articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Codice di Commercio.

12. Determinato così che cosa sia da intendersi per commercio, e per diritto commerciale, ed esaminate le fonti di quest'ultimo, interessa conoscere quali siano gli atti di commercio contemplati dalla legge. — Come difficile è dare la definizione del commercio nel senso determinato fin qui, all'oggetto del presente studio, altrettanto difficile è il darne una che net-

tamente comprenda, e determini, che cosa debba intendersi per *atto di commercio.* La stessa natura mutevole e il sempre vario nuovo, e molteplice affannarsi dell'umana attività nel campo della speculazione fa sì che, non solo difficile sia il definire comprensivamente gli atti del commercio, ma ben anco l'enumerarli tutti senza incorrere in omissioni od esclusioni. E di ciò tutto faceva avvertiti lo stesso Mancini (1), nella dotta sua relazione, osservando che la enumerazione degli atti di commercio fatta nell'art. 3 del Cod. Com. non ha carattere *tassativo*, ma semplicemente *dimostrativo*, giacchè, nell'ulteriore svolgimento e perfezionamento del commercio, possono sorgere novelli istituti, non ancora previsti dal legislatore.

13. Ed è precisamente in questo senso che l'art. 3 Cod. Com. nell'enumerare gli atti di commercio esordisce: " la legge *re-* " *puta* atti di commercio „ volendosi accennare con ciò che, oltre a quelli indicati, ben altri atti se ne potranno aggiungere nel continuo progresso dell'industria commerciale. E qui torna opportuno osservare che gli atti per tal modo enumerati sono dalla legge ritenuti commerciali *per loro natura indipendentemente dalla persona* che li compie. Da ciò la conseguenza che, contro la presunzione *iure et de iure* che gli atti, di cui all'art. 3, siano commerciali, non è dato di dedurre una prova del contrario, e cioè che siano di natura civile. La parola *reputa* usata dal legislatore non si riferisce già ad un accenno di atti commerciali contro i quali sia lasciato adito ad una prova del contrario, ma sibbene (sono parole dello stesso Relatore Mancini) " per significare che le disposizioni dell'articolo 3, ancorchè ampliate, sono dimostrative e non limitative. „

Adunque il legislatore volle esprimere con la parola *reputa* due concetti: che cioè la enumerazione è dimostrativa e non tassativa, ma volle, nel tempo stesso, stabilire che per gli atti enumerati si tratta di una presunzione *iuris et de iure,* e che non può cader dubbio che, tutta volta si versi in altre delle ipotesi contemplate da detto articolo, l'atto sia sempre commerciale per la sua stessa natura.

14. Ed il concetto è meglio ribadito con la dizione dell'art. 4 nel quale si dichiara la presunzione di atto di commercio in tutti gli *altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti,* ove non siano di natura essenzialmente civile, o il contrario non risulti dall'atto stesso. Adunque la stessa parola *reputa* viene usata nell'art. 4 sotto altro significato: avuto riguardo alla persona di commerciante di chi li compie, gli *altri* contratti ed obbligazioni, all'infuori quindi di quelli enumerati all'art. 3, sono *reputati* commerciali. Con la quale cosa si viene meglio a

(1) Relazione del 18 giugno 1877, pag. 27.

confermare che, se si reputano commerciali gli *altri* contratti e le *altre* obbligazioni solo perchè fatti da persona rivestente la qualità di commerciante, salva però la prova del contrario, tutti quegli atti elencati *prima*, sotto l'articolo precedente, sono a ritenersi esclusivamente commerciali per la loro natura stessa, senza avere alcun riguardo alla persona che li compie, e senza ammettere prova alcuna del contrario.

Il Codice insomma vuole dir questo: mentre gli atti specificatamente enumerati nell'art. 3 sono sempre commerciali, quelli estranei a tale articolo, ma compresi nella dichiarazione generica dell'articolo 4, si devono ritenere commerciali fino a quando non sia istituita la prova (da quegli, s'intende, che ne impugna la commercialità) che sono di natura civile (1).

15. Non è certo compito mio, e nell'indole del presente scritto, di entrare più oltre in una minuta e specifica analisi di tutti gli atti di commercio enumerati dalla citata disposizione, e neppure di entrare in una discussione critica della disposizione stessa. Basterà il fin qui detto per avere una sufficiente idea dell'atto di commercio, e gioverà molto più a completarla la trascrizione degli articoli 3, 4, 5. 6, 7 Cod. Com.

Art. 3: La legge *reputa* (2) atti di commercio:

1.° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;

2.° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;

3.° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;

4.° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio;

5.° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali;

6.° le imprese di somministrazioni;

7.° le imprese di fabbriche o di costruzioni;

8.° le imprese di manifatture;

9.° le imprese di spettacoli pubblici;

10.° le imprese editrici, tipografiche o librarie;

11.° le operazioni di banca;

---

(1) Bolaffio: Il Codice di Commercio italiano Vol. 1, N. 13. — Vidari Corso di diritto Commerciale. Vol. 1, Ed. 5. N. 41.

(2) V. retro N. 12 e 13.

12.° le cambiali e gli ordini in derrate;
13.° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;
14.° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;
15.° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;
16.° le spedizioni marittime;
17.° gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendii di equipaggi;
18.° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;
19.° le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;
20.° le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni, e sulla vita;
21.° le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;
22.° le operazioni di mediazione in affari commerciali;
23.° i depositi per causa di commercio;
24.° i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito o sulle note di pegno da essi rilasciate.

Art. 4. — Si *reputano* (1) inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso.

Art. 5. — Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, nè la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato.

Art. 6. — Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

Art. 7. — Lo Stato, le Provincie, ed i Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi, ed agli usi commerciali.

---

(1) V. retro N. 14.

TITOLO PRIMO

Delle persone.

CAPO I.

Dei commercianti.

SOMMARIO: 16. I. Chi è commerciante. — 17. Condizione di esercitare atti di commercio. — 18. Professione abituale di tale esercizio. — 19. Per costituire l'abitualità richiedesi la pluralità degli atti, ed a fine di lucro. — 20. Se per costituire il commerciante basti la sua dichiarazione od altri fatti. — 21. Esercizio del commercio in nome proprio. — 22. Prova della qualità di commerciante. — 23. Capacità ad esercitare il commercio. — 24. Particolari condizioni che possono essere richieste per l'esercizio di speciali commerci. — 25. II. Incapacità ad esercitare il commercio. — 26 Minori. — 27. Interdetti. — 28. Inabilitati. — 29. Donne maritate. — 30. III. Divieto di esercitare il commercio per alcune classi di persone. — 31. Se il fallito possa esercitare il commercio. — 32. IV. Azienda, stabilimento e domicilio del commerciante. — 33. Ditta mercantile. — 34. V. Principali doveri e diritti dei commercianti.

16. I.°) Per l'art. 8 del Codice di Commercio sono *commercianti* coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali.

Dalla quale definizione, data dalla legge, si rileva che due sono le condizioni volute per costituire la qualità di commerciante, e cioè: l'esercizio degli atti di commercio, e la professione abituale di questo esercizio.

L'aggiunta " e le società commerciali „ venne fatta per mettere fuori di dubbio la loro individualità giuridica, e per significare che, appena sieno legalmente costituite, si devono immediatamente applicare loro le leggi commerciali, senza che per ciò occorra verun precedente esercizio abituale (1).

17. Già si è detto che cosa debba intendersi per commercio e per atto di commercio (2), ond'è che basterà il richiamo a

---

(1) Atti della Commissione incaricata di compilare il Progetto preliminare del Codice di Commercio, N. 118.

(2) V. retro N. 1 a 5, e 12 e seg.

quei concetti per avere la nozione del primo degli elementi richiesti dalla legge per costituire la qualità di commerciante, e cioè l'esercizio di qualsiasi degli atti elencati in *via di dimostrazione* all'art. 3 o di altri atti che, pur non essendo compresi in quell'elenco, ne abbiano i caratteri fondamentali e possano essere ritenuti atti di commercio.

18. Quanto alla seconda condizione richiesta, che, cioè si faccia dell'esercizio del commercio la professione *abituale*, fu anzitutto osservato che l'idea di professione già racchiuderebbe in sè, necessariamente, quella di abitudine, e che quindi richiedere una professione abituale fosse un inutile pleonasmo. Ma già il Mancini (1) osservava che non è raro il caso di persone che assumono una professione, e tuttavia manca ad esse l'occasione o la volontà di farne un continuato esercizio, come d'altronde una semplice abitudine e ripetizione di atti, non basta ad attribuire, a chi li fa, un vero e riconosciuto esercizio professionale, dacchè la professione esprime l'idea di un esercizio così frequente e consecutivo da costituire in certa guisa una speciale condizione di esistenza e di vita sociale. — In altri termini, perchè vi sia professione abituale richiedesi un esercizio di atti di commercio diuturno e continuo, e tale da costituire l'ordinaria occupazione di colui che vi si dedica (2) e nel senso, però, non di una non interrotta continuità, ma della disposizione a detto esercizio, o dell'esercizio effettivo ogni volta che se ne presenti l'occasione (3).

E quindi, tuttavolta che l'abitualità, nell'esercizio di atti commerciali, assurgerà a caratterizzare la professione, anche se questa sia in opposizione per sua natura ad un'altra che venga pure esercitata come principale, giustificherà la qualità di commerciante, non essendo neppure necessario che la professione commerciale sia la predominante. Così ad esempio: l'avvocato, che eserciti la sua professione, e che pur essendo dichiarato incompatibile ad esercitare il commercio, addiverrà ad atti tali di commercio da costituire, per la loro ripetizione ed abitualità, una professione anche accessoria della principale, potrà essere dichiarato commerciante (4).

19. L'abitualità non può consistere che nel ripetersi degli atti di commercio, e perciò la legge, usando il plurale, richiede per la qualificazione di commerciante l'abitualità, risultante da

(1) Relazione Mancini, pag. 51.

(2) Cassaz. Torino, 14 marzo 1877. Banco del Com. Monzese C. Tazzoni.

(3) Corte Appello. Venezia, 14 giugno 1879. Fallimento Sandri, C. Sandri.

(4) V. anche N. 52.

atti di commercio. Donde è manifesto che un solo atto di commercio non basta a qualificare commerciante chi lo esercita, giacchè farebbe difetto l'elemento dell'abitualità (1).

Però, in via di eccezione, anche una sola impresa può essere attributiva della qualità di commerciante, quando la pluralità degli atti sia costituita dalle molteplici operazioni di organizzazione, e l'impresa, sebbene in sè unica, comprenda necessariamente una serie ripetuta di atti di commercio (2).

E gli atti di commercio debbono essere operati a fine di lucro, perchè non sarebbe commerciante chi li compiesse per i suoi privati bisogni, o per i bisogni della famiglia, talchè manca allora l'elemento della speculazione, senza la quale non vi ha commercio.

20. A nulla serve, poi, l'avere assunto in corrispondenze, scritture private, od atti pubblici, la qualità di commerciante, a nessuno essendo dato assumere uno stato che non gli spetta, discendendo la qualità di commerciante dalla condizione di fatto dell'esercizio del commercio, non dall'intenzione di volersi attribuire una tale qualità, nè dalla credenza di poterla legalmente possedere. Dice assai rettamente il Bolaffio (3): " la realtà dei fatti è superiore alla finzione delle parole e perfino alla volontà delle parti, perchè, come scrive il Beslay (4), il non commerciante, malgrado le qualifiche che potè ricevere o darsi, resta quello che è, e quindi non commerciante, e può rivendicare una qualità che non potè dimettere " (5).

E nemmeno se la qualità di commerciante viene assunta in atto pubblico la persona non è, per ciò, commerciante. Vero è che l'articolo 1317 Cod. Civ. dichiara che l'atto pubblico fa piena fede dei fatti seguiti alla presenza del notaio o di altro pubblico uffiziale rogante, ma, nel caso in esame, l'uffiziale pubblico darebbe atto che veramente una persona si sarebbe attribuita la qualità di commerciante, e non già che realmente lo sia, poichè non costituisce nè un oggetto di convenzione, nè un *fatto* che si possa dire seguito alla presenza del notaio. E lo stesso dicasi delle dichiarazioni fatte in giudizio (6).

Similmente la sentenza, con la quale alcuno venga dichia-

---

(1) Cass. Firenze 26 maggio 1884. Giurisp. ital. 1884, I, 1, 373.

(2) Corte App. Bologna 31 gennaio 1885. Giurisp. ital. 1885, II, 192.

(3) Il Codice di commercio italiano, N. 109.

(4) Des commerçants, N. 137.

(5) V. Castagnola: Commento al Cod. Com. Vol. 1, N. 171 a pag. 122.

(6) V. in questo senso Vidari, op cit. vol. 1, Ed. 5. N. 180. — Bolaffio, op. cit. N. 109, e la prevalente giurisprudenza, App. Venezia, 9 maggio 1884. Temi Veneta IX, 315.

rato commerciante, non avrà efficacia che per il caso deciso, e non si estende al altri casi e fra altre persone (1).

Ed anche l'intenzione non susseguita dalla realtà del fatto non potrà mai dar luogo ad una qualificazione di commerciante; così l'apertura di un negozio, e il suo annunzio sopra i giornali, o con circolari, ecc. non basterà a fare il commerciante fino a quando effettivamente non si sia proceduto ad atti di commercio.

Conchiudendo, le circostanze, di cui si è fatto cenno, potranno invocarsi come una *presunzione*, e potranno anche essere invocate, quando ne rivestissero il carattere voluto dalla legge, come mezzi di prova, ma non potranno costituire la *prova provata* della qualificazione di commerciante, e non saranno mai di ostacolo all'ammissione della prova dal contrario.

21. Ma l'esercizio di atti di commercio per professione abituale non sarà, poi, in ogni caso, sufficiente a giustificare la veste di commerciante, se non sarà anche fatto in *nome proprio:* quindi è che ai due elementi, che sono costitutivi della qualità di commerciante (2) se ne deve aggiungere un terzo a meglio completare la definizione data dal legislatore, e cioè che il commercio sia esercitato in nome proprio. Perchè, è ben vero ad esempio, che l'institore, il mandatario, i commessi di negozio, i commessi viaggiatori ecc. esercitano atti di commercio per professione abituale, ma essi, in quanto lo esercitano per incarico avuto dal loro proponente, mandante, o principale, e non escono dall'orbita del legittimo loro esercizio, non possono mai aversi quali commercianti. Essi, infatti, sono soltanto investiti da un mandato commerciale, di un mandato, cioè, avente per oggetto la trattazione di affari commerciali (3); la loro sfera di attività è circoscritta nei limiti del mandato ricevuto, ed in quella sfera essi obbligano il proponente (4); non possono mai agire se non per conto del proponente, nè fare operazioni in altri commerci del genere di quello a cui attendono (5); nè possono essere soggetti al fallimento per le obbligazioni contratte nei limiti del loro mandato, dacchè in effetto tali obbligazioni solo riguardano il commercio del loro mandante (6).

Il commissionario, invece, che tratta gli affari commenciali per conto bensì del committente, ma in nome proprio, e che è obbligato direttamente verso la persona con la quale ha con-

---

(1) Vidari loc. cit.

(2) V. retro N. 38, 39, 40.

(3) Art. 349 Cod. Com.

(4) Art. 368 Cod. Com.

(5) Art. 371, 372 Cod. Com.

(6) V. anche appresso N. 72, 76, 77, 78, 81, 82, 84.

trattato, come se l'affare fosse suo, (1) devesi considerare quale commerciante.

22. La prova della qualità di commerciante incombe a chi invoca una tale qualità, per il principio elementare, e risaputo, di diritto, *onus probandi ei incumbit qui dicit* (2). Quanto ai mezzi probatori tutti saranno ammissibili, compresa la prova testimoniale, quando siano diretti a porre in essere i fatti, donde vuolsi far scaturire la qualificazione di commerciante. Poichè il giudizio se taluno riveste, o non, il carattere di commerciante si risolve in una questione di diritto e in una di fatto. Di diritto nella ricerca e statuire se gli atti compiuti siano di commercio; di fatto nel ricercare e stabilire se gli atti compiuti siano tali da costituire la professione abituale.

23. La capacità di esercitare il commercio è la regola generale, l'incapacità, per contro, l'eccezione; quindi sono capaci tanto l'uomo che la donna, tanto il cittadino che lo straniero. Ed è cosa tanto certa questa della capacità, che la legge commerciale non ha creduto neanche opportuno di farne argomento di speciale dichiarazione, e soltanto il codice civile (3) dichiara che qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

24. Però, se la capacità è la regola, eccezione l'incapacità, è pur anche vero che l'esercizio del commercio, o meglio di certe specie di commerci, è sottoposto ad alcune condizioni. E così, per esempio, il farmacista non può esercitare se non munito della patente di idoneità; il mediatore non può ottenere la inscrizione sul ruolo se non abbia dato le prove richieste, e prestata cauzione (4); nessuno può aprire alberghi, trattorie, locande, osterie, o negozi o smerci di bevande, rinfreschi, vino, birra ecc. senza averne ottenuto il permesso dalle competenti autorità (5); nessuno può essere capitano di nave o padrone, e comandare quindi una nave mercantile con bandiera dello Stato, se non sia all'uopo autorizzato (6); nessuno può essere costruttore navale se non abbia subiti esami speciali (7) ecc.

---

(1) Art. ?80, 381 Cod. Com. e V. anche appresso N. 73.

(2) Cass. Torino 11 giugno 1873, Coratti c. Banco Sconto e Sete; Cass. Roma 18 marzo 1879. Finanze c Gerosi e Favelli: V. Bolaffio, op. cit. N. 108.

(3) Art. 1105.

(4) Regolamento per l'esecuzione del Codice Com. approvato con R. Decreto 27 dicembre 1882, art. 27.

(5) Legge di P. S., 30 giugno 1889 art. 50.

(6) Cod. marina mercantile art. 57, 62.

(7) id. art. 27.

Questi divieti sono però tali che, ove fossero inosservati, sottoporrebbero il contravventore alle penalità dalle leggi stabilite, ma non apporterebbero mai alla nullità degli atti compiuti (1).

25. II.°) Le persone incapaci ad esercitare il commercio, sono incapaci *naturalmente*, o per *dichiarazione della legge;* appartengono alla prima categoria i *minori*, gli *interdetti*, gli *inabilitati*, alla seconda le *donne maritate*. È da osservarsi, però, che, mentre la incapacità naturale del minore e quella stabilita dalla legge per la donna maritata è incapacità *relativa*, e cioè cessa mediante l'osservazione di norme abilitative prescritte dalla legge, l'incapacità naturale degli interdetti ed inabilitati è *assoluta*, e cioè non cessa che col cessare della causa che a quella incapacità diede luogo. È pure da osservarsi che il capace di obbligarsi, contrattando col minore, con l'interdetto, con l'inabilitata, e con la donna maritata, non può opporre l'incapacità salvo l'incapacità derivante da interdizione per causa di pena (2); possono invece opporla i minori, gli interdetti, gli gli inabilitati, i loro tutori eredi od aventi causa, la moglie e il marito suo; l'obbligazione non può, però, essere impugnata da quel minore che, con raggiri o mezzi dolosi, ha occultato di essere tale, ma, a costituire in dolo il minore, non basta la sola dichiarazione da lui fatta di essere maggiore (3).

26. *Minori:* — I minori di età, cioè le persone che non hanno compiuto gli anni ventuno (4), non avendo per regola generale la capacità di contrattare (5), debbonsi pure ritenere incapaci di obbligarsi commercialmente. I minori, però, potranno esercitare il commercio sotto l'osservanza di queste tre condizioni: 1.° essere emancipati; 2.° essere autorizzati all'esercizio del commercio; 3.° mediante la registrazione ed affissione dell'emancipazione ed autorizzazione riportate.

1.°) L'emancipazione si può conseguire: o di pien diritto col matrimonio, o, compiuti gli anni diciotto, per dichiarazione del genitore, che esercita la patria potestà, fatta davanti al pretore, o in difetto, dal consiglio di famiglia: — il figlio naturale può essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale, e, in mancanza, dal consiglio di tutela. Quando l'emancipazione sorte il suo effetto dal matrimonio, *curatore* del minore è il padre, o, in difetto, la madre, e, in mancanza di ambedue, il curatore sarà nominato dal consiglio di famiglia o di tutela;

(1) Vidari op. cit. vol. 1, Ed. 5. N. 196.

(2) Art. 1107. Cod. Civ.

(3) Art. 1305 Cod. Civ.; Cass. Torino, 28 dicembre 1877. — Giurisp. Tor. 1878, pag. 163

(4) Art. 240 Cod. Civ.

(5) Art. 1106 Cod. Civ.

la donna minore maritata ha però per curatore il marito; se l'emancipazione è data dal genitore che esercita la patria podestà, egli è anche il curatoredel minore; se, da ultimo, l'emancipazione è data dal consiglio di famiglia o di tutela, il curatore è nominato da esso (1).

2.°) L'autorizzazione all'esercizio del commercio dovrà essere data dal genitore che esercita la patria podestà con atto da erigersi davanti al pretore, oppure dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale (2); se fu emancipato per matrimonio dovrà essere autorizzato da chi ne è curatore. Questa forma di autorizzazione tracciata dalla legge è di rigore, e non può essere supplita con altra diversa (3).

3.°) Gli atti di emancipazione e di autorizzazione debbono, da ultimo, essere presentati, per la trascrizione nell'apposito registro, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione il minore intende stabilire la sua residenza, e debbono essere affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune, e nei locali della borsa più vicina (4).

Compiuti questi atti, il minore diventa capace di esercitare il commercio, e la responsabilità delle obbligazioni assunte è tutta sua diretta e personale, mentre chi gli diede l'autorizzazione non ne assume veruna rispetto ai terzi (5).

E come può essere concessa l'autorizzazione ad esercitare il commercio, l'autorizzazione stessa potrà in ogni tempo essere rivocata dalle persone che hanno diritto a concederla, con obbligo però di dare pubblicità agli atti relativi negli stessi modi prescritti per l'autorizzazione (6).

27. *Interdetti:* — Dicesi interdetto il maggiore d'età, ed il minore emancipato, che si trovi in tale condizione di abituale infermità di mente da essere incapace di provvedere ai proprî interessi. Il minore non emancipato, essendo privo di qualsiasi capacità giuridica non può essere mai interdetto, giacchà non si può togliere ad una persona ciò che non ha, il minore tuttavia può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età (7). L'interdetto è in istato di tutela, e le disposizioni relative alla tutela dei minori gli sono quindi applicabili (8).

---

(1) Art. 310 e seg. Cod. Civ. 220, 241 Cod. Civ.
(2) Art. 9 Cod. Com.
(3) Ottolenghi. Dir. Com. Vol. 1, pag. 250.
(4) Art. 9 Cod. Com.
(5) Vidari, op. cit. Vol. 1, Ed. 5. N. 235.
(6) Art. 15 Cod. Com.
(7) Art. 324, 325 Cod. Civ.
(8) Art. 329 Cod. Civ.

L'interdetto è quindi incapace a qualsiasi atto civile o commerciale, essendo nulli di pien diritto gli atti compiuti dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisionale (1) e possono, nei casi previsti dalla legge (2), essere anche annullati gli atti anteriori alla interdizione.

L'interdiztone può derivare anche da una condanna penale.

Negli effetti vi è una sola differenza tra l'interdizione per incapacità naturale, e quella derivante dalla condanna penale; e cioè, nella interdizione per incapacità naturale, la nullità degli atti non può essere opposta se non dal tutore, dall'inabilitato e dai suoi eredi od aventi causa, mentre, nella interdizione per causa di pena, la nullità si può opporre da chiunque vi abbia interesse (3) poichè sarebbe immorale ed ingiusto che il condannato potesse trarre vantaggio dalla sua posizione.

L'incapacità cessa, cessando la causa che l'ha determinata. e potrà l'interdizione essere rivocata ad istanza dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero; il consiglio di famiglia o di tutela dovrà, però, vegliare per riconoscere se continui la causa dell'interdizione (4).

28. *Inabilitati:* — Inabilitato dicesi il maggiore di età, lo stato di mente del quale non sia talmente grave da far luogo all'interdizione; anche il prodigo può essere inabilitato; non già il minore emancipato, poichè le sua condizione giuridica differisce poco da quelle dell'inabilitato, e quindi è soggetto invece all'interdizione (5).

L'inabilitazione può essere promossa dalle stesse persone che hanno diritto di promuovere l'interdizione (6), e cioè da qualsiasi congiunto, e dal coniuge o dal pubblico ministero, e deve esser pronunciata per sentenza dal tribunale civile.

L'inabilitato è incapace di esercitarne da solo il commercio, abbisognando tale esercizio di facoltà ben maggiori di quelle che gli sono consentite, poichè da solo, non può fare che atti, di *seplice amministrazione;* atti, cioè, che hanno per iscopo di conservare e migliorare il patrimonio, non già di modificarne la natura, o, peggio ancora, di diminuirlo, come per contro occorrerebbero nell'esercizio della mercatura. L'inabilitato però, potendo integrare la imperfetta sua capacità giuridica per mezzo del curatore, può anche, di tal modo, intraprendere l'esercizio

(1) Art. 335 Cod. Civ.
(2) Art. 336 Cod. Civ.
(3) Art. 335, 1107 ult. cap. Cod. Civ.
(4) Art. 338 Cod. Civ.
(5) Art. 339, 324 Cod. Civ.
(6) Art. 339 Cod. Civ.

del commercio, o continuare nell'esercizio di prima. Assistito dal curatore (per quanto siffatta assistenza possa essere difficile a ridursi in atto) l'inabilitato assume una piena capacità, si obbliga con tutte le proprie sostanze anche per tutte le operazioni del proprio commercio, e può essere dichiarato in istato di fallimento qualora cessi di pagare (1).

Anche l'inabilitazione può essere rivocata, come l'interdizione quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata (2).

29. *Donna maritata:* — Se la donna nubile e maggiorenne è parificata all'uomo in riguardo alla capacità giuridica nell'esercizio del commercio, altrettanto non si può dire della donna maritata. La moglie non può essere commerciante senza il *consenso* espresso o tacito del marito (3). Il consenso espresso potrà risultare da qualsiasi atto che lo palesi manifestamente, il consenso tacito potrà rilevarsi da qualsiasi fatto che non sia in opposizione con l'esercizio stesso, e la legge (4) espressamente presume tale consenso quando l'esercizio del commercio da parte della moglie sia pubblico e notorio, e il marito non ne abbia fatto espresso divieto pubblicato nei modi e luoghi prescritti; in questo caso il silenzio è reputato equivalente al tacito consenso. E la regione, per cui la legge richiede per la moglie il consenso del marito, vuolsi ricercare nell'ordine stesso che deve presiedere alla conservazione della domestica armonia (5).

Il consenso del marito non è però necessario per la moglie maggiore d'età, allorquando il marito sia egli minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, e durante l'espiazione della pena, e quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; e si dovrà ricorrere all'autorizzazione del tribunale allorchè il marito ricusi il consenso, oppure siavi opposizione d'interesse tra marito e moglie, ovvero la moglie sia legalmente separata per sua colpa o per colpa d'entrambi, o per mutuo consenso (6). E qui è luogo a notare che la legge parla di consenso prestato dal marito alla moglie per l'esercizio della mercatura per far accorti che altra cosa è desso della autorizzazione, che si è visto (7) essere necessaria per i minori; e la differenza sta in ciò: che il minore è naturalmente incapace, mentre la moglie, quando sia maggiore di età, è naturalmente capace.

---

(1) Vidari, op. cit. Vol. 1, Ed 5. N. 270.
(2) Art. 342 Cod. Civ.
(3) Art. 13 Cod. Com.
(4) Art. 13 Cod. Com.
(5) Bolaffio, op. cit. N. 130; Beslay, op. cit. N. 295.
(6) Art. 13 Cod. Com. — 135 e 136 Cod. Civ.
(7) V. retro N. 26.

Che se la moglie fosse minore, avrebbe essa stessa bisogno, oltre che del consenso, della vera e propria autorizzazione, nè si potrà ritenere essere sufficiente il solo consenso prestato dal marito (1).

Per gli atti di commercio isolati, che non inducono esercizio per professione abituale, non sarà punto necessario il consenso maritale se non nei casi tassativamente prescritti dall'articolo 134 del codice civile.

La moglie commerciante può stare in giudizio e contrarre obbligazioni per quanto concerne il suo commercio, e, se essa è in comunione di beni col marito, obbliga anche quest'ultimo entro i limiti però della comunione, la quale a sensi di legge, non può essere che quella degli utili (2). Così la moglie commerciante potrà alienare i suoi beni, ma non i dotali, perchè destinati ai bisogni della famiglia, all'infuori dei casi e forme stabilite dall'articolo 1405 Cod. Civ.

La moglie, sebbene commerciante, non può entrare in società commerciale, assumendo responsabilità illimitata senza un'autorizzazione speciale del marito, o del tribunale (3).

La moglie può, però, entrare in società di commercio col marito. Nè a quest'uopo occorrerà anche l'autorizzazione del tribunale, perchè, come rettamente osserva il Vidari (4) fra due soci anzichè opposizione d'interessi devesi supporre, per contrario, perfetta armonia.

Dall'esercizio del commercio in società col marito devesi distinguere il fatto della prestazione d'opera della moglie nell'esercizio del marito, quando cioè la moglie lo aiuta nella vendita delle merci del suo traffico, poichè un tale fatto non potrà mai costituire nella moglie la qualità di commerciante (5) rivestendo il carattere di solo agente dal marito (6).

Il consenso, come può essere dato, così può essere rivocato, ma, se la moglie ha già esercito il commercio, la revoca deve essere approvata dal tribunale il quale, prima di provvedere, dovrà procedere all'audizione della moglie nelle sue osservazioni (7).

30. III.°) Vi sono varie categorie di persone alle quali la

---

(1) V. Vidari Vol. 1. Ed. 5. N. 279, 280, V. anche disputa su questo punto Castagnola: Commercio in generale, commento al libro 1 N. 232.

(2) Art. 14 Cod. Comm. e 1433 Cod. Civ.

(3) Art. 14 Cod. Com.

(4) Op. cit. Vol. 1, Ed. 5, N. 297, e Bolaffio, op. cit. Vol. 6, N. 135.

(5) Art. 13 Cod. Com.

(6) Cassaz. Torino 13 aprile 1880, Corte Appello, Genova 31 dicembre 1878.

(7) Art. 15 Cod. Com.

legge vieta l'esercizio del commercio, non già perchè siano incapaci di assumere obbligazioni, ma per una *incompatibilità* che la stessa vuole riconoscere per la natura della professione, o dell'ufficio, che queste persone esercitano. Donde la conseguenza che, in caso di trasgressione al divieto fatto dalla legge, qualora tali persone addivenissero all'esercizio del commercio, ben potranno per codesta violazione essere colpiti da pene disciplinari, ma non sarà mai loro lecito di farsi schermo di una incapacità che *naturalmente* non esiste, e che la legge non dichiara dovecchesia (1).

Tali categorie di persone, alle quali la legge fa divieto di esercitare il commercio, comprendono: i militari e pubblici impiegati (2); — ambasciatori, ministri residenti e plenipotenziari, incaricati d'affari, consoli (3); — procuratori, notai, avvocati, ecc. (4).

31. Potrà il fallito esercitare il commercio? — Fallito, per la nostra legge, è il commerciante che cessa di fare i propri pagamenti per obbligazioni commerciali (5) e chi trovasi in tale condizione perde dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (6) l'amministrazione dei suoi beni, e qualunque azione viene promossa o proseguita contro il curatore (7). Data una tale condizione giuridica, il codice di commercio del 1865 non aveva esitato, all'articolo 551, di dichiarare che il fallito, non riabilitato, non potesse nè ritenere nè riassumere la professione di commerciante, e che neppure il concordato (art. 631 Cod. 1865) bastasse all'uopo, ove il fallito fosse anche colpevole di bancarotta. Ma la pratica convinse come una tale incapacità, invece di aggravare la condizione del fallito si era talvolta invocata dai falliti più audacemente immorali per conseguire illeciti benefizi, opponendo, nel proprio interesse, la inefficacia delle obbligazioni assunte, e d'altra parte altre considerazioni consigliavano a non più ripetere, nella nuova legge commerciale, una tale dichiarazione di incapacità (8), ed infatti più non venne ripetuta nel nuovo codice, onde devesi ritenere che il

---

(1) Massè. op. cit. N. 981.

(2) Decreto Reale 6 dicembre 1865, art. 14. — Regol. 30 dicembre 1866, art 22. — Reg. 18 dicembre 1869, art. 45 — Reg. 4 maggio 1885, art. 211.

(3) Legge 28 gennaio 1866, art. 1.

(4) Legge 8 giugno 1874, art. 43. — Legge 25 maggio 1879, art. 2. — Legge 8 giugno, 1874, art. 13.

(5) Art. 683 Cod. Com.

(6) Art. 684 Cod. Com.

(7) Art. 699 Cod. Com.

(8) V. Relazione della Commissione alla Camera dei Deputati, N. 87.

fallito possa continuare nell'esercizio del commercio pur durante lo stato di fallimento.

32. IV.° Il patrimonio commerciale del commerciante è ciò che costituisce l'*azienda da non confondersi* con lo *stabilimento* commerciale che è il luogo ove il commerciante tiene il proprio esercizio mercantile(1) il quale a seconda che sia *principale, filiale* o *succursale* darà luogo alla distinzione dello stabilimento in principale o succursale. Questi stabilimenti possono coesistere anche in stati diversi, ma non formano che un *unico* patrimonio. — D'ordinario lo stabilimento si manifesta con l'apertura al pubblico di botteghe o magazzini e sovrapposizione di emblemi od insegne, ma questi segni esteriori non costituiscono l'essenza dello stabilimento, che potrassi avere egualmente, anche senza gli stessi, nel luogo di domicilio o residenza di chi esercita il commercio (2).

Il luogo dello stabilimento si confonde col domicilio del commerciante, giacchè, se è vero che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa tiene la sede principale dei suoi affari (3), devesi altresì ritenere che il domicilio del negoziante è nel luogo in cui ha il proprio stabilimento (4) e, nel caso di più stabilimenti, il domicilio si identificherà con lo stabilimento principale (5).

33. Come il patrimonio del commerciante costituisce l'azienda, così il nome, col quale un commerciante o una società di commercio, tratti i proprî affari, e si sottoscrive, costituisce ciò che si dice la *ditta* o *firma*, o *ragione di commercio.* Quindi la ditta, così chiaramente si esprime il Vidari (6), è, nel mondo commerciale, ciò che, per ciascuno di noi, è il nome e il cognome; il mezzo, vale a dire, per contraddistinguere una persona dall'altra, e per identificare i vari soggetti giuridici che esercitano la mercatura.

La ditta è sempre attributiva di personalità giuridica, e vincola chi con essa si sottoscrive (7), e perciò non devesi confondere con le insegne che alcuni commercianti sovrappongono alla porta del loro esercizio, o con l'emblema, col quale specificano le merci messe in vendita, e neppure con i marchi di fabbrica, che i fabbricatori appongono ai loro prodotti.

La ditta può essere costituita dal proprio nome o cognome

---

(1) Vidari, op. cit. Vol. 1, Ed. 5, N. 332.
(2) Thöl. Diritto commerciale § 19.
(3) Art. 16 Cod. Civ.
(4) Castagnola op. cit. N. 196 in fine.
(5) ivi.
(6) Op. cit. Vol. 1, Ed. 5. N. 342.
(7) V. p. es. art. 251 N. 7 Cod. Com.

del commerciante, ma nulla vieta che sia anche costituita da altre aggiunte di nomi. per meglio contraddistinguerla, o con l'aggiunta della ditta a cui si succede o dal nome di questa stessa ditta soltanto, od in qualsivoglia altro modo; nessuna difficoltà poi chè un commerciante abbia pure più ditte anche in un medesimo luogo quando egli eserciti diverse industrie.

Qualunque nuova ditta deve, però, essere diversa dalle ditte già esistenti nello stesso luogo, per modo che non abbia a derivarne confusione, errore, od inganno.

L'uso della ditta spetta esclusivamente al proprietario legittimo della stessa, ma potendo essa essere oggetto di commercio, ne spetterà l'uso anche all'acquirente tanto a titolo universale che particolare (1); onde l'usurpazione della ditta altrui costituisce un reato, come reato costituisce l'usurpazione dell'insegna o d'altro emblema o dell'altrui marchio di fabbrica, ed il danneggiato ha diritto di promuovere contro l'usurpatore una duplice azione penale e civile, sia cumulativamente, che separatamente (2).

34. V.° *Doveri e diritti:* — Uno dei principali doveri dei commercianti quello si è di dare pubblicità ai patti matrimoniali, perchè si deve conoscere quale regime governa i rapporti dei coniugi, e cioè se il regime della separazione dei beni, o il dotale o la comunione degli utili, ed a quest'effetto sono scritti nel codice di commercio gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i quali determinano come, e da chi, debba darsi una tale pubblicità (3).

Altro dovere è quello della regolare tenuta dei libri di commercio, di cui terrò parola in appresso (4).

Ed infine il commerciante ha l'obbligo precipuo di far dichiarare il proprio fallimento denunciando la cessazione dei pagamenti. Questo, però, di essere soggetto alla procedura di fallimento (5) costituisce anche un diritto e una delle migliori prerogative riservate alla sola classe dei commercianti.

Tra i diritti consentiti dalla legge ai commercianti quello vi è di essere elettore ed eleggibile alla carica di membro delle camere di commercio; e, si risolvono in altrettanti diritti, tutti i doveri che incombono ai commercianti, stabiliti dalla legge speciale del commercio. Questa infatti, mentre ha carattere di maggiore *libertà*, e *rapidità*, perchè a conchiudere affari commerciali bene spesso basta la sola parola senz'altre formalità,

---

(1) Castagnola, op. cit. N. 181.

(2) Legge 30 agosto 1868, art. 5 e 12.

(3) V. articoli citati trascritti nella Parte III sotto art. 857, e osservazioni ivi.

(4) Capo VI.

(5) Art. 683 e seg. Cod. Com.

ed a provarli sono sufficienti prove più semplici e spedite, abbisogna anche di maggiore *rigore* di esecuzione, perchè, al mancato soddisfacimento di una obbligazione, deve tener tosto dietro la condanna del debitore. La condizione giuridica dei commercianti, così scrive il Vidari (1), " è determinata e regolata da un complesso di istituti; i quali, mentre hanno per iscopo di agevolare nel miglior modo possibile lo sviluppo dell'industria mercantile, sciogliendola da molti di quegli impacci di forma e di condotta che le leggi pongono alla conclusione degli affari civili, mirano pure a circondarla di tanta luce e di tale pubblicità che l'interesse dei terzi vi trovi il più sicuro presidio; e codesti istituti riguardano l'azienda, lo stabilimento e il domicilio dei commercianti, il registro di commercio, le ditte, i marchi di fabbrica, il contratto di matrimonio e la sua pubblicità, la tenuta di appositi libri, ecc. „

E per accennare a qualcuna tra le differenze del diritto civile e commerciale in rapporto alla massima libertà lasciata in questa materia, il che costituisce anche un diritto per i commercianti, osserverò che nelle materie commerciali: il debitore può obbligarsi con la semplice sua sottoscrizione senza le altre formalità richieste nello stesso articolo dalla stessa legge civile(2); la solidarietà è sempre presunta (3); l'obbligazione di più mandatari è solidaria (4); la proprietà si può trasmettere per semplice girata (5); la data nelle scritture può risultare da fatti e da atti molto più numerosi e semplici che non nelle materie civili (6); la prova testimoniale può essere ammessa anche nei casi in cui nel codice civile vi è divieto (7); i libri di commercio regolarmente tenuti possono fornire efficacissimi mezzi di prova(8) le sentenze del magistrato in materia commerciale possono essere munite della clausola di provvisoria esecutorietà sopra domanda di parte (9); e così via. — Speciali obblighi, poi, e speciali diritti sono riconosciuti a diverse categorie di commercianti, come ad esempio ai farmacisti, agli agenti di cambio ecc. (10).

(1) Vidari, op. cit. nella 3. Ed. N. 216.
(2) Ari. 1325 Cod. Civ.
(3) Confr. art. 1188 Cod. Civ. e art. 40 Cod. Com.
(4) Confr. art. 1749 Cod. Civ. e 369 ult. cap. Cod. Com.
(5) Art. 256 Cod. Com.
(6) Confr. art. 1327 Cod. Civ. e art. 45 e 55 Cod. Com.
(7) Confr. art. 1314, 1341 Cod. Civ. e art. 44 Cod. Com.
(8) Confr. art. 1330 Cod. Civ. e art. 48 Cod. Com. e V. N. 145 § 4 e 5.
(9) Confr. art. 363, 364 e 409 Cod. proo. civ.
(10) V. anche retro N. 24.

CAPO II.

Delle società e delle associazioni commerciali.

SOMMARIO: 35. I. Società commerciali ed associazioni nei riguardi della qualificazione di commerciante. — 36. Definizione della Società commerciale. — 37. Carattere economico giuridico. — 38. Ragione sociale; nome dello stabilimento. — 39. Diversità giuridica esistente tra la ragione sociale ed il nome dello stabilimento. — 40. Domicilio della società, sua sede principale, e stabilimenti principali, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie. — 41. II. Varie specie di società. — 42. Forma estrinseca del contratto di società. — 43. Società in nome collettivo. — 44. Società in accomandita semplice. — 45. Società in accomandita per azioni. — 46. Società anonima. — 47. Società in accomandita per azioni ed anonima nelle loro disposizioni comuni: § 1 promotori, § 2 atto costitutivo, § 3 organi dell'amministrazione, § 4 azioni, § 5 obbligazioni, § 6 amministratori, consiglio d'amministrazione, § 7 direttori, § 8 assemblee generali, § 9 sindaci, § 10 bilanci. — 48. Accenno agli istituti riguardanti lo scioglimento e liquidazione delle società. — 49. Altre specie di società. — 50. Società cooperative. — 51. Società di fatto. — 52. Società estere. — 53. III. Associazioni. — 54. Associazioni in partecipazione. — 55. Associazioni di mutua assicurazione.

35. I.°) L'articolo 8 del codice di commercio dichiara commercianti le società commerciali (1) per denotare che esse, fino dal momento della loro costituzione, sono persone investite della qualità di commercianti, prima ancora, e senza richiedere da parte di questi enti collettivi, una prova dell'esercizio abituale del commercio.

La legge accenna solo alle società di commercio; saranno adunque commercianti, appena legalmente costituite, anche le associazioni? Si, risponde il Vidari (2), " ove queste abbiano una esistenza esteriore che si distingua dalle persone dei singoli associati, ove esercitino atti di commercio o ritenuti per tali dalla legge, ed ove siano quindi capaci di diritti e doveri verso i terzi. — No, quando non abbiano una esistenza esteriore, ma il commercio sia esercitato in nome proprio dall'uno o dall'altro dei soci, sebbene per conto di tutti, come avviene nelle associazioni in partecipazione ".

36. Per società commerciale si può intendere, così il Thöl (3).

(1) V. retro N. 16.

(2) Op. cit. Vol. 1, nella 3. Ed. N. 119 in fine.

(3) Op. cit. § 34.

quel contratto, per cui due o più persone, singole o collettive, mettendo qualcosa in comune, si propongono di esercitare il commercio, e di dividere in comune il guadagno che ne potrà derivare (1). Dal che emerge il concetto sintetico, sicuro e completo della società, e lo spiccato suo carattere contrattuale consensuale, bilaterale a titolo oneroso, stipulato per raggiungere un fine determinato nell'esercizio del commercio, il che la differenzia subito dalla semplice comunione di beni, e dagli altri contratti quali il mandato, la vendita, la locazione, ed il mutuo.

37. La società commerciale costituisce una collettività di interessi che assume una individualità propria (2) tanto di fronte agli stessi soci che di fronte ai terzi con i quali la società entra in rapporti d'affari (3) ma con quelle norme, quelle regole, e quelle modalità e limitazioni dettate dalla legge all'effetto di garantire la vita economica giuridica del nucleo collettivo e dei suoi speciali interessi di fronte ai simili interessi dei componenti, e in rapporto alle relazioni delle collettività coi privati in ordine allo scopo del suo costituirsi, alle modalità del suo funzionamento, ed alla massima o minore garanzia delle obbligazioni sociali nei rapporti del patrimonio singolo di ogni socio.

Ed è per tal modo che il carattere economico-giuridico della società viene meglio determinato ed adattato, con speciali disposizioni di legge, alle varie collettività, queste considerate nella loro particolare costituzione e nella varietà ed intensità dei legami interni tra i soci e di fronte al corpo sociale.

38. Ma, comunque costituite, le società hanno anch'esse bisogno di un segno *esteriore* che le distingua fra loro, non altrimenti che le persone singole dei commercianti, e nel quale possano anche identificare il proprio essere. — Questo segno esteriore è, appunto, il *nome*.

Già si è visto (4) che il nome, che le persone singole assumono nell'esercizio del loro commercio dicesi più precisamente ditta, firma o ragione; quello invece che *esternamente* contraddistingue le società chiamasi *ragione sociale, nome dello stabilimento* (5); ragione sociale quando l'elemento personale ha una giusta prevalenza sull'elemento reale, come avviene nelle società in

(1) Confr. art. 1697 Cod. Civ.

(2) Grave è la disputa se le società debbano considerarsi come *persone giuridiche*, o come *individualità giuridiche* soltanto. V. al riguardo Vidari, op. cit. Vol. 1, Ed. 5. N. 722 e seg.

(3) Art. 77 Cod. Com.

(4) V. retro N. 33.

(5) Art. 77 al N.^{i} 1 e 2.

nome collettivo e in accomandita, nelle quali la societa è piuttosto di persone che di capitali, e dove appunto il nome sociale è costituito da quello di tutti i soci che rispondono solidariamente o illimitatamente con tutte le proprie sostanze delle obbligazioni sociali, o da quello di alcuni di questi soci (1); nome dello stabilimento, quando l'elemento reale prevale al personale, come nelle società anonime (2) nelle quali la considerazione del capitale prepondera su quella delle persone, ed è per ciò che in questi casi la società assume il medesimo nome dell'industria o commercio che si propone di esercitare.

E così, nelle società in nome collettivo, se, ad esempio, la società fosse composta di tre soci, la ragione sociale potrebbe essere determinata dal nome di tutti e tre, oppure da due nomi o da uno soltanto con l'aggiunta *Compagno*, o *Compagni*, o *Compagnia* (*C.o C i C.ia*). Nelle accomandite dovranno, però, figurare nella ragione sociale il nome o i nomi dei soci gerenti responsabili, e sarà aggiunta la dicitura *C.o C.i C.ia*. Nulla toglie, però, che alla ragione sociale in ogni caso si faccia seguire una maggiore indicazione del genere di industria o commercio esercitato, come chi dicesse Tizio e C.i fabbrica di automobili, ecc. — Nelle anonime la ragione assume il nome dello stabilimento od industria, o commercio esercitato, e così si dirà " Società Anonima di trasporto „ " Banca Agricola „ ecc. Non di rado però, massime in materia d'assicurazioni, si prepone al genere di industria o commercio esercitato altro nome, generalmente di cosa, per renderla più facilmente riconoscibile, come ad esempio: " La Fondiaria „ " Il Mondo „ " La Prudenza „ ecc.
Anche nella formazione della ragione sociale e del nome dello stabilimento si ha piena libertà come nella formazione della ditta (3) delle persone singole, avuto però riguardo alle limitazioni seguenti: che la ragione sociale non può contenere altri nomi all'infuori di quelli dei soci a responsabilità solidale ed illimitata; e che, specialmente per quanto riguarda il nome dello stabilimento, ciascun nome sia facilmente e nettamente distinguibile dal nome di altre società già esistenti (4).

39. Diversa è la natura giuridica della ragione sociale e del nome dello stabilimento, poichè, mentre con la sottoscrizione della sola ragione sociale al pari che con la sottoscrizione del nome del singolo commerciante o della sua ditta (5), la società rimane obbligata, non mai, per mezzo del nome dello

---

(1) Art. 105 al. 1. — Art 114 al. 2. — V. appresso N. 41.
(2) Art. 77 Cod. Com. e V. appresso N. 41.
(3) V. retro N. 33.
(4) Vidari. op. cit. Vol. 1, nella 3. Ed. N. 509.
(5) V. retro N. 33.

stabilimento, la società rimane obbligata se il legittimo rappresentante della società non si sottoscrive col proprio nome, e non dichiari la qualità per cui si sottoscrive. — Infatti — scrive Vidari (1) — " nel primo caso, la ragione sociale designa il nome del soggetto che esercita il commercio; nel secondo caso, il nome dello stabilimento designa l'oggetto dell'industria esercitata. Ora, i diritti e le obbligazioni non si possono acquistare od assumere che dalle persone, cioè dai soggetti dell'industria mercantile „.

40. Qualunque sia la specie della società, essa può avere diversi stabilimenti in diversi luoghi per il più rapido e proficuo disimpegno delle sue funzioni commerciali. Però, per quanto numerosi siano gli stabilimenti, la società figura come un ente unico e solo, avente per sede *principale* la sede sua originaria, donde sono derivati gli altri stabilimenti, che, in rapporto alla sede principale, prenderanno nome di stabilimenti *secondarii*, *filiali*, *succursali* ecc. La *sede* quindi, in confronto all'ente collettivo, ha lo stesso carattere che il *domicilio* per le persone singole, per i privati (2); la sede, cioè, è il domicilio della società (3). E così la sede della società è là dove si intende che si concentrano e si esplicano più attivamente le sue forze economiche.

Ed il legislatore, a togliere anche ogni dubbio sul luogo ove la società abbia la sua sede, richiede che nel suo atto costitutivo, sia indicata specificatamente; anzi, per la società anonima e in accomandita per azioni, vuole anche l'indicazione, oltre che della sede, degli stabilimenti e delle sue rappresentanze (4). Tranne alcune piccole diversità, più tecniche che sostanziali, succursale, filiale, stabilimento secondario e simili espressioni, che stanno ad indicare il rapporto di dipendenza in riguardo alla sede principale della società, si possono accogliere in una stessa categoria. Ma, oltre alle succursali ed alle filiali, devono considerarsi anche, riguardo alle società di commercio i loro *rappresentanti*, o le *rappresentanze* e le *agenzie*, che le società più importanti, specialmente istituti bancarî e società d'assicurazioni, tengono ne' maggiori, ed anche nei centri di minor importanza di commercio, per il più rapido e proficuo giro degli affari, e per il più comodo contatto con i loro clienti (5).

---

(1) Op. cit. Vol. 1, nella 3, Ed. N. 510.

(2) Vedi retro N. 32.

(3) Corte Appello Milano 29 novembre 1883. — Dir. comm Vol. II, col. 264.

(4) Art. 88 N. 2 e 89 N. 1 Cod. Com.

(5) V. appresso N. 82 e seg.

41. Varie sono le specie di società commerciali. Il codice di commercio (1) ne riconosce tre specie, la cui differenza sta nel diverso grado, e nella diversa qualità del vincolo sociale dei vari soci; nel modo di funzionamento delle società; e, ancora più, nel diverso grado di *responsabilità* che viene assunto dai soci verso i terzi.

Le tre specie di società commerciali sono: 1.° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci; — 2.° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni; — 3.° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota, o per la sua azione.

Di queste tre specie di società la seconda può dividersi in due sottospecie: società in accomandita semplice, e società in accomandita per azioni.

42. Quanto alla forma estrinseca, il contratto di società deve risultare da atto scritto, che potrà essere per semplice scrittura privata soggetta a registrazione, per la società in nome collettivo, e in accomandita semplice, e per atto pubblico per la società in accomandita per azioni e anonima. L'atto costitutivo dovrà contenere tutte le indicazioni volute, a seconda della specie di società, dagli articoli 88, o 89 del codice di commercio.

Ma, non solo i contratti di società devono risultare da atto scritto, essi debbono essere portati anche a pronta e sicura conoscenza del pubblico, ed a ciò si provvede, per la società in nome collettivo e in accomandita semplice mediante deposito dell'estratto dell'atto costitutivo, e ciò entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione fu stabilita la sede della società, per essere trascritto nell'apposito registro ed affisso nella sala del tribunale, del comune e nei locali della borsa più vicina (2). Per la società in accomandita per azioni e anonima, prima di procedere alla pubblicazione dell'atto costitutivo, occorre altra e maggiore garanzia, e cioè l'autorizzazione del tribunale. A tale effetto l'atto costitutivo e lo statuto, sotto responsabilità *del notaio* che ha ricevuto l'atto, e *degli amministratori,* deve essere per *intero* depositato nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdi-

(1) Art. 76.
(2) Art. 90 Cod. Com.

zione è stabilita la sede della società: il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e con l'intervento del pubblico ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto. Le norme a seguirsi per ottenere la trascrizione nell'apposito registro in cancelleria sono indicate dall'articolo 1 e seguenti del Regol. per l'esecuzione del codice di commercio 27 Dicembre 1882 (1).

Oltre alle trascrizioni ed affissioni suddette, gli atti costitutivi delle società debbono pure per estratto essere pubblicati, a cura dei soci o degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziari nel modo voluto dagli articoli 93 e 94 del Cod. di Com. e per la società in accomandita per azioni e anonima è inoltre richiesta la pubblicazione integrale dell'atto costitutivo e dello statuto nel *bollettino ufficiale delle società per azioni,* a sensi del disposto con l'articolo 95 codice di commercio (2). Anche qualunque mutamento dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere trascritto e pubblicato (3); e per qualunque forma di società, e nel modo stesso a loro speciale di pubblicazione, deve recarsi a notizia del pubblico, a sensi di legge (4), la istituzione di sedi succursali o rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove trovasi la sua sede o quella degli altri stabilimenti.

43. *Società in nome collettivo:* — Nella società in nome collettivo la ragione sociale è il simbolo della società, simbolo che si identifica coi nomi dei soci o della loro ditta, per mezzo del quale essa rimane vincolata. Ma non bisogna però esagerare il concetto fino a giungere a ritenere che la ragione sociale costituisca il carattere essenziale della società in nome collettivo, quantunque, come si disse, sia sempre per mezzo suo che essa si obbliga verso i terzi e questi verso sè medesima. Il concetto essenziale sta nella responsabilità che i soci assumono illimitatamente e solidalmente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Questa è la vera essenza della società, donde ne viene la determinazione dei doveri e dei diritti non solo dei soci fra di essi, ma ancor più nei rapporti di questi in confronto dei terzi coi quali la società entra in rapporto d'affari (5).

---

(1) V. salvo la diversità dell'oggetto osservazioni e formole. Parte III sotto articolo 773, e osservazioni sotto articolo 857 stessa Parte III.

(2) V. anche articoli 51 a 54 del Regol. per l'esecuzione del Cod. Com. 27 dicembre 1882.

(3) Art. 100 Cod. Com.

(4) Art. 92 Cod. Com.

(5) V. art. da 105 a 113 Cod. Com.

I soci nella società collettiva sono obbligati in solido per quanto riguarda la gestione sociale, ma non può agirsi contro di essi, senza avere prima esercitato l'azione contro la società (1).

Alle cause di scioglimento delle società, di cui negli articoli 189 e 190 Cod. Com. per la società in nome collettivo si aggiunge al successivo articolo 191 la morte, l'interdizione, l'inabilitazione ed il fallimento di uno dei soci, se non vi sia convenzione in contrario.

44. *Società in accomandita semplice:* — Per la società in accomandita semplice il carattere essenziale consiste piuttosto nella responsabilità mista, e cioè illimitata e solidale per gli accomandatari, e limitata e singolare per gli accomandanti. Essa è amministrata da soci responsabili senza limitazione che sotto la ragione sociale vincolano la società, ed è, tenuto presente tale suo speciale carattere, che vengono determinati i diritti e i doveri dei soci tra di loro, ed i rapporti di questi e della società con i terzi (2).

Qui si deve ancora notare che l'accomandante risponde solo per la propria quota, ma deve badare a non perdere la sua qualità di socio accomandante con l'ingerirsi nella amministrazione col produrre diritti od obbligazioni alla società. La comminatoria della legge è esplicita facendolo, in tal caso, decadere dalla sua qualifica, e rendendolo senz'altro socio a responsabilità senza limitazione (3). — Infine, per la accomandita semplice, la stessa ragione di considerazione del modo di costituzione e del rapporto fra i soci, ha consigliato di aggiungere, ai casi di scioglimento della società, previsti negli articoli 189 e 190 del Codice di commercio, e ciò nell'articolo successivo 191, lo scioglimento per la morte, per l'interdizione od inabilitazione, e per fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatari, ove non sia convenuto altrimenti.

45. *Società in accomandita per azioni:* — Nelle accomandite per azioni un carattere *aggiunto* alle accomandite semplici è dato dal frazionamento del capitale in azione (4), la qual cosa rende possibile di raccogliere un maggior capitale perchè le azioni sono commerciabili, non vincolano perennemente gli azionisti, e sono alla portata di maggior numero di borse.

Il carattere precipuo determinato dal frazionamento del capitale sociale è quello che determina l'essenza di questo spe-

(1) Art. 106 ult. cap. Cod. Com.

(2) V. art. da 114 a 118 Cod. Com.

(3) Art. 118 Cod. Com.

(4) Il concetto di *azione* lo darò in appresso accennando alla società anonima. V. N. 47 § 4.

ciale contratto di società, la quale ha tutto o parte del proprio capitale diviso in azioni, e le obbligazioni sue sono garantite dalle azioni sottoscritte, e da uno o più soci a responsabilità illimitata e solidale. — Ed è precisamente per questa sua importante specialità, che il legislatore stabilì norme e cautele maggiori, sia nel riguardo della sua stessa costituzione, che del suo funzionamento, sia nei rapporti interni tra i soci e di questi con gli amministratori, che nei rapporti di tutti costoro e dell'ente collettivo verso i terzi. E le preoccupazioni non sono infondate, perchè maggiore in queste società deve essere la vigilanza ad impedire le disoneste speculazioni, che generarono, specie in Francia, gravi inconvenienti, tanto che il Delangle (1) non esitò a dichiarare che quasi tutte erano l'opera di frode e di truffe.

Si dà spesso una persona che vorrebbe porre in esecuzione un vasto progetto e realizzare una grande impresa. Essa forma una società nella quale, come accomandatario, conferisce l'idea e ciò che possiede, e del capitale che gli occorre lancia tanti titoli od azioni di uno stesso valore determinato che vengono acquistati da coloro che nella impresa hanno fiducia o che desiderano venire in aiuto alla impresa stessa. Ed ecco sorgere la società in accomandita per azioni, la quale da una parte offre la garanzia del nome e della responsabilità illimitata dell'accomandatario, dall'altra quella del capitale azionario sottoscritto (2).

Quanto alla forma, adunque, il contratto di accomandita, mentre da una parte, e per quanto ha tratto alla responsabilità illimitata dell'accomandatario, o accomandatari, partecipa della società in nome collettivo, dall'altra, per la limitazione del capitale conferito, anzi per il suo frazionamento in azioni, tiene anche della anonima. Ed è equiparandola appunto a questa società che il legislatore ha dettato norme più severe che per la accomandita semplice, e come per l'anonima ha stabilito le garanzie della maggiore precisione nella costituzione e pubblicità, nella emissione delle azioni e delle obbligazioni, nella amministrazione, nella presentazione dei bilanci, e per i modi per cui gli azionisti possono agire contro gli amministratori, contro i sindaci, e le assemblee generali in caso di abuso. Delle quali cose darò un cenno in appresso dopo avere detto delle anonime (3).

Qui basterà solo aggiungere che l'amministratore può essere

(1) Société N. 499 e seg. citato da Caberlotto: Delle Società e delle Associazioni commerciali, commento all'art. 76 N. 2.

(2) Caberlotto, op. cit. loc. cit,

(3) V. N. 47.

rivocato e surrogato (1); donde consegue anche che, nella società in accomandità per azioni, lo scioglimento non ha luogo se l'amministratore muoia, venga dichiarato interdetto, inabilitato, o fallito, quando sia stato surrogato (2).

46. *Società anonima:* — La limitazione della responsabilità è tutta l'essenza della società anonima. Questa specie di società si andò sviluppando a mano a mano che i commerci si facevano più vasti assumendo vieppiù la forma di internazionalità, tanto più quando alla quota subentra l'azione. Assieme al commercio, si fece cosmopolita e impersonale, per così dire, anche il credito; e la fiducia nelle grandi imprese commerciali non si misurò più tanto dal credito personale di coloro che componevano la società quanto dalla potenza economica di cui esse sapevano disporre. Quindi l'azione sostituì la persona; cioè il capitale sostituì l'uomo. Con altre parole: alla responsabilità personale dei soci fu sostituita la responsabilità impersonale del capitale (3).

Come ognun vede i notevoli vantaggi di questa forma di società sono di dar modo anche alle modeste fortune di concorrere ad una grande impresa ed agli eventuali lucri dalla stessa derivanti. E poichè, avuto riguardo alla limitazione della responsabilità dei singoli soci, tale limitazione è rappresentata da un titolo che è anche commerciabile per eccellenza, quale è l'azione, le persone componenti le società possono indefinitamente mutarsi senza che ne venga, per ciò, alcun mutamento negli ordini sociali, e nuovi soci, con l'acquisto dell'azione possono sostituirsi ai vecchi per una serie indefinita di mutazioni, tanto che nulla importa se per avventura, e per effetto delle stesse, la società nella sua gran maggioranza, o anche nella sua interezza, venisse a trovarsi costituita da persone affatto diverse da quelle che prima l'avevano creata. Ed è così che il far parte di una società anonima non è più un mezzo di esercitare l'industria mercantile, ma talora quello di mettere a profitto ed impiegare i propri capitali.

A tutti questi vantaggi corrispondono, però, non meno gravi pericoli dipendenti dalla stessa natura di società, non di persone ma piuttosto di capitali, dalla limitazione della responsabilità, dallo sconfinato campo della loro attività, ecc. Ed è appunto per tali considerazioni che la legge ha dettato più severe cautele, e sanzioni più rigorose per meglio garantire non solo la natura economica giuridica della società, avuto riguardo all'interesse dei singoli soci, ma ben anco quello del pubblico

(1) Art 119 e 120 Cod. Com.

(2) Art. 191 ult. cap. Cod. Com.

(3) Vidari, op. cit. Ed. 5. Vol. 1, N. 681.

in generale, perchè molto maggiore è la somma delle attività che si trovano impegnate, molto maggiore è la conseguenza di un disastro finanziario che non si limiterebbe a scuotere il credito di una piazza, ma si riverbera fuori dell'orbita di questa quanto maggiore è la grandiosità dell'impresa che forma l'oggetto dell'anonima.

Delle maggiori cautele, sia nella costituzione della società che della sua pubblicazione, ho già accennato (1); quì toccherò degli amministratori che differiscono nella qualità e responsabilità da quelli delle altre società.

La società anonima (2) è amministrata da uno o più mandatari temporanei, rivocabili, soci o non soci; essi non contraggono, a causa della loro amministrazione, responsabilità personale per gli affari sociali, ma impegnano la società; sono però soggetti alle responsabilità dell'esecuzione del mandato ed a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone, e non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo, sotto la comminatoria, in caso di trasgressione, della loro responsabilità personale tanto verso i terzi che verso la società. Ed è per ciò che gli amministratori devono dare cauzione nel modo stabilito dall' articolo 123 del codice di commercio. Essi poi, sono nominati, la prima volta, con l'atto costitutivo della società, ed in seguito la nomina spetta all'assemblea generale, poichè la carica dura di regola quattro anni, ma sono per metà rinnovabili, sebbene rieleggibili, quando altrimenti non venga disposto nell'atto costitutivo, o nello statuto.

Dal che è reso evidente che, in questa specie di società, a nulla può influire la morte dell'amministratore.

47. *Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime:* — Ed ora, nell'accennare alle disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime, dirò di volo della costituzione della società a mezzo di promotori; delle azioni e delle obbligazioni, e dell'amministrazione della società.

Come debbano costituirsi le società, e cioè per atto pubblico, fu già precedentemente osservato con l'accennare anche al modo col quale la costituzione viene ad essere portata a conoscenza del pubblico (3), ma qui occorre ancora dire del come l' idea di società venga lanciata da un apposito comitato che assume l'aspetto e la forma di *promotore.*

Perchè una società, quando sia costituita da azioni, può raccogliere il proprio capitale in due modi molto diversi. Talora

(1) V. retro N. 42.

(2) Cod. Com. da art. 121 a 125.

(3) V. retro N. 42.

un nucleo di persone si raccoglie e si accorda nel gettare le basi fondamentali di una società, assume sopra di sè tutte le azioni (salvo, ove sia del caso, negoziarle in seguito) e fa rogare l'atto costitutivo della società con tutte le formalità prescritte dalla legge. In questo caso, allorchè la società si annunzia al pubblico, è già costituita, ed altro non le rimane che dare principio alle sue operazioni. Questo modo di costituzione è conforme a quanto il codice di commercio disciplina con l'articolo 128, e deve la sua costituzione risultare nei modi e nelle forme di cui negli articoli 87 e seguenti dello stesso codice (1), nonchè dare atto e far constare del concorso e della sottoscrizione di tutti i soci, e delle osservanze di tutte le condizioni prescritte per la legittima esistenza della società, e della nomina degli amministratori, e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla convocazione della prima assemblea generale.

Tal'altra, e più frequentemente il modo, con cui si formano le grandi società, è quello di raccogliere le azioni per pubblica sottoscrizione. A quest'uopo una o più persone, dette *promotori*, si fanno a redigere un programma (2), il quale contenga tutte quelle generali indicazioni intorno allo scopo dell'impresa, ai mezzi per conseguirlo, al capitale che si intende raccogliere, alle condizioni di costituzione e di esercizio sociale, alla partecipazione che tali persone si riservano agli utili netti della società, alla persona che presiederà la prima assemblea generale, ecc. le quali valgano a fornire al pubblico, a cui si dirige l'invito di sottoscrivere, notizie chiare e precise sulla natura dell'impresa ideata. Questo programma, ed il progetto di statuto che gli va sempre annesso, devono essere sottoscritti dai promotori, i quali, per di più, devono anche indicare un termine, trascorso il quale, senza che la società sia legalmente costituita, ciascun sottoscrittore avrà diritto di tenersi prosciolto dalla propria obbligazione (3).

Oltre a ciò il codice vuole che il programma, unitamente alle sottoscrizioni autentiche dei promotori, sia depositato nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione dovrà stabilirsi la futura sede della società, e prima ancora della sua pubblicazione (4).

Compiute, poi, tutte le operazioni prescritte dalla legge (5) e costituita la società, al deposito del programma si sostituirà

(1) Ivi.
(2) Ciò che gli inglesi dicono *memorandum of association*.
(3) Art. 129 alin. 1 Cod. Com.
(4) Art. 129 alin. 2 Cod. Com.
(5) Art. 131 e seg. Cod. Com.

quello dell'atto costitutivo, approvato dal tribunale nel modo già visto (1).

§ 1. I *promotori*, adunque, sono coloro che promuovono ed iniziano la costituzione di alcuna impresa sociale, dopo averla ideata, studiata, e ridotta in progetto; qualunque poi siano i modi adoperati all'uopo. Essi compiono quella lunga serie di atti caratteristici, che sono necessari per la legale costituzione di una società, compilando progetti e programmi, invitando il pubblico a sottoscriverli ed a fare i versamenti.

Essi sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo; essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e, se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni (2). — L'articolo 127 del Codice di commercio determina ciò che possono solo riservarsi gli amministratori nella costituzione della società, e fino a qual limite.

I promotori debbono, poi, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 134 Cod. Com., convocare l'assemblea generale la quale: riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato, altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo; discute ed approva lo statuto della società se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni; delibera sulle riserve di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori; nomina nelle *società anonime* gli amministratori se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni; nomina i sindaci.

§ 2. — Esauriti dall'assemblea generale gli oggetti stabiliti per la sua adunanza, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, col concorso degli intervenuti i quali a tal fine rappresentano i soci non presenti; — se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi, senza interruzione (3).

E costituita la società, e ottenuta la necessaria approvazione dalla competente autorità, ed eseguite le pubblicazioni richieste dalla legge, e che già sappiamo, potrà finalmente iniziare le proprie operazioni.

§ 3. In qualunque dei modi (4) si sia addivenuti alla finale

(1) V. retro N. 42, e art. 90 e seg. Cod. Com.

(2) V. art. 40, 98, 126 Cod. Com.

(3) Art. 136 Cod. Com.

(4) V. retro.

costituzione e legale esistenza della società, questa comincia a funzionare con organi propri comuni a qualsiasi dei modi donde risulti essere stata costituita, i quali organi sono essenzialmente costituiti dagli amministratori e direttori, dalle assemblee generali, e dai sindaci o commissari di vigilanza.

Prima, però, di dare un cenno sommario di tali organi conviene aver presente che cosa si debba intendere per azione e obbligazione, di cui è già occorso, ed occorre, dire nei vari accenni.

§ 4. — *Azione* è parola che racchiude in sè tre concetti a seconda dell'aspetto sotto cui vuolsi considerare, e così: sotto l'aspetto di frazionamento del capitale sociale, essa non è altro che una parte del capitale sociale che commisura la responsabilità del possessore limitatamente al suo importo, al suo valore; sotto l'aspetto della somma dei diritti dei soci ragguagliata a questo frazionamento del capitale sociale, essa può stare, fino ad un certo punto, ad indicare anche un titolo di credito; sotto l'aspetto, infine, esteriore, e cioè come documento destinato a far fede del frazionamento del capitale sociale e del corrispondente diritto di azionista del socio, ed è appunto il mezzo, per cui si prova la qualità di socio.

Diverse sono le specie di azione a seconda della diversa corrispettività del valore per cui essa viene data, e così: si hanno azioni di *capitale*, *d'industria*, di *godimento*, di *fondazione*, di *premio* o di *favore*, di *priorità*, ecc.; o dalle diverse forme che l'azione assume avuto riguardo ai suoi modi di emissione e di trasferimento, e così: si hanno azioni *nominative*, all'*ordine*, al *portatore*.

Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono eguali diritti, se non è stabilito diversamente nell' atto costitutivo, e e salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali (1). Quelle non pagate non possono che essere nominative, e i sottoscrittori ed i successivi cessionarii sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni non ostante qualunque alienazione di esse (2), e quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori e cessionarii per il pagamento, può procedere alla vendita dell'azione nel modo prescritto nell'articolo 168 del Codice di commercio.

La legge determina poi la forma, e gli elementi costitutivi dell'azione, e come se ne stabilisca la proprietà, la cessione e il cambiamento di proprietario nel caso di morte dell'azionista ecc. (3)

---

(1) Art. 164 Cod. Com.
(2) Art. 166 Cod. Com.
(3) Art. 165, 167, 169, 170 Cod. Com.

§ 5. A volte il capitale sociale può risultare insufficiente ai nuovi od aumentati bisogni della società, e può tornare, per la specialità del caso, nè conveniente, nè opportuno, fare emissione di nuove azioni, e ciò, sia perchè il bisogno possa essere temporaneo, sia perchè non si creda di associare numero maggiore di soci ai benefizi dell'impresa, sia perchè presenti qualche difficoltà il collocamento di nuove azioni, ed allora la società provvede con la emissione di sue obbligazioni.

La emissione delle *obbligazioni*, adunque, è una delle forme che può assumere il credito; perchè la società si vale della buona fama che gode in commercio, per procacciarsi quei capitali, a cui non bastano le risorse proprie.

Nè si voglia confondere la emissione di obbligazioni con l'assunzione di prestiti singolari, come potrebbe fare una persona che abbisogni di danaro. Nel caso in esame non è al privato che si rivolge la richiesta, ma al pubblico in genere, al quale si lanciano tanti titoli di uguale valore, i quali fanno fede e prova della somma che ciascuno ha sovvenuto alla società, e si apre la sottoscrizione ai medesimi. Questi titoli chiamansi appunto *obbligazioni,* perchè in realtà rappresentano l'obbligo che l'ente sociale incontra ed assume di restituire, nel tempo e nel modo stabiliti all'atto dell'emissione, ed alle condizioni della medesima, la rispettiva somma portata da ciascuna obbligazione.

È intuitivo, adunque, che, mentre le azioni rappresentano un funzionamento del capitale sociale, le obbligazioni rappresentano un prestito, e quindi un debito della società. Donde diversi debbono essere, come sono, i diritti che derivano dalle une e dalle altre, diversa la condizione giuridica del possessore di quelle e di queste di fronte alla società. — E solo per darne un accenno osserverò che il profitto delle azioni è sempre *incerto, variabile,* secondo i risultamenti dei bilanci, e può essere anche *nullo,* esse pertanto possono produrre dei benefici, degli utili, dei dividendi, non mai degli *interessi* nel senso giuridico e comune della parola; il profitto delle obbligazioni, invece è, *certo invariabile*, consistente nell'*interesse* determinato nei patti di emissione.

I modi, sotto la cui osservanza rigorosa è solo permessa dalla legge la emissione delle obbligazioni, riguardano le somme di capitale che deve già essere stato versato; la somma per cui può essere fatta la emissione; e la forma di questa, del che tutto si occupa il codice di commercio (1).

§ 6. Costituita legalmente la società, cessano le attribuzioni dei promotori ed essa comincia a governarsi da sè per

(1) Art. da 171 a 175 Cod. Com.

mezzo dei propri amministratori, o consiglio di amministrazione, i quali sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi della verità dei versamenti fatti dai soci; della reale esistenza dei dividendi pagati; della esistenza dei libri voluti dalla legge, e della loro regolare tenuta; dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali; e, in generale, della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, e che non siano proprî esclusivamente di un ufficio determinato e personale. E la legge si fa a determinare i doveri ed i diritti propri degli amministratori, e delle responsabilità tanto nei rapporti con i soci che con i terzi (1).

§ 7. Ma difficilmente potrà bastare il suo sviluppo ad una società d'essere governata da un amministratore o da un consiglio di amministrazione, il quale, costituito quasi sempre di persone che non risiedono nel luogo dove è lo stabilimento sociale, non può essere sollecito a tutti i bisogni delle cose sociali; allora è d'uopo che, riserbata al consiglio di amministrazione la suprema direzione degli affari sociali, vi abbia alcuno che provveda agli uffici a cui riesce inadeguata l'opera di quello, e regga giornalmente gli affari sociali, sostituendo detto consiglio in parecchie importanti sue funzioni. Tale persona dicesi appunto *direttore, gerente, incaricato della direzione*, ecc.

Le attribuzioni del direttore, avverte Vidari (2), devono essere "nè troppe nè poche. — Non troppe perchè, altrimenti, scemerebbe d'autorità il consiglio di amministrazione, il quale sarebbe ridotto a funzioni affatto subalterne; non poche, perchè altrimenti l'ufficio di direttore non risponderebbe a quei bisogni amministrativi per i quali è instituito".

In quanto alla nomina, il direttore può essere designato all'ufficio suo nel medesimo statuto sociale, o nell'atto costitutivo, oppure eletto dall'assemblea generale o dagli stessi amministratori, allorchè questi siano espressamente a ciò autorizzati dallo statuto, dall'atto costitutivo, o dall'assemblea.

§ 8. Altro organo, che soccorre il regolare funzionamento delle società, è la assemblea generale dei soci, che rappresenta il loro potere sovrano, che è ad un tempo potere che determina le norme a seguirsi nella amministrazione e decide della vita della società, mentre funziona esso stesso quale organo di amministrazione. — Le assemblee sono *ordinarie* e *straordinarie*, e delle stesse partitamente si occupa la legge in relazione al luogo e tempo delle adunanze, e degli oggetti che sono di sua competenza e dei modi, e con quale maggioranza

---

(1) Art. da 139 a 153 Cod. Com.

(2) Op. cit. nella 3. Ed. N. 944.

di numero, alcune proposte che toccano la vita della società debbano essere trattate (1).

§ 9. Altro organo è costituito dalla sorveglianza che viene esercitata dai *sindaci*, i quali possono essere soci o non soci, in numero di tre o cinque, e nominati dalle assemblee generali dei soci (2), e le loro attribuzioni sono specificate dalla legge, la quale determina pure i loro diritti, ed i doveri, e le responsabilità (3).

§ 10. Una delle maggiori operazioni, poi, che incombono agli amministratori, e di cui la legge ne parla in un paragrafo a sè, è la presentazione dei bilanci (4).

La compilazione di un bilancio periodico, che è comune ad ogni commerciante (5), assume speciale importanza nelle società per azioni, dove tutta la garanzia degli interessati sta nel capitale, le cui condizioni devono venire periodicamente rese pubbliche.

48. *Esclusione, scioglimento, fusione, liquidazione della società:* — Lo sguardo sintetico alla materia della società nelle diverse specie collettive, in accomandita semplice e per azioni ed anonime sarà completo, naturalmente avuto riguardo all'indole del lavoro, e di questa parte generale, al semplice accenno e richiamo alla legge per quanto ha tratto all'*esclusione* dei soci dalla società, al suo *scioglimento*, alla *fusione*, ed infine, come conseguenza dello scioglimento, alla messa in *liquidazione* (6).

49. *Altre società:* — Ma non vi sono soltanto le specie di società sopra accennate, che entrino a far parte della legislazione commerciale. Ed anzitutto vi sono le società *cooperative* (7) che costituiscono un genere particolare di enti collettivi capaci di adattarsi alle particolari caratteristiche di ciascuna delle sopradette specie di società commerciali. Ed inoltre anche le società *civili* possono assumere caratteristiche e forme della società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del codice di commercio, eccettuate però quelle che riguardano il fallimento e la competenza (8). Di queste ultime basterà quindi il solo accenno non interessando la materia di fallimento; all'incontro dovrò dire di alcune società, che, seb-

(1) Art. da 154 a 163 Cod. Com.

(2) Art. 131 N. 5, art. 154 N. 3 e 183 al. 1 Cod. Com.

(3) Art. da 183 a 185 Cod. Com.

(4) Art. da 176 a 182 Cod. Com.

(5) V. Anche appresso N. 95.

(6) Articoli Cod. Com. da 186 a 188 — da 189 a 192 — da 193 a 196 — da 197 a 218.

(7) Art. 219 Cod. Com.

(8) Art. 229 Cod. Com.

bene non legalmente costituite, ed irregolari nella forma, pure sussistono di fatto, ond'è che nella pratica occorrono spesso, e delle stesse il magistrato più volte ebbe ad occuparsene, e sono conosciute sotto la comune denominazione di *società di fatto.* Da ultimo accennerò alle società estere per quanto riguarda alla istituzione di una loro sede in Italia.

50. *Società cooperative:* — Dal sistema accolto dalla nostra legge, nel classificare le varie specie di società, a seconda del grado di responsabilità che dalle stesse è assunto, e cioè a responsabilità fissa illimitata o solidaria, o mist o limitata, è disceso il concetto che non fosse possibile rintracciare altro spiccato carattere che determinasse in modo speciale altre società, che non fosse già compresa in una delle forme previste.

Rimanevano, però, le società *cooperative*, queste società, che, sorte con carattere essenzialmente fondato sulla cooperazione, assumono oggidì sempre maggiore importanza nel loro cammino sempre più rapido e progrediente, tanto che tendono a prendere il sopravvento sulle altre specie di società, anche per profittare di alcuni privilegi, che furono ad esse accordati, nell'intento di favorirne il moltiplicarsi. — Ed il legislatore credette provvedervi con le disposizioni scritte agli articoli da 219 a 228 nel codice di commercio, ma ognuno sente il bisogno di meglio regolarle con norme più precise e speciali, per infrenare i lamentati abusi, e in relazione all'importanza ognora in aumento di queste società (1).

La cooperazione è un fatto economico molto complesso, ed il prodotto di uno speciale modo di essere dell'industria, e si può far derivare e consistere nella lotta fra capitale e lavoro. Essa può assumere diversi aspetti secondo i mezzi di cui si vale a raggiungere il suo scopo, donde le molte e svariate forme delle società cooperative, in *cooperative* di *mutuo soccorso*, di mutua *istruzione e diletto*, di *consumo*, di *credito*, di *produzione*, di *fabbricazione*, di *assicurazione*, di *costruzione*, di *lavori agricoli*, ecc.

Il carattere commerciale delle cooperative deriva dalle operazioni che esse intraprendono, sicchè dall' esame, della natura degli atti di commercio compiuti, e dell'abitualità nel compierli, e dal modo di funzionare, si ha il sicuro criterio per determinare la loro qualità di commercianti. Perchè se, per le sue origini, esse dovrebbero essere solo intente a combattere a favore della classe operaia, a favore della classe meno ricca, le gigantesche battaglie contro il capitalismo industriale, con l'arrecare

---

(1) V. Rodino: Memoria e progetto di legge sulle modificazioni da introdursi nel Codice di Commercio circa le società cooperative. Roma, Union. Coop. 1892.

un beneficio presente, esclusa l'idea di lucro, negli effetti, e con lo sconfinare continuo da questo concetto, finirono per essere, come sono, società di speculazione e di arricchimento per i soci, donde la conseguenza, che in certo modo è in opposizione alla natura per cui le società cooperative sono sorte, che esse sono vere e proprie società aventi carattere commerciale (1).

Quanto alla forma estrinseca la legge richiede per le cooperative l'atto pubblico, e ciò sia che assumano l'aspetto di società a nome collettivo o in accomandita semplice o quello di accomandita per azioni, o di anonima, osservando però, nella costituzione, la forma speciale propria della società a cui intendano foggiarsi, sebbene l'atto costitutivo debba contenere indicazioni maggiori, con l'aggiunta delle condizioni per l'ammissione dei nuovi soci, e modo e tempo per il versamento della quota sociale; le condizioni del recesso ed esclusione dei soci; e le forme di convocazione delle assemblee generali, e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali. Esse, poi, sono soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi, e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori; e la qualità di *cooperativa* deve essere chiaramente indicata oltre la specie della società (2).

Per l'amministrazione sono applicabili, in massima, alle cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, relative alle società per azioni ed anonime, e la liquidazione della società per azioni, salve le disposizioni speciali della legge che determinassero altrimenti, o altrimenti risultasse nell'atto costitutivo (3).

E la legge provvede ancora a determinare il valore dell'azione che deve essere nominativa; ed il modo di cessione; ed i limiti nel numero delle stesse; ed il limite nella quota; — e provvede a stabilire che i soci debbano personalmente intervenire alle assemblee generali, salvo impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo; e la ammissione di nuovi soci; e il loro recesso od esclusione ed i modi e termini, ecc. (4).

---

(1) V. Sentenza Cassazione Roma, 13 gennaio 1898; Legge, 1898 pagina 419.

(2) Art. 219, 220, 221 Cod. Com. e V. Cass. Torino 29 giugno 1897; Giurispr. Tor. 1897, 362 con la nota. — Trib. Casale 15 giugno 1897; Giurispr. Tor. 954 con la nota. — V. però: App. Bologna 9 aprile 1897; Giurispr. Tor. 1897, 575. — V. anche per altro arg. App. Casale 7 settembre 1900; Giurispr. Tor. 1900, 1257, e App. Torino 21 maggio 1898; Giurispr. Tor. 1898, 1427.

(3) Art. 221, 222, 223 Cod. Com.

(4) Art. da 224 a 228 Cod. Com.

51. *Società di fatto:* A queste forme giuridiche particolarmente regolate dalla legge, si deve aggiungere la forma generica di attività collettiva, che si esplica a scopi determinati nell'esercizio del commercio, e conosciute con la denominazione di *società di fatto,* la quale denominazione si intende in contrapposto alla forma di società legalmente costituite. Le società di fatto dipendono esse pure dalla volontà dei membri che le compongono, e dal loro consenso, e per questo sono capaci di diritti. e di obbligazioni dal momento stesso della loro esistenza di fatto, pur avendo trascurato di uniformarsi alle prescrizioni di legge per quanto ha tratto alla costituzione e pubblicazione; e le obbligazioni assunte in nome della società vincolano solidalmente tutti i soci verso i terzi (1) La giurisprudenza — così il Masè-Dari (2) — si è mostrata sempre proclive ad attribuire alla società di fatto il carattere delle società commerciali in nome collettivo sia allo scopo di definire le responsabilità dei soci, sia allo scopo di misurare la efficacia obbligatoria degli atti compiuti dalla società di fatto o dai singoli soci nei rapporti patrimoniali che così potevano crearsi tra la società ed i suoi membri, e per le conseguenze che derivavano da siffatti rapporti. E la dottrina accolse questo apprezzamento giudicandolo conforme ai principi generali del diritto ed all'equità (3).

52. *Società estere:* — Le società estere, legalmente costituite in paese straniero quando vogliano stabilire una sede secondaria, od una rappresentanza in Italia, sono soggette a tutta la procedura stabilita per le società nazionali riguardanti il deposito, trascrizione, affissione, pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli atti che recano cambiamento all'uno od all'altro, e dei bilanci, oltre la pubblicazione del nome delle persone che amministrano o rappresentano le società nel Regno, le quali assumono verso i terzi le responsabilità stabilite per gli amministratori delle società nazionali. Sempre, sotto responsabilità degli amministratori, le società estere debbono uniformarsi per intero alle disposizioni prescritte per le anonime se la loro costituzione all'estero abbia assunta una specie diversa da quelle riconosciute dalla nostra legge, mentre sono soggette anche alle disposizioni relative alla forma ed alla validità del loro atto costitutivo, e considerate come società nazionali, quando le società, sebbene costituite all'estero, abbiano nel Regno la

---

(1) Corte App. Milano 1 dicembre 1897. Monit. Trib. 1898, pag. 612.

(2) Fallimento, N. 518 e sentenze ivi citate.

(3) V. App. Genova 2 dicembre 1899; Temi Genovese 1900, 47. — Cass. Torino 6 luglio 1900; Dir. Comm. XVIII. 898. — Cass. Roma 24 luglio 1899. Temi Gen. 1900, 105.

loro sede e l'oggetto principale. L'inadempimento di tutto quanto sopra importa le conseguenze stabilite per la mancanza delle formalità prescritte come se le società fossero nazionali, oltre alla responsabilità personale e solidale degli amministratori e rappresentanti, nei limiti degli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

Assunta atl'estero da una società una forma che caratterizzi una di quelle contemplate dal codice nostro, ove questa voglia stabilire la sua sede principale in Italia, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni proprie alla specie di società in cui si è costituita sia nei riguardi della forma estrinseca che per il deposito, affissioni, e modi di pubblicazione, richiedendosi per di più il deposito dell'intero atto costitutivo anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (1).

53. III.°) *Associazioni:* — Oltre alle società propriamente dette, la legislazione commerciale considera anche le *associazioni.* Queste possono essere un ente a sè, vivente di vita propria, e possono anche essere come una dipendenza della società previamente costituita, e risultare da speciali rapporti giuridico-economici tra due società esistenti, si può quindi quasi dire che, in tal caso, la associazione è come una forma attenuata, primitiva della società. La caratteristica più saliente, che secondo i criteri giuridici prevalenti, le distingue dalla società è celata nella temporaneità della durata, la quale è di solito limitata alla consumazione dell'affare che ne è lo scopo, e si determina dalla natura di codesto affare. Ma queste caratteristiche si possono ritenere proprie piuttosto alle associazioni in partecipazioni che non alle associazioni di mutua assicurazione, per quanto anche in quest'ultima siavi la determinazione dell'affare, scopo dell'associazione, e la funzione e durata dell'associazione determinata nel tempo e nella qualità ed intensità degli obblighi reciproci dei contraenti (2).

Le associazioni devono risultare da atto scritto, e sono piuttosto le convenzioni delle parti quelle che regolano gli obblighi, i diritti ed i rapporti fra i soci (3).

54. L'*associazione in partecipazione* (4) ha luogo, quando un commerciante, od una società commerciale, dia ad una o più persone, o società, una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche dell'intiero suo commercio, e può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. Essa non costituisce, rispetto ai

---

(1) Cod. Comm. art. da 230 a 232.

(2) Masè-Dari " Del Fallimento „ § 518.

(3) Art 237, 238, 240 Cod. Com.

(4) Cod. Com. da art. 233 a 238.

terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati.

Donde appare che, mentre questa specie di associazione si presta a combinazioni svariatissime, la sua essenza, e l'intima sua natura giuridica, è costituita dall'essere una società, nei soli rapporti fra i soci, e che non esiste, però, e non funziona, come tale, rimpetto ai terzi; questi non hanno diritti, e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato.

I partecipanti non hanno diritto alcuno di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate, possono, però, stipulare, nei rapporti tra associati, che le cose somministrate siano restituite in natura, salvo il risarcimento dei danni, e, tranne questo caso, il loro diritto è quello di avere il conto delle cose conferite nella associazione e quello dei profitti e delle perdite.

55. *L'associazione di mutua assicurazione* (1) ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi che sono l'oggetto dell'associazione. Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati (2).

Il carattere precipuo che assume, adunque, la associazione di mutua assicurazione quello si è di ente collettivo distinto dalle persone degli associati, il quale carattere, mentre la differenzia subito dalla associazione in partecipazione, la fa entrare ben avanti nella categoria delle società, e la assimilazione sua alle società anonime, ed alle società di assicurazioni, è logica conseguenza delle stesse disposizioni di legge che la reggono.

Poco importa, pertanto, che l'associazione mutua non sia compresa tra le società commerciali annoverate dal codice; più vale la sostanza che la forma, e quando il codice stesso la proclama ente collettivo, distinto dalle persone degli associati, tanto basta per ritenerla ente commerciale, soggetto a tutte le disposizioni del codice di commercio. Al che, poi, presta singolare conferma il considerare come l'articolo 242 sottoponga l'associazione mutua alle identiche norme alle quali devono informarsi le società anonime e le società di assicurazione sulla vita, quanto alla responsabilità degli amministratori, alla pubblicazione dell'atto costitutivo dello statuto, degli atti che recano cambiamento all'uno od all'altro, e del bilancio (3).

---

(1) Cod. Comm. da art. 239 a 245.

(2) Art. 239 Cod. Com.

(3) Corte App. Bologna 9 settembre 1889. — Diritto Com. vol. VIII. col 866, e sentenza Cass. Roma 16 luglio 1890 che la tiene ferma; Corte App. Roma 24 marzo 1886; Foro it. 1886, 886. — Vivante, contratto d'assicurazione, vol. 1, N. 40.

L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e rivocabili, e gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto, e non rispondono, verso i terzi, se non nei limiti del valore delle cose, per cui furono ammessi nell'associazione.

Cessa dall'associazione chi ha perduto la cosa, per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. L'associazione non si scioglie per interdizione o per la morte dell'associato, ed il di costui fallimento può dar luogo alla sua esclusione (1).

CAPO III.

Di alcune persone collettive escluse le Società di Commercio.

SOMMARIO: 56. Se lo Stato, le Provincie, ed i Comuni possano fare atti di commercio, ed acquistare la qualità di commercianti. — 57. Duplice funzione dello Stato. — 58. Quando debba intendersi che eserciti l'una o l'altra di tali funzioni. — 59. Identica condizione delle Provincie e dei Comuni. — 60. Altri corpi morali. — 61. Vari dubbii.

56. Il legislatore italiano, col dettare la disposizione dell'articolo 7 del Codice di Commercio, è venuto a limitare se non a togliere, le gravi dispute che si agitavano nella dottrina, e nella giurisprudenza sul punto della possibilità per uno Stato, una Provincia, un Comune, di fare atti di commercio e delle sue conseguenze. Con questo articolo si venne a stabilire esplicitamente che " lo Stato, le Provincie, i Comuni, non possono acquistare la qualità di commerciante, ma possono fare atti di commercio, pei quali rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali ".

57. Nello Stato, così scrive Castagnola (2), bisogna distinguere due grandi funzioni, l'una d'*imperio*, e l'altra di *gestione*; la prima essenziale, permanente, principale; la seconda, accidentale, variabile, secondaria; in altri termini devesi distinguere lo Stato *sovrano* dallo Stato *persona giuridica*. Lo stato è sovrano e fa atti di impero quando promulga leggi e regolamenti, amministra tanto la civile che la punitrice giustizia, tutela i diritti dei cittadini e le pubbliche libertà, la sicurezza

(1) Cod Com. art. 244, 245.
(2) Il Codice di Com. N. 108.

e la salute pubblica, dichiara la guerra, stipula i trattati di pace, alleanze, commercio, e navigazione, percepisce le imposte, fa levate d'uomini, sorveglia la pubblica beneficienza, provvede al miglioramento intellettuale ed economico dei cittadini. Lo Stato, invece, è persona giuridica, e fa atto di gestione, quando entra in civili rapporti di possesso di beni o di contratto. I due rapporti adunque fanno capo alla legge ed al patto „.

Allorchè, adunque, lo Stato faccia atti di gestione impegna la sua civile responsabilità.

58. Ma la disputa ferve tuttora nel decidere quando si debba ritenere che lo Stato faccia atto di imperio, e quando di gestione e quando quest'atto possa dirsi di commercio, e con quali limiti e con quali riserve debba intendersi che lo Stato sia soggetto alle leggi ed agli usi commerciali. Basterà aver accennato a ciò, senza che sia necessario entrare in tali controversie, vuoi per l'indole dello scritto, vuoi perchè, negato allo Stato la qualificazione di commerciante, esso non è suscettibile di fallimento, sicchè non debbo più oltre occuparmene.

59. E ciò che dissi per lo Stato valga anche per le Provincie e per i Comuni, ai quali, quantunque sieno permessi e compiano atti di commercio, è negata la qualità di commerciante, nè possono quindi cadere in fallimento.

60. E quando si trattasse di altri " Corpi morali? „. *Corpi morali*, *persone giuridiche*, sono adoperate a significare quelle aggregazioni che si dicono università di persone, od università di beni, oppure università di beni e di persone nello stesso tempo.

Appartengono alle università di persone, per esempio, i Corpi, le Corporazioni, ecc.; alle università di beni, le Fondazioni, cioè le opere pie, gli istituti pubblici, ecc.; alle università di beni e di persone, lo Stato, le Provincie, il Comune, ecc. Di questi ultimi già dissi, e che dunque degli altri?

Quando si trattasse di altri " Corpi morali „ — così il Vidari (1) — siccome questi non hanno di mira alcun interesse generale, ma solo quello particolare di coloro a cui servono; così, per giudicare della commercialità, o non commercialità delle loro operazioni si devono seguire gli stessi criteri che si adoperano per giudicare delle persone singole e delle società di commercio. Epperò, pur codesti corpi morali hanno da poter essere dichiarati in istato di fallimento e trattati di conformità, quando cessino di pagare (2) „.

61. Un dubbio può nascere per le Casse di risparmio, le

---

(1) Op. cit. Vol. I. Ed. V, N. 670.

(2) Art. 683 Cod. Com.

quali, di regola, non dovrebbero mai proporsi che scopi di previdenza. Ma oggidì hanno degenerato dalla loro origine e natura e sono diventati veri e proprî istituti di credito, nè, conclude Vidari, vi è ragione perchè non si dovrebbero dire commerciali le operazioni da esse compiute quando appunto, abbandonando il carattere di beneficenza o di previdenza avessero assunto quello spiccatamente mercantile (1).

E che dire, aggiunge un altro scrittore, il Luciani (2), di quegli enti giuridici, i quali pur non essendo costituiti in forma di società esercitano tuttavia il commercio con capitali derivanti da liberalità di privati, o di principi? Vi sono in realtà, degli istituti che esercitano, in alcune regioni, specialmente il commercio bancario, sorti sotto forma di opere pie per disposizioni di filantropi che vollero destinare parte delle loro sostanze a beneficio del commercio e della industria. A codesti istituti mancano, a rigore, le condizioni richieste dall'articolo 8 del Codice di Commercio, perchè la loro personalità giuridica è una finzione legale, nè d'altronde, si riscontra in esse nessuna delle forme di società.

Ma dal momento che esse sono abitualmente dedicate ad operazioni d'indole commerciale, anzi quando codeste operazioni costituiscono la ragione della loro esistenza, invano si farebbe ricorso a sottili ed artifiziose argomentazionI tratte dalla lettera della legge per contendere una qualità che è il risultato logico e naturale delle funzioni esercitate. Potrà la forma dell'articolo 8 prestarsi meno agevolmente ad essere applicata al caso in esame, ma non dovrà essere tale da dar luogo ad un assurdo. E conclude col ritenerli commercianti, e soggetti, come tali, al fallimento (3).

---

(1) Vidari, op. cit. ivi.

(2) Trattato del fallimento, N. 103

(3) Ivi, e sentenza citata della Corte App. Milano 5 novembre 1889. — Cassa Risparmio di Milano ed altri contro Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Cagliari.

CAPO IV.

Dei mediatori.

SOMMARIO: 62. Chi sia mediatore. — 63. Sua funzione economica. — 64. Duplice categoria di mediatori. — 65. Discipline comuni ad ogni categoria di mediatori. — 66. Se i mediatori possano esercitare il commercio. — 67. I mediatori pubblici. — 68. Borse di commercio, Camera di Commercio, Deputazione di Borsa e Sindacato di Borsa. — 69. Doveri e diritti proprii ai mediatori pubblici. — 70. Come si perda la qualità di mediatore inscritto nel ruolo.

62. *Mediatore*, nel senso generico di tale denominazione, è chi si intromette fra due o più persone singole o collettive all'oggetto precipuo di facilitare tra di esse la conclusione di un contratto. Essi, adunque, sono persone intermedie che si frappongono fra il produttore ed il consumatore, fra chi offre e chi ricerca una cosa soggetta alla speculazione e allo scambio, e in questa intromissione abituale, conoscendo le condizioni ed i bisogni del mercato, favoriscono fortemente la conclusione dei contratti, con grande risparmio di tempo, con profitto di tutti, rendendo più rapida la circolazione delle ricchezze.

63. In doppio modo il mediatore può intromettersi nel favorire gli scambi, e cioè col limitarsi a mettere in rapporto le persone che vogliono addivenire ad un contratto e facilitarne l'intesa; oppure con l'assumere direttamente il contratto per conto del cliente, figurando come contraente, e comportandosi come commissionario (1), (il che non esclude però la sua veste di mediatore perchè rimane sempre tale, nè ad esso si potranno mai riconoscere i diritti speciali sanciti per i commissionari), ed in questo caso egli non è più solo e semplice strumento di intromissione, ma contrae in proprio nome, e si obbliga direttamente e personalmente (2).

64. Nella denominazione generica di mediatore vanno comprese due categorie distinte: quella, cioè, dei mediatori *pubblici,* inscritti nel ruolo formato e conservato dalla camera di commercio (3), ed i mediatori privati. I primi costituiscono i pubblici ufficiali che la pratica riconosce più precisamente

(1) V. *Commissionarii* al N. 73.
(2) Art. 31 Cod. Com.
(3) Art. 26 Reg. per l'esecuzione del Cod. Com. 27 dicembre 1882.

sotto la denominazione di *agenti di cambio*, e trattano le negoziazioni degli effetti pubblici; i secondi, che la pratica distingue sotto il nome di *sensali*, e possono essere inscritti, o no, nel ruolo, trattano le negoziazioni delle merci o degli altri valori, e si chiamano sensali di *merci*, di *assicurazioni*, di *noleggi*, di *trasporto*, ecc. Nulla osta, poi, che le due funzioni possano anche essere cumulate.

65. A qualunque delle categorie appartengano, i mediatori sono soggetti alle comuni discipline stabilite dalla legge nel titolo che li riguarda (1). E quindi il mediatore deve tenere appositi libri per l'esercizio della sua professione (2), egli è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati (3), la quale cosa si vuole intendere nel senso che non debba rispondere che della identità e capacità del sottoscrittore e dell'autografia della sottoscrizione; quando sia incaricato di una operazione non è solo perciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio (4), ed il compenso per la sua opera prestata si esplica, ad affare conchiuso, nel diritto di *mediazione* (5), o *provvigione*, o *senseria*, il che deve intendersi nel senso che, per il diritto alla provvigione o senseria, basta la conclusione del contratto, da non confondersi con la sua esecuzione, che riguarda solo le parti contraenti (6).

Quanto alla forza probatoria dei libri dei mediatori dirò nell'apposito capo dei libri di commercio in genere (7).

66. Tutti i divieti che la legge precedente (1865) stabiliva per il mediatore diretti ad interdirgli l'esercizio di qualsiasi altro commercio, che non fosse quello di mediazione, non furono più ripetuti nel codice attuale, ragione per cui nulla più vieta che il mediatore esplichi liberamente la propria attività anche fuori della cerchia dei proprii affari di mediazione, ed assuma, con l'esercizio che giustifichi la professione abituale di atti di commercio, la qualità propria di commerciante. In questo caso assume anche tutti i doveri ed i diritti dei com-

---

(1) Cod. Com. da art. 29 a 35.

(2) V. Capo VI N. 91, e nella Parte III sotto art. 686 formole N. 7 o 8 ed osservazioni ivi.

(3) Art. 29 Cod. Com.

(4) Art. 30 Cod. Com.

(5) Art. 32 Cod. Com.

(6) Cass. Firenze, 2 luglio 1885; Temi Veneta, X, 385. - V. Ottolenghi, op. cit. vol. 1, pag. 396.

(7) V. Capo VI N. 96 145 § 4, 5.

mercianti in genere, non esclusa la dichiarazione del suo fallimento, allorchè abbia cessato di fare i suoi pagamenti (1).

67. Ma, se tutte quelle sopra dette sono le discipline e le norme comuni a tutti i mediatori la cui professione è dalla legge dichiarata libera (2), vi sono, però, a fianco dei liberi mediatori, i mediatori pubblici (3), che sono soggetti a speciali cautele ed a norme più rigorose.

I mediatori pubblici non possono esercitare i loro uffici se non sono inscritti nel ruolo, per la quale inscrizione occorrono le condizioni di moralità, idoneità, e cauzione pecuniaria richieste dalla legge (4). I loro uffici consistono: nella vendita all'incanto di valori o di merci; nella esecuzione coattiva delle operazioni di borsa; nell'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno; e in ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di Commercio, o da altre leggi speciali, come, per esempio, se si tratti della vendita di cosa mobile che il compratore non sia pronto a ricevere nel tempo convenuto: come se si tratti della vendita delle marci sopra cui il mandatario o il commissionario abbia diritto di privilegio; come se si tratti di vendere cose date in pegno, ecc. (5).

Ed a proposito degli uffici riservati ai mediatori, quali ufficiali pubblici, è luogo a fare speciale accenno a certe operazioni sulla pubblica rendita; cioè, l'autenticazione delle firme di coloro che vogliono trasmettere la proprietà di alcun certificato di inscrizione nominativa di rendita pubblica, o ipotecarlo, o convertirlo in cartelle al portatore (6). Ed a questo riguardo è pure da notarsi che, mentre il ricorso ai pubblici mediatori è sempre *facoltativo,* qui l'opera sua, anzi di uno speciale pubblico mediatore, è indeclinabile, per ragioni di sicurezza e di contabilità, tanto più che, per essere accreditato a tale ufficio presso l'Amministrazione del debito pubblico, occorre un decreto reale.

68. Il luogo, in cui i mediatori pubblici esercitano il loro ministero, è specialmente in Borsa (7), che in realtà è il tempio del commercio e dell'industria tanto che il suo splendore porge un'idea dell'importanza dell'uno e dell'altra (8).

---

(1) Art. 683, e V. anche art. 858 e 861 cap. 4 Cod. Com. (trascritti nella Parte III).

(2) Art. 26 Reg. 27 dicembre 1882.

(3) Reg. 27 dicembre 1882 da art. 26 a 39.

(4) Art. 27 Reg. 27 dicembre 1882.

(5) Art. 31 Reg. 27 dicembre 1882. e art. 68, 363, 458, Cod. Com.

(6) Art. 50 Reg. 27 dicembre 1882. — Regol. 8 ottobre 1870, art. 296 e seg. — Decreto Reale 20 settembre 1874, art. 63.

(7) Art. 30 Reg. 27 dicembre 1882.

(8) Bedarride Bourses de com. N. 18.

Grandissimi sono i vantaggi delle borse di commercio (1). Esse favoriscono la celerità della conclusione delle operazioni commerciali, giacchè, mediante questa istituzione, i negozianti non hanno mestieri di recarsi vicendevolmente, mentre conoscono in qual luogo, e in quale periodo della giornata, possono incontrarsi, ed il movimento degli affari diventa sempre più accelerato per mezzo dei mediatori in tutte le operazioni che si fanno in borsa, per modo che, nel continuo scambio delle domande e delle offerte, e nel ripetersi numeroso ed incessante di tali scambi, i prezzi, che ivi si stipulano, permettono di determinare il prezzo corrente delle merci, delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, talchè la legge può prescrivere che, ogni qual volta si deve determinare il loro *giusto* prezzo od il prezzo corrente, il medesimo si debba desumere dalla lista di borsa (2).

E così uno dei più importanti uffici delle borse si è quello di determinare il corso medio del consolidato italiano, nonchè di determinare il corso dei cambi e quelli dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione (3), che sono appunto, oltre i titoli del debito pubblico dello Stato, i titoli di società private garantite dallo Stato: le cartelle di credito fondiario italiano; i titoli cambiari. I titoli degli enti morali e delle società per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione per deliberazione della camera di commercio, sentita la deputazione di borsa; ed i valori esteri non sono ammessi alla quotazione, se non previa autorizzazione governativa (4).

L'accertamento dei corsi sulla base delle dichiarazioni dei mediatori, e dei contratti stipulati, è fatto dal *sindacato di borsa*, e costituiscono il listino ufficiale della borsa.

Per quando riguarda il corso del consolidato italiano l'accertamento giornaliero deve anche, nelle borse che formano il listino ufficiale giornalmente, essere trasmesso con telegramma urgente a cura del Presidente del Sindacato, alla Camera di Commercio di Roma dove si forma la media delle quotazioni del consolidato fatte nel Regno da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* (5).

Devesi però notare che il corso delle nostre borse, anche per il consolidato italiano, è in grandissima parte dipendente

(1) Reg. 27 dicembre 1882 da art. 13 a 25.

(2) Art. 38 Cod. Com.

(3) Art. 17 Reg. 27 dicembre 1882.

(4) Art. 16 Reg. 27 dicembre 1882.

(5) Art. 17. 18, 20 Reg. 27 dicembre 1882.

dalle quotazioni che si fanno alle borse straniere, stabilite nei centri dei grandi commerci bancarii.

Il Sindacato di borsa, assieme alla Camera di Commercio, esercita la vigilanza sui mediatori, ed è nominato nei modi, ed esercita le altre funzioni dalla legge prescritte (1).

La sorveglianza della borsa e la cura dell'esecuzione dei suoi regolamenti è demandata ad una deputazione di borsa, che è pure nominata nel modo dalla legge stabilito (2).

Un'ultima osservazione occorre sulle borse di commercio, e cioè, che in essa hanno libero ingresso tutte le persone oneste e capaci di obbligarsi, rimanendone solo escluse quelle la cui presenza menomerebbe la sua dignità ed il suo decoro, come i falliti, i condannati a determinate pene, ecc. (3).

69. Da quanto sopra risulta già che, se da una parte sono stabilile maggiori cautele e garanzie per la vigilanza e sorveglianza dei mediatori pubblici, come conseguenza della inscrizione sul ruolo, dall'altra tali doveri si risolvono anche in un diritto con l'essere permesso solo ad essi l'esercizio degli speciali uffici sopra accennati, e di esercitarli in Borsa (4).

Ma altri doveri ancora incombono ai mediatori pubblici, e così essi: debbono esercitare *personalmente* l'ufficio loro demandato, il che, però, deve intendersi nel senso, che tale divieto sussiste solo per le operazioni da eseguirsi in borsa, ma non già che non gli sia lecito di farsi aiutare da *commessi*, *fattorini*, ecc.; debbono presentare, a richiesta della Camera di Commercio, della deputazione di borsa e del sindacato, sentita la deputazione di borsa, i loro libri, all'oggetto di essere sottoposti per controllare se essi si siano attenuti al dovere di denunciare al sindacato tutti i contratti eseguiti a mezzo loro (5), non possono, se richiesti, nelle loro qualità di pubblici ufficiali, rifiutare il loro ministero (6).

E, per meglio garantire l'osservanza dei doveri imposti ai mediatori, questi sono assoggettati alla *cauzione* (7), la quale è appunto vincolata per privilegi nell'ordine seguente: 1.° della indennità dei mediatori dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio; 2.° delle pene pecuniarie (8) a cui fossero assoggettati.

---

(1) Reg. 27 dicembre 1882 da art. 40 a 47.
(2) Reg. 27 dicembre 1882 art. 21.
(3) Reg. 27 dicembre 1882 art. 14.
(4) Art. 30 Reg. 27 dicembre 1882
(5) Reg. 27 dicembre 1882, art. 36.
(6) V. Marghieri. Dir. com. it. vol. 1. pag. 334.
(7) Reg 27 dicembre 1882, art. 27 N. 3.
(8) Reg. 27 dicembre 1882, art. 32.

Per nessun altro credito è ammesso privilegio sulla cauzione (1), perchè qui la legge, stabilendo un privilegio speciale a favore di certi creditori, deroga ai principii generali, che regolano la materia dei privilegi secondo il Codice Civile (2).

Ma oltre che con la cauzione, seguendo la norma del diritto comune (3), il mediatore risponde con tutte le proprie sostanze per la responsabiità che assume nell'esercizio delle sue funzioni.

70. Allo stesso modo che il mediatore acquista la sua qualità di ufficiale pubblico con la inscriztone nel ruolo, nello stesso modo può perderla temporaneamente (*sospensione*) o per sempre (*cancellazione*). La si perde temporariamente, quando si verifichi uno dei casi previsti nei regolamenti speciali per le singole camere di commercio; la si perde per sempre nei casi determinati dalla legge (4).

La sospensione e la cancellazione sono sempre deliberate ed eseguite dalla Camera di Commercio, sentito però il Sindacato di Borsa, e ciò, sia per iniziativa della stessa Camera di Commercio, sia di seguito a denuncia del Sindacato (5).

CAPO V.

Delle altre persone che coadiuvano il commercio (6).

SOMMARIO: 71. Quali siano codeste persone sussidiarie, e divisione della materia.

71. Quanto maggiore importanza assume lo stabilimento del commerciante, altrettanto maggiore diventa la necessità sua

---

(1) Cass. Torino 27 ottobre 1880.

(2) Cod. Civ. Art. 1952 e seg.

(3) Art. 1948, 1949, 1950 Cod. Civ.

(4) Reg. 27 dicembre 1882, art. 39, 14 N. 1, 2, 3 e 27.

(5) Reg. 27 dicembre 1882 art. 39 e 46 n. 2.

(6) **Avvertenza.** — Ho dovuto adottare questo sistema di esposizione della materia sebbene non sia di mia soddisfazione e possa anche costituire un errore di metodo. Ma ciò ho dovuto fare, sia per per essere più breve, sia perchè, essendo nell'indole di questa parte ganerale introduttiva di dare solo un accenno di quelle nozioni che si reputano opportune a ben intendere l'istituto del fallimento e la nuova legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, e, così, dovendo solo di seguito accennare alle obbligazioni commerciali in genere (V. Titolo III). e non ai contratti in particolare, non avrei trovato luogo a dire del contratto di mandato, di commissione e di trasporto, ai quali sono legate le *persone*, intorno alle quali è pur necessario spendere una parola. solo. però, per dire in quale ambito esercitano le loro funzioni.

di far ricorso all'opera di altre persone, che vengono, con la divisione del lavoro, a sussidiare potentemente lo sviluppo, sempre in continuo progresso, della vita commerciale.

Tutte queste persone si possono dividere in tre categorie, avuto riguardo alla dipendenza più o meno diretta e continua da uno stabilimento commerciale. E così si avrà una prima categoria di persone, le quali esercitano gli uffici loro in modo affatto indipendente, prestandosi al servizio non di uno speciale stabilimento, ma di chiunque li richieda: tali i *mandatarii in genere*, i *commissionarii*, i *mediatori*, i *vettori*; una seconda categoria sarà invece composta da quelle persone, le quali prestano i loro uffici esclusivamente alle dipendenze di una Casa commerciale o stabilimento determinato: tali gli *institori*, i *commessi sedentarii di negozio* o *di studio* (*tenitori* di libri commerciali, *cassieri, magazzinieri*, i *fattorini*, *garzoni*, ecc.) i *commessi viaggiatori*, i *rappresentanti* di una Casa estera: un terzo gruppo, infine, comprenderà quelle persone che a volte possono essere indipendenti, tal'altra dipendenti da uno speciale stabilimento commerciale: tali i *rappresentanti* nel senso usato dalla pratica commerciale, e gli *agenti* di commercio.

Donde la naturale divisione della materia in tre sezioni, a seconda delle sopra accennate categorie di persone.

SEZIONE I.

Delle persone non soggette alla dipendenza di uno speciale stabilimento commerciale.

SOMMARIO: 72. Mandatarii in genere e funzione economica giuridica del contratto di mandato: § 1 suoi caratteri, e come differisca dal mandato civile, § 2 capacità di assumere mandati commerciali, § 3 capacità a conferirli, § 4 doveri del mandatario verso il mandante, § 5 doveri dello stesso verso i terzi, § 6 diritti del mandatario e doveri del mandante verso di lui e verso i terzi, § 7 estinzione del mandato commerciale, § 8 altri modi in cui cessa. — 73. Commissionarii: § 1 natura economica del contratto di commissione, § 2 natura giuridica, § 3 doveri e diritti reciproci del commissionario e del committente e in rapporto coi terzi, convenzione dello star del credere, § 4 cessazione del contratto di commissione. — 74. Mediatori: rinvio. — 75. Vettori. — 76. Se le persone di questa categoria siano commercianti.

72. *Mandatarii in genere:* Il carattere sempre più rapido, intenso ed internazionale, che va assumendo il commercio, pone il cammerciante nella necessità di dover trattare i suoi affari all'infuori della propria sfera d'azione, ed in luoghi di-

versi e sempre più lontani, donde la necessità di avvalersi o di proprii dipendenti, o di speciali incaricati per una somma di affari, o per ogni affare singolo, a seconda dei casi, e delle occasioni.

Nella generica forma del mandato sono compresi tutti gli incarichi di natura commerciale, che non rivestano un nome o una figura giuridica speciale, avuto riguardo alla natura dei rapporti sia tra colui che commette e chi eseguisce un incarico, sia tra costoro ed i terzi; ed alle norme generali dalla legge stabilite soggiaciono, — voltachè altrimenti dicano la legge stessa, gli usi di piazza o generali, e ancora più la convenzione delle parti, che non sia in opposizione ai principi di legge, — gli *institori* (1), i *rappresentanti* di commercio (2), i *commessi* di negozio (3) ed i commessi viaggiatori (4), sebbene, però, in queste due ultime categorie di persone, la locazione d'opera prevalga assai di regola al mandato, ed infine vi soggiaciono tutte le altre persone quando tacciano i fatti particolari, le norme speciali dettate dalla legge, gli usi locali o generali, sempre inteso che l'incarico non rivesta altro più preciso carattere, come quello di locazione d'opera.

Avuto dunque riguardo alla natura generica che assume il mandato (5), trovo opportuno dare di questo contratto una nozione elementare.

§ 1. — Il Codice Civile definisce il mandato, per un contratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente, o mediante un compenso, a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico (6), ed il Codice di Commercio (7), a meglio dichiarare che non basta, per esso, la trattazione di un affare, ed a togliere ogni dubbio sul modo di condurre tale trattazione, definisce la natura del contratto di mandato, determinando che esso ha per oggetto la trattazione di affari *commerciali per conto e in nome* del mandante, ed aggiunge che il mandato non si presume gratuito.

Quanto alla forma il mandato può essere *espresso* o *tacito*, come pure espressa o tacita può esserne l'accettaziane (8). La forma espressa può risultare dalle convenzioni verbali o scritte, la tacita da qualsiasi fatto, donde possa dedursi la volontà di

(1) V. N. 77.
(2) V. N. 82.
(3) V. N. 78.
(4) V. N. 79.
(5) Cod. Civ. da art. 1737 a 1763. — Cod. Com. da art. 349 a 366.
(6) Art. 1737 Cod. Civ.
(7) Art. 340 Cod. Com.
(8) Art. 1738 Cod. Civ.

conferire il mandato. E similmente per l'accettazione, la quale può risultare anche dall'esecuzione che vi abbia dato il mandatario (1).

Le principali differenze che contraddistinguono il mandato civile dal commerciale, oltre la natura commerciale dell'affare. e la sua presunzione di non essere gratuito ma oneroso, si possono riassumere nella maggiore libertà ed ampiezza lasciate al mandato commerciale in confronto del mandato civile. E così, ad esempio, in questo, il mandato deve essere *espresso* qualora si voglia autorizzare il mandatario a compiere atti eccedenti la ordinaria amministrazione (2), epperò senza espresso mandato il mandatario non può alienare i beni del proprio mandante; in materia commerciale, invece, il mandato di alienare le merci dello stabilimento del principale si presume sempre implicito in chiunque assuma non solo la qualità di institore, ma pur quella di semplice commesso. Il mandato civile concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione (3); un mandato commerciale e generale, invece, comprende tutti gli atti accessori alla migliore esecuzione di esso, e quali farebbe un regolato commerciante, e una sola limitazione vi pone la legge, allorchè avverte che il mandato generale non può però estendersi ad affari non commerciali, ove ciò non sia espressamente dichiarato (4).

§ 2. — La capacità di assumere mandati commerciali è inerente a qualsiasi persona, sia essa commerciante o non; la capacità è quindi la regola generale, l'incapacità, l'eccezione. Sono incapaci in modo assoluto gli interdetti (5), ed i minori non emancipati (6), mentre il minore emancipato, da non confondersi però col minore autorizzato all'esercizio del commercio, secondo le forme stabilite dall'articolo 9 Cod. Com. il quale diventa pienamente capace (7), può essere mandatario solo sotto le condizioni portate dall'art. 1753, contro il quale nessuna deroga ha stabilito la legge commerciale.

Sono incapaci relativamente: il minore emancipato, il quale può divenire pienamente capace, come per incidenza già sopra ho avvertito, con l'autorizzazione ad esercitare il commercio,

---

(1) Art. 1738 Cod. Civ.

(2) Art 1741 Cod. Civ.

(3) Art. 1741 Cod. Civ.

(4) Art. 350 Cod. Com.

(5) Art. 1757 Cod. Civ. e V. per gli interdetti art 324 Cod. Civ. e retro al N, 27: qnanto ai falliti, V. art. 1757 Cod. Civ., 683 e 699 Cod. Com. trascritti nella Parte III, e N. 247, 266 della Parte II.

(6) Arg. art. 1743 Cod. Civ.

(7) V. retro N. 26.

e allora può assumere mandato per oggetti riferentisi al traffico cui è autorizzato (1), la donna maritata commerciante, che pure può accettare mandati, quando la sua esecuzione si applichi al commercio che essa esercita (2), la donna maritata non commerciante, che può essere sempre mandataria con l'autorizzazione maritale (3), l'inabilitato, che può assumere mandati, se il loro oggetto consista in atti i quali egli possa fare direttamente senza l'assistenza di un curatore (4).

§ 3. — Quanto alla capacità di conferire mandati, essa è propria di chiunque abbia quella di obbligarsi, purchè dentro i limiti di questa capacità, se limiti vi siano, essendo appunto tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha accordate (5).

L'incapace non può mai conferire mandati. Può conferirli però anche la moglie non commerciante, perchè il divieto riguarda soltanto l'accettazione, la quale ultima non può farsi, come avvertii, senza autorizzazione maritale (6).

§ 3. — Il mandatario è libero di accettare, o di non accettare, il mandato, e ciò perchè nessuno può col semplice suo fatto unilaterale creare a carico di un altro una obbligazione senza che questi vi abbia acconsentito. Unica eccezione, e fu già avvertita (7), potrà verificarsi per i pubblici mediatori, che rivestono la qualità di ufficiali pubblici.

Riconosciuto, però, nel mandatario il dirirto di accettare, o rifiutare, il mandato, la legge ha stabilito nell'interesse del commercio, speciali norme e cautele, obbligando il mandatario, ehe non voglia accettare un iucarico, di far conoscere il suo rifiuto nel *più breve termine possibile*, e nonostante il rifiuto deve far riporre le cose che fossero a lui spedite, in luogo sicuro, a spese del mandante, nonchè provvedere alla loro conservazione fino a che siano date disposizioni opportune, le quali, tardando, gli daranno diritto di effettuare il deposito e la vendita a sensi di legge (8).

Una volta accettato il mandato, il mandatario è però tenuto a compierlo, ed allora ne derivano speciali doveri e diritti nei rapporti fra esso mandatario ed il mandante, nonchè di costoro

---

(1) Cod. Com. art. 9 e 10. — V. anche retro N. 26.
(2) Cod. Com. art. 14. — V. anche retro N. 29.
(3) Cod. Civ. art. 1743 cap.
(4) Cod. Civ. art. 1757. — V. anche retro N. 28.
(5) Cod. Civ. art. 1752.
(6) Arg art. 1753, 134, 135 Cod. Civ.
(7) V. retro N. 69.
(8) Art. 351, 71 Cod Com.

nei rapporii con i terzi, delle quali cose tutte conviene dare un accenno.

§ 4. — Rispetto al mandante il mandatario va incontro a vari doveri, che si possono riassumere: nell'eseguire il mandato per intero (1); nel fare tutti gli atti necessari a preservare i diritti del mandante; nella conservazione delle merci a lui dirette, e di cui si rende depositario; e con l'agire, nel dare esecuzione al mandato, da onesto e regolato commerciante.

E così, per quanto ha tratto alla esecuzione del mandato, il mandatario deve osservare come gli fu conferito il mandato, e cioè se in modo *imperativo*, — quando gli siano dati ordini, od istruzioni precise imprescindibili — ed in questo caso dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ed alle istruzioni avute (2); oppure se in modo *facoltativo* — quando il mandante si rimetta alla pratica o capacità di esso mandatario — ed in questo caso dovrà seguire gli usi del commercio (3); e in ogni caso deve usare della assennatezza come nelle cose proprie non solo, ma messa anche in relazione a quella pratica, e in quei modi, che userebbe un onesto e regolato commerciante.

Egli poi è tenuto, sotto responsabilità dei danni, a fare tutti gli atti necessari a preservare i diritti del mandante, specie contro il vettore se le merci presentassero segni di danni sofferti durante il trasporto (4); e così pure deve fare tutto ciò che è necessario alla miglior custodia delle cose presso di lui, (5) e non solo esso risponde del dolo ma anche della colpa commessa nella esecuzione del mandato (6).

Ed altri speciali doveri sono dalla legge stabiliti per quanto riguarda l'obbligo di rendere conto del suo operato e di quanto ha ricevuto in forza del mandato (7); e di rimettere tosto le somme incassate per conto del mandante, obbligato in difetto agli interessi (8); e di usare delle somme solo al fine prescritto sotto responsabilità, oltre del pagamento degli interessi, del risarcimento dei danni, salvo l'azione penale in caso di dolo o frode (9).

E come regolato commerciante, deve ancora il mandatario

---

(1) Art. 1745 Cod. Civ.
(2) Art. 356 Cod. Com.
(3) Art. 356 Cod. Com.
(4) Art. 352 Cod. Com.
(5) Art. 354 Cod. Com.
(6) Art. 1746 Cod. Civ.
(7) Art. 1747 Cod. Civ.
(8) Art. 355 Cod. Com.
(9) Art. 358 Cod. Com. — 1750 Cod. Civ.

significare tosto al mandante la esecuzione del mandato (1) non solo, ma anche significargli tutti quei fatti che potrebbero indurlo a rivocarlo, od a modificarlo (2).

§ 5. — Rispetto ai terzi, coi quali contratta, il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato (3). Nei limiti del contratto non vincola la propria responsabilità; se li eccedesse non si vincolerebbe ove avesse dato ai terzi contraenti sufficiente notizia delle facoltà ricevute (4). Non può, però, opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, a meno di provare che essi le conoscessero al tempo in cui fu contratta l'obbligazione (5).

Adunque il mandatario è tenuto verso i terzi nei seguenti casi: se abbia contrattato a nome proprio e non del mandante (6); se abbia ecceduto i limiti del mandato senza dare di esso sufficiente notizia ai terzi (7); se siasi personalmente obbligato (8); nei casi di delitto, o di quasi delitto (9).

§ 6. — Ai diritti del mandatario verso il mandante corrispondono altrettanti doveri di questo verso di quello. E così tra i diritti del mandatario, che si sostanziano in altrettanti doveri per il mandante, sono da enumerare i seguenti:

Il mandante deve anzitutto fornire al mandatario i mezzi neccesari per eseguire il mandato, ove non vi sia convenzione in contrario (10); deve tenerlo indenne delle spese da questo sostenute per l'esecuzione del mandato; (11) deve tenerlo anche indenne delle perdite; (12) e deve infine pagare la provvigione o compenso, secondo la convenzione intervenuta fra le parti, od, in difetto, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito (13).

La legge stabilisce anche, a meglio garantire il mandatario per le sue anticipazioni, spese, ed interessi della somma sborsata, e per la sua provvigione, un privilegio speciale sulle cose

(1) Art. 353 Cod. Com.
(2) Art. 357 Cod. Com.
(3) Ari. 359 Cod. Com.
(4) Art. 1751 Cod. Civ.
(5) Art. 359 Cod. Com
(6) Art. 1744 Cod. Civ.
(7) Art. 1751 Cod. Civ.
(8) Art. 1744 Cod. Civ.
(9) Art. 1151 e seg. Cod. Civ.
(10) Art. 360 Cod. Com.
(11) Azt. 1753 Cod. Civ.
(12) Art. 1754 Cod. Civ.
(13) Art. 361 Cod. Com.

di ragione del mandante, nei casi, e nei modi, e da farsi valere a seconda delle norme all'uopo dettate (1).

Altri diritti del mandatario si sostanziano nell'obbligo del mandante di assumere di fronte ai terzi tutte le obbligazioni contratte dal mandatario nei limiti del mandato (2).

§ 7. — Il mandato commerciale si estingue per gli stessi modi con cui si estingue il mandato civile, e per modi propri (3).

a) Si estingue per modi comuni stabiliti dalla legge civile: 1°) Per *revoca* del mandato per parte del mandante; 2°) Per *rinuncia* del mandatario. In questi due casi la legge aggiunge la responsabilità del risarcimento dei danni qualora la revoca o la rinuncia siano senza *giusta causa* (4). 3°) Per morte, interdizione (5), e per fallimento (6), sia del mandante che del mandatario. — Ma se la morte fa cessare il mandato la legge stessa determina che, ove ne sia colpito il mandante, l'affare dovrà ugualmente condursi a termine dal mandatario, voltachè dal ritardo possa derivare danno agli aventi causa del mandante (7), ed ove colpito sia il mandatario, i suoi eredi o suoi legali rappresentanti debbono pure dar ulteriore corso al mandato se del pari, facendo altrimenti, sia per derivare un danno (8). 4°) Per l'inabilitazione del mandante o del mandatario, se oggetto del mandato siano atti che essi non potrebbero fare direttameute senza l'assistenza del curatore.

b) Il mandato si estingue per modi propri stabiliti dalla legge commerciale: 1.° Per il matrimonio della donna commerciante che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio, secondo le disposizioni dell'articolo 13. — Si suppone che la donna commerciante abbia dato ed accettato mandato riferibilmente al commercio che esercita. Ora, se essa contrae matrimonio, non può continuare nel traffico senza l'autorizzazione del marito (9); e se questi non accordi tale autorizzazione cesserebbe il commercio della moglie e con esso il mandato ricevuto o conferito in dipendenza di quel suo esercizio (10). 2.° Per rivo-

---

(1) Art. 362, 363 Cod. Com.

(2) Art. 1752 Cod. Civ.

(3) Art. 1757 e seg. Cod Civ. — 365 Cod. Com.

(4) Art. 366 Cod. Com.

(5) V. art. 324 Cod Civ. e retro N. 27.

(6) V. art. 683, 684, 699 Cod. Com., trascritti Parte III, e N. 247, 266 Parte II.

(7) Art. 1745 cap. Cod. Civ.

(8) Art. 1763 Cod. Civ.

(9) Art. 13 Cod. Com.

(10) V. anche retro N. 29.

cazione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla moglie od al minore che ha dato o ricevuto il mandato. — Anche qui si suppone il conferimento o la accettazione del mandato in dipendenza di un esercizio commerciale, e così, venendo meno la capacità, cade pure, come suo accessorio, anche il mandato (1).

§ 8. — Niun dubbio però che, oltre quelli sopra detti, e risalendo ai principii generali di diritto, vi siano altri modi, per cui il mandato può *cessare*. E così: per lo *spirare del termine* per il quale l'incarico, o gli incarichi, erano stati affidati, e quando il termine era condizione essenziale alla validità e vitalità del contratto di mandato; per la *condizione risolutiva* apposta, come se si dichiarasse nel contratto che, al verificarsi di una condizione certa e determinata, si dovesse ritenere risolto di pien diritto il mandato; ed infine, per il *compimento* dall'affare, che è il modo anche più naturale, con cui il mandato giunge al suo termine.

73. *Commissionarii*: § 1. — Su questo tema è bene vedere brevemente: la natura economica e giuridica del contratto di commissione; i doveri e diritti reciproci del commissionario e committente, nonchè gli obblighi verso i terzi, ed il modo con cui cessa tale contratto.

Nel sempre crescente sviluppo dei commerci, e avuto riguardo alla facilità e rapidità con cui si effettuano gli scambi fra i più lontani paesi, mercè la progredita rapidità ed economia dei mezzi di trasporto, il contratto di commissione doveva non solo sorgere a pari coi nuovi ed aumentati bisogni, ma trovare in questi la necessità di un maggiore e sempre progressivo sviluppo. Ed infatti, notevoli sono i vantaggi economici della commissione. Essa facilita lo scambio di prodotti tra paesi lontani, dappoichè, col risiedere sulla stessa piazza il commissionario conosce i bisogni del mercato; e le domande e le offerte a mezzo suo trovano il loro materiale e rapido sfogo, senza che per ciò il nome del produttore, o del venditore, o del compratore, sia fatto palese, come si vedrà di seguito.

Ed è questo, altro dei grandi vantaggi che offre la commissione al commercio, spesse volte essendo il mantenimento del segreto sul nome del contraente, una delle condizioni indispensabili per la buona riuscita delle speculazioni mercantili, e uno dei modi più potenti per vincere la concorrenza con tenere occulto il modo e il luogo e le condizioni con cui si effettuano gli scambi. Ma altro vantaggio, forse più importante ancora, risulta dal potere il committente usufruire del credito

(1) V. anche retro N. 26, 29.

del commissionario, di quel credito che lo contraddistingue sulla piazza dove egli opera, e che altrimenti non potrebbe il committente godere, per non essere in quel luogo bene o sufficientemente conosciuto.

E non solo tali vantaggi si hanno nello scambio tra paesi lontani, ma sibbene anche sulla medesima piazza, quando per la mole della sua industria, l'industriale o il fabbricante non possono altrimenti occuparsi di altro che della loro produzione, ed il commissionario li libera dalla non indifferente preoccupazione di dare sfogo ai prodotti, col ricercare la clientela e col vincere la concorrenza, mettendo a profitto di essi il suo credito.

Due possono essere i modi con cui il commissionario esplica la sua attività: o facendo abituale esercizio della trattazione degli affari altrui, o con l'occuparsi di tanto in tanto per rendere un utile servizio all'uno od altro dei propri corrispondenti. Nel primo caso il commissionario tiene un apposito stabilimento per l'esercizio di tale commercio di commissione; nel secondo si vale dello stabilimento che tiene già per l'esercizio di altra industria mercantile allo scopo di esercitarvi, per incidenza, anche affari di commissione.

§ 2. — La legge dà la definizione del contratto di commissione avuto riguardo al suo oggetto, facendolo consistere nella trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario (1). Tenuto conto, però, degli elementi che compongono tale specie di contratto si potrebbe, col Vidari (2), dire che " Commissionario è il commerciante che, mediante salario o provvigione, si incarica di compiere uno o più atti di commercio in nome proprio, ma per conto di un commerciante ". Epperò vi possono essere tante specie di commissionari, quante sono le forme sotto cui può manifestarsi la attività mercantile, e così *commissionarii di compravendita*, *di assicurazioni*, *di banca*, *di trasporto*, ecc. (3).

Donde risulta già la netta distinzione tra il commissionario e il semplice mandatario, poichè questo può essere anche un non commerciante ed agisce ed appalesa il nome del mandante, mentre quegli, che è sempre commerciante, agisce come se l'affare fosse suo, rimanendo obbligato direttamente verso la persona con la quale ha contrattato (4), ma nei rapporti intimi fra committente e commissionario, ove sostanziali mo-

(1) Art. 380 Cod. Com.

(2) Op. cit. Vol. IV, Ed. IV. N. 3668.

(3) V. appresso N. 75.

(4) Art. 381 Cod. Com.

ficazioni non siano apportate dalla legge (1), o dal patto speciale, esistono gli stessi diritti e doveri come fra mandante e mandatario (2). Ed ancor più si distingue dalle altre persone che sussidiano il commercio, come si vedrà meglio rilevandone gli speciali caratteri (3).

§ 3. — Nei rapporti, adunque, fra commissionario e committente, come si avvertì sopra, vi sono gli stessi doveri e diritti che sono tra il mandatario ed il mandante (4), avuto però riguardo alla diversità degli incarichi che siano affidati.

Inoltre il commissionario è obbligato a tener separate le cose appartenenti ai diversi committenti, e nei registri deve tenere note separate di ciascuna operazione, e così pure distinti deve tenere i crediti verso le stesse persone, ma provenienti da più operazioni, nei modi ed a sensi indicati dalla legge (5), la quale determina pure come le operazioni fatte dal commissionario, con violazione od eccesso di mandato, restino a suo carico (6), ed in qual modo possa vendere a fido (7), e quale facoltà debba intendersi compresa nella commissione di compra e vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio (8).

Eseguita la commissione, il commissionario ha il diritto alla provvigione secondo il pattuito, o, in difetto, secondo gli usi del luogo in cui è eseguita (9), e il diritto a tale provvigione — garantito col privilegio del mandatario (10) — l'avrà anche se, per avventura il terzo non desse adempimento alle obbligazioni assunte, perchè il commissionario non è responsabile di tale adempimento da parte delle persone con le quali abbia contrattato, quando non vi sia convenzione, od uso contrario (11).

Ma quando incontri una tale responsabilità, per effetto della quale deve rispondere personalmente verso il committente anche dell'adempimento, maggiore sarà il diritto e la misura della provvigione che viene ad assumere il nome speciale dello

(1) Cod. Com. art. 380, 387.
(2) Art. 380 cap. Cod. Com.
(3) V. appresso N. 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83.
(4) V. retro al N. 72 § 4, 5, 6.
(5) Art. 382 Cod. Com.
(6) Art. 383 Cod. Com.
(7) Art. 384, 385 Cod. Com.
(8) Art. 386 Cod. Com.
(9) Art. 361, 387 ult. cap. Cod. Com.
(10) Art. 362, 363 Cod. Com. e V. anche retro N. 72 § 6.
(11) Art. 387 Cod. Com.

" star del credere " e che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione (1).

Questa convenzione dello " star del credere " riposa tutta sul rischio che può correre il committente di non vedere eseguito il contratto conchiuso dal terzo col commissionario, o di non vederlo eseguito secondo i patti convenuti, e di non poter agire egli contro il terzo. Per effetto di tale convenzione, ed ove il terzo non soddisfaccia alle sue obbligazioni, è consentito al committente di agire direttamente e personalmente contro il commissionario per la non esecuzione, o per la incompleta esecuzione del contratto conchiuso col terzo, come se l'affare, anzichè stato conchiuso così, si fosse direttamente e personalmente conchiuso fra committente e commissionario.

Nè, per assumere tale obbligo, è necessario che si usino proprio le testuali parole " sto del credere " potendo la convenzione risultare da altri fatti o da altre parole come ad esempio: " garantisco l'esecuzione del contratto — ne assumo la garanzia, i rischi — me ne faccio mallevadore " e così via (2).

§ 4. — Quanto alla sua estinzione, il contratto di commissione cessa, e si estingue, negli stessi modi con cui si estingue il mandato in genere, ai cui principii, per quanto ha tratto il rapporto fra committente e commissionario, si informa (3).

74. *Mediatori:* — Di queste persone ho già detto in apposito capo (4) al quale deve riportarsi il lettore; qui è solo luogo ad aggiungere che il mediatore è piuttosto locatore d'opera che mandatario, e allo stesso non sono applicabili le garanzie ed i privilegi spettanti, come mandatario, al commissionario (5).

75. *Vettori:* — Il concetto di *vettore* è delineato dal Codice di Commercio (6), in questi precisi termini: Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo. Si designa col nome di *vettore* chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire trasporti. Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo, che tratta appunto del commercio marittimo e della navigazione.

(1) Art. 387 cap. Cod. Com.

(2) Delamarre et Le Poitvin, Traité théorique et prat. de droit commercial. Vol. III, N. 95, citato da Vidari. Vol. IV, Ed. IV. N. 3735.

(3) V. retro N. 72 § 7.

(4) V. retro Capo IV.

(5) V. retro N. 72 § 6, e 73 § 3.

(6) Art. 388 Cod Com.

E nella generica dicitura di *trasporti* vanno compresi tutti i trasferimenti di persone, di cose, di notizie, ecc. da luogo a luogo sia per terra come per acqua. e con qualsiasi mezzo atto a tali trasporti o trasferimenti.

Donde la ampiezza e complessità della materia, la quale è regolata, oltre che dalla legge commerciale (1), e dalla civile (2), dalle leggi speciali (3), e dai regolamenti particolari e tariffe per i trasporti ferroviari; e basterà perciò il semplice accenno a questo contratto che, nelle sue svariatissime manifestazioni, partecipa della natura del contratto di *locazione di opera e di cose* (4), mentre alcuni autori vogliono farlo partecipare anche del *deposito* (5), ed altri ancora del *mandato* (6).

È, poi, da avvertire che il vettore può essere una persona singola o collettiva, come pure il contratto di trasporto delle cose può avvenire tanto direttamente, che a mezzo di intermediari o di agenti che si limitano a codesta opera di ravvicinamento tra colui che esercita la professione di vettore e quegli che ne abbisogna, ed è così che sorgono i sensali di trasporto (7). Che se l'agente non si limitasse ad essere il semplice intermediario, ma assumesse esso stesso, verso il vettore la qualità di mittente, trattando con lui bensì in proprio nome, ma per conto d'altri (cioè del vero mittente), piglierebbe il nome di " commissionario di trasporto " o " commissionario speditore " che potrebbe anche essere " commissionario di deposito " allorchè ricevesse le merci da un vettore per riconsegnarle, per altra spedizione, ad altro vettore.

76. Da quanto detto su questa categoria di persone, risulta all'evidenza che una distinzione bisogna fare tra le stesse, in rapporto all'essere, o no, commercianti.

E così, mentre il commissionario ed il vettore sono commercianti, altrettanto non è a dirsi del mandatario, il quale può anche essere non commerciante, nè tale qualità assume per quanto agisce come mandatario, purchè entro i limiti del suo mandato (8).

---

(1) Cod. Com. da art 388 a 416, e dal Libro secondo.

(2) Cod, Civ. da art. 1627 a 1633 e 1835 e seg.

(3) Legge 27 aprile 1885 sulle Convenzioni ferroviarie. — Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. — Regolamento sull'ispettorato governativo approvato con Decreto 22 ottobre 1885; 17 Febbraio 1886, ecc.

(4) V. Berlingeri, contratto di trnsporto all'art. 388 N. 7.

(5) V. Vidari, op. cit. vol. III, Ed. IV. N. 2995.

(6) V. Gasca, il codice ferroviario, vol II. pag. 10, 12. — Marchesini, il contratto di trasporto per strade ferrate, vol. II, pag. 4.

(7) V. retro N. 73, § 2.

(8) V. retro N. 21 e 72, 73 § 2.

SEZIONE II.

Delle persone dipendenti direttamente da uno stabilimento commerciale.

SOMMARIO: 77. Institori; caratteri economici giuridici, e come differiscano da altre persone. — 78. Commessi sedentari di negozio, o di studio; e chi debba essere compreso sotto tali denominazioni, e suoi caratteri, e sue funzioni. — 79. Commessi viaggiatori; caratteri e funzioni relative. — 80. Rappresentanti di Case estere. — 81. Se le persone comprese in questa categoria assumano qualità di commerciante.

77. *Institori:* — Institore (1) è colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso (2); egli esercita il negozio o stabilimento commerciale in nome e per conto del preponente che ve lo ha preposto.

Il mandato per l'instituzione può essere *espresso* o *tacito*, ed il mandato *espresso* deve essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato, ed affisso nella sala del tribunale, del Comune, e nei locali della borsa più vicina, mentre un estratto del mandato è pubblicato a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo di residenza del tribunale suddetto (3).

Ma, ove il mandato sia *tacito*, questo si reputa, nei rapporti con i terzi, generale, per modo che l'institore non potrebbe opporre un difetto od una limitazione di mandato a meno che provasse che i terzi conoscessero al tempo del contratto tale difetto o limitazione (4).

Nella misura del mandato l'institore rappresenta il preponente, poichè ha la direzione dello stabilimento a cui è preposto, con una vita ed un giro d'affari proprio, ma, siccome deve sempre trattare a nome del preponente, il quale rimane responsabile dei fatti e delle obbligazioni assunte dall'institore entro i limiti del commercio al quale è preposto, nella sottoscrizione degli affari a cui addiviene, oltre il proprio nome e

---

(1) Cod. Com. da art. 367 a 375.
(2) Art. 367 Cod. Com.
(3) Art. 369 Cod. Com.
(4) Art. 370 Cod. Com.

cognome, deve pure apporre quello del preponente o sua ditta, con la clausola “ per procura „ (p. p.) od altra equivalente (1).

Nei rapporti tra institore e terzi governa la legge nonchè gli usi locali e generali del commercio; ed i doveri e diritti fra institore e principale, oltre che dalle norme di legge sul mandato e dagli usi locali e generali del commercio, sono anche determinati dai patti speciali.

E, se tale è il carattere economico-giuridico dell'institore, questi subito sará distinto dalle altre persone che interessano l'esercizio del principale, e così: dal *direttore di fabbrica*, perchè questi procede tecnicamente, e non ha rapporto con i terzi; dai *commessi* (2), perchè questi hanno attribuzioni ristrette, e non hanno la rappresentanza; e così pure dagli altri organi che sono alle dipendenze dello stabilimento; e si distingue inoltre dalle altre persone che non hanno carattere esclusivo di dipendenza dal principale, e segnatamente dal *commissionario* (3) perchè questi opera in nome proprio e sotto sua responsabililà; dal *mandatario* (4), perchè l'institore è solo mandatario rispetto i terzi, mentre è locatore d'opera nei riguardi del preponente; dai *curatori, tutori*, perchè costoro hanno mandato dativo *legale* o *giudiziale*. mentre l'institore ha mandato *contrattuale*.

78. *Commessi.* — Assistente di negozio, o commesso, è colui che, senza essere autorizzato dal preponente di esercitare il commercio a di lui nome, e per di lui conto, lo aiuta, però, nell'esercizio del suo negozio o stabilimento. Il commesso è quindi uno strumento tecnico, più locatore d'opera che mandatario, a differenza dell'institore che è uno strumento anche giuridico più mandatario che locatore d'opera.

E nell'appellativo generale di *commesso di negozio* (5) possono essere comprese tutte le persone conosciute sotto i vari nomi di *commessi di studio, assistenti, apprendisti, magazzinieri, cassieri, tenitori di libri* e di *corrispondenza, fattorini, garzoni*, ecc.

Il commesso di negozio non va confuso col commesso viaggiatore (6), perchè questi esercita le proprie funzioni lungi dallo stabilimento, ed esercita più che il commesso di negozio, sedentario — avuto riguardo alle contrattazioni che va a stipulare per conto del principale, — funzioni di indole giuridica.

Nei rapporti col principale, più che dalla legge, il commesso

---

(1) Art. 368-371 Cod. Com

(2) V, N. 78, 79.

(3) V. retro N. 73.

(4) V. retro N. 72.

(5) Art. 379 Cod. Com.

(6) V. N. seguente.

sedentario ripete i suoi diritti e doveri dal contratto o dagli usi locali di piazza o generali del commercio, quando non siavi il patto speciale; e nei rapporti con i terzi dagli usi speciali e generali, quando non disponga la legge (1), la quale stabilisce, per i commessi di negozio preposti a vendere al minuto, la facoltà di esigere il prezzo delle merci che vendono, e di rilasciarne ricevuta in nome del principale. Ma tale facoltà, limitata al luogo di esercizio, ed al momento della consegna della cosa venduta, non deve ritenersi estesa fuori del luogo di esercizio per l'esazione dei crediti, senza autorizzazione speciale.

79. *Commessi viaggiatori.* — Il commesso viaggiatore, scrive il Borsari (2), è il figlio dell'industria immensamente accresciuta; la sua patria è quella del commercio, cioè il mondo, che egli trascorre a passi concitati e senza riposo; egli scioglie il problema del moto perpetuo; nella sua persona vigile, accorta, instancabile l'industria si anima e partendo da mille centri diversi, trafora e si mostra, per così dire, presente in ogni luogo. Il commesso viaggiatore è uno degli organi più utili al commercio e lavora alla sua diffusione con la forza di una macchina applicata a quell'uso.

Il commesso viaggiatore presta l'opera propria fuori dello stabilimento in vari luoghi, o per iniziarvi, o conchiudervi, determinati affari; nel primo caso la perfezione del contratto è subordinata all'accettazione del principale, nel secondo il contratto si perfeziona fra il commesso viaggiatore ed il terzo. — Donde il suo speciale carattere economico-giuridico, che lo differenzia dal semplice commesso sedentario.

Ed una differenza sta appunto nella maggior larghezza che si intende consentita ai commessi viaggiatori, nell'esercizio del loro mandato, verso i terzi; mandato, poi, che deve sempre essere *espresso*, pur potendo semplicemente consistere dalle autorizzazioni date con *lettere, avvisi, circolari*, o simili scritti, per mezzo dei quali il principale faccia conoscere ai terzi (che sono, di solito, i suoi clienti) le persone da lui incaricate a trattare affari, o fare operazioni del suo commercio. E in questi casi il principale è tenuto per le obbligazioni contratte dal suo commesso, entro i limiti dell'incarico, e con le sole restrizioni espresse nei documenti di accreditamento (3). Operando in questo modo, il commesso viaggiatore agisce non altrimenti dello stesso institore, ed a lui sono applicabili le stesse norme da osservarsi nella trattazione degli affari a nome del prin-

---

(1) Art. 379 Cod. Com.
(2) Il Codice di Com. pag. 962.
(3) Art. 377 Cod. Com.

cipale — salvo il divieto di sottoscriversi " per procura " — e sotto comminatoria, in difetto, di assumere responsabilità personale (1).

E sotto altro aspetto puossi rilevare ancora altra differenza tra il commesso sedentario ed il viaggiatore, e specialmente per quanto ha tratto al modo di retribuzione, che non è sempre lo stesso. — Quelli infatti, nella generalità dei casi, sono retribuiti a stipendio fisso; questi, invece, o a stipendio fisso, o con stipendio e partecipazione agli utili sugli affari conchiusi, o anche senza stipendio ma con maggiore partecipazione, ecc. (2).

Le case librarie, in particolare, promettono un premio ad ogni sottoscrizione o ad un certo numero di sottoscrizioni raccolte dai loro commessi associatori (3). Deve però intendersi che, anche nel caso di compartecipazione, la natura giuridica del commesso viaggiatore non muta mai, e non per ciò egli diventa commerciante o socio del proprio principale; poichè egli continua ad esercitare atti di commercio in nome altrui (4).

Anche per i commessi viaggiatori, valga quanto già detto per i commessi sedentari, e cioè la legge, gli usi locali e generali del commercio, determinano i rapporti con i terzi, e quelli col principale, i quali ultimi rapporti possono, però, sortire diversa, e maggiore efficacia dallo speciale contratto intervenuto fra le parti.

80. *Rappresentanti di Case estere.* — Secondo il codice di commercio sono *rappresentanti* coloro che trattano e conchiudono abitualmente, in nome e per conto di case commerciali o di società estere, gli affari appartenenti al loro commercio. Ed è in questo senso che, presa la denominazione di rappresentante, si applicano ad essi le disposizioni stesse dettate per gli institori (5).

È quindi da aversi ben distinta la figura del rappresentante, nel senso inteso dalla legge, da quella del rappresentante come sovente nella pratica commerciale viene, sotto la stessa denominazione, designata. — E di ciò dirò in appresso (6).

81. Dalle cose dette sulle persone comprese in questa seconda categoria, si rileva tosto che le stesse, in quanto eseguiscono un mandato, locando l'opera propria a favore del loro principale, non possono, pur facendo abitualmente atti di com-

---

(1) Art. 378-371 Cod. Com.

(2) Rivière, du commis-voyageur, N. 6.

(3) Borsari, op. cit. pag. 963.

(4) Borsari, op. cit. pag. 965. — Corte App. Firenze 26 febbraio 1876.

(5) Art. 376 Cod. Com.

(6) V. N. 82.

mercio, assumere qualità di commerciante, dacchè non operano mai in nome proprio, e, nell'esercizio dei loro atti di commercio, esula completamente l'elemento del lucro a loro profitto (1).

SEZIONE III.

Delle persone che possono essere, o non essere, sotto la dipendenza diretta di uno stabilimento commerciale.

SOMMARIO: 82. Rappresentanti di commercio. distinzione. — 83. Agenti di commercio, distinzioni. — 84. Osservazioni speciali sopra questa categoria di persone.

82. *Rappresentanti di commercio.* — Sotto questa generica denominazione di rappresentante, la pratica mercantile intende non solo, il rappresentante della casa o società estera, ma qualsiasi rappresentante di una casa, od anche di varie case nazionali.

Ognun vede, adunque, come la stessa denominazione, usata nella pratica, valga a designare persone giuridicamente affatto differenti.

E valga il vero. — Se il rappresentante di una casa nazionale sarà preposto ad uno stabilimento, o all'esercizio del commercio del preponente in luogo diverso da quello ove egli lo esercita, negli effetti colui, meglio che rappresentante, dovrebbe dirsi institore, e ad ogni modo dell'institore riveste i caratteri, i doveri, ed i diritti (2).

Se, per contro, il rappresentante non fosse alla dipendenza diretta di una casa, ma altre e diverse fossero le case da lui rappresentate per modo che esercitasse la rappresentanza come professione a sè, ed in modo distinto, allora, a seconda del modo e delle forme, con cui assumesse tali rappresentanze, rivestirebbe il carattere del mandatario, quando non rivestisse, con l'agire anche in nome proprio, e per singoli affari, quello del commissionario (3).

83. *Agenti di commercio.* — Anche sotto questa denominazione la pratica comprende varie figure abbastanza distinte; e così, sotto il nome di *agenti*, comprende tanto coloro che si

---

(1) V. retro N. 19 e 21.

(2) V. retro N. 77.

(3) V. retro N. 72 e 73.

incaricano di trovare compratori o venditori, in altre parole clienti, al proprio principale, e di trasmettergli le ricerche, e le offerte che riceve; quanto coloro che hanno una vera e propria rappresentanza di uno speciale stabilimento, o società, come sarebbero gli *agenti* delle società di assicurazioni, delle società bancarie, ecc.

Nel primo caso: o l'agente è alle dipendenze dirette di una casa commerciale, ed allora non è che un suo impiegato con facoltà limitate dalla natura del suo contratto; o, invece, non è alle dipendenze di una speciale casa, ma si mantiene in corrispondenza o rapporti per gli affari che procura, ed altro non è, nel commercio tra piazza e piazza, se non ciò che sono i mediatori (1), i commessi di negozio, i piazzisti (2), nel commercio per la stessa piazza.

Nel secondo caso gli agenti, quando rappresentino una casa estera, saranno equiparabili ai rappresentanti nel senso legale della parola (3), e, quando rappresentassero una società nazionale, agli institori (4), con le speciali norme del loro contratto di nomina.

84. Le persone comprese in questa categoria potranno, adunque, rivestire qualità, o non, di commerciante, avuto riguardo alla loro dipendenza diretta, o non, da uno speciale stabilimento, e in quanto agiscono per conto del loro mandante, o invece in nome proprio con esercizio abituale e per professione di atti commerciali a scopo di lucro (5).

---

(1) V. retro N. 62 e seg.
(2) V. retro N. 78.
(3) V. retro N. 80.
(4) V. retro N. 77.
(5) V. retro N. 19, 21, 76, 81.

CAPO VI.

Dei libri di commercio e loro tenuta.

SOMMARIO: 85. Obbligo per il commerciante di tenere i libri di commercio. — 86. Quali le sanzioni stabilite per la non regolare o non tenuta dei libri di commercio, e benefici che derivano, invece, dalla loro tenuta regolare. — 87. Libri la cui tenuta è per legge obbligatoria. — 88. Formalità a cui debbono apprestarsi prima di metterli in uso. — 89. Come debbono tenersi, e tempo prescritto per la loro tenuta. — 90. Libri che debbono tenere, oltre gli obbligatorii già indicati, gli amministratori di società di commercio, e speciali norme per le società cooperative -- 91. Libri a cui è obbligato il mediatore. — 92. Libri facoltativi in uso presso i commercianti. — 93. Ragione di una buona contabilità; partita semplice, partita doppia. — 94. Segue: partita doppia. — 95. Amministrazione, inventario, bilancio, conti profitti e perdite. — 96. Forza probatoria dei libri regolarmente tenuti; rinvio.

85. Accennando ai doveri (1), che incombono ai commercianti, ho già avvertito che uno dei principali consiste nell'obbligo, imposto dalla legge (2), di tenere speciali libri di commercio non solo, ma di tenerli regolarmente, a seconda delle sue prescrizioni. Donde la necessità di dire qualcosa anche di ciò prima di chiudere il presente titolo.

86. Ma, se la legge impone al commerciante la regolare tenuta di alcuni libri, per altro essa non stabilisce una efficace sanzione non essendovene che una indiretta ed eventuale, e cioè nel caso di fallimento oltre le lire cinquemila, per cui il commerciante si rende colpevole di bancarotta semplice, solo per il fatto di non avere i libri prescritti, od almeno il giornale, e di non aver fatto esattamente l'inventario annuale, o se i libri od inventari sono incompleti, o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo stato attivo e passivo, benchè non siavi frode (3).

Se non vi sono sanzioni speciali, oltre le indicate, grandi sono invece i benefizi e i vantaggi, che derivano dalla regolare tenuta dei libri di commercio, ed il Mancini (4) li ha con

---

(1) V. retro N. 34.

(2) Cod. Com. da art. 21 a 28, art. 33, art. 140, e art. 223.

(3) Art. 856 N. 5. 857, N. 1, Cod. Com., trascritti nella Parte III, e V. anche Parte II, N. 865 e seg.

(4) Relaz. Mancini al Senato, pag. 69.

precisione indicati in questi termini: " Mediante i libri di commercio il commerciante conosce con tutta prontezza e chiarezza lo stato dei suoi affari, è avvertito delle perdite sofferte, degli impacci in cui si trova, della necessità di cessare dal commercio piuttosto che continuare con sacrifici e prestiti rovinosi. Coi libri di commercio egli (il commerciante), in caso di contestazioni può provare le molteplici operazioni mercantili che per la rapidità degli affari, forse non potrebbe provare in altro modo. Nelle relazioni tra più commercianti i libri costituiscono un reciproco riscontro che ne assicura la prova. I libri di commercio inoltre forniscono preziosi schiarimenti, sia per far conoscere ai giudici ed ai creditori il carattere d'un fallimento, sia per facilitare le liquidazioni, le divisioni, i rendimenti di conti fra soci, eredi, e altre persone interessate.

Ed in oggi la regolare tenuta dei libri di commercio può costituire anche il premio che la legge 24 maggio 1903 n. 197 offre al commerciante onesto, ma sventurato, che sia costretto, dagli imbarazzi finanziari, a convocare i creditori per la proposta di un concordato preventivo (1).

87. I libri di commercio alla cui tenuta la legge obbliga il commerciante sono *tre*: il *libro giornale*, il *copia-lettere* ed il *libro degli inventari*.

Il libro giornale (2) è quello su cui il commerciante registra giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazione o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa.

Il copia-lettere (3), è quello su cui il commerciante deve trascrivere per intero le lettere, i telegrammi e le cartoline postali che spedisce.

Il libro degli inventari (4), è quello su cui il commerciante, al principio del suo esercizio, e poi successivamente almeno di anno in anno, scrive l'inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario deve chiudersi col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite, e deve essere firmato dal commerciante.

---

(1) Art. 1 e seg. legge 24 maggio 1903 n. 197; v. N. 952, 956.

(2) Art. 21 Cod. Com. — V. anche Parte III. sotto art. 686, osservazioni e formole ivi.

(3) Art. 21 ult. cap. Cod. Com.

(4) Art. 22 Cod. Com. V. anche Parte III, sotto art. 686 osservazioni e formole ivi.

88. Il libro giornale e quello degli inventari non possono però essere messi in uso se prima non siano numerati e firmati su ciascun foglio ed in fine, facendo anche constare del numero dei fogli, dal giudice o dal pretore competenti; e così pure il copia lettere non può essere messo in uso se non è firmato e datato sull'ultimo foglio dalle stesse autorità competenti, nel modo dalla legge espressamente stabilito (1).

89. Tutti questi libri, poi, debbono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcun spazio in bianco, senza interlinee, e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili (2). Questi libri devono essere conservati per dieci anni dall'ultima sottoscrizione, come pure per dieci anni debbonsi tenere, e conservare in fascicoli, le lettere ed i telegrammi ricevuti (3).

90. Però, oltre i libri prescritti per ogni commerciante, gli amministratori di società (4) devono tenere: (5) 1.° il libro dei soci, il quale deve indicare il nome e il cognome o la ditta e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative; 2.° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, ed in questo caso le copie di essi; 3.° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

Ed oltre le indicazioni suddette il libro dei soci nelle società cooperative (6) deve contenere (7): la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci, nonchè il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

91. Per il mediatore (8), invece, sono dalla legge (9) pre-

---

(1) Art. 23, 24 Cod. Com. — V. anche sotto art. 686 le formole N. 10 e 11 e osservazioni ivi.

(2) Art. 25 Cod. Com.

(3) Art. 26 e 21 ult. cap. Cod. Com.

(4) V. retro N. 47.

(5) Art. 140 Cod. Com. — V. anche Parte III, sotto art. 686 le formole N. 9, 10, 11 ed osservazioni ivi.

(6) V. retro N. 50.

(7) Art. 223 Cod. Com.

(8) V. retro N. 62 e seg.

(9) Art. 33 Cod. Comm. — V. anche Parte III. sotto art. 686 la formola N. 7 ed osservazioni ivi.

scritti altri libri, e cioè: 1.° un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conclusione, tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali; 2.° un giornale numerato, firmato e vidimato secondo è prescritto per i libri obbligatori dei commercianti (1), nel quale deve registrare in modo più particolareggiato giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, ed in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

92. Ma, se quelli sopra detti sono i libri per cui la legge pone l'obbligo della regolare tenuta, di altri libri ancora, appena appena un'azienda commerciale abbia assunto qualche sviluppo, abbisogna. Questi libri, che si possono appunto, in contrapposto agli *obbligatori*, chiamare *facoltativi*, sono:

a) Il *libro mastro*, cioè il libro in cui si riportano e si raccolgono in varie e separate partite tutti i conti che sono registrati nel giornale, che gli serve di base, riportandosi alle colonne del *dare* e dell'*avere*, che rappresentano appunto il debito e il credito verso le persone a cui la partita è intestata. Ne viene così che, addizionando le due colonne, le partite di dare e di avere si bilancieranno, oppure significheranno a sbilancio il credito od il debito.

b) Il *libro cassa*, che è quello da cui risultano i pagamenti e le riscossioni, con l'indicazione dei movimenti di cassa, per effetto delle *entrate* e delle *uscite*, rappresentando esso la raccolta dei conti aperti al cassiere. Donde la pratica utilità di verificare e controllare con somma prontezza, e in ogni momento, lo stato di cassa.

c) Il *libro magazzino* è la raccolta, invece, dei conti aperti al magazziniere, ossia a colui che è incaricato della custodia delle merci a magazzino; e rappresenta il movimento delle medesime merci a cui è aperto un conto speciale di entrata e di uscita. E questo libro magazzino potrà anche suddividersi in altri, secondo l'importanza e la natura dell'azienda commerciale, e così potrà dar luogo al libro *merci di contro conto*, per quelli che sono di esclusiva proprietà del commerciante; *merci in partecipazione* per quelle che appartengono in comproprietà al commerciante ed ai suoi corrispondenti; *merci in commissione*, per quelle appartenenti ai corrispondenti per conto dei quali debbono essere vendute, ecc.

d) Il *libro effetti da esigere*, che presenta il movimento delle cambiali ed altri titoli, e contiene l'entrata e l'uscita avuto riguardo a tutti gli effetti e titoli che entrano ed escono dal

(1) V. sopra N. 88.

portafoglio; ed anche questo libro potrà suddividersi, allorchè lo richieda la natura dell'azienda, in *libro cambiali su piazza, fuori piazza, all'estero.*

e) Il *libro effetti a pagare* che fa riscontro al libro effetti ad esigere, e presenta il movimento delle cambiali passive, quali le tratte fatte dai corrispondenti sul commereiante, ed i vaglia cambiari da esso emessi a loro favore. Anch'esso ha la sua entrata e la sua uscita; sotto la prima si annotano gli effetti estinti, con la data, l'ultimo portatore, e l'importo della somma pagata; sotto la seconda gli effetti che vengono emessi con la data d'emissione, i nomi del traente e del portatore.

f) Il *libro scadenze*, il quale avverte appunto di tutte le scadenze che sono attinenti al movimento dell'azienda commerciale. Esso tiene conto in due distinte colonne delle scadenze attive od esazioni, e delle scadenze passive o pagamenti; e si divide in 12, oppure anche in 52, od anche 365 parti, secondo che si vogliono tenere in evidenza le scadenze mensili, settimanali o giornaliere.

g) Il libro *copia commissioni, copia fatture, libro compere, libro profitti e perdite,* ecc. i quali tutti per sè stessi e col loro nome dimostrano a che siano specialmente designati, ed il cui uso è determinato dall'importanza e dalla natura dell'azienda.

Ma, se tali e tanti possono essere i libri, il commerciante avrà pure di bisogno di un *primo libro*, che pure nella modesta apparenza forma la prima pietra dell'edificio contabile, e cioè di quel libro conosciuto sotto varii nomi (*sbrogliazzo, stralciario, prima nota, stracciafoglio, vacchetta, scartafaccio, taccuino, strazza,* ecc.) nel quale affrettatamente si annotano le operazioni che si susseguono rapide nel continuo agitarsi dell'azienda, per poi riportarle con maggior chiarezza e precisione sui vari libri che le interessano.

93. Quando tali siano i libri, che il commerciante usi nella sua azienda, l'importanza della stessa consiglia una contabilità e una regolarità scrupolosa di amministrazione, poichè tale contabilità ha il delicato ufficio di rappresentare giorno per giorno non solo la storia tradotta in numeri della vita dell'azienda, ma ben anco tutto lo sviluppo dei fenomeni pei quali la vita stessa si manifesta. E questo fine può raggiungersi con minore o maggiore sicurezza, mercè la tenuta dei libri in *partita semplice*. o col metodo della *partita doppia.*

La partita semplice risponde al principio primitivo di registrazione, di tener conto, cioè, dei soli fatti derivanti da un debito o da un credito, a misura che avvengono nell'azienda: — essa si vale essenzialmente di due registri principali, il giornale ed il mastro.

La partita doppia si vale anch'essa del giornale e del mastro, che però differisce da quello della partita semplice, poichè,

mentre il mastro nella partita semplice tiene nota dei conti aperti ai *corrispondenti* (debitori, creditori), il mastro nella partita doppia tiene nota, invece, di *tutti i conti* aperti agli *organi dell'azienda* (proprietario, amministratori, consegnatari, corrispondenti). Ha per base il dualismo d'interesse che corre sempre tra il proprietario da un lato ed i consegnatari ed i corrispondenti dall'altro, e così tra i conti economici ed i conti giuridici e specifici I conti economici riguardano il proprietario, e si possono suddividere in conti economici di capitale, e di gestione, i quali ultimi comprendono i conti interessi e sconto, i conti provvigioni e commissioni, i conti rendite patrimoniali, i conti spese di negozio, di amministrazione, di famiglia, i conti sopravvenienze attive e passive, ecc.: i conti giuridici riguardano i corrispondenti e comprendono i conti debitori, creditori, effetti a pagare, ecc.: — i conti specifici riguardano i consegnatari (cassieri, magazzinieri, ecc.) e comprendono i conti cassa, i conti magazzino, fondi pubblici, privati, effetti da esigere, ecc.

94. Onde ben comprendere questo sistema, scrive Castagnola (1) " egli è d'uopo ritenere che in una azienda vanno considerate quattro classi di persone, cioè il proprietario, l'amministratore, i consegnatari ed i corrispondenti. Il patrimonio commerciale è affidato dal proprietario all'amministratore; percio il proprietario apparisce creditore di tutti i beni che ne costituiscono l'attività e debitore di tutti i gravami che compongono la passività. Invece l'amministratore figura debitore dell'attivo assunto in amministrazione e creditore del passivo che si incarica di soddisfare. Ma la parte attiva è costituita di valori dall'amministratore affidati a speciali consegnatari responsabili e da crediti verso corrispondenti; il passivo invece è rappresentato da debiti verso di questi ultimi. Quindi l'amministratore apparisce, verso i consegnatari e corrispondenti, creditore di una somma uguale a quella di cui risulta debitore verso il proprietario; apparisce, verso i corrispondenti, debitore di una somma che è uguale a quella che costituisce il suo credito verso il proprietario.

" La situazione dell'amministratore risulta quindi sempre bilanciata in qualunque tempo della sua gestione. Difatti se una qualche operazione aumenta o diminuisce l'attivo dell'azienda commerciale, aumenta pure o diminuisce nella stessa misura il debito od il credito dell'amministratore di fronte al proprietario ed ai consegnatari e corrispondenti. Quindi per brevità di registrazione si può eliminare il conto dell'ammini-

(1) Castagnola op. cit. N. 271.

stratore, bastando quello fra il proprietario ed i consegnatari o corrispondenti, dal quale risulta che l'attivo costituisce un credito per il primo ed un debito per i secondi, ed il passivo un debito per il primo ed un credito per i secondi.

" La scrittura doppia deve porre anche in evidenza le variazioni che influiscono sulla consistenza del patrimonio netto.

" Il medesimo è costituito dalla differenza tra il credito e il debito del proprietario, o, ciò che torna lo stesso, dalla differenza tra il debito e il credito dei consegnatari e dei corrispondenti, essendo massima fondamentale di questo metodo di scrittura, che il patrimonio netto è uguale all'attivo, da cui sia detratto il passivo, o, con altra formola, la base scientifica della partita doppia è l'uguaglianza dell'attivo al passivo aumentato del patrimonio netto (1)

" Da ciò si scorge che nella partita doppia non basta aprire un conto ad ogni consegnatario o corrispondente come nella partita semplice, ma occorre aprirne uno anche al proprietario.

" La necessaria corrispondenza fra *diritto* e *dovere*, per cui non si ha l'uno senza dell'altro, forma pure altra delle basi di scritturazione a partita doppia. I crediti ed i debiti dei corrispondenti rappresentano altrettanti diritti e doveri dei medesimi verso il proprietario e così viceversa, mentre è un dovere dei consegnatari verso il proprietario quello di custodire e restituire le cose ricevute in consegna. Ma appunto perchè non si ha diritto senza dovere, ne avviene che la registrazione di ogni operazione deve essere doppia, deve cioè notarsi al debito dell'uno ed al credito dell'altro.

" Le operazioni che si compiono in una azienda sono o *permutative* o *modificative* del patrimonio. Le prime producono una semplice variazione nella qualità dei valori attivi o passivi, lasciando intatto il patrimonio netto. Comprando una merce a contanti si aumenta l'attivo per la merce entrata, ma lo si diminuisce d'altra parte per il danaro sborsato, ossia si aumenta di pari somma il debito del magazziniere consegnatario della merce, ed il credito del cassiere consegnatario del denaro. Pagando un debito si diminuisce l'attivo per il danaro pagato, ma si diminuisce pure il passivo per il debito estinto, ossia si aumenta il credito del cassiere e si diminuisce quello del corrispondente. Il patrimonio netto rimane intatto.

" Invece le operazioni modificative non solo alterano nella quantità i valori attivi e passivi, ma alterano eziandio nell'entità il patrimonio netto aumentandolo o diminuendolo, sic-

(1) **Castagnola**, op. cit. che richiama **Marghieri**, dir. com. it. p. 272.

come avviene per il lucro o la perdita incontrata nella vendita di talune merci.

" Questo sistema offre quindi un facile modo di verificare l'esattezza delle fatte registrazioni, poichè, dovendosi per ogni operazione fare una doppia scritturazione cioè al dare di un conto all'avere di un altro, ne risulta che il totale di tutte le somme scritte al dare di diversi conti deve sempre essere eguale al totale delle somme scritte all'avere di altri conti.

" Col metodo della partita doppia non solo si ha il modo di verificare l'esattezza delle registrazioni, ma dal conto del proprietario si desume in qualunque momento il suo patrimonio netto, e si comprova la sua entità, confrontandolo colla differenza tra l'attivo ed il passivo risultante dai conti dei consegnatari e dei corrispondenti, colla quale deve perfettamente combinare. Questa uguaglianza, che deve sempre ottenersi, serve pure a controllare in qualsiasi istante i risultati della gestione, cioè se i medesimi siano veritieri, e quali cause gli abbiano prodotti (1).

" Due sono quindi i conti da aprirsi in partita doppia (potendosi tralasciare, per brevità, quello dell'amministratore), cioè quello del proprietario e l'altro dei consegnatari e corrispondenti.

" Quest'ultimo può essere suddiviso in altrettanti conti in ragione delle persone, e della natura delle operazioni, ma ogni conto deve sempre essere diviso in due parti simmetriche; intestate l'una al dare e l'altra all'avere (2).

" Dobbiamo però avvertire che il commerciante, all'effetto di conoscere esattamente la sua posizione non ha d'uopo di mettersi sempre in opposizione come creditore o debitore con coloro ai quali paga o dai quali riceve, ma può personificare le funzioni speciali, i diversi oggetti della sua azienda.

" L'uso commerciale ha introdotto a questo proposito un linguaggio tutto tecnico, di chiamare *capitale* tutto ciò che il commerciante possiede, facendo eccezione del danaro e dei titoli: *cassa* il danaro; *mercanzie generali* quelle che sono nei suoi magazzini, tanto quelle che compra quanto le altre che vende; *beni stabili* gli immobili che possiede; *spese generali* gli affitti, le contribuzioni e tutte quelle che si riferiscono all'insieme del suo commercio „ (3).

---

(1) Castagnola, loc. cit. con richiamo a Marchesini, la contabilità applicata al commercio ed alla Banca, Parte III, § 1.

(2) Castagnola, loc. cit. con richiamo a Marchesini, op. cit. § 3.

(3) Castagnola, loc. cit. con richiamo a Bedarride, op. cit. N 215. — Pardessuss, Cours de droit com. N. 88. ed altri ivi.

95. La tenuta dei libri non è il solo compito della amministrazione contabile, ma questa deve ancora occuparsi degli *inventari* da farsi almeno una volta ogni anno (1) i quali devono chiudersi col *bilancio* e col *conto dei profitti e delle perdite*.

L'inventario consta essenzialmente di tre parti, e cioè, dell'*attivo*, del *passivo*, e del *riepilogo*, e nella sua compilazione bisogna procedere con cura alla ricerca degli elementi che formano il patrimonio e alla loro valutazione e descrizione. Quanto alla forma esso può essere *sintetico* od *analitico*. Sarà sintetico allorchè enuncierà le varie partite in corpo senza darne il dettaglio che sarà dato separatamente a mezzo di allegati; analitico, allorquando, assieme alla enunciazione delle varie partite, le illustrerà maggiormente nel loro dettaglio.

Il bilancio ha la sua origine, e la sua base, nell'inventario, perchè, senza una descrizione completa e precisa di tutti gli enti patrimoniali, è impossibile avere sicuri elementi per la sua compilazione. Ravvicinate le cifre trovate nell'inventario, e sommate le colonne in dare ed in avere, dalla loro differenza risulterà la condizione a bilancio dell'azienda (2).

E qui occorre anche una parola sul bilancio che gli amministratori delle società devono presentare, come dispone la legge (3). — All'infuori dell'inventario questo bilancio in modo distinto, ma con riferimento a tutti i documenti da cui ripete la sua verità ed attendibilità, rappresenta la posizione finanziaria della società, la quale rimane compendiata e tradotta nelle cifre che in esso sono riassunte. Il bilancio è, adunque, in questo caso il rendiconto dell'esercizio precedente, e in esso vi è la esposizione sistematica del dare e dell'avere col ragguaglio dell'entrata e dell'uscita, vale a dire lo stato attivo e passivo dell'azienda, riportato ad una data epoca. Da ciò emerge che, pur essendo moltissima la affinità che esiste tra l'inventario ed il bilancio, questo da quello differisce nello scopo, a cui è preordinato, che è di conoscere il rapporto in cui stanno l'attivo e il passivo di una società in un'epoca determinata.

Il conto profitti e perdite risulterà dalle somme di utili o perdite sulle operazioni che si saranno annotate e messe in evidenza col sistema della partita doppia. L'utile o la perdita dei conti si ottiene valutando la rimanenza dell'avere o uscita dei rispettivi conti, e facendo poi la differenza tra il totale dell'avere ed il totale del dare. Il saldo, se risulta da somme maggiori in avere, indica *utile*, se risulta da somme maggiori

(1) Art. 22 cap. Cod. Com.

(2) V. Parte III, sotto art. 686 le formole ed osservazioni ivi.

(3) Art. 176 Cod. Com. e V. retro N. 47 § 10.

in dare, indica *perdita.* — Allo scopo, poi, di ottenere l'utile o perdita *netta finale* della gestione si riassumono tutti gli aumenti e le diminuzioni del capitale in un unico conto economico.

96. In questo capo che riguarda il dovere imposto ai commercianti di tenere appositi libri di commercio, e della loro regolare tenuta, male a proposito si direbbe anche della loro forza probante, il quale tema troverà, invece, luogo più acconcio (1), seguendo gli insegnamenti del codice, nel titolo delle obbligazioni commerciali in genere (2).

---

(1) V. appresso N, 145 § 4 e 5.
(2) Cod. Com. art. 48 a 52.

TITOLO SECONDO

Delle cose.

CAPO I.

Delle cose, quali oggetto del commercio.

SOMMARIO: 97. Che debba intendersi per cosa. — 98. Che per merce. — 99. In che consista la differenza fra cosa e merce. — 100. La merce oggetto di commercio. — 101. Cose delle quali il commercio è proibito o limitato. — 102. Come si distinguono le cose, o beni, e divisione della materia.

97. Nel linguaggio comune per *cosa* si intende ogni oggetto o tutto ciò di materiale che cade sotto i nostri sensi, all'infuori dell'uomo; nel linguaggio giuridico, invece, la parola cosa è intesa a significare ciò che può essere capace a produrre o determinare un diritto. Presa in questo senso la cosa, o *bene*, è l'oggetto del commercio, o degli atti di commercio, quando pure abbia un valore di scambio (1), e cioè sia utile e permutabile. Questi due concetti debbono coesistere all'effetto di determinare tale valore di scambio, essendo per sè stesso evidente che una cosa, pur essendo utile, quando non sia anche permutabile, non potrebbe mai essere oggetto di speculazione e di commercio: — come l'aria, il sole, ecc.

Nè è da pensarsi che solo le cose in sè, cioè direttamente e nella loro *materialità*, possano essere oggetto di commercio; poichè può accadere che, pure costituendo parte indispensabile per il compimento dell'atto, non appaiono come oggetto precipuo di questo, il quale oggetto consiste meglio in una cosa immateriale, come la prestazione di lavoro da parte dell'uomo, e tal'altra non sono che forme di un efficace fattore di ogni traffico, che è il credito, e pigliano nome di valori, e tal'altra, infine, in tanto sono considerate in quanto vengono esposte ad un rischio, che diventa di per sè l'oggetto dell'atto.

Bisogna quindi riguardare dove cade la speculazione, e cioè

---

(1) Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrechts*, § 60, citato da Vidari, op. cit. Vol. II. Ed. 5ª. N. 1817.

se sopra la cosa in sè, o sopra il lavoro dell'uomo, o sopra i valori, o sopra i rischi. — Ed ecco come, ammesso pure che oggetto della speculazione commerciale siano tutte le cose, o beni materiali, è d'uopo pure ammettere, ed aggiungere, che ne formano oggetto anche quelli immateriali, come il lavoro (non escluso l'intellettuale), i valori, i rischi.

98. Tutte le cose, poi, materiali od immateriali, che possono essere oggetto di proprietà privata e sono permutabili, allorchè formano l'oggetto dell'industria commerciale, assumono la denominazione speciale di *merce.* — La merce sta alla cosa come la specie al genere, quindi è che niuna cosa è in sè una merce, ma tutte quelle che hanno la possibilità di essere acquistate e alienate hanno pure la possibilità di divenirla: non tutte le cose sono anche necessariamente merci, ma tutte le merci sono bensì necessariamente cose.

99. Donde si vede che la differenza tra cosa e merce sta tutta nel differente modo di comportarsi dell'una e dell'altra. Poichè una stessa cosa rimarrà tale allorchè non formi oggetto di speculazione commerciale, o diventerà merce nel caso opposto; essa potrá quindi assumere il suo diverso aspetto a seconda della persona che la possieda, anzi, meglio, secondo la diversa destinazione che le dia una medesima persona. — Pongasi, per esempio, che un coltivatore di fondi si limiti a raccogliere i prodotti dei suoi fondi, per poi consumarli per i bisogni di sua famiglia, e in questo caso quei prodotti non saranno che cose; ma, allorchè, per contro, quei prodotti stessi fossero destinati alla vendita, o fossero destinati dallo stesso coltivatore ad alimentare una sua industria, a cui i prodotti stessi potessero servire, (come p. es. il grano può servire alla fabbricazione dell'alcool, l'orzo della birra, ecc.), in questo caso i prodotti saranno vere e proprie merci.

100. Adunque sono le cose in questo senso, e cioè le merci, che formano l'oggetto del commercio. Perchè, se il commercio (1) è il complesso di tutti quegli atti di intromissione fra tutte quelle persone che lo esercitano per professione abituale ed a scopo di speculazione, con cui si promuove, si agevola e si effettua la circolazione delle ricchezze per rendere più facile e pronta la domanda e l'offerta, è naturale che l'oggetto di tale industria non possano essere che le merci, le quali hanno appunto per scopo di soddisfare a tali uffici economici.

101. La caratteristica della merce può trovarsi in tutto l'intero complesso dei beni, di cui si è detto sopra (2), sempre

---

(1) V. retro N. 1 seg.

(2) N. 97.

che essi siano permutabili potendo essere oggetto di una speculazione commerciale. — Questo, poi, è il principio generale, che tutte le cose, le quali sono di proprietà privata, e siano alienabili, possano formare oggetto di speculazione commerciale, e così non sono suscettibili le cose di cui i privati non possono disporre, come il mare, l'aria, ecc.

Ma di altre cose è pure vietato, o limitato, il commercio: e così: quelle di cui lo Stato si riserva il monopolio, come i sali, i tabacchi, inserzioni giudiziarie, fabbricazione e spaccio di carta bollata, cartoline postali, francobolli, ecc.; — quelle di cui la legge proibisce lo spaccio per ragione di igiene, come bibite, alimenti, commestibili nocivi, farmaci velenosi, ecc., oppure di sicurezza pubblica, come le materie esplodenti, o di arte, come gli oggetti di museo, o di moralità; — quelle infine che sono dichiarate di contrabbando.

Vi hanno altresì cose di cui non si può fare lo spaccio che in tempo e luoghi all'uopo stabiliti, o da persone, o istituti determinati, oppure con speciali autorizzazioni ottenute dalle autorità competenti e nel modo stabilito dalle leggi speciali, e da speciali regolamenti. E così pure alcune industrie e commerci sono sottoposti a tutela per ragioni di interesse pubblico (1).

102. Le cose in quanto procurano, o sono atte a procurare, vantaggi alla persona che ha diritti da esercitare sopra di esse, e che perciò possono formare oggetto di proprietà, e quindi essere alienate ed entrare nel campo della speculazione commerciale, si dividono in due grandi categorie: beni *immobili* e beni *mobili*.

Tra questi ultimi, poi, vi sono beni che, per i loro particolari caratteri, interessano il commercio, ed hanno nomi e scopi speciali, epperò anche su essi conviene spendere brevissima parola.

Di qui la divisione della materia nei tre capi che seguono, e cioè dei beni immobili, dei beni mobili, e di alcuni speciali beni mobili.

---

(1) V. ad esempio retro N. 24.

CAPO II.

Dei beni immobili.

SOMMARIO: **103. Quali siano i beni immobili e tre distinzioni di essi. — 104. 1° Immobili per natura. — 105. Quando e come gli immobili reputati tali per incorporazione o aderenza al suolo possano perdere tale loro qualità. — 106. 2° Immobili per destinazione. — 107. Quando, e come, possano cessare di essere tali. — 108. 3° Immobili per l'oggetto a cui si riferiscono. — 109. Gli immobili, come merce, possono essere oggetto di commercio. — 110. Con quali limitazioni debbasi ciò intendere.**

103. I beni immobili sono quelli che non possono essere trasportati da un luogo all'altro nello stato in cui si trovano; a tutto rigore quindi non sarebbero immobili per propria natura che i terreni, poichè anche le fabbriche, gli edifizi, le opere in genere che siano incorporate al suolo, non hanno in sè medesimi la qualità di immobili: essi la prendono dal suolo mediante la *incorporazione*.

La legge, però, fa tre distinzioni di beni immobili, e cioè dichiara che i beni sono immobili o per loro natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono (1).

104. 1.°) Sono dichiarati immobili per natura: i terreni, le fabbriche, i molini ed altri edifizii fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica (2); — e sono reputati immobili ancora per natura: i mulini, i bagni e tutti gli altri edifizî galleggianti, ove siano e debbano essere con corde, o catene, saldamente attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio, e si considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica a cui servono e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue (3); — gli alberi finchè non vengano atterrati (4), e cioè fino a che siano aderenti al suolo per effetto della loro vegetazione; — i frutti della terra e degli alberi non peranco raccolti o separati dal suolo, non divenendo essi mobili se non a misura che sono raccolti o separati dal suolo quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti (5); —

(1) Art. 407 Cod. Civ.
(2) Art. 408 Cod. Civ.
(3) Art. 409 Cod. Civ.
(4) Art. 410 Cod. Civ.
(5) Art. 411 Cod. Civ.

le sorgenti, i serbatoi e corsi d'acqua, ed i canali che deducono le acque in un edifizio o fondo i quali fanno parte dell'edifizio o del fondo a cui le acque devono servire (1).

105. È da notarsi, però, che tutte le cose che sono reputate immobili per natura loro mediante l'incorporazione o aderenza al suolo, allorchè formano oggetto di un contratto all'effetto del quale debbano poi perdere tale loro immobilità, e sono concepite da sè sole indipendentemente dal suolo, dalla fabbrica, ecc., si reputano, ciò non ostante, cose mobili. — Così reputasi vendita di cose mobili quella dei minerali da estrarre, delle case da demolire, dei boschi da tagliare, e molto più quella dei frutti pendenti. Tuttavia, rispetto alla capacità di alienare, la vendita reputasi di cose immobili, a meno che si tratti di frutti, e reputasi parimenti di cose immobili per garanzia dei creditori ipotecari che possono impedire la separazione dei prodotti (2).

106. 2.°) Sono immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo; — tali gli animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli; la paglia, lo strame ed il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini, le botti; gli utensili necessarî a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche. — E sono ancora immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo, e gli stessi animali sino a che restano, in forza della convenzione, addetti al fondo, ancorchè siano stati stimati; però se gli animali siano dal proprietario consegnati a soccida ad altri, fuorchè all'affittuario o al mezzaiuolo, si reputano mobili (3).

Vi è poi una categoria di beni immobili per destinazione che è formata dagli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo o edifizio per rimanervi stabilmente; tale annessione si ha: quando il proprietario abbia annesso un oggetto mobile al suo fondo o edifizio con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edifizio a cui sono attaccati; quando gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto; — quando le statue sono collocate in una nicchia

(1) Art. 412 Cod. Civ.

(2) Pacifici-Mazzoni, Cod. Civ. com. — Dei beni, pag. 18.

(3) Art. 413 Cod. Civ.

formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio in uno dei modi suddetti di annessione (1).

Ma questi modi non sono soli, essendo dalla legge nominati a mò di dimostrazione e non tassativamente. In generale, adunque, allorquando le circostanze dimostrino che l'oggetto è annesso ad un fondo o edifizio per rimanervi in modo stabile, deve ritenersi immobile per destinazione (2).

107. Tutte le cose immobili per destinazione cessano anch'esse di essere tali, e divengono anche giuridicamente mobili, quali sono per natura loro, quando siano separati dal fondo o edifizio in cui sono posti ed annessi. Li rende parimente mobili la vendita fattane dal proprietario indipendentemente dal fondo o edifizio, facendo cessare la loro destinazione.

Se non che è ancora da notarsi che, essendo reputati immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo, se invece, ad esempio, gli animali passassero pur rimanendo sul fondo stesso, a servizio di una industria annessa al fondo agricolo, ed a cui l'agricola servisse di base, dovrebbe ancora intendersi cessare tali animali, solo pér ciò, di essere immobili, avendo mutata, e conseguentemente perduta, la loro specifica destinazione. — Certamente nella pratica la distinzione sarà molto difficile nel caso accennato, ciò non toglie, però, la possibilità di fronte al tenore della legge, la quale, ripetesi, solo immobili considera quelli destinati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo.

108. 3.°) Sono immobili, per l'oggetto a cui si riferiscono, i diritti esistenti sopra un immobile, e le azioni che hanno per oggetto la ricupera di beni immobili o diritti ad essi relativi. — Essi sono i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi enfiteutici; — il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, ed il diritto di abitazione; — le servitù prediali, le quali sempre ed essenzialmente si stabiliscono sopra immobili; — le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi (3).

109. I beni immobili, come merce, possono essere oggetto di compravendita, e possono quindi essere oggetto di speculazione commerciale; ed è questo principio, che, dopo vivi dibattiti, è finalmente entrato a far parte direttiva della nostra legge commerciale sulla materia. Ammesso che anche i beni

---

(1) Art. 414 Cod. Civ.

(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit. Vol. II, pag. 14.

(3) Art. 415 Cod. Civ,

immobili possono essere trascinati nel vortice degli affari commerciali, anche alle operazioni che hanno per oggetto tali beni immobili devesi applicare in via di massima la legge commerciale, salve le eccezioni stabilite dalla stessa legge (1), e quindi chi dà opera, per professione abituale all'esercizio di tali atti, diviene commerciante, e può essere dichiarato fallito quando cessi di fare i proprî pagamenti (2).

110. La legge, però, mentre dichiara che sono atti di commercio le compre e le rivendite di beni immobili, vuole che siano fatte a scopo di speculazione commerciale (3). Nè la compra di un immobile in sè sarebbe atto commerciale se non sia fatta anche a scopo di rivendita, così come vuolsi per le merci, per le derrate (4), ecc.; il che si deve intendere sempre nel senso che con la compra e la rivendita si voglia effettuare un guadagno, e cioè che si voglia speculare sopra i differenti prezzi di acquisto e di rivendita.

E qui è ancora il caso di avvertire che, se la compra sia eseguita da un commerciante, si dovrà anche presumere fino a prova contraria che il compratore abbia avuto intenzione di rivendere; mentre, se sarà eseguita da chi non è commerciante, si dovrà presumere fino a prova del contrario che non vi sia stata intenzione di rivendere (5).

CAPO III.

Dei beni mobili.

SOMMARIO: 111. Distinzione dei beni mobili. — 112. 1° Mobili per loro natura. — 113. 2° Mobili per determinazione della legge. — 114. Altri beni che possono reputarsi mobili.

111. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge (6).

112. 1.° Sono mobili per loro natura: i corpi che possono trasportarsi da un luogo all'altro, o si muovono per propria

(1) V. p. es. art. 44 ult. cap. Cod. Com. per cui il trasferimento degli immobili non può aver luogo se non seguendo le rigorose norme di cui all'art. 1314 Cod. Civ.

(2) Art. 683 Cod. Com.

(3) Art. 3 n. 3 Cod. Com.

(4) Art. 3 n. 1 Cod. Com.

(5) Art. 4 Cod, Com. V. anche retro N. 13, 14, 15.

(6) Art. 416 Cod. Civ.

forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate. Nulla poi rileva che tali cose siano oggetti singolari o formino collezione, come i libri di una biblioteca, i quadri di una galleria, le statue di un museo; od oggetto di commercio, come le telerie, le chincaglierie, ecc., quando anche l'edifizio ove sono raccolte sia stato costruito appositamente con tale intento, e proprietario dell'uno e delle altre sia la stessa persona (1).

Sono anche mobili per loro natura: i battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli edifizi galleggianti che non sono e non debbono essere saldamente attaccati alla riva, e su queste non si trovi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio, e quand'anche sieno destinate per la loro mole a rimanere nello stesso luogo (2); infine i materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio, o raccozzati per costruirne uno nuovo, e sino a che non siano adoperati alla costruzione (3).

113. 2.° Sono mobili per determinazione della legge:

I diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme di danaro ed effetti mobili; — tali sono i diritti di usufrutto e di uso su cose mobili; i diritti personali di godimento degli affittuari, dei creditori anticretici e simili. Tali sono parimenti le azioni dirette ad ottenere il soddisfacimento di un credito, benchè derivante dall'alienazione di un immobile, l'esecuzione di un fatto, sebbene abbia per oggetto una cosa immobile, come la costruzione di un edificio; l'azione ipotecaria che non consegue altro che il danaro in pagamento del credito garantito, e in generale tutte le azioni che hanno per oggetto un diritto mobile, benchè tendano anche alla consegna di un immobile richiesto in virtù di un diritto semplicemente personale di godimento;

Le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. — In questo caso tali azioni o quote di partecipazione sono reputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società, perciocchè i soci, anche in questo caso, non hanno diritto che a benefizi pecuniari, cioè ai dividendi, mentre i beni rimangono immobili, in quanto appartengono alla società.

Sono egualmente reputati mobili dalla legge, le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo quanto

---

(1) Art. 417 Cod. Civ. — Pacifici-Mazzoni, op. cit. Vol. II, pag. 19.
(2) Art. 419 Cod. Civ. — Bettini, III. P. 2ª col. 474.
(3) Art. 420 Cod. Civ.

alle rendite sullo Stato, le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico (1).

114. Del pari si possono reputare mobili: i marchi ed i segni distintivi di fabbrica o di commercio, i brevetti di invenzione, i diritti di proprietà letteraria ed artistica, i diritti d'autore, il lavoro, l'avviamento e la clientela di un negozio, il credito e i titoli di qualsiasi specie che lo rappresentano, e tutti gli altri titoli che danno diritto alla consegna di una certa quantità di merci, ecc. (2).

CAPO IV.

Di alcuni speciali beni mobili.

SOMMARIO: 115. A quali beni mobili si intende accennare. — 116. Le derrate. — 117. Il danaro: § 1 cosa sia e sue funzioni; § 2 prezzo del danaro quale merce; § 3 danaro metallico e cartaceo. — 118. Titoli di credito-valori: § 1 nozione del credito e sua funzione economica; § 2 titoli di credito e suddivisione nelle varie specie; § 3 i titoli di credito assimilati al danaro, e come merce; § 4 come e dove il codice di commercio contempli i titoli di credito. — 119. Avviamento di negozio, suoi caratteri. — 120. Diritti d'autore: § 1 suoi caratteri; § 2 in quali opere la legge riconosce i diritti d'autore. — 121. Privative industriali: § 1 suoi caratteri; § 2 quali siano le invenzioni o scoperte industriali che le leggi considerano. — 122. le navi: § 1 loro natura e caratteri; § 2 loro nazionalità, e condizioni a cui vanno soggette; § 3 la nazionalità segue le navi; esse però non costituiscono alcuna persona od anche solo alcuna individualità giuridica.

115. Tutti i beni mobili di qualunque natura siano, ed a qualunque categoria appartengano, siano corporali od incorporali, allorchè interessino l'industria commerciale e la speculazione, assumendo la caratteristica di merce, sono l'oggetto del commercio, e quindi più nulla vi sarebbe da aggiungere, poichè nessuna distinzione è più possibile, nè altro bene mobile immaginare, che non vi sia compreso. Pur tuttavia vi sono alcuni beni mobili che interessano singolarmente il commercio, comportandosi in modo affatto speciale per caratteri e scopi loro propri, talchè non sarà male farne brevissimo accenno.

(1) Art. 418 ult. cap. Cod. Civ.

(2) Massè: Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, op. cit. N. 1381.

Tali sono: le derrate; il danaro; i titoli di credito e valori; e taluni beni mobili incorporali, quali l'avviamento di un negozio; i diritti d'autore e privative industriali; ed infine le navi che sono cose mobili che si comportano in modo affatto speciale.

116. *Derrate.* — Le derrate non sono che una sottospecie delle merci, e così si chiamano i prodotti della terra di cui l'uomo si serve per il nutrimento suo e degli animali, e per loro natura quindi si consumano e si alterano col primo uso. Questa è la caratteristica speciale delle derrate di essere per loro natura consumabili col primo uso, mentre le merci, nel senso ristretto della parola, *generalmente* si consumano con l'uso in modo lento. Vero è bene notare però che anche le merci talvolta si consumano col primo uso, come avviene per esempio per il gaz luce, per il carbon fossile, ecc., ma per esse tale particolarità costituisce l'eccezione, mentre per le derrate è la regola.

Le derrate si distinguono in quelle che sono un semplice prodotto agricolo e come tali vengono messe in commercio, ed in quelle che sono un prodotto dell'industria e del commercio. Nel primo caso le derrate non divengono merci se non quando formano l'oggetto di una contrattazione, e cioè passano dal produttore ad agenti intermedi che poi rivendono al consumatore sia in natura o dopo averle lavorate in modo speciale a seconda dell'uso cui sono destinate, come ad esempio: dal risone, mediante l'operazione detta *pilatura*, se ne trae riso bianco.

Nel secondo caso le derrate sono merci e tali anche sono rispetto allo stesso produttore o agricoltore, il quale, dopo avere raccolto i suoi prodotti agricoli, prima di metterli in commercio, ne faccia oggetto di industria, poichè essi non ripetono più la loro qualità in modo esclusivo dal lavoro agricolo, ma anche dall' opera industriale o commerciale dell'uomo (1).

117. *Il danaro.* — § 1. La merce per eccellenza è la moneta; essa interviene negli scambi ed è universalmente accettata. La sua introduzione favorì il contratto di compravendita, che trova in essa la sua base primitiva, ed intervenne a rappresentare il prezzo delle cose. E adunque, oltre che come merce in sè, il danaro è anche strumento degli scambi, e misura di valori.

Non potendo esso stesso essere trattato quale oggetto di scambi e di rapporti giuridici, il danaro, come merce, ha il suo prezzo, il quale, nel caso, prende la denominazione speciale di *aggio*.

(1) Delamarre e Le Poitvin, Des contractes de comm. Vol. III, n. 10.

§ 2. La determinazione del prezzo del danaro è stabilita dai listini di borsa, che determinano, come si è visto (1), il corso dei cambi. Le monete essendo diverse, — d'oro, d'argento, di rame, di carta — l'equivalenza o differenza fra questi diversi valori si esprime col dire che il corso dei cambi è alla *pari*, o al di *sotto* o al di *sopra*, e la base del calcolo che indica il rapporto se trattasi di monete di diversi paesi è quella che ha corso nel luogo di esecuzione. Così, se per avere cento in altro paese, si dovrà versare nel proprio cento, si dirà che il corso è *alla pari*, se di più si dirà che è al *di sopra*, se meno al *di sotto*.

Le condizioni dei due mercati e altre circostanze economiche possono far salire e discendere i corsi dei cambi; poichè, come le leggi della circolazione influiscono sul prezzo di tutte le merci, così influiscono anche sulla merce danaro, il cui valore viene ad essere determinato temporaneamente dalla maggiore o minore offerta in confronto alla domanda, ed in seguito di tempo, ed in media anche dal costo di produzione. Ed inoltre bisogna anche tener calcolo di tutte le altre circostanze di indole politica, le quali entrano pure in modo assai sentito nel fare oscillare la sensibilissima altalena del corso dei cambi.

§ 3. Il danaro è metallico, e può essere anche cartaceo.

La carta può far le veci del danaro metallico o per corso fiduciario, o per forza di legge.

Danaro di carta, o carta moneta, scrive Vidari (2), sono quei biglietti che portano i segni di un determinato valore, ed a cui la legge imprime corso forzato; sicchè, mentre devono essere ricevuti nei pagamenti come danaro, di essi tuttavia non si ha diritto di ottenere la conversione in moneta metallica.

Quando i Governi degli Stati, ridotti allo stremo di risorse metalliche, e, premuti dall'urgenza del bisogno, non sanno o non vogliono imporre nuovi tributi o prendere danari a prestito per provvedere alle pubbliche faccende, facilmente corrono alla emissione di carta; la quale, mercè il corso forzato, compie le stesse funzioni della moneta metallica. I biglietti a corso forzato possono essere emessi dallo Stato medesimo a cui servono, od appartenere ad una banca già esistente e da cui lo Stato li pigli a prestito.

La carta, adunque, a corso forzato è del tutto assimilata al danaro metallico, essa è moneta. Però se giuridicamente è così, in effetto, mentre la moneta metallica ha un valore che è pressochè uguale a quello che rappresenta, la moneta di carta non ha come tale un valore intrinseco, ma il suo valore è determi-

(1) V. retro N. 68.

(2) Op. cit. vol. II. Ed. 5ª. N. 1964, 1965.

nato o dalla legge (valore legale) o dalla fiducia che il mercato ripone nello Stato che l'ha emessa o fatta emettere (valore mercantile). — Essa però determina la sua influenza nei rapporti interni dello Stato ove vige il corso forzoso, mentre nei rapporti internazionali, non potendo la norma di legge nazionale, che determina tale corso forzoso, sortire la sua efficacia fuori dello Stato, servirà sempre l'altro tipo parallelo che è la vera moneta metallica, il che poi influisce grandemente a far aumentare i corsi dei cambi.

L'ordinamento giuridico della circolazione del danaro e del corso forzato viene dato dalle leggi speciali che si adattano senza alcuna eccezione all'uno od altro tipo, salvo quelle per lo più regolamentari che appartengono alla natura materiale della carta o del metallo.

118. *Titoli di credito-valori.* — § 1. Il credito nasce dalla fiducia, di cui in largo modo si vale il commercio, e favorisce ed accelera le contrattazioni e gli scambi. Mentre col danaro si ottiene il soddisfacimento di una obbligazione in modo immediato e presente, a mezzo del credito, che è invece una obbligazione più propriamente di *dare*, sebbene possa anche consistere in una obbligazione di *fare*, si scambia una cosa (merci, danaro, lavoro, ecc.) che si dà presentemente, con un'altra che si riceverà ad un certo tempo; ed infatti colui, che presentemente dà una cosa per riceverne un'altra in seguito, affida fiducia al suo debitore il quale solo in appresso, e cioè alla scadenza della assunta obbligazione, penserà a soddisfarla. Al danaro adunque viene sostituita una obbligazione, donde la grande influenza del credito sull'ordinamento sociale delle ricchezze, poichè a mezzo suo la circolazione dei capitali (tolto l'impaccio del trasporto materiale del danaro da un luogo all'altro) si fa più facile, più rapido, e più utile, mentre risponde ad un bisogno economico.

§ 2. I rapporti giuridici commerciali che nascono dal credito sono rappresentati da titoli o documenti particolari, nei quali si compendia il debito di una persona verso un'altra per cui la prima assume l'obbligo di pagare a scadenza, ed il conseguente diritto nel legittimo portatore di ottenere alla scadenza il soddisfacimento della obbligazione da essi portata. — Questi titoli sono adunque una forma contrattuale, una manifestazione necessaria di un vincolo contrattuale, e nello stesso tempo una prova di quel vincolo.

Tali titoli e documenti sono appunto i titoli di credito, i quali, poi, sono suscettibili di parecchie divisioni, a seconda delle persone che li emette; dell'oggetto a cui danno diritto; e del loro modo di emissione e di trasferimento.

a) Nei riguardi delle persone che li emette, i titoli di credito sono *pubblici* o *privati*, secondochè l'emittente sia lo Stato,

la Provincia, il Comune, oppure una persona privata singola o collettiva.

Ma, oltre a ciò, sempre nei riguardi della persona i titoli possono essere ancora di diverse specie, riguardando la persona che assume di pagare, perchè, sebbene il titolo emani sempre dal debitore, questi o può obbligarsi egli medesimo a soddisfarla, oppure può indirizzare l'ordine di soddisfare l'obbligazione ad una terza persona (1). — Nel primo caso scrivendo *pagherò* esso, *emittente* del titolo, è anche il solo debitore principale. — Nel secondo caso debitore principale è quegli a cui l'ordine è diretto, quando lo abbia accettato, ed allora assume il nome di *accettante;* e chi lo dirige, *traente*, non è obbligato a pagare, se non quando il debitore principale, od altri per lui, non paghi alla scadenza.

b) Nei riguardi dell'oggetto, i titoli di credito possono dare diritto: o ad una determinata quantità o qualità di merci, o ad una certa somma di danaro, o ad una determinata prestazione;

Alla prima categoria appartengono: gli *ordini in derrate* (2), gli *ordini in merci*, le *lettere di pegno* emesse dai Monti di Pietà o da qualunque altra persona od istituto che faccia prestito sopra pegno. — Alla seconda categoria: le *cambiali* e gli *ordini in derrate* (3), gli *chéques* (4), le *azioni* e le *obbligazioni delle società commerciali* (5), gli *atti di prestito a cambio marittimo* (6), i *biglietti all'ordine*, le *carte di pegno dei magazzini generali* (7), i *biglietti di banca*, i *buoni del tesoro*, i *vaglia postali*, i *titoli postali di credito*, i *libretti di risparmio*, le *cartelle della pubblica rendita*, le *cartelle del credito fondiario*, ecc. — Alla terza categoria, che consistono piuttosto in un diritto di credito, constando in una obbligazione di *fare*, appartengono: i *biglietti di trasporto* (8) (sulle strade ferrate, sui laghi, sui fiumi, sui mari), i *biglietti d'ingresso a pubblici spettacoli*, i *francobolli*, le *cartoline postali*, ecc.

Ed è qui luogo a porre in avvertenza che non bisogna confondere con i titoli di credito certi altri titoli i quali stanno come documento e prova di proprietà, come ad esempio le

---

(1) V. art. 251 e seg. Cod. Com.
(2) V. art. 333 e seg. Cod. Com.
(3) V. art. 251 e seg. Cod. Com.
(4) V. art 339 e seg. Cod. Com.
(5) V. art. 164 e seg. e 171 e seg. Cod. Com. e v. retro N. 47 § 5.
(6) V. art. 590 e seg. Cod. Com.
(7) V. art. 461 e seg. Cod. Com.
(8) V. art. 388 e seg. Cod. Com.

lettere di vettura (1), le *polizze di carico* (2), le *fedi di deposito* rilasciate dai magazzini generali (3), le *fatture*, i quali titoli attestano appunto nel legittimo presentatore del titolo la proprietà attuale e la disponibilità delle merci ivi descritte. La diversità è tutta nella natura stessa dei diversi titoli: la fiducia è la base del credito, che si risolve nella promessa di soddisfare in seguito ad una obbligazione sia essa di dare o di fare, e tale fiducia e tale obbligo si compenetra nel titolo di credito, mentre nei titoli suddetti esulano tali elementi sostanziali; essi attribuiscono un diritto effettivo e presente sopra una cosa presente, e se pur anche questi titoli possono con la stessa facilità trasferirsi in proprietà altrui, non sarà mai che una identità di forma possa cambiare la sostanza di tali titoli (4).

c) Avuto riguardo al loro modo di emissione, e di trasferimento, i titoli di credito sono *nominativi*, all'*ordine*, o al *portatore*. — Diconsi nominativi se intestati al nome di una determinata persona la quale non può trasferirli in proprietà d'altri se non per mezzo di cessione, risultante da annotazione fatta sopra determinati registri, o da atto separato; tali ad es. le azioni nominative (5) di società commerciali, i titoli di rendita nominativa, ecc. — All'ordine, se, benchè emessi al nome di una determinata persona, si possono trasferire per semplice girata (6); come per esempio le cambiali, le note di pegno (7), ecc. — Al portatore, se non emessi al nome di una determinata persona e trasferibili per semplice tradizione manuale; come i biglietti di banca, le azioni al portatore, ecc. (8).

§ 3. Il commercio poco si vale dei titoli nominativi, all'infuori delle azioni nominative delle società commerciali, delle lettere di vettura, delle polizze di carico, ecc., che sono inerenti alla natura specifica dei contratti che rappresentano, e ciò per le grandi difficoltà che si incontrano nel modo di trasferimento, che non è in relazione certo con la rapidità con cui si creano e si svolgono i rapporti commerciali; mentre ai bisogni suoi maggiormente rispondono i titoli all'ordine, e, ancora più, quelli al portatore.

Per i loro speciali caratteri, e cioè per la loro grande diffusione e facilità con la quale si compie la circolazione, tali ti-

(1) V. art. 389 e seg. e 333 e seg. Cod. Com.
(2) V. art. 555 e seg. Cod. Com.
(3) V. art. 461 e seg. Cod. Com.
(4) V. anche Vidari, op. cit. Vol. II. Ed. 3ª N. 1593. Ed. 5ª N. 1999.
(5) V. art. 169 Cod. Com. e retro N. 47 § 4.
(6) V. art. 256 e seg. Cod. Com.
(7) V. art. 251 e seg. e art. 465 Cod. Com.
(8) Art. 169 cap. 4 Cod. Com.

toli di credito sono potentissimi ausiliari di scambi tanto da essere, per le funzioni che compiono, quasi assimilati allo stesso danaro, e potendo anch'essi essere oggetto di speculazione, epperò considerati come merci.

§ 4. Il codice di commercio non ha alcuna sezione speciale destinata alla classificazione dei titoli di credito come tali, e ciò perchè essi sono, e rappresentano i rapporti giuridici che scaturiscono dalle varie forme assunte dal credito. Epperò, mentre solo di alcuni (cambiale (1), ordine in derrate (2), assegno bancario-check (3)), la legge in modo separato e distinto detta le norme relative, di altri si occupa nelle sezioni in cui regola il particolare rapporto da ciascuno di essi rappresentato (come ad es. le azioni e le obbligazioni delle società commerciali nei §§ 4° e 5° della sezione IV, disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime (4); le note di pegno nel titolo XVI del deposito di merci e derrate (5), ecc.), e di altri ancora nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale (6).

119. *Avviamento di negozio.* — Allorchè si vende un negozio, non solo si aliena la merce ivi esistente, ma l'intera azienda commerciale, la quale comprende, oltre che la ditta l'insegna e il fitto del locale, anche il credito che la contraddistingue e la clientela del negozio solita ad affluirvi. Questo credito e questa clientela è ciò che costituisce l'*avviamento* dell'azienda. Il quale avviamento è esso pure un bene mobile, imperocchè quantunque il suo valore sia annesso a un luogo immobile, tuttavia costituisce una cosa giuridica a sè, e affatto distinta dal luogo, e, sebbene incorporale, di pregio essenzialmente proprio e apprezzabile in danaro (7). — Esso pure, adunque, potendo essere oggetto di speculazione, è una merce, e come tale è oggetto di atto di commercio, in ispecie da parte di chi acquista, non già nel senso che abbia l'intenzione di rivendere (8), ma sebbene, e più propriamente, perchè si propone

(1) Art. 251 e seg. Cod. Com.

(2) Art. 333 e seg. Cod. Com. alla sezione XIII ma sotto il Capo I, della cambiale.

(3) Art. 339 e seg. Cod. Com.

(4) § 4 art. 164 e seg. — § 5 art. 171 e seg. sotto la sezione IV del Capo I, delle società.

(5) Art. 462 e seg. Cod. Com.

(6) Art. 55, 56, 57 Cod. Com. sotto il Titolo VI, libro primo Cod. Com.

(7) Pacifici-Mazzoni, op. cit. Vol. II, pag. 19.

(8) Art. 3 n. 1 Cod. Com.

di trarne guadagno con l'usarne assieme, ed a vantaggio dell'azienda che ha acquistata (1).

120. *Diritti d'autore.* — § 1. Riconosciuto dalle leggi sui diritti d'autore, per quanto concerne la riproduzione, rappresentazione, esecuzione, ecc. un diritto sulle opere dell'ingegno, ne segue che, potendo tale diritto essere alienato ed acquistato, va esso pure considerato come una merce. Bene è vero che, nè l'autore di un libro, nè quello di un'opera drammatica, faranno vere e proprie operazioni mercantili allorchè avranno ceduto i loro diritti all'editore, o all'impresario teatrale, ma costoro per contro, tanto ne' rapporti con l'autore, quanto verso il pubblico, si atteggiano a commercianti, ed in essi l'operazione assume tutti i caratteri specifici della speculazione commerciale.

Ecco perchè anche il diritto d'autore può assumere la caratteristica di merce, pur non dovendosi prendere tale parola nel suo significato più assoluto. — Esso, poi, appartiene alla categoria dei beni mobili incorporali, ed il rapporto giuridico, che i contraenti conchiudono nell'alienazione ed acquisto di tale diritto, prende il nome speciale di *contratto di edizione.*

§ 2. Le opere di cui la legge riconosce un diritto esclusivo come prodotti dell'ingegno umano si possono classificare sotto tre categorie: gli scritti propriamente detti, con che si intende qualunque prodotto dell'ingegno umano ridotto a forma di libro, opuscolo, fascicolo, puntata, foglio volante, ecc.; – le produzioni drammatiche e musicali destinate a pubblico spettacolo, quali le commedie, tragedie, opere in musica, *vaudvilles*, ecc. — ed infine le opere d'arti figurative (disegno, incisione, pittura, scultura, plastica, litografia, silografia, ecc).

Ma dalla speciale natura del diritto d'autore, e dal modo come esso può essere esercitato, deriva che alcune condizioni sono imposte dalle leggi per la tutela del diritto d'autore, — le quali leggi determinano il modo, e come, e il tempo entro cui puossi ottenere ed esercitare un tale diritto (2).

121. *Privative industriali.* — § 1 L'autore di una scoperta o di una invenzione industriale ha il diritto di trarre profitto dalla sua invenzione o scoperta in modo esclusivo, e ciò nei modi, per il tempo, con i limiti, e sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi. Questo diritto esclusivo, ma tem-

(1) V. in argomento la monografia di Sraffa nel Dir. Comm. X, pag. 1.

(2) Presso noi la materia è retta principalmente dall'art. 437 Cod. Civ. e leggi 25 giugno 1865, 10 agosto 1875, 18 maggio 1882, ridotte poi tutte a testo unico con Decreto Reale 19 settembre 1882, N. 1012, e Regol. pari data N. 1013 serie 3ª, sost. al Regol. 19 settembre 1880, N. 5826 serie 2ª, e dalle Convenzioni internazionali di Berna 9 settembre 1886.

poraneo, costituisce una *privativa industriale*, e si estrinseca in un *brevetto d'invenzione*, o *attestato di privativa* industriale rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Anche questo diritto appartiene alla categoria dei beni mobili incorporali, ed esso pure può considerarsi quale merce in relazione alle contrattazioni, e come oggetto di scambi e di speculazione commerciale, potendo essere ceduto ed acquistato, e ciò tanto più perchè generalmente, col trasferimento di quel diritto, si trasferisce l'esercizio di un' industria, che abbia appunto per oggetto la fabbricazione o l'applicazione dell'invenzione o scoperta.

§ 2. Una invenzione o scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto: un prodotto od un risultamento industriale; — uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque; — un processo o metodo di produzione industriale; — un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota; — ed infine l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali. — La privativa, però, in quest'ultimo caso si limita ai soli risultamenti indicati dall'autore.

Non possono costituire argomenti di privativa: le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale, e alla sicurezza pubblica; – le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali; — le invenzioni o scoperte puramente teoriche; — i medicamenti di qualsiasi specie.

Ma, dalla speciale natura di questo diritto, e dal modo stesso con cui può essere esercitato, deriva pure che siano osservate speciali norme di procedura sia per il modo di farlo riconoscere, sia per ottenere il brevetto o attestato di privativa, sia per il tempo e il modo e i limiti e le condizioni con le quali, ed entro cui, è concesso il suo esercizio esclusivo riconosciuto e tutelato dalle leggi (1).

122. *Le navi.* — § 1. Per *nave* si intende qualunque costruzione o armatura in legno od in ferro di varia forma e specie, mossa dal vento o dalla forza meccanica, atta ad esercitare il trasporto per acqua, sia delle persone che delle cose.

---

(1) Presso noi la materia è regolata dalle leggi del 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864; dalla convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 30 marzo 1883 fra il nostro e molti altri Stati, e applicata all'Italia in virtù della legge del 7 luglio 1884; dal regolamento 31 gennaio 1864, e dai decreti reali 16 settembre 1869, 9 settembre 1884, e 23 ottobre 1884, modificato poi in parte (art. 1 e 4) dal reale decreto 11 febbraio 1886.

Le navi hanno un valore d'uso, potendo essere locate, come pure hanno quello di scambio, potendo essere oggetto di speculazione, ond'è che sotto quest'aspetto non si possono considerare altrimenti che come merci.

La legge espressamente (1) dichiara, a togliere ogni dubbio sulla loro natura, che le navi sono beni mobili; ma, di fatto, benchè mobili, le navi, e le porzioni di esse, sono vincolate anche presso il terzo possessore al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge stessa (2); la loro alienazione, ed i contratti di pegno sulle stesse devono risultare da atto scritto, e nei modi che la legge vuole (3); e da atto scritto devono pure risultare i contratti per la loro costruzione, e le modificazioni e le rivocazioni di essi, nonchè le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà delle navi in costruzione fatte dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, i quali contratti, poi, devono essere trascritti, per avere effetto verso i terzi, sui registri dell'ufficio del compartimento marittimo, in cui deve eseguirsi, od è impresa, la costruzione (4). — Oltre di ciò, ogni nave deve essere inscritta sulla matricola del compartimento marittimo ove è domiciliato il proprietario di essa, e, quando vi siano più proprietari, la iscrizione deve farsi presso il compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l'armatore o il rappresentante, e le navi nazionalizzate sono descritte in apposita matricola (5).

E, adunque, torna inapplicabile alle navi la legge civile (6), là ove dichiara, per i beni mobili, che il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, essendo vincolate per il loro riconoscimento a tali e tante precise formalità, che di volo ho semplicemente accennato.

Ma, checchè sia di ciò, e non ostante le formalità che per la loro speciale natura furono dettate, le navi materialmente, e giuridicamente, sono beni mobili soggetti — *ove nulla dalle leggi sia determinato avuto riguardo alla loro specialità* — alle disposizioni sancite per i mobili, nè ad esse sono applicabili le norme dettate per gli immobili. — E così, per esempio, la vendita di una nave non potrebbe essere rescissa per causa di lesione oltrà la metà nel giusto prezzo, perchè quel modo di

(1) Art. 480 Cod. Com.

(2) Art. 674 Cod. Com.

(3) Art. 483-485 Cod. Com.

(4) Art. 481 Cod. Com.

(5) Art. 45, 46 Cod. marin. mercantile (testo unico) approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146.

(6) Art. 707 Cod. Civ.

rescissione è solo consentito per le vendite degli immobili (1).

E adunque bisogna concludere che, se le navi sono un bene mobile, lo sono però in un modo affatto speciale e loro proprio, perchè la loro proprietà, il possesso, e le garanzie che offrono ai loro creditori, si esplicano per mezzi diversi da quelli degli altri mobili.

§ 2. Le navi, poi, sono considerate come parti galleggianti del territorio dello Stato cui appartengono, ond'è che esse hanno la propria nazionalità.

Il principio della nazionalità riposa sulle richieste formalità suddette, e principalmente sopra altre due: sul *nome* che la nave deve portare inciso o impresso sulla sua poppa in carattere di colore diverso da quello del fondo; e sul suo *domicilio*.

Al che vanno ancora aggiunte altre condizioni, e cioè: che le navi appartengano ad un cittadino dello Stato, o almeno domiciliato da cinque anni nel Regno; — che le navi siano *stazzate*, vale a dire sia riconosciuto e determinato legalmente il loro volume o *tonnellaggio*; — che siano munite del loro atto di nazionalità, che è come la fede di stato civile che le accompagna, le configura, e le distingue (2).

§ 3. Il principio di nazionalità ha la sua influenza sul modo di regolare le convenzioni fra i privati, e sottopone i contratti, che ne formano l'oggetto, alla legge della bandiera.

Epperò taluni autori hanno voluto, dalla considerazione che le navi hanno un proprio nome, un proprio domicilio attributivo di giurisdizione, e una propria nazionalità, e dall'essere permessa la separazione del patrimonio della nave da quello del proprietario della stessa con l'abbandono nei casi e modi stabiliti dalla legge, hanno voluto, dicesi, trarre la conseguenza di riconoscere in esse una persona giuridica, od anche solo una individualità giuridica (3), ma, sebbene le navi abbiano un domicilio ed una nazionalità, sebbene il proprietario possa farne l'abbandono ai creditori per tutti i debiti contratti per conto di essa, ciò non toglie che le navi sieno cose, e non persone, e che nessuna taumaturgia giuridica, così si esprime il Vidari (4), possa mai fare di una cosa una persona, neanche giuridica.

---

(1) Art. 1529 e seg. Cod. Civ.

(2) V. Cod. mar. mercantile da art. 37 a 43.

(3) V. Castagnola, Introduzione al commento del nuovo codice di commercio. N. 141.

(4) Op. cit. Vol. V, Ed. 4. N. 4777.

TITOLO TERZO

Delle obbligazioni commerciali in generale.

CAPO I.

Nozione dell'obbligazione, e del contratto, e sue divisioni.

SOMMARIO: 123. Che si debba intendere per obbligazione. — 124. Che per contratto. — 125. Divisione dei contratti.

123. Le persone, in quanto hanno relazioni e rapporti tra esse o con le cose, che formano oggetto di scambio, possono assumere un vincolo giuridico per cui siano tenute a dare, fare, non fare, o permettere alcunchè; — tale vincolo giuridico, che viene a determinare quel rapporto, dicesi appunto *obbligazione*, la quale può avere sua origine della legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto (1), e può definirsi un vincolo di diritto fra due o più persone in virtù del quale quella fra esse che riveste la qualità di creditore gode la facoltà di esigere che l'altra, il debitore, dia, faccia o non faccia qualche cosa (2).

124. Quando l'obbligazione scaturisca dalla volontà liberamente manifestata di due o più persone, assume il nome di *contratto*, per il quale si intende l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico (3).

125. I contratti si possono dividere: avuto riguardo al modo, con cui divengono perfetti; ovvero alla persona obbligata; ovvero alla causa che li determina, o allo scopo per cui sono conchiusi; ovvero alla misura del corrispettivo.

E così, avuto riguardo al modo con cui acquistano la loro

---

(1) Art. 1097 Cod. Civ.

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, Vol. I, Ed. 3.ª pag. 13.

(3) Art. 1098 Cod. Civ.

perfezione, i contratti sono: *consensuali*, allorchè si fanno perfetti col semplice consenso senza essere d'uopo la tradizione di alcuna cosa, come ad esempio nel contratto di mandato (1), di commissione (2), ecc.; — *reali*, se invece per la loro perfezione occorre la tradizione della cosa, oggetto del contratto, come ad esempio nel contratto di pegno (3), di deposito (4), di mutuo (5), di comodato (6), di conto corrente (7), ecc.

Avuto riguardo alla persona obbligata, i contratti sono: *unilaterali* quando una o più persone si obbligano verso altra od altre persone, senza che queste ultime si assoggettino ad alcuna obbligazione; *bilaterali* quando i contraenti si obbligano in modo reciproco gli uni verso gli altri (8).

Avuto riguardo alla causa che li determina, od allo scopo per cui sono conchiusi, i contratti sono a titolo *oneroso* quando ciascuno dei contraenti intende ritrarre un vantaggio; — a titolo *gratuito* o di *beneficenza*, quando uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente o corrispettivo (9); — il che per altro non è della natura dei contratti commerciali, ma solo dei civili.

Avuto infine riguardo alla misura del corrispettivo, e cioè al rapporto che passa fra il dare e l'avere, i contratti sono: *commutativi*, se la prestazione è reputata l'esatto equivalente della controprestazione; — *aleatori* o di *sorte*, quando per ambedue i contraenti, o per uno di essi, il vantaggio dipende da un avvenimento incerto (10); — come nel contratto di assicurazione (11), nel prestito a cambio marittimo (12), nel giuoco o scommessa (13), nel contratto vitalizio (14), ecc. — Laonde ben si comprende che commutativi, od aleatori, non possono essere che i contratti onerosi.

---

(1) V. art. 349 e seg. Cod. Com. e 1737 e seg. Cod. Civ. e v. retro N. 72.

(2) V. art. 380 e seg. Cod. Com. e retro N. 73.

(3) V. art. 454 e seg., 462 Cod. Com. e 1878 e seg. Cod. Civ.

(4) V. art. 461 e seg. Cod. Com.

(5) V. art. 1819 e seg. Cod. Civ.

(6) V. art. 1805 e seg. Cod. Civ.

(7) V. art. 345 e seg. Cod. Com.

(8) Art. 1099, 1100 Cod. Civ.

(9) Art. 1101 Cod. Civ.

(10) Art. 1102 Cod. Civ.

(11) V. art. 417 e seg. Cod. Com.

(12) V. art. 590 e seg. Cod. Com.

(13) V. art. 1802 e seg. Cod. Civ.

(14) V. art, 1789 e seg. Cod. Civ.

CAPO II.

Della legge da cui sono rette le obbligazioni commerciali.

SOMMARIO: 126. Norme generali applicabili alle obbligazioni. — 127. La legge commerciale si applica tanto nel caso che un atto sia commerciale per entrambi i contraenti, come se lo sia soltanto per uno solo di essi. — 128. Quale sia la legge commerciale che impera sulle obbligazioni, specie nei rapporti internazionali.

126. La legge civile (1) spiega la sua efficacia anche in materia commerciale così per quanto riguarda i requisiti essenziali dei contratti come per quanto si riferisce alla loro interpretazione, ai loro effetti in genere, ed alla loro esecuzione. — Che se ne tace la legge commerciale, mentre ne dice quella civile, egli è perchè questa, essendo la legge generale, deve anche naturalmente comprendere ciò che è comune a tutti gli affari giuridici (2).

127. Ma, ove la legge commerciale abbia dettata la sua norma, il suo impero ridiventa assoluto, ed a lei rimangono assoggettate le persone contraenti. — Se non che un contratto potrà essere commerciale per entrambi i contraenti ma lo potrebbe essere anche per uno solo di questi, come avviene, ad esempio, nei contratti di assicurazione sulla vita, per cui l'atto è commerciale per parte dell'assicuratore soltanto.

Nel primo caso, qualunque sia la qualità che rivestono i contraenti, commercianti, o non, la legge che a loro si applica non può essere che la commerciale.

Nel secondo il dubbio è risolto dalla legge stessa (3), che dichiara che, se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone, e salve le disposizioni contrarie della legge; — e così, mentre da una parte il contraente non commerciante non è tenuto agli obblighi stabiliti per i commercianti, nè potrà essere suscettibile della dichiarazione di fallimento nè imputato di bancarotta, ecc., dall'altra potrà valersi ed essere assoggettato alle norme commerciali, sia per riguardo alla procedura, che per le prove.

(1) Art. 1097 e seg Cod. Civ.

(2) Vidari, op. cit. vol. III. Ed. 5. N. 2348.

(3) Art. 54, 870 Cod. Com. V. anche N. 156.

128. Ma ancora è da osservarsi quale sia la legge commerciale che debba applicarsi, e determini la sua influenza nelle obbligazioni commerciali, e ciò specie nei rapporti di diritto internazionale.

Sotto l'impero del codice del 1865, così per gli affari civili che per quelli commerciali, i rapporti internazionali sulle diverse contrattazioni erano in Italia indistintamente risoluti dalle disposizioni intorno alla applicazione delle leggi in generale premesse al codice civile, e tra esse dagli articoli 6 e 9.

Ora però il codice attuale con l'articolo 58 (1) ha modificato la disposizione dell'articolo 6, e come si sostiene dai più (2), devesi nella locuzione adoperata in detto articolo " i *requisiti essenziali* " regolati dalle leggi o dagli usi del luogo, comprendere anche la *capacità* a sensi dell'articolo 1104 del codice civile (3). Questa innovazione è stata aspramente censurata per la sua dizione imprecisa che ha fatto sorgere due opposte opinioni; — di coloro che sostengono, come più sopra ho accennato, essere compreso nella dizione *requisiti essenziali* anche la *capacità* delle parti a contrattare, la quale quindi dovrebbe pure seguire la legge commerciale e gli usi del luogo in cui si assumono le obbligazioni; e di coloro, per contro, che negano che la dicitura *requisiti essenziali* possa estendersi anche a comprendere la capacità (4).

Non certo è compito mio entrare in tale disputa, e basterà avervi accennato. Ed ora ecco nel loro preciso tenore gli articoli 58 cod. com. e 9 disp. prel. cod. civ. che regolano la materia: articolo 58 " La forma e i *requisiti essenziali* delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispetti-

---

(1) Confr. l'art. 58 Cod Com. con l'art. 9 disposizioni prel. Cod. Civ. trascritti qui di seguito, con l'art. 6 disp. prel. di questo tenore: " Lo stato e la capacità delle persone, ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono ", e art. 1104 Cod. Civ. " I *requisiti essenziali* per la validità di un contratto sono: la *capacità* di contrattare, ecc. "

(2) V. anche Vidari, op. cit. Vol. III. Ed. 5, N. 2355 e seg.

(3) V. la nota precedente e confronta art. 58 Cod. Com. con l'art. 9 disp prel. sotto riportati con l'art. 1104 riportato in *parte qua* nella nota.

(4) V. Vidari, loc. cit. — Marghieri, Il diritto comm. it. § 79 pag. 112. — Polignani, l'art. 58 del nuovo codice di comm. — Castagnola, commento al libro primo Cod. Com. N. 515. — Marino, principii di dir. internazionale. pag. 76. — Gianzana, lo straniero nel diritto civ. it. I. N. 126. — Fiore, il diritto civ. it. N. 522. — Esperson, intelligenza dell'art. 58 Cod. Com.

vamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, e dove si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita nell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale „. — Art. 9 " Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti. — La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La *sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano* regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà „.

CAPO III.

Dei caratteri propri delle obbligazioni commerciali.

SOMMARIO: 129. Criteri per determinare se una obbligazione abbia carattere commerciale. — 130. Caratteri speciali delle obbligazioni commerciali relativi al divieto fatto al giudice di accordare la dilazione concessa dal codice civile con l'art. 1165. — 131. Altro divieto di retratto litigioso nel caso di cessione di un diritto derivante da atto o da contratto commerciale. — 132. La solidarietà. — 133. La fissazione del prezzo — 134. L'indicazione della moneta. — 135. La decorrenza degli interessi.

129. Un criterio per distinguere la natura commerciale di una obbligazione può essere desunto dallo scopo che si sono prefisso di raggiungere le parti allorchè addivennero all'atto che ha creato il rapporto giuridico, vale a dire dall'elemento oggettivo determinato dalla natura dell'atto compiuto. E così, commerciale potrà essere una obbligazione la quale abbia per oggetto o derivi dal compimento di uno di quegli atti che la legge reputi di commercio (1).

Ma, oltre a questi, vi sono atti che assumono la qualifica di commerciali avuto riguardo anche alla qualità della persona

(1) Art. 3 Cod. Com.

che li compie (1), ond'è che anche l'elemento soggettivo può entrare nella determinazione della natura di una obbligazione. E vi sono rapporti contrattuali che sono di commercio per tutti i contraenti, ed altri che lo sono solo per l'uno e non per l'altro; come avviene quasi sempre per tutte le somministrazioni per i bisogni di famiglia, ed al minuto.

Quindi è che, pur ritenendo il concetto generale che il criterio per distinguere le obbligazioni commerciali deve essere rivolto alla natura dell'atto, bisogna pure riconoscere come criterii aggiuntivi anche gli altri elementi, che entrano a far qualificare la natura commerciale della obbligazione.

130. E, passando ora con brevissimo accenno, ai principali caratteri inerenti alle obbligazioni commerciali, devesi anzitutto notare una prima eccezione stabilita dalla legge commerciale, per la quale è fatto divieto al giudice di accordare una dilazione all'adempimento di una obbligazione a senso dell'articolo 1165 del codice civile (2). — Ed infatti una dilazione in materia commerciale sarebbe in troppo aperta contraddizione con la puntualità, la celerità, e la sicurezza, che debbono regnare sovrane a garanzia del movimento mercantile, e troverebbe un ostacolo al suo stesso movimento spedito, creando danni imprevedibili ed incalcolabili. Nel commercio deve avere speciale considerazione la massima che il contratto, quando sia conchiuso, deve anche essere sempre prontamente e puntualmente eseguito.

131. E per le stesse ragioni di convenienza e di opportunità. essendo l'alea propria degli affari commerciali, e perchè chi acquista il diritto ad una certa somma deve anche poterla effettivamente riscuotere senza che il debitore possa ricusargliene una parte, la legge commerciale ha pure stabilito (3), che nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso indicato negli articoli 1546, 1547, 1548 del codice civile.

132. Anche per quanto ha tratto alla presunzione di solidarietà la legge commerciale ha stabilito una deviazione dalla legge civile, poichè decide (4) che nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido se non vi è convenzione contraria; che la stessa presunzione ha luogo per il fideiussore anche non commerciante il quale garantisca una obbligazione commerciale, ma che non si estende ai non com-

---

(1) Art. 4 Cod. Com.
(2) Art 42 Cod. Com. V. anche art. 1165 Cod. Civ. ult. cap.
(3) Art. 43 Cod. Com. e v anche art. 1546, 1547, 1548 Cod. Civ.
(4) Art. 40 Cod. Com.

mercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

Questa presunzione va ricercata nel carattere speciale del traffico mercantile. — Riconosciuta come *essenza* nel contratto di società in nome collettivo ed in quello di cambio, la solidarietà si estese, ma come semplice *presunzione*, a tutti gli altri contratti, perchè più confacente alla natura stessa del commercio, che vive essenzialmente della fiducia, la quale, di conseguenza, deve essere, il più che sia possibile, assistita, assicurata e garantita.

E adunque, la legge commerciale sancisce la solidarietà in modo imprescindibile e con concetto assoluto, come per esempio, la solidarietà nei soci di una società in nome collettivo (1); quella per la quale i giranti sono responsabili dell'accettazione e del pagamento (2); quella di più mandatari (3), o più preponenti (4), ecc., oppure entra in vigore la presunzione.

E qui è da notare che, allorchè l'obbligazione è solidale, oltre che alle regole della legge commerciale che la governano, bisognerà anche far ricorso a quelle dettate dalla legge civile (5).

133. Altro dei caratteri speciali inerenti alle obbligazioni commerciali è quello derivante dalla validità di un contratto concluso con la clausola del *giusto prezzo* o a *prezzo corrente*, che si desume dai listini di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quello del luogo più vicino, o da ogni altra fonte di prova (6). — E ciò diversamente di quanto è prescritto dalla legge civile (7), la quale, relativamente alla vendita, prescrive che il prezzo deve essere determinato dalle parti, ma per altro consente che possa rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita o da scegliersi posteriormente d'accordo dalle stesse purchè sia espresso nella convenzione che, ove esse siano discordi, la scelta venga fatta dal pretore o dal cancelliere del luogo del contratto o del domicilio o della residenza di una delle parti contraenti: — qualora però la persona scelta nell'atto non voglia, o non possa, fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla; — e stabilisce che si possa altresì pattuire che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

---

(1) Art. 76 N. 1 Cod. Com. e v. retro N. 43.
(2) Art. 256 Cod. Com.
(3) Art. 364 ult. cap. Cod. Com.
(4) Art. 366 cap. Cod. Com.
(5) Art. 1184 e seg. Cod. Civ.
(6) Art. 38 Cod. Com.
(7) Art. 1454 Cod. Civ.

Ma, se più larga è la concessione fatta dalla legge commerciale, per altro bisogna osservare che nessun'altra clausola all'infuori di quella del *giusto prezzo* o *prezzo corrente* sarebbe valida, come ad esempio sarebbe da tenersi invalida, una clausola al prezzo che sarà offerto, od altra che non rispondesse al concetto di una vera e propria determinazione di prezzo o al modo certo e positivo di determinarlo in seguito. E per la stessa ragione fu ritenuta invalida la clausola di rimettere la determinazione del prezzo ad un numero *pari* di arbitri o periti, poichè, nel disaccordo, nessuna norma precisa si avrebbe nella determinazione di tale prezzo che è elemento essenziale del contratto. (1)

Da ultimo è d'uopo osservare che la espressione *a giusto prezzo* non si riferisce già al valore intrinseco di una cosa, ma al valore mercantile che la cosa abbia nel momento della conclusione del contratto.

134. Ma, oltre che il prezzo, in una convenzione commerciale, le parti frequentemente si soffermano a stipulare la specie delle monete, o il numero particolare delle monete, o il tipo monetario con cui si debba effettuare il pagamento di tale prezzo: e la convenzione potrà avere un effetto sempre che la moneta indicata nel contratto abbia corso legale o commerciale nel Regno. Che se tale corso legale o commerciale non avesse, oppure il corso non fosse espresso, il pagamento può essere fatto con le monete del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo sempre se il contratto porti la clausola " effettivo „ od altra equivalente. (2)

La moneta, già si è visto (3), può essere trattata come misura di valore o come merce; e quindi soltanto nel primo caso può essere valida la deroga a quanto le parti stesse hanno stabilito per la specie con la quale deve essere eseguito il pagamento Ma nel secondo la convenzione ha posto come requisito essenziale alla sua validità il patto speciale, e la sua efficacia deve essere intera ed avere piena esecuzione.

135. E se la puntualità nell'eseguire le obbligazioni è un'assioma nella vita mercantile, e se appunto nelle contrattazioni commerciali si fa speciale assegnamento della scadenza delle obbligazioni, perchè si ha la fiducia di avere in tal giorno il pieno soddisfacimento, è consono a tali principî, ed

---

(1) Cass. Torino 5 dicembre 1894. — Giurispr. Tor. 1895, pag. 50 con la nota.

(2) Art. 39 Cod. Com.

(3) V. retro N. 117.

alla natura stessa del danaro, che i debiti commerciali *liquidi* (cioè determinati) ed *esigibili* (cioè scaduti) di somme di danaro producano interessi di pieno diritto. (1)

Questa decorrenza di pieno diritto degli interessi sulle somme di danaro liquide ed esigibili stabilita dalla legge commerciale trova riscontro nella legge civile nella ipotesi preveduta rispetto alla compra-vendita (2).

Ed è da notarsi, infine, come tale decorrenza di interessi incominci dalla scadenza stessa della obbligazione senza uopo di costituzione in mora, il che determina anche un'altra delle differenze sulla legge civile (3).

CAPO IV.

Delle trattative, e conclusione dei contratti.

SOMMARIO: 136. Trattative che preludono la conclusione dei contratti; quando un contratto possa dirsi perfetto. — 137. Accettazione espressa e tacita — 138. Accettazione espressa: § 1 fra presenti, § 2 fra lontani, § 3 dubbi per le contrattazioni per telefono, § 4 termine entro cui il proponente è obbligato ad attendere la risposta, § 5 risposte modificative o limitative. — 139. Accettazione tacita o presunta: § 1 avuto riguardo all'indole del contratto, § 2 avuto riguardo a speciali circostanze di fatto nelle quali sono tra loro le parti, o alle condizioni speciali che accompagnano la proposta. — 140. Revoca della proposta, e dell'accettazione.

136. Prima di giungere alla conclusione di contratto le parti generalmente si soffermano ad uno scambio di proposte e controproste le quali determinano un periodo più o meno lungo, in cui sono comprese le trattative relative all'affare che si intende concludere. Onde torna necessario esaminare quando, e come, precisamente deve intendersi che tali trattative abbiano avuto il loro esito, e in che modo, e dove, di conseguenza debba ritenersi essere intervenuto fra le parti quel consenso che è altro dei requisiti essenziali richiesti per la validità di una obbligazione (4). Perchè dal tempo, e dal luogo, in cui il contratto si fa perfetto, possono essere determinate la legge e la giurisdizione da applicare ad esso.

(1) Art. 41 Cod. Com.
(2) Art. 1509 Cod. Civ.
(3) V. gli art. 1231, 1232 Cod. Civ.
(4) Art. 1104 Cod. Civ.

È adunque interessante conoscere quando il proponente sia autorizzato a ritenere che la sua proposta sia stata accettata ovvero respinta, all'oggetto di determinare se il contratto ha avuto, o no, la sua perfezione (1).

137. L'accettazione può essere *espressa*, e cioè risultare in modo palese tanto se la trattativa sia verbale o scritta, ma può essere anche *tacita* o *presunta* in relazione alla speciale indole del contratto, od a speciali circostanze di fatto, od a speciali condizioni che accompagnassero la proposta; e di ciò tutto conviene dare un brevissimo accenno.

138. *Accettazione espressa.* — Bisogna distinguere se le trattative siano corse fra *presenti*, e cioè tra persone residenti nello stesso luogo (città, borghi, villaggi) oppure tra persone *lontane*, e cioè quando i contraenti si trovino in luoghi diversi.

§ 1. Si ha il consenso espresso tra presenti quando i contraenti o in persona propria, o anche a mezzo di rappresentanti dichiarano reciprocamente, o con la parola, o con scritti, o con atti equivalenti, la loro volontà di contrattare, onde, appena le loro volontà stesse si siano conosciute ed accordate, il consenso è perfetto, e perfetto anche di conseguenza il contratto, il quale deve ritenersi abbia avuto tale sua perfezione, nel luogo in cui avvennero le proposte e l'accettazione, e nel tempo in cui l'accettazione, per qualsiasi modo espressa, fu data.

§ 2. Il consenso espresso fra lontani assume la forma *scritta, epistolare, telegrafica,* perchè, quando la contrattazione avvenisse a mezzo di mandatario non potrebbesi ritenere giuridicamente fra lontani, ma piuttosto fra presenti, nel senso che il mandatario rappresenta il mandante, e per finzione giuridica, si deve ritenere esser lo stesso mandante che operi e parli per bocca del proprio mandatario.

E, se il consenso fra lontani debba risultare da una corrispondenza, quando, e dove, si potrà determinare essere avvenuto il consenso stesso, e la conseguente perfezione del contratto?

A risolvere le molte dispute sull'argomento sta la disposizione di legge che ritiene perfetto il contratto quando l'accettazione sia giunta a notizia del proponente (2), e cioè al tempo e nel luogo, in cui sia giunta la notizia dell'accettazione.

§ 3. Un dubbio divide ancora gli scrittori sul come considerare un contratto che intervenga per comunicazione telefonica, sostenendosi da alcuni che debba considerarsi tra presenti, da altri tra lontani, da altri, adottandosi una opinione di mezzo,

(1) Art. 36 Cod. Com.
(2) Art. 36 Cod. Com.

e cioè, di ritenerlo tra presenti, se la comunicazione telefonica sia tra contraenti sulla stessa piazza, e tra lontani in caso diverso, donde anche conseguenze teoriche opposte (1).

§ 4. Il termine entro cui il proponente è tenuto ad aspettare la risposta, il più delle volte è da lui stesso indicato, ed in questo caso, trascorso il termine, egli è in facoltà di ritenere la sua proposta respinta. Se manca l'indicazione dovrà attendere il tempo necessariamente ordinario, e secondo gli usi mercantili.

Se l'accettazione giunge con *ritardo* il proponente ha la scelta: o di ritenerla inefficace, oppure di ritenerla ancora valida, ma in questo caso ha anche l'obbligo assoluto di darne anch'esso prontamente, e nel tempo, e modi stabiliti dagli usi, in relazione allo speciale contratto, avviso all'accettante (2).

§ 5. Qualora la risposta contenente l'accettazione modifichi la proposta primitiva, essa non vale come accettazione, ma si considera come nuova proposta; e lo stesso avviene quando l'accettazione è condizionata o limitata (3). Donde la necessità da parte del primo proponente, ove voglia concludere nel senso controproposto, di una replica di accettazione delle modifiche delle condizioni o delle limitazioni.

139. *Accettazione tacita o presunta.* — Sia che il contratto avvenga tra presenti o lontani, l'indole sua, o le circostanze di fatto nelle quali sono tra loro le parti contraenti, o le condizioni che accompagnano la proposta, possono far ritenere la perfezione, senza che sia d'uopo di una esplicita accettazione scritta o verbale.

§ 1. Avuto riguardo appunto alla loro indole, le promesse nei contratti unilaterali sono senz'altro obbligatorie tosto che siano giunte a notizia della parte cui sono fatte (4), e senza bisogno che questa mandi una propria accettazione, poichè l'obbligo nasce col solo fatto della promessa.

Così pure è da ritenersi nei contratti di commissione (5), e in quelli di mandato commerciale (6), allorchè già altri rapporti del genere siano corsi fra mandante e mandatario, poichè il consenso in questi contratti si presume avuto riguardo alla

---

(1) V. Vidari, op. cit. Vol. III. Ed. 5. N. 2371 e Giornale delle leggi, 1882, N. 42. — Bolaffio, Temi veneta 1882, N. 51. — Marghieri, op. cit. Vol. II. pag. 23. — Castagnola, op. cit. N. 372. — Gabba, nel giornale delle leggi 1882, N. 40. — Monitore Trib. 1882, N. 42. — Bianchi, I contratti conchiusi per telefono, Siena, 1888.

(2) Art. 36 Cod. Com.

(3) Art. 37 Cod. Com.

(4) Art. 36 ult. cap.

(5) V. art. 380 Cod. Com. e retro N. 73.

(6) V. art. 351 Cod. Com. e v. retro N. 72.

persona che esercita tali atti di commissione o di mandato per professione abituale. E non altrimenti devesi pensare per i contratti reali come il pegno (1), il deposito (2), nei quali il solo fatto della ritenzione delle cose inviate a pegno o deposito, senza bisogno di altro esplicito consenso, tiene luogo di accettazione. Ed infine in modo analogo, senza uopo di accettazione esplicita, devesi ritenere ugualmente avere sortita la loro perfezione in quei contratti, che, per loro natura, debbonsi conchiudere immediatamente per gli usi che sugli stessi sono in corso sulla piazza, o per gli usi generali del commercio, allorchè il proponente non ne subordini l'esecuzione ad una preventiva accettazione. Tali ad esempio, i contratti di borsa soggetti a continue oscillazioni, e che per ciò non comportano dilazione, ed in tal caso tiene luogo della accettazione l'esecuzione a cui l'altra parte abbia dato principio (3).

§ 2. Allo stesso modo si dovrà argomentare quando le circostanze speciali di fatto nelle quali sono tra loro le parti, oppure condizioni speciali che accompagnassero la proposta, dispensassero dal dover dare una risposta categorica di accettazione come se per rapporti già corsi tra le parti il silenzio dovesse ritenersi quale conferma, oppure espressamente si sia dal proponente rinunciato alla dichiarazione di accettazione.

Per finire sopra questo tema accennerò ancora che la proposta e l'accettazione, quando il contratto non sia ancora perfetto, possono essere revocate; tuttavia se la revoca giunge a notizia dell'altra parte dopo che essa ha intrapresa l'esecuzione del contratto, quantunque non ancora perfetto, il rivocante è tenuto a risarcire i danni che si siano verificati (4); e ciò per un criterio di equità proprio degli usi e della pratica mercantile, che poggia sulla fiducia e sulla buona fede, basi su cui si fondano la libertà e la rapidità delle contrattazioni.

---

(1) V. art. 454 e seg. Cod. Com.
(2) V. art. 461 e seg. Cod. Com.
(3) Art. 36 cap. 2 Cod. Com.
(4) Art. 36 cap. 3 Cod. Com.

CAPO V.

Delle prove.

SOMMARIO: 141 Che si intenda per prova. — 142. Leggi che governano la materia delle prove; e categorie in cui si possono dividere le prove. — 143 Confessione delle parti, giuramento, presunzioni. — 144 La prova scritta e la prova testimoniale — 145. Prove scritte: § 1 atto pubblico e scrittura privata, § 2 fattura, § 3 corrispondenza epistolare e telegrafica, § 4 libri di commercio, § 5 note e libri dei mediatori. — 146 Prova testimoniale.

141. Nel significato più ampio, scrive Vidari (1), *prova* è qualunque mezzo per cui la nostra mente riesce a persuadersi della verità di alcun fatto o di alcuna affermazione (giacchè, pur quando si nega, non si fa altro che affermare non essere vera alcuna cosa); in senso giuridico, per prova, si deve intendere un sistema di mezzi preordinati dal legislatore, per rintracciare la verità giuridica di un fatto controverso (2).

142. Quantunque sia necessario far capo al diritto civile (3) per quanto si riferisca alla natura ed alla modalità del sistema probatorio, pure il sistema della prova legale non è del tutto identico nelle materie civili e nelle commerciali, poichè tra le diverse specie di obbligazioni, sonvi alcune differenze dipendenti dalla diversa e speciale loro origine e diverso scopo a cui tendono. Laonde la legge civile è quella a cui bisogna far richiamo quale legge d'indole generale, per quanto racchiude tutte le norme per la prova delle obbligazioni, quando la legge commerciale altro ordine di prova, od altro richiamo non abbia fatto essa stessa per uno speciale modo di prova delle obbligazioni commerciali. — Ed è appunto per ciò che il codice di commercio non ha regole generali intorno alla prova delle obbligazioni, limitandosi ad enumerare (4) i mezzi riconosciuti necessari dagli usi commerciali, e rimandando al codice civile per i casi da esso non preveduti.

Tenuti presenti tali concetti la dottrina puossi dire concorde su questo punto: che, rigorosamente parlando, i mezzi di prova si possono ridurre a tre categorie, e cioè prova *scritta*, prova *orale*, *presunzione* (5).

---

(1) Op. cit. Vol. III. Ed. 5. N. 2431.

(2) V. anche Mittermaier, trattato della prova, pag. 63.

(3) Cod. Civ. da art. 1312 a 1377. Cod. proc. civ. da art. 206 a 318.

(4) Art. 44 Cod. Com.

(5) Castagnola. op. cit. N. 395 ed autori ivi citati: Massè-Maghieri-Vidari.

La prova *per iscritto* può risultare da *atto pubblico*, e da *scrittura privata*, nonchè dai *libri, registri e carte domestiche*, dalle *tacche o taglie di contrassegno*, dalle *copie degli atti pubblici e privati*, dagli *atti di ricognizione* (1), e, più specialmente per il commercio, dalle *fatture*, dalla *corrispondenza epistolare e telegrafica*, dai *libri dei commercianti* e *libri nautici*, dai *libri* e dalle *note dei mediatori*, ecc. (2).

La prova *orale* può risultare dalle *testimonianze* (3), o dalla *confessione delle parti* (4), o dal *giuramento* (5).

Infine la prova si può dedurre dalle *presunzioni* (6).

143. Per quanto riguarda la confessione delle parti, il giuramento, e le presunzioni, basterà solo rilevare:

a) Che mentre negli affari civili l'interrogatorio non può essere ordinato senza richiesta di una delle parti, la quale deduce i fatti in separati articoli; in quelli commerciali, invece, il tribunale può sempre ordinare anche d'uffizio che le parti compariscano personalmente per essere sentite all'udienza o in camera di consiglio (7).

b) Che, rispetto al giuramento, il giudice è autorizzato a deferirlo d'uffizio all'una od all'altra parte, sulla produzione dei suoi libri di commercio che il commerciante abbia fatto in giudizio contro il non commerciante (8).

c) Che le presunzioni, infine, generalmente concorrono a completare la prova, e si chiamano appunto presunzioni, perchè non è nella loro natura il produrre una certezza assoluta, ma riposano sopra un insieme di notizie, il di cui cumulo permette di credere alla verità di un fatto, e lo rende più probabile che il fatto contrario (9).

144. Rimane così ancora da accennare, sempre inteso a grandi tratti, alla prova scritta — solo però *per quanto riguarda più intimamente la materia commerciale,* — e alla prova per testimoni.

145. *Prova scritta.* — § 1. Il codice civile (10) dichiara che la prova per iscritto risulta da atto pubblico e da scrittura pri-

(1) V. Cod. Civ. da art. 1313 a 1340.
(2) Art. 44, 33, 34 e 48 e seg. Cod. Com.
(3) Art. 44 Cod. Com. 1341 e seg. Cod. Civ. e 229 e seg. Cod. proc. civ.
(4) Cod. Civ. art. 1355 e seg. e 216 e seg. Cod. proc. civ.
(5) Cod. Civ. art. 1362 e seg. e 220 e seg. Cod. proc. civ.
(6) Cod. Civ. 1349 e seg.
(7) V. art. 216, 217 e art. 401 Cod. proc. civ.
(8) Art. 1328 Cod. Civ.
(9) Castagnola, op. cit. N. 395.
(10) Art. 1313 Cod. Civ.

vata, e fa la enumerazione (1) degli atti che debbono constare appunto da atto scritto sotto pena di nullità. È da osservarsi, invece, che il codice di commercio, per taluni suoi atti particolari, prescrive esso stesso, di volta in volta, la necessità dello scritto, come, per esempio, quelli relativi alla costruzione delle navi (2), ed allorquando ordina che da atto pubblico debba risultare il contratto di società in accomandita per azioni ed anonime (3), ecc., mentre, nelle scritture private commerciali, basterà la semplice sottoscrizione del debitore senza le altre formalità richieste dalla legge civile nella stessa disposizione (4), e la regola intorno alla data delle scritture ed ai modi di accettarla (5), va posta in raffronto alla norma speciale del commercio, per cui (6), la data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno, e può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova consentiti dalla stessa legge commerciale (7); e la data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine, e quella della loro girata, si ha per vera fino a prova contraria.

E ciò osservato nella linea generale, e scendendo alle scritture particolari al commercio, è il caso di accennare alla *fattura*, alla *corrispondenza epistolare e telegrafica*, ai *libri di commercio*, e alle *note e libri dei mediatori*.

§ 2. *Fattura.* — Per fattura si intende la distinta per qualità, quantità, e prezzo, delle cose mobili contemplate nelle contrattazioni commerciali (8).

La fattura deve contenere la data (9), il nome o la ditta di chi la emette, il nome o la ditta di colui al quale è diretta, nonchè tutti gli altri rapporti contrattuali che siano sorti fra le parti, e che debbono in essa essere compendiati, sia per regolare i rapporti stessi in ordine al soddisfacimento delle obbligazioni, sia per determinare la giurisdizione nel e per il caso di contestazioni, ed ogni altra indicazione necessaria od opportuna in relazione alla natura del contratto concluso. La fattura, in altri termini, deve contenere, e compendiare, tutte le

(1) Art. 1314 Cod. Civ.
(2) Art. 481 Cod. Com.
(3) Art. 87 Cod. Com. e v. retro N. 45 e 46.
(4) Art. 1325 Cod. Civ.
(5) V. art. 1327 Cod. Civ.
(6) Art. 55 Cod. Com.
(7) Art. 44 Cod. Com.
(8) Castagnola, op. cit. N. 418, che richiama Ottolenghi, op. cit. Vol. I, pag. 536.
(9) Art. 55 Cod. Com.

condizioni espressamente pattuite, o determinate dagli usi, che sono regolatori del contratto intervenuto fra le parti.

La fattura può anche essere all'ordine o al portatore; generalmente queste due maniere di emissione si attagliano più specialmente al contratto di compravendita; nella pratica, però, essa è quasi sempre nominativa.

La fattura, quando sia *accettata*, — e l'accettazione può essere espressa o tacita (1) — costituisce altro dei mezzi di prova riconosciuti dalla legge (2), e sta precisamente a provare non solo la natura del contratto e delle obbligazioni assunte rispettivamente dai contraenti, ma tutte le condizioni contrattuali, o d'uso, trascritte nella stessa fattura, quando il contrario non risulti da altri atti, o fatti, o dalla corrispondenza (3).

§ 3. *Corrispondenza epistolare e telegrafica.* — La corrispondenza ha in diritto commerciale una importanza assai maggiore di quella che le è riconosciuta dal diritto comune; dappoichè il più grande numero di contrattazioni commerciali è conchiuso appunto per suo mezzo. È da questi documenti che si ritrae la volontà delle parti nella conclusione dell'affare; e l'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla corrispondenza dei commercianti va trovata non soltanto nell'interesse dei contraenti, ma anche avuto riguardo al modo e alla rapidità con cui si svolgono e si perfezionano i contratti, e quindi anche nell'interesse dell'intero traffico mercantile (4). Ond'è che tutti i rapporti giuridici, per i quali la legge non richieda atti determinati si possono provare per mezzo di corrispondenza.

La lettera appartiene di diritto, e per regola generale, al destinatario, il quale può valersene in giudizio per provare le obbligazioni sorte tra esso e lo speditore della lettera. E a questo riguardo è luogo avvertire che, mentre da sola la corrispondenza epistolare vale di prova, a tal fine, o meglio con la stessa forza ed efficacia, non potrebbe giovare la sola corrispondenza telegrafica se non quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in esso indicata come mittente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il

---

(1) Cass. Torino 10 luglio 1900; Giurispr. Tor. 1900 col. 929 con la nota.

(2) Art. 44 Cod. Com.

(3) V. sentenze: Corte App. Milano 6 ott. 1897; Giurispr. Tor. 1897 col 1374. — Cass. Torino 3 febbraio 1900; Giurispr. Tor. 1900, col 400.

(4) Marghieri, op. cit. 9, 63.

giorno e l'ora, in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici (1).

§ 4. *Libri di commercio* (2). — Su due disposizioni si fonda la teorica concernente i libri di commercio dal punto di vista della prova (3).

Per la legge civile i libri dei commercianti non fanno fede delle somministrazioni che vi sono registrate contro le persone non commercianti; per la legge commerciale i libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi in giudizio per servire di prova tra i commercianti in materia di commercio.

Però, la stessa legge civile, e nel primo caso, autorizza il giudice, sulla esibizione dei libri fatta dal commerciante in giudizio contro un non commerciante a deferire all'una od all'altra parte il giuramento d'uffizio (4), mentre stabilisce ancora che, quando i libri sono esibiti, se colui contro il quale furono esibiti ne trova vantaggio per una parte, non può respingere ciò che gli è contrario; in tal caso fanno fede (5).

La legge commerciale affida nella tenuta regolare dei libri potendo essi far prova tra commercianti. Nè si voglia credere che il giudice debba prestare fede assoluta a tali produzioni essendo, per contro, ciò rimesso al suo senno e alla sua prudenza, mentre tutti i libri, in qualsiasi modo tenuti, fanno prova contro chi li produce, ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (6).

Tuttavia possono accadere due casi: che una parte esibisca i suoi libri ed inviti l'altra a produrre i suoi per fare il confronto, oppure che si limiti a chiedere tale produzione dichiarando che vi presterà fede senza però esibire i suoi libri.

Nel primo, o la produzione avviene e dal raffronto il giudice potrà rilevare materia sufficiente per la propria convinzione; oppure viene opposto un rifiuto ed il giudice potrebbe assestare fede ai libri già esibiti. Nel secondo caso pure, ove non fossero prodotti, il giudice è autorizzato a deferire il giuramento alla parte richiedente (7).

La comunicazione, poi, dei libri, degli inventari e dei fasci-

(1) Art. 45 Cod. Com.

(2) V. anche sull'argomento, retro N. 85 e seg. e Parte III sotto articolo 686 le formole N. 5 e seg. ed osservazioni ivi.

(3) Art. 1328 Cod. Civ. e 48 Cod. Com.

(4) Art. 1328 ult. cap. Cod. Civ.

(5) Art. 1329 Cod. Civ.

(6) Art. 50 Cod. Com.

(7) Art. 51 Cod. Com.

coli delle lettere e dei telegrammi non può essere ordinata in giudizio che per affari di successioni, di società, di fallimenti, o di comunione di beni (1), e cioè sempre quando toccano l'interesse dei terzi; e la *comunicazione* ha luogo nel modo concordato tra le parti, e, in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria (2) presso l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si trovano le parti. — Ancorchè, però, non appartenente agli oggetti sopra indicati, il giudice, nel corso di una controversia, e sopra istanza di una parte, o anche d'uffizio, può ordinare l'esibizione dei libri, per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia (3).

§ 5. *Note e libri dei mediatori* (4). — Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti le conclusioni e le condizioni dei contratti quella forza probante, che, secondo le circostanze, possono meritare (5), come pure l'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri per collezionare le copie da essi consegnate alle parti con le note e con le scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni (6).

Di tal modo, i libri e le note dei mediaiori sono equiparate ai libri dei commercianti; e il giudice, come può ammetterli, o non ammetterli, in giudizio, secondo il suo criterio, così, quando li abbia ammessi, può loro attribuire quella forza probatoria di cui li ritenga meritevoli.

146. *Prova testimoniale* (7). — Due sono i capisaldi su cui si impernia il sistema della prova per testimoni nel diritto commerciale. E cioè, che le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano con testimoni, e, semprechè l'autorità giudiziaria lo consenta, anche nei casi preveduti nell'articolo 1341 del codice civile (8); e che, quando la legge commerciale richiede la prova per iscritto, non può ammettersi quella per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile (9).

L'ammissibilità della prova è, adunque, e innanzi tutto, ri-

---

(1) Art. 27 Cod. Com.

(2) Art. 27 Cod. Com.

(3) Art. 28 Cod. Com.

(4) V. anche sull'argomento, retro N. 91 e Parte III sotto art. 686 le formole N. 7 e 8 ed osservazioni ivi.

(5) Art. 52 Cod. Com.

(6) Art. 34 Cod. Com.

(7) V. art. 1341 e seg. Cod. Civ., 44 e 53 Cod Com. nonchè Cod. proc. civ. art. 229 e seg.

(8) Art. 44 Cod. Com.

(9) Art. 53 Cod. Com.

messa sempre al prudente arbitrio del magistrato, il quale può consentirla, o negarla, a seconda del suo criterio, e in tutte le controversie relative ad obbligazioni il cui oggetto superi, o non superi, le lire cinquecento, ed a seconda delle circostanze, che possano influire ad ammettere, o no, un tale mezzo di prova.

E così altra deviazione dalla civile fatta dalla legge commerciale sta anche in ciò, che è pure rimessa al criterio del giudice la ammissione di una prova relativa ad obbligazioni superanti, o no, le lire cinquecento, e voglia provarsi con testimoni contro, od in aggiunta, al contenuto di atti scritti, o sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente, ai medesimi; mentre una tale prova è assolutamente vietata dal diritto civile, ancorchè si trattasse di somma o valore anche minore delle lire cinquecento (1).

Ma la regola è, però, soggetta alla limitazione contenuta nel principio sopra enunciato, e cioè che la prova per testimoni, allorchè la legge commerciale stessa richieda l'atto scritto, non può ammettersi se non nei casi in cui è permessa secondo il codice civile; ond'è che, in tale contingenza, la legge civile detta la sua regola generale come anche le sue eccezioni di ammissibilità nei e per i casi da essa stabiliti, e cioè: quando siavi un principio di prova per iscritto (2), o non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui; ovvero il creditore abbia perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore (3).

Ma, per ben comprendere tutto ciò, occorre ancora una osservazione, e cioè, che le disposizioni sopra accennate riguardano soltanto i casi in cui la scrittura non sia richiesta dalla legge sotto pena di nullità, ma a scopo di prova. — Perchè la scrittura, o può essere richiesta *come essenza stessa dell'atto o contratto* e la legge richiede l'obbligo dello scritto, nè, in queste contingenze, è pur da pensarsi di poter fornire altra prova all'infuori che lo stesso scritto, da cui solo l'atto può ripetere la sua ragione giuridica d'esistenza (come ad esempio, nei contratti di società in accomandita per azioni ed anonima (4), di beni immobili (5), di prestiti a cambio marittimo (6), di obbli-

(1) Confr. art. 44 Cod. Com. e 1341 Cod. Civ.
(2) Art. 1347 Cod. Civ.
(3) Art. 1348 Cod. Civ.
(4) Art. 87-98 Cod. Com.
(5) Art. 44 ult. cap. Cod. Com.
(6) Art. 590 Cod. Com.

gazioni cambiarie, (1) ecc.); ovvero la mancanza della scrittura non produce la nullità dell'atto. ed a questo difetto sarà consentito di supplire, per esempio, con la confessione delle parti, ma con la prova testimoniale nei limiti imposti dalla legge civile.

Però, egregiamente scrive Vidari (2), " si badi a non confondere ciò che una scrittura di contratto contiene, con ciò che, pur riferendosi al contratto, può esistere all'infuori di essa; giacchè, naturalmente, il divieto o la limitazione della prova testimoniale riguarda soltanto ciò che la scrittura contiene, non quello che vi è estraneo. — Per esempio: si vorrà provare di aver somministrati i fondi per l'accettazione o il pagamento di una cambiale; oppure si vorrà provare che, per mezzo di convenzione a parte, il creditore cambiario fu dispensato dall'obbligo di levare il protesto in caso di mancato pagamento? Ebbene, queste prove si potranno instituire anche per mezzo di testimoni; perchè la fatta, o non fatta, provvista di fondi, la dispensa, o la non dispensa, dal levare il protesto, sono cose che, quantunque strettamente legate all'obbligazione cambiaria, non appaiono tuttavia dalle scritture da cui essa risulta. — Del pari, si vorrà provare qualche simulazione nelle enunciazioni di una cambiale? E la prova per testimonio sarà ancora ammissibile; e non già perchè qui non si tratti di cosa che non risulti dall'obbligazione scritta (perchè, anzi, vi debbe risultare); ma perchè il divieto della prova testimoniale, pur contro od in aggiunta al contenuto di atti scritti, ecc., non può riguardare i casi di frode, ecc. „

---

(1) Art. 251 Cod. Com.
(2) Op. cit. vol. III. Ed. 5. N. 2590.

TITOLO QUARTO

Degli organi che esercitano la giurisdizione commerciale e loro provvedimenti; e della prescrizione delle azioni commerciali.

CAPO I.

Dell'ordine giudiziario, della giurisdizione, e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

SOMMARIO: 147 Ordine giudiziario. — 148 Autorità che costituiscono il potere giudiziario. — 149 Giurisdizione. — 150 Competenza. — 151 La giurisdizione si distingue dalla competenza. — 152 Giurisdizione volontaria e contenziosa. — 153 Giurisdizione commerciale. — 154 Autorità che la esercitano. — 155 Abolizione dei tribunali di commercio. — 156 Estensione della giurisdizione commerciale. — 157 Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. — 158 Decreti. — 159 Ordinanze. — 160 Sentenze. — 161 Differenze fra i decreti e gli altri provvedimenti. — 162 Distinzione fra le ordinanze e le sentenze. — 163. Segue. — 164 Varie specie di sentenze. — 165 Segue. — 166 mezzi con i quali si impugnano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. — 167 I provvedimenti nella procedura di fallimento. — 168 Mezzi per impugnarli.

147. Il complesso sistematico delle autorità, alle quali è affidato l'esercizio del potere giudiziario, si chiama *ordine giudiziario* (1).

148. Le autorità del potere giudiziario, a cui è soggetta la cognizione di tutte le questioni in materia civile e commerciale, tralasciando di discorrere della penale, e nei limiti di competenza assegnata dalle leggi, sono : i *Conciliatori;* i *Pretori*; i *Tribunali*; le *Corte d'Appello*; e le *Corti di Cassazione*, alle quali debbonsi pure aggiungere i *Tribunali consolari*, — instituiti fuori del Regno, e la cui competenza è regolata da leggi speciali, che stabiliscono anche i casi, e i termini per proporre

(1) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario. Ed. V, vol. I, N. 4.

appello contro le sentenze dei tribunali suddetti, e le corti nel Regno che dovranno conoscerne (1), — ed infine le *giurie* o *Tribunali dei probiviri*, che conoscono però solo delle controversie tra padroni, imprenditori ed operai derivanti dal contratto di lavoro, a sensi della legge speciale (2).

149. Ciascuna autorità giudiziaria spiega nell'esercizio delle sue funzioni la podestà di applicare la legge e di dichiarare il diritto a persone o fra più persone, che all'uopo viene eccitato dall'uno o dall'altro magistrato competente. Donde sorge il concetto di *giurisdizione*, la quale è appunto la podestà che ciascuna autorità giudiziaria spiega nell'esercizio delle sue funzioni (3).

150. La misura, invece, con cui tale podestà viene distribuita fra le varie autorità giudiziarie determina la *competenza* (4) per la quale intendesi la sfera di azione attribuita dalla legge ai diversi organi giudiziarî che esercitano la giurisdizione.

151. Altra cosa, adunque, è la giurisdizione altra la competenza, e debbono essere ben conosciute, e tenute fra esse distinte, sebbene a volte il legislatore assieme le confonda (5).

152. La giurisdizione si distingue in *volontaria* e *contenziosa*. È volontaria quella che dal magistrato si esercita sulla domanda di una sola parte, o anche di più parti ma aventi tutte uno stesso interesse, e fra di loro concordi; contenziosa quella che il magistrato spiega nel giudizio, risolvendo una o più questioni sopra diritti che si trovino fra loro in conflitto (6).

153. La giurisdizione e la competenza riguardano tutta la materia giudiziaria, e quindi anche la materia regolata dalle leggi commerciali, che forma una *giurisdizione commerciale* distinta da quella civile. Poichè come la legge commerciale ha carattere di specialità in confronto della legge civile, che riveste il carattere di generalità, così la giurisdizione commerciale ha carattere speciale ed è regolata da norme, che non sono interamente comuni con quelle della giurisdizione civile.

Anche in oggi, dopo l'abolizione dei tribunali di commercio,

---

(1) Legge 28 gennaio 1866 — 30 maggio 1875.

(2) Legge 15 giugno 1893.

(3) Cass. Torino 11 marzo 1880; La legge 1880, I, pag. 846.

(4) Sentenza citata, e Mattirolo, op. loc. cit.

(5) Mattirolo, op. cit. vol. I, n. 12.

(6) Sentenza Cass. Firenze 3 gennaio 1867; La Legge 1867 pag. 51 e Cass. Torino 6 giugno 1873; Giurispr. Tor. 1873 pag. 535; citate da Mattirolo, op. cit.

la giurisdizione commerciale non ha perduto del suo carattere speciale e distinto dalla civile, sebbene le autorità, per cui essa si esplica, siano fornite della duplice giurisdizione (1).

154. Le autorità che esercitano la giurisdizione commerciale sono le stesse già accennate (2) che formano nel loro complesso il potere giudiziario, e di queste autorità, alcune sono rivestite della duplice giurisdizione civile e commerciale (Conciliatori, Pretori, Tribunali Civ. Pen., Corti d'appello, Corti di Cassazione) altre esercitano solo ed esclusivamente la giurisdizione eommerciale, a sensi delle leggi speciali che le hanno istituite (Probi-viri).

155. Anche i tribunali civili e penali in oggi sono rivestiti della duplice giurisdizione, e ciò dacchè furono, con legge 25 gennaio 1888, aboliti i tribunali di commercio. Con tale abolizione non si venne, però, a toccare menomamente la giurisdizione commerciale che rimase ancora viva, e soltanto, come dicono le parole della legge (3) ed i motivi suoi (4) essa è stata *devoluta* ai tribunali allora civili e correzionali, ora civili e penali. I quali esercitano oggi, in via normale, quelle funzioni che erano demandate (nei luoghi ove esistevano ed erano stati istituiti con le tabelle, di cui al decreto legge 6 dicembre 1865) ai tribunali di commercio. E così quella giurisdizione, che solo in via di eccezione era, prima della abolizione dei tribunali di commercio e nei luoghi ove questi non sedevano, esercitate dai tribunali civili, passò definitivamente a questi divenendo la regola.

E adunque i tribunali civili e penali sono competenti, in prima istanza, a conoscere di tutte le cause commerciali il cui valore ecceda le lire mille e cinquecento e d'ogni altra esclusa dalla competenza pretoria; ed in seconda istanza di tutte le cause in materia commerciale decise dai pretori in prima istanza, o dagli arbitri, ed ove le sentenze loro sieno appellabili. Inoltre i tribunali civili conoscono ancora di tutta la materia dei fallimenti.

156. Appartiene alla giurisdizione commerciale la cogni-

---

(1) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. IX, Ed. 4. N. 8884, 8898, 8914; *contra* Mortara, il codice di commercio commentato, vol. VII. N. 6.

(2) V. retro N. 148.

(3) Art. 1. " I tribunali di commercio sono aboliti. Gli affari di loro " competenza sono *devoluti* ai tribunali civili e correzionali con le " norme prescritte nelle materie commerciali. „

(4) Nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato si legge " è chiaro " nell'art. 1 . . . . . . Nulla è quindi innovato alla sostanza delle cose e " tutto si riduce ad uno spostamento nell'esercizio di una giurisdizione " che rimane inalterata. „

zione di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone (1). Adunque niun dubbio che la conoscenza e il giudizio della controversia relativa ad un oggetto, che sia commerciale per entrambe le parti contraenti, appartenga alla giurisdizione commerciale. Ma, se invece di atto di commercio, o di un oggetto di natura commerciale si trattasse di un contratto? Poichè se l'atto è sempre *uno*, ed è solo civile o commerciale, il contratto, invece, implica *due* atti, di cui uno può essere civile e l'altro commerciale.

A togliere di mezzo ogni controversia sulla prevalenza e sulla natura del contratto e sulla giurisdizione da eccitarsi, ed a cui deve essere soggetto, il legislatore dettò l'articolo 870 cod. com., per il quale " se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale. "

Questa disposizione si ricollega quindi, ed è complemento, alla già accennata con l'articolo 869, ed è la ripetizione del concetto contenuto nell'articolo 54 dello stesso codice di commercio (2).

157. Esaminato in succinto che cosa sia, e come sia formato l'ordine giudiziario, e che cosa debba intendersi per giurisdizione in generale, e commerciale in ispecie, occorre vedere brevemente quali siano, e di che natura, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I provvedimenti che dà l'autorità giudiziaria sono di tre specie e cioè: *decreti*, *ordinanze* e *sentenze*.

158. L'articolo 50 del Codice di procedura civile definisce e caratterizza i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, distinguendo i *decreti* e le *ordinanze* in questi precisi termini;

" I provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra hanno nome di *decreto*, sono scritti in fine del ricorso, e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione nei registri. "

159. " I provvedimenti che si fanno in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori, o dai conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'ufficio, hanno nome di *ordinanze*, e sono trascritti nei registri. "

160. Il codice di procedura civile non dà, per contro, una definizione delle *sentenze*. Il Pisanelli, nella relazione che precede il progetto (3) disse con amplissima formola che si deve considerare come sentenza " qualunque pronunziato definitivo,

---

(1) Art. 869 al. 1 Cod. Com.

(2) V. anche retro N. 127.

(3) A pag. 153 del testo ufficiale

interlocutorio o provvisionale dell'autorità chiamata a giudicare della causa. „

161. La legge ha quindi nettamente distinti i decreti dalle ordinanze nella precisa loro definizione, nulla dicendo per le sentenze. Da ciò ne viene che, mentre niun dubbio vi può essere tra i decreti e gli altri provvedimenti, qualche dubbio, invece, può sorgere tra le ordinanze e le sentenze, allorchè queste non definiscano una controversia ossia non risolvano una questione insorta fra le parti, e cioè non siano *definitive del merito* della controversia assoggettata alla decisione dell'autorità giudiziaria.

I decreti infatti hanno una caratteristica propria che nettamente li distingue dagli altri provvedimenti del giudice: essi vengono dati sopra ricorso di una parte, e senza citazione dell'altra. Esempi di decreti si hanno nel codice di procedura civile agli articoli 154, 779, 780, 782, 859, 925, 940, 386 combinato col 232 Regol. Gen. giudiziario (1).

Il separare nettamente le ordinanze dalle sentenze, quando non siano definitive è più difficile perchè così le une come le altre si pronunziano in corso di causa, e si dànno sopra istanza di una parte con citazione dell'altra, ovvero anche d'uffizio.

162. Ma per distinguere le ordinanze dalle sentenze *non definitive* valgano i seguenti accenni.

Anzitutto non potrà essere ancora difficile il distinguere tra ordinanze e sentenze se pronunciate da tribunali o da corti. Invero, una differenza sostanziale si riscontrerà avuto riguardo alla *diversa* autorità da cui emanano, perocchè la sentenza è sempre pronunziata dall'intero collegio, mentre all'incontro l'ordinanza emana dal solo presidente o giudice delegato (2) E adunque si può ritenere col chiarissimo Mattirolo (3), il quale così accenna ed aggiunge al concetto dato dal Pisanelli che " sentenza è qualunque pronunciato del *collegio* sia esso definitivo, interlocutorio, o provvisionale, *ancorchè col medesimo non si risolva alcun punto controverso fra le parti;* — è semplice ordinanza il provvedimento che emana dal *presidente o dal giudice delegato, sibbene con esso si statuisca in via d'urgenza sopra una controversia.* Donde la conseguenza che il collegio, *in materia di giurisdizione contenziosa*, non può mai pronunziare ordinanze, ed il presidente, o il giudice delegato, non può pronunciare sentenze.

---

(1) V. pure Mattirolo, op cit. Vol. 1°. Ed. V. N. 318 e seg. e vol. III. Ed. IV. N. 968.

(2) Corte App. Torino 29 marzo 1832, Annali XVI, 2, col 332.

(3) Op. cit. vol. IV. Ed. 4. N. 7.

163. Rimane quindi a distinguere tra le ordinanze e le sentenze pronunciate dai giudici singolari (Conciliatori e Pretori), poichè essi giudicano da soli e costituiscono un tribunale di per sè, e devono ugualmente pronunciare ordinanze e sentenze.

Niun dubbio che i giudici singolari dovranno solo ed esclusivamente pronunciare *sentenze* tuttavolta che definiscano una controversia, ossia risolvano una questione insorta tra le parti (1).

Niun dubbio pure che, allorquando le parti davanti il giudice singolo si accordino sulla ammissibilità di una prova, o di qualche incombente, si avrà una ordinanza che nella pratica si chiama appunto *consensuale.*

Negli altri casi di contestazione, e quando la contestazione stessa non sia di merito, e non vi sia decisione definitiva di merito, bisognerà badare al *tempo* e alla *forma* del provvedimento, e per tal modo si potranno distinguere le ordinanze dalle sentenze.

Per il *tempo*, perchè le ordinanze si pronunciano nella stessa udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo (2); le sentenze invece hanno luogo dopo la discussione delle parti, e per la loro pronunciazione è accordato un termine più lungo (3). — Per la *forma*, perocchè le sentenze si pronunciano in nome del Re (4); non così le ordinanze. E per di più le sentenze debbono contenere indicazioni maggiori di quelle prescritte per le ordinanze (5).

164. Le sentenze si distinguono poi in varie e diverse specie, e alcuni codici espressamente le distinguono in *definitive*, *provvisionali*, *interlocutorie*, *preparatorie*, e di ciascuna di esse danno disposizioni, o ne accennano i caratteri specifici (6).

Il nostro codice si astenne dal dare una distinzione e definizione, accogliendo il concetto espresso dal Pisanelli nel progetto al codice, che ciò fosse inutile e pericoloso, mentre il

---

(1) Art. 424 Cod. proc. civ. e citata sentenza C. App. Torino 29 marzo 1882; Annali XVI, 2, col. 232.

(2) Art. 205 Reg. gen. giud.

(3) Art. 197 Reg. gen. giud. e Circolare del Ministero Grazia e Giustizia e Culti 27 dicembre 1872; collez. celerifera 1872, pag. 1337.

(4) Art. 54 Cod. proc. civ.

(5) Per le sentenze v. Cod. proc. civ. art. 360, 436, 437 e Regol. gen giud. art. 267 — per le ordinanze v. Cod. proc. civ. art. 362, 438 e Reg. gen. giud. art 205, 206, — v. pure Mattirolo op. cit. Vol. IV. Ed. 4. N. 9 e seg.

(6) Cod. proc. civ. francese art. 134, 451, 452. — Cod. proc. civ. sardo del 1855 art. 202, 203, — del 1859 art. 200, 201.

dare delle definiizioni e fare delle distinzioni fosse piuttosto compito della scienza e della dottrina, che non del legislatore. Questo sistema, però, fu vivamente criticato, e la dottrina levò aspre censure (1).

165. Ma, se la legge non fa una classifica di sentenze, nei vari casi, però, in cui occorre, fa cenno della speciale loro denominazione.

Così, per accennare ad esempi: nel codice di procedura civile, agli art. 386, 456, 460, si fa espressa menzione delle sentenze *definitive*, e all'articolo 492 si accenna alle sentenze *interlocutorie* od *incidentali*; nel Regol. Gen. giudiziario, all'articolo 217, si parla di sentenze *interlocutorie*; nella Legge Registro, testo unico, approvata con R. Decreto 20 Maggio 1897, all'articolo 59 e seguenti, e relativa tariffa, si fa distinzione tra le sentenze *definitive* e non *definitive* ossia *interlocutorie*, *provvisionali* o *preparatorie*; nel codice civile all'art. 327 si fa cenno delle sentenze *definitive*; nel codice di procedura penale, agli articoli 353 e 400, è parola delle sentenze *preparatorie* od *interlocutorie*, e si introduce un'essenziale differenza intorno al tempo in cui da tali sentenze e dalle *definitive* si può interporre appello (2).

166. E, come diversi sono i provvedimenti della autorità giudiziaria, così diversi sono gli effetti che dagli stessi derivano, e diversi i *mezzi* per impugnarli.

I mezzi di impugnativa dei decreti e delle ordinanze, nei casi dalla legge consentiti, prendono nome di *reclami* o *richiami*.

I mezzi per impugnare le sentenze sono diversi, ed a seconda del diverso grado di giurisdizione in cui vengono pronunziate. Essi si distinguono in mezzi *ordinari* e mezzi *straordinari*. Mezzi ordinari sono: l'*opposizione* e l'*appellazione*; straordinari: la *revocazione*, l'*opposizione del terzo*, e il *ricorso per cassazione*. (3).

167. Nella procedura di fallimento occorrono decreti, ordinanze e sentenze, ma gli stessi sono facilmente riconoscibili, e facilmente l'uno dall'altro si distinguono.

Sono vere e proprie sentenze, perchè delle sentenze hanno tutti i caratteri, tutti i *provvedimenti* che il tribunale dà, anche sopra semplice istanza di persona interessata nella procedura del fallimento, come vere e proprie sentenze sono quelle del

(1) V. specialmente Borsari, Commento al codice di proc. civ. sull'art. 361.

(2) Per le classifiche e distinzioni che in dottrina si fanno delle sentenze, e specifiche loro definizioni, v. Mattirolo, op. cit. Vol. IV. Ed. 4. N. 18 e seguenti.

(3) Art. 465 Cod. proc. civ.

giudice delegato, quando, nei casi di cui negli articoli 763 e 807 Cod. Comm., pronuncia entro i limiti di sua competenza (1).

Sono, invece, ordinanze quelle che il giudice delegato emana sopra l'istanza del curatore, o di altro interessato, e ciò perchè nella procedura del fallimento attingono gli interessi di varie persone, che talvolta sono fra essi in contraddittorio, essendo il fallimento un giudizio che, nella sua specialità, riguarda la esecuzione generale sui beni del debitore fallito a vantaggio di tutti i creditori, ed il curatore, se per una parte rappresenta la massa dei creditori per l'altra rappresenta pure il fallito; e ad ogni modo, perchè il carattere di ordinanza ai provvedimenti, che emanano dal giudice delegato e che interessano la *procedura* del fallimento, e quindi *spiegano la loro influenza sull'interesse dei creditori*, fu espressamente riconosciuto dal legislatore (2).

Debbono quindi ritenersi semplici decreti tutti gli altri provvedimenti resi sopra la sòla istanza di una parte e che si limitano a statuire sur una tale istanza, e non toccano nessun interesse particolare delle altre persone che sono nel giudizio di fallimento, e preparano gli atti successivi nella procedura stessa, e tale carattere fosse espressamente riconosciuto dal legislatore (3).

168. Contro i provvedimenti, che l'autorità giudiziaria

---

(1) V. ad es. nella Parte III articoli Cod. Com. 691, 695, 704, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 741, 746, 797, 799, 800, 815, 816, 817, 818, 836, 839, 844, 852 e formole ed osservazioni ivi; — e art. 763 e 807, e formole ed osservazioni, nonchè art. 3 ultim. cap., 10, 20, 32, 34 legge 24 maggio 1903 n. 197.

(2) V. ad es. nella Parte III articoli Cod. Com. 698 in quanto si ordina la comparizione del fallito (perchè i provvedimenti con cui si autorizza il fallito a comparire a mezzo di mandatario o lo si autorizza ad allontanarsi dal domicilio rivestono piuttosto il carattere di decreto; vedi appresso e nota relativa) 727, 728, 729, 731, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 759, 763 (ma se decide qual giudice competente emette sentenza) 772, 793, 794, 797, 798, 800, 806, 807 (salvo però che decida qual giudice competente perchè allora pronuncia vera e propria sentenza) 809, 810, 811, 812, 813, 815, 831; e formole ed osservazioni ivi; — v. anche art. 9, 17, 24, 37 al 4, 39 ult. cap. della legge 24 maggio 1903 n. 197.

(3) V. ad es. Parte III articoli Cod. Com. 698 in quanto il giudice delegato autorizza il fallito ad allontanarsi dal suo domicilio, oppure lo autorizza a comparire a mezzo di mandatario; 740, 744 in quanto il Pretore fissa giorno ed ora per la rimozione od apposizione dei sigilli, 914 (trascritto sotto l'art. 691) e formole ivi; e l'articolo 3, 4, 36 della legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti 24 maggio 1903 n. 197.

emana nella procedura di fallimento, per regola generale non è data impugnativa, la quale può solo inoltrarsi nei casi espressamente contemplati dalla legge (1).

Sono soggette ad opposizione, e ad appello le sentenze finali in primo grado di giurisdizionè sulle controversie indicate dallo stesso Codice di Commercio negli articoli 765, 807, 822 e nei casi previsti negli articoli 693, 706, 816, e 836, ed è pure soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori, ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione (2).

Sono soggette a richiamo le ordinanze del giudice delegato emanate sopra le istanze di cui negli articoli 728, 736, in relazione con l'art. 750, 752, 794, 798, 811, nonchè a richiamo, o meglio appello (nei casi di pronuncia di vera e propria sentenza, entro i limiti della sua competenza) i provvedimenti di cui negli articoli 763 e 807 Codice di commercio (3).

CAPO II.

Della prescrizione delle azioni commerciali.

SOMMARIO: 169 Nozione generale della prescrizione in materie di commercio. — 170 Sospensione ed interruzione della prescrizione. — 171 Sospensione della prescrizione. — 172 Interruzione della prescrizione. — 173 Tempo necessario a prescrivere.

169. La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione. (4)

Donde si rileva che due sono le specie di prescrizioni: *acquisitiva*, essendo un modo di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose (5); *estintiva*, essendo altro dei modi con cui si estinguono le obbligazioni (6). La prima è quasi esclusivamente regolata dal Codice Civile, mentre il Codice di

---

(1) V. nella Parte III articoli Cod. Com. 910, 913 (trascritti sotto gli articoli 727 e 693).

(2) Art. 913 e v. nella Parte III gli articoli citati, ed osservazioni ivi.

(3) V. nella Parte III gli articoli citati e le osservazioni ivi — ed appresso N. 656.

(4) Art. 2105 Cod. Civ.

(5) Art. 710 Cod. Civ.

(6) Art. 1236 Cod. Civ.

commercio più specialmente si occupa delle prescrizioni estintive, tranne la sola ipotesi della prescrizione acquisitiva della proprietà di una nave (1).

La legge commerciale fissa a dieci anni la prescrizione ordinaria e generale, quando manchi una prescrizione più breve speciale, e fa ricorso al Codice Civile solo per quelle norme di cui o il Codice commerciale fa espresso richiamo, o ne è indispensabile l'applicazione, come norme generali in materia di prescrizione, salvo che non siavi manifesta incompatibilità, ovvero esplicita deroga (2).

E qui è pure da osservarsi che cadono sotto le disposizioni della legge commerciale, e della sua prescrizione, tutte le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti (3), sicchè, dato pure un atto commerciale per una sola delle parti, vale sempre la prescrizione generale o speciale preveduta dalla legge commerciale.

170. La prescrizione può essere *sospesa* od *interrotta*. La differenza consiste in ciò: che nel primo caso la prescrizione si integra mediante l'addizione del tempo anteriore e posteriore, e soltanto non viene annoverato il tempo in cui fu sospesa; nel secondo il tempo anteriore non si conta più.

171. Nei riguardi della sospensione della prescrizione la legge civile stabilisce, (essendo necessario a prescrivere un possesso legittimo e a titolo di proprietario) che non possono prescrivere a proprio favore coloro che possiedono in nome altrui, come il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e generalmente coloro che ritengono precariamente una cosa, ed i loro successori a titolo universale; ma possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o in causa pur proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario. Possono prescrivere anche coloro ai quali i conduttori, i depositari od altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà. Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo, nel senso che nessuno può cangiare riguardo se medesimo le cause ed il principio del suo possesso; ma ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo nel senso che si può con la prescrizione conseguire la liberazione dall'obbligazione (4).

Nè si può escludere in generale l'applicazione di queste norme in materia commerciale per quanto siano compatibili con essa.

E così pure valgono per le prescrizioni commerciali le norme

(1) Art. 918 cap. Cod. Com.
(2) V. art. 916, 917 Cod. Com.
(3) Art. 915 Cod. Com.
(4) Cod. Civ. da art. 2115 a 2118.

della legge civile (1) allorchè stabiliscono che nessuna prescrizione corre: fra i coniugi; tra la persona a cui spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta; tra il minore e l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto; tra il minore emancipato o il maggiore inabilitato, e il curatore; tra l'erede e l'eredità accettata col beneficio d'inventario; fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle cui l'amministrazione è commessa.

Ma nel codice civile si aggiunge (2) che le prescrizioni non corrono: contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno; riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata; riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto luogo la evizione; riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali durante il matrimonio; riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

Non tutte queste cause possono valere in materia commerciale, poichè, per espressa deroga, la prescrizione commerciale ordinaria e speciale, corre altresì contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie, e contro i minori ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi regresso contro il tutore (3); e riguardo alle azioni derivanti dal contratto di società nel caso di scioglimento o di liquidazione, il termine decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società o della dichiarazione di liquidazione se l'obbligazione non è scaduta (4), e qualora lo scioglimento della società avvenga prima del termine stabilito per la sua durata, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi, cioè un mese dopo la relativa pubblicazione (5), e finalmente per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori (6).

La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri (7).

---

(1) Art. 2119 Cod. Civ.
(2) Art. 2120 Cod. Civ.
(3) Art. 916 Cod. Com.
(4) Art. 919, 2° comma Cod. Com.
(5) Art. 103, 916, 2° comma Cod. Com.
(6) Art. 208, 209, 215, 216, 916 2° com. Cod. Com.
(7) Art. 2122 Cod. Civ.

172. Quanto all'interruzione della prescrizione la legge commerciale si riporta interamente alla legge civile, salva l'eccezione per le obbligazioni cambiarie, nelle quali gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri (1).

E, adunque, la prescrizione può essere interrotta *naturalmente* o *civilmente.* È interrotta naturalmente quando il possessore viene privato per più di un anno del godimento della cosa; — civilmente si interrompe la prescrizione quando è convenuta in giudizio la persona a cui si vuole impedire la prescrizione. Tuttavia la si ha per non interrotta se la citazione o intimazione è nulla: per incompetenza dell'Uffiziale che l'ha eseguita o per difetto di forma; se l'attore receda dalla domanda; se la domanda è perenta; se la domanda é rigettata; e, infine, se il debitore o il possessore riconosce il dirittó di quello contro cui essa era incominciata (2). La legge, poi, determina ancora come si interrompe la prescrizione tanto nei rapporti di più debitori o più creditori solidali, e nei rapporti tra debitore principale ed il fideiussore (3).

173. Il tempo necessario per le prescrizioni commerciali va dai dieci anni ai sei mesi, salvo le préscrizioni più brevi stabilite da altre leggi.

Il codice di commercio tratta delle prescrizioni in un titolo speciale ed il codice civile pure, ed ambedue determinano il tempo che occorre a prescrivere (4), nè è il caso, per l'indole di questa prima parte generale introduttiva, che io mi soffermi più oltre sull'argomento, rimandando il lettore alle disposizioni accennate che saranno richiamate quando del caso e di volta in volta che si presenterà la necessità nello svolgimento della materia ancora in esame nelle parti che seguono.

Qui è solo luogo ancora a notare che il computo delle prescrizioni deve farsi a giorni interi, e non ad ore, e nelle prescrizioni che si compiono a mesi si computa sempre il mese di trenta giorni.

La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine (5).

---

(1) Art. 916 cap. Cod. Com.
(2) Cod. Civ. da art. 2123 a 2129.
(3) Cod. Civ. da art. 2130 a 2132.
(4) Cod. Com. art. 915 e seg.; Cod. Civ. art. 2135 e seg.
(5) Art. 2133, 2134 Cod. Civ.

PARTE SECONDA

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento; del concordato preventivo, e della procedura dei piccoli fallimenti.

I.

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento.

TITOLO PRIMO: — Della dichiarazione di fallimento e dei suoi effetti.

TITOLO SECONDO: — Della amministrazione del fallimento.

TITOLO TERZO: — Della liquidazione del passivo.

TITOLO QUARTO: — Della liquidazione dell'attivo.

TITOLO QUINTO: — Della ripartizione tra i creditori, e della chiusura del fallimento.

TITOLO SESTO: — Della cessazione e sospensione del fallimento.

TITOLO SETTIMO: — Delle disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

TITOLO OTTAVO: — Dei reati in materia di fallimento.

II.

Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti.

TITOLO PRIMO: — Del concordato preventivo.

TITOLO SECONDO: — Della procedura dei piccoli fallimenti.

TITOLO TERZO: — Delle disposizioni comuni.
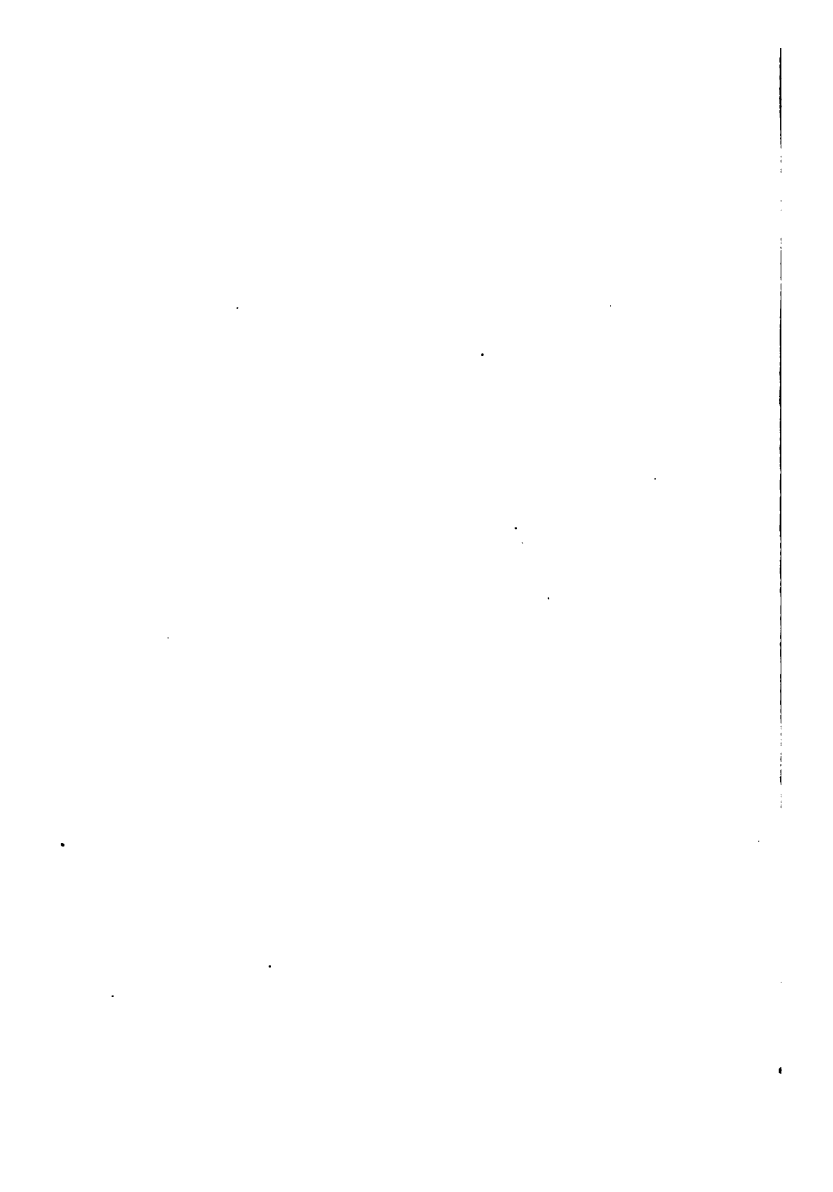
PARTE SECONDA

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento; del concordato preventivo, e della procedura dei piccoli fallimenti.

I.

Del fallimento e dei reati in materia di fallimento.

TITOLO PRIMO

Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

CAPO I.

Nozioni generali.

SOMMARIO: 174. Utilità e pericoli del credito. — 175. Principii generali a cui si informano le legislazioni in materia di fallimento, e come debbano intendersi tali principii. — 176. Stato di fallimento e giudizio di fallimento.

174. Il credito, che nasce dalla fiducia e buona fede che accompagnano le operazioni commerciali, è la base prima su cui poggia il commercio, poichè col favorire lo sviluppo degli scambi, e col rendere più attivo, ininterrotto, rapido, e direi anzi, febbrile, il movimento delle merci e dei valori, rende più utile e più produttiva la circolazione delle ricchezze.

Ma, se grandi sono i vantaggi, gravi, per contro, sono pure i pericoli che possono derivare dall'abuso della fiducia e della buona fede, allorchè venga a mancare l'esattezza e la puntualità nell'adempimento delle obbligazioni assunte. Perchè, al credito mal riposto, corrisponde il discredito, e la reazione è sempre maggiore a seconda dell'offesa che la fiducia ha ricevuto; ed il danno, che ne deriva, non si limita a volte ai soli

creditori che hanno accordata fede al commerciante che manchi ai propri impegni, ma si dilaga interrompendo il regolare giro di tutti gli affari dipendenti e relativi, e scuotendo, col turbamento del credito, il benessere generale. — Il fatto è che il commerciante lavora anche, e più, coi patrimoni altrui che con i proprî, e tal fiata il dissesto economico dell'uno trae pur quello di altri.

175. Ed è appunto per ciò che tutte le legislazioni (1) dei popoli che coltivano il commercio recano le traccie del grave allarme cagionato dai fallimenti nella vita commerciale. Esse sono tutte rivolte al triplice scopo: di tutelare l'interesse dei creditori; di restringere l'esercizio dei loro diritti contro il debitore, entro i limiti di ciò che è necessario per l'adempimento delle di lui obbligazioni e della parità di trattamento dovuta a tutti i creditori; e di punirlo ogni qualvolta egli avesse abusato della fiducia in lui riposta, affinchè la sicurezza del commercio venga ristabilita.

E per vero l'istituto del fallimento, quale provvedimento conservativo, ed assieme procedura esecutiva e collettiva sul patrimonio del debitore, deve principalmente essere diretto a far sì: che tutti i beni del fallito siano assicurati esclusivamente al soddisfacimento totale o parziale dei suoi creditori con una procedura semplice, sollecita, e col minor dispendio possibile; che da una parte il fallito sia privato di ogni ingerenza sul patrimonio, e dall'altra sia impedito ai creditori di procedere contro lo stesso, dovendo all'azione individuale subentrare la collettiva, e garantendo a tutti, sotto il controllo rigoroso ed autorevole del magistrato, la parità di trattamento, salve le legittime, e riconosciute, ragioni di preferenza, sia nella liquidazione del passivo e dell'attivo, che nella ripartizione del residuo netto, dopo pagate le spese di procedura. Ed inoltre deve proteggere il fallito non colpevole contro le esagerate pretese e la tirannia dei suoi creditori, offrendogli anche il mezzo di riacquistare la fiducia ed il credito, ma colpirlo inesorabilmente, per contro, se abbia abusato della fiducia in lui riposta o del credito ispirato, affine appunto che la sicurezza del commercio sia ristabilita.

176. Ma, per farsi un concetto chiaro e preciso dell'istituto giuridico, che prende nome di *fallimento*, bisogna aver riguardo anche ai due significati diversi che viene ad assumere la parola fallimento a seconda appunto che si riferisca ad uno *stato* speciale, in cui si incorre dal commerciante al verificarsi delle condizioni previste dalla legge; ovvero al complesso delle

(1) Atti della Commissione. — Vedi Castagnola: Fonti e motivi del Codice di Commercio. Libro terzo, Del fallimento, § 1030.

norme processuali, per cui, dato quello stato, il patrimonio del debitore viene assicurato, liquidato, e ripartito, nell'interesse dei suoi creditori.

Nel primo caso si dirà che è in *istato di fallimento* il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali (1). — Nel secondo, che il *giudizio di fallimento* consiste in una esecuzione collettiva dei creditori sulla generalità dei beni dell'obbligato, col duplice intento di impedire che si compromettano maggiormente le ragioni dei creditori, arrestando il dissesto economico del debitore, e di pareggiare i creditori chirografari nel soddisfacimento del loro avere sull'attivo del fallito (2).

CAPO II.

Dello stato di fallimento, e suoi elementi costitutivi.

SOMMARIO: 177. Stato reale e stato giudiziale di fallimento. — 178. Elementi costitutivi dello stato di fallimento.

177. Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali incorre in uno stato *reale* di fallimento (3), che deve essere, però, constatato, riconosciuto e dichiarato dall'autorità giudiziaria (4),

Ed ecco come tale stato possa considerarsi nei suoi due momenti, e cioè in quello, in cui realmente incorre il commerciante al verificarsi delle sopra dette condizioni, ed in quello, in cui *giudizialmente* sia dichiarato (5); — laonde dapprima accenno a questo stato nei suoi elementi costitutivi indipendentemente dal suo riconoscimento giudiziale, indi dirò di tale riconoscimento e conseguente dichiarazione di fallimento, nonchè della sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti; dei mezzi per impugnare codesta sentenza; e da ultimo degli effetti della dichiarazione di fallimento (6).

178. Gli elementi che costituiscono lo stato di fallimento

(1) Art. 683 Cod. Com.

(2) Sacerdoti, Teorica del fallimento, pag. 73.

(3) Art. 683 Cod. Com.

(4) Art. 684 Cod. Com.

(5) Renouard, Traité des faillites et banqueroutes, I, art. 437; e Luciani, Trattato del fallimento, N. 98.

(6) V. appresso Capi III, IV, V, e VI.

si deducono dalla stessa disposizione di legge (1), che ne dà il concetto giuridico, e si riducono a tre: la qualità di commerciante della persona; — la cessazione dei pagamenti; — la natura commerciale delle obbligazioni delle quali è cessato il pagamento. Dei quali elementi è bene dirne partitamente.

SEZIONE I.

Qualità di commerciante.

SOMMARIO: 179. Chi sia commerciante; rinvio. — 180. Se i minori non autorizzati ad esercitare il commercio possano fallire. — 181. Se e come possa essere dichiarato il fallimento di persona autorizzata ad esercitare il commercio nell'interesse del minore: se possano fallire i mandatarî, institori, ecc. ed i mediatori. — 182. Se possano fallire coloro a cui è fatto divieto dalla legge di esercitare la mercatura. — 183. Se le società commerciali — 184. e gli stranieri. — 185. Il giudizio sulla qualità di commerciante appartiene al giudice del fatto. — 186. Quando ed entro quali limiti possa dichiararsi il fallimento del commerciante che abbia cessato dall'esercizio del commercio. — 187. o si sia reso defunto. — 188. Il fallimento è riservato alla sola classe dei commercianti; stato di fallimento e stato d'insolvenza.

179. Chi sia commerciante, e da quali fatti e condizioni si possa dedurne tale qualità, ed a quali persone sia interdetto l'esercizio del commercio, ho già precedentemente accennato senza che sia uopo a ripetermi (2).

Qui sarà solo luogo a qualche altra breve osservazione relativa alla materia speciale dello stato di fallimento.

180. Oltre che l'esercizio materiale di atti di commercio per abituale professione è necessario, per cadere in fallimento, avere avuta la capacità di esercitare il commercio nel tempo a cui risalgono le obbligazioni, per il mancato pagamento delle quali si cade appunto in quello stato. Quindi, il minore o la moglie, che allora non fossero stati regolarmente autorizzati a tale esercizio (3), non potrebbero cadere in fallimento non potendosi ritenere che legalmente abbiano assunto la veste di commerciante, mentre lo stato di fallimento quella qualità presuppone. Le condizioni e formalità per l'autorizzazione al-

(1) Art. 683 Cod. Com.

(2) V. retro N. 16 e seg.

(3) V. retro N. 26 e 29.

l'esercizio del commercio sono dalla legge richieste a garanzia e nell'interesse di quelle persone, che essa non reputa ordinariamente capaci all'esercizio della mercatura; nè i limiti della loro capacità potrebbero ritenersi ignorati da chi con loro contrattò. Sarebbe, quindi, ingiusto privare costoro di quelle garanzie quando, per essersi verificati i tristi effetti della loro inesperienza, maggiore se ne manifesta il bisogno (1).

Invece potrebbero essere dichiarati falliti non solo i minori emancipati autorizzati ma anche i minori autorizzati legalmente all'esercizio del commercio in persona di un rappresentante, in caso di cessazione di pagamento per obbligazioni assunte in tale esercizio (2).

181. Però, è necessario che l'esercizio sia in nome e per conto proprio, perchè la condizione giuridica dello stato di fallimento deve corrispondere a quella dell'esercizio del commercio, come di causa ad effetto, per guisa che, chi esercisce in proprio fallisca in proprio, e chi esercita quale rappresentante ed amministratore di persone incapaci debba in tale qualità dichiararsi fallito (3) salve le responsabilità in proprio dipendenti da colpa o dolo nell'amministrazione.

E per la stessa ragione non potrebbero fallire i mandatari come tali, gli institori, i rappresentanti, i commessi, ecc., perchè appunto, quantunque esercitino il commercio, non lo esercitano in proprio nome ma per conto del mandante, del principale (4), ecc. Ciò bene inteso fino a quando si limitano a stare entro la cerchia del mandato loro conferito.

Anche il mediatore può essere dichiarato fallito se si trova in istato di cessazione di pagamenti relativamente ad affari commerciali che egli abbia trattato per conto proprio, o per i quali egli abbia incontrato responsabilità in proprio, per non avere dichiarato all'altra parte di agire come mediatore per conto di clienti declinandone il nome (5).

182. Possono, però, cadere in fallimento coloro ai quali la

---

(1) Luciani, trattato del fallimento, N. 103. — Vidari, Corso di diritto Com. Vol. VIII, Ed. IV. N 7486 ed autori ivi citati, — e Cass. Torino 8 Agosto 1888 e 6 Febbraio 1889, Giurisp. it. 1889, 1, 2, 112. — App. Torino 30 giugno 1893, Giurisp. Tor. 1893, 589 con la nota; e 26 Maggio 1900, Giurisp. Tor. 1900, col. 894.

(2) Tribunale Torino 29 Ottobre 1898. Giurisp. Tor. 1899 col. 327. — V. però anche una sentenza App. Genova 27 Febbraio 1880, nell'Eco di Giurisp. IV, 2, 266.

(3) Sentenza citata.

(4) V. retro N. 21, 60, 71, 77, 78, 79, 80, 82.

(5) V. retro N. 24, 62, 71, 74; e C. App. Casale 4 Dicembre 1900. Giurisp. Tor. 1900 col. 1579.

legge vieta di esercitare il commercio per ragioni di opportunità o di convenienza o di decoro avuto riguardo alla professione che già esercitino, e ciò perchè tal divieto può costituire una *incompatibilità*, ma non può essere cagione di *incapacità*; laonde tale categoria di persone (avvocati, procuratori, notai, magistrati, ecc.) contravvenendo a tale divieto, ed esercitando il commercio, può quindi cadere anche in istato di fallimento (1).

183. Riconosciuta nelle società di commercio la qualità di commerciante, senza uopo di altre esteriorità (2), ne deriva che alle stesse si estendono gli effetti inerenti a tale qualifica, tra cui quello di incorrere, al verificarsi delle condizioni, nella dichiarazione di fallimento. Qui, però, basterà avervi solo accennato, perchè, relativamente poi al vedere quale sia la speciale condizione, a seconda delle specie di società, in cui vengono a trovarsi nella procedura di fallimento i soci, i creditori delle società e quelli dei singoli soci, ecc., dirò nell'apposito titolo del fallimento delle società commerciali (3)

184. Nessun dubbio, poi, che fallito possa cadere anche uno straniero, il quale abbia esercitato il commercio nel nostro Stato; e tanto che egli cessi dal pagare i creditori nazionali, quanto i creditori stranieri (4)

185. Essendo l'esercizio di atti di commercio per professione abituale la caratteristica del commerciante, ed essendo solo a chi riveste una tale qualità riservato l'istituto del fallimento, ne viene che sempre, e di caso in caso, conviene esaminare se quell'esercizio sia tale da determinare una tale qualità (5). E così, ad esempio, fu ritenuto che non è commerciante colui che, pur avendo compiuto gli atti preparatori necessarî all'esercizio del commercio, a questo tuttavia non avesse mai dato opera effettivamente (6); e che la sola abitualità degli atti di commercio induce, in chi li compie, la qualità di commerciante (7); e che un giro di cambiali, per somma rilevantissima, sia in sè sufficiente a dare la qualità di commerciante, tale da rendere possibile la dichiarazione di fallimento, tanto

---

(1) V. anche retro N. 30.

(2) V. retro N. 35 e seg.

(3) V. titolo VII.

(4) Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7401. — V. art. 3, 9 Cod. Civ. 58 Cod. Com.

(5) V. i principii esposti retro ai N. 17 e seg.

(6) Cass. Napoli 12 Settembre 1890.

(7) Cass. Torino 30 Luglio 1896; Giurisp. Tor. 1896, 784 con la nota; e Rep. Giurisp. Tor. voce *Commerciante* n. 12, 13, 14: App. Palermo 15 Giugno 1896, Foro Siciliano, 1896, 423.

più se, per la maggior parte della cifra suddetta, le cambiali furono create allo scopo di fondare e sviluppare uno stabilimento commerciale (1), ecc.

Comunque, ripetesi, la qualità di commerciante deve essere rivestita da colui che cessa di pagare, e l'apprezzamento su tale qualità, appartiene come quello degli altri elementi costitutivi dello stato di fallimento, all'autorità giudiziaria competente a dichiararlo (2).

186. Ma, se la qualità di commerciante è indispensabile per la dichiarazione del fallimento, questa, può anche emettersi sebbene in tale epoca colui che debbe essere dichiarato fallito, per essersi ritirato, non esercisca più il proprio commercio, — purchè ciò avvenga entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo (3).

187. E così pure può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento (4).

188. Ciò che interessa però sempre si è che, essendo il fallimento, a tenore della vigente legislazione, riservato ai soli commercianti, bisognerà sempre rintracciare una tale qualità in chi cessa di pagare. Da ciò deriva che i non commercianti non potranno giammai cadere in istato di fallimento, ma bensì in quello di *insolvenza* o *decozione.*

Solo per i commercianti sono scritte le disposizioni del codice di commercio relative all'istituto del fallimento (5); per i non commercianti, invece, stanno scritte quelle della legge civile, la quale dalla non solvenza del debitore fa derivare alcune conseguenze a di lui carico (6), e dal codice di rito che determina i modi di esecuzione forzata sui beni del debitore (7).

---

(1) App. Torino 29 Luglio 1899. Giurisp. Tor. 1899, 1526. — Vedi anche, però, nel senso che l'emissione di cambiali anche da parte di commerciante, ma per debiti puramente civili, non autorizza in caso di non pagamento, la dichiarazione di fallimento: App. Torino 24 Agosto 1895. Giurisp. Tor. 1895, 723.

(2) Art. 684 Cod. Com.

(3) Art. 690 al. 1 Cod. Com.

(4) Art. 690 al. 2 Cod. Com.

(5) Art. 683 e seg. Cod. Com.

(6) V. ad es. Cod. Civ. art. 1176, 1469, 1786, 1919 n. 2. 1729 n. 4.

(7) Cod. proc. civ. art. 553 e seg. È nella coscienza, però, di tutti che sia affrettato il giorno che anche per i *non* commercianti siavi una procedura collettiva di esecuzione, ed a quest'oggetto è bene sia

SEZIONE II.

Cessazione dei pagamenti.

SOMMARIO : 189. In che consista la cessazione dei pagamenti e suoi caratteri. — 190. Continua. — 191. Quid se il commerciante si valga di mezzi rovinosi? — 192. Se a costituire la cessazione dei pagamenti occorrano più, o determinato numero, di rifiuti di pagamento o basti anche una sola mancanza, o rifiuto di pagamento. — 193. o la mancanza di pagamento o rifiuto di un unico debito. — 194. Quid se il rifiuto o rifiuti di pagamento dipendano da causa giustificabile o ritenuta tale in buona fede? — 195. Fatti che possono tener luogo della cessazione dei pagamenti. — 196. Per pagamento deve intendersi in generale l'esecuzione di una obbligazione. — 197. Se si possa far distinzione tra sospensione e cessazione dei pagamenti.

189. L'altro degli elementi costitutivi dello stato di fallimento è la cessazione dei pagamenti, e cioè, quel fatto caratteristico che consiste nel non soddisfare a scadenza alla propria obbligazione qualunque sia la causa per cui un commerciante non vi soddisfaccia (1).

Posto che il credito è la base del commercio, il debitore, che non paga, oltre che offesa al diritto del creditore che deve essere soddisfatto, viene in modo certo a dimostrare di essere giunto a tal limite, per cui esso ha esaurito il credito stesso, di cui poteva disporre, tanto che non gli è più possibile trovare in esso un aiuto per superare le difficoltà del presente.

190. Ed è appunto sulla *esteriorità* del mancato soddisfacimento dei propri obblighi, e sull'offesa che si arreca a quella buona fede e fiducia che alimentano il credito, che si impernia tutto il sistema, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, per determinare, dalla cessazione dei pagamenti, lo stato di fallimento del commerciante.

Perchè, se, ammesso in ipotesi, il commerciante, in deter-

---

tributata lode all'*ordine del giorno* votato dalla Camera e dal Senato, con l'approvazione del disegno di legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, (tornata dell'11 febbraio 1903 alla Camera, e del 18 maggio 1903 al Senato) di questo preciso tenore: « ...... invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti. »

(1) Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7402.

minate condizioni della sua azienda, fosse anche passivo, pure, se egli superasse, avvantaggiandosi del credito di cui ancora disponga, la crisi, e pagasse soddisfacendo ai proprî impegni, egli non certo sarebbe in istato di cessazione dei pagamenti, e quindi, sotto questo riguardo, di fallimento: ma, per contro, lo sarebbe chi, pur ammessa l'ipotesi, trovandosi in uno stato di attività nella sua azienda, non fosse in grado di soddisfare agli impegni assunti.

Vuol dire, adunque, che chi paga è commerciante vivo, chi non paga, invece, è fallito. — Peggio per lui, quel negoziante che, pur avendo a sua disposizione delle attività, non sa farle valere, ed attirare a sè quel credito di cui avrebbe diritto, e se è impotente a navigare sulle acque spesso infide del commercio. Chi non è capace a governarsi non merita riguardi, per non sminuire il concetto di fiducia su cui riposa il credito, e per non recare offesa al precetto rigoroso che deve presiedere in tutte le contrattazioni mercantili, e per cui le obbligazioni assunte non comportano dilazioni, ma debbono essere puntualmente ed esattamente adempiute.

191. Però, non si creda che qualunque mezzo, col quale il commerciante provvede ai suoi pagamenti, possa reputarsi buono all'effetto di sfuggire la cessazione di tali pagamenti. — I mezzi devono essere *leciti* ed *onesti*, perchè il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti (1). E di tali mezzi appunto si varrebbe il commerciante se vendesse a prezzi vilissimi, o comprasse merce per darla a pegno e ritrarre per tal modo danaro, o rinnovasse cambiali carpendo firme ad incauti, o con frode, ecc., sebbene avverta la Suprema Corte di Torino (2), che mezzi rovinosi e fraudolenti, per continuare artificiosamente i pagamenti, non possano dirsi a *priori*, e solo per sè stessi, determinati atti (p. es. le cambiali di favore, i rinnovi e gli sconti a gravose condizioni) ma sia obbligatoria caso per caso l'indagine se tali atti abbiano rivestito il carattere di mezzo rovinoso per la continuazione dei pagamenti.

Ad ogni modo, con lo stabilire che i mezzi rovinosi, con cui si continua a soddisfare alle obbligazioni, rientrano nell'esame per determinare la cessazione dei pagamenti, si toglie la maschera alla frode, si impedisce che la menzogna prevalga alla verità, e si pone un caposaldo dal quale poi muoverà il tri-

---

(1) Art. 705 Cod. Com.
(2) 7 Settembre 1899. Giurisp. Tor. 1899, 1409.

bunale con maggior sicurezza per determinare la data in cui ebbe a verificarsi una tale cessazione (1).

192. Si è discusso se, a costituire la cessazione dei pagamenti, sia necessario che la mancanza a far fronte agli impegni assunti sia generale o totale, nel senso che il debitore manchi alla maggior parte delle proprie obbligazioni, oppure se sia sufficiente un numero minore, e quale, di tali mancanze, o anche un solo inadempimento.

Tra tante opinioni, e divergenze, mi pare di poter stabilire col fondamento più concorde degli autori e della prevalente giurisprudenza alcune norme per la generalità dei casi.

Ed anzitutto si dovrà ritenere che, per stabilire la cessazione dei pagamenti non è necessaria la materiale ed assoluta impossibilità di eseguire qualsiasi pagamento, come da alcuni si pretende, ma basta una impossibilità che non sia del tutto provvisoria e momentanea, la quale può anche verificarsi, non essendo l'attivo inferiore al passivo (2); — come pure non sono necessarî, nè alcun numero determinato, nè molti, o minori mancati pagamenti per la determinazione della cessazione, mentre, per contro, basta anche un solo mancato pagamento che risulti in modo non dubbio, e non equivoco, per modo che il rifiuto di pagare corrisponda al concetto di venir meno necessariamente, o volontariamente, agli impegni assunti.

Di fronte al debitore che non paga, sia che non voglia, o che non possa, e quando nessuna ragione giustifichi il rifiuto di pagare, sta il diritto certo ed acquisito del creditore, che vede violata la fiducia riposta nel suo debitore, di ottenerlo dichiarato fallito. Il diritto è unico come unico è il credito. — Può essere benissimo che il mio debitore paghi altri e non me, ma io avrò sempre il diritto di cosiringerlo all'adempimento dei suoi obblighi con tutti i mezzi che la legge mi consente, tra cui quello di farlo fallire.

Anche in un solo mancato pagamento deve quindi ritenersi potersi far consistere la cessazione dei pagamenti, ed è la legge stessa che ne avverte (3) allorchè, permette anche al solo creditore di avanzare l'istanza di fallimento (4).

---

(1) Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7405.

(2) Cass. Torino 15 Dicembre 1900. Giurisp. Tor. 1901, 215.

(3) Art. 684 Cod. Comm.

(4) V. in questo senso Bolaffio (Bolaffio, Masè-Dari, fallimento) N. 6. — Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed 4, N. 7408, 7409 e sentenze ivi citate. — Luciani, op. cit. N. 133, 134 ed autori e sentenze ivi. — V. anche App. Bologna 31 Luglio 1896. Mon. Giur. Bolog. 1896, 246; App. Genova 25 Luglio 1899, Dir. Com. XVII, 991 ; V. anche *contra* Trib. Milano 13 Marzo 1903. Foro comm. lombardo 1903, N. 2 a pag. 8.

193. Ed ancora, non solo un rifiuto a pagare può talvolta costituire lo stato di fallimento, ma anche un solo rifiuto riguardante l'unico debito del commerciante potrà dare diritto a quell'unico creditore di ricorrere alla via del fallimento. La questione è molto dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza; però questa va affermandosi in modo prevalente nel senso sopra detto.

I limiti impostimi dal lavoro non mi permettono di dilungarmi sopra questo argomento, onde mi limiterò ad accennare in calce da quali autorità sia accettata, e da quali combattuta la tesi (1).

194. Ma, il rifiuto di un pagamento, o anche di varî pagamenti, quando siano appoggiati a *giuste ragioni* non potrebbero far ritenere la cessazione dei pagamenti (2), e dare diritto a far dichiarare il fallimento. E così fu ritenuto che non fa prova di cessazione dei pagamenti il rifiuto di un commerciante di pagare un effetto perchè la sua sia stata una firma di favore. E ciò avuto riguardo specialmente al convincimento in cui il debitore si trovi in quella circostanza, supponendo che l'effetto a scadenza fosse ritirato dal vero debitore, ed essendo sempre proclive la giurisprudenza ad accogliere benevolmente il debitore, allorchè provi la sua buona fede nel ritenere di non essere tenuto a soddisfare, per motivi che reputi giustificabili, in un dato modo o tempo la sua obbligazione (3).

195. La cessazione dei pagamenti deve, adunque, risultare dalla esteriorità del non pagare a scadenza senza che vi sia una causa giustificabile, o ritenuta tale in buona fede. Nè basterebbe a far ritenere la cessazione dei pagamenti l'avere il fallito fatto diramare una circolare a firma di un incaricato proponendo ai creditori una riduzione delle rispettive ra-

---

(1) *Nel senso:* Bolaffio, op. cit. loc. cit. pag. 16. — Cuzzeri, Il Cod. Commerciale commentato: III N. 19. — Luciani, op. cit. N. 136. — Dalloz, V. faillite N. 75. — App. Bologna 31 Gennaio 1885; Racc. XXXVII, 2, 132. — App. Genova 20 Settembre 1883; Racc. XXXV, 2, 497. — Cass. Napoli 14 Dicembre 1886, Legge 1887, I, 698. — App. Roma 18 Maggio 1889, Racc. XLI, 2, 569 — *contra*: Parodi, Lezioni di diritto commerciale I, 157. — App. Roma 3 Luglio 1888, Temi Rom. 1889, 393. — Trib. Napoli, 9 Giugno 1885, Filangeri 1885, 554.

(2) Art. 705 Cod. Com.

(3) V. App. Torino 21 Febbraio 1899. Giurisp. Tor. 1899, 451: — App. Palermo 23 Novembre 1894, Giurisp. it. 1895, 164; — App. Venezia 5 Dicembre 1892, Temi Ven. 1893, 56. — V. anche Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4. N. 7410 ed altri autori e sentenze ivi.

gioni (1), perchè fino a quando si è offeso realmente il diritto del creditore, col non pagarlo puntualmente alla scadenza, non si può aver cessato i pagamenti nè conseguentemente esser in istato di fallimento.

Ben è vero che si potranno invocare tali fatti, ma solo nel senso di dimostrare viemeglio provata la cessazione dei pagamenti, perchè in tal caso il rifiuto del pagamento viene anche ad essere corroborato dalla dichiarazione diretta del debitore, il quale, col fatto di spedire circolari, confessa di non essere in grado di pagare.

Ma, d'altro lato vi sono fatti di natura tale, che, di per sè soli, bastano a giustificare a sufficienza il diritto di chiedere il fallimento, poichè sono fatti che si compenetrano nella stessa cessazione dei pagamenti, e necessariamente la presuppongono, come sarebbero, ad esempio, la *fuga improvvisa* del commerciante; il suo *suicidio* alla scadenza delle sue obbligazioni e contemporaneo al disordine dei suoi affari commerciali; la *chiusura dei negozi o magazzini*, senza avvisi che ne dichiarino il motivo e contemporaneo ad una certa notorietà sulla piazza di fatti tali che possano giustificare le voci di imbarazzi finanziari, ecc.

Chi, davanti a tali fatti, è lecito chiedere col Vidari (2), vorrebbe indugiare ancora a ritenere fallita quella persona? Quale mai commerciante, in grado di soddisfare alle proprie obbligazioni agisce così? E per vani scrupoli giuridici si dovrebbe sacrificare, fors'anche irreparabilmente, l'interesse dei creditori? Vuol dire che se il creditore o i creditori avranno agito troppo avventatamente, o con leggerezza, ne pagheranno il fio, ma non già che, se quei fatti siano veri, non debbano bastare a provare la cessazione dei pagamenti „ (3).

196. Per pagamento, poi, nel linguaggio giuridico, deve intendersi il mezzo con cui si estingue l'obbligazione adempiendola nel modo pattuito, ond'è che qualunque sia l'obbligazione, purchè contratta per causa di commercio che rimanga insoddisfatta alla scadenza, potrà determinare la cessazione dei pagamenti (4).

197. Nè oggidì è più attendibile la distinzione fra *sospensione* e *cessazione* dei pagamenti, che, se talora può corrispondere alla realtà delle cose, non ha però più valore giuridico o significato in rapporto alla dichiarazione di fallimento. Giac-

---

(1) App. Casale 8 Aprile 1897, Giurisp. Tor. 1897, 736.

(2) Op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7406.

(3) V. anche Luciani, op. cit. N. 138 e sentenze ivi.

(4) Bolaffio, op. cit. N. 9. — Cuzzeri, op. cit. III, 23.

chè, così si esprime la Cassazione di Torino (1), il vigente codice di commercio riguarda la puntualità dei pagamenti come base e fondamento allo svolgimento progressivo e alla prosperità dei commerci; onde, vi sia sospensione temporanea, vi sia cessazione, torna la stessa cosa per il creditore, e per il commercio. Il cessare dal fare i pagamenti, nello spirito e nella lettera dell'articolo 683 cod. com., involve tanto la cessazione temporanea, o sospensione che dir si voglia, quanto la cessazione definitiva.

SEZIONE III.

Indole commerciale delle obbligazioni inadempiute.

SOMMARIO: 198. Ragioni di questo estremo voluto dalla legge. — 199. che lo prescrive in modo assoluto.

198. Il terzo estremo voluto dalla legge, per rendere possibile la dichiarazione del fallimento del commerciante, si é che l'inadempimento riguardi le obbligazioni sue di indole commerciale.

La ragione di questo estremo è data dalla stessa commissione compilatrice del codice con queste parole (2): " Il fallimento è riservato al commercio, e sarebbe pericoloso il permettere che il solo fatto dell'omesso pagamento di alcuni debiti civili del commerciante possa provocare la catastrofe del fallimento, quando la di lui azienda commerciale procede regolarmente, e quando l'interesse dei creditori commerciali richiede che il debitore sia mantenuto alla testa dei suoi affari. — Del resto la cessazione dei pagamenti è un fatto complesso, di cui deve essere lasciato l'apprezzamento al criterio del giudice, e non v'ha dubbio che, nel giudicare l'esistenza, potranno essere prese in considerazione anche le circostanze che riguardano l'adempimento delle obbligazioni di diritto civile. Egli è ben vero che il caso di un uomo, avente in buono stato la sua amministrazione commerciale, e l'azienda civile in rovina, non è facile a verificarsi, e che assai di frequente si vedrà la rovina di questa estendersi a quella; ma anche il contrario può verificarsi, e l'attribuire al disordine degli affari privati la potenza di turbare il regolare andamento degli affari commerciali, recherebbe uno sconvolgimento al

(1) 23 Giugno 1886., Giurisp. Pen. Tor. VI, 301.

(2) Verbale CXXX, N. 760, nel Castagnola, Fonti e motivi, ecc. all'art. 683 § 1036.

concetto fondamentale della procedura di fallimento, ed aggraverebbe le condizioni del commercio, a cui i fallimenti riescono tanto dannosi „.

199. La dottrina ha elevato alte le sue giustificate censure (1) contro questa disposizione, ma la legge in modo preciso richiede anche questo terzo elemento, e la giurisprudenza ne fa quotidiana applicazione. — E così, ad esempio, fu perfino ritenuto che non cade in fallimento neppure quel commerciante, che, avendo emesso delle cambiali, non le paghi a scadenza, allorchè dimostri che tale emissione di cambiali egli aveva fatta per debiti puramente civili (2).

CAPO III.

Della dichiarazione giudiziale del fallimento.

SOMMARIO: 200. Divisione della materia.

200. La cessazione dei pagamenti, in cui venga a trovarsi il commerciante in dipendenza delle sue obbligazioni commerciali, segna lo stato di fatto di fallimento, ma, perchè questo possa sortire tutti i suoi effetti, è anche necessario che venga riconosciuto e dichiarato dall'autorità giudiziaria competente.

Laonde è necessario vedere dapprima da chi, e come, si possa promuovere la dichiarazione del fallimento, indi esaminare di quali elementi debba consistere la sentenza dichiarativa del fallimento.

SEZIONE I.

Da chi, e come, si promuova la dichiarazione del fallimento.

SOMMARIO: 201. I.) Da chi e contro chi possa essere provocata la dichiarazione del fallimento. — 202. II.) Confessione del fallito. — 203. In qual modo possa e dove debba farsi, e da quali documenti accompagnarsi. — 204. Quali libri debbansi presentare e che debba contenere il bilancio. — 205. Termine utile, o prorogato, per la presentazione. — 206. Quid se il fallito non faccia la presentazione nei termini? — 207. Se il bilancio od i libri siano vincolativi. —

(1) V. ad. es Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7412; e Bolaffio, loc. cit.

(2) App. Torino 24 Agosto 1895; Giurisp. Tor. 1895. 723.

208. Se il debitore possa chiedere il fallimento a mezzo di mandatario. — 209. III.) Quali e quanti possano essere i creditori aventi diritto di denunciare il fallimento del debitore. — 210. Eccezioni. — 211. Forma della domanda. — 212. A chi incomba la prova della cessazione dei pagamenti, e quale efficacia abbia la rinuncia a richiedere il fallimento, espressa con una convenzione. — 213. Responsabilità del creditore se la sua istanza risulti infondata. — 214. Se possa essere denunciato il fallimento di un commerciante già fallito una prima volta e mentre dura il primo fallimento. — 215. IV.) Fallimento dichiarato d'ufficio dal tribunale. — 216. Estremi per tale dichiarazione. — 217. Elenchi dei protesti cambiari, denunciati dai notai e dagli uscieri ed elenco dei ricevitori del registro. — 218. Pubblicità di tali elenchi. — 219. Sanzioni stabilite contro i notai ed uscieri che contravvengano al disposto dell'art. 689 Cod. Com.

201. I.) La dichiarazione di fallimento può essere provocata dalla istanza che ne faccia lo stesso debitore, oppure i suoi creditori, ovvero anche può essere pronunciata d' ufficio dal tribunale (1). E, naturalmente, l'istanza del creditore deve essere diretta ad ottenere la dichiarazione contro il debitore, che trovisi in tale stato di fallimento, potendo pure ottenere tale dichiarazione, come già ho avvertito (2), contro il commerciante che abbia cessato dall'esercizio, o che si sia reso defunto.

202. II.) Il debitore, allorchè si trovi in uno stato di impotenza a soddisfare ai proprî impegni, deve confessare tale suo stato. Ciò risponde al principio di onestà, la quale deve essere sovrana nel commercio; nè ad alcuno deve esser lecito protrarre una esistenza commerciale, che è condannata, ed aumentare il danno dei proprî creditori.

E tale confessione il fallito deve fare entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti compreso quello in cui cessarono, sotto la comminatoria di essere ritenuto colpevole, solo per ciò, di bancarotta semplice (3).

203. Questa confessione il debitore potrà fare, sia mediante istanza, presentata alla cancelleria del tribunale del suo domicilio, o in cui ha il suo stabilimento principale (4), sia emettendo tale confessione nella cancelleria stessa (5).

In ogni caso la dichiarazione deve essere accompagnata dal

---

(1) Art. 684 Cod. Com.

(2) Art. 690 Cod. Com. e V. N. 186 e 187.

(3) Art. 686-857 N. 3 Cod. Com.

(4) V. retro N. 32, 40.

(5) V. Parte III, sotto art. 685, 686, le formole N. 1 e 3, ed osservazioni ivi.

deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano (1).

204. La legge, col dire che il fallito deve presentare i suoi libri nello stato in cui si trovano, non aggiunge altro, e quindi il fallito presenterà tutti i suoi libri di commercio, e cioè tanto gli obbligatori che i facoltativi nello stato in cui risultano all'ultima sottoscrizione. Il bilancio, invece, deve contenere: l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, ed il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese (2).

205. Il termine per la presentazione dei libri e del bilancio è quello assegnato di giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, onde a ragione può ritenersi, che, se il debitore attenda fino allo scadere del termine a presentare la propria istanza, od a fare la dichiarazione o confessione del proprio stato di fallimento, in questo caso i libri ed il bilancio debbono *accompagnare* la istanza, e confessione stessa, ma se, ad ipotesi, il debitore facesse la sua dichiarazione anche prima dello spirare dei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, è a ritenersi che tali documenti potranno anche essere presentati in seguito, purchè nel termine.

Ad ogni modo, quando, per circostanze giustificabili, il fallito si sia trovato nella impossibilità di presentare tali documenti nel termine sopra stabilito, il tribunale, sopra ricorso dello stesso fallito, potrà concedere una dilazione fissandogli un termine ulteriore (3).

206. Ma, quando il termine sia trascorso, il bilancio sarà fatto dal curatore, ed il tribunale, investito com'è delle funzioni di polizia giudiziaria, può anche ordinare la cattura del fallito, cattura che, per altro, può ordinare anche prima, ove, non presentati in tempo i libri, il fallito non giustifichi il ritardo, e non ottenga una proroga a tale presentazione, e ciò all'infuori dei casi in cui sorgano anche sufficienti indizî di penale responsabilità (4).

207. Il bilancio ed i libri presentati dal fallito non vinco-

---

(1) Art. 686 Cod. Com. — sul bilancio V. anche retro N. 95, e nella Parte III sotto l'articolo 686 le formole e le osservazioni ivi.

(2) Art. 686 Cod. Com. V. Parte III, sotto l'articolo stesso la formola N. 4, ed osservazioni.

(3) Art. 746 Cod. Comm. e V. nella Parte III, la formola ed osservazioni ivi.

(4) Art. 695, V. anche nella Parte III, l'articolo, e formola ed osservazioni ivi.

lano certo i creditori, i quali possono dimostrare, in qualsiasi modo, la loro inattendibilità, e d'altra parte il curatore, come si vedrà meglio più oltre, dovrà apportare al bilancio tutte quelle rettifiche ed aggiunte o modificazioni che del caso, allorchè avrà esaminata tutta la posizione dell'azienda (1).

208. Si fa questione se il fallito possa fare l'istanza per il proprio fallimento a mezzo di speciale mandatario. — Poichè la legge non esprime divieti al riguardo, si deve applicare il principio generale che ognuno ha diritto di farsi rappresentare, tranne i casi espressamente eccettuati; ed il mandato potrà risultare dalla forma prescritta dalle norme processuali comuni, e cioè in forma autentica o per scrittura privata con autenticazione delle firme (2).

209. III.) Se il debitore non provvedesse, come di dovere, a promuovere la dichiarazione del proprio fallimento, allorchè sia nello stato di cessazione di pagamenti, i creditori possono avvalersi del loro diritto, riconosciuto dalla legge (3) di promuovere essi stessi una tale dichiarazione. E, nella larga dizione usata dal legislatore, che consente tale diritto *ad ogni creditore* per causa di commercio, vanno compresi tanto il creditore singolo che più, e tanto i chirografari, che quelli con pegno, con ipoteca o privilegio, *purchè l'obbligazione dipenda da causa di commercio* (4). E così pure la cessazione dei pagamenti può dimostrarsi tanto da quel creditore, che abbia un titolo riconosciuto e scaduto, quanto da colui che abbia un credito non ancora scaduto, e per tal modo anche da un creditore prima della scadenza della mora, o il cui credito risultasse da sentenza tuttora da notificarsi (5).

210. È solo fatta eccezione per i creditori a titolo civile, ai quali debbonsi pure aggiungere i discendenti, gli ascendenti, ed il coniuge del debitore (6). Quest'ultima restrizione è ispirata da riguardi d'ordine morale, e di convenienza domestica, tanto più che ogni giudizio di fallimento reca con sè la conseguenza di un giudizio penale promosso d'ufficio (7).

211. Quanto alla forma, con cui il creditore, od i creditori

---

(1) Art. 746 Cod. Com. V. anche Parte III, sotto l'art. la formola e le osservazioni.

(2) Lyon Caen et Renault, précis de droit comm. II, V. 2586; — art. 48 Cod. proc. civ.

(3) Art. 684, 687 Cod. Com.

(4) App. Venezia 23 Marzo 1887, Temi Ven. 1887, 388. — Cass. Tor. 6 Dicembre 1890, Giurisp. it. 1891, I, 1, 236.

(5) Cass. Torino, 27 Luglio 1901. Giurisp. Tor. 1901, 1421.

(6) Art. 687 cap. Cod. Com.

(7) Art. 694 Cod. Com.

possono promuovere la dichiarazione di fallimento del debitore, ritengo che migliore e più sicura norma sia quella di procedere con ricorso da presentarsi nella cancelleria del tribunale del domicilio del debitore, e cioè in quel luogo ove quegli abbia il suo stabilimento principale (1).

L'opinione che possa avanzarsi l'istanza anche con citazione è validamente sostenuta da molti ed autorevoli scrittori, e fu anche espressa da numerose e recenti sentenze, ma, allo stato della legge, e considerata la genesi della disposizione, la quale venne definitivamente accettata nel codice dietro la discussione in Senato che respinse, come contrario all'indole del commercio il concetto che si possa avanzare la domanda con citazione, ritengo, ripeto, miglior consiglio avanzare l'istanza stessa con ricorso (2).

212. In qualunque modo si avanzi la istanza è sempre, però, certo che chi pretende aver diritto a far dichiarare il fallimento del proprio debitore, deve anche dimostrare di avere la veste a fare una tale istanza e fornire la prova della cessazione dei pagameati (3). E perderebbe il diritto di richiedere tale dichiarazione colui che con una convenzione ne avesse fatta espressa rinuncia (4).

213. Che se il creditore troppo avventatamente, o con soverchia leggerezza, e tanto più se con dolo e colpa, procedesse alla dichiarazione del fallimento del debitore, può anche essere tenuto a rispondere dei danni che col suo fatto abbia arrecati, e ciò in relazione alle norme generali del diritto, per cui qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno, e per cui ognuno è responsabile non solo del danno cagionato col fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza (5). Ma quando, però, i fatti, per cui la dichiarazione fu chiesta, rivestissero carattere tale da giustificare la domanda, e da giustificare la buona fede del creditore richiedente, o tale da escludere la colpa, giammai potrebbe essere tenuto contabile di danni verso il debitore che in seguito ottenga la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento (6).

---

(1) V. per il domicilio del commerciante retro ai N. 32, 40; per la forma del ricorso, Parte III, sotto articolo 684 ed osservazioni ivi.

(2) *Nel senso:* Vidari. op. cit. N. 7432 e seg. — Trib. Roma 14 Luglio 1888, Temi Rom. 1888, 189; — *contra:* App. Roma 17 Maggio 1890, Temi Rom. 1890, 136; Bolaffio, op. cit N. 18.

(3) Cass. Torino 14 Gennaio 1899, Giurisp. Tor. 1899, 297.

(4) Cass. Torino 21 Ottobre 1897, Giurisp. Tor. 1897, 1607.

(5) Art. 1151, 1152 Cod. Civ.

(6) App. Milano 5 Aprile 1892, Monit. Trib. 1892, 489. — Cass. Na-

214. Infine è ancora da osservarsi che, sebbene il debitore sia già fallito, e perduri in tale stato di fallimento, ove egli abbia ripreso l'esercizio di un commercio, e per effetto dello stesso sia caduto nuovamente in istato di cessazione dei pagamenti, nessuna ragione vi sarebbe in contrario per cui non possa, anzi debba, essere nuovamente dichiarato fallito, e tale diritto abbiano i suoi nuovi creditori.

Ammessa, per vero, a tenore della nostra legge, la facoltà nel fallito di esercitare nuovamente il commercio (1) questi potrà ancora trovarsi nella circostanza di cessare i pagamenti, onde anche le relative conseguenze.

La legge non distingue punto, allorchè dichiara in istato di fallimento il debitore che cessa di fare i pagamenti per obbligazioni commerciali, se egli sia fallito una prima od una seconda volta e mentre sia ancora aperta la procedura del primo fallimento, e non è quindi il caso di fare distinzioni ove appunto la legge non ne fa. — Che se in seguito la legge stessa (2) dichiara nulli gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, essa con ciò non intende già di colpire di incapacità il fallito ma soltanto di porre una garanzia ed una sanzione nell'interesse dei creditori del primo fallimento (3).

215. IV.) L'intervento del tribunale per la pronuncia d'ufficio del fallimento si giustifica solo che si badi all'interesse sociale di ordine economico esistente in ogni fallimento. Per quanto possa essere grande la vigilanza dei creditori nella cura del proprio interesse, e nell'osservare se il proprio debitore meriti ancora quella fiducia e quel credito, con cui lo favoriscono, pur tuttavia, nel suo continuo sviluppo, il commercio si va facendo sempre più internazionale, nè ai creditori, che non risiedano sulla stessa piazza, è dato conoscere in quali acque veramente navighi il loro debitore. Quindi è che, se per un lato la salvaguardia del proprio diritto è lasciata ai creditori stessi, per l'altro, anche nella miglior loro tutela specie se residenti fuori piazza, doveva essere anche demandato all'autorità giudiziaria il compito di far cessare, con una dichiarazione tempestiva di fallimento, un abuso di ulteriore fiducia e di credito immeritato, procedendo alla conservazione del patrimonio con l'impedire un ulteriore possibile sperpero, e

---

poli 5 Settembre 1891; Gazz. Proc. 557: V. anche la già citata Sent. Tribunale Milano 13 Marzo 1903, nel Foro Comm. lombardo 1903 N. 2 pag. 8.

(1) V. retro N. 31.

(2) Art. 707 e seg. Cod. Com.

(3) Vidari, op. cit. Vol VIII, Ed. 4, N. 7435.

nel tempo stesso, aprire quell'istruttoria penale nell'interesse generale della giustizia contro quel commerciante, che la pubblica notorietà, od altre sicure notizie, designassero aver cessato di fare i suoi pagamenti (1).

216. E gli estremi, per tale intervento del tribunale, sono dalla legge determinati dalla notorietà dello stato di cessazione dei pagamenti, in cui il commerciante si trovi, o da altre sicure notizie che esso sia in tali condizioni. È, però, lasciata al tribunale piena libertà, secondo il suo apprezzamento e ove ritenga opportuno, di avvalersi, o meno, della facoltà concessagli di sentire il fallito prima di dare il provvedimento (2).

217. Ma con quali mezzi, o meglio, da chi, o da quali elementi, il tribunale potrà ricavare i dati necessarî per formarsi la convinzione che occorra, nel caso, il suo intervento?

È precisamente a quest'effetto che la legge (3) vuole che nei primi sette giorni di ogni mese i notai, e gli uscieri trasmettano al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio (4), un elenco dei protesti cambiarî da essi fatti nel mese precedente (dei protesti soltanto ben si intende, per mancato pagamento; perchè qui si è appunto in tema di cessazione dei pagamenti) (5). — L'elenco, poi, deve indicare: la data di ciascun protesto; il nome, il cognome ed il domicilio delle persone o ditte contro cui fu levato e del possessore richiedente; la scadenza della cambiale protestata; la somma dovuta, ed i motivi del rifiuto di pagamento. — Lo stesso dovere incombe ai ricevitori del registro per l'elenco delle dichiarazioni che possono tener luogo del protesto (6).

218. Gli elenchi dei protesti cambiarî, e delle dichiarazioni, debbono essere di mese in mese riuniti in fascicoli e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia (7), e giovarsene all'effetto di stabilire se il proprio debitore abbia già subito degli altri protesti, o determinare, all'appoggio degli stessi, la cessazione dei pagamenti.

---

(1) Art. 688 Cod. Com.

(2) Art. 688 Cod. Com. e V. anche Parte III, l'articolo e formole ed osservazioni ivi.

(3) Art. 689 Cod Com. e V. Parte III l'articolo, e formola ed osservazioni.

(4) Regol. 27 Dic. 1882, art. 77.

(5) Circolare Min. Grazia e Giust. 18 Giugno 1884.

(6) Circolare Min. Finanze 21 Agosto 1883. — V. anche Parte III, all'art. 689 formola ed osservazioni.

(7) Art 689 cap. 1 Cod. Com. — V. anche articolo e formola nella P. III.

219. Quale sanzione, poi, di codesto dovere imposto dalla legge ai notai, ed agli uscieri, è stabilita, per coloro che non vi ottemperassero, o vi ottemperassero in ritardo, una pena dalle lire cinque alle cinquanta (1).

La legge, però, tace dei ricevitori del registro, onde, trattandosi di materia penale non deve ritenersi a questi estensibile tale penalità, non potendosi in materia penale applicare la legge se non nel caso contemplato, e non essendo ammessibile una ragione di analogia, solo perchè, con una circolare ministeriale (v. sopra) siano obbligati anch'essi al deposito degli elenchi delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento (2); la circolare ministeriale, adunque, può vincolarli solo amministrativamente.

SEZIONE II.

Della sentenza dichiarativa di fallimento.

SOMMARIO: 220. I.) Anticipazione delle spese occorrenti alla procedura del fallimento, a partire dalla sentenza dichiarativa, per parte dello Stato. — 221. Sotto quali limiti debba intendersi una tale anticipazione. — 222. II.) Tribunale competente a dichiarare il fallimento. — 223. Dove debba intendersi posto lo stabilimento principale, rinvio. — 224. Quid nel caso di chiusura di un esercizio in un luogo e di apertura di altro esercizio in luogo diverso? — 225. Quid nel caso di quei commercianti che non hanno una fissa e stabile sede? — 226. Quid nel caso che due tribunali abbiano pronunciato il fallimento del medesimo commerciante? — 227. III.) Il tribunale del fallimento è investito di tutta la procedura, e delle azioni che ne derivano; come debba ciò intendersi, e suoi limiti. — 228. Giudizii precedentemente iniziati. — 229. Norme procedurali che debbonsi applicare durante la procedura di fallimento. — 230. IV.) Disposizioni essenziali della sentenza dichiarativa del fallimento. — 231. Disposizioni eventuali. — 232. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. — 233. Sua pubblicazione.

220. I.) Prima di entrare a dire della sentenza dichiarativa del fallimento occorre una osservazione di indole preliminare avuto riguardo alla natura del fallimento che si deve pronunciare. Poichè, ove il fallimento si presentasse in modo da non esservi al momento alcuna attività, o denaro disponibile per co-

---

(1) Art. 689 cap. 3, Cod. Com. — V. anche articolo, formola, ed osservazioni nella Parte III.

(2) V. però *contra:* Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7442 in nota.

prire le spese giudiziali occorrenti per la procedura, dalla sentenza dichiarativa del fallimento fino a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa esso tali spese, mediante decreto del giudice delegato, ma per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia (1).

221. Devesi, però, notare che il beneficio della anticipazione delle spese da parte dello Stato, e per cui il giudice delegato la autorizza con suo decreto, va inteso solo per le spese relative alla procedura del fallimento, nè va esteso ad altre estranee a tale procedura e non necessarie alla definizione di essa, sebbene attinenti al fallito ed al suo patrimonio (2). Nè potrebbe quindi estendersi a giudizî civili impegnati dal curatore del fallimento, per i quali occorre, se del caso, ricorrere alla solita norma dell'ammissione al beneficio della gratuita clientela, presentando il ricorso alla commissione a tal uopo espressamente instituita, ed a sensi della legge (3). Però, per la sua ammissione al beneficio dei poveri, basta accertare la povertà del fallimento, nè occorre stabilire anche quella dei creditori componenti la stessa massa, nè i creditori abbienti sono tenuti ad anticipare le spese per i non abbienti (4).

222. II.) Il riconoscimento dello stato di fallimento è demandato all'autorità giudiziaria, la quale pronuncia sempre con sentenza in qualunque modo le sia stata fatta l'istanza, e quand'anche agisca di propria iniziativa.

Competente a dare tale sentenza è il tribunale (5) nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale (6). E tale competenza, determinata dal luogo ove il commerciante ha il suo stabilimento principale, è data dalla opportunità di avere in quel luogo tutti i più salienti elementi per giudicare della sua condotta non solo, ma di essere ivi

---

(1) Art. 914 Cod. Com. — Quanto al modo di anticipazione, V. art. 79 Reg. 27 Dicembre 1882. — V. nella Parte III, sotto l'art. 691 le disposizioni sopra citate, nonchè le formole N. 22 e 23 e le osservazioni ivi.

(2) Cass. Roma 27 Marzo 1892, Dir. Comm. X, 550. — Cass. Roma 11 Aprile 1892, Giurisp. Torino XXIX, 517. — Cass. Tor. 12 Luglio 1892, id. 516.

(3) V. R.° D.° 6 Dic. 1865, N. 2627, e modif. alle disposiz. sul grat. patr. di cui nella Legge 19 Luglio 1880, All. D. N. 5526.

(4) Cass. Torino 12 Luglio 1898, Giurispr. Tor. 1898, 1209; *contra:* Sacerdoti nella Temi Ven. XVI, 535.

(5) È qui appena il caso di avvertire che con l'abolizione dei tribunali di commercio i tribunali civili ne hanno assorbita la giurisdizione. V. N. 155.

(6) Art. 685 Cod. Com.

raccolti i registri generali dell'azienda, e dove, infine, maggiormente fu esercitata la attività ed assistenza personale del debitore nel maggior numero di affari trattati.

223. Come e dove, poi, sia, o debba, intendersi essere tale stabilimento all'effetto di determinare la competenza ho già precedentemente osservato (1).

224. Se non che sorge qui una questione. — Suppongasi, in ipotesi, che un commerciante, che abbia cessato i suoi pagamenti in un luogo, trasporti altrove la sua azienda. Dove si dovrà intendere stabilita la competenza, all'effetto di far dichiarare il fallimento per tale cessazione incontrata nel primo esercizio? In altri termini, dovranno i creditori del primo esercizio ricorrere al tribunale in cui questo fu esercito, o al tribunale nella cui giurisdizione sia stato aperto il nuovo?

La questione è stata in vario modo risoluta. Ritengo, però, più consono al testo della legge, la quale vuole che la dichiarazione segua nel luogo ove il debitore ha il suo stabilimento principale, che sia a dichiararsi appunto nel luogo di apertura del nuovo esercizio.

Vero è, scrive a questo riguardo Luciani (2), che non deve essere concesso al debitore di sottrarsi con un espediente ai suoi giudici naturali, e di obbligare i creditori più antichi a sostenere in luogo lontano i proprî diritti. Ma a questo si può obiettare che, se i creditori del luogo dove prima il negozio si trovava, tardarono ad invocare l'apertura del fallimento, deve ritenersi che essi abbiano voluto seguire la sorte del debitore, stare alla sua fede, sperare alle risorse del nuovo esercizio: onde non possono dolersi della mutata condizione, che essi hanno, se non voluta, accettata; e che se invece la dichiarazione del fallimento tiene dietro *immediatamente* alla chiusura del vecchio esercizio, una sagace interpretazione della disposizione di legge deve far ritenere competente piuttosto il tribunale sotto cui quello si trovava che l'altro sotto cui eventualmente il debitore abbia aperto un nuovo negozio, il cui impianto recentissimo non deve essere considerato sufficiente a fargli cambiare il domicilio commerciale „.

225. E, per le stesse ragioni, i commercianti girovaghi, come i rivenditori ambulanti, gli impresari di pubblici spettacoli, ecc. la cui caratteristica è la mobilità del loro commercio, potranno essere dichiarati falliti là, ove si trovino in tale esercizio allorchè viene presentata l'istanza (3).

---

(1) V. N. 32 e 40.

(2) Op. cit. N. 191, ed autori ivi citati.

(3) Bolaffio, op cit. N. 12 pag. 35 — Luciani, op. loc. cit. — *contra* Vidari, op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7450. — Cuzzeri, op. cit. N. 36.

226. Allorchè, poi, e per avventura, ed in ipotesi, due tribunali avessero pronunciato il fallimento dello stesso commerciante, poichè non è possibile che due procedure coesistano, essendo il giudizio di fallimento unico ed universale, è necessario regolare la competenza sopra istanza che potrà essere avanzata da chiunque sia interessato alla procedura del fallimento stesso. E così la competenza sarà nel tribunale nella cui giurisdizione si riterrà esservi lo stabilimento principale del commerciante, e, nei casi dubbî, bisognerà far ricorso, anche nella specie, al noto principio che la *prevenzione* determina la competenza, e si riterrà, adunque, competente il tribunale, che fu per il primo investito a pronunciare il fallimento (1).

227. III.) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intiera procedura, e conosce di tutte le azioni che ne derivano (2), le quali attribuzioni in parte si riferiscono direttamente agli atti della procedura medesima, e sono tassativamente indicate nel codice caso per caso sotto l'istituto del fallimento; in parte, invece, sono ad esso deferite in omaggio al principio dell'unità del giudizio, allo scopo di evitare lungaggini e contraddizioni di giudicati, che nuocerebbero al regolare svolgimento della procedura, e sono sommariamente comprese in quell'ampia dizione usata dalla legge: *conosce di tutte le azioni che ne derivano.*

Per altro tale competenza assorbente del tribunale va limitata alle controversie che trovano nel fallimento la loro origine, e che non sarebbero sorte qualora il fallimento non fosse stato denunciato e dichiarato.

Nel novero di tali azioni vanno, adunque, comprese tutte quelle che hanno riferimento all'amministrazione e verifica dei crediti, o che da esse traggono origine, e tutte quelle nelle quali la gestione comune è convenuta in persona del curatore. Non vanno, invece, comprese quelle promosse contro i terzi, e che non hanno causa dipendente dall'esistenza del fallimento. E così i debitori del fallimento non potranno essere tolti dal foro naturale segnato dal loro domicilio o da quello segnato dal contratto, secondo le norme comuni processuali; ma allorchè la causa del loro debito abbia rapporto con la causa del fallimento, come se si trattasse di far ritornare alla massa ciò

---

(1) Cuzzeri, op. cit. N. 35. — Borsari, Commento al Codice 1865, § 1738.

(2) Art. 685 Cod. Com. che aggiunge: “ se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile „ le quali parole si debbone avere ora come non scritte, dopo l'abolizione dei tribunali di commercio. V. N 155.

che il fallito avesse pagato indebitamente, sorgerebbe sempre la competenza speciale del tribunale del fallimento.

Così fu ritenuto essere di competenza esclusiva del tribunale che dichiarò il fallimento le azioni proposte dal curatore per far ritornare alla massa l'ammontare di effetti cambiari che dal fallito sarebbero stati indebitamente pagati (1); — come pure la questione se all'esattore spetti privilegio a termini del codice civile in confronto di altro creditore opponente della fallita per l'assegno delle somme ricavate dal pignoramento, pur essendosi riconosciuto che il pronunciato fallimento del contribuente non impedisca la procedura esecutiva iniziata dall'esattore per credito d'imposta (2).

Per contro, non apparterrebbe necessariamente alla competenza del tribunale del fallimento il giudicare dell'azione *paulliana* promossa dal curatore (3); o di quella promossa dal curatore del fallimento di una società per azioni contro gli azionisti, affine di ottenere il pagamento dei decimi non ancora stati versati (4), ecc.

228. È, però, anche da ritenersi che la disposizione relativa a questa speciale competenza del tribunale del fallimento non si applica alla cognizione di quelle azioni che al momento della dichiarazione fossero già pendenti avanti altre autorità giudiziarie. In tal caso continuerebbero ad avere colà il loro corso regolare in contraddittorio del curatore, poichè è canone di diritto processuale che i giudizî debbono essere definiti dai magistrati stessi una volta che siano stati legittimamente investiti (5).

229. Per quanto riguarda, poi, alle forme del procedimento, esse sono regolate dalle speciali norme tracciate nello stesso codice di commercio, che tratta dell'istituto del fallimento, e, dove non sia disposto, da quelle contenute nel codice di procedura civile (6). E dell'applicazione di tali principî si vedrà appunto di seguito, in ogni caso, e nel luogo opportuno.

230. IV.) La sentenza dichiarativa del fallimento, oltre che dichiarare il fallimento del commerciante, deve anche contenere i provvedimenti necessarî per il successivo svolgersi di tutte le operazioni, fissando i termini da cui muovere per tutto

(1) App. Casale 19 Aprile 1897. Giurisp. Tor. 1897, 736.
(2) App. Torino 8 Marzo 1897. Giurisp. Tor. 1897, 979.
(3) App. Milano 16 Maggio 1890. Mon. Trib. 1890, 656.
(4) Cass. Torino 31 Marzo 1890. Foro it. 1890, 975.
(5) Cass. Firenze 27 ottobre 1875. Annali, X, 1, 38. — Luciani, op. cit. N. 199.
(6) Art. 685 penultimo cap. Cod. Com.

quanto riflette l'amministrazione e verificazione dei crediti, e quant'altro interessa alla miglior riuscita della procedura.

Essa quindi deve (1): 1.° *nominare il giudice delegato alla procedura* del fallimento; il quale è incaricato di dirigere, sollecitare, e sorvegliare tutte le operazioni del fallimento; — 2.° *ordinare l'apposizione dei sigilli;* ed è questo il provvedimento conservativo più sollecito all'oggetto appunto che ulteriormente non vengano le attività in modo alcuno manomesse, e non si alteri maggiormente la verità della posizione economica non solo, ma anche morale del fallito; al quale effetto il cancelliere, come meglio dirò appresso, manda l'avviso dell'ordine di apposizione dei sigilli al pretore competente perchè tosto vi provveda; — 3.° *nominare il curatore provvisorio;* il quale, nel periodo che dura fino alla nomina del curatore definitivo, deve procedere a tutti gli atti di conservazione del patrimonio ed ha la rappresentanza del fallito e della massa, nei modi tutti e limiti di cui dirò in seguito; — 4.° *fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;* — 5.° *stabilire un termine non maggiore di un mese, nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti;* però questo termine, come pure l'altro di cui in appresso, può essere prorogato dal giudice delegato rispetto ai creditori residenti all'estero; — 6.° *determinare il giorno, e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi a quello di cui nel numero precedente.*

231. Ma, oltre questi, il tribunale, con la sentenza dichiarativa del fallimento, può dare tutti quegli altri provvedimenti, che, secondo la specialità del caso, reputi opportuni nel miglior interesse dei creditori, ed anche del fallito. Così, se il fallito non abbia presentato i libri ed il bilancio, la sentenza deve contenere anche l'ingiunzione di presentarli entro tre giorni (2). E nella stessa sentenza, poi, il tribunale può determinare, ove ne abbia gli elementi, la data della cessazione dei pagamenti (3); od ordinare che il curatore sia assoggettato alla prestazione di una cauzione (4), ecc.

---

(1) Art. 691 Cod. Com. e V. anche l'art nella Parte III, e le formole di sentenza ed osservazioni ivi.

(2) Art. 691 penult. cap.

(3) Art. 704 Cod. Com.

(4) Art. 721 Cod. Com.

232. La sentenza è provvisoriamente esecutiva (1), come lo sono tutte le sentenze in generale emanate in materia di fallimento (2), essendo di tutta evidenza l'interesse di dare immediata esecuzione ai provvedimenti che con essa sentenza sono emanati.

233. Questa sentenza, infine, deve essere pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte d'appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali, e nelle sale delle borse e delle camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi. — Un estratto della detta sentenza deve essere inserito nel giornale degli annunzî giudiziarî dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità. — La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, debbono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine (3).

CAPO IV.

Della sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti.

SOMMARIO: 234. Importanza della determinazione della data di cessazione dei pagamenti. — 235. Competenza nel tribunale che ha dichiarato il fallimento. — 236. Determinazione data dalla legge nel caso non siavi altra determinazione. — 237. Da chi possa farsi l'istanza per la determinazione della data. — 238. Forma e termine entro cui l'istanza debba farsi. — 239. Criterii per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti. — 240. Limiti imposti dalla legge entro cui è concesso retrotrarre la data di tale cessazione. — 241. Entro il termine può essere presentata altra istanza per la retrodatazione. — 242. La sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti è provvisoriamente eseguibile, e deve essere pubblicata come la sentenza dichiarativa del fallimento.

---

(1) Art. 691 ult. cap.

(2) Art. 913 Cod. Com.

(3) Art. 912 Cod. Com. V. nella Parte III sotto art. 691 le formole N. 20, 21, ed osservazioni ivi.

234. Fissare la data della cessazione dei pagamenti vuol dire segnare un punto da cui poter trarre delle conseguenze che sono di sommo interesse per la massa e per il singolo creditore. Poichè è dalla data della cessazione dei pagamenti che si prende norma per determinare la nullità od annullabilità di certi atti compiuti dal fallito. Onde già si rileva quanto grave e delicato sia il compito rimesso al magistrato nella determinazione appunto di tale data, e di quanto interesse sia per la massa del fallimento a che venga determinata.

235. Il tribunale stesso, che dichiara il fallimento, può determinare una tale data nella sentenza dichiarativa, quando ne abbia gli elementi, oppure anche, attendendo a pronunciarsi su tale oggetto, può determinarla con altra sentenza posteriore d'ufficio, o sopra istanza di qualunque interessato (1).

In qualunque caso, però, essa è provvisoria soltanto, poichè le parti interessate hanno il diritto di farvi opposizione nel termine, e nei modi, dalla legge stabiliti. Ma ove non sia fatta opposizione nel termine utile, la data, che solo provvisoriamente sia stata determinata, diviene certa ed irrevocabile (2).

236. Ed ove la data non fosse stata determinata, nè nella sentenza dichiarativa, nè in altra posteriore sopra istanza di interessato, o d'ufficio, col decorso del termine utile alla opposizione deve ritenersi certa ed irrevocabile la data che la legge, in tale mancanza di determinazione speciale, fa coincidere col giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito, o del di lui ritiro dal commercio se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti (3).

237. Ma è a ritenersi che, — non potendo tale data, determinata dalla legge, nel caso che non sia altrimenti accertata, essere la rispondente alla verità del fatto, solo per il riflesso che lo stato reale del fallimento non coincide col giudiziale, poichè questo prende norma da quello, come di causa ad effetto, ond'è che la cessazione è sempre preesistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, — è a ritenersi, ripeto, che gli interessati instino essi a far determinare una tale data, da cui dipendono tanti, e così diversi interessi.

E nella dizione generica usata dalla legge di permettere l'istanza a *qualunque interessato* debbonsi comprendere, non solo i creditori tutti senza distinzione, ma anche il fallito, e il cu-

---

(1) Art. 704 Cod. Com.

(2) Art. 704-706 Cod. Com.

(3) Art. 704 cap. Cod. Com — V. anche App. Casale 15 Ottobre 1901, Giurisp. Tor. 1901, 1398.

ratore il quale rappresenta la massa di tutti tali interessi (1), ed anche gli eredi del fallito, e i suoi debitori stessi, ove la sorte dei loro debiti possa essere pregiudicata per effetto di quella determinazione (2).

238. La forma di tale istanza è quella di un ricorso sul quale il tribunale delibera, poi, in camera di consiglio (3). E tale istanza devesi presentare prima che scada il termine che è implicitamente fissato dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, poichè da questo comincia il termine utile per fare opposizione alla sentenza; onde appunto devesi ritenere che il termine massimo, entro cui si può presentare l'istanza, debba finire ove incomincia l'altro, ed in difetto di istanza detterà sua norma la data che fosse già stabilita, oppure quella determinata, pure in difetto, dalla legge (4).

239. Il criterio, per la determinazione della data della cessazione dei pagamenti, non può assumersi con norme fisse ed invariabili, ma il tribunale, nel suo senno, caso per caso, rileverà a quali fatti sia principalmente da attribuirsi importanza tale da far discendere la conseguenza di determinare ad un'epoca, o ad altra, la data della cessazione. — Poichè, se all'effetto della dichiarazione del fallimento, il fatto esteriore della mancanza di pagamento, senza giusta causa, può dare il criterio per la cessazione dei pagamenti perchè si basa sull'offesa arrecata al diritto del creditore di essere puntualmente pagato a scadenza, qui, per contro, si tratta di stabilire un fatto nuovo, e cioè di stabilire il momento iniziale di una serie di elementi, la cui esistenza è giudizialmente accertata.

E quindi il tribunale dovrà preoccuparsi di tutte le notizie, e di tutti gli elementi risultanti dai libri di commercio del fallito, dalle sue carte e documenti, nonchè dagli atti stessi della procedura in corso, e mettere il tutto in rapporto alla persona del fallito e della natura del suo commercio. — Poichè, non è il dissesto in sè che bisogna tener presente, per la determinazione della data della cessazione dei pagamenti, ma bisogna che sia provato che questo dissesto abbia portata la sospensione effettiva dei pagamenti stessi, o quanto meno la impossibilità di farvi fronte, senza far ricorso a mezzi rovinosi o fraudolenti. Quali mezzi rovinosi o fraudolenti non possono

---

(1) App. Torino 29 Luglio 1899, Giurisp. Tor. 1899, 1525.

(2) Vidari, op. cit., Vol. VIII, Ed. 4, N. 7466, 7467.

(3) V. Parte III, le formole sotto art. 704 ed osservazioni ivi. — V. sentenza sopra citata App. Torino 29 Luglio 1899. — Cuzzeri, op. cit. N. 179.

(4) Argom dall'art. 706 Cod. Com. e V. anche la citata sentenza App. Casale 15 Ottobre 1901. — Cass. Firenze 19 Marzo 1894; Foro it. 1894, 428.

dirsi a *priori*, e solo per sè stessi, determinati atti, ma è obbligatoria, caso per caso, l'indagine se tali atti abbiano rivestito il carattere di mezzo rovinoso per la continuazione dei pagamenti (1). — Ed analogamente fu ritenuto (2) che, perchè i mezzi siano a reputarsi rovinosi, non è necessario che singolarmente presi siano tali, ma basta che lo siano nel loro complesso: in ispecie che tale carattere avevano certo mutui per sè non usurari, i quali però erano destinati a procurare al commerciante fallito denaro, non per alimentare il suo commercio, ma per tacitare i creditori anteriori, all'oggetto di ritardare la catastrofe.

Devesi quindi concludere, col Vidari (3), " che massima dovrà essere la prudenza e l'avvedutezza dei tribunali in tali ricerche e in tali giudizî, affinchè il loro sia un vero ministero di giustizia ".

240. Ad ogni modo sono, però, imposti dei limiti, oltre i quali non è possibile far rimontare la cessazione dei pagamenti, limiti imposti da ragioni di equità, e per non invalidare, con un termine maggiore, la sicurezza e la fiducia che vanno compagne alle contrattazioni commerciali.

Ed è la legge stessa che dichiara (4) che in nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, o dal giorno della morte del fallito, o dal di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

241. Da ultimo è ancora da avvertire che, entro il termine utile (5), è pure lecito presentare anche altre istanze per la retrodatazione della cessazione dei pagamenti e per via di ricorso, purchè, però, anche la sentenza, che ne emani, sia pronunciata prima della chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti (6).

242. La sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti, come tutte quelle che emanano in materia di fallimento, è provvisoriamente esecutiva (7), e deve pubblicarsi nello stesso modo, che si è visto per la sentenza dichiarativa del fallimento (8).

---

(1) Cass. Torino 7 Settembre 1899. Giurisp. Tor. 1899, 1409 — art. 705 Cod. Com.

(2) Cass. Torino 31 Maggio 1893. Giurisp. Tor. 1893, 681 con le note,

(3) Op. cit. Vol. VIII, Ed. 4, N. 7474 in fine.

(4) Art. 704 ult. cap. Cod. Com.

(5) V. retro N. 238.

(6) App. Torino 11 Ottobre 1901. Giurisp. Tor. 1901, 1385 con le note, ed altre sentenze ivi.

(7) Art. 913 Cod. Com.

(8) Ari. 912 Cod. Com., e V. retro N. 233.

CAPO V.

Come si impugnano la sentenza dichiarativa del fallimento e la sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti.

SOMMARIO: 243. Se l'opposizione e l'appello siano rimedî alternativi o successivi. — 244. Sono successivi, e quindi dalla sentenza, che emana in seguito al giudizio sull'opposizione, è ammesso l'appello. — 245. Queste norme sono comuni alle impugnative nei casi sia di sentenza dichiarativa del fallimento che di quella determinante la data della cessazione dei pagamenti; delle norme speciali ad ognuna si dice nelle separate sezioni seguenti.

243. La prima questone che si fa sopra i mezzi per impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento, e quella che determina la data della cessazione dei pagamenti, è relativa all'essere desse soggette dapprima, e sempre, ad opposizione da avanzarsi davanti allo stesso tribunale che le ha pronunciate, oppure anche soggette direttamente al rimedio dell'appello.

La questione trova divisi gli autori e le giurisprudenza, sostenendosi da molti la prima tesi (1), da altri la seconda (2). Senza soffermarmi a far sfoggio di facile erudizione, parmi più accettabile l'opinione di coloro che ritengono che queste sentenze debbano assoggettarsi sempre e dapprima all'opposizione, e ciò sia per il tenore stesso della legge, e poi perchè, ritenuto già che la istanza per la dichiarazione del fallimento, come anche quella per la determinazione della data della cessazione dei pagamenti, si faccia per ricorso (3), ne verrebbe, data la tesi contraria del rimedio dell'appello, che sarebbe tolto al contraddittorio il doppio grado di giurisdizione (4).

244. Contro la sentenza, invece, che emanerà sulla opposizione, si introdurrà e si esperirà il rimedio ulteriore dell'appello; ed in questo senso va affermandosi ora la prevalente giurisprudenza (5).

---

(1) V. ad es. Calamandrei, fallimento N. 106. — Cass. Torino 1 Maggio 1883, Giurisp. Tor. XX. 714; App. Milano 24 Luglio 1891, Monit. Trib. 1891, 699.

(2) Vidari, op. cit. N. 7488, Cuzzeri, op. cit. N. 93, Bolaffio op. cit. pag. 69, Luciani, op. cit. N. 205, e sentenze ivi citate.

(3) V. retro N. 211.

(4) V. App. Torino 10 Maggio 1901. Giurisp, Tor. 1901. 1048.

(5) V. citate sentenze. — V. anche Vidari. op. cit. N. 7483.

E, adunque, esperita dapprima l'opposizione — che non è da confondersi con l'opposizione a sentenza contumaciale, di cui si occupa il codice di rito (1) — dalla sentenza che ne emanerà, si potranno esperire i rimedi ordinari di impugnativa seguendo le norme comuni processuali tracciate dal codice di procedura civile (2).

245. Queste sono le norme comuni che regolano le impugnative tanto contro la sentenza dichiarativa del fallimento quanto contro quella che determina la data della cessazione dei pagamenti. Ma, essendo tali opposizioni per loro natura diverse, come diversi sono anche i termini entro cui bisogna proporle a seconda della sentenza contro cui si appuntano, di esse conviene dire separatamente nelle due sezioni, che seguono.

SEZIONE I.

Della opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento, o che rispinge l'istanza.

SOMMARIO: 246. I) Chi abbia diritto a fare opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento. — 247. Se il fallito possa promuovere tale opposizione a mezzo di mandatario. — 248. L'opposizione da chiunque sia fatta giova a tutti e fa stato in confronto a tutti. — 249. Forma e modo e davanti a quale autorità sia proposta l'opposizione. — 250. Termini entro cui debba proporsi: natura di tali termini, e da quando comincino a decorrere. — 251. Il tribunale riesamina tutti gli elementi assieme ai nuovi che sono introdotti a sostegno dell'opposizione; da chi debbano fornirsi tali prove. — 252. II) Da chi possa farsi opposizione alla sentenza che, invece, abbia respinta l'istanza per la dichiarazione del fallimento. — 253. Modo e forma di questa. — 254. III) Le sentenze che si pronunciano sulle opposizioni sono provvisoriamente esecutive sebbene reclamabili. — 255. Spese del giudizio di opposizione.

246. I) Tutti coloro che hanno interesse, di regola, possono introdurre opposizione contro la sentenza che dichiara il fallimento.

E così il fallito, i suoi eredi — nel caso che il fallimento sia dichiarato dopo la morte del commerciante e ciò per quell'interesse di moralità, che presiede in chi tenta salvare il nome del debitore — i creditori, e per essi il curatore, e potrebbero anche fare opposizione perfino i debitori, allorchè provino che

(1) Art. 474 e seg. Cod. proc. civ.

(2) Art. 474 e seg., 481 e seg. Cod. proc. civ.: e V. retro N. 168.

una tale dichiarazione esercita un'influenza giuridica sulle loro obbligazioni verso il fallito (1).

Insomma è sempre l'interesse la misura dell'azione, e così non sarebbe proponibile l'opposizione del fallito contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento emanata sopra la sua propria istanza (2), e per la stessa ragione non sarebbe proponibile quella dei creditori avverso la sentenza emanata sopra l'istanza loro; — pur conservando sempre, però, il diritto di intervenire nel giudizio per giustificare il loro assunto. Perchè, chi vuole intervenire in causa di opposizione a dichiarato fallimento non occorre neanche che giustifichi una propria ragione di credito verso il fattito, ma basta che sia comunque interessato ad opporsi alla revoca della dichiarazione di fallimento, essendo stato egli uno fra i promotori della dichiarazione medesima (3). E così pure sono interessati, all'effetto di far revocare la nuova dichiarazione di fallimento d'un commerciante già fallito ed il cui primo fallimento si chiuse per mancanza di attivo, tanto i creditori del primo quanto i creditori del secondo fallimento (4).

247. Ed è pure oggidì ammesso che il fallito possa fare anche opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento così personalmente e direttamente come a mezzo di mandatario, e ciò per la ragione che se il fallimento fa cessare ogni specie di mandato, ciò riguarda i diritti patrimoniali del fallito non quelli strettamente personali, quale è quello appunto del caso in esame (5).

248. Da chiunque provocata l'opposizione giova a tutti gli interessati, come la sentenza che ne emana in seguito fa stato contro tutti, essendo la procedura di fallimento essenzialmente una esecuzione collettiva che comprende tutto il patrimonio e gli interessi del fallito.

249. L'opposizione si promuove con atto di citazione a rito sommario davanti lo stesso tribunale che ha pronunciata la sentenza contro cui si reclama (6), ed in contraddittorio del cu-

---

(1) Bolaffio, op. cit. N. 29. — Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7486.

(2) App. Milano 12 Marzo 1901. Giurisp. Tor. 1901, 627.

(3) Cass. Torino 25 Dicembre 1900. Giurisp. Tor. 1901, 205.

(4) Cit. sent. App. Milano 12 Marzo 1901.

(5) V. Bolaffio, op. cit. N. 32 e sentenza cit. Cass. Firenze 22 Febbraio 1886, Temi Ven. 1886, 121: anche Vidari nella 3 edizione, mentre prima resisteva, accede a questa opinione, v. op. cit. N. 7724 e 4 Ediz. N. 7486.

(6) Art. 693 Cod. Com. — V. Parte III, allo stesso articolo le formole ed osservazioni ivi. — V. anche, per il procedimento sommario,

ratore se l'opposizione sia avanzata dal debitore, altrimenti sarà il curatore che si renderà opponente contro il debitore od i creditori che hanno un interesse contrario.

250. Essa, però, deve essere proposta, sotto pena di decadenza, essendo perentori (1) i termini fissati, entro giorni otto da quello in cui la sentenza dichiarativa fu affissa alla porta esterna del tribunale che la pronunciò se l'opposizione è avanzata dal fallito, ed entro giorni trenta, a decorrere dalla stessa data, se opponente si rende qualsiasi altro interessato (2).

E si noti che il termine dell'opposizione incomincia a decorrere da detta affissione senza che per avventura sia stata completata con le altre pubblicazioni ed inserzioni, come si è già visto (3). Il legislatore volle che il tempo necessario per effettuare quelle formalità sia pure nel termine più breve possibile, e sotto la sorveglianza dello stesso giudice delegato (4), non prolungasse di soverchio lo stato di provvisorietà della sentenza dichiarativa del fallimento (5). Laonde tale termine perentorio di otto giorni dalla affissione alla porta esterna del tribunale della sentenza dichiarativa del fallimento per le opposizioni del dichiarato fallito, sta anche nel caso in cui quèsti avesse nel luogo del dichiarato fallimento semplicemente una succursale, tenendo, invece, la sede principale in città estera, dove la sentenza non venne affissa e nemmeno notificata (6).

251. Portata l'opposizione dinanzi al tribunale, questi riprende in esame tutte le questioni relative allo stato di fallimento alla stregua delle nuove prove e dei nuovi elementi. Al quale effetto è appena il caso di notare che l'onere di provare il concorso di tutti gli estremi voluti dalla legge per la dichiarazione del fallimento incombe a chi lo chiede, o lo sostiene, contro l'opposizione del fallito (7).

252. II) Allo stesso modo, e davanti la stessa autorità che ha emanata la sentenza, si introduce l'opposizione allorchè il tribunale, invece che dichiarare il fallimento, abbia respinta l'istanza (8).

---

la Legge sulla riforma del procedimento sommario 31 Marzo 1901 n. 107, e disposizioni per l'attuazione di detta Legge, di cui nel R. Decreto 31 Agosto 1901 n. 413.

(1) Cass. Torino 7 Luglio 1884.

(2) Art. 693 Cod. Com.

(3) V. N. 233.

(4) V. art. 912 Cod. Com. e N. 233,

(5) Bolaffio, op. cit. N. 29 pag. 64.

(6) Cass. Torino 4 Febbraio 1901, Giurisp. Tor. 1901, 287.

(7) Cass. Torino 14 Gennaio 1899, Giurisp. Tor. 1899, 297.

(8) V. sentenza citata App. Torino 10 Maggio 1901, Giurisp. Torino 1901, 1048.

Ed anche qui è l'interesse che dà la norma e il diritto di proporre una tale opposizione, interesse che è di tutta evidenza e non soltanto per il creditore che si vide respinta la sua domanda, ma per qualunque altro creditore, che ripeta, però, tale qualità da causa commerciale.

253. La forma dell'opposizione è pure identica, e si potrà avanzare con citazione in contraddittorio col fallito. Nulla, però, vieta che chi non voglia appigliarsi al rimedio dell'opposizione possa rinnovare il proprio ricorso al tribunale, provando con nuovi documenti che esistono davvero le condizioni per la dichiarazione di fallimento, notandosi che se non fossero nuovi fatti e nuove prove osterebbe la eccezione di cosa giudicata (1).

254. La sentenza che il tribunale emana sulla opposizione contro la precedente, sia che essa abbia dichiarato il fallimento, od abbia respinta l'istanza, è resa, come tutte le altre in materia di fallimento, con la clausola di provvisoria esecutorietà, ed è, come si avvertì, soggetta all'ulteriore rimedio dell'appellazione. Ma contro la stessa non è esperibile, è bene osscavarlo, il rimedio *straordinario* dell'opposizione del terzo (2).

255. Quanto alle spese del giudizio di opposizione, desse seguono la norma comune processuale (3) e sono a carico della parte soccombente. Non mai, però, del curatore personalmente ove egli non sia imputabile di colpa, e abbia agito in buona fede, perchè egli non agisce per sè, ma nell'interesse della massa. Anzi, quand'anche la sentenza dichiarativa fosse revocata, il curatore, per farsi rimborsare delle spese dovute sostenere nel giudizio di opposizione, avrebbe azione individuale contro coloro, nel cui interesse egli le fece (4).

SEZIONE II.

Opposizione alla sentenza che fissa la data della cessazione dei pagamenti.

SOMMARIO: 256. Chi abbia diritto a promuovere l'opposizione. — 257. Contro quali sentenze sia permessa l'opposizione. — 258. Forma che deve assumere l'opposizione, e davanti a quale autorità introdursi. — 259. Contro chi debba proporsi. — 260. Entro quali termini. — 261. Questi sono perentorii. — 262. L'opposizione giova a

(1) Vidari, op. cit. N. 7501 e sentenze ivi.
(2) V. art. 510 e seg. Cod. proc. civ. e V. anche retro N. 243, 244 e 168
(3) Art. 370 e seg. Cod. proc. civ.
(4) Vidari, op. cit. N. 7733 e sentenze ivi.

tutti, e la sentenza che ne emana fa stato contro tutti. — 263. Di quali rimedi sia suscettibile la sentenza che emana nel giudizio di opposizione. — 264. Sentenza definitiva, effetti.

256. Come qualunque interessato ha il diritto di avanzare la istanza per far determinare la data della cessazione dei pagamenti, così pure qualunque interessato, e per gli stessi motivi, ha diritto di promuovere l'opposizione contro la sentenza che l'abbia determinata. E così è fuori dubbio che il curatore del fallimento sia fra gli interessati a proporre non solo l'istanza (la quale è per lui anche un dovere (1)) per la determinazione provvisoria della cessazione dei pagamenti, ma sibbene anche la rimonta o retrodatazione della cessazione stessa (2), e quindi anche ad opporsi a quella sentenza che non soddisfaccia a quel criterio di rimonta, che, a suo giudizio, sia più consona alla natura del fallimento (3).

257. Ma sarà lecito avanzare questa opposizione contro qualunque sentenza? La legge lo permette solo (4) contro quella che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, onde bisogna anzitutto riflettere a quale caso sia inapplicabile il rimedio della opposizione.

Si possono, per vero, dare i seguenti casi: *a*) che la sentenza dichiarativa del fallimento nulla dica della data della cessazione dei pagamenti; *b*) che per contro, invece, ne dica e quindi la retrotragga ad epoca anteriore; *c*) che successivamente sia stata, con altra sentenza, e sopra istanza di interessato, determinata una tale data la quale necessariamente non potrà essere che ad epoca anteriore alla data della dichiarazione del fallimento; *d*) infine che, non essendosi nulla detto nella sentenza dichiarativa del fallimento o in altra posteriore, per determinazione di legge la data coincida con quella che dichiara il fallimento.

Ognuno vede subito che, quando la data sia stata determinata, questa non può che essere *anteriore* a quella del fallimento, e l'opposizione sarà permessa, ma, ove non sia stata determinata nè dalla sentenza dichiarativa, o da altra poste-

---

(1) Cass. Roma 17 settembre 1892, Giurisp. Tor. 1893, 71, con la nota.

(2) App, Torino 29 Luglio 1899, già citata, Giurisp. Tor. 1899, 1525.

(3) V. però, *contra:* Bolaffio, op. cit. N. 83; App. Torino 9 Gennaio 1903 nel Foro Com. lombardo 1903 N. 2 a pag. 8 — *contra*, cioè nel senso che sia consentito al curatore fare opposizione avverso la sentenza di rimonta della data di cessazione dei pagamenti: Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7743; e V. più oltre N. 259.

(4) Art. 706 Cod. Com

riore, e allora, poichè la legge determina che la stessa coincide con la dichiarazione e non prima, l'opposizione non è permessa (1). Ed in questo caso, adunque, con lo spirare del termine utile per far l'istanza per la determinazione, che, come si è visto, è fissato dal giorno della chiusura del verbale di verifica dei crediti, non essendo ammessa altra istanza, nè essendovi modo di fare opposizione, la data tacitamente fissata, e che coincide con quella della dichiarazione, diviene senz'altro definitiva (2).

258. E visto così quali persone abbiano diritto di fare, e contro quali sentenze sia ammessa l'opposizione, conviene vedere quale forma e davanti a quale autorità. e contro chi, ed entro qual termine, debba promuoversi.

Quanto alla forma dell'opposizione, ed all'autorità competente a conoscerne, valgano le stesse norme dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, e cioè l'opposizione si promuove con atto di citazione ed avanti la stessa autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza, contro cui si reclama (3).

259. La opposizione si svolge, poi, in contraddittorio fra i creditori opponenti ed il curatore del fallimento. Che se fosse lo stesso curatore l'opponente, il suo contradditore non potrebbe essere altri che lo stesso fallito, mentre tutti i creditori della massa si intendono rappresentati da lui. Difatti, scrive Vidari (4), nello stesso modo che il fallito può stare in giudizio per opporsi alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento, egli deve potervi stare come reo convenuto, quando la parte di attore sia assunta dal curatore. Imperocchè, se non egli, chi potrebbe assumere la qualità di legittimo contradditore del curatore? D'altronde, come si può immaginare una opposizione senza contradditore? (5).

260. L'opposizione deve promuoversi entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti (6). Questo termine, adunque, non decorre sempre dal giorno fissato per detta operazione nella sentenza dichiarativa del fallimento, dovendosi badare anche al giorno in cui *effettivamente* la chiusura abbia luogo. Come meglio si vedrà in se-

(1) Art. 704 cap. 706 Cod. Com.

(2) V. N. 238, 241 e sentenza ivi citata App. Casale 15 Ottobre 1901.

(3) Art. 706 Cod. Com. — V. anche Parte III, sotto detto articolo le formole ed osservazioni ivi.

(4) Op. cit. N. 7743.

(5) *contra:* Bolaffio, op. cit. N. 83. — Luciani, op. cit. N. 257 e V. la sentenza App. Torino 9 Gennaio 1903, citata in nota al N. 256.

(6) Art. 706 Cod. Com.

guito, il giorno della chiusura di verificazione dei crediti può essere prorogato (1) ad altro giorno per impedimento od impossibilità a procedervi nel giorno fissato, ond'è che con questa proroga della chiusura del processo verbale di verifica devesi ritenere anche prorogato il termine utile per l'opposizione, portandosi più in là di altrettanto il decorso degli otto giorni. Ed è la stessa legge che suffraga questa opinione, dicendo che il termine, entro cui deve essere notificata l'opposizione, comincia dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, con che abbastanza chiaramente si viene ad indicare il giorno in cui tale chiusura ha effettivamente luogo, e non quello fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento (2), e tanto più, poi, avuto riguardo all'intima relazione esistente tra le controversie riguardanti la verifica dei crediti, per la discussione delle quali il giudice destina l'udienza solo al momento di chiudere il verbale, e la data della cessazione dei pagamenti, la cui opposizione deve essere discussa all'udienza, in cui sono discusse, appunto, le contestazioni sulla verificazioni dei crediti (3).

Però, è da notare e ricordare, che il termine comincia a decorrere dalla chiusura della verifica generale dei crediti, e non può tenersi alcun calcolo di quella verifica particolare determinata, come si vedrà a suo luogo, nell'interesse dei creditori residenti all'estero (4).

261. I termini fissati per fare opposizione sono *perentori*, e quindi, non avanzata in termine utile la opposizione, la data provvisoria della cessazione dei pagamenti, che sia stata fatta con la sentenza dichiarativa del fallimento, o con altra successiva, diviene definitiva ed irrevocabile.

262. Avanzata l'opposizione questa serve a tutti come contro tutti fa stato la sentenza che pronunciasi poi su tale opposizione, e ciò atteso il carattere di esecuzione collettiva pertinente alla procedura del fallimento.

263. Contro una tale sentenza è però ammesso, nei casi, e secondo le norme processuali comuni, il diritto di fare opposizione — se cioè la persona o le persone contro cui si promosse il primo giudizio non furono citate in persona propria e si resero contumaci — e di appellare (5).

---

(1) Art. 909 Cod. Com.

(2) Cass. Roma 23 Gennaio 1890, Racc. XLII, I, 312. — Vidari. op. cit. N. 7597. — Luciani, op. cit. N. 249.

(3) Art. 706 cap. Cod. Com.

(4) Luciani, op. cit N. 249 e 242.

(5) Art. 382, 474 e seg. — Art 481 e seg. Cod. proc civ. e V. retro N. 244.

Avuto riguardo, poi, al principio di eguaglianza, che sta a base dell'istituto del fallimento, non è consentito contro questa sentenza valersi del rimedio dell'opposizione del terzo (1), poichè questa riescirebbe ad ottenere modificata la decisione rispetto all'opponente, il che verrebbe per tal modo a creare una intollerabile disparità di trattamento (2).

264. La sentenza deve pure essere pubblicata ed affissa a norma di legge (3), e come già si è visto per la sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti, salvo però sempre la notifica in questo caso anche nei modi ordinari (4).

Esaurito il giudizio sull'opposizione la sentenza che lo chiude determina in modo definitivo ed irrevocabile la data della cessazione dei pagamenti rispetto a tutti i creditori (5).

CAPO VI.

Degli effetti della dichiarazione di fallimento.

SOMMARIO : 265. Natura di questi effetti e divisione della materia.

265. Avuto riguardo alla natura loro questi effetti, che emanano dalla sentenza dichiarativa del fallimento, si possono riferire più propriamente alla *persona* del fallito, oppure al suo *patrimonio*, oppure alle sue *obbligazioni*.

I). Allorchè si badi alla *persona* del fallito questi effetti riguardano l'incapacità da cui è colpito o meglio i limiti entro cui la sua capacità viene ad essere determinata; o gli obblighi che gli incombono; o la restrizione della sua libertà personale e quindi l'istruttoria del processo penale, che va ad iniziarsi a suo carico.

II). Quando, invece, si guardi al suo *patrimonio* tali effetti riflettono più propriamente la conservazione del patrimonio stesso; oppure dànno la norma per ritenere nulli od annullabili certi atti, secondo il tempo in cui furono compiuti dal

---

(1) Art. 510 e seg. Cod. proc. civ. — V. anche retro N. 243, 244 e 168; — V. sentenza App. Firenze 28 Marzo 1903 nel Foro Com. lombardo 1903 N. 4 pag. 31.

(2) Cass. Firenze 10 Dicembre 1888, Racc. XLI, I, 123. — App. Torino 5 Settembre 1890, Racc. XLIII, 2, 1. — Trib. Alessandria 12 Giugno 1900, Giurisp. Tor. 1900, 1324.

(3) Art. 912 Cod. Com. e V. retro N. 233.

(4) Art. 367 e seg. Cod. proc. civ.

(5) Art. 706 ult. cap. Cod. Com.

fallito, per modo da averne il riflesso appunto sulla consistenza definitiva di tale patrimonio.

III). Infine, tali effetti hanno speciale rapporto alle *obbligazioni* del fallito determinando la norma per la loro scadenza o per il loro scioglimento, e la sospenzione degli interessi, verso la massa dei creditori.

Donde la divisione di questa materia in tre sezioni, e ciascuna in paragrafi, tenuto presente lo schema che sopra è dato.

SEZIONE I.

Effetti relativi alla persona del fallito.

§ 1.

Limiti di capacità.

SOMMARIO: 266. Incapacità nel fallito relativa agli uffici di tutore, curatore, ecc. e cessazione del mandato. — 267. Pubblicazione del suo nome nell'albo, conseguenze. — 268. Con la facoltà di amministrare il suo patrimonio è tolta anche la facoltà di stare in giudizio relativamente allo stesso. — 269. Con quali limiti debba ciò intendersi. — 270. Continua. — 271. Diritto del curatore di intervenire nei giudizii in cui sia parte il fallito. — 272. Altre limitazioni stabilite dalla legge. — 273. Incapacità del fallito come cittadino.

266. Il fallimento pone il fallito in uno stato di completa sfiducia e discredito, nè ad esso debbono essere mantenuti fermi quegli incarichi che erano stati conferiti quale conseguenza di quella fiducia e di quel credito, e così la legge civile stabilisce, ad esempio, che i falliti non riabilitati sono esclusi o rimossi dall'ufficio di tutore, protutore, curatore, e non possono far parte dei consigli di famiglia (1).

E per le stesse ragioni il mandato si estingue sia che il mandante o il mandatario cada in istato di fallimento (2).

Egli, però, non perde i diritti strettamente personali, e così, si è già visto (3), il mandato generale, ad esempio, conferito prima della sentenza dichiarativa del fallimento, deve ritenersi valido nel mandatario all'effetto appunto di contrastare e fare opposizione a tale dichiarazione. Poichè i diritti personali sono cosa all'infuori del commerciante e del patrimonio suo,

---

(1) Art. 269 N. 4, 268 Cod. Civ.

(2) Art. 1757; V. anche retro N. 247.

(3) V. retro N. 247.

e riguardano piuttosto l'uomo, come diritti personali sono quelli inerenti alla qualità di marito, e di padre, che certo nessuna dichiarazione di fallimento può menomare.

267. Ma il nome del fallito viene anche scritto su un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio, ove ad essi è anche vietato di entrare, poichè la loro presenza offenderebbe la dignità dell'istituto (1). E tale iscrizione e tale divieto rimangono vivi fino a che il tribunale non ne ordini la cancellazione dall'albo, quando il fallito abbia pagato intieramente, in capitale interessi e spese, tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento (2), od abbia completamente adempiuto agli obblighi assunti nel concordato (3).

268. E al fallito è tolta, assieme alla facoltà di amministrare, alla quale accennerò a proposito degli effetti relativi piuttosto al patrimonio (4), anche quella, che ne è la naturale conseguenza, di stare in giudizio (5), imperocchè è anche questo un mezzo di ottenere certi scopi amministrativi e patrimoniali per cui non valgono le trattative amichevoli. In giudizio, infatti, così si può vincere come si può perdere, ed il fallito deve astenersi da qualunque atto, da cui possa derivare nocumento alla massa.

269. Ma il fallito riprende, però, la sua capacità a stare in giudizio e può promuovere direttamente, come attore, quelle azioni che riguardano i diritti strettamente personali o estranei al fallimento (6).

E così il divieto non può comprendere l'esercizio delle azioni inerenti alla patria potestà o maritale, opporre le azioni, ad esempio, dirette a far dichiarare la validità o la non validità di un testamento, ovvero allorchè volesse costituirsi parte civile, o salvaguardare certi altri suoi diritti, come quelli d'uso, di abitazione, ecc.

Ed altrettanto deve dirsi, per queste azioni, allorchè invece che attore sia il fallito citato in giudizio come convenuto. Che se, però, l'azione, così il Vidari (7). " fosse di quelle che toccano alle persone ed ai beni nello stesso tempo, come quella

(1) Art. 697 Cod. Com. — 14 n. 1 Reg. 27 Dicembre 1882. — V. Parte III, sotto art. 697 le formole ed osservazioni ivi.

(2) Art. 816 Cod. Com.

(3) Art. 839 Cod. Com.

(4) V. sez. II, N. 285 e seg.

(5) Art. 699 Cod. Com.

(6) Art. 699 cap. Cod. Com.

(7) Op. cit. N. 7801.

mossa dalla moglie per separazione della dote dai beni del marito; allora si dovrebbe dare la preferenza all'elemento reale, nel senso che la difesa debba spettare al curatore, perchè l'accoglimento della domanda fatta dalla moglie potrebbe anche pregiudicare notevolmente gli interessi della massa. Il fallito, tutt'al più, potrà intervenire nel giudizio „.

270. Se non che vi sono casi in cui interessa, sia per la miglior tutela del patrimonio, sia per qualsiasi altro motivo, e specie poi quando siavi collisione d'interesse col curatore (1), che il fallito intervenga in giudizio, e in tali casi il suo intervento può essere autorizzato dal tribunale dietro istanza dello stesso fallito, oppure ordinato d'ufficio dal tribunale medesimo. Che anzi vi sono casi, in cui l'intervento in giudizio si risolve in un vero e proprio diritto per il fallito, come nelle questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico (2).

Orbene, in tutti tali casi, il fallito diventa una vera parte nel giudizio senza bisogno che la sua capacità sia completata quasi dalla assistenza del curatore, che anzi in certe contingenze trovasi in vera opposizione con lui. Ed acquisterà in tali casi tutti i diritti proprii delle parti in causa, e quindi pur quello di appellare dalle sentenze pronunziate in confronto suo; perchè nessuna limitazione vi è nella legge, e perchè, se per appellare gli dovesse essere necessario il concorso del curatore, tanto varrebbe non permettergli di intervenire (3). Ciò vale anche bene inteso, per gli amministratori, direttori o liquidatori di società (4); e se si versasse, nella specie, di commerciante dichiarato fallito dopo la sua morte, ovvero morto dopo la dichiarazione di fallimento, il coniuge, i figli, e gli eredi potrebbero presentarsi o farsi rappresentare (5).

271. Ma, se è ammesso che il fallito in certi casi, come nei suaccennati, possa intervenire nelle cause promosse dal curatore, sarà anche lecito a questi di intervenire in quelle promosse dal fallito, o contro di lui. Il curatore, infatti, come rappresentante della massa, ha diritto e dovere di impedire che il fallito, o male promovendo, o male difendendosi, pregiudichi gli interessi della massa medesima (6).

272. Anche della corrispondenza il fallito perde il diritto alla consegna. Poichè le lettere e i telegrammi a lui diretti

---

(1) Art. 699 cap. 4, Cod. Com.
(2) Art. 699 ult. cap. Cod. Com.
(3) V. Vidari, op. cit. N. 7578.
(4) Art. 849 Cod. Com.
(5) Art. 712 Cod. Com.
(6) Cuzzeri, op. cit N. 142.

debbono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri, sotto obbligo di conservare il segreto, ma è, però, riconosciuto anche, per contro, il diritto nel fallito di assistere all'apertura, e di chiedere la consegna di quelle lettere, e di quei telegrammi, che non riguardassero gli interessi del patrimonio (1).

E lo scopo di tale prescrizione è per se stesso evidente, solo si voglia considerare come la corrispondenza sia un mezzo importante di esplicazione di affari, e potendosi da essa venire a cognizione di certi fatti, che possono riflettere luce sulla procedura del fallimento, e sulla persona del fallito, come commerciante, stabilendo la natura degli affari che era solito trattare, il modo, ed i suoi rapporti personali.

273. Ma, oltre le limitazioni di capacità che mirano essenzialmente a togliere al fallito la disponibilità e l'amministrazione del suo patrimonio, e riguardano il commerciante, altre incapacità sono dalle leggi stabilite che riguardano piuttosto il cittadino, e così, finchè dura lo stato di fallimento, il fallito non può essere nè elettore nè eleggibile in materia amministrativa, nè elettore nè eleggibile a membro della camera di commercio (2), ecc.

§ 2.

Obblighi.

SOMMARIO: 274. Obbligo del fallito di presentare i libri ed il bilancio. — 275. Divieto di allontanarsi dal suo domicilio, ed obbligo di presentarsi, tutte le volte che sia richiesto, al giudice delegato. — 276. Obbligo di presentarsi al curatore per la constatazione e chiusura dei libri; ed obbligo di fornire gli schiarimenti necessarii ed opportuni.

274. Il primo obbligo che il fallito incontra dalla dichiarazione del suo fallimento, già lo si è avvertito (3), è la presentazione dei suoi libri e del bilancio. Anzi quest' obbligo è strettamente legato con lo stato di fallimento e con la cessazione dei pagamenti, tanto che, ove sia lo stesso fallito che abbia presentata l'istanza, l'obbligo gli corre con la presentazione dell'istanza stessa, quando egli abbia atteso i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti a presentarla.

---

(1) Art. 749 Cod. Com. — V. Parte III, anche le formole ed osservazioni ivi.

(2) Art. 22, l. Legge 4 Maggio 1898 (testo unico) — art. 12 Legge 6 Luglio 1862 e V. altre disposizioni, Parte III, sotto articolo 699.

(3) V. retro N. 203, 204.

Ad ogni modo, ed in ogni caso, dalla dichiarazione del fallimento l'obbligo a presentare i libri ed il bilancio, entro i tre giorni, o nel termine, che a seconda delle circostanze, come pure si è visto (1), può essere dal tribunale ulteriormente concesso, è imprescindibile, e la legge sanziona quest'obbligo mettendo a disposizione del tribunale, in caso di contravvenzione, la facoltà di ordinare la cattura del fallito (2).

Uguale obbligo hanno senza dubbio gli amministratori, direttori e liquidatori delle società (3).

275. Allo scopo, poi, che il fallito sia sempre pronto alla chiamata del giudice delegato, quantunque volte questi ne senta il bisogno, la legge gli ha imposto l'obbligo di non allontanarsi dal suo domicilio, e quindi anche, per identità di ragione, dalla sua residenza, senza una autorizzazione speciale del giudice delegato, sotto pena altrimenti di essere ritenuto colpevole di bancarotta semplice (4). Però, se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi di impedimento a presentarsi in persona può autorizzarlo a comparire a mezzo di mandatario, il quale dovrà, poi, giustificare la sua qualità con atto regolare, e nelle forme comuni richieste dalla procedura (5).

Nel fallimento delle società quest'obbligo incombe ai soci nelle società in nome collettivo, e ai soci responsabili senza limitazione nelle accomandite semplici, ed agli amministratori, e direttori nelle anonime ed accomandite per azioni (6).

Agli eredi del commerciante morto è sempre facoltativo presentarsi o farsi rappresentare (7).

276. E non solo al giudice delegato il fallito ha obbligo di presentarsi, ma anche al curatore per esaminare i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, e chiuderli e firmarli, tanto che, se non si prestasse, dovrebbe essere citato a comparire avanti lo stesso giudice delegato (8). E quest'obbligo pure incombe ai soci illimitatamente responsabili, come pure agli amministratori, direttori, liquidatori, nel fallimento delle

---

(1) V. retro N. 205.

(2) Art. 695 Cod. Com.

(3) Art. 849 Cod. Com.

(4) Art. 698 Cod. Com. e 857 N. 4. — V. Parte III all'articolo 698 formole ed osservazioni ivi.

(5) Art. 698 Cod. Com. e 48 Cod. proc. civ. — V. Parte III art. 698, e formole ivi.

(6) Art. 847 ult. cap. 849 Cod. Com.

(7) Art. 712 Cod. Com.

(8) Art. 747 Cod. Com. — V. Parte III formola sotto l'articolo, ed osservazioni.

società (1). — Gli eredi del commerciante morto possono supplirlo presentandosi o facendosi rappresentare (2).

Ed ancora deve ritenersi l'obbligo tanto al fallito, che agli amministratori, direttori, liquidatori di società fallite, di assistere il curatore in tutte le operazioni che occorrono nella procedura del fallimento, fornendogli tutte le notizie necessarie ed opportune per la più sollecita e regolare amministrazione del patrimonio.

§ 3.

Istruzione penale.

SOMMARIO: 277. Nozione. — 278. Comunicazione di copia della sentenza dichiarativa del fallimento al procuratore del re. — 279. Funzioni di polizia giudiziaria nel tribunale civile. — 280. Indipendenza delle due procedure di fallimento e penale. — 281. Continua. — 282. Rinvio al pubblico dibattimento; e annotazione della decisione della giustizia penale a margine della sentenza dichiarativa del fallimento. — 283. Esplicazione dell'istruttoria penale a carico dei soci responsabili senza limitazione e degli amministratori e direttori, nel fallimento delle società commerciali; e dei complici, od altri colpevoli, nel caso di morte del fallito.

277. La sentenza dichiarativa del fallimento porta la iniziativa di un'istruttoria penale a carico del fallito, la quale si svolge d'ufficio, poichè la legge penale non può starsene inerte spettatrice quando vi è di mezzo un fatto che può aver turbato l'ordine pubblico. Ed una simile sanzione è per certo necessaria a tutela del commercio, giacchè è stata introdotta per non far dipendere dalla facile compassione e ripugnanza di curatore e creditori la repressione dei reati che possono essere stati commessi, abusando dell'altrui fiducia e buona fede Di tal modo un salutare timore viene inspirato a chi esercita il commercio, ponendo da una parte un freno agli abusi ed alle frodi, dall'altra sollevando nell'opinione pubblica la fiducia nell'azione della legge.

278. A tale effetto il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore dalla dichiarazione del fallimento, copia della sentenza dichiarativa al procuratore del re, con tutte le altre informazioni e notizie pervenute al tribunale; ed il procuratore del re promuove subito in tutti i casi gli atti di

(1) Art. 849 Cod. Com.
(2) Art. 712 Cod. Com.

istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia di procedimento penale (1).

279. Però, anche il tribunale civile nei casi gravi è investito delle funzioni di polizia giudiziaria, poichè, ove sarebbe troppo tardi aspettare che il procuratore del re abbia iniziato il regolare procedimento contro il fallito, e la natura dei fatti, invece, e delle prove che sono già a sua disposizione, consigliano, nell'interesse della giustizia, nonchè per assicurare, con pronta esecuzione, il fallito alla giustizia stessa, il tribunale può ordinare tanto contemporaneamente, che successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, la cattura del fallito. E tali casi certamente si riscontrano quando vi siano sufficienti sospetti di penale responsabilità, e specialmente nei casi di *latitanza*, o di *non giustificata mancanza* di deposito del bilancio e dei libri di commercio. E l'ordinanza di cattura allora dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del re, affinchè la faccia eseguire, non avendo tali attribuzioni i tribunali civili (2).

280. Ma non è da credere che, con l'iniziarsi di un procedimento penale, questo abbia una influenza sul regolare corso della procedura del giudizio di fallimento, poichè tali procedimenti corrono, invece, con piena e reciproca indipendenza, e senza interruzione.

In due soli casi si fa eccezione a cotale principio, e la procedura di fallimento ha la sua influenza sulla cessazione o sospensione della procedura penale e cioè: nel caso in cui — qualora dalle circostanze del fallimento, e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo — il tribunale civile ordini, nella sentenza di omologazione che, fornite dal fallito le prove di avere completamente adempiuto a tutti gli obblighi assunti nel concordato, sia revocata la sentenza dichiarativa di fallimento anche rispetto alla procedura penale, sicchè anche questa procedura debba subito cessare (3); e nel caso in cui — ove il tribunale, con la sentenza di omologazione del concordato, abbia revocata la sentenza dichiarativa del fallimento — la procedura penale per bancarotta semplice rimane sospesa, ed indi rimane estinta affatto l'azione penale quando poi il fallito provi di avere adempiuto a tutte le obbligazioni del concordato (4).

---

(1) Art. 694 Cod. Com. — V. anche sotto l'articolo la formola ed osservazioni nella Parte III.

(2) Art. 695 Cod. Com. e V. l'articolo nella Parte III e formole ed osservazioni.

(3) Art. 696 al. 1 e art. 839 Cod. Com.

(4) 696 al. 1, 839, 861 alin. 2 Cod. Com.

All'infuori di tali casi le due procedure, se corrono parallele, sono affatto iudipendenti, nè i criterii che prevalgono in una possono determinare influenza a che gli stessi criterî siano accolti nell'altra, e la giurisprudenza si mantiene costante nell'applicare, nel modo più rigoroso, tale concetto, senza preoccuparsi della possibilità di due contrari giudicati. E così, fu ritenuto che la sentenza penale, la quale abbia respinta l'accusa di bancarotta semplice. perchè esclusa nell'imputato la qualità di commerciante, non osta che successivamente si rttenga in sede commerciale tale qualità allo scopo di dichiararsene il fallimento (1); e così pure, per converso, che la sentenza del tribunale civile non è determinante per il giudizio penale (2).

281. Così ancora, con perfetta indipendenza, il giudice istruttore, iniziata l'istruttoria penale, può assumere dal tribunale, dal giudice delegato, dal curatore e dai membri della delegazione di sorveglianza, ogni informazione e notizia di cui può aver bisogno: ed ispezionare o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento o dei libri e delle carte del fallito, ma tali libri e tali carte, che sono necessari anche alla procedura del fallimento, non possono essere rimossi dalla cancelleria del tribunale (3).

E d'altra parte, siccome anche il giudice delegato può raccogliere notizie che molto interessano il procedimento penale, o può aver bisogno del fallito contro cui siasi spiccato mandato di cattura, o che si trovi in istato d'arresto e ciò per scopi speciali alla procedura del fallimento, così la legge, sempre all'effetto di ritrarre giovamento dagli elementi utili che risultassero in ambe le procedure, pur tenendole distinte, ed impedendo che il campo riservato all'una sia invaso da quello dell'altra, stabilisce: che il giudice delegato debba trasmettere al procuratore del re le notizie che raccoglie da chiunque nel ministero del suo ufficio; che se contro il fallito latitante sia spedito mandato di cattura, o si tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, riconosciuta con sua ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, possa richiedere il procuratore del re affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente; che infine, se il fallito si trovasse in istato di arresto, il giudice delegato possa sentirlo quante volte ne abbia il bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore (4).

---

(1) App. Torino 29 Luglio 1899, Giurisp. Tor. 1899, 1526.

(2) Cass. Roma 4 Luglio 1895, Cass. Unica 1895, 1123.

(3) Art. 696 al. 2 Cod. Com.

(4) Art 730-732 Cod. Com. e V. Parte III le formole e le osservazioni sotto detti articoli.

282. Compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio, o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, deve in ogni caso essere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione d'accusa. Della definitiva decisione della giustizia penale, sia questa una sentenza di condanna, o di non luogo a procedere, si deve fare annotazione a margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento; e la decisione è pubblicata come questa (1).

283. E qui è appena necessario avvertire che a questa istruttoria penale soggiacciono anche i soci responsabili senza limitazione nel caso di fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, essendo anch'essi colpiti dal fallimento; — e pure vi sono esposti gli amministratori, e direttori di società anonime o in accomandita per azioni, essendo nei casi stabiliti dalla legge prevista la loro responsabilità penale, rispetto, però, a tali casi (2).

Anche nel fallimento di un commerciante resosi defunto, prima o dopo la dichiarazione di fallimento, si può iniziare quest'istruttoria, ma essa però, come è facile comprendere, viene ad essere limitata alle persone in complicità di bancarotta, od altri colpevoli.

SEZIONE II.

Effetti relativi al patrimonio.

SOMMARIO: 284. Nozione.

284. Il patrimonio del fallito è destinato ad essere liquidato e ripartito nell'interesse dei creditori in proporzione dei loro crediti e con perfetta eguaglianza tra loro, salve le legittime ragioni, riconosciute, di preferenza, e quindi deve essere vincolato a favore della massa, onde il fallito perde l'amministrazione del patrimonio suo e ogni ingerenza sullo stesso, ed a lui subentra la massa dei creditori per mezzo del curatore.

Si badi, però, a non fraintendere fino al punto da ritenere che la proprietà passi nei creditori, o che, con la perdita dell'amministrazione, il fallito perda anche la proprietà dei propri beni. Perchè fino a quando il patrimonio non sia effettivamente liquidato e ripartito, proprietario di esso, di qualunque natura siano i beni che lo costituiscono, rimane pur sempre il fallito.

---

(1) Art. 696 al. 3 e 4. — Quanto al modo di pubblicazione V. art. 912 Cod. Com. e retro N. 233.

(2) Art. 863 Cod. Com.

Comunque, è da notarsi ancora a questo proposito, e fin d'ora, salvo sviluppare il concetto a luogo più opportuno e speciale, che nel caso di fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, nei quali casi, oltre del patrimonio sociale, devesi pur tener conto di quello particolare dei soci a responsabilità illimitata, devonsi appunto tener distinti i due patrimoni, essendo l'uno destinato a vantaggio dei creditori della società, e l'altro a vantaggio di costoro e dei creditori particolari dei singoli soci (1).

Questi effetti relativi al patrimonio, poi, possono riguardare, come già si avvertì (2), la conservazione del patrimonio; e la nullità od annullibilità di alcuni atti compiuti in determinato tempo.

§ 1.

Conservazione del patrimonio.

SOMMARIO: 285. Disposizioni che mirano alla conservazione del patrimonio del fallito. 286. I) L'apposizione dei sigilli. — 287. L'esercizio, però, omessa l'apposizione, può anche essere continuato con l'autorizzazione e le cautele stabilite. — 288. II) L'inventario. — 289. Diritti d'alimenti sul patrimonio. — 290. III) Divieto al fallito di amministrare. — 291. Come debbasi intendere tale divieto. — 292. IV) Nessun atto esecutivo può promuoversi o continuarsi dopo la dichiarazione del fallimento, se non contro il curatore. — 293. Come debbasi ciò intendere.

285. Alla conservazione del patrimonio mira innanzi tutto l'apposizione immediata dei sigilli; indi, la erezione dell'inventario di tutte le attività che compongono il patrimonio del fallito; la sottrazione del patrimonio stesso all'ingerenza ed all'amministrazione del fallito; ed il divieto di atti esecutivi sui mobili e sugli immobili che divengono di compendio del fallimento, salvo qualche eccezione (3).

286. I) Tostochè sia dichiarato il fallimento, il cancelliere partecipa ai pretori dei mandamenti, sotto la cui giurisdizione trovinsi i beni del fallito, la notizia, assieme all'ordine della apposizione dei sigilli affinchè la apposizione stessa sia sollecitamente eseguita, e trasmette anche le altre notizie che allo stato degli atti già potessero risultare (4).

---

(1) Art. 847 al. 3 e 4 e V. appresso Titolo VII.

(2) V. retro N. 265, II.

(3) Art. 692, 741, 699, 702 Cod. Com.

(4) Art. 692 Cod. Com. e V. P, III l'articolo, e le formole ed osservazioni.

287. E, come diretta conseguenza di questa apposizione di sigilli, cessa, naturalmente, l'esercizio della azienda del fallito.

Però, se, con ciò, si mira a salvaguardare il patrimonio da ulteriori diminuzioni, nella maggior parte dei casi interessa pure che l'esercizio sia continuato, e ciò per non sviare la clientela, e perchè talvolta l'esercizio condotto con miglior senno può arrecare vantaggi, e perchè, infine, ad esercizio aperto maggior opportunità e profitto offre la sua realizzazione. Avuto riguardo, adunque, a queste considerazioni, l'apposizione dei sigilli può anche essere, come si vedrà meglio (1), evitata, permettendosi al curatore di continuare nell'esercizio stesso, ma con le norme e cautele che saranno dettate nell'ordinanza del giudice, che tale esercizio autorizza (2).

288. II.) Ma, se evitata può essere l'apposizione dei sigilli (3), sempre, ed in ogni caso, si deve procedere alla formazione dell inventario. che è la base, il punto di partenza, per bene calcolare del patrimonio che cade nel fallimento, e che si deve amministrare.

Perchè il curatore, o vi dovrà subito procedere, allorchè abbia fatta l'istanza per l'omessione della apposizione dei sigilli, accompagnata, o no, da istanza per la continuazione dell'esercizio; oppure, allorchè l'apposizione dei sigilli sia stata fatta, dovrà provvedervi *entro tre giorni* dalla nomina a curatore definitivo (4).

289. La conservazione del patrimonio non poteva, nè doveva però escludere ogni diritto del fallito per i soccorsi strettamente necessari, per sè, e per la sua famiglia. Ed il giudice delegato può autorizzare un tale prelievo, sopra esame delle circostanze, e nei modi che si vedrà più oltre, sull'attivo del patrimonio fissando la misura su proposta del curatore e sentita la delegazione dei creditori. Ma, però, è da osservarsi fin d'ora che tale ordinanza è soggetta a richiamo, e tale facoltà nel giudice è concessa fino alla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, perchè più tardi nessun soccorso al fallito sul suo patrimonio può farsi, senza una speciale deliberazione dei creditori (5).

---

(1) V. appresso N. 360 e seg.

(2) Art. 750, 794 Cod. Com. V. anche nella Parte III sotto gli articoli le formole ed osservazioni

(3) V. anche art 739 Cod. Com. — V. anche Parte III formole sotto l'art. stesso.

(4) Art. 740 Cod. Com. e V. articolo e formola ed osservazioni nella Parte III.

(5) Art. 752 Cod. Com. e V. Parte III all'articolo stesso formole ed osservazioni; V. pure più oltre N. 372, 373, 374.

290. III) Il fallito viene adunque privato della amministrazione dei propri beni (1), e la perdita di tale diritto di amministrare riguarda non soltanto i beni presenti ma anche i beni futuri, che a lui pervengano durante lo stato di fallimento; e così non solo tutti i beni che già sono caduti nel fallimento, ma tutti quelli che, a mano a mano, anche dal profitto della attività del fallito, pure applicata nuovamente al commercio, pervenissero, poichè tutti tali beni, per qualsiasi causa al fallito spettino, starebbero pur sempre a garanzia dei creditori, i quali hanno diritto di essere pagati fino alla totalità dei loro crediti.

291. Ma, non vogliasi esagerare fino al punto da comprendere nel divieto della legge anche quei beni dei quali il fallito abbia l'amministrazione nella qualità di padre (2) o di marito (3), poichè, sebbene egli debba permettere che l'usufrutto a lui spettante come tale, dedotti i pesi che lo gravano, e che sono destinati a soddisfare ai di lui doveri verso i figli (4), e la moglie (5), sia rivolto a vantaggio della massa, al pari di qualunque altro suo bene (6), il diritto di amministrazione su quei beni è inerente alla stessa sua persona, in altre parole è un diritto strettamente personale che tocca non il commerciante, ma l'uomo nella sua qualità di padre e di marito.

292. IV) E come al fallito è tolta l'amministrazione dei suoi beni, e come non può stare in giudizio sia come attore che come convenuto per difendersi dalle azioni promosse contro di lui e riguardanti i diritti patrimoniali, siccome si è visto (7), così la legge ordina che, dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore (8).

La sentenza dichiarativa di fallimento, adunque, taglia nettamente la posizione dei creditori e li parifica nell'eguaglianza dei loro diritti, poichè, alla esecuzione singolare dei creditori subentra quella colletiva della massa; onde, è lo stesso curatore che deve procedere, appunto nell'interesse della massa, alla liquidazione delle attività, sotto la sorveglianza dei creditori stessi e della delegazione loro e del fallito e del giudice

---

(1) Art. 699 Cod. Com.
(2) Art. 224 Cod. Civ.
(3) Art. 1399 Cod. Civ.
(4) Art. 230 Cod. Civ.
(5) Art. 1388 Cod. Civ.
(6) V. Vidari. op. cit. Ed. 4, N. 7550 ed autori ivi citati.
(7) V. retro N. 268.
(8) Art. 699 al. 3 Cod. Com.

delegato, e sotto l'osservanza delle norme di legge.

Ma come potrà intendersi il principio stabilito dalla legge, che non possa promuoversi o proseguirsi nessun' azione sui beni mobili od immobili, e specie nessun atto esecutivo sui beni stessi se non contro il curatore?

293. La generalità della dicitura potrebbe, infatti, far supporre a primo aspetto, che, nonostante l'apertura del fallimento, si possa tollerare che le attività del debitore continuino ad essere escusse per via di esecuzioni singolari. Ma ciò è un errore.

A convincerci basta farci una domanda: quali creditori potrebbero promuovere anzitutto una esecuzione?

Non i creditori ipotecari o privilegiati, perchè è dalla legge stabilito che, dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere all'espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse privilegio od ipoteca (1). E per l'identica ragione, e per non creare disparità di trattamento, che nulla varrebbe a giustificare, e per il tenore delle disposizioni riguardanti la vendita dei beni mobili (2), e per evidente analogia con quanto è stabilito circa gli immobili, la stessa cosa dovrà dirsi per i creditori con pegno (3). E non i creditori chirografari, i quali debbono essere pagati con moneta di fallimento ed accontentarsi di quella percentuale che il fallimento potrà dare, e quindi a costoro manca perfino l'interesse a promuovere una esecuzione, poichè la loro posizione nulla avvantaggerebbe dovendosi versare alla cassa comune quanto si avrebbe dal ricavo di tale esecuzione.

E, adunque, è forza concludere che nessuna di queste categorie di creditori possa promuovere atti esecutivi dopo la sentenza dichiarativa del fallimento.

Che se, invece, tali atti fossero stati iniziati prima, le cose, di *regola*, procedono diversamente.

Dico di regola, poichè la legge fa una eccezione per le pigioni dovute dal fallito (4). Per vero, quantunque, secondo il diritto civile (5), il locatore abbia il privilegio speciale sui mobili di cui è fornita la casa del conduttore, tuttavia, dichiarato il fallimento del conduttore, il locatore, quando anche abbia iniziati gli atti esecutivi sui mobili che servivano al commercio del fallito prima della data di quella sentenza, non può proseguirli ove non siano decorsi almeno trenta giorni dalla data stessa. La quale

(1) Art. 800 Cod. Com.

(2) Art. 798, 799 Cod. Com.

(3) Vidari, op. cit. N. 7566, Bolaffio, op. cit. pag. 125; *contra:* Luciani, op. cit. N. 307.

(4) Art. 702 Cod. Com.

(5) Art. 1958 N. 3 Cod. Civ.

sospensione è giustificata dall'interesse e dalla necessità di dare al curatore il tempo di pensare, data la natura del fallimento, a qual partito sia meglio appigliarsi ad evitare danni maggiori alla massa, il che subito non sarebbe possibile nel disordine che accompagna l'apertura di ogni fallimento (1).

Ma l'esecuzione iniziata dai creditori ipotecari o privilegiati sugli immobili potrà proseguirsi, salvo al curatore il diritto di intervenire o farsi surrogare nella procedura già iniziata la quale quindi si tiene come valida ed efficace (2).

E per le stesse ragioni debbe ugualmente pensarsi allorchè si tratti di una esecuzione già iniziata dai creditori aventi diritto di pegno (3).

Mentre il divieto starebbe pur sempre, e per lo stesso ordine di motivi sopra enunciati, per l'esecuzione iniziata, ma non condotta a termine, dai creditori chirografari.

§ 2.

Nullità od annullabilità di alcuni atti.

SOMMARIO: 294. Generalità. — 295. Nullità degli atti fraudolenti in qualsiasi tempo compiuti: frode commerciale. — 296. Periodi determinati dalla legge per la nullità od annullabilità degli atti compiuti dal fallito. — 297. Premesse relative alla nullità ed annullabilità degli atti compiuti dal fallito. — 298. e conseguenze. — 299. I) Atti nulli di pien diritto. — 300. II) Atti nulli od annullabili rispetto alla massa dei creditori. — 301. Atti dichiarati nulli, compiuti dal fallito dopo la cessaziono dei pagamenti ma prima della sententa dichiarativa. — 302. Atti presunti in frode ed annullabili, compiuti dopo la data della cessazione dei pagamenti ma prima della sentenza dichiarativa del fallimento. — 303. Atti compiuti nei dieci giorni anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. — 304. Quid per le ipoteche? — 305. Inscrizioni ipotecarie. — 306. Pagamenti delle cambiali.

294. Ma tutte le norme di cui sopra è detto, relative alla conservazione del patrimonio. non sono sufficienti a garantire tale corservazione ed integrità, specie poi in relazione alla parità di trattamento che la legge sul fallimento si ripromette per tutti i creditori, se non avessero per naturale loro complemento, quelle altre norme che la legge stessa detta allo scopo appunto di impedire che ad alcuni creditori, nei momenti in

(1) V. anche più oltre al N. 316.
(2) Art. 801 Cod. Com.
(3) V. Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7570.

cui già l'azienda del commerciante sente il disordine della sua esistenza, sia fatta abusivamente, ed a danno degli altri, una ragione di preferenza. E la legge interviene appunto a colpire alcuni atti di nullità o di annullabilità, in considerazione del tempo in cui sono conchiusi, perchè più o meno si prestano al sospetto d'essersi fatti in danno dei creditori; ed i capisaldi per tale determinazione sono dati dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e da quella della cessazione dei pagamenti.

295. Però, in qualsiasi tempo siano fatti, allorchè risulti provato che gli atti, i pagamenti e le alienazioni siano stati fatti in frode dei creditori, essi debbono essere annullati, nel modo stesso con cui, in questi casi, sarebbero annullati anche in materia civile (1).

Ma il richiamo che la legge commerciale fa a questo riguardo alla civile non deve portare a pensare che identici siano gli elementi che governano l'azione (chiamata *paulliana*) per far dichiarare nulli tali atti siccome fatti in frode delle ragioni dei creditori, poichè, agli effetti della *frode commerciale*, basta semplicemente il proposito di costituirsi una posizione di privilegio in confronto degli altri creditori del commerciante, senza che il creditore sia materialmente compartecipe della frode, la quale, in materia commerciale, ha anche una più larga comprensione in generale in confronto di quella civile (2).

296. Per gli atti, poi, compiuti nel tempo che decorre dalla data della cessazione dei pagamenti, bisogna distinguere quelli che il fallito abbia compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, e quelli dopo la data della cessazione dei pagamenti, ma prima della detta sentenza dichiarativa del fallimento, poichè per la prima categoria di atti compiuti in quel periodo la legge commina la nullità assoluta; per la seconda categoria bisogna distinguere gli atti dichiarati nulli e gli atti dichiarati annullabili, e questi ultimi devono, o non, essere accompagnati da alcuni estremi, secondo che avvennero prima o nel corso dei dieci giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento.

297. Prima, però, di entrare nell'accenno particolare a queste categorie di atti, è necessario fare alcune osservazioni.

Ed anzitutto che la nullità od annullabilità degli atti sono sempre, e in ogni caso tali, rispetto alla massa dei creditori,

(1) Art. 708 Cod. Com., 1235 Cod. Civ.

(2) V. Bolaffio, op. cit. all'art. da 707 a 712 N. 91 § 4; Bolaffio degli atti nulli ed annullabili nel giudizio di fallimento, nel Foro it. 1889, 1194; Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7611. — Cass. Roma 12 Aprile 1889, Foro it. 1889, 1194.

essendo dalla legge comminate nell'interesse esclusivo di questi, poichè affida i creditori che nè il passivo potrà accrescersi, nè l'attivo diminuirsi, nè alcuno potrà assumere una posizione privilegiata a danno degli altri.

Nei riguardi del fallito bisogna, però, notare che egli *personalmente* rimane pur tuttavia obbligato anche nell'ipotesi di *nullità di pien diritto* comminata agli atti da lui compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, allorchè tali atti riguardassero quelli che egli, pur durante lo stato di fallimento, possa compiere, e per i quali non potrebbesi intendere limitata la sua capacità. E quindi, appunto per mettere anche in relazione la dizione usata dalla legge (1), che dichiara *nulli di pien diritto* gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento, in antitesi all' altra con cui dichiara nello stesso articolo nulli *rispetto alla massa* taluni atti compiuti anteriormente alla dichiarazione suddetta, bisogna conchiudere che gli atti compiuti in quel periodo di tempo sono colpiti da una nullità *assoluta*, onde, essendo tali atti come *giuridicamente inesistenti*, basta sia questa nullità proposta perchè senz'altro il giudice debba dichiararla, e ciò nell'interesse della massa dei creditori, e talvotta anche del fallito, mentre, per gli atti compiuti in altri periodi di tempo, la nullità, oppure la annullabilità e la presunzione di frode sono sempre ed *unicamente* stabilite nell' interesse della massa (2).

298. E la ragione, per cui gli atti del fallito sono sempre nulli od annullabili rispetto alla massa è chiara, ed è insita nella stessa parità di trattamento, che la legge, regolando la materia del fallimento, vuol assicurare a tutti i creditori; ora la frode, ad esempio, che si presume date le circostanze che si vedrà in seguito, non è già una frode a danno dei creditori presi singolarmente, ma della massa, e perciò alla massa soltanto, come l'unica direttamente interessata, è concessa l'azione per ristabilire l'uguaglianza turbata dall'atto fraudolento. Nè quindi il diritto di invocare le disposizioni speciali della legge commerciale, in materia di fallimento, potrà ritenersi consentito se non al curatore, come legittimo rappresentante appunto della massa dei creditori e durante quindi la procedura di fallimento (3). Il curatore infatti, in quanto promuove l' azione di nullità o di annullamento, non è che un terzo così verso il fallito, come verso ogni singolo creditore, come verso chicchessia (4).

(1) Art. 707 Cod. Com.

(2) V. in argomento Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7615.

(3) V. anche sent. Cass. Torino 25 Gennaio 1900, Giurisp. Tor. 1900, 465, con la nota del Prof. Bruschettini, ed altre citazioni ivi.

(4) App. Torino 11 Maggio 1901. Giurispr. Tor. 1901, 910 con la nota.

Però, i casi di nullità e di annullamento, stabiliti dalla legge, devono essere restrittivamente interpretati, trattandosi di deroga alle norme del diritto comune. — Ad ogni modo, nullo od annullato un atto, chi ricevette dal fallito deve restituire alla massa non soltanto la cosa ricevuta ma tutti gli interessi e maggiori utili che la cosa richiamata alla massa ha raggiunti nell'intervallo a datare dal giorno dell'indebito ricevimento fino al dì del ricupero (1).

299. I.) Ed entrando ora nell'accenno degli atti nulli od annullabili, richiamo anzitutto che sono nulli di pieno diritto tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento (2).

Assodato, adunque, che l'atto, l'operazione, od il pagamento fu eseguito dal fallito sul suo patrimonio, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, la sanzione opera, come si avvertì, ineluttabilmente, e il magistrato non ha altro compito che di dichiararla.

300. II.) In riguardo, invece, alla seconda categoria degli atti, che sono dal fallito compiuti prima della sentenza dichiarativa del fallimento, ma dopo la data della cessazione dei pagamenti, bisogna distinguere ancora quelli che la legge dichiara senz'altro nulli, rispetto alla massa senz'altra indagine o prova della loro natura fraudolenta, e quelli che la legge dichiara semplicemente sospetti di frode a danno dei creditori. (3).

301. Sono dalla legge dichiarati nulli relativamente alla massa tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti, nonchè i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la suddetta tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione od altrimenti (4), e ciò perchè in questi atti in cui predomina la grattuità palese, o presunta, che per sè stessa è il più forte elemento di frode, la frode stessa, in rapporto al tempo in cui l'azienda è in disordine, e nel momento in cui il commerciante si appiglia ad ogni mezzo pur di procrastinare la catastrofe commerciale, si presume in tali atti per forza di legge, la quale non permette neppure la prova del contrario.

302. La legge (5) dichiara, invece, una presunzione di frode, ma che può essere distrutta dalla prova del contrario, e in mancanza di questa sono annullati rispetto alla massa dei cre-

(1) Cass. Torino, 14 Dicembre 1897, Giurisp. Tor. 1898, 105.
(2) Art. 707 al. 1 Cod. Com.
(3) V. retro N. 296.
(4) Art. 707 cap. Cod. Com.
(5) Art. 709 Cod. Com.

ditori, allorchè sempre però siano stati compiuti dopo la data della cessazione dei pagamenti: 1° tutti gli atti, i pagamenti, e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante benchè non ancora dichiarato fallito; 2° gli atti ed i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio; 4° i pegni le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

E adunque, la presunzione di frode determinata dalla legge ha per conseguenza l'annullamento di tali atti in mancanza di prova contraria, ma la presunzione stessa di frode, per gli atti, pagamenti in generale, e alienazioni a titolo oneroso, viene meno quando il terzo ignorava lo stato di cessazione dei pagamenti; viene meno per gli atti e contratti commutativi quando non si riscontri la notevole sproporzione tra i valori dati e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso; e viene meno, infine, per i pagamenti dei debiti scaduti ed esigibili, quando, esclusa la conoscenza della cessazione dei pagamenti, siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio.

303. E quando gli atti, i pagamenti e le alienazioni, a qualunque titolo siano avvenuti, fossero compiuti *entro i dieci giorni* anteriori alla dichiarazione di fallimento, in questo caso non più per questi si potrebbe ancora invocare — come per gli stessi atti, pagamenti, e alienazioni a titolo oneroso compiuti dal fallito in un periodo di tempo precedente (1) — la ignoranza dello stato di cessazione dei pagamenti, ma invece la frode presunta, che li colpisce, potrebbe essere esclusa con la dimostrazione della prova contraria. (2).

304. Nella stessa disposizione suaccennata (3) la legge dichiara pure la presunzione di frode, allorchè avvengano dopo la cessazione dei pagamenti, per i pegni, le anticresi, e le ipoteche, la quale presunzione di frode non può essere combattuta che con la prova del contrario, altrimenti sono pure annullati rispetto alla massa.

La legge accennando alle ipoteche non fa alcuna distinzione fra le ipoteche convenzionali, le legali e le giudiziali (4), onde si è fatta, e si fa questione, se la presunzione di frode, stabi-

---

(1) V. più sopra N. 302.
(2) Art. 709 ult. cap. Cod. Com.
(3) V. più sopra N. 302 — Art. 709 N. 4.
(4) Art. 1968, 1969, 1970, 1974 Cod. Civ.

lita dalla legge, valga per ogni specie di ipoteca; e, mentre può dirsi esservi l'accordo nel ritenere escluse dalla dichiarazione della legge le ipoteche legali, il disaccordo è vivo per le ipoteche giudiziali (1), essendo divisa tanto la dottrina che la giurisprudenza, la quale pare vada però affermandosi nel senso che sia colpita da nullità anche l'ipoteca giudiziale. E così, ad esempio, la Corte d'Appello di Casale (2), cambiando anche la sua giurisprudenza, ritenne la nullità dell'ipoteca giudiziale inscritta quando il fallito già si trovava in conosciuto stato di cessazione dei pagamenti, essendosi, nella specie, colpita di nullità l'ipoteca inscritta da un creditore il quale, avendo ricevuto la circolare diramata da un avvocato per trattare un amichevole accordo, si era affrettato a citare il debitore ottenendolo condannato, indi, in base alla sentenza di condanna, aveva appunto inscritta l'ipoteca.

305. Se poi si tratta di un'inscrizione ipotecaria presa in virtù di un titolo riconosciuto valido, di un titolo cioè costituito in epoca non sospetta, detta inscrizione non cade sotto quella presunzione di frode, e non è annullabile, purchè sia anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento (3).

306. Per i pagamenti delle cambiali fatti dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale (4).

Per l'applicazione di questa disposizione della legge è necessario ricorrere, adunque, a questi principali estremi, e cioè: che le cambiali siano state pagate in danaro dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento; — che siano state pagate dopo la scadenza; — che l'azione per la restituzione del danaro, nel caso di revoca, deve intentarsi contro l'ultimo obbligato in via di regresso e non già contro il possessore della cambiale; e ciò è una lodevole e saggia norma dettata dal legislatore, poichè, come ognuno facilmente intende, il possessore della cambiale da una parte obbligato a restituire si troverebbe dall'altra nella condizione di non potere più valersi dell'azione sua di regresso contro i giranti della cambiale, dappoichè, pagato regolarmente alla scadenza.

(1) V. Luciani, op. citt N. 423, 424. — V. anche Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7676 e seg ed autori e sentenze ivi.

(2) App. Casale 15 Ottobre 1901, Giurisp. Tor. 1901, 1329. — V. anche Vidari, op. cit. e loc. cit. e sentenze ivi. e Luciani, op. cit. N. 424, 425

(3) Art. 710 Cod. Com.

(4) Art. 711 Cod. Com.

non avrebbe neppure avuto il mezzo di salvare l'azione di regresso facendo levare il protesto ed addivenendo agli altri atti entro i termini rigorosi che la legge sulla cambiale prescrive appunto al regolare esercizio di una tale azione; — che, infine, la condizione per cui può aver luogo l'azione per la restituzione del danaro, comprende la dimostrazione, la quale dovrebbe darsi dal curatore che la asserisce, che il prenditore o il traente (secondo che trattasi di cambiale *propria* o *tratta*, onde il prenditore o il traente sono precisamente gli ultimi obbligati in via di regresso) conoscessero lo stato di cessazione dei pagamenti, in cui versava il debitore.

SEZIONE III.

Effetti relativi alle obbligazioni del fallito.

**SOMMARIO: 307. I) Scadenza dei debiti del fallito. — 308. Fondamento giuridico di tale scadenza. — 309. In quale senso debba intendersi. — 310. A quali debiti si riferisca. — 311. Esclusione dei debiti dipendenti da condizione sospensiva. — 312 e dei debiti derivanti da contratti bilaterali a termine. — 313. Debiti derivanti da obbligazioni solidali. — 314. Se sia ammissibile la compensazione tra debiti scaduti per virtù di legge e i crediti. — 315. Debiti e crediti risultanti da conto corrente. — 316. II) Contratti d'affitto. — 317. A chi e quando e come spetti il diritto di sciogli
erli. — 318. III) Sospensione del corso degli interessi. — 319. Come debba intendersi la dichiarazione fatta dalla legge che il corso degli interessi è sospeso rispetto alla massa. — 320. La sospensione non si estende alle prestazioni periodiche. — 321 nè agli interessi che rappresentino per se stessi tutta l'obbligazione.**

307. **I). Ad evitare non lievi difficoltà, che sorgerebbero nella procedura di fallimento, e all'intento di ottenere una più sollecita definizione della procedura stessa nella liquidazione generale, e contemporanea, delle passività che affliggono il fallimento, era anzitutto opportuno bandire differenze di scadenza nelle obbligazioni del fallito. — E la legge vi provvide col determinare che i debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito, e quelli la cui scadenza è rimessa alla di lui volontà, si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento (1).**

308. **Ed era anche naturale determinare una scadenza di tali obbligazioni, allorchè solo si abbia riguardo alla conside-**

(1) Art. 701 Cod. Com.

razione che colui il quale sia venuto meno ai suoi impegni viola quella fiducia che dapprima gli dava diritto di godere del beneficio del termine e della dilazione. — Sul quale principio si informa non altrimenti la legge civile, allorchè stabilisce che i contratti a termine scadono se il debitore sia divenuto non solvente (1), e del quale principio la legge commerciale fa appunto applicazione al caso di fallimento. — La disposizione della legge civile detta la norma generale nella materia, ond'è che la stessa potrà anche essere applicabile al commerciante che si sia reso non solvente e ciò è rimesso alla facoltà e volontà della parte contraente, ma, verificatasi la cessazione dei pagamenti, e dichiarato il fallimento, la legge commerciale determina essa la scadenza delle obbligazioni del fallito, parificandole nella data di tale scadenza all'oggetto appunto di sollecitare, nella procedura esecutiva e collettiva del fallimento, la liquidazione generale non solo delle attività, ma ancora delle passività (2).

309. Però, se i debiti a carico del fallito si dichiarano scaduti, all'oggetto di una pronta liquidazione generale, non deve intendersi che con tale scadenza i creditori assumano diritti speciali, oltre quelli dalla legge stabiliti. E così la scadenza non è data se non per partecipare alla gestione e per difendere il diritto al dividendo, o percentuale, che sarà per dare la moneta del fallimento.

310. E ciò si riferisce a tutte le categorie di debiti del fallito non ancora scaduti, siano a scadenza obbligatoria o facoltativa, e siano di natura civile o commerciale, e siano semplicemente chirografari, oppure siano gravati da privilegio, pegno od ipoteca, ecc.

311. Ma altrettanto non si dovrà dire dei debiti incontrati e risultanti da una obbligazione a condizione *sospensiva*, per i quali non è possibile intendere senz'altro che il creditore abbia diritto a riscuotere la percentuale del fallimento, poichè la condizione sospensiva fa dipendere il vincolo obbligatorio da un avvenimento futuro ed incerto (3). Il creditore quindi, potrà, avendo dalla legge (4) riconosciuto il diritto di esperire atti conservativi, prendere parte alle operazioni del fallimento, ma, se la condizione fosse ancora pendente al momento delle ripartizioni, non potrà riscuotere la sua quota, il cui ammon-

(1) Art. 1176 Cod. Civ.

(2) V. anche sull'argomento Bolaffio, nella monografia: l'articolo 1176 del Codice Civile nelle sue attinenze col Codice commerciale, Monit. Trib. 1887, 345. — Cuzzeri nel Monit. Trib. 1887, 635.

(3) Art. 1158 Cod. Civ.

(4) Art. 1171 Cod. Civ.

tare sarà, invece, depositato a beneficio suo, o della massa, secondo la condizione si verifichi, o venga a mancare (1).

312. E da ritenersi esclusi sono pure i debiti che derivano da contratti bilaterali a termine, come nella maggior parte dei contratti di borsa.

313. Nè la scadenza anticipata dei debiti del fallito può nuocere ai suoi coobbligati in solido, ed ai fideiussori, i quali continuano a godere del beneficio del termine.

Però, se il fallito sia accettante di una cambiale il possessore di essa, come già ne avrebbe il diritto anche nel solo caso che il debitore accettante sospenda i pagamenti, o contro di lui sia riuscita inutile una esecuzione, può chiedere cauzione ai giranti ed al traente, e ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori (2).

314. Una delle più importanti caratteristiche della scadenza anticipata dei debiti a carico del fallito, in caso di fallimento, è che essa non può mai essere allegata per dedursene la compensazione (3). — Tra questo debito del fallito, che scade in virtù della dichiarazione di fallimento, e un credito dello stesso fallito verso lo stesso suo creditore, che sia già scaduto, non è possibile dedurre la compensazione, e ciò per la ragione già detta che la scadenza è stabilita per la comodità della liquidazione generale, e non per vantaggio dei singoli creditori ed a danno della massa; nè potrebbe tale compensazione avvenire in seguito, perchè i diritti dei creditori sono fissati invariabilmente con la dichiarazione del fallimento.

E lo stesso deve dirsi per il caso che il credito del fallito scada posteriormente, perchè non vengono mai a trovarsi contemporaneamente *liquide ed esigibili* le due partite di debito e credito, per potersi invocare la compensazione, stante sempre la avvenuta dichiarazione di fallimento, che, ripetesi, ne fissa invariabilmente i diritti. Da ciò consegue, come facilmente si intende, che il debitore verso il fallimento deve pagare il suo debito nel tempo e modi pattuiti, mentre sarà pagato del suo credito con moneta di fallimento, e cioè in misura di quella percentuale che il fallimento sarà per dare.

315. Nei contratti *a conto corrente*, la reciproca compensazione fra le parti, sino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere, si desume alla chiusura del conto, il quale si scioglie di diritto per il fallimento di una delle parti (4).

---

(1) Luciani, op. cit. N. 314.
(2) Art. 315 Cod. Com.
(3) Art. 1285 e seg. Cod. Civ.
(4) Art. 345, 348 n. 3 Cod. Com.

Ma che dire circa gli effetti della dichiarazione di fallimento su tali debiti e crediti, risultanti da conto corrente, ed inscritti sotto la condizione espressa, o sottintesa, di " *salvo incasso* "?

Se gli effetti di commercio annotati ed accreditati sotto tale condizione dovessero, come nel caso di cambiali, ritornare insoluti, e non avessero buon fine, bisognerebbe rettificare le partite tenuto conto anche di tale fatto. E così se, ad esempio, un conto corrente fosse chiuso con un credito a favore del fallito di una somma di lire mille, ma per giungere a ciò si fosse tenuto calcolo di accreditamenti fatti per effetti, *salvo incasso*, per una somma, in ipotesi, di altre lire mille, i quali effetti non avessero avuto poi buon esito dopo chiuso il conto corrente per essersi dichiarato il fallimento, niun dubbio che il debitore correntista avrebbe diritto a vedersi diminuito il debito suo verso la massa di lire mille, cancellando per mezzo di contro annotazione la parte corrispondente del credito del fallito, perchè il fallimento non può modificare i patti, ai quali il contratto si intende stipulato (1).

316. II). Un altro effetto relativo alle obbligazioni del fallito che viene determinato dalla dichiarazione del fallimento è quello relativo al contratto d'affitto dei locali nei quali abbia l'esercizio del suo commercio.

Già ho avuto occasione (2) di accennare all'effetto relativo al l'esercizio del privilegio per il credito d'affitto, per cui gli atti esecutivi sopra gli effetti mobili che servono al commercio del fallito sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, eccettuati però i provvedimenti conservativi, ed il diritto che il locatore abbia anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati. Il che vuol dire ancora che, quando il locatore abbia un tale diritto di riprendere il possesso dei beni locati, cessa la sospensione degli atti esecutivi, voluta dalla legge, non avendo più questa sospensione ragione di essere una volta che il locatore possa altrimenti occupare i locali cadenti nell'affitto (3).

Ma, se per contro, il fallito conduttore di immobili per bisogno del suo commercio abbia stipulato un contratto d'affitto che debba continuare ancora tre anni dalla data della dichiarazione di fallimento, ognuno subito intende di quanto interesse sia, ad evitare ulteriori danni alla massa, potersi sciogliere tali contratti, ed ecco appunto perchè la legge concede la facoltà alla massa dei creditori di chiedere lo scioglimento del contatto

(1) V. in questo senso, Luciani, op. cit. N, 319.

(2) V. retro N. 293.

(3) Art. 702 Cod. Com.

stesso d'affitto, mediante il pagamento di un giusto compenso (1).

317. Donde deriva che la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto d'affitto spetta soltanto alla massa dei creditori, la quale potrà anche, ove lo creda conveniente, avvalersi invece del contratto stesso per la continuazione dell'affitto, senza che nulla possa opporle, per contro, il locatore. Solo occorre per l'esercizio di tale facoltà concessa alla massa dei creditori: che l'immobile, o gli immobili siano stati presi in affitto allo scopo e per i bisogni del commercio: che il contratto debba continuare per più di tre anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; che, infine, la massa paghi un giusto compenso, che sarà determinato d'accordo, oppure, in difetto, dall'autorità giudiziaria.

318. III). Un altro effetto, infine, della dichiarazione di fallimento, rispetto alle obbligazioni del fallito, e pure anche importante, è la sospensione, ma soltanto rispetto alla massa dei creditori, del corso degli interessi di tutti quei crediti che non siano garantiti con ipoteca, pegno, od oltro privilegio. Per i crediti garantiti, poi, non v'è questa sospensione che in un solo caso, quando cioè, per insufficienza dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria: in questo caso il credito intero o residuale, si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. — Quando, invece, i beni, su cui i crediti vengono garantiti, sono sufficienti, gli interessi sono integralmente dovuti ma sempre però debbono essere domandati ed essere pagati sulle somme provenienti dalla vendita di detti beni. (2).

319. La legge dichiara che il corso degli interessi è sospeso soltanto rispetto alla massa dei creditori, il che deve intendersi nel senso che la conseguenza della sospensione non tocca agli affari giuridici estranei alla massa. E così, principalmente, nei riguardi del fallito questi non può invocare una tale sospensione di interessi nè quindi potrà ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti se non provi di aver pagato non solo il capitale ma anche gli *interessi* e le spese (3); e del pari, ad esempio, il fallito concordatario, che abbia compresi tali interessi tra gli obblighi del concordato, non potrebbe ottenere la dichiarazione dell'adempimento degli obblighi suoi ove pure non provasse tale adempimento (4); e nei riguardi dei coobbligati

(1) Art. 703 Cod. Com.
(2) Art. 700 Cod. Com.
(3) Art. 816 Cod. Com.
(4) Art. 839 Cod. Com.

col fallito, essi sono pure tenuti al pagamento del debito in capitale ed *interessi*.

320. La sospensione degli interessi non tocca a quelle obbligazioni che risultano a ripetizione periodica, come sarebbero le pensioni alimentari, le rendite vitalizie, ecc., perchè queste in effetto non sono interessi ma rappresentano, anzichè l'accessorio di una obbligazione principale, l'obbligazione stessa, onde debbonsi ammettere al passivo del fallimento, nella via chirografaria, per le corrisponsioni già scadute ed anche per quelle avvenire (1).

321. E da ultimo, in condizione consimile, viene a trovarsi colui che avesse un credito di soli interessi, come se, ad esempio, il fallito gli avesse garantito l'interesse di un debito altrui. Pure in questo caso l'interesse non è l'accessorio ma assurge ad obbligazione principale; in altri termini il credito sarà, è vero, di interesse per il creditore ma è, invece, debito capitale per il fallito. Onde il voler ritenere applicabile al caso la regola della sospensione dell'interesse rispetto alla massa tanto varrebbe sopprimere senz'altro il credito per cui il fallito ha garantito, e di cui deve rispondere. E di conseguenza pure tale creditore ha diritto di insinuare il suo credito come altro dei creditori chirografari (2).

(1) Bolaffio, op. cit. N. 69; anche Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7606.
(2) Bolaffio, op. loc. cit.

TITOLO SECONDO

Dell'amministrazione del fallimento.

CAPO I.

Delle persone preposte all' amministrazione del fallimento.

SOMMARIO: 322. Notizie generali: quali siano le persone preposte all'amministrazione del fallimento. — 323. Il curatore. — 324. La delegazione dei creditori. — 325. Il giudice delegato. — 326. Divisione della materia.

322. L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, ma sotto la sorveglianza di una delegazione dei creditori, e la direzione del giudice delegato. — Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori (1).

323. Il curatore è colui, che, subentrando immediatamente nell'amministrazione al fallito, tiene effettivamente l'amministrazione stessa, e provvede alla conservazione e liquidazione del patrimonio del fallito, per raggiungere lo scopo che la misura esecutiva e collettiva del fallimento si propone, quello cioè di ripartire fra i creditori, con parità di trattamento, eccettuate le legittime e conosciute ragioni di preferenza, l'attivo residuo dopo essersi proceduto a tutte le operazioni necessarie. — Il curatore, che è sempre unico anche nel fallimento delle società commerciali (2), rappresenta la massa, e non i singoli creditori, nonchè il fallito per quanto si riferisce all'azienda e al patrimonio di lui, ben inteso, però, se non sorga opposizione o contraddizione di interesse fra esso fallito e la massa perchè in tal caso prevale la rappresentanza di quest'ultima. Ma, oltre a questa rappresentanza, nel modo ora detto, bisogna pure nel curatore riconoscere un incarico nel pubblico interesse, nell'interesse generale cioè del commercio (3).

(1) Art. 713 Cod. Com.

(2) Art. 847 al. 2 Cod. Com.

(3) Cass. Tor. 7 Settembre 1899, Giurisp. Tor. 1899. 1409.

324. Al di sopra del curatore, e per non confidare esclusivamente nella scarsa azione del giudice delegato, è costituita, per la vigilanza delle operazioni che interessano l'amministrazione del fallimento, la delegazione dei creditori; la quale appunto deve esercitare una diligente e quotidiana vigilanza sull'opera del curatore principalmente nell'interesse della massa. — Però, se questa è l'intenzione della legge, nella pratica ben poca è l'influenza che viene esercitata dalla delegazione, massime di fronte al curatore, il quale, si può dire, ha davvero in sue mani tutta l'amministrazione.

Comunque, massima è la libertà concessa alla delegazione dei creditori per esercitare la sua vigilanza, essendole concesso in ogni tempo, ed ove lo creda opportuno, non solo di esaminare le carte e registri riguardanti il fallimento, ma di chiedere qualunque provvedimento che ritenga utile alla massa che rappresenta, e ciò tutto tanto essa quanto il solo suo presidente.

325. Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere ed accelerare tutte le operazioni del fallimento nell'interesse comune dei creditori, del fallito, e della giustizia, potendo anche convocare i creditori ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed ordinare i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e conservazione dei beni della massa. E le attribuzioni del giudice delegato, come doppio è lo scopo del processo di fallimento, sono rivolte non solo a procurare il buon esito delle operazioni relative alla conservazione alla liquidazione ed alla ripartizione del patrimonio del fallito, ma anche a raccogliere per quanto è possibile gli elementi che devono condurre a soddisfacente risultato il processo penale (1).

326. E delineato così l'ambito delle attribuzioni nel quale deve svolgersi la attività delle persoue specialmente deputate dalla legge alla amministrazione del fallimento, è ora necessario scendere a vedere partitamente per ogni classe di queste persone: come si proceda alla loro nomina; quali sieno le loro funzioni; e come, infine, cessino dalle funzioni loro demandate.

---

(1) V. atti della Commissione, ecc. — Castagnola, fonti e motivi, all'articolo 727 § 1084.

SEZIONE I.
Del Curatore.

§ 1.

Nomina del curatore e suo diritto alla retribuzione per l'opera che presta.

SOMMARIO: 327. Il curatore è provvisorio o definitivo. — 328. I) La scelta del curatore provvisorio spetta al tribunale, e come vi provveda. — 329. La libertà del tribunale nella scelta è limitata là dove vi sia un ruolo di curatori. — 330. Ruolo dei curatori, chi lo forma come è regolato. — 331. II) Nomina del curatore definitivo; essa spetta pure al tribunale. — 332. Procedimento: avviso della prima adunanza. — 333. Adunanza dei creditori, deliberazioni. — 334. I creditori possono intervenire anche a mezzo di mandatario. — 335. Processo verbale dell'adunanza. — 336 III) Pubblicazione della sentenza di nomina del curatore; la sentenza non è opponibile nè appellabile. — 337. IV) Rifiuto del curatore di assumere l'ufficio. — 338. Di chi non rifiuta in tempo. — 339. V) Da chi e come e quando si possa ordinare al curatore una cauzione. — 340. Pubblicazione della sentenza che ordina la cauzione; la sentenza non è opponibile nè appellabile. — 341. Quando può essere liberata la cauzione. — 342. VI) Retribuzione dovuta al curatore, a chi spetti determinarla, e modo di pagarla. — 343. La retribuzione deve essere congrua. — 344. Il curatore deve rispettare la determinazione della retribuzione in tutte le modalità.

327. Il curatore è *provvisorio* o *definitivo* (1), onde bisogna vedere come si proceda alla nomina dell'uno e dell'altro.

328. I.) La scelta del curatore provvisorio spetta sempre ed esclusivamente al tribunale, il quale vi provvede con la sentenza stessa che dichiara il fallimento, ed è fatta con libertà di scelta tra le persone estranee alla massa dei creditori, che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente (2).

329. Ma il tribunale nella scelta del curatore deve valersi della libertà concessagli dalla legge con giusto criterio tenuta presente la delicatezza del provvedimento, evitando dal favorire un ceto piuttosto che l'altro di persone.

Se non che la libertà, che ha il tribunale nella scelta del curatore, è limitata là dove esiste un ruolo speciale delle per-

(1) V. art. 691 n. 3 e 4 Cod. Com.

(2) Art. 714 e 691 n. 3 Cod. Com.

sone indicate atte a tale ufficio, essendo, in tal caso, per regola generale, suo dovere di scegliere il curatore tra le persone inscritte nel ruolo, sempre quando, però, il tribunale stesso non reputi conveniente la nomina di una persona diversa per motivi che dovrà enunciare nella sentenza, o nel provvedimento (1).

330. A tale effetto la legge (2) affida alle camere di commercio, nella cui circoscrizione si trovano città sedi di un tribunale, la formazione della lista delle persone tra le quali sarà scelto, poi, di volta in volta, il curatore per ogni fallimento.

Le camere di commercio debbono, però, nella formazione del ruolo, *sentire* il parere delle rispettive giunte municipali sul nome delle persone proposte e ritenute più idonee all'ufficio, e quindi deliberano a scrutinio segreto. Il ruolo è rinnovato ogni triennio e le persone indicate idonee una volta possono essere mantenute nei ruoli successivi. — Che, se per avventura non vi fossero più comprese, esse solo per ciò non decaderebbero dagli uffici in corso al momento della rinnovazione ma continuerebbero in tali uffici fino al loro compimento.

In ogni caso, poi, il ruolo formato dalle camere di commercio è trasmesso di volta in volta al presidente del tribunale.

331. II.) La nomina del curatore definitivo è pure rimessa al tribunale (3) il quale vi provvede, dopo la prima adunanza dei creditori, e veduto il processo verbale di essa, con altra sua sentenza che pronuncia in camera di consiglio. E può tanto rendere definitiva la nomina dello stesso curatore provvisorio, come nominare a tale ufficio una persona diversa, dovendosi ancora ritenere che il voto dei creditori non è vincolativo, avendo il valore di semplice desiderio, che tuttavia dovrà essere assecondato, quando non vi siano gravi ragioni, le quali però, e in ogni caso il tribunale non è tenuto a dichiarare, se non sempre nel caso che nomini a tale ufficio persone che non siano comprese nel ruolo, là dove tale ruolo esiste.

332. L'adunanza dei creditori — perchè, fra altro, questi esprimano il loro avviso intorno alla nomina definitiva del curatore — è fissata, come si è visto (4), dalla stessa sentenza

(1) Art 716 Cod. Com.

(2) Art. 715 Cod. Com. e V. Parte III sotto l'articolo le formole ed osservazioni ivi.

(3) Art. 717 Cod. Com. e V. Parte III sotto l'articolo le formole ed osservazioni ivi.

(4) V. retro N. 230 e art. 691 N. 4 Cod. Com.

dichiarativa del fallimento, con la quale è nominato il curatore provvisorio.

Questi, adunque, appena abbia avuto notizia della sua nomina provvisoria dal cancelliere del tribunale (1), spicca gli avvisi speciali di convocazione indicando gli oggetti a trattarsi nell'adunanza nella quale non si potrà trattare di altri oggetti, sotto comminatoria di nullità. Tali avvisi devono essere trasmessi per lettera raccomandata, consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ritirando la ricevuta della raccomandata che dovrà poi essere allegata agli atti e servire di prova della effettiva spedizione degli avvisi suddetti. Il termine degli otto giorni decorre dalla consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente l'avviso, e non dal recapito a mani di ciascun creditore della raccomandata suddetta; nè questi otto giorni si debbono intendere prefissi a pena di nullità, e nulla decide la inosservanza del preciso termine se non si dimostri anche che il creditore, tardivamente notificato, non abbia potuto prepararsi per l'adunanza, o prendervi parte (2)

333. Nel giorno fissato, adunque, ha luogo l'adunanza dei creditori (la quale è presieduta dal giudice delegato) e nella stessa si procederà anche alle operazioni per cui l'adunanza fu indetta, prendendosi le deliberazioni a maggioranza assoluta di voti dei presenti come in tutte le adunanze in materia di fallimento, eccettuati i casi nei quali sia richiesta una maggioranza speciale (3).

334. I creditori, poi, possono intervenire tanto in persona che a mezzo di mandatario (4), il quale sia munito di mandato in conformità delle norme comuni processuali (5). Quindi si potrà ritenere valido il mandato conferito mediante scrittura privata, od anche per mezzo di semplice lettera (6) senza che occorra veruna autenticazione di firme.

335. Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è poi sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere. — Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono av-

---

(1) Art. 718 Cod. Com. e V. Parte III la formola ed osservazioni sotto l'art. stesso.

(2) Art. 744, 906 Cod. Com. 78 Regol. 27 Dicembre 1882. — V. anche Parte III formole ed osservazioni sotto gli articoli 717, 718 e 744. — e V. Cass. Torino 2 Marzo 1900, Giurisp. Tor. 1900, 568.

(3) Art. 907 Cod. Com.

(4) Art. 907 ult. cap. Cod. Com.

(5) Art. 48, 395 Cod. proc. civ.

(6) Cass. Firenze 24 Dicembre 1891. — Cass. Torino 17 Agosto 1888. — App. Venezia 11 Maggio 1888, — V. anche Vidari, N. 8854.

venute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore. — Il processo verbale è presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento (1).

336. III.) La sentenza del tribunale che, in seguito al voto espresso dai creditori nell'adunanza, nomina definitivamente il curatore, deve essere, a cura di questo, pubblicata a sensi di legge come la sentenza dichiarativa del fallimento (2), e non è soggetta nè ad opposizione nè ad appello (3).

337. IV.) La nomina tanto provvisoria che definitiva deve essere dal cancelliere del tribunale partecipata tosto al curatore, perchè questi possa assumere le proprie funzioni. — Il curatore nominato ha, però, pienissima facoltà di non accettare, ma deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina (4).

In questo caso naturalmente il tribunale dovrà ancora procedere ad una nuova nomina nei modi e nelle forme sopra dette.

338. Che se il curatore non facesse dichiarazione di rifiuto entro il termine stabilito, dovrà ritenersi come accettante, e gli corre imprescindibile l'obbligo di provvedere con solerzia e diligenza all'adempimento delle sue funzioni, poichè, ove avesse lasciato scoperto il suo ufficio, senza darne l'avviso in tempo debito, egli dovrebbe rispondere di ogni danno verso la massa, e verso il fallito.

339. V.) Il curatore, di regola, non è tenuto a dare cauzione, ma, ove occorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito, o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento se trattisi del curatore provvisorio o per mezzo di provvedimento posteriore se trattisi di curatore definitivo, e, in questo secondo caso, tanto d'ufficio, quanto ad istanza della delegazione dei creditori. — La somma per la quale deve darsi cauzione, è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione (5).

Ma é troppo evidente che l'istanza ed il parere della delegazione potranno solo aversi, allorchè questa sia già stata nomi-

(1) Art. 908 Cod. Com. e V. sempre Parte III, formole ed osservazioni sotto gli articoli 717, 718, 744. — V. anche art. 2 legge 2 luglio 1903, n. 259 sull'ordinamento delle Cancell. e Segret. giudiziarie.

(2) Art. 912 Cod Com. e V. retro al N. 233.

(3) Art. 913 Cod. Com.

(4) Art. 718 al. 1 e 2 Cod. Com. — V. Parte III formole ed osservazioni.

(5) Art. 721 Cod. Com. V. anche Parte III le formole ed osservazioni ivi.

nata; onde l'istanza per la cauzione, e il parere relativo sull'ammontare dovranno necessariamente riferirsi solo alla sentenza che il tribunale può pronunciare su tale oggetto *posteriormente* a quella dichiarativa del fallimento, perchè *prima* non vi può essere ancora curatore definitivo, nè delegazione di creditori.

340. La sentenza che ordina la cauzione deve essere pubblicata a sensi di legge, e nello stesso modo che si è visto per la sentenza dichiarativa di falliimento (1). — Contro la stessa, poi, non è possibile nè opposizione, nè appello (2).

341. Ordinata la cauzione questa deve stare depositata fino a che la causa per cui fu ordinata sia venuta meno, e, in difetto, fino a compimento delle operazioni del curatore, dovendo stare appunto a garanzia della causa per cui fu ordinata, o dell'operato di questo, tanto a favore della massa che dello stesso fallito. — Onde non potrà essere liberata sino a che il curatore avrà giustificato pienamente non esservi più ragione alla cauzione, od il regolare compimento della sua amministrazione.

342. VI.) Provvisorio, o definitivo, il curatore abbia, o no, dovuto dare cauzione, avrà diritto per l'opera prestata ad essere convenientemente retribuito.

Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore, la quale non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati. Ma, all'oggetto di non scemare l'interesse del curatore alla sollecita definizione della procedura di fallimento, la retribuzione è pagata a rate, o a frazioni, al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori in proporzione di ciò che essi ricevono (3).

343. La retribuzione che può essere fissata in qualsiasi stadio della procedura del fallimento dovrà però essere *congrua*, e cioè proporzionata all'entità economica del patrimonio del fallimento, alla natura delle operazioni che interessano l'amministrazione, al grado di responsabilità che il curatore incontra nell'amministrazione stessa, e al tempo necessario ad una buona e sollecita liquidazione.

E adunque anche in quest'ufficio delicato il tribunale deve procedere col senso di un esatto criterio, perchè se da una parte è troppo naturale che la prestazione dell'opera del cu-

---

(1) Art. 912 Cod. Com. e V. retro N. 233.

(2) Art. 913 Cod. Com.

(3) Art. 722 Cod. Com. V. anche sotto l'articolo Parte III le formole ed osservazioni ivi.

ratore sia retribuita, dall'altra bisogna tenere presenti i limiti entro cui circoscrivere le pretese talvolta esagerate di certe specifiche, e ciò nell'interesse e nel prestigio stesso della classe dei curatori.

344. In qualunque modo sia determinata la retribuzione, o in una somma fissa per tutta la durata o determinata in ragione di un tanto per cento sugli incassi, il curatore deve stare al modo e qualità e quantità determinata, nè potrà attribuirsi una retribuzione in modo diverso, nè una quantità o qualità differente.

§ 2.

Funzioni ed obblighi.

SOMMARIO: 345. I) Generalità sulle funzioni preliminari del curatore. — 346. Continua. — 347. II) Elenco dei creditori, deposito, spedizione degli avvisi ai creditori. — 348. III) Atti conservativi. — 349. Inscrizioni ipotecarie. — 350. IV) Esame, riconoscimento, e chiusura dei libri del fallito. — 351. Ragione di ciò. — 352. Del caso in cui il fallito non si presenti al curatore. — 353. Se il fallito sia in istato d'arresto o latitante. — 354. V) Il curatore apre la corrispondenza del fallito. — 355. Come debbasi intendere ciò. — 356. VI) Compilazione del bilancio. — 357. Rettifica di bilancio; il bilancio compilato o rettificato va depositato. — 358. VII) Richiesta di vendita delle cose deteriorabili, o che siano per diminuire di valore o di dispendiosa conservazione. — 359. Procedimento. — 360. VIII) Continuazione dell'esercizio del commercio del fallito. — 361. Procedimento. — 362. Deliberazioni dei creditori. — 363. IX) Riscossione dei crediti. — 364. Continua. — 365. X) Deposito delle somme riscosse sotto deduzione delle spese necessarie per l'amministrazione e di giustizia. — 366. Termine per il deposito. — 367. Forma e modo del deposito. — 368. Come possa ritirarsi il danaro depositato. — 369. XI) Il curatore deve trattare tutti gli affari personalmente, gli è concesso però anche di farsi rappresentare, e coadiuvare, ma con quali norme. — 370. Continua. — 371. La responsabilità è però sempre del curatore. — 372. XII) Soccorsi al fallito e sua famiglia. — 373. In qual modo possano essere concessi prima della chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti. — 374. In qual modo dopo detto tempo. — 375. XIII) Prospetto sommario mensile per la delegazione dei creditori. — 376. Il termine di presentazione può essere prolungato. — 377. XIV) Rapporto e conto al giudice delegato. — 378. Ritardo nella presentazione. — 379. Natura di tale rapporto. — 380. XV) Natura delle funzioni ed obblighi di cui si è fin qui detto; semplice accenno delle altre funzioni e facoltà che spettano al curatore.

345. I.) Il curatore entra in funzione appena avrà ricevuta la partecipazione della sua nomina che gli è trasmessa, come si è già visto, dal cancelliere del tribunale.

Suo primo dovere, adunque, quello si è di prendere tosto cognizione dello stato patrimoniale del fallimento, assumendo tutte le notizie che possono essere a sua disposizione per farsi un criterio sufficiente della condizione patrimoniale, e per aver il punto di partenza delle operazioni che siano più necessarie a farsi nell'interesse dell'amministrazione. Poichè la norma che deve fino dal principio servire di guida al curatore questa si è di amministrare imparzialmente, e con quella diligenza che un buon padre di famiglia usa nelle cose proprie; egli non deve punto preoccuparsi di interessi particolari di questo o quel creditore, nè del fallito come tale, poichè egli rappresenta tutti i creditori, e il fallito insieme, e quindi l'amministrazione deve essere fatta nell'interesse di tutte queste persone.

346. Assunte le necessarie informazioni, il curatore potrà persuadersi della necessità di far procedere alla apposizione dei sigilli, ove questi non siano stati già apposti, oppure, se convenga, omessa tale apposizione di sigilli, ricorrere all'uopo al giudice delegato per ottenere, con l'autorizzazione dell'omessione, quella di procedere invece, nel caso possa compiersi in giornata, alla formazione dell'inventario, o trattenere libri, carte, registri del fallito, e procedere anche alla vendita di quelle merci che fossero soggette a deterioramento, o di imminente diminuzione di valore, e di quelle di dispendiosa conservazione; oppure alla continuazione dell'esercizio provvisorio del commercio del fallito, ecc. (1).

Di tutti tali atti preliminari, e a seconda delle circostanze, potrà il curatore fare un unico ricorso al giudice delegato, chiedendo quanto possa essere necessario nell'interesse della massa.

Però, di tutte le funzioni che in generale incombono al curatore sia per ricevere le notizie più precise ed attendibili relative al patrimonio, che per preparare la via a conseguire i maggiori scopi che la procedura del fallimento si ripromette con la liquidazione, conviene dire, separatamente di ognuna.

347. II.) Allorchè il curatore abbia assunte le necessarie e possibili informazioni, ed avrà, come si è detto sopra, proceduto a tutte quelle operazioni preliminari consigliabili nella miglior tutela dell'interesse della amministrazione, specie poi sulla convenienza di far procedere alla apposizione dei sigilli o di ometterla, dovrà inoltre, con la scorta del bilancio dei li-

---

(1) V. art. 744, 750, 751, 736, 739 Cod. Com, e V. Parte III sotto detti articoli le formole ed osservazioni ivi.

bri e delle carte del fallito e delle notizie raccolte, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, e la chiusura del processo verbale di verificazione (1), ed aggiungendo tutti gli altri accenni che meglio credesse utili per i creditori, relativi allo stato del fallimento, e alla procedura iniziata.

Questi avvisi debbono, come si è visto (2), essere spediti per posta in lettera raccomandata — E quanto all'elenco dei creditori con l'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale, e può essere dal giudice delegato rettificato e completato anche prima della verificazione dei crediti.

E ciò tutto sotto la comminatoria, espressamente sancita dalla legge, della destituzione dall'ufficio nel caso di inadempimento di tali obblighi, salvo dover anche rispondere dei danni (3).

348. III.) Il curatore, poi, provvisorio o definitivo deve fare tutti gli atti necessari per conservare i diritti del fallito contro i suoi debitori (4), e così fare i protesti delle cambiali a tempo opportuno per riservare l'azione cambiaria, e agire in via principale e di regresso nei modi e tempi stabiliti dalla legge: opporsi al pagamento di tali titoli nelle mani del fallito; promuovere sequestri conservativi e pignoramenti; procedere ad ogni atto di esecuzione contro i debitori del fallito; interrompere le prescrizioni; rivendicare le merci di cui i terzi non abbiano ancora acquistata la proprietà; ripetere a favore della massa le cose che giacciono presso i terzi a titolo di deposito, ecc.; ed insomma fare quanto sia necessario a raggiungere quello scopo (5).

349. Ma ancora, e in modo speciale, egli deve prendere le inscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i beni immobili dei debitori del fallito, e rinnovare le inscrizioni che fossero per perimersi. Le inscrizioni si prendono in nome della massa, ed alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale da cui risulti la nomina del curatore (6), il quale per tal modo giustifica la sua veste ad agire nella qualità di amministratore del fallimento.

(1) Art. 744 Cod. Com. e V. Parte III sotto l'articolo le formole ed osservazioni.

(2) V. retro N. 332.

(3) Art. 744 al. 2 e 3 Cod. Com.

(4) Art. 748 al. 2 Cod. Com.

(5) Galluppi, Ist. di diritto comm. N. 716.

(6) Art. 748 al. 2 e 3 Cod. Com. V. anche Parte III le formole ed osservazioni ivi.

350. IV.) Altro obbligo del curatore provvisorio o definitivo, è quello di esaminare assieme al fallito i libri di commercio. Ed a tale effetto il curatore si farà autorizzare dal giudice delegato a trattenere presso di sè tali libri, per il tempo necessario, e, chiamato il fallito, con lo stesso procederà al loro esame, riconoscendone il contenuto, accertandone lo stato, e chiudendoli e firmandoli in sua presenza (1).

351. Il fallito, come si è già visto (2), dovrà fornire tutti gli schiarimenti necessari, all'oggetto di mettere il curatore in grado di formarsi un esatto concetto di tutte le operazioni che i libri stessi riflettono, essendo interessante conoscere come si siano formate e svolte le operazioni commerciali del fallito e in quale ambito, per trarne conseguenze non solo relative alla amministrazione del patrimonio, ma ancora per la maggiore o minore responsabilità del fallito stesso nei riguardi della procedura penale. — Ed è pure interessante il riconoscere alla presenza del fallito lo stato dei suoi libri, ed in tale stato chiuderli, per segnare un punto donde procedere, poi, alla amministrazione.

352. Ma il fallito può anche non prestarsi all'invito del curatore, ed in tal caso questi procederà tosto alla citazione nei modi ordinari di esso fallito avanti il giudice delegato entro un termine di quarantotto ore, dalla eseguita intimazione. — In questa citazione sarà appunto indicato il giorno e l'ora in cui il fallito dovrà presentarsi avanti il giudice per ivi procedere alle operazioni suddette.

Al giorno e ora indicata nell'atto di citazione si procederà davanti al giudice delegato, facendo constare con regolare processo verbale della comparizione del fallito e delle sue osservazioni, oppure della non comparizione, ed in questo caso il curatore dovrà, poi, eseguire da solo quelle operazioni (3).

353. Il fallito, però, a volte non potrebbe presentarsi o perchè in istato di arresto, o perchè latitante. In questi casi, il giudice delegato può autorizzare il fallito a farsi rappresentare a mezzo di mandatario, oppure chiedere al giudice istruttore il permesso di poterlo sentire alla presenza del curatore; oppure procurargli un salvacondotto affinchè possa presentarsi (4).

---

(1) Art. 737 al. 2, 747 al. 1 Cod. Com. V. Parte III formole ed osservazioni.

(2) V. retro N. 276.

(3) Art. 747 al. 2, 905 Cod. Com. — V. anche Parte III art. 747 le formole ed osservazioni ivi.

(4) Art. 747 ult. cap. 698, 731, 732 Cod. Com. e v. Parte III le formole ed osservazioni sotto detti articoli.

354. V.) Se non che il curatore, non solo deve esaminare i libri del fallito per trarne tutti gli elementi atti ad una buona amministrazione ma egli deve anche esaminare, sotto il vincolo del segreto, la corrispondenza epistolare e telegrafica che fosse giunta o giungesse al fallito, e che è espressamente autorizzato a farsi consegnare e ad aprire, salvo però il diritto nel fallito di assistere all'apertura e di farsi consegnare quella corrispondenza che non riguardasse i suoi interessi patrimoniali (1).

355. E quando si dice *corrispondenza*, che il curatore può farsi consegnare ed aprire, si deve intendere quella che giunge sotto qualsiasi forma all'indirizzo del fallito, e così sotto una tale denominazione si comprenderanno le cartoline postali, i biglietti e i pacchi postali, le circolari, e tutto ciò che è diretto al fallito, e a lui recapitato, coi mezzi odierni di trasmissione postale o ferroviaria o telegrafica (2), ma ciò però non deve, nè può estendersi ad altra corrispondenza diretta ai suoi famigliari, e salve le disposizioni del regolamento sulle carceri giudiziarie (3), allorchè il fallito sia in istato d'arresto.

356. VI). E così, raccolte tutte le notizie necessarie ed opportune, esaminati i libri le carte e la corrispondenza del fallito, il curatore potrà anche trovarsi in grado di avere sotto mano gli elementi per compilare il bilancio dello stato patrimoniale del fallimento, allorchè il fallito non lo abbia presentato nel termine dei giorni tre dalla data della cessazione dei pagamenti, od in quello fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento, oppure nel termine prorogato concessogli dal tribunale con speciale autorizzazione per riconosciuta impossibilità a presentarlo (4).

357. Se il bilancio, invece, fosse stato presentato dal fallito, con tutti gli elementi a sua disposizione il curatore dovrebbe esaminarlo e controllarlo, facendo tutte le rettifiche e le aggiunte che reputasse necessarie.

Il bilancio, così formato, o rettificato, deve poi essere depositato nella cancelleria del tribunale (5).

358. VII). Ma, se il curatore, nelle funzioni fino a qui dette, mira a far sì che il patrimonio non subisca altre variazioni, e ad avere anche tutti gli elementi per una buona amministra-

---

(1) Art. 749 Cod. Com. V. Parte III formole ed osservazioni.

(2) Masè-Dari (Bolaffio e Masè-Dari, il fallimento), op. cit. N. 215.

(3) Art, 218 Reg. 27 Gennaio 1871. V. Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7812.

(4) Art. 745 al. 1, 686, 691 ult. cap. 746 Cod. Com e v. anche retro ai N. 203, 204, 274.

(5) Art. 745 al. 2 e 3 Cod. Com. e v. Parte III sotto l'articolo le formole ed osservazioni.

zione con l'esame pratico e sicuro di tutti i dati che costituiscono le attività e passività del patrimonio. altre funzioni ancora gli incombono, ed a cui di volo ho già accennato (1), le quali più precisamente mirano ad iniziare la liquidazione dell'attivo.

Ed anzitutto il curatore, anche provvisorio, può chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a vendere le cose soggette a deterioramento o di imminente diminuzione di valore, e quelle di dispendiosa conservazione.

359. A tale effetto, con l'autorizzazione alla vendita, dovrà anche chiedere che le cose stesse siano sottratte alla apposizione dei sigilli, ed il giudice delegato, riconosciute esatte le ragioni addotte, detterà anche la forma e le condizioni della vendita, e cioè se all'asta pubblica, od a partito privato; ed a quelle norme il curatore dovrà sottostare, non essendo la ordinanza del giudice soggetta a richiamo (2).

360. VIII). Ma, non solo a vendere le cose deteriorabili o di imminente diminuzione di valore o di dispendiosa conservazione deve provvedere il curatore, egli deve anche, volta che ne riconosca l'opportunità e la convenienza nell'interesse della massa, fare istanza al giudice delegato perchè sia autorizzato a continuare l'esercizio del commercio del fallito che non potrebbe essere interrotto senza danno dei creditori. — E tale interesse si rende evidente solo si voglia considerare che grave è la scossa che dalla chiusura repentina risentono certi esercizî, come negozî di vendita al dettaglio, caffè, alberghi, ecc. per lo sviarsi della clientela, e che ad esercizio aperto la merce viene ad essere messa in vendita a prezzi più vantaggiosi, mentre più fondato può essere l'assegnamento di conseguire nella vendita di un esercizio in blocco condizioni anche più favorevoli, ove l'esercizio stesso sia tenuto aperto, e si sia impedito appunto il disperdersi della clientela.

361. Anche in questo caso il curatore dovrà provvedere a richiedere la sospensione dell'apposizione dei sigilli all'esercizio da continuarsi, ed il giudice delegato detterà, allorchè abbia riconosciuta l'esattezza della domanda del curatore, le cautele necessarie per la continuazione del commercio. Però l'ordinanza del giudice, sia che acconsenta, sia che rifiuti l'autorizzazione, è soltanto provvisoriamente esecutiva, essendo invece, ed in via di eccezione, stante la importanza del provvedimento che tocca in modo speciale l'interesse dei creditori,

---

(1) V. retro N. 346.

(2) Art. 750. 910 Cod. Com. — V. anche Parte III sotto art. 750 e 736 le formole ed osservazioni ivi.

soggetta a richiamo, che può proporsi da qualunque interessato al tribunale (1).

362. Comunque, sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del commercio, oppure negato, ciò non potrà pregiudicare il diritto nei creditori per determinare essi in seguito, anche in sede di liquidazione, cosa sia conveniente di fare a tale oggetto.

E così i creditori potranno deliberare di continuare l'esercizio in sede di liquidazione dell'attivo nei modi consentiti dalla legge (2).

Quando, però, sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, sarà opportuno che il giudice fissi il tempo di tale continuazione fino al giorno dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, nella quale i creditori potranno deliberare ancor meglio sulla continuazione o meno di tale esercizio, discutendo e deliberando anche sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune (3).

363. IX). Ma non basta. — Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, ed il curatore definitivo continua tale esazione sotto la vigilanza della delegazione dei creditori; ed ambedue, naturalmente, eseguite le esazioni sono tenuti rispettivamente a rilasciare le relative quietanze (4).

364. Per procedere alle esazioni, il curatore provvisorio si sarà fatto anche autorizzare a ritirare, previa descrizione, e nel modo che sarà detto (5), le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza o da presentarsi per l'accettazione, ecc.

365. X). Eseguite le vendite, o le riscossioni, il curatore dovrà tosto depositare il danaro per tal modo venuto a sue mani, perchè il danaro stesso possa fruttare, e non rimanere inoperoso.

366. A tale effetto il curatore (6) entro tre giorni dalla esa-

(1) V. art. 750, 736, 910 Cod. Com. — V. anche Parte III sotto gli art. 736, 750 le formole ed osservazioni.

(2) Art. 794 Cod. Com.; V. più oltre N. 591, e v. nella Parte III le formole ed osservazioni.

(3) Art. 751 ult. cap. Cod. Com. V. Parte III sotto l'articolo 763 formola del processo verbale di chiusura verifica crediti.

(4) Art. 748 al. 1 e 4 Cod. Com.

(5) Art. 738 Cod. Com. e v. più oltre N. 450, e nella Parte III le formole e osservazioni sotto art. 738 stesso.

(6) Art. 753 Cod. Com. V. anche sotto l'art. nella Parte III, le formole ed osservazioni ivi.

zione deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi, ed in caso di ritardo diviene contabile degli interessi sulle somme non depositate.

Egli, però, ha diritto di dedurre dalle riscossioni, — e ciò dietro precisa autorizzazione del giudice delegato, al quale avrà presentato l'istanza — le somme che fossero ritenute necessarie per le spese di giustizia e di amministrazione, perchè, se è giusto che il curatore debba tosto depositare le somme riscosse nell'interesse della massa, è anche giusto che non sia costretto ad anticipare del suo per conseguire al più presto gli scopi dell'amministrazione appunto e sempre nell'interesse della massa stessa.

367. Il danaro deve essere depositato giudizialmente, e quindi il deposito dovrebbe essere fatto alla Cassa depositi e prestiti, o alla cancelleria o nelle casse postali, ma, ove le parti lo acconsentano e siano d'accordo, il deposito si potrà anche fare presso qualunque istituto di credito e perfino presso un privato banchiere (1). È però necessario in questi casi che le parti interessate vi acconsentano, e cioè vi sia l'accordo tra i creditori, o almeno con la delegazione dei creditori, e risulti da ordinanza del giudice delegato, poichè essendo questo un mezzo speciale di deposito, ove l'accordo non risulti, il curatore assumerebbe sopra di sè ogni responsabilità per le conseguenze che ne fossero per derivare (2).

368. Ed il danaro depositato dal curatore, o anche da altri per conto del fallimento, non può essere ritirato che mediante ordinanza del giudice delegato; e se sulle somme depositate esistessero sequestri il curatore deve prima ottenerne la rivocazione (3).

369. XI). Qualunque sia l'operazione, a cui il curatore voglia dar corso, egli è obbligato a trattarla personalmente; ove non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese.

Ma, quando la mole dell'amministrazione, o altre circostanze relative alla stessa, siano tali da richiedere l'aiuto di altre persone, il curatore potrà essere autorizzato ad avvalersene sempre, però, sotto la sua responsabilità, sebbene codeste persone ausiliarie vengano stipendiate coi fondi del fallimento, e ciò mediante ordinanza del giudice delegato, e sentita in questo caso la delegazione dei creditori.

E così pure il curatore potrà farsi autorizzare ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e le condizioni

---

(1) Art. 878 Cod. Com.

(2) V. sull'argomento l'osservazione fatta nella Parte III sotto l'articolo 753.

(3) art. 754 Cod Com.

della prestazione d'opera del fallito sono determinate pure dal giudice delegato (1).

370. Quando il curatore si sia fatto autorizzare a valersi dell'opera di tutte codeste persone, i creditori, nell'adunanza in cui si chiuderà il processo verbale di verificazione dei crediti, dovranno pure deliberare se intendono consentire, o no, che il curatore continui a valersi di quell'opera, e nel caso affermativo, se intendono, o no, modificare le facoltà conferite, determinando al caso tali modificazioni (2). — Che se i creditori nulla deliberassero dovrebbesi con ciò intendere che vogliono lasciare che il curatore continui nell'esercizio delle facoltà stesse.

371. In ogni caso, però, è da notarsi, che il curatore, secondo le norme che regolano il mandato (ed il suo è un *mandato legale*) dovrà esso rispondere personalmente verso la massa ed il fallito di quanto avranno fatto od omesso di fare cotali persone nell'esercizio delle mansioni ad esse demandate.

372. XII). E giacchè ho detto della facoltà di poter impiegare il fallito per facilitare l'amministrazione, è pure il caso di avvertire ancora, essendosi già a ciò accennato altrove (3), che il curatore, sopra la domanda che faccia il fallito al giudice delegato per ottenere i necessari soccorsi per sè e sua famiglia, deve emettere il proprio giudizio assieme a quello della delegazione dei creditori sia sull'opportunità dell'accoglimento dell'istanza, sia sulla misura dei soccorsi da prelevarsi sull'attivo del fallimento.

373. La concessione e determinazione è poi fatta — sopra l'istanza del fallito e sulle proposte del curatore e della delegazione — dal giudice delegato che vi provvede con sua ordinanza provvisoriamente esecutiva, ma soggetta a richiamo (4), da parte di qualunque interessato. Perchè se è dovere di umanità soccorrere il fallito e famiglia sua, il danaro del fallimento è pur cosa che deve andare a profitto dei creditori, onde evidente è anche in costoro l'interesse di reclamare contro quell'ordinanza del giudice delegato, che, secondo essi, non abbia fatta equa applicazione della legge.

374. Ma la facoltà del curatore, nell'acconsentire a tali sussidì, come pure quella del giudice delegato a concederli,

---

(1) Art. 751 Cod. Com. — V. Parte III le formole ed osservazioni ivi

(2) Art. 751 ult. cap. Cod. Com. — V. Parte III la formola del processo verbale di chiusura di verificazione dei crediti sotto art. 763.

(3) Art. 752 Cod. Com. e v. Parte III ivi le formole ed osservazioni e retro N. 289.

(4) Art. 752 al. 2. Cod. Com.

cessa ad ogni modo con la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, dopo il quale tempo non è più possibile concessione alcuna di soccorso se non presa con una deliberazione dei creditori (1).

375. XIII). Allo scopo di agevolare, poi, la vigilanza che la delegazione dei creditori deve esercitare sulla sua condotta, il curatore deve presentare alla fine di ogni mese alla delegazione stessa un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi coi documenti giustificativi (2).

Da tali documenti appunto la delegazione può trarre le sue convinzioni non solo sulla valida opera del curatore, ma anche sui bisogni che occorrono ad una buona amministrazione, ed ai provvedimenti più utili e solleciti per porre in grado l'amministrazione stessa di produrre migliori risultamenti nell'interesse comune.

376. Però, le condizioni del fallimento possono essere tali da non essere possibile, o difficile, la presentazione di un prospetto, sia nel mese che mensilmente, e in questi casi il giudice, sopra la relativa istanza del curatore potrà acconsentire a prolungare il periodo di presentazione fino a tre mesi (3).

377. XIV). E allo scopo, infine, che l'autorità giudiziaria possa esercitare essa pure il suo ufficio di vigilanza, e il procuratore del re abbia altri elementi per condurre innanzi la procedura penale, il curatore deve presentare, entro quindici giorni dall'assunto ufficio, al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, accompagnata anche da un conto sommario dello stato apparente della massa. — E questa esposizione e conto del curatore, al cui adempimento il giudice delegato deve anche sorvegliare, sono trasmessi dallo stesso, assieme alle osservazioni che crede opportune, al procuratore del re (4).

378. Però, deve pure ritenersi che, se cause giustificabili impedissero al curatore di presentare la relazione nel termine sopra detto, egli dovrà fare l'istanza per una proroga che potrà essergli dal giudice delegato concessa.

In ogni caso di ritardo sia giustificato che ingiustificato il giudice delegato dovrà darne avviso al procuratore del re in-

---

(1) Art. 752 ult. cap. Cod. Com. — V. anche le formole del processo verbale di verificazione crediti sotto art. 763 nella Parte III.

(2) Art. 755 Cod. Com.

(3) Art. 755 Cod. Com. e V. Parte III formole ed osservazioni ivi.

(4) Art. 756 Cod. Com.

dicandogli le ragioni del ritardo. Dovrà poi sempre costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, nel caso di ingiustificati ritardi, affinchè la relazione ed il conto siano presentati nel più breve termine possibile (1).

379. Il curatore nell'adempimento di quest'obbligo di presentare la relazione, spiega la sua funzione nell'interesse pubblico, e del commercio, uscente dalla cerchia dell'interesse privato, epperò la relazione stessa può non solo essere esaminata da chiunque vi abbia interesse, e cioè dal fallito e dai creditori, ma può anche essere invocata in giudizio e fornire elementi di prova apprezzabili dal magistrato, massime se non impugnati con prova contraria, e coonestati dalle risultanze dei libri e carte del fallimento e del bilancio (2).

380. XV). Queste, di cui ho detto, sono le funzioni e gli obblighi del curatore che hanno carattere di generalità e destinate a segnare — assieme alle altre relative all'apposizione dei sigilli e all'inventario, di cui dirò prima di chiudere il titolo presente e cioè nel capo III, — la traccia per conseguire gli scopi per cui il fallimento è costituito, e cioè la liquidazione dell'attivo e del passivo e la ripartizione del residuo attivo tra i creditori.

Ed altre funzioni pure riflettono la liquidazione del passivo e modi particolari di liquidare l'attivo, come anche possone riguardare il concordato ecc., ma di esse dirò di seguito nel luogo a loro più proprio, e nel modo più conveniente ed opportuno. E solo, adunque, di volo darò quì l'accenno di quelle altre funzioni e facoltà che spettano al curatore per averle in gruppo sott'occhio. E cosi egli: potrà in ogni tempo, e con l'autorizzazione del giudice delegato riscattare le cose date in pegno purchè ciò risulti essere di interesse per la massa (3); — procederà alla liquidazione dell'attivo del fallimento sia accertando e riscuotendo i crediti che vendendo beni mobili ed immobili sotto la vigilanza della delegazione dei creditori e la direzione del giudice delegato (4); — transigerà sulle contestazioni che possono insorgere anche se riguardano diritti immobiliari con l'autorizzazione del giudice delegato, e parere della delegazione, mediante l'omologazione del tribunale, e sentito pure il fallito ove l'oggetto della transazione superi le lire millecinquecento (5); — procederà alla ven-

(1) Art. 756 Cod. Com. — V. Parte III le formole e le osservazioni ivi.

(2) Sentenza già citata Cass. Torino 7 Settembre 1899, Giurisp. Tor. 1899. 1409 — e sentenza ivi Cass. Torino 31 Maggio 1893.

(3) Art. 772 Cod. Com. V. N. 523.

(4) Art. 793 Cod. Com. V. N. 588 e seg,

(5) Art. 797 Cod. Com. V. N. 605.

dita delle merci e delle altre cose mobili con l'autorizzazione del giudice delegato, sentita la delegazione (1); — potrà vendere in massa tutti i mobili restanti e crediti rimasti inesatti con l'autorizzazione del tribunale, sentito il fallito (2); — promuoverà la vendita degli immobili, seguendo le formalità per la vendita dei beni dei minori, salvo ottenere poi l'autorizzazione a vendere a trattative private con l'autorizzazione del giudice delegato, e con l'assenso della delegazione e dei creditori ipotecarî, ove non vi siano oblatori al primo incanto (3); — interverrà nelle espropriazioni che fossero già state iniziate prima della sentenza dichiarativa del fallimento, e chiederà, nei casi consentiti dalla legge, la sua surroga al creditore istante (4); — presenterà mensilmente al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento, e del danaro disponibile per la ripartizione tra i creditori (5); — formerà lo stato di ripartizione, e consegnerà indi a ciascun creditore, dopo l'approvazione del giudice delegato dello stato di riparto, i mandati di pagamento facendone annotazione sui titoli di credito (6); — promuoverà con diligenza la conclusione del concordato, e chiederà al giudice delegato una convocazione di creditori a questo scopo (7); — nell'adunanza per il concordato presenterà una relazione, scritta e da lui sottoscritta, sullo stato del fallimento, sulle formalità adempiute, sulle fatte operazioni, sui mezzi particolarmente impiegati per ottenere la conclusione del concordato, sugli ostacoli incontrati e sul genere dei provvedimenti per superarli (8); — fatto il concordato, e quando la sentenza che lo omologa non è più soggetta ad opposizione od appello, cessando dalle sue funzioni, dovrà rendere il conto e consegnare tutti i beni al fallito, ed ogni cosa mediante ricevuta e con le condizioni e cautele stabilite nel concordato (9); — dovrà rendere il conto della gestione, e nei modi stabiliti, allorchè sarà deliberato di continuare l'amministrazione del patrimonio del fallito (10) — egli, infine, risponde per tre anni, dalla chiusura o dalla cessazione dello stato di fallimento, dei libri di commercio e delle carte rela-

(1) Art. 798 Cod. Com. V. N. 606 e seg.
(2) Art. 799 Cod. Com. V. N. 611 e seg.
(3) Art. 800 Cod. Com. V. N. 616 e seg.
(4) Art. 801 Cod. Com. V. N. 616, 617 e 623 e seg.
(5) Art. 809 Cod. Com. V. N. 667.
(6) Art. 810. 813 Cod. Com. V. N. 868 e 876 e seg.
(7) Art. 830 a 832 Cod. Com. V. N. da 710 a 724.
(8) Art. 832 al 2 Cod. Com.; V. N. 723.
(9) Art. 841 Cod. Com. V. N. 780 e seg.
(10) Art. 796 Cod. Com. V. N. 599.

tive alla procedura del medesimo (1); — ed è soggetto a speciali sanzioni penali quando sia dolosa o colposa la sua amministrazione (2).

§ 3.

Cessazione dall'ufficio, obblighi che ne derivano.

SOMMARIO: 381. Casi di cessazione. — 382. I) Rinuncia; sostituzione del curatore. — 383. II) Surroga, condizioni e modo per ottenerla. — 384. III) Revoca. — 385 Da chi possa farsi l'istanza. — 386. Modo di proporla. — 387. Audizione del curatore in camera di consiglio da parte del tribunale prima di dare il provvedimento; questo non è reclamabile. — 388. IV) Altri modi per cui cessa il curatore dall'ufficio. — 389. V) Resa dei conti dell'amministrazione — 390. A chi debba farsi. — 391. Oltre alla resa dei conti è necessaria anche la consegna del patrimonio, delle carte, e registri del fallito. — 392. La resa dei conti deve ancora essere approvata dai creditori. — 393. Modo di tale resa; citazione del fallito. — 394. Quando e come il curatore sia responsabile ancora della tenuta amministrazione, sebbene la resa dei conti sia stata approvata; limitazione per le carte e registri — 395. Se, quando si fa la resa dei conti e consegna, sia ancora pendente la formazione dell'inventario. 396. Se il curatore non possa compiere tutte queste operazioni; suoi eredi, suoi rappresentanti, loro responsabilità; il curatore fallito od inabilitato potrà, però, rendere il conto personalmente.

381. Oltre ai casi di morte, di interdizione e di inabilitazione, e fallimento, che sono i modi comuni, e dirò naturali, per cui cessa il mandato (3), il curatore cessa ancora dall'ufficio per rinuncia, o surrogazione, o revoca, nonchè per altri modi suoi proprii, come la chiusura, cessazione o sospensione della procedura del fallimento.

382. I). In qualunque tempo, e senza che per altro debba addurne i motivi, come il curatore è libero di assumere l'ufficio suo o di rifiutarlo (4), egli è libero, dopo l'accettazione espressa o tacita, di rinunciarvi, facendone istanza al tribunale Solo a lui non è permesso di lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore, e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio e del conto della tenuta amministra-

(1) Art. 921 Cod. Com.
(2) Art. 864 Cod, Com. V. N. 808 e seg.
(3) Art. 1747 Cod. Civ.
(4) V. retro N. 337.

zione (1), nonchè dei libri, delle carte, e della corrispondenza e tutto ciò, infine, a sue mani. — Sulla domanda presentata dal curatore, il tribunale non può esimersi dall'accoglierla e dovrà tosto provvedere alla sostituzione.

A tale effetto ritengo che, ove rinunciante sia il curatore provvisorio, senz'altro il tribunale dovrebbe dare la sua sentenza sostituendo il curatore provvisorio, e sul nome di quest'ultimo verrebbero, poi, a dare il loro avviso i creditori nell'adunanza indetta con la sentenza dichiarativa del fallimento; ove rinunciante sia il curatore definitivo pure il tribunale in caso d'urgenza dovrebbe senz'altro con suo provvedimento sostituirlo con la nomina di altro curatore, ma, quando urgenza non vi sia, ritengo pure siavi la convenienza che il giudice delegato convochi i creditori per interpellarli e raccogliere il loro desiderio sulla persona a sostituirsi, dopo di che il tribunale, senza esserne vincolato, darà il provvedimento.

383. II). Il curatore può anche essere surrogato, allorchè occorrano queste condizioni, e cioè: che la domanda venga fatta dai creditori nella adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, o successivamente, ma non prima; e che la domanda stessa sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la quale deve raggiungere le due maggioranze di numero dei creditori i crediti dei quali furono verificati ed ammessi provvisoriamente, e dei tre quarti della totalità dei crediti stessi.

Quando una tale domanda — che ritengo possa essere avanzata al tribunale direttamente, o per il tramite del giudice delegato — sia fatta, e risponda alle condizioni sopra indicate, non solo deve essere acconsentita, ma si dovrà anche far luogo alla nomina del curatore di fiducia designato nella domanda, ancorchè per avventura, non fosse compreso nel ruolo degli eleggibili (2); essendo questa una deroga espressa alle norme che regolano la nomina del curatore da parte del tribunale.

384. III). Se non che il curatore potrebbe rendersi colpevole di malversazioni, o di gravi negligenze, oppure anche addimostrarsi inetto all'ufficio suo, o commettere atti tali, infine, da consigliare la convenienza della sua revocazione. Onde il tribunale potrà, apprezzando tali cause, procedere alla revoca del curatore e surrogare ad esso altra persona e ciò in seguito ad istanza, oppure anche d'ufficio, ma dopo avere sentito il curatore stesso in camera di consiglio (3).

---

(1) Art. 718 ult. cap. Cod. Com. e v. Parte III formole ed osservazioni ivi.

(2) Art. 719 Cod. Com. e v. Parte III formole ed osservazioni ivi.

(3) Art. 720, e 728 Cod. Com. e v. Parte III le formole ed osservazioni sotto gli articoli stessi.

385. La domanda per la revoca del curatore potrà essere avanzata da chiunque abbia interesse, nè è d'uopo, per ottenerla, altra condizione quella all'infuori della causa legittima che la giustifichi.

E così protrà essere avanzata tanto dal fallito che da ogni creditore, o dalla delegazione dei creditori, o dal suo presidente, o anche dal giudice delegato stesso (3).

386. Dà chiunque fatta la domanda, è diretta al giudice delegato — eccetto naturalmente che sia esso lo stesso proponente — affinchè veda se sia fondata sopra giusti motivi, e, nel caso ciò ritenga conveniente, la rimetterà al tribunale al quale deve riferire entro otto giorni. Scorso questo termine, senza che il giudice abbia riferito al tribunale, l'istanza può essere proposta direttamente al tribunale stesso.

387. In ogni caso, però, il tribunale prima di dare il provvedimento, sia sopra istanza che d'ufficio, deve sentire il fallito in camera di consiglio per le sue giustificazioni. Al quale effetto deve provvedersi con citazione ad udienza in camera di consiglio per dare atto, nella udienza fissata, della comparizione del curatore e delle sue difese, oppure della non comparizione, in apposito processo verbale (4).

La sentenza del tribunale, come tutte quelle in materia di fallimento; che non siano espressamente contemplate dalla legge, non è opponibile nè appellabile.

388. IV). Il curatore può, infine, cessare dalle funzioni sue, oltre che per le cause comuni al mandato, per la chiusura delle operazioni del fallimento (5) o per la cessazione o sospenzione dello stesso (6) o per la sentenza definitiva che omologa il concconcordato (7), o, infine, nel caso che, dopo la dichiarazione del fallimento venga a constatarsi che l'ammontare dei debiti complessivi non supera le lire cinquemila (8), ma, dovendosi di tutto ciò dire nell'ulteriore svolgimento della materia, ne rimando la trattazione al luogo più acconcio, e qui basti l'avervi accennato,

389. V). Ad ogni modo, come tutti gli amministratori, il curatore, quando cessa dal proprio ufficio, deve rendere il conto della sua amministrazione.

(3) Art. 720, 728, 726, 727 Cod. Com.

(4) Art. 905 Cod. Com. V. le formole nella Parte III sotto articoli 720, 728.

(5) Art. 815 Com. Com.

(6) Art. 817 Cod. Com.

(7) Art. 841 Cod. Com.

(8) Art. 42 Legge 24 Maggio 1903 sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti.

390. E questo conto dovrà essere reso, nel caso che il curatore cessi prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo, al curatore che gli succede nella amministrazione, e, nel caso che il curatore cessi a compimento delle operazioni relative alla liquidazione dell'attivo, il conto dovrà essere reso agli stessi creditori che saranno convocati a tal uopo dal giudice delegato. Di questo secondo modo di resa del conto dirò a luogo opportuno a proposito della chiusura del fallimento dopo la liquidazione dell'attivo, qui essendo solo luogo a dire della resa dei conti in seguito alla cessazione dall'ufficio prima appunto che tale liquidazione sia avvenuta.

391. Il curatore cessante deve, adunque, rendere il conto della tenuta amministrazione al curatore subentrante, non solo, ma consegnare anche allo stesso tutto il patrimonio da lui amministrato e tutte le carte relative, e tanto del rendiconto, che della consegna delle cose tutte di spettanza del fallimento si farà constare da apposito atto per sceverare le rispettive responsabilità, e segnare il punto e le condizioni in cui la vecchia amministrazione viene a cessare, e conseguentemente segnare il punto di partenza, e la base, da cui muove la nuova (1).

392. Però, non si creda che, col dare il rendiconto della amministrazione al curatore subentrante, il curatore che cessa sia totalmente liberato da ogni responsabilità, poichè l'approvazione del conto non spetta al curatore che subentra, non avendo questi facoltà di approvarlo o disapprovarlo, facoltà che solo ed esclusivamente spetta ai creditori. Onde il rendimento del conto non è definitivo fino a che appunto i creditori non lo abbiano approvato (2).

393. A tale effetto il nuovo curatore dovrà provvedere alla convocazione dei creditori per l'approvazione di tale conto, e per quella adunanza dovrà pure essere citato il fallito, perchè anch'esso ha interesse a vederlo ed esaminarlo, che anzi è colui che è meglio in grado di apportare tutti gli elementi da lui maggiormente conosciuti, sia per il caso di approvazione che di disapprovazione.

La citazione del fallito è indispensabile, perchè nel caso di non comparizione, non si potrebbe validamente provvedere, ove non fosse giustificata la regolare citazione nei modi ordinari al fallito stesso per la detta adunanza (3).

---

(1) Art. 757 al. 1 Cod. Com. — e v. Parte III la formola dell'atto di consegna sotto l'art. 718

(2) Art. 757 al. 3 Cod. Com.

(3) Art. 757 ult. cap. e 905 Cod. Com. — V. la formola della citazione del fallito, salvo la sostanza, nella Parte III, sotto l'art. 747.

394. Però, è da osservarsi che anche l'approvazione del conto fatto dai creditori e dal fallito in forma regolare non varrebbe neppure a liberare il curatore da quelle responsabilità che potessero incombere su lui, le quali venissero assodate in seguito e lo rendessero responsabile di danni accagionati alla massa, e delle quali non si sia tenuto calcolo per non essersi in quel tempo riscontrati nell'approvazione del conto stesso. Poichè egli rimane pure sempre tenuto alle conseguenze dei propri atti, senza pregiudizio dell' azione penale, che fosse del caso (1). Ma questa responsabilità soffre pure una limitazione per quanto riguarda l'obbligo alla restituzione delle carte e documenti del fallito, poichè scorsi tre anni dalla cessazione delle operazioni il curatore è anche liberato dal rispondere di tali cose (2).

395. Allorquando, poi, nel tempo in cui venga nominato il nuovo curatore sia ancora in corso la formazione dell'inventario, il curatore cessante dovrà intervenirvi per far constare in confronto di chi lo surroga della consegna a questo fatta delle cose prima ricevute (3).

396. Se poi, ed infine, il curatore cessasse per morte, o per interdizione, nei quali casi naturalmente il rendiconto e la consegna nei modi suddetti non potrebbe avvenire da parte del curatore stesso, tali obblighi passano agli eredi, o suoi rappresentanti (4). La responsabilità, però, di queste persone non potrà riferirsi che al solo patrimonio, nè ad esse si potrà accollare una responsabilità penale, quando si trattasse di reato imputabile al curatore, poiche questa cessa col mancare la persona del colpevole. Esse saranno tenute patrimonialmente alla rifusione di tutti i danni che dalla amministrazione fossero derivati alla massa; e così gli eredi per quelli cagionati dal loro autore, i rappresentanti, o tutori degli interdetti, per quelli cagionati dal proprio rappresentato.

Ma la legge nulla dice per i casi di inabilitazione o fallimento del curatore, mentre non vi può essere dubbio che, essendo pur questi un mandatario, potrà ancora cessare dall'ufficio suo, come cessa il mandato (5) anche per la sua inabilitazione o fallimento. Laonde bisogna concludere col Calamandrei che la legge, parlando all'art. 757 Cod. Com., soltanto di morte, o di interdizione, non ha voluto escludere, contrariamente ai princìpi generali di diritto, che anche il fallimento e la inabilita-

---

(1) Cass. Torino 8 Febbraio 1883, conf. Vidari, op. cit. N. 7837.
(2) Art. 921 Cod. Com.
(3) Art. 757 al. 2 Cod. Com.
(4) Art. 757 al. 4 Cod. Com.
(5) Art. 1747 Cod. Civ.

zione estinguano l'ufficio di curatore, ma soltanto stabilire che il curatore, che venga ad essere dichiarato fallito od inabilitato, rende il conto personalmente, a differenza dell'interdetto, e, si comprende, del defunto (1).

SEZIONE II.
Della delegazione dei creditori.

397. I). La sentenza dichiarativa del fallimento (2), che pone la base, ed il punto di partenza, da cui diramano le operazioni successive sia in rapporto con la procedura che con la liquidazione delle passività ed attività, fissa pur anche un giorno, entro i venti dalla sua data, e l'ora ed il luogo, in cui i creditori debbono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione specialmente incaricata della vigilanza sull'opera del curatore nella amministrazione del fallimento. Ed è appunto da tale sentenza che incominciano a mettersi in movimento i vari congegni del meccanismo, i quali preparano la via all'attivazione e raggiungimento degli scopi a cui intende la procedura che si inizia.

Il curatore, ricevuto l'avviso della sua nomina, spicca a sua volta l'avviso dell'adunanza ai creditori (3) ed in questa gli intervenuti a maggioranza di voti procedono, fra altro, alla nomina di tre o cinque membri che formano la loro delegazione (4).

---

(1) Calamandrei, op. cit. Vol. 1 N. 237.

(2) Art. 691 n. 4 Cod. Com.

(3) Art. 718, 717 Cod. Com. V. retro N. 332, 333, 334, 335. — V. anche Parte III la formola ed osservazioni sotto art. 717.

(4) Art. 723 al. 1 Cod. Com.

398. Ma se i creditori non volessero addivenire ad una nomina della delegazione? O, se i nominati non volessero poi accettare l'incarico?

399. Nel primo caso da alcuni si opina che la scelta della delegazione si farà dal tribunale, ma parmi più corretta l'opinione di coloro che pensano non avere il tribunale una tale facoltà, e che i creditori sono liberi anche di non approfittare della maggior vigilanza che la delegazione potrebbe esercitare nel loro interesse. D'altronde (1), la delegazione è una maggior garanzia che la legge offre ai creditori; epperò questi hanno da potervi rinunciare a piacere; giacchè contenti essi, non si deve cercare più in là: la suprema vigilanza nell'interesse comune, e sociale anche, essendo esercitata, e molto più efficacemente, dal giudice delegato.

400. Allorchè, invece, i membri nominati, o alcuno di essi, non volessero accettare, dovrebbero manifestare il loro rifiuto con tutta la sollecitudine al giudice delegato o anche al curatore, perchè si possa provvedere nel tempo più breve possibile alla loro sostituzione con la nomina di altri membri in una prossima adunanza di creditori.

401. Nominati i membri della delegazione dei creditori nella prima adunanza, se questi fossero presenti si darà atto nello stesso verbale di tale loro presenza e si avrà per tal modo partecipata la loro nomina. Che se non fossero presenti, il curatore deve immediatamente parteciparla ad essi con avvisi speciali, nei soliti modi già visti per altri avvisi (2) e cioè a mezzo posta per lettera raccomandata (3).

402. I membri della delegazione, — sempre nel caso che la loro costituzione non risultasse altrimenti dallo stesso verbale della adunanza in cui si potrebbe, stante la loro presenza, darne atto anche agli effetti della notifica di tale costituzione al presidente del tribunale, — si raduneranno entro cinque giorni dalla partecipazione della loro nomina per eleggere tra loro un presidente e ne daranno notizia al presidente del tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti (4).

403. Il presidente, o chi ne fa le veci nel caso di assenza o di impedimento, rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato, e col tribunale; tuttavia è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri

(1) Vidari, op. cit. Ed. 4, N. 7724 e sentenza ivi citata.

(2) V. retro N. 332.

(3) Art. 724 al. 1, 906 Cod. Com. 78 Reg. 27 Dicembre 1882. — V. Parte III formole ed osservazioni sotto art. 724.

(4) Art. 724 al. 2 Cod. Com.

del suo ufficio tra i suoi membri per turno, o per singoli affari (1), e ciò quando la mole della fallita sia tale da assorbire molto tempo ai delegati, e per adattare meglio ciascun ufficio alla speciale capacità di ciascun delegato. Sebbene però frazionati gli uffici, la rappresentanza della delegazione anche relativamente agli uffici stessi, e nei rapporti col curatore giudice delegato e tribunale, è sempre insita nel presidente della delegazione, nè potrebbesi anch'essa, solo per ciò, intendersi frazionata nei diversi membri.

404. Ove, però, il presidente sia impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti, è preferito il più anziano d'età (2).

405. II). Nominata, e regolarmente costituita, la delegazione incomincierà a funzionare prestando l'opera sua di vigilanza, e, in tutti gli atti che la legge lo richiede, esprimerà il suo avviso, non occupandosi, però, direttamente della amministrazione con l'ordinare provvedimenti a carico di questa, senza che intervenga la esplicita autorizzazione del giudice delegato, sotto pena di rispondere in via solidale dei danni che ne derivassero alla massa, ed al fallito.

406. Ed oltre alle attribuzioni ed alle facoltà conferite alla delegazione, alle quali ho già accennato nel dire delle funzioni del curatore, e cioè: di chiedere la revoca dello stesso curatore (3): — e di assoggettarlo ad una cauzione, e dare l'avviso sull'ammontare della stessa (4); — di prescrivere le cautele necessarie per l'esazione dei crediti da parte del curatore definitivo (5); — di dare il parere sulla misura dei soccorsi da accordarsi al fallito e sua famiglia (6); — di dare il parere circa l'opportunità per il curatore di farsi coadiuvare nell'amministrazione da persone stipendiate (7). ecc.; — altre funzioni esercita ancora la delegazione, di cui dirò più oltre al luogo acconcio, e qui solo, in via generale, accennerò alle facoltà: di reclamare contro il rilascio fatto al fallito delle vesti, delle masserizie e dei mobili necessari a lui e sua famiglia (8); — di intervenire alla compilazione dell'inventario (9); — di intervenire alla verificazione dei

(1) Art. 724 al. 3 Cod. Com.
(2) Art. 724 al. 4 e 5 Cod. Com.
(3) Art, 726, 728, 720 Cod. Com. e V. retro N. 384, 385.
(4) Art. 721 Cod. Com. e V. retro N. 339.
(5) Art. 748 ult. cap. Cod. Com. e V. retro N, 363, 364.
(6) Art. 752 Cod. Com. V. retro N. 372, 373, 374.
(7) Art. 751 Cod. Com. V. retro N. 369, 370, 371.
(8) Art. 735 Cod. Com. V. N. 445, 446.
(9) Art. 741 Cod. Com. V. N. 457, 458, 459, 463.

crediti (1); — di dare il parere circa l'autorizzazione da concedersi al curatore per transigere su tutte le contestazioni che interessano la massa, e per vendere le merci e le altre cose mobili (2) — di approvare l'alienazione in massa dei mobili restanti e dei crediti non esatti (3); — di concedere al curatore di vendere beni immobili a trattative private (4); — di intervenire nelle domande di rivendicazione (5); — di dare il parere sull'opportunità di cessare il fallimento per insufficienza di attivo (6); — di poter chiedere in ogni tempo al giudice delegato la convocazione dei creditori per una proposta di concordato (7), ecc.

E ancora, la delegazione: potrà *sentire* in qualunque tempo il curatore, il fallito anche quando questi sia in istato di arresto, e in sua vece, allorchè sia morto, il coniuge, i figli, gli eredi sempre che questi vi acconsentano (8); — e potrà chiedere tutti i provvedimenti che reputasse opportuni nell'interesse della massa; e queste stesse attribuzioni ha anche il solo presidente (9). — Infine, ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri, e le carte riguardanti il fallimento (10).

408. III). Ma perchè i membri della delegazione possano scambiarsi le loro idee, e consultarsi reciprocamente, e concertare quanto sia conveniente ed utile fare nel miglior svolgimento delle operazioni all'oggetto di averne sempre maggiori risultati, è necessario che si riuniscano in adunanze speciali quando il bisogno lo richieda od il presidente lo ritenga opportuno, obbligati in ogni caso a radunarsi almeno due volte al mese (11).

409. Le deliberazioni della delegazione in tali adunanze sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dettate dal codice di rito (12).

---

(1) Art. 761 Cod. Com. V. N. 482, 483.
(2) Art. 797, 798 Cod. Com. V. N. da 601 a 610.
(3) Art. 799 Cod. Com. V. N. 611, 612, 613.
(4) Art 800 Cod. Com. V. N. 620.
(5) Art. 807 Cod. Com. V. N. 653 e seg.
(6) Art. 817 Cod. Com. V. N. 702, 703, 704.
(7) Art. 831 Cod. Com. V. N. 717 e seg.
(8) Art. 726 cap. 712 Cod. Com.
(9) Art. 726 cap. Cod. Com.
(10) Art. 726 al. 1 Cod. Com.
(11) Art. 725 Cod. Com.
(12) Art. 724 ult. cap. Cod. Com., 359 Cod. proc. civ. — V. nella Parte III la formola del verbale di adunanza ed osservazioni, sotto il detto articolo 724.

410. IV.) I membri della delegazione cessano anch'essi (1) dall'ufficio loro come già si è visto per il curatore, oltre che per la morte interdizione ed inabilitazione e fallimento, per la rinuncia da essi fatta, o la rivocazione da parte degli interessati nel fallimento, ed infine per la chiusura della procedura di fallimento, e per cessazione o sospensione della procedura stessa.

Qui, però, è solo luogo a dire della cessazione per rinuncia o revoca come quelle che importano la procedura di sostituzione dei membri rinunzianti o revocati, mentre allo stesso modo si procederà per la sostituzione dei membri morti, interdetti, inabilitati o falliti allorchè vi sia luogo prima della chiusura delle operazioni del fallimento. Delle altre cause che hanno tratto con la chiusura, o dipendenti da cessazione o sospensione della procedura fallimentare, dirò là ove dovrò occuparmi in modo particolare di tali istituti.

411. Si tratti di *rinuncia*, o di *revoca*, o di altre cause, per cui bisogna provvedere alla surroga del membro che venga a mancare, la relativa domanda per la sostituzione deve essere fatta al giudice delegato, il quale provvederà perchè la nomina avvenga in una prossima adunanza di creditori, e se questa non sia già fissata, ne ordinerà una apposita d'urgenza (2).

412. Se non che, all'infuori di tutte le cause suddette, i membri della delegazione possono cessare ancora per mutazione che ne venga fatta nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Poichè, appunto, nell'occasione di detta adunanza, la maggioranza numerica dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati ed ammessi al passivo, può mutare i membri della delegazione od alcuno di essi, come anche può elevarne il numero da tre a cinque (3).

Ed a questo proposito è bene ritenere, con la Cassazione di Torino, che i creditori, i quali nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti possono mutare i membri della delegazione di sorveglianza od aumentare il numero loro, non sono quelli soltanto le cui ragioni di credito vennero definitivamente in detto verbale di chiusura ammesse al passivo: ma tutti coloro i cui crediti sono stati dal giudice delegato verificati ed ammessi al passivo provvisoriamente, ritenendoli cioè giustificati non ostante le sollevate contestazioni; e che la

---

(1) Art. 1747 Cod. Civ.

(2) Art. 729 Cod. Com. e V. nella Parte III le formole ed osservazioni ivi.

(3) Art. 723 al. 2 Cod. Com. — V. Parte III la formola del processo verbale di verifica crediti sotto art. 763.

maggioranza dei creditori che può mutare i membri della delegazione di sorveglianza, od aumentarne il numero, non è quella soltanto dei creditori presenti in verbale di chiusura di verifica dei crediti; ma è quella di tutti quanti i creditori del fallimento verificati ed ammessi al passivo (1).

SEZIONE III.

Del giudice delegato.

413. I.) Come il curatore è l'amministratore di fatto e di diritto del fallimento, e sullo stesso e sulla sua amministrazione invigila la delegazione nell'interesse della massa dei creditori, così, nello speciale interesse anche della giustizia, il giudice non solo sorveglia la legalità di tutta quella amministrazione, e della procedura, ma anche provvede esso pure, in base a verificati o temuti inconvenienti, alla maggiore sollecitudine, e alla conservazione e sicurezza dei beni della massa, ed ancora interviene a dirimere, secondo i casi, le controversie insorte nella procedura, o provocando su quegli atti controversi il giudizio competente dal tribunale. La sua nomina spetta al tribunale — la cui autorità rappresenta nella procedura del fallimento — e trae origine dalla stessa sentenza con la quale il fallimento viene appunto dichiarato (2).

414. II.) Il giudice delegato, adunque, entrando in funzione, dovrà principalmente sorvegliare che sieno sollecitamente ed esattamente osservate le disposizioni relative alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, ordinando anzi per

(1) Cass. Torino 18 Gennaio 1901. Giurisp. Tor. 1901, 318 con la nota del prof. Bruschettini.

(2) Art. 691 n. 1 Cod. Com. e V. Parte III formole ed osservazioni. — V. retro N. 230.

una maggiore pubblicità, ove ciò ritenga necessario, la pubblicazione della sentenza stessa in altri giornali oltre quello prescritto degli annunci giudiziari (1) cominciando da questo punto la sua direzione e sorveglianza per il sollecito proseguirsi di tutte le operazioni del fallimento (2).

415. Ma, in ispecial modo, poi, il giudice delegato (3):

a) *Ordina* i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa, e così non solo deve sorvegliare che il curatore faccia procedere all'apposizione dei sigilli, ma, ove del caso, deve farvi procedere esso stesso; ed ancora deve ordinare la vendita degli oggetti deteriorabili o di dispendiosa conservazione; e provvedere a che siano prese le inscrizioni ipotecarie sui beni dei debitori del fallito e tutti gli altri provvedimenti conservativi necessari od anche solo opportuni; e autorizzare la continuazione dell'esercizio del commercio del fallito con le opportune cautele; si e come si è già visto nel dire delle funzioni del curatore relative a tutto ciò, ecc. (4).

b) *Nomina*, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notai, gli uscieri, i periti, i mediatori, ed i custodi, l'opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare del fallimento. — È però da notarsi che, ove il curatore fosse già rivestito della qualità di avvocato e procuratore, potrebbe anche esso rappresentare direttamente in causa la fallita, mediante l'autorizzazione da parte del giudice delegato di promuovere la lite (5); e che la nomina da parte del giudice delegato degli uscieri, l'opera dei quali è necessaria per qualche affare del fallimento, è prescritta per quegli atti soltanto in cui l'intervento dell'usciere è richiesto in modo principale e diretto, come per esempio per i sequestri, e pignoramenti, non semplicemente

(1) Art. 912 al. 2 ult. cap. Cod. Com. — V. retro al N. 233, e Parte III la formola data sotto l'art. 691.

(2) Art. 727 al. 1 Cod. Com.

(3) Art. 727 Cod. Com. e v. Parte III formole ed osservazioni ivi.

(4) V. retro al N. 380 — e v. anche N. da 345 a 379.

(5) App. Venezia 9 Maggio 1889, Mon. Trib. 1889, 626; V. anche App. Milano 25 Giugno 1894, Foro it. 1894, 1058; Cass. Torino 31 Maggio 1900, Giurisp. Tor. 1900, 594. Quanto alla questione se il curatore avvocato possa firmare ricorso in cassazione per la rappresentanza in quella sede della fallita, V. Cass. Napoli 7 Giugno 1895, Gazzetta Proc. XXXVI, 171, *contra* Cass. Roma 5 Marzo 1885, Temi Rom. 1885, 589: fu pure deciso che le disposizioni dell'art. 727 Cod. Com. quanto ai provvedimenti dati dal giudice delegato nell'interesse del fallimento non sono da osservarsi sotto pena di nullità; V. citata sentenza Cass. Torino 31 Marzo 1900, e 29 Dicembre 1888, Giurisp. Tor. 1889, 134.

per le notifiche di atti commesse all'usciere dal procuratore del fallimento (1).

c) *Liquida* le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi.

d) *Convoca* i creditori quante volte lo ritenga opportuno, e specie deve convocarli d'urgenza quando per rinuncia, o per altro motivo, sia necessario nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, e quando non siavi altra adunanza prossima, e ciò perchè non rimanga per lungo tempo incompleto l'ufficio della delegazione stessa (2).

e) *Procede* alla audizione del fallito, dei suoi commessi od impiegati e di qualunque altra persona intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, con l'obbligo di trasmettere anche tali notizie al procuratore del re per gli scopi della procedura penale. Però gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre, e nel caso di morte del fallito, i figli, il coniuge, e gli eredi possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il fallito nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento (3).

f) *Richiede* il procuratore del re affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente a favore del fallito latitante che sia perseguito da mandato di cattura o che tema ciò possa avvenire, e sempre quando riconosca, mediante ordinanza, la necessità di sentirlo personalmente (4).

g) *Procede* alla audizione del fallito, se questo sia in istato di arresto e ne abbia bisogno o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore (5).

h) *Propone* anche d'ufficio al tribunale la rivocazione del curatore (6).

416. Oltre a ciò il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulla istanza avanzata contro qualche operazione del curatore da chiunque venga fatta, ma la sua ordinanza, in via di eccezione, è suscettibile di richiamo al tribunale, sebbene

---

(1) V. Cass. Torino 5 Settembre 1901, Giurisp. Tor. 1901, 1516.

(2) Art. 729 Cod. Com. — V. Parte III le formole ed osservazioni.

(3) Art. 730, 712 Cod. Com. — V. Parte III sotto art. 730 formole ed osservazioni.

(4) Art. 731 Cod. Com. e v. Parte III le formole ivi.

(5) Art. 732 Cod. Com.

(6) Art. 727 Cod. Com. e v. retro N. 385.

sia sempre provvisoriamente esecutiva (1); e deve fare la relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale (2). A lui, poi, come si è visto, sono proposte le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore, ed esso deve riferire entro otto giorni al tribunale (3).

417. Queste le funzioni del giudice delegato nella generalità dell'amministrazione, ma di quelle che si spiegano poi in particolare nella procedura, per quanto ha tratto alla conservazione del patrimonio e alla liquidazione del passivo e dell'attivo, ed alla ripartizione fra i creditori del residuo attivo, ed alla chiusura delle operazioni, ed alla cessazione o sospensione del fallimento, ecc., sarà luogo a dirne partitamente allora che si prenderà ad esame ciascuna di tali parti della procedura fallimentare, ed a mano a mano che se ne presenterà l'occasione. Pure, seguendo il sistema fin qui tenuto allorchè accennai alle funzioni del curatore e della delegazione, per dare un'idea generale in uno sguardo sintetico a tutta la procedura del fallimento, accennerò anche qui di volo alle altre sue funzioni.

E così il giudice delegato: può autorizzare il curatore a trattenere od a farsi consegnare i libri di commercio posti sotto sigilli (4); — può autorizzare alla consegna al curatore delle cambiali ed altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza o gravati da speciali modalità di procedura (5); — può ordinare che, omessa la apposizione dei sigilli, si proceda alla formazione dell'inventario che possa compiersi in un sol giorno (6); — nei casi d'urgenza designa la persona idonea ad intervenire all'inventario, quando non sia costituita la delegazione dei creditori, o non funzioni (7); — può rettificare e completare l'elenco dei creditori compilato dal fallito (8); — può autorizzare il fallito, che trovisi in istato di arresto, o a cui fu negato il salvacondotto a comparire a mezzo di mandatario per l'esame e chiusura dei libri (9), — prescrive al curatore provvisorio le cautele

(1) Art. 723 al. 1, 910 Cod. Com. — V. Parte III formole ed osservazioni sotto l'art. 728.

(2) Art. 727 Cod. Com.

(3) Art. 728 ult. cap. Cod Com, e V. retro N. 384, 385, 386, 387: e nella Parte III sotto art 728.

(4) Art. 737 Cod. Com. V. N. 447, 448.

(5) Art. 738 Cod. Com. V. N. 450.

(6) Art. 739 Cod. Com. V. N. 443, 462, 463.

(7) Art. 741 Cod. Com. V. N. 457, 458, 459, 460.

(8) Art 744 Cod. Com. V. N. 347.

(9) Art. 747 Cod. Com. V. N. 352, 353.

speciali con cui deve esigere i crediti del fallito(1) — autorizza il curatore ad alienare le cose del fallito che fossero deteriorabili, o deprezzabili, o di dispendiosa conservazione, prescrivendo le condizioni e le norme di vendita (2); — può autorizzare all'esercizio del commercio provvisorio con speciali norme e cautele, sebbene quest'ordinanza sia soggetta a richiamo (3); — autorizza il curatore a valersi di persona stipendiata per farsi coadiuvare nell'amministrazione, sentito il parere della delegazione, come pure a valersi della stessa opera del fallito (4); — può concedere al fallito (sentita la delegazione per la misura ed il parere, su ciò, anche del curatore, e fino alla chiusura del processo verbale di verifica) i soccorsi necessarî per esso fallito e sua famiglia, sebbene quest' ordinanza sia soggetta a richiamo (5); — autorizza il rilascio e il ritiro del danaro depositato per conto del fallimento (6); — può prolungare fino a tre mesi il termine mensile per la presentazione dei prospetti dell'amministrazione alla delegazione (7); — riceve dal curatore la relazione e rendiconto sommario dello stato apparente della massa per trasmettere anche la notizia alla procura del re (8) — proroga in riguardo ai creditori esteri il termine per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti (9); — verifica i crediti confrontando i titoli presentati con i libri e le carte del fallito (10); — ordina l'intervento del curatore della delegazione dei creditori e del fallito (11); — può ordinare la comparizione personale del creditore, od autorizzarlo a farsi rappresentare da un mandatario (12): — prescrive la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi (13); — può *sentire* qualsiasi altra persona possa offrirgli notizia o schiarimento (14); — verificati, controllati, ed annotati, e non contraddetti, fa l'ammessione dei crediti (15); —

(1) Art. 748 Cod. Com. V. 363, 364.
(2) Art. 750 Cod. Com. V. N. 358 e seg.
(3) Art. 750 Cod. Com. V. N. 360 e seg.
(4) Art. 751 Cod. Com. V. N. 369 e seg.
(5) Art. 752 Cod. Com. V. N. 372 e seg.
(6) Art. 753-754 Cod. Com. V. N. da 365 a 368.
(7) Art. 755 Cod. Com. V. N. 375, 376.
(8) Art. 756 Cod. Com. V. N. 377, 378, 379.
(9) Art. 759 Cod. Com. V. N. 475.
(10) Art. 761 Cod. Com. V. N. 482, 483.
(11) Art. 761 Cod. Com. V. N. 482, 483.
(12) Art. 762 Cod. Com. V. N. 483, 484.
(13) Art. 761 Cod. Com. V. N. 482, 483.
(14) Art. 761 Cod. Com. V. N. 482, 483.
(15) Art. 763 Cod. Com. V. N. 486 e seg.

procede in contraddittorio degli interessati all'esame di tutti i crediti ed anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione (1); — in caso di contestazione decide, salvo l'appello, con una sola sentenza le controversie sui crediti commerciali che per valore non superino la competenza del pretore (2); — autorizza il curatore a riscattare a profitto del fallimento la cosa data in pegno pagando il creditore (3); — autorizza la sospensione della vendita dei beni del fallimento, allorchè i creditori deliberino la continuazione in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio con le limitazioni e condizioni determinate (4); — autorizza il curatore a transigere tutte le contestazioni che interessano la massa, sentita la delegazione dei creditori, essendo però la transazione il cui oggetto supera le lire millecinquecento soggetta alla omologazione del tribunale, sentito pure il fallito (5); — autorizza il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili sentita la delegazione dei creditori, e stabilendo le opportune cautele, sebbene l'ordinanza sia soggetta a richiamo (6); — permette la vendita degli immobili a partito privato sentita la delegazione ed i creditori ipotecarî quando all'incanto non sianvi stati oblatori (7); — in caso di rivendicazione o di ritenzione di merci può autorizzare il curatore, con assenso della delegazione, a farsi consegnare le merci pagandone al venditore il prezzo convenuto (8); — giudica sulle domande di rivendicazione, quando non superino la competenza pretoriale, ma il suo giudizio è soggetto a richiamo; rinvia invece al tribunale in caso contrario (9); — ordina le ripartizioni dell'attivo (10); — fissa la somma da riservarsi per salvare la porzione a quei crediti per cui fu prorogata la verifica, e determina la somma di quelli che non furono portati in bilancio per somma determinata, salvo in questo caso il richiamo al tribunale (11); — può autorizzare il creditore, che non abbia il titolo su cui fare l'annotazione del pagamento del riparto, a farsi pagare dietro presentazione dell'estratto del pro-

(1) Art. 763 Cod. Com. V. N. 486 e seg.
(2) Art. 763 Cod Com. V. N. 486 e seg.
(3) Art. 772 Cod. Com. V. N. 523 e seg.
(4) Art. 794 Cod. Com. V. N. 594 e seg.
(5) Art. 797 Cod. Com. V. N. 601 e seg.
(6) Art. 798 Cod. Com. V. N. 608 e seg.
(7) Art. 800 Cod. Com. V. N. 620 e seg.
(8) Art. 806 Cod. Com. V. N 651, 652.
(9) Art. 807 Cod. Com. V. N. 653 e seg.
(10) Art. 810 Cod. Com. V. 667 e seg.
(11) Art. 811 Cod. Com. V. N. 669 e seg.

cesso verbale di verifica dei crediti (1); — può autorizzare per giusti motivi il fallito a farsi rappresentare nell'adunanza per il concordato (2); — può, nel caso che alla conclusione del concordato e nell'adunanza a tal uopo indetta manchi una delle due maggioranze richieste alla sua validità, oppure non se ne sia anche raggiunta alcuna ma siavi un numero ragguardevole di creditori, rinviare ad altra udienza oppure fissare un termine per il raggiungimento delle maggioranze richieste alla valida conclusione dello stesso (3); — presenzia alla stesa del processo verbale di resa dei conti e consegna di patrimonio, carte, libri ecc. fra curatore e fallito (4); — presiede le adunanze dei creditori e sottoscrive i processi verbali di tali adunanze (5); — fa relazione al tribunale in pubblica udienza nelle cause in materia di fallimento (6); — provvede, con decreto, all'anticipazione delle spese necessarie al fallimento da parte dello Stato quando manchi il danaro occorrente nel patrimonio del fallito (7); ecc.

418. III). Le ordinanze, che il giudice delegato emana nella procedura del fallimento, e di cui ho dato qui sopra un cenno, non sono, *per regola generale*, soggette a richiamo, e lo sono solo nei casi espressamente indicati dalla legge (8), — ed i richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa (9).

419. Adunque il giudice delegato, in quanto spiega una vera e propria giurisdizione contenziosa è anche un giudice di primo grado, e così veri proprî giudizì di prima istanza sono quelli che il giudice delegato pronuncia, ad esempio, sulle contestazioni relative ai crediti di natura commerciale, ove il loro ammontare non oltrepassi la competenza del pretore (10), — oppure, sulle contestazioni, nei limiti della competenza pretoria, relative alle rivendicazioni (11); — nei quali casi vi è appello al tribunale.

Niun dubbio, adunque, che in tali casi, quale giudice che già ha pronunciato in prima istanza, non solo non dovrà riferire al tribunale, ma non dovrà neppure sedere fra i giudici com-

(1) Art. 813 Cod. Com. V. N. 678.
(2) Art. 832 Cod. Com. V. N. 723.
(3) Art. 835 Cod. Com.; V. N. 738 e seg.
(4) Art. 841 Cod. Com ; V. N. 780 e seg.
(5) Art. 907 Cod. Com.; V. N. 332.
(6) Art. 911 Cod. Com.; V. N. 432.
(7) Art. 914 Cod. Com.; V. N. 220, 221.
(8) Art. 728, 750, 752, 798, 807, 811 Cod. Com.
(9) Art. 910 Cod. Com.; V. la formola sotto l'art. 728 nella P. III.
(10) Art. 763 Cod. Com.; V. N. 496 e seg.
(11) Art. 807 Cod. Com.; V. N. 656.

ponenti il collegio, il quale deve esaminare la questione in secondo grado, essendo evidente l'applicazione del diritto di ricusazione (1).

420. IV). Ma, in altri casi, quando il giudice delegato non spieghi vera e propria giurisdizione, niun dubbio, per contro, che non solo possa, ma debba anche riferire al tribunale e far parte del collegio giudicante, salvo nei provvedimenti espressamente stabiliti dalla legge ed in quelli da prendersi in camera di consiglio per cui la relazione del giudice delegato può anche essere omessa (2).

421. V). Il giudice delegato cessa dalle sue funzioni col compimento delle operazioni e cioè con la chiusura cessazione o sospensione della procedura di fallimento, oltre che, ben si comprende, nei casi di morte, interdizione, malattia, trasferimento ad altra sede, o quando, per altre cause, sia tolto dall'ufficio. Nei primi casi le funzioni cessano per cause dipendenti dalla procedura stessa. Nei secondi per cause dipendenti dal giudice, ed è per questi ultimi che occorre una surrogazione, la quale non può essere fatta, come la nomina, se non dallo stesso tribunale (3).

Ma se i creditori avanzassero essi una domanda di sostituzione del giudice, sarà anche questa una causa per farlo cessare dall'ufficio?

Certo che il tribunale dovrebbe prendere in esame una tale istanza, e, qualora la ritenesse fondata, dovrebbe farvi luogo, provvedendo con una sentenza alla surrogazione del giudice (4).

Ma sarà sempre necessaria, da qualsiasi causa dipenda, una sentenza di tribunale per la surrogazione del giudice?

Ritengo che in tutti i casi suaccennati, quando cioè si tratti di surrogazione, con effetto a tutto il resto della durata della procedura, sia necessaria una sentenza, ma, allorchè si trattasse di una surrogazione *temporanea*, per impedimento pure temporaneo del giudice, parmi potersi anche provvedere con semplice decreto di sostituzione da parte del presidente del tribunale (5).

---

(1) Art. 116 n. 9 Cod. proc. civ., in questo senso v. anche Vidari, ed. 4. N. 7751.

(2) Art. 911 Cod. Com.

(3) Art. 727 ult. cap. Cod. Com.

(4) Calamandrei, op. cit. N. 271.

(5) Nel senso App. Milano 25 giugno 1894, Foro it. 1894, 1058; nel senso invece che si debba sempre ed in ogni caso fare la sostituzione per sentenza v. App. Torino 29 sett. 1898, Giurispr. Tor. 1898, 1584; e Vidari, op. cit. N. 7752; nel senso, infine, che sia valida sempre la surroga anche fatta dal solo presidente, v. App. Milano 7 aprile 1893, Foro it. 1893, 1193.

CAPO II.

Dell'intervento dei creditori, e dei provvedimenti deferiti al tribunale.

SOMMÀRIO: 422. Giustificazione del tema.

422. Dell'intervento dei creditori e dei provvedimenti che occorrono nella procedura del fallimento e che sono deferiti al tribunale invece che al giudice delegato, o di quelli che il tribunale emana d'ufficio. o in grado d'appello, sopra reclamo all'ordinanza del giudice delegato, si è già avuto occasione di tenerne qualche parola nell'esame fin qui fatto degli atti dell'amministrazione e delle funzioni che incombono al curatore, alla delegazione dei creditori, ed al giudice delegato. Però, essendosi già anticipato. nel novero delle funzioni ed attribuzioni domandate alle persone sulle quali si impernia la amministrazione del fallimento, l'accenno a tutte quelle che occorrono nella procedura per averle in gruppo riunite, salvo poi a luogo opportuno di ognuna ridirne con maggior sviluppo (1), ritengo qui pure conveniente dare, in un sintetico riassunto, un accenno degli atti in cui debbono intervenire i creditori, e di quelli che sono soggetti al tribunale.

SEZIONE I.

Intervento dei creditori.

SOMMARIO: 423 Quali creditori abbiano diritto di intervenire e deliberare nel fallimento; facoltà concesse ai creditori di fare istanze e quali — 424 Quali creditori, nel caso di società fallita, partecipino alle deliberazioni — 425 Casi in cui è richiesto l'intervento dei creditori — 426 Il curatore è specialmente incaricato di dare gli avvisi ai creditori delle adunanze; come debba provvedervi; in qual modo si prendano le deliberazioni, e si faccia processo verbale, ecc., rinvio.

423. Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, fatta riserva per le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca pegno od altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro in-

(1) V. retro N. 380, 406, 417.

tervento nel concordato (1). E ad essi anche singolarmente è riconosciuta la facoltà: di esaminare gli atti della procedura e specie poi i verbali delle adunanze (2); — di intervenire alla formazione dell'inventario allorchè la delegazione non sia costituita (3): — di sorvegliare il curatore direttamente allorchè non siavi ancora la delegazione, perchè siano prese, nell'interesse della massa, tutte le misure cautative sui beni dei debitori del fallito; e di avanzare tutte quelle istanze ritenute utili e convenienti. nell'interesse pure della massa, come la revoca del curatore (4), — o la sostituzione di qualche membro della delegazione (5); — o anche la surrogazione del giudice delegato (6); — nonchè reclamare, nei casi consentiti dalla legge contro le ordinanze del giudice delegato (7) ecc. Ma ad essi come corpo deliberante con la maggioranza richiesta dalla legge sono pure riconosciute molteplici facoltà che fanno pesare anche sulla via a tenersi nella amministrazione del fallimento.

424. Però, è da osservarsi fin d'ora che, quando si dice tutti i creditori, si intende anche che bisogna aver riguardo alla persona del fallito. perchè se fallita fosse una società, i soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale mentre, e ciò per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, i creditori sociali concorrono coi creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio (8).

425. Comunque, volendosi solo per ora accennare all'intervento dei creditori nella amministrazione del fallimento, è da osservarsi che tale intervento, come già si è visto, è necessario alla prima adunanza per procedere alla nomina dei membri della delegazione e per esprimere il voto sulla nomina del curatore definitivo (9); — e così pure tate intervento è necessario: per la modificazione dei membri della delegazione, o per la sostituzione, ricomposizione della delegazione stessa (10); — per la continuazione o modificazioni delle facoltà concesse al curatore prima della chiusura del processo verbale di ve-

---

(1) Art. 771 Cod. Com.
(2) Art. 835 ult. cap. Cod. Com.
(3) Art. 741 Cod. Com.
(4) Art. 720 Cod. Com. e v. retro N. 384, 385, 386, 387.
(5) Art. 729 Cod. Com ; v. retro N. 411.
(6) Art. 727 Cod. Com.
(7) Art. 728, 750, 752, 794, 798 Cod. Com.
(8) Art. 847 al. 3 Cod. Com.
(9) Art. 717 Cod. Com. e v. retro N. 331 e seg.
(10) Art. 723 ult. cap. e 729 Cod. Com. e v. retro N. 397 e seg.

rifica dei crediti (1); — per la continuazione e misura dei sussidi da darsi al fallito e sua famiglia (2); — per l'approvazione del conto del curatore (3). Ma ancora è necessario: allorchè si voglia deliberare sulla continuazione in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito determinandone la durata e le condizioni e limitazioni, e questo deliberamento deve essere preso con la maggioranza di tre quarti dei creditori in numero ed in somma, salvo il diritto di opposizione dei creditori dissenzienti e del fallito al tribunale (4); — per la resa annuale del conto del curatore, nel caso che l'esercizio sia stato concordato o stabilito (5); — in tutte le adunanze di proposta di concordato (6), — per la conclusione del quale occorre il concorso della maggioranza di tutti i creditori i crediti dei quali furono verificati ed ammessi provvisoriamente, e purchè ancora gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi (7). — Questa stessa maggioranza, come già si è visto, ha la facoltà, dopo la chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, di chiedere al tribunale la surrogazione del curatore definitivo proponendone uno di sua fiducia (8). — Infine l'intervento dei creditori può essere ritenuto necessario anche in considerazione della natura del fallimento, e ciò ad avviso del giudice delegato, che ha, come si è pure visto, la facoltà di convocare i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno (9).

426. Il curatore è specialmente incaricato di provvedere alla spedizione in tempo utile degli avvisi delle convocazioni dei creditori, enunciando gli oggetti a trattarsi nella adunanza, e di questa si dà atto in appositi processi verbali, nei quali si fa appunto constare delle operazioni relative e delle deliberazioni prese, il tutto nei modi già detti ai numeri precedenti, ai quali rimando il lettore (10).

---

(1) Art. 751 Cod. Com. e v. retro N. 369 e seg.
(2) Art. 752 Cod Com. e v. retro N 372 e seg.
(3) Art. 757 Cod. Com. e v. retro N. 389 e seg.
(4) Art. 794 Cod. Com.; V. N. 595.
(5) Art. 796 Cod. Com.; V. N. 599.
(6) Art. 831 Cod. Com.; V. N. 716 e seg.
(7) Art. 833 Cod. Com.; V. N. 726 e seg.
(8) Art. 719 Cod. Com.; V. retro N. 383.
(9) Art. 727 Cod. Com. e v. retro N. 414 e seg.
(10) V. retro N. 332, 333, 334, 335.

SEZIONE II.

Provvedimenti deferiti al tribunale.

SOMMARIO: 427, I.) Provvedimenti del tribunale — 428 *a*) provvedimenti sopra istanza di parte — 429 *b*) in contraddittorio — 430 *c*) d'ufficio — 431 *d*) quale investito delle funzioni di polizia giudiziaria — 432 II.) Le deliberazioni del tribunale debbono essere precedute dalla relazione del giudice delegato; quando può essere omessa 433 III.) Pubblicazione richiesta per alcuni provvedimenti del tribunale, novero — 434 Notificazione — 435 IV.) Le sentenze del tribunale sono esecutive, e lo sono provvisoriamente anche se soggette ad opposizione e ad appello — 436 Novero delle sentenze soggette ad opposizione e appello — 437 Se vietata l'opposizione e l'appello sia ammissibile contro le sentenze stesse il ricorso per cassazione.

427. I). A cominciare dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che il tribunale può anche rendere d'ufficio (1), molti e di varia natura sono i provvedimenti che lo stesso emana nel corso della procedura, sia sopra ricorso di parte, sia in contraddittorio, sia d'ufficio.

428. *a*). Sopra ricorso: determina la data della cessazione dei pagamenti (2); — autorizza l'intervento del fallito in cause che interessano il fallimento e specie quando siavi collisione d'interesse col curatore (3); — sostituisce (4), surroga (5), e revoca (6), il curatore; — dichiara l'obbligo di prestare cauzione da parte del curatore (7); — determina la retribuzione che al curatore spetta per l'opera che presta (8); — surroga o sostituisce il giudice delegato (9); — designa la persona idonea a presenziare all'inventario, allorchè non sia ancora costituita la delegazione dei creditori, e prescrive particolari norme e cautele per la

(1) Art. 684, 688, 691 Cod. Com., V. retro N. 177, 215, 230.
(2) Art. 704 Cod. Com.; V. retro N. 235.
(3) Art. 699 Cod. Com. e v. retro N. 291.
(4) Art. 718 Cod. Com. e v. retro N. 382.
(5) Art. 719 Cod. Com. e v. retro N. 383.
(6) Art. 720 Cod. Com. e v. retro N. 384.
(7) Art. 721 Cod. Com. e v. retro N. 339.
(8) Art. 722 Cod. Com. e v. retro N. 342.
(9) Art. 727 Cod. Com. e v. retro N. 414, 421.

compilazione dell'inventario (1); — accorda un termine ulteriore al fallito per la presentazione del bilancio e libri quando concorrano sufficienti giustificazioni nel ritardo (2); — omologa la transazione che, sentita la delegazione, sia stata approvata dal giudice delegato, previa, però, audizione del fallito (3); — autorizza il curatore a trattare o conchiudere l'alienazione in massa in tutto od in parte dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti sentito il fallito, ed omologa l'atto di alienazione quando abbia anche avuta l'approvazione della delegazione dei creditori (4); — autorizza la vendita degli immobili con le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori (5); — ordina, in caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, sieno tenute in riserva (6); — riapre la procedura del fallimento (7); — autorizza la cancellazione del nome del debitore dall'albo dei falliti (8); — dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento (9); — revoca la sentenza che dichiara tale cessazione (10); — omologa il concordato (11); — dichiara, qualora le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato ed il fallito sia meritevole, di revocare la sentenza del fallimento, ed accerta l'adempimento degli obblighi assunti col concordato (12); — provvede nel caso di risoluzione od annullamento del concordato a dare tutte le disposizioni necessarie ed opportune (13); — autorizza il curatore a chiedere ai soci responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita i versamenti ulteriori (14) ecc.

429. ***b*). Il tribunale interviene, poi, a risolvere in contraddittorio: tutte le questioni che sorgono nella procedura del fallimento a cominciare dalle opposizioni contro la sentenza di-**

(1) Art. 741 Cod. Com.; V. Cap. III Sez. II.
(2) Art. 746 Cod. Com.; V. N. 205, 208, 274 e 357.
(3) Art. 797 Cod. Com.; V. 601 e seg.
(4) Art. 799 Cod. Com.; V. N. 611 e seg.
(5) Art. 800 Cod. Com.; V. N. 614 e seg.
(6) Art. 814 Cod. Com.; V. N. 672.
(7) Art. 815 Cod. Com.; V. N. 687.
(8) Art. 816 Cod. Com.; V. N. 694.
(9) Art. 817 Cod. Com.; V. N. 703.
(10) Art. 818 Cod. Com.; V. N. 705.
(11) Art. 836 Cod. Com.; V. N. 760.
(12) Art. 839 Cod. Com.; V. N. 772, 773.
(13) Art. 844 Cod. Com.; V. N. 807.
(14) Art. 852 Cod. Com.; V. N. 829.

chiarativa (1), e specialmente le opposizioni contro la sentenza che dichiara provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti (2); — le contestazioni rinviate dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, e le dichiarazioni posteriori di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni già avvenute, e le dichiarazioni, e le opposizioni tardive (3); — le opposizioni dei creditori dissenzienti dalla maggioranza per la continuazione dell'esercizio in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito (4); — le contestazioni per lo scioglimento del contratto d'affitto e la determinazione del giusto compenso da darsi al locatore (5); — le opposizioni alla omologazione del concordato (6); — le contestazioni sull'annullamento o risoluziene del concordato (7), ecc. E provvede a risolvere le questoni che insorgono in seguito a reclamo portato avverso le ordinanze del giudice delegato in quanto abbia negato od acconsentito sopra una domanda contro qualche operazione del curatore (8); — o sulla domanda di concessione della continuazione dell'esercizio commerciale del fallito (9); — o sulla domanda avanzata prima della chiusura del processo verbale di verifica dei crediti per la concessione al fallito e sua famiglia di soccorsi necessari (10); — o sulla sospensione della vendita in seguito a deliberazione della maggioranza di continuare l'esercizio del fallito (11); — o sulla autorizzazione a vendere merci ed altre cose mobili del fallito (12); — o sulla determinazione della somma da riservarsi per quei crediti che non siano stati portati in bilancio per una somma determinata (13); — o sulle pronuncie in caso di contestazioni relative alle rivendicazioni (14); — o relative alla ammissione dei crediti (15) ecc.

---

(1) Art. 693 Cod. Com.; v. retro N. 243 e seg.
(2) Art. 706 Cod. Com. e v. retro N. 256 e seg.
(3) Art. 763, 764, 766, 770 Cod. Com.
(4) Art. 794 Cod. Com.; e v. N. 594 e seg.
(5) Art. 703 Cod. Com. e v. retro N. 317.
(6) Art. 836 Cod. Com.; e v. N. 750 e seg.
(7) Art. 842, 843 Cod. Com.; V. N. 784 e seg.
(8) Art. 728 Cod. Com. e v. retro N. 384 e seg.
(9) Art. 750 Cod. Comm. e v. retro N. 360 e seg.
(10) Art. 752 Cod. Comm. e v. retro N. 372 e seg.
(11) Art. 794 Cod. Comm.; v. N. 594 e seg.
(12) Art. 798 Cod. Comm.; v. N. 606 e seg.
(13) Art. 811 Cod. Comm.; v. N. 623 e seg.
(14) Art. 807 Cod. Comm.; v. N. 856.
(15) Art. 763 Cod. Com.; v. N. 505.

430. *c*). Ed il tribunale può pronunciare *d'ufficio*, oltre che la sentenza che dichiara il fallimento (1) quella che determina la data provvisoria della cessazione dei pagamenti (2); — nonchè quella che ordina, ove lo ritenga conveniente, l'intervento in causa del fallito, specie se vi sia collisione d'interessi col curatore (3); — o nomina il curatore definitivo (4); — o lo revoca dall'ufficio (5); — od ordina la prestazione di una cauzione (6); — o surroga il giudice delegato (7); — o dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento se non possono essere utilmente continuate (8), ecc.

431. *d*). Ed infine il tribunale è investito delle funzioni di polizia giudiziaria, e può in tale attribuzione, e come già si è visto (9), ordinare sia contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, sia successivamente in qualunque stato dalla procedura, la cattura del fallito contro il quale sorgano sufficienti indizi di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli per i reati previsti dalla legge.

432. II). Le deliberazioni del tribunale debbono essere precedute dalla relazione in pubblica udienza del giudice delegato. Se non che, essendovi casi in cui la relazione del giudice delegato non è possibile, o per non essere ancora nominato, come avviene nella sentenza dichiarativa del fallimento (10); — o perchè abbia già cessato dalle sue funzioni, come la pronuncia del tribunale che riapre il fallimento su istanza del debitore (11); — oppure si tratti di cose che non riguardano il giudice delegato ma le funzioni di polizia giudiziaria affidata al tribunale (12); — o perchè si debba surrogare con altro giudice (13); — o perchè si voglia autorizzare il fallito a presentare più tardi il bilancio (14); — o perchè si tratti della revoca o

---

(1) Art. 684, 688, 691 Cod. Com.; v. retro N. 177, 215, 230.
(2) Art. 704 Cod. Com. e v. retro N. 234 e seg.
(3) Art. 699 Cod. Com. e v. retro N. 268 e seg.
(4) Art. 717 Cod. Com. e v. retro N. 331 e seg.
(5) Art. 720 Cod. Com. e v. retro N. 384 e seg.
(6) Art. 721 Cod. Com. e v. retro N. 339.
(7) Art. 727 Cod. Com. e v. retro N. 421.
(8) Art. 817 Cod. Com.; v. N. 703.
(9) Art. 695 Cod. Com. e v. retro N. 206, 274, 279.
(10) Art. 686-688 Cod. Com.
(11) Art. 815 al. 2 Cod. Com.
(12) Art. 695 Cod. Com.
(13) Art. 727 Cod. Com.
(14) Art 746 Cod. Com.

surroga del curatore (1); — ed in questi casi la relazione può essere naturalmente omessa, non potendosi parlare nè di pubblica udienza nè di contraddittorio (2).

433. III). Di alcuni provvedimenti, poi, è richiesta la pubblicazione nel modo che già ho avuto occazione di accennare (3), e tali provvedimenti riguardano la dichiarazione del fallimento; la determinazione del giorno in cui cessarono i pagamenti; la opposizione alla sentenza che dichiara provvisoriamente la data di tale cessazione; la nomina del curatore definitivo; la cauzione a cui questi venisse assoggettato; la cancellazione del nome del fallito dall'albo dei falliti; l'omologazione del concordato; l'annullamento e la risoluzione di questo; e la condanna a pena criminale per i reati previsti dalla legge stessa (4).

434. Ciò però non toglie che, ove si tratti di provvedimenti, che debbonsi eseguire contro il fallito, od emessi in contraddittorio fra le parti, la notifica debba anche seguire le norme comuni della procedura (5).

435. IV). Le sentenze del tribunale, in materia di fallimento, sono sempre esecutive, e lo sono anche provvisoriamente quando, in via di eccezione, siano pure soggette ad opposizione o ad appetto (6).

436. Le sentenze che in via di eccezione la legge dichiara soggette ad opposizione ed appello sono: quella dichiarativa del fallimento; quella che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti; quella che ordina la cancellazione del nome del fallito dall'albo dei falliti; quella che omologa il concordato; quella (di tribunale, di pretura, di giudice delegato) che pronuncia sulle contestazioni relative alla verifica dei crediti: quella (di tribunale, di giudice delegato) che pronuncia sulle contestazioni in materia di rivendicazione. Oltre a ciò è anche soggetto ad opposizione il provvedimento, con cui il tribunale respinge l'istanza per dichiarazione di fallimento proposta dai creditori, e soggetta ad appello è la sentenza pronunciata su tale opposizione (7).

437. Ma, se non è permesso, per regola generale, il rimedio dell'opposizione e dell'appello che sono i rimedi ordinari

(1) Art. 720 Cod. Com.
(2) Art. 911 Cod. Com.
(3) Art. 912 Cod. Com. e v. retro N. 233.
(4) Art. 912 (691, 704, 706, 717, 721, 816, 836 e 844) Cod. Com.
(5) Art. 367 e seg. Cod. proc. civ.
(6) Art. 913 Cod. Com. — conf. art. 363, 409 Cod. proc. civ.
(7) Art. 913 Cod. Com.

di impugnativa delle sentenze, sarà consentito, quello straordinario della cassazione?

Grave questione questa che tiene ancora divisa la giurisprudenza delle Corti supreme e la dottrina, e nella quale non mi è permesso di entrare per stare entro i limiti imposti dall'indole dello scritto presente, e basterà avervi accennato, dando in nota alcuni richiami alla dottrina, ed alla giurispredenza (1).

CAPO III.

Mezzi per l'assicurazione dei beni del fallito.

SOMMARIO: 438 Quali siano questi mezzi.

438. Dichiarato il fallimento e nominata la persona che deve assumere l'amministrazione dei beni del fallito, era necessario prescrivere le norme che dovessero assicurare i beni stessi con operazioni preliminari, dalla cui regolarità e celerità dipende in gran parte il buon risultato della procedura di fallimento. — Perchè, se da una parte si viene a togliere, o almeno a limitare grandemente la possibilità di una diminuzione ulteriore del patrimonio, dall'altra si pone una base certa, con la constatazione delle attività, su cui fissare il punto di partenza dell'amministrazione del curatore.

Tali mezzi sono appunto l'apposizione dei sigilli, e l'inventario.

SEZIONE I.

Dell'Apposizione dei sigilli.

SOMMARIO: 439 I.) L'apposizione dei sigilli, da chi e quando siano apposti — 440 Continua — 441 Apposizione dei sigilli prima della sentenza dichiarativa del fallimento o del ricevuto avviso — 442 Quando debba farvi procedere il curatore provvisorio — 443 Quando possa essere omessa — 444 II.) Su quali cose si deb-

(1) Nel senso di non ritenere ammessibile il ricorso per cassazione delle sentenze non opponibili ed inappellabili: Vidari, op. cit. N. 8877; Bolaffio, Temi Ven. 1888, 1; Cass. Napoli 27 maggio 1899; Giurisp. Tor. 1899, 1253 e Cass. Palermo 3 giugno 1899, Foro sic. 1899, 402; — nel senso, invece, di ritenere la denunciabilità in cassazione: Mattirolo, Dir. giud. 4. Ed. vol. 4. pag. 890; Cassaz. Torino 18 gennaio 1901, Giurispr. Tor. 1901, 317 con la nota del Prof. Bruschettini.

bano apporre i sigilli — 445 Su quali non si appongano — 446 Su quali possa evitarsi l'apposizione dei sigilli; cose facilmente deperibili, deprezzabili, ecc. — 447 Libri, registri e carte del fallito, deposito in cancelleria — 448 Può il curatore chiedere di trattenerli; deve però restituirli appena spirato il termine concesso 449 Deposito in cancelleria e responsabilità del cancelliere — 450 Altre cose ancora su cui puossi evitare l'apposizione: cambiali, titoli di credito, ecc. — 451 III.) Obbligo del pretore di dare avviso della avvenuta apposizione dei sigilli.

439. I). La sentenza dichiarativa del fallimento forma ancora la fonte, a cui bisogna ricorrere per trovare l'addentellato che dà il movimento alla procedura. — Essa ordina (1) l'apposizione dei sigilli, ed il cancelliere del tribunale immediatamente partecipa con l'avviso della pubblicazione della sentenza dichiarativa l'ordine ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi i beni del fallito, di procedere alla apposizione dei sigilli perchè sia tosto eseguita, e trasmette anche, all'uopo, tutte le notizie che abbia allo stato degli atti (2).

440. Ed il pretore od i pretori che abbiano ricevuto l'avviso, entro ventiquattro ore dal ricevimento, dovranno procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio che in sua assenza (3), su tutti i beni del fallito che si trovino sotto la loro giurisdizione.

441. Ma può succedere che, anche indipendentemente dalla dichiarazione del fallimento, anzi ancor prima della dichiarazione stessa, o almeno prima del ricevimento dell'avviso, il pretore o i pretori possano procedere alla apposizione, e ciò, sia che ne venga fatta istanza da uno o più creditori, sia anche d'ufficio, e allorquando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo (4).

442. E, per contro, può darsi anche che, vuoi perchè il pretore od i pretori non vi abbiano provveduto nel tempo dalla legge stabilito, vuoi perchè non ne abbiano, per non troppa sollecitudine del cancelliere, ricevuto l'avviso, l'apposizione non avvenga come di dovere, ed allora, come già si è visto (5), è lo stesso curatore provvisorio che, sotto sua personale responsabilità, è obbligato a fare sollecita istanza perchè appunto senz'ulteriore ritardo i sigilli vengano applicati. Al quale intento l'istanza sarà diretta al pretore, o ai pretori se i beni

(1) Art. 691 n. 2 Cod. Com.
(2) Art. 692 Cod. Com.; V. nella P. III le formole ed osservazioni ivi.
(3) Art. 733 al. 1 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.
(4) Art. 733 al. 2 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.
(5) Art. 744 Cod. Com.; v. N. 345.

trovinsi sotto diverse giurisdizioni, con elezione di domicilio nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere coll'indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si elegge il domicilio, il che, però, non è necessario allorquando il curatore ivi abbia domicilio o residenza potendo, invece, dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra (1).

443. Ed ancora. Non sempre i sigilli sono apposti, ma, sopra istanza che ne faccia il curatore al giudice delegato, e nel caso ritenga che l'inventario possa compiersi in un sol giorno, possono anche omettersi, procedendosi, invece, e subito alla formazione dell'inventario (2), come pure l'apposizione può essere in tutto o parzialmente limitata nei casi di cui dirò più oltre, e specie quando sia autorizzata la continuazione dell'esercizio commerciale del fallito, o la vendita di merci, (3), ecc.

444. II.) I sigilli, per regola generale, debbono essere apposti su qualunque cosa appartenga al fallito, costituendo tutte le cose sue la comune garanzia dei creditori. E così sono da apporsi ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili ed agli altri effetti del fallito (4). — E non solo sotto sigilli si dovranno mettere le cose che si trovano nei magazzini e nella casa del fallito, ma pur anche quelle che fossero presso terzi, bene inteso, però, che i sigilli si apporranno alle cose, ma non ai locali ove si trovassero presso quei terzi. — Che se, durante l'apposizione insorgessero contestazioni sulla proprietà di una cosa, pur sottoponendola ai sigilli, il pretore dovrebbe rinviare le parti avanti l'autorità competente per valore a conoscere della controversia, secondo le norme comuni processuali, ed in quella sede sarà decisa la insorta contestazione sulla proprietà (5).

445. Invece, non sono sottoposti ai sigilli le vesti, le masserizie ed i mobili necessarî al fallito ed alla sua famiglia, ma degli stessi è solo fatta una sommaria descrizione, e sono lasciati ad essi. — Però, ad evitare che siano lasciati al fallito cose che siano per avventura non necessarie, contro l'operato del pretore è data la facoltà, sia al curatore che alla delegazione dei creditori, di interporre reclamo al giudice delegato (6), che decide con ordinanza non soggetta a richiamo (7).

---

(1) Art. 848 ult. cap. Cod. proc. civ.

(2) Art. 739 Cod. Com. e v. nella P. III formole ed osservazioni.

(3) Art. 750 e 736 Cod. Com. e v. retro N. 360, 361 e nella P. III formole ed osservazioni sotto art. 735.

(4) Art. 734 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni.

(5) V. Vidari, op. cit. N. 7765.

(6) Art. 735 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni.

(7) Art. 910 Cod. Com.

446. Ma, oltre a ciò, vi sono delle cose che possono anche non essere sottoposte ai sigilli, e cioè quelle di cui fu autorizzata, come già si è visto, la vendita per essere facilmente deteriorabili o deprezzabili, o la conservazione delle quali sia costosa (1), oppure quelle necessarie per continuare l'esercizio provvisorio del commercio del fallito (2), ed il curatore, in seguito a sua domanda, sia stato a ciò autorizzato. — Ma tutte queste cose debbono essere immediatamente descritte in inventario e fatte stimare in presenza del pretore, ed il processo verbale, sottoscritto dal pretore, deve anche essere tosto trasmesso al giudice delegato (3).

447. Ed ancora. Ove il curatore lo domandi al pretore (e la domanda dovrà anche farsi essendo la cosa di molta importanza) possono essere non sottoposti ai sigilli i libri di commercio del fallito, ed anche le carte commerciali che siano atte a portare luce sulla condizione economica dell'azienda, e tutto potrà invece essere consegnato al curatore, che, sotto sua responsabilità, deve farne deposito nella cancelleria del tribunale. — A tale effetto le carte, i libri e registri sono vidimati e descritti facendo di tale vidimazione e descrizione constare da apposito processo verbale che deve essere trasmesso al giudice delegato (4).

448. Il curatore tuttavia può chiedere al giudice delegato che lo autorizzi a trattenere le carte e libri presso di sè, od a farseli consegnare se già depositati in cancelleria, allorchè ne abbia bisogno per l'amministrazione. Il giudice delegato, poi, potrà con sua ordinanza, non soggetta a richiamo, dare o negare l'autorizzazione, ma, ove sia acconsentita, stabilirà pure per quanto tempo potranno essere dal curatore trattenuti. Durante questo tempo il curatore come depositario delle carte e dei libri del fallito è tenuto a presentarli, se richiesto, alla ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori e del giudice istruttore; e spirato il termine, dovrà depositarli in cancelleria, ove debbono restare inamovibili fino alla chiusura del fallimento, salvo che siano impugnati di falso ed il giudice penale ne richieda la temporanea consegna per il pubblico giudizio (5).

449. Depositati in cancelleria i libri possono essere consultati da chiunque vi abbia interesse, ed il cancelliere ne risponde come depositario, rimanendo obbligato a renderne

---

(1) Art. 750 Cod. Com. e v. retro N. 358 e seg.

(2) Art. 750 Cod. Com. e v. retro N. 361 e seg.

(3) Art. 736 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni ivi.

(4) Art. 737 Cod. Com. e v. P. III le formole e le osservazioni ivi.

(5) Art. 737 Cod. Com., v. P. III le formole e le osservazioni ivi.

conto per il tempo di tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni del fallimento (1).

450. Da ultimo il curatore può, e anzi, secondo i casi, deve farsi autorizzare dal giudice delegato ad evitare l'apposizione dei sigilli del pretore sulle cambiali, ed altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali occorre fare il protesto ed esercitare l'azione cambiaria, imperocchè se fóssero posti sotto sigilli la presentazione loro all'accettazione, o al pagamento, ovvero l'esercizio dell'azione, diverrebbe impossibile con gravissimo danno della massa. — A tale effetto, previa descrizione accurata di ciascun titolo, il pretore li consegnerà al curatore perchè provveda agli atti necessari ed opportuni, e ne trasmetterà un elenco al giudice delegato, ed il curatore dovrà rendere conto degli atti eseguiti (2).

E non solo il curatore potrà farsi autorizzare per i titoli di forma più o meno cambiaria, ma per qualunque titolo di credito in genere quando ne sia prossima la scadenza. E così pure, se invece di titoli a breve scadenza si trattasse di titoli che fossero già scaduti, ma pure ancora in tempo per chiedere il pagamento al debitore principale o per agire in regresso contro i condebitori, niun dubbio che il curatore avrebbe diritto di evitare anche per questi i sigilli facendosene autorizzare dal giudice delegato (3).

451. III.) In tutti i casi, poi, il pretore od i pretori che abbiano proceduto alla apposizione dei sigilli devono dare immediatamente avviso di ciò al presidente del tribunale (4).

SEZIONE II.

Della rimozione dei sigilli, e dell'inventario.

SOMMARIO: 452 Rimozione dei sigilli ed inventario — 453 I.) La rimozione dei sigilli da chi è accordata, ed a chi, e quando — 454 Chi vi proceda e chi ha diritto di assistervi — 455 Opposizione alla rimozione dei sigilli, quando, da chi, e come sia fatta, e suoi effetti — 456 II.) L'inventario — 457 Da chi è compilato, e modi e forma della compilazione, e chi abbia diritto, e chi debba assistervi — 458 Continua — 459 Continua — 460 Terminato l'inventario il curatore diventa depositario giudiziale di tutte le cose in-

(1) Art. 921 Cod. Com.

(2) Art 738 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni ivi.

(3) Vidari, op. cit. N. 7774, 7775.

(4) Art. 734 ult. cap. Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni ivi.

ventariate — 461 Deposito giudiziale del danaro, rinvio — 462 Anche quando sia stata omessa l'applicazione dei sigilli si debbono seguire le norme stesse per la compilazione dell'inventario — 463 Dell'inventario, quando sia morto il fallito — 464 e quando gli eredi abbiano fatta dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario.

452. Apposti i sigilli è necessario sia poi provveduto alla rimozione, poichè altrimenti, come ben si comprende, non sarebbe possibile prendere alcun utile provvedimento nell'interesse comune, nè il curatore potrebbe iniziare la sua opera di amministrazione. Ma, all'oggetto sempre di dare l'affidamento che le cose sotto sigilli passino poi effettivamente, senza diminuzione, nelle mani del curatore, che dovrà rispondere della loro totalità, la rimozione dei sigilli deve anche essere seguita dall'altro mezzo, che appunto viene a dare tale affidamento, e cioè dall'*inventario*.

Questi due atti si seguono e si compenetrano, poichè là dove l'uno finisce subito incomincia l'altro: le cose liberate dai sigilli passano a mano a mano alla descrizione nell'inventario.

453. I.) La domanda per la rimozione dei sigilli deve essere fatta dal curatore definitivo entro giorni tre dalla sua nomina (1), e deve essere diretta al pretore che li ha apposti (2).

454. Ottenuto il decreto di rimozione, lo stesso curatore nel giorno fissato procede a tale operazione, e ciò a differenza di quanto stabilisce il codice di rito (3), poichè è a lui stesso che è demandata la compilazione dell'inventario, e questi due atti, come già avvertii, si susseguono immediatamente. — Però, deve essere presente il fallito, o, in difetto, deve essere data, e risultare, la prova della eseguita citazione ad intervenirvi (4), essendo di tutta evidenza l'interesse a che un atto di tale importanza non avvenga senza che ne sia stato, nei modi di legge, invitato ad assistere, ove lo creda. — E la rimozione dei sigilli deve essere eseguita dal curatore alla presenza pure delle altre persone che assistono all'inventario, e attenendosi alle disposizioni stabilite dal codice di procedura civile (5).

455. E così pure la legge di rito dà le norme per il caso sia avanzata opposizione alla rimozione dei sigilli, la quale deve essere stata fatta con dichiarazione nel processo verbale

(1) Art. 740 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni ivi.
(2) Art. 859 Cod. proc. civ.
(3) Art 861 e 866 Cod. proc. civ.
(4) Art. 740, 905 Cod. Com.
(5) Art. 861 e seg. Cod. proc. civ.; V. Vidari, op. cit. N. 7779.

di apposizione, oppure con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme prescritte per l'atto di citazione (1). Ma tale opposizione — che avrà potuto essere spiegata da chi vantasse qualche diritto di proprietà sopra qualche oggetto sigillato, e ne chiedesse conseguentemente la restituzione mentre sarà rimessa dal pretore, per la risoluzioue della relativa contestazione, davanti all'autorità giudiziaria competente — non potrà sospendere la rimozione dei sigilli, attribuendo agli opponenti il solo diritto di presenziare a tale rimozione e conseguente inventario, e di far raccogliere nei relativi atti le loro osservazioni ed istanze (2).

456. II). Rimossi i sigilli, ed a mano a mano che vengono rimossi, si procede dal curatore alla descrizione delle cose nell'inventario (3), il quale deve constatare l'entità e gli elementi del patrimonio del fallito e formare la base di fatto dell'attivo che dà la norma sul quanto si può fare affidamento verrà devoluto al pagamento delle passività.

457. L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura, e deve essere compilato dal curatore in carta da lire 1,20 soggetto alla registrazione, ed in doppio originale da depositarsi l'uno entro ventiquattro ore nella cancelleria del tribunale e l'altro da rimanere presso di lui. Ma, allorchè lo ritenga necessario o conveniente, potrà anche farsi coadiuvare da altra persona nella compilazione dell'inventario, e specie poi, il che accade più spesso, per la stima delle cose da inventariarsi; e all'uopo farà analoga istanza al giudice delegato, che provvederà con sua ordinanza. Ed il tribunale, ancora sopra istanza di interessato attese le speciali condizioni del fallimento, ed ove si richiedessero alla sua compilazione maggiori garanzie, può anche prescrivere speciali norme e cautele che il curatore dovrà pure osservare, sotto pena di rispondere del risarcimento di ogni danno (4).

458. Alla compilazione dell'inventario, oltre che il fallito, dovrà assistere anche la delegazione dei creditori. Che se questa, per l'epoca in cui vi si procedesse, non fosse ancora costituita, il tribunale, o, in caso d'urgenza, il giudice delegato, sopra istanza che deve farne il curatore, provvederà alla nomina di uno o più creditori, o di un notaio, o di altra persona idonea, perchè vi assista nell'interesse della massa (5).

---

(1) Art 860 Cod. proc. civ.

(2) Masè-Dari, op. cit. N. 185 — Vidari, op. cit. N. 7781, 82 — V. art. 863, 868 n. 4, 869 Cod. proc. civ.

(3) Art. 861 cap. Cod. proc. civ.

(4) Art. 741 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 741 stesso.

459. Nella compilazione dell'inventario il curatore deve osservare la più scrupolosa esattezza, e risponde di tutte le negligenze. Egli deve procedere sistematicamente a togliere i sigilli ed inventariare (1) subito le cose dalle quali i sigilli vengono tolti, e così se l'inventario non potrà compiersi in un sol giorno e si dovesse rinviare il seguito a giorni successivi, dovrà provvedere ed appurare che gli oggetti disigillati in quel giorno siano nel giorno stesso tutti inventariati, e gli altri siano sempre e tuttora sotto sigilli, ed in ogni volta che ripigliasse l'operazione sempre dovrà riconoscere lo stato in cui i sigilli si trovano, di tutto tenendo conto e tutto facendo constare nel processo verbale di inventario.

Il curatore non può rifiutare alle persone che ne abbiano diritto di presenziare alla inventariazione, deve, però, aver cura che tutti quelli che vi siano intervenuti appongano la loro firma ad ogni interruzione ed alla chiusura definitiva dell'inventario (2), e deve sottostare a quelle speciali norme, come già ho detto, che il tribunale abbia imposto di osservare.

Ove, poi, sorgesse qualche contestazione fra gli interessati, specie se qualche oggetto debba, o no, inventariarsi, il curatore lo descriverà ugualmente, facendo menzione delle osservazioni e delle istanze delle parti (3).

Infine nulla deve essere omesso nell'inventario poichè esso deve comprendere tutta la sostanza attiva del fallito (4).

460. Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito che riceve in consegna, e ne risponde conseguentemente come un vero depositario giudiziale, e come tale deve usare per la conservazione delle cose depositate la diligenza di buon padre di famiglia (5).

461. Però il danaro deve essere depositato giudizialmente, e già ho accennato in qual modo si possa effettuare tale deposito (6). — In quanto ai libri, ed alle carte del fallito, ove si proceda poi in via penale per falso, vanno applicate le disposizioni degli articoli 698 e 701 del codice di procedura penale (7).

---

(1) Art. 861 Cod. proc. civ.
(2) Art. 872 ult. cap. Cod. proc. civ., 741 Cod. Com.
(3) Art. 872 penul. cap. Cod. proc. civ.
(4) Art. 741 Cod. Com. V. sempre P. III formole ed osservazioni.
(5) Art. 742 Cod. Com. e 1876, 1877 Cod. Civ.
(6) V. retro N. 365 e seg. e P. III sotto l'art. 753.
(7) V. art. 698 e 701 Cod. proc. pen. sotto l'art. 742 nella P. III.

462. È qui, poi, appena il caso di avvertire che le stesse norme debbono essere seguite nella compilazione dell'inventario, anche quando avvenga senza che siano stati apposti i sigilli, e sarà osservata la citazione del fallito e la presenza (autorizzata ed ordinata dal tribunale o dal giudice delegato), dei creditori, o di notaio, o di altra persona idonea, in assenza della delegazione dei creditori (1).

463. E in ogni caso, sia che si proceda all'inventario in seguito alla applicazione e rimozione dei sigilli, sia che vi si proceda omessa l'applicazione, si è sempre supposto che l'inventario avvenga mentre il fallito vive ancora. Ma il fallimento può essere dichiarato dopo la sua morte, oppure può avvenire che il fallito muoia dopo la dichiarazione del proprio fallimento.

In questi casi: — Quando il fallimento sia dichiarato dopo la morte del fallito, e si sia già cominciato a compilare l'inventario secondo le norme del codice di procedura civile o sia l'inventario compiuto, questo basterà anche per la procedura di fallimento; se invece non si sia ancora incominciato tale inventario, dovrà procedervi il curatore seguendo le norme stabilite dalla legge commerciale, e di cui fin qui si è detto, e quest'inventario servirà anche per gli eredi. — Quando il fallito muoia dopo la dichiarazione di fallimento dovrà pure procedere all'inventario il curatore con le norme suddette e basterà pure un solo inventario tanto per gli scopi della procedura del fallimento che per quelli della successione nell'interesse degli eredi. — Insomma è sempre l'inventario già incominciato quello che determina la prevalenza.

Ma ad ogni modo, allorchè debba procedervi il curatore, e poichè non può essere citato il fallito, alla compilazione dell'inventario dovranno essere presenti gli eredi, o debitamente citati (2).

464. E sempre perchè bisogna dare la preferenza all'inventario già cominciato, e perchè la legge non fa alcuna distinzione tra eredità accettata con beneficio d'inventario, o no, e perchè l'inventario, anche se compiuto dal curatore. offre sufficienti garanzie a salvaguardare gli interessi dei creditori e quelli degli eredi, le cose non procederebbero altrimenti, anche quando gli eredi avessero fatta la dichiarazione di accettazione di eredità beneficiata. In altri termini, anche se gli eredi avessero dichiarato di adire l'eredità col beneficio dell'inventario, ma, prima che lo stesso venisse effettivamente

(1) Art. 739, 741 Cod. Com.

(2) Art. 743, 905 Cod. Com.; 868, 869 Cod. proc. civ.

iniziato, fosse pure dichiarato il fallimento del loro autore, in seguito di che vi procedesse il curatore con le norme stabilite dalla legge commerciale, dovrebbe pur sempre ritenersi che il solo e primo inventario da questi compilato valga non solo per gli scopi del fallimento, ma anche per quelli degli stessi eredi (1).

---

(1) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 7795; V. però anche in argomento Masè-Dari, op. cit. N. 192, 193, 194.

TITOLO TERZO

Della liquidazione del passivo.

SOMMARIO: 465 In che consista la liquidazione del passivo — 466 e divisione della materia.

465. Provveduto alla costituzione organica delle autorità preposte alla procedura del fallimento — così si esprimeva la relazione della Commissione alla Camera (1) — è necessario assicurare la rapidità e regolarità delle due principali operazioni, cioè la liquidazione del passivo, e quella dell'attivo del fallimento medesimo.

La liquidazione del passivo, di cui si vuol dire in questo titolo, consiste, prosegue la citata relazione, nel determinare quali siano coloro che hanno diritti sui beni del fallito, quale sia il vero ammontare dei loro crediti. quale ne sia la natura, e quali speciali titoli di preferenza a taluno fra essi possano competere. Di qui il bisogno di regolare le norme della verificazione dei crediti, e la classificazione di essi secondo la loro natura.

466. Donde la divisione della materia in due capi, per dire nel primo di quanto riguarda la verificazione dei crediti, nel secondo delle varie specie di creditori, e cioè dei titoli di preferenza attribuiti ad alcuni tra essi dal pegno dall'ipoteca e da altri privilegi sopra mobili od immobili, dei diritti della moglie del fallito, ed infine dei crediti garantiti da fideiussione o da obbligazione in solido col fallito.

CAPO I.

Della verificazione dei crediti.

SOMMARIO: 467 Nozione della verificazione dei crediti — 468 Suoi caratteri — 469 Continua — 470 Periodi in cui si può dividere la procedura.

467. La liquidazione del passivo incomincia con la verificazione dei crediti che è appunto il primo e più necessario passo per raggiungere lo scopo che con tale liquidazione si in-

(1) V. Castagnola, fonti e motivi, op. cit. § 1100.

tende di conseguire, e cioè di fissare la posizione di ciascun creditore, e la totalità della massa creditoria, di fronte all'attivo che risulterà netto a ripartirsi.

Onde, ognuno facilmente comprende che, se da una parte il creditore ha interesse di essere riconosciuto come tale con tutte le sue ragioni di preferenza che intende far valere, dall'altra ha pure quello di vedere che sia ammesso con lui il minor numero di creditori, e solo quelli, sulla cui qualità non si possa elevare eccezione.

468. Ma se tale è il conflitto degli interessi tra i creditori nella verificazione dei crediti, ognuno ha pure anche l'interesse di vedere, comunque, che al compimento delle operazioni di verifica siano opposti i minori ostacoli possibili, e siano le contestazioni definite nel modo più pronto, all'oggetto appunto che non venga ritardata di troppo la completa ripartizione e la chiusura del fallimento, ma anche nel modo più sicuro con l'affidare la verificazione dei crediti a persona che, con l'autorità sua e competenza, ne dia le più certe garanzie.

469. Ed inoltre la natura stessa della procedura di fallimento, che, come più volte ebbi occasione di osservare, specialmente consiste in una esecuzione collettiva la quale è diretta ad assicurare la perfetta parità di trattamento tra i creditori, salve le riconosciute ragioni di preferenza, deve pur subito rendere avvertiti che la verificazione dei crediti ha carattere *generale*, e cioè comprende tutti i crediti verso il fallito, sieno essi commerciali o civili, garantiti, o no, da privilegio pegno od ipoteca; e di *accertamento*, dovendo appunto mettere a raffronto in modo *completo* e *certo* la massa creditoria con l'ammontare del patrimonio da ripartirsi.

Nè sarebbe possibile, senza una tale verifica completa e certa, conoscere l'ammontare preciso e complessivo dei crediti stessi, e stabilire il rapporto unico o proporzione fra le passività e le attività, e cioè il dividendo unico da pagarsi a tutti i creditori non aventi speciali ragioni di preferenza commisurato ad ogni cento lire di credito, per modo che in definitiva, ed in sostanza, non sarebbe possibile assegnare a ciascun credito verificato ed ammesso la misura di ciò che gli compete nella ripartizione dell'attivo.

470. Le forme, ed il modo di procedere alla verifica dei crediti sono diversi secondo il diverso tempo in cui la verifica viene richiesta.

A tale effetto mi pare che sostanzialmente si possano distinguere tre periodi: — il primo corre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento fino alla chiusura del processo verbale di verificazione (1); — il secondo incomincia

(1) Art. 691 n. 5 e 6, 758 a 763, 769, 909 Cod. Com.

con la chiusura del processo verbale e comprende i primi tredici giorni successivi a tale chiusura (1); — il terzo, infine, va al tredicesimo giorno dopo la chiusura suddetta fino all'esaurimento delle ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento (2).

Tenuti presenti questi tre periodi dividerò l'esame della materia nelle tre sezioni che seguono.

SEZIONE I.

Primo periodo.

SOMMARIO: 471 I.) Come debba essere suddiviso questo periodo, e diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei crediti — 472 Continua — 473 Continua — 474 Continua, conclusione — 475 II.) Termine prorogato a favore dei creditori residenti all'estero — 476 Continua — 477 III.) Forma della dichiarazione dei crediti; atti di cui consta — 478 Forma della dichiarazione — 479 Continua — 480 Titoli che debbono giustificare la dichiarazione — 481 Chi possa presentare, e come, e dove debba essere presentata la dichiarazione dei crediti — 482 IV.) Verificazione dei crediti da parte del giudice delegato: primo stadio — 483 Come vi proceda — 484 Continua — 485 Carattere provvisorio dell'ammissione dei crediti durante questo primo stadio della verificazione — 486 Continua — 487 V.) Come debba essere fatta l'ammissione dei crediti non fruttanti interessi — 488 Continua — 489 VI.) Ammissione dei crediti cui si contesti solo il privilegio o l'ipoteca — 490 VII.) Verificazione nello stadio successivo di chiusura del processo verbale — 491 Chi e come vi proceda — 492 Contestazioni — 493 Contraddittorio; che faccia il giudice delegato esaurito tale contraddittorio — 494 Il processo verbale deve tenere esatto conto di tutto ciò che avviene alla presenza del giudice delegato — 495, VIII.) Giudizio sui crediti contestati — 496 Crediti commerciali, la competenza del giudice delegato è equiparata alla competenza pretoria per il valore — 497 Crediti civili, il giudice delegato è sempre incompetente, rimessione al tribunale; caso in cui deve rimettere al pretore — 498 Termine entro cui, nel caso di rimessione devesi stabilire l'udienza — 499 Le contestazioni sono risolte con unica sentenza — 500 Questa è soggetta ai rimedi ordinari di impugnativa 501 Giudizio definitivo, suoi effetti; facoltà nel tribunale di ammettere, pendente la controversia sulle contestazioni, il credito in via provvisoria e per una somma determinata.

---

(1) Art. 764 Cod. Com.
(2) Art. 764, 770 Cod. Com.

471. I.) In questo primo periodo che abbraccia il tempo che, come ho accennato, corre dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento fino alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti bisogna tener presente una cosa, ed è che la legge indica come termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di credito quello fissato dalla sentenza che dichiara il fallimento (1), e che non deve essere maggiore di un mese, — poiché il tempo successivo fino alla chiusura del processo verbale è riservato alla loro verificazione — onde bisognerà tener ancora distinto il periodo segnato dalla legge stessa, e per cui sono dettate le norme precise da seguirsi, dall'altro in cui la legge nulla dice per la presentazione delle dichiarazioni, mentre e solo avverte che questo scorcio di tempo è riservato alla verifica.

472. Il silenzio della legge al riguardo pone in ben critica posizione il creditore. Per vero, mentre stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, è quello fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento (2), e mentre stabilisce il modo e la forma per le dichiarazioni da farsi nei periodi successivi alla chiusura del processo verbale di verificazione (3), nulla aggiunge nei riguardi della possibilità di presentare dichiarazioni di credito per quel periodo che appunto rimane riservato alla verifica dei crediti, e che va dalla scadenza del termine prescritto nella sentenza dichiarativa fino all'effettiva chiusura del processo verbale di verificazione (4). — E adunque si dovrà ritenere questo periodo precluso al creditore per presentare la propria dichiarazione; in altre parole, scaduto il termine stabilito dalla sentenza dichiarativa del fallimento, il creditore, sebbene sia tuttora aperta la procedura per la verificazione dei crediti avanti il giudice delegato, dovrà invece attendere che questa sia definitivamente chiusa per avvalersi poi degli altri modi di procedura dalla legge stabiliti (5), e di cui dirò in seguito? Oppure potrà presentare la dichiarazione e far verificare il proprio credito dal giudice delegato se e come avesse presentata la dichiarazione sua entro il termine utile e nel modo normale?

473. Fino a che sia spirato il termine utile, e cioè entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento (6), il creditore deve presentare la dichiarazione del proprio cre-

(1) Art. 758, 691 n. 5 Cod. Com.
(2) Art. 758, 691 n. 5 Cod. Com.
(3) Art. 764, 770 Cod. Com.
(4) Art. 691 n. 5 e 6, 761 Cod. Com.
(5) Art. 764, 770 Cod. Com.
(6) Art. 691 n. 5 Cod. Com.

dito con i titoli giustificativi nella cancelleria del tribunale, e il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato. Questo è il modo della dichiarazione entro il termine utile.

Ora, spirato il termine le dichiarazioni dei crediti con i titoli debbono essere passati al giudice delegato per le verifiche, onde il cancelliere nè potrebbe più ricevere alcuna dichiarazione, nè tanto meno fare uno stato aggiuntivo o suppletivo. Ma quest'ostacolo non deve tuttavia ritenersi tale da interdire in modo assoluto al creditore di poter presentare una dichiarazione di credito anche dopo lo spirare di questo termine, purchè, però, compreso in questo periodo che va a finire con la chiusura del processo verbale di verificazione. Nel silenzio della legge, e considerata la grande autorità, così si esprime Masè-Dari (1), che è concessa al giudice delegato nelle operazioni della verifica, non sembra fuori di senso il dire che il creditore potrà presentare la sua dichiarazione direttamente al giudice delegato intento alle operazioni di verifica o alla adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione stessa, trasmettendo ugualmente i documenti al giudice delegato. E ciò tanto più dovrà ritenersi allorquando il creditore giustifichi il ritardo dimostrando che non è dovuto a negligenza sua. — Ma si dovrà, però, ritenere che libero sia il giudice delegato di ammettere, o no, la dichiarazione fatta dal creditore durante questo periodo e in questa forma. Perchè, ove, ad esempio, la dichiarazione si riferisse ad un credito di natura tale da richiedere per sè sola un tempo maggiore di quello ancora disponibile per un conveniente esame, o per altra causa il giudice delegato avrebbe più fondato motivo per non permetterla e non accettarla.

474. Concludendo, adunque, in questo primo periodo bisogna ritenere che il termine normale ed utile per la presentazione della dichiarazione di credito, che deve farsi nella cancelleria del tribunale, e con la forma di cui dirò più oltre, è solo quello stabilito dalla sentenza dichiarativa del fallimento (2), tuttavia potrà anche essere ammessa la dichiarazione nella stessa forma dopo la scadenza di quel termine, e fino alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, ma dovrà essere presentata non più alla cancelleria sibbene al giudice delegato il quale, secondo le circostanze, potrà, o no, permetterla.

E fissato così come, e con quali riserve, debbasi ritenere esteso questo primo periodo fino alla chiusura del processo verbale di verificazione, non essendovi disposto di legge che

---

(1) Op. cit. N. 277.

(2) Art. 691 n. 5 Cod. Com.

vieti la presentazione delle dichiarazioni dei crediti nell'intervallo tra la scadenza del termine segnato con la sentenza dichiarativa del fallimento e la effettiva chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dirò ora come il termine possa essere prorogato rispetto ai creditori residenti all'estero; indi quale forma debba assumere la dichiarazione dei crediti; ed, infine. come si proceda alla loro verifica ed ammissione, o contestazioni relative.

475. II.) Ritenuto, adunque, il termine utile e normale per la presentazione delle dichiarazione dei crediti essere quello fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento, che non può essere maggiore di un mese, il termine stesso, e conseguentemente quello della chiusura del processo verbale di verificazione, può essere prorogato a favore dei creditori che risiedessero all'estero, e ciò in considerazione della maggior lontananza e disagio di dare le disposizioni opportune per la tutela del loro interesse. — Però, la concessione di questa proroga è rimessa al criterio del giudice delegato, il quale, sopra istanza che gliene venga fatta, può, secondo le circostanze, negarla, od accordarla per un tempo che ritenga conveniente (1).

Allorchè la proroga sia concessa, il curatore, nei modi consueti, e cioè con avvisi spediti per posta con lettera raccomandata (2), dovrà darne sollecita partecipazione anche agli altri creditori nel regno, sebbene ad essi non giovi, essendo solo ed esclusivamente stabilita nell'interesse dei creditori residenti all'estero, ma perchè essi pure debbono essere al corrente di tutto ciò che interessa la procedura del fallimento.

476. E prorogato il termine per i creditori residenti all'estero, la verificazione di tali crediti si fa suppletoriamente alla scadenza di quello, seguendo le stesse norme stabilite per i creditori residenti nel regno (3), e con gli stessi effetti.

477. III.) La dichiarazione dei crediti, qualunque sia il creditore che la fa, ed entro il termine utile, o prorogato, di questo primo periodo assume una forma espressamente richiesta dalla legge, e consta di due atti ben distinti che possono compiersi così congiuntamente che separatamente e cioè, della denuncia del credito, o dei crediti, e della produzione dei titoli che la giustificano.

478. La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno, o di ipoteca da cui fosse garantito il credito, e il titolo da cui il credito deriva, po-

---

(1) Art. 759 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 759, 906 Cod. Com. e v. P. III sotto art. 759.

(3) Art. 769 Cod. Com.

tendosi, per altro, nella stessa ed unica dichiarazione comprendere tutti i crediti civili e commerciali ove il creditore ne abbia parecchi, pur dipendenti da diversi titoli, naturalmente e ben inteso, però, che nella medesima dichiarazione non si possono, per contro, comprendere i crediti di più di un creditore. — Se, poi, il creditore dichiarante non è domiciliato nel Comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere la elezione di domicilio nel Comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale (1).

479. Ed inoltre la dichiarazione deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e deve essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui una tale affermazione, ed in questo caso nel mandato deve anche essere espressa la somma del credito denunciato ed affermato (2).

Ove la dichiarazione non rispondesse a tutte queste condizieni estrinseche il giudice delegato dovrebbe invitare il dichiarante a completarla, prima di prenderla in esame per la verifica.

480. A questa dichiarazione, poi, debbono essere uniti, o anche tener dietro in seguito, i titoli, cioè i documenti che siano atti a provare il credito. Su di che è da avvertire che qualunque documento si può presentare purchè sia attendibile, salvo anche far richiamo alle risultanze dei libri del fallito; ed inoltre, ripetesi, la produzione dei documenti può anche essere fatta o completata durante tutto il termine finchè dura la verifica dei crediti; all'oggetto appunto di meglio suffragare la dichiarazione già fatta, e stabilire con prove migliori la verità del credito nella somma proposta.

481. Ad ogni modo la dichiarazione accompagnata, o no, dai documenti giustificativi, e per cui in quest'ultimo caso si farà riserva di produzione, o di dare le prove (3), deve essere presentata mediante deposito nella cancelleria del tribunale che dichiarò il fallimento, e di tale presentazione il cancelliere darà atto in apposito stato in cui saranno elencati di volta in volta le dichiarazioni con la data di presentazione. e inoltre darà anche, se richiesto, la ricevuta dell'effettuato deposito (4).

---

(1) Art. 760 al. 1 e 3 Cod. Com.

(2) Art. 760 al. 2 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni.

(3) La Corte di Casale (sentenza 23 aprile 1899; Giurispr. Tor. 1899, 581) è giunta però a pretendere che il creditore, anche se producesse titoli cambiari, dovrebbe pur sempre dimostrare la ragione e la causale se gli altri interessati sollevassero contestazioni.

(4) Art. 758 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni ivi.

Questi risponde, però, sempre ed in ogni caso, delle carte ricevute sino a che non siano trascorsi tre anni dalla chiusura o cessazione della procedura di fallimento (1).

482. IV.) Dichiarati i crediti, e presentati i documenti giustificativi, il giudice delegato procede alla loro verificazione nello stadio di tempo che corre dalla scadenza del termine stabilito dalla sentenza dichiarativa del fallimento e quello stabilito per la chiusura del processo verbale di verificazione, e non più lungo di venti giorni (2), e vi procede mediante confronto dei titoli presentati coi libri e con le carte del fallito (3).

483. In questo confronto ed esame, durante questo primo stadio, il giudice delegato apprezza i documenti con sovrano criterio, e, allorquando non ritenga il credito sufficientemente giustificato, può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori, e del fallito perchè lo assistano, dando gli opportuni schiarimenti per le necessarie verifiche e controlli; come pure può ordinare che il creditore compaia personalmente od anche a mezzo di mandatario prescrivendogli anche la presentazione dei libri di commercio o di un estratto di essi; ed infine può chiamare anche davanti a sè qualunque altra persona che creda atta a fornirgli quelle notizie e schiarimenti di cui abbisogna per riuscire a conoscere il vero stato delle cose e del credito in esame. — Di ciò tutto dovrà constare nel processo verbale della verificazione, indicandosi i nomi delle persone intervenute, e loro dichiarazioni (4), e le ordinanze, che il giudice delegato pronuncia per tutti tali oggetti, non sono suscettibili di richiamo (5).

484. In tal modo il giudice delegato continua il confronto e l'esame dei crediti dichiarati, e quando il credito non sia contestato, o sia reputato sufficientemente giustificato, egli lo ammette al passivo del fallimento, facendone annotazione nel processo verbale, e nel margine dei titoli da cui il credito deriva, indicando pure la somma per cui è ammesso. — Ma ove, per contro, sorga contestazione fra le persone che siano intervenute alla verifica. sulla ammissibilità del credito, oppure il giudice stesso non lo ritenesse sufficientemente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, ed il creditore, che non sia stato presente personalmente od a mezzo di mandatario, ed il cui credito fu contestato o ritenuto non sufficiente-

(1) Art. 921 Cod. Com.

(2) Art. 691 n. 5 e 6 Cod. Com.

(3) Art. 761 al. 1 Cod. Com.

(4) Art. 761 al. 2 e 3 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 910 Cod. Com.

mente giustificato, dovrà anche essere avvisato in modo speciale, e cioè con avviso spedito per posta in raccomandata (1).

485. Però è bene notare fin d'ora che, durante questo primo stadio della verifica fatta dal giudice delegato, le ammissioni dei crediti al passivo hanno un carattere *preparatorio* o *preliminare*, perchè anche ammessi i crediti possono essere contestati nel processo verbale di verificazione, onde tali ammissioni non acquistano carattere *definitivo* se non alla chiusura, appunto, del processo verbale di verificazione. — Ciò non toglie, per altro, che di alcun credito si possa fare la verificazione e la ammissione anche soltanto in quel giorno di chiusura; sicchè essa diventa addirittura definitiva, senza essere stata prima preparatoria (2).

486. Da ciò alcune differenze che contraddistinguono lo stadio preparatorio della verificazione dei crediti, davanti al giudice delegato, da quello che ha piuttosto carattere definitivo, di cui dirò in appresso, e che è bene subito rilevare. — Nello stadio preparatorio, le verifiche si possono fare dal solo giudice delegato, essendo a lui solo rimesso il vedere, o no, la necessità del contraddittorio; nel successivo, invece, tutti hanno diritto di assistere, e di opporsi alle verificazioni ed alle ammissioni già fatte, o ancora da farsi (3). — Ed ancora, mentre nel primo stadio il giudice delegato può anche non ammettere un credito, ove esso non lo ritenga sufficientemente giustificato quantunque non sia contestato da alcuno degli intervenuti; nel secondo, quando non sorgano contestazioni, il giudice deve ammetterlo qualunque possa essere la sua convinzione (4).

487. V). Ed ora, prima di entrare a dire della verificazione dei crediti, e delle ammissioni, e delle contestazioni nel successivo stadio della chiusura del processo verbale, occorre spendere una parola anzitutto sul modo speciale, e con quale riserva, debbono essere ammessi i crediti non fruttanti interessi.

Già si è visto (5), che, per effetto della dichiarazione di fallimento, anche i crediti non ancora scaduti alla data di essa scadono tuttavia di diritto per virtù di legge, e che il corso degli interessi rimane da questa data sospeso sui crediti ad eccezione di quelli garantiti con ipoteca, pegno od altro privi-

(1) Art. 762 al. 1 e 2, 906 Cod. Com., 78 Regol. 27 dic. 1882, e vedi P. III formole ed osservazioni sotto art. 762.

(2) Vidari, op. cit. Ed. 4.ª N. 7899.

(3) Cfr. art. 762 e art. 763 al. 1 Cod. Com.

(4) Art. 762 e 763 al. 3 Cod. Com. e v. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 7900.

(5) V. retro N. da 307 a 315.

legio (1). — Or bene, ognuno tosto vede come da ciò possa sorgere una disparità di trattamento fra i creditori chirografari aventi, o no, diritto ad interessi. Perchè i primi lo perdono dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento fino al giorno dell'incasso delle ripartizioni; mentre gli altri non perdono alcun interesse non solo, ma se dovessero incassare il dividendo che loro spetta sul credito anche prima della scadenza dello stesso, essi verrebbero anche a godere del naturale decorso degli interessi sulla somma incassata.

488. All'effetto di togliere tale disparità di trattamento credette di provvedere il legislatore con lo stabilire (2), che i crediti non fruttanti interessi non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo del fallimento — perchè se non fossero ammessi non ci sarebbe modo per cui potessero essere poi pagati — con la espressa riserva che il pagamento di ogni singola ripartizione consista in una somma la quale, con l'aggiunta degli interessi composti del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione assegnata a quel credito.

Il vedere se con lo stabilire in tal modo il computo da farsi il legislatore abbia raggiunto lo scopo di ottenere la parità di trattamento, o non piuttosto abbia peggiorata di troppo la posizione dei creditori non aventi diritto ad interessi, solo che si rifletta che col calcolo degli interessi composti si può giungere a diminuire grandemente se non a togliere persino di mezzo il credito, non è argomento che permetta l'indole del presente scritto. Ad ogni modo ritengo che il calcolo, per stabilire la somma a cui la riserva della ammissione del credito non fruttante interessi dà diritto nelle ripartizioni, dovrà dal curatore farsi con le tavole logaritmiche prendendo a base del tempo da moltiplicarsi per l'interesse composto del cinque per cento il giorno stesso in cui esso redige il mandato di pagamento (3).

489. VI). Ed ancora, prima di entrare a dire della chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti è da osservarsi che il creditore, al quale venga contestato soltanto il privilegio o l'ipoteca è *ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento* come creditore chirografario sino a che quella controversia sia risoluta (4). In questo preciso modo si esprime

(1) Art. 701, 700 Cod. Com.

(2) Art. 768 Cod. Com.

(3) V. Masè-Dari, op. cit. N. 285.

(4) Art. 767 Cod. Com.

la legge, ma è da ritenersi, col Masè-Dari (1), che in luogo di ammissione provvisoria " alle *deliberazioni del fallimento* „ devesi intendere ammissione provvisoria " *al passivo del fallimento* „ per evitare una interpretazione che potrebbe riuscire pericolosa.

490. VII). Ed eccomi a dire dell'ultimo stadio di questo primo periodo, in cui la verificazione propriamente detta dei crediti si fa nel giorno della chiusura del processo verbale relativo. Le operazioni preliminari del giudice delegato servono unicamente a mettere da parte quei crediti che non presentano difficoltà, affine di semplificare ciò che deve esaurirsi nel giorno fissato per la chiusura del processo verbale. Anche la detta chiusura si fa dal giudice delegato, e ben s'intende che, qualora le operazioni relative non possano compiersi in un sol giorno, dovranno continuarsi, senza interruzione, nei giorni seguenti non festivi (2).

491. Adunque anche qui è il giudice delegato, che con tutte le facoltà riconosciute dalla legge, dirige le operazioni di verificazione, e procede nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento in contraddittorio degli interessati all'esame di tutti i crediti che fossero stati in precedenza contestati e per cui ogni decisione sia stata rimessa a quest'epoca, essendosi anche di ciò dato speciale avviso a ciascun creditore contestato. come fu già osservato (3); e riprendendo ancora in esame quelli già ammessi e sui quali sorga contestazione (4).

492. La quale contestazione può essere elevata per qualunque motivo, e da qualunque interessato, e cioè dai creditori, dal curatore, dalla delegazione dei creditori, o dal debitore, e può essere avanzata tanto contro un credito già stato ammesso preliminarmente dal giudice delegato, come contro un credito non ancora ammesso, neanche in tale forma, al passivo del fallimento (5).

493. E, davanti al giudice delegato, nel contraddittorio e nel dibattito tra le parti interessate che pretendono la ammissione e le altre che la oppongono, o ne uscirà l'accordo ed il giudice delegato farà luogo all'ammissione definitiva al passivo del fallimento facendone annotazione nel processo verbale ed a margine dei titoli dai quali il credito ammesso deriva (6):

---

(1) Op cit. N. 283.

(2) Atti della Commissione; V. Castagnola, fonti e motivi, op. cit. § 1102.

(3) V. retro N. 484.

(4) Art. 763 al. 1 Cod. Com.; v. P. III le formole ed osservazioni.

(5) Art. 763 al. 2 Cod. Com.

(6) Art. 763 al. 3 Cod. Com.

o tale accordo non si sarà potuto raggiungere ed allora il giudice delegato deciderà la contestazione se è di sua competenza o rinvierà le parti davanti all'autorità competente, e nel modo di cui in appresso.

494. In ogni caso, però, il giudice delegato chiude con ciò la procedura innanzi a sè per la verifica dei crediti eccetto sempre la procedura suppletoria da seguirsi con le stesse norme per i creditori residenti all'estero ed a cui favore fosse stata concessa la proroga del termine (1). E di tutta codesta procedura e di tutto quanto sia avvenuto nel corso della procedura stessa deve risultare in modo preciso da appositi processi verbali, e così debbono risultare tutte le operazioni fatte, le dichiarazioni ricevute. e le deliberazioni prese nonchè il nome di tutte le persone intervenute o chiamate ad assistere alla verificazione dei crediti.

495. VIII). E adunque, ora, solo rimane a dire come debba provvedere il giudice delegato, nel caso che le parti non si siano accordate sulla ammissione al passivo di uno o più crediti, e per cui sia mantenuta la contestazione.

496. Una prima distinzione bisogna fare, e cioè riguardare alla natura dei crediti in contestazione, e cioè se siano commerciali oppure civili.

Se il credito è commerciale — e già si è avvertito che l'atto pur essendo commerciale pur una sola delle parti assoggetta per ragione di esso tutti i contraenti alla legge ed alla giurisdizione commerciale (2) — ed il suo valore, secondo le norme generali della competenza (3), non superi le lire millecinquecento, rimane competente a giudicare delle contestazioni lo stesso giudice delegato. Se il reddito, invece, pur essendo commerciale, superi le lire millecinquecento, cioè la competenza pretoria, allora il giudice delegato non può conoscere della contestazione, ma deve rimettere le parti ad udienza fissa davanti allo stesso tribunale che dichiarò il fallimento giusta le norme del pracedimento sommario (4).

497. Se i crediti sono civili, il giudice delegato è sempre incompetente, poichè qualunque sia il valore di essi, deve rimettere le parti ad udienza fissa davanti al tribunale civile del luogo in cui è instituito il fallimento. Ma nel caso, però, che nessuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore (e cioè ognuno di essi non superi le lire millecinquecento) il giudice delegato deve rimettere le parti davanti al pretore o

---

(1) Art. 759-769 Cod. Com. e v. retro N. 475, 476.
(2) Art. 54, 870 Cod. Com. e v. retro N. 127.
(3) Art. 72 Cod. proc. civ.
(4) Art. 763 al. 4 Cod. Com.

ad uno dei pretori di quel medesimo luogo (1). Sicchè basta che un solo credito civile ecceda la competenza pretoria perchè tutti i crediti contestati qualunque sia la somma controversa, purchè civili, siano devoluti alla cognizione del tribunale.

498. Ad ogni modo, allorquando il giudice delegato debba rimettere le parti avanti ad altra autorità deve anche osservare il termine stabilito dalla legge (2) per la fissazione della relativa udienza, la quale deve essere non più tardi di giorni quindici dalla chiusura *effettiva* (3) del processo verbale di verificazione, ancorchè fossero ancora pendenti gli altri termini prorogati a favore dei creditori residenti all'estero.

499. Portate tutte queste contestazioni nanti il giudice competente, il giudizio si svolge in contraddittorio da una parte del creditore, o dei creditori, i crediti dei quali furono contestati, e dall'altra del curatore nell'interesse comune della massa e quale rappresentante di tutti i creditori, e sono decise con un unico cumulativo esame e giudicate assieme con un'unica sentenza. E qualora anche rispetto ad alcuno dei crediti in contestazione sia necessario qualche atto di istruttoria, come ad esempio ammissione di nuove prove, nulla impedisce che tale mezzo istruttorio venga disposto con quella stessa ed ed unica sentenza che decide sugli altri crediti e sulle altre contestazioni in modo definitivo (4).

500. Questa sentenza, però, avuto riguardo alla gravezza dei diritti in contesa, è in via eccezionale dichiarata soggetta (5) alle impugnative ordinarie nei modi processuali comuni, e sebbene la legge faccia solo cenno della sentenza di tribunale non deve essere dubbio che l'appello sia permesso pure contro la sentenza pronunciata dal pretore (6), mentre poi è espressamente dichiarato che contro la sentenza pronunciata nel caso di sua competenza dal giudice delegato è dato il richiamo davanti al tribunale (7).

501. Definito il giudizio sulle contestazioni il credito sarà, secondo il risultato del giudizio stesso, definitivamente ammesso ed il creditore acquisterà, col diritto di partecipare alle

---

(1) Art. 763 al. 5 Cod. Com.

(2) Art 763 ul. cap. Cod. Com. e v. sempre P. III le formole ed osservazioni ivi.

(3) V. Cass. Torino 10 agosto 1886, Dir. Comm. V, 804; Cass. Roma 28 gennaio 1890, Dir. Comm. VIII, 232.

(4) Art. 765 Cod. Com.

(5) Art. 913 Cod. Com.

(6) V. Vidari, op cit. Ed. 4. N. 7928.

(7) Art. 763 al. 4 Cod. Com.

deliberazioni del fallimento, anche quello di concorrere alle ripartizioni; oppure sarà respinto, ed il credito è come se non fosse mai esistito.

Però, anche pendente la contestazione, e nel modo che dirò meglio nella sezione seguente, poichè la questione si riallaccia al secondo periodo (1), all'oggetto che il creditore contestato possa esercitare i diritti nelle deliberazioni del fallimento, il tribunale può anche ammetterlo al passivo per una somma determinata, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione (2); come pure in caso di procedimento penale relativo al credito contestato mentre può sospendere la sua pronuncia può anche determinare se, e per qual somma, sia ammesso al passivo provvisoriamente (3).

SEZIONE II.

Secondo periodo.

SOMMARIO: 502 Quale tempo abbracci questo periodo — 503 Quale forma debba assumere la dichiarazione di credito e la contestazione dei crediti già ammessi — 504 Continua — 505 Giudizio, sentenza, sua reclamabilità — 506 Il tribunale, pendente la contestazione sul credito, può ammetterlo provvisoriamente per una somma determinata al passivo del fallimento — 507 Ciò è rimesso alla libera facoltà del tribunale, nè il suo provvedimento è su tal punto reclamabile — 508 Del caso di procedimento penale.

502. Questo secondo periodo decorre, come ho già avvertito (4), dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti e comprende i primi tredici giorni successivi a tale chiusura.

503. In questo periodo, cessate le funzioni del giudice delegato circa la ammissione dei crediti al passivo del fallimento con la chiusura del processo verbale, non è più possibile a questo riguardo fare a lui istanza alcuna, onde, dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni dei crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate con atto di citazione al curatore ed ai creditori dei quali si impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria, assieme ai documenti

---

(1) V. appresso N. 506.
(2) Art. 766 al. 1 Cod. Com.
(3) Art. 766 al. 2 Cod. Com. e v. N. 508.
(4) V. retro N. 470.

con i quali si appoggiano, almeno *due giorni prima* dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni, e, in difetto di contestazioni precedenti, almeno due giorni prima dell'udienza la quale deve essere fissata entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto (1).

504. Adunque, per poter presentare una dichiarazione di credito od una opposizione alla ammissione di quelli già avvenuta dopo che sia chiuso il primo periodo, e cioè chiuso il processo verbale di verificazione dei crediti, occorre: che sia fatta in contradditorio del curatore, e, ove si tratti di opposizione, in contradditorio anche dei creditori di cui si contesti l'ammissione del credito, con atto di citazione davanti alla stessa autorità per la stessa udienza in cui si debbono decidere le altre contestazioni, od in difetto davanti all'autorità competente, ed in un'udienza che sia fissata entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti; — che i titoli, sui quali sia appoggiata la domanda, vengano prodotti in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza; — ed, infine. che il termine utile, *improrogabile,* entro cui si può far uso di questa procedura e si deve conseguentemente fare la notifica, rimane segnato dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, da cui ha principio, e dai due giorni antecedenti l' udienza, la quale non può essere fissata più in là di quindici giorni dalla chiusura del più volte nominato processo verbale, in cui si deve fare il deposito della domanda così fatta e dei titoli giustificativi in cancelleria, e che viene, appunto, a segnare la scadenza del termine, il quale in sostanza, ed in riassunto, viene ad abbracciare i tredici giorni che decorrono dalla chiusura effettiva del processo verbale.

505. Per tal modo, proposta la dichiarazione o l'opposizione, ed istituito regolare giudizio, l'autorità competente giudicherà con un'unica sentenza su tutte le contestazioni nel modo che si è già visto (2), e contro questa sentenza che pronuncia sulla dichiarazione, od opposizione, è permesso l'appello o l'opposizione, secondo le norme comuni processuali, e qualunque altro rimedio straordinario di legge, si è come ho prima accennato (3) a proposito delle contestazioni sollevate durante il primo periodo e rimesse al giudizio dell'autorità competente con la chiusura del processo verbale di verificazione.

---

(1) Art. 764 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni ivi.

(2) V. retro N. 499, 500 e art. 765 Cod. Com.

(3) V. retro N. 499, 500 e 168 e art. 765 e 913 Cod. Com.

506. Se non che la pronunciazione della sentenza definitiva può avvenire così in ritardo che intanto sia trascorso il tempo di poter partecipare alle deliberazioni che interessano nella procedura del fallimento. Ed è appunto, tenuto conto da un lato del libero corso che deve avere la procedura, e dall'altro per non pregiudicare maggiormente l'interesse di un creditore, il cui credito è contestato, e per conciliare questi due interessi, che la legge (1) concede espressamente al tribunale la facoltà fino all'esito di tale giudizio di ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento il credito così contestato, affinchè il creditore possa esercitare i diritti che vi si riferiscono nelle deliberazioni del fallimento, salva, s'intende, la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione e salva, quindi, la definitiva ammissione, o no, del credito a quel passivo.

507. Il tribunale è libero nell'apprezzamento della convenienza di tale ammissione provvisoria come nella misura della somma ed, a seconda delle circostanze, potrà ammettere, o negare, una tale ammissione, senza che la sua sentenza, su questo punto, sia soggetta ad opposizione od appello (2).

508. Se non che il tribunale può anche sospendere, fino ad esito dell'azione penale, la definitiva decisione sull'ammissione di un credito, il quale, oltre che contestato, sia oggetto di procedimento penale. come se si eccepisse la falsità della cambiale, da cui si vorrebbe derivato il credito, ovvero del procedimento penale iniziato in conseguenza della dichiarazione giudiziale del fallimento. Ed in questi casi, come il tribunale è libero di sospendere, o no, il giudizio (analogamente al principio stabilito dal codice di procedura penale (3), per cui il giudice civile ha facoltà di sospendere la causa quando crede che la cognizione del reato possa pesare sulla decisione di quella) così, è pure libero di determinare se, e per qual somma, si debba ammettere quel credito provvisoriamente al passivo del fallimento (4).

---

(1) Art. 766 al. 1 Cod. Com.

(2) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 7931, 32.

(3) Art. 31 Cod. proc. pen.

(4) Art. 766 ult. cap. Cod. Com.

SEZIONE III.

Terzo periodo.

SOMMARIO: 509. Dichiarazioni ed opposizioni durante questo periodo, da chi possano farsi, e fino a qual tempo. — 510. Forma e modo con cui sono promosse. — 511. Differenze e limitazioni riguardo alle opposizioni alle ammissioni di crediti già avvenute. — 512. Dubbio circa la impugnabilità della sentenza che pronuncia sulle dichiarazioni di credito ed opposizioni tardive. — 513. Facoltà, anche qui, del tribunale di ammettere i crediti provvisoriamente al passivo per una somma determinata. — 514. Spese delle dichiarazioni ed opposizioni tardive.

509. Scaduti tutti i termini, e chiuso il primo e secondo periodo, sono ancora ammissibili ulteriori dichiarazioni di credito ed ulteriori opposizioni alle ammissioni di credito avvenute, e ciò da parte di qualsiasi creditore residente nel regno od all'estero, conosciuto o non conosciuto, ma sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Perchè anche i creditori tardivi hanno diritto di concorrere alle ripartizioni avanzando le loro istanze, e ciò, ben si comprende, fino a che non siano esaurite le ripartizioni, divenendo dopo questo tempo inutili affatto; ma il diritto loro si limita alle sole ripartizioni posteriori alla domanda. poichè sarebbe ingiustissima cosa costringere i creditori, che già ricevettero alcun dividendo, a restituirne una parte a tali creditori ritardatari. Colpa, od avversa fortuna, non v'è nessuna ragione che, per favorire questi ultimi, debbano essere danneggiati quelli che obbedirono in tempo alla legge (1).

510. Quanto alla forma, ed al modo, la dichiarazione, o la opposizione, che possono avanzare i creditori *conosciuti o non conosciuti*, deve essere fatta in contraddittorio del curatore e davanti all'autorità competente per valore, e cioè davanti al tribunale od al pretore del luogo in cui è aperto il giudizio di fallimento, anzi, in caso di opposizione, il contraddittorio non solo dovrà seguire rimpetto al curatore ma anche in contraddittorio dei creditori di cui si contestano i crediti (2).

511. Ma, una notevole differenza passa tra le dichiarazioni di credito e le opposizioni anche nei riguardi del diritto a proporle perchè, mentre le prime possono essere presentate

---

(1) Art. 770, 814 Cod. Com.; Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 7949; V. P. III sotto l'art. 770 le formole ed osservazioni.

(2) Vidari, op. cit. N. 7950.

senza alcuna restrizione da qualsiasi creditore conosciuto, le seconde invece possono solo proporsi, in questo periodo, nei casi *tassativamente* dalla legge indicati, e cioè nei casi di *falsità, dolo, errori esssenziali di fatto*, o di *rinvenimento di titoli dapprima ignorati* (1), onde se fosse determinata da altre cause, dovrebbe essere respinta (2).

512. E non dovrebbe, poi, essere dubbio che, contro la sentenza la quale pronuncia sulle dichiarazioni tardive di credito, o sulle tardive opposizioni alle ammissioni già avvenute, come è consentito nelle altre contestazioni, siano esperibili i mezzi ordinari di impugnativa, sebbene la legge taccia a questo riguardo (3).

513. Ad ogni modo anche durante queste contestazioni sulla ammessibilità dei crediti tardivamente proposti il tribunale può, usando della sua libera facoltà espressamente dalla legge riconosciutagli, e si e come ho già osservato anche per le altre contestazioni (4), ammetterli provvisoriamente al passivo per una somma determinata, sebbene questa provvisoria ammissione non possa pregiudicare i diritti acquisiti prima dagli allri creditori.

514. Da ultimo è da osservare che la legge dichiara espressamente che le spese derivanti dalle opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove (5), il qual principio però bisogna intendere e contemperare nel senso che tali spese sono bensì a carico di chi le promuove, ma circa le contestazioni e le spese relative sta sempre l'art. 370 Cod. proc. civ. che tali spese pone a carico del soccombente (6).

---

(1) Art. 770 al. 2 Cod. Com.

(2) V. Cass. Torino 28 maggio 1897, Giurispr. Tor. 1897, 916; V. anche in merito all'azione di cui nell'art. 770: Cass. Torino 10 febbr. 1898, Giurispr. 1898, 476.

(3) V. Vidari, op. cit. N. 7951 ; e v. in argomento Masè-Dari, op cit. N. 290 e sentenze ivi citate, App. Napoli 19 luglio 1889, Dir. Com. VII, 720; contra: Cass. Torino dic. 1885, Legge 1886, I, 588.

(4) V. retro N. 501, 506, 508 e art. 770 al. 1 Cod. Com.

(5) Art. 770 penult. cap. Cod. Com.

(6) Cass. Torino 15 marzo 1899, Giurispr. Tor. 1899, 616.

CAPO II.

Delle varie specie di creditori.

SOMMARIO: 515 Varie specie di creditori. — 516. Eguaglianza e differenza di diritti. — 517. Continua. — 518. Enunciazione delle sezioni, in cui va diviso il presente capo.

515. Di fronte alla massa del fallimento non è creditore, e non può di conseguenza concorrere alle deliberazioni del fallimento stesso, colui che, pur avendone i titoli contro il fallito, non si sia curato di farli verificare ed ammettere al passivo del fallimento sia in tempo utile sia con dichiarazione tardiva. Allorquando la verifica sarà compiuta, e si siano risolte le contestazioni, i creditori risulteranno definitivamente distinti in tre categorie, e cioè, i creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili; i creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili: ed i creditori semplicemente chirografari.

516. Ma, se varie sono le specie di creditori, pure, nei riguardi delle deliberazioni del fallimento, l'eguaglianza fra gli stessi è completa, avendo tutti, in modo uniforme ed uguale, diritto di prendere parte alle deliberazioni, fatta, però, eccezione, ed è qui la sostanziale differenza, per le deliberazioni relative alla ripartizione dell'attivo, e nel caso di un concordato (1). E ciò perchè la misura dell'interesse in tali deliberazioni è profondamente diversa, avuto riguardo alla garanzia che sta a favore dei creditori privilegiati ed ipotecari.

517. Ed invero, costoro concorrono specialmente su quei beni del fallimento colpiti dai rispettivi privilegi ed ipoteche, e solo, se il prezzo di tali beni non bastino a soddisfarli, concorrono per il resto coi chirògrafari sugli altri beni (2); onde è naturale che nelle deliberazioni concernenti la ripartizione dell'attivo e la concessione del concordato, dei quali temi dovrò occuparmi in seguito, debbano astenersi, perchè la garanzia *reale*, di cui sono muniti, toglie che abbiano interesse a prendervi parte.

518. Ed ora, seguendo sempre l'ordine tracciato dalla legge, dirò nelle sezioni che seguono, dei creditori con pegno od altro prililegio sui beni mobili; dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili; dei diritti della moglie del fallito; e dei coobbligati e dei fideiussori.

(1) Art. 771 Cod. Com.
(2) Art. 775, 779 Cod. Com.

SEZIONE I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

SOMMARIO: 519 I.) L'elenco dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili. — 520. Contestazioni sull'esistenza del privilegio. 521 II.) Creditori con pegno, validità ed efficacia del pegno. — 522. Diritti del curatore di fronte al creditore con pegno. — 523. Riscatto del pegno, condizioni per effettuarlo. — 524. Vendita del pegno da parte del curatore, condizioni. -- 525. Ricavo della vendita, ipotesi. — 526. Diritto anche nel creditore di far vendere il pegno, condizioni. — 527. Vendita del pegno dato da un terzo. — 528 III.) Di altri creditori privilegiati; da quali disposizioni di leggi sia regolata la materia dei privilegi. — 529. Deviazioni dalla legge civile introdotte dalla commerciale in materia di fallimento. — 530. Privilegio dei salari degli operai, institori, commessi. — 531. Privilegio del locatore. — 532. Privilegio per il prezzo di macchine vendute al fallito. — 533. Condizioni necessarie per poter esercitare questo privilegio. — 534. Se il prezzo dei mobili su cui cade il privilegio speciale del creditore sia insufficiente a pagarlo.

519. I.) All'oggetto che siano con sollecitudine conosciuti i diritti dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili, il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco di codesti creditori (1), il quale elenco, ritengo, possa anche essere presentato contemporaneamente all'altro elenco di tutti gli altri creditori che, come già si è visto, il curatore stesso deve depositare in cancelleria all'inizio delle sue operazioni e ad ogni modo dovrà essere presentato, ove non sia possibile in quell'epoca, nel più breve termine, affinchè il giudice possa avervi riguardo nelle operazioni di verificazione dei crediti.

520. Perchè sulla esistenza del privilegio anche il giudice delegato deve portare il proprio esame, e le relative contestazioni sono decise nella sede di verifica o rinviate all'autorità competente nel modo stesso, con cui si è visto per le verifiche e contestazioni relative ai crediti (2).

521. II). Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata (3). ed è appena il caso di osservare che tale diritto sussiste, ed ha efficacia, quando si riscontrano non solo le forme e le condizioni di

---

(1) Art. 774 al. 1 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni ivi.

(2) Art. 774 ult. cap. Cod. Com. e v. Calamandrei, op. cit., vol. I. N. 419 e v. Parte III sotto l'art. 774 formole ed osservazioni.

(3) Art. 1879 e 1958 n. 6 Cod. Civ.

validità richieste dalla legge civile e commerciale, secondo che civile (1), o commerciale (2), sia l'obbligazione garantita, ma ancora che sia esclusa la sanzione di nullità o di annullabilità nei casi che già si conoscono (3).

322. Data la sussistenza del pegno, e la indiscutibile sua efficacia, il curatore ha due diritti: o riscattare le cose costituite in pegno, o di farle vendere.

323. Il riscatto del pegno a profitto del fallimento potrà effettuarsi in ogni tempo, ma però in ogni caso non prima che sia verificata e riconosciuta la efficacia del diritto di pegno, e con l'autorizzazione del giudice delegato, il quale vi acconsentirà con sua ordinanza allorquando ne sia dimostrata dal curatore, nel suo ricorso, la convenienza, per essere la cosa data in pegno di un valore superiore all'ammontare del credito, e per modo che, pagando il creditore di tutto quanto gli è dovuto, rimanga ancora un profitto a favore della massa (4).

E qui è appena il caso di avvertire che il riscatto è solo possibile quando la cosa data a pegno appartenga al fallito (5). giacchè, se si tratti, invece, di pegno dato da un terzo per il debitore, il curatore non potrebbe riscattare una cosa che non appartiene al fallimento.

324. Ove il curatore non intenda riscattare il pegno, per non esservene la convenienza, avrà però sempre il diritto di farlo vendere. La vendita deve pure essere autorizzata dal giudice delegato, e deve essere fatta ai pubblici incanti. Nè il creditore può opporsi a tale vendita, salvo che rinunci al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno (6).

E qui vale pure l'osservazione sopra fatta, che, cioè, se la cosa data in pegno non è del fallito e quindi non cade nel fallimento, il curatore non può provocare neppure tale vendita.

325. Procedutosi alla vendita del pegno si possono verificare tre ipotesi: o il ricavo della vendita ha eguagliato, od ha superato, o non ha superato l'ammontare del credito. Nel primo caso le partite si bilanciano ed è questione finita; nel secondo, invece, il di più profitta alla massa; e nel terzo, infine, il creditore ha diritto di concorrere per il residuo suo credito coi creditori chirografari sugli altri beni del fallimento (7).

---

(1) Art. 1878 e seg. Cod. Civ.

(2) Art. 454 e seg., 462 e seg., 485 e seg. Cod. Com.

(3) Art. 707. 708, 709 n. 4 Cod. Com. e v. retro N. 295 e seg.

(4) Art. 772 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni.

(5) V. art. 1883 Cod. Civ.

(6) Art. 772 cap. Cod. Com.; v. P. III le osservazioni sotto detto articolo.

(7) Art. 775 Cod. Com.

526. Infine, a riguado del pegno, è ancora da osservare che l'esistenza del fallimento non impedisce anche al creditore di provocare esso direttamente la vendita del pegno secondo le norme ordinarie commerciali o civili secondo che commerciale o civile sia l'obbligazione garantita (1), perchè il pegno gli fu dato appunto per pagarsi del prezzo ricavabile dalla vendita, ove il debitore non paghi alla scadenza. Ma certo questo diritto non potrà anch'esso, ritengo, essere esercitato se non quando l'esistenza non solo ma anche la efficacia sua siasi accertata.

527. E così pure, e con le stesse norme, il creditore con pegno dato da un terzo per il fallito farà procedere alla vendita delle cose costituite in pegno giunta che sia la scadenza del credito, ove non sia stato pagato di ciò che gli è dovuto. Che se dalla vendita non potesse ricavare quanto occorre a soddisfarsi per intero avrà pure diritto di concorrere con la massa chirografaria per il residuo. Ad ogni modo, in questa ipotesi, il creditore non potrà figurare che come creditore chirografario, essendo come creditore pignoratizio estraneo alla massa, essendo il pegno non del fallito ma di altri (2).

528. III). La materia dei privilegi è regolata dal codice civile (3), col complemento delle norme dettate dalla legge commerciale, imperocchè questa ai privilegi proprî di volta in volta stabiliti — come ad esempio il privilegio stabilito a favore dei mandatari di commercio (4), del vettore (5), ed i privilegi del diritto marittimo (6) — aggiunge quelli speciali che debbono pure applicarsi nei giudizi di fallimento (7). E adunque qui sarà luogo a vedere quali siano le deroghe o aggiunte o modificazioni che alla teoria generale in questa parte la legge commerciale apporti in materia di fallimento, restando ferma la distinzione dei privilegi generali e speciali sui mobili (8), la enumerazione e l'ordine degli stessi secondo il codice civile, come pure le disposizioni per cui i privilegi marittimi sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabiliti nel codice civile (9).

---

(1) Art. 458, 363 Cod. Com., 1884 Cod. Civ. — V. Vidari, op. cit. Ed. 4.ª N. 7972 e seg.

(2) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 7976.

(3) Art. 1948 e seg. Cod. Civ.

(4) Art. 362 Cod. Com.

(5) Art. 412 Cod. Com.

(6) Art. 666 e seg. Cod. Com.

(7) Art. 773 Cod. Com.

(8) Art. 1955 e seg. Cod. Civ.

(9) Art. 666 Cod. Com,

529. Ciò premesso, tre sono le deviazioni dalla legge civile. introdotte dalla legge particolare del fallimento. La prima riguarda il salario dovuto a certe persone al servizio del fallito; la seconda la pigione e il fitto dovuto al locatore; la terza, il prezzo di certe cose vendute al fallito.

530. E per vero, una prima disposizione speciale riconosce in favore degli operai institori e commessi per i loro salari, un privilegio di pari grado a quello ammesso dal codice civile in favore delle persone di servizio. Ma questo privilegio ha luogo quando si tratti di operai impiegati direttamente dal fallito, e si estende fino a comprendere quello dovuto per il mese precedente la dichiarazione del fallimento, e per gli institori e commessi fino a quello dovuto per i sei mesi precedenti tale dichiarazione (1).

531. Una seconda norma riguarda il privilegio del locatore, il quale non si estende alle merci uscite dai magazzini e dai luoghi di esercizio commerciale od industriale del fallito, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistati diritti, per effetto, ad esempio, di compera, di deposito, di pegno, di conferimento di quota sociale, ecc., e fatta ogni riserva per il caso di sottrazione fraudolenta (2) (furto, appropriazione indebita, frode, truffa, ecc.). E ciò era indispensabile ed anche esatto, giacchè le merci che entrano nei magazzini del conduttore commerciante sono destinate ad uscirne per l'esplicazione del suo commercio. Però, il privilegio del locatore, se, da una parte col togliere quella specie di diritto di seguito riconosciuto dalla legge civile per le pigioni dovutegli e sopra le cose mobili trasportate fuori dal luogo locato senza il permesso suo, fu ristretto, dall'altra viene allargato perchè esso si estende non solo all'affitto dovuto, ma anche al compenso dovutogli per la risoluzione del contratto di locazione riguardante gli immobili destinati dal fallito ai bisogni del suo commercio; alla quale risoluzione la legge dà dirito, allorquando, come già fu detto (3), il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (4).

532. Ed infine una terza disposizione concerne il privilegio per il prezzo delle macchine di importante valore impiegate dal fallito nell'esercizio di industria manifatturiera od agricola, e non pagato in tutto od in parte. Questo privilegio, per il

(1) Art. 773 n. 1; 1956 n. 4 Cod. Civ.
(2) Art. 773 n. 2 Cod. Com.; 1958 n. 3 Cod. Civ.
(3) V. retro N. 317.
(4) Art. 773 n. 2, 703 Cod. Com.

prezzo non ancora pagato, è ragguagliato in grado a quello del creditore con pegno (1).

533. Per l'esercizio di questo privilegio da parte del venditore delle macchine, o suoi aventi causa, è però necessaria ed indispensabile l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge stessa (2) e cioè: che la macchina, o macchine vendute siano di *importante* valore, onde a ritenere se il valore sia *importante*, in caso di disaccordo, interverrà il giudizio del magistrato al cui criterio la legge appunto si rimette; — che la macchina, o macchine siano impiegate dal fallito nell'esercizio di una propria industria (3); — che il prezzo di codeste macchine non sia ancora stato pagato per intero; — che le macchine siano state vendute e consegnate al fallito, od ai suoi agenti, non più tardi di tre anni innanzi la pubblicazione della sentenza che dichiarò il fallimento del compratore, ancorchè esse siano divenute immobili per destinazione (4); — che la vendita risulti da scritto, affinchè sia possibile la trascrizione della vendita nei registri della cancelleria del tribunale (5); — che, infine, il venditore, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore, o suoi agenti, abbia fatto trascrivere nel regno il documento da cui risulta la vendita e il conseguente credito, la quale trascrizione si opera in un registro speciale e pubblico tenuto a tal uopo dai cancellieri dei tribunali, e si ottiene presentando al cancelliere del tribunale stesso, nella cui giurisdizione le macchine sono collocate per essere adoperate, le note in duplo col documento suddetto (6).

534. Da ultimo, e come già ho avvertito per il caso di sufficienza, o no, del pegno a pagare il creditore pignoratizio (7), pur qui è da notarsi che, se il prezzo dei mobili vincolati ad un privilegio speciale non basti a pagare il creditore che ha questo titolo di preferenza, egli concorre, in proporzione di quanto gli rimane ancora dovuto, con i creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo.

---

(1) Art. 773 n. 3 Cod. Com.; 1958 n. 6 Cod. Civ.

(2) Art. 773 n. 3 Cod. Com.

(3) V. Sent. App. Torino 2 giugno 1899, Giurispr. Tor. 1899, 1150.

(4) V. art. 413 e seg. Cod. Civ. e retro N. 106, 107.

(5) V. P. III le osservazioni fatte al riguardo sotto l'art. 773.

(6) V. sotto art. 773 nella P. III le formole ed osservazioni: e v. art. 1 e seg. Reg. 27 dic. 1882.

(7) V. retro N. 517, 525.

SEZIONE II.

Dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili.

SOMMARIO: 535. Da quali disposizioni di leggi sia regolata la materia — 536. Creditori privilegiati od ipotecari di fronte alla massa dei creditori ed agli altri beni del fallito; ipotesi. — 537. Collocazione dei creditori privilegiati od ipotecari sul prezzo degli immobili venduti o vincolati a privilegio od ipoteca, prima delle ripartizioni fatte sul prezzo degli altri beni mobili del fallito. — 538. O dopo una o più ripartizioni o distribuzioni sul prezzo degli altri beni mobili. — 539. Continua.

535. Le disposizioni del codice civile (1) circa la natura, il titolo donde risultano, la efficacia giuridica, ed i gradi per la loro preferenza, sono da richiamarsi e dettano le norme fondamentali per i crediti privilegiati od ipotecari sugli immobili. Il codice di commercio (2) si limita a determinare quali siano in un fallimento i diritti di questi creditori specialmente di fronte ai chirografari, rispetto ai beni non vincolati in favore dei loro crediti. E adunque, data la validità e la efficacia del titolo di preferenza sia per la sua sussistenza giuridica nelle forme stabilite dalla legge civile, sia per la produttività dei suoi effetti per non essere suscettivo delle sanzioni di impugnabilità a sensi della legge commerciale (3), i creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili hanno il diritto di essere collocati per la totalità dei loro crediti in capitale interessi e spese sul prezzo degli immobili stessi, e la collocazione deve essere fatta con l'ordine di graduatoria cui dà diritto il titolo stesso (4).

536. E nei rapporti con la massa chirografaria e dei beni non soggetti al loro privilegio od ipoteca, è da avvertire anzitutto come i creditori privilegiati od ipotecari ricevano diverso soddisfacimento secondo che le collocazioni loro sul prezzo degli immobili venduti e vincolati al loro privilegio od ipoteca avvenga prima, o dopo, delle ripartizioni sul prezzo dei beni mobili.

537. Nella prima ipotesi. — O il creditore privilegiato od ipotecario è collocato in grado utile per tutto il proprio credito, in capitale interessi e spese, e in questo caso, tutto ricevendo,

(1) Art. 1961 e seg. Cod. Civ.
(2) Art. 776 e seg. Cod. Com.
(3) Art. 707, 708, 709 n. 4 Cod. Com. e v. retro N. 295 e seg.
(4) V. art. 2007 e seg. Cod. Civ.

rimane completamente disinteressato e nulla più ha a che fare con la massa chirografaria. — O invece è collocato in grado utile per una parte soltanto, oppure non è collocato in grado utile per nessuna parte, ed in questi casi il creditore concorre in proporzione di quanto rimane tuttora a lui dovuto, o nella totalità, con i creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo. Sicchè essi concorrono sui beni, non vincolati specialmente a loro favore, in via sussidiaria, o completamente, come chirografari, secondo che il concorso, data la misura per cui il credito rimane scoperto, si limiti ad essere parziale o sia addirittura totale (1).

538. E nella seconda ipotesi, sopra fatta, e cioè che i creditori privilegiati od ipotecari siano collocati sul prezzo degli immobili venduti e vincolati a privilegio o ad ipoteca, dopo una o più distribuzioni fatte sul prezzo dei beni mobili, è da avvertire che codesti creditori intanto possono concorrere in via provvisoria sul prezzo di tali beni mobili nelle distribuzioni che vengono fatte alla massa chirografaria ed in proporzione dell'intero loro credito; perchè, se essi sono creditori privilegiati od ipotecari, sono, prima ancora, creditori chirirografari; il privilegio o l'ipoteca non essendo che le garanzie del credito (2). Naturalmente in questo concorso provvisorio e anticipato con i chirografari i creditori suddetti prendono, è appena il caso di avvertirlo, la percentuale che prenderebbero come se fossero semplicemente chirografari, onde in questo concorso essi rimarrebbero in disimborso di parte ancora del proprio credito.

E, adunque, in questa condizione di cose, come saranno regolati i loro rapporti col diritto del privilegio o dell'ipoteca non solo, ma ancora con la massa chirografaria?

539. O i creditori ottengono di essere collocati utilmente sul prezzo dell'immobile per l'intiero credito, e riceveranno la quota di prezzo loro assegnata ma fatta deduzione delle somme che hanno ricevuto nelle ripartizioni della massa chirografaria, e le somme in tal modo detratte non vanno a profitto degli altri creditori ipotecari, ma sono devolute alla massa chirografaria. Si ha insomma, e in sostanza, una surroga parziale e legale a favore di questa massa.

Oppure i creditori privilegiati od ipotecari non sono utilmente collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, ed in questo caso i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione,

(1) Art. 778, 779 Cod. Com.

(2) Art. 776 Cod. Com.; v. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8001.

e la massa chirografaria è surrogata in loro luogo per quanto nelle ripartizioni suddette avessero conseguito in più di tale proporzione. Per ben comprendere ciò valga un esempio: Suppongasi un creditore ipotecario per lire 5000, il quale nelle ripartizioni abbia preso in moneta di fallimento lire 2000 corrispondenti al 40 % sull'intero suo credito, ed indi questo stesso creditore venga collocato utilmente solo per una parte del credito ipotecario sul prezzo dell'immobile, pongasi, per lire 3000. Ora, il creditore come ipotecario ha diritto ad avere lire 3000, ma per il residuo di cui rimane scoperto, e cioè lire 2000, ha diritto in via sussidiaria e nella via chirografaria al 40 % e così a lire 800, mentre egli ne ha già avute, per effetto delle ripartizioni lire 2000, e cioè lire 1200 in più, avendosi calcolato il 40 % sull'intero credito. Onde è precisamente per questo di più pagato che la massa deve essere surrogata al creditore, il quale sulla sua collocazione ipotecaria prenderà ancora (L. 3000 — 1200) lire 1800 che con le lire 2000 forma appunto il totale di lire 3800 a cui esso ha diritto, e cioè come ipotecario lire 3000, ed in via sussidiaria, ripetesi, come chirografario sul residuo credito scoperto di lire 2000 calcolato al 40 %, lire 800.

Naturalmente, però, e per l'esattezza del calcolo, e per non assegnare nei casi che i creditori privilegiati od ipotecari rimangano perdenti di più di quanto loro spetta nel rivalersi per il credito perdente sulla massa chirografaria, bisogna anche tener presente la disposizione di legge, come già ho avvertito a suo tempo (1), per cui in questi casi non si deve tener calcolo, per il credito residuo, degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Oppure, e da ultimo, i creditori privilegiati od ipotecari non saranno utilmente collocati per nessuna parte del proprio credito, ed in questo caso essi non saranno in effetto trattati che come i creditori chirografari, perchè riducendosi al nulla la loro garanzia reale, avranno solo diritto ad essere pagati con la moneta di fallimento (2).

SEZIONE III.

Dei diritti della moglie del fallito.

SOMMARIO: 540. Considerazioni generali. — 541. Divisione della materia.

540. I diritti della moglie del fallito hanno una speciale importanza di fronte al passivo del fallimento, poichè è dalla

(1) Art. 700 cap. Cod. Com. e v. retrò N. 318 e seg.
(2) V. art. 777 e 778 Cod. Com.

loro esistenza ed efficacia, o no, che ne può derivare rispettivamente un aumento od una diminuzione del passivo stesso, e di conseguenza negli effetti, una minore, o maggiore ripartizione per la massa.

La legge commerciale, ispirandosi evidentemente ad una sospettosa diffidenza, giustificata da possibili abusi e da facili accordi tra marito e moglie a danno dei creditori, ha dettato delle norme speciali, le quali hanno vigore nel caso di fallimento del marito, e trovano il loro naturale completamento sia nelle altre dello stesso codice circa la pubblicazione del contratto di matrimonio e della domanda di separazione di beni (1), sia nelle disposizioni del codice civile circa il contratto di matrimonio (2).

È poi ancora qui, e solo, da avvertire, che queste norme speciali, di cui dirò in seguito, furono dalla legge stabilite nel, e per il caso di fallimento del marito, altrimenti valgono le norme ordinarie.

541. Questi diritti della moglie si riferiscono agli immobili (3): ai mobili della stessa (4); all'ipoteca legale per la dote ed ai vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio (5); ed ai crediti contro il marito (6). Dei quali diritti mi occuperò appunto, e con la maggior brevità, nei paragrafi che seguono.

§ 1.

Diritti rispetto agli immobili.

SOMMARIO: 542. Distinzioni. — 543 I.) Immobili che si reputano appartenere legittimamente alla moglie. — 544. Continua, e condizione per l'esercizio del diritto della moglie. — 545 II.) Immobili, dei quali si presume legittimo l'acquisto da parte della moglie fino a prova contraria. — 546. Continua. — 547. Condizione per l'esercizio del diritto. — 548 III.) Immobili, l'acquisto dei quali si presume illegittimo.

542. A riguardo dei diritti della moglie sugli immobili si possono fare queste distinzioni, e cioè: immobili che si reputano appartenere legittimamente alla moglie; immobili dei

(1) Art. 16 a 20 Cod. Com.
(2) Art. 1378 e seg. Cod. Civ.
(3) Art. 780, 782 Cod. Com.
(4) Art. 783, 784 Cod. Com.
(5) Art. 786 Cod. Com.
(6) Art. 787 Cod. Com.

quali si presume ancora legittimo l'acquisto, ma per i quali la moglie deve provare particolari modalità della loro provenienza; immobili, infine, l'acquisto dei quali per parte della moglie è presunto illegittimo.

543. I). Sono reputati come appartenenti legittimamente alla moglie (1), e nel caso di fallimento essa li ritiene con diritto a percepirne i frutti: gli immobili dotali, e cioè quelli costituiti in dote dalla moglie stessa o da altri per lei (2); gli immobili parafernali, che le appartenevano al tempo del matrimonio, e cioè i beni della moglie non costituiti in dote, di cui essa, pendente il matrimonio, ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godimento (3); ed infine gli immobili che le siano pervenuti durante il matrimonio, in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima.

544. In tutti questi casi rimane escluso che la moglie abbia acquistato i beni immobili frodando i creditori del fallito, e adunque, appena dichiarato il fallimento del marito, la moglie, con i documenti di cui dispone, proverà la proprietà degli immobili per uno dei modi suddetti, sottraendoli così alle azioni dei creditori. Ma ad ogni modo, la moglie non può esercitare il suo diritto a ritenere gli immobili, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati (4).

545. II). Ma se non è possibile alcun sospetto di frode per gli immobili dotali o parafernali che già appartenevano alla moglie al tempo del contratto di matrimonio, o per quelli che le siano pervenuti durante il matrimonio per rapporti giuridici preesistenti, ovvero per causa di donazione o successione, il sospetto, invece, può sorgere per gli immobili che la moglie acquistasse durante il matrimonio con danaro che essa asserisse pure proveniente dall'alienazione dei beni che già le appartenevano al tempo del matrimonio, o che le siano pervenuti in uno dei modi suddetti. Ben si comprende che in questa evenienza la simulazione sia possibile con una asserzione che non corrisponde a verità, onde soccorre la legge (5), la quale impone l'osservanza di certe condizioni.

546. E così la moglie avrà anche diritto di ritenere questi immobili da essa ed in suo nome acquistati, ma dovrà provare: che l'acquisto di tali immobili fu fatto con danaro pro-

(1) Art. 780 Cod. Com.
(2) Art. 1388 e seg. Cod. Civ. — cfr. anche art. 1399, 1402 Cod. Civ
(3) Art. 1425, 1427 Cod. Civ.
(4) Art. 785 Cod. Com.
(5) Art. 781 Cod. Com.

veniente dalla alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio o che le siano pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori ovvero per donazione o successione; che l'acquisto sia stato fatto personalmente o per mezzo di mandatario, ma sempre in nome proprio della moglie; che sia stata fatta in modo espresso nel contratto di acquisto la dichiarazione del reimpiego del denaro proveniente dalle alienazioni suaccennate; che, infine, la provenienza del danaro sia stabilita da inventario o da altro atto che abbia data certa, la quale deve risultare a norma della legge civile (1).

Ne è il caso di revocare in dubbio che il diritto della moglie del fallito non verrebbe meno se l'acquisto sia avvenuto per mezzo di permuta.

547. Ben si intende, però, anche qui, e come fu osservato nel caso precedente che la moglie non può esercitare il suo diritto se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati (2).

548. III). In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili (3), si presume invece, e sempre, che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito, e che siano stati pagati con danaro di lui. Per tale presunzione gli immobili sono riuniti alla massa del fallimento, ma però la moglie del fallito è ammessa a provare il contrario (4), ed escludere quindi la suddetta presunzione con tutti i mezzi consentiti dalla legge commerciale e civile (5), secondo i casi, non essendo richiesta una prova tassativa.

§ 2.

Diritti rispetto ai beni mobili.

SOMMARIO: 549. Distinzioni. — 550 I.) Beni mobili che si reputano appartenere legittimamente alla moglie. — 551. In che consista la data certa. — 552 II.) Beni mobili, che si reputano appartenere legittimamente alla moglie, ove questa fornisca certe prove. —

(1) Art. 781, 784 Cod. Com.; 1327 Cod. Civ. e v. N. 551.

(2) Art. 785 Cod. Com.

(3) Art. 1433 Cod. Civ.

(4) Art. 782 Cod. Com. — V. per gli effetti dell'avocazione alla massa dei beni immobili apparentemente di proprietà della moglie e specie per le ipoteche costituite dalla moglie sugli immobili, sent. Cass. Torino 10 giugno 1897, Giurispr. Tor. 1897, 1040, con la nota.

(5) Art. 44 Cod. Com., 1312 e seg. Cod. Civ.

553 III.) Beni mobili, l'acquisto dei quali da parte della moglie si presume illegittimo.

549. Anche riguardo ai *beni mobili* — nella quale espressione, generica e senza restrizione, deve essere compreso tutto ciò che viene reputato mobile secondo il codice civile (1) — si possono fare le stesse distinzioni, già fatte per gli immobili, e cioè beni mobili che si reputano appartenere legittimamente alla moglie; beni che si reputano ancora appartenere legittimamente alla moglie ma sotto l'osservanza di speciali prove per la provenienza; ed, infine, beni mobili, l'acquisto dei quali si presume illegittimo.

550. I). Sono reputati come legittimamente appartenenti alla moglie (2) i mobili sì dotali che parafernali indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti a lei sia in dipendenza di rapporti giuridici anteriori al matrimonio sia per donazione o per successione legittima o testamentaria. Tutti questi beni ritornano alla moglie in natura, ma se ne deve provare l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

551. La data certa deve risultare dai modi determinati dalla legge civile (3), e cioè per la scrittura privata dalla data di trascrizione o deposito nell'ufficio di registro, oppure dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui, o uno di colui che l'ha sottoscritta, o dal giorno in cui la sostanza della scrittura medesima è comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario, o quando la data risulti da altre prove equipollenti. Però la prova dell'acquisto del possesso e dell'alienazione dei titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti, o delle società per azioni (4).

552. II). Ma se questi beni, in tal modo posseduti, escludono il sospetto di frode non così per altri può essere escluso totalmente il pericolo di inganno. Onde, anche qui, e come si è visto per gli immobili, se alcuno di questi beni fosse alienato e col suo prezzo si siano acquistati altri beni, siano essi mobili od immobili, la moglie ha diritto di ritenerli, ma anche col concorso di queste condizioni: che la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso risultino da un atto che abbia data certa da stabilirsi nel modo detto al numero precedente (5).

---

(1) Art. 421, 416 e seg. Cod. Civ. e v. retro N. 111 e seg.; V. anche Cass. Torino 10 febb. 1897, Giurispr. Tor. 1897, 357.

(2) Art. 783 al. 1 Cod. Com.

(3) Art. 1327 Cod. Civ.

(4) Art. 784 Cod. Com.

(5) Art. 783 al. 2 Cod. Com.

553. III). In tutti gli altri casi (1), gli oggetti mobili posseduti tanto dal marito quanto dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, e quindi vanno compresi nella massa del fallimento. Però, anche qui come nel caso identico per gli immobili (2), è ammessa la prova del contrario per escludere tale presunzione. La quale prova, nel silenzio della legge, può essere fornita con tutti i mezzi consentiti, secondo i casi, sia dalla legge stessa commerciale, sia dalla civile (3).

§ 3.

Ipoteca legale e vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio.

SOMMARIO: 554 I.) Disposizioni della legge civile circa l'ipoteca legale della moglie. — 555. Limitazioni stabilite dalla legge commerciale. — 556. Condizioni richieste per l'applicazione di tali limitazioni. — 557. Quid per le ipoteche convenzionali? — 558 Estensione dell'ipoteca legale. — 559 II.) Vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio. — 560. Condizioni poste dalla legge a garanzia dei creditori del marito. — 561. Non invocabilità da parte dei creditori dei vantaggi a favore del fallito.

554. I.) La legge civile (4) circa l'ipoteca legale per la dote stabilisce: che la moglie ha ipoteca legale sui beni del marito per la dote e per i beni dotali; che quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente; che, riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione (5), o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto (6), sui beni posseduti dal marito in detto giorno. E adunque, se la dote non si può costituire nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio (7), può aver luogo anche dopo la celebrazione del matrimonio nel caso sia costituita od aumentata dai terzi, e

---

(1) Art. 783 al. 3 Cod Com.
(2) V. retro N. 548.
(3) Art. 44 Cod. Com.; 1312 Cod. Civ.
(4) Art. 1969 n. 4 Cod. Civ.
(5) Art. 923 Cod. Civ.
(6) Art. 1057 Cod. Civ.
(7) Art. 1391 Cod. Civ.

così, in tale ipotesi, l'ipoteca legale colpisce tutti i beni che il marito possiede nel giorno in cui si apre la successione di chi costituì la dote, od in cui la donazione della dote ha il proprio effetto.

555. Ora il codice di commercio (1) ha voluto limitare questa estensione, che potrebbe, per colpevoli accordi tra i coniugi, essere diretta a diminuire, di conseguenza, il campo d'azione ai creditori del marito, e stabilisce appunto, con misura restrittiva, che l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende, in nessun caso, ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio a meno che non siano pervenuti al marito stesso questi beni — che sarebbero capaci in via di eccezione ad essere colpiti anche dall'ipoteca legale — a titolo gratuito, e cioè soltanto per via di successione o di donazione. Tutti gli altri sono sottratti all'ipoteca legale perchè si presumono acquistati con danari di esso marito, e di conseguenza soggetti alle azioni dei creditori del suo fallimento.

556. Ma, perchè sia applicabile questa disposizione il codice stesso (2) richiede pure il concorso necessario di queste condizioni, e cioè: che il marito o fosse commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o, non avendo allora altra determinata professione, sia divenuto commerciante nell'anno successivo. Onde, se il marito non era commerciante, e sia divenuto tale dopo oltre un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero al tempo del matrimonio egli aveva un'altra determinata professione, non varrebbe la limitazione in parola, riprendendo vigore la norma generale. Che se pure la limitazione dell'ipoteca avesse poi luogo nei casi dalla legge previsti, ciò non toglierà in ogni modo alla moglie di far valere i suoi diritti, inerenti alla dote, sulla massa del fallimento, come un creditore chirografario qualunque.

557. Naturalmente, e contemplando la legge solo le ipoteche legali, dalle norme sopra esaminate debbonsi ritenere escluse le ipoteche convenzionali, essendo incivile desumere da norme restrittive un divieto non espressamente contemplato, mentre sarebbe enormemente ingiusto desumere anche un divieto alla moglie di garantire con ipoteca convenzionale i crediti che essa potesse avere verso il proprio marito, sebbene commerciante (3). Va da sè, invece, ed ove ne sia il caso, che una tale ipoteca potrà offrire il lato debole alle impugnative di annullabilità secondo le norme comuni dettate dalla legge, e che già si conoscono (4).

---

(1) Art. 786 al. 1 Cod. Com.
(2) Art. 786 al. 1 Cod. Com.
(3) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8062.
(4) Art. 709 n. 4 Cod. Com. e v. retro N. 302 e seg.

558. Infine, sempre a proposito della ipoteca legale, è da osservarsi, che essa deve ritenersi estesa all'immobile che venga sostituito, perchè per effetto della surrogazione i pesi dall'uno passano all'altro; ma non potrà, per contro, ritenersi estesa alle sue migliorie, alle aggiunte, alle nuove costruzioni, e così pure, se l'ipoteca legale fosse stata inscritta sopra un immobile all'epoca del matrimonio ancora indiviso tra il marito ed altre persone, essa non potrebbe estendersi a tutto l'immobile qualora, poi, in seguito, passasse per intero nella costui proprietà (1).

559. II.) E, per gli stessi principi per cui va limitata l'estensione dell'ipoteca legale, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio (2), per quei vantaggi, cioè. mascherati sotto forma di riconoscimento di dote, o che appariscono all'evidenza come liberalità destinate a frodare i creditori (3).

560. A quest'uopo occorrono, però, le stesse condizioni già richieste per la limitazione dell'estensione dell'ipoteca legale (4), e cioè: che il marito non sia stato commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, oppure che, non avendo allora una determinata professione, egli sia divenuto commerciante nell'anno successivo.

561. E per giusta ragione di equità, e di reciprocanza, nei casi in cui la moglie non possa far valere la sua azione nel fallimento del marito per codesti vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, i creditori non possono valersi dei vantaggi che derivano dallo stesso contratto a favore del marito (5).

§ 4.

Diritti riguardanti i crediti verso il marito.

SOMMARIO: 562. Quali possano essere cotali crediti. — 563. Crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, o da pagamenti di debiti del marito. — 564. Crediti dipendenti da alienazioni di beni della moglie fatte dal marito durante il matrimonio.

562. I crediti che la moglie può avere contro il marito

(1) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8063 e seg.
(2) Art. 786 al. 2 Cod. Com.
(3) Galluppi, op. cit. Vol. II, 514.
(4) V. retro N. 556.
(5) Art. 786 al. 2 Cod. Com.

dichiarato fallito possono dipendere o da contratti a titolo oneroso o da pagamenti di debiti per lui, o da alienazioni di beni della moglie fatte dal marito durante il matrimonio. Vanno naturalmente, ed in modo assoluto esclusi i contratti a titolo gratuito imperocchè è intuitivo che nulla mai potrebbe per ciò pretendere la moglie dal marito,

563. Tanto per i crediti dipendenti da contratto a titolo oneroso. quanto per quelli dipendenti da pagamenti di debiti del marito, la moglie non può proporre alcuna azione nel fallimento perchè v'è la presunzione determinata dalla legge (1) che i crediti siano costituiti ed i debiti pagati con danaro del marito. Ma la moglie può escludere questa presunzione con la prova contraria, e con ogni mezzo consentito dalla legge commerciale e civile secondo i casi (2).

564. Per contro (3) la moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio. La massa ha a sua volta azione su ciò che la moglie possa ricuperare se si tratti di alienazione nulla, perchè, quantunque consentita dai coniugi, non era stata permessa nel contratto di matrimonio, nè autorizzata da provvedimento del tribunale, come è prescritto per i beni dotali (4).

SEZIONE IV.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

§ 1.

Diritti dei creditori nei fallimenti dei coobbligati.

SOMMARIO: 565 Quali siano codesti diritti; sistema del codice di commercio; partecipazione integrale per il valor nominale del credito ad ogni ripartizione su ciascuna massa dei coobbligati falliti —566. Continua. —567. Continua. —568. Varie ipotesi. — 569 I°) Se il creditore riceve meno di quanto gli spetta non vi è il regresso fre le masse per i dividendi pagati. — 570 II°) Quando invece le masse possano esercitare il regresso. — 571 *a*) se il creditore comune abbia incassato tutto il suo avere da una o più masse rimanendone altre. — 572 *b*) se i dividendi riuniti superino il do-

(1) Art. 787 al. 1 Cod. Com.

(2) Art. 7?2, 44 Cod. Com. 1312 e seg. Cod. Civ.

(3) Art. 787 al. 2 Cod. Com.

(4) V. art. 1404, 1405, 1407 Cod. Civ.: V. sull'argomento: Masè-Dari, op. cit. N. 344.

vuto al comun creditore. — 573 *c*) se i coobbligati siano garanti gli uni degli altri.

565. Il principio della solidarietà nelle obbligazioni commerciali riceve in materia di fallimento la sua singolare applicazione.

L'obbligazione è in solido per parte dei debitori quando sono obbligati ad una medesima cosa in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento della totalità, ed il pagamento eseguito da uno libera gli altri verso il creditore (1). Questo è quanto stabilisce la legge civile, la quale trova applicazione ed esplicazione nel diritto del creditore di rivolgersi a chiunque dei coobbligati in solido al pagamento dell'intero suo credito per capitale interessi e spese.

Ora, nel caso di fallimento di questi coobbligati, il possessore di obbligazioni sottoscritte, girate, o garantite in solido concorre su ciascuna massa e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intero pagamento (2).

566. Ed è qui luogo a notare che, se in certa parte si può ritenere che siffatta concessione al creditore di esperire in modo simultaneo, e ad un tempo, il diritto di ottenere il pagamento del proprio credito, per capitale interessi e spese, da tutti i suoi condebitori costituisce indubbiamente una deroga ai principii della solidarietà, per l'altra questa deroga si annienta solo che si rifletta allo scopo per cui fu stabilita la norma della legge commerciale in materia di fallimento, quella cioè di dare appunto, nell'ipotesi del fallimento di tutti i coobbligati in solido, il modo al creditore di essere presumibilmente pagato del suo credito.

567. Per vero, il creditore di 1000 lire, ad esempio, nei fallimenti di quattro suoi coobbligati, che dessero, in ipotesi, il 25 % ciascuno, o tanti riparti da formare la complessiva percentuale del 100 %, prenderà complessivamente le sue 1000 lire allorquando gli sia consentito di insinuare in ciascun fallimento il credito suo *nominale* di 1000 lire. Ma calcoli un po', invece, il cortese lettore se non sia in diminuzione di tale suo avere lo stesso creditore, laddove gli fosse, per contro, consentito di insinuare non tutto il credito nominale, ma solo di volta in volta il residuo, cioè il credito, fatta deduzione della percentuale presa in precedenza da ogni fallimento? Egli dovrebbe prendere una prima volta L. 250; una seconda, avendo solo potuto insinuare (1000 — 250) L. 750, L. 187.50; una terza L. 150.62; una quarta infine L. 105.47; e così in totale L. 683.59.

---

(1) Art. 1186 Cod. Civ.

(2) Art. 788 Cod. Com.

568. Se non che fermato questo principio per cui sia concessa al creditore la partecipazione integrale per il valore nominale del suo credito, per capitale interessi e spese, ad ogni ripartizione di ciascuna massa dei coobbligati o fideiussori in solido falliti, ne può derivare tanto che egli riesca ad incassare una somma minore del credito suo, oppure uguale, od, infine, che egli possa anche incassare una somma maggiore. Ed allora, come, a seconda dei casi, sarà regolato il rapporto anche fra le diverse masse che hanno pagato?

569. 1°) Se il creditore, non ostante le addizioni dei dividendi nelle diverse masse viene a ricevere una somma minore del credito suo, in capitale interessi e spese (1), tutto è finito, e non è neppure riconosciuto alcun regresso, per i dividendi pagati, in favore delle masse dei rispettivi fallimenti, le une contro le altre (2). Questo principio, che forma un'altra deroga a quello della legge civile in materia di solidarietà, era necessario per evitare disuguaglianze ed inconvenienti, che, data la speciale condizione in cui si trovano i coobbligati, verrebbero a verificarsi.

E per vero il principio della legge civile (3), in materia di solidarietà, è che l'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto tra i debitori, e questi non sono obbligati fra loro che per la loro parte. Ora, che ne avverrebbe se questo principio fosse applicabile alla materia del fallimento? Pongasi, nell'esempio già dato (4) che il creditore di 1000 lire. invece di prendere una quota uguale da ognuno dei suoi coobbligati prenda dall'uno il 25 % dall'altro il 15 % dal terzo il 20 % e dal quarto il 40 %, il creditore sarebbe ugualmente pagato delle sue 1000 lire, ma i coobbligati suoi lo hanno pagato in modo diverso, avendo l'uno pagato più dell'altro. Se applicabile fosse la divisione permessa dalla legge civile colui che ha pagato di più potrebbe rivolgersi per il rimborso, se fossero obbligati per una quota eguale, ma che ne avverrebbe? Nel fallimento, pagando la percentuale, ognuno estingue tutta la propria obbligazione, e quindi, ammesso il regresso, verrebbe a pagare due volte. E adunque, è ben vero che cotali debitori, non pagando tutto l' intero, non potranno godere di certi benefici, come la cancellazione dall'albo dei falliti ove appunto non dimostrino di aver pagato interamente il creditore (5), ma, per gli effetti di cui ora si discorre, non è men

(1) Art. 700 Cod. Com.
(2) Art. 789 al. 1 Cod. Com.
(3) Art. 1198 Cod. Civ.
(4) V. retro N. 567.
(5) Art. 816 Cod. Com.

vero che essi, come debitori falliti, si siano liberati interamente col pagare la percentuale che il loro fallimento può dare. nè possono, nè devono pagare di più.

570. II.°) Ma la rigidità del principio, a cui si informa la legge commerciale, subisce ben tosto tre eccezioni che si possono riassumere in queste ipotesi: che il creditore sia stato pagato integralmente ma da una o più delle masse coobbligate; che, nell'addizione dei dividendi, il creditore consegua più di quanto a lui spetti e tutte le masse abbiano contribuito a ciò; che, infine, i coobbligati siano garanti gli uni degli altri.

571. *a*) Nel primo caso, quando cioè il creditore abbia preso l'aver suo in capitale ed accessori ma sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate (coobbligati, fideiussori in solido) in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte di debito che hanno pagato, e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna (1).

E adunque per l'applicazione di questo regresso occorre: che sia stato pagato l'intero credito in capitale ed accessori; che sia stato pagato da una o più masse coobbligate; che il creditore, per siffatto pagamento, cioè essendo intieramente pagato, non abbia più azione contro le altre masse che pure sarebbero obbligate. Queste ultime, infatti, troverebbero scomparso un loro creditore per effetto dei pagamenti già avvenuti, onde è giusto che le masse, che hanno pagato, vengano ad essere surrogate nel diritto che ha il creditore comune di presentarsi per l'intiero pagamento a ciascuna delle masse dei suoi coobbligati falliti, ma con la differenza che tale diritto non deve estendersi, per le masse che hanno pagato contro quelle che non hanno pagato, a tutto l'ammontare del debito, sibbene e solo in proporzione della parte di debito che hanno pagato, e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

A meglio intendere questo diritto di regresso, valga l'esempio pratico che ne dà il Calamandrei (2): « Tizio, Caio e Sempronio sono debitori in solido di 1000 lire verso Mevio. Falliscono, Mevio, in base all'articolo 788, ottiene lire 500 da Tizio e lire 500 da Caio: allora, Mevio non ha da far valere più alcuna pretesa contro la massa del fallimento di Sempronio. In questo caso non può più dirsi che contro la massa di Sempronio sia inammissibile un regresso per parte delle masse di Tizio e di Caio, e ciò perchè il credito di Mevio non è stato fatto valere nella massa di Sempronio, nella quale c'è sempre ancora un posto vacante, per dir così, destinato all'esercizio del di-

(1) Art. 789 al. 1 Cod. Com.
(2) Op. cit., vol. I. N. 416.

ritto derivante da tale credito; e questo posto lasciato vacante dal creditore Mevio, completamente soddisfatto, può essere occupato, mediante azione di regresso dalle masse di Tizio e di Caio. Supponiamo che nel caso suespresso, Sempronio sia emittente, Caio prenditore, Tizio girante, Mevio possessore di una cambiale. Ora, siccome a carico di Caio e di Tizio non vi era nessuna somma, giacchè essi erano soltanto garanti, mentre Sempronio era il vero debitore principale; così avendo ciascuno di essi pagato lire 500 che a loro non facevano carico, faranno ciascuno un regresso per lire 500 contro la massa di Sempronio. — Supponiamo, invece, che di un debito solidale di lire 1000 Caio avesse carico di lire 400, Tizio di lire 300, Sempronio di lire 300; ammesso che i fallimenti di Tizio e di Caio abbiano pagato lire 500 per ciascuno, Tizio che ha pagato lire 500 invece di 300, di cui era debitore, farà valere un regresso per lire 200, Caio che pagò lire 500 invece che 400 di cui era debitore, farà valere un regresso per lire 100; i quali regressi delle masse di Caio e di Tizio sono precisamente " in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuno " come si esprime l'articolo 789 al 1 Cod. Com. "

572. *b*) E così pure se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta, e cioè, e sempre, in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna (1). E, di vero, se tutte le masse di fallimento concorsero nella proporzione che loro spettava a saldare il creditore comune, è anche giusto che l'eccedenza debba ritornare alle masse stesse e nella medesima proporzione con cui esse vi hanno contribuito.

573. *c*) Ma qualora, ed infine, si verificasse dall'addizione di tutti i dividendi un'eccedenza, e vi siano dei condebitori che abbiano fatta garanzia per gli altri coobbligati nella stessa obbligazione solidale, quell'eccedenza appartiene, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati, che hanno diritto di essere garantiti (2), imperocchè è naturale che queste debbano essere preferite alle masse dei condebitori non garantiti.

Questa ipotesi ha la sua ragione principale nelle obbligazioni cambiarie; pongasi, ad esempio, che dei condebitori di una cambiale non pagata a scadenza siano falliti con l'emittente il prenditore ed il girante, onde il possessore della cam-

---

(1) Art. 789 al. 1 Cod. Com.
(2) Art. 789 al. 2 Cod. Com.

biale, che è il comune creditore, abbia insinuato il credito suo nei tre fallimenti. Or bene, se dall'addizione dei dividendi, risultasse un'eccedenza, questa andrebbe dapprima alla massa del girante, perchè questi ha diritto di essere garantito dal prenditore, e l'eccedenza starebbe, adunque, a beneficio della massa del suo fallimento.

Ben si comprende, poi, che, ove l'eccedenza superasse quanto potesse in effetto pretendere il garantito preferito, quanto ne rimarrebbe dovrebbe ricadere a beneficio dei garantiti in condizione subito dopo migliore, e così di seguito.

§ 2.

Pagamento parziale prima del fallimento di un coobbligato.

SOMMARIO: 574. Posizione del tema. — 575. Quale sia la condizione del coobbligato che abbia pagato prima del fallimento. — 576. Quale quella del creditore che abbia ricevuto il pagamento parziale.

574. Nel paragrafo precedente fu sempre supposto che i pagamenti totali o parziali siano stati ottenuti dal creditore dopo il fallimento dei coobbligati in solido; ma qualora il creditore, prima del fallimento di alcuno dei coobbligati, abbia conseguito una parte del debito comune, quale sarà il diritto del coobbligato (o fideiussore solidale) che ha pagato, e quale quello del creditore pagato parzialmente?

575. Il Vidari (1) esattamente osserva che non bisogna dimenticare mai che, se ai falliti ed al fallimento si debbono applicare le norme proprie di questo istituto, a chi non è fallito si devono, invece, applicare quelle del diritto comune. Il quale (2), con lo stabilire che il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi, viene anche a dire che ove il condebitore paghi la sua quota non ha diritto di rivolgersi agli altri condebitori per costringerli a verun contributo a proprio vantaggio, avendo egli solo pagato quanto doveva pagare; che ove paghi di più, ha invece diritto di costringerli al contributo del di più pagato; che, ove paghi meno, rimane, per contro, obbligato verso loro per il residuo; salvi, sempre e ben si intende, i diritti del creditore contro tutti i condebitori sino al suo completo soddisfacimento.

Ora, applicati questi principi al caso che dopo il pagamento

(1) Op. cit. N. 8018, ed. 4.
(2) Art. 1199 Cod. Civ.

parziale eseguito da un condebitore gli altri cadano falliti, consegue: o la somma pagata dapprima è uguale a quella della quota da pagarsi ed il condebitore che l'abbia pagata non avrà diritto alcuno verso le masse degli altri condebitori, perchè, pagando, non ha fatto che soddisfare alla propria obbligazione; o la somma pagata supera la sua quota, ed egli, per il di più si intende surrogato al creditore nel diritto di concorrere sulle masse dei condebitori falliti (1); o la somma pagata, infine, è minore di tale quota ed egli non solo nulla può pretendere ma ancora rimane obbligato per il residuo non pagato (2).

576. Quanto al creditore che abbia conseguito un pagamento parziale prima del fallimento bisogna distinguere se questa parte gli sia stata corrisposta dal coobbligato, che è poi fallito, o da altro coobbligato non ancora fallito.

Nel primo caso egli, avendo già ricevuto nei modi normali, e non con moneta di fallimento, una parte del suo credito, avrà diritto di essere compreso nella massa sotto deduzione, però, della parte ricevuta, pur conservando, per ciò che resta a conseguire, i suoi diritti verso gli altri coobbligati, cadano, o no, pur essi in fallimento, e così avrà diritto per il suo residuo a concorrere, di volta in volta che i coobbligati fallissero, sulle loro rispettive masse fino al conseguimento del residuo credito, nei modi già visti nel paragrafo primo.

Nel secondo caso essendo compreso, come si è visto nel precedente numero, nella massa del fallimento anche il coobbligato, che avrebbe, pagando in più della sua quota, pagato parte del debito solidale col fallito, ed essendo, ripeto, appunto compreso per questo di più, il creditore, oltre al diritto suo per il residuo, conserva tuttavia il diritto di prelevare sino all'intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato, ma deve, poi, restringere le sue azioni contro lo stesso coobbligato a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi (3). Adunque è ben vero che è ancora così avvantaggiata la condizione del creditore, ma è anche vero per altro che non si peggiora la condizione del coobbligato che pagò prima, perchè verso il creditore, che ha diritto all'intiero, diminuisce pure, di quanto prende dal fallimento, il suo debito.

---

(1) Art. 790 al. 2 Cod. Com.
(2) Vidari, loc. cit.
(3) Art. 790 al. 2 Cod. Com.

§ 3.

Diritto di ipoteca o di pegno dei coobligati.

SOMMARIO: 577. Quale sia la condizione del coobligato avente a garanzia della sua azione di regresso verso il fallito un diritto di pegno o di ipoteca.

577. E per il medesimo principio su cui poggia il diritto del creditore di rivalersi di tutto quanto possa occorrere per il completo e migliore soddisfacimento del credito suo, e la cui applicazione si è vista testè, (1) risulta ancora che quando il coobligato (o fideiussore in solido) abbia a garanzia della sua azione di regresso verso il fallito diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui, egli ha diritto di essere compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sol volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori, essendo evidente che, altrimenti, lo stesso titolo conterebbe due volte per lo stesso oggetto. Il prezzo, poi, dei beni ipotecati, o del pegno, appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta, all'effetto di estinguere l'azione del creditore non solo verso il fallito e quindi la massa, ma ancora l'azione di garanzia verso il coobligato; e di conformità al principio di diritto comune per cui i creditori possono esercitare i diritti e le azioni del loro debitore per ottenere il soddisfacimento di quanto a loro è dovuto (2).

§ 4.

Diritti del creditore nel caso di concordato consentito con un coobbligato.

OMMARIO: 578. Condizione del creditore nel caso di concordato consentito a favore del coobligato. — 579. Continua.

578. Il fallimento di un coobbligato (o fideiussore in solido) può per avventura chiudersi con un concordato, e quale adunque sarà la condizione del creditore in simile caso?

Per il codice civile (3) è già stabitito che il creditore il quale

---

(1) V. retro § 2.

(2) Art. 791 Cod. Com. — 1234 Cod. Civ.

(3) Art. 1195 Cod. Civ.

acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito. E adunque a maggior ragione, se è consentito al creditore di conservare la propria azione in solido contro gli altri condebitori per l'intero credito nel caso di divisione volontaria, deve dirsi una tale facoltà concessa quando, come nel concordato, non di divisione o rinuncia volontaria ma piuttosto obbligatoria si tratta.

579. Ed è appunto in appoggio a cotale considerazione che il creditore, comunque sia intervenuto il concordato, ed egli pure vi abbia aderito, conserva la sua azione per l'intiero suo credito contro i coobbligati (o i fideiussori) del fallito (1). In altre parole la rinuncia implicita od esplicita che il creditore, in caso di concordato, fa di parte del suo credito non pregiudica i suoi diritti verso i coobbligati del fallito, contro i quali gli è sempre consentito di agire per il conseguimento dell'integrale suo credito.

§ 5.

Obblighi e diritti dei fideiussori.

SOMMARIO: 580 I.) Nella fideiussione solidale si applicano le norme esaminate per i coobbligati in solido, rinvio: fideiussione pura e semplice, tre ipotesi: — 581 *a*) se fallito sia solo il debitore principale. — 582 *b*) se il debitore principale ed il fideiussore. — 583 *c*) se il fideiussore soltanto. — 584 II.) Diritti dei fideiussori.

580. I.) La fideiussione può essere *solidale* oppure *pura e semplice*.

Quando sia solidale (2), e cioè alcuno siasi obbligato in solido col debitore — e nelle obbligazioni commerciali la solidarietà è sempre presunta (3) — l'effetto della sua obbligazione si regola con gli stessi principî stabiliti riguardo ai debiti in solido, e trovano completa applicazione le norme viste in antecedenza per i coobbligati in solido (4), a cui rinvio il lettore.

Quando, invece, la fideiussione sia pura e semplice, le norme sono un po' diverse, secondo che fallito sia il debitore principale; oppure il debitore principale ed il fideiussore; o questi soltanto.

581. *a*) Se è fallito il debitore principale il creditore non

(1) Art. 792 Cod. Com.
(2) Art. 1907 Cod. Civ.
(3) Art. 40 cap. Cod. Com.
(4) V. § 1, 2, 3, 4 da N. 565 a 579.

potrà far valere il suo diritto contro il fideiussore se non dopo aver dimostrato di non aver ottenuto il pagamento integrale, e quindi il fideiussore sarà tenuto a pagare, sotto deduzione di quanto il creditore avrà preso con la moneta di fallimento e in qualunque modo sia stato chiuso.

Perchè se il debitore principale fallito col pagamento della percentuale avrà estinta l'obbligazione, come fallito si intende, il creditore ha pure e sempre il diritto nei rapporti col fideiussore di vedersi totalmente pagato. E va da sè che, se questi prima, o dopo, il fallimento del debitore principale avesse pagato parte del debito, anche questa parte dovrebbe pure essere detratta per determinare il residuo a cui il creditore ha diritto.

582. *b*) **Se fallito con il debitore principale fosse anche il fideiussore, il creditore potrebbe essere ammesso al passivo del fallimento di quest'ultimo per la parte residuale del suo credito che non ha potuto avere dalla massa del debitore principale.**

583. *c*) **Se, invece, fosse fallito il fideiussore, e non il debitore principale, per esempio per non essere commerciante, il creditore che non avesse potuto essere pagato integralmente ha diritto per il residuo di essere ammesso al passivo del fallimento del fideiussore (1).**

584. II.) Allorchè il fideiussore paghi alcunchè, e fallisse il bitore principale, diversi saranno i suoi diritti secondo la diversa misura dell'effettuato pagamento: o il fideiussore nulla avrà pagato e nessun diritto avrà di concorrere sulla massa del fallimento alla quale sarà ammesso il creditore (2); o, invece, avrà pagato tutto il dovuto, e si intenderà surrogato al creditore contro la massa per tutto l'ammontare; o infine, non avrà pagato che una parte, e solo per questa avrà diritto di concorrere, mentre, è appena il caso di avvertirlo, il creditore conservando il diritto di esser pagato del residuo potrà concorrere a formare la massa passiva del fallimento del debitore principale, pur continuando ad essere obbligato il fideiussore se non potrà ricavare anche per tal modo quanto gli è dovuto.

---

(1) V. in argomento Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8024 e seg.

(2) V. sent. Cass. Torino 15 aprile 1898, Giurispr. Tor. 1898, 766.

TITOLO QUARTO

Della liquidazione dell'attivo.

SOMMARIO: 585. In che consista la liquidazione dell'attivo. — 586. Chi vi proceda. — 587. Divisione della materia.

585. Come la liquidazione del passivo consiste nel determinare quali siano coloro che hanno diritti sui beni del fallito, quale sia il vero ammontare dei loro crediti, quale ne sia la natura e quali titoli speciali di preferenza a ciascuno competano; così la liquidazione dell'attivo comprende tutte le operazioni necessarie a ridurre in danaro il patrimonio del fallito, accertando e riscuotendo i suoi crediti, vendendo i suoi beni mobili ed immobili, e sceverandone ciò che possa spettare ai terzi ed essere dai medesimi rivendicato, per potersi quindi procedere alla ripartizione dell'attivo, così realizzato e depurato, fra tutti i creditori del fallimento in proporzione dei loro crediti, salve le ragioni legali di preferenza di cui taluni fra essi possono essere investiti (1).

586. La liquidazione dell'attivo si esegue dal curatore, con la sorveglianza della delegazione, e sotto la direzione del giudice delegato.

587. Ciò premesso, in questo titolo, seguendo lo stesso ordine tracciato dalla legge, dividerò la materia in tre capi per dire: nel primo, dei modi di liquidare l'attivo; nel secondo della vendita dei beni mobili ed immobili del fallito; nel terzo della rivendicazione.

CAPO I.

Dei modi di liquidare l'attivo.

SOMMARIO: 588 I.) Attivo da liquidarsi. — 589 Liquidazioni, a cui si procede pur pendente la liquidazione del passivo. — 590 II.) Termine, entro cui il curatore definitivo deve procedere alla liquidazione dell'attivo. — 591. Continua. — 592 III.) Casi in cui la liquidazione può essere sospesa. — 593 *a*) caso di concordato. —

(1) Rel. cit., V. Castagnola, fonti e motivi, op. cit. § 1100 e 1128.

588. I.) L'attivo è costituito dai crediti, e dai beni mobili ed immobili del fallito. Onde, ripeto, la liquidazione di tale attivo consiste principalmente nell'accertamento e riscossione dei crediti e nella vendita dei beni del fallito. Ed a ciò deve appunto provvedere il curatore.

589. Ho già avvertito, a suo luogo, (1) come il curatore provvisorio possa incominciare esso la esazione dei crediti del fallito con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, procedendo anche a tutti gli atti conservativi che siano necessari, ed il curatore definitivo continua tale esazione, sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori. E così pure ho già detto della vendita dei beni mobili a cui il curatore, in qualunque tempo, e quindi anche pendente la liquidazione del passivo, possa procedere, specie trattandosi di cose soggette a deterioramento, o deprezzabili, o di dispendiosa conservazione; della continuazione dell'esercizio del fallito per procedere nello stesso sistema di vendita; e ancora del modo di depositare le somme riscosse dalla vendita ecc. (2); il che tutto forma altrettanti modi di liquidare l'attivo.

590. II) Se non che il curatore definitivo è obbligato esso, poi, e sempre, e in ogni caso, appena siano trascorsi *dieci giorni* dalla pronunciazione della sentenza in primo grado di giurisdizione sulle contestazioni relative alle ammissioni dei crediti al passivo (3) a procedere senz'altro indugio, e sempre sotto la sorveglianza della delegazione, e sotto la direzione del giudice delegato, a quella liquidazione dell'attivo sia con l'accertamento e con la riscossione dei crediti ancora inesatti, sia con l'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili. E la vendita deve essere preceduta dalla stima delle cose da ven-

(1) Art. 748 Cod. Com. e v. retro N. 348, 349, 363, 364.

(2) Art. 750, 736, 741, 753 Cod. Com. e V. retro N. 346, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 368, 418, 423, 457, 458, 459, 463.

(3) Art. 765 Cod Com. e V. retro N. 505.

dere eseguita da periti eletti dal giudice delegato, e depositata in cancelleria (1).

591. Ed il termine suddetto dei *dieci giorni* dovrà invece intendersi che cominci a decorrere dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti allorquando, il che per vero succede di rado, non vi fossero contestazioni da risolvere (2).

592. III) Ad ogni modo la liquidazione, anche incominciata, può essere sospesa, quando siavi una proposta di concordato; o sia deliberata la continuazione in tutto od in parte del patrimonio commerciale del fallito; o sia rivendicata una cosa in natura.

593. *a*) E, per vero, se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato, per le condizioni della quale apparisce opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato con ordinanza, non soggetta a reclamo, a tenerla sospesa (3).

594. *b*) Ed ancora la vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori, dietro proposta di alcuni di loro, o della delegazione, o anche del curatore, che ne faccia rilevare la convenienza, deliberino che si continui in tutto od in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito (4). La quale continuazione dell'esercizio commerciale non è da confondere con la continuazione provvisoria di cui ho già discorso (5). Quella ha carattere di provvisorietà ed è regolata dal prudente criterio del giudice delegato, essendo in epoca in cui bisogna provvedere a far meno sentito per la massa l'effetto del *disastro finanztario* del fallito, questa, invece, viene deliberata dalla maggioranza dei creditori, e nel modo di cui mi occupo più sotto, la quale maggioranza è libera, trattandosi del suo speciale interesse, di darle quel carattere e quella estensione che meglio affidi a suo criterio di un buon risultamento.

595. Ma, per esercitare in tutto od in parte il commercio del fallito, occorrono specialmente due condizioni, e cioè: che la deliberazione raggiunga le due maggioranze di tre quarti dei creditori, fino allora riconosciuti ed ammessi sia definitivamente che provvisoriamente, e di tre quarti della somma dei crediti così ammessi, pur intendendosi che a questa deliberazione possono concorrere anche i creditori con pegno, ipoteca o privilegio, giacchè questi sono esclusi, salvo che rinuncino al titolo di preferenza, solo dalle deliberazioni sulla

(1) Art. 793 al. 1 e 3 Cod. Com.; V. P. III formole ed osservazioni.
(2) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8087.
(3) Art. 793 al. 2 Cod. Com. V. P. III fòrmole ed osservazioni.
(4) Art. 794 al. 1 Cod. Com. V. P. III formole ed osservazioni.
(5) Art. 750 Cod. Com. V. retro N. 360 e seg.

proposta di concordato o concernenti le ripartizioni dell'attivo (1); e che i creditori deliberanti stabiliscano la durata dell'esercizio, e le limitazioni e condizioni tutte, con cui ed entro cui l'esercizio stesso deve svolgersi (2). Quest'adunanza, poi, di creditori, in cui si delibera sulla continuazione, o no, in tutto od in parte, dell'esercizio del fallito, sarà presieduta dal giudice delegato (3) e ad essa sarà anche bene invitare, sebbene la legge ne taccia, il fallito,

596. Questi, infatti, può opporsi alla continuazione dell'esercizio, come pure, e nonostante le grosse maggioranze richieste, possono opporvisi i creditori dissenzienti. I quali tutti potranno rendersi opponenti, promuovendo la relativa azione davanti al tribunale, presso cui si svolge la procedura di fallimento, ed a procedimento sommario (4), ma però questa opposizione non sospende l'esecuzione della presa deliberazione (5).

597. Deliberata la continuazione in tutto, od in parte, del commercio del fallito da questa continuazione sorgono nuovi rapporti che si devono regolare. E così i nuovi creditori, che sorgono per effetto della continuazione dell'esercizio sono da pagarsi con preferenza sugli anteriori (6), perchè, anzi, essi sono quasi estranei alla massa stessa, onde se l'attivo del fallimento basta a soddisfare le obbligazioni assunte, siccome queste si debbono intendere contratte per meglio conseguire i fini della procedura di fallimento vanno considerate come spese necessarie d'amminislrazione, cioè quali obbligazioni aggravanti specialmente l'attivo. Vuol dire che, se pagati questi nuovi impegni, rimarrà ancora qualcosa da dividere, sarà a beneficio della massa che se lo ripartirà, salve le ragioni legali di preferenza per i creditori privilegiati od ipotecari; se nulla rimarrà nulla più vi sarà da dividere ed a questa sorte dovranno sottostare ugualmente tanto i creditori che formarono le maggioranze che quelli che furono dissenzienti. Però non si creda che vi stiano sottoposti i creditori privilegiati od ipotecari; essi conservano la loro garanzia e si rivalgono su quella e solo indirettamente vi potrebbero sottostare, quando, cioè, la garanzia loro si manifestasse insufficiente, poichè, come già ho

---

(1) Art. 771 Cod. Com. e v. retro N. 515, 516, 517.

(2) Art. 794 al. 1 e 2 Cod. Com. e v. P. III formola ed osservazioni.

(3) Art. 907 Cod. Com.

(4) Art. 876 al. 2 Cod. Com. — Art. 389 e seg. Cod. proc. civ. e V. Legge sul proc. sommario 31 marzo 1901 n. 107 e disposizioni per l'attuazione di detta legge approvate con R. D. 31 Agosto 1901 n. 413.

(5) Art. 794 ult. cap. Cod. Com. e v. sempre P. III, le formole ed osservazioni sotto l'art. stesso.

(6) Art. 795 al. 1 Cod. Com.

avvertito, per il residuo scoperto sono trattati come creditori chirografari.

598. Ma se, ad ipotesi, l'attivo non risultasse neppure sufficiente a pagare questi nuovi impegni?

In questo caso, i soli creditori che hanno autorizzato quelle operazioni che indussero le obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento sono tenuti personalmente anche oltre la loro parte nell'attivo entro i limiti però dell'autorizzazione, e contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti (1). Adunque, se dall'esercizio risultasse ancora un passivo, oltre l'esaurimento dell'attivo della massa, nessun maggiore sacrificio, all'infuori della perdita di quanto si sarebbe potuto distribuire, incombe ai creditori dissenzienti della minoranza, e neppure il curatore potrebbe assumere una responsabilità personale, essendo esso mandatario della maggioranza, e quando si sia mantenuto strettamente entro i limiti del mandato conferito, ma solo responsabile sarà, nel modo suddetto, la maggioranza.

599. E sempre nel caso che si continui l'esercizio del commercio del fallito i creditori tutti debbono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno, ed in queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione (2). e si potranno anche deliberare, in seguito alla resa del conto. quei provvedimenti che si rendessero necessari ed opportuni.

600. *c)* Ed, infine, la vendita potrà ancora essere sospesa relativamente a quelle cose per cui fosse avanzata domanda di rivendicazione in natura (3); ma di ciò dirò a suo luogo (4).

601. IV) All'infuori di questi casi il curatore prosegue nella sua liquidazione.

Se non che i diritti di credito del fallimento, i diritti relativi ai beni mobili ed agli immobili, come possono essere certi ed indiscutibili, così possono anche essere controversi. Ed in questi casi, all'oggetto appunto di sollecitare la liquidazione, oppure anche per evitare le incertezze di un giudizio, nonchè le spese che davvero non sono indifferenti, si presenta come mezzo utile ed efficace la transazione (5) alla quale potrà anche addivenire il curatore, ma sotto l'osservanza di quelle condizioni e garanzie che la legge ha creduto bene imporre all'esercizio di una tale facoltà.

602. Il curatore può transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobi-

---

(1) Art. 795 Cod. Com.
(2) Art. 796 Cod. Com.
(3) Art. 808 Cod. Com.
(4) V. Cap. III N. 658.
(5) V. art. 1764 Cod. Civ.

liari, ma deve essere a ciò autorizzato dal giudice delegato, che vi provvede, sentita la delegazione dei creditori, con sua ordinanza non soggetta a richiamo (1).

603. Che se l'oggetto della transazionc avesse un valore indeterminato, o superasse le lire millecinquecento, la transazione, oltre all'autorizzazione del giudice delegato, e dopo essere stata conchiusa, affinchè possa sortire intera la sua efficacia giuridica, deve ancora essere sottoposta alla omologazione del tribunale innanzi al quale si svolse la procedura del fallimento e questi, chiamato il fallito per interpellarlo sulla convenienza della transazione stessa, vi provvede con sua sentenza che non è soggetta ad opposisione nè ad appello (2). Laonde fino a che l'omologazione sia avvenuta il curatore non può obbligare nè rimanere obbligato, poichè nel suo effetto la transazione è sospesa, e, non accordandosi la chiesta omologazione, essa si ha come non avvenuta.

604. Però è da osservarsi che, in ogni caso, se la legge impone l'obbligo di *sentire* la delegazione dei creditori, con ciò non intende che il giudice delegato sia vincolato menomamente dal parere che la delegazione stessa possa emettere in merito alla convenienza, o no, di transigere, ed ugualmente il tribunale, se deve *sentire* il fallito non è tenuto a seguirlo nelle sue affermazioni, essendo libero di accordare, o negare, la chiesta omologazione della transazione secondo che la reputi vantaggiosa o dannosa.

605. Concessa al curatore, con le limitazioni e sotto la osservanza delle suddette condizioni, la facoltà di transigere, egli non potrà estendere tale facoltà oltre il caso specificamente determinato, e per cui ottenne una tale facoltà, nè ad un campo più vasto di quello assegnato dalla legge. E così al curatore si deve ritenere non accordata mai la facoltà di addivenire ad un compromesso, perchè questo è cosa ben diversa dalla transazione e non va in essa compreso. Tuttavia il curatore potrà in giudizio prestare giuramento su fatti specifici e suoi propri o sulla semplice notizia di un fatto (3), e ciò non già perchè il giuramento sia una specie di transazione (chè nulla ha a che fare con essa mentre è altro dei mezzi di prova) ma perchè il curatore, che può stare in giudizio tanto come attore quanto come convenuto, deve anche poter addivenire, ed essere soggetto ai mezzi di prova, che nel giudizio stesso possono articolarsi (4).

---

(1) Art. 797 al. 1 Cod. Com. — V. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 797 al. 2 e 3, 913, Cod. Com. — V. Parte III sotto l'art. 797 le formole e le osservasioni.

(3) Art. 1362, 1365 Cod. Civ. 220 e seg. Cod. proc. civ.

(4) V. Vidari, op. cit. ed. 4.ª N. 8115.

CAPO II.

Della vendita dei beni mobili e dei beni immobili del fallito.

SEZIONE I.

Vendita dei beni mobili.

SOMMARIO: 606 I.) Termine entro cui il curatore deve iniziare le pratiche per la vendita dei beni mobili. — 607. Condizioni volute dalla legge. — 608. Quando sia permessa la vendita anche prima del tempo suddetto. — 609. La legge, però, richiede in questo caso altra condizione. -- 610. L'ordinanza del giudice delegato in ogni caso è soggetta a richiamo. — 611. II.) Alienazione in massa dei mobili restanti e crediti inesatti. — 612. Condizioni richieste. — 613. Contro la sentenza del tribunale non è permesso richiamo.

606. I.) Ho già osservato, nel capo che precede, e richiamando il già detto altrove, come il curatore provvisorio nei casi previsti dalla legge possa essere autorizzato a vendere i beni mobili del fallito (1); ora si tratta di vedere con quali norme, e sotto l'osservanza di quali condizioni, il curatore definitivo, in ogni caso, debba procedere alla vendita dei mobili non ancora venduti, per i quali è obbligato ad iniziare le pratiche necessarie non appena sia trascorso il termine dei dieci giorni successivi alla sentenza di primo grado, che il tribunale pronuncia sulle contestazioni relative alle ammissioni dei crediti (2).

607. A tale effetto il curatore ne farà istanza al giudice delegato, non potendo procedere senza la speciale autorizzazione del giudice stesso, che è libero di accordarla come di negarla. E la legge inoltre vuole che il giudice, prima di dar la sua ordinanza, *senta* la delegazione dei creditori, e, quando accordi l'autorizzazione, determini il tempo della vendita, prescrivendo inoltre se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati (3).

608. E sotto l'osservanza di queste condizioni stesse può anche essere accordata l'autorizzazione a vendere le cose mo-

---

(1) Art. 750, 736 Cod. Com. e v. retro N 589 e N. ivi richiamati.

(2) V. retro N. 590, 591.

(3) Art. 798 al. 1 Cod. Com.; V. P. III le formole e le osservazioni.

bili, prima che sia trascorso il termine dei dieci giorni, sopra indicato, allorchè vi concorrano *giusti motivi*, apprezzabili dal giudice delegato (1), come se sia presentata una occasione propizia per la vendita oppure vi sia pericolo nel ritardare la vendita stessa, ecc.

609. Ma in questi casi di autorizzazione a vendere prima del trascorso del termine dei dieci giorni, più volte indicato, oltre alle condizioni sopra specificate, e volute dalla legge per la autorizzazione dopo il trascorso di quel termine, altra condizione è pure richiesta, e cioè che sia citato regolarmente il fallito (2) a comparire davanti al giudice delegato, prima che questo pronunci, per sentirlo nelle sue ragioni. — La citazione è necessaria perchè quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato non si può provvedere in sua assenza se non consta che egli appunto sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza non sia accertata mediante processo verbale (3).

Naturalmente, però, ove il fallito firmasse esso stesso l'istanza, o comparisse spontaneamente davanti al giudice delegato, si renderebbe inutile la citazione, perchè con ciò il voto della legge sarebbe pienamente ed ugualmente soddisfatto.

610. Ad ogni modo, ed in ogni caso, sia cioè che il giudice accordi, o neghi l' autorizzazione, e ciò tanto prima che dopo il trascorso del termine dei dieci giorni, l'ordinanza sua è, per espressa disposizione di legge, soggetta a richiamo che si propone davanti al tribunale, innanzi al quale si svolge la procedura di fallimento, e ad udienza fissa (4).

611. II) Se non che, a volte, sia per sollecitare la definizione della liquidazione, sia perchè maggior vantaggio possa anche ricavarsene, può presentarsi conveniente l'alienazione in massa in tutto od in parte dei beni mobili restanti e dei crediti inesatti, nè sarebbe da vietarsi al curatore l'esercizio di una simile facoltà nell'interesse della massa. Solo che se é giusto che sia anche agevolato un simile provvedimento il quale riesce spesso utilissimo, è anche necessario prevenire con opportune guarentigie i pericoli di una vendita cumulativa fatta senza necessità o a condizioni inopportune (5).

612. Ed è appunto per ciò che, per l'esercizio di una tale facoltà da parte del curatore, sono richieste condizioni mag-

---

(1) Art. 798 al. 2 Cod. Com.; V. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 798 al. 2 Cod. Com.; V. P. III formole ed osservazione sotto l'art. stesso.

(3) Art. 905 Cod. Com.

(4) Art. 798 ult. cap. 910 Cod. Com.; v. sempre P. III sotto art. 798.

(5) Atti della Commissione, Castagnola, fonti e motivi, op. cit. § 1135.

giori. — E così è necessario che il curatore ne faccia diretta istanza al tribunale, davanti al quale pende la procedura del fallimento, richiedendo la autorizzazione di poter trattare l'alienazione in massa in tutto od in parte dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti, ed il tribunale provvederà su tale istanza, ma sentito previamente il fallito, ed ove l'accordi, detterà anche le condizioni che crederà necessarie ed opportune. Dopo di che, e quando il curatore, in seguito all'ottenuta autorizzazione, sarà addivenuto a conchiudere l'alienazione, il relativo atto non diverrà definitivo se non con la approvazione della delegazione dei creditori, e con la omologazione da parte ancora del tribunale, a cui deve essere assoggettato (1).

613. Contro la sentenza del tribunale non è ammesso nè il rimedio dell'opposizione nè quello dell'appello, è ciò perchè questo provvedimento non è compreso nel novero di quelli, per i quali la legge, in via di eccezione, permette l'impugnativa nei modi ordinari (2).

SEZIONE II.

Vendita dei beni immobili.

SOMMARIO: 614. I.) Perchè sono determinate delle speciali garanzie anche per la vendita degli immobili. — 615. Se a codeste norme siano sottoposti tutti i creditori, e se possa farsi eccezione per la riscossione delle imposte con i privilegi fiscali. — 616. II.) Come si proceda alla vendita; distinzione. — 617. Quando si debba, per l'applicabilità delle diverse disposizioni di legge, ritenere incominciata la espropriazione. — 618 *a*) Espropriazione non ancora incominciata. — 619. Istanza del curatore per la vendita, quando ed a quali autorità deve essere diretta, e come questa vi provveda. — 620. Quando si possa procedere alla vendita a partito privato, e condizioni perchè vi si possa far luogo. — 621. L'atto di vendita deve in ogni caso essere omologato dal tribunale. — 622. Distribuzione del prezzo. — 623 *b*) Espropriazione già incominciata. — 624. Facoltà concesse al curatore. — 625. Applicazione dell'art. 661 Cod. proc. civ. all'art. 801 del Cod. Com. — 626. Se il curatore possa offrire agli incanti.

614. I) Se i creditori con privilegio od ipoteca hanno il diritto di essere pagati con preferenza sul prezzo degli immobili,

---

(1) Art. 799 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni. — Relativamente agli effetti del voto che deve esprimere in questo caso la delegazione dei creditori; v. Masè-Dari, op. cit. N. 378.

(2) Art. 913 Cod. Com.

pure i creditori chirografari hanno interesse che gli immobili stessi siano venduti alle migliori condizioni, perchè ciò che potesse residuare, dopo pagati i creditori privilegiati ed ipotecari cade appunto a loro favore. Di qui la necessitá, avuto anche riguardo alla natura del fallimento che è essenzialmente una procedura esecutiva e collettiva su tutti i beni del fallito, di curare che non solo la vendita avvenga sollecitamente e col minore dispendio, ma ancora nelle migliori condizioni. Ed ecco perchè la legge detta speciali norme e garanzie nell'intento appunto di conseguire quegli scopi, e nel tempo stesso, attesa la importanza dell'atto, per sottomettere il curatore a più rigorosa vigilanza e controllo.

615. Ed alle norme stabilite dalla legge, in materia di fallimento, e relative alla esecuzione sui beni immobili del fallito vanno soggetti tutti i creditori che alla stessa debbono attenervisi.

Un dubbio, però, è sorto per la applicabilità di queste norme anche allo Stato. In altri termini è questione se il codice di commercio in questa parte deroghi alla legge sulla esazione delle imposte, e se l'esecuzione privilegiata da parte dello Stato ha luogo anche allorquando sia dichiarato il fallimento dei debitori.

Dibattuta di molto è la questione nella dottrina e nella giurisprudenza. la quale, però, pare vada affermandosi nel senso che, quantunque la legge commerciale sia posteriore alla legge fiscale, pure non l'abbia in tale parte abrogata, e in materia di imposte continuino ad avere vigore le norme dettate per il procedimento fiscale (1).

616. II). Ciò premesso, richiamo quanto già detto altrove (2) e cioè che dalla data della sentenza che dichiara il fallimento nessun creditore anche privilegiato od ipotecario, può procedere alla espropriazione forzata ed agli atti esecutivi che vi si riferiscono, ma se, invece, prima della sentenza dichiarativa del fallimento l'espropriazione fosse già stata iniziata da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili, l'espropriazione stessa può continuarsi (3).

Adunque diversi sono i modi di procedere alla vendita, e diversa la facoltà del curatore secondo che la procedura di espropriazione forzata sugli immobili non sia, oppure sia stata

(1) V. App. Torino 8 marzo 1897, Giurispr. Tor. 1897, 979 con la nota — Vidari, op. cit. N. 8124 e sentenze ivi citate — contra Bolaffio, nel Diritto comm. Vol. IV, 793; Masè-Dari, op. cit. N. 379 e sentenze ivi.

(2) V. retro N. 292, 293.

(3) Art. 800, 801 Cod. Com.

iniziata allorchè venga pubblicata la sentenza che dichiara il fallimento.

Sarà quindi bene dapprima formarsi un concetto su cosa debba intendersi per espropriazione *incominciata*, ed in seguito vedere in che consistano le diversità della procedura secondo che non sia, oppure sia stata, appunto, incominciata tale espropriazione.

617. È risaputo che l'espropriazione forzata sugli immobili, a differenza di quella sui mobili, incomincia col precetto immobiliare, che è il primo atto di esecuzione (1). Or, dunque, se prima della sentenza dichiarativa del fallimento, il creditore privilegiato od ipotecario avesse notificato il precetto immobiliare dovrebbe con ciò ritenersi applicabile l'una o l'altra delle disposizioni della legge commerciale, in materia di fallimento, e per cui il creditore stesso possa continuare, nel caso, nella espropriazione, oppure no?

Pare accettato, ormai, nel modo più prevalente che non basta, all'effetto per cui si discorre, la sola notifica del precetto immobiliare, ma occorra qualcosa di più, e cioè che il creditore abbia intrapreso atti materiali di spropriazione e quando cioè abbia fatta l'istanza per la vendita dei beni immobili (2). — Ed infatti, quando si pensi allo scopo che la legge si è prefisso, quello cioè della celerità e del minor dispendio, non vi deve esser dubbio nell'accogliere tale principio, e fare la detta distinzione. Per vero, il creditore dopo intimato il precetto immobiliare potrebbe soprassedere centottanta giorni prima di intraprendere la vendita effettiva degli immobili del debitore (3). Laonde con le parole *espropriazione incominciata* si deve, ad evitare anche un tale pericolo di un periodo inattivo e mentre ancora le spese sono appena iniziate, intendere il riferimento ad una fase del giudizio di espropriazione effettivamente ed in modo efficace e risolutivo iniziata (4).

618. *a*) E adunque quando l'espropriazione non sia ancora stata iniziata, nei modi suddetti, al tempo in cui sia pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento, dovrà procedere alla vendita degli immobili lo stesso curatore.

619. A tale effetto, questi, tosto che sia trascorso il termine dei dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza di primo grado sulle contestazioni relative alla ammissione dei crediti, presenterà l'istanza per la vendita al tribunale del luogo in

---

(1) Cass. Torino 5 nov. 1897, Giurispr. Tor. 1897, 1550.

(2) V. art. 662 e seg. Cod. proc. civ.

(3) V. art. 566 Cod. proc civ.

(4) V. lo studio dell'avv. S. Braccio nel Dir. Comm. di Pisa, 1891, 807 e 1892, 195, e dell'avv. Ruta nella Temi Rom. 1901, 97.

cui è aperto il giudizio del fallimento, e non già nel luogo in cui giacciono gli immobili da espropriare (1); perchè, dovendosi in questo caso applicare le norme relative alla vendita dei beni dei minori, competente ad autorizzare è il tribunale del luogo di domicilio della persona espropriata (2). — Ed il tribunale ricevuta l'istanza del curatore, ancora di conformità a quelle norme, darà tutti i provvedimenti che del caso (3).

620. Se non che, sempre allo scopo di risparmiare tempo e spese, la legge commerciale, nella soggetta materia, sostituisce anche alla vendita degli immobili con le norme dei beni dei minori la vendita a partito privato.

Ma perchè il curatore possa appigliarsi a questa facoltà, è necessario il concorso imprescindibile ed *essenziale* (4) di queste condizioni: che al primo incanto non siansi presentati oblatori; che il curatore ne faccia domanda al giudice delegato; che la delegazione dei creditori non solo ma anche i creditori che hanno ipoteca sull'immobile da espropriarsi acconsentano a tale modo di vendita; che infine il giudice delegato, riconosciuto che trattasi di manifesto vantaggio, permetta il proposto modo di vendita, con la sua ordinanza (5), che, però, ed in ogni caso, non è soggetta a richiamo (6).

621. Ad ogni modo sia che si tratti di vendita con la forma dei beni dei minori, sia che a partito privato, l'atto di vendita deve essere omologato dal tribunale il quale, sopra la relativa istanza di qualunque interessato, vi provvederà con sua sentenza non soggetta al rimedio della opposizione nè dell'appello (7).

622. Divenuta definitiva la vendita per effetto della intervenuta omologazione, si procede effettivamente alla distribuzione del prezzo conseguito fra i creditori privilegiati ed ipotecari sugli immobili venduti, e secondo il loro grado di prio-

---

(1) Confr. art. 662 Cod proc. civ.

(2) Art. 800 al. 2 Cod. Com., 825 Cod. proc. civ.; v. Vidari, op. cit. 4. Ed. N. 8127.

(3) Art. 800 al. 1 e 2 Cod. Com. — art. 825 e seg. Cod. proc. civ.; v. nella P. III formole ed osservazioni sotto l'art. 800.

(4) Nè è da ritenersi corretta una decisione del tribunale di Como, il quale in caso simile, — perchè, per qualunque modo i beni immobili siano pervenuti al fallimento tornano le norme ad essere applicabili nel loro rigore — ha potuto altrimenti avvisare nella sentenza 13 maggio 1900 in causa: fallimento Bonsignore e C., Luraghi, Erra e C., Banca di Como, Cavallini contro Monti, che credo inedita.

(5) Art. 800 al. 3 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(6) Art. 910 Cod. Com.

(7) Art. 800 ult. cap. 913 Cod. Com.

rità, per la quale distribuzione tornano ad avere loro applicazione le norme comuni della procedura, relative al giudizio di graduazione e conseguente distribuzione del prezzo (1).

623. *b*) Quando l'espropriazione sia incominciata prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento non sono più applicabili le norme precedentemente esaminate. — A quest'oggetto, però, è da avvertirsi che la procedura di espropriazione dev'essere stata iniziata da un creditore ipotecario o privilegiato, e non sarebbe sufficiente che vi fosse addivenuto un creditore chirografario in virtù di sentenza di condanna contro il fallito, poichè la precisa parola della legge non permette altra interpretazione, sebbene essa sia un po' dura ed ingiusta (2).

624. In tale caso, adunque, il procedimento di espropriazione dovrà essere proseguito come fu iniziato e con le norme della espropriazione forzata vera e propria (3), ed il curatore, solo allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, dovrà intervenire nel relativo giudizio (4), e se il creditore procedente non si desse cura di proseguire il giudizio stesso di espropriazione con alacrità, e si manifestasse negligente, il curatore dovrà chiedere di essergli surrogato (5). Ma, all'infuori di ciò, nessuna altra facoltà è al curatore consentita, nè potrebbe per avventura abbandonare quel procedimento ordinario per sostituirvi quello speciale per la vendita dei beni dei minori (6).

625. E siccome può darsi che non tutti gli immobili del fallito che sono nella giurisdizione dello stesso tribunale che concesse al creditore ipotecario la espropriazione forzata contro il proprio debitore, poi follito, siano colpiti dall'esecuzione stessa, il legislatore pensò di dichiarare applicabile alla soggetta materia la disposizione del codice di rito (7), per cui, quando prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, il conservatore delle ipoteche nel trascriverlo deve far menzione del precetto già trascritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli atti per la espropriazione; e che se il secondo precetto comprende maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella espropriazione, e quando poi sorgano contestazioni

---

(1) Art. 708 e seg. Cod. proc. civ.
(2) Art. 801 Cod. Com.; v. Calamandrei, op. cit. all'art. 801.
(3) Art. 662 e seg. Cod. proc. civ.
(4) Art. 201 e seg. Cod. proc. civ.
(5) Art. 801 al. 1 Cod. Com.
(6) Cass. Firenze 11 aprile 1901, Giurispr. Tor. 1901, 1091, con la nota.
(7) Art 801 al. 2 Cod. Com.; art. 661 Cod. proc. civ.

tra i due creditori, il tribunale, che ha pronunciato la prima sentenza di espropriazione, decide quale dei due debba proseguire la spropriazione di tutti i beni compresi in essa (1).

626. Infine, e da ultimo, è ancora da osservarsi che avuto riguardo allo stato della legge precedente ed ai motivi, ed allo stato della legge attuale, deve ritenersi interdetto al curatore di rendersi compratore dei beni degli immobili del fallito, anche se si procede alla vendita all'asta pubblica (2).

CAPO III.

Della rivendicazione.

SOMMARIO: 627. I.) Nozioni; in che consista la rivendicazione. — 628. Condizioni e prove che sono richieste per l'esercizio dell'azione di rivendica. — 629. II.) Rivendicazione delle rimesse in cambiali e titoli di credito: condizioni. — 630. Continua. — 631. Continua. — 632. Continua. — 633. III.) Rivendicazione delle merci spedite non a titolo di proprietà: condizioni. — 634. Continua. — 635. Continua. — 636. Rivendicabilità dei titoli o mobili smarriti o rubati. — 637. Rivendicazione del prezzo delle merci detenute dal fallito non a titolo di proprietà. — 638. IV.) Rivendicabilità delle merci spedite al fallito a titolo di proprietà: condizioni. — 639. Continua. — 640. Continua. — 641. Continua. — 642. Continua. — 643. Casi in cui la rivendicazione non è permessa: condizioni. — 644. Continua. — 645. Continua. — 646. Il rivendicante deve però, in ogni caso, fare il rimborso delle spese, anticipazioni, ecc. gravanti sulle merci rivendicate. — 647. V.) Ritenzione delle merci vendute, ma non ancora consegnate o spedite. — 648. Questo diritto è anche riconosciuto dalla legge civile; diversa applicazione nella legge commerciale. — 649. Condizioni richieste per l'esercizio del diritto di ritenzione. — 650. Effetti della ritenzione. — — 651. VI.) il curatore può farsi autorizzare a farsi consegnare le merci per conto della massa. — 652. Condizioni richieste per l'esercizio di questa facoltà. — 653. VII.) Procedimento di rivendicazione; quando, e con quale forma si promuova la domanda di rivendicazione. — 654. Competenza a conoscere della domanda. — 655. Chi sia ammesso a contestarla. — 656. Impugnabilità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di rivendicazione. — 657. VIII.) Effetti delle domande di rivendicazione. — 658. Sospen-

---

(1) V. sent. Cass. Torino 4 maggio 1892; Giurispr. it, 1892, 507.

(2) Art. 1457 Cod. Civ.; V. Vidari, op. cit. Ed. 4 N. 8145; *contra*: Parisi, il curatore di fallimento N. 87.

sione della vendita delle merci reclamate in natura. — 659. Limitazione della rivendica sul prezzo.

627. I.) La liquidazione dell'attivo, oltre che nell'accertamento e riscossione dei crediti, e vendita dei mobili ed immobili, consiste puranco nello sceverare ciò che possa spettare ai terzi ed essere dai medesimi rivendicato (1). Perchè solo i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un egual diritto, quando fra essi non vi siano cause legittime di prelazione (2), mentre il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni che le leggi abbiano stabilite (3)

Ma, se il concetto di rivendicazione sta nell'avocare a sè la cosa propria, per alcune norme che vanno sotto questa stessa denominazione, e come meglio si vedrà in seguito, piuttosto che di rivendicazione dovrebbe intendersi trattarsi di un diritto di *ritenzione*, come è di certo quello riconosciuto nel venditore di *ritenere* le merci che, pur vendute, non fossero ancora all'epoca della dichiarazione del fallimento state consegnate al compratore, di poi fallito (4).

628. Ad ogni modo per l'applicazione del diritto di rivendica sono necessari, anche agli effetti della legge commerciale, quegli elementi stessi che richiedonsi dal diritto comune. — Il rivendicante, per vero, deve provare: il suo diritto di proprietà su quelle cose che intende avocare a sè, e che invece detiene il possessore; nonchè la identità delle cose reclamate: e la loro esistenza nella sostanza del debitore al tempo in cui la rivendicazione viene promossa; le quali prove il rivendicante potrà fornire nei modi e con tutti i mezzi permessi dalla legge civile e commerciale.

Ma, oltre a quest'ordine di prove che è comune alla legge civile ed alla commerciale, questa per di più pretende ancora che sia provato che la cosa, per cui si agisce in rivendica, esistesse nella sostanza del fallimento nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimente stesso.

Infine deve ritenersi che la rivendicazione, di cui in questa parte della legge commerciale, è stabilita solo per i beni mobili, per cui il possesso in buona fede vale titolo, nè è da ritenersi estensibile alla università di mobili, nè agli immobili, nè ad un intiero compendio ereditario. E così non sono, ad esempio, le disposizioni della legge commerciale, nella soggetta materia,

(1) V. relazione dianzi cit, al N. 585.
(2) Art. 1949 Cod. Civ.
(3) Art. 439 Cod. Civ.
(4) Art. 805 Cod. Com.

applicabili alla rivendicazione di quota ereditaria sui beni ereditari compresi nel fallimento, da parte dei coeredi del fallito (1).

Ciò premesso passerò ora brevemente in rassegna questi casi non senza però avvertire ancora che, respinta per qualsiasi motivo la rivendicazione, cadrà il diritto del rivendicante, salve però, ed ove del caso, le sue ragioni di credito.

629. II) Anzitutto possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito (2), quando, oltre alle già accennate, concorrano le seguenti condizioni (3) e cioè:

630. *a*) che il titolo non sia stato pagato al fallito; ed è naturale, perchè, se lo fosse, il titolo più non sarebbe a mani del fallito ma in quelle di un terzo che paga e che lo ritira con una dichiarazione di saldo; onde la rivendicazione cadrebbe solo per il fatto di non esservi più l'oggetto da rivendicare;

631. *b*) che il titolo sia posseduto in natura nel giorno della sentenza dichiarativa di fallimento; però, se il titolo fosse stato sostituito da un altro rimesso al fallito, ed il rivendicante proprietario ne provasse rigorosamente la sua proprietà e l'identità, non parrebbe di dover precludere la via alla rivendicazione (4).

632. *c*) che, infine, il titolo sia stato consegnato al fallito per trasmettergliene, non già la proprietà ma il possesso, come avviene nel mandato di fare la riscossione dei titoli rimessi per conservarne il valore per conto di esso mandante (e questo mandato potrebbe anche essere tacito come quando per la natura stessa dell'operazione, o per non esservi conto corrente fra mandante e mandatario, dei titoli siano stati rimessi dal primo al secondo per l'incasso (5)). Ed allorquando il mandato non sia di riscuotere per custodire a profitto del mandante deve, per dare il diritto a rivendicazione, risultare che sia stato dato per effettuare dei pagamenti determinati dallo stesso mandante per lo stesso suo conto. — Nè però sarebbe da ritenersi vietata la rivendicazione ove le rimesse in cambiali e titoli di credito sieno state fatte a titolo precario, come il pegno, il deposito, ma ciò dovrebbe pur sempre risultare in modo indubbio e preciso (6); nè altrimenti dovrebbe pensarsi allorchè il

(1) Cass. Torino 5 luglio 1897, Giurispr. Tor. 1897, 902.

(2) V. in che consistano i titoli di credito, retro N. 118.

(3) Art. 802 Cod. Com.

(4) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8155.

(5) App. Genova 5 maggio 1896, Temi Gen. 1896, 331 — V. anche App. Genova 5 luglio 1896, Temi Gen. 1896, 597.

(6) V. ad es. Sent. App. Torino 31 dic. 1896, Giurispr. Tor. 1897, 374; App. Torino 3 aprile 1897, Giurispr. Tor. 1897, 72.

contratto relativo a tali rimesse fosse stato conchiuso sotto condizione sospensiva, e questa condizione non si fosse verificata ancora al tempo in cui venne a dichiararsi il fallimento (1) perchè giammai sarebbe passata nel fallito la proprietà di tali titoli: però, ripetesi, dovrebbero, ben si comprende, pur concorrere le altre condizioni, specie quelle d'essere i titoli stessi ancora posseduti in natura presso il fallito o suoi agenti.

633. III) Possono, del pari, essere rivendicate le merci, ma anche per l'esercizio di questa rivendicazione occorrono, oltre alle già accennate altre condizioni (2) e cioè:

634. *a*) che le merci da rivendicarsi esistano in natura in tutto od in parte presso il fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento; onde se le merci avessero subita una modificazione tale da tramutarla in altre, come se dall'uva si fosse ricavato vino, o dalla farina pane, ecc., e in consimili casi la rivendicazione non sarebbe possibile. Ma un principio fisso in questa materia, e cioè sino a qual punto si debba ritenere che la cosa abbia subita una trasformazione, per gli effetti di cui si discorre, e cioè tale da segnare il divieto a valersi del diritto di rivendicare, è difficile stabilire a priori, onde piuttosto è da riserbare il giudizio caso per caso, risalendo ai principi del codice civile relativi alle accessioni dei mobili (3).

635. *b*) che la consegna della merce al fallito, sia avvenuta soltanto a titolo precario, cioè a titolo non di proprietà, ma di possesso, onde il semplice deposito, od il deposito delle merci accompagnato dal mandato di venderle per conto del proprietario, dànno diritto alla rivendicazione.

636. Che se il fallito detenesse titoli al portatore od altri mobili stati rubati ad alcuno, o da alcuno smarriti, e ne conosca la provenienza, il proprietario potrà rivendicarli; ed ancora la rivendicazione potrà aver luogo ugualmente se il fallito possieda in buona fede quei titoli al portatore, od altri mobili smarriti o rubati, salvo però al fallito possessore in buona fede, e quindi al curatore, di agire per il risarcimento dei danni, in via di regresso, contro colui che gli diede le cose realmente (4).

637. Se non che, oltre alle merci suddette — e ciò avuto riguardo al mandato che può essere dato di vendere per conto del mandante — può essere rivendicato il prezzo, o parte del prezzo delle merci stesse, ma è necessario, per l'esercizio di

---

(1) Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8162.

(2) Art. 803 Cod. Com.

(3) Art. da 463 a 475 Cod. Civ.

(4) Art. 803 al. 1, 57 Cod. Com., 707, 708 Cod. Civ.

questa rivendicazione, che il prezzo non sia stato pagato in verun modo dal compratore, nè con danaro od altrimenti, nè per via di annotazione in conto corrente fra il fallito ed il compratore (1).

638. IV.) Possono ancora essere *rivendicate*, così si esprime la legge (2) — sebbene non sia questa una vera e propria rivendicazione, come vera e propria rivendicazione non è neppure quella del prezzo; perchè spedite le merci a titolo traslativo di proprietà, questa si deve ritenere passata, e per effetto anche dello stesso contratto di compra vendita (3), in colui cui sono dirette — le merci spedite al fallito, ma anche qui occorre, oltre alle condizioni di indole generale già dette, il concorso di queste altre, e cioè:

639. *a*) che sia intervenuta la vendita delle merci tra il fallito ed il venditore. — Ed è qui da avvertire, che la vendita deve essere stata pattuita puramente e semplicemente, e cioè ssnza limitazioni o sotto condizione sospensiva o risolutiva, perchè in simili casi, la vendita non sarebbe perfetta se non quando si avverasse o non si verificasse la condizione imposta al convalidarsi del contratto ed il venditore potrebbe sempre rivendicare le sue merci nei modi comuni e secondo le regole generali; che le merci, all'effetto della rivendicazione si considerano come depositate presso il fallito; che il fallimento non altera nel caso le condizioni del contratto che rimane quale fu stipulato dalle parti (4). — Nè importa, però, che il contratto sia a pronti o a credito, a termine o non a termine, che il trasferente sia commerciante, o no, basta che sia stato conchiuso il contratto per effetto del quale la proprietà delle merci sia passata nel fallito, e, sotto questo riguardo, la rivendicazione, naturalmente e ben si intende col concorso delle altre condizioni di cui in appresso, è sempre permessa (5).

640. *b*) che le merci non siano state pagate dal fallito. — Ed è naturale, e per sè evidente il concorso di questa condizione perchè se il prezzo fosse in qualsiasi modo stato incassato dal venditore, questi non avrebbe più alcuna base per agire in rivendica. Ciò che si verifica tanto se il prezzo sia stato pagato con danaro, biglietti di banca, o con altri titoli al portatore, quanto anche se con cambiali, che costituiscono altrettanti mezzi di pagamento; vuol dire, osserva il Vidari (6) che se

(1) Art. 803 cap. Cod. Com.
(2) Art. 804 al. 1 Cod. Com.
(3) Art. 1448 Cod. Civ.
(4) Supino, La rivendicazione nel fallimento, N. 61.
(5) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8185.
(6) Op. cit. Ed. 4. N. 8189.

titoli non saranno poi pagati alla scadenza, il venditore se non sarà ancora passato il tempo utile potrà procedere a rivendica; altrimenti, dovrà tenersi pago di una semplice azione di credito verso la massa del fallimento.

641. *c*) che le merci siano già state spedite, e cioè sia avvenuta la materiale spedizione al compratore, di poi fallito. Onde per spedizione si dovrà intendere che sia stata fatta effettivamente la consegna delle merci a colui che si incarica del trasporto, poichè in tal caso non sono più presso il mittente, quantunque questi, potendo essere ancora in possesso della lettera di vettura o della polizza di carico, potrebbe dare disposizioni sulle merci in viaggio (1). — Nè varrebbe a togliere il diritto alla rivendica il fatto di aver spedito le merci a spese e rischio del compratore, essendo sempre sufficiente che le merci stesse spedite per tal modo si trovassero già nel giorno della dichiarazione del fallimento presso il vettore incaricato del trasporto (2).

642. *d*) che le merci state spedite non siano ancora giunte alla loro destinazione, qualunque essa sia, nel giorno della dichiarazione del fallimento, per modo che il compratore di poi fallito non abbia ancora ottenuta la disponibilità delle merci stesse sia direttamente che per mezzo di alcun suo incaricato, e così non siano giunte nei suoi magazzini, o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici, o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

Ma che deve intendersi per magazzini del fallito, e quando si può ritenere che le merci siano effettivamente depositate nei magazzini suoi, sono questioni che si dibattono con varia sorte nella dottrina e nella giurisprudenza. Perchè da una parte mentre si vorrebbe estendere il significato della denominazione di magazzini fino a comprendere tutti indistintamente quei luoghi nei quali essendo deposte le merci il fallito è libero di disporne, nulla importando che si tratti di magazzino vero e proprio, e così indifferentemente lo potrebbero essere le corti, i cantieri, la rada, il porto, o la spiaggia, od anche le chiatte noleggiate dal fallito per il trasporto delle merci a terra, insomma ogni luogo in cui se ne faccia la consegna (3); — dall'altra si dà una interpretazione più ristretta e si nega che ciò possano rappresentare altri edifizi, se non i luoghi propri del

---

(1) Art. 396 Cod. Com.

(2) Cass. Torino 13 aprile 1901, Giurispr. Tor. 1901, 875, con la nota.

(3) V. Sent. Cass. Torino 31 dic. 1890, Dir. Com. IX, 290; V. Supino, op. cit. N. 74.

fallito o da lui affittati ed a qualunque titolo concessi a scopo di magazzinaggio (1).

Quanto ai magazzini pubblici sarà solo da avvertire, che, diminuita oggidì di importanza la questione se una tale qualità rivestano, o no, i magazzini delle regie dogane, perchè le operazioni di deposito che da quelle si facevano sono ora raccolte nelle funzioni a cui sono destinati i magazzini generali, non potrebbe essere dubbio che rispondano al concetto della pubblicità, appunto, tali magazzini generali, i magazzini dei porti franchi, essendo questi adibiti ad un servizio pubblico ed a costui vantaggio, od almeno a vantaggio della classe dei commercianti, mentre da escludersi sono quelli eserciti da privati per propria industria di privati, e così pure i magazzini delle società ferroviarie, e di tutte le altre che esercitano industria di trasporto (2)

Ai magazzini pubblici sono, poi, equiparati qualunque luogo di custodia o di deposito delle merci, perchè, osserva il Vidari (3), non tanto importa la specie del luogo, quanto che da quel luogo il fallito possa estrarre le merci a piacer suo.

Ed infine, la disponibilità delle merci, deve ritenersi tolta al fallito, come già accennai, allorquando le merci stesse non siano ancora nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento giunte neppure nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui; perchè se vi fossero giunte, il commissionario possederebbe per conto del committente, cioè del compratore, onde questo ne avrebbe la disponibilità. Però, ad impedire, in questo caso, la rivendicazione la legge vuole che il commissionario sia stato incaricato di venderle per conto del committente (il compratore, di poi fallito); che se il commissionario possedesse le merci per conto di lui, ma con incarico non di vendere, ma di trattenerle, o sotto altra specifica condizione, la rivendicazione dovrebbe ritenersi nel venditore consentita.

643. Se non che, pur non essendo ancora passato nel compratore fallito il materiale possesso e la fisica disponibilità delle merci, le stesse possono anche essere state da lui vendute; ed in tale evenienza la rivendicazione non è ammessa al verificarsi di queste condizioni previste dalla legge (4):

644. *a*) quando la vendita sia stata fatta senza frode. — E cioè in tempo e modo che il fallito non sapesse di non poter

(1) App. Genova 24 gennaio 1890, Dir. Com. VIII, 230; V. Masè-Dari op. cit. N. 301, pag. 72.

(2) V. Masè-Dari, op. loc. cit.

(3) Op. cit. N. 8197.

(4) Art. 804 al. 2 Cod. Com.

più addivenire a tale atto per essere nello stato di cessazione de' suoi pagamenti, vale a dire in istato di fallimento; perchè ove la vendita fosse avvenuta in tale epoca, bisognerà pure aver sempre presenti le norme che dichiarano la nullità od annullabilità degli atti compiuti dal fallito prima della sentenza dichiarativa del fallimento ma dopo la cessazione dei pagamenti (1). Ma ancora, rivendute con frode le merci dal fallito, sarà anche possibile la rivendicazione contro il terzo che le ha comprate, allorchè, questi sia pure in mala fede (2).

645. *b)* ed inoltre è necessario che la vendita senza frode sia regolare e perfetta; cioè tale da trasferire la proprietà delle merci dal venditore nel compratore (3). — E fra i mezzi atti a tale trasferimento la legge, in mancanza della materiale tradizione della cosa, stabilisce che possa farsi mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

646. Ad ogni modo colui che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazione od altre spese,e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause (4).

647. V.) Fino a questo punto ho accennato alle condizioni per esercitare la rivendica da parte del venditore che non fosse più in possesso delle cose vendute perchè già spedite, ed in viaggio, ma allorchè, invece, il venditore abbia ancora presso di sè le merci stesse, la legge (5) col concorso delle condizioni, di cui più sotto, gli riconosce il diritto di ritenerle.

648. Ma anzitutto giova premettere che non soltanto in materia commerciale e di fallimento, le leggi riconoscono questo diritto, mentre già il codice civile (6) stabilisce che il venditore il quale non ha accordata dilazione al pagamento non è tenuto a consegnare le cose se il compratore non ne paga il prezzo; e che non è tenuto alla consegna della cosa ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo immi-

(1) Art. 707 e seg. Cod. Com.; v. retro N. 295 e seg.

(2) Art 1235 e v. anche art. 1459 Cod. Civ.

(3) Sent. già citata Cass. Torino 13 aprile 1901, Giurispr. Tor. 1901, 876.

(4) Art. 804 ult. cap. Cod. Com. — V. App. Torino 31 gennaio 1898. Giurispr. Tor. 1898, 378.

(5) Art. 805 Cod. Com.

(6) Art. 1469 Cod. Civ.

nente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

Ma, se tale è il principio, la legge commerciale ne fa però applicazioni un po' diverse, avuto riguardo precisamente alla diversa natura della materia da regolare, e così nè colui che è fallito potrebbe dare una cauzione, nè per lui darla potrebbe il curatore all'effetto di avere la consegna della merce la quale solo può aversi sborsandone il prezzo.

649. Ciò premesso, le condizioni, che debbono concorrere (1) per l'esercizio di questo diritto di ritenzione sono: *a*) che sia avvenuta la vendita fra il fallito ed il venditore; — *b*) che le merci non siano ancora state consegnate al fallito o non siano ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto, insomma che si trovino ancora nella fisica disponibilità di esso venditore; — *c*) che non ne sia stato pagato il prezzo, perchè in questo caso il venditore, ben si comprende, dovrebbe tenere le merci a sola disposizione del compratore e quindi della massa del suo fallimento essendo tenuto a spedirle a semplice richiesta; — *d*) che per mettere in moto tale diritto di ritenzione, non sarà necessario che il compratore sia dichiarato fallito per mezzo di sentenza, ma basterà che contro di lui già siasi iniziata procedura giudiziale per cessazione di pagamento (2)

650. Col diritto di ritenzione il venditore può ritenere le merci a disposizione del curatore del fallimento, come può invocare la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva tacita, che è sempre sottintesa nei contratti bilaterali; onde tornano applicabili alla materia i principi di diritto comune, (3) che il venditore potrà far valere, salvo però che il curatore si facesse autorizzare, nei modi di cui dirò or ora, e prima che il venditore abbia fatto valere il suo diritto alla risoluzione del contratto, a farsi consegnare le merci, oggetto del contratto stesso, pagandone il relativo prezzo. In questo caso il venditore non potrebbe avanzare alcun'altra pretesa, nè elevare opposizione di sorta.

651. VI.) Quando, adunque, il curatore fosse debitamente autorizzato (e ciò sia nel caso che le merci siano state spedite ma non consegnate, sia che non siano state spedite e sulle stesse si esercitasse il diritto di ritenzione) ed al venditore fosse pagato il prezzo convenuto, cesserebbe la ragione per cui la legge ha creduto di favorirlo, sottraendolo alla perdita che il fallimento può causare, mentre il contratto viene ad avere il

(1) Art. 805 Cod. Com.

(2) Vidari, op. cit. Ed. 4. N. 8213; Calamandrei. op. cit. N. 563.

(3) V. art. 1165 Cod. Civ.

completo suo perfezionamento per effetto del subentrare del curatore al fallito, e del pagamento integrale del prezzo, onde il diritto del venditore non viene ad essere in alcun modo menomato.

E quali sono le condizioni richieste dalla legge (1) per l'esercizio da parte del curatore di una tale facoltà?

652. È necessario: *a*) che le merci su cui è esercitato il diritto di rivendicazione o di ritenzione siano ancora a disposizione del curatore nella fisica disponibilità del venditore, e cioè che nè siano passate nel materiale possesso del fallito, o del curatore, nè la vendita sia stata risolta ad istanza del venditore il quale ne abbia fatto valere il suo diritto; — *b*) che il curatore paghi tutto il convenuto, e dia al venditore quanto, e nel modo stesso, per contratto sia stato stabilito; — *c*) che il curatore sia a ciò tutto (ossia a farsi consegnare le merci ed a pagare il prezzo convenuto) in modo speciale autorizzato dal giudice delegato, il quale darà la sua ordinanza, non soggetta, però, a richiamo, con l'assenso della delegazione dei creditori. — In questo caso, adunque, non basta il solo *parere* della delegazione, ma vuolsi l'*assenso* della delegazione, ed è con tale assenso che il giudice delegato potrà dare la sua ordinanza di autorizzazione (2).

653. VII.) Le domande di rivendicazione possono essere proposte in qualunque stadio della procedura di fallimento, e così anche durante la verifica dei crediti, quando già si può avere il contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori (3), e deve essere proposta, appunto, in loro contraddittorio, con la forma della citazione e dinnanzi al giudice delegato (4).

654. Competente a conoscere della domanda, sia che derivi da titolo civile sia che da titolo commerciale, è lo stesso giudice delegato ovvero il tribunale, davanti al quale pende la procedura di fallimento.

È competente il giudice delegato, se, inoltrata la domanda, non vi sia contestazione, e sull'accordo di tntte le parti comparse si faccia luogo alla domanda stessa; oppure se il valore della domanda rientri nella competenza del pretore, e cioè non superi le lire millecinquecento. In questo caso il giudice delegato giudica sulla domanda contestata con suo provvedi-

(1) Art. 806 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(2) V. Masè-Dari, op. cit. N. 396 in fine.

(3) Sent. già citata Cass. Torino 5 luglio 1897, Giurisp. Tor. 1897, 902.

(4) Art. 807 al. I Cod. Com.; v. però anche per la forma, P. III le formole e le osservazioni ivi.

mento che ha carattere di vera e propria sentenza, e contro lo stesso è ammesso, in ogni caso, il richiamo al tribunale.

Quando la domanda sia contestata, ed il suo valore superi la competenza pretoriale, o sia di valore indeterminato, sorge la competenza del tribunale, avanti al quale il giudice delegato deve rinviare le parti ad udienza fissa (1).

655. Però a contestare la domanda di rivendicazione hanno diritto non solo il curatore e la delegazione dei creditori, ma ognuno dei creditori, e anche il fallito (2).

656. Ad ogni modo, avuto riguardo ai diritti in conflitto, e alla natura ed importanza che assume la contestazione, contro la ordinanza, o meglio sentenza, del giudice delegato nel caso di sua competenza. è dato il richiamo al tribunale; come pure la sentenza che il tribunale stesso pronunci in primo grado, in seguito a rinvio fattogli per la incompetenza del giudice delegato, è soggetta alla impugnativa nei modi ordinari (3).

657. VIII.) Siccome l'esercizio del diritto di rivendicazione, del pari che quello delle azioni creditorie, non può restringersi entro un limite preclusivo, era necessario anche determinare gli effetti del ritardo, e degli atti frattanto compiuti nella procedura di fallimento; poichè, rispetto a ciò, certamente sarebbe pregiudizievole al diritto di proprietà il negare alla domanda di rivendicazione l'effetto di sospendere la vendita delle cose reclamate non ancora compiuta, ma neppure potrebbe ammettersi che la negligenza del proprietario possa distruggere la vendita compiuta. Ed ove la rivendicazione si esercitasse sul prezzo era anche da farsi applicazione degli stessi principi applicati ai creditori colpevoli di ritardo nella dichiarazione e verifica dei loro crediti (4). — E questi sono anche i principi ai quali sono ispirate le disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione mobiliare (5).

658. E, adunque, prima che il rivendicante abbia proposta la sua domanda, può essersi iniziata, riguardo alle cose di cui si chiede la restituzione, la liquidazione effettiva mediante la vendita, quindi è che il legislatore ha stabilito, appunto, che la domanda di rivendicazione *in natura* arresta la vendita delle cose reclamate, ma non può, però, annullare la vendita che sia ad essa anteriore (6).

---

(1) Art. 807 al. 3 Cod. Com.; V. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 807 al. 2 Cod. Com.

(3) Art. 807 al. 3, 913 Cod. Com.

(4) Atti della commissione, ecc. Castagnola, fonti e motivi, op. cit. § 1145.

(5) V. art. 647, 648 Cod. proc. civ.

(6) Art. 808 al. 1 Cod. Com.

659. Se, invece, la rivendicazione, anzichè in natura si esercitasse sul prezzo dovuto dal terzo compratore, nel termine e modi a suo luogo accennati (1), il rivendicante in ritardo ben può esercitare la sua domanda di rivendicazione, ma essa non ha effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad essa (2).

---

(1) Art. 803 al. 2 Cod. Com. e v. retro N. 637.
(2) Art. 808 al. 2 Cod. Com.

TITOLO QUINTO

Della ripartizione fra i creditori, e della chiusura del fallimento.

SOMMARIO: 660. Nozione, e divisione della materia.

660. Procedutosi alla liquidazione del passivo, e realizzato e depurato l'attivo del fallimento, si dovrà, ben si comprende, provvedere alla ripartizione del residuo fra i creditori, al cui scopo quelle liquidazioni erano appunto preordinate. Dopo di che nulla più rimarrà al curatore a fare, e la procedura del fallimento dovrà conseguentemente dichiararsi chiusa.

Donde la naturale divisione della materia in due capi, per dire: nel primo, della ripartizione dell'attivo fra i creditori; nel secondo, della chiusura del fallimento.

CAPO I.

Della ripartizione dell'attivo fra i creditori.

SOMMARIO: 661. I.) Massa a ripartirsi; richiami. — 662. Come rimanga costituito l'attivo. — 663. Deduzioni ancora da farsi per i creditori con pegno od altro privilegio sui mobili, ed altre deduzioni. — 664 *a*) per spese di giustizia e di amministrazione. — 665 *b*) per soccorsi al fallito e sua famiglia. — 666. Resto a ripartirsi, a chi vada, e come assegnato. — 667. II.) Stato di ripartizione; da chi venga od ordinato o predisposto e reso poi esecutivo. — 668. Continua. — 669. III.) Somme che debbono essere riservate. — 670 *a*) porzione per i crediti per i quali fu prorogato il termine. — 671 *b*) se tali crediti non siano portati in bilancio per un tempo determinato od il creditore chieda una somma maggiore; il giudice delegato fissa la somma a riservarsi. — 672 *c*) riserva per i crediti su cui penda contestazione. — 673. Le somme riservate debbono rimanere in deposito, e fino a quando. — 674. Continua — 675. Che avvenga delle somme depositate. — 676. IV.) Pagamento delle somme ripartite: come avvenga. — 677. Il creditore deve, per il rilascio del mandato di pagamento a suo favore, presentare il suo titolo di credito. — 678. Quid se non potesse presentarlo? — 679. Il creditore deve fare anche quietanza —680. V.) Effetti delle dichiarazioni di

661. I.) L'attivo del fallimento comprende non solo i crediti ma i beni mobili ed immobili del fallito, e su questo attivo così formato hanno diritto, naturalmente, anche le somme relative ai creditori con pegno o privilegio sui mobili e quelle con privilegio od ipoteca sugli immobili.

Ma, già ho avvertito, che quanto ai creditori con pegno costoro possono concorrere, o no, nella massa chirografaria secondo i casi, e cioè non concorreranno più quando il curatore si sia fatto autorizzare al riscatto del pegno, poichè allora deve anche pagare il creditore del dovuto, o, quando autorizzato a vendere, il creditore siasi opposto alla vendita del pegno, poichè la opposizione trae seco la rinuncia esplicita del creditore ad ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno: e vi concorrono, invece, quando e solo si venda il pegno senza loro opposizione onde, soddisfatti con preferenza sul ricavo, se vi sarà eccedenza questa andrà a profitto della massa chirografaria, se non vi sarà essi concorreranno, per contro, per il residuo ancora dovuto come creditori chirografarî (1).

E così pure i creditori con altro privilegio sui mobili sono anzitutto pagati sul prezzo delle cose soggette al privilegio, ed anch'essi, per quanto non conseguono sul prezzo delle cose soggette allo speciale loro privilegio, diventano creditori chirografari (2).

Ed infine, fu pure osservato, che i creditori con privilegio ed ipotecari sugli immobili vanno collocati sul prezzo di tali immobili secondo il grado rispettivo di preferenza, ed anch'essi, ove non siano utilmente collocati, e per la parte che rimanga scoperta, non possono più figurare che creditori chirografarî (3).

662. E, adunque, l'attivo rimane costituito: dalle somme di danaro che si fossero trovate nell'azienda commerciale del fallito; e dalle differenze a vantaggio della massa tra il prezzo di vendita delle cose mobili ed immobili vincolate a favore dei creditori pignoratizi o con altro privilegio sui mobili o privilegiati od ipotecari sugli immobili, e dell'importo di quei crediti: ed infine dalle somme che provengono dalla riscossione dei crediti e dalla vendita degli altri beni, fatte però le debite deduzioni poichè nessuna attività si può concepire se non sotto

(1) Art. 772, 775 Cod. Com e v. retro N. 517, 525, 534.
(2) Art. 773 e seg., 775 Cod. Com., e v. retro N. 528-534.
(3) Art. 777, 775, 779 Cod. Com. e v. retro N. 538, 539. 534. 537.

deduzione delle passività che si sono incontrate per ottenerla.

663. E così quest'attivo depurato, e, naturalmente, ove non lo fosse, per non essersi ancora pagati i creditori con pegno od altro privilegio sui mobili, (non sugli immobili, perchè costoro non sopportano le ulteriori deduzioni di cui in appresso e solo hanno a loro carico le spese relative alla espropriazione dell'immobile) sotto deduzione anche di quanto fosse a loro dovuto nel pagamento del loro credito garantito, va a beneficio dei creditori chirografari, ma devono dapprima, ed in ogni caso, dedursi ancora le seguenti categorie di spese (1).

664. *a*) Spese di giustizia e di amministrazione.

Si mantiene viva ancora la disputa riguardo alla estensione di queste due categorie di spese, volendosi da una parte comprendere un numero ristretto di spese; dall'altra volendosi ad esse attribuire un più lato significato. Se non che, in modo prevalente, ormai si ritiene che le spese di giustizia comprendano quelle fatte per atti conservativi o di esecuzione nell'interesse comune dei creditori, e per causa di fallimento; e non quelle estranee a tale scopo, come sarebbero quelle, per esempio, per la difesa del fallito nel suo processo penale (2). E nelle spese di amministrazione vanno comprese tutte quelle incontrate dalla massa del fallimento per la gestione economico-commerciale del patrimonio del fallito durante lo svolgersi della procedura, e così anche l'onorario da pagarsi al curatore, e gli onorari, e salari, da pagarsi a tutte le persone che prestarono l'opera loro a vantaggio dell'amministrazione e per le necessità della procedura, o buon andamento della gestione, tali gli onorari agli avvocati, procuratori, uscieri, periti ecc. ed i salari agli operai, ai commessi e di quelle persone, infine, alle quali è necessario ricorrere per il disimpegno di incarichi o mandati ecc. (3).

665. *b*) Soccorsi accordati al fallito e sua famiglia.

Si tratta di spese liquide e certe che furono autorizzate dal giudice delegato sentito il curatore e la delegazione, oppure dai creditori stessi dopo la chiusura del processo verbale di verifica (4), onde esse costituiscono un debito dalla massa.

666. Fatte tutte queste deduzioni si ha, adunque, il *resto* che deve essere ripartito tra i creditori chirografari in proporzione dei loro crediti, per modo da assicurare un' uguale ed unica misura o percentuale, che dicesi la moneta di fallimento.

---

(1) V. art. 809 al. 1 Cod. Com.

(2) Cass. Firenze 4 aprile 1890; Dir. Com. vol. VIII, 751.

(3) Cass. Torino 11 marzo 1886; Dir. Com. IV, 41. — Masè-Dari op. cit. N. 403 in fine.

(4) Art. 752 Cod. Com.

— Così, ad esempio, se il resto dell'attivo a ripartirsi starà nel rapporto con il passivo da soddisfarsi nella proporzione della quarta parte, la percentuale, o misura unica, sarà rappresentata dal 25 % di modo che il creditore di lire 200 prenderà lire 50 quello di 1000 lire 250, e così di seguito sempre in base a tale proporzionalità.

Però, bisognerà prima tener presente quanto già a suo luogo ho osservato a proposito dei crediti non fruttanti interessi e non ancora scaduti alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (1), e per il provvisorio concorso dei creditori privilegiati od ipotecarî sulle ripartizioni che fossero procedute prima della distribuzione del prezzo degli immobili (2).

667. II.) A quest'effetto il curatore è obbligato a presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione, ed è il giudice delegato, che, esaminato il prospetto e la situazione, ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissando la somma da ripartirsi, mandando al curatore e sorvegliando, che sia dato a tutti i creditori avviso speciale dell'ordinata ripartizione (3). — Donde si ricava anche che non una, ma molte, ed ogniqualvolta si presenti l'occasione opportuna per lo stato di cassa, possono essere le ripartizioni, alle quali il curatore dovrà anche diligentemente occuparsi per il più efficace e sollecito disbrigo della procedura.

668. Ed è appunto il curatore che deve anche predisporre i progetti di ripartizione in base al danaro disponibile, e, in ogni modo, formato lo stato di ripartizione quando sia ordinato dal giudice delegato, questi, poi, esaminatolo lo renderà esecutivo con sua ordinanza, che non è soggetta a richiamo (4).

669. III.) Però, il giudice delegato, prima di rendere esecutivo lo stato di ripartizione, dovrà osservare che non si può procedere ad alcun riparto se non riservando alcune somme. — E così:

670. *a*) Si è visto che, rispetto ai creditori residenti all'estero, e, per loro speciale riguardo, il giudice delegato può prorogare il termine per la verificazione dei loro crediti (5); onde, se al tempo in cui si procede alla ripartizione tali crediti non fossero ancora stati ammessi al passivo del fallimento, la ripartizione non può aver luogo se non riservata la porzione corrispondente a tali crediti, come figurano portati in bilancio (6).

---

(1) Art. 768 Cod. Com. e v. retro N. 487, 488.

(2) Art. 776, 777, 778 Cod. Com. e v. retro N. 535, 536, 537, 538, 539.

(3) Art. 809 al. 2 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni ivi.

(4) Art. 810 al. 1 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 759, 769 Cod. Com., e v. retro N. 475, 476, 494.

(6) Art. 811 al. 1 Cod. Com.

671. *b*) E se essi, per avventura, non siano stati portati in bilancio per una somma determinata, oppure se il creditore chiedesse una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determinerebbe egli stesso ugualmente con una sua ordinanza tale somma da riservarsi. Però questa ordinanza, con la quale viene determinata la somma, pur essendo provvisoriamente esecutiva, è, per espressa dichiarazione della legge, ed in via di eccezione, soggetta a richiamo da portarsi ad udienza fissa davanti al tribunale (1).

672. *c*) Una simile riserva, infine, deve pure essere fatta per i crediti, sull'ammessione dei quali non sia avvenuta una definitiva pronuncia (2), essendo tuttora pendenti le relative contestazioni. — Ed è pure giusto che, anche in questo caso di creditori ancora ammessi provvisoriamente, sia riservata la loro porzione, perchè, dato che poi il credito sia ammesso in modo definitivo, non abbiano tali creditori a subire il danno delle avvenute ripartizioni.

673. Le somme per tal modo riservate rimangono in deposito nel modo stesso in cui si trovano le somme di spettanza della massa del fallimento, e debbono rimanervi sino alla scadenza dei termini prorogati a favore dei creditori residenti all'estero, e fino a che non sia giudicato in modo definitivo sul credito e sulla somma controversa, nei casi di riserva a favore dei crediti contestati od ammessi provvisoriamente al passivo (3).

674. Naturale conseguenza di questo deposito per riserve di somme a favore di particolari creditori, è che, se le somme in deposito producono interessi, questi spettano ai creditori stessi per cui è luogo la riserva se poi in definitiva sarà riconosciuto il loro diritto di credito, perchè in caso diverso, come or ora dirò, fruttano assieme al deposito stesso a favore della massa. — Ad ogni modo, e in ogni caso, conseguenza del deposito è anche, e più, che lo stesso è a tutto rischio, e spese, se ve ne saranno, di tali crediti (4).

675. Riservate queste somme, e rimaste in deposito, queste andranno poi cogli interessi, e sotto deduzione delle spese relative al deposito, se si verificano tali eventi, in ripartizione, nelle proporzioni del rispettivo credito, ai creditori per cui le somme stesse furono riservate laddove essi abbiano fatto verificare i loro crediti e sieno stati regolarmente ed in modo definitivo ammessi se trattisi di creditori esteri, o sia definitiva-

(1) Art. 811 al. 2 Cod. Com V. P. III formole ed osservazioni.
(2) Art. 812 al. 2 Cod. Com. e art. 763, 764, 765 Cod. Com.
(3) Art. 812 al. 1 e 2 Cod. Com.
(4) Art. 812 al. 2 e 4 Cod. Com.

mente giudicata l'ammissione dei crediti, se trattisi di creditori contestati.

Che, se i creditori all'estero, o alcuno di essi, non si fossero curati di far verificare i loro crediti, oppure il giudizio definitivo non riconoscesse l'esistenza del credito, o vera la misura per cui questo fu ammesso provvisoriamente, o parte di essa, secondo i casi, la somma rimasta libera in deposito, per effetto della vacanza in tutto od in parte lasciata dal creditore, a cui favore la somma sia stata riservata, cade a favore della massa, e viene divisa tra i creditori ammessi al passivo (1).

676. IV.) Formato lo stato di riparto e reso esecutivo dal giudice delegato, per la ripartizione del danaro in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento da lui sottoscritto, secondo lo stato di ripartizione; ed i pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa (2).

Naturalmente, con l'ordinanza che rende esecutivo lo stato di ripartizione, o con altra, e sempre sopra istanza del curatore, il giudice delegato lo autorizzerà a diminuire il deposito di tanta somma quanta sarà necessaria a pagare il totale importo dello stato di riparto. — E, se il danaro occorrente si trovasse, in via eccezionale, presso lo stesso curatore, esso eseguirebbe i relativi pagamenti (3).

677. Però, il creditore, per aver diritto al rilascio del mandato di pagamento da parte del curatore deve presentare il suo titolo costitutivo del credito allo scopo che il curatore possa fare su di esso l'annotazione del mandato di pagamento o del pagamento del riparto eseguito (4); e per conseguenza, anche venga tolta la possibilità di un abuso del titolo stesso da parte del creditore ed in danno della massa.

678. Ma potrebbe anche darsi che il creditore non abbia potuto presentare alcun titolo di credito a prova del credito stesso neanche all'atto della verificazione, oppure che, presentatolo allora, non gli sia più possibile ciò fare in questo tempo, o per essere stato distrutto, o perduto ecc.; e che avverrà in simili evenienze?

Soccorre la legge, la quale concede facoltà al giudice delegato (su istanza che gliene faccia il creditore) di autorizzare, con sua ordinanza, non soggetta a richiamo, il pagamento sulla presentazione, invece, dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti. — Così il creditore, autorizzato,

(1) Art. 812 al. 1 Cod. Com.; V. Vidari. op. cit. N. 8261.

(2) Art. 810 al. 2 e 3 Cod. Com.

(3) V. P. III le formole ed osservazioni fatte al riguardo sotto l'articolo 810.

(4) Art. 813 al. 1 e 2 Cod. Com.

farà levare copia autentica rilasciata dal cancelliere del tribunale. e per estratto nella parte che si riferisce alla ammissione al passivo del credito suo, e su tale estratto il curatore potrà fare la suddetta annotazione (1).

679. Eseguitosi, poi, per tal modo il pagamento, il creditore rilascia la quietanza in margine allo stato di ripartizione (2), e non sul titolo perchè la presentazione sua può essere necessaria per successive ripartizioni, dovendosi per ciascuna di esse osservare le norme stesse. — Però, osserva il Vidari (3), " se la ripartizione fosse unica, o fosse l'ultima, il creditore dovrebbe anche consegnare al curatore il titolo di credito con dichiarazione di quietanza; imperocchè, mentre egli non avrebbe più ragione di tenerlo per sè, il curatore potrebbe, invece, aver molto interesse di possederlo. Che se il creditore provasse di aver bisogno ancora di quel titolo per altri scopi, egli avrebbe anche diritto di trattenerlo, dando quitanza per atto separato, e dicendo le ragioni per cui il titolo è lasciato a lui ".

680. V.) Ma — se le ripartizioni sono fatte con le riserve di cui sopra, e ciò per non pregiudicare i diritti dei creditori residenti all'estero ed a cui favore furono prorogati i termini per la verifica dei crediti, e di quelli per cui pende contestazione — che sarà dei crediti tardivamente proposti, e delle tardive opposizioni alle ammissioni dei crediti già avvenute ? — Perchè, già si è visto, che, quantunque trascorsi i termini per la verificazione nonchè i successivi tredici giorni dalla chiusura effettiva del verbale di verifica, e fino all'esaurimento dell'attivo, i creditori conosciuti o non conosciuti possono ancora presentare le loro dichiarazioni di credito ed essere ammessi, anche pendente la contestazione, provvisoriamente al passivo per una somma determinata dal tribunale: e così pure si possono avanzare tardive opposizioni alle ammissioni di credito già avvenute nei casi dalla legge previsti (4) — Onde, quali saranno gli effetti di tali tardive dichiarazioni e tardive opposizioni in rapporto alle ripartizioni?

681. *a*) Or bene; questi creditori che abbiano fatte le loro dichiarazioni tardive non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e, qualora sieno stati ammessi provvisoriamente al passivo, in proporzione della somma determinata dal tribunale (5).

---

(1) Art. 813 al. 3 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 813 ult. cap. Cod Com.; V. P. III

(3) Op. cit. Ed. 4. N. 8254.

(4) Art. 770 Cod. Com V. retro N. 509. 510, 511, 512. 513, 514.

(5) Art. 814 al. 1 Cod. Com.

682. Però, se tale è la regola, può anche per ragioni di equità farsi una parte maggiore anche al creditore tardivo quando la tardanza non sia da ascrivere a sua colpa, od a sua negligenza.

E così, se questi creditori giustificassero di essersi trovati nella impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni (1). — Salvo però sempre, e ben si comprende, il diritto nel curatore, o negli altri creditori, o nel fallito, di opporsi alla domanda approfittando del giudizio instaurato, in esito al quale sarà definitivamente statuito sul diritto del creditore.

683. *b)* In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme, le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva, cioè restino depositate, fino al giudizio definitivo sulla opposizione (2).

684. E così, se l'opposizione risulta infondata, il creditore ha diritto di conseguire la quota riservata, ma se, invece, accolta l'opposizione, il credito sia dichiarato in tutto, od in parte insussistente, il creditore deve restituire alla massa anche tutto ciò che avesse riscosso nelle precedenti ripartizioni, poichè ciò che si era a lui pagato non gli era dovuto, e quindi è ripetibile (3).

CAPO II.

Della chiusura del fallimento.

SOMMARIO: 685. I.) Quando e da chi si faccia luogo alla chiusura del fallimento. — 686. Effetti che ne derivano. — 687. II.) La procedura chiusa può essere riaperta. — 688. Da chi può essere chiesta la riapertura e condizioni che sono necessarie. — 689. Forma della domanda. — 690. Provvedimenti del tribunale nel caso di riapertura; condizione dei nuovi creditori. — 691. Continua. — 692. Chiusa la procedura riaperta, si può successivamente far luogo a nuove riaperture. — 693. Distinzione fra riapertura e nuova dichiarazione di fallimento. — 694. III.) Quando il fallito possa chiedere la can-

(1) Art. 814 al. 1 Cod. Com.
(2) Art. 814 al. 2 Cod. Com.
(3) Art. 814 al. 2 Cod. Com. — cfr. art. 1237 Cod. Civ.

cellazione del suo nome dall'albo dei falliti. e condizioni. — 695. Continua. — 696. Se la sentenza che autorizza la cancellazione tocchi al procedimento penale in corso. — 697. Il diritto di chiedere la cancellazione passa negli eredi del fallito resosi defunto prima della dichiarazione o durante la procedura del fallimento.

685. I.) Allorchè, dopo la liquidazione del passivo e dell'attivo, siansi anche compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, per modo che tutto il residuo attivo sia stato distribuito, e nulla più rimanga a ripartire, la procedura del fallimento ha raggiunto il suo scopo, nè altro rimane al curatore da fare che rendere il conto della tenuta amministrazione, ed al tribunale che dichiarare, con suo provvedimento, chiusa la procedura stessa, la quale non ha più alcuna ragione di sussistere.

E, adunque, chiusa la procedura, da una parte cessano dalle loro funzioni il curatore, la delegazione dei creditori, ed il giudice delegato, ma dall'altra i creditori riprendono intero il loro diritto di agire singolarmente, e per altre vie giudiziarie, e come credano meglio nel loro speciale interesse, per ottenere il pagamento del residuo credito, poichè tale loro diritto non deve intendersi menomato dalla intervenuta procedura di fallimento, di poi dichiarata chiusa, e tale diritto la legge espressamente riconosce (1).

686. Ed il fallito, se per una parte dura nello stato di fallimento ed è mantenuta la sua iscrizione nell'albo dei falliti con le conseguenze che ne derivano, per l'altra riacquista il diritto di stare in giudizio da solo tanto attivamente che passivamente, di amministrare le proprie sostanze, di abbandonare la residenza impostagli dalla dichiarazione del fallimento, di obbligarsi, di riscuotere capitali, di pagare debiti, e di dedicare la propria attività ad operazioni commerciali, ecc. — E, se è vero che il condannato per bancarotta è inabilitato all'esercizio della professione di commerciante (2), è altresì vero che la disposizione di legge, mancante com'è di sanzioni penali per coloro che vi contravvengano, non ha pratica importanza che per i singoli casi, per cui alcuni commerci non si possono esercitare senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

687. II.) Ma il fallito può essere ricondotto alla completa condizione giuridica di prima, ed anche i suoi creditori dovranno sottostare alle norme che regolano i loro diritti di creditori in materia di fallimento allorquando, a sua istanza, venga ancora riaperta la procedura dapprima dichiarata chiusa.

(1) Art. 815 al. 1 Cod. Com.

(2) Art 861 ult. cap. Cod. Com.

Ed il fallito avrà interesse a farlo tuttavolta che, ad esempio, volesse evitare atti esecutivi singoli, che i creditori, nell'esercizio pieno del loro riacquistato diritto di agire a procedura di fallimento chiusa, addivenissero sui beni che in seguito fossero al fallito stesso pervenuti o da lui accumulati, ed all'effetto, appunto, di evitarsi le spese di procedure singole sostituendone una collettiva.

688. Ma, se il chiedere la riapertura della procedura di fallimento, è una facoltà concessa esclusivamente al fallito, per l'esercizio della stessa e all'oggetto di evitare le facili frodi dello scaltro, la legge pone come condizioni alla concessione della domanda di riapertura: che il debitore, già fallito, dimostri di poter pagare almeno un decimo del residuo dei crediti, per modo che ad esempio, se sia stato pagato il quaranta per cento dovrà dimostrare di essere in grado di pagare ancora un decimo del sessanta per cento residuo; e che sia data inoltre cauzione per le spese (1).

689. A tale effetto il debitore fallito presenterà la sua istanza al tribunale che già precedentemente ha dichiarato il fallimento, e questi, a seguito dell'esame se siano, o no, valide le prove offerte per il raggiungimento delle condizioni volute dalla legge, potrà accoglierla, o respingerla, con suo provvedimento che darà in camera di consiglio, e non soggetto a reclamo (2).

690. E, quando sia accolta l'istanza, il tribunale, per effetto di questa ripresa della procedura del fallimento, dovrà richiamare, o nominare di nuovo, secondo i casi, gli organi giudiziarî ed amministrativi allo scopo che anche questa nuova fase della procedura possa svolgersi regolarmente, e con le volute garanzie giungere a compimento.

Laonde richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede alla fissazione di adunanza per la nomina della delegazione dei creditori, ed a quant'altro è richiesto per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute (3).

E, adunque, ritorneranno ad aver vita tutti gli atti già compiuti nella precedente procedura, e si addiverrà inoltre a tutti gli altri che la nuova sia per richiedere, e di conformità alle stesse norme già esaminate, specie per quanto ha tratto alla verificazione dei crediti dei nuovi creditori.

---

(1) Art. 815 al. 2 Cod. Com.

(2) Art. 815 al. 2 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni ivi e v. art. 913 Cod. Com.

(3) Art. 815 al. 2 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni.

691. E per tal modo si farà luogo alle nuove ripartizioni secondo le norme stesse.

Ma, allo scopo che le ripartizioni seguano per tutti i creditori nello stesso tempo non solo, ma perchè i nuovi creditori possano partecipare ugualmente alle ripartizioni stesse, la legge stabilisce (1), appunto, che queste non possono avere luogo se non dopo trascorsi rispetto ai nuovi creditori i termini che all'uopo avrà stabiliti la sentenza di riapertura.

692. Esauritosi così, e con le stesse norme, anche questa procedura complementare, potrà successivamente dichiararsi chiusa, ma nulla però toglie che ancora, e di seguito, al verificarsi di identiche condizioni, possa venire riaperta, sempre si intende ad istanza dello stesso debitore fallito, e così di seguito (2).

693. Bisogna, però, badare a non confondere la riapertura del fallimento con l'apertura di un nuovo; perchè quella solo può essere chiesta dal debitore fallito, al quale la legge riconosce, ed a suo speciale vantaggio, tale facoltà, mentre di ciò non hanno a lamentarsi i creditori, i quali, conservando le loro ragioni al pagamento del residuo credito, possono anche, ove lo credano, agire esecutivamente e singolarmente ancora contro il loro debitore.

Ed in quanto ai creditori nuovi, costoro se vogliono fare una istanza non può essere che per una dichiarazione nuova di fallimento totalmente dalla prima indipendente, e non è il caso di parlare di riapertura (3); che, se di tale loro diritto codesti creditori non si avvalessero, a loro altro non rimane che unirsi ai creditori di prima per far valere le loro ragioni di credito nella procedura che andrà ad iniziarsi in seguito alla riapertura del fallimento chiesta dal fallito (4).

694. III.) Se poi, e per effetto di queste successive ripartizioni o per qualsiasi altro modo, e ciò tanto con danaro proprio che di altrui, il fallito provi di avere pagato interamente, in capitale interessi e spese, tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

A tale effetto, il fallito presenterà il suo ricorso confortato dalle prove specifiche e precise degli effettuati pagamenti, ed il tribunale, sull'esame del ricorso e degli atti e dei documenti prodotti, nonchè di quelli nel fascicolo della procedura, provvederà con sua sentenza; la quale è però, in ogni caso, soggetta

---

(1) Art. 815 ult. cap. Cod. Com.
(2) V. Vidari, op. cit. Ed. 4 N. 8274.
(3) V. Sent. App. Milano 12 marzo 1901, Giurispr. Tor. 1901, 626.
(4) V. Vidari, op. cit. Ed. 4 N. 8276. — Borsari, op. cit. N. 1835.

ad opposizione e ad appello (1), tanto da parte del fallito, nel caso cioè che sia respinta la sua istanza, quanto da parte di qualsiasi interessato, quando invece sia accolta, e trovisi pregiudicato da tale accoglimento.

Però, alle prove specifiche degli effettuati pagamenti potranno anche sostituirsi le dichiarazioni precise che vengano rilasciate dai creditori di essere completamente soddisfatti dei loro crediti (2).

695. Ma per ottenere la reintegrazione completa del suo nome e la cancellazione dall'albo dei falliti è pure necessario che il fallito se ne mostri meritevole, e degno, e la legge esclude tassativamente da tale riguardo i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, ed i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico (3).

696. È questione se, ottenutasi dal fallito la cancellazione dall'albo per effetto del pagamento integrale dei crediti ammessi al fallimento e la conseguente revoca della dichiarazione di fallimento, questa sentenza tocchi anche al procedimento penale rimasto ancora aperto contro il fallito: sostenendosi da alcuni la negativa, e ciò perchè le due procedure corrono indipendenti e la procedura chiusa del fallimento potrà determinare quindi il suo effetto sulla procedura penale là solo dove espressamente la legge lo consente, come a proposito del concordato (4); e da altri sostenendosi che, se il procedimento aperto è solo per bancarotta semplice che non è compresa nella enumerazione dei casi di indegnità per cui non possa essere consentita la cancellazione del nome del fallito dall'albo, e pronunciata di conseguenza la sentenza, essa tronca anche il procedimento penale ed estingue l'azione penale relativa alla bancarotta semplice (5). E quest'ultima opinione parmi più accettabile perchè troppo stridente non solo sarebbe la contraddizione della legge, che permetterebbe l'estinzione dell'azione penale nel caso di falliti concordatari i quali non pagano neppure integralmente i loro creditori, mentre nel caso in esame il fallito li paga per intiero; ma ancora perchè se così non fosse, nessun vantaggio potrebbe ritrarre il fallito dalla

---

(1) Art. 816 al. 1, 913 Cod. Com.; v. P. III formole ed osservazioni sotto l'art. 816.

(2) V. Sent. App. Casale 13 aprile 1891, Dir. Com. Vol. IX, 941.

(3) Art. 816 ult. cap. Cod. Com.; V. anche come codesti reati riflettano la loro luce sinistra anche relativamente alla concessione del concordato preventivo e nella procedura dei piccoli fallimenti. N. 953, 969, 1145.

(4) Vidari, op. cit. N. 8284 e sentenze ivi.

(5) Masè-Dari, op. cit. N. 428 e sentenze ivi.

disposizione della legge, la quale dovrebbe, invece, addimostrarglisi maggiormente benigna che non per il concordato (1).

697. Nel caso di fallimento di un commerciante, che si sia reso defunto prima della dichiarazione o durante la procedura del fallimento, il diritto di chiedere la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, e quando ne concorrano le condizioni, passa nei di lui eredi che sono i legittimi custodi del suo buon nome mercantile e della sua fama civile (2). — Ad essi, adunque, spetterà farne l'istanza al tribunale, e fornire le prove degli avvenuti pagamenti.

---

(1) V. sent. App. Torino 28 febbraio 1903 est. Avogadro, pres.; nel Foro Com. lombardo 1903 N. 2 a pag. 8.

(2) Vidari, op. cit Ed. 4. N. 8225.

TITOLO SESTO

Della cessazione e della sospensione del fallimento.

SOMMARIO: 698. Come possa cessare od essere sospesa la procedura di fallimento. — 699. L'istituto della moratoria. — 700. fu abrogato con la legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti. — 701. Divisione della materia.

698. Il codice di commercio riconosce tre modi per i quali viene a chiudersi o cessare la procedura di fallimento e cioè: la cessazione delle operazioni per mancanza di attivo, il concordato, e la moratoria.

699. Ma l'istituto della moratoria, su cui erasi fatto tanto assegnamento dal legislatore del 1882, e di cui era stata nuova creazione, venne ben tosto, nella pratica, a mancare allo scopo per cui era stato ideato, per cattivo congegno della legge e per la sua notevole manchevolezza non solo, ma, e più, perchè era informato ad un concetto che in realtà non poteva realizzarsi.

Per vero, il concetto della legge è che si faccia luogo alla moratoria quando l'attivo superi il passivo, mentre, quando un commerciante versa in questa condizione economica, non ha certo bisogno di mettersi sotto la salvaguardia della legge, e trova invece negli stessi creditori quell'aiuto che è nel loro stesso interesse di dare per evitare i danni maggiori di una dichiarazione di fallimento, e la pubblicità del disastro finanziario. Da codesto errato concetto conseguì anche che, nella pratica, la moratoria nessun vantaggio venne ad arrecare ai debitori onesti, mentre e solo, se vantaggio vi fu, questo andò a favore degli astuti, i quali facilmente dimostrando di avere un attivo superiore al passivo, e con l'appoggio di compiacenti e di interessati, che con facili mezzi persuadevano gli ingenui creditori abbagliati dal miraggio di intascare il cento per cento, fecero di codesto istituto una speculazione commerciale. E basterebbe l'accennare agli irrisori dividendi toccati ai creditori, dopo la promessa formale del pagamento dell'intero, quando pure tali moratorie non siano finite, come il più delle volte accadde, in un fallimento dei più disastrosi; onde non una si chiuse col fine per il quale era stata domandata, e concessa.

700. A sopperire a questo stato di cose, e per venire meglio

in soccorso dei commercianti *sventurati ma onesti* ha provveduto ora il legislatore, con la legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, di cui dovrò occuparmi appresso, con la quale legge venne ad essere abrogata la parte del codice di commercio relativa a codesto istituto della moratoria.

Nè, quindi, debbo più oltre occuparmene, mentre, per l'effetto delle disposizioni transitorie, e per lasciare al cortese lettore di sincerarsi del modo di funzionare di codesto istituto, basterà la trascrizione integrale delle disposizioni della legge seguite dalle formole esplicative e pratiche, che lascio nella Parte III, dal che tutto sarà rilevato a sufficienza quanto per ora possa ancora tornare necessario a conoscersi (1).

701. E, adunque, abbandonato di dire qui della moratoria, rimane solo a dare i necessarì accenni sugli altri modi per cui si chiude, o sospende la procedura di fallimento, e cioè la cessazione delle operazioni fallimentari per mancanza di attivo, ed il concordato; il che farò, appunto, nei due capi, che seguono; non senza avvertire, però, che per effetto ora della nuova legge 24 maggio 1903, sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, la procedura fallimentare può anche *cessare* quando, dichiarato il fallimento, sia dimostrato che le passività non superino le lire cinquemila (2); ma di ciò dovrò occuparmi appresso nel commento della legge (3).

CAPO I.

Della mancanza di attivo.

SOMMARIO: 702. I) La procedura del fallimento cessa per la insufficienza o mancanza di attivo. — 703. Da quale autorità, e come, venga dichiarata la cessazione, e ad istanza di chi. — 704. Effetti che derivano da tale provvedimento. — 705. II) Questo provvedimento può venire rivocato. — 706. Ad istanza di chi, e da quale autorità venga pronunciata la revoca; condizioni volute dalla legge. — 707. La sentenza del tribunale in quanto accolga, o respinga, l'istanza per la rivocazione non è impugnabile. — 708. Provvedimenti che deve dare il tribunale nel caso ammetta la revoca. —

(1) V. nella Parte III gli articoli da 819 a 829 Cod. Com; e v. anche in questa Parte II N 929, 930, 931, 932, 933, 934, 1147, 1148, 1149.

(2) Art. 42 al. 3 legge 24 maggio 1903.

(3) V. appresso N. 1113 e seguenti.

709. Se il fallito possa anche in questi casi ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti, e quando.

702. I). La procedura di fallimento si *chiude* per il raggiugimento dello scopo per cui la procedura è diretta, e cioè per il compimento delle ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, che è il più naturale modo di chiudersi della procedura stessa nulla più avendosi a ripartire, (1) e *cessa*, invece, allorchè non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza o per mancanza di attivo a ripartirsi (2). In questo stato di cose ognuno vede che il voler tenere aperta una procedura di fallimento che non dà alcun frutto sia non solo inutile, ma di maggior pregiudizio all'interesse stesso dei creditori, i quali rimarrebbero vincolati in una procedura collettiva senza averne il vantaggio che da essa si intende ritrarre, mentre, poi, nel caso di mancanza di attivo, le spese graverebbero sullo Stato, il quale le anticipa, ma col privilegio per il rimborso (3).

703. Laonde, al verificarsi di tale fatto, di non potere, cioè, le operazioni del fallimento continuare con profitto, sia per la insufficienza sia per la mancanza assoluta dell'attivo, è il tribunale che, con suo provvedimento da darsi in camera di consiglio, e non soggetto ad opposizione, nè ad appello, dichiara la cessazione delle operazioni stesse. E questo provvedimento, che ha carattere di vera propria sentenza, il tribunale può dare sia d'ufficio sia sopra istanza del curatore o di qualsiasi creditore interessato, ma però, ed in ogni caso, prima di emetterlo deve sentire il curatore, la delegazione dei creditori, ed anche il fallito, nelle loro osservazioni (4).

704. Da questa sentenza, che dichiara la cessazione delle operazioni fallimentari per insufficienza o mancanza di attivo, discendono, in sostanza, gli stessi effetti già detti a proposito della chiusura per il compimento delle ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, e cioè i creditori sono restituiti nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito. (5) E così cessano dalle loro funzioni il curatore, la delegazione dei creditori, ed il giudice delegato; cessano tutti i giudizi pendenti intorno alle contestazioni per le ammissioni dei crediti; e, se da una parte il fallito può essere perseguitato da ognuno dei suoi creditori singolarmente, per necessità di cose, e dal-

---

(1) Art. 815 Cod. Com. e v. *retro* N. da 685 a 693.

(2) Art. 817 al. 1 Cod. Com.

(3) Art. 914 Cod Com.; v. *retro* N 220, 221.

(4) Art. 817 al. 1 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 817 al. 2 Cod Com.

l'altra, riacquista il diritto di avvantaggiarsi della sua libertà, e delle sue attività, riacquistando il diritto di amministrare le proprie sostanze, di obbligarsi, riscuotere, pagare, e stare in giudizio sia attivamente che passivamente (1). Ma durano ancora a carico del fallito gli altri effetti civili e politici derivanti dalla dichiarazione di fallimento (2), ed a maggior ragione continua liberamente nel proprio corso la procedura penale.

705. II). Ma al modo stesso con cui si è visto potersi riaprire la procedura chiusa per l'effetto dell'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo (3), da non confondersi, però, con la cessazione delle operazioni, così una volta che questa cessazione sia stata dichiarata per effetto della insufficienza o mancanza di attivo potrà la procedura essere riaperta col mutare della condizione che l'ha determinata, come, ad esempio, se il fallito sia venuto in condizioni finanziarie più favorevoli e tali da rendere più proficua la prosecuzione della procedura.

706. A tale effetto il fallito, come pure qualunque altro interessato, può in ogni tempo chiedere, con ricorso, allo stesso tribunale che dichiarò la cessazione delle operazioni di fallimento per insufficienza o mancanza di attivo, la rivocazione della sentenza, ma nel tempo stesso è *necessario* pagare le spese già sostenute per ottenere quella sentenza di dichiarazione di cessazione, come pure è *necessario* dare cauzione, nella forma e nella misura da stabilirsi dal tribunale, per le spese determinate dal nuovo procedimento (4). E queste condizioni sono *essenziali* per l'ammissione dell'istanza.

707. Il tribunale, però, non è tenuto, neppure col concorso di queste condizioni, a pronunciare la revoca, perchè, dall'esame di quanto si potrà ritrarre di utile da una dichiarazione di revoca e conseguente riapertura della procedura di fallimento, esso, col suo sovrano apprezzamento, è libero nel giudicare della convenienza o meno di emanare provvedimento favorevole, o di respingere l'istanza. Nè, in ogni caso, la sentenza sua è suscettibile del rimedio dell'opposizione o dell'appello (5).

708. Accolta l'istanza, ed accordata la revoca, il tribunale, per la ripresa della procedura di fallimento, deve richiamare in ufficio il curatore ed il giudice delegato o nominarli di nuovo, e provvedere a quant'altro è richiesto per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente, e per la liqui-

---

(1) V. *retro* N. 686.
(2) Art. 817 al. 2 Cod. Com.
(3) Art. 815 al. 2 Cod. Com. e v. *retro* N. da 685 a 693.
(4) Art. 818 Cod. Com. V. P. III formole ed osservazioni.
(5) Art. 913 Cod. Com.

dazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute (1). Così, da una parte, il fallito ricade nella condizione in cui era dapprima, e non opera che a mezzo del curatore, e, dall'altra, i creditori rientrano nell'ordine tracciato dalla procedura collettiva del fallimento cessando di poter agire singolarmente: ritornano insomma ad avere ancora qui applicazione le stesse norme già viste per la procedura riaperta in seguito alla dichiarata chiusura per l'esaurimento delle ripartizioni, onde non è il caso di più oltre ripetermi (2).

709. Non senza però e di nuovo avvertire che, se il fallito al termine della nuova procedura proverà di aver pagato completamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, potrà anche ottenere dal tribunale la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, poichè la analogia della materia insegna, in questa ipotesi, la possibilità di applicare una disposizione apparentemente riserbata ad un unico caso anche ad un caso a quello identico (3).

CAPO II.

Del concordato.

SOMMARIO: 710. Nozioni; vantaggi del concordato. — 711. Il concordato preventivo, rinvio. — 712. Concordato assentito da tutti i creditori. — 713. Concordato della maggioranza, cautele della legge, e vincolo ed obbligatorietà anche per la minoranza. — 714. Continua. — 715. Divisione della materia.

710. Il fallito ed i creditori possono dal reciproco loro stesso interesse essere spinti a definire con maggior sollecitudine una procedura di fallimento lunga e sempre costosa. Onde se, da una parte, il fallito può trovare nel concordato questo mezzo efficace per definire la procedura fallimentare, e riprendere una maggiore libertà d'azione nello svolgimento della propria attività, e col riprendere l'amministrazione delle proprie sostenze, dall'altra, i creditori possono trovare preferibile un accordo quand'anche solamente diretto al conseguimento di parte del loro credito senza essere costretti ad attendere l'esito sempre lungo ed incerto della liquidazione, anzi, questa utilità, che

(1) Art. 818 ultima parte e 815 al. 2 Cod. Com. e v. nella P. III formole ed osservazioni sotto l'art. 818.

(2) V. *retro* N. 687 e seg.

(3) Masè-Dari, op. cit. N. 432.

determina una tale preferenza, può anche derivare dalla condizione stessa del fallimento, per cui sia meglio essere assicurati di incassare una quota qualsiasi che correre il rischio di veder tutto nuafragato ed assorbito dalla liquidazione, vuoi per essere dessa laboriosa e difficile, vuoi per la esiguità dell'attivo da liquidarsi. Insomma viene a trovare qui la sua applicazione il pratico consiglio, per cui meglio sia un magro accomodamento sicuro e presente che una grassa causa di lunga e futura definizione.

711. E questa utilità del concordato, che definisce la procedura in modo sempre più sollecito e soddisfacente, fu riconosciuta dalle cousuetudini e dalle leggi commerciali, e specie la nostra oggidì, all'oggetto di rendere sempre più rapida tale una definizione ed un'intesa, e, ad evitare, anzi, la procedura del fallimento, ha dettate le norme per il concordato preventivo (1). Ma di quest'istituto, come rimedio preventivo diretto a venire in soccorso del commerciante *sventurato ma onesto* dovrò occuparmi al suo luogo più acconcio ed opportuno (2); mentre qui dovrò dire di quello che interviene fra creditori e fallito, quando già sia stata iniziata la procedura di fallimento.

712. Al quale proposito dovrò subito rilevare che, se il concordato si conchiude col consenso di tutti i creditori e del fallito, inutili riescono condizioni e limitazioni per tale accordo completo, perchè sono le parti stesse, le quali meglio conoscono il loro interesse, i migliori giudici sulla convenienza e praticità della decisione che vanno a prendere; decisione che voluta da tutti deve valere ed avere la sua efficacia per e contro tutti. E la legge si è appunto attenuta al rispetto di questa libertà col permettere che in ogni stadio della procedura di fallimento possa aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori se tutti vi acconsentano, ed anzi demanda al curatore di promuoverne con ogni diligenza la conclusione (3). Ma, se per effetto ancora di tale libertà la legge permette che nel concordato si possa anche convenire la cessazione o sospensione del processo commerciale di fallimento, una sola condizione — salva sempre la omologazione da parte del tribunale, al quale è rimesso il constatare se sia intervenuto il consenso da parte di tutti i creditori (4) — si affretta di porre allo scopo di prevenire ogni dubbio sull'efficacia dell'accordo in

---

(1) Legge 24 maggio 1903; V. in questa stessa Parte. II N. 929 e seguenti; e nella Parte III il testo della legge con le annotazioni e richiami.

(2) V. N. 929 e seg.

(3) Art. 830 al. 1 e 2 Cod. Com.

(4) Art. 840 Cod. Com.

relazione agli effetti della dichiarazione di fallimento, stabilendo che non si possa impedire la continuazione del processo penale (1), conseguenza questa ancora del principio dell'indipendenza piena e reciproca delle due procedure (2) e dell'interesse pubblico che vuole l'esemplarità della pena.

713. Quando, invece, non si abbia il consenso di tutti i creditori le cose non potrebbero più correre a questo modo, perchè ognuno ha il diritto indiscutibile di essere soddisfatto sul patrimonio presente e futuro del fallito, e, se può accordare dilazioni, ed anche condonare in tutto od in parte il credito suo, il concordato deve essere totalmente un atto di volontà delle parti, nè, a stretto rigore, sarebbe da autorizzarsi che gli uni impongano agli altri la loro volontà. Ma, avuto riguardo alla procedura di fallimento, sempre dispendiosa, e all'intento di provvedere ai comuni interessi maggiori dei creditori e del fallito, eludendo le opposizioni di una minoranza accanita forse per sue ragioni personali e contro forse i suoi stessi interessi, era giusto che anche una *maggioranza*, invece della sola *unanimità*, favorevole al concordato dovesse aver ragione della contrarietà, o della indolenza di pochi.

Ma questo concordato obbligatorio, conchiuso con il raggiungimento di una certa maggioranza, è regolato da norme, e circondato da limitazioni e cautele più rigorose, appunto per provvedere al conflitto tra la maggioranza e la minoranza, mercè l'intervento più diretto dell'autorità giudiziaria, la quale affida che l'interesse di tutti sarà salvaguardato, e la buona fede messa al riparo dai soprusi e dalle male arti.

In questo senso, ed in questo modo, adunque, può ammettersi che il concordato, quantunque non consentito da tutti, abbia piena la sua efficacia e sia obbligatorio per tutti.

714. Questo vincolo obbligatorio per la minoranza, per il consentimento della maggioranza, si riscontrava già, in un caso speciale, anche nel diritto romano, nel caso, cioè, di una persona, la quale, chiamata ad un'eredità non avesse voluto accettarla se non a condizione della rinuncia dei creditori ad una parte dei loro crediti. Qualora fosse stata accettata questa proposta dalla maggioranza dei creditori, ed omologata dal magistrato, essa valeva anche per la minoranza e potevasi opporre a tutti, salvo contro i creditori ipotecari che non vi avessero però personalmente aderito.

715. Ciò premesso, per l'esame di tutte le norme sancite dalla legge, relative a questo concordato giudiziale obbligatorio, che interviene dopo la dichiarazione del fallimento, dividerò

---

(1) Art. 830 al. 3 Cod. Com.

(2) Art. 696 Cod. Com.

la materia in cinque sezioni, per dire: nella prima, della proposta e della ordinanza di convocazione per il concordato; nella seconda, della adunanza dei creditori e conchiusione del concordato; nella terza, delle opposizioni, e della omologazione; nella quarta, degli effetti del concordato conchiuso ed omologato; nella quinta, infine, dell'annullamento e della risoluzione del concordato.

SEZIONE I.

Della proposta, e della ordinanza di convocazione per il concordato.

SOMMARIO: 716. Tempo in cui può essere avanzata la proposta di concordato giudiziale. — 717. Da chi può essere fatta ed a chi diretta la proposta di concordato. — 718 Ordinanza di convocazione dei creditori per il concordato e sua notificazione. — 719. Effetti della proposta di concordato.

716. Nessuna proposta di concordato *obbligatorio giudiziale* può essere fatta se non sieno trascorsi i termini di cui all'articolo 691 n.° 5 e 6, ed i termini prorogati a favore dei creditori residenti all'estero di cui all'art. 759, e cioè prima che si conoscano i creditori e la misura e natura dei crediti loro per avere fondamento a conoscere il vero stato passivo, e chi sia realmente creditore del fallimento; altrimenti non sarebbe possibile vagliare con fondato criterio la formazione delle richieste maggioranze per la validità del concordato stesso.

717. Questa proposta di concordato può essere fatta tanto dal fallito che dal curatore, nonchè dalla delegazione dei creditori, o da tanti creditori che rappresentino almeno una quinta parte del passivo, e la domanda relativa deve essere diretta al giudice delegato, perchè dia, con sua ordinanza, non soggetta a richiamo, le disposizioni necessarie per una convocazione dei creditori all'oggetto appunto di discuterla (1).

718. Da chiunque, che ne abbia il diritto, sia stata fatta la domanda al giudice delegato per una proposta di concordato, l'ordinanza, che dà le disposizioni per la convocazione dei creditori, deve essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, perchè siano diffidati regolarmente ad intervenire nelle adunanze, in cui la proposta stessa dovrà discutersi. E la legge (2)

---

(1) Art. 831 al. 1 Cod. Com. V. anche P. III formole ed osservazioni all'art. 831.

(2) Art. 831 al. 2 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

ne fa speciale precetto stabilendo appunto che l'ordinanza di convocazione deve essere *notificata* ai creditori, al curatore ed al fallito.

Ed è, a questo proposito, da osservarsi che, sebbene il legislatore abbia scritto che l'ordinanza di convocazione debba essere *notificata*, il che fa subito pensare ad una vera e propria notifica a mezzo di usciere, come molti giudicati hanno pure ritenuto (1), omai, in modo prevalente, può ritenersi che nel solito modo con cui si dà l'avviso delle adunanze, e cioè per lettera raccomandata spedita dal curatore (2), sia validamente portata alla conoscenza degli interessati la ordinanza che convoca i creditori per interpellarli ed avere il loro voto sulla proposta di concordato (3).

719. Di regola la proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento. Ma, a volte, nell'interesse dei creditori e del fallito, o per la natura stessa della proposta di concordato, è conveniente o necessario che siano invece sospesi gli atti relativi alla liquidazione dell'attivo, ed in questi casi, come già ebbi a suo luogo occasione di osservare (4), il curatore può farsi autorizzare a tener sospesa la vendita dei beni del fallito fin visto l'esito di detta proposta di concordalo (5).

SEZIONE II.

Della adunanza dei creditori e conclusione del concordato.

SOMMARIO: 720. I) L'adunanza è presieduta dal giudice delegato, e se ne fa processo verbale. — 721. Quali creditori possano intervenire, e modalità di tale intervento. — 722. Intervento del fallito. — 723. Intervento del curatore e presentazione della sua relazione scritta. — 724. Che cosa debba contenere la relazione. — 725 II.) Deliberazioni sulla proposta di concordato, e condizioni richieste alla sua validità. — 726. Maggioranza di numero e di interessi. — 727. Da chi debbano essere costituite le maggioranze. — 728. Quid

---

(1) V. in argom. Masè-Dari, op. cit. N. 469.

(2) Art. 906 Cod. Com. e v. *retro* N. 332, e P. III formole ed osservazioni sotto l'art. 717.

(3) V. Vidari, op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8457.

(4) Art. 793 Cod. Com. e v. *retro* N. 593, e nella P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 831 ult. cap. 793 cap. Cod. Com.

di un creditore che abbia più crediti. e dei cessionarî? — 729. Quid per le eventuali variazioni di numero e di crediti che venga a portare la sentenza definitiva sui crediti contestati? — 730. Esclusione per la formazione delle maggioranze dei creditori con ipoteca, pegno o privilegio. — 731. Condizione richiesta perchè detti creditori possano concorrere a formare le maggioranze. — 732. Quali creditori, pur essendo garantiti, si debbano ritenere non compresi nella esclusione. — 733. La rinuncia può essere espressa, tacita, totale o parziale. — 734. Continua. — 735. Continua. — 736. La rinuncia fatta non produce più alcun effetto nel caso che il concordato non abbia luogo o sia posteriormente annullato. — 737. Le deliberazioni dei creditori chirografarî non pregiudicano ai diritti dei creditori ipotecarî o privilegiati. — 738. Sottoscrizione del concordato da parte dei creditori. — 739. Caso in cui il concordato non possa conchiudersi nella prima adunanza; nuovo tentativo; condizioni. — 740. Continua. — 741. Continua. — 742. Continua. — 743. L'assenso dato nella prima adunanza rimane senza effetto se viene a mutarsi alcuna delle condizioni del concordato. — 744. Procedura del nuovo tentativo, e modo di raccogliere le nuove adesioni. — 745. Continua. — 746. Continua. — 747. Diritto nei creditori di prendere notizia dei processi verbali delle adunanze.

720. I.). L'adunanza dei creditori per la proposta di concordato, come tutte le altre adunanze nella procedura fallimentare, è presieduta dal giudice delegato con l'assistenza del cancelliere, il quale redige il processo verbale che deve essere lo specchio fedele di tutto quanto sia avvenuto nella adunanza stessa, e dare atto delle varie opinioni espresse dai creditori e delle loro deliberazioni nell'ordine in cui sono avvenute (1)

721. Tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati ed ammessi definitivamente e provvisoriamente (2), possono intervenire nella detta adunanza sia personalmente che a mezzo di mandatarî (3).

Nè si dovrà fare esclusione per i creditori aventi diritti di ipoteca, pegno, od altro privilegio, solo sul riflesso che costoro non possono entrare a formare le maggioranze richieste per la validità del concordato se non quando rinuncino ai loro diritti di preferenza. E per vero, altra cosa è prender parte all'adunanza per esaminare la proposta di concordato, altra la deli-

---

(1) Art. 832 ult. cap. 907, 908 Cod. Com. e art. 2 legge 2 luglio 1903 N. 259 sull'ordinamento delle Cancell. e Segret. giudiziarie, e v. *retro* N. 332 e seg. e P. III formole ed osservazioni sotto art. 832 e 717.

(2) Art. 762, 763, 766, 767, 770 Cod. Com. e v. *retro* N. 501, 506, 507, 508, 513.

(3) Art. 907 ult. cap. Cod. Com. e v. *retro* N. 334.

berazione sul concordato stesso. Ma ancora, come si vorrà che codesti creditori possano darsi una ragione sulla convenienza anche per essi di rinunciare ai loro diritti, e di accettare la proposta di concordato, se loro si nega di intervenire a prenderne cognizione in quella adunanza appunto che la proposta viene fatta?

722. Oltre ai creditori deve essere presente il fallito, poichè col concordato si viene a stipulare un contratto fra creditori e debitore. La presenza del fallito è quindi assolutamente necessaria, nè validamente si potrebbe provvedere in sua assenza (1).

Però quando il fallito per giusti motivi faccia domanda al giudice delegato, questi, qualora riconosca fondata la domanda nei motivi addotti, può, con sua ordinanza non soggetta in ogni caso a richiamo, autorizzarlo a farsi rappresentare da altri nell'adunanza (2); ed il mandato dovrà constare dal relativo atto nelle forme, e con le norme processuali comuni (3).

723. Anche il curatore deve intervenire nell'adunanza, perchè, oltre al rappresentare l'interesse della massa, ad esso è demandato di promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato non solo ma è pure fatto obbligo di presentare al giudice delegato appunto in questa adunanza una relazione sullo stato del fallimento da lui scritta e sottoscritta (4), per dare modo ai creditori di formarsi un concetto preciso della situazione e di metterli così in grado di misurare la convenienza per essi di accettare, o no, la fatta proposta.

724. E la relazione deve dare fedeli notizie intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, alle operazioioni che hanno avuto luogo, e specialmente ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati, ed ai provvedimenti che siano reputati necessarî per facilitarla (5).

725. II.). Intervenuti i creditori nella adunanza. regolarmente indetta, essi prenderanno le loro deliberazioni sulla fatta proposta di concordato, per la cui validità la legge (6) richiede il raggiungimento di due maggioranze alla costituzione delle quali debbono concorrere determinati elementi.

---

(1) V. Vidari, op. cit. Vol. IX Ed. 4. N. 8163; Masè-Dari, op. cit. N. 471.

(2) Art. 832 al. 1 Cod. Com. e P. III formole ed osservazioni ivi, e sotto art. 698, e v. *retro* N. 275.

(3) Art. 48 Cod. proc. civ.

(4) Art. 832 al. 2 Cod. Com.; v. nella P. III formole ed osservazioni.

(5) Art. 832 al. 2 Cod. Com. e v. formola nella P. III.

(6) Art. 833 e seg. Cod. Com.

726. Il concordato, infatti, non può essere acconsentito che col raggiungimento della maggioranza assoluta (la metà più uno) di tutti i creditori semplicemente chirografarî, i crediti dei quàli furono verificati ed ammessi definitivamente, od anche solo provvisoriamente, al passivo del fallimento, e col raggiungimento di tanti creditori che rappresentino i tre quarti della totalità di tutti i crediti stati verificati ed ammessi. In difetto sia dell'una sia dell'altra maggioranza il concordato è nullo e di nessun effetto (1).

727. E qui giova rilevare che a costituire le suddette maggioranze si deve tener calcolo non solo dei creditori semplicemente chirografari, che siano intervenuti nell' adunanza, ma *di tutti i creditori presenti ed assenti* verificati ed ammessi definitivamente o provvisoriamente, tenendosi per questi ultimi a calcolo le somme per le quali furono provvisoriamente ammessi al passivo del fallimento.

728. Quando, poi, per avventura, un creditore figurasse per più crediti, sebbene tutti tali crediti derivanti da titoli anche diversi fossero stati verificati ed ammessi definitivamente o provvisoriamente al passivo del fallimento, egli non potrà, come numero per formare la maggioranza numerica, che contare per un voto solo, pur accrescendosi la sua potenza creditoria per il cumulo dei crediti per commisurare la maggioranza dei tre quarti degli interessi.

Similmente è di un creditore che si sia reso cessionario di crediti appartenenti ad altri creditori del fallimento. — Che se, però, il cessionario non fosse già un creditore, ma invece una persona estranea al fallimento, in tal caso, poichè la cessione introduce effettivamente dei nuovi creditori nella massa, si verrebbe, con l'aumentare del numero dei creditori, ad aumentare anche il numero dei voti, e così ogni cessionario avrebbe pure diritto di voto per formare la maggioranza numerica. A questo effetto giova notare che ciò non potrebbe più avvenire se la cessione fosse stata fatta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, o, peggio, dopo la verificazione dei crediti, poichè in questo caso la composizione della massa sarebbe già stata stabilita per quantità e qualità, onde più cessionarî di un sol creditore non potrebbero figurare nel computo della maggioranza numerica che per quel voto solo del credito complessivo a loro parzialmente ceduto (2).

729. Raggiunte queste maggioranze, le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza definitiva, che pronuncia sulla ammissione conte-

(1) Art. 833 al. 1 Cod. Com.

(2) V. in arg. Vidari, op. cit. Vol IX. Ed. 4. N. 8477, 8478

stata dei crediti, non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso (1).

730. Ma, se fu detto che tutti i creditori presenti ed assenti i crediti dei quali furono verificati ed ammessi tanto definitivamente quanto in via provvisoria entrano a formare le due suddette maggioranze, è da farsi una esclusione per i creditori con pegno ipoteca o privilegio, e la ragione di tale esclusione si connette come conseguenza del nessun interesse che questi creditori hanno a prender parte ad un accordo che non menoma in verun modo le loro garanzie.

731. Però, anche codesti creditori pignoratizî, ipotecarî, e privilegiati. potranno partecipare efficacemente alla formazione delle maggioranze volute per la validità del concordato, ma sotto condizione della volontaria loro rinuncia a ciò che costituisce la specialità della loro posizione in confronto degli altri creditori, è cioè l'abbandono del diritto di preferenza che dà loro il privilegio, l'ipoteca, od il pegno, riducendosi alla condizione dei creditori semplicemente chirografarî (2).

732. Bisogna però avvertire, così scrive egregiamente il Vidari (3), “ che non tutti i creditori i quali hanno a propria garanzia un pegno, un'ipoteca, od un privilegio, sono necessariamente esclusi dal concorrere a formare le due maggioranze volute per il concordato; ma soltanto quelli la garanzia dei quali è costituita sopra di un bene appartenente al debitore fallito a titolo di proprietà. Se il fallito avesse posseduto soltanto a titolo precario ed abusando di tale possesso avesse data la cosa in garanzia ad alcun suo creditore, questi potrebbe prendere sempre parte a quelle deliberazioni senza punto pregiudidare i propri diritti „.

La esclusione adunque non potrà riguardare: coloro che. pur avendo un credito garantito da pegno ipoteca o privilegio, tale garanzia ottennero non sui beni del fallito, ma sui beni di altre persone che abbiano per esso garantito (4); — coloro che pur essendo creditori pignoratizî, o privilegiati, non potettero essere collocati in grado utile sia totalmente che parzialmente sul prezzo dei beni soggetti alla loro garanzia, onde per la parte di credito scoperto sono da equipararsi ai creditori chirografari (5); — coloro che sono creditori ipotecarî del fallito, ma a favore dei quali la legge stessa di propria autorità stabi-

(1) Art. 833 al. 2 Cod. Com.; v. in argom. sent. Cass. Torino 18 gennaio 1900; Giurispr. Tor. 1900, 414.

(2) Art. 834 al. 1 Cod. Com.

(3) Op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8485.

(4) V. App. Torino 21 marzo 1899 nella Giurispr. Tor. 1899, 513.

(5) V. App. Torino 5 dic 1898, Giurispr. Tor. 1899, 195.

lisce l'ipoteca legale, come è quella che spetta al minore o all'interdetto sui beni del tutore, e quella che spetta alla moglie sui beni del marito per la dote o per i lucri dotali (1); — coloro che al tempo stesso che sono creditori con pegno ipoteca o privilegio sono anche creditori chirografarî del fallito, e per la parte quindi del loro credito chirografario; — coloro, infine che sono garantiti soltanto da fideiussione, essendo questa una garanzia personale, di cui non fa esclusione la legge.

733. Adunque, il creditore pignoratizio, ipotecario, e privilegiato, che non vada compreso nelle categorie di cui sopra, e che prenda parte in qualsiasi modo, anche con voto negativo, alle deliberazioni sul concordato perde la garanzia che copre il suo credito, intendendosi che vi abbia rinunciato.

E tale rinuncia, così come può essere espressa o tacita, può anche essere totale o parziale. — È *espressa* quando il creditore dichiara espressamente e faccia registrare a verbale la sua rinuncia; — *tacita* quando prenda parte alle deliberazioni senza fare una espressa rinuncia, la quale viene ad essere sottintesa; — *totale* quando comprenda tutto il credito garantito per capitale interessi e spese; — *parziale* quando la rinuncia sia limitata a parte del credito garantito.

734. La rinuncia espressa può essere tanto totale che parziale. Quando, però, la rinuncia si riferisca ad una parte del credito e degli accessorî, essa deve essere dichiarata prima di prendere parte alle deliberazioni, precisando la somma fra capitale ed accessorî per la quale ha luogo, perchè sia reso indiscutibile per quanta parte il creditore parzialmente rinunciante potrà concorrere nella formazione delle maggioranze, ed in ogni modo non deve essere inferiore alla terza parte dell'intero credito (2).

735. La rinuncia tacita non può essere che totale e generale, poichè il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca od al privilegio per l'intero credito (3).

736. In qualunqce modo, e per qualunque estensione abbia la fatta rinuncia, questa produce i suoi effetti sul concordato quando questo sia deliberato, conchiuso, ed omologato. Che se il concordato non abbia luogo, o venga annullato posteriormente, cessano anche di diritto gli effetti della rinuncia (4); trovando qui applicazione il principio di diritto per cui la condizione risolutiva si sottintende in tutti i contratti bila-

(1) V. Vidari, op. loc. cit.
(2) Art. 834 al. 2 Cod. Com.
(3) Art 834 al. 3 Cod. Com.
(4) Art. 834 al. 4 Cod. Com.

terali (1), come appunto, e non altrimenti, viene ad essere il concordato.

737. Siccome, poi, la massa dei creditori pignoratizì, ipotecarì e privilegiati, ha la propria sfera d'azione portata da diritti proprì, e diritti ed azioni proprie ha la massa chirografaria, così è naturale che le deliberazioni dei creditori chirografarì, qualunque esse sieno, non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecarì o privilegiati (2).

738. Ed è ancora da osservarsi che il concordato per questo modo concluso deve essere sottoscritto nella adunanza stessa dai creditori (3), e la loro firma viene a costituire la prova del prestato consenso, e dell'accordo liberamente e scientemente intervenuto fra le parti.

Ma, è questione molto controversa se sia assolutamente indispensabile la presenza e firma dei creditori assenzienti al concordato, oppure se, per altro modo, anche in questa prima adunanza, con l'invio di esplicite adesioni per lettera, si possa prestare l'assenso per la formazione delle richieste maggioranze e conseguente validità della conclusione del concordato stesso (4).

739. Può ad ogni modo avvenire che in questa prima adunanza le maggioranze richieste non siano raggiunte, ed è in questa eventualità che la legge (5) permette l'esperimento di un nuovo tentativo, la cui concessione è però subordinata a parecchie condizioni, e cioè:

740. *a*) occorre innanzi tutto che nella prima adunanza si sia raggiunta almeno una delle due maggioranze richieste per la valida conclusione del concordato, od almeno, quando pure nessuna delle maggioranze sia stata raggiunta, che il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, da valutarsi con libero apprezzamento dal giudice delegato, il quale deve con criterio incensurabile ponderare se vi sia fondata speranza di raggiungere in seguito, e nel nuovo tentativo, quelle maggioranze che mancano allo stato d'atti;

741. *b*) che i creditori assenzienti non facciano dichiara-

---

(1) Art. 1165 Cod. Civ.

(2) Art. 834 ult. cap. Cod. Com.

(3) Art. 835 al. 1 Cod. Com

(4) V. in senso affermativo App. Milano 20 aprile 1897: e App. Roma 13 luglio 1897 nella Giurispr. Tor. 1897, a col. 760 e 1150 con le note ed altre sentenze ed autori ivi citati; *contra* Cass. Torino 24 sett. 1896. Giurispr. Tor. 1896, 693, con i richiami in nota; V. anche in argomento. relativamente all'importanza della sottoscrizione e modalità della stessa, Masè-Dari, op. cit. N. 481.

(5) Art. 835 al. 2 Cod. Com.

zione di rivocare il dato consenso, perchè, ove lo rivocassero inutile si presenterebbe il secondo esperimento;

742. c) che il giudice delegato ritenga tale tentativo conveniente ed utile; convenienza ed utilità che egli può liberamente apprezzare, vagliando le condizioni sotto le quali si presenta la proposta di concordato, e la maggiore o minore probabilità di riuscita considerati gli umori e gli atteggiamenti della massa creditoria.

743. Ed è poi appena il caso di avvertire che la proposta di concordato deve essere mantenuta tale e quale venne enunciata nella adunanza, poichè qualunque mutamento nelle condizioni del concordato porta alla conseguenza imprescindibile del rimanere senza alcun effetto gli assensi dati in quella prima adunanza (1).

744. Quando si verifichi il concorso delle condizioni suddette si presentano due vie da seguirsi per esperimentare il nuovo tentativo. Il giudice delegato può cioè, o rimandare la deliberazione ad una nuova adunanza, della quale stabilirà giorno ed ora, oppure fisserà un termine entro cui i creditori dovranno far pervenire le loro adesioni (2).

745. Se sarà fissata una nuova adunanza, il curatore dovrà darne notizia nei modi consueti (3) a tutti i creditori, ed in questa poi si procederà nello stesso modo che già si è detto per la prima adunanza, e si raccoglieranno le nuove adesioni, e sarà poi fatto il calcolo se finalmente, con le precedenti mantenute ferme, si saranno raggiunte le maggioranze di numero e di somma.

746. Se invece sarà stato fissato un termine i creditori faranno prevenire al giudice delegato, entro il termine stesso, le loro adesioni. Al quale effetto è da osservarsi che ormai non pare più dubbio che si possa aderire anche con semplici lettere missive, con le quali i creditori facciano noto il loro consenso (4).

747. Infine, e da ultimo a proposito della conclusione del concordato, è da avvertire che i processi verbali delle adunanze debbono essere, come qualunque altro processo verbale della

(1) Art. 835 al. 2 Cod. Com.

(2) Art. 835 al. 1 Cod. Com., e v. nella P. III formole ed osservazioni.

(3) Art. 906 Cod. Com. e v. *retro* N. 332 e seg.

(4) V. oltre alle citate sentenze sotto il N. 738: Sent. Cass. Torino 17 agosto 1888 nella Giurispr. Tor. 1888, 672; Vidari, op. cit. N. 8501. Una sentenza dell'Appello Catania 7 marzo 1898 (Giurispr. Tor. 1898, 598) ha ritenuto che le adesioni debbano essere in forma autentica. — V. nella P. III le altre mie osservazioni sotto l'art. 835.

procedura fallimentare, presentati entro tre giorni al tribunale e uniti agli atti del fallimento (1) e tutti i creditori, assenzienti o dissenzienti, come pure il fallito, e qualsiasi altro interessato, hanno diritto di prenderne notizia nella cancelleria (2).

SEZIONE III.

Delle opposizioni, e della omologazione.

748. I) Se è giusto che la legge abbia ammesso il principio che il numero maggiore, nella conclusione del concordato, si imponga forzatamente al minore, sotto la precisa osservanza delle norme e cautele all'uopo prescritte, e delle quali più sopra si è discorso, era però anche necessario che la tutela della minoranza dissenziente e dei suoi diritti consigliasse qualche rimedio agli effetti del concordato come mezzo a raggiungerne l'annullamento, ove la giustizia fosse stata violata. Ed a ciò appunto provvede il rimedio dell'opposizione al concordato.

749. Il diritto di fare opposizione spetta (3) a tutti i creditori *dissenzienti* — cioè coloro che, intervenuti nelle adunanze per il concordato, abbiano manifestato il loro voto sfavorevole, oppure anche non abbiano espresso avviso nè dato voto qualsiasi — ed ai *non intervenuti* — cioè coloro che, per qualsiasi motivo, non siano stati presenti, nè personalmente, nè a mezzo di mandatario, alle adunanze. Nulla importa poi che i credi-

(1) Art. 908 ult. cap. Cod Com.
(2) Art. 835 ult. cap. Cod. Com.
(3) Art. 836 al. 2 Cod. Com.

tori siano stati ammessi al passivo del fallimento solo provvisoriamente e non definitivamente: anche costoro. come hanno diritto di deliberare sul concordato, hanno pur quello di farvi opposizione.

730. Per contro, e adunque, non avranno tale diritto: coloro che espressamente hanno contribuito col voto loro favorevole a costituire la maggioranza, e cioè i creditori assenzienti; — i creditori non ammessi neppure provvisoriamente al passivo del fallimento per essere stata respinta la domanda loro in modo definitivo; — i creditori con pegno, ipoteca, o privilegio, quando non abbiano rinunciato al loro diritto di preferenza; — il curatore del fallimento perchè rappresenta la maggioranza che deliberò il concordato; — il fallito, perchè una volta che ha prestato l'assenso (e l'assenso deve risultare per la validità del concordato stesso, altrimenti non si potrebbe neppur dire che concordato esista, mancando il contratto) si trova nella stessa condizione dei creditori assenzienti.

731. L'opposizione deve essere promossa entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato (1). E questo termine, ormai per dottrina e giurisprudenza prevalente, deve ritenersi *perentorio* (2), onde irricevibile è l'opposizione promossa fuori del termine stesso.

732. L'atto che contiene l'opposizione deve indicare i motivi, sui quali essa si fonda, e deve essere intimato, a mezzo d'usciere, al curatore, il quale rappresenta così i creditori assenzienti, ed al fallito, con citazione degli stessi ad udienza fissa davanti al tribunale per sentirsi opporre la invalidità del concordato, e per proporre le loro difese (3).

733. Portata così la contestazione davanti al tribunale, questi giudicà non soltanto sulla opposizione ma anche sulla chiesta omologazione del concordato, e con una sola sentenza (4). Nè in oggi, dopo l'abolizione dei tribunali di commercio, e qualunque sia l'incidente sollevato durante il giudizio d'opposizione, ha vigore la disposizione (5) per cui, se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda da altre decisioni che per ra-

---

(1) Art. 836 al. 2 Cod. Com.

(2) V. Masè-Dari, op. cit. N. 486; Vidari; op. cit. N. 8513, ed autori e sentenze ivi.

(3) Art. 836 al. 3 Cod. Com., e v nella P. III formole ed osservazioni, e v. art. 132 e seg, 389 e seg. Cod. proc. civ. e la legge sulla riforma del procedimento sommario 31 marzo 1901 n. 167, e disposizioni per la sua attuazione di cui al R.° D.° 31 agosto 1901. N. 413.

(4) Art. 836 al. 5 Cod. Com.

(5) V. l'art. 837 Cod. Com.

gione di materia siano di competenza di altre autorità giudiziarie, occorra attendere che sia su quelle pronunciato. Il giudizio corre, invece, in oggi, spedito, e lo stesso tribunale, investito dell'opposizione, è pure competente a risolvere tutte le controversie dalle quali essa dipenda.

754. La sentenza che pronuncia sull'opposizione, e ciò, ben si comprende, tanto nel caso che l'abbia respinta quanto che l'abbia accolta, è soggetta ad appello (1).

Però, secondo una più rigorosa giurisprudenza, l'appello non sarebbe più ammissibile se l'opposizione non fosse stata fatta entro il termine, essendosi ritenuto che la non tempestività dell'opposizione crea non soltanto la sua irricevibilità ma una causa di non ricevibilità dell'appello proposto dai creditori che non la fecero nel termine utile (2).

755. E diritto di appellare dalla sentenza del tribunale, che pronuncia sulla opposizione, hanno i creditori opponenti, ove la sentenza sia contraria alla tesi da essi sostenuta, e, per contro, quando abbia dato loro torto, tale diritto pure hanno il curatore del fallimento, quale rappresentante della massa, ed il fallito.

756. Quanto agli effetti della opposizione: se essa è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gli interessati, i quali riprendono nella procedura di fallimento la rispettiva posizione di diritto che avevano prima di deliberare sul concordato; mentre, ove fosse respinta, il tribunale omologa, come per lo più accade — perchè è sempre libero nell'apprezzarne la convenienza — il concordato, il quale di conseguenza produce i suoi speciali effetti.

757. II) Con l'omologazione si viene a dare pieno riconoscimento ed efficacia al concordato, il quale non sarebbe mai valido ed operativo di giuridico effetto se non integrato da tale riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria.

E le ragioni per le quali la legge ha voluto circondare il concordato da quest'ultima garanzia sono chiare ed evidenti solo si consideri che l'intervento dell'autorità giudiziaria dà maggiore e serio affidamento della sua precisa osservanza, e solo si voglia tenere presente la particolarità dell'accordo, ed il modo dell'accordo stesso, nella procedura fallimentare. Poichè in questa ha prevalenza la necessità di tutelare anche gli interessi della minoranza dei creditori; di integrare la capacità del fallito; di sorvegliare perchè non avvengano illeciti accordi; ed infine, di tutelare gli interessi morali della società, con l'evitare

---

(1) Art. 913 Cod. Com.

(2) V. in argomento Masè-Dari, op. cit. N. 486 in fine e 489; v. sent. Trib. Milano 23 maggio 1903 nel Foro Com. Lomb. 1903 N. 6 pag. 48.

che benefizi non siano accordati se non a chi se ne sia addimostrato meritevole.

758. La richiesta per l'omologazione del concordato può essere fatta da qualsivoglia interessato, e così tanto dal curatore del fallimento nell'interesse della massa, quanto dal fallito e da ciascun creditore, poichè la legge rimette tale diritto alla parte più diligente (1).

759. La quale presenterà la sua istanza al tribunale (2), nella forma di ricorso (3), e ciò potrà fare appena il concordato sia stato debitamente acconsentito

La legge, infatti, non dice entro qual termine la detta istanza debba essere presentata, ma ne lascia la cura alla parte più diligente, ed a chi vi sia spinto dal suo maggior interesse. Il tempo, adunque, in cui l'istanza può essere presentata comincia dal giorno in cui fu consentito il concordato, dal qual giorno pure incomincia il diritto nei creditori dissenzienti o non intervenuti di fare opposizione.

760. Ma se l'istanza può essere presentata fino dal giorno in cui il concordato fu validamente conchiuso, il tribunale, però, non può pronunciare se non sia trascorso il termine degli otto giorni stabilito a favore dei creditori dissenzienti o non intervenuti entro cui possono esperire il diritto di opposizione.

E così, se entro il detto termine verrà prodotta opposizione, il tribunale giudicando, come si è visto, sulla stessa, deciderà con unica sentenza anche sulla omologazione; se, per contro, il termine sarà trascorso, senza che opposizione sia stata fatta, il tribunale, in qualunque tempo sia stata presentata, pronuncierà sull'istanza di omologazione (4). Nel primo caso darà la sua sentenza in contraddittorio; nel secondo pronuncierà la sentenza in camerà di consiglio sopra semplice relazione del giudice delegato (5),

761. Ed il tribunale è sempre e pienamente libero di apprezzare tutte le circostanze, nessuna esclusa, che servirono di base, e seguirono, e determinarono la conclusione del concordato, e può, non ostante la nessuna opposizione, e. nell'apprezzamento di tali fatti e circostanze, negare la chiesta omologazione (6).

---

(1) Art. 836 al. 1 Cod. Com.

(2) Art. 836 al. 1 Cod. Com.

(3) V. nella P. III le formole ed osservazioni sotto art. 836.

(4) Art. 836 al. 4 Cod. Com.

(5) Art. 836 al. 4 Cod. Com. e v. P. III le formole ed osservazioni.

(6) In questo senso si afferma la prevalente dottrina e giurisprudenza; v. ad es. sent. Trib. Biella 17 dic. 1897, Giurispr. Tor. 1897, 55; V. *contra*: nel senso cioè, che il tribunale chiamato ad omologare il

762. Nel pronunciare l'omologazione, quando nel concordato siansi consentite ipoteche a garanzia degli interessati, il tribunale deve anche fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche, e l'omologazione non ha efficacia che dal giorno in cui effettivamente le dette ipoteche siano state accese (1), e ciò per evitare il pericolo che il fallito possa altrimenti disporre rendendo frustranea la detta garanzia, col rientrare nel pieno possesso dei proprî beni.

763. La sentenza del tribunale, che pronuncia sulla domanda di omologazione deve poi essere notificata agli interessati perchè decorra il termine per le impugnative che contro la stessa si volessero esperire, ed inoltre deve essere resa pubblica allo stesso modo che si è visto per la sentenza dichiarativa del fallimento (2).

764. Quanto all'appellabilità della sentenza sia che accordi, sia che neghi, la omologazione non vi può essere dubbio alcuno (3) quando siavi stato opposizione, ma un dubbio è sorto nella dottrina e nella giurisprudenza allorchè opposizione non sia stata fatta (4).

SEZIONE IV.

Degli effetti del concordato conchiuso ed omologato.

SOMMARIO: 765. I.) Effetti riguardanti i creditori. — 766 A quali creditori si estendano. — 767. Quali azioni possano esercitare i creditori, in qual modo e davanti a quale autorità. — 768. Tempo da cui incominciano a svilupparsi questi effetti. — 769. II.) Effetti riguardanti il fallito. — 770. Diritti che il fallito riacquista con la semplice sentenza di omologazione. — 771. Diritti che il fallito riacquista con speciali condizioni successive. — 772. Sentenza che accorda i benefizî di legge; quando il tribunale li accordi; e condizioni. — 773. Sentenza che accerta l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato. — 774. Procedura. — 775. Dubbio circa l'appellabilità della sentenza che accerta l'adempimento degli obblighi. — 776. Ap-

concordato non può discendere ad indagini e questioni di merito, ma deve limitarsi alla pura e semplice constatazione della osservanza delle formalità estrinseche dalla legge richieste per la validità, e ciò quando si sia sollevata nessuna opposizione. App. Torino 10 giugno 1899. Giurispr. Tor. 1899, 1205 con la nota.

(1) Art. 838 Cod. Com.

(2) Art. 912 Cod. Com. e v. *retro* N. 233.

(3) Art. 913 al. 2 Cod. Com.

(4) V. in arg. Vidari, op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8538 e seg.

765. I.) Il concordato, essendo un contratto per cui i creditori rimettono volontariamente al debitore una porzione dei suoi debiti sostituendo alla causa primitiva una nuova causa di debito, partecipa piuttosto della figura giuridica della *novazione* (1), accomunandone gli effetti.

Gli autori e la giurisprudenza non sono, però, egualmente concordi, poichè, per alcuni il concordato partecipa piuttosto della *transazione,* e per altri poi non è che una rimessione di debito (2).

Ma, più esattamente col Vidari, bisogna riconoscere che il concordato debitamente conchiuso ed omologato, e quando poi non sia soggetto ad impugnative, opera una novazione; donde derivano anzitutto queste importanti conseguenze. E cioè (3): " 1° che l'obbligazione precedente si deve ritenere estinta nei riguardi almeno di quei contraenti (4); — 2° che le garanzie date per la prima obbligazione non seguono più la seconda; sebbene questa possa, a sua volta, essere garantita per gli stessi mezzi, od anche altrimenti; e sebbene tutto ciò non possa riguardare i creditori con pegno ipoteca o privilegio, i quali dovendo rimanere estranei al concordato fino a concorrenza della garanzia ancor loro rimasta. non possono anche aver fatta o subita nessuna novazione; — 3° che, del pari, la forza esecutiva di cui fossero muniti i precedenti titoli di credito (come se si trattasse di cambiali) non segue il credito derivante da concordato: — 4° che. quand'anche l'obbligazione precedente sia civile, essa per effetto della novazione diventa commerciale perchè commerciale la

---

(1) Art. 1267. 1° Cod. Civ.

(2) V. in arg. Masè-Dari, op. cit. N. 498, ed autori e sentenze ivi.

(3) Vidari, op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8544.

(4) Estingue le azioni contrattuali, bene inteso, ma non quelle *ex delicto* che i creditori di una società di commercio avessero contro gli amministratori della società fallita stati condannati in procedimento penale di bancarotta al risarcimento dei danni; sent. Cass. Torino 18 maggio 1899. Giurispr. Tor. 1899, 1024.

nuova causa del debito e di carattere commerciale quindi anche il titolo che lo rappresenta „.

766. E questi effetti si estendono a tutti i creditori (esclusi ben inteso, i creditori con ipoteca pegno e privilegio, che non abbiano rinunciato ai loro titoli di preferenza) portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche ai creditori che hanno residenza fuori del Regno ed a quelli che sono stati ammessi al passivo del fallimento, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata (1), abbiano dichiarati tempestivamente o tardivamente i loro crediti, giacchè anche i creditori tardivi hanno diritto di prelevare dall'attivo non ancora ripartito la quota già stata distribuita agli altri creditori, perchè il concordato rimonta, nei suoi effetti, alla data in cui fu dichiarato il fallimento (2).

767. Per effetto del concordato i creditori non possono più far valere alcuna azione per la parte di loro credito stata rimessa, e, solo per la parte convenuta col concordato, potranno agire, ma non più avvalendosi della procedura collettiva fallimentare, la quale, come dirò più oltre, viene pure a cessare, sibbene dei mezzi ordinari non altrimenti che creditori singoli, avvertendo ancora che la competenza a conoscere delle questioni relative all'adempimento degli obblighi assunti in virtù del concordato permane nel tribunale davanti al quale si svolse tutta la procedura di fallimento.

768. È da osservarsi, però, che gli effetti del concordato non incominciano a svilupparsi se non dal giorno in cui la sentenza di omologazione sia passata in cosa giudicata; ed a riguardo, anzi, delle inscrizioni ipotecarie che fossero state convenute, la omologazione, non produce i suoi effetti se non dal giorno delle avvenute inscrizioni (3).

769. II) Gli effetti di cui fin qui brevemente ho detto, riguardano i creditori, ma quali altri effetti produce il concordato, debitamente conchiuso ed omologato nei riguardi del fallito?

Con l'omologazione del concordato, e quando la sentenza non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo stato di fallimento (4), onde vengono eliminati quegli effetti stessi che la dichiarazione di fallimento aveva creati (5), fatta eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge e la cui elimina-

(1) Art. 840 Cod. Com.

(2) V. sent. Cass. Torino 21 gennaio 1898 nella Giurispr. Torino 1898, 362.

(3) Art. 841, 838 ult. cap. Cod. Com.

(4) Art. 841 Cod. Com.

(5) V. *retro* N. 265 e seg.

zione o conservazione dipende dal verificarsi di altre condizioni da vagliarsi dall'autorità giudiziaria con altra sentenza (1).

E di ciò, adunque, occorre ora spendere breve parola.

770. Con la semplice sentenza omologatrice, passata in giudicato, il fallito riacquista il diritto di amministrare i proprî beni, (salvo caso contrario espressamente convenuto nella stipulazione del concordato) e, col diritto di amministrare, riacquista la capacità di stare in giudizio sia attivamente che passivamente (2), nonchè la capacità di obbligarsi e fare tutti gli atti inerenti all'esercizio del commercio ecc. ed infine la capacità di poter riassumere determinati uffici di fiducia, come quelli di tutore, protutore, curatore, membro dei consigli di famiglia ecc.

771. Ma la sentenza di omologazione, per contro, non basta, da sola, a far riacquistare al fallito, con la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, il diritto di entrare nelle borse di commercio, nè la capacità di esercitare i diritti politici ed amministrativi dei quali venne privato con la sentenza dichiarative del fallimento; — al quale effetto occorre appunto che venga revocata la sentenza stessa dichiarativa del fallimento.

772. Ed è, appunto, nella sentenza con la quale omologa il concordato (3), che il tribunale può farlo, qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato, e nel suo libero apprezzamento, ritenga il fallito meritevole di speciale riguardo (4).

773. Ed è qui appena il caso di avvertire che questa sentenza, la quale, col pronunciare sulla omologazione, predispone la concessione dei benefizî di legge al fallito, qualora concorrano le condizioni di speciale riguardo e dopo l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, deve pur anche essere seguita da altra sentenza con la quale effettivamente sia dal tribunale stesso accertato l'adempimento di tali obblighi (5).

774. Ed a ciò il fallito presenterà la sua domanda corredata dai documenti giustificativi, e sulla stessa, in camera di consiglio, pronuncierà il tribunale (6) riconoscendo o negando tale adempimento, e di conseguenza rendendo effettiva, o non, la concessione dei benefizî di legge.

---

(1) V. art. 839 Cod. Com.

(2) V. in arg. la sent. App. Torino 5 ott. 1900; Giurispr. Tor. 1900, 1418, e la nota.

(3) V art. 839 Cod. Com.

(4) V. sent. App. Torino 1901, Giurispr. Tor. 1901, 1490 con la nota: e App. Casale 12 luglio 1897, Giurispr. Tor. 1897, 1152.

(5) Art. 839 ult. cap. Cod. Com.

(6) Art. 839 ult. cap Cod. Com., e v. P. III formole ed osservazioni.

775. Si fa questione se la sentenza, che viene ad accertare o negare l'adempimento degli obblighi, sia, o no, reclamabile; e, mentre la giurisprudenza pare piuttosto proclive ad accordare la appellabilità, ritenendo questa sentenza compenetrata, quasi, con quella che omologa il concordato e predispone già sulla concessione dei benefizî di legge, la quale è senza dubbio appellabile, la dottrina, invece, si accorda piuttosto nel negarla (1).

776. Ma se dubbia è l'appellabilità della sentenza che pronuncia sull'adempimento o meno degli obblighi assunti nel concordato, dubbio alcuno, invece, non può esservi per quella che, insieme con l'omologazione, dispone per la concessione dei benefizî di legge (2).

E per vero, sebbene la sentenza che giudica meritevole il fallito di quei benefizî non sia compresa espressamente fra quelle, in via di eccezione, dalla legge dichiarate appellabili (3), vi è però compresa quella che giudica sulla domanda di omologazione, la quale è dichiarata appellabile e costituisce con la prima un'unica sentenza, come più sopra si è avvertito (4).

777. Ed in questi benefizî di legge, oltre che la cancellazione del nome del fallito dall'albo dei falliti, la sentenza del tribunale può dichiarare che, mercè l'adempimento degli obblighi anzidetto e con il concorso delle stesse condizioni e formalità, resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale (5).

778. Al quale intento occorre, però, che il fallito non sia imputato di bancarotta fraudolenta; — ed è la legge stessa che avverte di ciò, disponendo appunto (6), che solo per l'imputazione di bancarotta *semplice* il procedimento penale rimane sospeso quando la sentenza di omologazione revochi anche la sentenza dichiarativa del fallimento agli effetti del processo penale, e l'azione penale rimane estinta, poi, mercè l'adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato.

779. III) Se non che la sentenza omologativa del concordato, quando sia passata in cosa giudicata, riflette anche i suoi effetti sull'intero organismo amministrativo e giudiziario del fallimento.

E, per vero, cessando lo stato di fallimento rispetto ai creditori ed al fallito, cessano pure le funzioni del giudice de-

---

(1) V. Masè-Dari, op. cit. N. 497 a pag. 294.

(2) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. Vol. IX. N. 8575.

(3) V. art. 913 Cod. Com.

(4) V. sopra N. 772.

(5) Art. 839 Cod. Com.

(6) Art. 861 al. 2 Cod. Com.

legato, del curatore, e della delegazione dei creditori, salvo quanto dirò appresso per il caso di annullamento e risoluzione del concordato (1).

780. E per effetto del passaggio dell'amministrazione dei suoi beni nel fallito, il curatore deve rendergli il conto della tenuta amministrazione, il quale conto è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e deve anche consegnargli tutti i suoi beni, nello stato in cui si trovano, i suoi libri, le sue carte, ed ogni altra cosa, mediante ricevuta, e con le condizioni e cautele stabilite nel concordato (2).

781. Di tale resa di conto, e consegna, mediante ricevuta, di beni, libri, e carte, al fallito si stenderà il relativo processo verbale davanti al giudice delegato, il quale di poi cessa dalle sue funzioni (3).

782. E se, per avventura, dovessero, sia nella resa del conto sia nella consegna sia per altre cose inerenti e dipendenti, insorgere tra curatore e fallito delle contestazioni, queste debbono essere proposte con la relativa azione al tribunale davanti al quale si svolse la procedura fallimentare (4).

783. Ed il tribunale in contraddittorio delle parti pronuncierà la sentenza.

È questione, però, se questa sentenza sia suscettibile dei rimedi dell'opposizione e dell'appello; pare dottrina e giurisprudenza prevalente quella che si accorda nel negarle la impugnabilità, ritenendo che sia resa ancora in materia di fallimento, mentre non è compresa nel novero delle sentenze espressamente dalla legge (5) dichiarate opponibili ed appellabili (6).

SEZIONE V.

Dell'annullamento e della risoluzione del concordato.

SOMMARIO: 784. I.) Annullamento del concordato; nozione. — 785. Quando possa essere chiesto l'annullamento. — 786. Continua. — 787. Da chi, davanti a quale autorità, e con quale forma possa spiegarsi l'azione

(1) Art. 841 al. 1 Cod. Com.

(2) Art. 811 al. 2 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(3) Art. 841 al. 3 Cod. Com.

(4) Art. 841 ult. cap. Cod. Com.

(5) V. l'art. 913 Cod. Com.

(6) V. Vidari, op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8584; App. Genova 15 giugno 1894, Monit. Trib. 1894, 879; App. Napoli 8 agosto 1897, Dir. Com. 1897, 849 — *contra* Masè-Dari, op. cit. N. 502, App. Casale 31 ottobre 1888, Giurispr. Casale VIII, 355. e App. Milano 18 sett. 1894, Monit. Trib. 1894, 877.

784. I.) Il concordato conchiuso ed omologato ha efficacia contro tutti e la volontà della maggioranza viene così ad imporsi a quella della minoranza dissenziente Ma può avvenire che a preparare cotale maggioranza si sia dolosamente esagerato il passivo, ovvero per indurre i creditori a preferire il concordato non si sia presentato lo stato di fallimento nelle sue vere e reali condizioni, dissimulando una parte rilevante dell'attivo. In tali casi è evidente che vengono a mancare i presupposti essenziali che hanno determinato il contratto di concordato, il quale di conseguenza, può essere annullato, cioè dichiarato privo di qualsiasi giuridico effetto verso tutti.

785. E, adunque, l'annullamento del concordato può essere chiesto per questi due motivi (1): *a*) quando siasi dolosamente esagerato il passivo: con l'esporre debiti che non esistono, o che esistono ma in misura minore della esposta; col dichiarare come aggravati da vincoli insussistenti, o per una misura mag-

(1) Art. 842 al. 1 Cod. Com.

giore, alcuni debiti pur sussistenti; col tacere di fideiussioni o delle solidarietà su alcune obbligazioni; col dare per certi dei debiti suscettibili di contestazione, ecc. — *b)* quando siasi dissimulata una parte *rilevante* — ed è questo della rilevanza un giudizio riservato al libero apprezzamento del tribunale — dell'attivo, il che si può fare: sia col tacere di crediti che esistano, o nasconderne una parte; sia col non far conoscere, o solo in parte, le garanzie che coprono i crediti stessi; sia col dare per incerti crediti sicuri, ecc.

In ogni caso, però, è necessario: che la esagerazione del passivo, o la dissimulazione di parte rilevante dell'attivo, provenga da frode o dolo del fallito; che l'esagerazione o la dissimulazione sia stata tale, per cui i creditori si siano lasciati persuadere ad acconsentire un concordato, che, altrimenti, avrebbero negato; che, infine, questi motivi, i quali possono determinare l'annullamento del concordato siano stati scoperti *dopo* la sua omologazione, perchè, se fossero stati noti prima, dovere imprescindibile degli interessati quello sarebbe stato di impedirne la omologazione stessa.

786. All'infuori di queste sopra dette, non sono ammessibili altre cause di annullamento del concordato dopo la omologazione (1).

787. Il quale annullamento può essere chiesto (2) tanto dal curatore, quanto da qualunque creditore, e per mezzo di apposito giudizio a rito sommario (3), (e quindi mai come impugnativa contro la sentenza che omologa il concordato) davanti allo stesso tribunale avanti cui si svolse tutta la procedura fallimentare, ed in contraddittorio del fallito. Notandosi, però, che ove l'annullamento di concordato fosse chiesto dai creditori è sempre necessario, che, oltre al fallito, sia citato a comparire anche il curatore, il quale, per la tenuta amministrazione, è sempre e maggiormente in grado di dare tutti gli schiarimenti necessarì ed opportuni sulla condotta e sul patrimonio del fallito.

788. E l'istanza per ottenere l'annullamento del concordato sarà proponibile fino a che non saranno trascorsi due anni dal giorno in cui fu scoperta l'esagerazione del passivo o la dissimulazione di parte rilevante dell'attivo, dopo il qual termine la relativa azione deve ritenersi prescritta (4).

---

(1) Art. 842 ult. cap. Cod. Com.

(2) V. art. 842 al. 1 Cod. Com. e nella P. III formole ed osservazioni.

(3) V. per il procedimento sommario art. 132 e seg. e 389 e seg. Cod. proc. civ. nonchè la legge 31 marzo 1901 n. 107 e disposizioni relative approvate con R. D. 31 agosto 1901, n. 413.

(4) Art. 922 al. 2 Cod. Com.; v. però in argomento Masè-Dari, op. cit. N. 504 a pag. 327 in fine.

789. II.) Ma, se il concordato è un contratto che viene ad essere stipulato fra le parti, esso, per determinare intera la sua efficacia, deve essere scrupolosamente adempiuto con l'osservanza di tutte le condizioni che vi furono apposte, poichè, ove si verificasse l'inadempimento delle condizioni, la clausola risolutiva, sottintesa nei contratti bilaterali (1), deve riprendere tutto il suo valore. Se altrimenti fosse l'una parte contraente verrebbe ad usufruire di una ingiustificata posizione di favore di fronte all'altra, e sfuggirebbe tutta la utilità pratica che dal concordato, specie per i creditori, viene ad essere promessa. Onde la legge (2) riconosce espressamente il diritto di ottenere la risoluzione del concordato, di cui non siano dal fallito osservate le precise condizioni.

790. Ed è qui bene osservare di passaggio la diversità, per sè stessa intituitiva, che corre tra l'annullamento e la risoluzione del concordato.

Mentre per il primo il concordato è come se non fosse mai legalmente esistito, perchè il motivo che lo determina è un vizio stesso d'origine, il vizio, cioè, del consenso, onde non potè mai assumere esistenza giuridica; per la seconda, invece, il concordato dura e produce l'effetto suo fino a che non sia sorta la causa determinante appunto la risoluzione; quindi è che le cause di annullamento sono preesistenti al concordato, mentre quelle di risoluzione sono susseguenti.

791. Le quali cause di risoluzione consistono, adunque, nella inadempienza del fallito alle condizioni pattuite col concordato (3). Al quale proposito è da notarsi che non è già necessario che il fallito concordatario manchi a tutti gli obblighi assunti per ritenere mancato l'adempimento, ma basta anche un inadempimento parziale, sebbene ciò, come dirò appresso, possa produrre, secondo il numero dei creditori chiedenti la risoluzione, differenti effetti. Ed ancora è da notarsi che l'inadempimento può riferirsi non soltanto alla obbligazione principale, ma anche alle pattuite garanzie, od al modo e tempo dei pagamenti, ecc.

792. E perchè la risoluzione può essere totale o parziale, così la domanda può essere fatta dai creditori *collettivamente* e cioè da un numero corrispondente alle maggioranze volute dalla legge per la validità del concordato, oppure *singolarmente*, e cioè da uno o più creditori.

793. La risoluzione chiesta collettivamente riporta i suoi effetti verso tutti gli interessati — presenti, assenti, assenzienti

---

(1) Art. 1165 Cod. Civ.
(2) Art. 843 Cod. Com.
(3) Art. 843 al. 1 Cod. Com.

e dissenzienti — a condizione, però, che sia fatta sopra istanza di creditori che siano intervenuti nelle deliberazioni del concordato e non siano stati ancora totalmente soddisfatti delle somme ivi convenute, e che raggiungano, tanto per il numero quanto per la somma dei crediti, le maggioranze dalla legge richieste per la validità del concordato stesso (1).

794. E la domanda è proposta con citazione del fallito a comparire in via sommaria (2) davanti al tribunale che omologò il concordato, e sopra istanza del curatore in nome dei detti creditori, oppure dai creditori stessi, ma citato in questo caso anche il curatore, la cui presenza nel giudizio è indispensabile toccando la domanda di risoluzione agli interessi di tutta la massa. Che se nel concordato fossero state pattuite delle fideiussioni, il giudizio di risoluzione deve anche essere istituito in confronto dei dati fideiussori, e promuoversi quindi anche in loro contraddittorio mediante citazione (3).

795. La risoluzione, invece, chiesta singolarmente ripercuote i suoi effetti su coloro a favore dei quali la risoluzione sarà pronunciata, e può essere chiesta tanto da un solo creditore quanto da più creditori che non siano però tanti da raggiungere le maggioranze di cui sopra, e sempre, però, che non siano stati soddisfatti in tutto od in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato (4).

796. E la domanda di risoluzione deve pure anche in questo caso essere promossa davanti allo stesso tribunale che omologò il concordato (5), ed in contraddittorio del fallito e dei suoi fideiussori se ve ne sono.

797. Questa domanda di risoluzione di concordato potrà, poi, proporsi fino a che non siano trascorsi due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato, dopo il qual termine la relativa azione deve ritenersi prescritta (6).

798. III.) Quanto alla impugnabilità delle sentenze che pronunciano sulle domande di annullamento o di risoluzione di concordato, e ciò sia nel caso che accolgano, o respingano, l'i-

---

(1) Art. 843 al. 1, 833 al. 1 Cod. Com. e v. sopra N. 726 e seg. e v. nella P. III formole ed osservazioni sotto art. 843.

(2) Per la citazione, e per il procedimento sommario, v. art. 132 e seg. e 389 e seg. Cod. proc. civ., e la già citata legge del 31 marzo 1901 n. 107 e relative disposizioni per l'attuazione di detta legge, approvate con R. D. 31 agosto 1901 n. 413.

(3) Art 843 al. 2 Cod. Com.

(4) Art. 843 al. 3 Cod. Com.

(5) App. Roma 29 dic. 1896 nella Giurispr. Tor. 1897, 412, e App Torino 26 agosto 1898, Giurisp. Tor. 1898, 1549.

(6) Art. 922 Cod. Com. e v. in argom. Vidari, op. cit. N. 8611.

stanza, vi è disaccordo nella dottrina e nella giurisprudenza. ritenendosi, però, per lo più dagli autori che le dette sentenze non siano suscettibili di opposizione nè di appello, è ciò per la ragione, che, essendo esse pure da considerarsi come rese in materia di fallimento, non sono comprese nel novero di quelle dichiarate dalla legge in modo espresso opponibili ed appellabili (1).

799. Ed il disaccordo e le discrepanze sono anche maggiori. poi, per la sentenza che pronuncia sulla domanda di risoluzione del concordato.

Per vero, mentre gli autori in modo reciso, e senza fare distinzioni, si dividono, negando alcuni. accordando altri la impugnabilità (2), la giurisprudenza ha cominciato a distinguere fra la risoluzione chiesta collettivamente e la risoluzione chiesta singolarmente, negando nel primo caso la impugnabilità, accordandola nel secondo (3), per poi finire in modo prevalente a non fare neppure più detta distinzione ed a ritenere sempre, ed in ogni caso, la impugnabilità (4).

800. IV.) Rimane ora a vedere quali siano gli effetti che discendono dalle sentenze che pronunciano l'annullamento. oppure la risoluzione del concordato, E potendo tali effetti essere speciali e proprî dell'una e dell'altra specie di sentenza. pronunciante l'annullamento o la risoluzione del concordato, oppure comuni ad entrambe, così è bene dirne brevemente, ma in modo separato.

801. *a*) L'annullamento fa considerare il concordato come non mai giuridicamente esistito, onde il massimo suo effetto che produce verso tutti, creditori e fallito, quello si è di subito far cessare tutti gli effetti che derivassero dalla omologazione del concordato, facendo ricadere il fallito nella stessa condizione giuridica di incapacità in cui era incorso con la sentenza stessa dichiarativa del suo fallimento.

802. E' perchè la nullità della obbligazione principale trae

---

(1) V. Vidari, op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8600 e 8612; Masè-Dari, op. cit. N 504 a pag. 327 in fine, e 508 a pag. 549 in fine; Cass. Torino 28 dic. 1885, Dir. Com. IV, 83 — *contra:* Ruta, Se le sentenze pronunciate su domanda di annullamento e di risoluzione di concordato siano opponibili od appellabili, pag. 19 e seg. e sentenze ivi.

(2) V. autori sopra citati, e Mortara, Comm. al Cod. Com. VIII, 140, 143; Mattirolo, Dir. giudiz. civ. it. Ed. 4. Vol. IV. N. 492; Senigallia nel Monit. Trib. 1897. 301 e 501.

(3) App. Torino 4 sett. 1888. Giurisp. Ital. 1889, II, 329.

(4) App. Torino 26 agosto 1898. Giurisp. Tor. 1898, 1549; e App. Milano 23 gennaio 1900, Giurisp. Tor. 1900, 774; e App. Genova 30 luglio 1901, Temi, Gen. 1901, 497.

sempre seco quella delle obbligazioni accessorie che hanno appunto loro vita se ed in quanto sia valida ed operativa di giuridico effetto la obbligazione principale da cui dipendono, così l'annullamento del concordato porta alla liberazione di tutte le fideiussioni e garantie che fossero state date (1).

803. Che se, per effetto della prestata fideiussione, i fideiussori avessero per avventura pagato in parte i creditori, avranno diritto di ripetizione dell'indebito pagato, perchè l'annullamento del concordato riporta i suoi effetti a prima della omologazione ed il concordato si ha come non mai esistito. Però, si discute fra gli autori se il diritto nei fideiussori di ripetere il pagato possa farsi valere contro i creditori pagati, o soltanto verso il fallito rientrando come creditori per tale parte nel riaperto fallimento (2).

804. *b*) Avuto riguardo agli effetti proprî della risoluzione del concordato bisogna distinguere se la risoluzione fu chiesta collettivamente o singolarmente, perchè: nel primo caso ha effetto verso tutti i creditori, riaprendosi il fallimento, e ricadendo, di conseguenza, il fallito nello stato di incapacità in cui si trovava prima della omologazione del concordato; nel secondo ha effetto solamente verso i creditori che la chiesero e la ottennero, senza però che essi possano far riaprire la procedura del fallimento (3), e per gli altri creditori continua ad aver effetto il concordato. E, sempre in questo secondo caso, i creditori, a favore dei quali la risoluzione fu pronunciata, rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote (4).

805. In ogni caso, però, ed appunto perchè le garanzie sono date per assicurare meglio del perfetto adempimento degli obblighi, ed in previsione che il debitore possa venir meno agli stessi, la risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garantie con esso costituite (5).

806. *c*) Per dire, infine, degli effetti comuni che derivano dall'annullamento e dalla risoluzione del concordato, bisogna

---

(1) Art. 842 al. 2 Cod. Com.

(2) Sostengono la prima tesi Masè-Dari, op. cit. a pag. 330; la seconda Vidari, op. cit. N. 8616, e v. altri autori nei loc. cit. e v. la sentenza 1° luglio 1887 dell'App. Casale, nella Giurispr. Casal. VII, 281.

(3) V. in argom. Masè-Dari, op. cit. N. 508.

(4) Art. 843 penult. al. Cod. Com.; e sent. Cass. Torino 26 febbraio 1898, Giurispr. Tor. 1898, 450.

(5) Art. 843 ult. al. Cod. Com.

rammentare che la comunanza di questi effetti non si ha che tra l'annullamento e la risoluzione collettiva, poichè solo questa può ripercuotere la sua influenza contro tutti, con la riapertura della procedura fallimentare.

Laonde questo, appunto, della riapertura del fallimento, con le conseguenze che ne derivano, è l'effetto comune ed unico, che havvi tra l'annullamento del concordato e la risoluzione, che sia stata chiesta collettivamente, mentre nessun effetto comune può sussistere tra l'annullamento e la risoluzione chiesta singolarmente la quale non opera, come già ho detto, che verso coloro che l'hanno chiesta ed ottenuta, nè può dar luogo alla riapertura del fallimento.

807. E per vero, in seguito alla sentenza che pronuncia l'annullamento o la risoluzione collettiva del concordato, il tribunale, su ricorso corredato dalla copia autentica della sentenza stessa presentato da qualsiasi interessato, dovrà dichiarare la riapertura del fallimento dando i relativi provvedimenti come se si trattasse di riapertura chiesta dal debitore in seguito a procedura stata dichiarata chiusa per essersi compiute le ripartizioni (1), e nel modo quindi che già ho a suo luogo spiegato (2).

808. Ma, riaperta, o meglio *ripresa*, la procedura fallimentare, quale sarà la sorte, anzitutto, degli atti compiuti dal fallito nell'intervallo in cui precisamente la sua capacità giuridica poteva ritenersi integra, e cioè tra la sentenza omologatrice del concordato e quella che lo dichiara annullato o risoluto?

La legge, per evidenti ragioni di equità, stabilisce, come regola, che questi atti debbano ritenersi per validi, abbandonandone la *annullabilità* alle norme generali di diritto, relative alle frodi a danno dei creditori (3). Così tali atti si dovrebbero dichiarare nulli, quando, trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode fosse comune al fallito ed al terzo con cui egli contrattò, o quando, trattandosi di atti a titolo gratuito, vi fosse frode almeno da parte del fallito.

809. E adunque questi nuovi creditori entreranno a far parte del riaperto fallimento in concorso con i vecchi creditori anteriori al concordato; onde la necessità di regolare i rispettivi rapporti di fronte alla comune procedura.

810. I nuovi creditori presenteranno entro il termine stabilito le dichiarazioni dei loro crediti seguendo poi le norme per la verificazione, le quali tutte trovano piena applicabilità,

---

(1) Art. 844 al. 1 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 815 al. 2 Cod. Com. e v. *retro* N. 687 e seg.

(3) Art. 844 al. 2 Cod. Com. e 1235 Cod. Civ.

perchè i diritti e gli obblighi di costoro rimangono fissati dalla sentenza di riapertura producente l'effetto identico come se emanante da una vera e propria sentenza dichiarativa di primo fallimento.

811. Quanto ai vecchi creditori concordatari anch'essi, naturalmente, hanno diritto di ricomparire nella procedura riaperta, ma, se con l'annullamento o risoluzione del concordato i diritti loro risorgono nella loro integrità verso il fallito, non possono però partecipare nella massa se non nelle proporzioni che la legge (1) ha qui pure stabilite per considerazioni di equità.

812. Adunque, per preciso disposto di legge, i creditori anteriori al concordato non possono partecipare per la totalità del credito se non nel solo caso di non avere riscossa veruna parte del dividendo promesso nel concordato, e cioè nel caso della assoluta inesecuzione degli obblighi assunti da parte del fallito.

813. Che se ricevettero tutto quanto loro era dovuto secondo il concordato non possono più ripetere alcunchè, ed il loro credito si ha per estinto.

Se, invece, ricevettero solo in parte quanto era portato dal concordato, la percentuale o percentuali estinguono radicalmente il debito fino alla concorrenza del loro ammontare come percentuali, ed i creditori non possono più essere tali, rispetto alla massa, che per il residuo. Supposto, quindi, così scrive il Vidari (2), " che il concordato abbia rimesso il 50 % e che della parte non rimessa (e per il pagamento della quale furono pattuite cinque rate eguali) i creditori abbiano ricevuto una sola rata, cioè il quinto; le leggi non permettono loro di concorrere sulla massa se non in misura dell'ottanta per cento del credito primitivo; perchè il quinto ricevuto in virtù del concordato rappresenta in moneta di fallimento un quinto di quel credito ".

814. E le stesse norme sono da applicarsi anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore (3), il quale così viene meno per effetto di questa nuova dichiarazione di fallimento.

815. Ma questo nuovo e secondo fallimento deve procedere dalle stesse cause per cui si possa far luogo alla sentenza dichiarativa, procedere cioè dalla cessazione dei pagamenti da

---

(1) V. l'art. 845 Cod. Com.

(2) Op. cit. N. 8636.

(3) Art. 845 ult. cap. Cod. Com.

parte del debitore già fallito per obbligazioni commerciali denunciata dallo stesso debitore o dai suoi creditori o dichiarata d'ufficio dal tribunale (1). E da questa nuova dichiarazione di fallimento riprendono norma ed effetto tutte le disposizioni di legge che fin qui si sono esaminate, non esclusa la possibilità di un nuovo concordato, di nuova riapertura, e di nuovo fallimento, e così via.

---

(1) Art. 683 e seg. Cod. Com.

TITOLO SETTIMO

Del fallimento delle società commerciali.

SOMMARIO: 816. Perchè il codice di commercio ha raccolto sotto un titolo speciale le disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali. — 817. Limiti entro i quali debbano intendersi le disposizioni speciali stabilite per il fallimento delle società di commercio. — 818. Se a queste disposizioni vadano soggette tutte le società, ed anche quelle di fatto; associazioni in partecipazione e di mutua assicurazione. — 819. Da chi possa essere denunciato il fallimento delle società commerciali. — 820. Tribunale competente a dichiararlo. — 821. Delle società estere. — 822. Come si divida la materia nei riguardi delle disposizioni speciali riguardanti il fallimento delle società commerciali.

816. Fu questo, di raccogliere sotto un titolo speciale le disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali, un merito del codice attuale in confronto del precedente (del 1865) nel quale la materia era trattata qua è là senz'ordine e insieme con le norme dettate per la procedura di fallimento dei singoli commercianti, il che, se non offriva una seria difficoltà per il pratico della materia, costituiva, però, un errore di metodo.

E la ragione di questo titolo speciale è data dalla relazione alla Camera (1) in termini, che è prezzo dell'opera riferire integralmente, perchè essa dà anche la nozione generale della materia. " Questo argomento, cui appena riferivansi pochi articoli sparsi in più luoghi nel codice vigente (1865), meritava di essere disciplinato con un sistema di regole, desunte dalla diversa natura delle società e dei rapporti del corpo sociale con le singole persone dei soci. Il legislatore attribuisce la competenza di pronunciare il fallimento della società al tribunale della sua sede principale, e dichiara quali persone rappsentino la società nei giudizi di fallimento. Determina, in ciascuna specie di società, quando il fallimento della società tragga dietro di sè benanche il fallimento dei soci, o di alcuni di essi. Regola i rapporti tra i creditori della società e i creditori dei

---

(1) Relazione cit.; v. Castagnola: Fonti e motivi, op. cit. § 1189.

singoli soci caduti con essa in fallimento, in relazione alla disposizione degli articoli 106 e 85 dello stesso nuovo codice, nel primo dei quali è stabilito che i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, benchè illimitatamente responsabili, se non dopo avere esercitata l'azione contro la società; mentre l'altro dispone che i creditori particolari del socio, anche dopo sciolta la società, non possono far valere i loro diritti fuorchè sulla quota che si riconosca a lui spettare nella liquidazione dell'attivo sociale. Finalmente si risolvono le quistioni per lungo tempo agitate nella giurisprudenza, se debbano ammettersi al passivo del fallimento della società i possessori delle obbligazioni emesse dalla medesima, in qual modo se ne debba calcolare il valore; se i soci con responsabilità limitata al semplice versamento dell'ammontare delle loro azioni nelle società anonime od in accomandita possano essere astretti anche dopo la dichiarazione di fallimento della società, a compiere alle scadenze i pagamenti non ancora eseguiti; se sia possibile, ed a quale scopo ed effetto, un concordato nei fallimenti delle diverse specie di società. Fu anche osservato che nella materia del fallimento il Progetto non conteneva disposizioni le quali contemplassero il fallimento nello Stato di una succursale di società estera, nè il fallimento all'estero di una società che ha succursale nello Stato. Però fu riconosciuto che le società estere sono nel Progetto regolate con opportune disposizioni, e che in esso non possono trovare congrua sede le norme intorno al fallimento di dette società, le quali dovrebbero formare materia di trattati internazionali, come ne fu espresso il voto nell'ultimo Congresso giuridico di Torino „ (1).

---

(1) Il congresso di Torino del 1880 presieduto dal Mancini, deliberava, pur desiderando una legislazione comune sulla materia, che convenga, per ora, limitarsi al sistema d'una o più convenzioni internazionali, con le seguenti basi: 1.° il tribunale competente per dichiarare il fallimento e continuarne la procedura fino al suo termine sia quello del luogo ove il commerciante ha il suo principale stabilimento; 2.° la sentenza dichiarativa del fallimento e la susseguente abbiano sul territorio degli Stati contraenti la stessa autorità di cosa giudicata che nello Stato in cui furono profferite, e possano dar luogo a misure conservative d'urgenza e d'amministrazione; ma se si vuole procedere ad atti esecutivi occorra un ordine di *pareatis* senza bisogno di giudizio in contraddittorio, e quest'ordine non possa essere ricusato se non quando il tribunale che emise la sentenza sia incompetente e quando la sentenza non sia ancora da eseguirsi nello Stato in cui fu pronunciata, pure ammessa l'opposizione, senza effetto sospensivo; 3.° gli effetti tutti del fallimento siano regolati dalla legge dove fu dichiarato il fallimento; 4.° i diritti reali siano regolati dalle leggi del luogo della situazione dei beni.

817. Però, se il codice ne ha fatto un titolo speciale, per essere diversi gli atteggiamenti e gli effetti nel fallimento delle società commerciali da quelli dei singoli commercianti, era anche dovere di non eccedere nella misura e andare in soverchie diversificazioni, onde, se erano da stabilirsi i diversi effetti nei riguardi dei soci con la società e dei creditori sociali e dei singoli soci, il fondamento della dichiarazione del fallimento e della causa precipua che ne costituisce lo stato, che è la cessione dei pagamenti, con tutti gli altri effetti e le altre norme che ne derivano, e che si sono esaminate precedentemente, dovevano, e debbono, trovare la loro piena efficacia, essendo ancora applicabili. Questa osservazione deve adunque rendere tosto avvertiti che nel presente titolo solo si dirà delle norme particolari relative e proprie delle società commerciali, intendendosi per tutto il resto che abbiano la loro piena applicazione le cose già dette nei titoli che precedono.

818. Al verificarsi dei fatti che giustificano la cessazione dei pagamenti tutte le società commerciali cadono in istato di fallimento. E così tanto le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azione quanto le società anonime, e le società cooperative le quali possono, come già si è visto, assumere l'una o l'altra delle forme di società suddette (1). E non solo tutte codeste società possono fallire, ma lo possono pure, ormai sembra indiscutibile per la prevalente dottrina e giurisprudenza (2), anche le società di mero *fatto*, quelle cioè non costituite regolarmente (3). E fallire potranno le associazioni di mutua assicurazione che hanno una individualità sociale con esistenza propria e distinta da tutte quelle dei singoli soci che concorrono a costituirla, ma, per contro, non potranno cadere, come tali, in fallimento le associazioni in partecipazione, poichè esse non hanno una individualità giuridica esteriore, ma soltanto una esistenza interna (4), e fallito non potrà essere che il socio palese, cioè colui che tratta gli affari della associazione ma in nome proprio obbligando quindi sè stesso e le proprie sostanze verso i terzi; che se per avventura,

---

(1) V. *retro* per la notizia sulla costituzione delle varie specie di società il Capo II nella Parte I da N. 35 a 55.

(2) V. da ultimo App. Palermo 31 agosto 1901; Dir. Com. XX, 143; v. Galeotti nel Dir. Com. X, 494; Errera, Dir. Com. 1890, 785; Marghieri, Il Codice di Com. annotato vol. II, 416; Cuzzeri, id., vol. VII, 632; Vivante, op. cit. Vol. I, 350; Masè-Dari, op. cit. N. 518 e sentenze ed autori ivi — *contra*: Vidari, op. cit. Ed. 4. Vol. IX. N. 8646.

(3) V. nella P. I. N. 51; e v. Galeotti nel Dir. Com. X, 494, sul fallimento delle Società di fatto.

(4) Art. 249-235 Cod. Com. e v. *retro* P. I N. 53, 54, 55.

cadessero in fallimento i soci segreti nulla avrebbe a che fare questa dichiarazione con la associazione, e quindi nel caso di associazione in partecipazione si potranno bensì avere tanti singoli fallimenti di soci ma non mai quello dell'associazione la quale per i terzi non ha, ripeto, giuridica esistenza.

819. Il fallimento delle società commerciali può essere denunciato, allo stesso modo che già si è visto per il singolo commerciante (1), dalla società stessa, a mezzo dei suoi amministratori (2) o liquidatori (3), ma non, ritengo, dai soci a responsabilità limitata, sebbene indiscutibile sia il loro diritto, a fallimento dichiarato, di farvi anche opposizione (4); oppure dai creditori della società, ma non dei singoli soci; oppure, ed infine, d'ufficio dallo stesso tribunale.

820. Competente a dichiarare il fallimento, tanto sopra l'istanza che glie ne venga fatta che d'ufficio, è il tribunale civile nella cui giurisdizione la società di commercio tiene la propria sede ed il proprio stabilimento principale (5), perchè il fallimento, nella sua unicità ed universalità, trae seco quello delle sedi secondarie.

821. Ma che ne sarà delle società estere?

Od esse hanno nello Stato la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, e non havvi differenza alcuna a dichiarare il loro fallimento, imperocchè vanno considerate e trattate quali società nazionali (6); e lo stesso ed a maggior ragione dovrebbe anche dirsi per le società estere che vi abbiano l'unico ed esclusivo oggetto della loro impresa. Che se, anche in questo caso, la società tenesse all'estero la sua azienda amministrativa non vi potrebbe essere ostacolo a dichiarare in Italia il suo fallimento, poichè, ammesso un principio diverso, troppo comodo sarebbe alle società commerciali sottrarsi alla responsabilità per gli affari conchiusi nel Regno. Onde se anche fosse dichiarato il fallimento all'estero la sentenza relativa non potrebbe avere forza in Italia, essendo canone di diritto (7) che in nessun caso gli atti e le sentenze di paese estero possono derogare in qualsiasi modo all'ordine pubblico nazionale; perchè,

---

(1) Art. 684, 687, 688 Cod. Com.; v. *retro* N. 117, 185, 192, 201, 209, 210, 215.

(2) Art. 107, 146 ult. cap. 863 Cod. Com.

(3) Art. 198 ult. cap. Cod. Com.

(4) V. Vidari, op. cit. Ed. 4. Vol. IX. N. 8649.

(5) Art. 846 Cod. Com.; v. nozione dello stabilimento principale e secondario, o filiale, ecc. nella P. I. N. 40.

(6) Art. 230 ult. cap. Cod. Com.; v. *retro* N. 52.

(7) Art. 12 disp. prel. Cod. Civ.

scrive Vidari (1), si ammette universalmente che a quest'ordine appunto si appartengano le leggi concernenti l'ordinamento giudiziario e la giurisdisdizione; e perchè, quindi, se un tribunale straniero pronuncia e statuisce sopra oggetti la cognizione dei quali, secondo la legge nazionale, spetta ai giudici italiani, la sua sentenza è per ciò stesso contraria alle leggi nazionali d'ordine pubblico, nè vi si deve dare esecuzione.

Oppure se in Italia vi sia solo una sede succursale di società che opera all'estero, la legge estera determinerebbe le norme del relativo fallimento all'estero ed i creditori della succursale dovrebbero far valere le loro ragioni nella procedura di fallimento all'estero davanti alla autorità competente. Però in questo caso anche la sentenza estera potrebbe diventare esecutiva in Italia previo regolare giudizio di delibazione (2).

Ma la questione è, ciò nulla meno, lunga controversa e difficile nella materia del fallimento in rapporto al diritto internazionale, ed alle volte può esser luogo anche a due procedure indipendenti, e cioè l'una aperta in Italia e l'altra all'estero (3), onde sarebbe desiderabile, nella materia, poter giungere a quell'accordo legislativo tale da assicurare la *unicità ed universalità* del giudizio del fallimento (4).

822. Ciò tutto premesso, ed entrando ora nell'esame delle disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali dividerò la materia i due capi, per dire, nel primo, degli effetti della dichiarazione di fallimento riguardo ai soci ed ai creditori; nel secondo, di alcune disposizioni relative al concordato.

---

(1) Op. cit. Vol. IX. Ed. 4. N. 8660 e sentenze ivi.

(2) Art. 941 e seg. Cod. proc. civ. e V. Vidari, op. loc. cit.

(3) V. sent. App. Genova 25 ottobre 1891, Temi Gen. 1892, 41.

(4) Il principio, però, della *unicità* ed *universalità* del giudizio di fallimento nei rapporti del diritto internazionale trova ancora diviso il campo nella dottrina, e valorosi ed illustri sono i sostenitori di questo o del principio opposto. — Tra noi sostennero l'affermativa, tra altri, il Pisanelli (della competenza, N. 1560) e la negativa il Gabba (il fallimento nel diritto internazionale).

CAPO I.

Effetti della dichiarazione di fallimento delle società commerciali.

SOMMARIO: 823. Distinzione. — 824. I.) Riguardo ai soci: *a*) soci a responsabilità illimitata; cadono essi pure in fallimento insieme con la società. — 825. L'asse della società è però distinto da quello di ciascun socio. — 826. Effetti della sentenza dichiarativa del fallimento per ogni singolo socio. — 827. Quid nel caso di fallimento di uno o più soci? — 828 *b*) soci a responsabilità limitata; effetti della dichiarazione di fallimento della società. — 829. Continua. — 830. Contro chi si debbano promuovere gli atti della procedura di fallimento. — 831. II.) Riguardo ai creditori. — 832 *a*) creditori sociali, loro condizione. — 833. Partecipazione alle deliberazioni nei fallimenti. — 834. Possessori di obbligazioni. — 835. *b*) creditori particolari, loro condizione. — 836. Quid per gli associati in partecipazione?

823. Questi effetti possono riguardare i soci nei rapporti con la loro società, oppure i creditori secondo che lo siano della società stessa, o soltanto dei singoli soci.

824. I.) *a*) Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione (1). Onde, con la stessa sentenza che dichiara il fallimento della società, il tribunale deve pure dichiarare quello dei soci a responsabilità illimitata indicandone il loro nome, il cognome e il domicilio. Che se, per avventura, alcuno dei nomi di qualche altro socio non fosse stato compreso, compete sempre l'azione non solo al curatore ma anche ai singoli creditori per far dichiarare che un terzo è cointeressato e compartecipe in una società con responsabilità solidale ed illimitata per fargli estendere la dichiarazione di fallimento (2). La procedura, però, rimane sempre unica, e quindi verrà nominato ugualmente un solo giudice delegato per dirigere le operazioni ed un solo curatore per l'amministrazione (3), come unica sarà la delegazione dei creditori per la vigilanza dell'amministrazione tenuta dal curatore, la quale dovrà essere pertanto eletta da tutti i creditori dei diversi fallimenti (4).

---

(1) V. quanto alle società e alle responsabilità dei soci, *retro* N. 41.
(2) Cass. Torino 17 giugno 1899, Giurisp. Tor. 1899, 1168.
(3) Masè-Dari, op. cit. N. 524.
(4) Art. 847 al. 1 e 2 Cod. Com.

825. Ma ciò non toglie che, sebbene unica, la procedura all'effetto specialmente di evitare le spese di procedure singole e multiple, siano, anzi debbano, i patrimoni tenersi distinti, perchè altra cosa è il patrimonio sociale, ed altra quella dei singoli soci. E la legge (1), appunto, interviene a stabilire che l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

826. E, come conseguenza dell'estendersi la dichiarazione di fallimento della società ai singoli soci a responsabiltà solidale ed illimitatata, anche costoro debbono sottostare a tutti gli effetti che derivano dallo stato di commerciante fallito e così a tutte le conseguenze penali, civili, ed amministrative che dipendono dalla sentenza dichiarativa del fallimento (2).

827. Ma se invece della società cadessero in fallimento uno o più dei soci che la compongono?

Risponde la legge (3) che il fallimento di uno o più soci non produce il fallimento della società. Anzi, neppure il fallimento di tutti i soci responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo od in accomandita produce il fallimento della società, se essi pure non siano in istato di cessazione dei pagamenti. Ipotesi quest'ultima, avverte il Vidari (4), più ammessibile astrattamente, che non praticamente possibile; perchè in pratica accadrà forse mai che tutti i soci a responsabilità solidale ed illimitata sieno falliti, e non la società; mentre se i creditori reputeranno di essere abbastanza garantiti dai beni sociali conferiti dai loro debitori, per ciò solo non ne provocheranno il fallimento; e se, per contrario, lo provocheranno, ciò vorrà significare che anche i beni sociali non bastano a garantirli dei loro diritti.

828. *b*) Se i soci a responsabiliià solidale ed illimitata sono tratti al fallimento col fallire della società, non così è per quelli a responsabilità limitata. Onde, mentre nelle società collettive — essendo tutti i soci a responsabilità solidale illimitata — tutti anche cadono in fallimento, e nessuno per contro vi cade nelle anonime, — perchè la responsabilità di tutti i soci è solo limitata — nelle società in accomandita, sia essa semplice o per azioni, e avuto appunto riguardo al loro speciale carattere misto — e cioè a responsabilità illimitata per alcuni, soci accomandatarî, limitata per altri, soci accomandanti — si avranno invece soci falliti e non falliti insieme con la società.

---

(1) Art. 847 al. 3 Cod. Com.

(2) Art. 847 ult. cap. Cod. Com. e v. *retro* N. 265 e seg.

(3) Art. 848 Cod. Com.

(4) Op. cit. N. 8672.

Ciò avvertito, in via d'incidenza, sarà solo ancora da aggiungersi che, se i soci a responsabilità limitata non cadono in fallimento col dichiararsi fallita la società, essi pure sono tenuti al versamento integrale della loro quota che fosse ancora dovuta, perchè, appunto, la resposabilità loro è limitata all'ammontare di tale quota (1).

829. Ed il curatore può essere autorizzato a chiedere ai soci responsabili limitatamente nelle società anonime e in accomandita, che non hanno compiuto ancora al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il versamento di tali quote. E questa autorizzazione, sopra istanza che dovrà sempre farsi dal curatore, sarà data dal tribunale, al quale è rimesso il giudicare se vi sia, o no, in dato momento della procedura, il bisogno di richiedere i detti versamenti (2).

Dovere, adunque, del curatore è sempre quello di fare l'istanza, come dovere del tribunale è quello di giudicare della opportunità o meno di tale richiesta in un'epoca piuttosto che in un'altra, pur essendo sempre e in definitiva, prima che venga a chiudersi la procedura di fallimento, da autorizzarsi la richiesta del versamento integrale di queste quote, le quali formano altre delle attività, sulle quali i creditori della società hanno diritto di far valere le proprie ragioni.

830. E, ad ogni modo, fallita la società, se il fallimento non investe i soci limitatamente responsabili non investe pure nei riguardi della loro capacità gli amministratori direttori e liquidatori, perchè anche costoro non potranno essere dichiarati, come tali, falliti, ma gli atti di procedura contro la società, perchè ente astratto, non potendosi esplicare se non per mezzo di chi la rappresenta, si fanno dal curatore contro di essi, e quindi debbono anche essere pronti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, e in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento; e debbono pure essere *sentiti,* qualunque volta ve ne sia il bisogno, come legali rappresentanti della società fallita, in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia *sentito* il fallito stesso se, anzichè di società, si trattasse di fallimento di una persona fisica (3).

831. II.) Come diversi sono gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento riguardo ai soci della società, secondo che

(1) Art. 852 Cod. Com.

(2) Art. 852 Cod. Com. e v. P. III formole ed osservazioni.

(3) V. art. 849 Cod. Com.

la responsabilità loro sia illimitata o limitata; così diversi sono gli effetti nei riguardi dei loro creditori, secondo che siano creditori sociali o particolari dei singoli soci.

832. *a*) I creditori di una società hanno diritto di far valere le loro ragioni di credito sulla massa dei beni che sono appresi al fallimento, e di far valere i loro titoli di preferenza, nello stesso modo che i creditori del commerciante singolo, e con le stesse norme. Qui, adunque, sarà il caso di vedere quale il diritto del creditore sociale di fronte al creditore del singolo socio nei riguardi delle deliberazioni del fallimento, e quale il diritto del portatore di obbligazioni sociali.

833. Nelle società in nome collettivo e in accomandita, già si è osservato, i patrimòni dei soci singoli sono tenuti distinti da quelli della società, onde, se la procedura è unica, ciò non toglie che diverse siano le masse, e cioè tante quante siano i fallimenti dichiarati.

E, per vero, altra cosa deve essere il patrimonio sociale costituito principalmente dai beni conferiti in società e sussidiariamente dai beni dei singoli soci a responsabilità solidale ed illimitata, altra il patrimonio particolare di questi soci costituito dai beni non conferiti in società.

Da questa diversità di patrimoni e di masse non solo ma di differenti diritti dei creditori, diversa deve pure essere la partecipazione alle deliberazioni nei diversi fallimenti, e l'interesse deve essere anche qui la misura per tale partecipazione. Quindi, i soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito (1).

834. Anche i portatori di obbligazioni delle società commerciali sono veri e propri creditori, ma essi debbono essere trattati avuto riguardo a quella parità di trattamento che la legge, con la procedura del fallimento, si ripromette.

E per vero, nel caso che una società abbia emesso obbligazioni, non solamente è giusto che dal valor nominale di esse si detragga ciò che sulle stesse si fosse pagato a titolo di ammortizzazione, o di rimborso di capitale, ma, qualora il prezzo di emissione delle obbligazioni fosse stato inferiore al valore nominale, è pur giusto, che, nel valutare il credito dei portatori, si tenga conto del primo e non del secondo, giacchè altrimenti il portatore di un'obbligazione di 100 che pagò 80 alla società al momento dell'emissione, si troverebbe, nel fallimento, nella condizione medesima di colui che avesse somministrato real-

---

(1) Art. 847 al. 4 Cod. Com.

mente un valore eguale alla cifra espressa nel suo titolo (1).

Onde, appunto, la legge (2) stabilisce che se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione (3).

835. *b*) I creditori particolari sono quelli che hanno una ragione di credito verso l'uno o l'altro socio, ma come persona estranea alla società.

La loro condizione verso il debitore prima che sia dichiarato il fallimento della società è determinata pure dalla legge (4), la quale determina che i creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, (qualunque ne sia la forma) far valere i loro diritti che sulla parte di utili spettanti al socio secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione: quantunque possano, nelle società in nome collettivo e accomandita semplice, far sequestrare tale quota, e, nelle società in accomandita per azioni ed anonime, far sequestrare ed anche far vendere le quote od azioni spettanti al loro debitore.

E sostanzialmente a ciò si uniforma la legge sul fallimento, poichè sempre debbono aver il loro passo di precedenza sul patrimonio i creditori sociali, onde quelli particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società; essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca (5).

836. E tanto più, e con maggior ragione, ciò deve dirsi quando si tratti di fallimento di un gerente di un'associazione in partecipazione.

Questa infatti non ha giuridica esistenza per i terzi, nè mai come già ho osservato (6), può cadere in fallimento, onde neppure vi può essere concorso di creditori a titolo sociale, e creditori a titolo particolare. Dato adunque il fallimento del socio

---

(1) Atti della Commissione ecc.; v. Castagnola, Fonti e motivi, op. cit. § 1192.

(2) Art. 851 Cod. Com.

(3) V. anche come nel concordato preventivo sia stata fatta dal legislatore una distinzione secondo la natura delle obbligazioni: art. 31 legge 24 maggio 1903 e v. N. 1096 e seg.

(4) Art. 85 Cod. Com.

(5) Art. 850 al. 1 Cod. Com.; v. anche sull'argomento Masè-Dari, op. cit. N. 534.

(6) V. *retro* N. 818.

palese gerente dell'associazione, tutti i creditori non possono essere che a titolo particolare Ed è per tal modo che gli associati in partecipazione del commerciante non possono come tali essere ammessi al passivo del fallimento, ma invece lo possono come creditori del coassociato fallito, e cioè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite sociali che stanno a loro carico (1). In questo caso del residuo netto essi rimangono creditori verso il socio palese onde sarebbe stato ingiusto ed eccessivo escluderli dal concorrere sulla massa del fallimento.

CAPO II.

Di alcune disposizioni relative al concordato.

SOMMARIO: 837. Distinzione. — 838. I.) Concordati sociali, come si conchiudano, raggiungimento delle maggioranze. — 839. Quando intervengano anche i creditori particolari. — 840 conseguenze. — 841. ed effetti. — 842. Concordato nelle società anonime. — 843. II.) Concordati particolari, condizioni. — 844. Effetti. — 845. Continua.

837. Il concordato nel fallimento delle società può riguardare tanto le società stesse quanto le persone dei soci, allorquando, come nelle società in nome collettivo od in accomandita insieme col fallimento della società, come già ho detto, quello vi è pure dei soci a responsabilità solidale ed illimitata, i quali fallimenti, se sono soggetti ad un'unica procedura ed amministrazione, costituiscono, in effetto, altrettante masse quante sono le persone dei soci falliti con la società.

Quindi, brevemente, esaminerò l'istituto del concordato appunto nei riguardi della società, e dei singoli soci.

838. I.) Per raggiungere il concordato da parte di una società, di qualunque specie essa sia, identiche sono le norme e le condizioni, come se si trattasse di singolo commerciante.

Ma, dato che insieme con i creditori sociali, vi siano anche creditori a titolo particolare, dovranno anche costoro intervenire nella formazione delle due maggioranze volute dalla legge per la valida conclusione del concordato sociale?

Niun dubbio deve esservi nell'affermare che solo i creditori sociali hanno diritto di deliberare codesto concordato, poichè quelli a titolo particolare non hanno a che vedere nei rapporti con la società.

---

(1) Art. 850 al. 2 Cod. Com.

839. Essi, però, dovranno intervenire quando, insieme col concordato proposto dalla società, si tratti anche di accordare il concordato a singoli soci della società nella quale la fallita dell'ente collettivo produca appunto anche quella di essi soci. In questo caso, e per quanto riguarda la società, interrverranno i creditori sociali esclusivamente, ma, per quanto riguarda i soci singoli, oltre ai creditori sociali che hanno diritto di intervenire, interverranno pure i creditori particolari di ciascun socio del cui concordato si tratta, e tenuto presente tale concorso, si procederà alla verifica se si siano raggiunte le due note maggioranze prescritte dalla legge per la validità della conclusione del concordato stesso.

840. Donde anche consegue che il concordato deliberato e conchiuso a favore della società non giova ai singoli soci, i quali durano, ciò non ostante, nello stato di fallimento.

841. Epperò, quanto agli effetti del concordato deliberato e conchiuso e omologato a favore della società, è facile comprendere come, non essendo questa che un ente di ragione, essi non possono riguardare che i suoi rapporti patrimoniali, nè mai riferirsi ai diritti civili e politici di alcuno dei suoi membri, i quali, se a responsabilità solidale ed illimitata, durano, come avvertii, nello stato di fallimento finchè essi pure personalmente abbiano conchiuso un concordato. Nè la società potrebbe ancora continuare nell'esercizio del suo commercio o della sua industria, perchè essa, sciolta di pieno diritto per il fatto di essere caduta in fallimento, non può ritornare a nuova vita per effetto del concordaio (1).

842. Ma una eccezione ha stabilita la legge nei riguardi solo della società anonima che non si trovi in istato di liquidazione, poichè a questa è concessa la continuazione della sua esistenza giuridica, potendo stabilire nel concordato la continuazione dell'esercizio commerciale od industriale o la cessione dell'impresa sociale, determinando, però, in tal caso, le condizioni dell'esercizio ulteriore (2). E questa eccezione fu stabilita perchè l'interesse generale, che talvolta si trova connesso al compimento delle grandi imprese alle quali sono rivolte le società anonime, richiede che la continuazione e la cessione dell'impresa sociale sia favorita ed agevolata (3).

843. II.) I concordati particolari sono solo possibili quando, e ben si comprende, oltre al fallimento della società siavi pur quello dei soci singoli, il che avviene nelle società in nome col-

---

(1) Art. 189 n. 4 Cod. Com.

(2) Art. 853 Cod. Com.

(3) Atti della Commissione, ecc.; v. Castagnola, Fonti e motivi, op. cit. § 1196.

lettivo e in accomandita; onde, in queste società, i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più soci responsabili senza limitazione (1). E questo concordato dovrà essere deliberato col raggiungimento delle due note maggioranze di numero e di somma, tenuto presente l'intervento tanto dei creditori sociali quanto di quelli a titolo particolare, poichè tutti ne hanno l'interesse, ed il conseguente diritto.

844. Ed anche gli effetti del concordato particolare sono una conseguenza della unicità della procedura, tenuta presente la separazione dei patrimoni e delle masse. Perchè, unica la procedura, ma distinti i patrimoni, su quello sociale hanno diritto i creditori sociali, i quali anche lo hanno su quello dei singoli soci, i patrimoni dei quali pure ed a loro volta vanno ad essere tenuti distinti gli uni dagli altri per lo speciale concorso su ognuno di essi da parte dei creditori particolari di ciascun socio fallito.

Ognuno insomma ha la propria parte secondo il rispettivo diritto, nè, adunque, il concordato a favore dell'uno può menomamente influire a turbare l'ordine di tutto ciò.

Laonde, appunto, nel caso di concordato particolare, tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore, e soltanto i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato (2).

845. Ma, se conchiuso il concordato ed omologato, il socio che l'ha ottenuto rimane liberato dall' obbligazione solidale verso i creditori delle società (3), i quali appunto in dipendenza del concordato vi hanno rinunciato, ciò per altro non gli restituisce pienamente la sua riabilitazione. Poichè con l'omologazione del concordato riacquista la maggior larghezza di diritti che ne è dipendente, ma non può ottenere, — ed è questo per quanto strana la disposizione precisa della legge (4) — la cancellazione del proprio nome dall'albo dei falliti se non provi che tutti i debiti della società sieno stati pagati per intero, e cioè in capitale, interessi e spese.

(1) Art. 854 al. 1 Cod. Com.

(2) Art. 854 al. 1 Cod. Com.

(3) Art. 854 al. 2 Cod. Com.

(4) Art. 854 ult. cap. Cod. Com.; v. in argomento Masè-Dari, op. cit. N. 543.

TITOLO OTTAVO

Dei reati in materia di fallimento.

SOMMARIO: 846. Notizie generali. — 847. L'azione penale per questi reati è pubblica. — 848. L'azione penale può promuoversi anche prima della dichiarazione del fallimento; quando; dovere in questo caso del procuratore del re. — 849. Casi nei quali non è possibile procedere in via penale se non sia dichiarato il fallimento. — 850. Indipendenza della procedura penale da quella di fallimento; rinvio. — 851 Quali reati comprenda in questa parte la legge commerciale. — 852. Divisione della materia.

846. Il fallimento, come può essere il risultato di sventure, che colpiscono il commerciante senza che esso vi abbia dato una causa speciale, così può anche essere il frutto di dolo, e, peggio, della frode. Onde, se dovevasi agevolare al negoziante disgraziato ma onesto il modo di riacquistare la fiducia ed il credito, dovevasi pure provvedere a colpirlo con una punizione proporzionata al grado della sua responsabiltà perchè anche i danni prodotti dal fallimento richiedono, che la colpa, od il dolo, e, peggio, la frode di chi vi ha dato causa, siano severamente puniti.

Ed è appunto per offrire una maggiore garanzia che il colpevole sarà punito, e per dare un maggior affidamento nella giustizia punitiva che l'istruttoria penale si inizia imprenscindibilmente contro il fallito come altro degli effetti della dichiarazione del fallimento, ed il tribunale civile, nei casi che già si conoscono, assume esso stesso le funzioni di polizia giudiziaria per ordinare la cattura del fallito (1).

847. Ed a raggiungere ancora questi scopi la legge si fa sollecita a dichiarare che l'azione penale per tutti i reati in materia di fallimento, dei quali appresso farò cenno, è pubblica (2), e cioè è esercitata dagli ufficiali del ministero pubblico, senza che siavi bisogno di istanza o querela di parte, pur non essendo dubbio che ciascun creditore abbia anche il

---

(1) Art. 694, 695 Cod. Com. e v. *retro* N. 279 e seg.

(2) Art. 855 al. 1 Cod. Com.

diritto di costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale (1).

848. Però, se con la dichiarazione di fallimento rimane promossa imprescindibilmente l'azione penale, non è da credersi che sia sempre necessaria una tale sentenza dichiarativa, potendosi l'azione penale promuovere anche prima di tale sentenza, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, sottrazione o diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori (2).

Adunque come di fronte a sufficienti indizii di penale responsabilità sorge nel tribunale civile la funzione di polizia giudiziaria sino ad ordinare la cattura del fallito, così l'azione penale può anche promuoversi prima della dichiarazione del fallimento; ed entrambe queste disposizioni hanno per iscopo di impedire, e dare appunto migliore affidamento, che il colpevole non sfugga alla giustizia punitrice. E come nel primo caso l'ordinanza di cattura emessa dal tribunale civile contro il fallito o anche contro altri suoi complici o colpevoli per i reati in materia di fallimento deve essere immediatamente trasmessa al procuratore del re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto, così nel caso di azione penale, e relativo procedimento penale, prima che sia dichiarato il fallimento, il procuratore del re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale civile per l'adempimento delle formalità, e per i necessarî ed opportuni provvedimenti relativi alla dichiarazione del fallimento (3).

849. Vi sono però dei casi, per i quali non si può procedere in via penale, se non siasi pronunciata la sentenza di fallimento, il che avviene, come dirò più oltre nell'esame sommario di tali casi, per alcuni fatti che determinano la bancarotta semplice, e per altri che non sono possibili senza una procedura di fallimento (4).

850. Promossa l'azione penale, le due procedure penale, e di fallimento, corrono distinte e con perfetta indipendenza, e nel modo già osservato nei numeri che precedono ed a suo luogo opportuno, al quale rimando, per non ripetermi, il cortese lettore (5), e solo è fatta eccezione per il caso di concordato, e quando il reato sia di bancarotta semplice, nella quale evenienza il procedimento penale rimane sospeso, e, col completo

---

(1) Art. 2, 4, 109 Cod. proc. pen.

(2) Art. 855 al. 2 Cod. Com.

(3) Art. 695 e 855 al. 3 Cod. Com.

(4) Art. 857, 864, 865 n. 2 Cod. Com.

(5) Art. 696 Cod. Com. e v. *retro* N. 280, 281, 282.

adempimento delle obbligazioni assunte, accertato nei modi di legge, l'azione penale rimane estinta (1).

851. La legge commerciale solo si occupa, in questa parte, della determinazione dei reati speciali in materia di fallimento, e delle pene relative, onde, per quant'altro fosse necessario bisogna fare ricorso al codice penale e di procedura penale.

Essa poi tratta dei reati del fallito in materia di fallimento, i quali reati assumono il nome proprio di *bancarotta*, nonchè dei reati di persone diverse dal fallito *senza* complicità in bancarotta. Poichè, è appena il caso di avvertirlo, qualora persone diverse dal fallito concorrano con questo nel reato di bancarotta sorge il caso della complicità o della correità, per cui valgono le norme del diritto penale comune (2).

852. Di qui, adunque, la divisione della materia nei due capi che seguono, per dire nel primo, dei reati del fallito; nel secondo, dei reati di persone diverse dal fallito *senza* complicità in bancarotta.

Debbo, però, qui avvertire che, nell'esame di questa parte, dovrò limitarmi per la natura della materia, e nei riguardi dello scopo cui il presente scritto è destinato, e per stare entro i limiti impostimi dall'indole sua, agli accenni più importanti e principali.

CAPO I.

Dei reati del fallito.

SOMMARIO: 853. Condizioni per il reato di bancarotta. — 854. Continua; bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. — 855. Per i mediatori la legge è più severa. — 856 Divisione della materia in due sezioni.

853. Sotto il nome di bancarotta vanno compresi i reati del fallito in materia di fallimento, ed a costituire questo reato occorrono tre distinte condizioni, e cioè: la qualità di commerciante; lo stato di fallimento; ed il concorso della colpa, del dolo, della frode, od omissioni anteriori, contemporanee o posteriori allo stato di fallimento.

854. Quanto alle prime due condizioni ho già precedente-

---

(1) Art. 696, 839, 861 al. 2 Cod. Com. e v. N. 280, 281, 282; 777 778; 874; 880.

(2) Art. 63 e seg. Cod. pen.

mente detto chi sia, e quali gli atti che determinano il commerciante, nè su ciò è il caso di insistere maggiormente (1); come pure, più sopra (2), ho rilevato che, se per alcuni casi basta la cessazione dei pagamenti, che costituisce lo stato *reale* di fallimento, per altri vuolsi la dichiarazione formale del fallimento, che ne costituisce lo stato *giudiziale*.

Quanto alla terza condizione di meglio non vi è, per bene intenderla, che ripetere le stesse parole della Commissione, la quale, mentre determina il concorso di questa terza condizione, dà le norme per ben distinguere la bancarotta semplice dalla fraudolenta, in questi precisi termini (3): la denominazione generale di bancarotta comprende una lunga serie di fatti punibili, che cominciano dal più tenue grado di colpa, e possono giungere fino al limite più elevato del dolo e della frode, onde la distinzione della bancarotta in *semplice* e *fraudolenta*, la quale segna la differenza che corre tra i reati prodotti dalla colpa, e quelli che costituiscono una più grave violazione dei doveri sociali.

855. Se non che la legge mostrasi più severa verso i mediatori, e ciò avuto riguardo alla maggior delicatezza delle loro funzioni,e per costoro non è punto e neppur richiesto il concorso della terza condizione per costituire il reato di bancarotta; poichè a costituirlo ed a far ritenere colpevole del reato stesso il mediatore, che eserciti la professione abitualmente, basta che esso cada in fallimento (4).

856. Comunque, sotto la denominazione generale di bancarotta va compresa quella serie di fatti punibili che dal più tenue grado corre fino ai limiti più elevati del dolo e della frode, che fa distinguere la bancarotta semplice dalla bancarotta fraudolenta, e sarà bene dirne qualcosa separatamente nelle due sezioni che seguono.

SEZIONE I.

Della bancarotta semplice.

SOMMARIO: 857. Casi di bancarotta semplice; distinzione. — 858 I) Casi di bancarotta semplice con la cessazione dei pagamenti. — 859 *a*) Continua. — 860. *b*) Continua. — 861. *c*) Continua. — 862. *d*) Continua. —

(1) Art. 8 Cod. Com. e v. *retro* N. 16 e seg.

(2) V. sopra N. 848, 849.

(3) Atti della Commissione. ecc. V. Castagnola: Fonti e motivi, op. cit. § 1199.

(4) Art. 858 Cod. Com.

863. e) Continua. — 864. II.) Fatti ed omissioni che costituiscono la bancarotta semplice quando già sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento. — 865. a) Continua. — 866. b) Continua. — 867. c) Continua. — 868. d) Continua. — 869. e) Continua. — 870. Altri casi — 871. III.) Pene stabilite dalla legge. — 872. Continua. — 873. Continua. — 874. IV.) Sospensione del procedimento ed estinzione dell'azione penale.

857. I casi di bancarotta *semplice* sono *tassativamente* (1) determinati dalla legge e vi vanno soggetti i commercianti le passività dei quali superino le lire cinquemila (2).

Tali casi sono varii e graduati nella loro diversa gravità tanto che alcuni dànno fondamento alla responsabilità penale per la sola circostanza della cessazione dei pagamenti.

Che se alla cessazione dei pagamenti andassero congiunti i fatti di fuga, latitanza, chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, può promuoversi l'azione penale prima della dichiarazione del fallimento (3).

Per altri, invece, solo la dichiarazione del fallimento è il presupposto e la base da cui prende le mosse l'azione penale (4).

Ciò tutto avvertito, vediamo quali siano i casi di bancarotta semplice o colposa quando il commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, e quali siano i fatti ed omissioni che costituiscono la bancarotta semplice quando già sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento.

858. I.) È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trovi in uno dei casi seguenti (5):

859. *a*) Se le sue spese personali o quelle della sua famiglia furono eccessive rispetto alla sua condizione economica (6).

Ed è questa una giusta severità della legge contro quel commerciante, il quale, col lusso e con l'intemperanza delle sue spese personali o famigliari avesse dissipato il patrimonio che costituiva la garanzia dei suoi creditori. Ma, affinchè le spese possano dirsi eccessive, e dar fondamento ad una re-

---

(1) Art. 4 disp. prel. Cod. Civ.

(2) V. art. 36 e seg. della legge 24 maggio 1903, n. 197 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

(3) Art. 856 e 855 al. 2 Cod. Com.; V. come codesti fatti riflettano la loro luce sinistra anche nelle procedure di concordato preventivo e piccoli fallimenti, N. 953, 968.

(4) Art. 857 Cod. Com.

(5) Art. 856 al. 1 Cod. Com.

(6) Art. 856 n. 1 Cod Com.

sponsabilità penale, deve richiedersi che tale requisito risulti subito in relazione alle condizioni personali ed economiche del debitore, e non solamente che sia giudicata in astratto, giacché l'idea dell'eccesso è sempre relativa all'idea di ciò che può essere conveniente, in riguardo alla possibilità individuale. Non potrà, quindi, dirsi esistente il reato di bancarotta semplice, se le spese, delle quali si tratta, non sieno eccessive in proporzione della posizione del debitore, e dei suoi mezzi (1).

Il commerciante è obbligato ad annotare sui libri di commercio le spese di famiglia e della sua casa (2), onde il giudice potrà, col suo sovrano criterio, apprezzare, dal raffronto di tali spese con l'importanza dell'azienda e degli altri mezzi del debitore, se le spese siano, o non, eccessive.

860. *b)* Se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (3).

Ed anche qui il criterio del giudice determinerà fino a qual limite possa un contratto di sorte ritenersi lecito al commerciante, e quando, invece, si dovrà ritenerlo tale da giustificare l'imputazione.

861. *c)* Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre con l'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al di sotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi (4).

La vendita di merci a prezzo inferiore non può, adunque, costituire per sè un reato, e per avere la vendita disastrosa ed il reato occorre il doppio concorso: della compera non necessaria con l'intenzione di rivendere, e l'attuazione di tali propositi, il tutto preordinato allo scopo di ritardare il fallimento.

E così non è il semplice prestito in sè che costituisce il reato ma occorre sia preordinato allo scopo di ritardare il fallimento; mentre è poi lasciato al giusto criterio del giudice l'apprezzare se rovinoso sia il mezzo adoperato per procurarsi i fondi.

862. *d)* Se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa (5).

Ed è questa una sanzione necessaria per reprimere l'abuso di pagamenti di favore e mantenere quell'uguaglianza di trattamento che la misura esecutiva e collettiva del fallimento si ripromette di garantire a tutti i creditori, salve le legittime ra-

---

(1) Atti della Commissione; v. Castagnola, op. cit. § 1199, p. 239.

(2) Art. 21 Cod. Com. V. *retro* N. 85 e seg. e nella P. III sotto l'articolo 686 le formole e le osservazioni.

(3) Art. 856 n. 2 Cod. Com.

(4) Art. 856 n. 3 Cod. Com.

(5) Art. 856 n. 4 Cod. Com.

gioni di preferenza. Ma, ognuno vede che a costituire il reato sia necessario che il pagamento si risolva in danno della massa, perchè, fino a quando il debitore avesse pagato un creditore che avesse avuto un valido titolo di preferenza, non si potrà mai sostenere che danno sia da ciò derivato alla massa.

863. *e)* Se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale (1).

Chi si mette in commercio, così si legge negli atti della Commissione del 1869 (2), e vuol ricorrere al credito, e chi, per mezzo di questo, vuol mettersi in grado di industriarsi col soccorso dei capitali altrui, deve pensare alla necessità di fornirsi delle cognizioni occorrenti. Egli deve inoltre pensare che un commerciante, il quale non si cura di tenere in evidenza i suoi conti, si trova continuamente esposto al pericolo di fallire. Ma oltre a ciò, coll'omettere di tenere i libri prescritti, il commerciante viola una prescrizione della legge (3), che ha la sua principale sanzione nelle disposizioni penali della bancarotta.

864. II.) Inoltre si incorre dal commerciante nella responsabilità penale della bancarotta sempliee quando sia stato pronunciata la dichiarazione di fallimento per alcuni fatti ed omissioni che costituiscono il reato col presupposto di tale dichiarazione, perchè, all'infuori di questa, non vi è tale gravezza di fatti per cui occorra procedere in via penale; e vi si incorre, adunque, dal commerciante dichiarato fallito, il quale si trovi in uno dei seguenti casi (4):

865. *a)* Se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode (5).

Trattasi evidentemente di colpa meno grave di quella prevista più sopra per la mancanza dei libri, e molte circostanze potrebbero anche di molto attenuare la responsabilità del commerciante, specialmente ove si trattasse di piccolo commercio; pure la sanzione era necessaria essendovi anche contravvenzione alle precise disposizioni di legge che impongono la regolare tenuta dei libri di commercio, la quale ad ogni modo non potrà estendersi oltre i dieci anni (6).

---

(1) Art. 856 n. 5 Cod. Com.

(2) Atti, v. Castagnola, op. loc. cit., pag. 240.

(3) Art. 21, 22 Cod. Com.; V. *retro* N. 85 e seg.; e nella P. III sotto art. 686.

(4) Art. 857 Cod. Com.

(5) Art. 857 n. 1 Cod. Com.

(6) Art. da 22 a 26 Cod. Com.; V. *retro* N. 85 e seg. e nella P. III sotto art. 686.

866. *b*) Se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16 e 18 (1): i quali appunto esigono la pubblicazione del contratto di matrimonio quando il coniuge sia commerciante all'epoca del matrimonio, o ne intraprenda dopo il commercio.

Laonde anche queste disposizioni per avere efficacia non dovevano restare senza una sanzione d'indole penale.

867. *c*) Se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatto la dichiarazione prescritta nell'articolo 686 o se trattandosi di fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido (2).

Già si è visto come la legge abbia prescritto l'obbligo della dichiarazione della cessazione dei pagamenti alla quale è tenuto il commerciante, e come nella società in nome collettivo ed in accomandita il fallimento di essa tragga seco anche quello dei singoli soci a responsabilità solidale ed illimitata (3), onde, anche qui, le disposizioni non dovevano rimanere senza l'effetto di una sanzione, per il caso di contravvenzione a tali disposti, i quali tanto insistono su quelle cautele che la legge vuole assicurate, perchè nulla sfugga alla procedura del fallimento, e alle ragioni dei creditori.

868. *d*) Se senza legittimo impedimento il fallito non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento (4).

869. *e*) Se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento (5).

È di tutta evidenza che qui non si tratta della riapertura del fallimento in conseguenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato (6), ma, invece, di un commerciante, il quale, dopo la omologazione del concordato, soggiaccia ancora ad una procedura di fallimento per essere di nuovo caduto nello stato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali.

870. Infine vi sono altri due casi in cui si incorre dal com-

---

(1) Art. 857 n. 2 Cod. Com. e v. nella P. III formole ed osservazioni.

(2) Art. 857 n. 3 Cod. Com.

(3) Art. 686 e 847 Cod. Com.; v. sopra N. 824, 825, 826, 833.

(4) Art. 857 n. 4 e art. 698, 726, 730, 747, 731 Cod. Com. e v. *retro* N. 275, 407, 415, 350, 351, 352, 353.

(5) Art. 857 n. 5 Cod. Com.

(6) Art. 844 Cod. Com.

merciante nel reato di bancarotta semplice; ad uno ho già accennato ed è che il miedatore il quale esercita abitualmente, la professione e che cada in fallimento è colpevole per ciò solo di bancarotta semplice (1); — l'altro è quello del commerciante, il quale, anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto od in parte simulati (2). In questo caso è però, ora, da osservarsi che l'istituto della moratoria fu abrogato con legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, onde questa norma in oggi può solo essere richiamata in relazione alle disposizioni transitorie (3).

871. III.) La legge commerciale determina poi anche le pene con le quali sono puniti i reati di bancarotta semplice, e, secondo la maggiore o minore gravità, maggiore, naturalmente, o minore, è la pena stabilita. E così, mentre è stabilita la pena del carcere da sei mesi a due anni, si soggiunge che nei casi preveduti nell'art. 857, che sono quelli elencati e visti più sopra come in una seconda categoria (4) la pena può essere diminuita fino ad un mese.

Però è qui da notarsi che, per le disposizioni di coordinamento contenute nel R. Decreto 1 dicembre 1889 per l'esecuzione del codice penale (5) al *carcere* comminato dalla legge commerciale devesi intendere corrispondere la *detenzione*, e quindi la pena è ora da sei mesi fino a due anni, che può discendere, nei casi sopra detti, fino ad un mese. Al giudice adunque, entro questi limiti, il proporzionare la pena alla gravità del reato.

872. In coerenza, poi, al rigore già addimostrato, nei riguardi dei mediatori, la legge vuole che la pena sia applicata nel massimo contro coloro che hanno esercitato abitualmente quella professione (6).

873. Oltre a tutto ciò il condannato per reato di bancarotta è inabilitato all'esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso nelle borse di commercio, perchè il suo nome continua ad essere inscritto nell'albo dei falliti (7).

---

(1) Art. 858 Cod. Com. e v. sopra N. 855.

(2) Art. 859 Cod. Com.

(3) V. art. 42 e seg. della legge 24 maggio 1903, n. 197, e v. appresso N. 1147 e seg.

(4) V. più sopra N. 864 e seg.

(5) Art. 22 n. 6, disposiz. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1° dic. 1889, n. 6509.

(6) Art. 861 al. 4 Cod. Com.

(7) Art. 861 ult. cap. Cod. Com. e 816, 839 Cod. Com., e 14 Regol. 27 dic. 1882.

Ma, se tale è la disposizione della legge, questa invero rimane anche senza effetto, priva com'è di altra sanzione penale; e se l'entrata nelle borse sarà interdetta al fallito, esso però potrà sempre ed ugualmente esercitare il commercio, come si è già visto, e la limitazione della legge avrà solo la sua efficacia là ove per l'esercizio di speciali commerci sia richiesta l'autorizzazione specifica delle competenti autorità (1).

874. IV.) Nel caso di reato di bancarotta semplice e quando con la sentenza di omologazione del concordato siano accordati i benefizî di legge, e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale rimane *sospeso*, e con l'adempimento degli obblighi, accertato nei modi di legge, rimane anche *estinta* l'azione penale, e già fu accennato altrove a tutto ciò (2).

Qui adunque rimane ad osservare che la legge prevede solo il caso di sospensione del procedimento penale ed estinzione dell'azione quando ancora, quindi, la procedura sia in corso. Perchè se il procedimento avesse avuto il suo esito, il silenzio della legge a tale riguardo significa che tutto ciò non è più possibile allora che vi sia il pregiudizio di un solenne pronunciato divenuto irrevocabile.

SEZIONE II.

Della bancarotta fraudolenta.

875. I). La bancarotta fraudolenta è costituita da quei fatti che hanno per movente il dolo, cioè l'intenzione preordinata a delinquere, e per scopo il danno dei creditori.

È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante nei seguenti casi:

876. *a)* Se ha sottratti o falsificati i suoi libri di commercio (3).

Per vero, se il non tenere i libri di commercio o il tenerli in modo irregolare costituisce già un reato più o meno grave (4), il tenerli, ma sottrarli all'indagine dell'autorttà e dei

(1) V. sent. App. Milano 12 marzo 1901 nei motivi; Giurispr. Tor. 1901, 627.

(2) Art. 861 al. 2 Cod. Com. e v. più sopra N. 777 e seg.; 280, 281, 282; 850.

(3) Art. 860 Cod. Com.

(4) Art. 856, 857, 861 al. 1 Cod. Com.

creditori, e, ciò che è peggio ancora, falsificarli, costituisce un reato tanto più grave, perchè di altrettanto è maggiore la violazione dei doveri che incombono al commerciante.

877. *b*) Se ha distratto, occultato o dissimulato parte dell'attivo (1): — poichè qualunque di questi fatti è preordinato a diminuire quell'attivo che costituisce la garanzia comune dei creditori, e sul quale hanno diritto di esercitare le loro ragioni di credito.

878. *c*) Se ha creato delle passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture, od in atti autentici o privati, o nel bilancio, si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute, ma, però, è necessario che la simulazione delle passività, o la dissimulazione dei debiti non sia fatta allo scopo di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, poichè, se esse non avessero che questo scopo vi sarebbe come già si è visto (2), e per caso inverso, bancarotta semplice o colposa e non fraudolenta.

E qui è ancora da notare che, ora, l'istituto della moratoria è abrogato, per la citata legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti (3).

879. II) I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo. Onde, per effetto del coordinamento stabilito dalle disposizioni per l'attuazione del Codice penale, la reclusione equivale alla reclusione da tre a dieci anni, ed i lavori forzati a tempo alla reclusione da dieci a venti anni (4).

880. Ed anche qui valgono le stesse norme per coloro che esercitano abitualmente la professione di mediatore, per i quali le pene debbono sempre essere applicate nel loro massimo (5).

Ed è da aggiungersi che in ogni caso di bancarotta fraudolenta, nè è possibile sospendere il procedimento, nè estinguere col concordato omologato e soddisfatto l'azione penale, nè ottenere la cancellazione del proprio nome dall'albo dei falliti, rimanendo vietata l'entrata in borsa con l'inabilitazione all'esercizio del commercio (6), ma, per quest'ultima conseguenza, valga però sempre l'osservazione che già feci più sopra (7).

---

(1) Art. 860 Cod. Com.

(2) Art. 859 Cod. Com. e v. sopra N. 870.

(3) V. art. 42 e seg. della legge 24 maggio 1903, n. 197, e v. sopra N. 870, e appresso N. 929 e seg., 1147 e seg.

(4) Art. 22 n. 2 e 4. Disp. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1 dicembre 1889 n. 6509.

(5) Art. 861 al. 4 Cod. Com.

(6) Art. 861 al. 2 e ult., 816 al. 2 Cod. Com.

(7) V. *retro* N. 873.

CAPO II.

Dei reati di persone diverse dal fallito senza complicità in bancarotta.

SOMMARIO: 881. Chi siano codeste persone, e divisione della materia.

881. Queste persone sono: gli *institori* o *rappresentanti* del commerciante fallito (poichè alcuni fatti possono anche ascriversi a loro colpa od anche al loro dolo, onde la necessità di rispondere personalmente di tali fatti che sono ad essi imputabili); — e, per le stesse ragioni nel fallimento delle società in accomandita per azioni od anonime, gli *amministratori* ed i *direttori* di esse possono pure incorrere nelle reponsabilità nei casi dalla legge determinati, mentre quanto al fallimento di altre società in nome collettivo ed in accomandita è risaputo, ormai, che il fallimento trae il fallimento dei singoli soci, e quindi costoro sono nelle condizioni dei falliti singoli; — ed ancora, il *curatore* del fallimento, ed i *coadiutori* ed *incaricati* del curatore; — ed infine *tutte le altre persone* che commettono i reati puniti dalla legge in materia di fallimento.

Di qui la divisione della materia nelle quattro sezioni che seguono.

SEZIONE I.

Reati dell'institore o del rappresentante.

SOMMARIO: 882. Ragioni per le quali la legge stabilisce una responsabilità penale nell'institore o rappresentante. — 883. Distinzione dei reati e delle pene. — 884. I) Casi in cui è comminata la pena come nella bancarotta semplice. — 885. *a*) Continua. — 886. *b*) Continua. — 887. *c*) Continua. — 888. *d*) Continua. — 889 *e*) Continua. — 890. II) Casi nei quali è comminata la pena come nella bancarotta fraudolenta. — 891. *a*) Continua. — 892. *b*) Continua. — 893. *c*) Continua.

882. Nell'ordinare le sanzioni, finora accennate (1), a carico del commerciante fallito, la legge suppone che egli stesso abbia diretto l'esercizio del suo commercio; ma se egli si fosse in ciò servito dell'opera di un institore, ovvero avendo più stabilimenti commerciali uno o più di questi fosse stato diretto da un institore o da un rappresentante speciale, può spesso acca-

(1) Atti della Commissione, v. Castagnola, op. cit. § 1210.

dere, che la colpa del disordine commerciale, e del fallimento, ricada in tutto o in parte sull'institore o sul rappresentante. Potrebbe accadere altresì, che la responsabilità del commerciante riuscisse di molto attenuata, e che colui che diede la causa o facilitò l'occasione del fallimento, potesse andare esente dalle conseguenze dell'incorsa responsabilità. Essendo perciò necessario che anche questo caso sia preveduto, è da considerare che la responsabilità dell'institore o rappresentante preposto ad un commercio, o ad un dato esercizio, se non è maggiore di quella che avrebbe incorsa lo stesso commerciante, perchè alla violazione dei doveri imposti a chi esercita il commercio si aggiungerebbe per l'institore o rappresentante la violazione dei doveri speciali che derivano dal mandato, non è certamente minore. Quolora quindi non sia il caso di complicità o di correità in bancarotta non può dubitarsi, che i fatti preveduti, nei riguardi del commerciante, i quali possono venire commessi anche dall'institore o rappresentante, devono certamente essere puniti anche in questi, come reato *sui generis* con la pena che sarebbe inflitta al commerciante.

883. E, adunque, tenuto presente tutto ciò, e specie che l'institore o rappresentante non è considerato colpevole di bancarotta, ma colpevole di un reato a sè, e punito con le stesse pene della bancarotta, vediamo questi casi, distinguendoli in relazione alle minori o maggiori pene equiparate alla bancarotta semplice e alla bancarotta fraudolenta.

884. I) È punito, come per la bancarotta semplice e cioè col carcere, ora detenzione (1), da sei mesi a due anni l'institore o rappresentante che si sia reso colpevole di uno dei seguenti fatti, per cui valgono le osservazioni già fatte:

885. *a*) Se abbia consumato una notevole parte del patrimonio affidato alla sua amministrazione in operazioni di pura sorte, o manifestamente imprudenti (2);

886. *b*) Se allo scopo di ritardare il fallimento del principale ha fatto compre con l'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al di sotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi i fondi (3);

887. *c*) Se dopo la cessazione dei pagamenti del principale ha pagato qualche creditore a danno della massa (4);

888. *d*) Se non ha tenuto i libri prescritti od almeno il

---

(1) Art. 862, 861 al. 1 Cod. Com.; 22 Disposiz. per l'attuazione del Cod. pen. R. D. 1 dic. 1889, n. 6509; v. sopra N. 871.

(2) Art. 862, 856 n. 2 Cod. Com. e v. sopra N. 860.

(3) Art. 862, 856 n. 3 Cod. Com. e v. sopra N. 861.

(4) Art. 862, 856 n. 4 Cod. Com. e v. sopra N. 862.

libro giornale, naturalmente quando questi fatti siano a lui personalmente imputabili (1);

889. *e*) Se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il vero stato attivo e passivo del patrimonio del principale, benchè non siavi frode (2). E, quando il reato sia per il fatto della inesattezza dell'inventario annuale, o per i libri ed inventari incompleti, o irregolarmente tenuti, o non rappresentanti il vero stato attivo e passivo, esclusa la frode, la pena può essere diminuita fino ad un mese di detenzione (3).

890. II) Ma la responsabilità assume un carattere anche più grave e la pena diventa quella stabilita per la bancarotta fraudolenta, e cioè della reclusione da tre a dieci anni, o, nei casi più gravi, dei lavori forzati a tempo, ora reclusione da dieci a venti anni (4), nei seguenti casi, per cui pure valgono le osservazioni già fatte, e cioè:

891. *a*) Se sottrassero o falsificarono i libri del principale (5);

892. *b*) Se distrassero, occultarono, o dissimularono parte del di lui attivo (6);

893. *c*) Se fecero false dichiarazioni di debito a scopo diverso da quello di facilitare al proprio principale il conseguimento di una moratoria (7).

SEZIONE II.

Reati degli amministratori e direttori di società in accomandita per azioni ed anonime.

SOMMARIO: 894. Come debbansi intendere i reati, dei quali gli amministratori e direttori di società si rendano colpevoli, in materia di fallimento. — 895. Continua. — 896. Continua. — 897. I.) Casi di reati colpiti con le stesse pene stabilite per la bancarotta semplice o colposa. — 898. *a*) Continua. — 899. *b*) Continua. — 900. *c*) Continua. — 901. II.),Casi, invece, nei quali è comminata la pena stabilita per

---

(1) Art. 862, 856 n. 5 Cod. Com. e v. sopra N. 863.

(2) Art. 862, 857 n. 1 Cod. Com. e v. sopra N. 865.

(3) Art. 862, 857 n. 1 e 861 al. 1 Cod. Com. e v. sopra N. 865, 871.

(4) Art. 862, 861 al. 3 Cod. Com. e v. sopra N. 879.

(5) Art. 862, 860 Cod. Com. e v. sopra N. 876.

(6) Art. 862, 860 Cod. Com. è v. sopra N. 877.

(7) Art. 862, 860 Cod. Com. e v. sopra N. 878 e v. anche N. 870.

894. Anche per gli amministratori, come tali, il loro reato, in materia di fallimento, non può assumere la qualifica di bancarotta, perchè non può essere bancarottiere chi non è fallito, ma il loro è un reato a sè commesso in materia di fallimento senza complicità in bancarotta, che viene ad essere punito con le pene stabilite per il reato suddetto. Ciò specialmente deve ritenersi per gli amministratori delle società anonime; ma debbono pure comprendersi i direttori i quali sono veri e proprî amministratori, e non differiscono da quelli se non per un modo particolare di esercitare le loro funzioni; ed infine, vi vanno compresi anche i liquidatori, poichè essi pure sono amministratori della liquidazione.

895. Qui, poi, non trattasi di disposizioni che possono riguardare gli amministratori soci nelle società in nome collettivo ed in accomandita personalmente responsabili senza limitazione, perchè, è ormai risaputo, derivando dal fallimento della società anche il fallimento dei singoli soci responsabili senza l'imitazione, la loro responsabilità penale per i fatti che occasionarono o produssero il fallimento, non abbisogna di una affermazione speciale. Ed in questo caso vi sarebbe a loro carico un vero e proprio reato di bancarotta, quando cadessero sotto la imputazione di alcuno dei casi previsti, ma non del reato speciale di cui la legge qui si occupa.

896. E se la legge aggiunge e dice degli amministratori della accomandita per azioni diversamente da quelli della accomandita semplice, mentre e gli uni e gli altri sono soci a responsabilità solidale ed illimitata, è perchè le discipline che regolano le accomandite per azioni, che le fanno partecipi delle norme comuni alle anonime, sono così diverse da dover richiedere anche queste speciali sanzioni (1).

897. I) Ciò adunque premesso, nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori ed i direttori di essa sono puniti come per i reati di bancarotta semplice o colposa, e cioè col carcere, ora detenzione, da sei mesi a due anni (2) nei seguenti casi:

898. *a*) Se per loro colpa sia avvenuto il fallimento della società (3).

---

(1) Per il modo di costituzione e di funzionare delle diverse specie di società; v. nella P. I ai N. 41 e seg.

(2) Art. 863 al. 1, 861 al. 1 Cod. Com. e art. 22 Disposiz. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1 dic .889, n. 6509.

(3) Art. 863 al. 1 Cod. Com.

Ed è qui luogo di porre in rilievo, che la colpa, di cui qui trattasi, bisogna ricercarla in fatti od omissioni all'infuori di quelli ai quali accennerò appresso, o che costituiscano un altro reato maggiore punibile con le pene della bancarotta fraudolenta.

899. *b*) Se non furono adempiute le disposizioni di legge che segnano anche uno speciale dovere di essi amministratori o direttori (1).

E così tali doveri riguardano: il deposito dello statuto e degli atti costitutivi della società presso la cancelleria del tribunale civile, per ottenere da questo l'ordine di trascrizione nel registro delle società (2); — la instituzione di rappresentanze fuori della sede principale (3); — la pubblicazione degli statuti, e degli atti costitutivi (4); — il deposito e la pubblicazione degli atti che introducono qualche grave mutamento nell'organismo sociale (5); — la riduzione del capitale sociale (6); — la indicazione negli atti sociali della specie, della sede, e del capitale sociale di ciascuna società (7); — la tenuta dei libri voluti dalla legge (8); — il divieto, da parte degli amministratori e del direttore, di acquistare azioni sociali coi fondi della società (9); — l'impiego di certa parte dei fondi nelle società di assicurazione sulla vita, ed amministratrici di tontine (10); — le deliberazioni riguardanti la riduzione del capitale sociale (11); — la convocazione delle assemblee generali (12); — il dover sempre rimanere nominative le azioni non intieramente pagate (13); — la emissione delle obbligazioni (14); — la presentazione del bilancio all'esame dei soci (15); — il non pagare dividendi se non per utili veramente conseguiti (16); — il prelevamento degli utili per costituire il fondo di riserva (17).

---

(1) Art. 863 al. 1 Cod. Com.
(2) Art. 91 Cod. Com.
(3) Art. 92 Cod. Com.
(4) Art. 94, 95 Cod. Com.
(5) Art. 96 Cod. Com.
(6) Art. 101 Cod. Com.
(7) Art. 104 Cod. Com.
(8) Art. 140 Cod. Com.
(9) Art. 144 Cod. Com.
(10) Art. 145 Cod. Com.
(11) Art. 146 Cod. Com.
(12) Art. 155 Cod. Com.
(13) Art. 166 Cod. Com.
(14) Art. 171, 172, 173 Cod. Com.
(15) Art. 176, 177, 180 Cod. Com.
(16) Art. 181 Cod. Com.
(17) Art. 182 Cod. Com.

900. *c*) Se finalmente si rendano colpevoli di uno dei fatti già indicati per lo stesso fallito (1) e per cui valgano le osservazioni già fatte, e cioè: se avranno consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (2); — se allo scopo di ritardare il fallimento avranno fatte compre con l'intenzione, seguita dal fatto di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero avranno fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi (3); — se, dopo la cessazione dei pagamenti avranno pagato qualche altro creditore a danno della massa (4); — e così pure saranno puniti, ma in questi casi la pena potrà anche essere diminuita fino ad un mese di carcere, ora detenzione (5): se non avranno fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i libri od inventarî saranno incompleti od irregolarmente tenuti, o non presentassero il vero stato attivo e passivo della società, benchè non siavi frode (6); — se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non abbiano fatta la dichiarazione prescritta dalla legge (6); — od infine, senza legittimo impedimento, non si siano presentati personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori, od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentantandosi abbiano date false indicazioni, o dopo aver ottenuto un salvacondotto non abbiano obbedito all'ordine di presentarsi, o si siano allontanati senza permesso dal loro domicilio durante il fallimento (8).

901. II) Ma la pena diviene più grave, ed è quella stabilita per la bancarotta fraudolenta, e cioè la reclusione da tre a dieci anni e la reclusione da dieci a venti nei casi più gravi (9), quando si siano resi colpevoli di uno dei fatti seguenti:

902. *a*) Se abbiano sottratto, o falsificato i libri di commercio; oppure distratto, occultato, dissimulato o simulato, una parte del patrimonio sociale; o fatto false dichiarazioni

---

(1) Art. 863 al. 1 Cod. Com.

(2) Art. 863, 856 n. 2 Cod. Com.

(3) Art. 863, 856 n. 3 Cod. Com.

(4) Art 863, 856 n. 4 Cod. Com.

(5) Art. 863, 857, 861 Cod. Com. e 22 n. 6 delle disposiz. per l'attuaz. Cod. pen. 1889. R. D. 1 dic. 1889, n. 6509.

(6) Art. 863, 857 n. 1 Cod. Com.

(7) Art. 863, 857 n. 3 Cod. Com.

(8) Art. 863, 857 n, 4 Cod. Com.; v. in argomento Masè-Dari, op. cit. a pag. 621.

(9) Art. 863, 861 al. 3 Cod. Com. e 22 n. 4 e 2 disposiz. per l'attuaz. del Cod. pen. 1889 approvate con R. D. 1 dic. 1889, n. 6509.

di debito (1); onde intorno a tutto ciò valgano pure le osservazioni già fatte (2) perchè se la figura giuridica del reato non è di bancarotta fraudolenta, ma di un reato a sé, pure i fatti sono gli stessi;

903. *b)* Se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge (3); salva sempre l'azione civile per i danni (4);

904. *c)* Se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato (5); sempre sottinteso che gli amministratori o direttori saranno tenuti a rispondere anche in via civile di tutti i danni derivati (6).

905. *d)* Se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale (7); e adunque, se questo fatto dipendesse solo da errore di contabilità gli amministratori potrebbero esser ricercati in via civile per i danni (8), ma se ciò, invece, è l'effetto del dolo dovranno pur anche risponderne in via penale;

906. *e)* Se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società (9); tali sono quelli in principal modo che debbono servire a costituire il fondo di riserva (10);

907. *f)* Infine, se hanno cagionato, con dolo, o per conseguenza di operazioni dolose, il fallimento della società (11).

SEZIONE III.

Reati del curatore e dei suoi coadiutori ed incaricati.

SOMMARIO: 908. La legge colpisce di pena anche codeste persone. — 909. I) Reati del curatore, e pene stabilite dalla legge. — 910. Continua. — 911. Continua. — 912. II) Reati dei coadiutori ed incaricati del curatore, e pene stabilite per detti reati. — 913. Continua.

---

(1) Art. 863, 860 Cod. Com.
(2) V. sopra N. 876, 877, 878.
(3) Art. 863 n. 1 e 91, 92, 94, 96 Cod. Com. e v. nella P. I N. 45, 46, 47.
(4) Art. 147 n. 5 Cod. Com.
(5) Art. 863 n. 2 Cod. Com.
(6) Art. 147 n. 1 Cod. Com.
(7) Art. 863 n. 3 Cod. Com.
(8) Art. 147 n. 2 Cod. Com.
(9) Art. 863 n. 4 Cod. Com.
(10) Art. 182 Cod. Com.
(11) Art. 863 n, 5 Cod. Com.

908. Oltre gli institori ed i rappresentanti del commerciante, e gli amministratori della società fallita, pure il curatore e gli incaricati e coadiutori del curatore possono rendersi colpevoli di reati, durante l'amministrazione del fallimento, reati che non debbono rimanere impuniti.

909. I) I curatori per la delicatezza del loro ufficio devono essere ispirati al sentimento di somma e scrupolosa onestà, per ben rispondere alla fiducia, che, col mandato giudiziale per la trattazione di affari di generale interesse, è in loro rimessa. Ed i loro reati vengono ad essere assimilati, rispetto al grado di punibilità, agli abusi commessi dai custodi di luoghi di pubblico deposito ed essi curatori vengono anche sotto questo rispetto assimilati ai depositari pubblici (1).

910. Onde, i curatori di fallimento, ed ora anche i *commissarî giudiziali* (2), i quali si rendano colpevoli di malversazione nella loro amministrazione sono puniti con la reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere, ora detenzione, non minore di tre mesi (3).

911. Quando, però, non si siano resi colpevoli che di negligenza, la pena è del carcere, ora detenzione, da un mese ad un anno, e della multa estensibile a lire trecento. E queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze (4).

912. II) E per raggiungere meglio lo scopo che la legge si propone — perchè tutto nella procedura del fallimento deve essere diretto a garantire della serietà delle sanzioni e tutto informato alla più scrupolosa onestà, mentre non è lecito che alcuno vada impunito per i fatti per cui possa assumere una responsabilità penale — fu appunto dalla legge stessa stabilito che le disposizioni, alle quali sopra si è accennato, relative alle pene comminate ai curatori e commissarî giudiziali colpevoli di malversazione o di negligenza, trovino applicarione anche contro i coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento (5).

913. E ciò avuto specialmente riguardo alle facoltà concesse al giudice delegato di autorizzare il curatore a farsi rappresentare e coadiuvare, nei determinati casi, nell'amministrazione (6),

(1) V. Atti della Commissione: Castagnola, op. cit. § 1213.

(2) Art. 35 della legge 24 maggio 1903.

(3) Art. 864 Cod. Com. e art. 22 n. 4 e 6, disposiz. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1° dic. 1889.

(4) Art. 864 Cod. Com. e art. 22 n. 6 disposiz. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1° dic. 1889.

(5) Art. 864 ult. cap. Cod. Com.

(6) Art. 751 Cod. Com. e v. *retro* N. 369, 370, 371.

per il che queste persone possono riguardarsi in certa guisa partecipi dello stesso mandato giudiziale conferito al curatore (1).

SEZIONE IV.

Reati di altre persone.

SOMMARIO: 914. I.) La legge punisce i reati commessi da altre persone in materia di fallimento senza complicità in bancarotta. — 915. Enunciazione di questi reati, e pene stabilite dalla legge. — 916. *a*) Continua. — 917. *b*) Continua. — 918. *c*) Continua. — 919. II) Reati dei discendenti, ascendenti, ed affini, e del coniuge del fallito. — 920. III) Reati dei creditori; casi. — 921. *a*) Continua. — 922. *b*) Continua. — 923. Pene. — 924. IV) La sentenza penale di condanna, nei casi di questa sezione, che deve ordinare. — 925. *a*) Continua. — 926. *b*) Continua. — 927. *c*) Continua. — 928. Caso della sentenza penale quando non siavi stata costituzione di parte civile, o quando la sentenza pronunci l'assolutoria o il non luogo a procedere.

914. I) Il fallito non solo può mettere in opera tutte le male arti per sottrarre l'attivo o per alterare il passivo, ecc., sia da solo che mettendosi d' accordo anche con le persone che sono alle sue dipendenze, ma può ricorrere ancora all'opera di perverse e compiacenti persone estranee nell'intento di frodare meglio i suoi creditori, sviando le ricerche della giustizia punitrice.

Laonde, all'effetto di raggiungere una miglior tutela delle attività che debbono apprendersi dal fallimento, contro tali arti messe in opera direttamente od indirettamente per sottrarle o diminuirle, sono appunnto estese le sanzioni penali ad altre persone, le quali, pur non essendo complici in bancarotta, commettono tuttavia reati nel fallimento altrui che mirano a diminuirne il patrimonio.

Ed anche questi fatti sono puniti come reati a sè, ma quando concorrano con l'imputazione del fallito si ha il caso di complicità in bancarotta (2).

915. Sono, adunque, puniti con la reclusione sino a cinque

(1) V. Atti della Commissione, op. loc. cit.

(2) V. in argomento Masè-Dari op. cit. a pag. 633 e seg. e le sentenze ivi, Cass. Roma 30 gennaio 1891 e 11 agosto 1891; V. Corte Suprema, materia penale 1891, 145, 609, e in altro senso stessa Cass. Roma 1 luglio 1891, id. a pag. 778.

anni coloro che senza complicità in bancarotta si siano resi colpevoli di uno dei seguenti reati tassativamente previsti dalla legge (1):

916. *a*) di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato, od in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili od immobili del fallito (2);

917. *b*) di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati (3); e questo caso riguarda le falsità che si possono commettere durante la procedura di verificazione dei crediti nella liquidazione del passivo;

918. *c*) di essersi resi colpevoli di alcun fatto costituente la bancarotta fraudolenta, e cioè abbiano sottratto, falsificato i libri di commercio, o distratto, occultato, dissimulato o simulato alcuna parte del patrimonio, o fatto false dichiarazioni di debito, esercitando il commercio sotto nome altrui, o sotto nome simulato. Ed in questi casi, se si tratta di abuso di nome, naturalmente è giusto che il commerciante del cui nome si sia fatto abuso non sia ritenuto responsabile, ma se anch'esso scientemente abbia prestato il nome, ragione vuole che sia anche punito, e con la stessa pena (4).

919. II) I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il coniuge del fallito, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti col carcere, ora detenzione, fino a cinque anni (5).

920. III) A sventare poi vergognosi intrighi, e facili quanto riprovevoli intese fra il fallito e alcun creditore, e per meglio assicurare l'eguaglianza che la legge si ripromette fra i creditori stessi, salve le ragioni legittime di preferenza, sono pure considerati reati i seguenti:

921. *a*) Se il creditore abbia stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento (6).

Donde appare chiaro che a costituire questo reato vuolsi una stipulazione verbale, o scritta, non solo, ma ancora, che essa assicuri un vantaggio per il creditore, e che rappresenti il corrispettivo di un voto; essendo, però, indifferente che la stipula-

---

(1) Art. 865 Cod. Com.

(2) Art. 865 n. 1 Cod. Com.

(3) Art. 865 n. 2 Cod. Com.

(4) Art. 865 n. 3 Cod. Com.

(5) Art. 865 ult. cap. Cod. Com. e art. 22 n. 6, dispos. per l'attuaz. Cod. pen. R. D. 1 dic. 1889, n. 6509.

(6) Art. 866 Cod. Com.

zione stessa avvenga col fallito, o piuttosto con altra persona, purchè sempre il mercato del voto sia diretto agli scopi suddetti.

922. *b*) Se il creditore, in modi diversi da quelli che costituiscono per il fallito la bancarotta fraudolenta — poichè allora rientrerebbero nella cerchia dei reati più sopra previsti e per cui è comminata la pena della reclusione — si procuri vantaggi a carico dell'attivo del fallimento (1). Ed entrano qui tutta quella lunga serie di atti nulli od annullabili che possono essere compiuti da un creditore dopo la cessazione dei pagamenti del proprio debitore.

923. In questi casi (*a* e *b*) la pena, in cui si incorre dal creditore che se ne sia reso colpevole, è del carcere, ora detenzione, sino ad un anno, e della multa sino a lire duemila. Però se il creditore colpevole sia anche membro della delegazione di sorveglianza, la pena del carcere, ora detenzione, può estendersi fino a due anni (2).

924. IV.) Nei casi esposti in questa sezione la sentenza penale di condanna ove vi sia l'istanza da parte del danneggiato deve ordinare:

925. *a*) la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto (3).

Nè è necessario a ciò che il curatore si sia costituito parte civile nell'interesse della massa, poichè tale reintegrazione non è se non la conseguenza necessaria di ogni condanna per reati di tale figura.

926. *b*) il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi (4).

È necessario, invece, qui, e per ottenere che la sentenza penale si occupi di tale risarcimento, la costituzione di parte civile, e laddove si voglia ottenere il maggior risarcimento dei danni, riservato dalla sentenza penale, la relativa istanza dovrà proporsi, e nei modi ordinari, avanti l'autorità civile competente.

927. *c*) la nullità rispetto a tutti, e anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurarne al creditore i vantaggi più sopra accennati (5).

---

(1) Art. 866 Cod. Com.

(2) Art. 866 al. 1 e 2 Cod. Com. e art. 22 n. 6, disposiz. per l'attuaz. del Cod. pen. R. D. 1 dic. 1889 n. 6509.

(3) Art. 867 n. 1 Cod. Com.

(4) Art. 867 n. 2 Cod. Con.

(5) Art. 867 n, 3 Cod. Com.; V. sent. Trib. Torino 8 giugno 1897, Giurispr. Tor. 1897, 829 e la nota.

E qui pure occorre la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

928. E quando non vi fosse stata costituzione di parte civile nel procedimento penale le domande per gli oggetti relativi al risarcimento, nullità di convenzioni, ecc., oppure se fu pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nell'articolo 6 del codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal tribunale civile davanti al quale si svolse la procedura di fallimento (1).

Poichè, è da ritenersi: — che, ove non sia promossa l'azione per danni insieme con l'azione penale, quella si può promuovere in seguito e separatamente davanti al tribunale civile, non prima però che siasi definitivamente pronunciato sull'azione penale (2); — e che l'azione civile per danni non si può esercitare quando, con sentenza divenuta irrevocabile, contro il creditore imputato sia stato dichiarato il non luogo a procedere, perchè constò non essere avvenuto il fatto oggetto dell'imputazione, o sia stato l'imputato assolto, perchè sia risultato non avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte (3). — Laddove se l'assoluzione od il non luogo a procedere venissero pronunciate per cause diverse, come se dipendano da mancanza o da insufficienza di prove, o da decorsa prescrizione, ecc., è ancora possibile l'esercizio di una tale azione.

(1) Art. 867 ult. cap. Cod. Com.
(2) Art. 4 Cod. proc. pen.
(3) Art. 6 Cod. proc. pen.

II.

Del concordato preventivo, e della procedura dei piccoli fallimenti.

TITOLO PRIMO

Del concordato preventivo.

CAPO I.

Nozioni generali.

929. Già ebbi occasione di avvertire (1), a proposito del concordato posteriore alla dichiarazione del fallimento, da quali condizioni di cose possano essere tratti creditori e fallito ad affrettare una amichevole intesa per far cessare una procedura fallimentare lunga e costosa, e quali vantaggi possa arrecare ad ognuno tale amichevole intesa concretata nel concordato giudiziale concluso ed omologato. Onde già per sè stesso diviene manifesto di quanto interesse possa essere per un debitore, e per i creditori suoi, aver modo di evitare la procedura stessa fallimentare risparmiando a sè l'onta della dichiarazione

(1) V. *retro* N. 710 e seg.

di fallimento con gli effetti che ne sono la conseguenza, ed a quelli una falcidia dei loro crediti tanto più forte quanto più lungo e dispendioso sarà per riuscire il laborioso impasto di norme processuali che a quella dichiarazione tiene dietro.

930. Ma se il principio di dar modo di evitare la dichiarazione del fallimento è in determinati casi e per sè stesso giusto ed evidente, per altro doveva essere disciplinato con norme rigorose e precise nell'intento precipuo di debellare gli abusi ai quali potrebbero ricorrere debitori di mala fede, poichè le malizie di costoro sono così varie e sottili che facilmente passano tra le maglie di una legge, quando queste non siano troppo strette ed accurate.

Ed ancora, per lo stesso interesse della società, era da riguardarsi al vantaggio che da una procedura sollecita ed economica che dirimesse uno stato di cose anormale per il buon nome dello stesso commercio che si vale dalla fiducia; ed inoltre era da riguardarsi che il beneficio del concordato cadesse a favore dei creditori, col garantirne la puntualità ed esattezza ed a favore però del solo commerciante, che si fosse addimostrato degno e meritevole di quello speciale riguardo.

Ma, con l'avverarsi di tutte queste condizioni, difficili da stabilirsi per il cozzo degli interessi vari ed opposti che trovansi in giuoco, era pure da stabilirsi che il concordato fosse vincolativo per tutti i creditori sebbene tutti non vi avessero acconsentito, essendosi, invece, solo raggiunta una certa maggioranza, la quale avesse di conseguenza diritto di imporsi ad una minoranza dissenziente accanita contro il debitore, e contraria fors'anche al proprio interesse, e per modo che il concordato riuscisse a parificare nell'unico accordo le condizioni dei creditori chirografarî, quelli cioè che non avessero il credito loro garantito da uno speciale e legittimo diritto di preferenza.

931. Perchè gli accordi amichevoli anteriori alla dichiarazione del fallimento lasciati senza una norma precisa di legge che li regoli hanno questi gravi vizi: di non dare affidamento che tutti i creditori siano ugualmente trattati (mentre lasciano sussistere forte la presunzione che, con l'essere conclusi alla spicciolata, sia fatta una ragione maggiore a coloro che più *duramente* difendono il proprio interesse); — e di non potersi concludere se non col concorso di *tutti* i creditori e con la completa loro adesione, non potendosi concludere col raggiungimento della sola maggioranza; — e, per contro, di non dare nemmeno nessuna garanzia che l'accordo avrà pieno adempimento, e che la percentuale, che va a versarsi, rappresenti la vera potenzialità economica dell'azienda commerciale del debitore.

932. Ma per altro ordine di considerazioni si doveva anche — con lo studio delle norme per ben regolare l'istituto del con-

cordato — porgere una tavola di salvezza al commerciante, il quale senza sua colpa si fosse trovato nella dura necessità di non potere più far fronte integralmente ai proprî impegni, vale a dire al commerciante, per usare la frase d'obbligo, *sventurato ma onesto*, con l'evitargli la dichiarazione del fallimento.

Perchè, se la legge deve mostrarsi rigorosa e severa verso colui che viola i propri doveri, più benigna deve anche mostrarsi verso colui, il quale, sbattuto da disgraziati eventi nel mare infido del commercio, pur lottando onestamente, ha dovuto soccombere nell'impari lotta.

933. Ed è appunto ispirandosi a tali concetti che la legge aveva dettate le norme relative alla *moratoria*, la quale, però, non ha potuto fornire quei buoni frutti, che da essa si erano sperati, e ciò per un vizio d'origine che la colpiva (1), per cui era anche reclamato da ogni parte che si provvedesse a togliere di mezzo un' istituto che non serviva certo più allo scopo per il quale era stato creato.

934. A tutto ciò si provvide con la legge attuale sul concordato preventivo del 24 maggio 1903 nº 197 — la quale tolse di mezzo come perfettamente inutile la moratoria posteriore alla dichiarazione di fallimento, surrogando le norme sancite per la moratoria chiesta anteriormente alla dichiarazione stessa — e questa legge venne votata e sanzionata dopo un lungo e laboriosissimo periodo di gestazione.

Ed è a questo proposito prezzo dell' opera trascrivere quì il notevole discorso pronunciato, nella discussione generale, dall' on. Sorani, relatore del progetto di legge alla Camera dei deputati, perchè, oltre a dare esatto conto delle traversie subite dal progetto, espone con somma chiarezza il concetto della legge.

" Il presente disegno di legge — così si esprimeva l' on. Sorani (2) — fu provocato dalle continue critiche che, ad una voce, si levarono da ogni parte contro l'istituto della moratoria fonte di giornaliere disillusioni per parte dei creditori. Tanto che il ministro Calenda nel 1894 volle che prima di ogni altra cosa la commissione governativa nominata per la revisione del codice di commercio si occupasse dell'istituto della moratoria, e ne correggesse i difetti. formulando un disegno di legge atto ad evitare disastrosi danni ed abusi. Compilato dal 1895 dalla

(1) V. *retro* N. 699, 700.

(2) Discorso dell'on. Sorani, relatore sul progetto di legge sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, pronunciato alla Camera. dei Deputati nella tornata del 10 febbraio 1903. — V. Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, n. 137 pag. 5358.

commissione governativa il primo disegno (1), preceduto da una dotta relazione di quell'esimio giureconsulto, che è il prof. Bolaffio, onore e vanto dell'Ateneo bolognese, l'on. Gianturco allora ministro, facendo tesoro degli studi del suo predecessore, on. Costa, presentò alla Camera, nel 2 dicembre 1897, un primo disegno di legge che allora, per cagioni non imputabili al ministro, non potette essere portato alla discussione. Più tardi, e cioè nel 22 Nov. 1900, di nuovo l'on. Gianturco presentò la legge, con piccole modificazioni, al Senato, avanti del quale, strenuamente ed abilmente difeso dall'attuale Guardasigilli, che gli successe nel Ministero, fu approvato con alcune non sostanziali modificazioni.

" Portato alla vostra approvazione dall' on. Ministro, nel 22 maggio 1901 così come era uscito dalla discussione dell' altro ramo del Parlamento, la vostra commissione, alla quasi unanimità, per quanto a malincuore, e lo si legge tra le linee della mia relazione, per assecondare le vive ed insistenti sollecitazioni delle Camere di commercio, e delle Unioni dei commercianti, si indusse a consentire che fosse presentato senza alcuna modificazione alla vostra approvazione.

" Ma poichè la sessione fu chiusa ed il disegno di legge dovette di necessità essere nuovamente esaminato dalla Camera e dal Senato, la vostra Commissione credette suo debito ritornare sul disegno e proporsi l'esame di una quantità infinita di reclami, di osservazioni, di pareri, di petizioni, che vennero ancora da ogni parte del paese, e principalmente dal Congresso dei commercianti tenutosi a Firenze, dai rappresentanti delle Camere di commercio riunitisi in Roma, e da parecchi studiosi ed autorevoli cultori di diritto commerciale.

" Di qui gli emendamenti, di cui diedi ragione in una relazione a parte (2), e il testo unico concordato coll' on. Ministro ed ora sottoposto alla vostra approvazione (3).

---

(1) La Commissione governativa fu nominata con decreto 12 aprile 1894; e la Sottocommissione che formulò il progetto era così costituita: Prof. Francesco Penserini, Cons. di Cass.; Alaggia Cesare, Cons. d'Appello; Bolaffio Leone, Prof. d'Università; Mortara Lodovico, Prof. d'Università; Parenzo Cesare. Avv. e Senatore; Segretario N. De Feo; Relatore il Prof. Bolaffio. — V. per l'esame del progetto, relazione, e verbali, ecc.: Documenti relativi al progetto di legge sul concordato preventivo (Roma, Stamperia Reale, 1896).

(2) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, N. 46 B.

(3) Il disegno di legge fu discusso alla Camera dei Deputati nelle tornate delli 10, 11, 12, 13 e 14 febbraio 1903, nella quale ultima tornata fu anche votato ed approvato con voti favorevoli 174 e 70 contrari. Uscito dalla approvazione della Camera con alcuni emendamenti il progetto di

"Onorevoli Colleghi, io non vi annoierò facendo una lunga difesa della legge, nè rilevando il concetto che la informa, nè la necessità per la quale se ne reclama urgentemente l'approvazione. Me ne credo in gran parte dispensato; poichè non uno di coloro, che hanno testè parlato, meno piccole mende e questioni di dettaglio che a suo tempo dimostrerò insussistenti, credette di attaccare la base ed il fondamento giuridico della legge.

"Non è ignoto ad alcuno che la moratoria, come è presentemente regolata dal codice di commercio, ha fatto cattiva prova. Gli inconvenienti sin dal principio segnalati dalla dottrina furono posti in maggiore evidenza dalla quotidiana esperienza.

"Basta il richiamare alla mente le contraddittorie decisioni delle nostre Corti regolatrici, e gli irrisori dividendi toccati ai creditori dopo il miraggio, fatto loro balenare, dell'intero pagamento dei loro crediti.

"Basta ricordare che vi furono parecchie moratorie, e per molti milioni, che finirono colla promessa del pagamento integrale con dilazione di dieci e perfino di quindici anni, e si risolvettero poi quasi sempre con un fallimento dei più disastrosi: così che ben può dirsi che non una delle molte moratorie si chiuse col fine per il quale era stata domandata e concessa.

"La principale cagione di codesto fatto anormale deve riscontrarsi nella stessa disposizione di legge, la quale parte da un concetto, che in realtà non può realizzarsi. Il concetto della legge è che si faccia luogo alla moratoria quando l'attivo superi il passivo; ma, quando un commerciante versa in questa condizione economica, non ha bisogno di ricorrere al presidio della legge per uscire dalla momentanea strettoia. Il fatto di avere un attivo, che superi il passivo, consiglia gli stessi credi-

---

legge fu sottoposto nella tornata del 26 marzo 1903 alla approvazione del Senato, preceduto da una relazione del ministro Cocco-Ortu (Atti parlamentari — Senato del Regno — Documenti, disegni di legge, relazioni, N. 195) con la quale davasi ragione di tutti gli emendamenti introdotti dalla Camera nel testo definitivo dietro le proposte concordi del ministro e della commissione. Nominato il senatore G. Lucchini, con altri, a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del progetto, questi presentò la sua relazione (Atti parlamentari, ecc. N. 195 A) al Senato il 10 maggio 1903, proponendo l'approvazione del disegno di legge, il quale, discusso nelle tornate delli 16 e 18 maggio 1903, fu in quest'ultima approvata nel suo testo integrale, con voti favorevoli 63, contrari 7. — La legge fu quindi sottoposta alla reale sanzione nel 24 maggio stesso, ed inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti, e venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 30 stesso maggio.

tori a venirgli in aiuto, ad evitargli la dichiarazione del fallimento, e la pubblicità del disastro finanziario che peggiorerebbe grandemente la sorte dei creditori.

" Non rilevo, poi, la ovvia considerazione che, repugnando a qualsiasi debitore di far ricorso ad un istituto che, benigno quanto si vuole, è sempre per lui un discredito, che, se non è il fallimento, è però l'anticamera di questo, e sarà sempre, comunque, una profonda menomazione della sua posizione commerciale, cercherà di valersi di tutte le risorse del credito. anche in buona fede, fidando in una miglior sorte dei suoi affari, pur di scongiurare la pubblicità del suo dissesto economico, ma senza fallo peggiorando le proprie condizioni finanziarie, con danno di sè e dei suoi creditori.

" Nessuno dei commercianti si avvia al mal passo quando è colpito soltanto da un momentaneo imbarazzo finanziario, perchè sa che, ricorrendo alla legge rovina il suo avvenire.

" La impossibilità che si verifichi la condizione presupposta dalla legge ha impedito alla moratoria di dare quei risultati che il legislatore si riprometteva col codice del 1883. Di qui i valori fantastici attribuiti all'attivo, la esagerazione del prezzo della merce e dei crediti da esigere, pure di offrire un bilancio che presenti un attivo superiore al passivo, un bilancio bilanciato. E poichè la legge non richiede garanzie reali atte ad assicurare il pagamento integrale ai creditori, ma si accontenta che consti da documenti, che si debbono esibire insieme colla domanda di moratoria, così è stato quasi sempre in pratica sufficiente l'ausilio di un asserto di logismografia per soddisfare il voto della legge, traendo in inganno e magistrati e creditori: ed invero, quelli mancano di capacità per giudicare della realtà e serietà del bilancio esibito, e questi si adattano ad un tale stato di cose, temendo che loro peggio ne incolga dal fallimento.

" Altro vizio sostanziale della moratoria si è che non trova riscontro nei fatti il supposto che i debiti saranno pagati tutti e per intero. Di qui ineluttabile necessità per parte del debitore di ricorrere ora al concordato dilatorio, ora a quello con riduzione di percentuale, affine di porre termine ad una condizione economica che peggiora ogni giorno la sorte dei creditori, vulnerando lo spirito di questa disposizione di legge, la quale ha fatto così mala prova.

" Questo amichevole accordo fa capo alla disposizione dell'art. 820 del Codice di Com. Ora la Camera sa quanto questa disposizione sia stata torturata nella interpretazione per far sì che rispondesse al suo fine, ora costringendone la parola, ora applicandola rigorosamente, ma sempre con patente violazione e flagrante ingiustizia. Ripugna infatti che, quando tutti lega una istessa sventura alcuni ne siano sottratti mentre d'altra

parte non è giusto che in questa siano trascinati coloro, cui la legge non porge nessuna garanzia, che valga a tutelarne gli interessi o a integrarne con sane e sicure disposizioni il voto di minoranza non annuente.

« Questo accordo amichevole regolato dall'art. 825 manca adunque di garanzie serie e legali: esso non è un provvedimento che costituisca una legale *comunio incidens creditorum*, per cui le deliberazioni della maggioranza possono imporsi alla minoranza; manca in questo accordo un serio accertamento delle attività del debitore; manca un esame preliminare, con accertamento almeno preventivo dei crediti; manca l'omologazione del tribunale, nel caso della moratoria concessa anteriormente alla dichiarazione di fallimento. E poichè questo concordato fatto tra la maggioranza dei creditori non lega la minoranza, e questa è la opinione più recente della giurisprudenza nostra, si infrange inoltre, e si altera l'uguaglianza di trattamento tra tutti i creditori, con evidente infrazione di uno dei principî fondamentali, su cui basa l'istituto del fallimento e del concordato.

« Nell'esecuzione collettiva l'uguaglianza di trattamento fra tutti i creditori è regola sostanziale. Quando questa è vulnerata, la legge fallisce al suo scopo, al suo fine.

« Ma questa amichevole composizione non ha nessuna garanzia di esecuzione; tanto che molte hanno finito col non essere mai eseguite, o lo furono con una percentuale notevolmente inferiore.

« E poi, se l'accordo non lega la minoranza (e ciò ormai è fuori di dubbio) come supporre che si possa tenere obbligata la maggioranza solidalmente col debitore al pagamento integrale verso di quello?

« E vi pare tutto ciò, onorevoli colleghi, giusto, legale, corretto, normale?

« Non vi paiono tante le mende, che una riforma era urgente, e si imponeva al legislatore?

« Ebbene, onorevoli colleghi, checchè se ne dica di questo disegno di legge, a me pare che esso a questo bisogno risponda: perchè, *mentre ha tutti i benefizî della moratoria ne evita tutti i vizî non facendo che meglio regolare l'amichevole componimento con cui si sono ordinariamente risolute le moratorie.*

« Ad una liquidazione affrettata, rovinosa, non preceduta da istruttoria sull'entità patrimoniale del debitore, senza un accertamento della situazione economica, e senza un esame della condotta del debitore, si è *sostituito* il concordato preventivo che offre serie garanzie tanto per l'accertamento dell'attivo quanto per l'accertamento del passivo, sia pure in via di delibazione: nel concordato preventivo, l'inalterabilità del patrimonio del debitore, messa in forse colla moratoria, è tutelata

colla comminatoria della inefficacia di certi atti compiuti dal debitore sia prima che dopo il decreto che gli accorda il concordato, colla sorveglianza del commissario, colla direzione affidata al giudice delegato, ed infine colla comminatoria del fallimento se compie atti determinati, che lo facciano apparire immeritevole del benefico istituto.

" All'accordo concluso alla spicciolata, a patti disuguali, senza controllo dei magistrati, senza garanzia di esecuzione, senza nessuna disposizione che vincoli la minoranza, e distruggendo l'uguaglianza, si è surrogato un concordato omologato dal tribunale, uguale per tutti, con serie garanzie che ne assicurano l'esecuzione: al moratorio che poteva durare anche un anno (e così avveniva quasi sempre in pratica) si sostituisce un moratorio che si decide in poche settimane: alla mancanza di norme per sciogliere il moratorio si sostituisce l'odierno istituto.

" Riassumendo, mentre il concordato preventivo lascia inalterata la sostanza della abrogata moratoria, regola il moratorio con maggiori cautele, con una concezione più netta della sua natura, e con maggiore consapevolezza delle esigenze del mondo economico odierno.

" Queste sono le differenze sostanziali, che separano un istituto dall'altro, senza che possa dirsi che questo contraddica l'altro, perchè si completano senza distruggersi anzi migliorandosi.

" Questi, nè sono tutti, mi paiono meriti tali che valgono a raccomandarvi la approvazione del presente disegno di legge. ed io sono lieto di non avere udito nessuno degli onorevoli colleghi, che testè hanno parlato, attaccare la sostanza della legge, limitadosi a chiedere modificazioni di ordine secondario, e di cui mi riserbo di parlare nella discussione degli articoli.

" La presente legge, onorevoli colleghi, per la sua importanza è destinata a ricevere applicazioni quotidiane, in situazioni economiche ricorrenti ad ogni momento, e in condizioni diverse e delicate. È questa una legge che interessa grandemente l'economia nazionale, e che , per quanto modesta, ha però una portata maggiore di quella che oggi è dato prevedere; quindi bisognerà andare molto cauti negli emendamenti, affine di non toccarne involontariamente la sostanza, e il fondamento ".

935. Adunque, il concordato preventivo, che viene ad abrogare la moratoria posteriore alla dichiarazione del fallimento, sostituisce e surroga quella anteriore a tale dichiarazione, e ne conserva la sostanza, rendendola più veritiera, e conforme alla pratica mercantile, e correggendone i vizî, arrivando al medesimo scopo di prevenire, evitandola, la dichiarazione del fallimento.

E volendo raccogliere con una definizione sintetica il concetto legale, del concordato preventivo si può dire che esso " è un contratto giudiziale, bilaterale, vincolativo per il debitore, e per tutti i creditori, col raggiungimento delle maggioranze legali e della omologazione del tribunale, e diretto allo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento „.

936. E, per vero, non vi può essere concordato preventivo all'effetto di evitare una dichiarazione di fallimento senza che l'accordo risulti dalle maggioranze volute dalla legge, e tale accordo diventa vincolativo solo allorchè abbia riportato la omologazione della autorità giudiziaria, il cui intervento è ancora richiesto in tutto il periodo istruttorio nel quale, appunto, il concordato si esperisce sotto la vigilanza di un commissario giudiziale, e sotto la direzione di un giudice delegato, nominati dal tribunale, Da cui deriva che il concordato preventivo — sebbene sia istituto totalmente distinto e diverso dal fallimento per i diversi scopi che l'uno e l'altro si propongono di raggiungere, — non può essere concluso se non sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, e quindi non può essere che *giudiziale.*

937. E ciò lo fa subito distinguere da quegli accordi stragiudiziali, amichevoli. per i quali il debitore compone i proprî debiti proponendo ai creditori una riduzione o dilazione di pagamento. Questi accordi, fatti alla spicciolata, ed i vizi dei quali già ebbi ad avvertire (1) non sono vincolativi che per i creditori che vi acconsentono, nè la maggioranza può imporsi alla minoranza, onde non altrimenti si possono considerare che componimenti privati tra debitore e creditore, non producenti alcuno degli effetti proprî del concordato preventivo.

938. E, d'altro lato, il concordato preventivo differenzia anche dal concordato concluso a fallimento dichiarato (2), perchè, sebbene anche questo non possa essere che *giudiziale* e vincolativo col ragginngimento delle maggioranze legali e della omologazione del tribunale, è diretto più specialmente a far cessare la procedura e lo stato di fallimento, laddove il concordato preventivo *previene* la dichiarazione di fallimento, ed è diretto ad evitarla, e ad ogni modo la procedura sua si svolge con maggiore semplicità, speditezza ed economia di denaro e di tempo.

939. Da ultimo, in questo capo di nozioni generali sul concordato preventivo, sarà ancora da osservare che quest'istituto, non altrimenti che quello di fallimento, è solo dettato a favore della classe dei commercianti, laddove per i non commercianti stanno

(1) V. sopra N. 931.

(2) V. *retro* N. 710 e seg.

le norme della legge civile — le quali dalla *non solvenza* del debitore fanno derivare alcune conseguenze a di lui carico — e quelle del codice di rito, le quali determinano i modi di esecuzione forzata (1).

940. Dato così il concetto fondamentale e generale del concordato preventivo, ed entrando ora, per quanto mi sarà possibile con la maggiore brevità e chiarezza, nell'esame delle disposizioni di legge che lo regolano, dividerò la materia in diversi capi per dire: del provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si avvia la procedura del concordato preventivo, e suoi effetti; dello svolgimento della procedura; della omologazione del concordato, e suoi effetti; dell'annullamento del concordato, e suoi effetti; di alcune disposizioni speciali riguardanti le società commerciali; dei reati in materia di concordato preventivo.

CAPO II.

Del provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si avvia la procedura del concordato preventivo e suoi effetti.

SOMMARIO. 941. Divisione della materia.

941. Per seguire l'ordine, dirò cronologico, dei vari fatti che a mano a mano si susseguono, e per allontanarmi il meno possibile dall'ordine stesso tracciato dalla legge, sarà bene dire separatamente dei diversi momenti in cui viene promosso, e in cui viene reso il provvedimento dell'autorità giudiziaria, vale a dire il decreto del tribunale, col quale va ad avviarsi la procedura del concordato.

Di qui la divisione della materia del presente capo nelle due sezioni che seguono, per dire: nella prima, come si promuova l'istanza di convocazione dei creditori per il concordato preventivo; e, nella seconda, del decreto del tribunale, e dei suoi effetti.

---

(1) V. art. 1176, 1469, 1786, 1919 n. 2, 1729 n. 4 Cod. Civ. — art. 553 e seg. Cod. proc. civ.; — e v. *retro* N. 188 e la nota ivi.

SEZIONE I.

Come si promuova l'istanza di convocazione dei creditori per il concordato preventivo.

SOMMARIO: 942. I) Chi possa presentare l'istanza per la convocazione dei creditori per il concordato preventivo. — 943. Se lo possano i creditori del debitore. — 944. II) Quando si debba proporre questa istanza. — 945. Perchè non sia possibile presentare istanza a fallimento dichiarato. — 946. Caso in cui contemporaneamente siano proposte al tribunale l'istanza per il fallimento del debitore, e quella per la convocazione dei creditori per il concordato preventivo. — 947. III) Quale autorità giudiziaria sia competente. — 948. IV) Forma che deve assumere l'istanza. — 949. e che cosa debba contenere. — 950. Continua. — 951. Continua. — 952. V) Condizioni, alle quali deve rispondere il ricorso. — 953. Condizioni attinenti alla persona del debitore ricorrente. — 954 Tutte queste condizioni costituiscono altrettanti requisiti essenziali, che debbono verificarsi nel tempo stesso della presentazione del ricorso, pena la sua inammissibilità; eccezione per l'elenco nominativo dei creditori. — 955. Esame particolare di tutte le condizioni. — 956. 1° Presentazione dei libri di commercio obbligatori. — 957. 2° Presentazione di uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività. — 958. 3° Presentazione dell'elenco dei creditori. — 959. 4° Presentazione dei documenti che comprovano la legale costituzione della società, nel caso che ricorrente sia una società commerciale, rinvio. — 960. 5° Offerta di serie garanzie. — 961. Continua. — 962. Perchè sia deferito al tribunale di esaminare, fino dalla presentazione del ricorso, se le garanzie offerte siano serie. — 963. Diversi modi, con cui la garanzia può essere offerta. — 964. Garanzia ipotecaria. — 965. Garanzia in danaro. — 966. Presentazione di fideiussione. — 967. Come debba, però, intendersi il *minimum* del 40 % che il debitore deve assicurare ai creditori. — 968. 6° Cause di indegnità del ricorrente. — 969. 7° Altre cause di indegnità. — 970. VI) Inammissibilità del ricorso. — 971. Dichiarato inammissibile il ricorso, il tribunale non deve, solo per ciò, dichiarare anche il fallimento del commerciante ricorrente. — 972. Il ricorso non è suscettibile a reclami; è lecito, però, riproporlo. — 973. Con la reiezione del ricorso il tribunale può dichiarare il fallimento; norme in questo caso che si debbono seguire.

942. I) L'istanza di convocazione dei creditori per ottenere il beneficio del concordato preventivo può essere proposta da *ogni commerciante* (1) che si trovi colpito da immeritati disse-

(1) Art. 1 al. 1 della Legge 24 maggio 1903 n. 197.

sti finanziari, e per i quali si trovi nella necessità di regolare la scossa sua situazione di fronte ai creditori, evitando una possibile dichiarazione di fallimento.

E quando si dice ogni commerciante, che trovasi in tale imbarazzante situazione, non solo si deve intendere la persona singola che esercita atti di commercio per professione abituale, ma anche le società commerciali (1), quando siano legalmente costituite.

Dei particolari atteggiamenti, però, di queste società, sia per il modo di fare la richiesta per ottenere il beneficio del concordato, sia per il modo di conclusione dello stesso mi occuperò in apposito capo (2), nel quale raccoglierò le *speciali* disposizioni che le riguardano, mentre avverto fin d'ora che trovano sempre applicazione anche per esse le norme di indole generale dettate per ogni commerciante, e delle quali ora debbo occuparmi, e salve, adunque, e ben si intende, quelle particolarità delle quali dirò in modo speciale.

943. Nè all'infuori del debitore, e per esso, ritengo, anche del suo mandatario *speciale*, la istanza può essere da altri proposta, non essendo stato questo diritto riconosciuto ad altri, e quindi la convocazione per un concordato preventivo non potrà essere promossa dai creditori nè tanto meno dal tribunale d'uffizio.

E la ragione per cui ai creditori è interdetto avanzare la domanda, nel concordato preventivo, a differenza del diritto loro riconosciuto nel concordato posteriore alla dichiarazione del fallimento, è intuitiva solo si consideri alla notorietà e pubblicità della situazione del patrimonio del fallito durante una procedura fallimentare, situazione impossibile a conoscersi durante la vita commerciale del debitore, e tanto più poi quando si pensi che nel concordato preventivo la situazione deve essere tale da garantire almeno il *minimum* di percentuale, laddove nessuna norma vi è al riguardo nel concordato posteriore alla dichiarazione di fallimento.

944. II) E, se la istanza per la convocazione dei creditori per il concordato preventivo deve essere diretta allo scopo precipuo di evitare la dichiarazione di fallimento, è intuitivo che debba essere presentata *prima* che tale dichiarazione sia avvenuta (3).

Il precetto della legge è assoluto, nè sarebbe possibile pensare altrimenti senza falsare tutto il concetto che lo informa, perchè, dopo la dichiarazione del fallimento, non c'è più altra

(1) V. art. 8 Cod. Com. e v. *retro* N. 16 e seg., 35 e seg.

(2) V. appresso Capo VI N. 1084 e seg.

(3) Art. 1 al. 1 della citata legge.

via di scampo che il concordato diretto a farne cessare gli effetti (1), e perchè, se per il concetto della legge non è neppure necessario che il commerciante, per adire al beneficio del concordato preventivo, sia in istato di cessazione dei pagamenti (2) ma basta che egli, conoscendo il proprio stato finanziario, voglia prevenire ogni danno a sè ed ai creditori, che derivare possa da tale dichiarazione, sarà peggio per esso commerciante se, tardando ad invocare il beneficio quando era ancora in tempo, col temporeggiare, e col non valersi di quella tavola di salvezza che la legge gli offriva, andrà incontro alla sua onta ed al suo danno.

945. Nè si dica che la legge avrebbe dovuto preoccuparsi di fissare un termine anche brevissimo, ma successivo alla dichiarazione di fallimento, in cui ancora fosse ricevibile l'istanza, pensando che talvolta il fallimento può essere chiesto di sorpresa, od essere l'effetto di un precipitato procedere, o malevolenza, di accanito creditore.

No, il dubbio, o la preoccupazione, per ciò, non doveva, nè deve, essere possibile, perchè delle due l'una: o il debitore non era in istato di cessazione dei suoi pagamenti, e, dimostrando l'errore, la colpa, o il dolo del creditore, potrà ottenere la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento (3); o il debitore, invece, era cessante dei suoi pagamenti, e, peggio per lui, come già sopra ho avvertito, se col tardare troppo a presentare la sua istanza, è anche incappato nel fallimento, che da commerciante oculato, ed onesto, avrebbe potuto facilmenie evitare.

946. Ma supposto che contemporaneamente sia presentato al tribunale il ricorso da parte di qualche creditore per la dichiarazione di fallimento, ed il ricorso del debilore per il concordato preventivo, non mi pare dubbio che la preferenza per l'esame, quasi come una pregiudiziale, si imponga per il ricorso chiedente la convocazione dei creditori per il concordato. Onde, se il tribunale troverà accoglibile questo ricorso dovrà necessariamente cadere l'altro, perchè con effetto dalla presentazione del ricorso, rimangono sospesi tutti gli atti di esecuzione (4) — e la procedura fallimentare non è che una esecuzione collettiva universale sui beni del debitore — se, invece lo troverà irricevibile, od inaccoglibile, appurerà gli elementi che gli sono sottoposti esaminando se vi sia stata cessazione dei pagamenti — dovere

(1) V. *retro* N. 938.

(2) V. *retro* N. 189 e seg.

(3) Art. 693 Cod. Com. e v. *retro* N. da 243 a 245 — 246 a 255 — 256 a 264.

(4) Art. 7 al 1 della legge 24 maggio 1903, N. 197.

questo che gli incombe pur sempre nel caso di reiezione del ricorso (1) — ed, ove questa esista per obbligazioni commerciali (2) dichiarerà il fallimento.

947. III) L'istanza, poi, deve essere diretta al tribunale nella cui giurisdizione il debitore ricorrente tiene il principale stabilimento commerciale (3). E già ho avuto occasione di osservare come, e dove, debba intendersi che il commerciante tenga il proprio stabilimento commerciale, senza che sia uopo a ripetermi, rimandando il lettore ai dati accenni (4). E qui solo aggiungerò che è nella sede principale dello stabilimento, ove si trova tutto il movimento amministrativo contabile ed economico dell'azienda da cui dipendono, come i rami del grande albero, gli stabilimenti e sedi secondarie, ed ove di conseguenza si trovano raccolti tutti gli elementi che occorrerà avere sotto mano per ben determinare il movimento patrimoniale dell'azienda, ed ove, infine, si trovano concentrati i maggiori interessi e le maggiori garanzie. Adunque furono codesti vantaggi che fecero già prima determinare la competenza di questo stesso tribunale, *nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento* nel caso di dichiarazione di fallimento (5), e la competenza sua dovevasi quindi mantenere nel tribunale stesso anche per conoscere della istanza per la convocazione di creditori per il concordato preventivo per doppio ordine di motivi: perchè le stesse ragioni di convenienza e praticità cio consigliavano, e perchè la competenza di una fase *preventiva* doveva pur essere identica a quella eventualmente *successiva* della dichiarazione di fallimento.

948. IV) Ma, vistosi così da chi possa essere presentata l'istanza, e quando, e davanti a quale autorità, bisognerà ancora aver riguardo alla forma con la quale devesi presentare, e poi a quali condizioni debba rispondere per soddisfare completamente alle volontà della legge.

949. La forma, con la quale si deve dal debitore commermerciante presentare l'istanza al tribunale per la convocazione dei creditori per ottenere l'avviamento alla procedura del concordato preventivo, è del ricorso, col quale si esporranno tutte le ragioni che determinano la domanda e indicandosi i patti e le condizioni, che si intendono proporre ai creditori (6).

---

(1) Art. 3 ult. cap. della citata legge, e v. N. 971.

(2) Art. 683 Cod. Com. e v. *retro* N. 176, 177, 178, 179 e seg. 189 e seg., 198 e seg.

(3) Art. 1 al. 1 della citata legge sul concord. prev.

(4) V. *retro* N. 32, 40.

(5) Art. 685 al. 1 Cod. Com. e v. *retro* N. 222 e seg.

(6) Art. 1 al. 1 e 2 ult. cap. della Legge sul concordato prev.

950. E, qualora, per qualche motivo, ed in via eccezionale, come ad esempio per la urgenza del ricorso in relazione alla natura ed importanza dell'azienda divisa in molte succursali, od abbraccianti diversi rami del commercio, o dell'industria, non fosse, per il momento, possibile indicare i patti e le condizioni, che si intendono proporre ai creditori, si dovrà anche dare la giustificazione categorica e precisa di tali mancate indicazioni (1).

951. Vuolsi, però, notare che in questo caso si versa in tema eccezionale, perchè la indicazione dei patti e delle condizioni, concretati in una proposta precisa e positiva da farsi ai creditori, costituisce la regola generale che deve essere osservata. Onde il tribunale dovrà portare il suo esame anche sulla validità dei motivi addotti dal ricorrente per giustificare tali mancanze.

952. V.) Ma il ricorso deve ancora essere avvalorato: 1° dai libri di commercio obbligatorî, dei quali il giornale e l'inventario tenuti regolarmente almeno da un triennio, o dal principio dell'esercizio se questo non dura da tre anni; 2° da uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del commerciante ricorrente; 3° dall'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicilî; 4° dall'offerta di una seria garanzia reale o personale di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno; 5° nel caso di società, dai documenti che comprovino la sua legale costituzione (2).

953. Ed a tutte quelle di cui sopra — che rappresentano le condizioni alle quali deve soddisfare il ricorso per offrire la sua stessa giustificazione, e che costituiscono i documenti che debbono essere uniti a corredo — debbonsi ancora aggiungere altre condizioni che pure si debbono verificare per la ammissibilità del ricorso stesso, ma che toccano alla persona del debitore ricorrente, il quale deve essere persona meritevole del beneficio del concordato.

Laonde sono, per disposizione precisa della legge, cause di indegnità che tolgono al ricorrente ogni diritto di godere di tale beneficio, essendo ad essi interdetto proporre l'istanza di convocazione dei creditori: 1.° coloro che si siano resi colpevoli di bancarotta fraudolenta, ed i condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico (3); — 2.° coloro

(1) Art. 2 ult. cap. della Legge sul concordato prev.

(2) Art. 2 al. 1 e 4 n. 3 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 3 n. 2 della Legge sul concord. prev. — 816 Cod. Com. e v. *retro* N. 694 e seg.

la cui cessazione dei pagamenti vada qualificata da fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori (1), nei quali casi, come già sappiamo (2), l'azione penale può essere promossa dal procuratore del re anche prima della dichiarazione di fallimento.

954. Tutte le condizioni, di cui sopra, vadano a toccare al ricorso in sè, ed alla giustificazione sua, o non piuttosto alla persona dello stesso debitore ricorrente, costituiscono altrettanti *requisiti essenziali* che debbono assistere il ricorso nel tempo stesso della sua presentazione, sotto comminatoria della sua inammissibilità.

Una sola eccezione è preveduta, però, dalla stessa legge, e si riferisce al caso per cui non sia stato possibile presentare il completo elenco nominativo dei creditori per motivi determinati dalla natura stessa dei debiti, o dalla qualità ed estensione del commercio, e da addursi e giustificarsi nel ricorso. Ed è in questi soli casi che il tribunale, apprezzando i motivi, con criterio *restrittivo* trattandosi di disposizione eccezionale, nell'accogliere il ricorso può assegnare al ricorrente un termine non *maggiore di cinque giorni* per completare l'elenco nominativo (3).

955. Ed accennato così, in modo sommario, a tutte queste condizioni che debbono andare compagne al ricorso, e che costituiscono nel modo sopra detto altrettanti requisiti essenziali per la sua *ricevibilità*, sarà bene dirne anche qualcosa più particolarmente per ognuna di esse.

956. 1.° La legge richiede che il ricorrente presenti i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali il giornale e l'inventario tenuti regolarmente almeno da un triennio, o dal principio dell'esercizio se questo non dura da tre anni (4).

Già ebbi occasione di rilevare quali siano i libri che un commercianse debba tenere, ed al modo di loro tenuta, ed alle formalità alle quali sono sottoposti prima di metterli in uso, ecc., onde al già detto rimando il lettore (5).

Qui sarà luogo ad aggiungere che la tenuta regolare dei libri di commercio, oltre che un premio per il commerciante, perchè senza di essi non è possibile esperire il beneficio del concordato preventivo, dà anche il mezzo per rilevare gli

---

(1) Art. 3 n. 4 della Legge sul concord. prev. — 855 al. 2 Cod. Com.

(2) V. *retro* N. 846 e seg.

(3) Art. 4 al. 4 della Legge sul concord. prev.

(4) Art. 2 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(5) Art. 21 e seg. Cod. Com. e v. nella P. I N. 85 e seg., e nella P. III le formole N. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ed osservazioni ivi.

elementi che sono indispensabili alla procedura del concordato. Dalla ispezione dei libri di commercio, quando siano regolarmente tenuti, si ricava la vita dell'azienda commerciale in tutte le sue manifestazioni per un periodo di *almeno tre anni* anteriori al tempo in cui viene chiesta la convocazione dei creditori, o fino dal principio dell'esercizio se questo non dura da tre anni (termine, e condizione essenziale, pure imposto dalla legge); onde a nudo viene messa da tale ispezione, quando sia perspicua ed accurata, la vera situazione dell'azienda, ed a quale vera causa sia da attribuirsi l'imbarazzo finanziario. Ed ancora da tale ispezione sarà rilevato se il modo di funzionamento dell'azienda sia stato corretto e tale da far ritenere il debitore davvero meritevole del beneficio del concordato preventivo, il quale fu istituito, è bene ripeterlo, allo scopo di favorire il commercio onesto. Ed è precisamente con i suoi libri, regolarmente tenuti, che il commerciante *sbilanciato* può mettersi in grado di dare la giustificazione del fatto disgraziato del suo *sbilancio* senza sua colpa.

957. 2.° Il debitore commerciante deve poi presentare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività (1).

Se i libri di commercio dànno il mezzo di ricostruire con rapidità e sicurezza lo stato dell'azienda e accertare la condotta del commerciante che l'ha esercitata, lo stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività dà il modo di avere subito raccolta, nel suo riassunto, la situazione finanziaria per raffrontarla con le proposte e condizioni che sono fatte ai creditori. Adunque non è il caso di maggiormente insistere per dimostrare la praticità della richiesta di questa produzione. Solo avvertirò ancora che, se già la legge commerciale, trattando dell'istituto del fallimento, riconobbe la necessità, ed impose l'obbligo della presentazione del bilancio accontentandosi però della indicazione e approssimativa estimazione dei beni tutti del fallito e ciò per ragioni facili a comprendersi — e cioè vuoi perchè nella imminenza della sua catastrofe commerciale il fallito non abbia la volontà di calcolare con sufficiente precisione le attività sue, che anzi abbia una tendenza ad esagerarle per apparire a prima giunta meno colpevole di quanto veramente sia, vuoi perchè non possa disporre degli elementi necessari ad un buon bilancio — nel caso di convocazione di creditori per proposta di concordato preventivo il commerciante ha il dovere imprenscindibile di conoscere con esattezza la sua situazione finanziaria, che può facilmente ricavare dai suoi libri regolarmente tenuti, e con esattezza ha pure il dovere di esporla per non trarre in inganno sè e gli altri, mentre con

(1) Art. 2 al. 1 della Legge sul concord. prev.

calma può approntarla esponendola in modo sufficientemente chiaro e particolareggiato tanto nella indicazione delle attività quanto nella loro estimazione.

958. 3.° La presentazione dell'elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili (1), costituisce altra delle condizioni prescritte dalla legge, ed alla quale deve rispondere il ricorso.

E la praticità di tale presentazione risulta evidente, quando solo si voglia considerare che l'elenco dei creditori, oltre costituire un necessario *allegato* per giustificare la somma delle esposte passività, è anche necessario per la spedizione degli avvisi, cui dovrà, poi, addivenire il cancelliere (2).

Ho già, però, avvertito che questa condizione della presentazione del completo elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili, in casi specificati ed eccezionali da valutarsi sempre dall'autorita giudiziaria, possa anche non andare compagna con la presentazione del ricorso, ma è invece fissato un termine brevissimo *non maggiore* di cinque giorni in cui l'elenco non presentato completo sia completato (3).

959. 4.° Se ricorrente, poi, sia una società il ricorso deve anche essere avvalorato dai documenti che comprovino la sua legale costituzione (4), perchè il beneficio del concordato solo è consentito alle società legalmente costituite e non alle società di *fatto*, od irregolari, onde la presentazione di tali documenti diviene di assoluta necessità per giustificare il diritto della ricorrente di presentare il ricorso. Ma di ciò dovrò dirne ancora nell'apposito capo (5).

960. 5.° Oltre a tutto ciò il ricorrente deve anche fare l'offerta di serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno (6), poichè il tribunale, deliberando sul ricorso, e portando il suo esame sulle offerte garanzie, le dovrà apprezzare con esatto criterio e dichiarerà inammissibile il ricorso stesso quando quelle non rappresentino sufficiente serietà per il conseguimento da parte dei creditori del *minimum* del 40 per cento.

Ma, si noti, questo compito riservato al tribunale dell'esame delle garanzie, all'oggetto di determinare se ricevibile, o no, si presenti il ricorso, non deve essere un giudizio sopra ga-

---

(1) Art. 2 al 1 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 5 al. 4 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 4 al. 4 della Legge sul concord. prev. e v. sopra N. 954.
(4) Art. 2 al. 1 della Legge sul concord. prev.
(5) V. appresso Capo VI N. 1084 e seg.
(6) Art. 3 n. 3 della Legge sul concord. prev.

ranzie che già siano state prestate, ma solo sulla *offerta* delle garanzie stesse, laddove il giudizio di cognizione e di merito è solo riservato su questo punto ad altra decisione del tribunale, vale a dire allorquando dovrà deliberare e pronunciare sulla omologazione del concordato (1).

961. Nè, senza perdermi ora in osservazioni critiche sulla disposizione di legge che ha fissato al *minimum* del 40 per cento la condizione per ottenere il beneficio del concordato preventivo, osservazioni critiche che esorbiterebbero dal limite e dall'indole impostimi nel presente scritto, sarà bene invece vedere le ragioni addotte nei motivi della legge, per cui fu demandato al tribunale di farsi carico fino dalla presentazione del ricorso delle garanzie che vengono *offerte* dal debitore ricorrente, per venire, poi, a dire in quali diversi modi si possano fare tali offerte, e in quale forma da ultimo debbano essere tradotte in atto le offerte garanzie riconosciute valide.

962. Non fu senza difficoltà che nella legge è entrato il disposto di assegnare al giudice fino dalla presentazione del ricorso l'esame sulla serietà delle garanzie che vengono offerte. Valga in questa parte la relazione dell'ufficio centrale al Senato del 1901 (2) stesa dal presidente e relatore senatore G. Lucchini.

« Qualora colui che domanda il concordato preventivo non potesse offrire serie *garanzie reali o personali* il tribunale dovrebbe, secondo il progetto ministeriale, respingere la domanda con un decreto non soggetto a richiamo e pronunciare, se vi fosse sospensione dei pagamenti, senz'altro il fallimento.

« Ora alla minoranza dell'Ufficio centrale pareva che questa disposizione fosse ripugnante agli scopi del progetto e alla serietà dei giudizi, tanto più che se si poteva ammettere la piena competenza del tribunale per pronunciarsi sulla tenuta dei registri, sulle condanne precedentemente subite dal ricorrente o su altri fatti specifici di facile constatazione, non si poteva ammettere senza esitanze che il tribunale avesse competenza per pronunciare *ex primo decreto* e di sua scienza sulla *serietà della garanzia personale e reale* di cui parla il n. 3 dell'articolo in parola. Giudicare sulla potenzialità finanziaria di una persona o di una ditta commerciale è talvolta ardua cosa anche per chi vive negli affari, arduissima poi diventa pei magistrati i quali necessariamente dagli affari debbono tenersi lontani.

« Alla minoranza dell'Ufficio centrale tali considerazioni pa-

---

(1) Art. 20 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(2) Documenti, disegni di legge, relazioni, ecc. 1901 N. 17 A.

revano sufficienti per consigliare senz' altro la reiezione di questa parte dell'articolo 3.

" Come possa un tribunale giudicare *ex primo decreto* della serietà delle garanzie reali mal si comprende e la comminatoria costringerà a spese enormi a tutto danno dei creditori per dare le prove della proprietà, della libertà, dei valori dei beni.

" Questi esami cauzionali porteranno un enorme lavoro ai tribunali e una grave perdita di tempo.

" La maggioranza dell' Ufficio centrale, con ragione, rispondeva che anzitutto non trattasi di introdurre nella nostra legislazione qualche cosa di nuovo o di addossare ai giudici cure e mansioni da essi ignorate. Non è infrequente il caso in cui per le nostre leggi il magistrato debba pronunciarsi sulla congruenza di una garanzia reale o personale. A tacere di altri, vi sono nel Codice civile gli articoli 225, 1921, 1904 e 1905, col quale si ordina al giudice di esaminare se la cauzione offerta dal debitore sia tranquillante e se i beni del fideiussore capaci d'ipoteca sieno tali da stabilire la sua solvenza. D'altronde è risaputo che il valore di un fondo o di un fabbricato si può desumerlo, d'ordinario, con relativa facilità dai tributi, dai contratti di vendita o da quello di fitto, specie trattandosi di apprezzamento approssimativo e non già di una vera e propria stima che deve servire di base a specifiche contrattazioni. Nè potevasi ammettere che per provare la serietà dell'offerta i debitori dovessero sobbarcarsi a spese enormi, mentre sarà rarissimo il caso di richiedenti il concordato preventivo i quali offrano la garanzia reale. In massima, i commercianti non amano di sacrificare il capitale, che è la sorgente prima della loro prosperità, nell'acquisto di terreni o di fabbricati magramente rimunerativi.

" Quanto alla garanzia personale, la maggioranza dell'Ufficio centrale osservava che, in difetto di cognizioni proprie, il tribunale poteva attingerne di accurate e minute ove meglio credeva, valendosi anche degli organi ufficiali del commercio e che, in ogni caso, la remota eventualità di un errore da parte del tribunale non doveva bastare per togliere dal progetto di legge una disposizione che le moderne legislazioni prediligono e sulla quale il ministro fa precipuo assegnamento ".

963. E venendo ora a dire dei diversi modi con i quali si possa fare una tale offerta basterà aver presenti le disposizioni delle varie leggi che regolano la materia delle cauzioni (1), e dei quali mi sono già in parte occupato precedentemente specie

(1) V. nella Parte III i disposti di legge trascritti sotto l'art. 721 Cod. Com.

per quanto si riferisce alla cauzione cui il curatore fosse assoggettato, e per quanto riguarda il deposito delle somme a mani del curatore stesso (1). E adunque, tenuto presente il già detto, e riassumendo per la specialità della cauzione in questo caso, va notato che la forma della garanzia, o cauzione, potrà essere diversa secondo che essa sia data con inscrizione ipotecaria; oppure in danaro o cedole o titoli del debito pubblico; oppure con fideiussione.

964. Se la cauzione si presta con inscrizione ipotecaria sopra gli immobili il cancelliere deve farne eseguire l'inscrizione trasmettendo le relative note al conservatore delle ipoteche entro cinque giorni dall'atto di obbligazione sotto pena della multa e del risarcimento dei danni (2).

La legge speciale poi sul debito pubblico (3) stabilisce il modo di inscrivere l'ipoteca sui titoli di rendita nominativa.

965. Se si presta in denaro, questo deve essere depositato, ed il deposito va fatto alla cassa depositi e prestiti, oppure alla cassa postale o direttamente alla cancelleria (4), quando il tribunale non voglia anche autorizzare un deposito presso un istituto di credito, o privato banchiere che il ricorrente abbia nel suo ricorso indicato, e richiesto (5).

966. Se sia prestata una fideiussione, che sia ammessa dal tribunale, il fideiussore, con atto ricevuto dal cancelliere, deve dichiarare di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative, e l'atto é senz'altro *esecutivo* contro di lui (6).

967. Ma come dovrà intendersi in ogni modo questo *minimum* del 40 per cento che il debitore deve assicurare ai propri creditori non aventi ragioni di preferenza, cioè ai proprî creditori non garantiti da privilegio pegno od ipoteca?

È questa una questione che si riallaccia ad una di quelle che il tribunale dovrà ancora e più propriamente esaminare, allorchè sarà investito della conoscenza intera della procedura del concordato concluso e sottoposto alla sua omologazione (7).

---

(1) V. nella Parte III le osservazioni sotto l'art. 753 Cod. Com.

(2) Art. 795 Cod. proc. civ. — trascritto nella Parte III sotto art. 721 Cod. Com.

(3) Legge 10 luglio 1861 n. 94, art. 98.

(4) V. osservazioni sotto art. 753 Cod. Com. nella P. III.

(5) V. art. 878 Cod. Com. — e nella Parte III osservazioni sotto articolo 753 Cod. Com.

(6) Art. 329 Cod. proc. civ. trascritto sotto art. 721 Cod. Com. nella Parte III — V. anche per tutto il sistema di prestare cauzione sempre nella Parte III sotto art. 721 e per il deposito le osservazioni sotto art. 753 Cod. Com.

(7) Art. 20 e art. 3 n. 3 della Legge sul concord. prev.

Ma è opportuno dirne ancora qui una parola perchè fino da questo punto il tribunale deve esaminare la proposta concreta quale viene messa avanti dal debitore ai proprì creditori, e quindi quale percentuale propone di pagare offrendone garanzia.

Perchè le proposte che il debitore può fare ai suoi creditori si sostanziano in queste: o proposta di pagamento di almeno il 40 per cento e subito mediante rimessione del residuo; — o pagamento della totalità con determinati modi di pagamenti; — o pagamento di una percentuale corrispondente al *minimum* del 40 per cento, ma a rate o con determinati altri modi dilatori di pagamento.

Ora niun dubbio che i primi due modi di proporre il concordato rientrino nella percentuale minima concessa dalla legge, ma che dire, invece, del terzo che limitandosi al minimo della percentuale vuole anche approfittare di una dilazione col pagamento rateale?

Si potrà dire in questo caso ancora integra per i creditori la percentuale del 40 per cento, mentre essi per effetto della dilazione nei pagamenti vengono a perdere l'interesse su quella percentuale fino a quando effettivamente sia pagata? In altri termini si dovrà ritenere che colui che fissa il minimo del 40 per cento debba anche pagarlo immediatamente, o corrispondere gli interessi di mora a decorrere dalla sentenza omologatrice del concordato?

Su questa questione, nel silenzio della legge, dirà la sua parola la giurisprudenza, ma intanto a me pare che sia più corretta interpretazione, parlando la legge di percentuale minima del 40 per cento, il ritenere che questa percentuale minima non debba ulteriormente subire diminuzioni rappresentando l'estremo sacrificio che il creditore deve fare, ed il minimo consentito perchè il debitore possa godere del beneficio del concordato.

968. 6.° Ma non basta che il ricorso risponda a tutte le condizioni dalla legge richieste, e fin qui esaminate, è necessario, come già avvertii precedentemente, che anche la *persona* del debitore ricorrente non sia stata colpita da alcuna delle cause di *indegnità* pure previste dalla legge stessa, che commina anche, e solo per ciò, di irricivibilità il ricorso.

E dapprima la legge si sofferma a stabilire altrettante cause di indegnità per quel commerciante il quale sia incorso in reati contro il credito, la pubblica fede e la proprietà, come i colpevoli di bancarotta fraudolenta, ed i condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico (1). — Insomma,

---

(1) Art. 3 n. 2 Legge sul concord. prev. e 816 Cod. Com. — e v. sopra N. 953.

le cause di indegnità che per il fallito, il quale sia incorso negli stessi reati sopra specificati, costituiscono l'ostacolo a ottenere la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, riflettono ancora la loro luce sinistra sul commerciante che si faccia a chiedere la convocazione dei creditori per una proposta di concordato preventivo.

969. 7.° E, per le stesse considerazioni e sempre sul riflesso che l'istituto del concordato dev'essere a favore del commerciante *sventurato ma onesto*, non solo lo stigma di una precedente condanna è causa di indegnità, ma anche tale indegnità costituiscono quei fatti di natura così violenta contro il credito e la buona fede ai quali il debitore si fosse lasciato andare, e tali che accompagnati con la cessazione dei pagamenti giustificano il corso della azione penale a di lui carico anche prima della dichiarazione di fallimento. Quali fatti associati con la cessazione dei pagamenti sono la fuga, la latitanza, la chiusura dei magazzini, il trafugamento, la sottrazione, e la diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori (1).

Sarà molto difficile, nella pratica, che un commerciante in tali condizioni, si arrischi ancora a chiedere una convocazione di creditori, ma l'ipotesi della legge è tale.

970. VI.) E, se tutte le condizioni e cause di indegnità sopra esaminate costituiscono altrettanti requisiti essenziali per la ammissibilità del ricorso, il tribunale dovrà farsi carico dell'esame attento che il preciso disposto della legge sia osservato.

Ed a questo proposito è bene rilevare dai lavori preparatori che ne costituiscono i motivi, il perchè si siano specificati i casi in cui il magistrato debba dichiarare inammissibile il ricorso.

Così si esprime al riguardo la relazione ministeriale al disegno di legge Gianturco, presentata al senato nella tornata 22 Nov. 1900 (2). " Il progetto della Commissione non pone qualsiasi condizione alla ammissibilità del ricorso. Nel timore di giudizi precipitati, riserva all' istruttoria l' indagine se la condotta fraudolenta del debitore lo renda senz'altro immeritevole del beneficio. A me pare invece prudente consiglio stabilire fin dall'inizio taluni estremi, positivi e negativi, nel cui difetto la domanda del concordato fosse inammissibile, e verificandosi la cessazione dei pagamenti dell'istante, se ne dovesse senz'altro dichiarare il fallimento. Si ovvia così il doppio pericolo: che anche gli immeritevoli conseguano l'effetto moratorio, e quindi un ritardo nella dichiarazione del loro fallimento, fidando nel-

(1) Art. 3 n. 4 della Legge sul concord. prev. e 855 al. 2 Cod. Com. e v. sopra N. 953.

(2) Docum. relaz. ecc. N. 17.

l'opera del tempo, delle complicazioni processuali e degli occulti maneggi per ridurre i creditori a più miti consigli; e che della misura equitativa abusino gli sfruttatori del credito, trovando nel concordato facilmente accessibile un mezzo per saldare a buon prezzo i loro conti con la giustizia e coi creditori „.

Ed il concetto rimase nella legge la quale, appunto, vuole che il tribunale in tali casi da essa specificati, e di cui sopra si è detto, e *sentito* il pubblico ministero, dichiari col suo decreto, non soggetto a reclamo, l'inammissibilità del ricorso (1).

971. Ma non si creda che, dichiarato inammissibile il ricorso, il tribunale debba senz'altro dichiarare il fallimento.

Già incidentalmente lo si è avvertito (2), il tribunale, con la reiezione del ricorso pronuncierà anche il fallimento — in questo caso *d'ufficio* — quando risulti che il ricorrente abbia anche cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali; che è appunto, e solo ciò che vuole la legge (3).

È ben vero che, come fu da molti osservato nelle discussioni dei varî progetti, nella pratica il rigetto del ricorso porterà anche alla dichiarazione di fallimento, perchè la presentazione del ricorso si associerà il più delle volte anche alla cessazione dei pagamenti, perchè chi chiede una riduzione confessa di non poter pagare, ma ciò non toglie che il concetto della legge sia in questa parte esattissimo, non essendo mai da confondere il principio determinante, confondere cioè il momentaneo imbarazzo finanziario, che può spingere il debitore onesto a valersi in tempo utile della protezione della legge, con la cessazione dei pagamenti (4). — Vuol dire che il tribunale, preavvisato dell'imbarazzo del commerciante, respinto che abbia il ricorso, invigilerà e, se del caso, provvederà in seguito con una dichiarazione di fallimento d'ufficio come glie ne dà diritto la legge commerciale che regola quell'istituto, e di cui mi sono già occupato (5).

972. Proposto il ricorso, e rigettato dal tribunale, il relativo decreto non è reclamabile (6), però è un provvedimento di natura tale che “non può produrre alcuna lesione di diritto del debitore in quanto che egli potrà sempre riproporre il ricorso non essendo il provvedimento una sentenza che acquisti

(1) Art. 3 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(2) V. sopra N. 946.

(3) Art. 3 ult. cap. della Legge sul concord. prev. — confr. art. 683 Cod. Com., e *retro* N. 176 e seg., 189 e seg., 198 e seg.

(4) V. a proposito della cessazione dei pagamenti N. 189 e seg.

(5) Art. 688 Cod. Com. e v. *retro* N. 215.

(6) Art. 3 al. 1 della Legge sul concord. prev.

autorità di cosa giudicata „ (1). **E adunque si potrà sempre riproporre con le stesse forme il ricorso corretto dai vizî per cui prima sia stato respinto.**

973. **Respinto il ricorso e dichiarato, invece, anche il fallimento riprenderanno vigore tutte le norme proprie di questo istituto, alle quali norme dovrà uniformarsi il tribunale nella pronunciazione della sentenza dichiarativa, seguendosi poi le norme stesse per la sua pubblicazione (2), e contro questa sentenza si potrà proporre opposizione nei modi che già si conoscono (3).**

SEZIONE II.

Del decreto del tribunale, che avvia la procedura del concordato preventivo, e dei suoi effetti.

SOMMARIO: 974. I) Quali provvedimenti il tribunale possa dare, deliberando in camera di consiglio, sul ricorso presentato dal debitore. — 975. Quali siano le provvidenze che deve contenere il decreto, che accoglie il ricorso, ed avvia la procedura del concordato preventivo. — 976. *a*) nomina del giudice delegato, sue funzioni. — 977. *b*) fissa udienza davanti al giudice per l'adunanza dei creditori, termini prescritti dalla legge. — 978. *c*) nomina un commissario, sue funzioni. — 979. A quale categoria di persone sia da darsi la preferenza per la carica di commissario giudiziale. — 980. Se si possa nominare più di un commissario. — 981. *d*) assegna il termine ulteriore per completare l'elenco nominativo dei creditori. — 982. *e*) fissa un termine per la pubblicazione e trascrizione del decreto. — 983. *f*) designa, in casi determinati, altri giornali nei quali debba farsi l'inserzione. — 984. *g*) prefigge altre condizioni quando si tratti di società che abbia emesso obbligazioni. — 985. Gli organi funzionanti nella procedura del concordato sono il giudice delegato ed il commissario; ragioni per le quali la legge non ha creduto di nominare anche una commissione di creditori. — 986. II.) Pubblicazione del decreto e formalità relative. — 987. Annotazioni dello stesso. — 988. Sua trascrizione all'ufficio delle ipoteche. — 989. A cura di chi debbasi provvedere. — 990. Previo deposito delle spese necessarie per l'intero giudizio. — 991. III.) Ef-

(1) Ministro Cocco-Ortu in risposta all'on. Aguglia. — V. Discussioni — Camera dei Deputati — tornata 11 febbraio 1903, pag. 5397.

(2) Art. 684, 691 e seg. 912 Cod. Com. 22 della Legge sul Concord. prev. e v. *retro* N. 177 e seg. 230 e seg.

(3) Art. 693 Cod. Com. e v. *retro* N, da 243 a 245 — 246 a 255.

fetti del decreto di convocazione dei creditori; effetto moratorio retroattivo; quali atti siano vietati ai creditori. — 992. Se si possa procedere a sequestro conservativo. -- 993. Sospensione delle prescrizioni, perenzioni e decadenze. — 994. Scadenza dei debiti pecuniari. — 995. Sospensione del corso degli interessi. — 996. Eccezione stabilita per i crediti per tributi diretti, o indiretti, ancora privilegiati. — 997. Il debitore conserva, durante il periodo del concordato, l'amministrazione dei suoi beni, e prosegue le operazioni ordinarie della sua industria e commercio. — 998. Sotto quali limitazioni. — 999. Dichiarazione di inefficacia per certi atti, duplice categoria. — 1000. Continua. — 1001. Riassunto e commento relativo agli atti che il concordatario può compiere durante il periodo istruttorio; relazione Bolaffio. — 1002. Comminatorie stabilite dalla legge; funzioni, al riguardo, del giudice delegato; dichiarazione di fallimento che deve pronunciare il tribunale. — 1003. Continua. — 1004. La sentenza, che dichiara il fallimento, va pubblicata ed affissa nei modi che le sono propri, ma è appellabile nello stesso modo delle sentenze rese nella procedura di concordato preventivo.

974. I). Il tribunale, cui va diretto il ricorso per convocazione dei creditori per un concordato preventivo, deliberando in camera di consiglio, può dare tre provvedimenti diversi: o dichiarare inammissibile il ricorso, con suo decreto non soggetto a reclamo, ma che lascia impregiudicato il diritto di riproporre l'istanza; o, con la inammissibilità del ricorso, e con sua sentenza, che è impugnabile, dichiarare d'ufficio il fallimento del commerciante ricorrente; oppure, ed infine, quando riconosca regolare ed ammissibile il ricorso, ordinare con decreto, non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo (1).

Dei due primi provvedimenti ho già detto (2); conviene, adunque, che mi intrattenga del terzo.

975. Con questo decreto il tribunale deve dare le seguenti disposizioni:

976. *a*) nominare il giudice delegato innanzi al quale debbono essere convocati i creditori (3).

Le funzioni del giudice delegato sono così riassunte nella dotta relazione del prof. Bolaffio, relatore del progetto della sottocommissione (4). " Il giudice delegato è l'occhio vigile della

(1) Art. 4 al 1, della Legge sul concord. prev.

(2) V. sopra N. 971, 972, 973.

(3) Art. 4 al 1 della Legge sul concord. prev.

(4) V. Doc. relat. al progetto di Legge sul concord. prev. (Roma, Stamperia Reale, 1896) pag. 91.

legge nella procedura di concordato preventivo. A lui la direzione, il controllo, l'assidua cura perchè le formalità legali siano osservate, perchè la rettitudine presieda sovrana in tutte le risoluzioni. — Nominato, annota il decreto di convocazione dei creditori sotto l'ultima scrittura dei litri presentati per accertare la identità e la intangibilità fino a quel momento, e li restituisce quindi al debitore per la regolare prosecuzione del commercio. — Vigila a che il cancelliere proceda alle pubblicazioni e partecipazioni prescritte per la notorietà più sicura del giudizio. — Autorizza, con speciale decreto, il debitore, nei casi di necessità od utilità evidente, a compiere quegli atti che, per la loro importanza ed influenza sulle sorti del patrimonio, la legge gli vieta per regola di compiere. — Presiede le adunanze dei creditori. — Il rispetto scrupoloso alla legge si afferma con la sua presenza; in essa trovano salda garanzia l'ordine e la moderazione delle discussioni; il ministero suo imparziale, informato all'equità si spiega nel tentativo di conciliare gli interessati per affrettare nel comune vantaggio la soluzione della procedura.

" Più delicata è la funzione, quasi diremmo di polizia giudiziaria, che la legge gli affida, imponendogli di sorvegliare la condotta del debitore durante la procedura per verificare se contravviene ai precetti di legge riguardo alla gestione del suo commercio od ai divieti riguardo alla stipulazione di certi atti. Se violazione esiste, deve il giudice riferirne al tribunale in camera di consiglio affinchè questo possa, se crede del caso, dichiarare il fallimento. E poichè il concordato preventivo non si concede che a chi ne è meritevole, la stessa denuncia farà il giudice al tribunale se dall'istruttoria già incoata, e più particolarmente dalle relazioni documentate del commissario, gli risulti che il debitore ha occultato o dissimulato l'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode. Così l'interesse pubblico apparisce sufficientemente tutelato ".

977. *b*) prefigge il luogo il giorno e l'ora dell'adunanza non oltre *trenta* giorni — salvo il caso di società che abbia emesso obbligazioni e per le quali il termine può essere protratto fino a giorni *sessanta* — dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori (1).

978. *c*) nomina un commissario, che non sia uno dei creditori con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di inda-

(1) Art. 4 al 2 e 26 cap. della Legge sul concord. prev.

gare sulla condotta del debitore, e di riferirne all'adunanza dei creditori (1).

E le funzioni del commissario giudiziale sono così riassunte dal relatore prof. Bolaffio (2) " Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi affari e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria o del suo commercio. A salvaguardia però dei creditori, affinchè l'integrità del patrimonio non sia lesa da atti colpevoli od inconsulti, gli si colloca a lato un commissario giudiziale. Questi nè sostituisce nè integra la personalità giuridica del debitore che rimane intatta malgrado la procedura di concordato. Non rappresenta i creditori che, mancando la dichiarazione di fallimento, non costituiscono una massa passiva, con diritti ed obblighi propri, pel cui esercizio si richieda un rappresentante. Le sue funzioni sono bene tracciate nel progetto. Deve vigilare l'azienda, ispezionarla, e quindi riferire. — La sua vigilanza sull'esercizio del commercio è una garanzia che il pegno comune ai creditori non andrà disperso, che non si creeranno artificiose situazioni. Egli ha libero l'esame dell'azienda, libertà assoluta di controllo. La sua qualifica di *giudiziale* è impronta solenne dell'autorità delegatagli. — L'ufficio, oltre alla sorveglianza, si estende all'ispezione per riferire il risultato di ricerche diligenti e coscienziose agli interessati. Il commissario accerta pertanto con la maggiore precisione le attività e le passività del debitore, acciò il calcolo che dovranno fare i creditori sulla opportunità di accettare il concordato abbia una base sicura. Verifica le cause e le circostanze della situazione e condotta del debitore, perchè i creditori prima, il tribunale poi, apprezzino e giudichino se è meritevole del beneficio che implora. Con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori presentato dal medesimo introducendovi le necessarie aggiunte e rettificazioni ed indicandovi la somma dei rispettivi crediti. Richiede agli interessati quegli ulteriori schiarimenti e giustificazioni che reputa necessarie. Coadiuva con le proprie indagini e con le proprie osservazioni il giudice delegato. Dà al tribunale, in sede di omologazione, le informazioni che ritiene opportune e quelle che gli sono richieste dal presidente a complemento dell'istruttoria scritta ".

979. Il tribunale è libero nella scelta del commissario poichè la legge si limita a vietare tale ufficio a chi ricopre la qualità di creditore.

Ma anche questo è compito delicato che il tribunale vorrà adempiere con tutti i riguardi, facendo cadere la scelta sopra

---

(1) Art. 4 al 3 della Legge sul concord. prev.

(2) Cit. relaz. a pag. 85.

una persona, la quale offra maggiori garanzie di capacità in relazione alla natura dell'azienda commerciale.

Nella discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati si voleva, con un ordine del giorno degli on. Massa, Fasce, Morpurgo e Vigna, svolto da quest'ultimo, che il commissario fosse scelto di preferenza tra i ragionieri, ma in seguito alle ragioni esposte dal relatore on. Sorani, ed alle dichiarazioni del ministro Cocco-Ortu, l'ordine del giorno fu ritirato. Le ragioni addotte dall'on. Sorani sono così specificate (1).

" Io personalmente (e, badate non parlo come relatore della Commissione) credo che i ragionieri debbano essere preferiti a tutti gli altri professionisti, perchè effettivamente essi hanno maggior competenza nella materia *(approvazioni);* nondimeno è innegabile che spesse volte con le questioni contabili si innestano delle questioni legali.

" In tal caso sarebbe dannoso escludere la possibilità di scegliere a commissario giudiziale un avvocato, il quale sarebbe la persona più adatta.

" È quindi meglio, in via di massima, lasciare libertà ai tribunali di nominare il commissario giudiziario.

" D'altra parte l'on. collega Vigna sa che sono innumerevoli le categorie delle aziende industriali e commerciali, e che ciò impedisce una designazione precisa dei professionisti che possono essere prescelti per l'ufficio di commissario giudiziale. Si vedrà in pratica quale classe di professionisti dovrà a volta a volta essere preferita. Dove prevarranno questioni contabili ed amministrative si chiamerà un ragioniere rialzando così una professione tanto proficua e pur tanto trascurata, dove, invece, prevarranno delle questioni litigiose la scelta cadrà su un esercente la professione legale. Noi non possiamo, nè con una espressa disposizione di legge, nè con un ordine del giorno, vincolare la scelta del tribunale, e tanto meno fare della classe dei ragionieri una casta privilegiata.

" Una disposizione tassativa rappresenterebbe un privilegio odioso e pericoloso, venendo a costituire delle mansioni del commissario una professione senza garanzie annesse ad un pubblico ufficio ".

E le dichiarazioni del ministro Cocco-Ortu così erano formulate (2) " Al legislatore importa che il delicato ufficio sia affidato ai più competenti, che possono essere nel maggior numero dei casi i ragionieri, quando si tratta di conti; ma non lo sono in tutti i casi e sempre. Inoltre l'on. Vigna sa che non è facile trovarli da per tutto. Quindi non sarebbe possibile stabilire una

---

(1) Atti ecc., tornata 10 Febb. 1903, pag. 5363.

(2) Atti ecc., tornata 11 Febb. 1903 a pag. 5382.

regola assoluta che essi solo debbano essere nominati. Come fece notare il relatore, vi sono dei casi, nei quali può convenire che sia chiamato altri alle funzioni di commissario. Un ordine del giorno votato dalla Camera costituirebbe quasi un vincolo, che non mi sembrerebbe opportuno. Mi pare quindi che si debba confidare nel senno e nel discernimento dei tribunali i quali sceglieranno i più idonei, e, allorquando troveranno che un ragioniere può offrire maggiori garanzie di capacità, non esiteranno a nominarlo, quindi pregherei i proponenti l'ordine del giorno di non insistere in esso „.

980. Il commissario deve essere unico, nè alcuna ragione può permettere di nominarne di più. E del resto la ragione stessa, la quale ha consigliato che vi sia un solo curatore per i fallimenti non deve essere diversa nella determinazione che pure sempre unico debba essere il commissario giudiziale.

981. *d)* assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti, o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo (1).

Ma fu già avvertito (2) che per la sua indole di disposizione eccezionale essa deve essere restrittivamente intesa, onde non è più luogo a ripetermi, non senza osservare, però, che pure il termine ulteriore di *cinque giorni* è di stretto rigore e vincolativo per il tribunale nel valersi, nei determinati casi, della facoltà di concederlo.

982. *e)* fissa un termine entro cui il decreto deve, a cura del cancelliere, essere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzî legali, ed essere trascritto al locale ufficio delle ipoteche (3).

983. *f)* designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi l'inserzione, nel caso in cui l'elenco nominativo dei creditori sia stato presentato incompleto e da completarsi in termine ulteriore dei cinque giorni, oppure sia, a giudizio del tribunale stesso, opportuna una maggiore pubblicità (4).

984. *g)* prefigge, se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, speciali modi di pubblicità dell'avviso di convocazione ed altre indicazioni per i possesori di obbligazioni al portatore, alle quali debbono uniformarsi per la presentazione dell'elenco delle obbligazioni da essi possedute, e da presentarsi -- quando vogliano intervenire all'adunanza per essi stabilita

(1) Art. 4 al 4 della Legge sul concord. prev.

(2) V. sopra N. 954, 958.

(3) Art. 5 al 1 della Legge concord. prev. e v. N. 986.

(4) Art. 5 al 2 della Legge concord. prev. e v. N. 954, 958, 981.

separatamente da quella degli altri creditori — prima dell'adunanza stessa (1).

985. Dall'esame delle provvidenze che il tribunale deve dare nel suo decreto si rileva che gli organi che funzioneranno nella procedura del concordato per autorità delegata dal tribunale stesso, all'infuori dalle decisioni che a lui vanno dalla legge rimesse, sono il giudice delegato ed il commissario, nè si trova alcun accenno per la nomina di una commissione di sorveglianza che faccia riscontro alla delegazione dei creditori nella procedura fallimentare.

Le ragioni perspicue, per le quali, con determinato proposito non si credette opportuno che a lato del giudice delegato e del commissario dovesse stare anche una commissione di creditori, concetto, che era stato accolto dal progetto di legge in discussione al Senato, e da questo pure approvato (2), si contengono nella nuova relazione del ministro Cocco-Ortu (3) in questi precisi termini " Fu eliminata la commissione dei creditori che non esisteva nei primi progetti. Gli stessi motivi, i quali persuasero ad escludere il creditore dall'ufficio di commissario giudiziale sconsigliano dall'introdurre quel nuovo organo, anche tenendo calcolo della poco felice riuscita della delegazione dei creditori nella procedura di fallimento. Di questa pretesa garanzia di permanente vigilanza sull'azione del curatore e di attività consultiva spiegata dai creditori, questi, nei fallimenti di minore entità, che sono la grande maggioranza, fanno volentieri a meno. L'esperienza, infatti, ha dimostrato che la delegazione dei creditori, quando non è una figura decorativa, inceppa l'amministrazione, creando imbarazzi al curatore; i suoi pareri, o mancano di valore, o sono sospetti, per il facile predominio dell'interesse individuale sulla missione onorifica di tutore della collettività! Nel concordato preventivo si aggiungerebbe un altro inconveniente, e cioè che, perdurando l'azienda, anzi intendendo il concordato a mantenerla viva, si offrirebbe ai concorrenti del debitore il mezzo per conoscere il meccanismo tecnico della sua industria e le sue relazioni d'affari, con la possibilità di sfruttare quella conoscenza a pro-

---

(1) Art. 6, 23 della Legge sul concord. prev. e v. N. 1091 e seg. Ho accennato qui alla diposposizione speciale riguardante le società per raccogliere in gruppo tutte le provvidenze che deve dare il decreto tribunalizio, riserbando sempre più ampio commento al Capo VI; v. N. 1084 e seg.

(2) V. Disegno dell'Ufficio centrale (art. 4 al 4) portato alla discussione del Senato e da questo approvato nella tornata 7 maggio 1901.

(3) V. Relaz. — Atti Parl. Doc. disegni di legge ecc. — al Senato del Regno 2ª sessione 1902-1903 N 195.

prio vantaggio. Basterebbe questo pericolo per giustificare l'eliminazione di un organo che, mentre non è di presidio pei creditori, può, nella lotta della concorrenza, convertirsi in strumento di rovina a danno del debitore! Del resto, il Senato, a mezzo del suo Ufficio centrale (relatore Lucchini), per escludere che il commissario giudiziale possa essere un creditore, ha già autorevolmente e lucidamente avvertito che " chi ha esperienza di rapporti commerciali sa quanto la segretezza negli affari sia necessaria e sa come possa riuscire pericoloso per un commerciante l'affidare la sua azienda, anche temporaneamente, a una persona che forse fu un concorrente di ieri e potrà ridivenire il concorrente di domani ". Osservazione esattissima, che trae logicamente alla conseguenza di sopprimere la commissione dei creditori ".

986. II). Il decreto, che avvia la procedura del concordato preventivo deve essere nel termine prefisso pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale, e deve essere inserito per estratto nel foglio degli annunzi legali, nonchè negli altri giornali che siano stati designati nel decreto stesso, nei casi di presentazione giustificata di un elenco incompleto dei creditori, e quando una maggiore pubblicità sia stata riconosciuta opportuna (1). E le prove di tali pubblicazioni debbono essere unite agli atti (2).

987. E del decreto si dovrà ancora fare annotazione, a cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere, immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, prima che questi siano restituiti al ricorrente (3); la quale formalità è richiesta " per accertarne l'identità e la intangibilità fino a quel momento (4) ".

988. Ma non solo il decreto deve essere pubblicato, inserito, ed annotato nel modo sopra detto; esso nel termine prescritto va trascritto al locale ufficio delle ipoteche (5), e ciò sempre nell'intento di allargare la notorietà legale del decreto di convocazione dei creditori con più ampia e tranquillante pubblicità.

989. Ed a carico di chi starà il dovere di provvedere a tali atti?

Risponde la legge (6) che vi deve provvedere il cancelliere:

---

(1) Art. 5 al 1 e 2 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 5 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 4 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(4) V. sopra N. 976 la cit. relaz. Bolaffio.

(5) Art. 5 al 1 della Legge sul concord. prev. — V. anche art. 1932 e seg. 2066 Cod. Civ. 661 Cod. proc. civ.

(6) Art, 5 al 1 della Legge sul concord. prev.

il quale come ufficiale pubblico offre non solo le maggiori garanzie per una migliore esecuzione, ma anche più sollecita, essendo tosto a cognizione del decreto che il tribunale ha emanato.

990. Se non che il cancelliere, a meno che non voglia mettersi in condizione di risponderne personalmente, dovrà pretendere che il ricorrente depositi effettivamente, e ciò prima di dar corso agli atti di cui sopra, una somma, che, ad avviso del giudice delegato, sia sufficiente per coprire le spese dell'intero giudizio (1). A quest'effetto il deposito della somma si potrà fare per alcuno dei modi che già si conoscono (2).

991. III.) E passando ora, con la maggior brevità ad esaminare gli effetti che devivano dal decreto tribunalizio di convocazione dei creditori, conviene subito rilevare il primo e maggiore effetto derivante da quel decreto, e consistente nel *moratorio* con *retroattività* alla data della presentazione del ricorso e durevole fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva.

Durante questo periodo nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, *sotto pena di nullità*, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche (3).

" Occorre impedire — così si esprime la relazione ministeriale Coccu-Ortu (4) — che durante la procedura sia alterata la situazione patrimoniale del ricorrente per mal talento di lui o per tortuoso proposito di qualche creditore ribelle alla legge di eguaglianza che presiede questi giudizi. Per ciò il decreto che convoca i creditori ha l'effetto, retroattivo alla presentazione del ricorso, di annullare ogni atto esecutivo sui beni del debitore, e ogni acquisto di diritti di prelazione sui medesimi. Possono invece esercitarsi gli atti che mirino a far riconoscere diritti controversi, appunto perchè improduttivi di prelazione ".

992. Niun dubbio, adunque, che se sono impediti gli atti di esecuzione forzata, e quelli diretti ad ottenere qualsiasi diritto di prelazione, tra questi non sono da ascriversi gli atti conservativi, che mirano, invece, a meglio garantire la integrità del patrimonio del debitore, quali sono gli atti di sequestro. Onde a ragione fu tolto il divieto — che era contenuto nel disegno di legge Gianturco, e dell'Ufficio centrale (5), presentati alla approvazione del Senato nel 1901 — in seguito alla

---

(1) Art. 5 al 1 della Legge sul concord. prev.

(2) V. sopra N. 965, e nella Parte III. osservazioni sotto l'art. 753 Cod. Com., e art. 5 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 7 al 1 della Legge sul concord. prev.

(4) Atti ecc. 1901 N. 277.

(5) Disegni di Legge ecc., 1900 N. 17 e 17 A.

discussione del disegno avvenuta davanti al Senato nella tornata 9 maggio 1901, nè più fu ripetuto, e la nuova relazione ministeriale Coccu-Ortu alla Camera (1) così si esprime:

" Il Senato volle altresì che fossero procedibili gli atti di sequestro provocati da qualche creditore per assicurare la inalterabilità dell'attivo nel periodo che corre dalla presentazione del ricorso alla pronuncia del decreto. Sebbene l'art. 7 al. 1 a ciò provveda, appunto con l'effetto retroattivo dato al decreto che inizia la procedura, non mi opposi alla proposta, per cui nel detto alinea fu soppresso il divieto di *intraprendere* e *proseguire atti di sequestro*; parendomi che ogni misura diretta a conservare intatta la garanzia patrimoniale comune ai creditori entri nel concetto informativo dell'istituto ".

993. E, stante il divieto di proseguire durante il detto periodo gli atti sopra indicati, le prescrizioni perenzioni e decadenze che sarebbero interrotte dagli atti stessi rimangono necessariamente sospese (2).

994. All'intento, poi, di non intralciare la liquidazione definitiva e pareggiare la condizione dei creditori in un punto solo di partenza, i debiti pecuniari del ricorrente, non privilegiati, scadono subito per effetto del decreto di convocazione mentre quelli garantiti o privilegiati vivono di una vita a parte, conservano la loro qualifica ed il loro termine di scadenza a meno che il creditore non rinunzi alla garanzia (3).

Ed a proposito di questo effetto dichiarato dalla legge tornerà utile un richiamo ai lavori preparatori che servirà a chiarire meglio il concetto della disposizione legislativa. Perchè, nel disegno ministeriale, che aveva già riportata l'approvazione del Senato nel 1901, e riproposto alla Camera, l'art. 7 al. 3 era così concepito " riguardo alla scadenza dei crediti, alla sospensione del corso degli interessi sui medesimi e alla valutazione dei crediti non fruttanti interessi, si applicano le disposizioni degli articoli 700, 701, 768 (4) del codice di commercio ". Ma il richiamo al codice di commercio e la semplice dizione di *crediti* avrebbe potuto ingenerare dei dubbi e tormentare la pratica con questioni che era bene subito eliminare. Donde la nuova dizione dell'articolo formulata nel progetto emendato dalla Commissione parlamentare (rel. Sorani) d'accordo col ministro di grazia e giustizia Coccu Ortu, e che forma la disposizione attuale della legge (5).

(1) Relaz. dianzi citata N. 277.

(2) Art. 7 al 2 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 7 al 3 della Legge sul concord. prev.

(4) V. *retro* N. 318 e seg. 307 e seg. 487 e seg.

(5) Confr, l'articolo come sopra formolato con l'art. 7 al. 3 della Legge sul concord. prev. trascritto nella Parte III.

La relazione (1) dava ragione del proposto emendamento con queste parole " la Commissione ritiene inoltre necessario di modificare sostanzialmente il terzo alinea dell'articolo stesso. Perocchè così come è formulato — specie per l'espresso richiamo degli articoli del Codice di commercio e la generica dizione di *crediti*, senza distinguerne la specie — produce questa conseguenza: che si verificherebbe nella procedura di concordato preventivo la identica situazione patrimoniale ch'è creata dalla dichiarazione di fallimento. E quindi tutti i crediti di qualunque natura, chirografari o aventi diritto di prelazione, pecuniari o che hanno per oggetto prestazioni di cose o di servigi, si considererebbero scaduti, aggravando così con la loro immediata esecuzione il debitore.

" Non è questo il concetto che la Commissione governativa che ha formulato il primo progetto, si era formato dell'istituto, Essa ritiene — come appunto riteniamo noi — che solo i creditori chirografari e per debiti *pecuniari* debbano sottostare alle conseguenze della procedura di concordato. I creditori per prestazioni di cose o di servigi non risentono gli effetti del giudizio, dal momento che l'azienda commerciale continua a funzionare. Invece i creditori con diritti di priorità hanno bensì l'obbligo di sottostare all'effetto moratorio del giudizio (e quindi di non iniziare, o di sospendere se iniziati, gli atti di esecuzione in confronto del debitore finchè la procedura di concordato non sia esaurita): ma sulla sostanza del loro diritto questa procedura non influisce, nè riguardo alla entità dei crediti nè riguardo ai termini nè alle altre condizioni pattuite o legali, nè riguardo alle loro garanzie, a meno che, ai sensi dell'articolo 14, non rinunzino in tutto o in parte alla qualità di creditori con diritto di prelazione. Nel qual caso, per loro elezione, si sottopongono in tutto o in parte alle condizioni create dalla procedura di concordato ai creditori chirografari ".

995. E, con la disposizione che dichiara che i debiti pecuniari non aventi diritti di prelazione si considerano scaduti, si sancisce pure che è sospeso, rispetto agli altri creditori, il corso degli interessi sui medesimi (2).

In sede di concordato preventivo, adunque, non sarà luogo a distinguere tra crediti fruttanti, o no, interessi, nè ricorrere a calcoli sottili, come trascina tale distinzione, con le relative norme, nella legge commerciale del fallimento (3). Poichè sempre difficile cosa è raggiungere con qualsiasi sistema una perfetta uguaglianza di trattamento, laddove il vero scopo — così

(1) Atti ecc. Camera dei deputati N. 46 B.

(2) Art. 7 al 3 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 768 Cod. Com. e v. *retro* N. 487 e seg.

la relazione Bolaffio (1) — della sospensione degli interessi è di agevolare il compito della liquidazione, semplificando il calcolo, e la determinazione dei singoli crediti concorrenti; e si ottiene nel modo più semplice non occupandosi degli interessi in qualsiasi modo anticipati, o inferiori al tasso legale, o che per convenzione non decorrono. Qui pertanto basterà notare che il concordato omologato scioglie ogni rapporto creditorio di capitale e di interessi anche verso il debitore. È il credito nella sua unicità di capitale e di interessi, principale ed accessorio, che deve considerarsi legalmente estinto con la esecuzione del concordato, se questo nulla ha stabilito in contrario „.

996. A tutte queste norme, ed a questi effetti, derivanti dal decreto che convoca i creditori, non stanno, però, sottoposti i crediti per tributi diretti o indiretti, *ancora privilegiati* (2), perchè, così la relazione Bolaffio (3), “ gli istituti di pubblica utilità, Stato, Provincie, Comuni, non potrebbero prestare ai cittadini i servizi richiesti dall'esistenza e dal benessere del civile consorzio senza la sicurezza di conseguire integralmente e tempestivamente i mezzi necessari per farvi fronte. *Potior est enim causa tributorum, quibus priore loco omnia bona cessantis obligata sunt* (I. *1. Cod. si propt. publ. pens.* [*IV. 46*]). Per l'esazione dei loro crediti, dipendenti dai tributi diretti e indiretti, godono uno speciale privilegio o sulla generatità dei mobili, o sopra determinati mobili, o sopra gli immobili. Avuto riguardo al loro scopo, il progetto riconosce la necessità che il moratorio non esrciti influenza su cotesti crediti qualora conservino il privilegio loro attribuito dal codice civile „.

997. Ma, il decreto tribunalizio di convocazione dei creditori produce ancora altro effetto relativo piuttosto alla persona del debitore ricorrente, ed è che questi conserva, durante la procedura di concordato preventivo, l'amministrazione dei suoi beni, e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria, e del suo commercio (4). E ciò è in relazione, sempre allo stesso criterio che ha fatto dettare le disposizioni relative all'effetto moratorio, perchè tanto la sospensione degli atti esecutivi quanto la continuazione, per contro, dell'esercizio commerciale, tendono a mantenere in vita l'azienda, col ritrarre una maggiore utilità per tutti gli interessati.

Già nella procedura del fallimento si è visto (5) quali siano i vantaggi che si possono ritrarre con l'evitare l'abbandono

---

(1) Relaz. cit. pag. 83.

(2) Art. 7 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(3) Loc. cit.

(4) Art. 8 al 1 della Legge sul concord. prev.

(5) V. art. 736 e 750 Cod. Comm. e v. *retro* N. 346 e seg. 358 e seg.

violento dell'esercizio del fallito, e come ormai la norma della continuazione invece che in via eccezionale sia osservata come regola nelle procedure fallimentari, onde non dovevano sfuggire questi vantaggi nella procedura del concordato preventivo, tanto più che una delle spinte maggiori ad addivenirvi, per il commerciante, sarà anche questa, di poter ancora fare assegnamento sulla propria azienda.

998. Se non che considerazioni di interesse opposto, avuto riguardo alla massa creditoria, e per evitare facili abusi, hanno consigliato al legislatore di assoggettare il principio di conservare al debitore l'amministrazione dei suoi beni e di permettergli di proseguire tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio, ad alcune limitazioni, mettendo il commerciante sotto la diretta vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato, i quali possono in ogni tempo sindacare l'opera sua e prendere sempre visione dei suoi libri di commercio (1).

999. E lo colpisce con un divieto di liberalità, incompatibili con gli oneri che è impotente a soddisfare integralmente, stabilendo la inefficacia delle donazioni e degli atti a titolo gratuito e delle fideiussioni compite dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo (2).

È da notarsi, però, che questi atti sono inefficac *rispetto ai creditori*, e non anche per il debitore, nel senso, cioè, che una volta saldati gli obblighi assunti col concordato anche tali atti si potranno far valere agendo, come sarà del caso, contro il debitore, non avendo questi perduta la sua capacità giuridica di validamente obbligarsi.

1000. Ed ancora altre comminatorie di inefficacia *rispetto ai creditori* sono stabilite *tassativamente* per gli atti con i quali il debitore contragga mutui anche sotto forma cambiaria, transiga, addivenga a compromessi, alieni od ipotechi beni immobili, e costituisca pegni, senza che a tali atti sia *espressamente autorizzato* dal giudice delegato, il quale solo darà l'autorizzazione nei *casi di necessità od utilità evidente* (3).

1001. E, adunque, per riassumere queste limitazioni stabilite dalla legge all'esercizio degli atti che il commerciante può compiere durante il periodo del concordato preventivo, è bene riferire quanto, appunto, in questa parte, dottamente e in modo perspicuo scrive il prof. Bolaffio nella citata sua relazione (4).

« Gli atti del debitore durante la procedura di concordato

(1) Art. 8 al 1 e 2 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 9 al 1 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 9 al 2 della Legge sul concord. prev.
(4) Relaz. cit. pag. 88.

possono classificarsi in queste tre categorie: *a*) atti ordinari dell'azienda e atti ordinari di amministrazione del patrimonio privato, che il debitore può compiere con l'assistenza del commissario giudiziale e sotto la vigilanza del giudice delegato; (art. 6 al. primo del progetto preliminare; art. 8 della legge); — *b*) atti interdetti al debitore in via assoluta, e sono gli atti di donazione, di obbligazione a titolo gratuito, di fideiussione in qualsiasi forma prestata (art. 6 sec. al. del progetto preliminare; art. 9 al. 1 della legge); l'atto compito malgrado il divieto è inefficace rispetto ai creditori; — *c*) atti che il debitore può compiere soltanto con speciale autorizzazione del giudice delegato da darsi nei soli casi di necessità o utilità evidente altrimenti sono privi di effetto pei creditori. — Gli atti della seconda categoria sempre, quelli della terza soltanto se compiuti senza l'autorizzazione speciale del giudice delegato, sono inefficaci pei creditori. E questo, non perchè il debitore soggiaccia a qualsiasi incapacità personale o perda l'amministrazione del suo patrimonio: egli rimane anche dopo l'apertura del giudizio di concordato il solo soggetto di tutti i suoi rapporti giuridici patrimoniali. La limitazione della sua capacità di agire e disporre è un provvedimento processuale di sicurezza: gli effetti di un atto, valido fra i contraenti, si eliminano di fronte ai creditori allo scopo di mantenere la inalterabilità del patrimonio durante il giudizio. Conseguentemente, i creditori non sono obbligati a far valere una inefficacia sancita a loro favore, così come il terzo non è autorizzato a impugnare l'atto che per sua essenza e nei suoi riguardi è valido.

" Sostenere, come pure si è fatto nel Belgio, che l'autorizzazione del giudice è diretta semplicemente a impedire atti fraudolenti a pregiudizio dei creditori e, peggio ancora, che la validità degli atti conchiusi con quell'autorizzazione è subordinata alla condizione che il concordato sia omologato, cadendo diversamente sotto le disposizioni degli atti nulli e annullabili, della legge sul fallimento — equivale ad alterare il concetto dell'assistenza legale preordinata appunto per la tranquillità dei terzi contraenti; è contrariare lo scopo della procedura, la quale, consentendo al debitore di continuare il suo commercio, intende dare un completo affidamento della validità delle operazioni conchiuse a chi, durante quella procedura, contrae lealmente con lui rispettando le formalità legali. La distinzione, che fa il progetto, tra gli atti della seconda categoria — che il debitore non può compiere in modo assoluto, e che sarebbero gli atti nulli di pieno diritto della procedura di fallimento (art. 707 cod. com.) — e gli atti della terza categoria — che il debitore può compiere con l'autorizzazione del giudice delegato, e che sarebbero gli atti annullabili in caso di fallimento (art. 709 cod. comm.) chiarisce nettamente lo scopo di

quella autorizzazione. Essa elimina, cioè, a favore del terzo contraente la presunzione di frode — la frode speciale del giudizio di fallimento, non la ordinaria (art. 708 cod. comm,) — che altrimenti sarebbe connessa a quegli atti, e li rende per questo riguardo efficaci di fronte ai creditori e per conseguenza inoppugnabili anche nella ipotesi che il concordato non si omologhi e si dichiari il fallimento „

1002. Ma la comminatoria di inefficacia se mira a conservare la integrità patrimoniale del debitore concordatario a favore dei creditori suoi anteriori al decreto di convocazione, non era sufficiente a trattenere il debitore stesso dall'addivenire a quegli atti, onde una maggiore sanzione era da stabilirsi.

E vi provvide la legge (1) stabilendo che, quando il debitore non osservi le norme sopra indicate relative alle limitazioni o divieti di compiere quegli atti, il giudice delegato reso edotto direttamente, od indirettamente, ne riferirà in camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, avrà obbligo di dichiarare il fallimento.

1003. Ed uguale obbligo di dichiarare il fallimento incombe al tribunale quando, dietro relazione del giudice delegato, sia accertato che il debitore: abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo — e la dissimulazione dell'attivo può verificarsi sia col non esporre crediti esistenti, oppure esistenti in misura maggiore di quella esposta; sia col non far conoscere le garanzie che assistono i crediti, o col farle conoscere in una misura inferiore di quella che effettivamente le garanzie coprano; sia con l'asserire per incerti crediti sicuri, ecc.; — abbia *dolosamente* omesso uno o più creditori; — abbia esposto passività insussistenti; — abbia, infine, commesso qualsiasi frode (2).

1004. Ed in tutti questi casi la dichiarazione avverrà per sentenza con le forme all'uopo prescritte dalla legge commerciale sul fallimento, e con le stesse norme, e forme, pubblicata (3), ma, essendo questa una sentenza pronunciata nella procedura di concordato, contro la stessa sarà esperibile il rimedio dell'appello sia da parte del debitore che dei creditori, entro quindici giorni *dalla inserzione dell'estratto* di essa nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo (4).

---

(1) Art. 10 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 10 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 22 della Legge sul concord. — 684, 691, 912 Cod. Com. — e v. *retro* N. 233.

(4) Art. 23 al 1 della Legge sul concord. prev. — Quanto alla forma e notifica dell'atto d'appello v. N. 1055 e seg.

CAPO III.

Dello svolgimento della procedura per la conclusione del concordato.

1005. Relativamente alla procedura da seguirsi per la formazione e conclusione del concordato due sistemi diversi si erano messi di fronte nei lavori preparatori della legge. L'uno diretto a dettare norme più rigorose e formali per l'accertamento della massa creditoria e specialmente per la insinuazione e verificazione dei crediti; l'altro diretto a semplificare sempre più la procedura anche a tale riguardo per renderla più rapida ed economica, e fu il sistema accolto dalla legge.

Le ragioni si leggono nella relazione Gianturco (1) che è prezzo dell'opera riferire " La procedura di concordato regolata nel progetto è semplicissima, tale da evitare la censura di essere un duplicato di quella di fallimento; preferibile a questa se più economica e sollecita; da ripudiare invece, se a questi vantaggi quello non associa di organizzare formalità ed espedienti idonei agli scopi cui è preordinata.... (*omissis*).

" Le ricerche del commissario, poi, si effettuano senza complicazioni processuali. Sono le carte e i libri del debitore e l'esame coscienzioso dell'azienda, sono le informazioni che il commissario attinge direttamente anche dagli interessati, che gli forniscono il materiale dell'inchiesta. Non si prescrive ai creditori di presentare e documentare i crediti per il loro preventivo accertamento. Troppo lunga e costosa diverrebbe in tal modo la procedura; e i dispendi inerenti alla medesima, anche pei creditori, indurrebbero questi a preferire al nuovo istituto quei componimenti stragiudiziali che, per la moralità del commercio, è opportuno sieno ristretti entro ragionevoli confini.

" D'altra parte non apparisce giustificato che, per concorrere alla votazione d'un concordato preventivo, tutti i crediti concorrenti debbano essere accertati, e le contestazioni sui medesimi eliminate. È sufficiente che i crediti siano vagliati con un giudizio sommario di delibazione, per verificare l'interesse che ha il singolo creditore a partecipare alla votazione del concordato. L'obbligo legale del debitore di proporre e garantire un dividendo notevole, disinteressa i creditori dall'esito di tali contestazioni. Nè l'economia di questi giudizi consente di portare innanzi impugnative di atti fraudolenti o simulati, perchè la presunzione di fraudolenza, che ne inverte la prova a favore dei creditori, non funziona in una procedura preventiva alla dichiarazione del fallimento.

" La sussistenza e l'entità dei crediti contestati saranno pertanto accertate in seguito, prima che i medesimi sieno soddisfatti col dividendo che nel frattempo rimane depositato ".

1006. Vediamo, adunque, quali siano codeste norme se-

---

(1) Atti parlamentari — Senato del Regno — Legislatura XXI, Sessione I, 1900 — Documenti, relaz. ecc. N. 17.

guendo lo svolgimento cronologico dei fatti che dànno luogo alla procedura. E così dirò dapprima degli atti che sono necessariamente diretti a preparare l'adunanza dei creditori; indi della adunanza stessa, e delle deliberazioni che ivi si prendono sulla proposta di concordato, ed in qual modo questo venga concluso.

1007. I.) Il decreto del tribunale, come si avvertì, avvia la procedura prefiggendo il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonchè il termine entro cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dei creditori (1).

E la comunicazione deve essere fatta a ciascun creditore, e, sebbene la legge qui non lo dica, anche al commissario giudiziale, con lettera raccomandata o telegramma, secondo le distanze, mediante avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore. Ed a giustficazione delle avvenute comunicazioni, le prove donde risultano (ricevuta dell'ufficio postale, ricevuta dell'ufficio telegrafico) debbono essere unite agli atti in un apposito fascicolo, che va a formarsi nella cancelleria del tribunale (2).

1008. Ma chi ha l'obbligo di provvedere a tali comunicazioni?

Risponde la legge: il cancelliere (3); ma perchè non piuttosto il commissario giudiziale, allo stesso modo che, nella procedura di fallimento, alla spedizione degli avvisi provvede sempre il curatore (4)?

La quistione è stata posta nella discussione del disegno di legge alla Camera dall'on. Vigna, il quale voleva, appunto, che tale obbligo fosse a carico del commissario, ma la proposta cadde, e le ragioni per le quali non era conveniente accettare l'emendamento Vigna furono così svolte dal ministro Cocco-Ortu (5) " Perchè, infatti, invertire le attribuzioni e le funzioni stabilite in base alle rispettive competenze? Non basta Tanto nel primo caso quanto nel secondo bisogna notare che è il cancelliere che dà autenticità all'atto e quindi si ha la prova più certa che il decreto è stato pubblicato e si ha una maggiore garanzia della esecuzione delle disposizioni della legge. La stessa considerazione vale per l'altra parte dell'emendamento; tanto più che bisogna considerare che qui non si.

(1) Art. 4 al 1 della Legge sul concord. prev. — V. sopra N. 977, 982.

(2) Art. 5 al 3 e 4 Legge sul concordato prev.

(3) Art. 5 al 3 della Legge sul concord. prev.

(4) Art, 744 Cod. Com.

(5) Atti parlamentari — discussioni — tornata 12 febb. 1903 — pagina 5435.

tratta che d'un atto compiuto *ex abundantia,* perchè il decreto del tribunale, che stabilisce il giorno della convocazione e che dà i conseguenti e opportuni provvedimenti deve essere pubblicato non solo nell'albo del tribunale, ma anche nel foglio degli annunzi legali e trascritto al locale ufficio delle ipoteche. Quindi aggiungerò che questa comunicazione è un atto di più ed è bene che sia fatto dal cancelliere, il quale, come dice l'onorevole Vigna, dà affidamento di compiere la notificazione con sollecitudine e regolarmente „.

1009. Ma la comunicazione del decreto si potrà ritenere permessa solo nei modi determinati dalla legge — e cioè lettera raccomandata o telegramma — e non si potrà, per avventura usarne altri?

Il penultimo copoverso dell'art. 5 non dice *tassativamente* che l'unico modo sia la raccomandata, o il telegramma, lasciando anzi che vi si provveda in altra maniera, specie nel nostro paese, con la consegna a mano contro ricevuta del destinatario, garanzia più che idonea per rispondere al voto della legge (1).

1010. Spediti gli avvisi, uno dei quali sarà anche stato rimesso al commissario, questi deve tosto provvedere a tutto quanto è necessario per bene meritare della fiducia che in lui è stata riposta, e dovrà, quindi, dare tosto opera all'ispezione intelligente e coscienziosa dei libri e delle carte del debitore, raccogliendo le notizie più attendibili, sia in modo indiretto sia diretto, rivolgendosi agli interessati per i necessari schiarimenti, e ciò tutto per mettersi in grado di apportare le necessarie aggiunte e modificazioni all'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal ricorrente concordatario, facendo un rigoroso controllo della attività e passività tutte, allo scopo precipuo che il conto rettificato o modificato riporti la vera situazione dei debiti e dei crediti, e rispecchi più fedelmente la situazione finanziaria dell'azienda (2).

1011. Dopo di che il commissario dovrà anche redigere in iscritto un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, enunciando le cause che a suo avviso hanno determinato l'imbarazzo finanziario, e questo rapporto dovrà depositare in cancelleria *almeno tre giorni prima* della adunanza stabilita per il concordato, per essere preso da ognuno ad esame, e per mettere i creditori in grado di commisurare, con cognizione di causa, quanto sia conveniente di fare a miglior tutela del proprio interesse (3).

---

(1) Atti Parlam. discuss. pag. 5435 (Sorani, relatore).
(2) Art. 11 al 1 e 2 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 11 al 3 della Legge sul concord. prev.

1012. II.) Eseguite tutte queste formalità che debbono precedere l'adunanza dei creditori, nel giorno prefisso dal decreto tribunalizio avrà luogo l'adunanza stessa che deve essere presieduta dal giudice delegato — garanzia di rispetto assoluto della legge — il quale col suo discernimento deve dirigere la discussione al suo pratico intento, richiedendo al debitore, anche ad istanza dei creditori, tutti gli schiarimenti che sono reputati necessari od anche solo opportuni. E di tutto quanto sarà fatto in detta adunanza, e delle deliberazioni che saranno prese, e dei documenti che saranno presentati, e di tutto quanto, insomma, sia avvenuto, si darà scrupolosamente atto in apposito processo verbale, redatto a ministero del cancelliere, che deve assistere il giudice delegato. Questo processo verbale verrà di poi depositato in cancelleria per far parte dell'apposito fascicolo, e andare corredato dei documenti che siano stati presentati (1).

1013. Nell'adunanza di convocazione potranno i creditori intervenire sia personalmente sia a mezzo di mandatario speciale con procura che può essere scritta, senza alcuna altra formalità, sulla lettera stessa o sul telegramma che dava avviso della convocazione (2). La procura per tal modo rilasciata sulla lettera, o telegramma, comprende anche quella che nella pratica viene intesa sotto il nome di semplice *delegazione*, non essendo dalla legge richiesta alcuna formalità potendo bastare anche una frase qualsiasi che esprima l'incarico (3).

1014. Ed in queste adunanze ognuno che rivesta la qualità di creditore avrà diritto di intervenire non potendosi ritenere esclusi i creditori con privilegio o pegno od ipoteca sul semplice riflesso che non abbiano alcun interesse, essendo il credito loro garantito, e non potendo, poi, prendere parte alla votazione per formare le richieste maggioranze (4).

Non bisogna confondere il diritto di intervenire con quello di concorrere a formare le maggioranze. E del resto non è permesso forse al creditore pignoratizio, ipotecario o privilegiato di rinunciare al suo diritto di preferenza? Ora, come si vorrà ad essi disconoscere il diritto di intervenire per commisurare appunto la convenienza di una eventuale rinuncia, e facendo qui distinzioni che la legge non fa?

(1) Art. 12 al 1, 13 al. 2 e 3 della Legge sul concor. prev.; e vedi anche art. 2 legge 2 luglio 1903 n. 259 sull'ordinamento delle Cancell e Segret. giudiziarie; e confr. N. 720 e seg.

(2) Art. 12 al 2 della Legge sul concord. prev.

(3) V. atti Parlam. — discussioni alla Camera — tornata 12 febb. 1903, pag. 5441.

(4) Art. 14 al 2 della Legge sul concord. prev.

1015. Ed intervenire, invece, *deve personalmente* il debitore (1), essendo la sua presenza indispensabile ed essenziale, perchè non sarebbe possibile stipulare validamente il concordato, che è contratto bilaterale, senza la formale presenza al contratto stesso della parte che deve assumere l'obbligazione In via eccezionale, però, e nel caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, questi potrà permettergli di intervenire a mezzo di un mandatario *speciale* munito di regolare procura, comprendente la facoltà di proporre e stipulare il concordato, nella proposta concreta e difinitiva che sarà anche ripetuta nella procura stessa, e risultante da atto formolato secondo le consuete norme processuali (2).

1016. Alla presenza dei creditori intervenuti e del debitore, nonchè del commissario giudiziale, ove creda di intervenire perchè la sua assenza non è sotto pena di nullità, il giudice delegato aprirà l'adunanza facendo dare anzitutto lettura del rapporto stato depositato in cancelleria del commissario giudiziale (3); dopo di che il debitore presenterà le sue proposte concrete e definitive (4).

1017. Le proposte possono ridursi a tre: pagare subito una percentuale sui crediti chirografari non inferiore al 40 % con rimessione del residuo; pagare la totalità dei crediti chirografari con determinati modi di pagamenti dilatori; pagamento dilatorio e parziale corrispondente ad una somma che rappresenti il 40 % pagato subito.

Fuori di questi modi di presentare proposte non ne ritengo, a tenore di legge, possibili altri, nè tanto meno quello, che già era stato preso in considerazione dal progetto della commissione governativa " di rimettere ai creditori la liquidazione amichevole dell'intero patrimonio, affinchè il ricavato sia ripartito proporzionalmente fra essi, salvo le cause legittime di prelazione ". Questo modo o forma di proposta di concordato non è possibile solo per una semplice considerazione, e cioè perchè non risponde al voto della legge di garantire in modo *assoluto* almeno il 40 per cento.

1018. Se, poi, fossero presentati fideiussori niun dubbio che anche costoro, quando già non risulti da qualche valido atto della loro formale obbligazione, dovrebbero intervenire nella adunanza per obbligarsi pure in contesto dei creditori.

1019. Fatte le proposte concrete e definitive si apre la discussione sulle proposte stesse, ed ogni creditore può addurre

(1) Art. 12 al 3 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 48 Cod. proc. civ.
(3) Art. 11 ult. cap. della Legge sul concord. prev. e v. sopra N. 1011.
(4) Art. 12 al 4 della Legge sul concord. prev.

le ragioni per le quali non le ritenga accettabili o non ritenga il debitore meritevole del beneficio del concordato preventivo.

Ma inoltre l'esame del creditore e le osservazioni sue, come pure in questo caso le osservazioni del debitore, possono riguardare e rivolgersi più specialmente al modo con cui è formata la massa creditoria, col dire le ragioni per le quali ritenga contestabile qualche credito (1).

1020. Onde se nel giorno stesso non sia possibile condurre a termine tutte le operazioni di cui l'adunanza deve occuparsi, e di cui ancora appresso dirò, la continuazione si rimette nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni stesse (2).

1021. III.) Il concordato si conclude col raggiungimento delle maggioranze stabilite dalla legge, onde quando sia validamente concluso, e poi omologato, produce il suo effetto verso tutti, debitore e creditori.

1022. Ed il raggiungimento di queste maggioranze si ha validamente quando il concordato sia approvato dalla maggioranza numerica (la metà più uno) dei creditori *votanti* presenti all'adunanza la quale rappresenti i tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati, o non garantiti da ipoteca o pegno (3). E in questa maggioranza di somma sono valutate (4) anche le adesioni che pervenissero con lettera o telegramma entro i venti giorni.

1023. Adunque sono i creditori chirografari quelli che hanno diritto di voto nel concordato preventivo.

Ma come saranno da calcolarsi, ad esempio, i creditori di più crediti distinti; sarà da ritenersi aver eglino diritto di pesare con più voti sulla bilancia per il computo delle maggioranze?

Bisogna distinguere la maggioranza numerica da quella dei crediti, perchè niun dubbio che in quest'ultima si debba tener calcolo della somma complessiva dei crediti, ma, per contro, nella maggioranza numerica il creditore non potrà contare che per un solo voto; il voto è individuale come individuale è la volontà che tale voto esprime. E così pure deve dirsi per il cessionario di più crediti, che tale sia divenuto necessariamente *prima* dell'apertura del giudizio perchè altrimenti non avrebbe neppure il diritto di voto (5).

---

(1) Art. 13 al 1 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 12 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 14 al 1 della Legge sul concord. prev.

(4) Art. 16 al 2 della Legge sul concord. prev. e v. N. 1038.

(5) V. art. 15 al. 2 legge sul concord. prev. e v. appresso N. 1035.

Lo stesso non può dirsi del mandatario di più creditori, perchè costui non fa che esprimere la volontà dei suoi rappresentati, epperò avrà diritto di far valere tanti voti quanti appunto sono i creditori ch'egli rappresenta.

1024. E non possono concorrere a formare la voluta maggioranza numerica e dei crediti i creditori con ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore, a meno che non rinuncino all'ipoteca, al privilegio o pegno (1).

1025. E la rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito (2).

1026. Laddove il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia, e l'adesione al concordato che i creditori trasmettano con lettera o telegramma, nel modo che dirò appresso, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca privilegio o pegno per l'intero credito (3).

1027. E gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto, qualora il concordato preventivo non abbia luogo, o venga posteriormente annullato (4).

1028. Insomma, vengono qui ripetute le disposizioni in casi analoghi del codice di commercio (art. 834); onde, per il miglior esame della materia, che può servire anche in questa parte di commento, valgano, senza che sia uopo a ripetermi, le osservazioni già fatte (5).

1029. Ma qui torna utile un'aggiunta che debbo rilevare dai lavori preparatori della nuova legge sul concordato preventivo. E l'aggiunta si risolve in questa domanda: sarà valida la rinuncia all'ipoteca, che eventualmente faccia un mandatario di creditore ipotecario nell'adunanza per la conclusione del concordato, per effetto del voto che abbia dato al concordato stesso?

La questione era risolta da un apposito articolo contenuto nel progetto approvato dalla commissione generale governativa,

---

(1) Art. 14 al 2 della Legge sul concord. prev. — confr. art. 834 al. 1 Cod. Com. — e v. *retro* N. 730.

(2) Arti. 14 al 3 della Legge sul concord. prev. — confr. art. 834 al. 2 Cod. Com. — e v. *retro* N 731.

(3) Art. 14 al 4 della Legge sul concord. prev. — confr. art. 834 al. 3 Cod. Com. — V. *retro* N. 733, 734, 735.

(4) Art. 14 ult. cap. Legge sul concord. prev. — confr. art. 834 al 4 Cod. Com. — V. *retro* N. 736.

(5) V. *retro* N. 730 e seg.

(art. 16 n. 4) che non fu più ripetuto nella legge, e che era così formulato " Il voto dato dallo stesso creditore, o *da chi lo rappresenta in virtù di procura autentica od autenticata*, senza qualsiasi preventiva dichiarazione, implica rinuncia alla garanzia reale qualora il concordato abbia effetto ". La questione si presenta grave e dubbia quanto mai, onde il giudice delegato dovrà sincerarsi, prendendo ad esame il mandato, se lo stesso consenta legittimamente, insieme con la rappresentanza, anche la facoltà di rinunciare al diritto di priorità sui beni del debitore.

1030. Ed il tribunale, nel giudizio di omologazione terrà calcolo di tutti gli eventuali aumenti nell'attività patrimoniale del debitore, derivati da tutti tali voti ed adesioni (1); ma di ciò dovrò dire appresso, allorchè prenderò ad esame le norme relative all'omologazione.

1031. Ma, oltre che la esclusione dal diritto di voto, a meno che non si effettuino le condizioni di rinuncia sopra espresse, dei creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari, altre esclusioni per facili ragioni di sospetto stabilisce la legge allorchè priva del diritto di voto nel concordato il coniuge del debitore, ed i suoi parenti ed affini fino al quarto grado inclusivo. Perchè la sussistenza ed entità di tali crediti non possono lasciare tranquilli, nè volendosi nell'intenzione del legislatore prolungare di molto la decisione sulla validità del concordato col prendere ad esame questi crediti, esame che porterebbe ad indagini e contestazioni lunghe e costose; onde la esclusione senz'altro degli stessi dal computo che si deve fare per la formazione delle maggioranze (2).

1032. E ragioni analoghe di opportunità e convenienza per evitare un mezzo troppo facile, ed evidente, di eludere la legge, ha consigliato pure la esclusione dal voto di coloro che siano divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda del concordato (3).

1033. Nè si creda che, col determinare ad un anno il termine per la esclusione, le cessioni od aggiudicazioni di tali criditi anteriori a detto termine siano senz'altro a ritenersi per valide all'effetto del diritto di voto.

Non in questo modo deve, a mio avviso, essere interpretata la legge, la quale se ha stabilita una norma di esclusione *assoluta*, non ha voluto certo con questa impedire che si possano muovere, da qualunque interessato e contro le avvenute cessioni o aggiudicazioni anche anteriori, le prove che esse siano

(1) Art. 14 al. 5 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 15 al. 1 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 15 al. 1 della Legge sul concord. prev.

state compiute nell'intento di frodare la legge, e si possano in sede di omologazione sottoporre le prove stesse all'esame ed alla decisione del tribunale.

1034. Nè, per contro, ritengo si possa allargare l'interpretazione della legge, e pensare che vi sia esclusione dal voto anche per il *giratario* in buona fede di titolo cambiario *non scaduto*, sebbene sia parente od affine del debitore entro il quarto grado, pareggiando la *girata* alla *cessione*. Ciò verrebbe a portare uno scompiglio nelle esigenze stesse della circolazione cambiaria, affliggendola di una sfiducia che non merita, mentre d'altro lato i creditori potranno ugualmente, e sempre, dettare le ragioni per le quali ritengono simulata la girata, e documentare le loro asserzioni con prove che il tribunale dovrà prendere ad esame in sede di omologazione del concordato.

1035. E finalmente devono pure essere esclusi dal diritto di votare il concordato i trasferimenti di crediti posteriori al decreto che convoca i creditori (1), in quel periodo, cioè in cui diventa sospetto il trasferimento, per ragioni troppo evidenti di interesse che possono spingere il creditore a cedere il credito — ad un prezzo maggiore di quello che dal concordato si potrà ricavare — ad altri che, d'accordo col debitore, sia favorevole alla conclusione del concordato medesimo. Per questo modo, che assicura una percentuale maggiore, si vincono le ultime resistenze dei *duri* creditori, i quali mercanteggiano il credito loro con questo mezzo obliquo, che evita anche la responsabilità penale, perchè non col debitore ma con un terzo estraneo essi contrattano o figurano di contrattare, nè essi vanno a figurare nel concordato che va a concludersi.

Laonde tali trasferimenti erano pure da colpirsi vietando ai cessionari il diritto di voto.

E, se tale è la legge, e la ragione prima che l'ha determinata a scrivere la disposizione in esame e sebbene la legge non lo dica in modo espresso, il divieto deve ritenersi esteso anche ai cedenti, e non ai soli cessionari, per evitare lo sconcio che si volle, per quanto sia possibile (essendo l'interesse un artefice molto sottile di abili ripieghi) reprimere.

1036. IV.) E visto così chi siano coloro che possono prendere parte al voto, rimane ancora a vedere in qual modo siano raccolti i voti e le adesioni, e come il concordato sia concluso.

1037. Le adesioni al concordato che vengono prestate personalmente, od a mezzo di mandatario, nell'adunanza sono fatte constare nello stesso processo verbale, il quale viene pure sottoscritto dagli aderenti (2).

---

(1) Art. 15 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 16 al. 1 della Legge sul concord. prev.

1038. Ma le adesioni al concordato si possono raccogliere ancora, per costituire la maggioranza dei tre quarti della totalità dei crediti (1), tenendo conto delle adesioni che fossero spedite *entro venti giorni* successivi alla *effettiva* chiusura del processo verbale dell'adunanza sia per *lettera* sia per *telegramma* al giudice delegato o al cancelliere del tribunale (2).

Nel caso, però, che l'adesione sia mandata per *telegramma*, deve essere *accertato* il mittente (3). E tale accertamento dovrà risultare da uno dei modi stabiliti dalla legge commerciale (4), per la quale " Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in esso indicata come mittente, e quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto. — Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da notaro, si applicano i principi generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria. — La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l'ora, in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici ".

1039. E tali adesioni, spedite tanto per lettera quanto per telegramma, devono però essere dirette al giudice delegato, od al cancelliere — e quindi non al debitore, nè al commissario giudiziale — e sono a cura del cancelliere stesso annotate, mano mano che giungono, in calce al processo verbale della adunanza, ed allegate al medesimo (5).

1040. V.) Il concordato per tal modo è concluso quando siano state raggiunte le maggioranze richieste, ma non deve credersi che con ciò sia senz'altro vincolativo e produttivo di effetti giuridici. Per il che occorre ancora la omologazione da parte del tribunale, e di cui mi occupo nel capo che segue.

Qui è ancora luogo ad osservare, che a differenza del concordato concluso a fallimento dichiarato, nel quale è lasciato all'interessato più diligente di fare l'istanza, senza precisa prescrizione di termine, per la omologazione (6); nel caso di concordato preventivo, invece, e sempre all'oggetto che la procedura corra più speditamente ed economicamente che sia pos-

---

(1) Art. 14 al. 1 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 16 al. 2 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 16 al. 2 stessa legge.
(4) Art. 45 Cod. Com.
(5) Art. 16 ult. cap. della Legge sul concord. prev.
(6) Art. 836 al. 1 Cod. Com. e V. *retro* N. 758.

sibile, è lo stesso giudice delegato, il quale, con suo provvedimento inserito prima della sua sottoscrizione del processo verbale dell'adunanza, rimette le parti ad udienza fissa (1) davanti al tribunale per la omologazione del concordato entro un termine non maggiore di giorni *trenta* (2).

1041. E deve essere indubbio, parmi, che questo termine di giorni trenta si riferisca ancora alla chiusura effettiva dell'adunanza da cui comincia a decorrere anche il termine dei giorni venti liberi ed utili per raccogliere le adesioni, e che quindi il termine per la rimessione debba essere non minore di venti, nè maggiore di trenta giorni dalla chiusura effettiva del processo verbale dell'adunanza (3).

Ma sarà sempre necessario rispettare il termine di venti giorni per raccogliere le adesioni, e quindi necessaria sempre l'ordinanza di rimessione al tribunale per l'omologazione? In altri termini, ed in sostanza, se già dalla adunanza risultasse la presenza od il voto di tanti creditori rappresentanti più del quarto dei crediti (dovendo questa maggioranza dei crediti per la valida conclusione del concordato raggiungere i tre quarti dei crediti) che esprimesse la reiezione della proposta di concordato, sarà ancora necessario attendere tale termine?

No, certo, perchè il raggiungimento della maggioranza sarebbe già escluso, e quindi non vi sarebbe che fare applicazione senz'altro dell'art. 20 della legge (4); il tribunale, cioè, sopra relazione del giudice delegato dovrebbe senz'altro dichiarare il fallimento (5).

---

(1) V. per il procedimento sommario: Legge sulla riforma del proc. sommario 31 marzo 1901 n. 107, e relativo Regol. approvato con R. D. 31 agosto 1901 n. 413.

(2) Art. 17 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 17 della Legge sul concord. prev. e argom. dall'art. 16 al. 2 della stessa legge.

(4) V. l'art. 20 ult. cap. Legge sul concord. prev.

(5) V. discussioni alla Camera Dep Att. Parlam.; Tornata 12 febbraio 1903, pag. 5445.

CAPO IV.

Della omologazione del concordato, e suoi effetti.

SOMMARIO: 1042. Il concordato concluso deve essere omologato. — 1043. I.) Parere motivato che deve depositare il commissario giudiziale in cancelleria; termine. — 1044. Udienza avanti il tribunale; intervento facoltativo del debitore e dei creditori; relazione del giudice delegato. — 1045. Caso in cui il tribunale senta bisogno di altri schiarimenti. — 1046. II.) Ambito del giudizio del tribunale rispetto ai crediti contestati. — 1047. Ambito del giudizie per l'omologazione; verifica del concorso delle maggioranze; proposte non inferiori al 40 %; legittimità e sicurezza delle proposte; debitore meritevole. — 1048. Continua. — 1049 Continua. — 1050. Continua. — 1051. La sentenza di omologazione deve anche ordinare il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai crediti contestati; come si effettui il deposito. — 1052. Come debba ciò intendersi. — 1053. Quando il concordato non sia, per qualunque causa, omologato, il tribunale dichiara il fallimento, perchè. — 1054. Come vengano pubblicate le sentenze che accordano l'omologazione del concordato, o che dichiarano il fallimento; queste ultime sono provvisoriamente esecutive. — 1055. III.) Impugnaibilità di queste sentenze; appello; chi abbia diritto di appellare; termine. — 1056. Continua. — 1057. Modo di notifica dell'atto d'appello. — 1058. IV.) Effetti del concordato concluso ed omologato; distinzione. — 1059. *a*) Nei riguardi del debitore; divieto di compiere determinati atti. — 1060. Eccezione. — 1061. Inefficacia rispetto ai creditori. — 1062. *b*) Nei riguardi dei creditori; vincolo obbligatorio del concordato omologato. — 1063. Diritto dei creditori verso i coobbligati, fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. — 1064. Diritti di costoro. — 1065. Continua. — 1066. *c*) Nei riguardi del commissario giudiziale; cessazione dalle sue funzioni. — 1067. Diritto a compenso, da chi sia stabilito; e se abbia privilegio sul patrimonio del debitore. — 1068. Reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, col quale viene liquidato il compenso; da chi, e come, si proceda.

1042. La sentenza di omologazione è quella che pone il suggello della legalità del concluso concordato non solo, ma che dichiara in modo definitivo meritevole il debitore del beneficio che ha chiesto, e pone termine ad una procedura collettiva che incominciata per tutti i creditori ugualmente e contemporaneamente per tutti ha termine.

Ma per giungere al giudizio di omologazione sono ancora

necessari alcuni atti preliminari dei quali conviene dire brevi parole, indi, seguendo l'ordine sempre fin qui tenuto, e cioè avuto riguardo allo svolgimento della procedura, dirò dell'ambito del giudizio riserbato al tribunale, e della sentenza di omologazione del concordato, e della impugnabilità delle sentenze pronunciate durante questa procedura, per finire con l'accennare agli effetti che dalla sentenza di omologazione derivano.

1043. I.) Fissatasi l'udienza per l'omologazione con l'ordinanza del giudice delegato, di cui ho detto precedentemente (1), il commissario giudiziale deve depositare nella cancelleria del tribunale, e ciò almeno giorni *tre prima* dell' udienza suddetta, un suo parere motivato sul merito del concordato (2).

Il commissario, valendosi delle ispezioni e controlli già fatti e rilevati nel precedente suo rapporto (3), e di tutte le altre maggiori notizie, schiarimenti, e fatti, che sono venuti ad emergere durante la procedura, e di quant' altro, infine, può conoscere dal controllo e vigilanza dell'azienda commerciale del debitore, deve in questo suo parere, corroborato dalle cifre da esso trovate e controllate, esprimere il suo convincimento relativo alle proposte di concordato, se, cioè, rispondenti alla vera situazione economica del debitore e se sia così tutelato l'interesse di tutti i creditori, nonchè se la condotta commerciale del debitore sia tale da dichiararlo meritevole del beneficio del concordato.

1044. Questo parere depositato in cancelleria può essere esaminàto (4) da chiunque vi abbia interesse, e quindi tanto dal debitore che dai creditori i quali tutti hanno diritto di intervenire nell'udienza, nonchè dal giudice delegato cui è commesso in quella udienza stessa di fare la relazione della causa (5).

1045. Ed il tribunale, in seguito all'udienza — che non deve essere intralciata da soverchie formalità di discussioni, ma contenersi nella maggiore semplicità di procedura, essendo nel concetto della legge di *semplificare* sempre più che sia possibile la procedura stessa, onde le parti personalmente, senza ricorrere a lunghi e costosi patrocini se non nei casi estremamente necessari, sono anche le meglio indicate per fare all'udienza le dichiarazioni che stimassero migliori nel loro interesse — potrà, se ancora qualche dubbio gli rimanga invitare

(1) Art. 17 della Legge sul concord. prev. e v, sopra N. 1040.

(2) Art. 18 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 11 al. 3 della Legge sul concord. prev., e v. sopra N. 1011.

(4) V. art. 5 al. 2 della Legge 31 marzo 1901 n. 197 per la riforma del procedimento sommario.

(5) Art. 18 al 2 della Legge sul concord. prev.

in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore ed ai creditori intervenuti in giudizio (1).

1046 II). E così, avuto riguardo a tutti gli elementi che abbia avuto a sua disposizione, il tribunale prenderà in esame tutta la situazione quale risulta dagli atti, dal rapporto e dal parere del commissario, dalla relazione del giudice delegato, dalla discussione in udienza e dagli schiarimenti ulteriori se sarà stato del caso, e tutto esaminato dovrà anzitutto apprezzare in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti che siano stati contestati (2) al solo effetto però di stabilire se concorrano le maggioranze richieste, e senza pregiudizio quindi delle pronunzie definitive (3).

Vale a dire che il tribunale sebbene siano stati contestati dei crediti, li apprezzerà nel caso risulti che si debba tener calcolo anche di questi crediti per formare le maggioranze; che se, invece, anche non tenendo conto dei crediti contestati, le maggioranze saranno raggiunte, inutile sarà anche qualsiasi apprezzamento sugli stessi.

Per contro, ove abbisogni tenerne conto, l'apprezzamento del tribunale non deve pregiudicare in *merito* il diritto creditorio fermandosi solo il suo giudizio a dire che, avuto riguardo alle ragioni esposte per sorreggere i crediti, e quelle opposte dagli altri creditori nel contestarli, ritiene di escludere o di ammettere agli effetti del computo per la formazione delle maggioranze questo o quel credito, come potrebbe in un solo tutto valutare l'importo dei crediti stessi sempre al suindicato scopo ed effetto.

Insomma non si versa qui in nessun modo in un giudizio di contestazione sui crediti, come si vide in sede di fallimento, onde il giudizio stesso non deve esorbitare fuori dei modesti limiti imposti dalla legge.

1047. Ed il tribunale deve esaminare — dopo che abbia riconosciuto sussistere le maggioranze non ostante le opposizioni e le contestazioni delle quali ho detto — se le proposte del concordato siano legittime, e presentino sicurezza di esecuzione del pagamento di una percentuale che sia non minore del 40 % e siano state fatte da un debitore che si appalesi meritevole del beneficio (4).

1048. Adunque non più, come nel caso della presentazione

---

(1) Art. 18 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

(2) V. art. 13 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 19 della Legge sul concord. prev.

(4) Art. 20 della Legge sul concord. prev.

del ricorso per la convocazione dei creditori (1), il tribunale deve limitare il suo esame a verificare se le garanzie *offerte* siano *serie*, ma ora, invece, e più profondamente, ed in modo definitivo, deve portare il suo esame sulla *legittimità* delle garanzie stesse tradotte in atto, e cioè già prestate in uno dei modi che già si conoscono (2), per trarne da ultimo il convincimento che le garanzie stesse presentano sicurezza di esecuzione delle proposte fatte, ed accettate, nel concluso concordato.

1049. Le quali proposte, è bene ripeterlo, non possono essere inferiori al 40 per cento, e già ho spiegato (3) come ciò debba intendersi, onde non è più il caso di insistere. Solo basterà ancora avvertire che questa, di non essere le proposte inferiori al 40 per cento, costituisce pure una condizione essenziale alla validità del concordato, nel senso, cioè, che, in difetto, anche se vi fosse il concorso di tutte le altre, ed il consenso di tutti i creditori, solo per ciò il tribunale non potrebbe dare l'omologazione.

1050. Ma non basta. Accanto all'elemento materiale che determina le norme e le garanzie nello speciale interesse dei creditori, sta pure un altro elemento che ha formato la base della legge, ed è quello morale, per cui il beneficio del concordato non debba andare se non a pro del commerciante che ne sia meritevole.

Laonde, anche di ciò, deve farsi carico il tribunale, prima di concedere l'omologazione, la quale sarà negata quando non siavi il concorso di questa condizione che è pure essenziale.

A questo riguardo è bene riferire quanto leggesi nella relazione Bolaffio (4) " ..... evita (la legge) pensatamente di qualificare il debitore a cui il beneficio può concedersi. " Onesto e sventurato „ è formula classica, tradizionale. Si qualifica onesto il debitore che non ha sottratta alcuna parte del suo attivo, nè commesso dolo a pregiudizio dei suoi creditori; sventurato se soggiacque a disastri economici per cui ha sospesi o sta per sopendere i suoi pagamenti senza che nessuna colpa gli sia imputabile. È giusto; ma, in sostanza, si tratta d'un giudizio di fatto, devoluto al sovrano apprezzamento del tribunale. Il progetto, sancendo che il tribunale omologa il concordato " ove riconosca che il debitore é meritevole di concordato „ intende, con una formula sintetica, devolvere il sindacato morale e legale al magistrato; il quale dall'apprezzamento delle circostanze contingibili e varie di persone, di tempi, di luoghi e di circo-

(1) V. sopra N. 960 e seg.
(2) V. sopra N. 963 e seg.
(3) V. sopra N. 967.
(4) Relaz. cit. pag. 42.

stanze, riconoscerà se il debitore è o no meritevole del beneficio di legge che implora. Con ciò non s'intese che più largo, più equanime, debba essere cotesto apprezzamento; bensì che la sua rigidezza o la sua equanimità si desuma unicamente dall'esame specifico di ogni singolo caso. Vedrà e apprezzerà il giudice, caso per caso, se il debitore si è dato a speculazioni azzardate o leggiere, se troppo facilmente ha prestato garanzie, piegandosi compiacente a quella cavalleria cambiaria (*Wechselreiterei*) che è la peste del commercio e la rovina del credito bancario; se il tenore della sua vita individuale e domestica fu corrispondente ai profitti; se la catastrofe giunse improvvisa per dissesti inattesi, o potea prevedersi, scongiurarsi, attenuarsi nelle conseguenze con una sospensione tempestiva del commercio, ecc. Nel dubbio, la rigidezza sarà criterio prevalente; perchè, mentre la onestà o la buona fede non esclude la colpa, non si è meritevole del concordato senza un rigoroso giudizio del magistrato anche sulla diligenza del debitore. Il quale eviterebbe altrimenti le più dure conseguenze di diritto pubblico che il fallimento trae seco e delle quali invece il concordato preventivo franca il debitore che lo ha ottenuto. " *La crainte de la faillite est le commencement de la sagesse commerciale!* ".

1051. Quando sia cerziorato il concorso di tutte le condizioni, che omai si conoscono, il tribunale omologa il concordato, ma nella sentenza stessa di omologazione deve anche ordinare il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati (1).

Il deposito giudiziale, ordinato dal tribunale si dovrà effettuare in uno dei modi già detti altrove, e colà rimando il lettore (2).

1052. Interessa, invece, conoscere a favore di chi il fatto deposito dovrà andare, di poi, risolte che siano le contestazioni sui crediti, e nell'ipotesi che le contestazioni stesse siano risolte sfavorevolmente ai creditori.

Dovranno queste somme accantonate andare a beneficio ulteriore di tutti i creditori che fecero parte del concordato, e contro i cui crediti non venne elevata opposizione, oppure a beneficio del debitore concordatario?

La questione ebbe alla Camera un lungo svolgimento allorchè venne in discussione l'articolo in esame, ed esaurienti furono le risposte del ministro Cocco-Ortu e del relatore Sorani che ne dànno una perspicua interpretazione, e la relazione al Senato

(1) Art. 20 al. 2 della Legge sul concord. prev.

(2) V. *retro* N. 367, 461, 965, e nella Parte III osservazione sotto l'art. 753 Cod. Com.

del ministro Cocco-Ortu spiega ancora, e viemeglio, il pensiero della legge.

Così rispondeva il ministro Cocco-Ortu (1). " La risposta che io posso dare all'onorevole Vigna è molto semplice; poichè non mi sembra che sia dubbia la soluzione del quesito da lui posto innanzi. Essa, per evidente ragione d'analogia è additata nell'articolo 833 del Codice di commercio. Infatti l'ipotesi fatta dall'onorevole Vigna del credito contestato, dopo l'omologazione del concordato riconosciuto o dichiarato insussistente, è prevista nel caso del concordato successivo al fallimento, come è prevista l'ipotesi delle attività recuperate dopo e che migliorassero la fortuna patrimoniale del debitore. Or questo fatto, al pari che la mutazione della maggioranza, non potrebbe, secondo la norma stabilita nell'anzidetto articolo, influire a mutare gli effetti del concordato. Tanto più lo stesso principio troverebbe applicazione per il concordato preventivo in cui non vi è stata dichiarazione di fallimento dopo la quale la massa dei creditori subentra nell'esercizio dei diritti e delle azioni del debitore sui proprii beni: *Actiones et iura decocti transeunt ipso iure in creditores.* — Eppure in questo caso il fallito non è tenuto a dare ed i creditori non hanno diritto a pretendere più di quanto si è impegnato a pagare con l'obbligazione assunta nel concordato stesso. Or perchè nel corcordato preventivo in cui non si è iniziata la procedura del giudizio concorsuale, in cui i creditori hanno accettato in cambio delle attività del debitore il corrispettivo da lui o da altri per lui offerto, perchè i creditori stessi, per un evento successivo alla sentenza di omologazione, avrebbero diritto a pretendere un maggiore dividendo, tranne che se ne fosse fatta espressa riserva nel concordato, ad esempio nel caso del creditore contestato? Spero che queste spiegazioni varranno a eliminare il dubbio sollevato dall'onorevole Vigna. "

Ed in questi termini era la risposta del relatore Sorani (2): " L'onorevole Vigna dice: Se nel concordato si sollevino opposizioni contro vari creditori, che colludano insieme in danno della massa, che interesse hanno gli altri creditori a promuovere l'azione di opposizione e contestazione dei crediti, dal momento che la quota accantonata pei crediti contestati torna al debitore piuttosto che a loro? — E questo sistema non può generare danno gravissimo alla sincerità del concordato stesso? — Posto ciò l'onorevole Vigna propone che, risolute le contestazioni, si distribuisca l'attivo fra tutti i creditori che hanno composto la massa creditoria. — Ebbene, mi pare che questa

(1) Atti Parlam. — Discussioni — tornata 12 febb. 1903, pag. 5446.
(2) Atti Parlam. loc. cit. pag. 5447.

sua preoccupazione sia più apparente che seria; perchè data la procedura del concordato preventivo, com'è regolata dalla legge, è difficile che il caso possa verificarsi, essendo indispensabile che esistano i libri regolarmente tenuti. E se il caso potrà qualche volta verificarsi, sebbene raramente, posto quanto è sopra, lo sarà per crediti di esigua importanza, che tolgono ogni importanza all'obiezione che si muove alla legge, e che per essere tali non sono iscritti nei libri. Aggiungo che non deve essere poi dimenticato che, se un caso come quello configurato potesse verificarsi, il concordato sarebbe annullato per legge, in virtù così dell'articolo 10 come dell'articolo 32, che contemplano i casi di risoluzione di concordato, fra cui mettono quello che si sia alterato il passivo, esponendo passività insussistenti. Anzi l'articolo 10 espressamente dice che il debitore sarà dichiarato fallito, qualunque frode si scopra avere commessa durante la procedura di concordato. Ma, a parte queste considerazioni, che sono fino a un certo punto giuridiche, io mi permetto di richiamare alla memoria dell'onorevole Vigna, così dotto giureconsulto, una questione veramente legale, che si oppone completamente al concetto. — Egli non può dimenticare, come non lo dimentico io, che la sentenza, che omologa il concordato, passata in giudicato obbliga tutti i creditori. Divenuto questo il titolo, come può egli domandare una percentuale maggiore di quella, che fu pattuita col debitore e che egli accettò, contro cui non insorse? Se, per ipotesi, esistano crediti contestati di tanta importanza che la soluzione loro in uno o in altro senso sposti la offerta percentuale, facendola apparire troppo esigua se le contestazioni abbiano un esito favorevole pel debitore, i creditori, se si sono formati uno stesso convincimento, non accetteranno il concordato se non a una percentuale maggiore, o con quelle riserve che reputeranno più conformi ai loro interessi. Questa è la soluzione netta, precisa, che debbono prendere i creditori, che sono i soli tutori dei proprii interessi. Se invece pensarono di accettare puramente e semplicemente quanto loro offrì il creditore, non possono lagnarsi della legge che li lascia liberi di tutelare come credono i loro interessi di cui sono i soli giudici. È egli possibile, per un morboso sentimentalismo, creare qui una aperta antinomia fra questa disposizione legislativa, che vorrebbe introdurre l'on. Vigna, e l'altra dell'articolo 25, che rende per tutti obbligatorio il concordato accettato e omologato? Gl'inconvenienti pratici, oltrechè i risultati nulli, sarebbero tanti e tali che sarebbe il rimedio peggiore del male. Come concepire una massa creditoria, una collettività disciolta col concordato? come riaprire una procedura chiusa? quale il titolo per agire contro il debitore? E poi se i creditori non hanno. come dice l'on. Vigna, interesse a proseguire il giudizio, che interesse avrà di farlo il debitore, soggiacendo

a non lievi spese, se nell'esito non profittano i creditori? O non basterà questa sola considerazione per consigliare debitore e preteso creditore a intendersi? anzi non sarà questa la via per costringere quello a subire le pressioni di questo pur di salvare qualche cosa? „

E così si esprime a questo riguardo la relazione del ministro Cocco-Ortu al Senato (1), nella quale si richiama il pensiero della legge. “ Ed ora. sebbene non si tratti di alcuna modificazione introdotta nel progetto senatorio, sembrami tuttavia opportuno far parola di una questione che, nell'altro ramo del Parlamento, diede occasione ad un vivace dibattito e a proposte, le quali, pur non essendo state accolte, potrebbero influire sull'apprezzamento della legge e sulla sua pratica applicazione, e domandano per ciò un sereno schiarimento della *mens legis*. Si é chiesto se risponda a giustizia che il dividendo riservato ai crediti contestati e giudizialmente depositato (art. 20 al. 2) spetti al debitore quando sia riconosciuta l'insussistenza o la minore entità dei medesimi, o se invece non sia giusto, razionale e morale che quel dividendo vada in aumento della percentuale del concordato accettata dai creditori nella previsione che quei crediti siano legittimi. La norma formulata nel disegno di legge, riproduce nella procedura di concordato preventivo l'identica situazione legale del giudizio di fallimento dove pure il concordato può effettuarsi in ogni stadio della procedura (830 e 833 sec. al.) e solo, nella procedura di concordato preventivo, fu prescritto il deposito giudiziale del dividendo a garanzia dei creditori contestati. Non si capirebbe quindi perchè in questa procedura dovesse valere un principio del tutto diverso. Il debitore è tenuto inoltre a pagare il dividendo anche ai creditori che non si sono fatti vivi nella procedura, e a favore dei quali nessun deposito di dividendo si effettua. I dividendi da riscuotere costituiscono un'alea del debitore. Spetta dunque a lui valutare se gli giovi di far risolvere giudizialmente, con proprio esclusivo dispendio, le controversie sui crediti contestati e già ridotti alla misura del dividendo, o se invece gli sia più proficuo estinguerli. Se i creditori sospettassero che i crediti da essi contestati sieno simulati, creati cioè artificiosamente per alterare il rapporto tra l'attivo e il passivo e così scemare l'entità del dividendo, avrebbero sempre un mezzo spiccio e sicuro per troncare i propositi tortuosi del debitore; rifiutare il concordato e con ciò provocare la dichiarazione del fallimento (art. 20 ult. al.). Se invece sono persuasi che si tratta di crediti semplicemente controversi, addurranno i loro dubbi e il tribunale ne terrà conto apprezzando in via provvi-

(1) Relaz. cit. Atti ecc. 1903 N. 195.

soria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti stessi per stabilire se concorrano le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato (art. 19). Vorrebbero forse i creditori costringere il debitore a litigare a sue spese e pel loro esclusivo vantaggio?... È la natura stessa del concordato, di riduzione o di dilazione. che richiede una deliberazione concreta e definitiva, non condizionata al risultato di litigi con l'alea ad essi inerente. Nel calcolo dei creditori sulla preferenza da darsi al concordato o alla liquidazione giudiziale, ogni elemento vantaggioso e dannoso. presente e futuro, si ritiene considerato e ponderato. Solo in un caso l'accordo può venir meno: quando entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, risulti che il debitore ha esagerato dolosamente il passivo o dissimulato una parte rilevante del passivo (art. 32), appunto perchè, in tal caso, gli elementi del calcolo sono stati maliziosamente alterati. Da questo caso all'infuori, il concordato omologato rappresenta una soluzione amichevole, nei suoi risultati definitiva. Che se poi i crediti contestati fossero di notevole entità, e i creditori ne ritengano quasi sicura la eliminazione dal passivo, possono sempre pattuire che il dividendo depositato debba essere loro assegnato in proporzione dei rispettivi crediti in caso di vittoria giudiziale conseguita in nome del debitore ma a loro spese. Nessun divieto di ordine pubblico sta contro la liceità di questo patto. Tutto ciò dimostra come uno studio maturo dell'argomento non possa condurre a conclusione diversa da quella accolta nell'art. 20 al. 2 del progetto. „

1053. Tutto quanto sopra è nel caso che il tribunale ritenga concorrere tutte le condizioni richieste dalla legge, ed abbia concessa l'omologazione; ma se, invece, fosse il caso di rifiutarla?

In questo caso, risponde la legge, si deve dichiarare d'ufficio il fallimento.

E per vero non è possibile altra via d'uscita, perchè più non soccorrono qui le ragioni, che assistevano il debitore, allorchè si faceva a presentare il suo ricorso per la convocazione dei creditori, e per cui, anche respinto il ricorso suo, non era luogo alla dichiarazione del fallimento, se non col concorso della cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali (1).

" Nè sembri contraddittorio — così si esprime la relazione del ministro Coccu-Ortu al Senato (2) — che, mentre nel caso in cui il ricorso per la convocazione dei creditori è respinto, si esige, per la dichiarazione del fallimento, l'accertamento da

(1) V. sopra N. 970.

(2) Atti Parlam. — Senato del Regno — Doc. relaz. ecc. 1903 N. 195.

parte del tribunale che il debitore ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali (art. 3 ultimo alinea) invece se l'omologazione fosse rifiutata, debbasi dal tribunale, in ogni caso, dichiarare il fallimento d'ufficio (articolo 20 ultimo alinea). Questo emendamento riconduce la legge al principio logico informatore del progetto originario. Il coordinamento della legge speciale col codice di commercio imponeva nel primo caso, di mantenere inalterati gli estremi richiesti da questo codice per la dichiarazione del fallimento d'ufficio (articoli 683, 684, 688). Diversamente l'obbligatoria dichiarazione del fallimento avrebbe potuto condurre a conclusioni intollerabili; quali, a esempio, che fosse dichiarato il fallimento solo perchè i libri del ricorrente non siano regolarmente tenuti; o perchè le garanzie offerte pel pagamento del dividendo si giudichino insufficientii; o perchè il debitore non ha soddisfatto gli obblighi d'un precedente fallimento o d'un precedente concordato, senza però che risulti ch'egli ha cessato di fare i pagamenti per obbligazioni commerciali. Ma quando, invece, il giudizio di concordato preventivo è abortito; quando per la rifiutata omologazione del concordato non è concesso al debitore di sostituire la definizione amichevole del proprio dissesto alla liquidazione giudiziale del suo patrimonio, l'*aut, aut* — o concordato preventivo, o fallimento — s'impone, quasi dilemma logico e pratico d'una condizione di cose che deve senz'altro cessare. La sua permanenza sarebbe gravida di pericoli pei creditori; e nei tentativi stragiudiziali per conseguire il fine giudizialmente non raggiunto, si stremerebbero le attività residue e si accrescerebbe il passivo, alterando sempre più quella eguaglianza di trattamento dei creditori, che è pure la suprema legge di queste procedure „.

1054. E le sentenze pronunciate durante questa procedura — sia che accordino l'omologazione, sia che negandola pronuncino il fallimento — debbono essere in ogni caso pubblicate negli stessi modi, che già si conoscono, prescritti dalla legge commerciale per la sentenza dichiarativa di fallimento (1).

Mentre, poi, le sentenze che accordano l'omologazione *possono*, come quelle che versano in materia commerciale (2), essere pronunciate con la clausola di provvisoria esentorietà, il che sarà il più delle volte da evitarsi, le sentenze, che, negando l'omologazione, dichiarano il fallimento, *sono* sempre provvisoriamenie esecutive (3).

(1) Art. 22 della Legge sul concord. prev. — 912 Cod. Com. – e v. *retro* N. 233.

(2) Art. 409 Cod. proc. civ.

(3) Art. 22 al. 2 Legge sul concord. prev.

1055. III.) Ad ogni modo tutte queste sentenze — e cioè tanto se accordino la omologazione, quanto se, negando l'omologazione, dichiarino il fallimento — essendo pronunciate nella procedura di concordato preventivo, sono appellabili dal debitore e dai creditori, *compresi quelli anche non iutervenuti nella fase anteriore della procedura*, ed il termine *perentorio*, per produrre l'appello, è quello di quindici giorni, che comincia a decorrere *dalla inserzione dell'estratto* di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo (1).

Diritto di appellare hanno, adunque, non solo il debitore ed i creditori suoi intervenuti nella fase anteriore della procedura, ma anche i creditori che non siano intervenuti; e la spiegazione ne è data dalla relazione Bolaffio (2) con queste parole: " L'appello dalla sentenza che omologa il concordato è concesso al debitore e ai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura. È opportuno metter in rilievo questa disposizione.

" La omologazione ha una importanza che eccede l'ambito ristretto dei contendenti. Il creditore che sostiene od impugna il concordato è, in qualche modo, il gestore di una frazione di creditori con lui consenziente. Difende un assunto che investe l'interesse anche di chi non è in causa. Conviene pertanto evitare che codesto gestore, mirando piuttosto all'utile individuale che al collettivo, adotti l'interessato consiglio di combinarsi col debitore facendo cadere la contestazione ... Per ciò la legge concede ad ogni creditore, purchè riconosciuto tale, di appellare dalla sentenza di omologazione facendo propria la opposizione sostenuta in prima istanza da altri. È la ulteriore applicazione del medesimo principio; che però in questo caso può avere una maggiore efficacia pratica, non essendo difficile che il creditore opponente, sconfitto in prima istanza, ceda le armi, e da altri, a ciò autorizzato, utilmente si adoperino. Mancando nella procedura di concordato un rappresentante della collettività, è necessario affidarsi al buon volere, e, se pur vuolsi, alla ostinazione dei singoli creditori per il corso completo e definitivo del giudizio, tenendo calcolo delle spese che aggravano le liti. „

1056. La legge non tollera altre distinzioni nè interpretazioni. Essa in modo preciso determina il rimedio dell'appello per le impugnative contro qualsiasi sentenza pronunciata nella procedura di concordato preventivo, onde anche la sentenza che dichiara il fallimento, ma che pure è pronunciata durante questa procedura, dovrà subire questo modo di impugnativa

(1) Art. 23 al. 1 Legge sul concord. prev.

(2) Relazione cit. a pag. 111.

determinato dalla legge speciale, nè si potrà fare ricorso alle norme stabilite al riguardo dalla legge commerciale sul fallimento.

1057. A semplificare poi la procedura e renderla più spiccia, e ad evitare molte delle controversie, che sono il tormento della pratica, relative alla notifica dell'atto d'appello, la legge prescrive che quest'atto si notifica al debitore, al commissario giudiziale, e ai procuratori delle parti costituite in giudizio, che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, e ciò con citazione a comparire davanti alla Corte in *un termine* non *maggiore* di quindici nè *minore* di cinque giorni, *a pena di nullità* (1).

1058. IV.) E, venendo ora all'accenno degli effetti che derivano dal concordato concluso ed omologato, ne dirò brevemente distinguendo gli effetti stessi secondo che riguardino la persona del debitore, o non piuttosto i creditori suoi, o le funzioni di vigilanza che erano state istituite con la nomina del commissario giudiziale all'inizio della procedura di concordato.

1059. *a*) Nei riguardi del debitore gli effetti si compendiano nel divieto, fino a che non abbia dato completo adempimento agli obblighi assunti nel concordato, di alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale (2); — e ciò nel precipuo intento di spingere il commerciante, che si trova così vincolato, a definire il più sollecitamente ogni suo obbligo per liberarsi di conseguenza, col divieto di compiere alcun atto che le distragga, da questo sequestro imposto dalla legge sulle sue attività, il quale è a detrimento anche del suo credito.

1060. Ma la natura dell'esercizio commerciale del debitore, od altre condizioni particolari per l'effettuazione del concordato, potrebbero appalesare eccessivo il divieto imposto dalla legge, onde la rigidità del principio venne a subire una eccezione col permettere anche tali atti al debitore quando ciò sia in modo espresso stabilito nel concordato, o risulti da posteriore deliberazione presa col raggiungimento delle maggioranze richieste per la validità del concordato, ed omologata dal tribunale (3).

1061. All'infuori di questo caso, specificatamente determi-

(1) Art. 23 al. 2 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 21 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 21 al. 1 della Legge sul concord. prev.

nato, tutti gli atti che il debitore compiesse in opposizione al divieto sono inefficaci (1).

Ma, si noti, la inefficacia non riguarda già l'atto in sè — che è sempre valido tra i contraenti non avendo mai il debitore perduta la sua capacità giuridica di validamente contrattare ed obbligarsi — sibbene essa è dichiarata nei riguardi speciali dei soli creditori anteriori alla omologazione del concordato, i quali hanno diritto a che il patrimonio del loro debitore non subisca delle diminuzioni a loro danno.

1062. *b*) Nei riguardi dei creditori, il concordato spiega i suoi effetti tostochè la sentenza che lo ha omologato sia definitivamente esecutiva, ed è allora che esso spiega la sua obbligatorietà per tutti i creditori aderenti, e non aderenti, presenti od assenti alla sua conclusione (2).

1063. Però, con la conclusione ed omologazione del concordato, i creditori, anche se abbiano volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (3). E ciò tutto é conforme ai principî di diritto.

La disposizione è giustificata dalla relazione Bolaffio (4), con queste parole " Dacchè il concordato lascia invariata la sostanza di ogni diritto creditorio è razionale l'altra conseguenza, pure sancita dal progetto (*art. 25 alinea 2 della legge*) che i creditori conservino impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati e i fideiussori del debitore e verso gli obbligati in via di regresso anche se hanno volontariamente consentito al concordato.

" Fu ripetutamente detto che col concordato si accetta quella definizione del rapporto processuale che apparisce più sollecita, più economica e più utile della liquidazione forzata. Quindi, anche chi aderisce al concordato, lo fa per evitare un danno maggiore. Nè i fideiussori possono opporre al creditore che egli, abbandonando una parte del proprio diritto creditorio (se pure ciò fosse esatto) ha reso loro impossibile la surroga nei suoi diritti in confronto del debitore. Anzitutto, perchè — verificatasi la scadenza d'ogni credito con l'apertura del giudizio — quella surroga è loro concessa prima della votazione del concordato, disinteressando il creditore e disponendo così liberamente del diritto creditorio in luogo e vece del creditore surrogato. Poi, perchè la procedura giudiziale è diretta principalmente ad accertare la entità patrimoniale del debi-

(1) Art. 21 al. 2 della Legge sul concord. prev.
(2) Art. 25 al. 1 della Legge sul concord. prev.
(3) Art. 25 al. 2 della Legge sul concord. prev.
(4) Cit. relaz. pag. 71.

tore per offrire una base tranquillante e positiva ai calcoli dei creditori sulla convenienza o meno di aderire al concordato. Quindi, ogni idea di liberalità vien meno, e con essa anche il fondamento per cui nel diritto comune la rimessione del debito accordata al debitore principale libera il fideiussore (art. 1282 e 1928 cod. civ.) L'accettazione del concordato è una coazione economica; è quanto di meglio può farsi nella condizione in cui il debitore si trova. L'omologazione del tribunale ne è autorevole conferma.

" Del resto, la soluzione accolta s'impone anche soltanto esaminando lo scopo d'ogni fideiussione. Il creditore volle un coobbligato o un fideiussore per evitarsi un danno nel caso di insolvenza o di fallimento del debitore principale. Ora, se si accogliesse una soluzione diversa dalla esposta, egli si troverebbe sprovvisto della garanzia appunto allora che si verifica l'evento in considerazione del quale la garanzia fu chiesta e ottenuta ".

1064. Ma quali saranno, invece, i diritti dei coobbligati e fideiussori del debitore, e degli obbligati in via di regresso?

Stabilito che il creditore conserva il diritto creditorio integro fino a completo soddisfacimento verso costoro, essi dovranno pagare il residuo costituito dalla differenza fra il credito e la percentuale che il debitore abbia pagata. Donde l'interesse che essi hanno di veder chiaro nella procedura di concordato — perchè, quanto più il concordato può dare, di altrettanto diminuisce la loro obbligazione — mentre quest' interesse per il creditore garantito, appunto perchè garantito, potrebbe anche esulare, sebbene a costui solo, nella sua precisa qualità di creditore, sia dalla legge riconosciuto il diritto di votare nel concordato.

A conciliare siffatti interessi fu, adunque, dalla legge concesso ai coobbligati e fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso di poter intervenire nel giudizio al solo oggetto, però, di proporre le loro osservazioni sul concordato (1).

1065. E non già per prendere parte al voto, perchè questo diritto, ripetesi, solo spetta al creditore.

Laonde se il coobbligato o fideiussore del debitore vuole godere di beneficio maggiore e vuole prendere parte al voto, non ha che un mezzo, quello cioè di pagare per *intero* il creditore perchè allora lo surroga di diritto (2). Non lo surroga, invece, quando abbia pagato parzialmente, ed il diritto di voto rimane intero nel creditore.

---

(1) Art. 25 al. 2 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 1915, 1253 n. 3 Cod Civ. — e confr. anche art. 788 e 790 Cod. Com.

1066. *c*) Infine, nei riguardi del commissario giudiziale la sentenza che omologa il concordato, tostochè sia definitivamente esecutiva, lo fa cessare dalle sue funzioni (1).

1067. Ma, col cessare dalle funzioni il commissario giudiziale ha anche diritto ad un compenso per l'opera prestata, compenso che dovrà essere liquidato dallo stesso giudice delegato (2), il quale, tenuto conto dell'importanza delle funzioni compiute dal commissario in relazione al grado maggiore di opera effettivamente prestata per l'importanza dell'azienda, ecc. lo determinerà in modo *congruo*.

Ogni patto contrario è dichiarato espressamente *nullo* dalla legge (3), la quale mira ad impedire convenzioni abusive tra commissario e debitore sempre dirette a stabilire un maggior compenso per favorire la conclusione del concordato concluso mercè un favorevole rapporto e parere.

Ma tale compenso liquidato a favore del commissario non può ritenersi aver diritto a privilegio sul patrimonio del debitore, perchè, se è vero che il progetto preliminare della legge (art. 25 ult. cap.) stabiliva che " il credito del commissario gode privilegio sui beni del debitore a norma degli articoli 1956 n. 1 e 1961 cod. civ. „, questa disposizione, in seguito, credo, a dubbi sorti darante la discussione avanti la commissione governativa (4), non fu più ripetuta nella legge, essendo rimasta soppressa fino dal progetto Gianturco (5).

1068. Ad ogni modo contro il provvedimento del giudice, che liquida il compenso, è ammesso il reclamo da parte dell'interessato — e cioè tanto da parte del commissario quanto del debitore — nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunciato se lo fu in presenza delle parti, o da quello della sua notificazione nel caso contrario, e con le stesse modalità stabilite dal codice di procedura civile (6).

---

(1) Art. 24 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 24 al. 2 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 24 al. 2 della Legge sul concord. prev.

(4) V. verbale della seduta 5 luglio 1895.

(5) Primo progetto Gianturco presentato alla Camera dei deputati con relazione 2 dicembre 1897, N. 209.

(6) Art. 24 al. 3 della Legge sul concord. prev. — V. art. 377, 183 del Cod. proc. civ. trascritti nella Parte III sotto l'art. 24 della Legge sul concord. prev.; e v. anche osservazione ivi.

CAPO V.

Dall'annullamento del concordato, e suoi effetti.

SOMMARIO: 1069. I.) L'annullamento del concordato; casi in cui può essere chiesto. — 1070. Continua. — 1071. Continua. — 1072. Continua. — 1073. Da chi, davanti a quale autorità, e con quale forma, può spiegarsi l'azione di annullamento. — 1074. Termine perentorio, entro cui l'azione deve promuoversi. — 1075. Sentenze diverse che il tribunale può pronunciare. — 1076. II.) Impugnabilità di dette sentenze; con quale forma, ed entro quali termini, deve proporsi l'impugnativa. — 1077. III.) Effetti dell'annullamento del concordato e conseguente dichiarazione di fallimento; situazione dei creditori di fronte alla procedura di fallimento; e dei fideiussori e delle garanzie che fossero state costituite, ecc. — 1078. Continua. — 1079. Continua — 1080. IV.) La legge non ammette l'azione di risoluzione del concordato; perchè. — 1081. Il creditore può, però, chiedere il fallimento del debitore inadempiente; condizioni richieste dalla legge. — 1082. Situazione che viene creata dalla sentenza dichiarativa di fallimento. — 1083. Appellabilità; modi, e forma, e termini, che debbonsi rispettare per la notifica dell'atto d'appello.

1069. I.) Se il concordato è il contratto che consacra l'accordo fra il debitore ed i creditori suoi e che determina il vincolo obbligatorio per tutti creditori non aventi diritti di priorità, quando abbia riportato la suprema approvazione dell'autorità giudiziaria, e tosto che sia definitiva la sentenza con cui venne omologato, ognuno, però, facilmente intende che tale accordo non si può più ritenere sussistente allorchè siano mutate le basi sulle quali l'accordo stesso era stato dato e raggiunto.

1070. E per vero, se il debitore abbia esagerato dolosamente il passivo, oppure dissimulata una parte *rilevante* — sempre apprezzabile dal magistrato con giudizio di fatto — di attivo, riescono sconvolte le basi, sulle quali si era prestato il consenso, nè il creditore deve essere più oltre, in tali casi, vincolato da quel concordato che era, ed è, frutto di una situazione da lui ritenuta vera, ma in realtà falsa e dolosa. Donde il diritto suo a veder annullato, e dichiarato come non mai avvenuto, quel contratto (1).

1071. Ma, quando si potrà dire essere intervenuta una

---

(1) Art. 32 al. 1 della Legge sul concord. prev.

dolosa esagerazione di passivo, oppure una dissimulazione di parte rilevante di attivo?

Dolosamente si esagera il passivo sia con l'esporre debiti che non esistono, o che esistono ma in misura minore della esposta; sia col dichiarare come aggravati da vincoli insussistenti o per una misura maggiore, alcuni debiti pure sussistenti; sia col tacere di fideiussioni, o della solidarietà su alcune obbligazioni; sia col dare per certi dei debiti suscettibili di contestazione, ecc.

Si dissimula una parte dell'attivo: sia col tacere di crediti che esistono o nasconderne una parte; sia col non far conoscere, o solo in parte, le garanzie che coprono i crediti stessi: sia col dare per incerti crediti sicuri, ecc.

1072. In ogni caso, però, è necessario: che la esagerazione del passivo, o la dissimulazione di parte rilevante dell'attivo, provenga da frode o dolo del debitore; — che sia stata tale, per cui i creditori si siano lasciati persuadere ad acconsentire un concordato, che, altrimenti, avrebbero negato; — che, infine, questi motivi, che possono determinare l'annullamento del concordato, siano stati scoperti *dopo* la sua omologazione, perchè, se fossero stati noti prima, dovere imprescindibile degli interessati quello sarebbe stato di impedire la omologazione stessa.

1073. Verificandosi i casi sopra accennati — non essendo ammessa alcun'altra azione di nullità del concordato dopo la sua omologazione — il creditore abbia, o no, partecipato alla conclusione del concordato, potrà chiederne l'annullamento, proponendolo con citazione in via sommaria avanti lo stesso tribunale che pronunciò la sentenza di omologazione (1).

1074. Avvertendo che il termine utile perentorio per proporre questa azione — a differenza di ciò che è stabilito al riguardo per l'azione di annullamento nella procedura fallimentare (2) — è limitato ad un anno *dalla pubblicazione* della sentenza che omologò il concordato (3); — ed anche in ciò la legge sul concordato preventivo ha abbreviato i termini, sempre all'intento di non tenere sospese per molto tempo simili procedure che debbono correre spiccie e sollecitamente definite.

Adunque, scorso l'anno, non è più possibile l'azione di annullamento, sfugge, *sotto questo aspetto* soltanto ben si com-

(1) Art. 32 della Legge sul concord. prev. — e v. art. 132 e seg., 389 e seg.. Cod. proc. civ., nonchè la Legge sulla riforma del procedimento sommario 31 marzo 1901 n. 107 e relativo Regol. approvato con R. D. 31 agosto 1901 n. 413.

(2) Art. 922 Cod. Com.

(3) Art. 32 della Legge sul concord. prev.

prende, anche il diritto di poter far dichiarare il fallimento con la relativa conseguenza dell'apertura di istruttoria penale per bancarotta fraudolenta.

1075. Proposta l'azione nel termine e nel modo e forme suddetti, il tribunale non può uscire da queste due vie: o respingere la domanda di annullamento, ritenendola infondata, od accoglierla, dichiarando nel tempo stesso il fallimento, dandone i relativi provvedimenti (1).

1076. II.) La sentenza del tribunale, sia che accolga la domanda di annullamento e dichiari conseguentemente il fallimento del debitore, sia che la respinga, è sempre *appellabile*, come tutte quelle pronunciate in materia di concordato preventivo entro il termine e nei modi che si appella da tutte codeste sentenze, e che già si conoscono (2).

1077. III). Annullato il concordato preventivo, e dichiarato il fallimento, i creditori vengono a trovarsi di fronte in una nuova procedura, e perdono tutte quelle garanzie che a loro beneficio erano state costituite.

Quand'anche siano state concesse delle ipoteche dal debitore o da un terzo esse cadono col cadere del contratto di concordato, allo stesso modo che, col cadere del principale, cade anche l'accessorio.

I fideiussori sono ugualmente liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, quando, però, non siano partecipi della frode. Sanzione questa morale e legittima al tempo stesso, perchè suona punizione per il colpevole e lo rende responsabile della sua colpa estracontrattuale (3).

1078. La legge, però, rispetta lo stato di fatto creato dagli eventuali pagamenti, nè è ammessa la ripetizione di somma alcuna che sia stata riscossa in dipendenza del precedente concordato (4), onde, a maggior ragione, se rispetta i pagamenti fatti dal debitore, deve, per mantenere saldo quello stato di fatto, mantenere fermi i pagamenti eseguiti dai fideiussori in adempimento del concordato, ai quali, per contro, è vietato di ripetere il pagato. Ed i creditori nella nuova procedura del fallimento, potranno insinuare i loro crediti originali con l'indicazione delle somme riscosse (5).

1079. E così se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrano con nuovi creditori, il trat-

(1) Art. 32 stessa legge.

(2) Art. 23 della Legge sul concord. prev. — e v. sopra N. 1055 e seguenti.

(3) Art. 33 al. 1 della Legge sul concord. prev.

(4) Art. 33 al. 1 e ult. cap. della Legge stessa.

(5) Art. 33 al. 2 della Legge sul concord. prev.

tamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti, o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione (1).

Donde si scorge la semplicità delle norme, in confronto delle relative al caso di annullamento stabilite dal codice di commercio (2).

Ed a rendere più perspicua la legge in questa parte è bene riferire il brano della relazione Bolaffio (3). " Conseguenza ineluttabile dell'annullamento del concordato preventivo è la dichiarazione del fallimento. Dopo questa dichiarazione i creditori perdono i vantaggi loro concessi dal concordato. Senonchè il progetto, rispettando lo stato di fatto, non consente al debitore e ai fideiussori di ripetere quanto hanno pagato per la esecuzione del concordato. Le somme riscosse estinguono i crediti relativi in proporzione del loro importo. La diversa norma contenuta nel codice di commercio in vigore (art. 845) parve inaccettabile. Per essa, il creditore che ha ricevuta una parte del divedendo, partecipa nella massa per la quantità del credito primitivo corrispondente a quello del dividendo promesso e non riscosso; mentre, invece, il creditore che non ha riscosso veruna parte del dividendo insinua la totalità del credito. Poichè il credito complessivo è stato ridotto alla misura del dividendo, secondo quella misura si pretende valutare l'entità dei pagamenti parziali. La finzione però non resiste all'esame: perchè, annullato il concordato, vien meno la base su cui quell'apprezzamento si fonda e il pagamento parziale non può valutarsi che in relazione all'importo originario del credito di cui costituisce un acconto. Soltanto in questo modo si pareggia la condizione dei creditori, potendo essere affatto casuale che taluno abbia riscosso una parte del dividendo, altri una maggiore, ed altri nessuna. Dichiarandosi pertanto il fallimento, tutti dedurranno l'aliquota ricevuta dal loro credito originario e insinueranno il residuo; e se i creditori non riscossero tutti lo stesso dividendo, oppure occorrono nuovi creditori si terrà conto dei dividendi riscossi per pareggiare la condizione dei creditori concorrenti che non hanno cause legittime di prelazione ".

1080. IV). Ma sarà possibile agire per risoluzione di concordato, sì e come lo permette il codice di commercio? (4).

La legge sul concordato preventivo non ammette questa azione, e le ragioni della legge sono svolte nella relazione Bolaffio (5).

---

(1) Art. 33 al. 3 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 845 Cod. Com. e v. *retro* N. 808 e seg.

(3) Relaz. cit. pag. 66.

(4) V. art. 843 Cod. Com., e *retro* N. 789 e seg.

(5) Relaz. cit. pag. 67.

“ È in ossequio al conseguimento di questa uguaglianza, fondamento di ogni giudizio concorsuale, che il progetto non ammette la risoluzione del concordato pel suo inadempimento. La cessazione della procedura, con la scelta della definizione amichevole in luogo della liquidazione forzata, è avvenuta per tutti e deve quindi rimanere ferma o venire meno di fronte a tutti. L'indole processuale dell'istituto giustifica questa soluzione ed esclude vi si applichino i principii delle obbligazioni contrattuali e più precisamente la condizione risolutiva tacita (art. 1165 cod. civ.). Accogliendo il principio del codice di commercio patrio — che consente la risoluzione del concordato nell'interesse individuale di chi la domanda (art. 843 alinea terzo) — si disconosce il carattere collettivo del concordato e si crea (sebbene con certe restrizioni, che rappresentano un irrisorio rispetto di quell'atto) la disuguaglianza fra i creditori. Si distrugge in sostanza ciò che a mezzo del concordato si è ottenuto! L'ammettere poi la risoluzione generale del concordato ove concorra a chiederla la stessa maggioranza necessaria a deliberarlo è disconoscerne l'indole coattiva del concordato anche pei creditori dissenzienti ormai vincolati dalla deliberazione omologata dell'assemblea; è rendere impossibile la domanda collettiva se il debitore, sia pure in buona fede, ha disinteressati tanti creditori quanti bastano perchè i rimanenti non raggiungano quella maggioranza. L'esigere inoltre un giudizio preliminare, senza nemmeno sancire quale conseguenza necessaria o il ritorno allo stato primitivo di tutti i crediti o la riapertura del fallimento, è creare formalità sopra formalità, situazioni intricate, in opposizione alle esigenze di un procedimento semplice ed essenzialmente egualitario. Quindi il progetto, sull'esempio della legge concorsuale germanica (§ 181), non ammette la risoluzione del concordato pel suo inadempimento; mantiene le garanzie concesse nel concordato; e, appunto per ciò, esige che si facciano valere prima di domandare la dichiarazione del fallimento del debitore qualora il concordato rimanga tuttavia inadempiuto „.

1081. E adunque la legge non permette l'azione di risoluzione del concordato, ma solo consente al creditore anche singolo di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente, dopo, però escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite (1).

A quest'effetto la sentenza di omologazione costituisce il titolo esecutivo per far osservare le condizioni ed i termini del contratto.

1082. Dichiarato il fallimento ritornano le stesse norme

(1) Art. 34 al. 2 della Legge sul concord. prev.

già viste precedentemente, e la condizione dei creditori è la medesima come nel caso di annullamento del concordato, perchè la sentenza fa stato contro tutti anche se chiesta dal creditore singolo (1).

1083. Anche questa sentenza, che viene ad essere pronunnunciata nella procedura di concordato, è appellabile nei modi ed entro i termini stessi, che già si conoscono, e dei quali mi sono occupato altrove (2).

CAPO VI.

Di alcune disposizioni speciali riguardanti le società commerciali.

SOMMARIO: 1084. Ragioni del tema. — 1085. I.) A quali società sia consentito di avvalersi del beneficio del concordato preventivo; esclusione delle società irregolari, o di fatto. — 1086 Come le società debbano proporre la domanda, e con quali forme, e davanti a quale autorità. — 1087. Continua. — 1088. Da chi si debbano determinare i patti e le condizioni del concordato — 1089. II) Disposizioni speciali per le società che abbiano emesso obbligazioni. — 1090. Termine protratto per l'adunanza dei creditori, e modi di pubblicità dell'avviso. — 1091. Indicazioni che il tribunale deve dare nel decreto di convocazione, o con provvedimento posteriore; e come debbano ottemperarvi i possessori di obbligazioni. — 1092. Continua. — 1093. Convocazione separata dei possessori di obbligazioni; condizioni speciali che possono pattuire per il concordato. — 1094. Condizioni stabilite dalla legge. — 1095. Gruppi di possessori di obbligazioni dissidenti o aderenti; nomina di un rappresentante del rispettivo gruppo; come si debba, e con quali condizioni, procedere alla nomina. — 1096. Come si debbano valutare le obbligazioni; distinzioni; obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte; richiamo ai lavori preparatori. — 1097. Continua. — 1098. Continua. — 1099. Continua. — 1100. Continua. — 1101. Continua. — 1102. III.) Effetto del concordato delle società omologato definitivamente, nei rapporti fra creditori e soci della società a responsabilità illimitata. — 1103. Continua.

1084. Ho raccolto in questo capo speciale le disposizioni che nella legge sono scritte per le società commerciali per avere tosto tra le mani la materia, ma è appena il caso di avver-

(1) Art. 34 ult. cap. della Legge stessa.

(2) Art. 23 della Legge sul concord. prev. e v. sopra N. 1055 e seg.

tire che tutte le norme delle quali fin qui ho detto trovano la loro applicazione anche per le società di commercio, onde solo in questo capo si accenna a quelle altre che sono esclusivamente proprie alle società, senza che per altro le stesse siano escluse dal formalizzarsi a tutto quanto è nella legge imposto ad ogni commerciante il quale voglia valersi del beneficio del concordato preventivo.

Ciò premesso queste norme speciali o possono riflettere la presentazione della domanda; o i maggiori termini consentiti, e norme e formalità stabilite per la convocazione dei creditori e per la omologazione del concordato, nelle società che abbiano emesso obbligazioni; od infine, un effetto speciale derivante dalla omologazione del concordato.

E di ciò tutto mi occuperò brevemente.

1085. I). Le legge consente il concordato preventivo soltanto alle società legalmente costituite, a quelle, cioè, che abbiano ottemperato, secondo la loro forma, alle norme imposte dal codice di commercio relative alla loro costituzione (1).

Le società *irregolari*, e quelle conosciute sotto il nome di società *di fatto* (2), sono in modo assoluto escluse dal beneficio del concordato preventivo. Potranno i soci singoli che la compongono farne la domanda, ma nel loro interesse personale non già in quello della società, che, in questo caso, è come insussistente.

E le ragioni che hanno spinto il legislatore a sancire una tale esclusione, oltre che per porre un freno alle società irregolari, si risolvono nel non ritenere meritevole di riguardo chi si mette in aperta, e permanente violazione della legge.

1086. Le società adunque, quando siano legalmente costituite, possono proporre un concordato preventivo.

A quest'effetto il ricorso può essere presentato da colui, che ha la firma sociale, nello stesso modo, che già si è visto (3), e con le stesse formalità, al tribunale medesimo, che, secondo la legge sul fallimento, avrebbe anche la competenza per dichiararlo, e cioè al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede (4).

1087. Ed insieme col ricorso, e ciò sotto pena di vederlo dichiarato inammissibile, si dovranno presentare tutti gli atti e documenti che già conosciamo (5) e per di più i documenti

---

(1) V. *retro* N. 41 e seg.

(2) V. *retro* N. 51.

(3) V. sopra N. 942 e seg.

(4) Confr. art. 1 al. 2 della Legge sul concord. prev. e art. 846 Cod, Com. — e v. *retro* N. 820.

(5) V. sopra N. 948 e seg.

a giustificazione e prova della legale costituzione ed esistenza della società (1).

1088. Ma se la presentazione del ricorso, come più sopra ho osservato, è permessa a chi ha la firma sociale, i patti e le condizioni del concordato, per rivestire il carattere di proposte concrete e definitive, debbono, *prima* dell'adunanza dei creditori, essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice (2).

Nè si voglia dire esservi contraddizione nella legge, quando, permettendo la presentazione del ricorso a chi ha il potere esecutivo e la firma della società, richiede, invece, la determinazione dei patti e delle condizioni da chi puó, per ragione di contratto o di legge, deliberare sullo scioglimento anticipato della società.

La ragione è ovvia, quando si abbia riguardo al carattere di eccezionalità che può rivestire la richiesta, la quale viene fatta da chi ha la firma sociale, e cioè si abbia rignardo alla urgenza con cui la domanda, per qualsiasi causa impellente, debba essere presentata, potendo dal ritardo derivarne il danno irreparabile di una dichiarazione di fallimento. Che se non vi fosse impellente necessità di presentare il ricorso, i patti e le condizioni, risultanti da proposte concrete prese con deliberazioni sociali riportate nel ricorso stesso, faranno guadagnare tempo e danaro, e metteranno tosto in grado i creditori di meglio commisurare la praticità e convenienza.

1089. II). Quando si tratti, poi, di società che abbiano emesso delle obbligazioni (3) — e, lo si noti, solo ed esclusivamente per queste società — era necessario, per la estesissima cerchia, in cui svolgono i loro rapporti, dare non solo una massima pubblicità al decreto di convocazione dei creditori, ma prescrivere anche, e conseguentemente, un maggior termine per la convocazione dei creditori, e speciali norme da osservarsi per la convocazione dei possessori di obbligazioni, e per la formazione del concordato.

1090. Laonde il decreto stesso del tribunale, che a seguito di domanda fattane, ed accolta, convoca i creditori, od altro posteriore provvedimento del tribunale stesso, può protrarre

(1) Art. 2 al. 1 e 3 n. 1 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 1 ult. cap. della Legge sul concord. prev., e v. art. 189 e seg. 146 Cod. Com. trascritti sotto l'art. 1 della Legge.

(3) V. *retro* N. 47, § 5: onde tali società non possono essere che le anonime, e le accomandite per azioni, e le cooperative che abbiano assunto l'una o l'altra forma di società.

il termine, che già conosciamo (1), per la convocazione dei creditori, fino a sessanta giorni (2). Così pure, per dare maggiore pubblicità all'avviso di convocazione, oltre ai modi già indicati (3) e quelle altre cautele che il tribunale vorrà prescrivere, l'avviso deve essere sempre, e in ogni caso, a cura del cancelliere, affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno, ed inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentenze (4).

1091. Ma il decreto del tribunale che convoca i creditori, od altro posteriore, deve ancora contenere le norme alle quali debbono sottostare i possessori di obbligazioni al portatore emesse dalla società, che chiede il concordato, per poter prendere parte alla votazione del concordato medesimo.

Perchè la legge oppone ad essi il divieto di intervenire nell'adunanza (la quale si svolge affatto separata da quella degli altri creditori, e nella stessa non intervengono che i possessori di obbligazioni) se prima non abbiano presentato un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno. o dagli istituti di credito nazionali o stranieri che, secondo i casi avuto riguardo alla natura della società concordataria, siano stati indicati nel decreto, o nel provvedimento, sopra accennati (5).

1092. Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale, o gli istituti suaccennati, hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate, la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato; e tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale *timbratura* (6).

1093. Ed i possessori delle obbligazioni, emesse dalla società commerciale, sono convocati *separatamente* dagli altri creditori (7), e se obbligazionisti al portatore nel modo suddetto giustificheranno la loro presenza all'adunanza per esperimentare il loro diritto di voto sul concordato, il quale potrà contenere condizioni speciali relativamente alle obbligazioni, ed avuto

---

(1) V. sopra N. 977.

(2) Art. 26 al. 2 della Legge sul concord. prev.

(3) Art. 6 della Legge sul concord. prev. — V. anche art. 5, e sopra N. 989.

(4) Art. 6 al 2 della citata legge sul concord. prev.

(5) Art. 28 al. 1, 6 al. 1 della Legge sul concord. prev. -- e v. sopra N. 984.

(6) Art. 28 al. 2 della Legge sul concord. prev.; v. P. III l'art. e osservaz.

(7) Art. 26 al. 1 della Legge sul concord. prev.

riguardo ai patti della loro emissione (1), e bene inteso, però, che codeste condizioni speciali debbono essere uniformi per tutti i possessori delle obbligazioni, perchè, se la legge riconosce la opportunità di questo speciale concordato, sul riflesso che le obbligazioni altro non sono che frazioni uniformi di un prestito collettivo fatto alla società onde è logico che alla collettività si abbia riguardo, ogni disparità di trattamento offenderebbe il principio di giustizia.

1094. Ma per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino *almeno* i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Per raccogliere queste adesioni si tiene conto non solo di quelle che siano date nella adunanza, e di cui deve dare atto il processo verbale pure sottoscritto dagli aderenti stessi, ma sono valutate anche le adesioni di quei possessori di obbligazioni che fossero spedite per lettera diretta al giudice delegato od al cancelliere, e pervenute a destinazione nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, od entro i sessanta nel caso che fosse stato protratto il termine usuale dei trenta giorni per l'adunanza dei creditori. In questo caso, però, la lettera di adesione deve essere accompagnata dall'elenco delle obbligazioni (anche se nominative) da cui deve risultare tutto quanto a questo proposito fu già più sopra osservato (2).

1095. E sempre partendo dal principio riconosciuto che le obbligazioni sono frazioni uniformi di un prestito collettivo, la legge viene a permettere un consorzio fra i possessori delle obbligazioni stesse, e per cui concede a costoro, siano *dissidenti* o *aderenti* al concordato proposto, di nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione. Tutte queste deliberazioni dei dissidenti e degli aderenti sono prese dalla *maggioranza per somma* di ciascun gruppo, e debbono inoltre, per avere effetto ed efficacia, risultare dal processo verbale dell'adunanza (3).

Ed è qui di somma utilità raccogliere il brano della relazione Bolaffio che dà ragione di questa disposizione della legge che rappresenta il primo tentativo per la formazione del diritto collettivo dei possessori di obbligazioni; avvertendo che, se la relazione si sofferma a dire del diritto dei dissen-

(1) Art. 27 della Legge sul concord prev.

(2) V. art. 29, 28 ult. cap. 26 al. 2, 4 al. 2, 16 della Legge sul concord. prev. e v. sopra N. 1091, 1092.

(3) Art. 30 della Legge sul concord. prev.

zienti, in seguito, sulla discussione del progetto in seno alla commissione generale, e sopra proposta del prof. Vivante (1), accettata dalla Commissione, e nelle discussioni successive, il diritto fu riconosciuto, e passato nella legge, anche per gli aderenti.

Osserva adunque la relazione Bolaffio (2). " La legge non considera l'insieme dei possessori di obbligazioni quale ente collettivo, perchè unico, sia il prestito che essi hanno fatto alla società, e quindi unico il titolo del credito comune. Tale comunanza indusse qualche scrittore a sostenere che non debbasi mai parlare di diritto individuale dei possessori di obbligazioni, bensì di un diritto collettivo che da una rappresentazione dell'ente, vero mutuante, debba esercitarsi. Di qui due opinioni. Quella più radicale che, senza più, ammette la esistenza fra i possessori di obbligazioni di una società civile, mutuante. la quale si costituisce fin dalla sottoscrizione originaria delle obbligazioni a lato della società commerciale di speculazione. mutuataria. I possessori di obbligazioni, sottoscrivendo il piano comune di emissione, subordinano il rispettivo diritto, e quindi il suo esercizio, a un'azione concorde: giacchè non è la singola frazione di capitale rappresentata da ciascuna obbligazione, ma la somma complessiva delle obbligazioni che costituisce il mutuo chiesto dalla società. Vi è dunque un organismo completo, autonomo: una società; i possessori di obbligazioni sono gli azionisti di una società anonima di prestito. — Il legame che si vorrebbe stabilire fra i detti possessori pel fine speciale della protezione comune nella sola ipotesi di un disastro economico della società mutuataria, non risponde, si dice, al concetto di società, tanto più che il vincolo si formerebbe soltanto tra i possessori espressamente consenzienti a far parte della combinazione. La verità è, conchiudesi, che la società primitiva di sottoscrittori di obbligazioni, sino allora latente, al verificarsi della catastrofe manifesta la propria individualità, sceglie i propri organi, e rivendica apertamente il posto che spetta a ogni impresa nella tutela dei propri interessi.

" La seconda opinione, più temperata, si limita ad esprimere il voto che la legge riconosca l'associazione dei possessori di obbligazioni. Un organo permanente eletto dai portatori delle obbligazioni dovrebbe essere incaricato di conservare e amministrare le garanzie date dalla società e di prendere senza ritardo quelle che fossero richeste dalla comune difesa.

" Non era compito del progetto sciogliere in termini generali e definitivamente il difficile problema. Il campo ristretto

(1) Verbale della seduta della Comm. gen. gov. del 5 luglio 1895.
(2) Relaz. cit. pag. 116 e seg.

della sua operosità consentiva di sancire un provvedimento limitato al caso in cui la società è costretta a ricorrere ai propri creditori per ottenere un concordato preventivo. Esso, pertanto, accorda ai possessori di obbligazioni, intervenuti all'adunanza per l'approvazione del concordato e dissidenti dal medesimo, la facoltà di costituirsi in consorzio per la tutela dei comuni interessi, nominando, seduta stante, chi li rappresenti in sede di omologazione del concordato ed eleggendo un domicilio collettivo per le comunicazioni che, in seguito a tali deliberazioni inserite nel processo verbale, dovranno obbligatoriamente essere fatte al consorzio per renderlo edotto delle fasi successive della procedura. È una parziale, prudente concessione alle esigenze pratiche e alle richieste della dottrina. — Pur escludendo che tra i possessori di obbligazioni esista *ipso iure* una società pel solo fatto della comune soscrizione; pur facendo le proprie riserve sulla opportunità di collocare a fianco della società debitrice la stabile rappresentanza di una categoria speciale di creditori, quando altri creditori, che corsero e corrono più pericolosamente le sorti della società non l'hanno, e quando quest'assidua vigilanza potrebbe essere controllo e pressione forse fatale in epoca di crisi; la commissione ha concesso una efficace tutela ai possessori di obbligazioni allora appunto che le fortunose vicende della società la reclamano. Le cautele adottate perchè la deliberazione si prenda seduta stante e sia annotata a verbale per essere efficace, mirano ad accertarne la esistenza e i termini; ad assicurare che fu presa da chi aveva un reale interesse da tutelare, a ciò servendo il preventivo deposito delle obbligazioni; a impedire altri aggruppamenti, diversi e tumultuari, con intendimenti non rare volte scorretti, sempre d'impaccio alla regolarità del giudizio. I possessori di obbligazioni dissidenti, che vogliono tutelare un comune interesse, sanno che devono intervenire all'adunanza in cui il concordato si delibera; sanno che soltanto in questo modo possono godere il vantaggio di una comune ed efficace tutela legale dei loro diritti „.

1096. Ma come saranno a valutarsi codeste obbligazioni? Per le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte, la norma di valutazione è data dalla legge stessa sul concordato preventivo (1), laddove per tutte le altre obbligazioni le norme di valutazione sono regolate dal codice di commercio, e nel modo che già a suo luogo ho osservato (2).

Per farsi un'idea del diverso modo di valutare le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte stabilito dalla legge speciale

---

(1) Art. 31 della Legge sul concord. prev.

(2) Art. 851 Cod. Com. e V. *retro* N. 834.

sul concordato preventivo, in confronto alla nessuna diversità stabilita dalla legge commerciale per ogni tipo di obbligazione, sarà bene, adunque, far richiamo in questa parte ai lavori preparatori.

1097. Il progetto della sottocommissione, progetto preliminare, recava l'articolo così formulato: “(art. 34). Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del 5 %, l'ammontare complessivo delle *annualità non ancora scadute.* Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte „.

Ed il prof. Bolaffio, nella sua relazione (1) così ne dava la giustificazione: “Il terzo scopo che le disposizioni in esame raggiungono sta nella più esatta valutazione di una certa forma di obbligazioni che è la più comune nelle imprese odierne di maggiore importanza quali, ad esempio, le ferroviarie. — L'articolo 851 del codice di commercio, prevedendo il caso del fallimento di una società che ha emesso obbligazioni al portatore, sancisce che: “i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione „. La commissione compilatrice così giustificava questa disposizione (Verbali n. 938): “Nel caso che una società abbia emesso obbligazioni, non solamente è giusto che dal valore nominale di esse si detragga ciò che sulle spese si fosse pagato a titolo di ammortizzazione o di rimborso di capitale; ma qualora il prezzo di emissione delle obbligazioni fosse stato inferiore al valore nominale, è pur giusto che nel valutare il credito dei portatori si tenga conto del primo e non del secondo: giacchè altrimenti il portatore di una obbligazione di 100, che pagò 80 alla società al momento dell'emissione, si troverebbe nel fallimento nella condizione medesima di colui che avesse somministrato realmente un valore eguale alla cifra espressa nel suo titolo „.

“Ammesso che nel testo dell'articolo, per semplice svista si siano indicate le sole obbligazioni al portatore, mentre, per evidente analogia, la norma è applicabile anche alle obbligazioni nominative; e ammesso pure che quella norma non debba restringersi al fallimento, ma debba adottarsi anche nel caso di liquidazione volontaria della società emittente — non parve tuttavia alla commissione che essa rappresenti la completa ed equa soluzione del problema. Il quale consiste nel

(1) Relaz cit. pag. 119.

determinare il valore che, in caso di liquidazione forzata o volontaria della società emittente, è da attribuirsi più precisamente alle obbligazioni emesse per un prezzo inferiore al nominale e rimborsabili per estrazione a sorte per questo valore entro il termine indicato nel piano di emissione. Il progetto non accetta nè il prezzo di emissione che rappresenta la somma realmente prestata ma non la dovuta, nè quello di rimborso che è bensì la somma dovuta ma dopo un termine e non immediatamente. Esso attribuisce a ciascuna obbligazione il valore attuale, matematico, che tiene calcolo del prezzo di emissione e del premio di rimborso. Così il diritto dei possessori delle obbligazioni si concilia con l'interesse della società e degli altri creditori. Per ottenere quel valore, il progetto accoglie la formula semplice e precisa dell'art. 69 della legge belga 18 maggio 1873. Questa disposizione è così chiarita dal Namur che ne fu il proponente alla Camera belga. " Se una società anonima fallisce, non possono i portatori delle obbligazioni, col pretesto che il fallimento rende esigibili tutti i debiti del fallito, presentarsi al passivo come creditori di una somma eguale al capitale nominale dei loro titoli, superiore al prezzo di emissione e calcolato con riguardo al termine durante il quale la società avrebbe avuto l'uso delle somme prestate. Vi fu compresa una somma per gli interessi e gl'interessi degl'interessi. Ora, allorchè il possessore della obbligazione si presenta per chiedere attualmente (e quindi prima del termine) ciò che ha prestato, è giusto, per non ledere gli altri creditori, di dedurre dal capitale nominale un certo importo, perchè la società non ha più l'uso della somma mutuata dovendo rimborsarla immediatamente e quindi gl'interessi futuri divengono senza causa.... Ora è possibile stabilire con rigore matematico il valore delle azioni in un'epoca determinata.... Infatti, il debito della società si compone di tutti i coupons degl'interessi che dovranno scadere fino all'epoca del rimborso, e del capitale da rimborsare di tutte le obbligazioni non ancora estinte. Questo è incontroverso, perchè la società avrebbe dovuto pagare alle diverse scadenze tutti questi interessi e capitali se si fosse mantenuta nell'esercizio regolare delle sue operazioni. Orbene, per determinare il valore attuale di tutte le obbligazioni (coupons d'interessi e capitali riuniti) non si fa che una operazione di sconto sull'insieme di questi debiti, operazione conosciuta da tutti i banchieri e matematici sotto la designazione di: *sconto al valore attuale.* Fatta questa operazione si saprà il valore presente di tutte le obbligazioni non ancora estinte, e dividendo questo valore per il numero delle obbligazioni, non ancora estinte, il quoziente darà il valore attuale di ciascuna obbligazione ".

" Il saggio dell'interesse, in base al quale si effettua lo sconto

delle obbligazioni da scadere, è stato fissato in una misura stabile, il 5 per %, per evitare le incertezze e le difficoltà di calcolo che vi sarebbero adottando o l'interesse normale corrente al momento e nel luogo in cui si effettua il concordato, o l'interesse a cui, tenuto conto della differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, i sottoscrittori hanno impiegato il loro denaro. Lo scopo però è quello di attuare un provvedimento a favore dei portatori di obbligazioni. Dimodochè, se il valore matematico delle obbligazioni — come può verificarsi — risulti inferiore al prezzo di emissione, dovrà attribuirsi a ciascuna obbligazione questo secondo valore. — La sottocommissione ritenne superfluo dichiararlo nella stessa norma di legge, tanto è evidente il concetto equitativo che informa tale provvedimento „.

“ Crediamo infine opportuno, per l'uniforme applicazione della legge, di chiarire con un esempio la disposizione in esame „.

“ Suppongasi che la società abbia contratto un prestito emettendo mille obbligazioni a lire 300 l'una, fruttanti annualmente lire 15, e rimborsabili per sorteggio in trenta esercizi consecutivi al valore nominale di lire 500; coupons e rimborsi si paghino ad una stessa data nel rispettivo esercizio. L'annualità riservata per l'estinzione del prestito e pel pagamento degl'interessi è di circa 25.500 lire. — La società chiede il concordato nel ventesimo esercizio; e si tratta appunto di valutare allora il prezzo delle 471 obbligazioni tuttavia da rimborsare. Per semplificazione di calcolo si stabilisce quale giorno dello sconto quello in cui avrebbe dovuto aver luogo il pagamento della ventesima annualità. La tabella seguente raccoglie i risultati delle varie operazioni per ciascuna annualità fino alla completa estinzione del prestito:

Al giorno convenuto nel-l'anno	si dovrebbero rimborsare obbligazioni in numero di	e pagare gli intertssi su obbligazioni in numero di	I valori *attuali* sono rispettivamente per le obbligazioni da rimborsarsi	per gli interessi da pagarsi	per le intere annualità dovute
20°	37	471	18 500,0000	7065,0000	25 565,0000
21°	38	434	18 095,2381	6200,0000	24 295,2381
22°	39	396	17 687,0748	5387,7551	23 074,8299
23°	40	357	17 276,7520	4625,8503	21 902,6023
24°	41	317	16 865,4007	3911,9503	20 777,3510
25°	43	276	16 845,8126	3243,7983	20 089,6109
26°	44	233	16 416,7387	2608,0228	19 024,7615
27°	45	189	15 990,3300	2014,7816	18 005,1116
28°	47	144	15 905,7250	1461,9730	17 367,6980
29°	48	97	15 470,6140	937,9060	16 408,5200
30°	49	49	15 040,8747	451,2262	15 492,1009
	471		184 094,5606	37 908,2636	222 002,8242

“ Dividendo ora la cifra 222 002.8242 (somma complessiva delle 11 annualità scontate) per 471 (numero delle obbligazioni tuttavia da rimborsare) si ottiene il valore di ciascuna obbligazione in lire 471.34, per cui appunto sarà ammessa al passivo „.

“ Notiamo da ultimo che i possessori di obbligazioni sorteggiate ma non pagate all'apertura del giudizio di concordato avranno diritto di insinuare la somma pattuita pel rimborso e gli interessi non soddisfatti, dacchè, in seguito al sorteggio e alla domanda di concordato, il loro credito per quella somma è liquido e scaduto „.

1098. Nella discussione in seno alla commissione generale (1), questa in seguito alla critica della frase usata dal progetto: *annualità non ancora scadute* sostituiva l'altra: *obbligazioni non ancora estratte*, ed in seguito ad altre osservazioni fatte, accettando un criterio equitativo per evitare la conseguenza che dal calcolo come sopra proposto potesse risultare un valore inferiore al prezzo di emissione, approvava il concetto che, in ogni caso non si potesse attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione. Onde l'articolo del progetto preliminare passava in quello approvato dalla commissione generale così formulato: “ (art. 34). Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora *estratte*. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione „.

1099. Questa disposizione passava nel disegno di legge Gianturco (1897) nell'articolo 31, che solo sostituiva alla parola *estratte* l'altra più comprensiva e tecnica *sorteggiate*, ed in tale forma veniva pure ripetuta nel disegno (1900) dell'ufficio centrale presso il Senato di cui era presidente e relatore il senatore Lucchini.

1100. Discusso al Senato il disegno di legge nel maggio 1901, dopo vivissima discussione l'articolo veniva approvato (2) nel testo proposto dal ministro (allora Cocco-Ortu) e dall'ufficio centrale, con l'aggiunta: “ *Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del codice di commercio* „. Ed in questa precisa forma è passato l'art. 31 approvato dal Senato nel nuovo disegno ministeriale Cocco-Ortu (1901) e nel testo concordato

---

(1) Verbale della seduta 5 luglio 1895.
(2) Nella tornata del 10 maggio 1901.

tra ministro e commissione portato in discussione alla Camera dei deputati (1903) e finalmente, dopo approvazione della Camera e del Senato, nella legge.

1101. Così infine la relazione ministeriale Cocco-Ortu (1) che proponeva l'approvazione, nel testo già approvato dal Senato, alla Camera dei deputati, si esprimeva: " Nel Senato sorse viva una disputa a proposito dell'articolo 31 del progetto che determina in qual modo devono essere calcolate le obbligazioni, oggidì le più comuni nelle imprese industriali e commerciali, emesse per un prezzo inferiore al nominale e rimborsabili, con questo valore per estrazione a sorte. Il progetto attribuisce a queste obbligazioni il valore matematico che realmente hanno al momento in cui il concordato ha luogo, riproducendo, con opportune modificazioni, la formula semplice e precisa dell'art. 68 della legge belga del 18 maggio 1873. — La dotta discussione senatoria corroborò questa soluzione. — Parve tuttavia opportuno richiamare anche la diposizione dell'articolo 851 del codice di commercio pel caso che si tratti di obbligazioni di natura diversa da quella contemplata nell'articolo 31 del progetto. Mi opposi però (e il Senato confortò del suo voto autorevole la mia opposizione) a che la disposizione di questo articolo fosse estesa anche al giudizio di fallimento. Sia pur vero che, non riuscendo il concordato, e dichiarandosi il fallimento, i possessori di obbligazioni debbano sottostare ad una condizione diversa da quella che loro farebbe l'articolo 31; questa diversità tuttavia non è ingiustificata, perchè semplice conseguenza di un diverso apprezzamento del legislatore tenuto calcolo della differente natura dei giudizi. Ad ogni modo non mi parve opportuno che, in occasione di una legge speciale, si modificasse una legge generale, con violazione di un principio supremo di corretta opera legislativa ".

1102. III). Nelle società in nome collettivo le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci, e nelle società in accomandita le obbligazioni sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, oltre la garanzia limitata dei soci accomandanti fino alla concorrenza della somma che hanno impiegato nella società (2). Ora, quale influenza avrà il concordato omologato definitivamente, nei rapporti della garanzia che sta a favore dei creditori, e rappresentata oltre che dalle attività patrimoniali della società, da quelle dei soci illimitatamente responsabili?

---

(1) Relaz. cit. Atti parlam. ecc. Legislatura XXI Sessione 2ª 1901 N. 277.

(2) Art. 76 n. 1 e 2 e v. *retro* N. 41.

Già, a proposito del concordato di società a fallimento dichiarato, si ebbe occasione di avvertire che il concordato sociale non influisce sul fallimento dei singoli soci responsabili senza limitazione (1), perchè il fallimento della società trae seco quello di questi soci (2). Ma il concordato preventivo omologato non trae alla conseguenza di determinare senz'altro una specifica apertura di una procedura analoga o diversa sul patrimonio dei soci. E adunque?

Soccorre il disposto della nuova legge (3), la quale determina che i creditori di una società possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili, ma, però, dopo la omologazione del concordato, appunto perchè prima che il concordato sia stato omologato non è peranco conosciuto con sicurezza a quanto ammonterà quel residuo che andrà a costituire quell'obbligazione complementare.

1103. Ma, ecco sorgere una questione.

Questa disposizione quali specie di società potrà interessare?

Si dice, per la nostra legge, i tipi di società a responsabilità illimitata comprendono le collettive (responsabilità illimitata di tutti soci) e le miste (accomandite). Le cooperative, come quelle che possono partecipare di tutte le forme, potranno pure entrare a far parte dell'uno o dell'altro tipo. E si soggiunge, ma come potranno addivenire al concordato preventivo le società collettive, o, meglio, quale interesse avranno di addivenirvi, se i soci che le compongono, per una mano e per salvare l'ente sociale, dovranno versare la percentuale concordata, e per l'altra, quali soci esclusivamente a responsabilità illimitata, dovranno versare il residuo, e allora tanto vale pagare subito o accordarsi in modo diverso non potendo il concordato preventivo ad essi menomamente giovare? Ed escluse le società collettive, la disposizione non potrà trovare applicazione che per le accomandite, in cui la responsabilità è mista.

Se non che lo spirito della legge lascia, a mio avviso, l'adito ad una soluzione la cui attendibilità parmi tanto migliore perchè evita l'assurdo della non applicabilità della disposizione alle società collettive. E la soluzione è che, dato un concordato sociale, poniamo di una collettiva, converrà sempre ai singoli soci responsabili illimitatamente fare una proposta in proprio di un'altra percentuale in aggiunta a quella della società, la quale percentuale, come è noto, non deve essere inferiore al 40 %. E così, ad esempio, se la percentuale offerta dalla società fosse del quaranta per cento pagabile subito, con rimessione del residuo

---

(1) Art. 854 Cod Com. e v. *retro* N. 841 e seg.

(2) Art. 847 Cod. Com. e v. *retro* N. 823 e seg.

(3) Art. 25 ult. cap. della Legge sul concord. prev.

quale debito sociale, i soci illimitatamente responsabili potrebbero fare una proposta in aggiunta, suppongasi di altro venti per cento, e così ed in definitiva sempre a nome della società una proposta unica del sessanta per cento complessivo, *con espressa* rimessione di ogni rapporto creditorio e con espressa rinuncia al residuo tanto verso la società che verso di essi soci.

Ma si obietta, però, su questo punto: la maggioranza deliberante potrà vincolare ancora la minoranza, ed ha, una tale facoltà?

Di fronte alla proposta unica, e per tal modo fatta, non mi pare dubbio, essendo altra delle condizioni del concordato.

Nè si dica che, allo stesso modo con cui la maggioranza non potrebbe imporsi alla minoranza col farla rinunciare, ad esempio, ai diritti verso gli eventuali coobbligati o fideiussori del debitore, col dichiarare che i creditori, per effetto del pagamento del dividendo concordato debbono ritenersi soddisfatti completamente, così non è possibile che la faccia rinunciare al diritto di rivalersi per il residuo verso i soci illimitatamente responsabili, i quali, in sostanza, non sono da considerarsi che quali coobbligati o fideiussori. — Il coobbligato o fideiussore assume una obbligazione *particolare risultante da titolo speciale*, mentre i soci rimangono allo stesso modo debitori complementari per effetto di un titolo, *che è comune a tutti i creditori*, il contratto di società, nè sono da equipararsi sotto alcun aspetto ai coobbligati od ai fideiussori.

CAPO VII.

Dei reati in materia di concordato preventivo.

SOMMARIO: 1104. Richiami alle disposizioni del codice di commercio — rinvio.

1104. La legge sul concordato preventivo, 24 maggio 1903 n. 197, richiama le disposizioni degli articoli 864, 866, 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili, e le estende rispettivamente al commissario giudiziale, ed ai creditori nella procedura di concordato preventivo (1).

Quelle disposizioni, adunque, che riguardano i reati che si possono commettere dal curatore di fallimento il quale si renda colpevole di malversazione o di negligenza: oppure dai credi-

1) Art. 35 della Legge sul concord. prev.

tori che vendono il proprio voto o che si procurano vantaggi illeciti sull'attivo del fallito, sono estese, rispettivamente, e quando ne ricorra l'applicabilità, al commissario giudiziale ed ai creditori. Nello stesso modo hanno, pure nella procedura del concordato, applicazione le norme e le conseguenze del giudizio penale.

Adunque non ho che a rinviare il lettore a quanto fu già osservato allorchè si presero ad esame quei disposti di legge, senza che sia uopo a ripetizioni (1).

(1) V. *retro* N. 908 e seg., 920 e seg., 924 e seg.

TITOLO SECONDO

Della procedura dei piccoli fallimenti.

CAPO I.

Nozioni generali.

SOMMARIO : 1105. Il perchè della Legge. — 1106. Continua. — 1107. Continua. — 1108 Richiamo ai lavori preparatori; relazione Bolaffio. — 1109. Che si debba intendere per piccoli fallimenti; questa procedura è riservata alle modeste aziende commerciali, le passività delle quali, sia commerciali che civili, non superino le lire cinquemila — 1110. Divisione della materia.

1105. Sotto un'apparenza più modesta, questa seconda parte della legge 24 maggio 1903 riveste una spiccata importanza, sia per le modificazioni che viene ad apportare alla procedura del fallimento tracciata dal codice di commercio, sia per la praticità e modernità delle innovazioni, tanto che contro la stessa vanno appuntate le più serie obiezioni, temendosi da molti il facile abuso dei piccoli commercianti. I quali — senza più essere trattenuti dal freno rigoroso della procedura fallimentare, e franchi dal processo penale per bancarotta semplice, che ne era la imprescindibile conseguenza, solo per il fatto della mancanza, o non regolare tenuta dei libri di commercio — non avessero a trascendere, facendo derivare, nella pratica, la diffidenza verso il piccolo commercio, e, con la conseguente perdita del credito, segnare la sua stessa rovina.

1106. Ma il miserando spettacolo di processi penali per bancarotta semplice a carico di piccoli commercianti solo colpevoli di non aver i libri di commercio o di averli tenuti irregolarmente, era tale che non doveva più a lungo protrarsi, nè tali processi, a carico del miserevole rivendugliolo esercente il meschino spaccio di merci che non comportava neanche una tenuta di libri nel senso della legge, quando pure ne avesse avuta la capacità — il che era anche da dubitarsi — non dovevano più oltre ingombrare le aule dei tribunali.

1107. D'altra parte le spese di una procedura fallimentare, formalistica, lunga, costosa, trattandosi di piccole aziende com-

merciali, assorbivano quel già magro attivo, e ben poco, o nulla rimaneva ai creditori da ripartirsi.

La necessità di un provvedimento era, adunqne, sentita tanto per il misero debitore quanto per il creditore suo, ed era anche impellente. E la legge vi provvide. Risponderà essa ai suoi fini?

1108. È ciò che dirà la pratica. Intanto, però, va data lode al legislatore per i suoi intendimenti, e devesi ben augurare che questo primo passo sur una via nuova segni l'orma di un nuovo titolo di merito per le nostre tradizioni legislative.

Pertanto all'oggetto di avere il completo concetto informativo della legge, va riferita in questa parte la relazione Bolaffio (1), la quale può ancora invocarsi, sebbene dia ragione del progetto della sottocommissione, il quale, però sostanzialmente, *quanto al concetto informativo,* non subì modificazioni.

" L'ultima riforma del progetto, la più radicale, è quella forse che più preoccuperà i timidi di ogni innovazione. Pure, nulla vi ha in essa di rivoluzionario, nulla che non sia già nelle convinzioni e nel desiderio degli esperti di codesta triste materia. Riguarda i commercianti i quali, avendo un passivo inferiore alle cinquemila lire, si trovano nella impossibilità di far onore ai loro impegni. — Devono essi passare per la trafila della procedura fin qui delineata, la quale, per quanto semplice, tuttavia apparisce complicata e costosa in ragione del meschino attivo necessariamente contrapposto a quella passività che si confessano impotenti a soddisfare? La commissione rispose unanime negativamente. L'attivo di qualche centinaio e, se pur vuolsi, di qualche migliaio di lire, sarebbe inevitabilmente assorbito dalle spese inerenti al giudizio; i creditori sarebbero pur essi costretti a sottostare a dispendi inadeguati volendo intervenirvi per contestare le pretese degli altri creditori o le proposte del debitore; i tribunali sarebbero, come lo sono purtroppo oggidì, ingombri di piccoli affari, che distraggono i funzionari dai piccoli processi e dagli atti di maggiore importanza senza un pratico risultato che soddisfaccia le ragioni della giustizia È opportuno infatti ricordare che i fallimenti con un passivo inferiore alle 5000 lire costituiscono in Italia oltre il quarto dei fallimenti complessivi di ogni anno (467 nel 1891; 537 nel 1892; 658 nel 1893) e che a circa un quarto ascendono i fallimenti che chiudono annualmente per insufficienza di attivo a coprire anche soltanto le spese di giustizia. „

E più oltre " La tenuta dei libri di commercio offre un ulteriore argomento di singolare importanza a conforto della proposta riforma. È voto generale e razionale che si tolga una

(1) Relaz. cit. pag. 126.

volta per sempre l'obbligo imposto di tenere regolarmente i libri di commercio a chi campa la magra esistenza giorno per giorno in operazioni che hanno l'atteggiamento esteriore di atti di commercio senza averne il reale contenuto. Scindere l'attività loro dall'attività generale del commerciante con una linea precisa di demarcazione, non è possibile. Il codice germanico questo ha tentato (articolo 10); senonchè riuscì ad una casistica che mentre intenderebbe distinguere il commercio dal piccolo traffico, l'industria dal mestiere, tormenta la pratica ed attribuisce al giudice l'arbitrio, di qualificare piccolo commerciante chi vuol esonerare dalla pena per la mancanza o la tenuta irregolare dei libri! Il fatto speciale e la evoluzione incessante della operosità commerciale mal si piegano a classificazioni preordinate e a criteri generici di valutazione e l'atto di commercio è per sè stesso ribelle ad ogni difinizione, meglio dunque un rimedio eroico! E dacchè la tenuta irregolare o la mancanza dei libri di commercio, all'infuori di una posizione deteriore del litigante nei riguardi della prova, altra diretta comminatoria non ha tranne quella della bancarotta in caso di fallimento (art. 856 n. 5, art. 857 n. 1. cod. di commercio), si abolisca la procedura di fallimento per tutti quelli che, pur compiendo per professione abituale atti di commercio, hanno un passivo che non supera le cinquemila lire (art 45 al primo). Sarà tolto così lo spettacolo miserando di processi per bancarotta semplice con cui si perseguitano infelici spesso di null'altro colpevoli che di non saper leggere e scrivere, snervando con l'abuso la efficacia morale della pena. Un ritorno all'arbitrio del giudice riconosciuto dal codice di commercio del 1865 (art. 701 n. 6), sarebbe un regresso legislativo, giacchè il magistrato non può sostituirsi alla legge per condannare o assolvere a sua discrezione, quasi delegato del potere reale di far grazia.

" A questi debitori offre pertanto il progetto il mezzo di liquidare amichevolmente la loro situazione, nella ipotesi che si trovino impotenti a far fronte regolarmente ai loro impegni. Possono così evitare le esecuzioni individuali e lo strascico dei debiti pel residuo insoluto ".

E sulla differenza della procedura osserva: " In che differisce questa procedura speciale da quella sul concordato preventivo principalmente regolata dal progetto? Differisce in ciò: che essa rappresenta una nuova forma di esecuzione, unica e generale, la quale costituisce pei piccoli commercianti che la domandano tanto il fallimento quanto le esecuzioni individuali. *Non si tratta adunque della proposta specifica di un concordato, bensì di una liquidazione della intera sostanza del richiedente a favore di tutti i suoi creditori, e che, secondo la volontà della maggioranza dei medesimi, può essere tanto amichevole quanto forzosa.*

" La liquidazione e la distribuzione dell'attivo, anche nel caso che le proposte del debitore non sieno accettate, si effettua con le modalità economiche che saranno determinate dai creditori e, in mancanza, con quelle stabilite dalla legge per la vendita volontaria dei beni dei minori „. (*Omissis*).

" *Il debitore non implora un beneficio di legge di cui debba dimostrarsi meritevole, come si verifica pel concordato preventivo. Chiede gli si applichi un giudizio speciale di eccezione, quasi si direbbe famigliare, che raccoglie, liquida e rivolge ad esclusivo e proporzionale soddisfacimento dei creditori i rimasugli di un meschino patrimonio.* Se le proposte di concordato fatte dal debitore sono accolte, il loro adempimento lo libera da ogni ulteriore obbligazione per l'avvenire. Se non lo sono, esso è vincolato per i crediti residui rimasti insoddisfatti dopo la liquidazione e la distribuzione del l'attivo effettuate (nella relazione è detto: *dal notaio*) ed è considerato fallito con tutte le conseguenze di diritto pubblico e privato che si connettono a questa condizione „.

1109. La designazione *procedura dei piccoli fallimenti* deve subito rendere avvertiti che la procedura è riservata alle modeste aziende commerciali dissestate che hanno più l'atteggiamento che il contenuto commerciale, e per le quali si riconosce l'opportunità di una liquidazione amichevole o forzata, quasi famigliare, sollecita, economica, semplice e proficua all'individuo come alla società (1). E queste aziende modeste furono limitate a quelle che complessivamente abbiano un passivo formato da debiti commerciali e civili non superiori alle lire cinquemila.

Il commerciante che trovasi in queste condizioni *non fallisce* più, sebbene, nei casi di bancarotta fraudolenta, che non è se non un furto commerciale, e allorchè ricorrono reati in casi determinati, o di annullamento, o reiezione di concordato, di che tutto avrò occasione di occuparmi appresso, sia *considerato fallito* (2).

Spiegherò meglio il concetto a suo luogo, e per ora basti l'accenno; onde sarà solo opportuno qui aggiungere che la limitazione di favore per le modeste aziende di lire cinquemila di passivo commerciale e civile, e non ad aziende con un passivo maggiore (come era stato proposto nel progetto Gianturco — 1900 — e nel progetto senatorio — 1901 — nei quali si voleva estendere alle aziende di un passivo fino a lire diecimila) è così

---

(1) V. Relaz. sul progetto concordato tra ministro e commissione parlamentare. Atti Parl. Relaz. ecc. N. 46 B.

(2) Art. 39 ult. cap. della Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall. e v. appresso N. 1140, 1144, 1145.

giustificato nella relazione Cocco-Ortu (1) " L'estensione ai dissesti con un passivo di lire 10.000 avrebbe fatto fruire i commercianti veri e propri di una procedura che, per la necessaria semplificazione delle formalità, è sprovvista di vigilanza giudiziale, e di freni. — Riducendo *artificiosamente*, all'utimo momento, il dissesto alle proporzioni legali, essi sarebbero sottratti alle rigorose esigenze del concordato preventivo e alle responsabilità anche più rigorose del fallimento. Sono le minuscole aziende, che, meglio del contenuto, hanno le parvenze commerciali, quelle che il legislatore benefica di una procedura rapida ed economica di concordato o di liquidazione amichevole. E ciò non tanto in riguardo ad esse, quanto a profitto dei creditori che diversamente sosterrebbero oneri inadeguati, forse superiori al meschino dividendo ripartibile ".

1110. Ed, entrando nell'esame di codesta procedura che vuolsi spiccia ed economica, dividerò la materia contenuta nei pochi articoli della legge in tre capi per dire: dapprima come si promuova la procedura dei piccoli fallimenti; indi dello svolgimento della procedura; infine dei modi con cui la stessa può finire, e degli effetti relativi.

CAPO II.

Come si promuova la procedura dei piccoli fallimenti.

SOMMARIO: 1111. I.) Premesse: carattere che differenzia la procedura del concordato preventivo, e la procedura dei piccoli fallimenti. — 1112. Carattere speciale della procedura dei piccoli fallimenti. — 1113. Casi in cui il debitore non abbia prodotto alcun ricorso nè per la procedura di concordato preventivo nè per l'attuazione di quella sui piccoli fallimenti, ed il creditore abbia, invece, fatta istanza per il di lui fallimento; quid se risultasse subito che le passività non superano le lire cinquemila? — 1114. Quid se ciò risultasse, ma a fallimento dichiarato? — 1115. Quid, invece, se durante la procedura dei piccoli fallimenti venisse a risultare che le passività superano le lire cinquemila? — 1116. Rimessione al tribunale da parte del pretore avanti cui questa procedura si svolge; incompetenza assoluta del pretore. — 1117. Provvedimenti in questo caso, del tribunale. — 1118. II.) Da chi si possa chiedere la convocazione dei creditori per l'attuazione della procedura dei

(1) V. Relaz. al Senato — Atti ecc. 1903 N. 195.

piccoli fallimenti. — 1119. Se ciò sia concesso alle società commerciali. — 1120. A chi debba essere rivolta la domanda. — 1121. Decreto presidenziale; che cosa debba contenere. — 1122. Il presidente nel nominare il commissario giudiziale è libero nella scelta. — 1123. Comunicazioni del decreto presidenziale, a chi debba farsi, ed a cura di chi. — 1124. III.) Effetti che derivano dall'attuazione della procedura dei piccoli fallimenti; effetti identici stabiliti come quelli che derivano dalla concessione di convocazione dei creditori per il concordato preventivo. — 1125. L'azione penale può esercitarsi soltanto per il titolo di bancarotta fraudolenta; obblighi che, pe quest'effetto, incombono al commissario giudiziale.

1111. I.) Il carattere, che contraddistingue la procedura del concordato preventivo da quella dei piccoli fallimenti, e che il perspicuo lettore avrà già rilevato dagli accenni generali sopra dati, consiste in ciò che — mentre la prima è procedura che mira esclusivamente al concordato ed in caso non si raggiunga produce senz'altro il fallimento del debitore — la seconda — pure mirando anch'essa, ove sia possibile, a far combaciare un accordo fra i creditori, per cui la maggioranza vincola la minoranza, e tale per usare, sebbene un po' impropria in questo caso, la stessa parola della legge, da determinare un *concordato* — tende anche ove le proposte non siano accettate, non già alla procedura fallimentare, ma alla liquidazione economica del patrimonio del debitore, anzi questa liquidazione ha luogo di diritto al verificarsi della non accettazione delle proposte di concordato.

Adunque, e riassumendo, nella procedura del concordato, quando questo non sia concluso, o non omologato, si corre senz'altro al fallimento; nella procedura dei piccoli fallimenti, quando il concordato non sia accettato (e non si aggiunge non omologato perchè, come si dirà, non è luogo ad omologazione) subentra di *diritto* la liquidazione forzata, procedura collettiva economica a vantaggio di tutti i creditori, essendo scopo di questa procedura il soddisfacimento in modo proporzionale dei creditori con l'attivo accertato.

1112. Donde emerge che: la procedura dei piccoli fallimenti non conduce di necessità al concordato; è una procedura sostitutiva a quella del fallimento per le modeste aziende commerciali che abbiano un passivo commerciale e civile complessivo non superiore alle lire cinquemila; si promuove di pieno diritto per il commerciante che sia in quelle condizioni, onde, se anche un creditore singolo insoddisfatto dovesse per avventura richiedere il fallimento di quel suo debitore, *di diritto* si attua questa procedura sostituitiva, e cioè fino dall'inizio, se si appalesa fin d'allora la limitazione del passivo entro

le lire cinquemila, o, nel corso della procedura, se tale limitazione venga a constatarsi durante il suo corso.

1113. Adunque, questa procedura, in ogni caso, viene ad attuarsi — data la limitazione del passivo — tanto se la richiesta venga fatta direttamente dal debitore, come di fronte ad una richiesta di fallimento avanzata dal creditore singolo insoddisfatto, appunto perchè viene a surrogare la procedura ordinaria di fallimento.

Di qui non si sfugge: o il debitore ha chiesto esso stesso la convocazione dei propri creditori per avvalersi della procedura del concordato preventivo, oppure quella dei piccoli fallimenti, e si seguiranno le norme tracciate dall'una o dall'altra; oppure non avrà prodotto alcun ricorso, ed allora sarà il suo creditore insoddisfatto il quale farà istanza al tribunale per la dichia razione di fallimento del suo debitore.

In questo caso, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, invece della procedura fallimentare di cui al codice di commercio, si farà luogo a quella sostitutiva speciale per i piccoli fallimenti (1).

1114. Che se il fallimento fosse dichiarato, ed in seguito risultasse che le passività non superino le lire cinquemila, in tal caso, sopra ricorso del fallito, del curatore, o di qualsiasi interressato, può essere revocato, con sentenza che è inappellabile, e che deve essere pubblicata nei modi stessi prescritti per quella dichiarativa del fallimento stesso (2). E la pronuncia inappellabile del tribunale, rimettendo alla procedura dei piccoli fallimenti, dà i provvedimenti relativi, nominando il commissario giudiziale, ed ordinando che sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria del tribunale (3).

A questo proposito è qui il caso di subito avvertire che nulla osta, anzi il più delle volte sarà consigliabile, per ragioni facili ad intendersi di opportunità, che lo stesso curatore sia nominato commissario giudiziale; così come nel caso che contemplo nel numero seguente, e quando però non vi sia una ragione di esclusione, il commissario giudiziale può essere nominato curatore.

1115. Perchè può appunto darsi il caso che abbia cercato di usufruire della procedura dei piccoli fallimenti un commerciante che abbia un passivo di oltre le lire cinquemila, e qualora ciò risultassse *durante* quella procedura, e *prima*, però, della votazione del concordato, il pretore, davanti cui, come

---

(1) Art. 42 al. 2 della Legge 24 maggio 1903.

(2) Art. 912 Cod. Com. e v. *retro* N. 233.

(3) Art. 42 al. 3 e 4 della Legge 24 maggio 1903.

dirò appresso, si svolge la procedura stessa, deve rimettere la conoscenza dell'affare al tribunale.

1116. Ed è questa una incompetenza *per valore* stabilita dalla legge, di carattere quindi *assoluto*, rilevabile d'*ufficio* dallo stesso pretore.

Egli, infatti, per effetto della procedura dei piccoli fallimenti, è investito a conoscere della procedura medesima fino alle lire cinquemila, limite massimo per la concessione del beneficio al commerciante dissestato con tale limite di passività, ed, entro tale competenza, è chiamato, come dirò più oltre, a risolvere, sia pure quale arbitro amichevole compositore, le contestazioni che insorgessero (1). Niun dubbio quindi che questa della legge sia una norma determinante una incompetenza assoluta per ragione di valore.

1117. Rimessa pertanto la conoscenza dell'affare al tribunale, questi — sentito prima il debitore in camera di consiglio — può: avviare con suo decreto la procedura del concordato preventivo, quando ne sia stata fatta domanda e ne ricorrano gli estremi; o dichiarare d'ufficio il fallimento sia che ricorra la cessasione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, sia che emerga avere il debitore proceduto ad atti che la legge gli vietava, o risulti che abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo, abbia omesso dolosamente uno o più creditori, abbia esposto passività insussistenti, o abbia commesso qualsiasi frode (2).

1118. II.) E adunque, visto come in ogni caso questa procedura dei piccoli fallimento si attui, e visto implicitamente come ciò avvenga allorchè il debitore non abbia fatto alcuna domanda, e sopra istanza di fallimento che abbia, invece, avanzato il suo creditore, occorre ora vedere in qual modo il debitore stesso possa procedere.

È il commerciante, già ormai è risaputo, i debiti del quale commerciali e civili non superino nel loro complesso le lire cinquemila che può chiedere la convocazione dei creditori per attuare la procedura relativa ai piccoli fallimenti (3); ma, lo potrà anche una società commerciale?

1119. No, anche se legalmente costitute ed i loro debiti, in ipotesi, non superino complessivamente la cifra delle lire cinquemila, le società commerciali non possono avvalersi della procedura dei piccoli fallimenti.

---

(1) Art. 37 al. 4 della Legge succitata.

(2) Art. 40 al. 2, e art. 3, 4, 10 della Legge 24 maggio 1903 e v. *retro* N. 952 e seg. 974 e seg. 1002 e seg.

(3) Art. 36. al. 1 della Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

Osservava esattamente il ministro Cocco-Ortu (1) alla Camera dei deputati durante una discussione su questo punto sollevata dall'on. Castiglioni: " Nel disegno di legge si sono deliberatamente escluse le società commerciali per ragioni facili ad intendere. Noi abbiamo voluto stabilire la procedura dei piccoli fallimenti solo a favore della numerosissima schiera delle *persone singole* che compiono atti i quali hanno esteriormente l'atteggiamento di commerciali, ma che in sostanza si riducono all'esercizio di un mestiere, accompagnato da modeste operazioni in ambito circoscritto.

" Le stesse ragioni non possono valere per gli enti collettivi che si costituiscono per esercitare il commercio.

" La società commerciale non si può considerare come pseudo-commerciante, nè esonerarla dalle formalità richieste. D'altra parte è difficile supporre una di tali società con capitali meschini come quelli delle modeste aziende alle quali si estende la benevolenza del legislatore. Se poi si accettasse l'estensione a cui accennava l'on. Castiglioni, noi dovremmo modificare non solo quest'articolo (36), ma anche altri, ad esempio il 37, circa le rappresentanze per le proposte di concordato; il 39, per applicare al concordato le disposizioni di cui all'art. 25. Mi pare quindi meglio evitare queste ed altre difficoltà ".

1120. La domanda va presentata con ricorso al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione il commerciante ha il suo stabilimento commerciale (2), ed il ricorrente dimostrando con la nota dei debiti di essere nel limite voluto dalla legge, e cioè che le passività sue sono inferiori alle complessive lire cinquemila, ivi calcolati tutti i debiti commerciali e civili, chiederà la convocazione dei creditori per l'attuazione della procedura dei piccoli fallimenti (3).

1121. Ed il presidente del tribunale con suo decreto, riconosciutone il diritto nel ricorrente, avuto riguardo al complesso dei suoi debiti — ed è solo ciò che deve esaminare — provvederà alla nomina d'ufficio di un commissario giudiziale, il quale eserciterà le funzioni demandategli dalla legge, sotto la direzione del pretore, nel cui mandamento il debitore esercita il suo commercio (4).

1122. Nella nomina del commissario il presidente è libero,

(1) V. Atti Parl. discussioni — Camera dei deputati — tornata 13 febbraio 1903, pag. 5478.

(2) V. per la competenza dell'autorità desunta dal luogo dello stabilimento, *retro* N. 947.

(3) Art. 36 al. 1 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(4) Art. 36 al. 3 di detta legge.

e può sceglierlo fra quelle categorie di persone che meglio ritenga adatte a questo ufficio.

Ed a questo riguardo è opportuno rilevare la genesi della disposizione la quale nella sua larghezza lascia al presidente del tribunale libera la scelta del commissario anche in questa procedura come altrettanto libera, e lo sappiamo già, è in quella per il concordato preventivo.

Nel progetto preliminare della commissione governativa (articolo 40) le funzioni di commissario giudiziale erano assegnate al notaio avanti cui andava anche di poi a svolgersi la procedura.

Ma nel progetto Gianturco (1897, art. 35 al 3) mentre le funzioni di commissario giudiziale erano ancora riservate al notaio, questi doveva però compierle sotto la direzione del pretore, ed in quella relazione (1), la modificazione era così giustificata. “ Scelsi il pretore a sorvegliare e dirigere le operazioni, a presiedere l'adunanza dei creditori, a conciliare e a risolvere inappellabilmente le eventuali contestazioni, parendomi che, *riconosciuta la necessità dell'intervento di un magistrato*, fosse da prendersi quello del luogo in cui le pratiche devono svolgersi *nella forma più rapida ed economica* „.

Allorchè però, essendo la disposizione stata mantenuta nel disegno Gianturco (1900, art. 34 al. 3) e in quello dell'ufficio centrale, veniva la prima volta in discussione al Senato, in seguito alle osservazioni del senatore Riberi (2), fu deliberato di lasciar al presidente del tribunale libera la scelta del commissario, ed in questo senso è la disposizione nel progetto senatario (art. 33 al 3), e che è poi con l'approvazione della Camera, e di nuovo del Senato (3), passata nella legge (art. 36 al. 3).

In questi termini essa è giustificata nella relazione Cocco-Ortu (4). “ Noterò soltanto che la funzione direttiva della procedura, nel primo progetto, era affidata al notaio siccome ufficiale pubblico che poteva convenientemente sostituire l'opera di un magistrato e servire ad imprimere all'accordo dei creditori il carattere di atto pubblico richiesto per la sua esecuzione. Incaricato ora il pretore a dirigere e a sorvegliare le operazioni a presiedere le riunioni dei creditori, e a conciliare o a risolvere in via provvisoria le eventuali contestazioni, cessa il bisogno dell'ufficiale pubblico ed è sufficiente l'attività di un amministratore-liquidatore. — Per ciò aderii alla proposta fatta ed approvata dal Senato di devolvere la nomina del commis-

(1) Atti Parlam. Relaz. ecc. — Camera dei deputati, N. 209.

(2) Atti Parlam. ecc. Senato del Regno — tornata 9 maggio 1901.

(3) Febbraio-Maggio 1903.

(4) Atti Parlam. ecc. Relaz. ecc. — Camera deputati — 1901 N. 277.

sario giudiziale al tribunale con la medesima larghezza di scelta che gli spetta per la nomina dello stesso organo nella procedura del concordato preventivo. In tal guisa a situazioni uniformi è data una soluzione identica.

" La scelta cadrà pertanto sopra persone che associno alla rettitudine accertata del costume, l'esperienza legale e contabile di questi affari, avvalorata dagli studi percorsi e dalle abilitazioni conseguite „.

1123. Il decreto presidenziale deve, di poi, e ben si intende, essere immediatamente, a cura del cancelliere, comunicato al pretore ed al commissario, perchè possano provvedere a tutto quanto occorre per il sollecito svolgimento della procedura che con tale decreto viene ad essere avviata (1).

1124. III.) Dalla presentazione della domanda incominciano, però, a manifestarsi gli effetti stessi i quali stanno a carico del commerciante che adisce al concordato preventivo, e che si sono già accennati, e così ricorrono quelle stesse norme che sono dirette a mantenere la integrità del patrimonio del debitore, pur conservando ad esso la sua amministrazione sotto la vigilanza del commissario e sotto la direzione del pretore, onde rimando il lettore alle osservazioni già fatte precedentemente (2).

1125. Ma un altro effetto, di cui occorre qui dire parola, giacchè cade in acconcio, sebbene non derivi esclusivamente dalla presentazione della domanda, ma abbia il suo addentellato nella procedura, in qualunque modo avviata, dei piccoli fallimenti, è quello relativo all'azione penale per bancarotta, la quale, però, può solo esercitarsi per il titolo di bancarotta fraudolenta (3).

Ed è appunto per l'esame se sia luogo a questo procedimento, che la legge obbliga il commissario giudiziale a trasmettere al procuratore del re il verbale dell'adunanza dei creditori — di cui dirò più oltre — accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore (4).

Adunque, il debitore non sarà mai, in nessun caso, ritenuto colpevole di bancarotta semplice quand'anche incorra in qualsiasi delle ipotesi previste dalla legge commerciale (5) in sede di fallimento.

È ben vero che non senza resistenza il concetto è entrato nella legge, perchè mentre dapprima, e dal suo inizio, il pro-

(1) Art. 36 ult. cap. Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(2) Art. 36 al. 2 Legge 24 maggio 1903 proced. picc. fall. e v. *retro*. N. 991 e seg.

(3) Art. 38 ult. cap. Legge 24 maggio 1903, proc. picc. fall.

(4) Art. 38 al. 1 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(5) Art. 856, 857 Cod. Com.

getto preliminare (articolo 41 al 5) ciò stabiliva, in seguito entrò nel progetto senatario (art. 36 al 1) l'altro concetto di ritenere proseguibile l'azione penale, ove non fosse stato luogo a concordato, anche per la bancarotta semplice limitandola però ai casi determinati dalla legge commerciale all'articolo 856 n.i 1. 2. 3. 4, e cioè: se le sue spese personali o quelle di sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica; se avesse consumato una notèvole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; se allo scopo di ritardare il fallimento avesse fatto compere con l'intenzione, seguita dal fatto, di rivèndere al disotto dèl valore corrente, ovvero avesse fatto ricorso a prestiti, a girate di èffetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi; se dopo la cessazione dei pagamenti avesse pagato qualche creditore a danno della massa (1).

Nel progetto concordato fra ministro e commissione alla Camera (art. 35) si ritornò al primo sistema che fu, poi, approvato dai due rami del parlamento.

Così questo ritorno era giustificato nella relazione Cocco-Ortu (2) " Dacchè il progetto senatorio sopprimeva il reato di bancarotta per i casi previsti nell'art. 856 n. 5 e nell'art. 857 codice di commercio, negli altri casi di bancarotta semplice riconosceva la possibile sospensione del procedimento penale e la possibile pronunzia per dichiarare estinta l'azione penale con l'adempimento del concordato, è sembrato che, senza pericolo per la difesa sociale, potesse in questa procedura, abolirsi interamente il reato di bancarotta semplice.

" Esaminando i casi rimasti (1 a 4 dell'art. 856 e art. 858), si rimane persuasi che essi non trovano, o difficilmente, adeguata applicazione in questi meschini dissesti.

" Come è possibile che l'esercente un mestiere, il rivendugliolo o il merciaiolo, faccia spese eccessive per sè e pèr la famiglia, se ritrarrà dal suo esercizio appena di che vivere? Come supporre che consumi una parte notevole del suo patrimonio in giuochi di azzardo?.. I casi poi previsti nei nn. 3 e 4 dell'articolo 856 suppongono accertata giudizialmente la cessazione dei pagamenti, il che nella procedura in esame non avviene; l'articolo 858 e così aspramente censurato, che è bene cogliere l'occasione per limitarne l'applicazione.

" Con la eliminazione della bancarotta semplice si evitano, inoltre, nel concordato preventivo, gli inconvenienti deplorati nel giudizio di fallimento per la concessione dei benefizi, di cui

(1) Art. 856 n. 1, 2, 3, 4 — confr. con l'art. 856 n. 5 e art. 857 per le esclusioni — V. anche *retro* N. 857 e seg. 864 e seg.

(2) Atti Parl. Relaz. ecc. — Senato del Regno — 1903, N. 195.

agli articoli 839 e 861 del codice di commercio. Se l'abuso di questa concesione ha snervato ormai la efficacia della pena per bancarotta semplice, peggio avverrebbe di fronte a meschini esercenti, alle cui strette la pietà del magistralo non rifiuterebbe l'amnistia per colpe veniali „.

CAPO III.

Dello svolgimento della procedura.

SOMMARIO: 1126. L'adunanza dei creditori; da chi sia convocata; in qual modo; da chi presieduta; e chi possa intervenire. — 1127. Funzioni preliminari del commissario giudiziale, e su che cosa debba riferire nell'adunanza. — 1128. Proposte del debitore. — 1129. Autorità del pretore. — 1130. Continua. — 1131 Continua. — 1132. Deliberazioni dei creditori. — 1133. Continua. — 1134. Processo verbale dell'adunanza; come debba essere pubblicato. — 1135. Effetto che determina la pubblicazione del processo verbale contenente il concordato concluso. — 1136. Continua. — 1137. Esenzione dalle tasse di bollo e registro di tutti gli atti e documenti della procedura, eccezione fatta per il verbale di concordato e per i verbali od atti di vendita di beni.

1126. La procedura corre spiccia, e spedita, senza ingombro di formalità, e diritta al suo scopo.

Il perno, su cui la procedura appoggia, è l'adunanza dei creditori, nella quale vengono prese le deliberazioni sulla via a seguirsi per trarre il miglior partito dalla dissestata situazione. Ed è, perciò, allo stesso pretore — davanti al quale si deve svolgere quest'adunanza, e che egli deve presiedere — che la legge affida l'obbligo di convocare i creditori non solo, ma anche il commissario giudiziale, preavvisandoli con un suo invito ad intervenire nell'adunanza stessa la quale dovrà aver luogo nella pretura, ed entro un *termine di non oltre trenta giorni* dalla data del decreto presidenziale (1), di cui fu detto più sopra. Laonde sono i creditori, curanti del loro interesse, che possono intervenire: e non solo essi, ma anche il debitore, se vorrà fare delle proposte per un componimento amichevole rendendosi dègno di uno speciale riguardo; ed, infine, anche il commissario giudiziale, il quale deve giustificare quanto avrà fatto nell'intervallo dalla sua nomina.

1127. Questi, infatti, deve tosto che sia stato nominato — e la sua nomina gli è partecipata dal cancelliere del tribunale

(1) Art. 37 al. 1 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

— aver cura di raccogliere tutti i dati — che gli sarà possibile ricavare dall'esame delle carte che siano presso il debitore, e da notizie che gli è consentito di assumere nel più largo modo — per ricostruire la situazione finanziaria del debitore, e quale parte costui abbia avuto nel dissesto in cui si trova. Di ciò, nell'adunanza, farà una relazione, la quale può essere verbale o scritta, ma deve appunto ed essenzialmente vertire sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore (1).

1128. Il quale, se presente, potrà anche proporre un progetto per una soluzione amichevole, o concordato che dir si voglia, ed aprire così la discussione sopra l'accettazione, o no, delle proposte, facendo deliberare i creditori (2).

1129. Ed è durante queste discussioni e deliberazioni che viene a palesarsi quale veramente sia l'autorità del pretore. Egli, infatti, non è una semplice figura decorativa, messa là a presenziare un'adunanza, con incarico, al più, di regolare la discussione per modo che la medesima sia contenuta sempre entro i suoi limiti e non trasmodi: no, egli ha un ufficio più alto ed autorevole, spiega la sua competenza speciale sulle contestazioni che insorgessero, e dapprima procura di conciliarle ed, ove non riesca, le risolve quale arbitro amichevole compositore (3).

1130. Nel progetto senatorio (art. 34 ult. cap.) la competenza del pretore sulle contestazioni sui crediti era mantenuta, ed anche nel solo caso di concordato, entro i limiti di una delibazione provvisoria e presuntiva allo stesso modo che abbiamo visto per il tribunale nella procedura del concordato preventivo (4), ma il progetto fu corretto in questa parte e la disposizione, approvata di poi dai due rami del parlamento, è passata nella legge nel senso che ho sopra riferito.

Così la giustificava avanti il Senato la relazione del ministro Cocco-Ortu (5). " Il progetto senatorio pareggiava l'ufficio del pretore a quello del tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo, e per ciò gli affidava la missione di apprezzare inappellabilmente in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorressero le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

" Il pretore, insomma, non giudicava della realtà dei crediti, nè della validità delle garanzie reali che li presidiano, ove cre-

---

(1) Art. 37 al. 2 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(2) Art. 37 al. 3 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(3) Art. 37 al. 4 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(4) V. sopra N. 1046.

(5) Relaz. Atti Parlam. ecc. — Senato del Regno — 1903, N. 195.

diti o garanzie, o ambedue insieme, siano contestati. Delibava i crediti, e unicamente nel caso di concordato, per legittimare il diritto dei loro titolari a votarlo, mantenendo lo strascico dei litigi per l'accertamento dei crediti e delle garanzie. Condizione questa intollerabile per lo sciuplo di denaro, di formalità, di tempo che trarrebbe seco, perchè prolungherebbe indefinitivamente un giudizio che richiede invece, a profitto di tutti gli interessati, soluzione immediata, e perchè sarebbero mancate perfino quelle presunzioni di frode, le quali, fuori dell'ambito del fallimento, non possono operare. Se, pertanto, il pretore non potrà conciliare gli interessati, giudicherà definitivamente sulla realtà dei crediti, sul loro ammontare, e sull'efficacia dei diritti di prelazione, quale arbitro amichevole compositore, informando cioè il proprio giudizio alla equità. Soltanto in tal modo il procedimento può avere una sollecita e proficua definizione „

1131. Nè si creda che la sentenza del pretore debba, solo perchè esso sia anche arbitro amichevole compositore, essere *depositata* in cancelleria nello stesso modo ed a sensi dell'articolo 24 cod. proc. civ., e cioè nel modo con cui sono depositate le sentenze degli arbitri, perchè possa sortire efficacia giuridica, ed essere esecutiva.

Il pretore qui non è il magistrato eccezionale, di fiducia che le parti si scelgono per compromettere una contestazione, ma è organo riconosciuto con una competenza speciale dalla legge, competenza speciale sia per valore sia per territorio stabilita nella procedura dei piccoli fallimenti.

E, se la legge dichiara che debba pronunciare quale arbitro amichevole compositore, vorrà dire che meno formali saranno le norme rigorose procedurali che dovranno presiedere nella motivazione della sentenza.

1132. Ad ogni modo, quando sia fatta la proposta di concordato, le deliberazioni sulla medesima, come pure qualsiasi deliberazione dei creditori, debbono essere prese con le stesse maggioranze che già sappiamo, e cioè maggioranza di voti dei votanti presenti all'adunanza la quale rappresenti anche una somma non inferiore ai tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno, ed esclusi i crediti di coloro, ai quali la legge, nella procedura del concordato preventivo, toglie il diritto di voto, e che pure già conosciamo (1).

1133. E sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore, od anche al commissario giudiziale

(1) Art. 37 al. 5, 14, 15, della Legge 24 maggio 1903 — e v. *retro* N. 1021 e seg. 1031 e seg.

per lettera, o per telegramma del quale sia accertato il mittente (1).

1134. Di tutto quanto avviene nell'adunanza, e delle proposte e deliberazioni prese relative al concordato si deve dare atto in un processo verbale redatto dal cancelliere che assiste il pretore, e deve di poi essere pubblicato nei modi stessi che sono stabiliti per la pubblicazione della sentenza che omologa il concordato nella procedura del concordato preventivo (2).

1135. Il verbale dell'adunanza contenente il concordato, in seguito a questa sola pubblicazione, è senz'altro titolo esecutivo in confronto del debitore e dei coobligati e dei fideiussori, e produce, appunto, l'effetto stesso, in questo caso, della omologazione del concordato preventivo, e per cui i creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato conservano impregiudicati i loro diritti coutro i coobligati e fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno, però, il diritto di intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato, e ciò tutto come già precedentemente ho anche esposto a proposito del concordato preventivo (3).

1136. E perchè, si dirà, mentre nel concordato preventivo è necessaria l'omologazione del concordato ed è dalla sentenza definitiva che esso deviene vincolativo per tutti, qui invece, il concordato diviene esecutivo con la semplice pubblicazione del verbale?

La giustificazione, oltre che dalla considerazione di opportunità di conservare alla procedura la speditezza economizzando sul tempo e sulle spese, è data anche dal carattere stesso, che la contraddistingue, di procedura collettiva, tendente a ripartire in proporzione tra i creditori l'attivo accertato.

Per vero, in qualsiasi modo si venga a codesta ripartizione, si giunga, come dirò appresso, con la conclusione di accordo, vi si arrivi con la liquidazione forzata, sono sempre i creditori, con la loro maggiorauza, che debbono determinarlo, donde la conseguenza che in questa procedura si conclude piuttosto un accordo che non un vero concordato, essendo questo altro dei modi di liquidare la situazione.

1137. Comunque, così ha determinato la legge. La quale, sempre all'oggetto di favorire codesta procedura economica, ha anche dichiarato esenti dalle tasse di bollo e registro tutti

---

(1) Art. 37 ult. cap. Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.: e v. *retro* N. 1037 e seg. e art. 45 Cod. Com.

(2) Art. 39 al. 1 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall. — 912 Cod. Com. — v. *retro* N. 1063 e seg. e 233.

(3) Art. 39 al. 1, 25 Legge 24 maggio 1903 e v. *retro* N. 1064.

gli atti e documenti relativi alla medesima ad eccezione, però, del verbale di concordato (1), e, per ragioni di procedura e per le stesse leggi fiscali che suppongono le tasse a carico dei compratori al cui beneficio non fu certo scritta la disposizione in esame, va pure fatta eccezione, parmi, per il verbale o atto di vendita dei mobili od immobili, in caso di liquidazione.

E la disposizione era anche così giustificata dal ministro Cocco-Ortu al Senato (2): " Credo inutile chiarire l'importanza di questa facilitazione, vivamente desiderata dal commercio. Nell'ambito della politica economica essa gareggia, per la operosità dei suoi effetti, con le altre innovazioni di stretto diritto privato. Ed è poi notevole questo : che, mentre con la estensione della procedura dei piccoli fallimenti alle aziende commerciali aventi un cumulo di debiti non superiori alle lire 10.000, la metà dei fallimenti sarebbe scomparsa con perdita non lieve dell'erario pubblico perchè non sarebbe stata più necessaria la insinuazione dei crediti, invece, circoscrivendo la riforma nei limiti prudenti di questo disegno di legge, nessun danno subiranno le finanze dello Stato, mentre il numero dei fallimenti con un passivo inferiore alle lire 5000 corrisponde a quello dei fallimenti che si chiudono annualmente per insufficienza di attivo a coprire anche soltanto le spese di giustizia ".

CAPO IV.

Dei modi con cui la procedura può aver termine, e degli effetti relativi.

SOMMARIO: 1138. Modi con cui può finire la procedura dei piccoli fallimenti; distinzioni. — 1139. *a*) Concordato, effetto. — 1140. Quando si possa annullare il concordato, ed effetto proprio che ne deriva sulla persona del debitore. — 1141. *b*) Liquidazione. — 1142. Come si proceda nella liquidazione — 1143. Nomina del liquidatore. — 1144. Effetto proprio della liquidazione sulla persona del debitore. — 1145. *α*) Effetto comune: come debba intendersi la frase: *considerato fallito*. — 1146. *β*) Altro effetto comune: cessazione del commissario giudiziale dalle sue funzioni; suo diritto a compenso, da chi sia liquidato.

1138. La procedura dei piccoli fallimenti, lo si è già avvertito, può finire sia con un concordato, sia con una liquida-

(1) Art. 41 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(2) Rel. Atti Parlam. ecc. Senato del Regno — 1903, N. 195.

zione, nel modo che i creditori vorranno stabilire, onde diversi sono gli effetti avuto riguardo a questi differenti modi, ai quali vorranno affidarsi i creditori; è bene, quindi dirne separatamente determinando per ciascuno il suo effetto che gli è proprio.

1139. *a*) Se fu raggiunto un accordo amichevole o concordato, che dir si voglia, la procedura, naturalmente, corre a seconda delle pattuizioni e condizioni di cui nel concordato stesso, contenuto nel verbale dell'adunanza pubblicato ed affisso nei modi già detti dianzi. Laonde la procedura iniziata col concordato, con lo stesso sarà definita ed il debitore, quando abbia pagato la percentuale e nei modi concordati, rimane liberato da ogni residuo e da ogni ulteriore obbligazione. Ritorna pienamente purgato al suo commercio senza lo stigma del fallito, avendo per tal modo saldato i suoi creditori.

1140. È da notarsi, però, che ciò sta subordinato anche a che non sia entro l'anno — il quale termine decorre dalla pubblicazione del verbale di concordato — risultato uno di quei fatti per cui può anche essere chiesto l'annullamento del concordato preventivo, e, cioè, sia risultato che il debitore abbia esagerato dolosamente il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (1).

Perchè in tali casi qualunque creditore può far annullare, anche qui, il concordato, ed il debitore *viene considerato come fallito*.

Cioè nel senso, non già che sia dichiarato il suo fallimento — che questo la legge non permette — e non già che sia dichiarato inesistente il concordato — perchè nella specialità del caso pur rimane fermo il concordato nell'interesse degli stessi creditori, concetti questi che emergono anche dai verbali della commissione (v. verbale seduta 6 luglio 1895 discutendosi gli articoli da 40 a 45 del progetto preliminare) — ma che, relativamente alla di lui persona, e alle incapacità, e alle restrizioni — che la legge commerciale pone a carico del fallito con la dichiarazione del fallimento — risorgono per lui quelle stesse incapacità e restrizioni; nè da quelle si potrà liberare se non col pagamento integrale di tutte le passività in capitale, interessi e spese.

Ma di questo che è effetto anche comune pure derivante dal caso di non accettazione del concordato avrò ancora occasione di insistere anche appresso, ragione per cui anche colà rimando il lettore per la più completa cognizione della portata della frase: considerato come fallito (2).

---

(1) Art. 39 ult. cap. 32 Legge 24 maggio 1903 e v. sopra N. 1069 e seg.
(2) V. appresso N. 1144, 1145.

1141. *b*) Ma, sebbene al concordato sia spinto il debitore, se vuole definitivamente liberarsi, col pagamento di una percentuale, dell'intero suo debito — e trattandosi di piccole somme potrà anche essere facile che ciò accada il più delle volte, così almeno è da sperarsi — non questo solo è l'obiettivo della legge, come si avvertì, ed altro modo, per cui la procedura può aver termine, sta nella liquidazione.

Per vero quando le proposte non siano accettate, altro modo non può esservi di soddisfare i creditori, che quello di liquidare.

1142. Ma come si dovrà procedere a tale liquidazione?

In ciò sono pienamente arbitri, poichè i soli interessati, i creditori stessi, i quali nella stessa adunanza e con le norme e maggioranze conosciute, determineranno i modi della liquidazione e distribuzione dell'attivo, nominando la persona che deve procedervi, la quale può essere tanto il commissario giudiziale quanto un'altra persona che sia stata espressamente delegata sempre sulla deliberazione delle volute maggioranze.

Quando, poi, non siano stabilite norme speciali di liquidazione, questa deve aver luogo con le stesse formalità stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori (1).

1143. I creditori nel nominare la persona del liquidatore sono liberi nella scelta essendo ciò di loro esclusivo interesse, e adunque, all'opera che deve essere compensata del commissario giudiziale, essi possono, anzi sarà il caso, preferire quella di chi si prestasse senza compenso, essendo scopo precipuo quello di ricavare il maggior utile possibile, evitando le maggiori spese in liquidazioni delle magre aziende; e così pure i creditori, nel loro interesse, si appiglieranno a quel modo di liquidazione che sia anche più semplice e più confaciente alla natura della cosa da liquidare.

1144. Ma quando si adotti questa procedura di liquidazione, per essere state respinte le proposte di concordato, il debitore, come già ho detto, è *considerato fallito* (2).

1145. *a*) Il quale effetto di *essere considerato fallito* ritorna adunque pure come effetto comune, e cioè anche per il concordatario, allorquando il debitore non sia meritevole di alcun riguardo, e cioè abbia subito una condanna per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del pubblico danaro (3).

---

(1) Art. 39 al. 2 Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall. e art. 816 e seg. 825 e seg. Cod. proc. civ.

(2) Art 39 ult. cap. Legge 24 maggio 1903 proc. picc. fall.

(3) Art. 39 ult. cap. Legge 24 maggio 1903 — 816 Cod. Com. — e v. anche N. 953,969.

A questo riguardo è bene riferire il brano della relazione Cocco-Ortu al Senato (1), che illustra anche la disposizione della legge riassumendo le ipotesi in cui il debitore viene considerato fallito.

" Preoccupava sovra tutto gli uomini pratici il fatto che il debitore, il quale venga meno disonestamente ai suoi impegni ingannando i propri creditori, fosse, per questa procedura, immune da ogni restrizione, legale e morale, della sua capacità giuridica, pubblica e privata. Concedete, essi dicono, le agevolezze formali e fiscali maggiori per la definizione dei piccoli dissesti. Questa è opera socialmente utile, perchè le modeste economie saranno risparmiate, i creditori non saranno aggravati da spese esorbitanti per conseguire un meschino dividendo, e la nazione sarà liberata dal discredito derivante dal numero eccessivo dei piccoli fallimenti che le statistiche confondono, nella livellazione delle cifre, coi veri dissesti commerciali dannosi alla economia sociale. Ma se questo minuscolo commerciante ha mancato dolosamente ai propri impegni, è giusto, è prudente, che il marchio del fallimento lo segni.

" Aderendo a queste assennàte e pratiche osservazioni, si è riprodotto nel disegno di legge, integrandola, una disposizione che già esisteva nel progetto della Commissione governativa (art. 39 ult. al.). Per essa il debitore è considerato fallito: 1. se le proposte di concordato siano respinte, perchè egli rimanga tuttavia debitore; così lo stimolo legale per pagare il residuo, gli servirà di efficace ausilio per ottenere il credito di cui potrebbe altrimenti privarlo la soverchia mitezza della procedura; — 2. se il concordato sia annullato entro l'anno dalla sua pubblicazione, perchè si dimostri che il debitore ha esagerato dolosamente il passivo o dissimulato una parte rilevante dell'attivo (art. 32 al 1), essendo provvido consiglio estendere questa norma cautelare del concordato preventivo anche alla procedura dei piccoli fallimenti; — 3. se vi sia condanna per alcuno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, perchè un individuo colpevole di bancarotta fraudulenta o condannato per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, o prevaricazione nella gestione del danaro pubblico, anche se ha un cumulo di debiti inferiore alle lire 5000 che gli permette di profittare di una procedura economica di liquidazione, non deve coprire uffici tutelari, nè essere giurato, nè elettore politico, amministrativo e commerciale, non deve, insomma, mentre è un fallito, figurare come debitore onesto e sventurato. In tal modo la procedura economica, che sostituisce a profitto dei creditori quella macchinosa del fallimento, non esclude che

(1) Relaz. Atti Parl. ecc. — Senato del Regno — 1903 N. 195.

il debitore beneficato sia sottoposto, nei congrui casi, alle restrizioni proprie dei falliti „.

1146. β). In qualunque modo definita la procedura dei piccoli fallimenti, il commissario giudiziale cessa dalle sue funzioni, anzi, a vero dire, e per essere più precisi, il commissario giudiziale può ancora, in un caso cessare anche prima che la liquidazione sia finita, ed è, l'ho già accennato (1), quando sia stato nominato altro liquidatore per la liquidazione e distribuzione del residuo, che rimarrà dedotte le spese, fra i creditori.

Ad ogni modo, cessato dal suo ufficio il commissario ha diritto di essere retribuito per l'opera prestata, ed il suo onorario è liquidato dal pretore; essendo nullo qualsiasi patto in contrario. Sono le stesse ragioni che determinano anche qui le stesse norme imperanti per la liquidazione del compenso in sede di concordato preventivo, onde rinvio a quanto ho già detto senza che più mi ripeta (2).

---

(1) V. sopra N. 1143.

(2) Art. 39 al. 3, 24 al. 2 e 3, Legge 24 maggio 1903; 377, 183 Cod. proc. civ. — e v. *retro* N. 1066 e seg.

TITOLO TERZO
Delle disposizioni comuni.

CAPO UNICO
Delle disposizioni transitorie.

SOMMARIO: 1147. Osservazione; distinzioni. — 1148. *a*) Premesse relative all'istituto del concordato preventivo, in rapporto alla moratoria. — 1149. e conseguenze relative alle moratorie chieste posteriormente od anteriormente alla dichiarazione di fallimento. — 1150. *b*) Premesse relative alla procedura dei piccoli fallimenti in rapporto alla procedura fallimentare regolata dal codice di commercio. — 1151. e conseguenze relative alle domande di fallimento pendenti, o ai fallimenti dichiarati. — 1152. Conseguenze sull'azione penale per bancarotta semplice e condanne inflitte per questo reato.

1147. Seguendo, per quanto lo consentiva la esposizione sistematica della materia, l'ordine tracciato dalla legge, in questo terzo titolo, che equivale alla terza parte della legge, dovrebbero esporsi le disposizioni comuni ai due titoli che precedono.

Se non che di alcune norme contenute nell'art. 42 al 2, 3, 4, ho già dovuto occuparmi precedentemente (1), perchè così richiedeva l'ordine della materia. Laonde tolto l'esame di quelle, le altre che in questa parte si trovano nella legge (articolo 42 al. 1, e articolo 43) segnano le disposizioni comuni transitorie, donde anche la giustificazione dell'intestazione di questo capo unico che le racchiude.

Ciò premesso, giacchè tali disposizioni transitorie comuni possono tendere a regolare, nei rapporti con le modificazioni apportate al codice di commercio, ora l'uno ora l'altro dei due istituti della procedura sul concordato preventivo, o procedura dei piccoli fallimenti, così è bene dirne in modo separato.

1148. *a*) Con l'attuazione della legge 24 maggio 1903 riman-

---

(1) V. sopra N. 1111, 1112, 1113, 1114.

gono abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria (1), ma la moratoria posteriore alla dichiarazione di fallimento come inutile è senz'altro abrogata in via assoluta, laddove l'istituto del concordato preventivo viene a sostituire in modo razionale, e correggendone i vizi, la moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento.

1149. Donde le conseguenze: che la moratoria posteriore alla dichiarazione di fallimento — quale istituto destinato a non avere più alcuna applicazione, essendo il sistema radicalmente mutato e definitivamente essendo stato abrogato — la quale ancora fosse in corso alla attuazione della nuova legge, non potrà che seguire il suo corso ancora tracciato dal codice di commercio; — e che alla moratoria anteriore, invece, alla dichiarazione di fallimento — quale istituto che fu modificato e sostituito con la procedura di concordato preventivo — è consentito valersi anche con la attuazione della legge della procedura del novello istituto, ove piaccia al debitore di abbandonare quella per questo, ed ove, bene inteso, ne ricorrano gli estremi, e non sia decorso il termine, per il quale la moratoria era stata concessa (2).

1150. *b*) La procedura dei piccoli fallimenti viene a sostituire la procedura del fallimento per i minuscoli commercianti, le cui passività commerciali e civili siano nel limite delle lire cinquemila, onde costoro non sono più soggetti alla procedura del fallimento, di cui nel codice di commercio (3). Ed è procedura di pubblico interesse seguirla, perchè lo Stato ha interesse a che il credito nazionale non abbia lo sfregio di vedere registrati tanti fallimenti, che in effetto non si ripercuotono molto fuori di una cerchia limitatissima; e d'altro lato l'interesse stesso dei creditori consiglia la sua attuazione immediata.

1151. Donde le conseguenze: che, ai fallimenti che siano domandati o dichiarati nel giorno della applicazione della legge e le cui passività non superino le lire cinquemila, si applicano subito le disposizioni della legge stessa, per cui il fallimento non può essere dichiarato, nè la procedura essere continuata (4).

Il tribunale, cioè, deve dare il provvedimento di convocazione dei creditori avanti il pretore nel caso che il fallimento non sia ancora stato dichiarato; e deve revocarlo, con altra sua sentenza che è inappellabile, se già la dichiarazione di fallimento

(1) Art. 42 al. 1 Legge 24 maggio 1903 n. 197.
(2) Art. 43 al. 1 Legge 24 maggio 1903.
(3) Art. 42 al. 1 della Legge 24 maggio 1903.
(4) Art. 43 al. 2, 42 al. 2 e 3 Legge 24 maggio 1903.

fu emessa. — E la rivocazione può essere proposta, come già ho avvertito (1), sopra istanza del fallito, del curatore o di qualunque interessato.

1152. La immediata applicabilità della legge per la procedura dei piccoli fallimenti aggiunge, infine, una importante conseguenza nei riguardi del processo penale a carico del fallito, poichè negli anzidetti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita, e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto (2).

---

(1) Art. 42 al. 3 Legge 24 maggio 1903 e v. sopra N. 1114.

(2 Art. 43 al. 3 Legge 24 maggio 1903; art. 2 Cod. pen.

PARTE TERZA

CONTENENTE: le disposizioni del libro III° del codice di commercio e della legge 24 maggio 1903 n.° 197 con i richiami, sotto ogni articolo: agli altri, cui si riferiscono, o che bisogna avere presenti; nonchè ai numeri spiegativi, che si trovano nella prima e nella seconda parte del manuale; e col formolario degli atti, seguito da note ed osservazioni illustrative sulle tasse di bollo e registro, e sulle norme di procedura.

I.

Disposizioni del libro III° del codice di commercio: del fallimento.

II.

Disposizioni della legge 24 Maggio 1903 n.° 197: sul concordato preventivo; sulla procedura dei piccoli fallimenti; e disposizioni comuni.
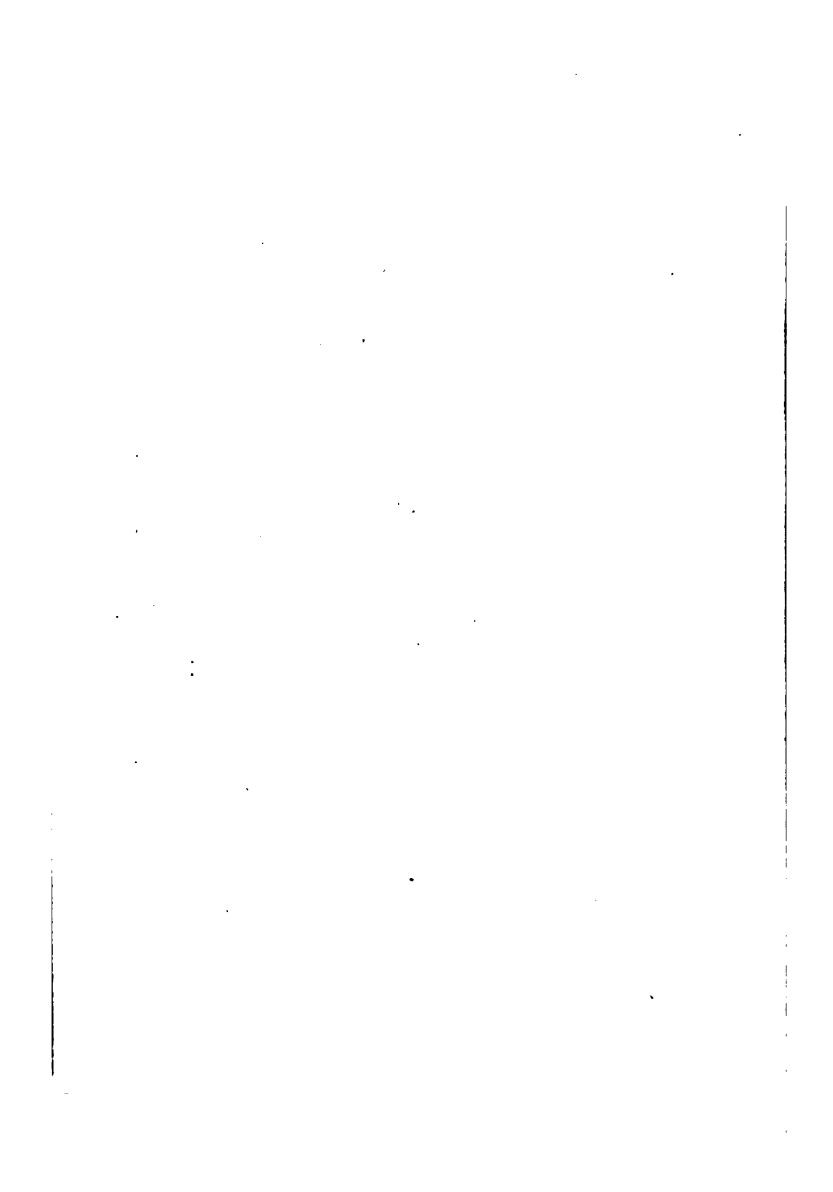
PARTE TERZA [1]

I.

Disposizioni contenute nel Libro terzo del codice di commercio.

Del fallimento.

TITOLO PRIMO

Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

Art. 683.

Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento.

V. N. 176, 177, 178, 179 e seg., 189 e seg. 198 e seg. — 815 — e 12, 13, 14, 15 — 16 seg. 30, 31, 34, 60, 66, 72 § 2 in nota, 72 § 7, 76, 81, 84 — 109; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. Art. 8, 76 (trascritto sotto l'art. 846), 705 — 685, 846, 847 — 690, 691 — 819 del Cod. Comm.

Art. 8 Cod. Com. Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professioue abituale, e le società commerciali.

---

(1) **Avvertenza:** Sotto ogni articolo ho trovato utile accennare ai numeri (N.) in cui fu svolta precedentemente la materia, e nei quali trovasi commentata la disposizione di legge.

Ho, poi, creduto conveniente citare gli altri articoli di legge che la disposizione stessa richiama, o cui si riferisce, o che bisogna tenere presente per la retta sua intelligenza, trascrivendo quelli che, o si trovano fuori del libro terzo del codice di commercio e della legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, o si trovano in altre leggi, e ciò per risparmiare ricerche nei codici, ed avere subito raccolto in gruppo quanto interessa.

Infine, sotto gli articoli, che le consentono, ho fatto seguire le formole degli atti, per porgere a chi non fosse sufficientemente versato nella materia la parte positiva e pratica dell'applicazione della legge, corredandole delle note ed osservazioni illustrative sulle tasse di bollo e registro, cui gli atti sono soggetti, e sulle norme di procedura.

Art. 684.

Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio.

V. N. 177, 185, 192, 201 e seg. — 815 — 819 — 31 — 72 § 7 — 76 — 81, 84 — e N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. Art. 686, 687, 688, 690 — 691 — 913 al. 3 Cod. Com.

Art. 913 al. 3. Codice Com. E' anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori, ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione.

FORMOLARIO: 1. - Dichiarazione di cessazione dei pagamenti fatta dal fallito.

Al R. Tribunale Civ. e Pen. di....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto N. N. quale unico proprietario *(socio gerente, ecc.)* della Ditta.... corrente in.... ed esercente il commercio *(o l'industria)* di.... espone quanto segue:

Il commercio *(o l'industria)* che la Ditta.... da anni esercisce in questa Città apriva l'adito a buone speranze, nè faceva supporre che mai sarebbe giunto un momento disgraziato in cui si avrebbe dovuto dichiarare l'impotenza a far fronte agli impegni commerciali assunti.

Ma invece una serie di sfortunati eventi che con triste insistenza vennero a perseguitare la Ditta nell'esercizio del suo commercio *(o della sua industria)* pone nella dura necessità di dover dichiarare la cessazione dei pagamenti.

E tali sfortunati eventi sostanzialmente consistono: *(si accennino brevemente le cause del dissesto finanziario).*

Tutte queste circostanze cagionarono il deplorevole infortunio degli affari commerciali, quale infortunio certo non potrassi mai ascrivere a colpa o a mala fede, ma è tale da non permettere neppure di avvalersi del beneficio del concordato preventivo.

Ed è per ciò che il sottoscritto, nella premessa sua qualità, denunciando la cessazione dei pagamenti chiede che codesto R. Tribunale voglia provvedere a termine di legge dichiarando il fallimento della Ditta.... in persona di.... esercente il commercio *(o l'industria)* di.... in....

L'istante dimette il regolare bilancio dal quale risulta come le attività rimaste nella somma di L..... sieno insufficienti a co-

prire le passività che ammontano a L.... come risulta dal bilancio stesso, dal quadro dei profitti e delle perdite e da quello delle spese ed elenchi puranco allegati.

(*Data*)

(*Firma*)

(*Il ricorso va scritto su carta da L. 3,60 e presentato al cancelliere del tribunale per il corso di pratica*).

Osservazione: Il fallito può attenersi anche ad altro sistema, e cioè senza presentare un ricorso portarsi personalmente alla cancelleria del tribunale e fare la dichiarazione davanti al cancelliere che ne darà atto in apposito verbale. Questa dichiarazione deve essere accompagnata con la produzione del bilancio.

Darò la formola del verbale e uno schema del bilancio sotto il seguente art. 686.

FORMOLARIO : 2. – Istanza di dichiarazione di fallimento avanzata dal creditore.

Al R. Tribunale Civ. e Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto quale proprietario della Ditta.... corrente in questa Città Via..... (*oppure*: se in luogo diverso dalla sede del Tribunale accennare la località ed aggiungere: *che per gli effetti del presente dichiara di eleggere il domicilio in questa città Via..... N..... presso il signor.....*) espone:

Che esso va creditore verso il Sig..... (oppure *la Ditta in persona di.....*) negoziante in.... (*oppure esercente l'industria di.....*) della somma di L..... per causa di commercio e in virtù di effetto cambiario scaduto, non pagato, e protestato debitamente alla scadenza per difetto di pagamento, che si allega:

Che il Signor..... (*o Ditta*) ha subito altri protesti non solo, ma contro di lui furono anche incoati atti esecutivi in via mobiliare, come da copia autentica di verbale di pignoramento che pure si allega:

(*oppure si precisino altri fatti donde dedurre la cessazione dei pagamenti,* come *la chiusura dell'esercizio, la fuga del debitore, dei quali fatti si potrà dare la prova allegando un certificato rilasciato dalla Questura che lo rilascierà dietro richiesta ed appurati i fatti in carta libera e che la parte richiedente farà poi bollare col bollo straordinario L. 1,20 e registrare all'Ufficio Registro con L. 1,20 come produzione*).

Che trovasi quindi indubbiamente nello stato di cessazione dei pagamenti, previsto dall'art. 683 Cod. Comm;

Fa quindi istanza a questo Tribunale illustrissimo perchè voglia, a norma di legge, dichiarare il fallimento dello stesso Sig...... (o *Ditta in persona del sig.....*) dando al riguardo tutti i provvedimenti che del caso.

(*Data*)

(*Firma*)

(*Il ricorso va steso su carta da L. 3,60 e va presentato alla Cancelleria del Tribunale con gli allegati accennati nel ricorso stesso*).

Osservazione: Anche i creditori, però, possono avvalersi di altra procedura per ottenere la dichiarazione di fallimento del proprio debitore commerciante, e cioè far tenere al Tribunale *sicura notizia* che il commerciante ha cessato di fare i suoi pagamenti in guisa che la dichiarazione di fallimento avvenga d'*ufficio*. In tal caso, però, il tribunale prima di dare il provvedimento può, se lo crede necessario, sentire il debitore. Di ciò si occupa l'art. 688 e sotto tale articolo darò una formola spiegativa.

Nel caso il creditore avanzi la domanda di fallimento nel modo sopra previsto dovrà anche insieme con la istanza fornire altro foglio di carta da lire 3,60 per la sentenza, giusta la legge 29 giugno 1882, e art. 49 del regol. 10 dicembre 1882 n. 1103. Ma pronunciata la sentenza più nessuna altra spesa è a carico degli instanti e tutte devono essere sostenute o dal patrimonio del fallito o dal pubblico erario.

Art. 685.

La dichiarazione di fallimento è pronunciata dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto e dal codice di procedura civile.

V. N. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 — 16 e seg. e 35 e seg. e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 846, 847, 848, 850 — 230 cap. 4 — da 905 a 914 Cod. Com.: 905 (trascritto sotto art. 698), 906 (trascritto sotto art. 744), 907 trascritto sotto art. 717), 908 (trascritto sotto art. 717), 909 (trascritto sotto art. 727), 910, (trascritto sotto articolo 727),

911 (tracrittto sotto art. 688), 912 (trascritto sotto art. 691), 913 (trascritto sotto art. 693), 914 (trascritto sotto art. 691), Cod. Com. e v. art. 1 legge 25 gennaio 1888.

Art. 230 cap. 4. Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali, e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente Codice.

Art. 1 Legge 25 gennaio 1888 sull'abolizione dei Tribunali di commercio. I Tribunali di commercio sono aboliti. Gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali con le normc prescritte nelle materie commerciali.

Art. 686.

Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio designato nell' articolo precedente.

La dichiarazione dev'essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l' indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.

V. N. 202, 203, 204, 205 — 274 — 357 — 87, 88, 89, 90, 91, 92 95, — e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 684 e 688 col richiamato art. 911 — 691, 695, 746 — 21, 22, 23, 24, 25. 26 — 33 — 140 — 745, 746 — 856 n. 5, 857 n. 1 e 3 Cod. Com.

Art. 21 Cod. Com. Il commerciante deve tenere un libro-giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli attri libri che sono d'uso del commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammmi che spedisce.

Art. 22. Il commerciante deve fare ogni anno un inventario

dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provvenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e deve essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

Art. 23. Il giornale e il libro degli inventari non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciate; nell'ultima pagina dei libri suddetti, e del libro copia-lettere, deve essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro-giornale deve essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore la vidimazione del libro giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio.

Art. 24. Nei trib. di comm. è tenuto un registro in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 25. I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcun spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole concellate siano tuttavia leggibili.

Art· 26. I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri che sono obbligati a tenere, e le lettere ed i telegrammi ricevuti.

Art. 33. Chiunque esercita la professione di mediatore deve tenere i segnenti libri:

1º un libretto di carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali;

2º un giornale numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conchiusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche dalle parti se queste vi consentano. Rispetto ai contratti di borsa si osservano le leggi speciali.

Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del capoverso dell'articolo 21, e degli articoli 25 e 26.

Art. 140. Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1º il libro dei socii, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei socii o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative secondo le disposizioni dell'articolo 169;

2º il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3º il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli art. 23 e 25.

FORMOLARIO: 3. — Verbale di dichiarazione di cessazione dei pagamenti e contemporaneo deposito del bilancio e libri di commercio a sensi dell'art. 686 Cod. Comm.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... nella Cancelleria del R. Tribunale Civ. e Pen. di..... ed avanti di me Cancelliere presso il Tribunale stesso ed al presente verbale sottoscritto, è personalmente comparso il Sig..... che si è dichiarato unico proprietario della Ditta commerciale.... esercente il commercio di....: (oppure l'*industria*) in questa città Via..... e richiesto lo stesso dell'oggetto della sua comparizione ha dichiarato che da più anni esercisce il commercio in..... (o l'*industria*) e che gravi sciagure tanto domestiche quanto commerciali in questi ultimi tempi lo ridussero nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti nonchè di avvalersi del beneficio del concordato preventivo e di aver perciò col giorno.... del corrente mese cessato di fare i suoi pagamenti, e di tale sua dichiarazione chiede atto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 686 Cod. Comm.

Nello stesso tempo ha depositato a mie mani il suo bilancio da lui stesso certificato vero, datato e sottoscritto, e steso in competente bollo e registrato in..... alli..... N..... atti privati con L. 1,20, nonchè i seguenti libri di commercio (*segue l'enumera zione e descrizione dello stato dei libri che si consegnano*).

Del che si è fatto constare col presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene dallo stesso comparente e me Cancelliere sottoscritto.

(*Firme*)

(*Su Carta da L. 3,60*).

FORMOLARIO: 4. — Bilancio a sensi dell'art. 686 Cod. Comm.

Bilancio della Ditta.....

ATTIVO

Beni immobili:
(*enumerazione ed estimazione approssimativa*) . . . . . L. ....
Beni mobili:
Debitori: in conto corrente come dall'alleg. *A* L. ....
„ „ merci buoni „ „ *B* „ ....
„ „ „ dubbiosi „ „ *C* „ ....
L. .... L. ....
Merci: in magazzino come da inventario. . . L. ....
in deposito presso terzi . . . . „ ....
viaggianti. . . . . „ ....
L. .... L. ....
Macchine, attrezzi, mobili ed utensili . . . . L. ....
Effetti cambiarî in portafoglio . . . . „ ....
Effetti pubblici e valori industriali . . . . „ ....
Numerario in cassa . . . . „ ....
L. ....

PASSIVO

Mutui ipotecari:
Al Sig. A come da istromento....... Rogato....... . . . . L. ....
Debiti in conto corrente come da allegato *D* L. ....
„ „ „ merci „ „ „ *E* „ ....
L. .... L. ....
Effetti cambiarî a pagare come da allegato *F*. . . . . „ ....
Debiti per somministranze e a diversi come da allegato *G* „ ....

RIASSUNTO

Ammontare delle passività . . . . L. ....
„ „ attività . . . . „ ....
Sbilancio L. ....

QUADRO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

Questo quadro deve contenere l'indicazione dei profitti e delle perdite fatte anno per anno giusta l'obbligo imposto al commerciante di tenerne nota dall'art. 22 Cod. Comm. — V. anche formola appresso al N. 6.

QUADRO DELLE SPESE

(Anche questo qnadro deve contenere l'indicazione delle spese della casa del fallito di cui egli deve tener nota a sensi dell' articolo 21 Cod. di Comm.

Io sottoscritto per la mia Dtta.... certifico vero e reale il presente bilancio.

(*Data*) (*Firma*)

Osservazione: Il bilancio deve essere steso su carta da L. 1,20 e registrato presso l'Ufficio Registro per poter essere prodotto (art. 19 n. 12 testo unico leggi sul bollo, R. D. 4 luglio 1897 n. 414, e art. 104 della tariffa annessa al testo unico leggi registro, R. D. 20 maggio 1897, n. 217). — Negli allegati contenenti i nomi dei creditori e dei debitori, accanto al loro nome e cognome è necessario indicare il loro domicilio.

FORMOLARIO: 5. — Libro-giornale.

Numero d'ordine	Num. di riferimento	Anno.......	Dare	Avere
		——— 1 del mese di...... ———		
		Ricevuto da...... per merce come da fattura......		
		Ricevuto da....... per merce commissionata.......		
		Venduto a pronti contanti..........................		
		Pagato a saldo effetto scaduto..... a favore di.....		
		....		
		——— 2 detto ———		
		....		
		....		
		——— 31 id. ———		
		....		
		spese di famiglia		

Osservazione: Diversi possono essere i modi di tenuta del giornale a seconda della contabilità a partita semplice o doppia V. nella P. I. N. 93 e seg. e consulta le formole ed osservazioni date al riguardo dal prof. rag. Dompè Manuale del commerciante (Manuale Hoepli 1903) a pag. 326.

FORMOLARIO: 6. — Libro degli inventarii.

Inventario al 31 Dicembre anno.....

ATTIVITÀ

Beni immobili:

1.° .... L. ....
2.° .... » ....

L. ....

Beni mobili:

1.° .... L. ....
2.° .... » ....

L. ....

Merci:

1.° .... L. ....
2.° .... » ....

L. ....

Crediti: (*valori*, *titoli*, ecc. ecc.)
.... ecc. .... » ....

Totale L. ....

PASSIVITÀ

Mutui potecarii

1.° .... L. ....
2.° .... » ....

L. ....

Debiti:

in conto corrente (*in conto merci* — *effetti cambiarii* ecc. ecc. .... » ....

Totale L. ....

BILANCIO

Attivo

Immobili .... L. ....
Mobili, merci, crediti, ecc. .... » ....

L. ....

Passivo .... L. ....

Differenza L. ....

CONTO PROFITTI E PERDITE

	............data............				
1	Diversi a perdite e profitti generali per gli aumenti economici dell'esercizio provenienti dai seguenti conti:				
	A.	......	....		
	B.	......	....		
				....	....
	............detto............				
2	Perdite e profitti generali a Diversi per le diminuzioni e perdite nell'esercizio provenienti dai seguenti conti:				
	A.	......	....		
	B.	......	...		
	Spese di famiglia........................	......	...		
				......	...

Osservazione: Tanto il giornale quanto il libro degli inventari prima di essere messi in uso debbono essere presentati all'Ufficio del bollo per l'applicazione in ogni foglio del bollo straordinario da L. 0,10 — art. 20 n. 12 delle leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414 — e quindi presentati alla *vidimazione* come appresso: v. formole 10 e 11.

FORMOLARIO: 7. — Libretto in carta libera per le annotazioni dei Mediatori.

Esempio di annotazione

N. N.

Mediatore in Mortara

—

Data: 7 giugno 1903
Venditore: A
Compratore: B
Merce: risone come da campione
Quantità: Ql. ....
Consegna: ....
Prezzo: ....
Pagamento: ....
Mediazione: ....

— N. N. MEDIATORE IN MORTARA —

NOTA DI MEDIAZIONE

—

N. N. Mediatore — Mortara
Data: 7 giugno 1003
Conchiuso a mio mezzo il seguente contratto:
Venditore: A
Compratore: B
Merce: risone come da campione
Quantità: Ql. ....
Consegna: ....
Prezzo: ....
Pagamento: ....
Mediazione: ....

Il Compratore	*Il Mediatore*
B	N. N.

— N. N. MEDIATORE IN MORTARA —

NOTA DI MEDIAZIONE

—

N. N. Mediatore — Mortara
Data: 7 giugno 1903
Conchiuso a mio mezzo il seguente contratto:
Venditore: A
Compratore: B
Merce: risone come da campione
Quantità: Ql. ....
Consegna: ....
Prezzo: ....
Pagamento: ....
Mediazione: ....

Il Venditore	*Il Mediatore*
A	N. N.

Osservazione: L'annotazione, anche a matita, deve essere fatta al momento della conchiusione del contratto per poi essere registrata nel giornale.

FORMOLARIO : 8. — Giornale del Mediatore.

Esempio di registrazione

Anno 1903

primo Gennaio

....

....

primo Giugno

....

sette Giugno

Il Signor A... ha venduto al Signor B... a mio mezzo quintali...... (*in lettere*) di risone di qualità...... conforme al campione consegnato ed a mani...... al prezzo convenuto di lire...... (*in lettere*) consegna entro e non oltre il giorno...... franco stazione di...... tele a rendere o in difetto da calcolarsi in ragione di lire...... (*in lettere*) ciascuna, tara consentita del...... (*in lettere*) per $^0/_0$; caparra versata lire...... (*in lettere*) Il termine di consegna è essenziale alla validità del contratto. Il pagamento deve effettuarsi colle condizioni di.............................. ecc..................................

Osservazione: Il giornale del mediatore prima di essere messo in uso deve essere presentato all'Ufficio del bollo per l'applicazione del bollo straordinario da L. 0,50 (art. 20 n. 22 testo unico leggi sul bollo, R. D. 4 luglio 1897 n. 414) quindi deve essere vidimato e tenuto come il giornale dei commercianti, essendo allo stesso applicabili le disposizioni di cui negli articoli 21 cap. e 25, 26 Cod. Comm.

Il mediatore deve dare alle parti una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto, al momento della conchiusione e, se richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione sottoscritta da lui e dalle parti se vi consentano. In questo caso, però, è da osservarsi che la copia non può essere, a sensi delle disposizioni generali che regolano la materia dei contratti in rapporto alla legge di bollo, rilasciata se non in carta da L. 1.20 (art. 19 n. 18 Leggi 4 luglio 1897 — testo unico) e poichè la medesima, quando sia sottoscritta dalle parti, è annoverata fra i mezzi di prova di cui all'art. 44 Codice Comm. così non vi può essere dubbio che dovrà essere sottoposta anche a registro.

I contratti di borsa soggetti a tassa di bollo sono da scriversi su foglietti bollati che sono di due specie a seconda che i contratti fatti direttamente tra i contraenti siano a *termine* oppure a *contanti*, essendo rispettivamente soggetti al bollo di L. 4,80 e L. 2,40, e formati di due parti. per cui ogni contraente ritira il proprio foglietto. Se il contratto, a *termine* od a *contanti*, è fatto a mezzo di mediatori pubblici, i foglietti saranno a madre e figlia, e la tassa di bollo rimane della metà in confronto delle precedenti (art. 2 legge 13 sett. 1876 modif. con la legge 14 luglio 1887). Queste norme hanno, però, carattere esclusivamente fiscale, poichè le parti sono sempre libere di provare con tutti i mezzi riconosciuti dalle leggi l'esistenza dell'obbligazione e delle sue condizioni. (Sui *contratti di Borsa* si possono consultare utilmente: *De-Villeneuve*, Contratti di borsa; — *G. Massa*, Aritmetica applicata; — *P. Piccinelli*, Valori pubblici).

FORMOLARIO: 9. — Modulo del libro dei soci.

Inscrizione N....... *Nome e cognome o Ditta o domicilio del socio o sottoscrittore*

....

DATA	Indicazione se la quota o le azioni riguardano il capitale primitivo o gli aumenti successivi	Quote ed azioni sottoscritte		Versamenti fatti	Quote ed azioni cedute		Dichiarazioni di cessioni e firme dei cedenti e cessionari o loro procuratori	OSSERVAZIONI
		N.°	Somme		N.°	Somme		

Osservazione: Anche per le società è fatto obbligo di tenere i libri di commercio con le stesse formalità, prescritte in massima per i commercianti, oltre il libro dei soci di cui al modulo sopra dato, nonchè il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee generali e degli amministratori (art. 140 sopra trascritto; v. anche art. 20 n. 12 delle Leggi 4 luglio 1897 n. 414, testo unico). — Il libro delle adunanze e deliberazioni contiene i verbali i quali si scrivono di seguito l'uno all'altro. I verbali però delle assemblee generali quando vengono fatti per atto pubblico se ne conserveranno le copie autentiche rilasciate dal notaio rogante, le quali potranno anche, ove del caso, essere prodotte davanti alle autorità giudiziarie; che se non risultassero da atto pubblico le copie dei verbali, per essere prodotti all'occorrenza in giudizio, dovrebbero essere stese su carta da L. 1,20 e sottoposte a registro (art. 19 n. 12 leggi sul bollo, testo unico approv. con R D. 4 luglio 1897, n. 414; e art. 104 della tariffa annessa al testo unico leggi registro, R. D. 20 maggio 1897, n. 217).

FORMOLARIO: 10. — Vidimazione dei libri di commercio.

Il presente libro (*giornale* o *degli inventari*) di fogli N....... del Signor....... (*oppure Ditta .... oppure si indicherà, a seconda dei casi, la ragione sociale, o denominazione della Società*) venne vidimato a mente dell'articolo 23 Cod. Com.

Dal R. Tribunale Civ. Pen. di.. (oppure R. Pretura di...)
addì............... *del mese di*............... *anno*.......

(*Da farsi senza spese*) (*Firma del Giudice o del Pretore*)

Osservazione: Questa annotazione si fa in calce all'ultimo foglio, mentre su ciascun mezzo foglio numerato viene apposta la firma del Giudice o del Pretore, e nei comuni ove non risiede un pretore la vidimazione del giornale può eseguirsi da un notaio che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio.

FORMOLARIO: 11. — Vidimazione annuale dei libri di commercio.

Visto a mente del primo capoverso dell'articolo 23 Cod. Com.

Dal R. Tribunale Civ. Pen di... (oppure R. Pretura di...)
addì............... *del mese di*............... *anno*......

(*Da farsi senza spese*) (*Firma del Giudice o del Pretore*)

Osservazione: Questa annotazione si fa in calce all'ultima registrazione.

FORMOLARIO: 12. — Registro dei libri di Commercio.

Cancelleria del Tribunale di ....
Registro dei libri di Commercio.

Numero progressivo	Data della richiesta	Cognome e nome o Ditta e domicilio o residenza del commerciante Ragione sociale o denominazione e sede della Società e oggetto della richiesta	Data della restituzione dei libri	Firma di colui che riceve la restituzione
......	......	....	....	....
......	......	....	....	....
......	......	....	....	....
......	......	....	....	....

Art. 687.

Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrandone la cessazione dei pagamenti.

Non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento i discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore.

V. N. 209, 210 — 815 — 819 e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 684 e il citato art. 913 Cod. Com. e art. 688 col richiamato art. 911 Cod. Com. e 50 Cod. Civ.

Art. 50 Cod. Civ. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente e ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. sotto l'art. 684 la formola 2 per l'istanza di fallimento.

Art. 688.

Se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito.

V. N. 215 — 411 — 815 — 819 e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 684, 690 — 693 — 699 — 704, 705 — 911 Cod. Com.

Art. 911 Cod. Com. Tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti negli articoli 686, 687, e 688, ed i provvedimenti indicati negli articoli 695, 727 e 746 possono essere pronunciate in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'ar. 720.

FORMOLARIO: 13. — Provvedimento del Tribunale che ordina la comparizione personale del debitore.

Avviso di comparizione.

Il R. Tribunale Civ. Pen. di..... sulla avuta notizia della verificatasi cessazione dei pagamenti da parte della Ditta..... rappresentata dal Signor..... esercente commercio in..... (o *industria*) in questa città Via..... N.....

Ritenuto che mancano tuttora elementi per poter accertare la cessazione dei pagamenti;

Che su certi fatti è conveniente sentire lo stesso commerciante per averne i necessari schiarimenti;

Visto l'art. 688 Cod. Comm.

Il R. Tribunale, prima di far luogo alla dichiarazione di fallimento della Ditta..... in persona del Sig..... ordina allo stesso Sig..... di presentarsi personalmente davanti a questo Tribunale nel giorno..... corrente mese alle ore..... per essere sentito in Camera di Consiglio.

(*Data*)

(*Firma del Presidente del Tribunale*)

Osservazione: Non essendo la audizione del fallito richiesta in modo imperativo dalla legge, la quale anzi la rimette alla piena facoltà e prudenza del tribunale, e argomentando dallo stesso articolo 905 Cod. Comm, ritengo non sia necessario intimare atto formale di citazione, ma essere sufficiente un invito da trasmettersi per via d'ufficio.

FORMOLARIO: 14. — Verbale d'audizione del debitore.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... e nel R. Tribunale Civ. e Pen. di..... radunatisi in Camera di Consiglio gli Illustrissimi A *presidente*. B e C *giudici* coll'assistenza dell'infrascritto Cancelliere è comparso avanti gli stessi, in seguito ad invito fattogli il Signor..... quale rappresentante della Ditta commerciale.... e allo stesso venne data comunicazione che pervenne notizia che la sua Ditta avrebbe cessato di fare i suoi pagamenti, per cui avrebbe luogo la dichiarazione di fallimento se non fosse in caso di dare la giustificazione della insussistenza dello addebito.

Il Signor..... ha risposto che è vero che gli furono notificati precetti in via mobiliare da parte di alcuni creditori però tali debiti non riflettono la sua azienda commerciale, essendo

debiti privati non solo, ma contro gli stessi atti di precetto intende fare opposizione. Dice poi calunniose le voci che circolano sul di lui conto, e dichiara la propria onestà commerciale.

Del che si è fatto constare col presente Verbale che viene sottoscritto dal Comparente, dal Presidente e dal Cancelliere.

(*Seguono le firme*)

Art. 689.

Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone, alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto del pagamento.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia.

Il notaro o l'usciere che non adempie quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta.

V. N. 217, 218, 219 e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 306, 307 Cod. Com. — 66, 67 Reg. per l'esecuzione del Cod. Com. annesso al R. D. 27 dic. 1882 n. 1139 (s. 3ª).

Art. 306 Cod. Com. I Notari e gli Uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii.

Art. 307 Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessarii a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato, deve contenere la trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del numero 1° dell'art. 305.

Art. 66 Regolamento Cod. Com. Nel margine del registro prescritto dal Cod. di Com. per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli art. 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879 n. 4900 (serie 2ª) e del n. 455 della tariffa civile i notari e gli uscieri devono indicare:

1.° la data di ciascun protesto;

2.° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;

3.° il cognome e il nome, o la ditta e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società alla quale il protesto è fatto;

4.° la sommo dovuta;

5.° i motivi del rifiuto di pagamento.

Art. 77. L'elenco mensile dei protesti cambiarii, prescritto nell'articolo 689 del Cod. Com., deve contenere le indicazioni espresse nell'art 66 del presente regolamento.

I fascicoli mensili degli elenchi suddetti devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume.

Osservazione: Potendo i protesti essere surrogati da una dichiarazione nel modo consentito dall'art. 307 Cod. Comm., sopra riportato, il Ministro Savelli, all'oggetto di porre in armonia la disposizione dell'art. 307 con quella dell'art. 689, con circolare 21 agosto 1883 dispose che anche i Ricevitori del Registro debbano nei primi 7 giorni di ogni mese trasmettere l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione o di pagamento al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, su modello a stampa conforme a quello annesso alla circolare stessa. — Questi elenchi vengono a cura dei Cancellieri riuniti a quelli trasmessi dai notari e uscieri (ora chiamati *ufficiali giudiziarî*; v. art 1 della legge 21 dic. 1902 n. 528, andata in vigore il 30 giugno 1903, art. 16 stessa legge).

Darò quindi anche lo schema di tale modello.

FORMOLARIO: 15. — Modello a stampa per l'elenco dei protesti cambiarii.

N. d'ordine	Data del protesto	Cognome, Nome, domicilio o residenza		Data della scadenza della obbligazione protestata	Ammontare della somma dovuta	Motivi di rifiuto del pagamento	OSSERVAZIONI
		della persona cui venne fatto il protesto	del richiedente il protesto				

(*In carta libera*).

FORMOLARIO: 16. — Modello a stampa per le dichiarazioni di rifiuto.

Ufficio del Registro in.....

Elenco delle dichiarazioni di rifiuto del pagamento di cambiali registrate nel suddetto ufficio nel mese di...

Data della dichiarazione e della registrazione di essa	Cognome, nome e domicilio o residenza del possessore della cambiale che ne chiese il pagamento	Cognome, nome o ditta e domicilio o residenza delle persone ovvero ragione sociale o denominazione e sede della Società che rifiutò il pagamento	Natura del titolo presentato per il pagamento	Somma dovuta		Se e quali motivi siano stati indicati per giustificare il rifiuto del pagamento
				L.	C.	

(*In carta libera*).

Art. 690.

Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell' anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

V. N. 186, 187 — 201 — 463, 464, — e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 684 — 704 — 712 — 743 Cod. Com

Art. 691.

Colla sentenza che dichiara il fallimento il tribunale deve:

1.° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;

2.° ordinare l'apposizione dei sigilli;

3.° nominare il curatore provvisorio del fallimento;

4.° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5.° stabilire un termine non maggiore di un mese, nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6.° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche l' ingiunzione al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'articolo 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva.

V. N. 230 e seg. — 327, 332 — 357 — 397 — 413 — 439 — 471 — 482 — 716 — 167 — 220, 221 — 233 — 433, 434 e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. da 727 a 732 — da 733 a 743 — 744 — 713 — da 714 a 716 — 717, 719, 723 — 748 — 758 e seg. — da 761 a 763 —

839 — V. pure 684, 692, 697, 718 — 721 — 911 (trascritto sotto art. 688), 912, 913 (trascritti sotto art. 693) e 914 Cod. Com. e 79 del Regolamento 27 dic. 1882.

Art. 912 Cod Com. Le sentenze e le ordinanze pronunciate giusta gli articoli 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 826, 827, 828, 836 e 844, e le sentenze di condanna a pena criminale per reati preveduti nel titolo VIII del libro 3° sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del tribunale, e negli altri luoghi soliti, nel Comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la Corte d'appello, nel Comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali, e nelle sale delle borse, e nelle camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

Art. 914. Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato, e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia.

Art. 79 del Reg. L'anticipazione delle spese indicate nell'art. 914 del Cod. di Com. si fa, quanto alle tasse di bollo e di registro mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto designati nel decreto del giudice stesso.

Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante prelevazione a norma dell'artico 809 del Codice suddetto.

Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'art. 818 dello stesso Codice.

V. art. 809 e 818 Cod. Com.

V. anche art. 699, 848, 849 e 693 Cod. Com.

V. pure art. 695 Cod. Com.

FORMOLARIO: 17. — Sentenza di fallimento resa sulla dichiarazione del fallito.

IN NOME DI S. M. ecc....

Il R. Tribunale Civ. Pen. di...

Nelle persone degli Illustrissimi Signori A..... Presidente e B... e C.... Giudici, adunato in Camera di Consiglio ecc. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di fallimento contro N. N. commerciante in...........

Letto il verbale in data..... eretto nella Cancelleria di questo Tribunale in contesto di N. N. commerciante in..... (oppure il *ricorso* ecc....) il quale espose di avere cessato di fare i propri pagamenti, e, dimettendo il proprio bilancio, chiese venga dichiarato il fallimento;

Esaminato il prodotto bilancio, dal quale emerge che contro un denunciato passivo di L..... non vi ha quasi nessuna attività se non nei crediti che lo stesso N. N. dichiara di difficile realizzazione, e poche merci ed attrezzi:

Considerato che l'ammontare dei debiti supera le lire cinquemila;

Ritenuto che in questa condizione di cose il Tribunale non può tardare a convincersi che N. N. sia in istato di fallimento nei sensi di cui all'art. 683 Cod. Comm. e quindi assecondabile la sua domanda;

Visti gli orticoli 683. 684, 686 e 691-911-912 Cod. Comm.

DICHIARA

il fallimento di N. N. commerciante in..... residente in..... con negozio in.....

Nomina a Giudice delegato alla procedura di detto fallimento il Signor.....

Ordina l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili attrezzi e merci e quant'altro di spettanza del fallito;

Nomina a curatore provvisorio il signor....

Fissa il giorno..... del mese di..... alle ore..... per la convocazione dei creditori in una delle sale di questo Tribunale avanti il Giudice delegato all'oggetto di nominare i membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del Curatore;

Stabilisce ai creditori il termine di giorni trenta, e cioè a tutto il..... per presentare nella Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei loro crediti;

Determina che la chiusura del verbale di verificazione dei

crediti debba aver luogo in questo Tribunale nel giorno.... del mese .... alle ore.... .

Manda pubblicarsi la presente a sensi di legge dichiarandola provvisoriamente esecutiva.

Così deciso il..... (*Data*)

(*Firme dei componenti il Tribunale e del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 18. — Sentenza dichiarativa di fallimento resa sulla istanza del creditore.

IN NOME DI S. M. ecc.

(*Come alla formola precedente fino alle generalità incluse*)

Letto il ricorso presentato dal Signor A.... negoziante in..... con cui in base alle cose ivi esposte e ai prodotti documenti lo stesso A. quale creditore commerciale di N. N. esercente il commercio (*o l'industria*) di.... in.... chiese ne sia dichiarato il fallimento manifesta essendo la cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali;

Esaminati i documenti prodotti a corredo;

Ritenuto che da questi risultano in modo indubbio stabiliti tanto la natura commerciale del credito dell'istante quanto la cessazione dei pagamentt del debitore N. N.

Che infatti risulta..... (*si diranno i motivi*);

Visti gli articoli 683, 684, 685, 686, 687, 691 e 692, 694 e 912 del Cod. Comm.

DICHIARA

(*Come alla formola precedente coll'aggiunta che segue*).

Ingiunge al fallito N. N. di presentare entro giorni tre da oggi e depositare in questa Cancelleria il bilancio nella forma stabilita dall'art. 686 Codice di Commercio, nonchè i suoi libri commerciali.

Data la presente provvisoriamente esecutiva, con osservarsi le disposizioni degli art. 692, 694 e 912 Cod. Comm.

Così deciso il..... (*Data*)

(*Firme dei componenti il Tribunale e del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 19. — Sentenza di fallimento resa d'ufficio.

IN NOME DI S. M. ecc.

(*Come alle formole precedenti fino alle generalità*)

Attesochè si abbia sicura notizia che il commerciante N. N. ha sospeso di fare i suoi pagamenti e ciò pel fatto (*si indichino le circostanze donde si deduce il convincimento*).

Che quindi N. N. si trova in istato di fallimento constando che le passività superano le lire cinquemila;

Visti gli articoli 683, 684, 686, 688 e 691, 692, 694 e 912 del Codice Commercio;

DICHIARA: ecc....

(Come nella formola precedente)

Osservazione: Oltre alle provvidenze accennate nei moduli di sentenze dati, il Tribunale può anche. per l'art. 721 del Cod. Comm., quando ne riconosca la convenienza, ordinare al curatore di dare cauzione e ciò nella sentenza stessa dichiarativa del fallimento.

È pure da osservarsi che tutte queste sentenze e provvedimenti che il tribunale dà senza contraddittorio, e sopra ricorso, sono pronunciati in camera di consiglio, omessa la relazione del giudice delegato il quale non è ancora entrato in funzione.

FORMOLARIO: 20. — Relazione dell'Ufficiale giudiziario d'affissione della sentenza di fallimento.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

A richiesta del Sig..... Curatore provvisorio del fallimento N. N. Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di ..... ove risiedo, ho per ogni conseguente effetto di legge ed a forma dell'art. 912 Cod. Comm. affisso copie autentiche della suestesa sentenza tanto alla porta esterna di questo Tribunale Civ. Pen. quanto nella sala della Camera di Commercio e quella della Borsa di questa città, nonchè altra copia autentica della sentenza stessa all'albo del Comune pure di questa città sede del Tribunale e della Corte d'appello, e residenza del fallito, e unico luogo di esercizio del suo commercio.

(Firma dell'Ufficiale giudiziario).

Osservazione: La suddetta relazione va scritta in calce alla copia autentica della sentenza rilasciata dalla cancelleria del tribunale, ed il Curatore dovrà, poi, unirla agli atti.

FORMOLARIO: 21. — Inserzione di sunto della sentenza di falli mento nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Sunto di sentenza di fallimento della Ditta N. N.

Con sentenza in data.... del Tribunale Civ. Pen. di..... fu dichiarato il fallimento della Ditta N. N. commerciante in..... residente in..... e venne ordinata l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura del fallimento suddetto il sig. Giudice.... e nominando a curatore provvisorio il signor.... residente in.....: fissandosi l'adunanza dei creditori verso il fallimento suddetto

nel giorno..... del mese di..... ore.... presso il Tribunale all'oggetto di provvedere alla nomina dei membri della delegazione di sorveglianza ed essere consultati sulla nomina del Curatore definitivo; fu prefisso il termine di giorni..... dalla data della sentenza per la presentazione nella Cancelleria del Tribuuale delle dichiarazioni dei crediti, stabilendo il giorno..... del mese di..... ore..... presso il Tribunale stesso per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

(Data)

Per estratto conforme alla Sentenza.

Il Curatore provvisorio del fallimento N. N.

(Firma)

(Carta da L. 1,20 — art. 19, n. 5 del testo unico sul bollo approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414).

Osservazione 1: Copia del foglio degli annunzi sul quale trovasi il sunto dovrà dal Curatore essere depositata nella Cancelleria per essere unita agli atti nel fascicolo del fallimento, ed a qust'effetto, trattandosi di produzione, deve dapprima passarsi agli uffici del bollo e del registro per l'applicazione del bollo straordinario da L. 1.20 e per la registrazione con L. 1.20.

Osservazione 2: Sotto l'art. 691 in esame si è fatto richiamo agli articoli, ivi trascritti, 914 Cod. Comm. e 79 Regolamento per l'attuazione del Cod. Com. annesso al R. D. 27 dic. 1882 (e v. anche art. 139 n. 5 legge Registro, testo unico, approvato con R. Decreto 20 maggio 1897 n. 217) che prevedono il caso di mancanza di attività fino dalla dichiarazione di fallimento per far fronte alle spese, ed è quindi qui luogo di dare le formole relative.

FORMOLARIO: 22. — Istanza per la prenotazione a debito delle tasse di bollo e registro, e pedissequo decreto del Gindice Delegato.

R. Tribunale Civ. e Pen. di.....

Ill. Sig. Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore provvisorio del suddetto fallimento rende noto alla S. V. Ill.ma che a seguito di partecipazione avuta della sua nomina a Curatore provvisorio si è fatto dovere di recarsi sul luogo dell'esercizio commerciale del fallito e dalle sommarie constatazioni ed informazioni assunte ne ha ricavato il convincimento che nulla o ben poca sia l'attività e tutto fa temere che non siavi danaro disponibile per provvedere alle prime spese;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. all'appoggio degli art. 914 Codice

Comm. e 79 Regol. autorizzare la prenotazione a debito di tutte le tasse di bollo e registro e quanto altro occorrente nella procedura del fallimento, a cominciare da quest'atto e fino al primo incasso o liquidazione di qualche attività.

(*Data*) (*Firma*)

DECRETO

Vista la domanda e ritenuto l'esposto;
Visti gli articoli 914 Cod. Comm. e 79 Regol.;

Il Giudice delegato

Autorizza la prenotazione a carico per ora dello Stato di tutte le spese, tasse di bollo e registro a cominciare dal presente atto e fino al primo incasso, introito o liquidazione di attività del fallimento.

(*Data*)

(*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta libera*).

Osservazione: Le tasse di bollo e registro vengono così prenotate sull'apposito registro dal Cancelliere; e quanto alla riscossione delle altre spese si provocherà dall'interessato e in modo analogo il decreto del giudice delegato, il quale ne ordinerà il pagamento all'Ufficio del Registro.

FORMOLARIO: 28. — Decreto del giudice delegato per anticipazione di spese per parte dello Stato.

DECRETO

Il Giudice delegato alla procedura del fallimento N.N.

Ritenuto che all'Ufficiale giudiziario di questo Tribunale Signor..... spettano L...... per diritto d'affissione della sentenza dichiarativa di detto fallimento;

Che nel patrimonio del fallito non havvi ancora danaro disponibile;

Visti gli art. 914 Cod. Comm. e 79 Regol., nonchè la tariffa civile. (V. anche la legge 21 dicembre 1902, n. 528, e relativi allegati).

ORDINA

al Ricevitore del Registro di. ... di pagare all'Ufficiale giudiziario Signor..... la somma di L.... per il titolo di cui sopra.

(*Data*)

(*Firma del Giudice Delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta libera*).

Art. 692.

Il cancelliere del tribunale di commercio partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti.

V. N. 286 — 439; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 691 e 718 Cod. Com e 733 e seg. — 744 — Cod. Com.

FORMOLARIO 24. — Partecipazione della dichiarazione di fallimento.

Alla R. Pretura — Alla Direzione delle Poste — All'Ufficio Telegrafico — All'Intendenza di Finanza — Al Sindaco — Alla Camera di Commercio — Al Giudice Delegato — Al Curatore provvisorio — Agli atti del fascicolo del fallimento.

(*Data*)

Cancell. del R. Trib. Civ. e Pen.
di
....

OGGETTO:

Partecipazione di dichiarazione di fallimento.

A sensi dell'art. 692 e 718 Cod. Commer. mi pregio di comunicare che questo Tribunale con sentenza in data.... ha dichiarato il fallimento della Ditta N. N. esercente il commercio in.... residente in..... ed ha ordinato l'apposizione dei sigilli delegando alla procedura del fallimento il Giudice Signor..... e nominando a curatore provvisorio il Signor.... abitante in..... Via..... N...
(*Si aggiungeranno pel Pretore le altre notizie che si hanno allo stato d'atti*).

Il Cancelliere
(*Firma*)

(*Da trasmettersi in carta libera come corrispondenza d'ufficio*).

Art. 693.

Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata d'ufficio o ad istanza di uno o

più creditori, avanti allo stesso tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione alla porta esterna del tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore.

V. N. da 243 a 245 da 246 a 255 da 256 a 264 — 168 — 435, 436 e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 683, 684, 688, 691 e 913 Cod. Comm. 43 Cod. Proc. Civ.

Art. 913 Cod. Com. Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 693, 706, 816, 836 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765, 807 e 822. (L'ultim. cap. del 913 è trascritto sotto l'art. 684 Cod. Com).

Art. 43 Cod. Proc. Civ. Nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione.

Nei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione.

I giorni festivi si computano nei termini.

FORMOLARIO: 25. — Atto di opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Avanti il R. Tribunale di.....

Atto di opposizione a sensi dell'art. 693 Cod. Comm.

L'anno.... ed alli..... del mese di..... in....

Ad istanza del signor N. N. commerciante residente in.... che per ogni effetto del presente atto elegge il proprio domicilio in questa Città presso la persona e lo studio del Sig. Avv.... dal quale sarà pure in causa rappresentato;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di.... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che con sentenza di questo Tribunale in data..... pubblicata mediante affissione alla porta esterna del Tribunale con atto delli.... a ministero dell'Ufficiale giudiziario.... veniva sopra istanza della Ditta A. e C.° (*oppure d'ufficio*) dichiarato il fallimento del Richiedente;

Che i motivi che determinarono il Tribunale a pronunciare una tale sentenza non sono affatto giustificati nè giustificabili mentre è verità di fatto che il Richiedente non ha mai cessato

di fare i suoi pagamenti nè può essere dichiarato fallito, come si riserva di provare;

Che per tali motivi, nonchè pei maggiori adduccendi e per cui fa espressa riserva, il Richiedente intende di fare come fa opposizione alla suaccennata sentenza di questo Tribunale;

Ciò tutto esposto e ritenuto io sottoscritto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il Signor..... nella sua qualità di curatore provvisorio del fallimento N. N., residente in questa Città Via..... N....., nonchè la Ditta A e C.° in persona del suo proprietario (*socio, gerente*, ecc.) Signor..... corrente e residente in questa Città, Via..... N.....

(*Si ritiene, nel caso di fallimento dichiarato ad istanza di creditore, di citare anch'esso in giudizio per formulare contro di lui la domanda di risarcimento se la denuncia da lui fatta di cessazione dei pagamenti apparisse infondata; basterà per contro il contraddittorio del Curatore se il fallimento è stato dichiarato d'ufficio*) a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di .... all'udienza fissa del giorno..... del corrente mese di.... ore..... per ivi con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante i rimedi di legge senza cauzione, e previe quelle produzioni e deduzioni che del caso, sentir

GIUDICARE

ogni diversa e contraria istanza, deduzione e conclusione respinta,

Accogliersi l'opposizione di N. N. contro la sentenza di questo Tribunale in data..... dichiarativa del suo fallimento e revocarsi conseguentemente il fallimento colla sentenza stessa dichiarato — colla condanna della Ditta A e C.° nelle spese tutte di lite sentenza e successive occorrende, e nei danni.

(*Segue la relazione dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: In modo analogo, e voltachè loro interessi, contro la sentenza che fa luogo o non fa luogo alla dichiarazione di fallimento, i creditori potranno fare opposizione davanti al tribunale entro il termine di giorni trenta di cui nell'art. 693.

In ogni caso la sentenza in contraddittorio resa dal tribunale sarà pronunciata sopra relazione del giudice delegato se si farà opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento, ed omessa naturalmente una tale relazione se si farà opposizione ad una sentenza che respinse la domanda di dichiarazione, non essendo in questo caso stato peranco nomi-

nato il giudice delegato. In questo caso la relazione della causa sarà fatta in udienza seguendo le norme tracciate dalla legge 31 marzo 1901 n. 107 sulla rifor. del proc. sommario, e relativo regol. approv. con R. D. 31 agosto 1901 n. 413.

La sentenza potrà munirsi, come tutte quelle che si emanano dal tribunale sulle controversie che interessano il fallimento, della clausola di provvisoria esecutorietà, ma però è soggetta alla impugnativa nei modi ordinari (art. 913 Cod. Comm. — V. anche P. II, N. 243 e seg.).

Art. 694.

Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti di istruttoria necessarii a conoscere, se vi sia materia di procedimento penale.

A tal fine il presidente del tribunale di commercio deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al tribunale.

V. N. 210 — 277 — 278 — 846; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 691 Cod. Com.

FORMOLARIO: 26. — Trasmissione di copia della sentenza dichiarativa di fallimento al Procuratore del Re.

R.° Tribunale Civ. Pen.
di
... ...

(*Data*)

OGGETTO:

Trasmissione di copia di sentenza che dichiara il fallimento di N. N. commerciante in ....

Ottemperando al disposto con l'art. 694 Cod. Comm. mi pregio trasmettere alla S. V. Ill. copia della sentenza oggi pronunciata da questo Tribunale Civ. Pen. con la quale venne dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in .... residente in.. . . ..

All'Ill. Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale Civ. Pen. di......

Il Presidente
(*Firma*)

(*in carta libera*).

Art. 695.

Il tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizii di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.

L'ordinanza dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto.

V. N 206 — 274, 279 — 431 — 846, 848 — 167; e v. anche articoli qui sotto richiamati.

V. art. 688 col trascritto art. 911 Cod. Com. e articolo 691 Cod. Com.

V. art. 855 e seg. e 862 e seg. Cod. Com.

FORMOLARIO: 27. — Provvedimento del Tribunale che ordina la cattura del fallito.

IN NOME DI S. M.. ecc.....

Il R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Nelle persone degli Illustrissimi Signori.... adunati in Camera di Consiglio ecc....

Vista la sentenza di questo Tribunale in data..... colla quale veniva dichiarato il fallimento di N N. commerciante in.... residente in.....

Visti gli atti e documenti allegati alla procedura del fallimento;

Ritenuto che a risultanza di tali atti e documenti emergono indizi più che sufficienti di penale responsabilità a carico del fallito, il quale non solo non si è curato di depositare il bilancio, ma in questi giorni si è reso latitante dal luogo di sua residenza;

Visti gli art. 695, 911 Cod. Comm.

Ordina la cattura di esso fallito N. N. mandando a chi spetta di far eseguire la presente.

Così pronunciato il..... (*Data*)

(*Firme dei componenti il Tribunale e del Cancelliere*)

(*In carta libera trattandosi di materia penale — art. 22, n. 17, Leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414*).

Osservazione: Il provvedimento del tribunale che ordina la cattura del fallito è reso in camera di consiglio, omessa, se vuolsi, la relazione del giudice delegato (art. 911 Cod. com.).

FORMOLARIO: 28. — Trasmissione del provvedimento di cattura del fallito al Procuratore del Re.

R.° Tribunale Civ. Pen.
di
....

(Data)

N....... Reg........

OGGETTO:

Trasmissione dell'ordine di cattura del fallito N. N. residente in ....

A sensi del disposto con l'art. 695 del Cod. Comm. mi pregio trasmettere alla S. V. Illustris. l'ordine di cattura del fallito N. N. residente in .... acciò ne possa curare l'esecuzione a forma di legge.

Il Cancelliere
(Firma)

All'Ill. Sig. Procuratore del Re
presso il R.° Tribunale Civ. Pen. di.....

(In carta libera come corrispondenza d'ufficio).

FORMOLARIO: 29. — Partecipazione dell'eseguito arresto.

Al N.............

(Data)

OGGETTO:

N. N. arrestato

In esecuzione del provvedimento di questo tribunale in data...... partecipo alla S. V. Ill. che N. N. venne arrestato e ora trovasi in carcere.

All'Ill. Signor Presidente
del R.° Tribunale Civ. Pen. di.....

Il Procuratore del Re
(Firma)

(*in carta libera*).

Art. 696.

La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione e il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'articolo 839 e del primo capoverso dell'articolo 861.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale di commercio. dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delega-

zione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui abbia bisogno; può altresì prendere ispezione o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso essere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa.

La decisione definitiva della ginstizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa.

V. N. 280, 281. 282 — 712 — 850; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 839. 861 Cod. Com..
V. anche art. 742 ult. cap. Cod. Com.

Art. 697.

Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio.

Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.

V. N. 267; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 691, 699 — 816 — 839 Cod. Com.

FORMOLARIO: 30. — Albo dei falliti.

ALBO DEI FALLITI
Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della Borsa. (Art. 697 Cod. Comm.)

Numero d'ordine	Cognome e nome del fallito	Oggetto del commercio	Data della sentenza di fallimento	Data della sentenza di cancellazione dall'albo	Osservazioni
1.°	......	....	....	......	....
2.°	..	..	.....	...	.....

(*In carta libera*).

Art. 698.

Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario.

V. N. 275 — 167; V. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 712, 849 — 730, 732 — 740. 743, 747, 757, 797, 798, 799 — 832 — 857 n. 4 e 861 — 905 Cod. Com. — 48 Cod. proc. civ. (Trascritto sotto art. 760),

Art. 905 Cod. Com. Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato non si può provvedere in sua assenza se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.

FORMOLARIO: 31. — Istanza del fallito per potersi allontanare dal suo domicilio e pedissequo decreto del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Ill. sig. Giudice delegato alla proc. del fallimento di N. N.

Il sottoscritto dichiarato fallito con sentenza del Tribunale in data..... avrebbe bisogno di allontanarsi per alcuni giorni..... dal suo domicilio e recarsi a.. . dove lo chiamano circostanze indeclinabili (*accennare i motivi di tale bisogno*).

Fa perciò rispettosa istanza alla S. V. Ill., perchè si compiaccia accordargli il permesso di allontanarsi per il richiesto periodo di tempo.

(*Data*)

(*Firma*)

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il suesteso ricorso e ravvisando giustificati i motivi addotti;

Visto l'art 698 Cod. Comm.;

Permette al fallito N. N. di recarsi a.... allontanandosi dal suo domicilio per un tempo non maggiore di giorni..... da oggi.

(*Data*)

(*Firma del Giudice Delegato e del Cancelliere*)

(*Su carta da L. 3.60*).

Osservazione: L'art. 698 Cod. Comm. ingiunge al fallito di comparire avanti al Giudice delegato qualunque volta venga chiamato. L'ordinanza di comparizione avanti il Giudice si potrà regolarmente notificare per copia spedita dal cancelliere ed intimata dall'Ufficiale giudiziario addetto al tribunale. Nulla vieta, però, che il giudice possa anche chiamare avanti di sè il fallito con semplice lettera d'ufficio trasmessa dalla cancelleria, quando non si versi in taluno dei casi previsti dagli art. 740, 743, 747, 757, 797, 798, 799 Cod. Comm. nei quali occorre la citazione a sensi dell'art. 905 codice stesso. Sarà necessaria l'ordinanza del Giudice se il fallito non si presentasse col semplice invito, e per radicare, nel caso di non comparizione non ostante tale notifica, l'imputazione di bancarotta semplice a sensi del disposto con l'art. 857 n. 4, salvo provocare dal tribunale il provvedimento di cattura del fallito qualora ne ricorrano gli estremi — art. 695 Codice Comm.

Il processo verbale di audizione del fallito potrà redigersi nel modo di cui alla formola N. 72, data sotto l'art. 730 Cod. Comm.

Qui darò la formola dell'ordinanza di comparizione.

FORMOLARIO: 32. — Ordinanza del Giudice delegato per la comparizione del fallito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Il Giudice Delegato alla procedura del fallimento di N. N.

Ravvisando utile e necessario sentire il fallito;

Visti gli atti della procedura del fallimento, e l'art. 698 Codice Comm.;

Ordina al fallito N. N. dimorante in..... Via..... a comparire avanti allo stesso Giudice Delegato e in una delle sale di questo Tribunale nel giorno..... del mese corrente alle ore..... per essere sentito intorno a fatti e circostanze che interessano la procedura del suo fallimento.

(*Data*)

(*Firma del Giudice Delegato*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Sulla copia autentica rilasciata dalla Cancelleria segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Su carta da L. 3 60*).

FORMOLARIO: 33. — Istanza del fallito per essere autorizzato a comparire per mezzo di mandatario e pedissequo decreto del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Ill. sig. Giudice delegato alla procedura del fallimento di N. N.

Il sottoscritto si reca a dovere di significare alla S. V. Ill. che una malattia (*indicarla*) lo costringe a letto, nè può ottemperare all'invito di recarsi ad udienza avanti la S. V. Ill., come glie ne fa obbligo l'ordinanza (o l'*invito*) intimatagli sotto la data delli.....

Fa quindi ossequiosa istanza perchè la S. V. Ill. si compiaccia o di fissare altro giorno, o, se le circostanze d'urgenza non lo permettessero, di autorizzare il sottoscritto a comparire a mezzo di mandatario che designa fin d'ora nella persona del signor.....

Si allega il certificato medico attestante l'impossibilità di muoversi.

(*Data*)

(*Firma*)

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il suesteso ricorso; ritenuto giustificato l'impedimento addotto; — Visto l'art. 699 Cod. Comm.;

Autorizza il fallito N N. a comparire a mezzo di speciale mandatario che sia perfettamente informato dell'azienda commerciale di esso fallito.

(*Data*)

(*Firma del Giudice Delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Su carta da L. 3.60*)

Osservazione: Se il mandatario non venga indicato nella domanda dal fallito, oppure sia un'altra persona da quella incata nel ricorso, all'udienza di comparizione sarà necesario che il mandatario speciale giustifichi la sua qualitá per mezzo di un atto regolare, giusta le norme del diritto comune processuale (art. 48 Cod. proc. civ. trascritto sotto art. 760 Cod. Com.).

Art. 699.

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno dirttto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengono durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che ri-

riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore.

Il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, quaiora specialmente vi sia collisione d' interessi col curarore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa dipendere un' imputaziono di bancarotta a suo carico.

V. N. 268, 269. 270, 273 — 290, 291, 292 — 31 — 72 § 7: e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 693, 819 — 697 — 800, 848, 849 Cod. Com. — e 268 n. 2, 269 n. 4, 1729 n. 4, 1757 Cod. Civ., — 186 n. 3 e 189, 191 Cod. Com. — 315 — 348 n. 3 — 433, 453 Cod. Com. — 1234, 949 Cod. Civ. — 23 legge Com. Prov. — 12 legge 6 luglio 1862 — 14 del Reg. Cod. Com. — 5 legge 16 giugno 1892, n. 261 — 17 e) legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295.

Art. 268 Cod. Civ. Non possono essere tutori, protutori, curatori nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti:

Omissis. 2.° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio.

Art. 269 Cod. Civ. Sono esclusi dai medesimi uffici e debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti:

Omissis. 4.° I falliti non riabilitati.

Art. 1729 Cod. Civ. La società finisce:.... *omissis* 4.° Per l'interdizione, per la non solvenza, o per il fallimento di alcuno dei soci.

Art. 1757 Cod. Civ. Il mandato si estingue *Omissis*.... per la inabilitazione del mandatario o del mandante se oggetto del mandato siano atti che essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

Art. 186 Cod. Com. Può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita... *Omissis* 3.° il socio responsabile senza limitazione:.... *Omissis c)* che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato....

Art. 189 Cod. Com. Le società commerciali si sciolgono.... *Omissis* 4.° per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato.

Art. 191 Cod. Com. La società in nome collettivo si scioglie per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei soci, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandita, se non è convenuto altrimenti, si scio-

glie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatari.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro nei casi previsti nell'art. 120.

Art. 315 Cod. Com. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se un'esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette.

Art. 348 Cod. Com. Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto: *Omissis* 3.° per il fallimento di una delle parti.

Art. 433 Cod. Com. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione.

Art 453 Cod. Com. In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè suo successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto, salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la rivocazione degli atti in frode dei creditori.

Art. 1234 Cod. Civ. I creditori per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

Art. 949 Cod. Civ. I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solumente a vantaggio dei suoi creditori, e per la concorrenza dei loro crediti.

Art. 23. Legge Com. prov. testo unico approvato con R. Decreto 4 maggio 1898 n. 164 (legge 20 marzo 1865 art. 26 — testo unico 10 febbraio 1889 art. 30 — R. Decreto 10 Dicembre 1889 art. 20, e legge 11 luglio 1894 art. 3) Non sono elettori nè eleggibili.... *omissis*.... 4) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

Art. 12 Legge 6 luglio 1862 sulle camere di commercio. Non sono nè eleggibili nè elettori le persone di cui all'art. 23 della legge Comunale Provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gli

impiegati delle camere di commercio, e le persone che hanno liti colle medesime.

I Membri della Camera che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

Art. 14 Reg. per l'esecuzione Cod. Com. Hanno ingresso alla Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della borsa:

1.° i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di Commercio

Art. 5 legge sui Conciliatori 16 giugno 1892 n. 261. Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore.... 5.° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7, 8 della legge 8 giugno 1871 numero 1937 colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'articolo 32 del R. Decreto 1 dicembre 1889 n. 6509 — e art. 8 di detta legge 8 giugno 1871. Sono incapaci all'ufficio di giurato.... 3.° I falliti non riabilitati.

Art. 17 legge Probiviri 15 giugno 1893 n. 295. Non sono elettori nè eleggibili.... *e*) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 700.

La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degli interessi dei crediti non garantiti con ipoteca, con pegno od altro privilegio.

Gl' interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garantie, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

V. N. 318, 319, 321 — 487; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 761, 771, 772 e seg. e 776 e seg. Cod. Com.

Art. 701.

I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento.

V. N. 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 — 487; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 852 Cod. Com. — Confr. art. 1173, 1176 Cod. Civ.

Art. 1173 Cod. Civ. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempreché la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta ugualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dall'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

Art. 1176 Cod Civ. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.

Art. 702.

Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati. Quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.

V. N. 316 — 293; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.

V. art. 773 Cod. Com.

Art. 703.

Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso.

V. N. 317 e v. anche N. all'articolo sotto richiamato.

V. art, 773 Cod. Com. — 1611 Cod. Civ.

Art. 1611 Cod. Civ. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della casa locata.

Art. 704.

Colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque inte-

ressato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalle date suddette.

V. N. 234 e seg. 231 — 167; e v. anche N. agli articoli sotto richiamati.
V. art. 688, 690, 691 705 — 706 — 911 (trascritto sotto art. 688) 912 (trascritto sotto art. 691) e 913 (trascritto sotto art 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 34. — Istanza per la determinazione della data della cessazione dei pagamenti.

Avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Curatore del fallimento, oppure: A..... nella sua qualità (*indicare se creditore o quale altro interessato alla procedura del fallimento*) espone:

Che con sentenza.... di questo Tribunale veniva dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in..... e non essendo ancora stata fatta richiesta al Tribunale Ill., perchè sia determinata provvisoriamente, a sensi dell'art. 704 Cod. Comm. la data della cessazione dei pagamenti, questa deve ritenersi, per mancanza di determinazione speciale, avvenuta nello stesso giorno della sentenza dichiarativa di fallimento;

Che per la regolare procedura del fallimento, specie per gli effetti di cui agli articoli 707, 709 e seg. Cod. Comm., è necessario sia stabilita la data della cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore e retrodatarla almeno fino al giorno.....

Che le ragioni e i fatti che il sottoscritto si permette di sottoporre all'attenzione del Tribunale Ill., appoggiati come sono ai pure prodotti documenti, sono tali da far convinti che a detta epoca risale la cessazione dei pagamenti;

Che infatti fino da allora le condizioni economiche di N. N. (*si continui accennando ai fatti che si reputano utili a stabilire la cessazione dei pagamenti fino da quel tempo*).

Per questi motivi il sottoscritto chiede voglia questo Tribu-

nale fissare provvisoriamente al giorno..... (*mese ed anno*) la data della cessazione dei pagamenti del fallito N. N. Spese a carico della massa.

(*Data*)

(*Firma*)

(*Su carta da L. 3 60, presentandosi l'istanza accompagnata dai documenti alla Cancelleria del Tribunale*).

FORMOLARIO: 35. — Sentenza del Tribunale sopra istanza di interessato, che determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... radunato in Camera di Consiglio nelle persone dei signori..... ecc.....

Visto il ricorso presentato nonchè i documenti prodotti, e gli atti della procedura del fallimento;

Sentito il giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che nella sentenza dichiarativa del fallimento di N. N. non si sia determinato il giorno della cessazione dei pagamenti;

Ritenuto che ora sia comprovato (*si dicano i motivi che comprovano la cessazione dei pagamenti*) che la cessazione dei pagamensi deve farsi risalire al giorno.....

Visti gli articoli 704, 705, 911, 912 Codice di Commercio;

DICHIARA

Determinarsi provvisoriamente nel giorno..... (*mese ed anno*) la data della cessazione dei pagamenti del fallito N. N. mandandosi a pubblicare la presente a norma di legge.

Data la presente provvisoriamente esecutiva non ostante opposizione.

Così deciso il giorno.....

(*Firma dei componenti il Collegio*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 36. — Sentenza del Tribunale che determina provvisoriamente d'ufficio la data della cessazione dei pagamenti.

IN NOME DI S. M., ecc.
(*Come nelle formole precedenti*).

Visti gli atti della procedura del fallimento;

Sentito il Giudice Delegato nella sua relazione

Attesochè con sentenza di questo Tribunale in data.... veniva

dichiarato il fallimento di N. N· e dandosi tutti gli altri provdimenti che del caso non veniva fissata la data della cessazione dei pagamenti, la quale data deve così intendersi, a tenore di legge, coincidere con quella della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento;

Attesochè sono ora venuti a cognizione del Tribunale fatti e circostanze pricise e concordanti da dare sicuro convincimento che la data della cessazione dei pagamenti deve farsi risalire al giorno.....

Attesochè tale convincimento deriva dalla sicura notizia....

(*Si accennerà al motivo o ai motivi da cui si deduce la cessazione dei pagamenti fino dal giorno indicato*).

Visti gli art. 704, 705, 911, 912 Codice di Commercio;

DICHIARA

(*Come alla formola precedente*).

Osservazione: Queste sentenze sono da pubblicarsi nel modo determinato dall'art. 912 Cod. Comm. Esse, mancando contraddittorio, sono rese in Camera di Consiglio, sopra relazione del Giudice delegato (art. 911).

Art. 705.

Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati. non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione dei pagamenti.

V. N. 191, 194; e v.. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 683, 690 e 704 Cod. Com.

Art. 706.

Contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti può farsi opposizione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, purchè la opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise insieme ad esse con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine. o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più soggetta ad opposizione od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

V. N. da 256 a 264 — 235 — 168 — V. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 704, 705 — 764 Cod. Com. — 911 (trascritto sotto art. 688) — 912. (trascritto sotto art. 691) e 913 Cod. Com. (trascritto sotto articolo 693).

FORMOLARIO: 37. — Atto di opposizione alla sentenza che determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti.

Avanti il R. Tribunale di....

Atto di opposizione a sensi dell'art. 706 Cod. Comm.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

Ad istanza del Signor.... residente in..... e che per ogni effetto del presente atto elegge domicilio in questa città, Via..... N..... presso la persona e lo studio del signor Avv..... dal quale sarà pure in causa rappresentato;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di....., ove risiedo;

Premesso e ritenuto che da questo Tribunale in data..... sopra istanza della Ditta A. e C.° (*oppure: d'ufficio*) veniva determinata provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti del fallito N. N. nel giorno.....

Che tale determinazione è proceduta da un criterio inesatto ed incompleto della situazione economica del fallito in tale epoca, ed avuto riguardo a tale condizione e a tutti quegli altri elementi di fatto che si riserva di documentare all'udienza la data della cessazione dei pagamenti del fallito N. N. puossi solo determinare al giorno.....

Che per tali motivi, nonchè pei maggiori adducendi, e per cui fa espressa riserva, il Richiedente intende di fare, come col presente atto fa opposizione alla sentenza suaccennata;

Ciò tutto esposto e ritenuto io sottoscritto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il Signor..... residente in questa città, Via..... N....., nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N., nonchè la Ditta A. e C.° nella persona del Signor..... corrente in questa città, Via..... N..... (*Si retiene che, nel caso la sentenza di determina-*

zione provvisoria della data di cessazione dei pagamenti sia stata resa sopra istanza di interessato, sia utile citare in giudizio anche quest'interessato per spiegare anche, se del caso, in suo confronto domanda di risarcimento di danni, ma basterà la sola citazione del Curatore se la sentenza sia stata resa sopra sua istanza o d'ufficio) a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen di..... ed alla udienza fissa del giorno..... mese... ore..... stata fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti (oppure: *se nella chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti per difetto di contestazioni non sia stata fissata alcuna udienza, si fisserà un'udienza qualunque, però entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura effettiva del processo verbale medesimo, a sensi dell'articolo 764 Cod. Comm.*) per ivi, con sentenza provvisoriamente esiguibile, sentire in riparazione dalla soprannunciata sentenza fissare l'epoca della cessazione dei pagamenti nel fallimento N. N. al giorno..... (*mese ed anno*) col favore delle spese e coi danni.

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Inscritta a ruolo la causa, verrà portata ad udienza avanti il Trtbunale e sarà discussa in contraddittorio, premessa la relazione del Giudice delegato (art. 911) La emananda sentenza può rendersi, come tntte in materia di fallimento, con la clausola di provvisoria esecutorietà, e si potrà contro la stessa esperire il rimedio dell'opposizione e dell'appello (art. 913 Cod. Comm. — V. anche N. 263 nella P. II). La pubblicazione della sentenza deve farsi come è imposto dall'art. 912, salvo sempre far procedere anche alla notifica nei modi ordinarî.

Art. 707.

Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori:

1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2° i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.

V. N. 299, 301; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 844 Cod. Com.

Art. 708.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del codice civile.

V. N. 295.
V. art 1235 Cod. Civ.

Art. 1235 Cod. Civ. Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la prova deve risultare dal canto di ambidue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

In ogni caso però la rivocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.

Art. 709.

Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio;

4° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.

V. N. 302, 303, 304; e anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. Art. da 454 a 460 Cod. Com. -- da 485 a 493 Cod. Com. — da

1878 a 1890 — da 1891 a 1897 — 1968, 1969, 1970 — e da 1974 a 1980 Cod. Civ.

Art. 454 Cod. Com. Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev'essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio.

Art. 455. Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata colla clausola " valuta in garantìa " od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione o mediante trasferimento dei titoli nei libri della società " per causa di garantìa ".

Art. 456. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico " sola " o " prima " o della lettera di vettura girata colla clausola " valuta in garantìa " od altra equivalente.

Art. 457. Il creditore deve fare gli atti necessarii per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito egli deve render conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

Art. 458. In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti nell'art. 363.

Art. 459 È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno.

Art. 460. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti, che riguardano le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

Il pegno sulle merci o derrate depositate nei magazzini generali è regolato dalle disposizioni del titolo seguente, e il pegno sulle navi è regolato dalle disposizioni del libro secondo.

Art. 485. Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi,

se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero. Il console deve tosto trasmettere copia da lui autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto.

In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Gli amminastratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvi i casi preveduti negli articoli 476 e 489.

Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

Art. 486. La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè dopo compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte.

Art. 487. Per l'efficacia del pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode.

Art. 488. Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio.

Art. 489. Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del Regio consolato del luogo ove la nave si trova o per dove è diretta, purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamcnte alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'anotazione sull'atto di nazionalitá.

Art. 490. I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate a uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme designate con regio decreto.

Art. 491. I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario che

non ha contratto obbligazione personale può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.

La facoltà di fare l'abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

Art. 492. L'abbandono può essere fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni.

La dichiarazione di abbandono dev'essere trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave e l'avvenuta trascrizione dev' essere notificata ai creditori i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi od annotati sull'atto di nazionalità.

Rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale di commercio, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza.

Art. 493 In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrano più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrano contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior somma.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

Art. 1878 Cod. civ. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

Art. 1879. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

Art. 1880. Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

Art. 1881. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da un atto pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

Art. 1882. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Art. 1883, Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

Art. 1884. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

Art. 1885. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

Art. 1886. Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per se stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

Art. 1887. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

Art. 1888. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di aver interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

Art. 1889. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto là sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfaiti.

Art. 1890 Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

Art. 1891. L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore

acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Art. 1892. Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi

Deve pure, sotto la pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile.

Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate dai frutti.

Art. 1893. Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunziato a questo diritto.

Art. 1894. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

Art. 1895. I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto od in parte.

Art. 1896. Le disposizioni degli art. 1883, 1888 e 1889 sono applicabili all'anticresi ugualmente che al pegno.

Aot. 1897. L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

Art. 1968. L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale.

Art. 1969. Hanno ipoteca legale:

1° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli art. 292 e 293

4° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno:

5° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di po-

lizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli uffiziali giudiziari.

Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.

Alle spese di giustizia ed ai risarcimenti dei danni sono preferite quelle della difesa.

Art. 1970. Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all' adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta.

Art. 1974. Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca.

Art. 1975. I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 1976. Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che un' ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi.

Art. 1977. L'ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri.

Art, 1978. L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata.

Art. 1979. Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie, dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

Art. 1980. Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

Art. 710.

Le inscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento.

V. N. 305.

Art. 711.

Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale.

V. N. 306.

Art. 712.

Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defuntò nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento.

V. N. 275, 276 — 697 — 270.
V. art. 745 Cod. Com.

TITOLO SECONDO

Dell'amministrazione del fallimento.

CAPO I.

Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento.

Art. 713.

L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori, e sotto la direzione del giudice delegato. Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori.

V. N. 322, 323, 324, 325, 326; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 1 e 3, 714, 717, 719 — 723 — 727 — 733, 736, 739. 740, 847 cap. 3 — 744 — 750 — 758 — 793 — 798 — 800 — 809. Cod. Com.

SEZIONE I.

Del Curatore.

Art. 714.

Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

N. V. 328 e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 3, 717, 719 — 724 — 740 — 742 — da 744 a 757 — 772 — 774 — 793 e seg. Cod. Com. — art 50 Cod. Civ. (trascritto sotto l'art. 687).

Art. 715.

Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale, ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone inscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo.

V. N. 330.

FORMOLARIO: 38. — Ruolo delle persone idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti da formarsi dalle Camere di commercio.

Num. d'ordine	Cognome, nome e paternità della persona	Sua condizione o professione	Domicilio	OSSERVAZIONI
1	....	....	....	....
2	....	....	....	....

(In carta libera non essendo atto di procedura).

Art. 716.

Dove esiste il ruolo accennato nell'articolo precedente, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.

V. N. 329; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V art. 691 n. 3, 717, 719 Cod. Com.

Art. 717.

Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori indicata nell'art. 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata, ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa.

V. N. 331, 332, 333, 334, 335, 336 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 4, 716 — art. 718 Cap. 1°, 744 — 723 — 907, 908 — 911 (trascritto sotto art. 688), 912 (trascritto sotto art. 691), 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

Art. 907 Cod. Com. Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario.

Art. 908 Cod. Com. Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento.

FORMOLARIO: Osservazione: L'articolo 717 Cod. Comm. si occupa della prima adunanza dei creditori stabilita colla sentenza dichiarativa del fallimento e in ossequio al disposto con l'art. 691, n. 4 (nella quale si deve procedere alla nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e dare il parere sulla nomina del curatore definitivo) ond' è che qui si dovrebbe solo dare la formola del verbale da erigersi per dare atto di quanto si fa in questa prima adunanza di creditori.

Credo però conveniente di dare qui anche le formole della partecipazione che il cancelliere deve trasmettere immediatamente al curatore provvisorio della sua nomina a tale ufficio e dell'obbligo del curatore provvisorio di dirigere a ciascun creditore speciale invito per la prima adunanza, sebbene di tali atti si occupino altre disposizioni (art. 718-744 Cod. Commercio) e ciò per rendere più chiara la procedura, seguendo l'ordine cronologico in cui gli atti debbono succedersi.

FORMOLARIO: 39. — Partecipazione fatta dal Cancelliere di nomina a Curatore provvisorio di fallimento (art. 718 Codice Commercio).

(*Conforme alla formola* N. 24 *data sotto l'art. 692 Cod. Comm.*).
(*Su carta libera*)

FORMOLARIO: 40. — Invito del Curatore provvisorio ai creditori del fallimento per la prima adunanza, ed altre indicazioni di cui all'art. 744 Cod. Comm.

Spett. Ditta. *(Data)*

Con sentenza..... del R. Tribunale di..... venne dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in..... domiciliato in....., nominandosi a Giudice delegato il signor....., ordinandosi l'apposizione dei sigilli, e nominandosi quale Curatore del fallimento stesso il sottoscritto..... abitante in questa città Via..... N.....

Con la detta sentenza venne pure prefisso il giorno..... del mese di..... alle ore..... per la convocazione dei creditori avanti lo stesso Tribunale per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati circa la nomina definitiva del Curatore.

Venne fissato il termine di giorni....., e così a tutto il..... entro il quale termine i creditori dovranno presentare nella Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei loro crediti, e stabilito il giorno..... del mese..... ore..... per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti stessi.

Il sottoscritto si pregia richiamare all'attenzione dei creditori che le note di insinuazione devono essere scritte su carta da bollo da L. 3.60 e debbono conformarsi ai disposti degli articoli 758, 759, 760 del Codice di Commercio. Rammenta inoltre che ove la dichiarazione non sia presentata alla Cancolleria nel tempo stabilito, i creditori devono poi sottostare alle conseguenze di cui negli articoli 764 o 770 stesso Codice.

Il Curatore provvisorio
(*firma*)

(*In carta libera; e da spedirsi dal Curatore a mezzo di posta*

in raccomandata per giustificare, colla ricevuta rilasciata dalla Posta, la spedizione effettiva dell'avviso a tutti i creditori a sensi dell'art. 78 del Reg. trascritto sotto l'art. 724).

FORMOLARIO: 41. — Processo verbale della prima adunanza dei creditori.

Verbale per convocazione dei creditori verso il fallimento N. N. all'oggetto di provvedere sulla nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del Curatore.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... nella città di..... e in altra delle aule del R. Tribunale Civ. Pen. avanti il Giudice delegato assistito dal Cancelliere sottoscritto.

In esecuzione della sentenza di questo Tribunale Civ. Pen. in data..... pubblicata a sensi di legge come da relazione dell'Ufficiale giudiziario in calce alla copia autentica in atti, e inserita per sunto sul foglio degli *Annunzi legali della Provincia*, colla quale veniva dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in...., nominandosi a Giudice delegato il signor..... ed a Curatore provvisorio il signor..... e fissandosi per il giorno d'oggi e alle ore..... in questo luogo e avanti il sunnominato Giudice la convocazione dei creditori all'oggetto di addivenire alla nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina del Curatore definitivo,

Presentatosi il Curatore provvisorio signor..... giustifica la spedizione dell'avviso di convocazione a tutti i creditori, come da ricevute postali che produce,

E previa proclamazione nei modi di legge si sono presentati oltre al Curatore suddetto i seguenti creditori:

1.° A..... che dichiara d'essere creditore di L.....;

2.° Il signor Avv..... in rappresentanza del signor.... come da mandato in data..... in autentica (o *a rogito*) del Notaio....., creditore per la somma di L.....

3.° Ecc.

Si dà atto della non comparizione (*oppure: della comparizione*) del fallito.

Dietro invito del signor Giudice delegato il Curatore dà lettura di una breve ma chiara relazione sullo stato apparente del fallimento e sui provvedimenti amministrativi che ritiene necessarî nell'interesse della massa dei creditori.

Il Giudice delegato interpella i creditori comparsi sul numero dei membri che debbono comporre la delegazione di sorveglianza, ed a maggioranza deliberano che la delegazione debba comporsi di soli tre membri, facendo cadere la nomina sui signori: A, B, C, avendo gli stessi individualmente riportato l'unanimità dei voti dei presenti.

(oppure: I creditori invitati quindi a pronunciarsi sul nome dei tre creditori che debbono formare la delegazione di sorveglianza, hanno presentato ognuno la propria scheda, e procedutosi allo scrutinio a mezzo del sottoscritto Cancelliere risultarono eletti: 1.º A, 2.º B, 3.º C rispettivamente con voti..... e dopo questi ebbero voti..... il signor.... voti..... il signor, ecc.; si indicheranno i voti per ordine decrescente).

I signori A, B, C. qui presenti dichiarano di accettare l'incarico e di ritenersi costituiti quale delegazione di sorveglianza del fallimento N. N. eleggendosi a loro presidente il signor A, e si dichiarano notiziati della nomina a sensi dell'art. 724 Codice Comm.

Interpellati poscia i creditori sulla nomina del Curatore definitivo, gli stessi esternano l'avviso che sia confermato in tale ufficio il Curatore provvisorio *(oppure: che non confermandosi il Curatore provvisorio sia invece incaricato dell'ufficio di Curatore definitivo il signor.....)* **e ciò a motivo** *(addurre i motivi)*

Del che tutto si è fatto constare col presente processo verbale che previa lettera a conferma viene sottoscritto.

(Firma del Giudice delegato)
(Firma del Cancelliere)

(Carta da L 3.60).

FORMOLARIO: 42. — Sentenza di nomina del Curatore definitivo.

IN NOME DI S. M., ecc.

(intestazione conforme alle formole delle precedenti sentenze, v. N. 35).

Sulla relazione dal Giudice delegato alla procedura di detto fallimento;

Letto il processo verbale in data..... al cronologico N..... assunto in osservanza al disposto con l'articolo 717 del Codice di Commercio;

Ritenuto constare dal medesimo dell'accordo di tutti i creditori a che sia confermato in ufficio il Curatore provvisorio signor..... e trovando il Tribunale plausibile il motivo addotto dai creditori stessi *(oppure se il Tribunale dovesse andare in diverso avviso lo indicherà).*

Visti gli articoli 717 e 912 Cod, Comm.

DICHIARA

Definitiva la nomina del Curatore del fallimento N. N. nella persona del signor.....

Oppure:

NOMINA

a Curatore definitivo del fallimento N. N. il signor.... domiciliato in..... Via..... N.....

Manda pubblicarsi la presente a sensi di legge.

Così pronunciato il.....

(*Firme dei componenti il Tribunale*)

(*Firma del Cancelliere*)

Carta da L. 3.60).

Osservazione: Questa sentenza è resa in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato: essa deve poi pubblicarsi nel modo voluto dall'art. 912 Cod. Comm.

Art. 718.

La nomina provvisoria o definitiva dev'essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore che non intende di accettare l'ufficio deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione.

V. N. 332, 337, 338; — 382 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 717 e 691 n. 3 Cod. Com. — 757 Cod. Com.

FORMOLARIO: 43. — **Partecipazione fatta dal Cancelliere di nomina a Curatore definitivo.**

Osservazione: Per la partecipazione a curatore provvisorio vedi la formola data sotto l'art. 717 e per quanto riguarda il modo della partecipazione che deve pur fare il cancelliere tanto al curatore provvisorio quanto al curatore definitivo per notiziarlo della sua nomina, a sensi dello stesso art. 718, è da osservarsi che sebbene la legge dica che la nomina deve essere *notificata* il che fa supporre di doversi ricorrere ad atto notificato a ministero d'Ufficiale giudiziario, pure la pratica usa fare tali partecipazioni per via d'ufficio. Il cancelliere userà però la vera e propria notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario di tale partecipazione, ove il curatore non sia di quelli inscritti

nel ruolo e costui entro *tre giorni* (argomento dallo stesso art. 718) non solo non abbia dato il rifiuto, ma non abbia ottemperato ai disposti di legge relativi alla sua nomina facendo supporre la sua accettazione tacita. In ogni caso però il curatore negligente, il quale non significhi il suo rifiuto, dovrà ritenersi responsabile dei danni, che, col suo ingiustificato modo di procedere, arrecasse alla massa ed al fallito.

Cancell. del R. Trib. Civ. e Pen.

di

....

OGGETTO:

Partecipazione di nomina a curatore definitivo.

Al Sig.....

(*Data*)

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 718 Cod. Com. si partecipa che con sentenza di questo Tribunale in data..... la S. V. Ill. fu nominato curatore definitivo del fallimento N. N. commerciante in..... con esercizio in..... Via..... N.....

(*firma del Cancelliere*).

FORMOLARIO: 44. — Dichiarazione del Curatore che rifiuta l'ufficio.

Al R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

Dal signor Cancelliere presso questo Tribunale Illustrissimo venne notificata al sottoscritto la nomina a Curatore del fallimento N. N. come da sentenza di questo stesso Tribunale in data.....

Mentre il sottoscritto dichiara di sentire viva riconoscenza per l'onore e la fiducia cui il Tribunale Illustrissimo lo volle fatto segno con tale nomina, è però dolentissimo di non poter accettare la nomina stessa a motivo (*se ne indicherà se vuolsi il motivo, che però non é dalla legge neppure richiesto*).

Ciò stante il sottoscritto partecipa a questo R. Tribunale il suo formale rifiuto ad accettare la nomina a curatore del fallimento N. N.

(*Data*) (*Firma*)

Osservazione: In seguito a questa dichiarazione di rifiuto che può essere fatta in qualunque modo, e ritengo anche verbalmente, il Tribunale senz'altro, e nel modo più urgente dovrà provvedere alla sostituzione del curatore con altra sentenza da darsi in camera di consiglio, sentito il giudice delegato. La sentenza è soggetta nè ad opposizione nè ad appello (art. 913).

FORMOLARIO: 45. — Domanda del Curatore per essere dispensato dal suo ufficio.

Al R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

Il sottoscritto non potendo più, a motivo di..... (*si indicherà il motivo*) continuare nell'esercizio delle funzioni di Curatore nel fallimento N. N., fa viva istanza al Tribunale Illustrissimo perchè si compiaccia dispensarlo da tale ufficio, nominando altro Curatore in sua surrogazione, e fissando nello stesso tempo la retribuzione a lui dovuta per l'opera prestata, e ciò a forma di legge. liquidandola sulla prodotta nota che si permette allegare.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Diverso dal caso di rifiuto è la rinuncia del curatore che già abbia accettato l'incarico. — Per provvedere alla surroga per rinuncia fatta dal curatore si dovrà quindi, in seguito alla sua istanza come sopra presentata, fissarsi dal giudice delegato una adunanza dei creditori per consultarli sulla nomina di altra persona, dopo di che il Tribunale emanerà la sentenza di nomina di altro curatore; e ciò ritengo nel caso che rinunciante sia il curatore definitivo, perchè per tal modo si dà l'occasione ai creditori di manifestare il loro desiderio. — Però ove il rinunciante sia il curatore provvisorio, il Tribunale senz'altro darà il *provvedimento* di nomina di altro curatore, perchè i creditori avrebbero poi ugualmente modo di esprimere il loro desiderio nell'occasione della prima adunanza. — Similmente però ancora il Tribunale si comporterà, e cioè darà senz'altro il suo provvedimento, allorchè vi sia l'urgenza di provvedere, potendone dal ritardo derivare danno.

Darò quindi, ad abbondanza, anche la formola di convocazione straordinaria di creditori per consultarli, se del caso, sulla persona da surrogarsi al curatore rinunciante.

FORMOLARIO: 46. — Processo veabale di convocazione di creditori del fallimento per consultarli sulla surroga per rinuncia fatta dal Curatore.

L'anno..... ecc. nella città di.... e in altra delle sale del R. Tribunale Civ. Pen. avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N, assistito dal Cancelliere sottoscritto;

È comparso il Curatore signor..... il quale dimette le ricevute

postali giustificanti la trasmissione degli avvisi a tutti i creditori per l'udienza d'oggi in questo luogo alle ore.....

Fatte le debite proclamazioni risultarono presenti, dei membri della delegazione di sorveglianza, i signori..... e dei creditori i signori ....

Non comparve (*oppure comparve*) il fallito.

Il Giudice delegato partecipa ai creditori che il Curatore vuol essere surrogato, come da sua domanda fatta al Tribunale ed invita i creditori a pronunciarsi sul nome di qualche altra persona che possa assumere l'incarico e propone il signor.....

I creditori esternano l'avviso (*indicarlo*) e ciò a motivo (*indicarlo*).

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

(*Firma ael Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 47. — Sentenza del Tribunale che surroga il Curatore in seguito a rinuncia.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale Civ. Pen. di...... radunato in Camera di Consiglio nelle persone dei signori.... ecc.

Sulla relazione del Giudice delegato;

Letta l'istanza presentata dal Curatore signor..... collá quale chiede di essere surrogato;

Letto il processo verbale in data..... al cronologico N.....

Visto il concorde avviso dei creditori espresso in detto processo verbale;

Ritenuto cbe puossi assecondare il desiderio espesso dai creditori (*se vi sarà stata convocazione*).

Visto l'art. 718 Cod. Comm.

NOMINA

in surrogazione del signor..... il signor..... a Curatore definitivo del fallimento N. N., fissandosi il termine di giorni..... da oggi per la regolare consegna del patrimonio del fallimento al nuovo Curatore.

Liquida in L..... la retribuzione da pagarsi sui proventi del fallimento al signor..... per l'opera prestata.

Così deciso.....

(*Firme dei componenti il Tribunalé*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: La sentenza sarà resa, non essendovi contraddittorio, in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice delegato (art. 911) e non è soggetta ad opposizione nè ad appello (art 913).

FORMOLARIO: 48. — Verbale di consegna del patrimonio e rendiconto fatta dal Curatore cessante al Curatore che succede.

L'anno..... ed alli..... del mese..... in.....

In seguito a sentenza di questo Tribunale, con la quale veniva surrogato al signor..... il signor..... nell'ufficio di Curatore definitivo del fallimento N. N., ingiungendosi al Curatore cessante di fare la consegna del patrimonio al Curatore subentrante entro il termine di giorni..... dalla data della sentenza stessa;

Si sono oggi riuniti nel negozio già gestito dal fallito in..... il signor..... Curatore cessante e il signor..... Curatore subentrante per far constare e dare atto della regolare consegna del patrimonio, fatta a sensi dell'art. 718 Cod. Comm. e del conto della tenuta amministrazione da approvarsi però tale conto perchè sia reso definitivo in altra delle adunanze dei creditori, a sensi dell'art 757 Cod. Comm;

Il Curatore cessante signor..... dichiara di avere consegnato ed il signor..... Curatore definitivo subentrante dichiara di aver ricevuto regolarmente, in seguito alla verificata esistenza, tutto quanto compone l'attività del fallimento di N. N. e cioè: mobili, libri, carte, titoli (*ecc.*) come da nota che si allega al presente onde ne faccia parte integrante, nonchè l'eccedenza di cassa come risulta dal rendiconto, che si inserisce pure come allegato al presente, della tenuta amministrazione risultante in L.... e il signor..... Curatore definitivo dichiara formalmente di costituirsi depositario giudiziale.

Di tutto ciò si è redatto il presente processo verbale fatto in doppio originale che previa lettura e conferma viene dalle parti e dai testi richiesti idonei signori..... sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 1.20*).

Osservazione: Carta da L. 1.20 giusta l'art. 19, n. 12 delle leggi sul bollo, testo unico, approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, essendo la natura di quest'atto identica a quella dell'inventario di cui all'art. 741 Cod. Comm. e si sottoporrà a registrazione. legge registro 20 maggio 1897, n. 217, testo unico.

Art. 719.

Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o successivamente, domandino

che al curatore nominato dal tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione deve essere accordata.

V. N. 383 — 167; e v. anche N. articoli qui sotto richiamati.
V. art. 691 n. 3 — 714 — 716 — 717 — 763 — 833; 766, 767, 770, 771, 775, 779, 791 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Due sono i modi e i momenti per ottenere la surroga del curatore da parte dei creditori: o nell'occasione della chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, e in tale adunanza si potrà anche constatare se la domanda di revoca è appoggiata dalla maggioranza dei creditori a sensi dell'art. 833 Cod. Comm, ; oppure dopo la chiusura di detto verbale, nel qual caso sarà presentata istanza al tribunale.

Nel dare la formola del processo verbale di chiusura di verificazione dei crediti sotto l'articolo relativo (763 Cod. Comm.), accennerò alla facoltà concessa dal 719. e qui darò solo la formola della domanda fatta dopo la chiusura del verbale di verifica crediti.

FORMOLARIO: 49. — Domanda per surroga di Curatore fatta dai creditori.

R. Tribunale di.....

Illustrissimi Signori

I sottoscritti creditori del fallimento N. N., rappresentanti la maggioranza in numero ed i tre quarti in somma dei crediti stati verificati ed ammessi al passivo del fallimento stesso, fanno istanza a questo Tribunale perchè voglia surrogare all'attuale Curatore definitivo il Curatore di loro fiducia nella persona del signor.....

Tale surroga è utile e conveniente pei sottoscritti, perchè *(si accenni brevemente a qualche motivo)*.

(Data) *(Firme)*

(Carta da L. 3.60)

FORMOLARIO: 50. — Sentenza del Tribunale che fa luogo alla surroga di Curatore sopra istanza dei creditori.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale Civ. Pen. di.... radunato in Camera di Consiglio nelle persone dei signori. ... ecc.

Sentita la relazione del Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N;
Letta l'istanza presentata dai creditori del fallimento stesso;
Ritenuto che i creditori istanti formano la maggioranza di numero e dei tre quarti della somma dei crediti verificati ammessi al passivo del fallimento.
Ritenuto giustificato il motivo addotto colla stessa istanza;
Visti gli art. 719, 833 Cod. Comm.

NOMINA

(come alla precedente sentenza. V. formola N. 47).

Osservazione: In seguito a detta sentenza si procederà dal curatore cessante al subentrante alla consegna del patrimonio del fallimento e si erigerà il relativo verbale di consegna come alla formola data al N. 48.

Questa sentenza, non essendovi contraddittorio, è resa in camera di consiglio e sulla relazione del giudice delegato (articolo 911), e non è soggetta ad opposizione nè ad appello (articolo 913).

Art. 720.

Il tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio.

V. N. 384, 385, 386, 387 — 423 — 167; e v. anche N. agli articoli qui richiamati.

V. art. 726 — 728 capoverso e 905 (trascritto sotto articolo 698) e 911 Cod. Com. (trascritto sotto art. 688).

FORMOLARIO: 51. — Domanda di creditori di revoca del Curatore.

R. Tribunale di.....

Ill. Sig. Giudice delegato alla proc. del fallimento N. N.

I sottoscritti A e B creditori verso il fallimento N. N. si permettono di esporre quanto segue:
Che con sentenza di questo Tribunale in data..... veniva dichiarato il fallimento di N. N., nominandosi a Curatore provvisorio il signor..... il quale veniva poi confermato nell'ufficio e nominato Curatore definitivo con sentenza di questo Tribunale Illustrissimo, in data....
Che il Curatore non si occupa, come la legge gliene fa obbligo, all'adempimento del suo ufficio e gravi sono già i danni accagionati dalla sua incuria e negligenza *(si accenneranno i*

fatti per dimostrare una tale incuria o negligenza, oppure i motivi su cui si crede di fondare la domanda di revoca);

Che, ciò stante, non deve essere permesso che il signor..... continui nell'ufficio di Curatore del fallimento, tanto più che in seguito alle rimostranze già fattegli sia dai sottoscritti sia da altri creditori sorsero in dipendenza di ciò attriti fra il Curatore suddetto e i creditori stessi;

Considerato che il Curatore è anche un giudiziale amministratore del fallimento e che deve revocarsi voltachè si dimostri inetto (*od indegno*) a soddisfare al suo mandato, e che il buon accordo fra amministratore ed amministrati è pure elemento essenziale per una buona e soddisfacente amministrazione;

Chiedono voglia la S. V. Ill. riferire al Tribunale per ottenere la revoca dall'ufficio del Curatore signor..... con sostituzione di altra persona di fiducia del Tribunale medesimo. — Salvo ogni diritto a ripetizione di danni.

(*Data*) (*Firme*)

(*Carta L. 3.60*)

Osservazione: In seguito a questo ricorso che può essere fatto da qualunque interessato, ed anche dallo stesso fallito, il giudice delegato, a sensi del disposto con l'art. 728 ult. cap. Cod. Comm. deve riferire al tribunale e questo provvederà alla fissazione di udienza per sentire il curatore in camera di consiglio e dare poi la sentenza (V. formole successive N. 52, 53). È da osservarsi che nel verbale di audizione del curatore bisognerà o dare atto della sua comparizione e delle sue dichiarazioni, oppure nel caso di assenza darne atto facendo constare che sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e ciò a sensi del disposto con l'art. 905 Cod. Comm. Che se il giudice delegato non riferisse poi entro gli otto giorni suddetti, avranno i creditori il diritto di riproporre l'istanza direttamente al tribunale stesso (V. la relativa formola sotto l'art. 728 Cod. Comm. al N. 68).

FORMOLARIO: 52. — Verbale d'audizione del Curatore in Camera di Consiglio.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno.... ed alli...., del mese di..... in..... e nel R. Tribunale avanti gli illustrissimi signori..... radunati in Camera di Consiglio, coll'assistenza del sottoscritto Cancelliere.

Premesso che con ricorso in data..... presentato al Giudice delegato, e sul quale ha lo stesso riferito, i creditori del falli-

mento N. N. signori A e B hanno chiesto che venga revocato il Curatore definitivo di detto fallimento;

Invitato (oppure: *regolarmente notificato come da ordinanza intimata il .... seguita da citazione in data.....*) comparve il signor..... Curatore del fallimento per essere sentito in Camera di Consiglio a termini dell'art. 720 Cod. Comm. e datagli comunicazione del ricorso suaccennato, a sua giustificazione dichiarò quanto segue:

(*seguono le giustificazioni o quanto il Curatore credesse di dire in risposta al ricorso*, oppure: *quantunque regolarmente notificato della udienza odierna. mediante notifica di ordinanza e contemporanea citazione in data..... atto dell' Ufficiale giudiziario .... non comparve il Curatore quantunque atteso e proclamato come di legge*).

Del che tutto si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, venne sottoscitto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 53. — Sentenza del Tribunale che revoca il Curatore su istanza di creditori — o respinge la domanda.

IN NOME DI S. M., ecc.

(*intestazione conforme alle formole di sentenze già date*).

Letto il ricorso presentato dai creditori del fallimento N. N. signori A e B.

Visto il verbale di audizione del Curatore in data.... al cronalogico N.....

Esaminati gli atti e documenti della procedura del fallimento e le giustificazioni che il Curatore ha date (*nel caso che non sia comparso si dirà:* ritenuta *regolarmente accertata l'assenza del Curatore alla udienza fissata in Camera di Consiglio come dallo stesso processo verbale suddetto*);

Sentito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che i fatti enunciati a carico del Curatore debbono aversi per provati (*oppure non provati*) perchè, ecc..... (*si diranno i motivi del convicimento*);

Visti gli art. 720, 911 Cod. Comm.

DICHIARA

Rivocarsi dall'ufficio di Curatore definitivo del fallimento N. N., il signor.... e in sua sostituzione nominarsi il signor....

Prefiggersi il termine di giorni... per la consegna del patrimonio del fallimento da farsi dal Curatore revocato al subentrante. — Salvo ogni diritto per risarcimento di danni.

Spese a carico della massa.

(*oppure: nel caso il Tridunale non ritenga giustificata la domanda*)

Visti gli art 720, 911 Cod. Comm. e 370 Cod. Proc. Civ.

DICHIARA

Respingersi la domanda avanzata dai creditori signori A e B per la revoca del Curatore del fallimento. Spese del verbale di audizione e relative, nonchè della presente e successive occorrende, a carico delli stessi signori A e B.

Così deciso il....

(*Firme dei componenti il Tribunaie*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: La sentenza, mancando contraddittorio è resa in camera di consiglio, premessa la relazione del giudice delegato (art. 911): e non è soggetta ad opposizione nè ad appello (art. 913).

FORMOLARIO: 54. — Sentenza di revoca di Curatore resa dal Tribunale d'ufficio.

IN NOME DI S. M., ecc.

(*intestazione come le precedenti*)

Visti ed esaminati gli atti e documenti della procedura del fallimento N. N;

Sentito il Giudice delegato;

Ritenuto che al Tribunale è giunta sicura notizia che il Curatore del fallimento suddetto si è reso colpevole di..... (*si accennerà al fatto determinante la gravissima misura di revoca d'ufficio*).

Ritenuto che tali fatti sono più che sufficienti a giustificare la revoca del Curatore.

PER QUESTI MOTIVI

(*come alla formola precedente nel caso di revoca*)

Osservazione: — V. l'osservazione precedente.

Art. 721.

Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, d'ufficio o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione.

V. N. 339, 340, 341 — 231 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 e 912 ivi trascritto — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — *e per tutto quanto può riguardare ai diversi modi di dare cauzione previsti dalle nostre leggi* v. art. da 1904 a 1906 — 1921 1922, Cod. Civ. — da 329 a 331 e 795 Cod. proc. Civ. — art. 217, 218, 219, 220 cod. proc. penale — art. 7, legge 10 aprile 1892 n. 191 sugli atti giudiziari e servizi di cancelleria, 7, 8 Reg. per l'applicazione di detta legge, approvato con R. D. 16 luglio 1892 n. 369 e art. 73, 74, 75, 78 Reg. approvato con R. D. 10 dic. 1882 n. 1103 in quanto non modificati dal Reg. citato 16 luglio 1892 — art. 24, 26, 27, 28, 29 legge 10 luglio 1861 n. 94; art. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 Regol. app. con R. D. 8 ott. 1870 n. 5942; art. 1 legge 18 dic. 1873 n. 1726 (s. 2ª); 1, 2, 3, Legge 20 sett. 1874 n. 2058 (s. 2ª). V. *pure e da ultimo quanto ho osservato sotto l'art. 753 Cod. Com.*

Art. 1904 Cod. Civ. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che posseda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della Corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà.

Art. 1905 La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione dei suoi beni capaci di ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

Art. 1906. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella determinata persona.

Art. 1921. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905.

Art. 1922. È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare invece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito.

Art. 329 Cod. proc. Civ. Quando la idoneità della cauziona non sia contraddetta, o sia ammessa dall'autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative.

Quest'atto è esecutivo anche per l'arresto personale, (*abolito con la legge del 6 dic. 1877*) se vi è luogo, senza che sia necessaria alcuna sentenza.

Art. 330. Cod. proc. Civ. La cauzione può darsi anche depositando nella cancelleria denaro o rendita del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore nominale.

Quando il valore nominale sia superiore al valore di borsa, si fa nella cauzione l'aumento concordato dalle parti, o, in difetto, stabilito dall'autorità giudiziaria.

Il cancelliere fa processo verbale del deposito

Art. 331. Cod. proc. Civ. Quando il domicilio, o la residenza, o dimora delle parti o del fideiussore sia distante dal luogo del giudizio, l'autorità giudiziaria può delegare il cancelliere della pretura per ricevere la cauzione, o richiedere per quest'oggetto un'altra autorità giudiziaria a norma dell'ar. 208.

Art. 795 Cod. proc. civ. La cauzione è proposta a norma della sezione VI del capo I, titolo IV, libro primo (*art. 329, 330, 331 sopra trascritti*).

Se la cauzione sia data con ipoteca su beni immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione, trasmettendo nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione le note al conservatore delle ipoteche, sotto pena di una multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 217 Cod. proc. pen. cap. La cauzione si darà o mediante deposito nella cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di effetti del debito pubblico al portatore od anche di cedole nominative munite del regolare trapasso, gli uni e le altre calcolate al valore di borsa; o mediante ipoteca sopra beni stabili il cui volore sorpassi di un terzo in fondo libero il montare della cauzione; o mediante ipoteca di rendita sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

Art. 218. Cod. proc. pen. I documenti della cauzione debbono essere depositati nella cancelleria.

Insorgendo dubbi sulla idoneità della cauzione, la camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale, o la corte che ne hanno determinato il montare, pronuncieranno ordinanza motivata, dopo sentito il pubblico ministero.

L'ordinanza della camera di consiglio o del tribunale sulla idoneità della cauzione è soggetta ad opposizione od appello nei modi e termini stabiliti dagli art 215 e 216.

Art. 219. Cod. proc pen. Il fideiussore farà avanti il giudice istruttore od avanti il relatore, od il giudice delegato, secondo che la cauzione è stata ammessa dalla camera di consiglio, dal tribunale, o dalla corte la sua dichiarazione con la quale si obbliga di presentare l'imputato come è detto all'articolo 205, (*modificato dalla legge 30 giugno 1876*) e in difetto, di pagare la cauzione.

L'imputato ammesso a dar cauzione a se medesimo dichiarerà nelle stesse forme di presentarsi ai termini del citato articolo 205 (*modificato dalla legge 30 giugno 1876*) e in diffetto di pagare la cauzione.

L'imputato assumerà inoltre gli obblighi impostigli giusta l'articolo 213 (*modificato dalla legge 30 giugno 1876*). L'atto sarà disteso dal cancelliere del tribunale o della corte col *visto* del pubblico ministero.

Art. 220. Cod. proc. pen. Il denaro, le cedole e gli altri effetti del debito pubblico depositati come si è detto di sopra saranno soggetti a privilegio per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal fideiussore.

Art. 7 legge 10 aprile 1892 n.° 191. I depositi di denaro e di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguite direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella cassa dei depositi e prestiti od in quella di risparmio postali secondo le norme stabilite dal regolamento.

La polizza o ricevuta delle casse soddette si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per gli effetti legali.

I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 7. Reg. approvato con R. D. 16 luglio 1892 n. 369. Tutti i depositi in denaro che secondo le dispesizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie compresi quelli per cauzione e per spese giudiziali, devono essere fatti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nelle casse depositi e prestiti, oppure nell'ufficio postale che tiene il conto corrente colla cancelleria, giusta l'art. 78 del Regol. 10 dicembre 1882 n. 1103.

Eseguito il deposito nelle casse predette, la parte o il procuratore deve presentare senza ritardo al cancelliere la relativa ricevuta che vale come deposito fatto in cancelleria. I depositi in titoli del debito pubblico e in buoni del tesoro a lunga scadenza devono essere fatti esclusivamente nella cassa dei depositi e prestiti con le norme stabilite dal Reg. della cassa stessa del 9 dic. 1875 n. 2802 s. 2ª.

Solamente i depositi per concorrere agli incanti possono farsi anche nella cancelleria del tribunale giusta le disposizioni del codice di proc. civ.

In questo caso però il presidente del Tribunale deve, sotto la sua responsabilità, richiedere al cancelliere la prova di avere passato nello stesso giorno o nel successivo il deposito alla cassa depositi e, trattandosi di denaro, alla cassa postale di risparmio in conformità del disposto dell'art. 75 del Regol. 10 dicembre 1882 predetto.

Art. 8 Regol. stesso 16 luglio 1892. Tutti i depositi giudiziarii sono iscritti dai cancellieri nel registro a matrice di cui nel N. 5 dell'art. 33 del precitato regol. 10 dicembre 1882 e la relativa ricevuta è consegnata al procuratore o alla parte che ha eseguito il deposito.

Nel registro medesimo i cancellieri devono iscrivere anche i depositi in carta bollata fatti dalle parti o dai procuratori, eccettuati soltanto i fogli per gli atti di immediata esecuzione.

E' vietato ai cancellieri di ricevere, invece della carta bollata, il corrispondente importo in numerario.

Art. 73. Regol. approvato con R. D. 10 dicem. 1882 n. 1103. Tutti i depositi in denaro che ai termini delle vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione quelli concernenti gli incanti e quelli per spese giudiziali possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse oppure direttamente all'ufficio postale che tiene il conto corrente colle cancellerie secondo l'art. 78 o nelle casse dei depositi e prestiti.

I depositi in titoli del debito pubblico devono essere fatti esclusivamente nella cassa dei depositi e prestiti, o nella cancelleria.

Sono pure depositate nell'ufficio postale le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato; e l'autorità giudiziaria può ordinare il deposito nello stesso ufficio anche delle somme sequestrate nei procedimenti penali, quando non reputi necessario conservarle nelle identiche forme.

Art. 74 stesso Reg. Per i depositi nelle cancellerie i cancellieri rilasciano quietanza da staccarsi dal registro a matrice di cui nel n. 5 dell'art. 33.

Anche quelli fatti nell'ufficio postale sono dai cancellieri iscritti nel detto registro quando le parti esibiscono loro la ricevuta di cui nel primo cap. dell'art. 81.

Art. 75 stesso Reg. Tutte le somme ricevute dai cancellieri ai termini dell'art. precedente devono essere da essi consegnate nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo all'ufficio postale, e, quando si tratti di titoli del debito pubblico, alla cassa dei depositi e prestiti colle norme stabilite dal Reg. 9 dic. 1875 n. 3802 s. 2.ª Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel *visto* del presidente o del pretore il relativo libretto, o la polizza.

Art. 78 stesso Regol. Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli ciascuna cancelleria tiene un conto corrente infruttifero pei depositi giudiziari col locale ufficio di posta o con uno di questi se ve ne hanno più.

Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria sia che le parti gli abbiano fatti nelle cancellerie stesse, e queste gli abbiano successivamente versati agli uffici di posta, sia che le parti medesime li abbiano fatti direttamente negli uffici predetti.

Art. 24 Legge 10 luglio 1861 n. 94. Le iscrizioni nominative benchè mobili potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico (*e ora presso l'intendenza di finanza; v. gli art. modif. delle leggi sotto trascritti*) fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale, e certificata da un agente di cambio, notaio od altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare la identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.

Art. 26 Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e deve essere conforme agli articoli 18 e 19. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato.

Art. 27. Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni.

Art. 28. Una iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale sia convenzionale.

Art. 29. Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo.

Art. 98. Regol. approv. con R. D. 8 ott. 1870 n. 5942 Le iscrizioni nominative, benchè mobili, possono essere sottoposte a *vincolo* o ad *ipoteca convenzionale*.

Art. 99. Il consenso al vincolo o all'ipoteca può essere dato:

a) *mediante atto pubblico notarile o giudiziale*;

b) *mediante dichiarazione* fatta presso l'amministrazione del debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura (*ed ora presso l'intendenza di finanza; v. gli articoli modificativi delle leggi sotto trascritti*) della provincia *dal titolare o dal suo procuratore speciale* ed autenticata, come all'art. 46, all'effetto di guarentire la identità e, quando occorra, la capacità giuridica della persona del dichiarante.

Art. 100. L'atto pubblico notarile, col quale si consente il vincolo o l'ipoteca, deve enunciare il *numero d'ordine* e la *data dell'iscrizione*, il *nome, cognome*, e *nome del padre del titolare iscritto*, la *categoria del debito*, e la *somma della rendita* quindi *la natura del vincolo* o *della ipoteca* che si vuol imporre.

Le stesse indicazioni devono contenersi nella dichiarazione fatta presso l'amministrazione del debito pubblico o presso l'ufficio di prefettura (*ed ora presso l'intendenza di finanza*) della provincia, e nel mandato di procura.

Art. 101. Allorchè trattisi d'ipoteca da consentirsi per cauzione di contabili, oltre le enunciazioni di cui nel precedente articolo, si deve indicare nell'atto pubblico notarile o nella dichiarazione:

se l'ipoteca è ristretta a guarentire l'esercizio d'un determinato impiego, o se deve estendersi ad altre destinazioni o gestioni dipendenti dalla stessa amministrazione.

Quando il contabile non sia il titolare della rendita, il medesimo deve essere anche designato per *nome*, *cognome* e *nome* del padre.

Art. 102. L'annotazione d'ipoteca derivante da atto pubblico notarile non può più aver luogo, se il *certificato* di iscrizione, che si vuol annotare, sia stato trasferito sotto altro numero, tuttochè a favore dello stesso titolare. In questo caso occorre nuovo consenso da darsi per altro atto pubblico notarile o per dichiarazione, salvo siasi fatto cenno, nel primo atto di consenso, della circostanza della translazione dell'iscrizione.

Art. 103. Quando il consenso al vincolo o alla ipeteca risulti da atto pubblico notarile, l'annotazione è fatta *sulla semplice esibizione* del medesimo e del *certificato* d'iscrizione, alligati ad apposita domanda.

Art. 104. Il vincolo e l'ipoteca non hanno effetto finchè non sono annotati sull'iscrizione e sul relativo *certificato*, e non se ne fa annotazione, se non quando siasi depositata copia autentica dell'atto da cui derivano, o ne sia fatta regolare dichiarazione presso l'amministrazione o presso l'ufficio di prefettura della provincia, e siasi ad un tempo presentato il *certificato* dell'iscrizione.

Il semplice deposito dell'atto pubblico notarile senza l'esibizione del *certificato* d'iscrizione non pregiudica il diritto che il possessore del medesimo ha potuto acquistare per effetto di cessione fatta per attergato.

L'annotazione del vincolo o dell'ipoteca che non ha luogo contemporaneamente all'iscrizione della rendita è trascritta sulla seconda faccia del *certificato*, ed è autenticata dal direttnre generale e dal capo della divisione del *Gran libro*.

Art. 105. Nelle annotazioni di vincolo o d'ipoteca si riporta la sostanza dell'atto di cui il vincolo o l'ipoteca prende origine, la sua data e la designazione del notaio che lo ha ricevuto. Quando trattisi d'ordinanza, di sentenza o di altra decisione che abbia autorizzata l'annotazione, si enuncia la data dell'emanazione del provvedimento e la designazione dell'uffiziale che lo ha autenticato.

Art. 106. Non si fa menzione di atti nelle annotazioni di vincolo o di ipoteca, se i medesimi non sono stati esibiti e depositati, come all'art. 44.

In caso di dichiarazione fatta sui registri dell'amministrazione o presso l'uffizio di prefettura della provincia, si fa menzione della medesima.

L'annotazione del vincolo dell'ipoteca, autorizzata con provvedimento giudiziale, si eseguisce previo consenso del titolare della rendita espresso nei modi prescritti all'art. 99.

Art. 107. L'ipoteca può esser consentita o per l'intiera rendita rappresentata dall'iscrizione nominativa o per una parte soltanto. In questo secondo caso la parte libera puo essere staccata a volontà del titolare.

Art. 108. Quando l'ipoteca è iscritta, l'annotazione non può più esser modificata, salvo per rettificazione, e a seguito di consenso per parte dell'autorità competente, o di chi vi ha interesse, o quando non sia conforme alle risultanze dell'atto che vi ha dato luogo.

Anche l'estensione dell'ipotoca non può operarsi senza il consenso dell'autorità competente o di chi vi ha interesse.

Art. 109. Un'iscrizione non può essere soggetta che ad *un solo vincolo* o *ad una sola ipoteca*, salvo quanto è disposto all'articolo 115.

Art. 110. L'ipoteca annotata non impedisce le operazioni di translazione della rendita. Esse hanno luogo col trasporto sulle corrispondenti iscrizioni delle annotazioni esistenti, e con menzione delle iscrizioni da cui le annotazioni sono trasportate.

Le iscrizioni annotate d'usufrutto non possono trasferirsi sotto altri numeri senza che presentisi ad un tempo, col *certificato* d'iscrizione, anche il *certificato* d'usufrutto.

Art. 111. In caso di tramutamento d'iscrizioni al portatore in iscrizioni nominttive, l'esibitore delle *cartelle* può ad un tempo dichiarare che la rendita da iscriversi al proprio nome, o a quello di altra persona od ente, sia sottoposta a vincolo o ad ipoteca. In questo caso la dichiarazione del vincolo o dell'ipoteca è fatta presso l'amministrazione del debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia, senza però che la firma del dichiarante abbia da essere autenticata da agente di cambio o da notaio.

La dichiarazione di vincolo o d'ipoteca può in caso di tramutamento essere fatta anche d'uffizio presso la direzione del debito pubblico, massime quando trattisi di cauzione da somministrarsi a favore dello Stato o della pubblica amministrazione.

Legge 18 dic. 1873, n 1726, art. 1°. Le operazioni di debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere richieste all'amministrazione del debito pubblico ed a quella della cassa dei depositi e prestiti, fuori del luogo di loro sede, per l'intermedio delle intendenze di finanza, presso le quali si potranno pure eseguire le dichiarazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo ed altre che, secondo la Legge 10 luglio 1861, n. 94, sono permesse presso l'amministrazione del debito pubblico.

Le norme per l'attuazione di questa Legge furono date col seg. R. D. 20 sett. 1874, n. 2058.

Art. 1. A cominciare del 1° ottobre 1874, le operazioni di debito pubblico potranno essere richieste alla direzione generale, fuori del luogo di sua sede, per mezzo delle intendenze di finanza, e

potranno farsi presso le medesime le dichiarazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo ed altre che, secondo la Legge del 10 luglio 1861, n. 94, sono permesse presso la direzione generale suddetta.

. Dal detto giorno gli uffizi di prefettura cesseranno di ricevere le dichiarazioni di cui sopra e cesseranno pure gli uffizi medesimi e quelli di sotto-prefettura di ricevere le domande per operazioni di debito pubblico, semprechè queste importino il ricevimento e la trasmissione di titoli od altri valori alla direzione generale.

Art. 2. Tutte le disposizconi contenute nel regolamento approvato col r. d. 8 ottobre 1870, n. 5942, od in altri provvedimenti, relativamente alle attribuzioni degli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura circa il servizio del debito pubblico, s'intenderanno dal 1° ottobre 1874 applicabili alle intendenze di finanza.

Le dichiarazioni di traslazione, tramutamento ed altre, che si faranno presso gli uffizi d'intendenza, saranno ricevute e controfirmate da un funzionario di grado non inferiore a quello di segretario. che verrá designato dall'intendente.

Le attribuzioni affidate ai prefetti ed ai sotto-prefetti dagli art. 247, 240, 243 e 302 del citato Regolamento saranno disimpegnate dagli intendenti.

Art. 3. Gli agenti di cambio ed i notai che al 1° ottobre 1874 si troveranno accreditati presso gli uffizi di prefettura, a termini del titolo XXII del cit. Reg.. s'intenderanno di pieno diritto accreditati per gli effetti medesimi presso gli uffizi d'intendenza della stessa provincia, e le disposizioni contenute nel detto titolo circa l'accreditazione, la nomina, i diritti ed i doveri degli agenti di cambio e dei notai, per le operazioni di debito pubblico, saranno applicabili al servizio relativo presso gli uffizi di intendenza.

FORMOLARIO: 55. — Istanza della Delegazione di sorveglianza per assoggettare il Curatore a cauzione.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

I sottoscritti membri della delegazione di sorveglianza del fallimento N. N. rispettosamente fanno osservare al Tribunale Illustrissimo quanto segue:

Che il patrimonio del fallito per gli incassi fatti in seguito alla vendita delle merci in deposito ecc. (*si accenneranno i motivi che giustifichino l'istanza della cauzione avuto riguardo al patrimonio del fallimento o alle condizioni dell'amministrazione*);

Che, ció stante, i sottoscriiti, a mente dell'art. 721 Cod. Comm.

credono sia il caso di imporre al Curatore l'obbligo di dar cauzione;
Chiedono voglia il Tribunale Illustrissimo assecondare l'istanza e imporre l'obbligo al Curatore signor.... di dare una cauzione in somma che si propone in L....

(Data)

(Firme del Presidente e membri della delegazione)

(Carta L. 3.60)

FORMOLARIO: 56. — Sentenza del Tribunale, che ordina al Curatore di dare cauzione, resa sopra istanza della delegazione di sorveglianza.

IN NOME DI S. M., ecc.
(intestazione come alle precedenti formole di sentenza).

Letta l'istanza presentata dai membri della delegazione di sorveglianza del fallimento N N.;
Visti ed esaminati gli atti della procedura del fallimento stesso;
Sentito il Giudice delegato nella sua relaztone;
Ritenuto che la natura del patrimonio del fallimento ecc. *(saranno indicati i motivi su cui viene basata la pronuncia)* consigliano di assoggettare il Curatore alla prestazione di una cauzione;
Che si ritiene equa ed accettabile la proposta della delegazione dei creditori, perchè la cauzione sia data nella somma di L..... *(oppure: che però la cauzione puossi limitare alla somma di L.....).*
Visti gli art. 721, 912 Cod. Comm.

ORDINA

al signor..... Curatore definitivo del fallimento N. N. di dare cauzione nella somma di L .... da prestarsi nei modi di legge.
Manda pubblicarsi, e notificarsi la presente a sensi di legge.
Così pronunciato il.....

(Firme dei componenti il Tribunale)
(Carta da L. 3.60) *(Firma del Cancelliere)*

Osservazione: Per l'articolo stesso 721 il tribunale può pronunciare anche d'ufficio la sentenza che impone al curatore la prestazione di una cauzione, e lo può fare tanto approfittando della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, quanto successivamente.
La legge impone, però, l'obbligo di sentire il parere della delegazione dei creditori. È evidente che il tribunale potrà solo

avere questo parere allorchè la sentenza sarà resa successivamente a quella della dichiarazione di fallimento, chè se la cauzione fosse ordinata nella sentenza stessa di dichiarazione di fallimento non avrebbe possibilità di sentire alcuna delegazione, che non è peranco costituita.

Questo parere il tribunale potrà avere o chiamando innanzi a sè a udienza in camera di consiglio, e ciò a mezzo di citazione, i membri della delegazione, od invitando il Presidente della delegazione stessa a convocare i suoi membri per interpellarli sulla opportunità o meno di una cauzione da prestarsi dal curatore.

Darò quindi le formole nei due modi suaccennati facendole seguire da quella della sentenza resa d'ufficio.

FORMOLARIO: 57. — Verbale di audizione dei membri della delegazione dei creditori in camera di Consiglio (a sensi dell'articolo 721 Cod. Com).

R. Tribunale Civ. Pen. di....

L'anno..... ed alli.... del mese di..... in..... e nel R. Tribunale avanti agli Illustrissimi signori..... radunati in Camera di Consiglio, coll'assistenza del sottoscritto Cancelliere.

In seguito a citazione intimata in data..... a mezzo dell'Ufficiale giudiziario..... sono in oggi comparsi i Signori :..... A. Presidente e B. e C. membri della delegazione dei creditori del fallimento N. N., per essere sentiti sulla convenienza di imporre al Curatore l'obbligo di una cauzione avuto riguardo alla natura del patrimonio del fallimento (o: *alle condizioni dell' amministrazione*) e quindi sulla misura della cauzione stessa;

Il presidente della delegazione e successivamente i membri hanno espresso l'avviso che (*si accenerà l'avviso espresso*).

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, venne sottoscritto.

(*Firme*).

(*Carta da L. 3.60*)

FORMOLARIO: 58. — Deliberazione della delegazione dei creditori intorno alla cauzione da darsi dal Curatore.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

La delegazione dei creditori del fallimento N. N. composta dai signori A..... presidente e B..... C..... membri sull'invito del suo Presidente si è riunita oggi in casa di quest'ultimo all'oggetto di deliberare, in obbedienza all'ordine avuto dal Tribunale, sulla opportunità o meno di assoggettare il Curatore a prestare cauzione, e del suo ammontare.

Apertasi la discussione venne osservato che avuto riguardo alla natura del patrimonio del fallimento (*o: alla condizione dell'amministrazione*) è conveniente che al Curatore sia ordinato di prestare una cauzione, che viene proposta nella somma di L.....

Tale deliberazione è presa ad unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti come segue:

Firma: A..... Presidente
» B..... } membri
» C..... }

(*Su foglio da L. 1.20 e da sottoporsi a registrazione colla tassa di L 1.20 come produzione* — art. 19 n. 12 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414; e art. 104 della tariffa annessa al testo unico leggi di registro approv. con R. D. 20 maggio 1897 n. 217. — *Munito della registrazione il Presidente della delegazione passerà il verbale alla Cancelleria del Tribunale*).

FORMOLARIO: 59. — Sentenza del Tribunale, che ordina al Curatore di prestare cauzione, resa d'ufficio.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... riunito in Camera di Consiglio nelle persone degli illustrissimi signori.... ecc.

Visti gli atti e documenti della procedura del fallimento N. N;

Visto il parere della Delegazione di sorveglianza intorno alla convenienza ed all'ammontare della cauzione, come da verbale di audizione eretto sotto la data delli.... (*oppure: come da verbale di deliberazione in data..... in competente bollo e rigistrato in..... N.... Vol..... atti privati per il diritto di L. 1.20*);

Sentito il Giudice delegato nella sua relazione;

Attesochè sia giustificata la convenienza di assoggettare il Curatore alla prestazione di una cauzione, perchè..... (*si diranno i motivi*);

Attesochè questa possa stabilirsi nella somma di L.....;

Visti gli art. 721 912 Cod. Comm.;

ORDINA

(*come a formola N. 56*)

Osservazione: La sentenza è resa in camera di consiglio premessa la relazione del giudice delegato (art. 911), e deve essere pubblicata nel modo voluto dall'art. 912; non è soggetta ad opposizione nè ad appello (art. 913).

Art. 722.

Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori in proporzione di ciò ch' essi ricevono.

V. N. 342, 343, 344 — 167.

V. art. 911 (trascritto sotto art. 688) — 913 Cod. Com (trascritto sotto art. 693).

FORMOLARIO : 60. — Istanza del Curatore per la sua retribuzione.

R. Tribunale di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. si rende ad onore di significare che la liquidazione dell'attivo del fallimento stesso è in parte compiuta tanto che è permesso un primo riparto fra i creditori delle attività raccolte.

Epperciò chiede voglia questo Tribunale Illustrissimo determinare la misura della retribuzione a lui dovuta a forma di legge per poter concorrere nelle ripartizioni.

(Data) *(Firma)*

(Carta da L 3.60)

FORMOLARIO : 61. — Sentenza del Tribunale che determina su ricorso del Curatore la retribuzione.

IN NOME DI S. M., ecc.

(*intestazione come a precedenti formole di sentenza*).

Vista l'istanza presentata dal Curatore definitivo del fallimento N. N. perchè venga determinata la misura della sua retribuzione per poter concorre allè ripartizioni dell'attivo;

Visti gli atti del fallimento;

Sentito il Giudice delegato nella sua relazione;

Visto l'art. 722 Cod. Comm.;

Ritenuto che una retribuzione è dovuta per legge ai Curatori;

Che nel concreto questa può fissarsi in.....

PER QUESTI MOTIVI

Determina in L.... (*oppure: nel.... per cento sull'ammontare dei valori incassati e formanti oggetto di ripartizione tra i creditori*) la retribuzione dovuta al Curatore definitivo del fallimento N. N. e da pagarsi a lui a forma di legge.

Così deciso il ...

(*Firme dei componenti il Tribunale*)

(*Carta da L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: La sentenza, non essendovi contraddittorio, è resa in camera di consiglio, premessa la relazione del giudice delegato (art. 911); essa non è soggetta ad opposizione, nè ad appello (art. 913).

SEZIONE II.

Della delegazione dei creditori.

Art. 723.

I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati od ammessi al passivo può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.

V. N. 397, 398, 399, 400 — 412; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 4, 717 — 713 — 729 — 793 — 907 (trascritto sotto art 717) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. formola del processo verbale di prima adunanza dei creditori data sotto l'art. 717, al N. 41, e V. formola della adunanza di chiusura del processo verbale di verifica crediti al N. 125 sotto art. 763.

Art. 724.

Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina.

Essi devono, entro cinque giorni dalla notificazione della no-

mina, eleggere tra loro un presidente, e darne notizia al tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del codice di procedura civile.

V. N. 401, 402, 403, 404, 409; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati

V. art. 78 Reg. Cod. Com. — 359 Cod. proc. civ.

Art. 78 Reg. Gli avvisi previsti negli art. 724, 744, 762 e 809 del Cod. di Com. ed altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alle persone cui sono diretti ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta.

Le prove della consegna o dell'impostazione sono unite agli atti del fallimento.

Art. 359 Cod. proc. civ. Le sentenze si formamano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinionioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due sulle quali i giudici votano definitivamente.

Chiusa la votazione, il presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

FORMOLARIO: 62. — Partecipazione da farsi dal Curatore ai creditori eletti membri della delegazione di sorveglianza.

(*Data*).

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N., a sensi dell'art. 724 Cod. Comm. si pregia rendere noto che nella prima adunanza dei creditori di detto fallimento seguita avanti il Giudice delegato sotto la data delli..... la S. V. fu nominato membro della delegazione di sorveglianza con voti.....

A comporre tale delegazione furono inoltre eletti i signori: B con voti..... C con voti.....

Nella certezza che Ella non vorrà declinare tale onorifico e

doveroso incarico, la prego a sollecitare la regolare costituzione della delegazione, procedendo alla nomina del Presidente, e provvedere poi a farne partecipazione a questo R. Tribunale, a sensi del citato articolo 724 Cod. Comm.

Colla massima stima e considerazione

Al Signor A..... *(Firma)*

(per via di corrispondenza da recapitarsi a sensi del citato articolo 78 del Reg.).

Osservazione: La partecipazione suddetta è necessaria allorchè nella prima adunanza dei creditori siano stati nominati membri che non siano intervenuti a tale adunanza, Poichè è intuitivo che, se i creditori eletti poi a membri siano intervenuti e abbiano accettato l'incarico e abbiano eletto il loro Presidente dichiarando di ritenersi notiziati della nomina, del che tutto darà atto lo stesso processo verbale, (V. formola data di tale adunanza al N. 41) è inutile altra partecipazione successiva. — Nel caso quindi di non intervento all'adunanza e di conseguente partecipazione del curatore. i membri si raduneranno in quel modo e luogo che meglio crederanno e faranno constare da verbale delle loro deliberazioni, come alla formola seguente.

FORMOLARIO: 63. — Verbale di riunione dei membri della delegazione di sorveglianza per l'elezione del loro presidente.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in..... e nella casa di abitazione del signor..... si sono radunati i signori: A..... B..... C..... nominati membri della delegazione di sorveglianza del fallimento N. N. come dal verbale eretto avanti il Giudice delegato del fallimento stesso sotto la data delli..... quale nomina venne partecipata da avviso del Curatore signor..... datato.....

Scopo della riunione fu la nomina del presidente della delegazione a forma di legge, e questi venne di pieno accordo eletto nella persona del signor A..... che dichiarò di accettare.

Si deliberò inoltre di eleggere, per ogni conseguente effetto, il domicilio della delegazione di sorveglianza presso la persona e la casa del signor Presidente in questa città, Via..... N.....

Del che si è fatto constare col presente verbale che, previa lettura e conferma, venne da tutti sottoscritto.

(Firme)

(In carta da L. 1.20 e da registrarsi con la tassa di L. 1.20 come produzione — art. 19 n. 12 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 114; e art 104 della tariffa annessa al testo unico leggi di registro approv. con R D. 20 maggio 1897 n. 217 — *e da passarsi poi dal presidente della delegazione alla cancelleria del tribunale*).

Osservazione: Oltre al modo suddetto la delegazione dei creditori può dare atto della sua costituzione e nomina del presidente erigendo apposito verbale in cancelleria a ministero del cancelliere. Non essendo detto dalla legge del modo preciso per far constare di tale costituzione e della nomina del presidente, tra gli autori vi è chi sostiene anche che la partecipazione al tribunale possa farsi per mezzo di semplice dichiarazione *verbale* o *scritta* in cancelleria (V. Vidari, Vol. VIII, Ed 4ª, N. 7727).

FORMOLARIO: 64. — Verbale di deliberazione della delegazione.

L'anno..... ed alli..... del mese di.... in..... e nella casa di abitazione del signor..... si sono oggi, dietro invito del Presidente della delegazione di sorveglianza radunati, oltre il Presidente suddetto i membri signori B e C all'oggetto di deliberare sopra le seguenti questioni state loro proposte e cioè:

1.° . . . . .

2.° . . . . .

Apertasi la discussione sul primo punto, il Presidente espresse il suo avviso nel senso (*si indicherà*) il signor B in un altro (*si indicherà*) e il C entrò ancora in diverso avviso sostenendo invece (*si indicherà*).

Essendo quindi proposta da ciascun membro una risoluzione diversa, il Presidente, a forma di legge, procedette per esclusione e cominciò col mettere ai voti la sua proposta con quella del signor B.... Raccolti i voti restò esclusa la proposta di B..... Procedutosi quindi alla votazione definitiva tra la proposta del Presidente e quella di C.... risultò approvata quella del Presidente.

Procedutosi alla discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno si ebbe ad unanimità a ritenere che..... (*si indicherà*).

In seguito a tutto ciò la delegazione

DELIBERA

1.° . . . . .

2.° . . . . .

Del che tutto si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene da tutti sottoscritto.

(*Firme*)

(*In carta da L. 1.20 eda registrarsi. — V. a quest'oggetto quanto ho osservato sotto la formola precedente*).

Art. 725.

La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte

al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

V. N. 408; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 724 ult. cap.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. per le deliberazioni della delegazione dei creditori la formola N. 64.

Art. 726.

Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore e il fallito; ha pure diritto di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore.

V. N. 407; e v. anche N agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 735 — 741 — 748 — 752 — 761 — da 697 a 800 — 806 — 807 — 817 — 831 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. per la domanda di revoca del Curatore la formola data sotto art. 720 al N. 51.

SEZIONE III.

Del giudice delegato.

Art. 727.

Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina a proposta del Curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice.

V. N. 414, 415, 416, 417, 421, 423 — 167; e v. anche N· agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 1 — da 735 a 741 — 744 — 747, 748 da 750 a 757 759 — da 761 a 763 — 793 — da 796 a 798 — 800 — da 806 a 813 — 823 — 831, 832, 835 — 841 — 907 (trascritto sotto art. 717) 908 (pure trascritto sotto 717) 909 — 910 — 911 (trascritto sotto art. 688) — 912 (trascritto sotto art. 691) — 913 (trascritto sotto articolo 693) — 914 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com.

Art. 909 Cod. Com. Se nel giorno dell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di comunicazione, o nella citazione, si intende rinessa la continuazione al prossimo giorno non festivo od all'udienza seguente, senz'uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate.

Art. 910 Codice Com. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge.
I richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa.

FORMOLARIO: 65. — Ricorso del Curatore al Giudice delegato per la nomina di un Avvocato — e relativa pedissequa ordinanza.

R. Tribunale di.....

Ill. Signor Giudice delegato alla proc. del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. si pregia esporre alla S. V. Ill. quanto segue:

Che ad istanza della Ditta..... gli venne notificato un atto di citazione sotto la data delli..... a ministero dell'Ufficiale giudiziario....., che allega, col quale, sulla esposizione, ecc..... (*si accennerà in succinto l'esposto nell'atto di citazione*) si chiede..... (*si accennerà alla domanda contenuta nell'atto*);

Che il Curatore si è recato a dovere di esaminare le carte, registri e documenti e quant'altro a disposizione sua di pertinenza del fallimento ma non risulta, anzi gli pare che debba essere esclusa, alcuna giustificazione della domanda avanzata dalla Ditta attrice;

Che è necessario quindi, alla tutela degli interessi della massa dei creditori, che venga nominato un avvocato per sostenere, nella lite iniziata dalla Ditta..... col suaccennato atto di citazione le ragioni del fallimento;

Ciò tutto esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill. nominare un avvocato pel patrocinio del fallimento nella causa contro la Ditta..... proponendo il signor Avv..... che è già informato della questione, determinando

che i compensi dovuti all'avvocato nominato, e come piacerà alla S. V. a suo tempo di determinare, siano da prelevarsi dai fondi del fallimento.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

ORDINANZA

Letto il ricorso;

Ritenuto l'esposto in ricorso e la necessità di provvedere alla nomina di un avvocato;

Visto l'art. 727 Cod. Comm.;

NOMINA

il signor avvocato.... a patrocinatore del fallimento N. N. nella causa iniziata contro il fallimento stesso con l'atto di citazione..... notificato ad istanza della Ditta.....

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: Nello stesso modo, seguendo la formola data, e avuto riguardo alla natura del fatto per cui si chiede il provvedimento, si procederà per la nomina di *notari, uscieri,* (*ora Ufficiali giudiziari;* v. art, 1 della legge 21 dic. 1902 n. 528) *periti, mediatori* e *custodi.* — L'ordinanza non è soggetta a richiamo (art. 910).

FORMOLARIO: 66. — Ricorso del Curatore per surroga del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone che con sentenza in data..... venne nominato a Giudice delegato del fallimento stesso il signor Giudice..... il quale ha ora cessato di far parte di questo Collegio, per cui è necessario provvedere alla sua surrogazione. Fa quindi Istanza a questo Tribdnale perche voglia nominare altro dei suoi membri a Giudice delegato.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Sul ricorso per surrogazione di giudice provvederà il Tribunale come all'art. 911 Cod. Comm. È intuitivo, poi, che alle cause di surroga per trasloco del giudice o per non fare esso più parte per qualsiasi altro motivo del Collegio, vi possono essere altre cause, per cui la surroga debba

chiedersi, come un impedimento del giudice per malattia, per assenza od altre simili, e nulla esclude che possa anche chiedersi per suo difetto o colpa o negligenza o incuria, e ciò ad istanza di qualsiasi interessato alla procedura del fallimento. Niun dubbio quindi che in tutti questi casi il Tribunale debba provvedere omessa la relazione del giudice delegato (art. 911). Che se il giudice fosse solo momentaneamente impedito potrà anche esser surrogato con decreto del Presidente del Tribunale sullo stesso foglio che si usa per l'incombente, per cui si adisce il giudice delegato (V. nella P. II, N. 421).

Art. 728.

Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per la rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente.

V. N. 416, 418, 423 — 384, 385, 386, 387 — 167 — 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 720 Cod. Com. — 905 (trascritto sotto art. 698) 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: **Osservazione**: Tralascio di dare la formola del ricorso che qualunque interessato alla procedura del fallimento può presentare al giudice delegato, a sensi dell'art. 728, e quella della ordinanza relativa che il giudice deve dare in calce alla domanda stessa entro tre giorni. La forma del ricorso è la solita (V. per es. formola N. 65) e in esso si indicheranno i fatti e le istanze che si propongono contro l'operato del curatore, e il giudice, o pronuncierà di conformità alle istanze stesse, o le respingerà, e in questo caso si farà, volendo, richiamo al Tribunale nel modo seguente:

FORMOLARIO: **67. — Richiamo al Tribunale da ordinanza del Giudice delegato su istanza proposta contro qualche operazione del Curatore.**

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

A richiesta del signor..... residente in..... e che per ogni effetto del presente atto dichiara di eleggere il suo domicilio in questa

città Via..... N..... presso la persona e lo studio del signor avvocato..... dal quale sarà pure rappresentato in giudizio;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che il Richiedente con suo ricorso in data....., instava presso il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. perchè fosse provveduto a sensi del ricorso stesso a..... (*si accennerà alla istanza fatta e ai motivi della istanza stessa*);

Che il signor Giudice delegato con ordinanza in data..... ha invece disposto (*si ricopierà il dispositivo dell'ordinanza*);

Che questa ordinanza è ingiusta e gravatoria perchè..... (*si diranno i motivi*);

Che per tali motivi, nonchè pei maggiori adducendi, e per cui fa espressa riserva, il Richiedente intende di richiamarsi, come si richiama, alla giustizia del Tribunale Illustrissimo;

Ciò tutto esposto e ritenuto io sottoscritto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta;

HO CITATO COME CITO

il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N., residente in questa città Via..... N..... avanti il Tribunale Civ. Pen. di..... all'udienza fissa del giorno ..... del mese..... ore..... per ivi in suo confronto o contumacia sentire riparare l'ordinanza in data... del Giudice delegato e in sua riparazione (*ripetere l'istanza fatta in ricorso*).

Spese a carico della massa.

(*Segue la relazione dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione 1ª: Inscritta la causa sul ruolo di spedizione (V. la formola per iscrizione a ruolo al N. 126 sotto art. 763) la stessa verrà portata in discussione davanti al Tribunale il quale poi emanerà la sua sentenza.

È però da osservarsi che sebbene l'art. 911 non faccia cenno dell'art. 728 tra quelli per cui si possa omettere la relazione del giudice delegato, parmi indubbio, anzi nel caso di inosservanza parmi sia motivo di nullità (a sensi delle norme processuali comuni) che il giudice delegato non solo, sulla contestazione di una sua ordinanza, non debba fare relazione, ma sibbene anche che non debba far parte del Collegio giudicante, essendo il nuovo giudizio del Tribunale un vero e proprio giudizio in grado d'appello; laonde sarebbe questa una causa di ricusazione del giudice (art. 116, n. 9 del Cod. Proc. Civ. — Vedi nella P. II, N. 419).

Osservazione 2ª: Per la domanda di revoca del curatore di cui parla l'art. 728 cap. vedi le formole già date sotto l'articolo 720 che portano i N. 51, 52, 53.

Qui darò quindi solo la formola della domanda di revoca del curatore presentata direttamente al Tribunale; non avendo il giudice delegato riferito come di dovere al Tribunale stesso entro gli otto giorni.

FORMOLARIO: 68. — Domanda di revoca del Curatore proposta direttamente al Tribunale e pedissequa ordinanza del Presidente per la comparizione del Curatore in Camera di Consiglio.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

I sottoscritti A..... e B.... creditori verso il fallimento N. N., espongono:

Che con ricorso in data..... presentarono al signor Giudice delegato formale istanza per la revoca del Curatore del fallimento stesso e ció per i seguenti motivi:

(Si ricopieranno i motivi addotti nel ricorso al Giudice. — Vedi formola N 51).

Essendo trascorsi più di otto giorni dalla presentazione della domanda senza che il Giudice delegato abbia riferito, come di dovere, a questo Tribunale, i sottoscritti propongono la domanda stessa a questo Tribunale chiedendo

Voglia revocare dall'ufficio il Curatore signor..... surrogandolo con altra persona di fiducia del Tribunale medesimo. — Salvo ogni diritto a ripetizione di danni.

(Data) *(Firme)*

(Carta da L. 3.60).

ORDINANZA

Il Presidente del Tribunale di.....

Vista la suesposta istanza:

Visti gli art. 720 e 728 Cod. Comm.;

Ordina al Curatore definitivo del fallimento N. N. signor..... di comparire avanti questo Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno.... corrente mese alle ore.... per essere sentito, a sensi di legge, intorno all'oggetto di cui nella istanza stessa.

(Data) *(Firma del Presidente)*
(Firma del Cancelliere)

Osservazione: Dall'interessato o dal cancelliere direttamente si farà levare copia autentica della istanza e pedissequa ordinanza, che verrà poi passata all'Ufficiale giudiziario per la

regolare notifica al curatore con contemporanea citazione, — Della comparizione, o no, del curatore e delle sue giustificazioni o meno in camera di consiglio verrà dato atto in apposito processo verbale, e quindi il Tribunale darà la sua sentenza, come fu accennato sotto l'art. 720 nelle formole N. 52 e 53.

Art. 729.

Quando, per rinuncia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza.

V. N. 415, 423 — 411 — 167; e v. anche N. all'art. qui sotto richiamato.
V. art 723 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: La legge prevede il caso che sia necessaria la nomina di alcuno dei membri della delegazione e ciò sia pel caso di rinuncia o per qualsiasi altro motivo. Tralascerò di dare la formola di una istanza diretta al giudice delegato dal membro stesso della delegazione, nella quale si farà constare del motivo per cui si intende rinunciare, poichè nulla vieta che la rinuncia sia anche fatta verbalmente al giudice delegato dal membro rinunciante. Darò, invece, la formola di istanza di surroga, per prevedere uno degli altri casi, avanzata da creditori. In ogni caso il giudice, se non vi è adunanza prossima di creditori, o la surroga sia urgente, provvederà per una adunanza speciale di creditori. Questa ordinanza sarà stesa in calce se pronunciata sopra istanza.

FORMOLARIO: 69. — Istanza di creditori per la surrogazione di un membro della delegazione di sorvegliana.

R. Tribunale di.....

Ill. signor Giudice delegato alla proc. del fallimento N. N.

I sottoscritti A..... e B..... creditori del fallimento N. N. espongono quanto segue:

Che nella adunanza dei creditori tenuta nel giorno..... venne, fra gli altri, nominato a far parte della delegazione di sorveglianza il signor.....

Che questo Delegato non si è però mai curato nè di intervenire alle adunanze alle quali regolarmente veniva invitato dal Presidente della delegazione, nè di giustificare alcun legittimo

impedimento intralciando colla sua incuria l'opera della delegazione stessa la quale, per gli affari molteplici e di rilevanza che interessano il fallimento, aveva trovato necessario, a sensi del disposto con l'art. 724, di distribuire il lavoro tra i varî membri componenti la delegazione stessa;

Che quindi è urgente che il Delegato signor..... venga surrogato con altro più diligente ed attivo;

Ciò tutto esposto;

Chiedono voglia la S. V. Ill. fissare convocazione d'urgenza dei creditori per riferire agli stessi e provvedere alla nomina di altro Delegato.

(*Data*) (*Firme*)

(*Carta da L 3.60*).

FORMOLARIO: 70. — Ordinanza di convocazione d'urgenza dei creditori per surroga di membro della delegazione di sorveglianza.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Letta l'istanza suestesa (*oppure: vista la rinuncia*, ecc....);

Visto l'articolo 729 Cod. Comm ;

ORDINA

Convocarsi d'urgenza i creditori di detto fallimento in una delle sale di questo Tribunale pel giorno..... del mese di..... ore..... all'oggetto di sentirli in merito alla istanza suddetta (*oppure: alla rinunzia*, ecc.) e di provvedere alla nomina di un membro della delegazione di sorveglianza in surrogazipne del signor..... mandando al Curatore definitivo signor..... di singolarmente avvertire i creditori come di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 71. — Partecipazione di convocazione d'urgenza fatta ai creditori dal Curatore.

Spett Ditta, (*Data*)

In ossequio alla ordinanza del signor Giudice delegato in data.... pregiomi significare che colla ordinanza stessa venne fissata una convocazione d'urgenza dei creditori del fallimento N. N. per le ore.... del giorno.... e ciò all'oggetto di sentire i creditori in merito alla istanza presentata dai creditori A....., e B..... di surroga del Delegato signor..... e ciò pei motivi addotti

nella istanza stessa, depositata negli atti del fallimento, e di cui si darà lettura all'udienza, (*oppure per sentirli in merito alla rinuncia* ecc.) e procedere quindi alla nomina di un membro deila delegazione di sorveglianza in surrogazione del signor....
Con ossequio

Il Curatore definitivo del fallimento N. N.
(*Firma*)

(*Per corrispondenza, e da trasmetterci a mezzo Posta in raccomandata*).

Osservazione: Nell'adunanza si procederà alla nomina e si darà atto di tutto quanto avverrà nell'adunanza stessa in apposito processo verbale per il che si può consultare alcuna delle formole già date (ad es. V. processo verbale prima adunanza sotto art. 717 formola N. 41).

Se il nuovo nominato sarà presente si dichiarerà notiziato della nomina a sensi dell'art. 724, in difetto il curatore dovrà notificargli la nomina. È poi intuitivo che si rende necessaria una nuova costituzione della delegazione con partecipazione al Tribunale, il tutto a sensi dello stesso art. 724 (V. formole sotto art. 724 ai N. 62, 63).

Art. 730.

Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del Re le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre.

V. N. 415 — 281; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 698 e 857 n. 4 Cod. Com.

FORMOLARIO: 72. — **Verbale di audizione del fallito avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento.**

R. Tribunale Civ. Pen. di....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in..... e nel R. Tribunale Civ. Pen di..... avanti il Giudice delegato alla proredura del fallimento N N., assistito dal Cancelliere sottoscritto, ed in seguito ad ordinanza delli..... intimata per atto dell'Uffiziale giudiziario .... sotto la data delli..... è personalmente comparso il

fallito N. N. il quale venne interrogato dal Giudice delegato come segue:

(Segue il testo delle domande e risposte).

Del che tutto si è steso il presente verbale che, previa lettura e conferma, venne sottoscritto dall'interrogato, dal Giudice delegato e dal Cancelliere.

(Firme)

(Carta da L. 3.60).

Osservazione: Quante volte il giudice delegato credesse di sentire il fallito lo potrà sempre fare (art. 698 Cod. Com). dando la relativa ordinanza di comparizione, in seguito di che il fallito dovrà comparire, salvo giustificare impedimento, oppure chiedere di esser sentito a mezzo di mandatario speciale (articolo 698 Cod. Com.; V. le formole date sotto questo articolo, ai N. 32 e 33).

Nello stesso modo, e con le stesse formalità il giudice delegato può udire tutte le altre persone indicate nell'articolo 730.

FORMOLARIO: 73. — Trasmissione di copia del verbale di audizione del fallito al Procuratore del Re.

R. Tribunale Civ. e Pen.
di

....

(Data)

OGGETTO:

Trasmissione di copia di verbale di audizione del fallito N. N. al procuratore del Re prego il R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Il sottosoritto giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. commerciante in .... a sensi del disposto con l'art. 730 Cod. Com., si pregia trasmettere alla S. V. Ill. copia del verbale di audizione del fallito, eretto sotto la data delli.....

All'Ill. Signor, Procuratore del Re

Il Giudice Delegato
(Firma)

(In carta libera come corrispondenza d'ufficio, trasmessa a mezzo della Cancelleria; ed anche la copia del verbale sarà stesa in carta libera dovendo servire agli scopi della procedura penale — art. 22 n. 17 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414).

Art. 731.

Se contro il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra

sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè provochi la concessione di un salvocondotto dal giudice penale competente.

V. N. 415 — 281 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 695 — 698 — 747 — Cod. Com.

FORMOLARIO: 74. — Domanda del fallito per salvacondotto e relativa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. e Pen. di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato,

Il sottoscritto fa presente alla S. V. Ill. quanto segue:

Che essendo stato dichiarato il suo fallimento con sentenza in data..... susseguita poi da altra che ordinava la cattura di esso fallito (*oppure: e temendo che venga ordinata la cattura di esso fallito*) si è reso latitante,

Che è quindi nella impossibilità, senza suo danno, di presentarsi alla S. V. Ill. come ne fa obbligo la ordinanza in data..... laonde fa presente che, per esser sollecito a dare le spiegazioni che si ritengono necessarie, desidera essere coperto da salvacondotto;

Ciò esposto fa istanza perchè la S. V. Illustr. voglia, sempre quando creda necessario sentirlo in persona, provocare pel sottoscritto dalla competente autorità apposito salvacondotto.

(*Carta da L. 3.60*). (*Firma*).

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la suestesa domanda,

Ritenuto essere assolutamente necessario sentire personalmente il fallito N. N. perchè (*se ne dicano i motivi*); visto l'articolo 731 Cod. Comm.

RICHIEDE

Il Procuratore del Re presso questo Tribunale Civ. Pen, perchè voglia provocare a favore del detto fallito N. N. dal Giudice Penale competente apposito salvacondotto per il termine di almeno.....

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

Art. 732.

Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato

può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore.

V. N. 415 — 281.

CAPO II.

Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario.

Art. 733.

Il pretore, entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione di fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo.

V. N. 439, 440, 441; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 2 — 692 — 734, 735, 737 — 739 — 744 — 741 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — Il pretore entro le ventiquattro ore dal ricevuto avviso deve procedere all'apposizione dei sigilli (art. 733). L'avviso di cui in questo articolo, è quello indicato nell'art. 692, che deve essere trasmesso dal cancelliere al pretore appena dichiarato il fallimento (v. formola N. 24 sotto art. 692).

FORMOLARIO: 75. — Verbale di apposizione di sigilli per parte del pretore.

L'anno... ed alli... del mese di..... ore..... in...

Il Pretore del mandamento di..... assistito dal-Cancelliere sottoscritto;

In seguito ad avviso del Cancelliere del Tribunale di..... in data di ieri col quale veniva partecipato che il Tribunale di.... con sentenza in data..... aveva dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in..... ordinando l'apposizione dei sigilli alle merci, mobili, attrezzi, carte, libri e quant'altro di spettanza del fallito;

Recatosi anzitutto nel negozio di detto fallito, posto in questa Città Via..... N .... si è ivi incontrato il fallito (*oppure si indicherà la persona ivi incontrata*) il quale, informato dello scopo dell'accesso, non fece alcuna opposizione. Qui si ebbe la presenza del Curatore provvisorio Sig..... (*nel caso sia intervenuto*), e quindi alla presenza del fallito e del Curatore si è proceduto all'apposizione dei sigilli, come segue:

Avendo anzitutto il Curatore chiesto che non fossero posti sotto sigillo i libri di commercio del fallito, avendone immediato bisogno, agli stessi si è provveduto vidimandoli e descrivendoli con verbale da trasmettersi a parte al Giudice delegato a sensi dell'art. 737 Cod. Com. (*v. formole ivi N. 84* e *85*).

Verificatosi poscia il negozio consistere in N..... ambienti, con una sola porta d'accesso, verso corte e di altra verso strada, fatti chiudere ermeticamente tutti i finestroni prospettanti verso..... nonchè gli altri prospettanti verso..... su ciascuno si è apposta una striscia di carta portante la scritta " sigilli apposti dalla R. Pretura Mandamentale di..... con verbale in data..... e colla sottoscrizione d'ufficio, quali striscie furono assicurate alle estremità con sigilli di ceralacca rossa portanti la impronta del bollo d'ufficio.

Nello stesso modo si suggellarono i seguenti oggetti (*descriverli*).

E per ultimo si è chiuso dall'interno la porta d'accesso del negozio verso strada, e la chiave venne ritirata dal Cancelliere; dopo di che e anche sulla porta tanto internamente che esternamente si è apposta una striscia di carta colla leggenda e coi sigilli di cui sopra, e lo stesso si fece per la porta d'accesso verso corte che chiusa dall'esterno a chiave, la quale fu pure ritirata dal Cancelliere, fu sigillata mediante striscia portante identica leggenda di cui sopra fermata all'estremità con sigilli di ceralacca rossa coll'impronta dell'ufficio;

Si è passato quindi al magazzino posto..... ecc. (*e si farà constare di tutto nel modo stesso suddetto*).

Dopo di che, passati nell'abitazione del fallito, posta in Via.... N..... al piano..... si è verificato che essa si compone di N..... camere (*descrivere*) e vista l'impossibilità di apporre parzialmente sigilli alle camere stesse che sono collegate l'una all'altra da un unico passaggio, e in seguito a istanza fatta dal fallito, appoggiata dal Curatore, perchè non vengano messi sotto sigilli i mobili e effetti necessari alla famiglia, non vennero apposti i sigilli in detti locali procedendosi invece alla semplice descrizione degli oggetti entrostanti i quali sono i seguenti:

(*Se ne farà la descrizione*) 1°..... 2°...., ecc.

Tutto quanto fu descritto ai N..... venne lasciato al fallito e sua famiglia a sensi dell'art. 737 Cod. Com.;

Si dà atto della adesione del Curatore (*oppure: della oppo-*

sizione del Curatore, il quale anzi dichiara che reclamerà contro l'operato del Pretore a sensi dell'art. 735 Cod. Com.).

Dopo di che venne fatta formale interpellanza al fallito se vi sia altro di sua spettanza da porre sotto sigillo e questi dichiara che null'altro vi è fuori di quanto già fu sigillato, e che nulla vi è fuori dei locali visitati, non essendo nulla stato nè direttamente nè indirettamente asportato.

Datosi atto di tale dichiarazione si è nominato a custode dei sigilli, come sopra apposti il Signor.... al quale fu data notizia dei doveri e delle responsabilità che incombono ai custodi, e ha dichiarato di accettare l'incarico e di adempierne i doveri, chiedendo però di essere retribuito a sensi di legge.

Del che tutto si è redatto il presente verbale chiuso alle ore..... che, previa lettura e conferma, venne da tutti gli intervenuti sottoscritto.

(*Carta da L. 2,40; il verbale di apposizione di sigilli è anche soggetto a registrazione con la tassa di L. 1.20;* v. la Normal. 272-37 pag. 1317 Boll Dem. 1883, vol. 9).

Osservazione: L'apposizione dei sigilli può anche essere fatta dal pretore prima della dichiarazione del fallimento nei casi previsti dall'art. stesso 733 cap. e sopra istanza di creditori o d'ufficio. I creditori potranno fare istanza su carta da L. 2,40; art. 19 n° 31 leggi sul bollo testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897 n° 414 (v. istanza alla formola seguente N. 76); nulla, però. vieta che la domanda sia anche verbale, e che il pretore edotto e cerziorato da fatti che richiedano l'urgenza a provvedere possa anche d'*ufficio* procedere all'apposizione dei sigilli (v. formola N. 77).

FORMOLARIO: 76. — Istanza di creditore per apposizione dei sigilli.

R. Pretura Mandamento....

Illustrissimo Signor Pretore,

Il sottoscritto.... residente in.... espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che va creditore per causa di commercio della somma di L..... portata da effetto cambiario, non pagato e protestato a scadenza, verso il Signor N· N. commerciante in..... con negozio in Via..... N.... che trovasi sotto la giurisdizione di questa Pretura;

Che altri effetti cambiari sono in questi giorni caduti in protesto, ond'è che non v'è più dubbio che il Sig. N. N. abbia cessato di fare i suoi pagamenti;

Che altri fatti gravissimi si aggiungono ora e chiedono il provvedimento di cui appressa;

Che circola insistente sulla piazza la voce che il commerciante N. N. siasi allontanato dalla città, ma ciò che è certo si è che il Sig. N. N. ha di questi giorni trasportato della merce al Monte di Pietà, e di ciò si ha la prova irrefutabile sulla testimonianza di persone degne di fede delle quali l'Ill. Sig. Pretore potrà averne le sommarie richieste informazioni;

Che contro N. N. il sottoscritto va a presentare domanda al Tribunale perchè venga dichiarato il fallimento;

Che frattanto, però, urge impedire che avvengano distrazioni di attivo,

Ciò tutto esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. procedere sin d'ora alla apposizione dei sigilli su tutto quanto istruisce l'azienda commerciale del Sig. N. N. e su quant'altro di sua spettanza,

(*Carta L. 2,40*) (*Firma*).

FORMOLARIO: 77. — Verbale d'apposizione di sigilli a cura del Pretore sopra istanza di creditore, o d'ufficio, prima della dichiarazione di fallimento.

L'anno..... ad alli..... del mese di..... ore..... in..... Il Pretore del Mandamento di..... assistito dal Cancelliere.

In seguito ad istanza del sig..... creditore cambiario per causa di commercio della somma di L.... verso il Sig. N. N., colla quale istanza sopra l'esposto.... che (*si accennerà brevemente il fatto determinante la misura dell'apposizione dei sigilli*) chiedeva che venissero apposti i sigilli su tutto quanto istruisce l'azienda commerciale del suo debitore e su quanto altro di spettanza dello stesso;

Ritenuto che da sommarie informazioni assunte risultò effettivamente che (*si dirà ciò che si è constatato*) il che giustifica il provvedimento;

(*Oppure, se si procederà d'ufficio, si dirà: premesso che in seguito ad informazioni e a precise notizie pervenute a questa R. Pretura da persone degnissime di fede, ed ai documenti che sono pervenuti, e alle informazioni avute dalle locali autorità di pubblica sicurezza, ecc.... ecc.... si è venuto a conoscere che lo stesso N. N. cerca di trafugare attività del suo negozio, e tenta ogni mezzo per vendere a prezzi rovinosi,* oppure: *non è più reperibile nel suo domicilio*):

Che è necessario procedere senza indugio alla apposizione dei sigilli per evitare il danno della distrazione di altre attività, essendo la misura piu che giustificata dai fatti suaccennati;

Recatosi anzitutto nel negozio di detto Sig. N. N. posto in questa città via..... n°..... si è incontrato col Sig. (*si darà atto delle persone incontrate*) ecc.....

Verificatosi il negozio, ecc..... (*come alla formola di verbale già data al N. 75*), ecc..

(*Carta L. 2,40*).

Art. 734.

I sigilli sono apposti ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli.

V. N. 444, 451, e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 733 Cod. Com.

FORMOLARIO : 78. — Partecipazione del Pretore al Presidente del Tribunale dell'avvenuta apposizione dei sigilli prima della dichiarazione del fallimento.

R. Pretura Mand....

di

....

OGGETTO :

partecipazione di apposizione di sigilli a carico di N. N. commerciante in..............

(*Data*).

In seguito a domanda fatta dal signor..... e in base ai documenti e alle informazioni assunte (*oppure se l'apposizione fu fatta d'ufficio: in seguito ad informazioni pervenute all'ufficio da parte di creditori confermate da persone degne di fede, e dalla stessa autorità di pubblica sicurezza e da*, ecc. ....) risultando a carico del commerciante N. N. con negozio in.... Via.... N..... che ha tentato di trafugare come in parte ha trafugato merce del negozio stesso, e si è anche allontanato dal domicilio, (*quest'ultima circostanza sarà appurata nell'occasione della erezione del verbale di apposizione dei sigilli se nel domicilio non sia rinvenuto il debitore*) si è proceduto alla apposizione dei sigilli nell'azienda di esso N. N. ed altri effetti di sua spettanza come da verbale in data....

Di ciò mi pregio darne notizia alla S. V. Ill. a sensi e per gli effetti di cui nell'art. 734 Cod Comm.

Il Pretore
(*Firma*)

All'Illustrissimo Signor
Presidente del Tribunale di..................

(*In carta libera, come corrispondenza d'ufficio*).

FORMOLARIO: 79. — Partecipazione del Pretore al Presidente del Tribunale dell'avvenuta apposizione dei sigilli, a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento.

R. Pretura Mandamentale

di

....

OGGETTO:

Partecipazione di avvenuta apposizione di sigilli a carico di N. N.

(*Data*).

A sensi dell'art. 734 Cod. Com. mi pregio partecipare alla S. V. Ill. che ieri, come da relativo verbale, vennero apposti i sigilli ai magazzini, nel negozio e a parte dei locali di abitazione e a quant'altro di spettanza del fallito N. N. e ciò in seguito alla partecipazione della Sentenza dichiarativa del fallimento in data ..., e come da avviso trasmesso dal Cancelliere del Tribunale sotto la data delli.....

All'Illustrissimo Signor
Presidente del Tribunale di....................

Il Pretore
(*Firma*).

(*In carta libera, come corrispondenza d'ufficio*)

Art. 735.

Le vesti, le masserizie e i mobili, necessarii al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

V. N. 445, 446 — 167; e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 726 — 727 — 733 Cod. Com. — 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: 80. — Richiamo contro l'operato del Pretore, e pedisseqna ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill., quanto segue:
Che il Pretore Mandamentale di..... nel provvedere alla apposizione dei sigilli nella abitazione del fallito N. N. come da

verbale in data...., ha omesso di porre sotto sigillo i seguenti oggetti (*si indicheranno*);

Il sottoscritto non ha potuto assistere alla apposizione dei sigilli perchè.... (*oppure: che nel verbale stesso di apposizione il sottoscritto ha fatto dare atto che si sarebbe richiamato contro l'operato del Pretore in quanto si ometteva di porre sotto suggello anche gli oggetti indicati*);

Che questi oggetti non sono punto necessari, nello stretto senso della parola, nè al fallito nè a sua famiglia perchè..... (*si diranno i motivi*);

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. ordinare che detti oggetti vengano rimessi e consegnati per comprenderli fra quelli da inventariarsi per la stima dell'attivo e da vendersi in seguito.

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Il Giudice Delegato.

Letto il suesposto richiamo e ritenuto l'esposto;

Ritenuto che gli oggetti in ricorso elencati non si possono ritenere necessari al fallito e sua famiglia;

Che inopportunamente furono dal Pretore omessi dalla apposizione dei sigilli;

Visto l'art. 735 Cod. Com.

ORDINA

Che detti oggetti vengano consegnati al Curatore Signor.... a sensi e per gli effetti di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*).
(*Carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*).

Art. 736.

Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale sottoscritto dal pretore dev'essere tosto trasmesso al giudice delegato.

V. N. 346 — 361 — 418 — 167, 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 733 — 750 793 ult. cap. Cod. Com. — art. 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Trovo qui luogo più opportuno a dare la formola per l'istanza di vendita di cose deperibili, o

soggette a diminuzione di valore, o di difficile o dispendiosa conservazione (v. formola N. 81) nonchè la formola per l'istanza per esercizio provvisorio, (v. formola n. 82) sebbene di tali istanze si occupi più direttamente, quanto alla forma, l'art. 750 Cod. Com. Ciò ho fatto per seguire un ordine cronologico degli avvenimenti poichè è appunto in seguito a tali provvedimenti che viene evitata la apposizione dei sigilli erigendosi invece speciale verbale a sensi dell'art. 736 Cod. Com. (v. formola N. 83) All'art. 750 farò invece richiamo alle formole già date.

FORMOLARIO: 81. — Istanza del Curatore per la vendita immediata di cose soggette a deperimento e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue;

Che da informazioni e verifiche sommarie gli consta che tra le attività del fallimento N. N. vi sono delle merci che per loro natura richiedono cure speciali di conservazione e sono facilmente deperibili, ond'è che sarebbe conveniente ed utile provvedere ad un sollecito collocamento:

Che tali merci consistono in..... (*si indicheranno le merci*);

Che come subito il signor Giudice delegato rileverà, tali merci abbisognano di una cura speciale di conservazione e di custodia, il che, oltre ad importare una spesa per tale operazione non esclude che le merci stesse abbiano anche a deperire;

Che si deve anche tener presente che ove si lasci passare altro tempo più difficilmente le merci stesse potranno essere vendute, se non a prezzo molto inferiore, mentre gli attuali bisogni del commercio, e le attuali condizioni del mercato rendono le merci stesse più appetibili e offrono maggiori rimunerazioni;

Ciò tutto esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill.

1° Autorizzare la omissione dei sigilli alle merci suindicate, con che siano tosto inventariate alla presenza del signor Pretore procedente alla apposizione dei sigilli stessi,

2° Nominare un Perito perchè proceda alla stima delle merci, e autorizzare la vendita delle merci stesse a offerte private e a prezzo non inferiore a quello di stima.

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Letto il suesteso ricorso,

Ritenuto l'esposto e la convenienza che le merci indicate non siano poste sotto sigillo per la necessaria e sollecita cura di cui le merci stesse abbisognano,

Ritenuta la convenienza, e l'utilità della vendita a offerte private, avuto riguardo alle condizioni odierne del mercato, e alla deperibilità delle merci,

Visti gli art. 736 e 750 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore a richiedere al Signor Pretore procedente alla apposizione dei sigilli la omissione dei sigilli stessi per le merci indicate in ricorso con che siano tosto inventariate alla presenza del signor Pretore, e siano stimate dal Perito infranominato, e mediante deposito del Verbale nella Cancelleria del Tribunale,

Nomina a Perito il Signor..... perchè proceda alla stima delle merci,

Autorizza la vendita delle merci a prezzo non inferiore a quello di stima ed a partito privato.

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*).

(*Tutto in carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*).

FORMOLARIO: 82. — Istanza del Curatore per esercizio provvisorio ed ordinanza pedissequa del Giudice Delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che esso si è portato, appena avuta notizia della sua nomina a Curatore, nell'esercizio commerciale del fallito;

Che da indagini fatte e da informazioni assunte si è formato il convincimento che sia utile e conveniente continuare l'esercizio del negozio gestito fin qui dal fallito;

Che infatti l'unica attività che rimane ai creditori è quella consistente nelle merci del negozio, e sarebbe un vero disastro ove solo per un momento si pensasse a voler realizzare il valore di tali merci, vendendole a negozio chiuso;

Che il negozio stesso può dare più facile affidamento di ottenere proposte maggiormente vantaggiose per rilievo in massa di tutte le attività ove il negozio non sia chiuso e sperare anche in una somma più elevata potendosi richiedere dall'even-

tuale acquisitore un compenso a titolo di avviamento del negozio stesso;

Che il ripetuto negozio trovasi in posizione favorevole per il suo speciale ramo di commercio e tutto rende maggiormente possibile a dare la fondata speranza di una vendita del negozio in blocco a prezzo conveniente;

Che il fallimento non fu cagionato dalla passività in sè dell'azienda, ma dal modo trascurato in cui era condotta e dalle disgrazie famigliari .... ecc. (*si indicheranno gli altri motivi*).

Ciò tutto esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill.: autorizzare il Curatore a proseguire nell'esercizio provvisorio del negozio di..... almeno fino alla prima adunanza di creditori per interpellarli in seguito, visto il risultato di questo primo esperimento, sulla opportunità, o no, di continuare nell'esercizio stesso,

Autorizzare conseguentemente la omissione dei sigilli sulle merci e attività del negozio con che sia subito redatto l'inventario colla stima delle merci e ed attività stesse;

Nominare un Perito perchè proceda alla stima delle atiività.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,

Ritenuto che si presenta conveniente per le ragioni addotte in ricorso di fare l'esperimento dell'esercizio provvisorio del negozio almeno fino alla prima adunanza dei creditori, nella quale si potranno interrogare i creditori stessi sulla convenienza, o no, di proseguire nell'esercizio stesso;

Visti gli art. 736, 750 Cod. Com

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza la continuazione dell'esercizio provvisorio del fallito in questa città Via..... N.... e ciò in via di esperimento per il periodo di tempo fino alla prima adunanza dei creditori indetta pel giorno..... del mese..... e salvo provvedere per altri periodi di tempo sentito il parere dei creditori stessi e della delegazione di sorveglianza, e con che sia tosto fatto l'inventario e la stima di tutte le attività del negozio, da depositarsi nella Cancelleria del Tribunale,

Nomina a Perito delle merci ed attività tutte di negozio il Signor.....

Autorizza il Curatore a richiedere dal Pretore procedente alla apposizione dei sigilli la omissione dei sigilli sulle merci e attività di negozio, di cui sopra.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Su carta da L. 3 60*). (*Firma del Cancelliere*)

FORMOLARIO: 83. — Inventario delle cose delle quali fu autorizzata la vendita o di quelle che servono all'esercizio provvisorio del commercio del fallito.

L'anno.... ed alli.... del mese di.... in.... e nel negozio del fallito N. N. sito in questa città di..... Via..... N.....

Premesso che con ordinanza in data..... del sig. Giudice delegato alla procedura del fallimento veniva autorizzata, colle cautele in essa ordinanza espresse, la vendita delle merci tutte ivi elencate (*oppure: veniva autorizzata, colle cautele di cui nell'ordinanzu stessa espresse, la continuazione dell'esercizio del commercio del fallito*);

Notiziato che oggi alle ore.... si sarebbe proceduto dall'Ill. signor Pretore Mandamentale di..... alla apposizione dei sigilli su dette merci e negozio a sensi di legge;

Mi sono recato io Curatore al negozio stesso assieme col Sig..... nominato perito per la necessaria stima di tutte le cose da escludersi dalla apposizione dei sigilli, e quivi trovato il sig. Pretore col suo Cancelliere gli ho data comunicazione dell'ordinanza del Signor Giudice delegato e quindi in esecuzione della medesima e alla presenza di esso Sig. Pretore e suo Cancelliere, nonchè del Perito (*e del fallito se sarà presente, e delle altre persone di cui si darà atto*) si è proceduto all'inventario ed alla stima delle seguenti merci:

1° .....

2° ..... ecc.

Null'altro essendovi da inventariare mi sono costituito depositario giudiziale degli oggetti tutti come sopra indicati, e si è chiuso il presente verbale d'inventario alle ore..... che previa lettura e conferma fu dalle parti tutte presenti sottoscritto.

(*Firme*)

(*Su carta da L. 1,20 e soggetto a registrazione con la tassa di L. 3,60, come l'inventario. Vedi osservazione sotto art. 741 Cod. Comm.*).

Osservazione: È da osservarsi fin d'ora che la ordinanza del giudice delegato in quanto autorizza l'esercizio provvisorio è soggetta a richiamo. Il richiamo si fa al Tribunale in contraddittorio del curatore, e da qualunqne interessato. Quanto alla formola V. quella data al N. 67, sotto l'art. 728 e la osservazione 1ª.

Art. 737.

I libri di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo

verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione: ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.

Il curatore, allorchè sia depositario dei libri del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore.

V. N. 350 — 447, 448 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 726 cp. 727 — 733 — 748 Cod. Com — 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: 84. — Verbale di vidimazione e descrizione dei libri di commercio del fallito.

L'anno.... ed alli..... del mese di.....in..... e nel negozio del fallito N. N. posto in questa città Via.... al N.....

Il Pretore Mandamentale di...... assistito dal Cancelliere sottoscritto,

Premesso che, nel procedere alla apposizione dei sigilli nel negozio del fallito N. N. come da verbale in data d'oggi, il Curatore provvisorio sig.... ha fatto istanza perchè fossero esenti da sigilli i libri di commercio del fallito e fossero a lui consegnati avendo bisogno di ispezionarli per le necessità della amministrazione,

Assecondando la istanza stessa furono tutti i detti libri vidimati mediante dichiarazione e sottoscrizione in ogni mezzo foglio scritto, e in calce ad ognuno di essi, e quindi consegnati allo stesso Curatore, facendosi constare, a sensi di legge, che i libri stessi sono i seguenti: *(si farà una minuta descrizione dei libri dello stato in cui si trovano).*

In seguito a tale consegna il Pretore fa ammonizione al Curatore di depositare tutti i detti libri immediatamente alla Cancelleria del Tribunale di.... e ciò a sensi e per ogni effetto di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal Curatore dal Pretore e dal Cancelliere.

(*Carta da L. 2.40*). (*Firme*).

FORMOLARIO: 85. — Trasmissione del verbale di vidimazione e descrizione dei libri di commercio del fallito al giudice delegato.

R. Pretura Mandamentale
di
....

(*Data*)

OGGETTO:

Trasmissione di verbale di vidimazione e descrizione di libri di commercio del fallito N. N.

A sensi del disposto con l'art. 737 Cod. Com. mi pregio trasmettere alla S. V. Ill. il verbale di vidimazione e descrizione dei libri di commercio del fallito N. N. consegnati al Curatore e non posti sotto sigillo in seguito alla domanda fattane dallo stesso Curatore.

All'Ill. Signor Giudice *Il Pretore*
delegato alla procedura del fallimento N. N. (*Firma*)
(*Carta libera, per corrispondenza d'ufficio*).

FORMOLARIO: 86. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a ritirare dalla Cancelleria e trattenere i libri di commercio del fallito, e pedissequa ordinanza del giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore provvisorio del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che essendosi proceduto dal Pretore Mandamentale di.... alla apposizione dei sigilli a carico delle attività del fallito, il sottoscritto ha fatto istanza al Pretore perchè, omessa la apposizione per quanto riguardava i libri di commercio, consegnasse i libri stessi ad esso Curatore previa vidimazione e descrizione;

Che con verbale in data..... che sarà stato a sensi di legge, trasmesso alla S. V. Ill. furono tali libri vidimati e descritti e il Curatore, come di dovere, li ha depositati in Cancelleria;

Che tali libri il Curatore ora ha bisogno di consultare con agio e pazientemente per peter verificare e controllare gli ele-

menti che costituiscono realmente le attività e passività e per venire a conoscere il vero stato dei crediti e dei debiti;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il Curatore provvisorto a ritirare dalla Cancelleria e trattenere presso di sè i libri di commercio del fallito, di cùi in verbale di vidimazione e descrizione in data..... per un periodo di almeno ....

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto, e la opportunità di esaminare tutti i libri di commercio del fallito,

Visto l'art. 737 Cod. Com.,

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore provvisorio Sig..... a ritirare dalla Cancelleria tutti i libri di commercio del fallito N N. e di cui nel verbale di vidimazione e descrizione in data..... all'oggetto possa valersene per i bisogni dell'amministrazione del fallimento, e ciò per un periodo di giorni.... da oggi.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*).

(*Carta da L. 3.60*). (*Firma del Cancelliere*)

Art. 738.

Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessarii atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore, affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev'essere dato al giudice delegato.

V. N. 450 — 364 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 733 — 748 — Cod. Com. — art. 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: 87. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a farsi consegnare cambiali o altri titoli di credito, e relativa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore provvisorio del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che tra le attività che compongono il fallimento N. N. devono, per sommarie informazioni assunte, trovarsi anche delle cambiali, ed altri titoli di credito, per i quali occorrono atti conservativi;

Che il Sig. Pretore sta per procedere alla apposizione dei sigilli;

Che è utile e conveniente che tali cambiali e titoli siano senz'altro consegnati al Curatore perchè possa provvedere tosto agli atti più urgenti nell'interesse della massa;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il Curatore sottoscritto a farsi consegnare le cambiali e titoli di credito di spettanza del fallimento, previa descrizione, a sensi della legge.

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto, e l'opportunità che le cambiali e i titoli di credito siano rimessi al Curatore,

Visto l'art. 738 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore provvisorio Sig.... a far escludere dalla apposizione dei sigilli e farsi consegnare le cambiali e titoli di credito che si rinvenissero presso il fallito, previa regolare descrizione come di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*)

(*Su carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*)

Osservazione. — Nel modo solito, e per corrispondenza per via di ufficio il pretore, mentre avvertirà il presidente del tribunale della avvenuta apposizione dei sigilli, avvertirà pure il giudice delegato della consegna al curatore delle cambiali e titoli di credito, trasmettendogli anche un elenco delle cambiali e titoli consegnati.

Art. 739.

Il giudice delegato, qualora creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omessa l'apposizione dei sigilli.

V. N. 443 — 462, 463 — 288 — 346 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 733 — 910 (trascritto sotto articolo 727) Codice Commercio.

FORMOLARIO: 88. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a procedere ad inventario immediato, omessa l'apposizione dei sigilli, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore provvisorio del fallimento N.N. espone alla S. V. Ill.

Che con sentenza dichiarativa di fallimento di N. N. pronunciata da questo Tribunale venne ordinata la apposizione dei sigilli,

Che assunte informazioni risultò al sottoscritto che l'inventario dei beni tutti del fallito puossi condurre a termine in una sola giornata, e che quindi torna applicabile il disposto con l'art. 739 Cod. Comm.,

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. ordinare che il sottoscritto possa subito procedere alla erezione dell'inventario, omessa l'apposizione dei sigilli, nominando il perito per la stima delle attività da inventariarsi.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,
Visto l'art. 739 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Ordina al Curatore provvisorio sig..... di procedere immediatamente all'inventario dei beni tutti del fallito N. N. omessa l'apposizione dei sigilli, e nomina a perito per la stima delle attività da inventariarsi il signor....

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*).

Art. 740.

Il curatore, entro giorni tre dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso.

V. N. 454 — 288 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 717 — 733 — 864 — 905 (trascritto sotto art. 698) Cod. Commercio.

V. pure art. 859 — 860 — e 141 Cod proc. Civ.

Art. 859 Cod. proc. civ. La rimozione dei sigilli è ordinata dal pretore sull'istanza di alcuno degli aventi diritto.

L'istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione.

In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 869 Cod. proc. civ. Non può procedersi all'inventario, se non siano presenti o citate le persone indicate nell'articolo precedente.

La citazione esprime il luogo, giorno, e l'ora in cui si darà principio all'inventario.

Tra la citazione e l'inventorio deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni.

Non è necessaria la citazione di coloro che non abbiano il domicilio o la residenza nella giurisdizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario. In loro vece si cita il notaro che, sull'istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rappresentarli.

Art. 141 Cod. proc. civ. Chi non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta, è citato mediante:

affisione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda;

inserzione di un sunto della citazione sul giornale degli annunzi giudiziari;

e consegna di una copia della citazione stessa al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità.

FORMOLARIO: 89. — Domanda del curatore definitivo per la rimozione dei sigilli, e relativo decreto del Pretore.

Illustrissimo Signor Pretore,

Il sottoscritto essendo stato nominato con sentenza del Tribunale di..... in data.... curatore definitivo del fallimento N. N. fa istanza, a sensi del disposto con l'art. 740 Cod. Com., perchè la S. V. Ill. voglia ordinare la rimozione dei sigilli stati apposti sui beni del fallito come dal verbale suesteso, fissandosi all'uopo giorno ed ora in cui il sottoscritto possa procedervi.

(*Data*) (*Firma*).

DECRETO

Il Pretore Mandamentale di....

Vista la suestesa domanda e l'art. 740 Cod. Com.

ORDINA

la rimozione dei sigilli stati apposti con verbale in data..... fissando per la rimozione il giorno..... mese..... alle ore....,

(Data) *(Firma del Pretore)*
(Firma del Cancelliere)

(Tanto la domanda quanto il decreto possono farsi in calce allo stesso verbale di apposizione di sigilli, a sensi dell'artic. 859 Cod. Proc. Civ.).

FORMOLARIO: 90. — Citazione del fallito per assistere alla formazione dell'inventario.

ATTO DI CITAZIONE

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

Sulla richiesta del Sig..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N.

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla R. Pretura del Mandamento di..... ove risiedo;

Ho citato come cito il signor N. N. domiciliato in..... a trovarsi presente al negozio in Via..... N..... alle ore..... del giorno..... del mese..... per ivi assistere, ove lo creda, alla rimozione dei sigilli ordinata per tale giorno ed ora con decreto del Pretore in data..... e alla conseguente formazione dell'inventario che verrà assunto a cura del Richiedente.

(Segue la relazione dell'ufficiale giudiziario).

(Su carta da L. 2,40).

Osservazione: Tra la citazione e l'inventario deve esservi l'intervallo di giorni tre come è richiesto dall'art. 869 Cod. proc. civ.; se il fallito non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta, per essersi dato alla latitanza, sarà anche meglio, oltre alla notizia ordinaria al domicilio del suo commercio, provvedere alla notifica nel modo indicato per gli assenti, e di cui nell'art. 141 del Cod. proc. civ. sopra riportato.

Art. 741.

L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura e dalle tasse di registro e di bollo, e dev'essere compilato, in doppio originale, dal curatore coll'intervento della delegazione dei creditori, o se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaro o d'altra idonea persona, designati dal tribunale e in caso di urgenza dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la so-

stanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario dev'essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario.

V. N. 457, 458, 459, 463 — 433 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 21 Legge 14 luglio 1887 n. 4702 e 85 e 19 n. 12 leggi sul bollo testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897 n. 414.

Art. 21 Legge 14 luglio 1887. Coll'attuazione di questa legge cessano di avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, mano-morta, concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse emanate a tutto il 1884.

Art. 85 Legge sul bollo 1897. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

Art. 19 n. 12. Saranno scritti su carta ordinaria da lire una:.... *omissis* 12: Le private scritture portanti contratti d'ogni specie.... *omissis*.... scritture private contenenti descrizioni, contestazioni, o *inventari* che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte.

Osservazione: La normale N. 12 pag. 19 del Bollet. Dem. 1888 (vol. 15) avverte che: il privilegio dell'esenzione da bollo stabilito dall'art, 741 del Cod. di Comm. per gli inventari nei giudizi di fallimento è rimasto abolito con la legge 14 lug. 1887 n. 4702. Essendo gli inventari esenti dalle ordinarie formalità di procedura, possono compilarsi in carta filigranata da L. 1,20.

FORMOLARIO: 91. — Domanda del Curatore al Tribunale perchè designi la persona che deve assistere all'inventario in mancanza della costituzione della delegazione dei creditori.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone:

Che nella adunanza dei creditori in data..... vennero nominati a membri della delegazione di sorveglianza i signori.....

Che ai membri nominati esso Curatore ha fatta regolare partecipazione della nomina,

Che però la delegazione non ha potuto costituirsi perchè uno dei membri, e cioè il signor.,.. ha rinunciato all'incarico, e fu fissata all'uopo dal giudice delegato una convocazione d'urgenza dei creditori, ma tale udienza cade in giorno dopo quello fissato per procedere all'inventario,

Che è quindi necessario in mancanza della delegazione dei credttori che il Tribunale provveda a sensi dell'art. 741 Cod. Comm.

Ciò tutto esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo nominare persona che possa assistere alle operazioni d'inventario.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3,60*).

FORMOLARIO: 92. — Provvedimento del Tribunale che nomina la persona di un notaio per l'assistenza ad inventario, in mancanza della delegazione dei creditori.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale in camera di consiglio, ecc.

Visto il ricorso presentato dal curatore definitivo del fallimento N. N. Signor.....

Visti gli atti e documenti del fallimento stesso,

Sentito il giudice delegato nella sua relazione,

Ritenuto che non essento regolarmente costituita la delegazione dei creditori, è necessario provvedere alla nomina di persona idonea che possa assistere alla regolare confezione dell' inventario le cui operazioni devono incominciarsi col giorno.....

Visto l'art. 741 Cod. Com.

NOMINA

Per assistere alle operazioni dell'inventario delle attività del fallito N. N. il sig.

Così pronunciato il..... (*Firme*)

Osservazione: Nel caso d'urgenza il curatore, a sensi dello stesso art. 741 Cod. Com. potrà rivolgersi invece che al Tribubunale al Giudice delegato. Tralascio di dare una tale formola potendo questa concepirsi nell'identico modo di quella data, solo sarà da aggiungersi e dimostrarsi l'urgenza per cui si ricorre al Giudice delegato, invece che al Tribunale.

Il curatore ricorrerà poi al giudice per far designare una persona che la coadiuvi nella formazione dell'inventario e nella stima, come alla seguente formola.

FORMOLARIO: 93. — Domanda del Curatore per la nomina di perito che proceda alla stima nell'inventario, e pedissequa ordinanza del giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato allà procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone:

Che deve procedere alla formazione dell'inventario delle attività del fallito;

Che in tale operazione è necessaria l'assistenza di perito per a stima delle attività stesse;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. nominare un perito per la stima delle attività nel fallimento N. N. proponendo fin d'ora il signor..... che conosce gli articoli in cui già commerciava il fallito.

(Data) *(Firma).*

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,

Visto l'art. 741 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Nomina a perito per la stima delle attività del fallimento N, N. e perchè possa coadiuvare il Curatore nella formazione dell'inventario, il Sig.....

(Data) *(Firma del Giudice delegato)*

(Carta da L. 3,60). *(Firma del Cancelliere).*

FORMOLARIO: 94. — Inventario.

L'anno.... ed alli..... del mese di..... alle ore..... e nel negozio del fallito N. N. posto in questa città Via..... N....

Io Curatore definitivo del fallimento stesso nominato con sentenza del Tribunale in data....

Premesso che con Decreto del Pretore in data.... reso sopra istanza del sottoscritto veniva fissato il giorno d'oggi per la rimozione dei sigilli stati apposti con verbale in data.....

Mi sono in obbedienza a tale decreto recato in questo luogo in questo giorno all'ora indicata, ed ivi ho trovati i Signori:

1° I membri della delegazione di sorveglianza signori..... *(oppure: il Signor.... nominato dal Tribunale, o dal giudice deleguto d'urgenza con provvedimento in data.... non essendo costituita la delegazione dei creditori)*;

2° Il fallito N. N. *(oppure: non fu trovato il fallito quan-*

tunque citato a comparire, come di legge, con atto notificato in data.... a mininistero dell'ufficiale giudiziario.....);

3° Il perito Signor..... nominato con ordinanza del giudice in data..... per la stima e a coadiuvare il curatore nelle operazioni d'inventario;

4° Il custode dei sigilli signor.....

5° I creditori seguenti: (*si nomineranno*);

Alla presenza di quali tutti intervenuti ho proceduto come segue:

Anzitutto ho deferito al *perito* il giuramento nella forma stabilita dagli art. 226-259 Cod. proc. civ, e quindi colla scorta del verbale di apposizione di sigilli, copia del quale mi venne dalla Pretura consegnata dietro mia richiesta, unitamente alle chiavi del negozio, magazzino..... ho riconosciuto lo stato dei sigilli apposti all'esterno alle porte d'ingresso del negozio e trovatili intatti, li ho rimossi, e aperte le porte stesse sono entrato dapprima nel negozio insieme con tutti gli intervenuti, riconoscendo essere ugualmente intatti i sigilli all'interno che venni man mano rimovendo, e procedetti subito coadiuvato dal signor Perito alla descrizione e alla stima di tutto quanto ho trovato nel negozio stesso e cioè:

1° . ...

2° ....., ecc.

Successivamente riconosciuti i sigilli all'esterno delle porte del magazzino..... ecc. (*come sopra*).

Null'altro essendovi da inventariare mi sono costituito depositario giudiziale delle merci, del denaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte, dei mobili, e di tutto quanto infine fu sopra descritto e inventariato.

Del che tutto fu redatto il presente verbale in doppio originale chiuso alle ore.... il quale consta di fogli N..... firmati da ciascuno degli intervenuti e previa lettura e conferma, venne poi da tutti gli intervenuti stessi e da me sottoscritto.

(*Firme*).

(*Carta da L. 1,20 e da sottoporsi a registrazione con L. 3,60* — v. la citata Normale 12 *Boll. Dem.*, 1888).

FORMOLARIO: 95. — Verbale di deposito dell'inventario.

L'anno.... ed alli..... del mese di .... in..... e nella Cancelleria del Tribunale Civ. è comparso personalmente il sig..... Curatore definitivo del fallimento N. N. il quale in esecuzione del disposto con l'art, 741 Cod. Comm. deposita uno degli originali dell'inventarto da lui ieri eretto delle attività tutte del fallito N. N. e ciò per ogni conseguente effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dal comparente e dal Cancelliere.

(*Firma del Curatore*)
(*Firma del Cancelliere*).

Art. 742.

Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del codice di procedura penale.

V. N. 460, 461, 463; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 753 — 878 Cod. Com. — 1843 Cod. Civ. — 698 e 701 Cod. proc. pen. — 864 Cod Com

Art. 878 Cod. Com, Nelle materie commerciali il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito, ed anche presso un privato banchiere

Art. 1843. Cod. Civ. Il depositario devé usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

Art. 698. Cod. proc. pen. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per falso è tenuto di presentarle al giudice istruttore per l'effetto indicato nell'art. 695, in seguito ad ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto personale, sentito però il pubblico ministero. Quest'ordine, ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

Art. 701. Cod. proc. pen. Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascierà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario; e ne sarà steso verbale.

Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e, se il depositario è persona pubblica, egli potrà rilasciarne altre copie facendo in essa menzione del verbale suddetto.

Tuttavia se la scrittura facesse parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il giudice potrà ordinare il trasporto del registro.

Ove sia stato ordinato il trasporto del registro, non avranno luogo le formalità prescritte dal presente articolo.

FORMOLARIO: Osservazione: V. sotto articolo 741 la formola dell'inventario al N. 94. — Quanto al deposito giudiziale del danaro inventariato valga l'osservazione fatta sotto l'art. 753.

Art. 743.

Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi.

V. N. 463, 464; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 690 — 905 (trascritto sotto art. 698) Cod. Com.
V. art. 741 — 742 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: v. sotto l'art. 741 la formola dell'inventario al N. 94.

CAPO III.

Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento.

Art. 744.

Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore acciocchè si proceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.

L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio.

V. N. 345, 346, 347, 442 — 332 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 691 n. 2, 692 — 713 — 714 — 727 — 733 — 720 — 774 — 830 — Cod. Com.

V. pure art. 906 Cod. Com. e art. 78 del Regolamento (trascritto sotto art. 724).

Art. 906 Cod. Com. In ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla.

FORMOLARIO : 96. — Istanza del Curatore per apposizione dei sigilli e pedisseque Decreto del Pretore.

Alla R. Pretura Mand. di.....

Illustrissimo signor Pretore,

Il sottoscritto Curatore provvisorio del fallimento N. N. commerciante con negozio in questa Citta Via..... N..... sotto la giurisdizione di questa R. Pretura, quale fallimento fu dichiarato con sentenza del Tribunale di.... fa istanza perchè in esecuzione della sentenza stessa voglia la S. V. Ill. procedere alla apposizione dei sigilli su tutte quante le cose cadenti nel fallimento suindicato, fissando a tale uopo giorno ed ora.

(*Data*) (*Firma*)

DECRETO

Vista la suestesa istanza;
Visto l'art. 744 Cod. Comm.;

IL PRETORE

fissa il giorno..... del corrente mese alle ore.... per procedere alla apposizione dei sigilli di cui nella domanda stessa.

(*Data*) (*Firma del Pretore*)

(*Carta da L. 2,40*). (*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: Tanto l'istanza quanto il decreto da rilasciarsi in calce alla istanza stessa va steso in carta da L. 2.40; nulla vieta però che l'istanza sia anche verbale, come pure verbalmente il pretore d'accordo col curatore fissi il giorno e l'ora per procedere alla apposizione dei sigilli di cui si tratta.

Il curatore dovrà poi fare un elenco dei creditori presunti che dovrà depositare nella cancelleria, e un elenco anche dei creditori aventi diritto di pegno od altro privilegio sopra mobili è

costretto pur fare il curatore da presentarsi al giudice delegato, e ciò in obbedienza al disposto con l'art. 774 Cod. Comm. A mio avviso nulla vieterebbe però che si faccia constare di tutto ciò con un unico elenco da stendersi su carta da L 3.60.

L'articolo 744 ult. cap., pretende il deposito dell'elenco, e di tale deposito si potrà dar atto come alla formola seguente, avvertendo, però, che in modo assai più pratico il deposito potrà risultare da semplice annotazione della data fatta dal cancelliere sull'atto stesso.

FORMOLARIO : 97. — Verbale di deposito di elenco dei creditori.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno....., ed alli..... del mese di..... in.... e nel R. Tribunale Civ. Pen. di..... avanti di me sottoscritto Cancelliere presso il Tribunale stesso, è personalmente comparso il signor..... Curatore provvisorio del fallimento N. N, stato nominato colla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata da questo Tribunale in data....., ed esso signor Curatore ha dichiarato di voler depositare, come effettivamente deposita, presso questa Cancelleria l'elenco dei crditori del fallimento stesso, come gli fu dato rilevare colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito, e dalle notizie ed informazioni avute ed assunte.

Del che tutto, e di quale deposito gli si dà atto per ogni effetto di legge col presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

(*Firma del Curatore*)
(*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: Il curatore, per il disposto dell'art. 744, deve trasmettere l'invito ai creditori per la prima adunanza (art. 691 n. 4, 717 Cod. Comm.) colle indicazioni richieste dall'articolo stesso. Di questo invito ho già dato sotto l'art. 717 la formola N. 40. Qui è solo uopo avvertire che l'invito è trasmesso in carta libera per via postale in raccomandata, per avere la ricevuta giustificante la effettiva spedizioue da allegarsi agli atti del fallimento, sulla quale ricevuta, oltre il cognome e nome del destinatario l'ufficio postale apporrà la scritta " convocazione dei creditori ". Ciò in seguito a circolare ministeriale (Savelli) 14 luglio 1883.

Trattandosi di spedizione di molte raccomandate la posta può anche fornire un modello a stampa (mod. n. 32 ed. 1902) su cui si potrà scrivere la nota delle circolari raccomandate presentate all'ufficio postale.

Art. 745.

Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del tribunale.

V. N. 356, 357; e v. anche N. agli articoli sotto richiamati.
V. art. 686 — 747 — 730 — 712 Cod. Com.

FORMOLARIO: 98. — Rettifica del bilancio presentato dal fallito fatta dal Curatore.

Bilancio Rettificato
dello stato attivo e passivo del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore provvisorio del fallimento N. N.

Visto ed esaminato il bilancio presentato dal fallito alla Canleria di questo Tribunale;

Da un attento esame delle carte, libri e registri e quant'altro per ora a sua disposizione, nonchè all'appoggio di informazioni avute ed assunte, e delle verifiche eseguite, trovasi in grado di fare al bilancio stesso le rettifiche ed aggiunte seguenti:

NELL'ATTIVO:

1.° . . . . .
2.° . . . . . ecc.

e così il totale rettificato L. . . . .

NEL PASSIVO:

1.° . . . . .
2.° . . . . . ecc.

e così il totale rettificato L. . . . .

Sbilancio L. . . . .

(*Data*) (*Firma*)

(*Su carta da L. 1.20 e da sottoporsi a registro con la tassa di L. 1.20 come produzione; oppure su carta da L 3.60*).

Osservazione: Il bilancio rettificato dal curatore dovrà poi a cura dello stesso essere depositato nella cancelleria del Tribunale. Del deposito si potrà far constare, con verbale nello stesso modo già visto (sotto art. 744) pel deposito dell'elenco dei creditori (V. formola N. 97); oppure con semplice annotazione della data del deposito, come è detto nell'osservaz. ivi.

Art. 746.

Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio o i suoi libri di com-

mercio nel termine fissato nell'articolo 686, il tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria.

V. N. 205, 208, 274, 357 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art 686 — 911 Cod. Com (trascritto sotto art. 688)

FORMOLARIO: 99. — Domanda del fallito per autorizzazione a presentare il bilancio tardivo — e relativo provvedimento del Tribunale.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto N. N. domiciliato in..... espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data.... venne dichiarato il suo fallimento;

Che tale sentenza e relativa pubblicazione avvenne allorchè esso fallito era obbligato a letto per una malattia, come da certificato medico che allega, quale malattia fu cagionata anche dalle preoccupazioni della sua posizione economica, e dal pensiero della sua famiglia così crudelmente colpita dalla sfortuna;

Che in tale stato non gli fu possibile approntare il bilancio nel termine e modi di legge;

Che tanto il rovescio dei suoi affari commerciali quanto la mancata presentazione del bilancio, e libri di commercio, non si potrà mai ascrivere a colpa nè tanto meno a malafede;

Chiede perciò voglia il Tribunale Illustrissimo autorizzarlo a presentare il bilancio in quel termine ulteriore che piacerà al Tribunale stesso di fissare.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone degli illustrissimi signori.. .. ecc....;

Letto il ricorso presentato dal fallito N. N, e documenti a corredo;

Ritenuto l'esposto e la giustificata impossibilità in cui egli si è trovato di presentare il bilancio e i suoi libri nel termine dei giorni tre fissato dall'art. 686 Cod. Comm.;

Ritenuto che deve escludersi la malafede nella mancata presentazione nel termine e modi di legge;

Visto l'art. 746 Cod. Comm.;

Autorizza il fallito N. N. a presentare il bilancio e i suoi libri di commercio nel termine perentorio di giorni..... mediante deposito in questa Cancelleria a forma di legge.

Così pronunciato il.....

(*Firme del Collegio*

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Per l'art. 911 questa sentenza si può dare senza sentire il giudice delegato nella sua relazione.

Art. 747.

Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro quarantott'ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvacondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.

V. N. 350, 351, 352, 353 — 276; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 731 — 698 — 905 (trascritto sotto articolo 698) — 857 n. 4 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: il curatore qualunque volta il fallito non si presenterà dietro invito ricorrerà alla citazione. L'invito si spedirà in carta libera per via di corrispondenza e per posta in raccomandata a sensi dell'art. 78 del Reg. (trascritto sotto art. 724). Nè di tale invito è il caso di darne la formola. — Darò invece quella della citazione avanti il giudice delegato, richiamando qui l'osservazione fatta sotto l'art 740 quanto alla notifica dell'atto a sensi dell'art. 141 Cod. Proc. Civ. in caso di non conosciuto domicilio, residenza o dimora del fallito.

FORMOLARIO: 100. — Citazione del fallito avanti il Giudice delegato per l'esame e chiusura dei libri.

Atto di citazione.

L'anno...... ed alli..... del mese di..... in.... A richiesta del signor..... nella sua qualità di Curatore provvisorio del fallimento N. N.,

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che il fallito N. N. quantunque invitato, mediante avviso speditogli in raccomandata, a presentarsi nello studio di esso Richiedente per procedere all'esame e chiusura dei libri, a sensi di legge, non ebbe a prestarsi;

Ciò esposto e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta;

HO CITATO COME CITO

il signor N. N. domiciliato in.... a comparire nel giorno di domani (*indicare il giorno*) del mese corrente alle ore..... avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento signor..... e in una delle sale del Tribunale Civ. Pen. in luogo per ivi procedere in suo confronto all'esame dei libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, e chiuderli e firmarli.

(*Segue la relazione dell'Ufficiale giudiziario*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 101. — Verbale di accertamento e chiusura dei libri.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in..... e nel R. Tribunale Civ. Pen. di..... in una delle sale del Tribunale stesso, avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N., assistito dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il Curatore provvisorio del fallimento stesso signor....., il quale ha presentato un atto di citazione del fallito N. N. per l'odierna udienza all'oggetto di procedere all'accertamento e chiusura dei libri e ciò a sensi dell'art. 747 Cod. Comm.;

Datosi atto che debitamente atteso e proclamato a sensi di legge, il fallito N. N. non è comparso (*oppure: datosi atto della comparizione e presenza all'udienza del fallito N. N.*);

In sua assenza (*oppure: presenza*) si è proceduto dal signor Curatore all'esame dei libri del fallito, riconoscendone il contenuto e accertandone lo stato nel preciso modo e ordine seguente:

1.° . . . . .

2.° . . . . . ecc.

(*Si esamineranno i libri ad uno ad uno, e se ne farà la descrizione, riconoscendo il contenuto e accertando lo stato*).

Dopo di che tutti i detti libri furono dal Curatore chiusi alla fine colla data d'oggi e colla firma,

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, fu sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3.60*).

Art. 748.

Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito colle speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanza.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le inscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili.

Le inscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale di commercio dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

V. N. 348, 349, 363. 364; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 n. 3 — 737 — 738 — 910 (trascritto sotto art. 727) — 864 — 867 Cod. Com. — e art. 1987, 1979, 1988 Cod. Civ.

Art. 1987, Cod. Civ. Per operare l'iscrizione si presentano al detto ufficio il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Queste note devono contenere:

1° il nome il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro;

2° il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'uffizio delle ipoteche;

3° la data e la natura del titolo ed il nome del pubblico Ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4° l'importare della somma dovuta;

5° gli interessi o le annualità che il credito produce;

6° il tempo dell'esigibilità;

7° la natura e la situazione dei beni gravati, colle indicazioni volute dall'art. 1979.

Art. 1979 Cod. Civ. Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto e delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

Art. 1988 Cod. Civ. Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuata iscrizione, con la data e il numero d'ordine della medesima.

FORMOLARIO: 102. — Nota d'inscrizione ipotecaria presa dal Curatore.

R. Conservatoria delle Ipoteche di.....

NOTA D'ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di Curatore provvisorio del fallimento N. N., nominato con sentenza del Tribunate di..... in data..... come da certificato del Cancelliere presso il Tribunale stesso che si allega;

CHIEDE

venga inscritta ipoteca

A FAVORE

della massa dei creditori del fallimento N. N., commerciante in..... rappresentata dal Curatore provvisorio sottoscritto sig..... il quale per ogni effetto della presente dichiara di eleggere il suo domicilio in questa città presso la persona e lo studio del signor.....

CONTRO

il signor.....

A GARANZIA

del credito risultante da (*si indicherà il titolo in base al quale si chiede la iscrizione*) per la somma capitale di . . L. ....
degli interessi di un triennio . . . . » ....
oltre le spese a calcolo . . . . » ....

e così per la somma di L. ....

SOPRA I SEGUENTI STABILI:

. . . . . (*si indicheranno la natura degli stabili, il comune in cui si trovano, il numero di catasto e mappe censiarie, e tre almeno delle coerenze*).

(*Data*) Il Richiedente
(*Firma*)

(*in doppio su carta da L. 1.20* — art. 19, n. 21 Leggi sul bollo 4 luglio 1897, testo unico).

Osservazione: Una delle note verrà restituita dal conservatore delle ipoteche al richiedente col certificato steso in calce alla nota stessa e da lui sottoscritto dell'effettuata inscrizione con la data e il numero d'ordine della medesima, a sensi dell'art. 1988 Cod. Civ.

FORMOLARIO: 103. — Certificato del Cancelliere attestante la qualità di Curatore.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

IL CANCELIERE SOTTOSCRITTO

certifica che con sentenza di questo Tribunale in data.... colla quale venne dichiarato il fallimento di N. N., commerciante in....., venne pure nominato a Curatore provvisorio del fallimento stesso il signor.....

Si rilascia il presente certificato a richiesta del Curatore provvisorio a sensi e per gli effetti di cui all'art. 748 Cod. Comm.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 0.60* — art. 19 n. 7 Leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414).

Osservazione: Se del certificato si dovesse usare per allegarlo a note ipotecarie per richiedere inscrizione ad una conservatoria che fosse fuori della giurisdizione del Tribunale presso cui è il cancelliere che rilascia il certificato, sarà necessario far legalizzare dal presidente del Tribunale, presso cui il cancelliere è addetto, la firma del cancelliere stesso. Tale legalizzazione è rilasciata sullo stesso foglio in calce al certificato mediante attestazione firmata dal presidente che riconosce la firma del cancelliere e mediante annullamento col tabellione del Tribunale di una marca amministrativa da L. 1.20.

Art. 749.

Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.

V. N. 354, 355 — 272.

FORMOLARIO: Osservazione: All'ufficio postale e all'ufficio telegrafico il cancelliere dà avviso della sentenza dichiarativa del fallimento (V. elenco delle persone cui il cancelliere in pratica dà avviso della sentenza di fallimento, formola N. 24, sotto l'art. 692). Il curatore fa partecipazione della sua nomina e della istanza a che siano a lui consegnate le lettere e i telegrammi, e allegherà, se richiesto, un certificato attestante la nomina a curatore rilasciato dalla cancelleria nello stesso modo che si è visto più sopra, art. 748 alla formola N. 103.

FORMOLARIO: 104. — Lettera del Curatore all'ufficio postale e telegrafico perchè siano a lui consegnate le lettere e i telegrammi del fallito.

Al Signor Ufficiale postale

oppure: telegrafico

in

....

(Data)

Le accludo certificato della Cancelleria di questo Tribunale Civ. Pen. di..... attestante la mia nomina a Curatore del fallimento N. N. commerciante in..... ed a sensi dell'art. 749 Cod. Comm. La prego a voler consegnare a mie mani tutte le lettere e corrispondenze (*oppure: tutti i telegrammi*) che da oggi perverranno all'Ufficio all'indirizzo del fallito suddetto.

Il Curatore
(Firma e indirizzo)

(In carta libera come corrispondenza).

Art. 750.

Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita, e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.

V. N. 358, 359, 360, 361, 362 — 418, 423 — 287 — 346 — 167, 168 e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. da 793 a 795 — 910 (trascritto sotto articolo 727) Codice Com.

V. pure art. 727 — 736 — 751 ultimo cap. e 768 Codice Commercio.

FORMOLARIO: Osservazione: Le formole per la richiesta di vendita di cose deperibili o di imminente diminuzione di valore e di quelle di dispendiosa conservazione, nonchè la richiesta per la continuazione dell'esercizio provvisorio del commercio del fallito, e la relativa pedissequa ordinanza del giudice dele-

gato, furono date sotto l'art. 736 alle formole N. 81-82 e venne già pure ivi osservato che l'ordinanza del giudice delegato in quanto autorizza la continuazione dell'esercizio del commercio del fallito è soggetta a richiamo. Quanto alla formola del richiamo puossi consultare la formola, salvo la diversità dell oggetto, data al N. 67 sotto l'art. 728, e vedasi pure ivi la osservazione I, nonchè l'articolo 910 Cod. Comm.

Art. 751.

Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune.

V. N. 369, 370, 371 — 346 — 362 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 750 — 763 — 864 — 867 — 910 (trascritto sotto art. 727) — 907 (trascritto sotto art. 717) Cod. Com.

FORMOLARIO: 105. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a farsi rappresentare, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento suindicato espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che è nella impossibilità di poter personalmente fare l'operazione di..... (*si indicherà la natura dell'operazione e la causa che impedisce od è di ostacolo a poterla fare personalmente*).

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il sottoscritto Curatore a farsi rappresentare nella suindicata operazione, a spese del sottoscritto, dal Signor.,...

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il suesteso ricorso e ritenuto l'esposto,
Visto l'art. 751 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig. ... a farsi rappresentare nell'operazione di cui è cenno nel ricorso dal Sig.... (*oppure: da persona all'uopo munita di mandato speciale*) e ciò a tutte spese dello stesso Curatore.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*).
(*Tutto su carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*).

FORMOLARIO: 106. — Domanda del Curatore per autorizzazione a farsi coadiuvare nell'amministrazione, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che l'amministrazione del fallimento è delle più difficili per la molteplicità delle operazioni e degli atti che debbono essere diligentemente controllati e verificati (*oppure si dicano gli altri motivi*).

Che, ciò stante, è assolutamente indispensabile l'aiuto di altra persona per il più sollecito disbrigo degli affari inerenti alla amministrazione stessa;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. sentito il parere della delegazione dei creditori, autorizzare il sottoscritto Curatore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto sua responsabilità, ma a spese del fallimento, da altra persona che indica nel sig..... che già conosce il commercio del fallito, fissando sin d'ora uno stipendio nella misura di L. ... mensili.

(*Data*) (*Firma*).
(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: — La domanda sarà passata al presidente della delegazione dei creditori che provvederà a raccogliere

l'avviso della delegazione stessa, il quale avviso potrà essere scritto sotto la domanda del curatore e così concepita:

La delegazione di sorveglianza del fallimento N. N. presa in esame la domanda suestesa, avanzata dal Curatore del fallimento per essere autorizzato a farsi coadiuvare da altra persona nell'amministrazione, esprime l'avviso:

Potersi accogliere la domanda stessa, approvando la nomina del proposto Sig..... fissandosi uno stipendio mensile nella misura di L.....

(*Data*) (*Firme*).

ORDINANZA

Letta la suestesa domanda e ritenuto l'esposto,
Visto l'avviso della delegazione dei creditori,
Visto l'art. 751 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a farsi coadiuvare nella amministrazione del fallimento, sotto sua personale responsabilità, dal Sig..... a spese ed a carico della massa, fissandosi lo stipendio mensile da corrispondersi allo stesso per la sua prestazione in L.....

(*Data*) (*Firma del Giudice*)
(*Carta da L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

FORMOLARIO: 107. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a impiegare nell'amministrazione il fallito, e pedisseqna ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S.V. Ill. quanto segue:

Che con ordinanza di questo Signor Giudice delegato stesso in data..... venne autorizzato l'esperimento dell'esercizio provvisorio del commercio del fallito per un periodo di tempo fino alla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti (*oppure: si darà altro motivo per giustificare la domanda di impiegare il fallito*);

Che in tale stato di cose è evidente la somma convenienza di approfittare dell'opera del fallito nella azienda commerciale poichè esso, oltre che pratico dell'articolo in vendita, conosce la clientela;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il curatore a valersi

dell'opera del fallito nell'amministrazione, determinando quelle cautele che reputerà del caso, e fissando uno stipendio da corrispondersi al fallito stesso a carico della massa.

(*Data*) (*Firma*)

La delegazione approva (*Firme*)

ORDINANZA

Letto il ricorso, e ritenuto l'esposto, e l'utilità e convenienza di valersi dell'opera del fallito nella amministrazione del fallimento, durante il periodo concesso per l'esperimento dell'esercizio provvisorio del commercio del fallito stesso;

Visto l'art. 751 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a farsi coadiuvare dal fallito N. N. nella amministrazione e gestione del negozio impiegandolo nel negozio stesso in qualità di commesso alla vendita, e ciò pel periodo concesso per l'esperimento dell'esercizio provvisorio del commercio del fallito, fissandosi in L..... il compenso per detto periodo e per tale prestazione d'opera da stare a carico della massa.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Carta L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

Art. 752.

Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessarii soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito ed alla sua famiglia, senza una deliberazione dei creditori.

V. N. 372, 373, 374 — 418 - - 423 — 167, 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 726 — 763 — 809 — 910 (trascritto sotto art. 727 (Cod. Com.

FORMOLARIO: 108. — Domanda del fallito per soccorsi, e pedissequa ordinanza del giudice delegato.

R Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che, con sentenza di questo Tribunale Civ. Pen. in data.....

gli fu dichiarato il fallimento, e l'Ill. Signor Giudice delegato e il Curatore e i creditori stessi non ignorano le tristi ed inevitabili cause che lo indussero a tale umiliante condizione (*si accenneranno le circostanze speciali*).

Che scrupolosamente ha consegnato al curatore all'epoca del l'erezioze dell'inventario benanco le poche lire che rimanevano in cassa;

Che trovasi privo di qualsiasi mezzo di sussistenza, senza sapere a chi rivolgersi per qualche sussidio, e dovendo per di più provvedere alla famiglia che si compone di N..... persone che invocano quel pane, che, con orribile strazio, non può esser loro dato a sufficienza;

Che assoluto è il bisogno che sull'attivo del fallimento gli venga intanto ffssato un soccorso;

Che l'attivo del fallimento consente che tale soccorso sia fissato e sborsato;

Ciò esposto,

Chiede voglia l'Ill. Sig. Giudice Delegato fissare a titolo di soccorso alimentare una somma mensile di almeno L..... tanto per il sottoscritto che per la famiglia, da prelevarsi dall'attivo del fallimento stesso.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3,60*)

Osservazione: — Il ricorso a mezzo della cancelleria è passato al curatore e quindi al presidente della delegazione perchè consti dell'avviso di esso curatore e della delegazione dei creditori in ordine all'accoglimento o meno della domanda e alla misura del soccorso da darsi al fallito e da prelevarsi dall'attivo. Questi pareri del curatore e della delegazione sono scritti di seguito alla domanda stessa sullo stesso foglio e potranno così concepirsi;

Vista la suestesa domanda,

Il Curatore è d'avviso doversi accogliere la domanda fatta e potersi fissare a L..... mensili il compenso da prelevarsi sull'attivo del fallimento e da pagarsi al fallito a titolo di alimenti per lo stesso e famiglia.

(*Data*) (*Firma*)

Vista la domanda suestesa del fallito N. N.

Visto l'avviso del Curatore Sig......

La delegazione dei creditori esprime l'avviso che possa accogliersi la domanda del fallito, e possa determinarsi la mensilità da pagarsi allo stesso sull' attivo del fallimento in L..... come proposto dal Curatore.

(*Data*) (*Firme*)

ORDINANZA

Letta la suestesa domanda e ritenuto l'esposto,

Visto il parere del Curatore, e della Delegazione dei creditori, per l'accoglimento della domanda stessa, e per l'ammontare del soccorso al fallito in L..... mensili,

Visto l'art. 752 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a prelevare dall'attivo del fallimento la somma mensile a datare da oggi, di L.... da pagarsi al fallito N. N. a titolo di soccorso alimentare per lo stesso e sua famiglia.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Carta da L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

Osservazione 1ª: — L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Quanto alla formola valga quella data sotto l'art. 728 al numero 67; V. pure ivi l'osservazione 1ª.

Osservazione 2ª: — La legge stabilisce un termine entro cui il fallito può chiedere, e il giudice delegato autorizzare i soccorsi necessari per esso fallito e sua famiglia, e tale termine va a scadere con la chiusura del processo verbale di verifica dei crediti. Scaduto tale termine (aggiunge lo stesso art. 752) occorre una deliberazione dei creditori. Adunque, quando se ne verificasse il caso, il fallito presenterà domanda al giudice, e questi d'accordo col curatore convocherà, se del caso, i creditori, i quali nei modi soliti delle adunanze delibereranno in ordine a tale domanda.

Art. 753.

Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degl'interessi sulle somme non depositate.

V. N. 365, 366, 367, 368 — 289 — 167; e védi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 742 e art. 878 ivi trascritto — 864. 867 — 910 (trascritto sotto 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — Il curatore per regola generale, e alla stregua delle disposizioni che regolano la materia, per effettuare il deposito *giudizialmente* dovrebbe effettuarlo presso

la Cassa depositi e prestiti (artic. 8 della Legge 17 maggio 1863 n. 1270. Per tali depositi si osservano le norme stabilite dalla legge suddetta, nonchè dalla Legge 27 maggio 1875, num. 2779 e Regolamento approvato con Regio Decreto 9 dicembre 1875 n. 2802: v. pure Legge 11 giugno 1896 n. 461 e relativo regolamento 26 novembre 1896. E così si effettuano presso l'Amministrazione centrale o presso la Intendenza di Finanza, a seconda che i depositi stessi si facciano nella provincia in cui ha sua sede l'amministrazione centrale, oppure nelle altre provincie. A tale scopo si redige apposita dichiarazione su carta da lire 0,60 — art. 19, n. 3 Leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897 n. 414 — di cui se ne acquistano i modelli già stampati, presso l'ufficio del Registro — V. Normale n. 159, riferita a pag. 721 del Bollettino Demaniale 1880, vol. 6 — e sulla stessa dichiarazione si aggiunge una marca da bollo da L. 1,20 per essere applicata ed annullata sulla polizza che verrà a suo tempo emessa. Per il ritiro dei depositi si procede in modo analogo stendendo la relativa domanda su carta da L. 0,60, e allegandovi i documenti giustificativi. — V. per i mandati di pagamento l'osservazione sotto l'art. 810.

Nella pratica si ricorre, però, anche al deposito in Cancelleria a mezzo delle Casse postali, a sensi della Legge per l'istituzione delle Casse postali di risparmio 27 maggio 1875 n. 2779 e Regolamento approvato con Regio Decreto 9 dicembre 1875, n. 2810, e art. 8 Legge 29 giugno 1882, n. 835. art. 73 e seg. del Regolamento relativo approvato con R. D. 10 dicembre 1882 numero 1103, nonchè articoli 7, Legge 10 aprile 1892 n. 191, 7 e seg. del Regolamento relativo approvato con R. D. 19 luglio 1892 n. 369 (V. detti articoli sotto art. 721).

A questi due modi di deposito ne va aggiunto un terzo, che è pure d'uso, sebbene mi sembri opportuno avvertire che, ricorrendo ad esso, il curatore assuma sopra di sè la responsabilità derivante da tale modo di depositare il danaro, voltachè non ne abbia ottenuta esplicita autorizzazione. Si ricorre cioè al deposito su libretto a risparmio o a conto corrente vincolato al nome del fallimento presso qualche istituto di credito o privato banchiere, facendosi applicazione dell'art. 878 C. Com. (trascritto sotto art. 742). Le parti interessate, di cui parla l'artic. 878, e con le quali il curatore deve accordarsi, sono i creditori. e per essi, ritengo, la delegazione di sorvoglianza ed il fallito per ottenere dal giudice delegato una ordinanza consensuale di autorizzazione. La quale potrà essere provocata appena vi siano attività da incassare e ciò tanto in modo isolato quanto in aggiunta ad altre richieste per cui si adisce il giudice delegato, e quindi anche con lo stesso ricorso, col quale si chiede di trattenere qualche somma su quelle incassate a sensi dell'art. 753, e di cui nella formola seguente.

Per i mandati di pagamento ai creditori, a seconda del diverso modo di deposito, v. *osservazione* sotto l'art. 810.

FORMOLARIO: 109. — Domanda del curatore per prelievo di somme e ordinanza pedissequa del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che dalla vendita dell'attività autorizzata con ordinanza della S. V. Ill. in data..... fu realizzata la somma di L.....

Che altra somma di L.... fu riscossa nell'incasso di alcuni crediti fino a tutt'oggi,

Che si dovrebbe quindi depositare la complessiva somma di L.....

Che, però. sia per provvedere ai bisogni della amministrazione, che per spese occorse ed occorrende di giustizia, è necessario un prelievo di somme, che il sottoscritto propone in L.....

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. fissare nella somma di L..... o in quell'altra che meglio crederà di determinare, la cifra per far fronte alle spese di giustizia e a quelle di amministrazione occorse ed occorrende, e da prelevarsi dall'attivo fino ad oggi realizzato, autorizzando il sottoscritto a ritenerla sulla somma dell'attivo stesso da depositare..... (*(si indicherà il luogo di deposito, osservando che ove il deposito si voglia fare presso qualche istituto di credito, invece che alla Cassa depositi e prestiti o alla Cassa postale, sarà necessario riportare anche il consenso della delegazione dei creditori e del fallito che firmeranno l'istanza — v. l'osservazione sopra fatta).*

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,

Ritenuto che la somma di L..... può essere sufficiente a costituire il fondo per le spese di giustizia e di amministrazione occorse e a quelle occorrende, salva liquidazione.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a trattenersi la somma di L..... su quella complessiva di L..... mandando allo stesso Curatore di depositare le residue L..... presso..... (*si dirà il luogo e le modalità del deposito*).

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*)

Art. 754.

Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento non può essere ritirato, che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione.

V. N. 368 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 753 — 809 — 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: 110. Domanda del Curatore per ritiro di somme depositate, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che in seguito ad ordinanza della S. V. Ill. in data.... autorizzandosi il Curatore a trattenere sulla somma di attivo realizzato L..... per far fronte alle spese occorse e occorrende di giustizia e di amministrazione, fu ordinato il deposito della residua cifra di L..... presso (*si indicherà il luogo di deposito*).

Che le spese impreviste accagionarono un dispendio superiore e il fondo non fu sufficiente a sopperire alle spese stesse come da nota che il sottoscritto allega, a giustificazione,

Che non fu possibile fin qui altra realizzazione di attivo,

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il sottoscritto a ritirare dalle somme depositate un altro fondo per le spese in L.....

(*Data*) (*Firma*).

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,

Vista la nota delle spese occorse che hanno esaurito il fondo di L..... trattenuto dal Curatore a tale titolo,

Ritenuto essere il caso di accordare il ritiro di altra somma che si ritiene essere sufficiente in L.....

Visto l'art. 754 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a ritirare da..... (*si indicherà il luogo di deposito*) sulle somme ivi depositate la somma di L..... per far fronte alle spese occorrende di giustizia e di amministrazione.

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*)

(*Carta da L. 3,60*) (*Firma del Cancelliere*)

Art. 755.

Il curatore deve presentare alla fine d'ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto sino a tre mesi.

V. N. 375, 376 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 726 — 727 — 910 (trascritto sotto 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: 111. — Prospetto sommario mensile per la delegazione di sorveglianza.

DATA	INDICAZIONE delle operazioni	AMMONTARE delle somme	
		Spese	Incassi
	Totale L.		

Totale Incassi L.............
» Spese » ....

L............

Nota dei depositi

alli...... del mese di............ L.............

» .... » .... » ....

Confrontano L.............

(Data)

Il Curatore
(Firma)

Osservazione: — Questi prospetti possono farsi in carta libera — art. 22 n. 6 Leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decr. 4 luglio 1897, n. 414, — e si debbono presentare al presidente della delegazione coi documenti giustificativi. Il presidente ritornerà il tutto al curatore colle osservazioni della delegazione dei creditori.

FORMOLARIO: 112. — Domanda del Curatore perchè sia autorizzato a presentare il prospetto a periodi di tre mesi, ed ordinanza pedissequa del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che la natura delle operazioni del fallimento, di cui il sottoscritto è curatore, non comportano di presentare un prospetto mensile, ma invece a più lungo periodo perchè..... (*se ne diranno i motivi*).

Che è quindi il caso di far ricorso al disposto con l'art. 755 Cod. Com.

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il Curatore sottoscritto a presentare il prospetto dell'amministrazione del fallimento alla delegazione dei creditori a periodi di mesi tre.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il suesteso ricorso,

Ritenuta l'opportunità, pei motivi addotti in ricorso, che i prospetti alla delegazione dei creditori vengano dati dal curatore a più lungo periodo,

Che questo può accettarsi sia determinato di mesi tre,

Visto l'art. 751 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore Sig..... a presentare i prospetti della sua amministrazione a periodo di mesi tre.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*).

(*Carta L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*).

Art. 756.

In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se

questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile.

V. N. 377, 378, 379 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 727 — 809 — 864 Cod. Com.

FORMOLARIO: 113. — Relazione sommaria del Curatore al Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Relazione del Curatore a sensi dell'art. 756 Cod Comm.

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Con sentenza di questo Tribunale in data..... venne dichiarato il fallimento di N. N. ad istanza..... (*del fallito, o di creditori, o d'ufficio*) e venne nominato il sottoscritto a curatore provvisorio.

Appena avuta la partecipazione della sua nomina a mezzo di avviso trasmessogli dal Cancelliere del Tribunale. a sensi di legge, fu subito cura del sottoscritto di recarsi alla Pretura del mandamento sotto la cui giurisdizione trovasi l'esercizio del fallito. per verificare se si era già provveduto alla apposizione dei sigilli ordinati con la sentenza dichiarativa del fallimento, e verificato che..... ecc. (*si dirà se furono apposti e si darà conto del relativo verbale, e in caso negativo se si è fatta istanza al Pretore perchè vi provvedesse tosto, e quindi si narreranno tutti i provvedimenti provocati per inventario, consegna di titoli, libri di commercio, vendita di merci, esercizio provvisorio, ecc., ecc. fino al giorno della relazione*).

Il sottoscritto, poi, si è fatto carico di esaminare le cause che condussero N. N. al fallimento, e da un esame sommario delle carte e registri, e del modo di commercio del fallito, e dalle informazioni assunte direttamente ed indirettamente a diverse fonti, ecc., ecc. ha potuto formarsi la convinzione che..... (*si enuncieranno le cause e le ragioni che ad avviso del Curatore hanno condotto al fallimento*).

Quanto ai caratteri sotto cui il fallimento si presenta può ritenersi, ecc. (*si indicheranno*).

Secondo, poi, le risultanze del bilancio del fallito, contro un attivo di L...., starebbe un passivo di L..... Ma tale bilancio fu già dal Curatore rettificato, come da prospetto in data..... e secondo tali rettifiche ed aggiunte il bilancio può riassumersi, salvo impreviste circostanze che lo varìino, in attività L..... pas-

sività L..... e quindi una somma di L..... da dividersi su L..... di crediti, sul che tolta una percentuale in ragione di L..... per cento per le spese, a calcolo, si può prevedere una percentuale a riparto del..... per cento.
(oppure se il fallito non avrà presentato bilancio si dirà: e dall'ispezione che si è potuto fare dei libri di commercio e carte del fallito, e dalle altre informazioni, il Curatore ha potuto presentare un bilancio che può riassumersi, ecc.).

Tali sono le sommarie informazioni che il Curatore, allo stato degli atti e in oggi, può dare sulla situazione del fallimento.

(Data) *(Firma)*

(Carta da L. 3,60)

FORMOLARIO: 114. — Trasmissione della relazione del Curatore al Procutore del Re.

R. Tribunale Civ. e Pen.
di
....

(Data).

OGGETTO:

Trasmissione di relazione del Curatore.

Ho l'onore di trasmettere a S. V. Ill. l'unita relazione del Curatore del fallimento N. N. intorno allo stato del fallimento stesso.

All'Ill. Sig. Procuratore del Re presso il R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Il Giudice delegato
(Firma)

(Carta libera per corrispondenza d'ufficio).

Osservazione: Se, per speciali circostanze, il curatore non potrà nel termine di legge presentare la sua relazione ne farà domanda al giudice delegato. Questi farà conoscere le cause del ritardo al procuratore del re.

FORMOLARIO: 115. — Domanda del Curatore per proroga alla presentazione della relazione, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che a sensi dell'art. 756 Cod. Com. dovrebbe presentare domani alla S. V. Ill. una relazione sullo stato del fallimento, sulle

cause dello stesso, sui caratteri con cui si presenta, e il conto sommario dello stato apparente della massa,

Che però circostanze indipendenti dalla volontà del sottoscritto, ma dipendenti esclusivamente dalla natura stessa e dalla molteplicità degli atti del fallimento gl' impediscono di occuparsi ad avere gli elementi per una relazione che non sia per riuscire monca e difettosa,

Che tali circostanze si possono far consistere *(si indicheranno le circostanze dipendenti dalla natura degli atti del fallimento per cui si fu nella impossibilità di raccogliere gli elementi essenziali per la relazione).*

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill. accordare una proroga di almeno giorni..... a presentare la relazione prescritta dall' articolo 756 Cod. Com.

(Data) *(Firma)*

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritennto l'esposto,
Visti gli atti del fallimento,
Visto l'art. 756 Cod. Com.

IL GIUDICE DELEGATO

Accorda al Curatore signor..... una proroga di giorni..... dalla data d'oggi a presentare la relazione a sensi dell'articolo 756 Cod. Comm.

(Data) *(Firma del Giudice delegato)*
(Carta da L. 3,60) *(Firma del Cancelliere)*

FORMOLARIO: 116. — Partecipazione al Procuratore del Re delle cause del ritardo a presentare la relazione.

R. Tribunale Civ. e Pen.
di
....

OGGETTO:

Partecipazione delle cause di ritardo a presentare la relazione ***nel fallimento N. N.***

(Data)

Il sottoscritto si reca a dovere di partecipare alla S. V. Ill. che il Curatore.... ha chiesto una proroga a presentare la sua relazione a sensi dell'art. 756 Cod. Comm.

Le ragioni della domanda di proroga furono che..... *(si accenneranno).*

Il sottoscritto ha accordato con ordinanza in data..... la proroga di giorni..... a partire dalla data dell'ordinanza stessa.

Tanto si partecipa alla S. V. Ill. a sensi e per gli effetti di cui all'art. 756 Cod. Com.

All'Ill. Sig. Procuratore del Re *Il Giudice delegato*
presso il R. Tribunale Civ. Pen. di..... *(Firma)*
(In carta libera e da trasmettersi per corrispondenza d'ufficio)

Art. 757.

Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV egli deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell'inventario non è compiuta, egli deve intervenirvi per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto del curatore.

Alle adunanze dei creditori nelle quali si tratta del rendimento del conto dev'essere citato il fallito.

V. N. 389, 390, 391, 392. 393. 394, 395, 396, e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 718 — 815 — 905 (trascritto sotto art 698) 906 (trascritto sotto art. 744) 907 (trascritto sotto art. 717) 908 (trascritto sotto art. 717), 909 (trascritto sotto art. 727) e 921 Cod. Com.

Art. 921 Cod. Com. I cancellieri ed i curatori sono liberati dal rendere conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa.

FORMOLARIO: Osservazione: — La formola del verbale di consegna di patrimonio da curatore ad altro curatore fu data sotto art. 718 al N. 48.

Per la citazione del fallito vedi la formola sotto art. 747 al N. 100 e l'osservazione ivi.

TITOLO TERZO

Della liquidazione del passivo.

CAPO I.

Della verificazione dei crediti.

Art. 758.

I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato.

V. N. 471, 472, 473, 474, 481, e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 691 n. 5 — 760 — 764 — 770 — 813 Cod. Com.

FORMOLARIO: 117. — Dichiarazione di credito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto...... residente in questa Città Via .... N..... (*oppure: se risiede in luogo diverso da quello in cui siede il Tribunale si dirà: residente in..... e che per gli effetti della presente dichiarazione di credito elegge il proprio domicilio speciale in questa Città Via..... N..... presso il signor.....*).

CHIEDE

di essere ammesso al passivo del fallimento N. N. in via chirografaria (*oppure: con diritto di privilegio, di pegno, o d'ipoteca*) per le seguenti somme, portate dai sottodescritti titoli, che si allegano pure alla presente, e cioè:

1.° In dipendenza di.... (*si indicherà la natura del titolo*) per . . . . L. . . . .
2.° . . . . . ecc. . . . . „ . . . .

Totale L. . . . .

Ed afferma che il suo credito nella complessiva somma di lire..... (*in lettere*) è vero e reale.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: I documenti prodotti a corredo della dichiarazione di credito debbono esse muniti del bollo e registro, come produzioni in giudizio, in conformità delle vigenti leggi sul bollo e registro.

Le semplici fatture di somministranze di merci basterà che siano in bollo da L. 0.10; oppure volendo usare delle stesse fatture commerciali della Ditta, basterà far applicare all'ufficio del bollo una marca da L. 0.10 annullata col bollo dell'ufficio stesso — art. 2 n. 1, 22, n. 32, e 23 ult. capov. leggi sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, e art. 148 n. 20 leggi registro, testo unico approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217: — V. anche Normali, 51, 71, 78 nel *Bollett. Dem.* 1883, 1886, 1888.

La dichiarazione di credito può anche farsi da un mandatario speciale del creditore ma in questo caso il mandato dovrà rispondere alle prescrizioni dell'art. 760, (v. art. 760 Cod. Comm. e 48 Cod. Proc. Civ.) ed essere unito alla dichiarazione stessa.

La produzione di cambiali, biglietti all'ordine e recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo graduale, non importano obbligo di altro bollo, nè di registrazione — art. 148, num. 17, leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 217 — ma si ritiene l'obbligo della registrazione per la cambiale che venga prodotta dall'avallante o dall'interventore, a sensi degli articoli 276 e 300 Cod. Com.; — V. la Normale 130, *Boll. Dem.*, 1893.

La ricevuta, di cui nell'art. 758 ult. cap. che dovrebbe rilasciare il cancelliere, in pratica non è rilasciata, e solo si forma dal cancelliere lo stato colle annotazioni della data di presentazione delle dichiarazioni di credito, e dei titoli relativi, disposte in numero d'ordine progressivo di presentazione, quale numero d'ordine e data di presentazione sono ripetuti sulla dichiarazione stessa. La difficoltà pel rilascio della ricevuta nasce dal fatto di essere dubbio su quale carta debba essere rilasciata, pensandosi da taluni che possa rilasciarsi in carta libera all'appoggio dell'*art. 22, n. 32* leggi sul bollo testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, salvo assoggettarla al bollo quando se ne voglia far uso, da altri che ciò non possa farsi, nel qual caso la spesa di bollo starebbe a carico di chi produce il titolo e richiede la ricevuta.

FORMOLARIO 118. — Stato delle dichiarazioni di credito presentate nella Cancelleria del Tribunale.

Numero d'ordine	Cognome e nome del creditore	Indicazione dei titoli e documenti presentati	Ammontare del credito				Ricevuta del creditore per ritiro titoli	
			Dichiarato		Ammesso		Data	Firma
			L.	C.	L.	C.		
1.°	....	....	....	......	....	.....		
2.°	....	....	....	......	....	.....		

(*In carta libera, come atto d'ufficio*).

Art. 759.

Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.

V. N. 475, 494 — 670, 671 — 716 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 769 — 727, 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com. — 78 Regol. (trascritto sotto art. 724) — V. anche art. 809, 811, 812 Cod. Com.

FORMOLARIO: 119. — Ordinanza di proroga per creditori residenti in paese estero.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.;

Visti gli atti del fallimento N. N.;

Ritenuto che dall'elenco dei creditori depositato dal Curatore in data..... risulta esservene alcuni residenti in paese estero e precisamonte i seguenti: 1° . . . . . 2° . . . . . ecc.;

Ritenuto essere conveniente concedere agli stessi creditori un termine maggiore di quello assegnato dalla sentenza dichiarativa del fallimento in data..... per la presentazione delle dichiarazioni e titoll di credito;

Visto l'articolo 759 Cod. Comm.

PROROGA

rispetto ai nominati signori..... di giorni..... il termine assegnato per la presentazione delle dichiarazioni di credito, determi-

nando che la chiusura del processo verbale di verificazione per tali crediti debba aver luogo giorni venti dopo il nuovo termine prorogato, e così nel giorno..... del mese di..... alle ore..... presso questo Tribunale e davanti il Giudice sottoscritto.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: L'ordinanza è resa d'ufficio o sopra istanza di interessato, nel qual caso sarà pedissequa all'istanza stessa. È fatto poi obbligo al curatore di dare partecipazione di quest'ordinanza a tutti i creditori.

FORMOLARIO: 120. — Avviso ai creditori della proroga del termine concessa dal Giudice delegato a favore dei creditori esteri.

Spett. Ditta, (*Data*)

Il sottoscritto Curatore del fallimento N. N. si reca a dovere di partecipare che, con ordinanza in data....., il Giudice delegato alla procedura del fallimento ha prorogato, a favore dei creditori residenti all'estero, di giorni.... il termine concesso dal Tribunale con la sentenza dichiarativa del fallimento stesso in data....., per la presentazione delle loro dichiarazioni di credito, determinando conseguentemente che la chiusura del processo verbale di verifica, rispetto a tali crediti, debba aver luogo giorni venti dopo la scadenza del nuovo termine prorogato, e così nel giorno..... del mese..... alle ore..... e nel Tribunale, e davanti lo stesso signor Giudice delegato.

Tanto si pregia di comunicare a sensi dell'articolo 759 Codice Comm.

Con ossequio.

Il Curatore del fallimento N. N.
(*Firma*)

(In carta libera e da trasmettersi per posta in raccomandata a sensi dell'art. 78 del Regol.).

Art. 760.

La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale

affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

V. N. 477, 478, 479, 480, 481; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.

V. art. 758 Cod. Com. — 48 Cod. proc. civ.

Art. 48 Cod. proc. civ. Quando la legge richieda la presentazione di un mandato, questo deve essere in forma autentica, o per scritto privato con autenticazione delle firme, salvo la legge determini altra forma,

Per le amministrazioni dello Stato basta che il mandato sia sottoscritto dal capo, nel circondario o nella provincia, dell'amministraziene interessata, e munito del sigillo d'ufficio.

FORMOLARIO: Osservazione: La formola per la dichiarazione dei crediti è data sotto art. 758 al N. 117. Se la dichiarazione del credito sarà fatta da procuratore questi dovrà giustificare il mandato speciale nelle forme richieste dalla legge (art. 48 Cod. Proc. Civ. e 760 Cod. Com; per quanto dal mandato deve risultare la facoltà di fare per il mandante la dichiarazione di credito, nonchè la somma del credito stesso).

Quanto al mandato da rilasciarsi da creditori residenti all'estero, voltachè non preferiscano firmare essi stessi la domanda di ammissione del proprio credito su carta da lire 3.60, e nel modo sopra detto, è da osservarsi che validamente si può avere il mandato da creditori residenti all'estero, ricorrendo al sistema di scrivere su foglio in carta libera in italiano la solita forma di procura, e spedirla al creditore perchè la firmi facendo autenticare la firma dal notaio del suo paese. La firma del notaio dovrà essere poi legalizzata dal Presidente del Tribunale, o da altri in sua vece, come richiederà la legge dello Stato estero, e quindi da quel Ministro per gli affari esteri, con un'ultima legalizzazione anche del Console italiano colà residente. Così formalizzata la procura rispedita in Italia sarà sottoposta, prima di metterla in uso, all'applicazione di una marca da L. 3.60 annullata dall'Ufficio del bollo — art. 24 Leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, — e quindi potrà ancora essere legalizzata la firma del Console italiano residente all'estero dal nostro Ministero degli affari esteri in Roma. — Se non vuolsi usare di questo modo, la procura speciale. nella forma in uso nel paese estero, dovrà essere nella lingua d'origine e munita delle lega-

lizzazioni di cui sopra, ma in questo caso dovrà, poi, oltre le formalità suddette per le legalizzazioni delle firme, sottoporsi anche alla traduzione ufficiale in lingua italiana.

Art. 761.

I crediti sono verificati dal giudice delegato mediante confronto dei titoli presentati coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario, prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni.

V. N. 482, 483; e v. anche N. agli aricoli qui sotto richiamati.
V. art. 726 — 727 — 730 — 910 (trascritto sotto art. 727) — 835 ult. cap. Cod. Com.

FORMOLARIO: 121. — Verbale di verificazione dei crediti.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in..... e in una delle sale del R. Tribunale di..... Avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. coll'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

Premesso che constando dagli atti che sino dal giorno.... è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti verso il fallimento N. N. stato dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data....., stata debitamente pubblicata a sensi di legge ed a diligenza del Curatore signor..... nominato colla sentenza stessa, il quale ha anche proceduto alla notifica degli avvisi ai creditori in relazione al disposto con gli articoli 744-906 Cod. Comm. e 78 del Regolamento;

Trovandosi presente anche il Curatore signor..... nonchè i signori..... (*fallito, membri della delegazione e creditori, ecc.... si darà atto degli intervenuti*) invitati per l'udienza odierna, volendosi procedere alla verifica dei crediti;

Previo attento esame delle fatte insinuazioni cogli opportuni confronti coi registri e carte del fallito, e mediante annotazione fattane in margine dei titoli rispettivi;

Si è proceduto alla verifica ed ammissione al passivo del fallimento, di cui si tratta, dei seguenti crediti:

1.° Viene ammesso il credito della Ditta..... insinuato per la somma di L.... e portato dal titolo (*indicarlo*) nella cifra stessa di L..... (*o in quella minore di L.....*) . . . . L. . . . .
2.° Viene ammesso il credito...., ecc. . . . . . . „ . . . .
3.° . . . . „ . . . .

L. . . . .

A questo punto il Giudice rinvia la continuazione della verificazione a domani ore.....

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore.....

(*Carta da L. 3,60*) (*Firme*)

Osservazione: Di seguito sullo stesso foglio si potrà fare la continuazione del verbale di verifica dei crediti.

FORMOLARIO: 122. — Continuazione di verbale di verifica crediti.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in..... e nel R. Tribunale, avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N., coll'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

A seguito del rinvio di cui nel verbale d'ieri, dovendo in oggi continuarsi la verifica dei crediti;

Sono comparsi, ecc.....

Il Giudice delegato alla presenza degli intervenuti come sopra, e sempre colla scorta e col raffronto dei libri, registri e carte del fallito, ha proceduto alla ammissione dei crediti seguenti:

Riporto della somma precedentemente ammessa L. . . . .
4.° Viene ammesso il credito, ecc. . . . . „ . . . .
5.° . . . . ., ecc. . . . . „ . . . .

L. . . . .

Circa gli altri crediti..... non essendo sufficientemente giustificati il Giudice, riservandosi di avere gli opportuni schiarimenti nel modo che crederà migliore, rinvia ogni decisione sino al giorno della chiusura del presente processo verbale di verifica; e circa gli altri..... ne rinvia pure a tale epoca la decisione stante la contestazione fattane da altri creditori;

Mandando al Curatore di darne avviso speciale, a sensi di legge, a detti creditori non intervenuti nè personalmente, nè a mezzo di mandatario;

Quanto poi al creditore..... occorrendo personale spiegazione sul suo credito, ordina che abbia a comparire davanti esso Giudice delegato in Camera di Consiglio in questo Tribunale nel giorno.... alle ore..... mandando a chi spetta di darne avviso a sensi di legge;

Rinvia la continuazione e chiusura del presente processo verbale al giorno..... del mese di..... alle ore.....

(*Firme*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: L'avviso speciale — che il curatore, a seguito di ingiunzione fattagli dal giudice nel verbale di verifica, deve mandare al creditore non intervenuto in persona o per mezzo di mandatario, e il cui credito non fu ritenuto sufficientemente giustificato rimandandosene la decisione alla chiusura del verbale di verifica crediti — può trasmettersi, come qualunque altro avviso speciale, a mezzo posta in lettera raccomandata, a sensi dell'art. 906 Cod. Comm. (trascritto sotto l'art. 744) e 78 Regol. (trascritto sotto l'art. 724).

Art. 762.

I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento. Il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il credito è ammesso.

Se vi è contestazione o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore.

V. N. 484, 485, 486; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 761 — 767 — 906 (trascritto sotto art. 744) — 78 Regol. (trascritto sotto art. 724) — 909 (trascritto sotto articolo 727) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: La formola del verbale di verifica dei crediti trovasi sotto l'art. 761 al N. 121.

FORMOLARIO: 123. — Annotazione a margine del titolo di credito dell'ammissione del credito stesso al passivo del fallimento.

Ammesso al passivo del fallimento N. N. per la somma di L..... come da verbale di verifica crediti in data.....

(*Data*)

Il Giudice delegato
(*Firma*)

Art. 763.

Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell'articolo 761, procede in contraddittorio degl'interessati all'esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verifizcazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gl'interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.

In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino la competenza del pretore, salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale.

Se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento. Nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'art. 759.

V. N. 486 — 490, 491, 492, 493 — 496, 497, 498 — 500 — 419; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 761, 762 — 719, 723 — 727 — 751 ult. cap, — 752 — 759. — 691 n. 6 — 835 ult cap. — 909 (trascritto sotto art. 727) — Cod. Com. — 390 Cod proc. civ. — 3 Legge Rifor. proc. somm. 31 marzo 1901, n. 107.

Art. 390 Cod. proc. civ. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza *omissis*. ...

Art. 3 Legge 31 marzo 1901, n. 107. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

FORMOLARIO: 124. — Chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... in..... e in una delle sale del Tribunale;

Avanti il signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N., a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata da questo Tribunale sotto la data delli..... pubblicata a sensi di legge, come consta in atti, essendosi regolarmente diramati gli avvisi prescritti dall'articolo 744 Codice Commercio, come da giustificazione in atti depositata dal Curatore, dovendosi in oggi procedere alla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti verso il fallimento suindicato;

Previa proclamazione a sensi di legge comparvero:

Il Curatore definitivo del fallimento signor..... e dei membri della delegazione di sorveglianza i signori..... nonchè il fallito N. N., e dei creditori i signori.....

Il Giudice delegato fa dare lettura dei precedenti verbali di ammissione di crediti, e sulle stesse ammissioni non vengono fatte contestazioni (*oppure si darà atto delle contestazioni e da chi sono elevate*).

Parimenti, previo attento esame dei documenti relativi e raffronto coi libri di commercio, registri e carte del fallito, e non essendovi contestazione, furono dichiarati definitivamente ammessi al passivo del fallimento, avendone fatta contemporanea annotazione a margine dei titoli donde i crediti rispettivi derivano, i seguenti crediti sui quali si era riservata per oggi ogni decisione:

	Somma precedentemente ammessa	L. ....
6.°	Si ammette il credito, ecc..... nella somma di	» ....
7.°	....., ecc..	» ....

Presa da ultimo in esame la domanda della Ditta..... che chiede di essere ammessa per la somma di L. 1700, contro la stessa insorge il fallito (*oppure: il creditore signor.....*) e si oppone perchè..... (*si diranno i motivi*);

Di fronte a tale opposizione, persistendosi nella stessa;

Il Giudice delegato;

Ritenuto che trattasi di somma eccedente la competenza pretoriale, rimette le parti avanti il locale Tribunale Civ. Pen. all'udienza fissa delli..... (*osservare il termine: non minore di cinque, nè maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale; oppure nel caso si voglia rinviare si dirà: Essendosi fatta ora tarda, a sensi dell'art. 909 Cod. Comm., il Giudice*

delegato rinvia la continuazione del verbale di chiusura di verifica a domani alle ore.....).

Letto, confermato e chiuso alle ore..... viene sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3,60*)

FORMOLARIO: 125. — Continuazione del verbale di chiusura.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... nel R. Tribunale Civ. Pen. di.....: e in una delle sale del Tribunale stesso avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. colla assistenza del sottoscritto Cancelliere.

A seguito dell'ordinanza di rinvio di ieri dovendosi in oggi procedere alla continuazione del verbale di chiusura della verificazione dei crediti verso il fallimento suindicato;

Previa proclamazione, come di legge, sono comparsi..... ecc.

E previo attento esame dei documenti, e raffronto coi libri e registri e carte del fallito, e sulla nessuna contestazione furono dichiarati ammessi al passivo del fallimento, avendone fatta contemporanea annotazione a margine dei titoli donde i crediti rispettivi derivano, i seguenti crediti. sui quali si era riservata la decisione e cioè:

	Somma precedentemente ammessa	L. ....
8.°	Si ammette il credito.... per la somma di .	„ ....
9.°	.... , ecc.	„ ....
	Totale	L. ....

Quanto ai crediti rimanenti dei signori..... presi in esame, contro la loro ammissione si oppongono i signori.... ond'è che viene chiesta la rimessione al Tribunale per la risoluzione delle contestazioni trattandosi di crediti che eccedono la competenza pretoriale.

E il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra, e visto l'articolo 763 Cod. Comm.;

Per la risoluzione delle contestazioni sui crediti dei signori..... rimette le parti avanti il locale Tribunale all'udienza fissa delli..... (*si osserverà il termine di cui all'art. 763 ult. cap., osservando che il termine decorre dalla effettiva chiusura del processo verbale — V. P. II, N. 498. — È a osservarsi, prima di chiudere il processo verbale di verificazione dei crediti, se vi è anche qualche altra questione da risolvere o oggetto da trattare che interessi la amministrazione del fallimento e per cui dalla legge si fa espresso richiamo a questo verbale di chiusura, e così: nel caso si voglia surrogare il curatore (art. 719) — oppure, mutare i membri della delegazione dei creditori (art. 723 ult. cap.) — oppure, deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al Curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune (arti-*

colo 751 ult. cap.) — oppure, se debbasi prendere in esame qualche domanda del fallito per alimenti che in quel giorno fosse stata presentata al Giudice delegato (art. 752) — delle quali istanze e relativi provvedimenti si farà pure constare nel verbale).

Nulla più essendovi da esaminare si è chiuso alle ore..... il presente processo verbale, che, previa lettura e conferma, venne sottoscritto.

(*Firme*)

(*Il verbale di continuazione può essere scritto di seguito sullo stesso foglio su cui venne incominciato il verbale di chiusura*).

Osservazione: Rimessa la risoluzione delle contestazioni al giudizio del Tribunale, bisognerà provvedere che la causa relativa venga inscritta sul ruolo di spedizione per essere portata a udienza. A ciò converrà, a risparmio di spese, vi provveda il curatore, perchè con una sola nota d'iscrizione e un'unica copia autentica dell'ordinanza di rimessione, rilasciata dalla cancelleria, potrà provvedervi. Nel verbale in atti il cancelliere farà constare del numero di ruolo sotto cui la causa fu iscritta. La copia autentica del verbale potrà essere dal cancelliere rilasciata per estratto, omettendo la parte di verbale che non interessa, e dando copia dell'ordinanza del giudice che rimette le parti al Tribunale e ne fissa l'udienza.

Credo utile dare qui il modulo per la domanda d'iscrizione a ruolo, avvertendo che la iscrizione dev'esser fatta non più tardi del giorno precedente l'udienza, salvo riportare il visto presidenziale per ottenere la iscrizione nello stesso giorno prima dell'udienza, e ciò a sensi dell'articolo 3 legge 31 marzo 1901, n. 107 sulla riforma del procedimento sommario.

FORMOLARIO: 126. — Nota per iscrizione a ruolo.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

NOTA PER ISCRIZIONE A RUOLO

Nella Causa Commerciale sommaria

Fallimento N. N. nella persona del suo Curatore definitivo signor..... che sarà in causa rappresentato dal sottoscritto procuratore,

CONTRO

Ditta..... in persona del signor...... che la rappresenta come socio (o *amministratore, gerente, ecc.*), corrente e residente in.....

NONCHÈ CONTRO

(*si indicheranno le altre parti interessate alla contestazione e cioè tanto i creditori i cui crediti sono contestati, quanto i creditori opponenti*).

IN PUNTO

Risoluzione di contestazioni in ordine ad ammissioni di crediti al passivo del fallimento N. N,

Il sottoscritto procuratore all'appoggio:

Dell'ordinanza del Giudice delegato in data....., che per copia autentica si allega alla presente,

CHIEDE

venga la presente causa di cui ai suesposti dati iscritta a ruolo

Per l'udienza delli.....

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Art. 764.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori dei quali s' impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza deve essere fissata entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto.

V. N. 502, 503, 504, 505 — e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 758, 760, 763 — 765, 766 — 812 Cod. Com.

FORMOLARIO: 127. — Dichiarazione di credito fatta subito dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

ATTO DI CITAZIONE

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

A richiesta del sig..... residente in..... e per ogni effetto dell'atto presente domiciliato elettivamente in questa Città, Via..... N..... presso l'ufficio e la persona del signor Avv.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che il richiedente si dichiara vero e reale creditore verso il fallimento N. N. della somma di L...... in dipendenza di..... (*e si indicherà il titolo*);

Che nel giorno..... ebbe luogo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti;

Che il Richiedente non è giunto in tempo a produrre la propria dichiarazione e i titoli a sensi degli articoli 758, 760 Cod. Comm.:

Ciò esposto e ritenuto, io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N., residente in questa Città, Via..... N..... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di..... ed alla udienza del giorno..... stata fissata per la risoluzione delle contestazioni insorte pendente la verificazione dei crediti, (*oppure, se non vi sarà stata fissata udienza in difetto di contestazioni: si fisserà un'udienza nel termine non minore di cinque nè maggiore di quindici giorni dalla chiusura effettiva del processo verbale di verifica*) per ivi con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante i rimedi di legge, veder ammettersi il credito del Richiedente, dichiarato vero e reale nella cifra di L...., al passivo di detto fallimento.

Nel termine di legge prima dell'udienza saranno depositati in Cancelleria i documenti giustificativi insieme con la presente dichiarazione.

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Nella pratica la citazione a udienza per l'ammissione di un credito, la cui dichiarazione viene fatta dopo la chiusura del processo verbale di verifica, si risolve a quei crediti soli, la cui ammissione è anche contestata. Che se sulla ammissione non vi è disaccordo si preferisce ricorrere curatore e creditore al giudice delegato che darà una ordinanza consensuale di ammissione del credito stesso.

FORMOLARIO: 128. — Opposizione ad ammissione di credito già avvenuta.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

ATTO DI OPPOSIZIONE
AD AMMISSIONE DI CREDITO GIÀ AVVENUTA

L'anno.... ed alli.... del mese di.... in....

A richiesta del signor..... residente in..... e che per ogni effetto del presente atto dichiara il domicilio elettivo in questa Città, Via. ... N... presso la persona e lo studio dell'Avv.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo

Premesso e ritenuto che nella chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti del fallimento N. N. è stato ammesso al passivo del fallimento stesso il credito del signor..... per la somma di L....;

Che questo credito non è da ammettersi perchè..... (*si diranno i motivi*);

Che, ciò stante, il richiedente, quale altro dei creditori ammesso a detto fallimento, intende di fare, come fa opposizione a tale ammissione;

Ciò tutto esposto e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

tanto il signor..... nella sua qualità di Curatore del fallimento N N., residente in questa Città, Via..... N....., quanto il signor.... residente in..... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di.... all'udienza fissa del giorno..... stata fissata per la decisione delle controversie insorte sulla ammissione di crediti in sede di verifica (*oppure se non fu fissata udienza, in difetto di contestazioni: si indicherà una udienza compresa nel termine non minore di cinque nè maggiore di quindici giorni dalla chiusura effettiva del verbale di verifica*) per ivi, con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante i rimedi di legge, sentir

GIUDICARE

Ogni diversa e contraria istanza e conclusione respinta;

Dichiararsi non essere luogo alla ammissione al passivo del fallimento N. N. del credito del signor.... nella somma di L.....

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*)

Art. 765.

Il tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone indicate negli articoli precedenti, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto di istruzione.

V. N. 505 — 499, 500 — 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 763, 764 — 766 — 793 — 798 — 812 — 913 (trascritto sotto art 693) Cod. Com.

Osservazione: Per l'articolo 913 la sentenza che pronuncia sulle contestazioni elevate per l'ammissione dei crediti è soggetta ad opposizione e ad appello. — Nel giudizio di appello avanti la Corte, avendosi bisogno del fascicolo d'atti della procura fallimentare, le parti provvederanno a mezzo della cancelleria ad ottenerne la trasmissione alla Corte a sensi del disposto con l'art. 52 Regol. approv. con R. D. 31 agosto 1901 n. 413 per l'attuazione della legge 31 marzo sulla riforma del proc. sommario.

Art. 766.

In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il tribunale di commercio può sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.

V. N. 506, 507, 508 — 501, e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 771, 719, 794, 809, 828, 833, — 840 — 765 — 812 e 913 (trascritto sotto art 693) Cod. Com. V. pure articolo 694 Cod. Com.

Art. 767.

Il creditore cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario, sino a che quella controversia sia risoluta.

V. N. 489; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati

V. art. 774 — 763 e seg. — 809 — 828 — 833, 834 — 771, 719, 794 — 840 — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

Art. 768.

I crediti non fruttanti interesse non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per

l'intiera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gl'interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione.

V. N. 487, 488 — 666; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.

V. art. 762 Cod. Com.

Art. 769.

I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'articolo 759, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso secondo le disposizioni di questo capo.

V. N. 476 — 494 — 670, 671; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 759 — 758, 760 — da 761 a 768 — 770 — 771, 719, 794 809, 828, 833 — 840 Cod. Com.

Art. 770.

Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contraddittorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Il tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposlzioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono determinati nel titolo V.

V. N. 509, 510, 511, 512, 513, 514 — 680, 681, 682, 683, 684; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 758, 760 — 764 — 766 — 771, 779, 794, 809, 828, 833 — 814 815 — 840 Cod. Com.

V. pure art. 911 (trascritto sotto art. 688) e 913 (trascritto sotto articolo 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Per la verifica dei crediti si procederà con verbale a parte nello stesso modo che si è visto per gli altri crediti, sotto articoli 761, 762, 763, 764 alle formole N. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.

FORMOLARIO: Osservazione: Per gli atti di citazione da farsi in contraddittorio del curatore per ammissione di crediti al passivo del fallimento, quantunque siano scaduti i termini, e così pure per le opposizioni tardive di cui si occupa l'art. 770, si può far ricorso ai moduli già dati sotto l'articolo 764, adattando i moduli stessi (V. formole N. 127 e 128) ai motivi che si addurranno del nuovo ritardo a presentare le dichiarazioni di credito e ai motivi e ai casi di *falsità, dolo, errori essenziali di fatto*, o *rinvenimento di titoli dapprima ignorati*, per giustificare le opposizioni tardivamente avanzate contro l'ammissione di crediti già avvenuta.

CAPO II.

Delle varie specie di creditori.

Art. 771.

Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro intervento nel concordato.

V. N. 515, 516, 517 — 423; e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 719, 794, 809, 828, 833, 834 — 767 — 775 — 799 — 792 — 824 ult. cap. — Cod. Com.

SEZIONE I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

Art. 772.

Il curatore può in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi, fuorchè

rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all'attivo del fallimento.

V. N. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 — 661 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 454 e seg. 462 e seg. 485, 486 e seg. Cod. Com. — e 1879 e seg. Cod. Civ. (tutti trascritti sotto art. 709) e art. 910 Cod. Com. (trascritto sotto art. 727).

FORMOLARIO: 129. — Istanza del Curatore per il riscatto di un pegno — e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che il fallito N. N., qualche tempo prima della dichiarazione di fallimento, ha dato alla Ditta..... perchè ne procurasse la vendita, tanta merce (*si indicherà la natura della merce o degli oggetti*) per un valore di circa L.... .

Che da tale deposito per la vendita la Ditta..... anticipava al fallito la somma di L.... costituendosi in seguito in pegno, a favore della Ditta stessa creditrice per l'esiorso fatto, la merce (*o gli oggetti*) suindicata;

Che la merce (*o gli oggetti*) stessa, non è peranco stata venduta, e trovasi tuttora a mani della Ditta.....;

Che il valore che in commercio puossi dare a tale merce (*od oggetti*) supera certamente il credito della Ditta...., ond'è che interesse della massa sarebbe il riscatto della merce (*od oggetti*) come sopra costituita in pegno;

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare il sottoscritto Curatore a riscattare la merce (*od oggetti*) sopra indicata dalle mani della Ditta..... mediante pagamento alla stessa della somma di L.... per altrettanta sborsata al fallito, e di cui è creditrice.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il suesposto ricorso e ritenuto l'esposto:

Ritenuta la convenienza, avuto riguardo alla differenza tra il valore della merce (*od oggetti*) indicata nel ricorso e il credito della Ditta....., di riscattare la merce stessa (*od oggetti*);

Visto l'art. 772 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore definitivo signor...... a riscattare dalle mani della Ditta..... la merce (*od oggetti*) di cui in ricorso, rimborsando e pagando alla Ditta creditrice la somma di L.....

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Al curatore accadrà spesso di constatare che della merce fu dal fallito depositata a pegno al Monte di Pietà. In questo caso ritengo sia conveniente anzitutto adire il giudice delegato, esponendo che si sono rinvenute delle polizze di pegno del Monte, oppure, a seconda della specialità del caso, che consta essere state date a pegno delle merci, e si farà istanza perchè il giudice voglia autorizzare esso curatore a *recarsi presso il Monte di Pietà* per fare le opportune pratiche all'oggetto di ottenere da quella Amministrazione la facoltà di assumere in inventario, nell'interesse della Ditta fallita, le merci state depositate a titolo di pegno, e a richiedere dal Consiglio di quella Amministrazione che si presti a ciò, ordinando tutte le ricerche e verifiche che del caso, con mettere poi a disposizione del curatore in apposito locale presso il Monte le merci per essere inventariate e stimate: si farà istanza che nel tempo stesso il giudice nomini un perito per la stima. Avuta tale ordinanza il curatore inoltrerà domanda in senso analogo al Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà, e, se questo acconsente, nel giorno e luogo fissati procederà ad un *supplemento di inventario* nel modo stesso con cui si è già visto per l'inventario. (V. inventario sotto art. 741 al N. 94). Riconosciutasi, poi, per effetto della stima, la convenienza a riscattare i pegni, si inoltrerà domanda analoga al giudice delegato nel modo suddetto, e di cui nella formola N. 129.

Art. 773.

Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente codice, colle modificazioni seguenti:

1° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell'articolo 1956 del codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado.

2° Il privilegio del locatore indicato nel numero 3° dell'articolo 1958 del codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto ai locatore secondo le disposizioni dell'articolo 703.

3° Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegato negli esercizii d'industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato nel numero 6° dell'articolo 1958 del codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico, che dev'esser tenuto nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto.

V. N. 528, 529, 530, 531, 532, 533 — 661; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. da 666 a 682, e 362, 412, 473 Cod. Com. — da 1952 a 1960 Cod. Civ. — e 1, 2, 3, 5 Reg. 27 dic. 1882 — V. pure art. 703 Cod. Com.

Art. 666. Cod. Comm. I privilegi stabiliti nel presente titoto sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel cod. civ.

Art. 667. In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato o salvato.

Art. 668. Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privilogio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Art. 669. I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in caso d'insufficienza della cosa in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gli interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e per quella in

corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria.

Art. 670. Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 671. Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2° le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile.

3° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4° le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5° il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6° le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

7° i premii di assicurazione;

8° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9° ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

Art. 672. I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel cod. proc. civ.

Art. 673. Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2° le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio;

4° le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

5° i premi di assicurazione;

6° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8° ogni altro debito, a cambio marittimo o col pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

Art. 674. Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso.

Art. 675. Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2° le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3° le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4° i salarii dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5° il fitto del magazzino di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7° i salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8° le somme dovute per contribuzione di avarie cumuni;

9° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'articolo 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

10° i premi di assicurazione della nave e dei suoi accessorii per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo i premii corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per le avarie da esse sofferte per colpa del capitano o cell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13° i crediti indicati nel precedente numero 9° trascritti ed

annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel numero 13° la preferenza è determinata dalla data dalla trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Art. 676. Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto ed annotato può far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità, la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.

Art. 677. I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1° le spese di giustizia, colle note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2° le spese, le indennità e i premii di salvataggio ed i salarii dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederá di ammettere secondo le circostanze;

3° le tasse di navigazione, colle liquidazioni delle autorità competenti;

4° il salario del custode, le spese di custodia indicate nel numero 4° dell'art. 675 ed i crediti indicati nel numero 5° dell'art. 671 e nei numeri 5° e 6° dell'art. 675, mediante prospetti approvati dal presidente del tribunale di commercio;

5° i salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffici di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, colla relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, coi " deconti „ formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali;

6° i crediti per contribuzione di avarìe comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7° i debiti indicati nel numero 8° dell'art. 671, nel numero 6° dell'art. 673, e nel numero 9° dell'art. 675, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8° i premii di assicurazione, colle polizze di assicurazione, coi " buoni „ o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione;

9° le indennità dovute ai noleggiatori, colle sentenze che le liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10° la vendita della nave, coll'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'art. 483

11° i crediti indicati nel numero 9° dell'art. 671, nel numero 8° dell'art. 673 e nel numero 13° dell'art. 675, colle corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo prescritto.

Art. 678. Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

1° colla vendita giudiziale fatta ad istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

2° col decorso del termine di tre mesi nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è iscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio.

Art. 679. L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:

1° la data e la qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

2° il nome e il cognome del suo autore;

3° il nome, la qualità e la portata della nave;

4° il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5° l'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

6° l'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7° l'elezione del domicilio nel comune ove siede il tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti alla pubblicazione.

Art. 680. Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti al tribunale civile del luogo ove la nave è inscritta, perchè sia pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

Art. 681. Se la vendita non è domandata nel termine e nel modo stabiliti nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato, e col deposito di esso l'acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

Se la domanda è accolta, il tribunale colla stessa sentenza autorizza la vendita che viene eseguita secondo le diposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.

Art. 682. La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.

Art. 362. Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato o che si trovano a disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico " sola " o " prima " o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario

sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo del presente codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo.

Art. 412. Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

Art. 473. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazii, le tasse sulle vendite e le spese di deposito, di conservrzione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno

Il residuo rimane nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito.

Art. 1952 Cod. Civ. Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito.

Art. 1953. Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

Art. 1954. I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

Art. 1955. I privilegi sopra i mobili sono generali o speciali.

I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore: i secondi colpiscono determinati mobili.

Art. 1956. Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti:

1° le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2° le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3° le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4° le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

Art. 1957. Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali.

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

Art. 1958 Hanno privilegio speciale:

1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2° i crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente.

3° i crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambedue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo nel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario; ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell' introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto:

4° i crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o

colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5° le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6° il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7° le spese fatte per la conservazione e pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8° le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9° le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10° i crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11° le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

Art. 1959. Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel num. 1 dell'art. 1956 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nell'art. 1958.

Gli altri privilegi generali indicati nel detto art. 1956 sono parimente preferiti al privilegio generale indicato nell'art. 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1958, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

Art. 1960. Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell'ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 dell'articolo 1958.

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore o del colono i crediti:

1° Per la raccolta,

2° Per la coltivazione,

3° Per le sementi,

4° Pei canoni indicati nel numero 2 dell'art. 1958;

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito indicato nel numero 7 dell'art. 1958;

Ai crediti indicati nel num. 9 dell'art 1958 sono preferiti i crediti indicati nel num. 8 dello stesso articolo.

Art. 1 Reg. 27 dic. 1882 n. 1139. Per le trascrizioni che devono farsi presso il Tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare.

L'atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro; negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti, deve indicare:

1° La data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi;

2° Il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto e autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questo emana;

3° Il cognome e il nome o la ditta del commerciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della Società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione;

4° Il domicilio o la residenza del commerciante o la sede della Società.

Art. 2. Oltre quanto è ordinato nel capo II del titolo I del regolamento approvato col regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie 3ª), i cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere in carta libera e secondo i modelli annessi:

1° Il registro *d'ordine*

2° Il registro *delle trascrizioni*;

3° Il registro *dei libri di commercio*

4° Il registro *delle società*.

Questi registri devono essere numerati e firmati secondo le disposizioni della prima parte dell'art. 23 del cod. di commercio, e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 del codice stesso.

Art. 3. I documenti depositati in originale o in copia autentica devono essere custoditi, con un esemplare della nota, in appositi volumi numerati.

Ogni volume deve contenere l'elenco dei documenti in esso inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti col numero progressivo dell'elenco.

Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei quali il codice di comm. prescrive il deposito presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 5. *Nel registro delle trascrizioni* (modello B) il cancelliere deve trascrivere il contenuto della nota; indicando il giorno della consegna, il numero d'ordine, il numero progressivo del registro delle società, il volume in cui sono collocati gli atti e il numero progressivo dell'elenco del volume stesso.

Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare della

nota, certificando in esso l'esiguita trascrizione colle indicazioni suddette.

FORMOLARIO: 130. — Nota per trascrizione di vendita di macchine.

Al R. Tribunale Civ. Pen. di.....

NOTA IN DUPLO PER TRASCRIZIONE
DI VENDITA DI MACCHINE

La Ditta sottoscritta esercente l'industria di..... e residente in..... rendendo noto di aver venduto alla Ditta..... residente in..... sotto la giurisdizione di questo R. Tribunale Civ. Pen. tante macchine per il prezzo di L..... come appare dall'atto di vendita stipulato il..... e registrato in..... sotto la data delli..... al N..... con L..... (*oppure, il che accade spesso: come emerge dalla fattura in data..... che in competente bollo da L. 0.10 si allega alla presente*) e cioè:.... (*indicazione delle macchine*);

Osservazione: Fattura della ditta col bollo straordinario da L. 0.10 a sensi degli articoli 22, n. 32 e 23 al 2, leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, e articolo 148 n. 20 e ult. cap. leggi registro, testo unico approvato con R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217.

CHIEDE

Venga a sensi e per gli effetti di cui all'art. 773, n. 3 del Codice di Comm., trascritta la vendita stessa di cui ai suesposti dati.

(*Data*) (*Firma*)

Osservazione: La nota va presentata alla cancelleria in duplo su fogli da L. 3.60 — Una nota con l'atto di vendita, registrato come sopra si è avvertito, è trattenuta dalla cancelleria, e l'altra è rimessa al richiedente colla annotazione a margine rilasciata dal cancelliere e del tenore seguente:

Registrata addì..... Reg. trascrizioni al N..... Reg. d'Ordine, N..... Reg. trascrizione al N..... Reg. Società Vol..... N..... Dalla Cancelleria R. Trib. Civ. Pen. di.....

Il Cancelliere
(*Firma*)

FORMOLARIO: 131. — Annotazione del Cancelliere sul registro delle trascrizioni.

Numero progressivo del Registro delle trascrizioni	Numero del Registro d'ordine e data della richiesta	Trascrizione della nota	Numero progressivo del Registro delle Società	Volume documenti e numero progressivo di esso
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Art. 774.

Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno od altro privilegio sopra i mobili.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 763 e seguenti.

V. N. 519, 520; e v. anche N. articoli qui sotto richiamati.
V. art. 744 — 763 e seg. — 771 Cod. Com.

FORMOLARIO: **Osservazione**: Per l'elenco dei creditori con pegno od altro privilegio da presentarsi al giudice delegato, valga l'*osservazione* fatta all'articolo 744, aggiungendo che se fatto per foglio separato, anche questo dovrà essere da L. 3.60.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono analoghe a quelle per l'ammissione dei crediti, e vanno sollevate e decise come queste ultime, seguendo la stessa procedura — articolo 763 e seguenti. — Vedi le formole ivi da N. 124 a N. 128.

Art. 775.

Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo.

V. N. 517 — 525 — 534 — 661; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 779 Cod. Com.

SEZIONE II.

Dei creditori privilegiati od ipotecarii sugli immobili.

Art. 776.

Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecarii, i crediti dei quali sono già verificati. concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

V. N. 535, 536, 538 - 666.

Art. 777.

I creditori privilegiati o ipotecarii, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizloni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecarii, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.

V. N. 538, 539 — 661 — 666.

Art. 778.

Se i creditori privilegiati o ipotecarii non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni dell'art. 776, oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

V. N. 537. 538, 539 — 666.

Art. 779.

Ai creditori privilegiati o ipotecarii, che non sono collocati sul prezzo in grado utile o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'art. 775.

V. N. 537 — 661 — 517.
V. art. 800, 801 Cod. Com. — da 825 a 833 Cod. proc. civ. (trascritti sotto art. 800).
V. pure Cod. proc. civ. da art. 661 a 703; e da art. 708 a 726 per i quali rimando allo stesso cod. proc. civ., e rimando al codice civile per i privilegi e ipoteche sugli immobili, art. 1961 e seg., 2007 e seg.

Osservazione: Gli articoli del codice di procedura civile richiamati — art. da 661 a 706, e da 708 a 727 — riguardano i giudizii di espropriazione, e di graduazione, e non è il caso di qui riportarli, rimandandosi invece al codice stesso per questa parte del tutto speciale di una procedura affatto distinta, pure corrente parallela, ed avente addentellato in quella di fallimento. Essa ripercuote, però, su questa l'influenza dell'esito finale che avranno subito i crediti privilegiati od ipotecarii, secondochè i crediti stessi trovarono da pagarsi sul prezzo degli immobili, o rimasero in parte o del tutto scoperti.

SEZIONE III.

Dei diritti della moglie del fallito.

Art. 780.

Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotati con diritto a percepirne i frutti e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza dei rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima.

V. N. 540, 541, 543, 544; e v. anche N. all'articolo 785 qui sotto richiamato.
V. art. 1388, 1399, 1425 Cod. Civ. — 785 Cod. Com.
Art. 1388 Cod. Civ. La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.
Art. 1399. Cod. Civ. Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio..... *omissis*....
Art. 1425. Cod. Civ. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

Art. 781.

La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che

le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

V. N. 540, 541, 545, 546, 547; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 780, 785 — 784 Cod. Com.

Art. 782.

In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma la moglie è ammessa a provare il contrario.

V. N. 540, 541, 548.
V. art. 1433 Cod. Civ.

Art. 1433. Cod. Civ. Non è permesso agli sposi di contrarre altra cumunione universale dei beni, fuorchè quella degli utili; questa comunione può essere pattuita quantunque vi sia costitusione dotale.

Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

Art. 783.

I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 780, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell'articolo 781, purchè la provenienza del denaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario.

V. N. 540, 541, 550, 552, 553; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 780, 781 — 784 Cod. Com.

Art. 784.

La data certa di un atto, richiesta negli articoli 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel codice civile, ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni.

V. N. 540, 541, 551; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 781 — 783 Cod. Com. — 1313, 1327 Cod. Civ. e art. 140 Cod. Com. (trascritto sotto art. 686).

Art. 1313 Cod. Civ. La prova per iscritto risulta da atto pubblico o da scrittura privata.

Art. 1327. Cod Civ. La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti.

Art. 785.

Il diritto indicato negli articoli 780 e 781 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati.

V. N. 540, 541, 544, 547; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 780 e 781 Cod. Com.

Art. 786.

Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

V. N. 540, 541, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561.
Confr. art. 1969 n. 4 Cod. Civ.

Art. 1969. Cod. Civ. Hanno ipoteca legale..... *omissis*.... 4° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno.

Art. 787.

Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti ed i debiti pagati con danaro del marito e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo la disposizione dell'art. 782.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare secondo le disposizioni dell'articolo 1407 del codice civile.

V. N. 540, 541, 562, 563, 564.
V. art. 782. Cod. Com. — 1404, 1405 — 1407 Cod. Civ.

Art. 1404. Cod. Civ. La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

Art. 1405. Cod Civ. Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 1407. Cod. Civ. È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio, o non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

Il marito può durante il matrimonio far rivocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

SEZIONE IV.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

Art. 788.

Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento.

V. N. 565, 566, 567, 568.
V. art. 790, 1° alinea Cod. Com.

Art. 789.

Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma se l'intiero credito di capitale ed accessorii sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l'ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti.

V. N. 569, 570, 571, 572, 573.
Confr. art. 1198, 1199 Cod. Civ.

Art. 1198. Cod. Civ. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua parte.

Art. 1199. Cod. Civ. Il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito, non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

Art. 790.

Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

V. N. 574, 575, 576 e da 580 a 584.

Confr. art. 1254, 1915 Cod. Civ.

Art. 1254 Codice Civ. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.

Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.

Art. 1915. Cod. Civ. Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso.

Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

Art. 791.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta.

V. N. 577 e da 580 a 584.

V. art. 1201 Cod. Civ. — 767 — da 771 a 775 — 776 a 779 — 809 — 719, 794, 809, 828, 833 Cod. Com.

Art. 1201 Cod. Civ. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi é tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

Art. 792.

I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito.

V. N. 578, 579 e da 580 a 584 — 167; e v. anche art. qui sotto richiamati.

V. art. 771, 830 e seg. Cod. Com. — V. pure art. 40 Cod. Com.

Art. 40 Cod. Com. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

TITOLO QUARTO
Della liquidazione dell'attivo.

CAPO I.
Dei modi di liquidare l'attivo.

Art. 793.

Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'articolo 765.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria.

V. N. 588, 589, 590, 591, 592, 593 — 606 e seg. — 167, 163; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 713, 714, 723, 727 — 750 — 765 — 798 — 800 — 830 e seguenti Cod. Com.

FORMOLARIO: 132. — Domanda del Curatore per sospensione della vendita, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che con ordinanza della S. V. Ill. in data..... veniva ordinata la vendità dei beni mobili del fallito, di cui ai numeri..... dell'inventario, e alle condizioni in detta ordinanza stabilite;

Che però si è avanzata ora una proposta di concordato, e una delle condizioni per l'attuazione di una tale proposta è la conservazione dei detti beni;

Che si ha fondata speranza che la proposta di concordato possa avere buon esito;

Che, ciò stante, è necessario che la vendita rimanga sospesa

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare la sospensione della vendita dei beni suddetti fin visto l'esito della proposta di concordato.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letta la suestesa domanda, e ritenuto l'esposto;

Visto l'articolo 793 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore definitivo del fallimento N. N. signor..... a tenere sospesa la vendita dei beni mobili, in ricorso indicati, fino a che sia accertato che l'anzidetto concordato non possa aver luogo.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Art. 794.

La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa, che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti al tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

V. N. 594, 595, 596 — 287 — 362 — 423; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 727 — 750 — 766, 767, 769, 770, 771, 791, 775, 779, 834 Cod. Com.

V. pure art. 796 Cod. Com.

FORMOLARIO: **Osservazione**: Due modi vi sono per ottenere la sospensione di vendita e procedere alla continuazione dell'esercizio del fallito: o presentando senz'altro la domanda al giudice delegato firmata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza di tre quarti dei creditori in numero e in somma voluta dall'articolo 794, indicando nella domanda stessa

le condizioni sotto le quali si intende che l'esercizio prosegua, e in questo caso il giudice delegato, constatate le condizioni della maggioranza, darà la relativa ordinanza in calce alla domanda stessa; oppure, se non si è potuto o non si vuole raccogliere le maggioranze per la presentazione di istanza consensuale, da parte di interessato si avanzerà, invece, domanda di convocazione di creditori, e il giudice la ordinerà, e si procederà in seguito all'erezione del verbale dell'adunanza facendo constare delle relative deliberazioni.

La procedura del primo modo è semplice e spiccia nè della stessa è il caso di dare una formola speciale, poichè basterà nell'istanza far constare della richiesta consensuale da tanti creditori che rappresentino le volute maggioranze, e all'appoggio dell'art. 794 chiedere la continuazione dell'amministrazione del patrimonio commerciale del fallito dettando le condizioni che si crederanno opportune per l'esercizio stesso.

Darò, invece, le formole per il secondo modo di procedere, avvertendo ancora che la domanda per convocazione di creditori può essere proposta tanto dal curatore quanto da uno o più creditori, dalla delegazione dei creditori e anche dal fallito.

FORMOLARIO: 133. — Domanda di convocazione dei creditori e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che con ordinanza della S. V. Ill. in data delli..... venne ordinata la vendita dei beni mobili di cui nell'inventario e ciò alle condizioni in essa ordinanza stabilite;

Che, però, pare al sottoscritto che sarebbe molto più conveniente nell'interesse della massa se, continuando l'esercizio, si continuasse ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito;

Che i vantaggi che si potrebbero ricavare da tale amministrazione sono di per sè evidenti, solo si voglia considerare che..... (*si esporrà il motivo su cui si fonda il convincimento della pratica utilità e convenienza*);

Che, ciò stante, si presenta il caso di dover convocare i creditori per deliberare sulla convenienza, o no, di tale proposta;

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill. convocare i creditori del fallimento N. N. per una prossima adunanza all'oggetto suindicato.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il suesteso ricorso e ritenuto l'esposto;
Ritenuta la convenienza di convocare i creditori;
Visto l'art. 794 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Convoca avanti di sè e in questo Tribunale e in una delle sale dello stesso per l'udienza delli..... i creditori del fallimento, all'oggetto di deliberare sulla proposta avanzata dal Curatore di continuare ad amministrare il patrimonio del fallito con le limitazioni e condizioni da stabilirsi;

Manda al Curatore di dare avviso speciale della convocazione a ciascuno dei creditori indicando l'oggetto da trattarsi e ciò a sensi di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Il curatore avviserà ciascun creditore, indicando l'oggetto da trattarsi nella adunanza, mandando l'avviso a mezzo posta con lettera raccomandata, nel modo analogo come si è visto per gli altri avvisi (V. p. es., formola 71) e ciò a sensi degli articoli 906 (trascritto sotto articolo 744) e 78 del Regol. (trascritto sotto art. 724). Dell'adunanza dei creditori, come sopra indetta, si farà constare da apposito processo verbale.

FORMOLARIO: 134. — Verbale di adunanza dei creditori per deliberare se si debba continuare nell'amministrazione del patrimonio commerciale del fallito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... in..... e in una delle sale di questo Tribunale, avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. signor..... con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

In seguito ad ordinanza di convocazione in data..., che fissava l'udienza d'oggi in questo luogo, e previe le opportune proclamazioni come di legge, è comparso il Curatore definitivo signor..... che presenta la giustificazione della spedizione degli avvisi a tutti i creditori, nonchè i signori..... (*si darà atto di tutti gli intervenuti*).

Essendo i creditori intervenuti in numero sufficiente per formare la maggioranza voluta dall'art. 794 Cod. Comm., si è aperta la discussione sull'oggetto da trattarsi nella presente adunanza e precisamente sulla convenienza di continuare ad

amministrare il patrimonio del fallito N. N. dandone la conseguente autorizzazione al Curatore, e ciò per il tempo e con le cautele e limitazioni che si crederà di stabilire.

Il Curatore (*oppure: il proponente*) ha esposte tutte le ragioni che consigliano nell'interesse della massa la accettazione della proposta e tali ragioni di convenienza e utilità fa consistere (*in breve si diranno i motivi*).

Dopo di che il signor..... ha osservato..... e suggerisce le seguenti condizioni e limitazioni.....

I signori..... invece si oppongono perchè.....

Il proponente persiste nella proposta che formola in questi precisi termini:

Che si autorizzi il Curatore definitivo signor..... ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito per un tempo di.... da oggi e colle limitazioni e condizioni seguenti:

1.° . . . . .

2.° . . . . ., ecc.

Messa ai voti questa proposta così concretata, e colle limitazioni e condizioni sopra specificate, votarono per il *sì*, cioè per l'accettazione i signori... creditori in complesso per la somma di L..... e votarono per il *no*, e cioè perchè la proposta sia respinta, i signori..... creditori complessivi per la somma di L.....

In seguito di che

IL GIUDICE DELEGATO

Ritenuto che i creditori assenzienti costituiscono la maggioranza in numero e in somma dalla legge richiesta;

Visto l'art. 794 Cod. Comm.;

Ordina che sia sospesa la vendita dei beni del fallimento N. N.

Autorizza il Curatore definitivo signor...... a continuare l'amministrazione del patrimonio commerciale del detto fallimento per il tempo, e sotto la osservanza delle precise limitazioni e condizioni deliberate dai creditori e di cui nel presente verbale, e cioè: (*si ripeteranno le limitazioni e condizioni deliberate*).

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L.3. 60*).

FORMOLARIO: 135. — Opposizione dei creditori dissenzienti (o del fallito) alla deliberazione di continuare ad amministrare il patrimonio del fallito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Atto di opposizione a sensi dell'art. 794 Cod. Comm.

A richiesta del signor..... (*il creditore dissenziente, o il fallito*)

residente in..... e che per ogni effetto dell'atto presente dichiara il proprio domicilio in questa Città, Via..... N.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di .... ove risiedo:

Premesso e ritenuto che sopra proposta avanzata dal Curatore definitivo del fallimento N. N. signor..... (*oppure; se la proposta fosse partita da altri, si indicherà, osservandosi che se fosse una persona diversa dal curatore o dal fallito, sarà bene citare insieme col curatore anche questa persona*) nella adunanza dei creditori tenutasi sotto la data delli..... si è presa la deliberazione di continuare l'amministrazione del patrimonio del fallito colle limitazioni e condizioni.... (*si indicheranno*);

Che il Richiedente si opponeva all'accoglimento di una tale proposta perchè (*si diranno i motivi*);

Che ancora in oggi, nonostante la contraria deliberazione presa a maggioranza, il Richiedente non è convinto della utilità e convenienza di una tale continuazione ad amministrare il patrimonio del fallito;

Che contro tale deliberazione il Richiedente intende di fare come col presente atto fa opposizione e ciò per i motivi addotti, nonchè pei maggiori adducendi, e per cui fa espressa riserva;

Ciò tutto esposto e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N., residente in questa Città, Via.... N..... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di.... all'udienza fissa delli..... per ivi sentir

GIUDICARE

Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione respinta,

Annullarsi la deliberazione di continuare l'amministrazione del patrimonio del fallito N. N., presa dai creditori del fallimento stesso e di cui nel verbale in data....

Mandandosi a proseguire la liquidazione dell'attivo del fallimento nei modi ordinarî. Protestate le spese.

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: La sentenza del Tribunale sarà definitiva non essendo contro la stessa proponibili i rimedi dell'opposizione o dell'appello (art. 913 Cod. Comm.).

Art. 795.

I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

V. N. 597, 598.
V. art. 1752 Cod. Civ.

Art. 1752. Cod. Civ. Il mandante è tenuto ad esiguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date. Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre, tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

Art. 796.

Nel caso preveduto nell'articolo 794, i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua ammistrazione.

V. N. 599; e v. anche N. all'articolo 727 qui sotto richiamato.
V. art. 727 — e 907 (trascritto sotto 717) Cod. Com.

Art. 797.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione dev'essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito.

V. N. 601, 602. 603, 604, 605 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 726, 727 — 905 (trascritto sotto art. 698) e 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — art. 1742 — 1764 e seg. Cod. Civ.

Art. 1742. Cod. Civ. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre

i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.

Art. 1764. Cod. Civ. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

FORMOLARIO : 136. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a transigere, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che fra le varie contestazioni, per cui pendono liti avanti le competenti autorità giudiziarie, vi è quella col signor.....

Che tale contestazione verte sostanzialmente sul punto (*si indicherà la natura della contestazione, e lo stato in cui essa si trova*);

Che a porre termine a questa contestazione si sarebbe tra il Curatore sottoscritto e il signor. .. pensato ad un componimento amichevole e si sarebbe raggiunto l'accordo di transigere la contestazione stessa a queste condizioni (*si indicheranno le condizioni della transazione*);

Che è di interesse pel fallimento porre termine nei modi suaccennati alla contestazione perchè .... (*si indicheranno i vantaggi e i motivi*);

Ciò esposto ;

Chiede voglia la S. V. Ill. — sentita la delegazione dei creditori — autorizzare il sottoscritto Curatore a transigere col signor..... alle condizioni suaccennate.

(*Data*) (*Firma*)

(*L'istanza sarà passata al Presidente della delegazione di sorveglianza che provvederà a raccogliere il voto della delegazione stessa, e l'avviso potrà essere steso di seguito al ricorso, come si é già visto alla formola N. 108 sotto l'art. 752*).

LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI

Vista la suestesa domanda del Curatore, diretta ad ottenere dall'Ill. signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. l'autorizzazione a transigere col signor..... alle condizioni accennate nel ricorso;

Ritenuta la convenienza e utilità della transazione nei modi proposti;

Esprime l'avviso che possa accordarsi la chiesta autorizzazione.

(Firme)

ORDINANZA

Il Giudice delegato

Letto il ricorso presentato dal signor Curatore definitivo del fallimento N. N.;

Visto il favorevole avviso della delegazione dei creditori;

Ritenuto, per i motivi addotti in ricorso, essere conveniente addivenire nei modi indicati alla transazione col signor.....

Visto l'art. 797 Cod. Comm.;

Autorizza il Curatore definitivo signor a transigere col signor..... la contestazione, di cui in ricorso, e alle condizioni di cui nel ricorso stesso.

(Data) *(Firma del Giudice delegato)*

(Firma del Cancelliere)

(Carta da L. 3.60).

Osservazione: La transazione dovrà essere stesa su carta da L. 1.20, a sensi della legge sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, art. 19, n. 12, e sottoposta a registo, art. 45 legge registro, testo unico approvato con Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217 e n. 60 della tariffa Essa sarà con ciò perfetta, ed avrà piena efficacia, se l'oggetto della transazione avrà un valore determinato non superiore alle lire millecinquecento

Che se l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle L. 1500 bisognerà assoggettare la transazione alla omologazione del Tribunale.

A ciò si provvede con ricorso, a corredo del quale sarà unita la copia autentica dell'atto di transazione, se trattasi di transazione fatta per atto pubblico, o l'originale della transazione stessa se fatta per scrittura privata, notandosi, quanto all'obbligo della registrazione, che si potrà invocare la sospensiva per il pagamento della tassa proporzionale o graduale, a sensi dell'articolo 13 leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 217.

In calce alla domanda il Presidente del Tribunale rilascerà il decreto che ordina la comparizione del fallito a udienza davanti il Tribunale in camera di consiglio, mandando al curatore di provvedere alla notifica del decreto e citazione, e, sentito poi il fallito, il Tribunale darà il provvedimento relativo.

FORMOLARIO: 137. — Transazione per scrittura privata.

L'anno... ed alli..... del mese di..... in.....

Fra il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del

**fallimento N. N, che è a quest'atto autorizzato come da ordinanza del Giudice delegato in data.....
e il signor..... residente in.....**

Premesso che fra le parti di cui sopra era insorta contestazione..... *(si accennerà l'oggetto della contestazione, e lo stato in cui trovasi la contestazione stessa)*;

Che fra le parti, allo scopo di porre termine alla contestazione stessa si addivenne ad un accordo per una transazione;

Per far constare di tale accordo e della transazione si addivenne alla presente privata scrittura con la quale si conviene e si pattuisce quanto segue:

1.° . . . . ., ecc. *(si indicheranno tutti i patti e le condizioni della transazione)*;

Ciò mediante, dichiarano le parti contraenti di essere pienamente tra loro tacitati di ogni reciproco avere in dipendenza della contestazione di cui sopra.

La presente transazione sarà sottoposta, a sensi di legge, alla omologazione del Tribunale Civ. Pen. di..... e sortirà piena ed intera efficacia a datare da tale omologazione.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti, presenti i testimoni richiesti ed idonei signori.....

(Firme)

(V. l'osservazione che precede)

FORMOLARIO: 138. — Istanza al Tribunale per omologazione di transazione.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che fra le varie contestazioni....., ecc. *(si ripeterà il fatto come nella domanda di autorizzazione a transigere)*;

Che ritenuto l'interesse a transigere il sottoscritto ha presensentato domanda per esser autorizzato a transigere nei sensi di cui sopra, e il Giudice delegato visto il parere favorevole della delegazione dei creditori. ne dava autorizzazione con sua ordinanza in data.....

Che in seguito a tale autorizzazione la transazione venne stipulata per scrittura privata in data delli..... che viene allegata;

Che essendo l'oggetto della transazione di valore superiore alle L. 1500 è necessaria l'omologazione di questo Tribunale;

Ciò esposto;

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo, dopo di aver sentito il fallito, omologare la transazione stessa.

(Data) *(Firma)*

(Carta da L. 3.60).

FORMOLARIO: 139. — Provvedimento del Presidente che ordina la comparizione del fallito.

DECRETO

Il Presidente del R. Tribunale Civ. Pen. di.....:

Vista la suestesa domanda;

Ordina la comparizione del fallito N. N. avanti il Tribunale radunato in camera di consiglio per l'udienza delli..... mandando al Curatore definitivo signor..... di far procedere alla notifica del presente decreto citando contemporaneamente il fallito stesso per la indetta udienza a sensi di legge.

(*Data*) (*Firma del Presidente*)

(*Firma del Cancelliere*)

Osservazione 1ª: Il curatore farà levare dalla cancelleria copia autentica della domanda e pedissequo provvedimento del presidente che ordina la comparizione del fallito, e farà procedere dall'ufficiale giudiziario alla notifica e contemporanea citazione.

Alla udienza fissata si darà atto in apposito verbale della comparizione, o dell'assenza del fallito. — Il processo verbale di audizione del fallito puossi ritenere nella formola già data per l'audizione del curatore (sotto l'art. 720, formola N. 52) o audizione dei membri della delegazione di sorveglianza (sotto l'art. 721, formola N. 57). — In seguito a tale audizione il Tribunala pronuncierà la sentenza di omologaztone in camera di consiglio.

A semplificare però la procedura, parmi si possa presentare l'istanza di omologazione firmata anche dal fallito facendo constare della sua adesione, e il Tribunale senz'altro potrà dare il provvedimento.

Questo in ogni caso è dato, mancando il contradditorio, in camera di consiglio e sulla relazione del giudice delegato, (art. 911) e non è soggetto ad opposizione, nè ad appello (articolo 913 Cod. Comm.).

Osservazione 2ª: Questa che ho sopra dettata sembrami la procedura più corretta e più consona alla lettera e allo spirito della legge, ma in pratica, nel caso che la transazione debba poi assoggettarsi all'omologazione del Tribunale, si segue anche un'altra procedura, e cioè si fa constare nella stessa istanza, che il curatore presenta al giudice delegato per essere autorizzato a transigere, — subito dopo l'avviso della delegazione dei creditori, — anche della adesione del fallito. Se questi poi non voglia o non possa firmare tale istanza, in questo caso è lo stesso giudice delegato che, prima di dare la sua ordinanza di autorizzazione, fissa udienza avanti a sè per l'audizione del

fallito, il quale viene citato dal curatore per atto d'ufficiale giudiziario, redigendosi poi apposito processo verbale della sua comparizione od assenza, e delle sue dichiarazioni. (V. per la procedura, salvo la sostanza, le formole sotto art. 747, N. 100 per la citazione e art. 730, N. 72 per il verbale di audizione). Dopo di che il giudice delegato dà la sua ordinanza sul ricorso per autorizzazione a transigere, e in seguito, voltachè autorizzato, fattasi dal curatore la transazione, sopra sua domanda, senz'altra formalità, il Tribunale, vista l'adesione data dal fallito precedentemente nella istanza stessa al giudice delegato, o il verbale di audizione eretto avanti lo stesso giudice delegato, dà il provvedimento con cui accoglie o respinge la richiesta omologazione.

FORMOLARIO: 140. — Sentenza del Tribunale che omologa la transazione.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... riunito in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori..... ecc.

Vista l'istanza presentata dal Curatore definitivo del fallimento N. N. con la quale chiede.... ecc.;

Vista la domanda presentata dal Curatore per essere autorizzato a transigere, nonchè il parere favorevole della delegazione dei creditori e l'ordinanza del Giudice delegato pedissequa alla domanda stessa in data..... colla quale si autorizza il Curatore a transigere nel senso e alle condizioni indicate in ricorso;

Vista la scrittura di transazione in data.... che contiene le precise condizioni e patti per cui il Curatore fu autorizzato ad addivenire alla transazione col signor.....;

Sentito il fallito N. N. che si addimostrò favorevole alla transazione;

Udito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che è conveniente per il fallimento la transazione alle condizioni e patti stipulati perchè..... (*si diranno i motivi*);

Visto l'art. 797 Cod. Comm.;

PER QUESTI MOTIVI

Omologa la transazione in data..... intervenuta fra il Curatore del fallimento N. N. ed il signor..... e la dichiara eseguibile in tutto e per tutto secondo sua forma e tenore.

Così pronunciato il....

(*Firme dei componenti il Collegio*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

CAPO II.

Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito.

SEZIONE I.

Della vendita dei mobili.

Art. 798.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 793, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo.

V. N. 606, 607, 608, 609, 610 — 293 — 418 — 423 — 167, 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 793, 765 — 727 — 905 (trascritto sotto art. 698) Cod. Com. — e art. 26, 31 Reg. 27 dic. 1882, n. 1139.

Art. 26 Reg. La professione di mediatore è libera.

Tuttavia gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla camera di commercio.

Art. 31. Reg. Gli uffici pubblici riservati nell'articolo 26 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

1° la vendita all'incanto di valori o merci;

2° l'esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;

3° l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

4° ogni altro incarico commesso ai mediatori nel codice di commercio o in altre leggi.

FORMOLARIO: 141. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a vendere le merci e le altre cose mobili, scaduto il termine di dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'articolo 765, e relativa pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che nel fallimento vi sono merci ed altri beni mobili, come appare dall'inventario in data....., che attendono di èsser venduti;

Che è scaduto il termine di dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza, colla quale il Tribunale ha risolte tutte le contestazioni insorte in ordine alla verifica dei crediti, essendo tale sentenza stata pronunciata sotto la data delli.....

Che quindi il sottoscritto deve procedere alla liquidazione dell'attivo del fallimento coll' intraprendere anche la vendita dei beni mobili, a sensi degli articoli 793, 798 del Codice di Commercio;

Che al sottoscritto sembrerebbe molto più conveniente e vantaggioso che la vendita seguisse a offerte private potendosi con tale sistema effettuare un prezzo maggiore di volta in volta che se ne presenta l'opportunità per la vendita, ed evitandosi anche delle spese;

Che tale vendita in ogni modo non potrebbe essere mai fatta a un prezzo inferiore a quello di stima;

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill., sentita la delegazione dei creditori, autorizzare il Curatore sottoscritto a vendere le merci e le altre cose mobili del fallito alle condizioni indicate in ricorso e in quel tempo e modo che vorrà prescrivere, nominando il perito per la stima delle cose a vendersi.

(*Data*) (*Firma*)

LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI

(*V. osservazione fatta nella formola al N. 108, art. 752*).

Vista la suestesa istanza;

Opina che al Curatore possa accordarsi l'autorizzazione a vendere a offerte private fissando un termine entro cui la vendita debba esser compiuta e con che la vendita stessa segua prezzo non inferiore a quello di stima.

(*Data*) (*Firme dei membri*)

ORDINANZA

Vista la suestesa domanda;

Visto l'avviso della delegazione dei creditori;

Ritenuto l'esposto in ricorso del Curatore e la convenienza di vendere le merci e gli altri beni mobili a offerte private a prezzo non inferiore alla stima, e a condizione che la vendita segua entro un periodo non maggiore di..... da oggi;

Visti gli articoli 798, 793 e 765 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore definitivo signor..... a vendere le merci e le altre cose mobili del fallimento a offerte private, e a prezzo

non inferiore a quello di stima e con che la vendita sia ultimata entro il periodo di..... da oggi.

Nomina a perito per la stima delle cose da vendersi il signor..... mandando allo stesso di depositare la stima nella Cancelleria del Tribunale a sensi di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: È intuitivo che il giudice delegato nominerà periti per la stima delle cose da vendersi allorchè la stima non sia in alcun modo stata fatta precedentemente, e ciò in ossequio al disposto con l'ultimo capoverso dell'art. 793 Cod. Comm. Che se la stima già risultasse in atti, essendo stata fatta precedentemente, inutile è la nomina di altri periti e di altra stima.

FORMOLARIO: 142. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a vendere le cose mobili del fallimento anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 793 Cod. Comm. — e relativa pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che tra le merci e beni mobili di compendio del fallimento vi sono quelli segnati sotto i numeri..... dell'inventario in data.....

Che sebbene non sia peranco scaduto il termine di cui nell'articolo 793 in relazione al 765 Cod. Comm. per intraprendere la vendita, pure circostanze speciali consigliano il Curatore a chiederne ora l'autorizzazione;

Che tali circostanze si possono riassumere in ciò..... (*si diranno i motivi speciali che consigliano la vendita*);

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill, sentita la delegazione dei creditori e il fallito, autorizzare la vendita delle cose suindicate al prezzo non inferiore a quello di stima e a offerte private, e con quelle speciali prescrizioni che vorrà determinare.

(*Data*) (*Firma*)

LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI

Vista la domanda suestesa;

Opina, per le ragioni addotte dal Curatore, che sia conve-

niente autorizzare la vendita delle cose mobili indicate in ricorso, nel modo sopra chiesto.

(*Data*) (*Firme dei membri*)

Osservazione: Nello stesso modo il fallito può far constare della sua adesione firmando l'istanza; e, se di tale adesione non constasse, il giudice delegato in calce alla istanza anzitutto fisserà il giorno per la comparizione del fallito, mandando al curatore di procedere alla citazione dello stesso (per la quale si può seguire, salvo la diversità dell'oggetto da indicarsi in citazione la formola data sotto l'articolo 747 al N. 100); — darà poi atto in apposito separato verbale della comparizione, o no, del fallito all'udienza fissata; (per la formola del verbale di andizione del fallito si può consultare la formola N. 72 sotto l'articolo 730 salvo la diversità dell'oggetto); — dopo di che scriverà l'ordinanza.

ORDINANZA

Vista la domanda del Curatore signor.....
Visto il parere favorevole all'accoglimento della domanda stessa della delegazione dei creditori;
Visto il verbale in data..... che dà atto della comparizione del fallito e della sua adesione alla chiesta autorizzazione (*oppure: della sua opposizione — o: della non comparizione quantunque regolarmente citato — oppure: vista l'adesione prestata dal fallito il quale ha firmato l'istanza presentata dal Curatore*);
Ritenuto che giusti sono i motivi addotti dal Curatore per essere autorizzato a vendere i beni mobili del fallimento anche prima della scadenza del termine di cui nell'articolo 793 Cod. Comm.;
Visto l'articolo 798 Cod. Comm.;

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore definitivo signor..... a procedere alla vendita dei beni mobili indicati in ricorso a prezzo non inferiore alla stima e a offerte private con che la vendita segua entro il termine di..... da oggi.
Nomina a perito per la stima il signor..... mandando allo stesso di depositare la sua relazione di stima nella Cancelleria di questo Tribunale a sensi di legge. (*oppure: determinerà altre speciali prescrizioni*).

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: In entrambi i casi, dice l'articolo 798, l'ordinanza del giudice è soggetta a richiamo. Il richiamo si fa al Tribunale da qualunque interessato mediante citazione del curatore a udienza fissa, come si è visto nella formola data che, salvo la diversità dell'oggetto che sarà indicato in citazione, può essere qui richiamata. — V. formola data sotto l'art. 728 al N. 67 e l'osservazione 1ª ivi.

Art. 799.

Il tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione dev'essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal tribunale.

V. N. 611, 612, 613 — 293 — 167.
V. art. 905 (trascritto sotto art. 698) e 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 143. — Istanza del Curatore per autorizzazione a trattare e conchiudere l'alienazione in massa dei beni mobili restanti, e dei crediti non esatti, e provvedimento del Presidente del Tribunale che ordina la comparizione del fallito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che la liquidazione dell'attivo del fallimento, proceduta con esito soddisfacente e in tempo relativamente breve, ad un tratto venne ad arrestarsi, e difficile si presenta la vendita dei beni mobili restanti e la esazione dei crediti che ancora sono da incassare;

Che tali beni mobili ancora restanti a vendersi, e crediti ancora da esigersi sono i seguenti (*elencarli*);

Che è interesse dei creditori di liquidare prontamente anche queste partite, e altro rimedio non havvi che quello di farne la alienazione in massa;

Ciò esposto;

Chiede voglia il Tribunale Ill., premessa la citazione del fallito, autorizzarlo a trattare e concludere l'alienazione in massa dei beni mobili rimasti invenduti e dei crediti non ancora esatti sopra indicati.

(*Data*) (*Firma*)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il ricorso e l'articolo 799 Cod. Comm.;

Per la comparizione del fallito N. N. in camera di consiglio fissa l'udienza delli..... mandando al Curatore signor..... di far procedere alla notifica del presente provvedimento, con contemporanea citazione del fallito a sensi di legge.

(Data) *(Firma del Presidente del Tribunale)*
(Firma del Cancelliere)

(Carta da L. 3.60).

Osservazione: Il curatore provvederà alla citazione del fallito per l'udienza fissata, oppure potrà far levare dalla cancelleria copia autentica del ricorso e provvedimento presidenziale, e farà procedere dall'ufficiale giudiziario alla notifica dello stesso con contemporanea citazione del fallito a comparire in camera di consiglio. Della comparizione, o assenza del fallito, e delle sue osservazioni si darà atto in apposito verbale di audizione — per il quale si possono consultare le formole già date, salvo la diversità dell'oggetto e delle persone, sotto l'articolo 720 al N. 52, e sotto l'art. 721 al N. 57 — dopo di che il Tribunale darà la sentenza.

Ad evitare notifiche e verbale, e a semplificare la procedura, ritengo però anche qui, come già detto sotto articolo 797, che. ove l'istanza sia firmata anche dal fallito e si faccia constare della sua adesione, sopra tale istanza consensuale, il Tribunale potrà tosto provvedere.

La sentenza non è soggetta ad opposizione, nè ad appello.

FORMOLARIO: 144. — Sentenza del Tribunale che autorizza il Curatore a trattare e conchiudere l'alienazione in massa dei beni mobili restanti e dei crediti che rimangono ad esigere.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori..... ecc.....;

Vista l'istanza del Curatore definitivo signor..... con la quale chiede di essere autorizzato a trattare e conchiudere l'alienazione in massa dei beni mobili ancora invenduti e dei crediti che ancora rimangono ad esigere per la completa liquidazione dell'attivo del fallimento suddetto;

Visto il verbale in data..... col quale si dà atto della comparizione (*oppure: assenza quantunque regolarmente citato*) del fallito N. N. e della sua adesione a concedere al Curatore la chiesta autorizzazione; (oppure: *vista l'adesione prestata dal fallito il quale ha firmato l'istanza del curatore*);

Udito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che la domanda è sufficientemente giustificata perchè.... (*si diranno i motivi*);

Visto l'art. 799 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Autorizza il Curatore definitivo del fallimento N. N. signor..... a trattare e conchiudere l'alienazione in massa dei beni mobili restanti e dei crediti ancora da esigersi di compendio del fallimento.

Così pronunciato il....

(*Firme dei componenti il Tribunale*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Avuto questo provvedimento il curatore potrà trattare e conchiudère la alienazione in massa dei mobili e crediti per cui ebbe l'autorizzazione, e di tale alienazione farà constare da apposita scrittura, la quale, se per scrittura privata, dovrà farsi su carta da L. 1.20 e sottoposta a registro a sensi degli articoli 19, n. 12 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, e 31 e seg., leggi sul registro, testo unico approvato con R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217 e n. 1 della relativa tariffa, ma la tassa proporzionale o graduale potrà tenersi sospesa in applicazione al disposto con l'art. 13 dello stesso testo unico delle leggi di registro 20 maggio 1897.

L'atto di alienazione così fatto dovrà assoggettarsi all'approvazione della delegazione dei creditori, la quale delibererà su quest'oggetto facendo constare da apposito verbale di adunanza nello stesso modo e formalità che si è visto già sotto l'articolo 721 alla formola N. 64, oppure firmerà senz'altro la domanda del curatore aderendo alla domanda stessa, oppure farà constare della sua opinione in calce alla istanza nel solito modo già visto sotto gli art. 751, 752, 797, 798, ed il curatore assoggetterà quindi l'atto di alienazione alla omologazione del Tribunale.

FORMOLARIO: 145. — Domanda di omologazione dell'atto di alienazione in massa.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data..... veniva autorizzato, pei motivi in essa sentenza accennati, a trattare e conchiudere l'alienazione in massa dei beni mobili ancora re-

stanti a vendersi e dei crediti inesatti, come da elenco dato in ricorso;

Che in seguito a tale autorizzazione il sottoscritto ha concluso tale alienazione col signor..... come da scrittura privata in data.... che viene prodotta;

Che questa alienazione è stata approvata dalla delegazione dei creditori, come da verbale della stessa in data..... registrata in.. .. al N..... con L.,... che pure si produce (*oppure: che la delegazione dei creditori aderisce firmando la presente istanza*);

Ciò esposto;

Chiede voglia il Tribunale Ill. omologare l'atto di alienazione col signor..... come sopra indicato, e ciò a sensi e per gli effetti di legge.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 146. — Sentenza del Tribunale che omologa l'atto di alienazione in massa.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori..... ecc.

Vista la domanda del Curatore definitivo del fallimento N. N. signor..... colla quale chiede venga omologato l'atto di alienazione in massa dei mobili invenduti e crediti inesatti di compendio del fallimento;

Visto l'atto di alienazione stipulato dal Curatore col signor..... in data.....

Visto il verbale in data.... della delegazione dei creditori registrato in..... al N.. . con L..... atti privati, col quale si dà deliberazione favorevole all'atto di alienazione stesso (*oppure: vista l'adesione della delegazione dei creditori prestata con verbale di audizione in data....; oppure: vista l'adesione della delegazione la quale ha firmato l' istanza del curatore*);

Udito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che l'atto di alienazione risponde alle condizioni di convenienza per cui era stata data al Curatore l'autorizzazione a trattare e conchiudere la alienazione in massa;

Ritenuto che (*si enuncieranno gli altri motivi del caso*);

Visto l'articolo 799 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Omologa l'atto di alienazione in massa dei mobili e crediti del fallimento N. N. intervenuto fra il Curatore definitivo e il

signor..... e di cui alla scrittura in data.... e lo dichiara eseguibile in tutto e per tutto secondo sua forma e tenore.
Così pronunciato il.....

(Firme dei componenti il Tribunale)
(Firma del Cancelliere)

(Carta da L. 3.60)

Osservazione : Mancando contraddittorio la sentenza d'omologazione è resa in camera di consiglio premessa la relazione del giudice delegato (art. 911); contro la stessa sia che accolga l'istanza per la omologazione, sia che la respinga, non sono esperibili i rimedi dell'opposizione e dell'appello (art. 913).

SEZIONE II.

Della vendita degli immobili.

Art. 800.

Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al tribunale civile tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'art. 798.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecarii, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal tribunale civile.

V. N. 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 — 293 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 793 — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — e art. da 825 a 835 Cod. proc. civ. con i richiamati art. 669, 666 n. 1, 684, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693, 694 e 822 (*quest'ultimo fu trascritto sotto art. 39 della legge 24 maggio 1903*) Cod. proc. civ.

Art. 825 Cod. proc. civ. Col decreto di omologazione che autorizza la vendita dei beni immobili del minore, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita e nomina d'ufficio un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l'incanto o davanti uno dei giudici o davanti il cancelliere del pretore del

mandamento in cui sono situati i beni, o davanti un notaro nominato con lo stesso decreto.

Se i beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali civili, o di preture, possono essere nominati per la stima due o più periti, e per l'incanto due o più uffiziali.

Art. 826. Il perito o i periti fanno la loro relazione giurata secondo le norme stabilite nel paragrafo IV sezione IV, capo I, titolo IV del libro primo.

Il giuramento è prestato davanti il giudice o uffiziale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un solo atto.

Art. 827. L'uffiziale incaricato della vendita l'annunzia con bando stampato, da pubblicarsi e affiggersi:

1° nella città in cui è il tribunale che ha autorizzato la vendita, alla porta esterna della sede del tribunale medesimo. e a quella della casa comunale;

2° alla porta esterna della sede del tribunale e della pretura nella cui giurisdizione sono situati i beni, e alla porta della casa comunale del luogo in cui il minore ha il domicilio;

3° alla porta dell'uffizio del notaro, se sia stato incaricato della vendita un notaro;

4° nel mercato del comune in cui deve farsi l'incanto, o del comune più vicino, se in quello non vi sia mercato;

5° alla porta delle case e fabbriche da vendere.

Estratto sommario del bando deve inoltre inserirsi per due volte nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le pubblicazioni, affissioni, e inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per la vendita, e devono essere compiute almeno dieci giorni prima di essa. Se ne fa risultare nel modo indicato dall'art. 669.

Art. 669. L'usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, e dei depositi degli esemplari del bando, mediante processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale.

Il processo verbale, quanto ai depositi, è sottoscritto anche dagli uffiziali che li abbiano ricevuti.

Le inserzioni sono giustificate colla presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza che autorizzò la vendita.

L'esemplare del bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

Art. 828. Il bando deve contenere;

1° l'indicazione del decreto che ha autorizzato la vendita;

2° la descrizione degli immobili posti in vendita a norma n. 1° dell'art. 666:

3° l'indicazione del prezzo stabilito dalla perizia, e delle condizioni della vendita;

4° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore;

5° il nome dell'uffiziale incaricato della vendita;

6° il giorno, l'ora, e il luogo della vendita.

Art. 666. *omissis*:

1° contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, colle loro qualità e confini, e, possibilmente, coll'indicazione delle servitù e degli altri pesi inerenti.

A quest'effetto il tribunale può nominare preventivamente d'uffizio un perito.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza, oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni medesimi e indicare la natura e le condizioni dei diritti, e la natura, la quantità, e il modo della prestazione del canone; (*omissis*)

Art. 829. L'incanto è aperto colla lettura del bando data dall'uffiziale incaricato della vendita.

Se non sia fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando, l'uffiziale ne fa menzione nel processo verbale, e trasmette questo in originale al tribunale che autorizzò la vendita.

Il tribunale può ordinare che l'incanto sia riaperto su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine non minore di giorni venti, entro il quale la vendita dovrà aver luogo.

Autorizzato il nuovo incanto, il processo verbale è restituito all'uffiziale incaricato della vendita. Il nuovo incanto deve essere annunziato almeno otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo, con altro bando che sarà pubblicato, affisso, e inserito una volta sola a norma dell'art. 827.

Art. 830. Per le spese della vendita si osservano le norme dell'art. 684 in quanto siano applicabili, salvo che il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto d'omologazione.

Art. 684. Le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro, e della trascrizione della sentenza medesima sono a carico del compratore.

La tassa di registro e quella della trascrizione sono restituite se la vendita sia dichiarata nulla.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita.

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate.

L'autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagionate da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita.

Art. 831. Per le vendite regolate in questa sezione devono osservarsi le disposizioni degli articoli 671, 672, 674, 676, 677, 678,

679. 680, 692, 693, e 694, in quanto siano applicabili, sotto le modificazioni seguenti:

1° le attribuzioni conferite dall'art. 672 al presidente del tribunale spettano all'uffiziale incaricato della vendita;

2° se l'uffiziale delegato sia un cancelliere di pretura, o un notaro, spetta a lui di far seguire l'inserzione indicata nell'articolo 679, e di ricevere l'atto di aumento di cui nell'articolo 680;

3° se il compratore nei giorni venti dalla scadenza dei termini all'uopo stabiliti non giustifichi aver adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale che l'autorizzò ordina sull'istanza del tutore, citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio di esso compratore.

La rivendita è fatta sul prezzo stabilito dal tribunale nel termine che assegna nella sentenza, non minore di giorni venti, previa pubblicazione, affissione, e inserzione di nuovo bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima di quello stabilito per la riveudiia, in conformità dell'art. 827.

Il bando deve pure notificarsi al compratore otto giorni prima di quello stabilito per la rivendita.

Art. 671. Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni, e affissioni, l'inserzione nel giornale, e il deposito a norma dell'articolo 668, si debbono rinnovare giorni otto almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto.

Art. 672. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono offrire all'incanio per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto. della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro o in rendite sul debito pubblico dello Stato, al portatore, valutate a norma dell'art. 330, il decimo del prezzo d'incanto, o dei lotti pei quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere del tribunale ne è risponsabile in solido.

Art. 674. All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere, sull'istanza del creditore, legge il bando. Indi si procede all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele, che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella, dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno di udienza.

Art. 676. Il compratore, nel processo verbale dell'incanto di cui nell'art. 685, deve fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza, a termini dell'articolo 563, nella città in cui seguì la vendita. In difetto, le notificazioni saranno fatte alla cancelleria del tribunale.

Art. 677. Il compratore può ritirare il deposito del decimo col consenso di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione, o giustificando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute le condizioni della vendita.

Il cancelliere, nel termine stabilito dalla legge sulla cassa dei depositi e prestiti, da computarsi dalla vendita definitiva, trasmette alla cassa stessa l'anzidetto deposito, il quale frutterà a vantaggio del compratore.

I depositi fatti dagli altri offerenti sono loro restituiti.

Art. 678. Il procuratore esercente davanti il tribunale, a cui siano stati venduti i beni nell'incanto, può dichiarare, nei tre giorni successivi a quello della vendita, di aver fatto l'acquisto per una terza persona; la vendita s'intende fatta a questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante abbia nel detto termine depositato nella cancelleria un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla vendita.

Il compratoıe rimane responsabile finchè la persona dichiarata non abbia adempiute le condizioni prescritte nell'articolo 672, capoversi secondo e terzo.

La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza fatta dal compratore è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di altra residenza in conformità dell'art. 676.

Art. 679. Dopo la vendita, e otto giorni almeno prima della scadenza del termine stabilito in appresso per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa inserire nel giornale, o nei giornali in cui fu pubblicato il bando per l'incanto, una nota contenente:

1° l'indicazione dei beni immobili venduti;

2° la data della vendita;

3° il nome e il cognome del compratore;

4° il prezzo della vendita;

5° il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto.

Art. 680. Nei quindici giorni successivi a quello della vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè sia fatto da persona che abbia adempiuto le condi-

zioni prescritte dall'articolo 672, capoversi secondo e terzo, per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con costituzione di un procuratore.

In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita; tra offerte eguali è preferita la prima.

Art. 692. Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni del paragrafo precedente per quanto riguarda la forma di procedere, la dichiarazione del compratore, e l'aumento del sesto.

Art. 693, Le spese fatte per la vendita, eccetto quelle pella spedizione della relativa sentenza, trascrizione, è tassa di registro, sono rimborsate a chi di ragione dal precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, cogli interessi, ai creditori secondo il loro ordine, e, questi soddisfatti, al debitore.

Se vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta al compratore precedente, e ai creditori di lui dopo che sarà pagato il prezzo della prima vendita coi relativi interessi.

Art. 694. Decorsi tre anni dalla vendita, non si può far luogo a nuovo incanto per l'inadempimento delle condizioni della medesima, se non con tutte le formalità stabilite per il giudizio di spropriazione contro il debitore

Art. 832. Il processo verbale di rivendita, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 822 *(trascritto sotto articolo 39 della legge 24 maggio 1908)* deve contenere una distinta menzione di quanto siasi operato in adempimento delle disposizioni precedenti.

Il processo verbale è sottoscritto a norma dell'art. 822. Se la rivendita sia seguita davanti un giudice, il processo verbale è sottoscritto anche dal cancelliere che vi ha assistito.

Art. 833. Il processo verbale della vendita all'incanto vale titolo traslativo della proprietà, e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori di età.

Art. 834. Quando si tratti di beni immobili di minori emancipati, la domanda per la vendita, e gli atti relativi si fanno dal minore assistito dal suo curatore, e sono indicati nel bando anche il nome e cognome, il domicilio o la residenza del curatore.

Art. 835. Quando si tratti di beni immobili comuni a minori e a maggiori di età, e la vendita sia richiesta dai maggiori, vi si procede nella conformità stabilita nel capo IV, titolo VIII di questo libro.

FORMOLARIO: 147. — Istanza del Curatore per la vendita dei beni immobili del fallito.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che con sentenza in data..... venne dichiarato il fallimento di N. N. commerciante in.....

Che con sentenza del Tribunale medesimo sotto la data delli.... venne nominato il sottoscritto a Curatore definitivo del fallimento suddetto;

Che questo Tribunale si è pure pronunciato sulle contestazioni insorte in ordine alla verificazione dei crediti, e ciò con sentenza in data delli.....

Che è scaduto il termine di dieci giorni successivi a tale pronunciazione, ed il Curatore, come glie ne fa obbligo l'articolo 793 richiamato dall'art. 800 Cod. Comm. deve procedere alla liquidazione dell'attivo promuovendo anche la vendita dei beni immobili colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori;

Che tra i beni del fallito vi sono gli immobili seguenti descritti nel certificato catastale, che si presenta, e cioè: (*descrizione e designazione degli stabili colla indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei loro confini*);

Che degli stabili medesimi deve il sottoscritto promuovere la vendita;

Ciò esposto;

Chiede voglia il Tribunale Ill. autorizzare la vendita, nelle forme di legge, degli stabili suddetti, dandosi tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.

Si producono:

1.° Il certificato catastale in data.....

2.° L'inventario in data....,

3.° . . . . ., ecc.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Il Tribunale emanerà in seguito tutti i provvedimenti di cui nell'articolo 825 del Codice di proc. civ. sopra riportato. Inutile è dare le formole attinenti a questa procedura speciale, poichè ciò esorbiterebbe dall'indole e dallo scopo del presente scritto. Perchè si tratta di procedura giá tanto conosciuta per l'antico tempo di sua attuazione, e cotanto speciale. Una volta fatta l'istanza al Tribunale la procedura segue il suo corso, e al curatore non rimane altro che sollecitare la prosecuzione degli atti, per addivenire al più presto all'incanto, il quale deve aprirsi sul prezzo di stima, e, per disposizione del Tribunale e in obbedienza al disposto con l'articolo 825 Cod. proc. civ., davanti uno dei giudici, o davanti il cancelliere del pretore del mandamento ove sono situati i beni, o davanti un notaro.

Qui sarà quindi solo luogo ad osservare che la carta da usarsi per l'istanza di vendita degli immobili ed atti relativi fino al verbale d'incanto e sentenza di delibera sarà da L. 3.60, a sensi dell'articolo 19, n. 41 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414, e ciò tanto se alla vendita è deputato uno dei giudici del tribunale o il cancelliere della pretura, quanto se è delegato un notaro. Questi potrà però avvalersi, in via di eccezione, della facoltà di scrivere su carta da L. 0,60 i soli bandi destinati all'affissione al pubblico, a sensi delle Normali 208-33, e 19-13 riferite nel *Boll. Dem.*, 1883. vol IX, pag. 1033 e 197; v. anche Cass. Roma 20 luglio 1883, Manacorda. Su carta da L. 1.20 si potrà redigere l'esemplare per l'avviso di incanto sul foglio degli annunzi giudiziari — art. 19, n. 15 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414.

FORMOLARIO: 148. — Istanza per la vendita di beni immobili a partito privato, e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Ill. signor Giudice delegato alla proc. del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che sotto la data delli.... questo Tribunale provvedeva in ordine alla domanda avanzata dal sottoscritto perchè fosse autorizzata la vendita degli stabili del fallito descritti nella domanda medesima e risultanti dal certificato di catasto così descritti (*farne la descrizione*);

Che la stima dovava essere fatta dal signor....., nominato con lo stesso provvedimento del Tribunale, e l'incanto doveva aprirsi sul prezzo di stima e davanti..... (*si indicherà la persona del Giudice, Cancelliere o notaro incaricato*);

Che la stima degli stabili fu di L..... e l'incanto fu determinato per il giorno..... del mese... ore.....;

Che però a questo primo incanto non vi fu alcun oblatore, ragione per cui, a sensi dell'articolo 829 Cod. proc. civ., si dovrebbe procedere a nuovo incanto a prezzo minore;

Che sarebbe di tutto vantaggio del fallimento e dei creditori, evitando spese, procedere alla vendita dei beni suddetti a partito privato e con che il prezzo non sia di molto inferiore a quello di stima;

Che il vantaggio sarebbe così manifesto, dal punto che risparmiandosi spese si verrebbe invece a percepire quasi quel prezzo sul quale, quantunque si sia fatto l'esperimento di pubblico incanto, non si trovarono acquisitori;

Che in questo frattempo infatti il sottoscritto avrebbe avuto

serie proposte nel senso (*si indicheranno le proposte e le modalità per l'acquisto*);

Ciò esposto, e all'appoggio dell'assenso dato dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecarii alla presente sottoscritti,

Chiede voglia la S. V. Ill. autorizzare la vendita dei beni immobili di cui sopra a partito privato e nel senso sopra indicato.

(*Data*) (*Firma*)

LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI

Vista la suestesa domanda del Curatore, opina si debba accogliere la domanda medesima.

(*Data*) (*Firme dei membri*)

Vista la domanda vi fanno pure adesione i creditori ipotecarii sottoscritti.

(*Data*) (*Firme*)

ORDINANZA

Vista la suestesa domanda e ritenuto l'esposto;

Vista l'adesione della delegazione dei creditori e dei creditori ipotecarii;

Ritenuto che è manifesto il vantaggio di procedere alla vendita dei beni immobili a partito privato, e ciò pei motivi addotti nel ricorso;

Visto l'articolo 800 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza la vendita dei beni immobili sopra descritti e alle condizioni indicate in ricorso.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)

(*Carta da L. 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: Se i membri della delegazione dei creditori e i creditori ipotecarii non avessero a firmare la domanda, nel modo sopra previsto, in tal caso il giudice delegato nell'ordinanza pedissequa al ricorso convocherà avanti a sè la delegazione e i creditori fissando l'udienza e mandando al curatore di spedire avviso speciale della convocazione, indicando anche l'oggetto a trattarsi, nei modi di legge. Si farà quindi verbale, e constando dell'assenso di tutti sarà data la relativa ordinanza per la vendita a partito privato.

La procedura, salvo la diversità dell'oggetto a trattarsi e delle persone, è simile a quella già tracciata sotto l'articolo 794 per la convocazione dei creditori a seguito di domanda per continuazione ad amministrare il patrimonio — V. formola N. 133 — e il verbale di adunanza si fa nel modo tracciato dalla

successiva formola N. 134 — salvo che qui per dare l'assenso non vale la maggioranza ma debbono tutti, membri della delegazione e creditori ipotecarii, prestare tale assenso.

L'atto di vendita deve, però, essere omologato dal Tribunale — V. a mo' d'esempio, la formola per la omologazione della transazione che può essere richiamata qui, salvo la diversità dell'oggetto. — V. formola al N. 140, e v. nella Parte II il numero 621.

Art. 801.

Se l'espropriazione era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili espropriati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'articolo 661 del codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui oltre gli immobili soggetti all'esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del tribunale medesimo.

V. N. 616, 617 — 623, 624, 625, 626 — 293.

V. art. 661 e seg. Cod. proc. civ. per i quali rimando allo stesso codice di rito per le ragioni già addotte sotto articolo 779; v. osservazione ivi.

CAPO III.

Della rivendicazione.

Art. 802.

Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti.

V. N. 627, 628, 629, 630, 631, 632.

V. art. 807 Cod. Com. — e 439 Cod. Civ.

Art. 439 Cod Civ. Il proprietario della cosa ha diritto di riven-

dicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.

FORMOLARIO: — V. sotto l'art. 807.

Art. 803.

Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve le disposizioni dell'articolo 57 di questo codice e degli articoli 707 e 708 del codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

V. N. 633, 634, 635, 636, 637 — 627, 628; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 807 — 57 Cod. Com. — 707, 708 Cod. Civ.

Art. 57 Cod. Com. La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso.

Art. 707 Cod. Civ. Riguardo ai beni mobili per loro natura e dei titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità dei mobili.

Art. 708 Cod. Civ. Colui però che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui del quale l'ha ricevuta.

FORMOLARIO: — V. sotto l'art. 807.

Art. 804.

Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

La rivendicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

V. N. 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 — 627, 628; e v. anche gli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 806 — 807 Cod. Com. — e art. 362 al 3 (trascritto sotto art. 773) Cod. Com. — v. pure art. 1513 Cod. Civ.

Art. 1513 Cod. Civ. Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio in mancanza di pagamento rivendicare le cose mobili vendute, sinchè queste si trovano in possesso del compratore od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarle venga proposta entro i quindici giorni dal rilascio e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non ha però effetto in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato che al tempo dell'introduzione dei mobili che forniscono la casa od il fondo locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo.

Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

FORMOLARIO: — V. sotto l'art. 806.

Art. 805.

Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

V. N. 647, 648, 649, 650 — 627, 628; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 806 Cod. Com. — 1469 Cod. Civ.

Art. 1469. Cod. Civ. Il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il creditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

Art. 806.

Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

V. N. 651, 652 — 627, 628 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 804, 805 — 726 — 727 — 910 (trascritto sotto 727) Codice Comm.

FORMOLARIO: 149. — Domanda del Curatore per essere autorizzato a farsi consegnare merci vendute al fallito — e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che dall'esame delle carte del fallito è risultato che alcuni giorni prima della dichiarazione di fallimento si era addivenuto a un contratto di compra-vendita fra esso fallito e la Ditta.... per cui questa avrebbe dovuto consegnare a quello entro il termine di giorni.... una quantità di merce e precisamente.... (*si indicherà la natura e la quantità della merce*) per il pattuito prezzo di L.....;

Che essendo stato dichiarato il fallimento di N. N. nè essendo stata ancora a detta epoca consegnata la merce, la Ditta..... vorrebbe, avvalendosi del disposto con l'art. 805 Cod. Comm., ritenere la merce stessa;

Che però il Curatore è d'avviso essere alla massa conveniente dar corso al contratto di compra-vendita essendo le condizioni di vendita favorevoli al compratore, perchè .... (*si accenneranno i motivi*);

Che, ciò stante, interessa alla massa di farsi consegnare la merce, oggetto del contratto, pagandone il prezzo;

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill., coll'assenso della delegazione dei creditori, autorizzare il Curatore sottoscritto a farsi consegnare dalla Ditta..... le merci sopra indicate pagando alla medesima il prezzo convenuto.

(*Data*) (*Firma*)

LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI

Vista la suestesa domanda;
Dichiara di prestare il suo assenso.

(*Data*) (*Firme dei membri*)

ORDINANZA

Letta la domanda suestesa, e ritenuto l'esposto, e i motivi addotti;
Visto l'assenso della delegazione dei creditori;
Visto l'articolo 806 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza il Curatore definitivo signor..... a farsi consegnare dalla Ditta..... le merci come sopra dalla medesima vendute, pagandone il prezzo convenuto di L.....

(*Data*) (*Firma del Giudice Delegato*).
(*Carta da L 3.60*) (*Firma del Cancelliere*)

Art. 807.

Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno dei creditori ed anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, o se questa per il valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale di commercio.

V. N. 653, 654, 655, 656 — 418, 419 — 627, 628 — 167, 168; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 802, 803, 804 — 726 — 727 — 910 (trascritto sotto art. 727) — 918 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 150. — Domanda di rivendicazione proposta con atto di citazione.

R. Tribunale Civ. e Pen. di.....

L'anno..... ed alli.... del mese di .... in....
A richiesta del signor..... negoziante in..... e che per gli effetti del presente atto dichiara di eleggere il proprio domicilio in questa Città, Via .... N..... presso la persona e lo studio del signor.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che il Richiedente ebbe a spedire al fallito N. N. le merci seguenti..... (*si indicheranno*) e ciò qualche giorno prima che venisse dichiarato il fallimento;

Che tali merci erano state spedite a titolo di deposito perchè se ne procurasse la vendita per conto del mittente;

Che le merci stesse furono apprese dal fallimento e inventariate, e sono precisamente quelle che figurano nell'inventario eretto in data..... sotto i numeri.....

Che il Richiedente intende rivendicare a sè le merci suddette ancora detenute dal fallimento;

Ciò premesso e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N., residente in questa Città, Via..... N..... nonchè il signor..... nella sua qualità di Presidente della delegazione di sorveglianza, a comparire nel R. Tribunale Civ. Pen. di questa città e in una delle sale del Tribunale medesimo avanti il giudice delegato alla procedura del fallimento N. N., alla udienza che sarà dallo stesso tenuta il giorno..... del mese..... alle ore..... per ivi sentire ordinare la restituzione a favore del richiedente delle merci tutte specificate, dato atto che esso è pronto a rimborsare la massa delle spese e anticipazioni da essa fatte in dipendenza della spedizione delle merci suddette — con protesta delle spese in caso di opposizione.

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Per l'udienza avanti il giudice delegato di cui è cenno nell'atto di citazione sopra dettato, l'istante potrà o farla fissare in calce all'atto di citazione dal giudice delegato prima di passare l'atto stesso all'Ufficiale giudiziario per la notifica, oppure accordarsi — il che nulla vieta ed è più pratico — verbalmente col giudice delegato per un'udienza che a questi torni più comoda, e tale udienza senz'altro potrà mettersi nell'atto.

All'udienza fissata si redigerà, poi, l'apposito verbale nelle solite forme delle adunanze avanti il giudice delegato. (V. per es., salvo la sostanza, la formola sotto l'art. 794 al N. 134) e si farà constare di tutte le osservazioni degli interessati. Se non vi sarà contestazione o se questa per valore dolla cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, il giudice delegato darà la relativa ordinanza, di accoglimento o reiezione della

istanza, che ha valore di sentenza di primo grado — Caso contrario, rinvierà le parti ad udienza fissa avanti il Tribunale.

Nel 1° caso l'ordinanza è soggetta a richiamo (V. al riguardo quanto ho scritto nella P. II ai N. 655 e 656) e il richiamo si farà al Tribunale nello stesso modo che si è già visto, (V. per esempio sotto l'art. 728 la formola N. 67 e l'osservazione 1ª ivi); — nel 2° caso l'ordinanza di rimessione al Tribunale indicherà l'udienza e le parti provvederanno a far levare la copia autentica dell'ordinanza di rimessione e alla inscrizione a ruolo nel modo già indicato in caso analogo di contestazione (V. per esempio, sotto l'art. 763 le formole N. 125, 126).

La sentenza del Tribunale resa in primo grado di giurisdizione è soggetta ai rimedi di legge (articolo 913).

Oltre la procedura sopra tracciata, in questa materia, da altri si segue una procedura un po' diversa che è però pure d'uso. E cioè, invece di citare senz'altro il curatore e la delegazione avanti il giudice delegato con atto di citazione nel modo sopra indicato, si introduce dal rivendicante ricorso al giudice delegato, esponendo i fatti e i motivi per cui e su cui sono fondate le sue ragioni di rivendicazione e allegando i documenti giustificativi; il giudice, a mezzo della cancelleria, passa la domanda al curatore e alla delegazione per la loro relazione e per il loro avviso, e quindi dà l'ordinanza che ammette l'istanza o la respinge se è competente a entrare nel merito, o che rimette al Tribunale in caso di incompetenza; e il tutto si fa sopra il medesimo foglio su carta da L. 3.60 e di seguito, come nelle istanze che si presentano al giudice delegato e per le quali deve sentirsi la delegazione dei creditori. — V. a mo' d'esempio sotto l'art. 800 la formola N. 149.

Questa procedura, però, ha il grave torto di non far trovare la presenza di tutte le parti in persona, o a mezzo di mandatario, per esperire il vero contraddittorio di cui parla la legge, per il quale maggiore può essere il dibattito delle opinioni e delle ragioni, e in miglior condizione si pone il giudice per poter dare il provvedimento. — Essendo, però, d'uso ne darò una formola.

FORMOLARIO: 151. — Domanda di rivendicazione proposta con ricorso.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

La Ditta..... in persona del socio (*o amministratore*) signor..... corrente in..... Via..... N..... e che per effetto del presente atto elegge il proprio domicilio in questa Città, Via..... N..... presso il signor..... espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che sotto la data..... spediva a N. N., dichiarato poi fallito, con sentenza di questo Tribunale delli....., tanta merce (*indicarla*) in deposito perchè ne fosse procurata la vendita;

Che queste merci essendo state apprese dal fallimento furono inventariate e figurano precisamente sotto i numeri.... dell'inventario in data.... ;

Che dalle annotazioni commerciali del fallito deve risultare la causa di deposito delle merci spedite, e, che così appunto sia, risulta anche da ciò.... (*si indicherà tutto quanto si crede atto a provare che la merce era a titolo di deposito, e si allegheranno tutti i documenti giustificativi del caso*);

Ciò esposto;

Chiede voglia la S. V. Ill., sentito il Curatore e la delegazione dei creditori, ordinare la restituzione delle merci sopra indicate, dandosi atto che il Richiedente è disposto a rimborsare la massa di tutte le spese e anticipazioni fatte in dipendenza della spedizione e del deposito delle merci stesse. Protestandosi ogni altra spesa di giudizio in caso di opposizione.

(Data) ***(Firma)***

(Carta da L. 3.60).

IL GIUDICE DELEGATO

Vista la suestesa domanda e l'articolo 807 Cod. Comm.;

Passa la domanda stessa al Curatore e quindi alla delegazione dei creditori perchè diano il loro avviso.

(Firma)

Il Curatore del fallimento, vista la domanda della Ditta..... osserva che..... (*darà il proprio avviso*).

(Firma)

La delegazione dei creditori opina....., ecc.

(Firme dei membri)

ORDINANZA

Vista, ecc. (*segue l'ordinanza del Giudice delegato*).

Art. 808.

Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad esse anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse.

V. N. 657, 658, 659 — 600; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. da 802 a 807 Cod. Com.

FORMOLARIO: — V. all'art. 807

TITOLO QUINTO

Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento.

Art. 809.

Le somme di danaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia, e di amministrazione e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, devono anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno od altro privilegio, e il resto dev'essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina se vi è luogo una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.

V. N. 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 — 167; e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 713 — 727 — 752 — 754 — 756 — 759 — da 766 a 770 — 771 — 791 Cod. Com., e 906 Cod. Com. (trascritto sotto art. 744) e 78 Reg. (trascritto sotto art. 724).

FORMOLARIO : 152. — Prospetto, a sensi dell'articolo 809 Codice Comm., della situazione del fallimento e del danaro disponibile per una ripartizione.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. ha l'onore di presentare, a sensi dell'art. 809 Cod. Comm., il seguente prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile:

	INTROITI	USCITA
Danaro in cassa al momento del fallimento . .	....	
Vendita mobili ecc	....	....
(*si identicheranno successivamente le esazioni che furono fatte e la loro natura, nonchè le spese incontrate sia di giustizia che di amministrazione, come pure i soccorsi anticipati al fallito e sua famiglia, ecc.*)	....	....
Totale L.	....	....

RIASSUNTO:

Introiti L. ....
Uscita „ ....

Danaro disponibile L. ....

che trovasi depositato presso.... (*si indicherà il luogo di deposito*).

Osservà il curatore che a tutt'oggi i crediti verificati ed ammessi ammontano complessivamente . . . . a L. ....

I crediti portati in bilancio e per i quali fu prorogato il termine della verificazione ammontano . . . . . a L. ....

I crediti proposti e contestati non essendosi sugli stessi ancora pronunciato definitivamente ammontano . . a L. ....

Totale L. ....

I creditori con pegno (*o altro privilegio*) ammontano in complesso . . . . a L. ....

Riassumendo sul danaro disponibile, pagati i creditori con pegno utilmente collocati (*o privilegiati*) si avrebbero ancora disponibili per la massa chirografaria L.....

Confrontata questa cifra con quella totale dei creditori si avrebbe una proporzione come di L...... a L. 100 e così si potrebbe addivenire, pagati i creditori privilegiati, a un primo riparto fra i creditori chirografari in ragione del..... per $^0/_0$ sui loro crediti versandosi la detta percentuale ai creditori ammessi per i quali occorre la somma di L..... e trattenendo la residua in deposito per i creditori i crediti dei quali non sono ancora ammessi, o sono contestati.

(*Data*) (*Firma*).

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 153. — Ordinanza di ripartizione pedissequa al prospetto mensile.

Visto il suesteso prospetto della situazione del fallimento e

del danaro disponibile, presentato dal Curatore del fallimento medesimo;

Ritenuto potersi procedere ad una ripartizione dell'attivo fra i creditori chirografari, pagati però i creditori con pegno (*o altro privilegio*);

Visto l'art. 809 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Ordina la ripartizione della somma di L.... ai creditori chirografari riservata la porzione corrispondente ai crediti per i quali fu prorogato il termine e non ancora ammessi o sulla cui ammissione non fu ancora definitivamente pronunciato, da rimanere tale porzione in deposito, e manda conseguentemente al Curatore di formare lo stato relativo dandone poi ai creditori apposito avviso.

(*Data*) (*Firma ael Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: La formola dell'avviso sarà data sotto l'articolo 810 poichè si dovrà intendere essere obbligato il curatore a dare avviso allorchè avrà già disposto i mandati di pagamento, e questi si fanno solo dopo che il riparto sarà reso definitivo con ordinanza del giudice delegato come dirò appresso.

Art. 810.

Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del danaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa.

V. N. 668, 676, — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 809 — 811 — 813 — 910 (trascritto sotto articolo 727) Cod. Comm.

FORMOLARIO: Osservazione: La legge con l'articolo 809 fa obbligo al curatore di presentare mensilmente il prospetto della situazione e, visto tale prospetto, se vi è danaro disponibile i giudice ordina una ripartizione mandando al curatore di formare lo stato.

Nella pratica, però, è il curatore il quale, di volta in volta che vi sia possibilità di una ripartizione, ricorre al giudice delegato per essere autorizzato a farla allegando al ricorso lo stato di riparto e chiedendo, sull'esame dello stesso, che lo renda esecutivo. Per tal modo la domanda che fa il curatore,

nella quale sono esposti in riassunto i dati che permettono la ripartizione, e si chiedono le necessarie autorizzazioni, è stesa su carta da L. 3.60 e lo stato di riparto su carta da L. 1.20. soggetto poi a registrazione.

In calce alla domanda il giudice delegato scriverà l'ordinanza che autorizza il curatore alla ripartizione; gli darà atto della riserva della somma a favore dei creditori non ancora ammessi, o i cui crediti sono contestati, o determinerà la somma di quei crediti che non fossero portati in bilancio per una somma determinata, o per cui il creditore chiedesse una somma maggiore (art. 811, e in questa parte l'ordinanza è soggetta a richiamo); e lo autorizzerà a disporre della somma occorrente per effettuare i pagamenti; e renderà esecutivo lo stato di riparto allegato alla domanda. In calce allo stato di ripartizione il giudice apporrà la propria firma colla data confermante che lo stato è reso esecutivo con l'ordinanza nella data stessa.

FORMOLARIO: 154. — Domanda del Curatore al Giudice delegato perchè renda esecutivo lo stato di ripartizione, — e relativa ordinanza.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che in seguito a presentazione del prospetto mensile venne dalla S. V. Ill. con ordinanza in data..... disposta una ripartizione fra i creditori nel senso e modo indicato nell'ordinanza medesima;

Che in ossequio a ciò ha redatto l'allegato stato di riparto che corrisponde ai dettati prescritti nella accennata ordinanza e si riassume come segue:

(*Se la domanda fosse invece presentata direttamente dal Curatore senza che vi sia intervenuta la ordinanza del Giudice di approntare lo stato di riparto, si dirà: Che le attività raccolte fino ad oggi ammontano a L..... sulle quali debbono dedursi le spese e gli altri pagamenti già autorizzati per soccorsi al fallito, ecc. ecc. per modo che vi sarebbe un attivo disponibile di L.....; — che tale attivo trovasi depositato presso..... si indicherà il luogo e la natura del deposito; — che è opportuno procedere a ripartizione, riservata la porzione relativa ai crediti non ancora ammessi, o contro l'ammissione dei quali venne sollevata opposizione; — che a quest'intento presenta l'unito stato di riparto che si riassume come segue:*)

Creditori con pegno (*o privilegio*) da pagarsi integralmente essendo stato il pegno sufficiente a garantire il credito, per la

complessiva cifra di . . . . L. ....
Creditori chirografari ammessi per la complessiva cifra di L.... e da pagarsi nella proporzione e percentuale di L..... per % . . . . " ....

Somma occorrente in Totale L. ....

Ciò esposto,

Chiede che, dato atto essere riservata la porzione sui crediti non ancora ammessi per essere stata prorogata la verifica dei crediti stessi, e su quelli per i quali è pendente la controversia relativa alle contestazioni, voglia la S. V. Ill.:

1.° Rendere esecutivo l'unito stato di ripartizione tra i creditori chirografari nella proporzione del..... per %, autorizzandosi a pagare i creditori privilegiati;

2.° Autorizzare a prelevare dal danaro depositato presso..... (*si indicherà il luogo e la natura del deposito; — V. a questo proposito l'osservazione fatta, intorno al modo di deposito, sotto l'articolo 753*) la somma occorrente in L......

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Visto il suesteso ricorso, e ritenuto quanto in esso esposto;
Visto lo stato di ripartizione,
Ritenuto essere lo stesso regolare,
Visto l'articolo 810 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Rende esecutivo lo stato di ripartizione, autorizzandosi il Curatore a tutte le operazioni necessarie per darvi esecuzione, ed a forma di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Carta da L. 3.60*). (*Firma del Cancelliere*)

FORMOMARIO 155. — Stato di ripartizione.

Stato di ripartizione nel fallimento N. N.
reso esecutivo con ordinanza del Giudice delegato in data.....

Numero d'ordine	Cognome e nome del creditore	Domicilio o residenza	Ammontare del credito	Dividendo in proporzione al .... p. %	Firma di quietanza o indicazioni della stessa
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

(*Carta da L. 1.20, soggetto a registrazione — V. osservaz. precedente*).

Osservazione: Per procedere al pagamento del riparto il curatore dovrà anzitutto dare avviso a tutti i creditori perchè provvedano a ritirare presso di lui il mandato di pagamento. L'avviso si fa in carta libera spedendosi a mezzo posta in raccomandata, a sensi dei disposti con gli articoli 906 Cod. Comm. e 78 Regol.

Quanto al modo di pagamento diversi sono i modi a seconda che il deposito delle attività sia stato fatto presso la Cassa depositi e prestiti o con deposito in cancelleria del Tribunale a mezzo della Cassa postale, o presso qualche istituto di credito (V. osservazione sotto l'art. 753).

Allorchè sia stato fatto presso la Cassa depositi e prestiti il curatore potrà rilasciare i mandati in carta libera — V. n. 85-52 della Norm. riferita a pag. 481 del *Bollettino Ufficiale Demaniale*; anno 1885, vol. XII — perchè si ritengono i mandati immedesimati collo stato di ripartizione che deve avere scontata la tassa. Il curatore deve interessarsi a trasmettere all'Intendente di Finanza copia dello stato di ripartizione e ordinanza che lo rende esecutivo, nonchè la polizza del deposito.

Se il deposito fu fatto alla Cassa postale il cancelliere, d'accordo col curatore, rilascia il mandato per il creditore che lo esigerà alla Cassa postale, a sensi dell'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione della legge 10 Aprile 1892, n. 191, approvato con R. D. 19 Luglio 1892, n. 369, e delle disposizioni citate nell'osservazione sotto l'art. 753.

Se, invece, come è d'uso, il deposito è fatto presso un istituto di credito a sensi dell'art. 878 Cod. Comm., la forma del deposito sarà molto più pratico farla su libretto a conto corrente. Per tal modo si potrà provvedere ai pagamenti con assegni bancari, o *chècks* staccabili all'occorrenza e pagabili a presentazione colla firma del correntista. Ognun vede come il sistema sia semplificato, pur rispettando così il voto della legge che vuole i pagamenti siano fatti direttamente dalla Cassa. Per vero il curatore staccherà tanti assegni (*check*) quanti sono i creditori da pagarsi scrivendone l'importo e le altre indicazioni essenziali su ciascuno, e, firmatili, passarli ai creditori stessi di volta in volta che si presentano.

Questi daranno quietanza firmando lo stato di riparto nell'apposito spazio. Il curatore deve però osservare prima del rilascio del mandato di pagamento di avere dal creditore la presentazione del titolo costitutivo del credito, o se ciò non è possibile, l'estratto del processo verbale di verifica, su cui deve fare l'annotazione, e ciò a sensi dell'art. 813.

Se, infine, il danaro occorrente per la ripartizione, trattandosi di piccole percentuali e a risparmio di spese, fosse stato ritirato dal luogo di deposito e fosse presso il curatore, eseguirà egli stesso il pagamento mediante rilascio della quietanza ed annotazione sul titolo di credito nel modo suddetto.

FORMOLARIO: 156. — Avviso ai creditori di una ripartizione.

Spett. Ditta, *(Data)*

Il sottoscritto si reca a dovere di partecipare che con ordinanza in data..... si è reso esecutivo uno stato di riparto nella misura del...... per %.

Pregovi passare nei giorni..... (*presso il Tribunale — se il deposito fu fatto alla Cancelleria —, oppure; nel mio studio — negli altri casi*) ove potrete trovarmi dalle ore..... alle ore..... all'oggetto di ritirare il mandato di pagamento che vi riguarda giusta lo stato di ripartizione, con avvertenza che detto mandato non verrà emesso che sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il Curatore definitivo del fallimento N. N.
(Firma)

(*Carta libera e da spedirsi per posta in raccomandata*).

Osservazione: Come ho detto precedentemente — V. osservazione — il curatore rilascierà i mandati, previe le formalità di cui nell'art. 813. Inutile è dare la formola dei mandati di pagamento allorchè i depositi furono fatti in conto corrente presso istituti di credito, constando essi negli stessi *chècks* riconosciuti dall'istituto di credito; e similmente trovo inutile dare la formola del mandato rilasciato d'accordo col cancelliere quando siano stati fatti i depositi presso la Cassa postale. — Mi limiterò quindi alla sola formola per il mandato di pagamento da stendersi dal curatore allorchè trattisi di depositi fatti alla Cassa depositi e prestiti.

FORMOLARIO: 157. — Mandato di pagamento.

La Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Intendenza di Finanza di.... pagherà al signor..... creditore del fallimento N. N., sul deposito per conto di quest'ultimo presso di essa esistente, la somma di L.... quota al medesimo creditore spettante giusta lo stato di ripartizione reso esecutivo con ordinanza del Giudice delegato in data.....

(Data) Il Curatore del fallimento N. N.
(Firma)

(*In carta libera*).

Art. 811.

Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente secondo il bilancio ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo

della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva.

V. N. 669, 670, 671, 674 — 418 — 167, 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art: 759 — 809, 810 — 910 (trascritto sotto articolo 727) Cod. Comm.

FORMOLARIO: — V. osservazioni sotto l'art. 810 e art. 812.

Art. 812.

La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. Se i creditori per i quali i termini furono prorogati non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa.

V. N. 669, 672, 673, 674, 675 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 759 — 809, 810 — 813 Cod. Com.

FORMOLARIO: 158. — **Domanda del Curatore per rendere esecutivo lo stato di ripartizione delle somme messe in riserva — e relativa ordinanza del Giudice delegato.**

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento suindicato espone quanto segue:

Che con ordinanza della S. V. Ill. in data..... veniva reso esecutivo lo stato di ripartizione, dandosi però atto della riserva della somma di L..... corrispondente alla porzione dei crediti

non ancora ammessi, stante la proroga del termine a loro favore, e non ancora scaduta, é dei crediti contro l'ammissione dei quali era stata elevata opposizione e la relativa contestazione era ancora pendente;

Che ormai sono scaduti i termini prorogati senza che i crediti presunti e portati in bilancio siano stati proposti per la verifica ;

Che le contestazioni sui crediti sono definitivamente risolte come da sentenza passata in giudicato in data..... con la quale furono respinti i crediti stessi;

Che è quindi opportuno procedere a ripartizione delle somme riservate;

Che a tale oggetto il Curatore ha approntato l'unito stato di ripartizione che si riassume così:

Somma riservata cogli interessi . . . . L. ....
Somma dei crediti stata ammessa . . . . . . „ ....
che offre un riparto nella proporzione del..... %.

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill.:

1°. Rendere esecutivo l'unito stato di ripartizione delle somme sotto riserva nella misura del.... %.

2.° Autorizzare il Curatore a prelevare dal deposito esistente presso (*si indicherà il luogo e la natura del deposito*) la somma di L..... occorrente.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,
Visto l'allegato stato di riparto,
Ritenuta la sua regolarità,
Visti gli art. 811 e 812 Cod. Comm.,

IL GIUDICE DELEGATO

Rende esecutivo l'unito stato di ripartizione delle somme state riservate, autorizzandosi il Curatore a tutte le operazioni necessarie per darvi esecuzione, ed a forma di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Unito alla domanda in carta da L. 3.60 si allegherà lo stato in bollo da L. 1.20, soggetto a registrazione, nel modo indicato sotto l'articolo 810, e si procederà come ivi è detto: V. formole ivi e le osservazioni.

Art. 813.

Nessun mandato di pagamento è emesso dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non vi è titolo scritto o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione.

V. N. 677, 678, 679 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 810 ult. cap. — 758, 760 — 910 (trascritto sotto 727) Cod. Comm.

FORMOLARIO: 159. — Annotazione del Curatore sul titolo costitutivo del credito.

Emesso mandato di pagamento per la somma di L..... corrispondente alla percentuale del..... % sul credito ammesso, come dallo stato di ripartizione reso esecutivo con ordinanza del Giudice delegato in data.....

(*Data*) Il Curatore del fallimento N. N.

(*Firma*)

FORMOLARIO: 160. — Domanda per autorizzazione a pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti, — e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R.' Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto..... espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che con avviso in data..... il Curatore del fallimento N. N. gli partecipava essere disponibile e pagabile una ripartizione nella proporzione del..... % avvertendo che il mandato di pagamento sarebbe solo stato emesso sulla presentazione del titolo di credito;

Che non può presentare il titolo del suo credito, consistente in..... (*si dirà la natura del titolo*) perchè..... (*si accennerà al motivo*);

Che risultando creditore ammesso regolarmente in sede di verificazione ha diritto di concorrere alla ripartizione, ma, stante la impossibilità di cui sopra a produrre il titolo, è necessario sia autorizzato a presentare l'estratto del processo verbale che tenga luogo del titolo stesso per gli effetti di cui nell'art. 813 Cod. Comm.;

Ciò esposto,

Chiede, voglia la S. V. Ill. autorizzare l'emissione del mandato ad esso spettante e relativo pagamento sulla presentazione dell' estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Letto il ricorso e ritenuto l'esposto,

Visto l'art. 813 Cod. Comm.,

IL GIUDICE DELEGATO

Autorizza l'emissione del mandato e relativo pagamento a favore del signor..... sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta L. 3.60*).

Art. 814.

I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'art. 770 non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della somma determinata dal tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva;

e qualora in virtù dell'opposizione il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev'essere restituito alla massa.

V. N. 680, 681, 682, 683, 684; e v. anche agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 770 Cod. Com. — art. 1237 Cod. Civ.
Art. 1237 Cod. Civ. Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.
La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

Art. 815.

Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito.

Tuttavia la procedura di fallimento, dev'essere riaperta, qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo e provvede a quant'altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 691.

V. N. 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 757 — 691 — 911 (trascritto sotto art. 688) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — Quando più nulla vi sia da ripartire si provvederà alla chiusura della procedura del fallimento.

A tale effetto il curatore redigerà il rendiconto definitivo della sua amministrazione e farà istanza al giudice delegato

per la convocazione dei creditori all'oggetto di approvare tale rendiconto.

La convocazione dei creditori può essere ordinata dal giudice anche *d'ufficio*.

Sorgendo contestazioni sul rendiconto, le stesse saranno decise dal Tribunale; il giudice delegato ne darà solo atto a verbale.

FORMOLARIO: 161. — Domanda del Curatore per convocazione dei creditori per approvazione del rendiconto definitivo e chiusura della procedura del fallimento — ed ordinanza relativa.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimo Signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N..

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che in seguito alle ripartizioni eseguite come da ordinanze della S. V. Ill. in data..... si sono esaurite quasi tutte le risorse del fallimento rimanendo depositata ancora una somma di L..... presso..... (*si indicherà il luogo e la natura del deposito*);

Che al sottoscritto spettano a titolo di competenze, state liquidate con sentenza di questo Tribunale, L..... per modo che rimane ancora un piccolo fondo di L..... da ripartirsi;

Che ormai non rimane che a procedere alla chiusura della procedura del fallimento, previa approvazione del rendiconto che fin d'ora deposita nella Cancelleria di questo Tribunale per visione di tutti i creditori, procedendosi anche ad un ultimo riparto come all'unito stato, che si presenta, il quale concede una ripartizione del..... °/₀ ad esaurimento del fondo disponibile;

Che oltre al rendiconto in competente bollo e alla relazione della sua amministrazione il Curatore ha pure depositato in Cancelleria tutte le pezze giustificative cui ogni singola appostazione si riferisce, nonchè tutti i precedenti stati di riparto debitamente quitanzati;

Ciò esposto,

Chiede voglia la S. V. Ill.

1° Rendere esecutivo l'unito stato di ultimo riparto nella misura del..... °/₀.

2° Autorizzare conseguentemente la liquidazione del deposito presso..... (*si indicherà il luogo e la natura del deposito*) per effettuare tale pagamento, nonchè per il prelevamento delle competenze dovute e liquidate a favore del Curatore;

3° Fissare giorno ed ora per la convocazione dei creditori, e per la citazione del fallito, per procedere alla approvazione del rendiconto definitivo e chiusura della procedura del fallimento.

(Data) *(Firma)*

ORDINANZA

Visto il ricorso e ritenuto l'esposto,
Visti gli articoli 809 e seg. e 815, 757 al. 5, 6 Cod. Com.,

IL GIUDICE DELEGATO

1° Dichiara di rendere esecutivo l'unito stato di ripartizione nella proporzione del..... °/₀ autorizzando il Curatore a tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dello stesso a sensi e a forma di legge;

2° Convoca i creditori ad adunanza per il giorno..... del mese..... ore..... all'oggetto di approvare il rendiconto definitivo del Curatore e la chiusura delle operazioni relative alla procedura del fallimento.

3° Manda al Curatore di dare l'avviso speciale di detta adunanza a tutti i creditori, provvedendo alla citazione del fallito, il tutto nei modi di legge.

(Data) *(Firma del Giudice delegato).*

(Firma del Cancelliere).

(Carta da L. 3.60)

Osservazione: Per lo stato di riparto e per i pagamenti il Curatore procederà come alle formole precedenti, date sotto art. 810 (v. pure le osservazioni ivi).

Dell'adunanza darà avviso speciale a mezzo di posta in lettera raccomandata come per le adunanze (v. sotto art. 744 e 729 formola N. 71). indicandone l'oggetto a sensi degli art. 906 — trascritto sotto art. 744 — e 78 Reg. — trascritto sotto art. 724.

Il rendiconto definitivo potrà formarsi nel modo seguente:

FORMOLARIO: 162. — Prospetto dello stato del fallimento e rendiconto definitivo:

Prospetto riassuntivo dello stato del fallimento e rendiconto definitivo.

		Introiti	Uscita
1.° Danaro in cassa al momento della dichiarazione di fallimento		L.	
2.° Interessi		»	
3.° Conto cambiali:			
Verso Ditta	L		
» »	»		
	L	»	
Spese di incasso			L. ....
4.° Conto merci:			
Vendute come da	L.		
Ricavo come da	»		
	L.	»	
Spese di custodia e relative come da			» ....
5.° Mobili			
Ricavo come	L.	»	
Spese come da allegato			» ....
6.° Macchine ecc.		»	
Spese ecc.			» ....
7.° ecc. *si accennano nello stesso modo tutte le altre partite: come fondi pubblici e carte valori, depositi causionali ecc. e spese* . .		»	» ....
Spese generali di procedura . . .			» ....
Totali		L.	L. ....
deducendo l'uscita in		L.	
Somma esigibile		L.	
Ai creditori con pegno od altro privilegio coperti sufficientemente sui beni venduti come sopra.		»	
Rimanenza		L.	
Ai creditori chirografari:			
1.° Riparto	L.		
2.° »	»		
		»	
Rimanenza		L.	

(Data) *Il Curatore del fallimento*
(Firma)

Osservazione. Il rendiconto definitivo del curatore si può scrivere su carta libera ed assoggettarlo, prima di produrlo alla cancelleria, al bollo straordinario da L. 0,10, senza registrazione. a sensi degli articoli 22 n. 6 e 23 cap. leggi sul bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 Luglio 1897 n. 414, e articolo 148 n. 16 e ult. cap. leggi registro, testo unico approvato con R. Decreto 20 maggio 1897 n. 217.

FORMOLARIO : 163. — Verbale di adunanza dei creditori per rendiconto definitivo.

L'anno.... ed alli..... del mese di..... in..... e in una delle sale del locale Tribunale Civ. Pen. avanti il Giudice delegato assistito dal sottoscritto Cancelliere,

A seguito dell'ordinanza in data.... con la quale veniva fissata per oggi la convocazione dei creditori del fallimento N. N. per la resa del conto definitivo dell'amministrazione data dal Curatore Signor..... in relazione al disposto con gli articoli 757 e 815 Cod. Comm. sono comparsi col Curatore suddetto i seguenti creditori..... (*si indicheranno*) nonchè il fallito N. N. (oppure: *ma non il fallito quantunque regolarmente citato come da atto che il Curatore ha depositato e quantunque atteso e proclamato a sensi di legge*).

Fatte tutte le debite proclamazioni, e constatato che a tutti i creditori fu spedito regolare avviso della odierna convocazione, come dalle ricevute postali dimesse dal Curatore, fu dichiarata aperta l'adunanza;

Il Curatore ha riassunto, dando lettura della relazione, le operazioni tutte da esso compiute e quindi ha dato spiegazioni sul conto definitivo che era già stato depositato in atti e che ancora presenta ai creditori colle pezze giustificative alle quali aggiunge l'ultimo riparto di una somma di L..... stato quitanzato dai creditori a sensi di legge;

Dopo ciò il Curatore fa osservare che tutto il disponibile nel fallimento fu esaurito e null'altro rimane a ripartire, ed invita quindi i creditori a pronunciarsi sul suo operato e sulla resa definitiva del suo conto.

I creditori e il fallito esaminano i conti e il Signor..... osserva.....

Dopo alcune spiegazioni date dal Curatore il conto viene da tutti gli intervenuti approvato riconoscendosene la sincerità in ogni sua parte e la sua esattezza, dandosene perciò ogni schiarimento al Curatore.

Di tale deliberazione e per ogni effetto di legge si è dato atto, mandando unirsi al fascicolo del fallimento il resoconto presentato coi documenti giustificativi, dichiarandosi quindi dal Giudice delegato sciolta l'adunanza.

Del che si è redatto il presente processo verbale chiuso alle ore..... che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3,60*)

FORMOLARIO: 164. — Istanza del debitore per la riapertura del fallimento.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

Il sottoscritto..... residente in..... espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data..... veniva dichiarato il suo fallimento;

Che procedutosi alla liquidazione dell'attivo e del passivo dal Curatore Signor..... si fecero ai creditori delle ripartizioni per una complessiva somma di L..... distribuendola fra i creditori in ragione di una percentuale complessiva di..... % sui rispettivi crediti;

Che esaurite tutte le operazioni e presentato dal Curatore il rendiconto finale, questo fu approvato con verbale in data..... e fu chiusa così la procedura del fallimento;

Che in oggi però il sottoscritto per guadagni fatti (*o altro motivo*) si trova in grado di offrire ai suoi creditori il pagamento di almeno un decimo dei loro crediti, come dal prospetto che allega alla presente;

Che quindi è il caso di ricorrere all'articolo 815 Cod. Comm., dandosi atto che il sottoscritto a titolo di cauzione per le spese ha depositato presso questa Cancelleria, mediante analogo versamento alla cassa postale, la somma di L..... come da bolletta N..... che unisce;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Ill.

Riaprire la procedura del fallimento del sottoscritto dando tutti quei provvedimenti che di legge.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta L. 3,60*)

Osservazione: Il Tribunale sulla presentazione del ricorso darà il relativo provvedimento in camera di consiglio non essendovi contraddittorio, e senza relazione del giudice delegato che ha cessato dalle sue funzioni stante la chiusura del fallimento; laonde la pronunciazione del provvedimento avverrà con le ordinarie formalità di procedura.

FORMOLARIO: 165. — Provvedimento del Tribunale che dichiara di riaprire la procedura del fallimento a sensi dell'art. 815 Cod. Comm.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... riunito in Camera di consiglio nelle persone degli Ill. signori..... ecc.

Letto il ricorso presentato dal fallito..... col quale chiede.... ecc.,

Visti gli atti del fallimento, il prospetto che venne allegato all'istanza, nonchè la ricevuta di deposito cauzionale per l'importo di L..... a garanzia delle spese;

Ritenuto che nella specie concorrono gli estremi voluti dall'art. 815 per cui si possa far luogo alla domanda per la riapertura della procedura del fallimento;

Che invero dal prospetto presentato dal fallito emerge la possibilità di effettuare il pagamento di almeno un altro decimo;

Che il deposito effettuato di L..... è sufficiente a costituire la voluta cauzione per le spese;

Che è di necessità nominare un altro Giudice alla procedura riaperta del fallimento perchè il Giudice delegato signor..... non fa più parte del Collegio, mentre è del caso di richiamare in carica lo stesso Curatore signor.....

Visto l'art. 815 Cod. Comm.,

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara di riaprire la procedura del fallimento di... e per l'effetto

1º Nomina a Giudice delegato della procedura medesima il signor.....

2º Richiama al suo ufficio di Curatore il signor.....

3º Ordina allo stesso Curatore di procedere tosto all'erezione dell'inventario delle attività tutte esistenti;

4º Fissa il giorno..... del mese di.... alle ore..... in questo Tribunale, per procedere alla ricostituzione della delegazione di sorveglianza per parte anche dei nuovi creditori sopravvenuti;

5º Fissa il termine di un mese entro cui i creditori dovranno presentare nella Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6º Determina al giorno..... del mese..... alle ore..... la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Così pronunciato il.....

(Firma dei componenti il Tribunale)

(Firma del Cancelliere)

(Carta L 3,60)

Art. 816.

Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico,

V. N. 694, 695, 696, 697 — 267 — 167, 168 — 953, 960, 1145; e v. N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 697 — 839 — 854 — 860 — 911 (trascritto sotto art. 688) — 912 (trascritto sotto art. 691) e 913 (trascritto sotto articolo 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 166. — **Istanza del fallito per la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.**

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimi Signori

Il sottoscritto..... residente in..... espone quanto segue:

Che esso fu dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale in data.....

Che in seguito alla liquidazione del passivo e dell'attivo del fallimento a mezzo del Curatore si è potuto effettuare un riparto del..... % sui crediti chirografari essendosi completamente saldato gli ipotecarii, e gli altri creditori privilegiati ;

Che fortunatamente, e per altri cespiti sopravvenuti, si potè anche pagare le rimanenze a saldo di tutti i creditori chirografari per capitale, interessi e spese, come emerge dalle quietanze di pieno saldo che si allegano alla presente;

Ciò esposto, e all'appoggio dell'art. 816 Cod. Comm.,

Chiede voglia il Tribunale Ill.

Ordinare che il nome del sottoscritto venga cancellato dall'albo dei falliti.

Si allegano i sopraindicati documenti, nonchè il certificato negativo del casellario giudiziale.

(*Data*) (*Firma*).

(*Carta L. 3,60*)

Osservazione: Per il disposto dell'art. 816 combinato con l'art. 911 Cod. Comm. il Tribunale dovrebbe dare la sentenza sulla relazione del giudice delegato. Ora non v'è chi non veda

come ciò sia solo possibile allorquando la cancellazione dall'albo dei falliti sia chiesta pendente la procedura del fallimento e non già a procedura chiusa allorchè il giudice ha cessato dalle sue funzioni; laonde sarà da procedersi, a quésto riguardo, con le ordinarie norme processuali. Mancando poi il contraddittorio, e sulla presentazione della istanza, il Tribunale non solo dovrá dare il provvedimento senza la relazione del giudice delegato, ma anche in camera di consiglio.

La sentenza deve essere pubblicata nel modo voluto dall'art. 912, ed è soggetta ad opposizione e ad appello (art. 913).

FORMOLARIO : 167. — Sentenza del Tribunale che ordina la cancellazione dall'albo dei falliti.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio nelle persone degli Illustrissimi signori.... ecc.;

Vista l'istanza presentata dal fallito N. N. per essere cancellato dall'albo dei falliti;

Visti gli atti e i documenti tutti della procedura del fallimento;

Visti i nuovi documenti allegati a corredo del ricorso;

Ritenuto che dalle quietanze prodotte risulta il pagamento fatto a saldo a tutti indistintamente i creditori e ciò sia per capitale che per interessi e spese;

Che nessuna procedura per bancarotta fraudolenta nè per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode risulta essere stata incoata a carico del fallito che non se ne è reso colpevole, come emerge dal prodotto certificato;

Ritenuto che la domanda è giustificata in fatto e in diritto trovando appoggio nell'art. 816 Cod. Comm.;

Visto il detto art. 816, nonchè l'art. 912 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Ordina venga cancellato dall'albo dei falliti il nome di N. N. negoziante in..... mandando a pubblicarsi la presente a sensi dell'art. 912 Cod. Comm.

Così pronunciato il.....

(*Firma dei componenti il Tribunale*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3,60*)

TITOLO SESTO
Della cessazione e della sospensione del fallimento.

CAPO I.
Della mancanza di attivo.

Art. 817.

Se non possono essere continuate utilmente le operaziont del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento.

V. N. 702, 703, 704 — 167; e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 905 (trascritto sotto art. 698) — 911 (trascritto sotto articolo 688) — 913 (trascritto sotto articolo 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: - La domanda per cessazione delle operazioni del fallimento può essere avanzata da qualunque interessato, e pronunciata dal Tribunale anche d'ufficio. A semplificare la procedura basterebbe la domanda sia avanzata dal curatore facendo constare dell'assenso della delegazione dei creditori e del fallito che firmassero la domanda stessa. Per tal modo parmi che il Tribunale subito dovrebbe dare il relativo provvedimento in camera di consiglio, e sulla relazione del giudice delegato

Che se la domanda fosse avanzata da qualunque altro interessato e non constasse dalla stessa l'assenso del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito, parmi di necessità che sia dapprima fissata udienza per l'audizione delle persone suindicate, alle quali dovrassi notificare atto di citazione per la udienza stata fissata, e ciò in ossequio al disposto con l'art. 905 Cod. di commercio.

Nello stesso modo si dovrà procedere dal Tribunale e cioè dovrà provvedere alla audizione del curatore, delegazione dei creditori e fallito, prima di dare il provvedimento *d'ufficio.*

Per la procedura a seguirsi nei casi di audizione si possono consultare, salvo la diversità dell'oggetto, le formole N. 53 e 57 date sotto gli articoli 720-721.

Qui darò la formola di domanda presentata sull'accordo del curatore con la delegazione di sorveglianza e col fallito.

FORMOLARIO: 168. — Istanza al Tribunale per far dichiarare la cessazione delle operazioni del fallimento.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone quanto segue:

Che, con sentenza di questo Tribunale Civ. Pen. in data..... venne dichiarato il fallimento di N. N. negoziante in..... con la nomina del sottoscritto a Curatore il quale venne poi confermato definitivamente nell'ufficio con altra sentenza delli.....

Che procedutosi alla constatazione delle attività del fallimento ben poco si è potuto realizzare perchè..... (*si darà una riassuntiva relazione della situazione*);

Che in tale stato di cose non è possibile alcuna ripartizione tra i creditori nè è il caso di tener sospesa più oltre la procedura;

Che di quest'avviso sono pure la delegazione dei creditori e il fallito, che all'effetto si sottoscrivono in calce alla presente;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Ill.

Dichiarare cessate le operazioni del fallimento N. N. per insufficienza d'attivo.

(*Data*) (*Firma*).

La delegazione dei creditori: — vista la suestesa domanda del Curatore dichiara d'essere con lui pienamente d'accordo ed esprime l'avviso che la domanda debba essere accolta.

(*Firme dei membri*)

Il fallito appoggia la domanda avanzata dal Curatore.

(*Data*) (*Firma*).

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 169. — Sentenza del Tribunale che dichiara cessate le operazioni del fallimento per insufficienza d'attivo.

IN NOME DI S. M. ecc.

Il Tribunale di..... riunito in camera di consiglio nelle persone degli Illustrissimi Signori..... ecc.

Letta la domanda presentata dal Curatore del fallimento N. N. appoggiata dalla delegazione dei creditori, nonchè dal fallito con la quale si chiede che.... ecc.;

Udito il Giudice delegato nella sua relazione;
Visti gli atti del fallimento;
Ritenuto che con sentenza delli..... venne dichiarato da questo Tribunale il fallimento di N. N.;
Che con altra sentenza in data..... venne nominato a Curatore definitivo del fallimento stesso il Sig.....
Che procedutosi alla constatazione delle attività si è trovato.....

(si accenneranno in riassunto le risultanze di fatto)

Che non sussistendo altre attività devesi far luogo alla instata domanda per la cessazione delle operazioni del fallimento;
Visti gli articoli 817, 905, 911 Cod. Comm.;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara cessate le operazioni relative al fallimento N. N. per insufficienza di attivo, restituiti i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento.
Così pronunciato il....

(Firma dei componenti il Collegio)

(Carta da L. 3,60). ***(Firma del Cancelliere.)***

Osservazione: Il più delle volte più che insufficienza d'attivo si verifica la mancanza assoluta di attivo. In tal caso è intuitivo che il curatore subito all'inizio della procedura del fallimento avrà provocato dal giudice delegato il decreto per la annotazione delle spese a carico dello Stato, a sensi del disposto con gli articoli 914 Cod. Comm. e 79 del Regol. (trascritto sotto art. 691), nonchè art. 139 n. 5. leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 217; — v. le osservazioni date sotto detto art. 691 e le formole ai N. 22 e 23.

Art. 818.

Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

V. N. 705, 706, 707, 708, 709 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 817 — 815 — 911 (trascritto sotto art. 688) — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 170. — Domanda per rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto..... nella sua qualità di..... (*si accennerà la qualità della persona per giustificare l'interesse nel fallimento, potendosi la domanda avanzare tanto dal fallito quanto da qualunque interessato*) espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data..... venne dichiarato il fallimento di N. N. con la nomina a Curatore del Signor..... il quale, poi, venne anche confermato nell'ufficio definitivamente con sentenza delli.....

Che con altra sentenza in data..... questo stesso Tribunale ebbe a dichiarare la cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza d'attivo, e ciò sulle considerazioni..... (*si accenneranno*);

Che interessa al Ricorrente che questa sentenza venga rivocata perchè..... (*se ne accenneranno i motivi*);

Che, ciò stante, è di tutta evidenza l'interesse a rivocare la sentenza, dandosi i provvedimenti per la riapertura della procedura del fallimento a sensi dell'articolo 815 1° cap. Cod. Comm.;

Che a tale effetto il Ricorrente ha depositato nella Cancelleria, mediante analogo versamento alla cassa postale, la somma di L..... a titolo di rimborso spese per il provvedimento emanato per la cessazione delle operazioni del fallimento nonchè a titolo di cauzione per le spese ulteriori, come emerge dalla bolletta di deposito N..... che produce;

Ciò esposto;

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo a sensi dell'art. 818 Cod. Comm.,

Rivocare la suenunciata sentenza del Tribunale stesso in data..... emananando in proposito le provvidenze tutte necessarie e opportune.

(*Data*) (*Firma*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Il Tribunale darà la sentenza avendó cura di dare tutte le disposizioni di cui nell'art. 815 primo capoverso. Inutile è dare la formola di questa sentenza che è in tutto simile a quella precedentemente data — v. ad es. la sentenza sotto art. 815, salvo la sostanza e le altre disposizioni che hanno tratto con l'art. 691 per i nuovi creditori.

Quì è solo luogo a notare che questa sentenza, a differenza di quella che dichiara la cessazione delle operazioni del fal-

limento, non potrà mai darsi *d'ufficio*, e non vi potrà essere relazione di giudice delegato, a sensi dell'art. 911 Cod. Comm., perchè il giudice, stante la emanazione della precedente sentenza, ha cessato dalle sue funzioni, e solo con questa viene ancora, quando il Tribunale lo voglia e sia possibile, richiamato in ufficio; laonde la pronunciazione del provvedimento seguirà le norme ordinarie di procedura.

La sentenza non è soggetta ad opposizione nè ad appello (art. 913).

CAPO II.

Della moratoria (1).

Art. 819.

Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garantìe che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.

V. art. 21 e seg. (trascritti sotto art. 686) — 827 — 829 — 686 — Cod. Com. — v. art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197 sul concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti.

FORMOLARIO: v. all'articolo seguente 820.

---

(1) *Avvertenza.* — Quest'istituto fu abrogato con la legge 24 maggio 1903. Lascio le formole per quanto possano ancora interessare per dare un concetto sul modo di funzionare di questo istituto, e per ben comprendere le disposizioni transitorie — V. quanto ho detto al riguardo nella Parte II. ai N. 699 e 700, e N. 933, 934 — 1147, 1148, 1149.

Art. 820.

Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 691 — 912 (trascritto sotto art. 691) — 705 Cod. Com. e art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

FORMOLARIO: 171. — Domanda per moratoria, posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento — e pedissequo provvedimento di convocazione dei creditori.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto N. N. negoziante in..... espone quanto segue:

Che con sentenza in data..... di questo Tribunale, resa d'ufficio (oppure: *sopra istanza dei Signori....*) veniva dichiarato il fallimento del Ricorrente;

Che la cessazione dei pagamenti per procedere a una tale dichiarazione si desumeva dal fatto..... (*si accennerà il fatto o i motivi su cui la cessazione dei pagamenti era stata fondata*);

Che sta di fatto invece che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari ed impreveduti e che l'attivo del patrimonio del Ricorrente supera il passivo;

Che ciò emerge..... (*si indicheranno le prove atte a giustificare che non si era in vero stato di cessazione dei pagamenti, e si dimostrerà con documenti o colla prestazione di idonee garantie che l'attivo del patrimonio supera il passivo*);

Che concorrono quindi gli estremi voluti dalla legge per la moratoria;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo, premessa la convocazione dei creditori, sospendere l'esecuzione della sentenza di fallimento, fissando il termine e le condizioni di tale moratoria;

A corredo si allegano alla presente domanda:

1°) i libri di commercio regolarmente tenuti;

2°) il bilancio commerciale;

3°) l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del loro domicilio e delle somme dei loro crediti;

4°)..... (*si allegheranno gli altri documenti che giustifichino l'istanza nel modo suddetto*).

(*Data*) (*Firma*)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI.....

Vista la suestesa domanda di moratoria in tempo utile presentata;

Visti i documenti a corredo;

Ritenuto che furono presentati i libri di commercio, il bilancio e l'elenco dei creditori, il tutto nei modi e a sensi di legge;

Visti gli art. 820 e 912 Cod. Comm.;

Ordina la convocazione dei creditori di N. N. dinanzi al Giudice delegato alla procedura del fallimento e in una delle sale di questo Tribunale per discutere sopra detta domanda, fissando per tale oggetto il giorno..... del mese di..... alle ore..... mandando al fallito di far procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, a forma di legge.

(*Data*) (*Firma del Presidente*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 172. — Avviso dato dal fallito del provvedimento presidenziale di convocazione dei creditori per la moratoria.

(*Data*)

Egregio Signore,

Mi pregio portare a conoscenza della S. V. che in seguito a mia istanza presentata al Tribunale per ottenere la moratoria, il signor Presidente del Tribunale medesimo, ritenuta la tempestività e regolarità della domanda, con suo provvedimento in data.... ha ordinato la convocazione di tutti i creditori avanti il signor Giudice delegato alla procedura del fallimento e in una delle sale del Tribunale per il giorno..... del mese..... ore..... all'oggetto di discutere sulla domanda di moratoria.

Di ciò mi sono affrettato a darle notificazione a sensi dell'art. 820 Cod. Comm.

Con ossequio

Devotissimo
(*Firma*).

(*In carta libera e da spedirsi per posta in raccomandata*).

Art. 821.

Il processo verbale dell'adunanza deve indicare il nome e cognome dei creditori comparsi e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria ed alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 835 ult. cap. — 866 — 907 (trascritto sotto art. 717) Cod. Com. — V. art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

FORMOLARIO: 173. — Processo verbale dell'adunanza dei creditori per discutere e deliberare sulla domanda di moratoria.

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... in..... e in una delle sale del R. Tribunale Civ. Pen. di....

Avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

A seguito del provvedimento dell'Ill. signor Presidente di questo Tribunale in data...... col quale si fissava questo luogo e giorno per la convocazione dei creditori del fallimento suddetto all'oggetto di discutere sulla domanda di moratoria presentata dal fallito, e in seguito alla notificazione dello stesso provvedimento fatta dal fallito al Curatore ed ai singoli creditori, come dalle dimesse prove, sono, previa proclamazione a sensi di legge, comparsi i signori:

1° il Curatore provvisorio signor.....;
2° il signor..... creditore per L.....;
3° ..... ecc.

nonchè il fallito N. N.

Datasi lettura e comunicazione della domanda presentata dal fallito e dei documenti alla medesima allegati il fallito N. N. ha aggiunto le seguenti osservazioni e giustificazioni: ..... (*si accenneranno*).

Dopo di che tutti gli intervenuti furono interpellati separatamente intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, e alla domanda di moratoria e alla durata di questa, e si ebbero le seguenti dichiarazioni..... (*si accenneranno*).

In seguito vennero gli intervenuti interpellati pure separatamente sui provvedimenti consecutivi a prendersi, sui modi di liquidazione amichevole, e sulle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio

del fallito durante la moratoria, e si ebbero le seguenti proposte..... *(si indicheranno)*

Con ciò fu esaurito l'oggetto, per cui era stata ordinata la presente adunanza, premesso però l'avvertimento a tutti gli intervenuti di presentarsi, volendo, alla prima udienza del Tribunale, che cade nel giorno...., alla quale la domanda di moratoria verrà portata e discussa.

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale, che, previa lettura e conferma, venne sottoscritto.

(Firme)

(Carta da L. 3.60).

Art. 822.

Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori e, qualora ritenga tale domanda ammissibile,

1° stabilisce il termine della moratoria che non può superare i sei mesi;

2° ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

4° nomina una commissione di creditori incaricata di sopraintendere all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale.

V. N. 699. 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149

V. art. da 819 a 821 — 823 — 826 — 828 — 912 (trascritto sotto art. 691) 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — 14 ult. cap. Reg. — V. articolo 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

Art. 14 Reg. ult. cap. Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla Borsa.

FORMOLARIO: 174. — Sentenza del Tribunale che ammette la domanda di moratoria.

IN NOME DI S. M. ecc.

Il Tribunale Civ. Pen. composto dagli illustrissimi Signori A..... Presidente — B... C..... Giudici

ha proferito la seguente

SENTENZA

nella Causa del fallito N. N. comparso a mezzo del Sig. Avv..... suo procuratore per mandato.....

CONTRO

il Signor..... nella sua qualità di Curatore provvisorio del fallimento, rappresentato dal suo procuratore signor Avv..... per mandato. ...

NONCHÈ CONTRO

I signori..... creditori intervenuti.

Il procuratore signor Avv..... nell'interesse del suo cliente chiese e conchiuse:

Accordarsi al commerciante N. N. una moratoria al pagamento dei suoi debiti commerciali per il termine di mesi sei, e ciò con le modalità e condizioni state proposte nella adunanza dei creditori in data..... colle aggiunte e con quelle altre modificazioni o cautele che al Tribunale piacerà di stabilire.

Dichiararsi l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante i rimedi di legge.

Spese, in caso d'opposizione, a carico degli opponenti.

Il procuratore signor.... nell'interesse del proprio cliente signor..... nella qualità di curatore del fallimento, chiese e conchiuse:

Darsi atto del suo assenso alla chiesta moratoria.

Spese rifuse.

(essendovi altre parti seguiranno le loro conclusioni).

IL TRIBUNALE

Vista la domanda di moratoria presentata dal fallito N. N., nonchè i documenti allegati a corredo;

Visto il provvedimento Presidenziale in data..... che fissava convocazione dei creditori per la discussione della domanda stessa;

Visto il processo verbale di tale adunanza in data.....;

Sentito il Giudice delegato nella sua relazione fatta nella pubblica udienza delli..... nonchè i procuratori delle parti nelle loro osservazioni che conclusero come sopra:

Ritenuto che nel concreto ricorrono gli estremi dalla legge richiesti per la domanda di moratoria, essendo assodato che la cessazione dei pagamenti da parte di N. N. è stata conseguenza di avvenimenti straordinari ed imprevisti, e che l'attivo del patrimonio supera il passivo;

Che tali avvenimenti straordinari ed impreveduti si possono far consistere..... *(si indicheranno i motivi relativi)*;

Che l'attivo supera il passivo poichè contro un passivo di L..... stanno invece tante attività per L..... (oppure: *idonee garantie per altre L.....*)

Ritenuto che i creditori hanno prestato il loro assenso;

Che non è il caso di aggiungere altre garanzie all'infuori di quelle determinate dal fallito d'accordo con i creditori stessi, come risulta dal processo verbale in data:...

Visti gli art. 819 e seg., 912, 913 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Accorda a N. N. la chiesta moratoria di mesi sei per il pagamento dei suoi debiti.

Ordina al detto N. N. di far constare entro il suddetto termine di aver soddisfatti tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento.

Ordina sia proceduto .... (*si daranno tutti i provvedimenti votati dai creditori e quelle altre cautele che il Tribunale nella specialità del caso vorrà stabilire a senso anche dell'art. 823*).

Nomina una commissione di creditori nelle persone dei signori..... incaricata a sopraintentere alla amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio di N. N.

Dichiara che durante la moratoria nessun atto esecutivo potrà intraprendersi od aver seguito, e nessuna azione potrà iniziarsi o proseguirsi contro il debitore se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Manda pubblicarsi, e notificarsi la presente a norma di legge.

Così deciso il.....

(*Firme dei componenti il Tribunale*)
(*Firma del Cancelliere*).

(*Carta da L. 3,60*)

Art. 823.

Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, ad esigere o far pagamenti od a fare altri atti strettemente necessarii allo scopo della liquidazione, devono esser date dal tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 727 — 822 Cod. Com. 905 Cod. Com. (trascritto sotto art. 698). — V. art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

Art. 824.

Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 771 — V. art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

Art. 825.

Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione.

L'accordo può anche validamente stipularsi colla sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti.

In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1109.
V. art. 40 (trascritto sotto art. 792) — 841 Cod. Com. — V. artic. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

Art. 826.

Se la domanda di moratoria non è accolta il tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo

patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 822 n. 2 — 911 (trascritto sotto art. 688) — 912 (trascritto sotto art. 691) — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — V. art. 42 legge 24 maggio 1903 n. 197.

FORMOLARIO: 175. — Istanza per la revoca della moratoria.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto..... nella sua qualità di creditore del sig. N. N. espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data..... venne dichiarato il fallimento di N. N. colla nomina a Giudice delegato del signor.... e a Curatore provvisorio del signor.....

Che successivamente e in termine utile venne dal fallito avanzata domanda per la concessione di una moratoria di mesi sei, e sopra provvedimento presidenziale venne fissata la convocazione dei creditori per la discussione di tale domanda;

Che nell'adunanza dei creditori, come da processo verbale in data..... questi opinarono essere del caso accordare la chiesta moratoria alle condizioni e colle cautele in esso verbale indicate;

Che il Tribunale con sua sentenza in data..... ha infatti accordata la moratoria di mesi sei al debitore N. N. con che fosse ottemperato alle seguenti condizioni (*enunciarle*);

Che dall'amministrazione in corso si è venuto ad appurare che alcuni crediti dichiarati sono insussistenti per una cifra rilevante di L..... il che viene a portare un tracollo alla posizione con un rilevante sbilancio di L......;

Che, come dal prospetto che si allega, le passività superano ormai, per tale fatto, di molto le attività;

Che tutto ciò risulta anche..... (*si accenneranno i motivi suggeriti dalla specialità del caso*);

Ciò tutto esposto,

Chiede voglia il Tribunale, previe quelle altre informazioni ed indagini che piacerà di indicare ed assumere;

Rivocare la moratoria accordata al debitore N. N. con sentenza in data..... dando tutti i provvedimenti relativi che del caso.

(Data) *(Firma).*

(Carta da L. 3.60).

FORMOLARIO: 176. — Sentenza del Tribunale che revoca la moratoria.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori...., ecc.

Letto il ricorso presentato dal signor..... in data..... col quale viene chiesta la revoca della moratoria di mesi sei accordata al debitore N. N.;

Vista la sentenza di questo Tribunale in data..... che dichiara il fallimento di N. N. con la nomina a Giudice delegato del signor..... e a Curatore del signor.....;

Vista la domanda di muratoria e il pedissequo provvedimento presidenziale di convocazione dei creditori per deliberare su quella domanda;

Visto il verbale in data..... di adunanza dei creditori;

Vista la sentenza di questo Tribunale in data..... che accorda la moratoria sotto l'osservanza delle condizioni nella sentenza stessa indicate;

Ritenuto che i fatti denunciati dal signor..... nella sua domanda risultano sufficientemente stabiliti dal fatto..... (*si diranno i motivi*);

Che dall'esame del prospetto prodotto la situazione di N. N viene ad offrire uno sbilancio di L. ...;

Che i fatti denunciati e giustificati danno motivo sufficiente per fare applicazione del disposto con l'art. 826 Cod. Comm.;

Visto con l'art. 826 gli art. 691, 912 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Revoca la moratoria di mesi sei concessa a N. N. con sentenza in data.....

Dichiara riaperta la procedura del fallimento dichiarato con sentenza delli..... e a tale effetto:

1.° Richiama in ufficio il Giudice delegato signor.....;

2.° Ordina l'apposizione dei sigilli;

3.° Richiama in ufficio il Curatore provvisorio signor.....

4.° Fissa di nuovo il giorno..... del mese di..... alle ore..... in questo Tribunale e avanti il Giudice delegato per la adunanza dei creditori per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati sulla nomina definitiva del Curatore;

5.° Stabilisce nuovamente un termine di un mese per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti nella Cancelleria;

6.° Determina al giorno..... del mese..... alle ore..... la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti;

7.° Ordina al fallito di depositare in Cancelleria un nuovo bilancio entro il termine di giorni tre;

8.° Manda a pubblicarsi, e notificarsi la presente a sensi di legge.

Così pronunciato il.....

(Firme dei componenti il Collegio)

(Firma del Cancelliere)

(Carta da L. 3.60).

Art. 827.

Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'articolo 819, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotte appariscono sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata al procuratore del Re, per gli effetti indicati nell'articolo 694.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni del presente capo che non sono con essa incompatibili.

Se il tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nell'articolo precedente, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.

V. art. da 819 a 826 — 828, 829 — 691 — 694 — 905 (trascritto sotto art. 698) — 907 (trascritto sotto art. 717) — 911 (trascritto 688) — 912 (trascritto art. 691) — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com. — 14 ult. cap. Reg. (trascritto sotto art. 822) — V. art. 42, 43 al 1 legge 24 maggio 1903 n. 197.

FORMOLARIO: 177. — Domanda per la concessione di una moratoria prima della dichiarazione di fallimento.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori

Il sottoscritto..... negoziante in..... espone quanto segue:

Che esso trovasi nella condizione di dovere, a seconda delle disposizioni del Codice di commercio, e precisamente a sensi dell'art. 827, implorare dal Tribunale Illustrissimo la conces-

sione e il beneficio della moratoria: e a piena giustificazione della propria domanda porge i motivi che lo traggono ad invocare questo provvedimento;

Che la momentanea necessità di sospendere i pagamenti dipende infatti da avvenimenti straordinarii ed impreveduti;

Che tali avvenimenti straordinarii ed impreveduti si possono riassumere..... (*si indicheranno i fatti che giustificano l'asserto*);

Che ad ogni modo, poi, il patrimonio del Richiedente offre più che sufficienti garanzie perchè contro un attivo di L..... sta un passivo di sole L.....

Che dai documenti prodotti risulta manifesto..... (*si indicheranno la natura dei documenti e il loro valore a dimostrare che l'attivo supera il passivo, o la validità delle garantie*);

Che quindi concorrono nella specie gli estremi voluti dalla legge per far luogo alla moratoria per i combinati disposti degli articoli 819 e 827 Cod. Comm.;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo

Accordargli una muratoria di mesi sei dando tutti quei provvedimenti temporanei che credesse opportuni, fra gli altri quello della nomina di uno speciale liquidatore che si propone nella persona del signor Rag..... e di una commissione di sorveglianza scelta fra i creditori, nominando il Giudice delegato a dirigerne l'esecuzione.

Si allegano alla presente, mediante deposito in Cancelleria:

1° i libri di commercio regolarmente tenuti;

2° il bilancio commerciale;

3° l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del loro domicilio e l'importo dei rispettivi crediti;

4° la bolletta N.... comprovante il deposito di L..... per le spese;

5° . . . . . (*si uniranno i documenti che del caso*).

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 178. — Sentenza del Tribunale per la convocazione dei creditori:

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale..... radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori..... ecc.

Visto il ricorso del signor..... in data..... col quale viene chiesta, all'appoggio degli articoli 819-827 Cod. Comm., una moratoria di mesi sei;

Visti i documenti prodotti;

Sentito il Ricorrente in camera di consiglio;

Ritenuti giustificati gli addotti motivi;
Che invero si tratterebbe..... (*si addurranno i motivi*);
Visti gli articoli 819, 827, 912 Cod. Comm.;
Ordina la convocazione dei creditori di detto signor..... in una delle sale di questo Tribunale e avanti il Giudice infra delegato per discutere e deliberare sulla domanda di moratoria, e fissa per tale oggetto il giorno..... del mese..... alle ore.....
Prescrive che nel frattempo si abbia a procedere a cura del liquidatore infra nominando signor..... a..... (*si determineranno i provvedimenti temporanei che si reputassero opportuni nella specialità del caso*);
Delega il signor..... Giudice di questo Tribunale a presiedere l'anzidetta adunanza ed a dirigere l'esecuzione di quanto sopra;
Nomina a liquidatore con incarico di procedere alle operazioni sopraindicate il signor Rag..... residente in questa Città Via..... N.....
Manda a pubblicarsi, e notificarsi la presente a forma di legge.
Così deciso il.....

(*Firme dei componenti il Collegio*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3,60*)

Art. 828.

In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.
V. art. 822, 827 — 911 (trascritto sotto 688) — 912 (trascritto art. 691) — 913 (trascritto sotto art. 693). — V. art. 42, 43 al 1 legge 24 maggio 1903 n. 197.

FORMOLARIO: 179. — Domanda per seconda moratoria.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto..... espone quanto segue:
Che con sentenza di questo Tribunale in data.... gli venne

accordata una moratoria di mesi sei per il pagamento dei suoi debiti commerciali;

Che questi mesi sei vanno a spirare col giorno ....

Che frattanto il Ricorrente ha provveduto al pagamento dei creditori anteriori in ragione del..... per % sui loro crediti come risulta dai documenti che produce;

Che è in grado di soddisfare tutti i crediti nella loro integrità, ma avrebbe bisogno della proroga del termine della moratoria;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo, premessa una nuova adunanza dei creditori, concedergli una seconda moratoria ugualmente di mesi sei.

A corredo e giustificazione si uniscono, mediante deposito in Cancelleria:

1.° . . . . .

2.° . . . . . (*si elencheranno i documenti prodotti*).

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Art. 829.

I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il giudizio del tribunale sulla domanda di moratoria possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo.

V. N. 699, 700 — 933, 934 — 1147, 1148, 1149.

V. art. 819 — 827. — V. art. 42, 43 al. 1 legge 24 maggio 1903 n. 197.

Osservazione: **Questa disposizione, che consentirebbe la presentazione dei documenti senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e bollo, fu abrogata, e ciò per gli articoli 21 legge 14 luglio 1887, num. 4702, e 85 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414, (trascritti sotto l'articolo 741).**

CAPO III.

Del concordato.

Art. 830.

In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale.

V. N. 710, 711, 712; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 744 — 836 — 842. 843, 854 — 866 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Il concordato, di cui nell'art. 830, può aver luogo tra il fallito ed i suoi creditori in ogni stadio della procedura di fallimento.

Per questa prima specie di concordato basterà quindi che vi sia l'*accordo di tutti i creditori*, perchè, senz'altra formalità, quella all'infuori dell'omologazione da parte del Tribunale e di cui all'art. 836, il concordato stesso possa dirsi validamente conchiuso, e senza aver riguardo allo stadio in cui la procedura di fallimento si trovi.

Quanto alla forma, come qualunque altro contratto, l'accordo può constare o da atto pubblico eretto avanti notaro, oppure da scrittura privata, che sarà stesa su carta da L. 1.20 e sottoposta, nei venti giorni dalla sua data, a registrazione, a sensi degli articoli 19 n. 12 e 13 leggi sul bollo testo unico approvato con R. D. 14 luglio 1897, n. 414; e 74, 13 leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 217, e 30 della annessa tariffa.

Il concordato, invece, che si tenta conchiudere raccogliendo le *maggioranze*, di cui nell'art. 833, non potrà necessariamente conchiudersi che dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, e dovrà sottostare alle formalità, di cui appresso. — V. art. 831 e seguenti.

Art. 831.

Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 798.

V. N. 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 726 — 727 — 793 — 832 e seg. 906 (trascritto sotto articolo 744) 910 (trascritto sotto art. 727) Cod. Com. — 78 Reg. (trascritto sotto art. 724).

FORMOLARIO: 180. — Ricorso per convocazione di creditori per la proposta di un concordato, — e pedissequa ordinanza del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N.

Il sottoscritto Curatore definitivo del fallimento N. N. espone alla S. V. Ill., che il fallito vorrebbe fare una proposta di concordato ai suoi creditori, la quale proposta si presenterebbe seria e conveniente;

Chiede quindi, a sensi dell'art. 831 Cod. Comm., che la S. V. Illustrissima voglia, per l'oggetto sopra indicato, ordinare una convocazione dei creditori

(*Data*) (*Firma*)

ORDINANZA

Visto il suesteso ricorso e l'art. 831 Cod. Comm.

IL GIUDICE DELEGATO

Ordina convocarsi i creditori del fallimento N. N. avanti a sè in una delle sale di questo R. Tribunale per il giorno.... del mese..... alle ore...., per deliberare sulla proposta di un concordato, mandando a notificarsi la presente a forma di legge.

(*Data*) (*Firma del Giudice delegato*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: Quantunque la legge usi anche qui la parola *notifica*, per portare a cognizione dei creditori l'ordinanza del giudice delegato che li convoca per una proposta di concordato, non pare dubbio che possa, come per qualunque altra convocazione di creditori, darsi *avviso* nei modi, ed a sensi degli articoli 906 Cod. Comm. e 78 Regol.; e quindi si potrà seguire la norma già data sotto art. 744. In questo senso ha pure deciso espressamente una sentenza Corte App. Venezia 26 luglio 1883 (*Legge* '83, II, 316); nel senso contrario, però, ha deciso una sentenza Corte App. Milano, 1° settembre 1884 (*Foro Italiano* 1884, 879). Ma ormai la pratica ricorre all'avviso nel modo suddetto. — V. anche N. 718 nella Parte II di questo manuale.

Art. 832.

Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato per giusti motivi dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conchiusione del concordato, agli ostacoli incontrati ed ai provvedimenti che reputa necessarii per facilitarla. La relazione dev'essere sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato.

Il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato.

V. N. 720, 721, 722, 723, 724; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 698 — 727 — 831, 833 e seg. 907 e 908 (trascritti sotto art. 717) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — La legge richiede l'intervento del fallito all'adunanza dei creditori convocati per la proposta di concordato. È permesso, però, al fallito, ove concorrano *giusti motivi* di farsi rappresentare con speciale autorizzazione del giudice delegato. A tale effetto si potrà presentere istanza nel modo già visto sotto articolo 698 alla formola N. 33 che, salvo la diversità dell'oggetto, può esser qui richiamata.

Qui, adunque, darò solo le formole della relazione del curatore e del processo verbale dell'adunanza dei creditori per proposta di concordato.

FORMOLARIO: 181. — Relazione del Curatore nell'adunanza per il concordato.

R. Tribunale di.....

Illustrissimo Signor Giudice Delegato, Signori creditori,

Chiamato dalla fiducia del Tribunale, e da quella dei signori creditori, a Curatore del fallimento di N. N. adempio al mio dovere di presentarvi la relazione prescritta dall'articolo 832 Cod. Comm.

Il fallimento di N. N. fu dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data..... ed appena ebbi notizia della mia nomina a Curatore provvisorio mi portai al domicilio del fallito per prendere tutti quei provvedimenti che avessi trovato del caso nell'interesse della massa.

(*si riferiranno tutte le formalità adempiute e le operazioni che hanno avuto luogo*).

In dipendenza di queste operazioni e della verificazione dei crediti, come sopra è accennato, lo stato del fallimento a tutt'oggi è il seguente:
(*si dichiareranno le risultanze in riassunto delle attività e passività*).

Rimangono ancora ad esigersi i crediti verso..... ma sugli stessi si osserva
(*si faranno le osservazioni sulla loro esigibilità*).
e così pure rimangono ancora a vendersi.....
(*si indicheranno le cose ancora invendute e le osservazioni in ordine alle stesse*).

Non mi resta da aggiungere per completare questa parte amministrativa del mio operato che dirvi come non mancai di curare l'interesse della massa in ogni operazione, ed ebbi cura di fare la più scrupolosa economia nelle spese, come pure non tralasciai occasione, perchè venisse fatta una seria proposta di concordato, che potesse assicurare ai creditori una percentuale maggiore di quella che comportino le attività del fallimento.

Le spese, fatta riserva delle mie competenze a liquidarsl dal Tribunale, potranno ancora ammontare fino a compimento dell'ultimo atto a L ....

Riassumendo adunque, e tenuto conto di ogni cosa il Curatore ritiene che l'attivo *netto* ricavabile da una completa liquidazione possa ascendere a L..... contro il quale si ha un passivo che ascende a L..... e potrà quindi risultare un dividendo percentuale del..... $^0/_0$, se si voglia continuare l'amministrazione del fallimento, tenuto pur ,conto delle ulteriori spese necessarie.

Il concordato, invece, che propone il fallito fa ascendere la percentuale al..... $^0/_0$ con queste condizioni e garanzie.... (*si accenneranno le condizioni e garantie se vi sono*) ed il Curatore crede accettabile una tale proposta.

(*Si esporranno qui i mezzi impiegati per promuovere la conclusione di questo concordato, gli ostacoli incontrati, ed i provvedimenti che si reputano necessari per facilitarla*).

La legge non dice che compito del Curatore sia anche di dire in questa relazione dell'operato suo per ciò che riflette la parte morale del fallimento, e mi permetto di non approvare questo silenzio della legge giacchè, a mio avviso, se un creditore deve ridonare al fallito la vita commerciale, deve pur sapere se ne è meritevole. Senza quindi entrare in dettagli vi dirò che mi sono ascritto a dovere di indagare tutta la vita passata da N. N., di seguirla nella sua gestione commerciale, e ne feci dettagliata relazione al Giudice delegato, e la con-

clusione che ne trassi fu questa, che, se non mi fu dato convincermi in modo preciso della ragione della differenza tra l'attivo e il passivo, nessun fatto specifico ho potuto mettere in essere che possa dirsi doloso, sì da *demeritare* la vostra benevolenza.

Vi ho riassunto in breve l'operato mio, sento di aver adempiuto con coscienza il dovere che mi incombeva, e spero di avere la vostra approvazione.

(*Data*)

(*Firma*)

(*Carta L. 3,60*).

FORMOLARIO: 182. — Processo verbale di adunanza dei creditori per la relazione del Curatore e proposta di concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... alle ore..... in,.... e in una delle sale del R. Tribunale Civ. Pen.

Avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

In relazione all'ordinanza in data..... che fissa in questo luogo e per questo giorno ed ora la convocazione dei creditori del fallimento suindicato per deliberare sopra la proposta di concordato del fallito N. N. sono comparsi:

Il Curatore definitivo signor..... il quale dimette le prove di aver spediti gli avvisi dell'adunanza a tutti i creditori, nonchè la citazione in data..... che invita il fallito per questa stessa adunanza;

Il fallito N. N. in persona, (*oppure*: *a mezzo di mandatario speciale debitamente a ciò autorizzato come da ordinanza in data....*)

nonchè i seguenti creditori:

A..... creditore ammessso per . . . . L.............
B. .. creditore rappresentato dal Signor..... per mandato in data..... in atti dal Notaio..... per . . ,............
C. . . creditore ammesso provvisoriamente per . . „...........
D..... ecc. . . . . „............

Totale L. ....

Il Curatore, dietro analogo invito del Giudice delegato, ha presentato la sua relazione da lui sottoscritta sullo stato del fallimento e sulle operazioni prima eseguite, a sensi dell'articolo 832 Cod. Comm., e ne viene data lettura, non essendosi poi sulla stessa elevata alcuna osservazione. La relazione viene dopo ciò unita agli atti.

Invitato il fallito ad esporre la sua proposta, questa è formolata nel preciso modo seguente:

PROPOSTA DI CONCORDATO:

1°) Il fallito N. N. dichiara e si obbliga di pagare a tutti i creditori chirografari il..... per °/₀ sui rispettivi crediti, e cioè: il..... per °/₀ giorni..... dopo l'omologazione del concordato, e il restante entro.....

2°) Tutti gli effetti e le attività mobili ed immobili di compendio del fallimento saranno.... (*segue la condizione*).

3°) A garanzia degli obblighi come sopra assunti, propone ai creditori quale suo fideiussore solidale il signor..... il quale, pure qui presente dichiara espressamente di obbligarsi in solido con N. N. all'adempimento del suespresso concordato, salva l'omologazione del Tribunale a termini di legge.

Questa proposta di concordato viene accettata da tutti i creditori presenti, che fanno anche voto perchè siano accordati al fallito i benefizii di legge, ad eccezione del signor..... creditore per la somma di L.....

I creditori assenzienti non formando la doppia maggioranza dalla legge richiesta, perchè non sono che in numero di..... sopra..... e non rappresentano che L.... mentre i tre quarti della somma totale dei crediti ascende a L.....: il concordato dovrebbe ritenersi respinto. Essendo tuttavia il medesimo stato assentito da numero notabile di creditori, ed il fallito ripromettendosi di ottenere altre adesioni ove gli si accordi congruo tempo, il Giudice delegato ha interpellato i creditori assenzienti se in caso di differimento avrebbero ugualmente tenuto fermo il loro consenso, ed essi risposero affermativamente, mantenendo fermo e valido il consenso già dato.

Dopo di che,

IL GIUDICE DELEGATO

Rimanda ad altra adunanza da seguire in questo stesso luogo alle ore..... del giorno..... mese..... (*oppure: concede al fallito il termine di giorni..... da oggi*) per raccogliere altre adesioni.

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale che previa lettura e conferma viene da tutti gli intervenuti, dal Giudice delegato e da me Cancelliere sottoscritto.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3,60*)

Osservazione: V. sotto articolo 835 la formola del processo verbale di seconda adunanza, e l'osservazione ivi. — Anche di questa seconda adunanza si dovrà dare avviso a mezzo posta in raccomandata a tutti i creditori.

Art. 833.

Il concordato non può farsi, che col concorso della maggioranza di tutti i creditori i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata dall'articolo 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso colla maggioranza suddetta.

V. N. 725, 726, 727, 728, 729; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 755, 766 — 771 — 791 — 834 — 866 — 907 (trascritto sotto art. 717) Cod. Com.

Art. 834.

Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca od al privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessorii, purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessorii per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecarii o privilegiati.

V. N. 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 767 — 772 e seg. — 776 e seg. — 791 — 833 — 840 Cod. Commercio.

Art. 835.

Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti o dalla maggioranza di tre quarti della somma

totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di rivocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze.

V. N. 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 — 423; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati,

V. art. 832, 833, 834 — 727 — 761 762, 763 — 907, 908 (trascritti sotto art. 717) Cod. Com.

FOMOLARIO: 183. — Processo verbale di seconda adunanza per proposta di concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

L'anno.... e alli.... del mese di.... alle ore.... in.... e in una delle sale di questo R. Tribunale. Avanti il Giudice delegato alla precedura del fallimento N. N. con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere;

In seguito al rinvio fissato con ordinanza in data.... essendo in oggi e in questo luogo riconvocati i creditori del fallimento suddetto per deliberare sulla formazione del concordato e per ottenere le relative maggioranze richieste dalla legge con l'articolo 833;

Sono comparsi il curatore definitivo signor..., il quale giustifica di aver spediti gli avvisi di convocazione a tutti i creditori, e produce le prove, nonchè il fallito N. N., e previa proclamazione sono comparsi i seguenti creditori tutti debitamente verificati e ammessi: (*si indicheranno riportando la rispettiva somma di credito ammessa*).

Dietro invito il curatore ha nuovamente data lettura ai presenti della sua relazione scritta e sottoscritta a sensi dell'articolo 832 Cod. Comm., dopo di che il fallito ha rinnovata la sua proposta di concordato fatta nella precedente adunanza, del cui processo verbale venne dal cancelliere dato lettura. (*Oppure se il fallito fa una nuova proposta, la si trascriverà come già dettato all'art. 832, in questo caso però, ed a sensi dell'articolo 835, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto e si farà constare di ciò anche nel processo verbale*).

Interpellati i creditori hanno accettato la proposta i signori.... i quali fecero anche voto perchè al fallito siano accordati i

benefizii di legge e si opposero invece i signori...... perchè...... (*se ne dirà il motivo*);

E poichè colle adesioni oggi avute si è raggiunta la doppia maggioranza dalla legge richiesta sommando i creditori assenzienti a.... sopra..... e rappresentanti la somma di L..... sopra L..... più dei tre quarti della somma totale dei crediti, si dichiara conchiuso il concordato come sopra proposto. E dovendosi a forma di esso prestare dal fallito la garanzia nella persona del signor..... questi qui pure presente ha dichiarato di essere pienamente informato del tenore del concordato stato conchiuso e si obbliga al suo adempimento in solido col fallito stesso.

(*Oppure*: *e poichè anche colle adesioni avute non si è neppure in oggi raggiunta la doppia maggioranza voluta dalla legge ascendendo i creditori assenzienti al numero di.... contro il numero di... e la somma dei crediti raggiungendo solo le L..... contro un totale di crediti ammessi per L..... e quindi meno dei tre quarti della somma totale, il Giudice delegato dichiara esaurite le pratiche relative alla proposta di concordato nel fallimento N. N., fatto obbligo al curatore di procedere sollecitamente agli incumbenti della sua amministrazione allo scopo di ottenere in breve termine la chiusura del fallimento*)

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene dagli intervenuti tutti e dal Giudice delegato e da me Cancelliere sottoscritto.

(*Carta da L. 3.60*) (*Firme*)

Osservazione: Il processo verbale che contiene la conchiusione del concordato deve, come qualunque altro contratto, essere sottoposto a registrazione quando il concordato venga omologato; laonde dai cancellieri saranno da osservarsi le disposizioni delle leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 217, contenute negli art. 113, 73 e 13, nonchè il disposto con l'art. 13 regol. per l'esecuzione delle disposizioni legislative sulle tasse di registro di cui al R. D. 23 dic. 1897, n. 549. La tassa da applicarsi è quella prevista dall'art. 30 della tariffa annessa al testo unico 1897 delle leggi registro.

Qui è bene avvertire anche che altri modi, oltre quello di ricorrere ad una seconda adunanza di creditori, vi sono per raccogliere le loro adesioni. Lo stesso articolo 835 avverte che il giudice può rinviare ad altra adunanza, oppure *assegnare un termine al fallito per raccogliere le adesioni*. Come si comporterà il fallito in questo caso?

Tre sono i modi generalmente in uso per raccogliere le adesioni nel termine, di cui *due* furono anche fatti oggetto speciale di una decisione della Corte suprema di Torino in causa Ditta Durio c.° Giai Coletti 17 agosto 1888 (Giurispr. Torino 1888

pag. 672, con la nota) e cioè: sia col presentarsi i creditori stessi avanti al giudice delegato e manifestargli verbalmente la loro adesione, sia col trasmettere lettere missive — esenti da bollo e registro; V. Nota Ministeriale 3 febbraio 1893 alle Intendenze di Finanza; sebbene da alcuni si voglia ancora sostenere con errato criterio che debbano essere sottoposte al bollo straordinario di L. 1,20 e a registrazione con altre L 1,20 invocando gli articoli 22 n. 22, 23 al. 1 testo unico delle leggi sul bollo 1897, e 74 al. 6 testo unico delle leggi di registro 1897, nonchè art. 104 della annessa tariffa; v. pure a questo riguardo la osservazione fatta appresso sotto la formola 200 all'art. 12 della legge 24 maggio 1903 — che raccolte dalla cancelleria e unite al verbale della seguita adunanza ne costituiscono come parte integrante e formano con quello un sol tutto, sul quale ha da farsi il conteggio per determinare se le due maggioranze, in numero ed in somma di cui all'art. 833, siansi raggiunte e che deve servire di base alla domanda di omologazione.

Il terzo modo, che parmi il più tranquillante ed è in uso, consiste nel ripetere, su carta da L. 1.20 (art. 19 n. 12, legge 14 luglio 1897 sul bollo, testo unico), l'obbligazione assunta, e che forma l'oggetto del concordato, esprimendosi anche il desiderio che vengano accordati i benefizii di legge, e, firmato dal fallito e eventuali garanti, l'atto si passerà ai creditori che ancora non assentirono perchè si rendano assenzienti apponendo la loro firma. Raccolto così il numero sufficiente di adesioni si passerà, previa registrazione, alla cancelleria per essere unito al processo verbale della seguita adunanza, come suo allegato, e per gli effetti della omologazione.

Art. 836.

Il concordato dev'essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente.

I creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore ed al fallito con citazione a udienza fissa davanti al tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il tribunale pronuncia sulla domanda di omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il tribunale pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gli interessati.

V. N. 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 764 — 167, 168; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamti.
V. art. 830 — 831 — da 838 a 843 — 911 (trascritto sotto articolo 798) 912 (trascritto sotto art. 691) 913 (trascritto sotto articolo 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Tanto nel caso previsto dall'articolo 830, e cioè di concordato accettato da tutti i creditori, quanto in quello di cui all'art. 831, e cioè di concordato conchiuso raggiungendo le maggioranze volute dall'art. 833, la parte diligente, e a cui interessa, dovrà provvedere a che il concordato sia omologato dal Tribunale.

È intuitivo poi che l'opposizione a concordato si riferisce a quello conchiuso mediante il raggiungimento delle maggioranze, ed è riservata ai creditori dissenzienti o non intervenuti, e deve promuoversi nel termine e modi stabiliti dall'art. 836.

Nel caso di nessuna opposizione all'omologazione il Tribunale, in difetto di contraddittorio, provvederà in camera di consiglio, negli altri casi essendovi il contraddittorio, nel risolvere le contestazioni, emanerà di conformità la sua sentenza, o accogliendo le opposizioni, od omologando il concordato.

La sentenza può dichiararsi provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta ad opposizione ed appello (articolo 913 Cod. di commercio).

In tutti i casi, poi, la sentenza che omologa o respinge la domanda di concordato deve essere pubblicata nei modi stabiliti dall'art. 912 Cod. Comm.

FORMOLARIO: 184. — Domanda di omologazione di concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto N. N. espone quanto segue:

Che con sentenza di questo Tribunale in data.... venne dichiarato il suo fallimento, nominandosi a Giudice delegato il signor.... ed a Curatore il signor.... il quale poi fu confermato definitivamente nell'ufficio con sentenza delli.....;

Che il sottoscritto ha potuto proporre ai proprî creditori un concordato nei termini e modi risultanti dal processo verbale dell'adunanza di creditori, tenuta avanti il Giudice delegato, in data.....

Che tenuto conto delle adesioni prestate in detto verbale nonchè delle altre pervenute.... (*si accennerà al modo con cui le adesioni sono pervenute, cioè se raccolte in altre adunanze oppure nel termine stabilito dal giudice e con quale mezzo*) si sono raggiunte le maggioranze in numero e in somma volute dalla legge;

Che è ormai spirato il termine, e nessuna opposizione venne avanzata contro il conchiuso concordato, che deve così ritenersi per definitivo;

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo omologare detto concordato quale venne proposto ed accettato, facendo anzi luogo a suo riguardo all'applicazione dei benefizii speciali, di cui all'art. 839 Cod. Comm.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

FORMOLARIO: 185. — Provvedimento col quale il Tribunale sulla nessuna opposizione omologa il concordato.

IN NOME DI SUA MAESTÀ, ecc.

Il Tribunale di.... radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori........ ecc.

Vista la domanda presentata dal fallito N. N. per omologazione di concordato;

Visto il processo verbale della adunanza dei creditori in data....;

Visto l'altro processo verbale in data.... (*oppure si indicheranno gli altri documenti da cui consta di tutte le altre richieste adesioni*);

Visti tutti gli atti e documenti del fallimento;

Udito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che la proposta di concordato fatta dal fallito N. N. data la speciale natura del fallimento si presenta favorevole nell'interesse della massa;

Ritenuto che le maggioranze volute dalla legge si sono raggiunte;

Che infatti contro un numero totale di creditori di.... stanno le adesioni in numero di..... costituenti la maggioranza di numero, e contro un totale di crediti per L.... si è ottenuto l'adesione complessiva per L.... superiore quindi ai tre quarti della somma totale;

Ritenuto che nessuna opposizione venne fatta nel termine prescritto;

Che tutte le formalità volute dalla legge vennero osservate;

Ritenuto che dalle circostanze del fallimento dettagliata-

mente esposte nella relazione del Curatore, e dall'esame degli atti, risulta che il fallito è meritevole di speciale riguardo per essere il fallimento da ascriversi ad un concorso di circostanze indipendenti dalla sua volontà;

Che i creditori stessi hanno fatto voti perchè al fallito siano concessi i benefizii di legge;

Visti gli articoli 836, 839, 911, 912 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara di omologare come omologa il concordato proposto dal fallito N. N. assentito e sottoscritto dai creditori nell'adunanza in data.... nonchè da.... e manda il concordato stesso eseguirsi secondo sua forma e tenore;

Ordina che il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, da accertarsi a sensi dell'art. 839 Cod. Comm.;

Dichiara rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale, mercè l'adempimento degli obblighi stessi da accertarsi nei modi suddetti;

Manda a pubblicarsi la presente a sensi di legge.

Così pronunciato il....

(Firma dei componenti il Collegio)

(Carta da L. 3.60) *(Firma del Cancelliere)*

FORMOLARIO: 186. — Atto di opposizione a concordato.

Avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Atto di opposizione a sensi dell'articolo 836 Cod. Comm.

L'anno.... ed alli.... del mese di.... in....

A richiesta del signor.... residente in ... e che per ogni effetto dell'atto presente dichiara il suo domicilio elettivo in questa città, via.... n.... presso lo studio e la persona del signor avv.... dal quale sarà pure in giudizio rappresentato;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Trib. Civ. Pen. di.... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che nell'adunanze dei creditori del fallimento N. N. tenutasi avanti il Giudice delegato in data ... il fallito ha proposto un concordato nel preciso tenore seguente: « .... (*si enuncierà il tenore del concordato*);

Che il richiedente fino da detta adunanza si è opposto a che il detto concordato venisse conchiuso (*oppure: che il richiedente non ha potuto intervenire all'adunanza per far dare atto della sua opposizione*);

Che l'opposizione a detto concordato è giustificata da ciò che.... (*si diranno i motivi*);

Che per questi motivi, nonchè per i maggiori adducendi, e per cui fa espressa riserva, il richiedente intende di opporsi, come col presente atto si oppone formalmente al detto concordato;

Ciò tutto premesso e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

Tanto il signor.... nella sua qualità di curatore definitivo del fallimento N. N., residente in questa città via.... n.... quanto il fallito N. N. residente in.... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen, di.... e all'udienza fissa del giorno.... mese.... ore.... per ivi, in loro contraddittorio o legittima contumacia, e con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante i rimedi di legge senza cauzione, sentir

GIUDICARE

Ogni diversa e contraria istanza e conclusione respinta,

Dichiararsi invalido, come non avvenuto e privo d'ogni giuridica efficacia rispetto a tutti gli interessati, il concordato conchiuso dal fallito N. N. a sensi dei verbali in data.... mandandosi al curatore di proseguire nell'amministrazione del fallimento nei modi di legge. Col favore delle spese tutte di lite da liquidarsi sulla prodotta parcella e da prelevarsi dalla massa in via di privilegio.

(Segue la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario)

(Carta da L. 3.60).

Osservazione: Data l'opposizione, il Tribunale in contraddittorio delle parti, e seguendo le ordinarie norme processuali (art. 389 e seg. cod. proc. civ.: legge 31 marzo 1901, n. 107 sulla riforma del procedimento sommario e disposizioni per la sua attuazione approv. con R. D. 31 agosto 1901, n. 413) darà la sua sentenza, con la quale accoglierà o respingerà l'opposizione, e conseguentemente negherà o darà l'omologazione al concordato.

In ogni caso la sentenza è impugnabile coi rimedi ordinari (art. 913 cod. com., v. nella Parte II N. 754 e seg.).

Quando sia portata la causa in appello avanti la Corte sarà anche necessario che il fascicolo della procedura fallimentare sia sottoposto all'esame del magistrato di secondo grado per dargli modo di giudicare sulle contestazioni che riguardano il concordato; laonde le parti si interesseranno perchè, a sensi dell'art. 52 del regolamento per l'attuaz. della legge sulla rifor. del proc. sommario di cui al R. D. 31 agosto 1901, n. 413, il cancelliere del Tribunale trasmetta alla cancelleria della Corte tutti gli atti della procedura presso lui esistenti.

È ancora da osservarsi che quando la sentenza del Tribu-

nale abbia omologato il concordato, la relativa sentenza va soggetta alla registrazione con la tassa fissa di L. 9; e quindi dai cancellieri e dalle parti saranno da osservarsi le disposizioni di cui negli articoli 113, 73 leggi registro, testo unico approv. con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e 13 del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative contenute nel detto testo unico sulle tasse di registro di cui al Regio Decreto 23 dicembre 1897, n. 549

Omologato il concordato *definitivamente* (art. 840, 841) vi si dovrà dare completo adempimento. Il concordatario farà constare dei pagamenti facendosi rilasciare le quietanze su foglio da L. 1 20 sottoponendole, poi, a registrazione, come estintive di obbligazioni, e ciò tutto a sensi degli art. 19 n. 12 leggi sul bollo testo unico approvato con R. D. 14 luglio 1897 n. 414, e 44 leggi registro testo unico 20 maggio 1897 e 56 della relativa tariffa; v. anche Norm. 79-5 nel *Boll. Dem.* 1887, 1888.

Art. 837.

Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale di commercio, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dar prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese.

V. N. 753.
V. art. 1° legge 25 gennaio 1888 (trascritto sotto art. 685).

Art. 838.

Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garantìa degli interessati, il tribunale nel pronunciare l'omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia che dal giorno delle avvenute inscrizioni.

V. N. 762, 768; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 836 Cod. Com.

Art. 839.

Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercè l'adempimento anzidetto resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale.

V. N. 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 — 850 — 874 — 267 — 280 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 816 — 860, 861 — 857 n. 5 — 691 — 697 — 830, 831, 836 911 (trascritto sotto articolo 688) 913 (trascritto sotto articolo 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: 187. — Domanda del debitore perchè sia accertato con sentenza l'adempimento degli obblighi assunti col concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto N. N., espone:

Che in seguito a concordato stipulato coi suoi creditori come da verbali in data..... lo stesso venne poi omologato con sentenza di questo Tribunale delli.....;

Che con questa sentenza debitamente pubblicata e notificata a sensi di legge, e passata in cosa giudicata, il Tribunale Ill., ritenendo il sottoscritto degno di speciali riguardi, concedette a suo favore i benefizii di legge, di cui nell'articolo 839 Codice Comm. mercè l'adempimento degli obblighi assunti;

Che ormai il sottoscritto ha adempiuto a tutti gli obblighi, come lo comprovano i documenti che produce:

Ciò esposto,

Chiede voglia il Tribunale Illustrissimo con sua sentenza accertare tale adempimento.

Si producono:

(*si allegheranno le quietanze e gli altri documenti giustificativi, che del caso*).

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L 3.60*)

FORMOLARIO: 188. — Sentenza del Tribunale che accerta l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato.

IN NOME DI S. M., ecc.

Il Tribunale..... radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori..... ecc.

Vista la domanda presentata dal debitore N. N. perchè sia accertato l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato;

Visti gli atti e documenti relativi;

Visti i verbali di adunanze in data..... di accettazione di tale concordato da parte dei creditori rappresentanti le maggioranze in numero e somma di crediti volute dalla legge;

Vista la sentenza di omologazione di tale concordato pronunciata da questo Tribunale in data..... la quale fu pubblicata e notificata come di legge per atti dell'Ufficiale giudiziario..... delli.....

Ritenuto che questa sentenza, con la quale si dichiarava meritevole N. N. di speciali riguardi e gli si accordavano i benefizii di cui nell'art. 839 Cod. Comm. con che fosse accertato l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, è passata in cosa giudicata;

Ritenuto che dai documenti prodotti risulta che effettivamente gli obblighi da lui assunti furono adempiti;

Che infatti le quietanze dei creditori..... (*seguono i motivi dedotti dall'esame dei documenti prodotti*);

Visto l'art. 839 Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara accertato l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore N. N. nel concordato conchiuso coi creditori in data..... ed omologato con sentenza di questo Tribunale delli....., e ciò per ogni conseguente effetto di legge.

Così pronunciato il.....

(*Firme dei componenti il Collegio*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: La sentenza, mancando contraddittorio, è pronunciata in camera di consiglio, e se nel frattempo il giudice delegato ha cessato dalle sue funzioni per effetto dell'articolo 841, la sentenza sarà pronunciata senza la sua relazione, ma seguendosi le ordinarie norme processuali.

Quanto alla impugnabilità V. nella Parte II N. 775 e 776.

Art. 840.

L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata.

V. N. 757, 765, 766, 767, 768; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 761, 763 — da 766 a 770 — 834 ult. cap. — 836 — 842, 843 Cod. Com.

Art. 841.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegnare al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa mediante ricevuta e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il tribunale giudica sulle contestazioni.

V. N. 768, 769, 770, 779, 780, 781, 782, 783; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 836 — 913 (trascritto sotto art. 693) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Per la resa del conto definitivo al fallito, di cui nell'articolo 841, il curatore potrà accordarsi col fallito stesso e col giudice delegato e presentarsi spontaneamente davanti al giudice nell'udienza verbalmente concordata. Ove il fallito non volesse prestarsi, allora sarà necessario provvedere alla sua citazione, il che si farà per atto d'Ufficiale giudiziario nei modi già visti ad esempio sotto l'art. 747 alla formola N. 100, la quale, salvo la diversità dell'oggetto, può essere qui richiamata.

Il giudice delegato darà atto nel verbale delle osservazioni delle parti, e, se insorgono contestazioni, le stesse saranno de-

cise poi dal Tribunale davanti al quale si provvederà da chi avrà interesse ad evocare l'altra parte con citazione a udienza fissa.

Le contestazioni sono risolte in contraddittorio con sentenza, sulla cui impugnabilità V. qnanto ho scritto nella Parte II N. 783.

FORMOLARIO: 189. — Verbale di resa dei conti del Curatore al fallito.

L'anno..... ed alli..... del mese di... in.... e nel R. Tribunale Civ. Pen. avanti il Giudice delegato alla procedura del fallimento N. N. con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere,

Sono spontaneamente (*oppure in seguito a citazione delli..... a ministero dell'Ufficiale giudiziario.....*) comparsi:
il fallito signor N. N., nonchè il Curatore definitivo signor..... il quale dichiarò di voler procedere alla resa del conto della sua amministrazione a forma dell'art. 841 Codice Comm. essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale in data..... con la quale fu omologato il concordato conchiuso tra N. N. e i suoi creditori, nonchè di voler far consegna allo stesso dei beni mobili ed ogni altro oggetto di sua spettanza, come pure dei libri e carte tutte;

A tale effetto il Curatore presenta al signor N. N. i conti e prospetti coi documenti giustificativi della tenuta amministrazione, su di che non venne da N. N. fatto alcun rilievo, ed anzi riconosciuto ed approvato il rendiconto presentato, dandosi ampio e finale scaricamento (*oppure: si accenneranno i fatti rilievi*);

Il Curatore dichiara poi di avere già fatta consegna ed il signor N. N. dichiara di avere debitamente ricevuto, tutti i mobili e documenti relativi, le chiavi e tutto quanto era di sua spettanza, nonchè carte, libri, registri, riconoscendo che più nulla rimane presso il Curatore rilasciando allo stesso piena liberazione, nulla più avendo a richiedere o ripetere sotto nessun titolo o causa.

Del che tutto si è redatto il precente verbale, che previa lettura e conferma venne dalle parti insieme col Giudice delegato e me Cancelliere per ultimo sottoscritto.

(Data) *(Firme)*

(Carta L. 3.60)

Osservazione: Se, a sensi dell'art. 721, fosse stata ordinata la prestazione di una cauzione, il curatore dopo il verbale di approvazione di resa di conto, farà istanza al Tribunale per lo svincolo, e il Tribunale provvederà in camera di consiglio.

Art. 842.

Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale ad istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione.

V. N. 784, 785, 786, 787, 788 — 790 — 798 — 801, 802, 803; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati,

V. art. 830 — 831 — 836 — 840 — 844, 845 — 973 (trascritto sotto art. 693) — 922 Cod. Com.

Art. 922 Cod. Com. Si prescrivono col decorso di due anni dal giorno della conchiusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzioné dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato.

FORMOLARIO: 190. — Atto di citazione per annullamento di concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Atto di citazione a sensi dell'art. 842 Cod. Comm.

L'anno.... ed alli... del mese di.... in....

A richiesta del signor..... creditore del fallimento N. N. residente in..... e che per ogni effetto dell'atto presente elegge domicilio in questa Città Via..... N..... presso la persona e lo studio del signor Avv..... dal quale sarà pure in causa rappresentato;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che il fallito N. N. conchiuse un concordato coi suoi creditori alle condizioni stipulate in..... (*si accennerà all'atto da cui emerge la stipulazione del concordato potendosi l'annullamento riferire tanto alla forma di concordato di cui all'art. 830 quanto a quella di cui all'art. 831 e seg.*);

Che tale concordato venne da questo Tribunale omologato con sentenza in data.....

Che il concordato era stipulato con le seguenti condizioni.... (*si riferiranno*);

Che posteriormente alla omologazione il Richiedente venne a conoscere che il fallito aveva dolosamente esagerato il passivo (*oppure: dissimulata una parte rilevante dell'attivo*);

Che ciò risulta...... (*si esporranno i motivi e le prove delle quali si farà offerta di comunicazione*);

Ciò tutto premesso e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

tanto il signor..... nella sua qualità di Curatore definitivo del fallimento N. N. residente in questa Città Via..... N..... quanto il fallito N. N. residente in..... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di..... all'udienza fissa del giorno..... mese..... ore..... per ivi sentire annullare con tutte le conseguenze di legge il concordato come sopra conchiuso ed omologato, e darsi tutti gli altri provvedimenti che del caso, col favore delle spese da liquidarsi sulla prodotta nota e da prelevarsi con privilegio dalla massa.

(*Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario*).

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Il Tribunale pronuncierà sentenza, sulla cui impugnabilità rimando a tutto quanto al riguardo ho scritto nella Parte II, ai N. 798, 799.

Art. 843.

Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione; la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'articolo 833.

La domanda è proposta davanti al tribunale, in nome dei detti creditori, dal curatore o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso

intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garantie con esso costituite.

V. N. 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 804, 805, e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 830 — 831 — 836 — 840 — 844 — 913 (trascritto sotto art. 693) — 922 (trascritto sotto art. 842) Cod. Com.

FORMOLARIO: 191. — Atto di citazione per risoluzione di concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di ....

Atto di citazione a sensi dell'art. 843 Cod. Comm.

L'anno.... ed alli.... del mese di.... in....

A richiesta del signor..... nella sua qualità di Curatore del fallimento N. N. il quale agisce in nome dei creditori signori..... i quali rappresentano la maggioranza in numero e cifra voluta dall'art. 843, e che sarà rappresentato in giudizio dal signor Avv..... di qui, via.... n..... presso il quale dichiara di eleggere domicilio per ogni effetto del presente atto,

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale Civ. Pen. di..... ove risiedo,

Premesso e ritenuto che il fallito N. N. ha conchiuso un concordato coi suoi creditori alle condizioni stipulate in..... (*si enuncierà l'atto da cui emerge il concordato e la sua conchiusione potendosi la risoluzione chiedere tanto per il concordato di cui nell'art. 830 quanto per quello conchiuso nei tempi e modi dell'art. 831 e seguenti*);

Che questo concordato fu omologato da questo Tribunale con sentenza in data.....;

Che tale concordato era stipulato sotto l'osservanza delle condizioni seguenti:..... (*si indicheranno*);

Che il fallito non si è preso cura di adempiere a tali condizioni ed i termini stabiliti dalle condizioni stesse sono ormai infruttuosamente trascorsi;

Che ciò porta al diritto di chiedere la risoluzione del concordato;

Che di tale diritto intendono valersi i creditori istanti e nel cui nome agisce il Curatore richiedente;

Ciò tutto premesso e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta

HO CITATO COME CITO

il fallito N. N. residente in..... a comparire avanti il R. Tribunale Civ. Pen. di..... all'udienza fissa del giorno.... mese..... ore.... per ivi sentir risolvere il concordato come sopra conchiuso

ed emologato, e darsi tutti gli altri provvedimenti che del caso, col favore delle spese.

(Segue la relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario).

(Carta da L. 3.60).

Osservazione: La risoluzione può essere chiesta anche dai creditori medesimi formanti le maggioranze a sensi dell'art. 833, e la formola data potrà essere ugualmente seguita, salvo citare insieme col fallito anche il curatore.

Infine la risoluzione può essere domandata anche individualmente da ogni creditore, ma cogli effetti indicati nell'articolo 843 stesso.

In ogni caso il Tribunale emanerà la sua sentenza sul contraddittorio delle parti, sulla cui impugnabilità V. quanto ho scritto nella Parte II ai N. 798 e 799.

La sentenza poi, sarà necessariamente pronunciata senza la relazione del giudice delegato, poichè lo stesso avrà cessato dalle sue funzioni per effetto dell'articolo 841 al. 3, nè è stato ancora richiamato in ufficio o nominato di nuovo, a sensi dell'art. 844; laonde il procedimento seguirà le ordinarie norme processuali, a sensi degli art. 389 e seg. cod. proc. civ., e della legge sulla riforma del proc. sommario 31 marzo 1901 n. 107 e relativo regolamento approvato con R. decreto 31 agosto 1901, num. 413.

Art. 844.

Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

Gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

V. N. 806, 807, 808, 809, 810 — 967; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art 842, 843 — 815 — 911 (trascritto sotto articolo 688) — 912 (trascritto sotto art. 691) — 913 (trascritto sotto art. 717) Cod. Com. — V. art. 1235 Cod. Civ. (trascritto sotto art. 708 Codice Commercio).

FORMOLARIÓ: 192. — Ricorso con cui si presenta al Tribunale la sentenza che annulla il concordato.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto.... nella sua qualità di.... del fallimento N. N. espone:

Che il fallito N. N. conchiuse concordato con i suoi creditori come da.... (*si indicherà il verbale o l'atto da cui risulta il concordato conchiuso*);

Che detto concordato venne omologato da questo Tribunale con sentenza in data....;

Che successivamente e sopra istanza di..... per annullamento, proposto con atto delli.... a ministero dell'ufficiale giudiziario.... questo Tribunale ebbe a pronunciare sentenza in data..... con la quale dichiarò: .... (*si riporterà il dispositivo*);

Ciò stante, e all'appoggio dell'art. 844 e sulla produzione di copia autentica della sentenza medesima;

Chiede voglia il Tribunale Ill. dare tutti i provvedimenti che del caso in ordine alla riapertura del fallimento suindicato.

(*Data*)

(*Firma*)

(*Carta da L. 3,60*)

Osservazione: Il ricorso al Tribunale, col quale si presenta la sentenza che annulla o risolve il concordato e per ottenere i provvedimenti relativi, può inoltrarsi da qualunque interessato.

FORMOLARIO: 193. — Provvedimento del Tribunale a sensi dell'art. 844 Cod. Comm.

IN NOME DI S. M. ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori..... ecc.;

Visto il ricorso presentato dal signor..... creditore del fallimento N. N. col quale si chiede sulla presentazione della sentenza di questo Tribunale che annulla il concordato proposto dal fallito, e conchiuso come da..... (*si accennerà l'atto o il verbale*) che sia provveduto a tenore di legge;

Vista la sentenza che omologa tale concordato in data.....

Vista pure l'altra sentenza di questo Tribunale in data..... che annulla il concordato per i motivi..... (*si accenneranno*);

Ritenuto che l'annullamento del concordato porta alla riapertura della procedura del fallimento;

Che è di necessità nominare altro Giudice alla procedura

del fallimento essendochè il signor.... non fa più parte del Collegio;

Visti gli art. 844, 815, 691, 911, 912, Cod. Comm.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara di riaprire la procedura del fallimento di N. N. e per gli effetti:

1.° Nomina a Giudice delegato alla procedura del fallimento il signor.....

2.° Richiama al suo ufficio di Curatore il signor.....

3.° Ordina allo stesso Curatore di tosto procedere alla erezione di nuovo inventario delle attività tutte esistenti;

4.° Fissa il giorno..... del mese di..... alle ore..... in questo Tribunale per procedere alla ricostituzione della delegazione di sorveglianza per parte anche dei nuovi creditori sopravvenuti;

5.° Fissa il termine di un mese entro cui, i creditori dovranno depositare nella Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei loro crediti;

6.° Determina al giorno..... del mese..... alle ore..... la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti;

7.° Ingiunge al fallito di presentare nuovo bilancio entro il termine di giorni tre;

Manda pubblicarsi, e notificarsi la presente nei modi di legge.

Così pronunciato il....

(*Firma dei componenti il Collegio*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3,60*)

Osservazione: Anche questa sentenza sarà pronunciata in camera di consiglio omessa la relazione del giudice delegato, il quale, a sensi dell'art. 841 ha cessato dalle sue funzioni, e non è richiamato in ufficio che con questa sentenza; laonde la pronunciazione avverrà seguendo le consuete norme processuali. — La sentenza, poi, deve pubblicarsi nel modo voluto dall'art. 912 Cod. Comm., e contro di essa non sono esperibili i rimedi della opposizione e dell'appello (art. 913 Cod. Comm.).

Art. 845.

I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primi-

tivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore.

V. N. 811, 812, 813, 814, 815; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 830 e seg. Cod. Com.

TITOLO SETTIMO

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

Art. 846.

Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede.

V. N. 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822 — 35 e seg.; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 683 e seg. — 76, 77 — 87, 88, 89, 105 — 114 — 121, 122 — 219 — 233, 238 — 239, 240 Cod. Com.

Art. 76 Cod. Comm. Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione.

Art. 77. La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con

una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

Art. 87. Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico.

Art. 88. L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1° il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei socii;

2° la ragione sociale e la sede della società;

3° i soci che hanno la firma sociale;

4° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione;

5° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Art. 89. L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare:

1° la denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2° la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3° l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4° le persone dei socii e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

5° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8° il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale, e nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatarii;

9° il numero dei sindaci;

10° le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158;

11° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei socii e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento nel modo stabilito nell'art. 133.

Art. 105. Nella società in nome collettivo i soli nomi dei socii, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituito che sino alla somma degli utili conseguiti dall'operazione.

Art. 114. La società in accomandita è amministrata da socii responsabili senza limitazione.

I soli nomi dei socii responsabili senza limitazione, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Se nonostante questa disposizione il nome del socio accomandante è compreso nella ragione sociale, egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali.

Art. 121. La società anonima è amministrata da uno o più mandatarii temporanei, rivocabili, socii o non socii.

Art. 122. Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società.

Art. 219. Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società, di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, salve le seguenti disposizioni speciali. *Omissis*. V. art. da 220 a 228 Cod. Comm.

Art. 233. L'associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una società commerciale dia ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intiero suo commercio.

Art. 238. L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società, ma dev'essere provata per iscritto.

Art. 239. L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'associazione.

Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati.

Art. 240. L'associazione di mutua assicurazione dev'essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

FORMOLARIO : **Osservazione**: — V. le formole date sotto articolo 683 e seg. relative alla dichiarazione di fallimento e suoi effetti.

Art. 847.

Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei socii responsabili senza limitazione.

Il tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei socii, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli socii nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i socii falliti gli effetti stabiliti nel titolo I di questo libro.

V. N. 824, 825, 826, 833 — 275, 276 — 284 — 424; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 691 e seg. 76 n. 1 e 2 (trascritto sotto art. 846) — 713 e seg. Cod. Com.

Art. 848.

Il fallimento di uno o più socii non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i socii responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo od in accomandita non produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

V. N. 827; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 690, 704 Cod. Com.

Art. 849.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a compa-

rire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.

V. N. 830 — 270 — 274, 275, 276; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 697 — 698 — 712 — 726, 730, 731, 732 — 740 — 743 — 745, 746, 747 — 749 — 751 — 757 — 761, 763 — 797 — 798' 799 — 807 — 815, 816 — 817, 818 — 830 — 831, 832 — 839, 841 842, 843, 844, 845 — da 855 a 861 e 863 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. le formole date sotto gli articoli sopra accennati e nei casi ivi contemplati.

Art. 850.

I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fallito non sono ammessi al passivo del fallimento fuorchè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a carico loro.

V. N 835, 836.
V. art. da 233 a 238 Cod. Com. (trascritti sotto art. 846).

Art. 851.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

V. N. 834 — 47 § 5.
V. art. 171, 172, 173, 174, 175 Cod. Com.

Art. 171 Cod. Com. Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione di biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si apapplica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.

Art. 172. L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'art 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, dev'essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'arti 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 171, dev'essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere effetto, se non dopo trascritta nel registro delle società.

Art. 173. Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che ununci:

1° il nome, l'oggetto e la sede della società;

2° il capitale sociale;

3° la data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4° la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;

5° l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso e il valore nominale di ciascuna, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore;

6° la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garantia offerta dai titoli ivi accennati.

Art. 174. Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione.

Art. 175. I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

Art. 852.

Se i socii responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il tribunale riconosca il bisogno.

V. N. 828, 829 — 167; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 76 n. 2 e 3 (trascritto sotto art. 846) — 701 Cod. Com.

FORMOLARIO: 194. — Domanda del Curatore per autorizzazione a richiedere gli ulteriori versamenti.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Curatore del fallimento della Società Anonima .... espone:

Che con sentenza di questo Tribunale in data..... fu dichiarato il fallimento della Società Anonima..... con la nomina del sottoscritto a Curatore provvisorio, che fu poi confermato definitivamente in ufficio con altra sentenza delli. ...;

Che i soci di detta Società al tempo della dichiarazione del fallimento non hanno versato che..... delle quote da essi rispettivamente assunte:

Che i versamenti residui a compimento delle loro quote è necessario, vengano effettuati, sia perchè ciò costituisce un obbligo formale assunto con la sottoscrizioue di tali quote, sia perchè nel periodo attuale del fallimento occorrono dei fondi per far fronte agli impegni della amministrazione.... (*si accenneranno gli altri motivi nella specialità del caso*);

Ciò esposto,

Chiede, voglia il Tribunale Ill. all'appoggio dell'art. 852 Cod. Comm., autorizzarlo a richiedere ai soci di detta Società Anonima gli ulteriori versamenti dai medesimi dovuti sulle quote assunte.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3,60*)

Osservazione: Il Trtbunale darà il relativo provvedimento in camera di consiglio non essendovi contraddittorio e sulla relazione del giudice delegato, a sensi dell'art. 911 Cod. Comm.

In seguito il curatore, sulla opposizione a versare dei soci, potrà anche procedere agli atti opportuni e necessari in contraddittorio dei soci stessi per ottenere il dovuto versamento.

Art. 853.

Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può aver per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.

V. N. 837, 838, 839, 840, 841, 842; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 76 n. 3 (trascritto sotto art. 846) — 830 e seg. — 750, 793, 794, Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. le formole date sotto gli articoli sopraindicati.

Art. 854.

Nelle società in nome collettivo ed in accomandita i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più tra i socii responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'articolo 816 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interesse e spese.

V. N. 843, 844, 845; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 76 n. 1 e 2 (trascritto sotto art. 846) — 816 — 830 — 831 e seg. 839, 697, — 840 e seg. — 857 n. 5, 860, 861 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. formole date sotto gli articoli suindicati.

TITOLO OTTAVO

Dei reati in materia di fallimento.

Art. 855.

L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica.

Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro.

V. N. 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 857 — 953, 968 — e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 683, 684 e seg. — 705 — Cod. Com.

FORMOLARIO : Osservazione : — Per la dichiarazione del fallimento d'ufficio ed effetti v. le formole date sotto articoli 684 e seguenti.

CAPO I.

Della bancarotta.

Art. 856.

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1° se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2° se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3° se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del va-

lore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4° se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5° se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.

V. N. 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 — 85 e seg.; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 705 — 21 e seguenti (trascritti sotto art. 686) — 862 — 863 Cod. Com.

Art. 857.

È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2° se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16 e 18;

3° se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'articolo 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i socii obbligati in solido;

4° se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

V. N. 857, 864, 865, 866, 867, 868, 869 — 202 — 275 — 85 e seg.; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 23 (trascritto sotto art. 686) — 16, 17, 18, 20 — 686 — 698, 730, 747 — 830 e seg. — 839 — 854 — 861 Cod. Com. — 1, 2, 3 e 5 del Reg. (trascritti sotto art. 773).

Art. 16. Cod. Com. Il contratto di matimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entro un mese della sua data, alla cancelleria del tribunale di

commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni.

Art. 17 Cod. Com. Il notaro che ha ricevuto il contratto di matrimonio deve fare la trasmissione ordinata nell'art. precedente sotto pena di lire 25 estensibile a lire cento, e se l'omissione fu dolosa anche sotto pena della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i creditori.

Art. 18. Cod. Com. Il coniuge che imprende l'esercizio del commercio dopo il suo matrimonio deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha cominciato tale esercizio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo.

Art. 20. Cod. Com. Gli art. 16, 17 e 18 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

FORMOLARIO : Osservazione : — Per ottenere la trascrizione si presenterà alla cancelleria del Tribunale una nota in duplo con allegata copia del contratto matrimoniale, e il cancelliere procederà alla trascrizione sull'apposito registro (v. salvo la diversità dell'oggetto, le formole date ai N. 130, 131 sotto articolo 773).

Siccome poi in questo caso occorrono anche le affissioni nelle sale del Tribunale, del Comune e della Borsa a sensi dell'art. 9, richiamato dall'art. 16, così è necessario produrre anche tre estratti del contratto.

Tanto la copia autentica quanto gli estratti, si rilasciano dal notaio, o dal conservatore dell'archivio notarile presso cui l'atto trovisi depositato a norma degli articoli 59 e seg. 87 e seg. della legge notarile, testo unico approvato con R. D. 25 maggio 1879 n. 4900, e art. 65 e seg., 90 e seg. del regolam. 25 novembre 1879 n. 5170, facendo uso di carta da L. 2,40 nel primo foglio e da L. 1,20 nei fogli intercalari, se occorrano, a norma dell'art. 19 n. 38, 21, 13, della legge sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414.

Art. 858.

Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpevole di bancarotta semplice.

V. N. 855 — 870 — 62 e seg. 74 — 91.

V. art. 29, 30, 31, 32, 33 (trascritto sotto art. 686) 34, 35 — 25, 26 (trascritti sotto art. 686) — 861 Cod. Com.

Art. 29 Cod. Com. Il mediatore è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati.

Art. 30. Il mediatore incaricato di un'operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio.

Art. 31. Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

Art. 32. Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l'affare non è stato conchiuso.

Art. 34. L'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri, per collazionare le copie da essi consegnate alle parti colle note e colle scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni.

Art. 35. Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti.

FORMOLARIO : Osservazione : — V. le formole sotto l'art. 686 N. 7 e 8.

Art. 859.

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

V. N. 870, 878; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 819 e seguenti Cod. Com.

Art. 860.

È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

V. N. 876, 877, 878; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 816 — 839 — 854 — 861 — 863 — 865 — 866 Cod. Com.

Art. 861.

I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nell'articolo 857, la pena può essere diminuita sino ad un mese.

Se il tribunale colla sentenza di omologazione del concordato dichiari, secondo le disposizioni dell'articolo 839, rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono esser sempre applicate nel *maximum* contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso nelle borse di commercio.

V. N. 871, 872, 873, 874 — 879, 880 — 280 — 686 — 778 — 850 — 62 e seg.; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 857, 839 — 854 — 860 — da 29 a 35 (trascritti sotto art. 858) — 912 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com. — e art. 22 n. 2, 4 e 6 del R. D. 1° dic. 1889 n. 6509 per l'attuazione del Codice penale.

Art. 22. R. D. 1 dic. 1889 n. 6509 .... *omissis*.... ove sia comminata o richiamata una determinata pena s'intende corrispondente... 2° ai lavori forzati a tempo la reclusione dai dieci ai venti anni.... 4° alla reclusione la reclusione da tre ai dieci anni.... 6° al carcere la detenzione sino ai cinque anni, e, ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per eguale durata.

CAPO II.

Dei reati di persone diverse dal fallito senza complicità in bancarotta.

Art. 862.

L'institore o il rappresentante del commerciante fallito che nella gestione affidatagli si è reso colpevele di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nel numero 1° dell'articolo 857, è punito giusta la prima parte dell'articolo 861. Egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'articolo 860.

V. N. 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 — 21 — 71 — 77 — 181; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 367, 376 — 856 n. 2, 3, 4, 5 — 857 n. 1 — 860, 861 Cod. Com. — e art. 22 R. D. 1° dic. 1889 (trascritto sotto art. 861).

Art. 367 Cod. Com. È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso.

Art. 376. Cod. Com. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commercianti o di società estere che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio.

Art. 863.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'articolo 861, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvero se sono colpevoli di uno del fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nei numeri 1°, 3° e 4° dell'articolo 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'articolo 861 se sono colpevolí di uno dei fatti indicati nell'articolo 860, ed inoltre:

1° se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2° se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3° se hanno dato ai socii dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5° se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

V. N. 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 — 819 — 42 — 46 — 52 — 274, 275, 276, 283.

V. art. richiamati in questo articolo 863 che riguardano i doveri degli amministratori, come sono riassunti nella Parte II al N. 899 — e vedi pure art. 912 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com. — e art. 22 R. D. 1 dic. 1889 (trascritto sotto art. 861).

Art. 864.

Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento.

V. N. 908, 909, 910, 911, 912, 913; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 740 — 742 — 744 — 748 — 751 — 753 — 756 — 810 Cod. Com. — e art. 22 R. D. 1 dic. 1889 (trascritto sotto art 861 Cod. Com.).

Art. 865.

Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

1° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

3° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 860,

esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il coniuge del fallito che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere.

V. N. 914, 915, 916, 917, 918, 919; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 696 — 842, 843 — 860 — 912 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com. — e art. 22 R. D. 1 dic. 1889 (trascritto sotto articolo 861).

Art. 866.

Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persone vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'articolo 860 si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere sino ad un anno e con multa sino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

V. N. 920, 921, 922, 923; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 821 — 830 — 833 — 860 Cod. Com. — art. 22 R. D. 1 dicem. 1889 (trascritto sotto art. 861).

Art. 867.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1° la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2° il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3° la nullità, rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande per gli oggetti sopra indicati non son proposte

nel giudizio penale o se fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nell'articolo 6 del codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal tribunale di commercio.

V. N. 924, 925, 926, 927, 928; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 865, 866 Cod. Com. e art. 6 Cod. proc. pen.

Art. 6. Cod. proc. pen. La parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti quando con sentenza divenuta irrevocabile sia dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione o l'imputato sarà stato assolto, perchè risulti non avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte.

II.

Disposizioni della legge 24 maggio 1903 n. 197 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Del concordato preventivo.

Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

V. N. da 929 a 940 — 942, 943, 944, 945, 946, 947. 948, 949, 950, 951 — 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 — 16 e seg., 35 e seg.; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 2, 3, 4, 7 Legge stessa — e confr. art. 683, 685, 693 Cod. Com.; e v. pure art. 8 (trascritto sotto art. 683), 76 e seg. 87 e seg. (trascritti sotto art. 846) art. 189, 190, 191, 146 Cod. Com.

Art. 189 Cod. Com Le società commerciali si sciolgono:

1° per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2° per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società, o per l'impossibilità di conseguirlo;

3° per il compimento dell'impresa;

4° per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato:

5° per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'art. 146 quando i socii deliberino di non reintegrarlo o di non limitarlo alla somma rimanente;

6° per deliberazione dei socii;

7° per la fusione con altre società.

Art. 190. Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata.

Art. 191. La società in nome collettivo si scioglie per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei socii, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandità, se non è convenuto altrimenti, si scioglie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatarii.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga sorrugato un altro, nei casi previsti nell'art. 120.

Art. 146. Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i socii per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma rimanente o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i socii convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale secondo le disposizioni del libro terzo.

FORMOLARIO: (1) **Osservazione:** Per dare il modo di seguire più convenientemente il corso della domanda di convocazione dei creditori per la proposta di concordato preventivo nelle successive sue fasi fino alla emanazione del decreto tribunalizio, darò la formola del ricorso sotto l'articolo 4.

---

(1) **Avvertenza:** Giunto a quest'ultima parte del mio lavoro un dubbio mi venne a sorgere nell'animo, dubbio derivante dalla domanda che mi era proposta, se ancora fosse necessario dare delle formole.

Pareva a me che stessero a favore della inutilità diverse considerazioni attinte più specialmente alla presunzione che, stante la semplicità della procedura e dopo gli schiarimenti dati precedentemente nella esposizione sistematica della materia, bastasse il richiamo fatto sotto ogni articolo ai relativi numeri ove la disposizione trovavasi commentata facendolo seguire da osservazioni spiegative della procedura speciale, per dare il concetto chiaro della per sè stessa già perspicua parola della legge senza che alcun bisogno vi fosse di ulteriori delucidazioni desunte da un formolario. Perchè l'ampio formolario dato in precedenza credeva anche mi dispensasse di ingrossare maggiormente il volume con formole, le quali avrebbero potuto, ove del caso

Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

— all'oggetto di averne uno schema — essere semplicemente richiamate. E per vero là ove la procedura tracciata dalla nuova legge richiede la presentazione di un ricorso, sarebbe bastato ricercarne nell'indice delle formole qualcuna fra le tante che ne dànno lo schema per ritrarre, salvo la sostanza, il modo con cui il ricorso debba essere redatto; mentre dalla parte espositiva e dalle osservazioni di cui nella parte pratica si sarebbe ricavato quanto interessi per conoscere a quali requisiti il ricorso stesso debba rispondere e da quali documenti essere accompagnato. Similmente era a dirsi per gli avvisi, i rapporti, pareri, relazioni, sentenze e modi di loro pubblicazione, loro impugnativa, ecc. Insomma pareva umiliante per me non solo, ma anche per il benevolo studioso che fin qui pazientemente mi ha seguito, dover ancora, dopo aver dichiarata la semplicità della legge e dopo le dilucidazioni date, aver bisogno di alcuna formola, laddove anche la procedura stessa che si proclama, nel concetto della legge che l'ha istituita, aliena da involute formalità, e in opposizione appunto per ciò a quella cotanto formalistica della fallimentare, sconsigliava dal darne.

Ma, sia per seguire l'ordine fin qui tenuto, sia perchè la procedura di cui in questa parte deve essere tenuta affatto distinta da quella di fallimento, sia, infine, perchè le formole vanno accompagnate da altri schiarimenti pratici relativi al modo di procedere e allo svolgimento degli atti e alle tasse di bollo e registro cui gli stessi vanno soggetti, così ho trovato più conveniente dare anche qui ancora alcuna formola succinta e riassuntiva per raccogliere la parte positiva e pratica dell'applicazione della legge, limitandomi, però, alle più necessarie per meglio spiegare lo svolgersi e il succedersi degli atti procedurali, e dando per altre gli opportuni richiami.

Ora veda il lettore benevolo se il dubbio e lo scrupolo dello scrittore mettevano conto di fare questa chiacchierata.

V. N. 950, 951, 952, 956, 957, 958, 959 — 1087, 1088; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 3. 4, 7 Legge stessa — e 21 seguenti Cod. Com. (trascritti sotto l'art. 686 Cod. Com.)

FORMOLARIO: Osservazione: — V. sotto il seguente art. 4 la formola del ricorso.

In quest'articolo 2 si fa obbligo al ricorrente di presentare insieme col ricorso:

a) i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni — v. sui libri di commercio e loro tenuta, e specie sui libri obbligatori Parte I ai N. 85, 87 e seg.; ed in questa Parte III le formole 5, 6 e seg. e relative osservazioni sotto art. 686 Cod. Com. —:

b) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;

c) l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili — V. per questi documenti, di cui alle lettere *b*, *c*, la formola N. 4 e relative osservazioni sotto l'art. 686 Cod. Com., che possono essere richiamate, notandosi, però, che lo stato estimativo e particolareggiato delle attività o inventario che dir si voglia (v. per i criteri che debbono presiedere la formazione di un buon inventario nella Parte I N. 95) deve essere fatto con la massima e scrupolosa esattezza, e rispecchiare la *vera* situazione finanziaria dell'azienda, e notandosi ancora che l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili, e che entra a costituire anche la passività del commerciante ricorrente, può essere scritto tanto sul medesimo foglio che allora comprende tutto il bilancio, quanto in foglio separato e da unirsi quale necessario allegato dello *stato* stesso (v. N. 958). Questi documenti, infine, vanno stesi su carta da L. 1.20 e sottoposti, prima di essere presentati come produzioni, alla tassa fissa di L. 1.20 (art. 74 al 6 leggi di registro testo unico. R. D. 20 maggio 1897 n. 217 e art. 104 della relativa tariffa) quando non si preferisca scriverli su carta da L. 3.60 senza assoggettarli a registrazione come atti di procedura da presentarsi avanti l'autorità giudiziaria (art. 19 n. 41 leggi sul bollo testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414, e 153 n. 6 leggi registro testo unico approvato con R. D 20 maggio 1897 n. 217);

d) quando si tratti di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione, perchè il beneficio del concordato preventivo non è consentito se non alle società regolarmente costituite, nè di esso possono usufruire quelle irregolari o *di fatto* — v. nella P. I N. 51 e nella P. II N. 1085 — e, adunque, i

documenti donde ripetono la loro esistenza *legale* debbono essere presentati — v. per la costituzione delle società e documenti relativi nella Parte I N. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50.

Art. 3.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

V. N. 953, 960, 961, 962, 963. 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973 — 694 — 846; e vedi anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 1, 2, 22 Legge stessa — 816 al. 2 — 855 al. 2 Cod. Com. — e v., *per tutto quanto riguarda ai diversi modi di dare cauzione previsti dalle nostre leggi* art. 329, 330, 331, 795 Cod. proc. civ. — 1921, 1922, 1904, 1905 Cod. Civ. — 217, 218, 219, 220 Cod. proc. pen. — 7 legge 10 aprile 1892 n. 191 — 7 e 8 Regol. approvato con R. D. 16 luglio 1892 n. 369 — 73, 74, 75, 78 Reg. approvato con R. D. 10 dicembre 1882 n. 1103 in quanto non modificati dal suddetto Reg. 16 luglio 1892 — 24, 26, 27, 28, 29 legge 10 luglio 1861 n. 94; 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 Reg. approvato con R. D. 8 ottobre 1870 n. 5942; 1, legge 18 dicembre 1873 n. 1726 (s. 2ª); 1, 2, 3 legge 20 settembre 1874 n. 2058 (s. 2ª) — tutti trascritti sotto l'art. 721 Cod. Com. — e v. pure l'osservazione fatta sotto l'art. 753 Cod. Com. *per i depositi di somme o titoli*;

— Conf. pure *per gli effetti della cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali* l'ult. cap. dell'art. 3 di questa legge con gli art. 683, 688. 693 Cod. Com.

FORMOLARIO : Osservazione : —V. sempre sotto l'art. 4 la formola del ricorso che faccio seguire dal decreto del tribunale.

Da questo articolo 3 si rileva che oltre ai documenti di cui nel precedente articolo, e già esaminati, da altri documenti deve pure essere accompagnato il ricorso diretto ad ottenere la convocazione dei creditori per proporre un concordato preventivo, e cioè:

e) dalla dimostrazione che il ricorrente sia meritevole del beneficio che invoca, perchè non sia mai stato condannato per bancarotta fraudolenta, per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, o prevaricazione nella gestione del danaro pubblico; nonchè abbia soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure, se altra volta dichiarato fallito, abbia pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i creditori ammessi al fallimento, oppure in caso di concordato posteriore alla dichiarazione di fallimento abbia adempito gli obblighi assunti con lo stesso;

Or dunque come saranno date queste dimostrazioni? in altri termini con quali documenti saranno da fornirsi le prove? — In modo assai semplice.

Il commerciante ricorrente per dimostrare che non ha mai subito alcuna condanna per i reati di cui sopra non farà altro che presentare un certificato penale negativo rilasciato dal cancelliere del tribunale dietro ordine del procuratore del re, previa ispezione diligente del casellario giudiziale col sussidio del repertorio di controllo esistente presso ogni cancelleria. — A tale effetto rivolgerà semplice richiesta in carta libera al procuratore del re presso il tribunale *del luogo di sua nascita* perchè gli sia rilasciato il detto certificato attestante che egli non fu mai condannato per alcuno dei reati previsti dall'art. 816 al 2 Cod. Com.; e unitamente a questa richiesta presenterà la sua fede di nascita pure in carta libera (art. 27 n. 10 del citato testo unico delle leggi sul bollo di cui al R. D. 4 luglio 1897 n. 414) ed un foglio di carta da L. 2.40 su cui dovrà poi scriversi dal cancelliere il detto certificato (art. 19 n. 40 del testo unico leggi sul bollo già citato).

Per dimostrare, poi, che non sia stato dichiarato fallito, il commerciante ricorrente non ha che a richiedere un certificato al cancelliere del tribunale *del suo stabilimento principale* (art. 685 Cod. Com.) — e se si tratta di commerciante che abbia traslocato il suo stabilimento commerciale, si dovrà pure pretendere anche il certificato rilasciato dalla cancelleria presso il Tribunale della precedente, o precedenti residenze — atte-

stante che dalla ispezione dei registri di cancelleria risultò non essere mai stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento a carico di esso richiedente. — Questo certificato potrà essere steso su foglio di carta da L. 0.60 all'uopo fornito dal richiedente (v. art. 19 n. 7 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414) e soggetto a registrazione con la tassa di L. 1.20 come produzione (art. 74 al 6 testo unico leggi registro, R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e 104 della annessa tariffa); oppure potrà essere steso su carta da L. 3 60 senza uopo di registrazione, come atto giudiziario emanato dal cancelliere (art. 3 legge 29 giugno 1882 n. 835, e art. 19 n. 41 leggi sul bollo, testo unico e art. 153 n. 6 testo unico leggi registro).

Se, invece, il commerciante fosse già stato dichiarato fallito altra volta, per modo che non gli fosse possibile produrre il suddetto certificato negativo, allora dovrà dimostrare di aver pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento. per il che gli sarà facile produrre la copia autentica della sentenza che in sede di fallimento avrà ottenuta dal Tribunale, con la quale sentenza appunto, previa dimostrazione di tali pagamenti, si sarà ordinata la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti (art. 816 al 1 Cod. commercio: e v. nella Parte II N. 694 e seg., e in questa Parte III v. le formole N. 166 e 167 sotto l'art 816 Cod. com.); oppure, se neppure ciò gli fosse possibile, ma avesse in quella sede ottenuto la omologazione di un concordato con sentenza definitiva, allora dovrà dimostrare di aver completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato stesso, al quale effetto gli sarà facile produrre copia autentica della sentenza del Tribunale che in quella sede avrà ottenuta, ed accertante appunto l'adempimento di tali obblighi (art. 839 ult. cap. Cod. com.: e v. nella Parte II N. 773 e seg., e in questa Parte III v. le formole N. 187, 188 sotto l'art. 839 Cod. Com.).

Se, infine, il commerciante ricorrente, pur non essendo mai stato dichiarato fallito, avesse dovuto ricorrere altra volta alla procedura del concordato preventivo, in questo caso non avrà a far altro che, a propria giustificazione, produrre le quietanze rilasciate dai creditori pienamente saldati con la percentuale concordata, per il che saranno state predisposte su foglio di carta da L 1,20 e sottoposte a registrazione come estintive di obbligazioni (v. anche in argomento l'osservazione fatta appresso sotto l'art. 25).

f) dalla offerta di serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 % del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

Già nella esposizione sistematica della materia mi sono occupato dei modi per i quali si può fare l'offerta di serie garanzie (v. nella Parte II N. 960 e seg.) che può ridursi ad essere

una garanzia data con ipoteca su beni immobili, o su certificati di rendita nominativa; oppure mediante deposito di danaro o titoli del debito pubblico; oppure mediante fideiussione. Gli articoli delle varie leggi che formano tutto il sistema di dare codeste garanzie e che ho citati sotto codesto articolo trovansi integralmente trascritti sotto l'art. 721 Cod. com. in questa Parte III perchè determinano anche il modo per cui legalmente si deve prestare cauzione, onde leggendo le dette disposizioni sarà rilevato quanto basti, senza che sia uopo a maggiormente insistere.

Solo osserverò ancora che, quando sia data una *garanzia reale*, saranno uniti alla domanda gli atti e documenti relativi perchè il Tribunale possa ritrarre il convincimento che l'offerta garanzia è *seria*. — Quando, invece, sia data una *garanzia personale* a mezzo di fideiussione, per dare il modo di rilevare la *serietà* di questa garanzia saranno pure da allegarsi le prove. A quest'effetto, se non si potrà supplire con atti incontestabili di notorietà sulla solvibilità ineccepibile del fideiussore, si potrà provvedere facendo sentire persone degne di fede dal giudice che il presidente del Tribunale avrà incaricato di fare la relazione in camera di consiglio in seguito alla domanda presentata, e in questo verbale (che è redatto nelle solite forme dei verbali di audizione e in bollo di L. 3.60; v. ad es. la formola N. 72 sotto art. 730 Cod. com.), si darà atto delle informazioni fornite dalle persone stesse sulla solvibilità dell'offerto fideiussore.

g) dalla giustificazione di non essere in uno dei casi di cui all'art. 855 al 2 del Cod. Com. (v. nella Parte II N. 969);

È ben difficile, se non impossibile, che un commerciante il quale versi in tali ipotesi, si azzardi a richiedere il beneficio del concordato preventivo. Ad ogni modo, giacchè la legge prevede anche questi casi di indegnità, è da osservarsi che la giustificazione implicita di non versare in alcuno dei casi dalla legge previsti viene ad essere compenetrata nello stesso attestato di immunità penale che viene rilasciato, come ho avvertito sopra (lettera *e*) dal cancelliere dietro ordine del procuratore del re al quale è fatta la richiesta, e cui spetta la sorveglianza sul casellario giudiziale, ragione per cui l'attestato stesso non verrebbe rilasciato se non anche nel caso che il richiedente non abbia commesso alcuno di cotali fatti di fuga, latitanza, chiusura di magazzini, trafugamento, sottrazione o diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, i quali fatti associati alla cessazione dei pagamenti producono il promuoversi dell'azione penale anche prima della dichiarazione di fallimento (art. 855 Cod. com.; e v. nella Parte II N. 848).

Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

V. N. 952, 954, 958, 959 — 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983. 984, 985 — 1007, 1090, 1117; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 1, 2, 3, 6, 26 al 2, 28 Legge stessa.

FORMOLARIO: 195. — Domanda di convocazione di creditori per proporre un concordato preventivo, e pedissequo decreto del Tribunale.

Osservazione: Questo ricorso deve essere scritto su carta da L. 3.60 e presentato con gli allegati documenti alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione il ricorrente ha il principale stabilimento commerciale. — Il cancelliere inscrive il ricorso sull'apposito registro di cancelleria (v. art. 35 n. 4 Regol. 10 dic. 1882 n. 1103) e quindi lo passa coi documenti al Presidente del Tribunale perchè provveda, con decreto, per la comunicazione al Pubblico Ministero, delegando il Giudice che di poi dovrà riferire in camera di consiglio. — Il ricorso viene così inscritto sul registro apposito nella segreteria civile presso la procura del re, e passato al procuratore del re perchè esprima il parere. — Questo sarà scritto sempre e pure di seguito sul medesimo foglio in calce al ricorso e decreto presidenziale, e ri-

tornerà ancora alla cancelleria, donde passerà al giudice delegato per la relazione; dopo di che, e sempre sullo stesso foglio e di seguito, sarà reso il decreto del Tribunale.

Al R. Tribunale Civ. Pen. di.....

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto esercente il commercio (*o l'industria*)..... in..... (oppure: *il sottoscritto nella sua qualità di unico proprietario, o socio gerente della Ditta.....;* oppure: *quale rappresentante e avente la firma sociale della Società..... esercente il commercio, o l'industria..... in.....*) espone quanto segue:

Che il commercio (*o l'industria*) di cui il sottoscritto (oppure: *la Ditta, o società commerciale*) si occupa da..... in..... faceva bene sperare in sempre migliori frutti, perchè aveva per base fondamentale la scrupolosa onestà, puntualità ed esattezza nella trattazione degli affari, nè lasciava supporre che sarebbe venuto giorno in cui si sarebbe dovuto ricorrere a denunciare un imbarazzo nella propria situazione finanziaria.

Ma tant'è. — Una serie di operazioni disgraziate, con triste insistenza, venne a gravare sugli affari dell'azienda, creando una situazione di cose che il sottoscritto, sempre coerente alla sua scrupolosa onestà commerciale, non vuole certo nascondere ai creditori. E questi fatti sostanzialmente consistono..... (*si accennino i fatti o circostanze che hanno determinato l'imbarazzo finanziario*),

Tutto ciò ha fatto sì che la situazione può compendiarsi, come già emerge dai documenti allegati, e specie dallo stato particolareggiato ed estimativo, in queste cifre: contro un attivo attuale di L..... sta un passivo di L....., onde, tenuto calcolo dei crediti privilegiati, con pegno ed ipoteca, risulta che la situazione permette il pagamento di una percentuale ai creditori chirografari nella misura del..... %.

Questa, adunque. del pagamento di una percentuale del..... (*non minore del 40 %*) pagabile,..... è la proposta che il sottoscritto intende sottoporre alla accettazione dei creditori chirografari, facendo offerta, per il completo adempimento dell'obbligo del pagamento di tale percentuale, della garanzia..... (*reale o personale in uno dei modi indicati; v. l'osservazione sotto l'articolo 3 alla lettera f. osservando che il modo più spiccio e pratico sarà quello di offrire un fideiussore*).

(*Quando, invece, non si potranno indicare i patti e le condizioni che si intendono proporre ai creditori, si dovranno dire i motivi per i quali non si possono indicare immediatamente. Ciò accadrà più spesso per le società, ma se anche queste volessero fare subito nel ricorso le proposte definitive di un concordato,*

tali proposte dovrebber o anche risultare essere state prese ed approvate nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice — v. art. 1. ultimo cap. della legge sul concordato, e art. ivi trascritti 189, 190, 191, 146 Cod. com., e nella Parte II N. 1088 — *però in tale caso al ricorso dovrà essere allegata la deliberazione presa dalla società*; per la cui produzione valga l'osservazione fatta sotto l'art. 686 Cod. commercio alla formola N. 9).

Sembra quindi al sottoscritto che sia veramente il caso a tutela degli interessi di tutti, e per evitare guai maggiori, di invocare il benefico istituto del concordato preventivo del qnale il ricorrente credesi meritevole, essendo l'imbarazzo finanziario il risultato di avvenimenti nei quali esula qualsiasi colpa, mentre il buon nome commerciale del sottoscritto (oppure; *della Ditta o società che il sottoscritto rappresenta*) che risponde ad onestà e lavoro offre fondata fiducia che l'azienda, sollevata da codesto momentaneo imbarazzo che la affligge, potrà risorgere a nuova vita col rifiorire e prosperare degli affari.

Si è per tutto ciò che il sottoscritto, all'appoggio degli allegati documenti richiesti dalla legge 24 maggio 1903 n. 197 i quali giustificano pienamente la domanda, fa istanza al Tribunale Ill.mo perchè si compiaccia ordinare la convocazione dei creditori di..... per fare nell'adunanza prefiggenda la suesposta proposta di concordato preventivo, dandosi all'uopo tutti i provvedimenti che del caso.

Deposita pertanto in questa cancelleria i libri di commercio regolarmente tenuti a datare..... (*da almeno un triennio; o dal principio dell'esercizio se questo non dura da tre anni;* v. l'osservazione sotto art. 2) ed allega alla presente domanda:

1° Lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività (v. l'osservazione sotto art. 2 alle lettere *b*, *c*)

2° L'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili (v. l'osservazione sotto art. 2 alla lettera *c*. È ancora da aggiungere. però, che quest'elenco nominativo dei creditori può anche non andare compagno, nella sua forma completa, con la presentazione del ricorso, ma in questo caso il ricorrente dovrà giustificare nel ricorso stesso con buone ragioni, dipendenti dalla natura dei debiti o dalla qualità ed estensione del commercio, la impossibilità di presentarlo completo — v. nella Parte II. N. 958 — ed il Tribunale nel decreto dovrà assegnare un termine non maggiore di cinque giorni per completarlo).

3° I documenti che comprovano la legale costituzione della società commerciale (*nel caso che ricorrente sia una società;* vedi l'osservazione sotto l'art. 2 alla lettera *d*).

4° Certificato di immunità penale (v. osservazioni sotto articolo 3, alle lettere *e*, *g*).

5° Certificato attestante non essere mai stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento a carico del ricorrente (oppure; *se fosse stato dichiarato il fallimento, si produrrà la copia autentica della sentenza che abbia ordinato la cancellazione del nome del ricorrente dall'albo dei falliti,* o *la copia autentica della sentenza accertante l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato posteriore alla dichiarazione di fallimento, o certificato del cancelliere attestante tutto ciò;* oppure: *se già altra volta il ricorrente avesse usato del beneficio del concordato preventivo, si produrranno le quietanze di saldo della percentuale concordata;* v. osservazione sotto l'art. 3 alla lettera *e*).

(Data) *(Firma)*

(Carta da L. 3.60)

DECRETO:

V.° passi al P. M. per le sue conclusioni, indi al Giudice signor..... perchè riferisca in camera di consiglio.

(Data) Il Presidente del Tribunale *(Firma)*

Il P. M. letto il ricorso e visti gli allegati documenti opina..... (*per l'accoglimento,* oppure *per la reiezione della domanda*).

(Data) *(Firma)*

DECRETO

Il Tribunale di..... riunito in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori:

A..... Presidente; B.... e C..... Giudici.,... ecc...,

Letto il ricorso presentato da..... e visti ed esaminati i documenti prodotti;

Visto il parere emesso dal P. M., ed udita la relazione del Giudice.....;

Ritenuto che il ricorrente ha giustificato pienamente di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge 24 maggio 1903, n. 197, perchè risulta.... (*enunciare le risultanze*);

Visti gli articoli 3 e 4 (e, *se si trattasse di società che abbia emesso obbligazioni si aggiungeranno gli articoli: 6, 26, 28*) della legge stessa;

Ordina la convocazione dei creditori di.... innanzi al Giudice di questo Tribunale signor.,.. che delega alla procedura relativa, per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

Prefigge per l'adunanza dei creditori, da tenersi innanzi al Giudice delegato ed in una delle aule di questo Tribunale, il giorno.... del mese... (*non oltre trenta giorni dalla data del decreto; e, trattandosi di società che abbia emesso obbligazioni, e per*

cui gli obbligazionisti sono convocati separatamente dagli altri creditori, il termine per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni) ed alle ore.....;

Stabilisce il termine di giorni..... da oggi (*il termine dovrà ridursi al limite necessario per compiere gli atti, e per modo, in ogni caso, che siano lasciati liberi almeno otto giorni tra la comunicazione dell'avviso ai creditori e l'adunanza, facendosi applicazione, per analogia, al disposto con l'art. 906 del Cod. com.* — v. quest'articolo trascritto sotto art. 744 cod. com. in questa P. III) entro cui a cura di questo Cancelliere si dovrà procedere alla pubblicazione, trascrizione, e comunicazione del presente decreto;

Nomina a Commissario giudiziale il signor..... con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori, depositando in cancelleria almeno giorni tre prima dell'adunanza stessa un rapporto particolareggiato;

Assegna al ricorrente un termine di giorni..... (*non maggiore di cinque*) per completare l'elenco nominativo dei creditori (*ciò, bene inteso, quando per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo*);

Ordina (*nel caso precedente, o quando sia opportuna una maggiore pubblicità*) che l'inserzione del decreto venga fatta anche sui seguenti giornali..... (*anche giornali esteri*);

Ordina (*quando si tratti che ricorrente sia una società che abbia emesso obbligazioni*) che la comunicazione dell'avviso dell'adunanza si faccia anche mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle Borse del Regno, e mediante inserzione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi ove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze;

Ordina (*sempre nel caso che ricorrente sia una società che abbia emesso obbligazioni e sempre quando il Tribunale creda di dare tosto nel decreto anche questa disposizione senza riservarla ad un decreto o provvedimento successivo* — art. 6 della legge), ai possessori di obbligazioni al portatore di giustificare il loro intervento all'adunanza e prima dell'adunanza stessa con elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato..... (*dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno o dagli istituti di credito nazionali o stranieri da indicarsi dal Tribunale avuto riguardo al numero delle obbligazioni in relazione alla importanza della società*) dal quale elenco deve risultare che.... (*dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti suaccennati*) si sia fatta sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato;

Ordina che a cura e con la sottoscrizione del Giudice dele-

gato e del Cancelliere sia fatta annotazione del presente decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, prima di restituirli al ricorrente.

Così deciso in Camera di consiglio di questo Tribunale il....

(*Firme*)

(*Il tutto su carta di L. 3.60*)

OPPURE:

(*e nel caso cioè che, mancando alcuna delle condizioni essenziali stabilite dalla legge* — **art. 3 della legge 24 maggio 1903** — ***il Tribunale non ritenga giustificata l'istanza***).

Ritenuto che il ricorrente non ha sufficientemente giustificato di essere nelle condizioni previste dalla legge 24 maggio 1903 n. 197, nè si ritiene ammissibile la sua istanza perchè .... (*si accennerà al motivo*);

Visto l'art. 3 della legge stessa;

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da... per la convocazione di creditori per proporre un concordato preventivo.

Così deciso,.... ecc.....

Osservazione 1ª: — **In questa ipotesi di reiezione del ricorso, ed ove ne sia del caso, perchè risulti avere il ricorrente cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il Tribunale provvederà con foglio a parte a rendere sentenza dichiarativa di fallimento *d'ufficio*, per la quale rimando il lettore alla formola N. 19 data sotto l'art, 691 Cod. com., la quale, salvo adattarla alla specialità del caso, può essere consultata per avere i provvedimenti che con detta sentenza debbonsi emanare.**

Osservazione 2.ª: — **Quando il decreto abbia fatto buon viso alla domanda del ricorrente, dovrà farsi annotazione del decreto stesso, e ciò a cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere immediatamente sotto l'ultima scrittura di ogni libro presentato, prima di restituirli al ricorrente.**

Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l' elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso

contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

V. N. 958, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 990 — 1007, 1008; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art. 4 Legge stessa — conf. art. 912, 718, 744 Cod. Com. e 78 Reg. per l'esecuzione del Cod. Com. — e v. art. 1936, 1937, 1938, 1939, 2066 Cod. Civ.

Art. 1936 Cod. Civ. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel quale caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'art. precedente.

Art. 1937. Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;

2° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3° Il nome dell'Uffiziale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha prununziata la sentenza;

4° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'art. 1979.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel n. 2 dell'art. 1933, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

Art. 1938. La trascrizione deve essere fatta a ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'art. 955.

Art. 1939. Il conservatore delle ipoteche custudirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.

Art. 2066. I conservatori delle ipoteche devono a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

Devono altresì permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni.

I conservatori devono parimente dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale, da cui essi dipendono.

FORMOLARIO: Osservazione: 1. Il cancelliere prima di dar corso agli atti di cui nel presente articolo deve ripetere dal ricorrente il deposito della somma presunta necessaria per l'intero giudizo.

Niun dubbio che il deposito debba essere fatto in una somma di danaro trattandosi di coprire spese di procedura e che sia da preferirsi ed ordinarsi dal giudice il deposito all'ufficio postale sul conto corrente della cancelleria — v. a riguardo del deposito di somme di denaro col mezzo della cassa postale l'osservazione fatta sotto l'art. 753 Cod. com. — Il giudice delegato emanerà decreto su foglio di carta da L. 3.60 col quale decreto, avuto riguardo alla importanza della procedura che sarà per richiedere la natura dell'azienda commerciale nel cui interesse va ad avviarsi la procedura stessa, determinerà una somma proporzionale ordinandone il deposito nel modo suddetto. Ed il debitore effettuerà il versamento alla cassa postale depositandone la bolletta relativa alla cancelleria che ne rilascierà ricevuta a sensi di legge (art. 73 e seguenti 33 n 5 Regolamento 10 dic. 1882 n. 1103).

2. Il decreto del tribunale che ordina la convocazione dei creditori deve essere pubblicato a cura del cancelliere mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali, e va pure trascritto al locale ufficio delle ipoteche, e tutto ciò entro il termine prefisso dal decreto stesso.

Per l'affissione alla porta esterna del Tribunale ed inserzione del decreto rimando il lettore a consultare le formole N. 20 e 21 date sotto l'art. 691 le quali (salvo la diversità della sostanza, e salvo quanto ai luoghi d'affissione, chè il decreto va solo affisso alla porta esterna del Tribunale) possono essere richiamate con le osservazioni ivi per quanto riguarda il modo con cui si procede, e relative tasse. Quanto alla inserzione è ancora però da avvertire che il foglio degli annunzi legali, su cui la inserzione avvenne, deve anche essere unito agli atti del fascicolo che va a formarsi in cancelleria, e quindi dovrà assoggettarsi all'applicazione del bollo straordinario da L. 0.10, e alla

registrazione con la tassa di L. 1.20 come produzione, a sensi degli articoli 22 n. 32, 23 al 2 testo unico leggi sul bollo approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414, e 74 al 6, testo unico leggi registro approv. con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e art. 104 della annessa tariffa.

Adunque darò qui solo la formola per la trascrizione del decreto all'ufficio delle ipoteche da farsi a sensi della legge.

Infine il cancelliere deve comunicare a ciascun creditore, e sebbene la legge ne taccia, anche al commissario giudiziale, l'avviso di convocazione con le altre indicazioni volute dalla legge. — Questo avviso sarà dato per lettera raccomandata, oppure anche per telegramma a seconda delle distanze.

Darò la formola dell'avviso per lettera, essendo evidente il modo con cui si può compilare un succinto telegramma.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti. Quindi, con la pronunciazione del decreto va a formarsi in cancelleria un fascicolo della procedura in cui debbono appunto raccogliersi tutti gli atti e documenti relativi. — Il cancelliere leverà tre copie autentiche del ricorso e decreto — v. a proposito della carta da bollo come per l'originale da usarsi per le copie, e dei diritti di cancelleria, gli art. 3 legge 29 giugno 1882 n. 835, 4 regol. 10 dic. 1882 n. 1103, 19 n. 41 testo unico leggi sul bollo 4 luglio 1897, e legge 8 agosto 1895 n. 556 e relativo regol. approv. con R. D. 9 febbraio 1896 n. 25 — delle quali copie una servirà di originale all'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale (già chiamato *usciere;* v. art. 1 della legge 21 dic. 1902 n. 528) da cui risulterà la relazione della affissione di copia conforme autentica alla porta esterna del Tribunale, e passerà a formare parte degli atti del fascicolo; e la terza dovrà servire per fare la richiesta della trascrizione all'ufficio delle ipoteche. — Successivamente nel fascicolo in cancelleria saranno unite le prove della inserzione del decreto nel foglio degli annunzi legali, e della inserzione in altri giornali stati designati nel decreto; e il duplo della nota di trascrizione, comprovante appunto la presa trascrizione: e le ricevute postali, o telegrafiche, giustificanti la spedizione degli avvisi, ecc.

FORMOLARIO: 196. — Nota di trascrizione del decreto.

Alla Conservatoria delle ipoteche di.....

Nota in duplo per trascrizione del decreto tribunalizio in data....., che ordina la convocazione dei creditori della Ditta.... per proporre un concordato preventivo.

Il sottoscritto Cancelliere del Tribunale Civ. Pen. di..... in esecuzione di quanto prescrive l'art. 5 della legge 24 maggio 1903 n, 197 presenta copia autentica del decreto in data..... emanato

dal Tribunale, che ordina la convocazione dei creditori verso la Ditta..... esercente il commercio (o *l'industria*) di..... in .... avanti il Giudice delegato signor.... alle ore..... del giorno..... del mese. ... corrente anno per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo fatta dalla Ditta di pagare..... ecc. (*si trascriverà la proposta come risulterà allo stato d'atti*)

CHIEDE

a favore della massa dei creditori della Ditta... sunnominata, e a carico della Ditta..... debitrice, esercente il commercio (o *l'industria*) di.,... in.....
la trascrizione a quest'ufficio delle ipoteche del decreto del Tribunale di questa città in data..... per gli effetti di cui agli articoli 5 e seg. della legge 24 maggio 1903 n. 197.

Si allega la copia autentica dell'accennato decreto del Tribunale in data.....

(*Data*) Il Cancelliere richiedente
(*Firma*)

Carta da L. 3,60: — art. 3 legge 29 giugno 1882 n. 835, e articolo 19 n. 41 leggi sul bollo, testo unico approv. con R. D. 4 luglio 1897 n. 414: e v. anche una normale 76-19 a pag. 370 *Boll. Dem.* 1883, vol. 9).

Osservazione: — Una delle due note sarà dalla conservatoria delle ipoteche restituita al cancelliere, e dalla stessa risulterà certificata l'eseguita trascrizione, e questa nota sarà, poi, dal cancelliere unita agli atti del fascicolo della procedura.

FORMOLARIO: 197. — Avviso ai creditori.

(*Data*)

Cancelleria del

R. Tribunale Civ. e Pen.

di

OGGETTO:

Avviso ai creditori della Ditta..... per convocazione re-

Con decreto di questo Tribunale in data..,.. venne ordinata la convocazione dei creditori della Ditta..... esercente il commercio (o *l'industria*) di..... in..... per la proposta di un concordato preventivo, che viene fatta ai creditori chirografarî sopra le seguenti basi: ...... (*si indicheranno sommariamente le proposte del debitore*).

Col decreto stesso vennero, poi, fra le altre date le seguenti disposizioni:

Fu fissato il giorno.... mese.... ore..... presso questo Tribunale e innanzi al Giudice signor....., che fu delegato alla

lativa alla proposta di un concordato preventivo.

procedura relativa, per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;
Fu nominato a Commissario giudiziale il signor..... residente in.....
Tanto si porta a conoscenza della S. V. quale altro dei creditori della Ditta..... perchè provveda ad intervenire alla adunanza personalmente, od a mezzo di mandatario, il tutto a sensi e per gli effetti di legge.

Il Cancelliere del Tribunale

(*In carta libera*). (*Firma*)

Osservazione: — Questi avvisi, che debbonsi spedire per posta in raccomandata per avere la prova dell'effettuata spedizione da unirsi agli atti, si potranno far stampare per economizzare tempo, specie trattandosi di un certo numero di creditori. — Consult. anche per il modo di spedizione degli avvisi l'osservazione fatta sotto art. 744 del Cod. com. in questa Parte III.

Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

V. N. 984 — 1090; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 4, 26, 28 stessa Legge.

FORMOLARIO: Osservazione: — Quando il Tribunale col decreto suaccennato, oppure un decreto o provvedimento posteriore, trattandosi di società che abbia emesso obbligazioni, prefigga altri modi di pubblicità dell'avviso sarà facile provvedervi e gli schemi ed i richiami dati ritengo siano sufficienti, senza aggiungerne altri. — Le affissioni sono opera dell'ufficiale giudiziario, mentre per le inserzioni si dovrà provvedere facendo degli estratti, il tutto nei modi che già si conoscono — v. sopra l'osservazione sotto l'art. 5.

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

V. N. 991, 992, 993, 994, 995, 996; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 1 e seg. della Legge stessa — Confr. articoli 700, 701, 768 Cod. Com.

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

V. N. 997, 998.

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena, od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

V. N. 999, 1000, 1001.

FORMOLARIO: Osservazione: Quando nel caso contemplato da questo articolo 9 il debitore voglia contrarre mutui, anche sotto

forma cambiaria, transigere, compromettere, alienare od ipotecare beni immobili, costituire pegni, deve, se vuole che cotali atti producano il loro effetto anche rispetto ai creditori, ricorrere al giudice delegato dimostrandone la necessità od utilità evidente.

A quest'effetto il ricorso indirizzato al giudice delegato dovrà essere steso su carta da L. 3 60, ed in calce alla domanda stessa il giudice scriverà il suo provvedimento col quale riconosciuti validi, o no, i motivi addotti di *necessità od utilità evidente* — e sono questi i soli casi contemplati e concessi dalla legge — darà, o negherà, la autorizzazione di addivenire a qualcuno degli atti richiesti, e sopra indicati.

Quanto alla forma della domanda e del provvedimento pedissequo, senza che sia necessario darne qui una, valga, come schema, salvo la sostanza, alcuna delle formole analoghe di ricorsi al giudice delegato data precedentemente; — v. ad es. la formola 31 sotto l'art. 698 Cod. com.

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

V. N. 1002, 1003 — 1117 — 233; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 22, 23 stessa Legge — 684, 688, 912 Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — Nei casi indicati da quest'articolo il tribunale, accertati i fatti riferiti in camera di consiglio dal giudice delegato, deve dichiarare il fallimento *d'ufficio* con sua sentenza da scriversi su carta da L. 3.60.

Laonde questa sentenza darà tutti i provvedimenti che del caso come altra delle sentenze che dichiarano il fallimento, e, come queste, essendo considerata non altrimenti di una interlocutoria perchè in effetto apre una procedura, va esente da tassa di registro. — Consultisi quanto alla forma ed ai provvedimenti da darsi con detta sentenza la formola 19 sotto l'art. 691 Cod. com.

Questa sentenza va pubblicata nello stesso modo con cui sono pubblicate le sentenze dichiarative di fallimento — v. art. 912 Cod. com., trascritto sotto l'art. 691 Cod. com., nonchè nella Parte II N. 233, ed in questa Parte III formole 20, 21 sotto articolo 691 Cod. com.

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interesssati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.

V. N. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011.
Confr. art. 745, 832 al 2, Cod Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Il commissario giudiziale deve fare tutte le rettifiche, modificazioni ed aggiunte allo specchio delle attività e passività presentato dal debitore per far sì che la situazione risulti conforme alla realtà. — Il modo di procedere non è tanto difforme da quello con cui si vide il curatore di fallimento procedere a rettifiche, modificazioni ed aggiunte nel bilancio, laonde rimando sotto questo riguardo lo studioso alla formola N. 98 già data sotto l'art. 745 Cod. com.

Dovrà, poi, redigere un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, che dovrà depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato, e di questo rapporto darò uno schema.

FORMOLARIO: 198. — Rapporto particolareggiato del Commissario giudiziale.

R. Tribunale di.....

Ill. signor Giudice delegato alla procedura del concordato preventivo di.....

Con decreto di questo Tribunale Ill. in data..... io sottoscritto venni nominato Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo di..... per invigilare l'amministrazione dell'azienda, accertarne le attività e passività, e indagare sulla condotta del debitore, e per eseguire quant'altro nell'interesse della massa creditoria

Appena ricevuto l'avviso della mia nomina mi recai a dovere di portarmi dapprima alla Cancelleria del Tribunale per prendere visione degli atti e documenti prodotti dal ricorrente, ed

indi direttamente allo stabilimento commerciale dello stesso, ove, dichiarata la mia qualità e dietro richiesta, mi venne data visione delle altre carte e registri dell'azienda.

Per gli opportuni controlli ho dovuto poi confrontare gli schiarimenti avuti dal debitore con le informazioni che ho dovuto assumere presso.... (*si indicheranno*) e sopra alcune operazioni ho dovuto compulsare una lunga corrispondenza intercorsa fra il debitore e la Ditta...,. (*si continuerà così ad accennare ai controlli fatti per accertare la contabilità sia nell'attivo che nel passivo e la risultante situazione economica dell'azienda*).

Da tutto ciò è emerso che la situazione come è stata esposta dal debitore risponde a verità sia nella esposizione delle attività che delle passività (oppure: *non risponde pienamente al vero stato dell'azienda perchè debbono nell'attivo essere fatte le seguenti aggiunte — o modificazioni — ..... e nel passivo queste altre ....; il tutto come già emerge da uno stato che allego al presente rapporto, di modo che la situazione viene ad essere così riassunta:.....*)

Quanto alla condotta del debitore l'ho trovata rispondente sempre a quei principî di onestà e correttezza che debbono presiedere sovrani in una azienda commerciale, per modo che ritengo la condotta stessa commendevole sotto ogni riguardo, ed il debitore degno della benevolenza dei suoi creditori. Perchè l'attuale imbarazzo finanziario non è da ascriversi che...., (*si accenneranno i fatti od avvenimenti impreveduti determinanti l'imbarazzo finanziario*) e non mai è da ascriversi a colpa del debitore, il quale..... ecc. (oppure; *quanto alla condotta del debitore non l'ho trovata del tutto giustificabile, anzi riprovevole, e non rispondente certo alla correttezza commerciale perchè .... si accenneranno i motivi*)

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Questo rapporto particolareggiato deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato, e di tale deposito si potrà dare atto con verbale eretto avanti il cancelliere per uno dei modi che già ebbi occasione di indicare (v. ad es. la formola N. 97 sotto art. 744, e la osservazione alla formola N. 98 sotto art. 745 del Cod. com. in questa III Parte). In modo più semplice ed economico si potrà però limitarsi a far constare sull'atto della data di presentazione accertata dalla firma del cancelliere, sebbene io sia d'avviso che il verbale costituisca il modo più tranquillante.

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

V. N. 1012, 1013, 1014, 1015. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020.

V. art. 48 Cod. procedura civile trascritto sotto l'articolo 698 Cod. Comm.

FORMOLARIO: 199. — Delegazione per la rappresentanza all'adunanza dei creditori.

Osservazione: La procura o delegazione quando non vogliasi ricorrere ad una procura per atto, od autenticata da notaio, potrà scriversi senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione e concepirsi così:

Delego a rappresentarmi nella adunanza indetta per il giorno.... del mese..... a ore..... nel Tribunale di.... e innanzi al Giudice delegato sig.... per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla Ditta..... il signor..... conferendogli all'uopo ogni più ampia ed opportuna facoltà.

(*Data*) (*Firma*)

(*Esente da bollo e registro*)

Osservazione: — Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente, e solo in caso di *assoluto* impedimento potrà farsi rappresentare. A quest'effetto è necessario che rivolga una istanza in carta da L. 3 60 al giudice delegato esponendogli e giustificando un tale assoluto impedimento, ed il giudice provvederà come del caso. — Per la formola, salvo la sostanza, consultisi quella a N. 33, sotto l'art. 698 Codice com.

Darò qui la formola del verbale di adunanza.

FORMOLARIO: 200. — Verbale di adunanza per proposta di concordato preventivo.

R. Tribunale Civ. Pen. di.....

L'anno..... ed alli.... del mese di..... alle ore..... in..... ed in una delle sale di questo R. Tribunale,

Avanti il Giudice .... delegato alla procedura del concordato preventivo avviata a favore del commerciante..... (oppure: *della Ditta...., in persona di.....* ecc.), con l'assistenza del pure sottoscritto Cancelliere.

In seguito al decreto di questo Tribunale in data..... col quale veniva ordinata la convocazione dei creditori di..... (*nome del debitore o della Ditta o società debitrice*) prefiggendosi per oggi ed in questo luogo l'adunanza per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo; nonchè in seguito alla pubblicazione e trascrizione del decreto entro il termine stabilito dal decreto stesso, e comunicazione degli avvisi a ciascun interessato, al che tutto ha provveduto il Cancelliere di questo Tribunale a forma di legge, come risulta dalle prove in atti, che furono dal Giudice delegato esaminate,

E previa proclamazione del debitore, del commissario giudiziale, e dei creditori,

Sono comparsi personalmente od a mezzo di procura a sensi di legge, e come infra, i signori:

Il debitore..... personalmente (oppure: *nel caso accertato dal giudice, con sua ordinanza e sopra istanza fattagliene, di assoluto impedimento, si dirà: a mezzo del suo procuratore signor,..... come da mandato in data..... in atti del Not .... a ciò espressamente autorizzato come da ordinanza del Giudice delegato in data.....*);

Il Commissario giudiziale Sig..... (*è a notarsi, però, che la presenza del commissario non è richiesta di necessità*)

A..... creditore per L..... personalmente (oppure: *a mezzo del signor.... come da procura o delega risultante da.....*)

B. ... creditore per L.....

C..... creditore per L.... ecc., ecc.....

Non essendovi altri presenti si fa dare anzitutto dal Giudice delegato lettura del rapporto del Commissario giudiziale stato depositato, a sensi di legge, tre giorni prima di quest'adunanza in Cancelleria; ed indi il Giudice delegato invita il debitore..... a presentare le sue proposte concrete e definitive.

Ed il debitore..... formola tali sue proposte concrete e definitive in questi precisi termini:

« Offro a tutti i miei creditori chirografari, a tacitazione dei loro crediti. il... % (*una percentuale non inferiore al 40 %*) pabile.... con la garanzia.... (*reale o personale in uno dei modi più volte indicati* — v. osservazione sotto art. 3 — *notandosi che se la garanzia è personale, e cioè a mezzo di fideiussore anche costui, tanto più quando non consti da altro regolare atto, dovrà intervenire nell'adunanza per obbligarsi anche in contesto dei creditori dichiarando di accettare e firmando il processo verbale*).

Apertasi la discussione.... ecc. (*qui il verbale darà atto di tutto quanto dai singoli creditori viene dichiarato non solo in ordine alla proposta di concordato, ma anche sul ritenere il debitore me-*

ritevole, o no, del beneficio del concordato che invoca, e sul ritenere contestabile alcuno dei crediti, e se si presentassero documenti dovranno essere allegati al medesimo processo verbale; e darà atto delle risposte a tali dichiarazioni e contestazioni, nonché delle risposte del debitore, e di tutto quanto, infine, avvenga nell'adunanza per riuscire lo specchio fedele dell'adunanza stessa).

Dopo di che, e chiusa la discussione, messa ai voti la proposta di concordato dichiarano di accettarla i signori:

A..... creditore non contestato per			L. ....
B.....	id.	»	» ....
C.....	id.	»	» ....
			Totale L. ....

Dichiarano pure di accettarla, ma il loro credito, come emerge dalla discussione sopra fatta, fu contestato, i signori D..... E..... rispettivamente creditori di L..... e di L..... e così complessivamente per L.....

Dichiarano invece di non accettarla i signori:

F..... creditore per	L. ....
G..... ecc.	» ....
	Totale L. ....

Essendo terminate le operazioni;

E dato atto che il termine per raccogliere le altre adesioni da valutarsi nella maggioranza di somma rimane aperto per venti giorni da oggi a sensi dell'art. 16 al 2 della legge 24 maggio 1903 n. 197;

IL GIUDICE DELEGATO

Visto l'art. 17 della legge stessa,

Rimette le parti avanti il Tribunale all'udienza fissa del giorno. ... (*nel termine non minore di venti e non maggiore di trenta*) per la omologazione del concordato.

Letto confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti e dall'ufficio.

(*Firme*)

(*Carta da L. 3.60*)

Osservazione: — In calce a questo verbale saranno di poi annotate dal cancelliere, a misura che giungessero, le adesioni per lettera o telegramma indirizzate al giudice delegato o ad esso cancelliere, e spedite entro i venti giorni dalla chiusura del processo verbale. — Le adesioni vengono allegate al verbale a giustificazione delle annotazioni, e sono esenti da bollo e registro (v. per l'analogia alle adesioni spedite per lettera o cartolina nel concordato in sede di fallimento: *Nota ministeriale*

3. 2. 1893) ritenendole come immedesimate col verbale. Alcuni, però, ritengono, con criterio che credo errato, che debbano essere soggette al bollo straordinario da L. 1,20 e al registro con L. 1 20 come produzioni, invocando gli art. 22 n. 22 e 23 al 1° testo unico legge sul bollo approv. con R. D. 4 luglio 1897, e art. 74 al 6 testo unico legge registro approv. con. R. D. 20 maggio 1897, 104 della relativa tariffa. — Quanto al modo di concepire le schede di adesione v. la formola N. 210.

È a notarsi, però, che quando già dall'adunanza risultasse (per la presenza di tanti credituri formanti più del quarto della totalità dei crediti i quali si esprimessero contrari alla proposta di concordato) la reiezione del concordato non essendo più possibile raggiungere la maggioranza voluta dalla legge, la rimessione al Tribunale per la omologazione diventa anche inutile; e quindi, *in* tal caso, non v'è altro a fare che chiudere il verbale semplicemente dando atto di quanto sopra. La conseguenza sarà, poi, la dichiarazione di fallimento del debitore (v. al riguardo nella Parte II. N. 1041).

Infine è da notarsi che il processo verbale contenente il concordato va soggetto a registrazione solo quando abbia riportata l'omologazione e nei venti giorni dalla medesima, essendo evidente la parità di trattamento da applicarsi a codesto concordato preventivo come a quello posteriore alla dichiarazione di fallimento, l'uno e l'altro rivestendo carattere di contratto bilaterale. La tassa sarà di cent. 65 da applicarsi come di legge salvo quanto fosse ancora e per di più dovuto per altre tasse dipendenti dalla prestazione di fideiussione e simili (v. art. 113, 73, 13 leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e art. 30 della relativa tariffa; e v. anche art. 13 del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sulle tasse di registro di cui al R. D. 23 dicembre 1897 n. 549).

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

V. N. 1012, 1018, 1019 — 1046.
V. art. 19 Legge stessa.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. la formola 200 sotto il precedente articolo 12.

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale, nel giudizio di omologazione, terrà calcolo dell'eventuale aumento della attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

V. N. 1021, 1022. 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030.
Confr. art. 833, 834 Cod. Com.

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

V. N. 1031, 1032, 1033, 1034, 1035.

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed allegate al medesimo.

V. N. 1036, 1037, 1038, 1039.
V. art. 45 Cod. Commercio (trascritto nella Parte II sotto il numero 1039).

FORMOLARIO: Osservazione: — V. per le adesioni che vengono annotate nel processo verbale la osservazione fatta sotto la formola 200 all'articolo 12.

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

V. N. 1040, 1041, 1042.
Confr. art. 836 al 1. Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — V. la formola 200 sotto l'art. 12.

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell' udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

V. N. 1043, 1044, 1045.

FORMOLARIO: 201. — Parere motivato del Commissario giudiziale sul merito del concordato.

Al R. Tribunale di.....

Illustrissimi signori,

Il sottoscritto Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo avviata a favore di.... espone quanto segue:

Che con decreto di questo Tribunale Ill. in data.... veniva ordinata la convocazione dei creditori di..... fissando per la relativa adunanza il giorno..... con la nomina a Giudice delegato del signor..... ed a Commissario giudiziale del sottoscritto, e dandosi tutti gli altri provvedimenti che leggonsi in detto decreto;

Che, appena ricevuto l'avviso di sua nomina, il sottoscritto, come di dovere, ha iniziato tutte le necessarie ed opportune pratiche sia per una più scrupolosa invigilanza dell'azienda, sia per accertarne la situazione economica, sia infine per indagare sulla condotta del debitore;

Che il risultato di cotale sorveglianza, accertamenti ed indagini fu a suo tempo, e come da obbligo imposto dalla legge, concretato in un rapporto particolareggiato depositato in cancelleria per l'esame di ogni interessato tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato, col quale rapporto si concludeva in sostanza che.... (*si accenneranno in succinto le ragioni e le conclusioni contenute nel rapporto*);

Che successivamente, nell'adunanza del giorno.... tenutasi in altra delle aule di questo Tribunale innanzi al Giudice delegato signor....., il debitore.... ha presentato le sue proposte concrete e definitive in questi precisi termini..... (*si ricopierà il tenore della proposta di concordato*);

Che apertasi la discussione furono elevate dapprima delle contestazioni relative.... (*si accennerà in succinto tutto ciò di cui avrà dato atto il processo verbale dell'adunanza*);

Che posta ai voti la proposta di concordato aderirono i seguenti creditori..... con un totale di L.... e non aderirono, invece, i seguenti.... con un totale di L..... ma altre adesioni sono pervenute regolarmente in cancelleria nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale per L..... per modo che riassumendo furono raccolte le adesioni di N.... creditori rappresentanti un totale di crediti per L....;

Che la massa creditoria chirografaria è composta di L..... divisa su un numero di creditori di..... notandosi però che furono presenti e votanti all'adunanza solo in numero di.....; quindi è che tenuto calcolo di tutto quanto sopra, per la valida approvazione del concordato la maggioranza dei creditori votanti (la metà più uno) deve risultare da N..... creditori, laddove la maggioranza dei tre quarti della totalità dei crediti deve raggiungere la somma di L.....;

**Che in effetto coteste maggioranze si sono raggiunte perchè..... (*si faranno i relativi calcoli tenuto conto dei crediti eventualmente contestati e su cui il commissario dirà il suo avviso*) (*oppure: Che in effetto non si può dire, — sebbene apparentemente le maggioranze sembrino raggiunte, essendosi raccolta l'adesione di N..... creditori rappresentanti una somma di credito per L....*

ivi comprese le adesioni per lettera e telegramma pervenute nei venti giorni — che codeste maggioranze si siano raggiunte perchè ..... si diranno le ragioni, fondate su contestazioni di crediti per cui dalle oscillazioni derivate dalla loro ammissione, o no, totale o parziale, o dal diritto contestato o riconosciuto di votare il concordato dipenda il conseguente spostamento nella valutazione delle maggioranze, ecc.).

Che le garanzie offerte si presentano..... (*si dirà se serie, o no, ed i motivi su cui si fonda l'asserzione*);

Che di fronte a tali risultanze il sottoscritto non dubita di concludere relativamente alla proposta di concordato che la stessa si presenta..... (*si dirà in relazione alle fatte considerazioni se accettabile, o no, e rispondente alla situazione economica dell'azienda, e se puossi ritenere essersi raggiunte le chieste maggioranze per modo da ritenere il concordato validamente, o no, conchiuso*);

Che da ultimo, quanto alla condotta del debitore, il Commissario non ha che a riportarsi a quanto in proposito già disse nel suo primo rapporto particolareggiato, e cioè .... (*lo ritiene, o no, meritevole del beneficio del concordato preventivo*).

Riassumendo il Commissario giudiziale opina..... (*si concluderà di conformità alle considerazioni svolte, dovendo essere i motivi l'antecedente logico delle conclusioni*).

Tale è il parere motivato che il Commissario giudiziale crede nella sua coscienza di emettere sul merito del concordato, e in ossequio al disposto dell'art. 18 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

(*Data*) (*Firma*)

(*Carta da L. 3.60*).

Osservazione: Questo parere deve essere depositato in cancelleria tre giorni prima dell'udienza, e del deposito risulterà dall'annotazione che il cancelliere in calce allo stesso farà apponendo la data di presentazione prima della sua firma, quando non se ne voglia dar atto con apposito verbale in bollo da L. 3.60 (v. l'osservazione fatta all'art. 11 di questa legge sotto la formola N. 198) che costituisce però sempre il modo di procedere più tranquillante.

All'udienza, poi, potranno intervenire *personalmente* il debitore ed i creditori per proporre le loro ragioni; ma per portare la causa all'udienza è necessario sia inscritta sul ruolo di spedizione, (v. l'art. 3 della legge 31 marzo 1901 n. 107 sulla riforma del procedimento sommario, trascritto sotto art. 763 Cod. Comm.) e quindi occorrerà la relativa nota redatta su carta da L. 3,60 e nel modo già precedentemente indicato (v. formola 126 sotto art. 763 del Cod. Comm.). Ma chi dovrà provvedere a detta iscrizione a ruolo?

La legge tace, ma ritengo che — non potendo accollare un simile obbligo al commissario, sia perchè egli non rappresenta la massa, sia perchè non ha neppure obbligo di intervenire in detta udienza — quando non vi provveda qualche parte interessata, debba provvedervi il cancelliere, anche perchè la rimessione per la omologazione è fatta *ope legis* d'ufficio dal giudice delegato, quindi anche un funzionario dell'autorità giudiziaria dovrà pensare a mettere in moto la formalità dell'iscrizione voluta dai regolamenti, e perchè ancora presso il cancelliere sono i fondi per le spese dell'intero giudizio.

Art. 19.

Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

V. N. 1046.
V. art. 13 al 1. Legge stessa.

FORMOLARIO: Osservazione: Credo inutile dare una formola di sentenza di omologazione, la quale potrà seguire l'andamento determinato dalla specialità dei casi, e ad ogni modo per avere uno schema di sentenza basteranno le formole già abbondantemente date in precedenza nella procedura fallimentare, mentre dalla parte espositiva sarà rilevato l'ambito del giudizio del Tribunale (v. nella Parte II N. 1046 e seguenti).

Qui sarà, adunque, solo il caso di aggiungere che la sentenza del Tribunale va scritta in carta da L. 3,60, e se omologa il concordato sarà soggetta a registrazione con la tassa fissa di L. 9, se, invece, non omologasse il concordato e dichiarasse di conseguenza il fallimento, tale sentenza come quelle che dichiarano il fallimento che vengono reputate interlocutorie, nel senso che dànno adito ad una procedura (Norm. 82 *Boll. Dem.* 1881), non andrebbe soggetta ad alcuna tassa di registrazione. Quando la sentenza sia soggetta a registrazione, dal cancelliere saranno da osservarsi i disposti con gli art. 113, 73 leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e 13 del regomento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sulle tasse di registro di cui al R. D. 23 dicembre 1897 n. 549.

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le

proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

V. N. 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 — 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 — 283; — e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.

V. art 3 n. 3, 13 al 1, 19, 14, 22, 23 stessa Legge — Confr. art. 684, 688 Cod. Com. — e v. art. 912 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: V. l'osservazione fatta sotto l'articolo precedente e solo sarà ancora da aggiungere e da rilevare, riguardo alla *sicurezza* di esecuzione delle proposte di concordato, che il Tribunale su questo punto non dovrà più limitarsi ad esaminare la *serietà di garanzie offerte*, come nel caso di pronuncia in ordine all'attuazione della procedura di concordato (art. 4 della legge; e v. sopra le osservazioni sotto detto articolo, nonchè quelle all'art. 3 lettera *f*), ma dovrà portare il suo esame sulle garanzie *effettivamente prestate*, cioè tradotte in atto. E quindi: se la garanzia fosse reale, il Tribunale dovrà constatare anche se sia data la prova che effettivamente siano state a cura del cancelliere accese le corrispondenti ipoteche sugli stabili, o che si sia inscritto il relativo vincolo sui certificati di rendita nominativa; se la garanzia fosse in danaro o titoli dovrà constatarne l'effettivo deposito alla cassa postale o alla cassa depositi e prestiti; se, infine, la garanzia fosse personale, e cioè fosse stato dato un fideiussore, dovrà farsi carico del relativo atto di sottomissione a tutte le obbligazioni; — il tutto in alcuno dei modi previsti dalle leggi che governano la materia (v. gli articoli trascritti sotto art. 721 Codice Comm., nonchè le osservazioni sotto art. 753 Cod. Comm. in questa stessa Parte III).

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

V. N. 1058, 1059, 1060.

Art. 22.

Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

V. N. 1054 — 233; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 3, 10, 20, 23 Legge stessa — 912 (trascritto sotto art. 691) Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: Per il modo di pubblicazione delle sentenze accennate in questo articolo 22, v. le formole 20, 21, sotto l'art. 691 del Cod. Comm.

La legge non dice chi debba aver cura di queste pubblicazioni, ma mi pare indubbio che, allorquando la sentenza sia di omologazione, debba la cura di far procedere a tutte le pubblicazioni dalla legge richieste spettare al cancelliere, sul quale la procedura di concordato preventivo maggiormente affida; laddove, se la sentenza sarà di reiezione della omologazione e dichiarativa del fallimento, vi dovrà far procedere il curatore al quale la legge sul fallimento demanda tale incarico.

Art. 23.

Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni a pena di nullità.

V. N. 1055, 1056, 1057, 1076; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 10, 20, 32, 34 Legge stessa.

FORMOLARIO: 202. — Atto d'appello.

Alla Corte d'Appello di.....

L'anno..... ed alli..... del mese di..... in.....

Ad istanza del signor....., creditore intervenuto nel giudizio di concordato preventivo avviato a favore di... (*oppure: ad istanza di qualunque creditore anche non intervenuto nella fase anteriore della procedura e che abbia interesse ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado*) residente in..... e che per ogni effetto del presente atto elegge domicilio in questa Città via..... n..... presso l'Avv..... dal quale sarà anche in causa rappresentato;

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla Eccell. Corte d'Appello di..... ove risiedo;

Premesso e ritenuto che con decreto del Tribunale di..... in data..... veniva avviata a favore di..... la procedura di concordato preventivo;

Che nell'adunanza delli..... indetta dal succitato decreto tribunalizio per discutere e deliberare sulla proposta di concordato il debitore faceva la seguente proposta concreta e definitiva.....(*copiare la proposta quale risultante dal processo verbale dell'adunanza*) ed intervenivano i creditori in numero di.... votando a favore della proposta di concordato i creditori in numero di.... rappresentanti una massa creditoria di L..... la quale andò a raggiungere, per effetto delle adesioni spedite nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza, il totale di L....;

Che la massa creditoria chirografaria del debitore..... ammonta a L.....;

Che quindi apparentemente le maggioranze richieste dalla legge sembravano raggiunte;

Che il Tribunale di..... con sentenza in data.... omologava il concordato così pronunciando: " ..... (*si ricopierà il dispositivo della sentenza di cui è appello*);

Ritenuto che questa sentenza è ingiusta e gravatoria sia perchè ha tenuto conto nel calcolo delle maggioranze dei crediti ..... che invece non dovevano conteggiarsi essendo evidente che..... (*si continuerà enunciando le considerazioni per dimostrare con la diversità dei calcoli lo spostamento delle maggioranze; e quando l'impugnativa dipendesse da altri motivi, come se si ritenesse il concordato non rispondente alla vera situazione economica del debitore, oppure non legittime le garanzie offerte, o, infine, non meritevole il debitore del benefizio del concordato, qui si diranno tali motivi*);

Che per questi motivi, nonchè per i maggiori adducendi e per cui si fa espressa riserva, l'istante intende di appellare

come con quest'atto appella dalla sopra accennata sentenza del Tribunale di....;

Ciò tutto esposto e ritenuto io ripetuto Ufficiale giudiziario inerendo alla fattami richiesta,

HO CITATO COME CITO

I signori: A..... debitore residente in.....; B..... commissario giudiziale residente in.....; C..... creditore personalmente comparso in primo giudizio al suo domicilio eletto (*o dichiarato*) in.....; D..... altro creditore rappresentato in primo giudizio dall'Avv..... e presso lo stesso elettivamente domiciliato in.... ; ecc. (*si citeranno le parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza*) a comparire davanti alla R. Corte d'Appello di..... all'udienza fissa del giorno..... mese...... corrente anno, alle ore..... (*osservare il termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, che è a pena di nullità*) per ivi sentir pronunciare sulle seguenti conclusioni:

Respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:

Ripararsi la sentenza del Tribunale di.... in data.... del cui appello si tratta, ed in sua riparazione,

Dichiararsi non esser luogo alla omologazione del concordato preventivo.... ecc. e facendo ciò che far doveva il Tribunale dichiararsi il fallimento ecc.;

Spese di primo e secondo giudizio rifuse e da porsi a carico in via solidale fra i soccombenti.

Si offre comunicazione mediante deposito entro il termine di legge in questa Cancelleria, del mandato alle liti in capo al procuratore Avv..... in data.....; nonchè degli atti e produzioni di primo giudizio con la copia autentica della sentenza appellata.

Copia di quest'atto da me Ufficiale giudiziario sottoscritta ho rimessa e lasciata ai predetti signori: A..... e B..... nelle loro rispettive residenze in..... via..... n..... ivi rimettendola quanto al signor A..... a mani..... quanto al signor B..... a mani.....

Altra copia da me Ufficiale giudiziario sottoscritta ho rimessa e lasciata al predetto signor C......al suo domicilio eletto (*o dichiarato*) in..... ivi parlando con..... ed altra copia di quest'atto pure da me Ufficiale giudiziario sottoscritta ho rimessa e lasciata per il signor D..... al suo procuratore di primo giudizio sig. Avv..... nel suo ufficio in questa città..... via..... n..... ivi parlando con..... (*oppure: ho rimessa e lasciata al Signor Avv..... nella sua qualità di procuratore di primo giudizio del signor D.....*).

L'Ufficiale giudiziario

(Firma)

(Carta da L. 3,60)

Osservazione 1ª: È indifferente l'uno o l'altro modo di notifica, perché fu intendimento dell'art. 23 di questa legge di limitare le nullità specie sul punto della notifica dell'atto d'appello, e quindi non hanno ragione di svolgersi quelle sottigliezze che avvengono nella pratica di ritenere la nullità se l'atto d'appello venga notificato al procuratore per la parte o in altro dei modi su cui si appuntano i cavilli procedurali. La legge (art. 23) stabilisce nettamente che l'atto d'appello è notificato al debitore e al commissario giudiziale *personalmente*, cioè nel modo stabilito per ogni citazione; e per le altre parti intervenute nel giudizio: quando siano comparse a ministero di procuratore l'atto è notificato ai procuratori di ognuna: quando siano comparse personalmente l'atto è notificato alle parti medesime al loro domicilio eletto o dichiarato, e qualora, per qualsiasi deplorevole omissione, non risultasse, alla cancelleria del Tribunale (art. 486 al 2, 396 al 2 Cod. proc. civ.).

Osservazione 2ª: Nella formola sopra data ho supposto che appellante sia un creditore contro la sentenza dichiarante l'omologazione del concordato, ma allo stesso modo ed entro lo stesso termine (*di quindici giorni dalla inserzione dell'estratto della sentenza, da cui si vuole appellare, nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo*) si dovrà produrre l'appello dal debitore o da qualsiasi altro interessato anche contro la sentenza che abbia invece respinto l'omologazione del concordato e dichiarato per conseguenza il fallimento. Naturalmente in questo caso l'atto d'appello sarà intimato anche al curatore del fallimento che con tale sentenza sarà pure stato nominato.

Osservazione 3ª: La causa sarà, in ogni caso, inscritta a ruolo per l'udienza fissata avanti la Corte nello stesso modo che già si conosce (v. l'art. 3 della legge 31 marzo 1901 n, 107 sulla rifor. del proc. sommario, e la formola, salvo la diversità della sostanza, 126 sotto l'art. 763 Cod. Comm.).

Qui sarà ancora luogo di aggiungere che il fascicolo contenente gli atti della procedura di concordato preventivo esistente nella cancelleria del Tribunale sarà bene, anzi necessario — per far sì che la Corte conosca tutte le particolarità in cui la procedura stessa si è svolta non solo, ma per il necessario esame e controllo degli atti — sia trasmesso, a domanda delle parti, dalla cancelleria del Tribunale alla cancelleria della Corte, a sensi dell'art. 52 del Regol. per l'attuazione della legge 31 marzo 1901 n. 107, approv. con R. D. 31 agosto 1901 n. 413, la quale disposizione, in mancanza di altra che contempli il caso, parmi possa invocarsi per analogia.

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

V. N. 1066, 1067, 1068.

V. art. 377, 183, 184 Cod. proc. Civ.

Art. 377. Cod. proc. civ. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall'art. 183. Sul reclamo è provveduto a norma dello stesso articolo.

Quando il reclamo non sia fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire dieci.

La tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Art. 183. Il reclamo dall'ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunziata, o da quello della notificazione nel caso di contumacia.

Il presidente, sull'istanza dell'opponente, rimette le parti a udienza fissa.

Art. 184. L'ordinanza che rimette le parti a udienza fissa stabilisce:

1° Se la relazione della causa sarà fatta da un giudice delegato, o dalle parti;

2° Il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai procuratori contumaci;

3° Il termine in cui la causa sarà iscritta a ruolo a istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pubblicazione e affissione indicate nel secondo capoverso dell'art. 179;

4° Il termine in cui i procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali;

5° Quando la relazione sia delegata ad uno dei giudici o debba essere sentito il ministero pubblico, l'ordinanza stabilisce il termine in cui gli atti si dovranno depositare nella cancelleria a norma dell'art. 177, e quello in cui dal ministero pubblico dovrà farsene la restituzione alla cancelleria per essere comunicati al giudice relatore o restituiti alle parti.

FORMOLARIO: 203. — Istanza del Commissario giudiziale per liquidazione di compenso, e pedissequo provvedimento del Giudice delegato

R. Tribunale di....

Illustrissimo signor Giudice delegato alla procedura di concordato preventivo di.....

Il sottoscritto nominato Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo avviata a favore di..... con decreto di questo Tribunale in data...... avendo cessato dalle sue funzioni per la definitiva pronuncia di omologazione del concordato stesso come da sentenza di questo Tribunale in data..... *(oppure: della R. Corte d'appello di.....)* passata in giudicato, e all'appoggio degli atti della procedura, nonchè della nota che si permette di allegare alla presente (*NB.: La nota delle competenze, ritengo, potrà essere scritta su carta da L. 0,10, oppure su carta libera assoggettandola poi al bollo straordinario da L. 0,10, per ogni foglio impiegato e senza uopo, in ogni caso, di registrazione, e ciò a sensi degli art 22 n. 32, 23 al 2 leggi sul bollo testo unico 4 luglio 1897, e 148 n. 20 e ult. cap. leggi registro testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897, evitandosi la spesa di stenderla su carta da L. 3,60. Per vero se le norme procedurali sono le stesse, la natura dell'oggetto a trattarsi e le persone che si trovano di fronte sono diverse: non la liquidazione di una parcella di procuratore delegata dal Collegio al giudice per omessa pronuncia nella sentenza sulle spese di lite trovasi in discussione, ma la liquidazione del compenso dovuto al commissario per l'opera prestata nell'adempimento del suo mandato giudiziale; laonde l'analogia porta piuttosto a pensare alla liquidazione del compenso dovuto al curatore nella procedura fallimentare, e non v'ha dubbio che cotali note si possano scrivere su carta da L. 0,10 o assoggettandole al bollo straordinario da L. 0.10*) ed a sensi del disposto dell'art. 24 della legge 24 maggio 1903 n. 197;

Chiede voglia la S. V. Ill. compiacersi di liquidare il compenso per l'opera prestata dal sottoscritto nella suddetta procedura, in una congrua somma oltre le spese della presente domanda e del relativo provvedimento, sua spedizione e notifica e successive occorrende.

(Data) *(Firma)*

(Carta da L. 3.60).

IL GIUDICE DELEGATO

Letta l'istanza di cui sopra,

Visti gli atti della procedura di concordato preventivo di cui è cenno nell'istanza medesima, nonchè la nota presentata,

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura dell'azienda e all'opera effettivamente prestata dal Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, la somma chiesta dal commissario giudiziale per suo compenso può essere limitata a L.....

Visto l'art. 24 della legge 24 maggio 1903 n. 197,

Liquida nella complessiva somma di L ... il compenso dovuto al Commissario giudiziale signor.... oltre le spese del presente provvedimento sua spedizione, notificazione e successive occorrende e da pagarsi dal concordatario signor.....

Così pronunciato in assenza delle parti,

Dal R. Tribunale li.... (*Data*)

(*Firma ael Giudice delegato*)

(*Firma del Cancelliere*)

Osservazione: — Ho supposto che il commissario faccia la sua istanza a mezzo di ricorso al giudice delegato e ne ho dato la formola col relativo provvedimento, ma potrà anche, seguendo altra via procedurale, far procedere a citazione per biglietto della parte debitrice quando questa non si accordi con lui a comparire spontaneamente davanti al giudice delegato. — Questi in tali casi, sia che venga eccitato dalle parti comparse spontaneamente a lui dinanzi, sia che si presenti il solo commissario o il debitore in seguito alla citazione, darà il suo provvedimento di liquidazione in calce allo stesso verbale che sarà redatto sulla comparizione di ambe o di alcuna delle parti, verbale che darà atto delle istanze e dichiarazioni ivi fatte, e da stendersi su carta da L. 3,60. — Per me rttengo corretta tanto l'una quanto l'altra procedura, ed in questo senso è anche la prevalente giurisprudenza (v. App. Bologna 11 marzo 1882, *Bettini* XXXIV, 2, col 281; App. Torino 15 settembre 1893, *Giurisprudenza* 1893, 700; App. Genova 13 febbraio 1900, *Temi Gen.* XII, 116).

Contro il provvedimento del giudice delegato, in qualunque modo sia stato provocato, è ammesso il reclamo che dovrà prodursi entro il termine di giorni tre che decorre dalla pronunciazione del provvedimento se fu pronunciato in presenza delle parti, o dalla sua notificazione in caso contrario.

Adunque, se il provvedimento non è stato pronunciato in presenza delle parti, l'interessato farà levare copie autentiche del provvedimento a mezzo della cancelleria per far procedere alla notificazione alla controparte a ministero dell'ufficiale giudiziario competente. E quando nel termine dei tre giorni decorrenti, come ormai si sa, dalla pronunciazione del decreto o dalla sua notifica (notandosi però, che il giorno della notifica non va incluso nel conteggio dei giorni tre; v. App. Milano

2 maggio 1899, *Foro italiano* XXIV, 1162), a seconda dei casi suddetti, non sia stato prodotto il reclamo, la tassazione fatta e sottoscritta dal giudice delegato ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva, vale a dire che in virtù della stessa si può procedere agli atti di esecuzione forzata sui beni del debitore nei modi consentiti dalla legge.

A quest'effetto il Cancelliere nel rilasciare la copia del provvedimento del giudice delegato non opposto, invece della spedizione in forma esecutiva deve dichiarare, prima di autenticarla — e ciò a sensi dell'art. 307 regol. gen. giudiz. — che la spedisce a termini del 2º cap. dell'art. 377 cod. proc. civ. (vedi Cuzzeri, il *Cod. Proc. Civ. illustrato*, vol. 4º Ed. 2ª pag. 251 n. 4).

Ma se si voglia reclamare, il relativo reclamo si propone entro il termine suddetto seguendo le norme tracciate dal codice di procedura civile, e cioè per comparsa con citazione dell'altra parte davanti al Presidente, il quale rimette a sua volta le parti ad udienza fissa davanti al Collegio per la risoluzione della controversia (v. Mattirolo, *Trattato di diritto giudiziario* ed. 4ª vol. IV n. 224).

A proposito del reclamo, poi, non sarà fuori luogo dare alcune poche massime di giurisprudenza. — Fu ritenuto che: può opporsi il reclamo dall'ordinanza di tassazione delle spese senza ministero di procuratore, e il Presidente per il cui tramite il reclamo passa poi al Collegio non è investito di vera e propria giurisdizione nelle controversie che insorgono in fatto di tassazione di tali spese, perchè ha potere limitato a sanzionare l'accordo delle parti, ovvero a rinviarle, in caso di disaccordo, innanzi al Collegio (App. Roma 16 dicembre 1896, *Temi Rom*. XVIII, 43); — il reclamo può notificarsi al procuratore quando la domanda di spese è stata firmata anche da quest'ultimo; in caso diverso può essere intimato alla parte (App. Palermo 13 dicembre 1895, *Foro sic* III, 524; Cass. Napoli 18 settembre 1895, *Diritto e Giurisprudenza* XI, 265; v. però anche App. Roma 3 Agosto 1899, *Temi Rom*. XIX, 400; Cass Roma 30 marzo 1897, *Giurispr. It.* XLIX, 449, *Legge* XXXVII, II, 41); — l'opposizione al provvedimento di tassazione può portarsi direttamente davanti al Collegio senza che prima le parti compariscano avanti il presidente nella forma che si segue per gli incidenti (App. Catanzaro 18 marzo 1879, *Racc.* XXXI, 854; *Foro cal.* N. 1); — e ciò deve farsi quando si dovesse impugnare un provvedimento di tassazione per *nullità* tanto più dipendente da difetto o eccesso di potere, perchè in questi casi la relativa domanda deve essere proposta mediante citazione alla parte con invito a comparire avanti al competente magistrato giudicante, e non con citazione in via di incidente e con chiamata a comparire nella camera di con-

siglio avanti al Presidente del Tribunale (Cass. Roma, 17 gennaio 1896. *Corte suprema* XXI, 627).

Ciò premesso darò qui uno schema di questa comparsa per reclamo, supponendo che reclamante sia il debitore, ben potendo essere anche il commissario giudiziale, e supponendo che il reclamo sia portato contro un provvedimento dato sopra ricorso *inaudita parte* presentato dal commissario direttamente senza ministero di procuratore, perchè questo sarà il caso più frequente. Osserverò però ancora che, avute le parti innanzi a sè per effetto del prodotto reclamo, il presidente farà opera saggia adoprarsi con ogni sua possa interponendo i suoi buoni uffici e facendo valere la sua autorità per definire la controversia col conciliare le parti.

FORMOLARIO: 204. — Reclamo dal provvedimento del Giudice delegato.

R. Tribunale di.....

Comparsa per reclamo contro il provvedimento del Giudice delegato di tassazione del compenso del commissario giudiziale.

Il sottoscritto..... che per ogni conseguente effetto di legge dichiara di eleggere suo domicilio in questa Città, via..... n..... presso l'Avv....., dal quale è pure rappresentato in virtù di mandato in data.... in atti del notaio..... di cui offre comunicazione alla controparte mediante deposito nella cancelleria di questo Tribunale, manda notificarsi al signor..... Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo avviata a favore del comparente con decreto di questo Tribunale in data..... che egli reclama contro la tassazione di compenso fatta dal Giudice delegato a favore di esso commissario giudiziale con provvedimento in data.... statogli notificato a ministero dell'ufficiale giudiziario..... in data.....;

E le ragioni del fatto reclamo sostanzialmente consistono..... (*si diranno i motivi*) e quindi il compenso deve essere ridotto a sole L.....;

Per questi motivi, nonchè per i maggiori che si riserva di addurre il comparente interpone col presente atto reclamo avverso il succitato provvedimento del Giudice delegato delli..... notificato il..... chiedendo che in sua riparazione il compenso del Commissario giudiziale sia limitato a sole L....; ed a tale effetto manda citarsi il Signor.... Commissario giudiziale residente in..... via..... n..... a comparire davanti il Presidente di questo Tribunale all'udienza che dallo stesso sarà tenuta il giorno.... mese..... ore..... in camera di consiglio, per ivi veder fatto luogo alla sua istanza, e in caso di opposizione rimettere

le parti davanti al Tribunale per la risoluzione della controversia.

Protestate le spese.

(Firma della parte)
(Firma del procuratore)

(da farsi in duplo ed in carta da L. 3,60)

Segue sullo stesso foglio la relazione di notifica e citazione dell'ufficiale giudiziario che può così concepirsi:

L'anno... ed alli... del mese di... in... io Ufficiale giudiziario addetto al R. Tribunale di... sull'istanza del Signor... col procuratore e domiciliatario Avv... di qui, via... n... ho notificata la suestesa comparsa di reclamo dal provvedimento di tassazione di compenso del Giudice delegato in data ...., al signor..... Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo dell'istante, ed in pari tempo ho citato lo stesso signor..... residente in questa cittá, via..... n..... (NB. *Ho supposto che il commissario abbia prodotto esso direttamente il ricorso di tassazione senza ministero di procuratore, laonde il reclamo va notificato pure alla parte. Che se il ricorso fosse stato prodotto da procuratore con elezione di domicilio presso di lui, anche il reclamo dovrebbe notificarsi al domicilio eletto*) a comparire avanti il Presidente di questo Tribunale all'indetta udienza del giorno. ... mese..... corrente anno alle ore... per l'oggetto accennato nella comparsa stessa.

L'ufficiale giudiziario
(Firma)

FORMOLARIO: 205. — Ordinanza presidenziale di rimessione al Tribunale

R. Tribunale di.....

Ordinanza in seguito a reclamo proposto contro il provvedimento del Giudice delegato di tassazione di compenso al Commissario giudiziale.

L'anno. ... ed alli..... del mese di..... in.....

Avanti l'Ill. Signor Presidente di questo Tribunale Avv..... assistito dal Cancelliere sottoscritto;

In seguito alla comparsa e citazione notificata in data..... a ministero dell'Ufficiale giudiziario..... addetto a questo Tribunale, per reclamo contro il provvedimento del Giudice delegato in data..... e notificato..... per atto dell'Ufficiale giudiziario..... col quale veniva liquidato in L..... il compenso dovuto dal signor..... per l'opera prestata nella procedura di concordato preventivo di cui al decreto di questo Tribunale delli.....

Sono comparsi il signor..... con l'assistenza del suo procuratore Avv..... ed il Commissario giudiziale signor..... (*appure : si darà atto dell'assenza*);

Il signor..... insiste come nella sua comparsa, mentre il signor..... dichiara di opporsi alla riduzione chiesta dalla controparte, e sostiene il ben pronunciato del Giudice delegato.

IL PRESIDENTE

Dato atto di quanto sopra e visto il disaccordo delle parti,

Visti gli art. 24 della legge 24 maggio 1903 n. 197, 377, 183, 184 Cod. proc. civ.,

Per la risoluzione della controversia rimette le parti avanti il Tribunale all'udienza fissa del giorno.... del corrente mese.... alle ore....;

Ordina alle parti di provvedere all'iscrizione della causa a ruolo almeno il giorno prima dell'udienza, e di notificarsi le comparse conclusionali almeno giorni tre prima dell'udienza stessa di spedizione;

Ordina che la relazione della causa venga fatta dalle parti;

Così pronunciato in presenza delle parti come sopra comparse (*oppure : in presenza di..... ma in assenza di..... al quale ordina di conseguenza sia notificata copia autentica della presente almeno giorni..... prima dell'udienza*).

Letto, confermato e sottoscritto.

(*Firma del Presidente*)
(*Firma del Cancelliere*)

(*Carta da L. 3,60*)

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

V. N. 1062, 1063, 1064, 1065, 1102, 1103.

V. art: 1915, 1916, 1928, 1253 n. 3 Cod. civ. — Confr. art. 76 n. 1 e 2 (trascritto sotto l'art. 846 Cod. Com.) e 847, 854 — 788 e seg. Cod: Com.

Art. 1915. Cod. Civ. Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso.

Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

Art. 1916. Il fideiussore che ha pagato il debito, sottentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 1928. Il fideiussore anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrugazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 1253. La surrugazione ha luogo di diritto.... *omissis*... 3° a vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.

FORMOLARIO: Osservazione: — Resa definitiva la sentenza di omologazione questa rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti, debitori e creditori. Al debitore incombe l'obbligo di darvi pieno e preciso adempimento come ai creditori quello di sottostare alle condizioni nel concordato pattuite non potendo pretendere nulla di più.

Per far constare dell'adempimento dei suoi obblighi che si risolvono nel pagare ai creditori chirografari la percentuale pattuita, il debitore si farà rilasciare, come già abbiamo visto per il concordato nella procedura fallimentare, le quietanze dai suoi creditori su foglio da L. 1,20 sul quale accanto alla somma pagata figurerà la firma del creditore, dovendo tali quietanze risultanti, come ho detto, scritte su carta da L. 1,20 essere sottoposte anche a registrazione con la tassa di L. 0,25, da applicarsi a sensi di legge, come estintive di obbligazioni (v. art. 19 n. 12 leggi sul bollo, testo unico, R. D. 4 luglio 1897 n. 414; art. 44 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro di cui al R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e art. 56 della relativa tariffa; e v. Norm. 79, 5 nel *Boll. Dem.* 1887-1888).

Art. 26.

I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall' articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

V. N. 1090, 1093; e v. anche N. all'art. qui sotto richiamato.
V. art. 4 al. 2 stessa Legge.

Art. 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

V. N. 1094.

Art. 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 6.

Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl'istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

V. N. 1091, 1092, 1094 — 47. § 5; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 6 e 4 stessa Legge — e art. da 171 a 175 (trascritti sotto art. 851 Cod. Com.).

FORMOLARIO: Osservazione: — Il processo verbale della adunanza degli obbligazionisti segue con le stesse formalità delle solite adunanze di creditori avanti al giudice delegato e quindi, senza che sia nesessario darne ancora una formola, si potrà utilmente consultare quella data sotto l'art. 12 di questa legge, portante il n. 200, tenute però presenti le norme prescritte dalla legge di cui in quest'articolo e nei seguenti 29, 30, 31.

Qui sarà solo da osservare che i possessori di obbligazioni *al portatore* che intervegono all'adunanza devono giustificare la loro presenza nel modo prescritto dall'articolo in esame.

Il perchè, poi, di tale particolarità, e della menzione che deve essere fatta, anche a mezzo di speciale *timbratura*, che le ob-

bligazioni si trovano vincolate ad una procedura di concordato, è chiaro quando si consideri allo scopo che la legge si propone, quello, cioè, di accertare la qualità di creditore, vale a dire di possessore della obbligazione, pur non sottraendo il titolo alla circolazione.

Per raggiungere questo scopo fu radicalmente mutato il sistema proposto dal progetto preliminare (art. 30) che faceva obbligo ai possessori di obbligazioni al portatore di depositare i loro titoli nella cancelleria che ne rilasciava senza spesa analoga ricevuta, quali titoli dovevano rimanere depositati sino a che la procedura non fosse definita. Il sistema veniva già mutato nel testo del progetto approvato dalla commissione generale (art. 30) che faceva obbligo del deposito nel Regno presso un istituto di emissione e all'estero presso un istituto autorizzato a ricevere i depositi giudiziali, vincolando il deposito fino all'esito del giudizio, e veniva invece con le norme prescritte da detto articolo depositato in cancelleria un certificato rilasciato senza spesa da detti istituti. Si ritornava, però, al deposito in cancelleria dei titoli vincolati fino alla votazione, e con altre formalità, nel disegno ministeriale Gianturco del 1897 (art. 28). Se non che col disegno di legge (del 1900) dell'ufficio centrale presso il Senato (art. 28) si è venuto al sistema che, attraverso alle successive discussioni, è poi passato nella legge.

Non credo sarà fuori luogo dare qui il brano della relazione Lucchini che giustifica questa disposizione per rendere nella pratica più perspicua la già per sè chiara volontà della legge.

Osserva la relazione Lucchini (Relaz. — Senato del Regno — legislatura XXI, sessione 1ª N. 17 *A*):

« All'art. 28 del progetto il vostro Ufficio centrale ne sostituisce uno molto più semplice e molto più conforme alle tendenze dell'odierne consuetudini commerciali. Il deposito dei titoli è sempre incomodo, vuoi perchè non lascia tranquillo il proprietario sulla sicurezza della custodia, vuoi perchè, e questo è molto più grave, toglie o difficulta la commerciabilità dei titoli stessi.

« Se la Cancelleria del Tribunale sia luogo sicuro per custodire effetti che talvolta possono rappresentare somme cospicue, non è qui il caso di esaminare, molti però ricorderanno imprese, anche recenti di arditi ladri i quali penetrarono nel tempio, a loro non sacro, della giustizia, e infransero la cassaforte asportando tutto quanto cadde loro sotto mano. Men che meno si indugierà l'Ufficio centrale ad esaminare se la responsabilità dello Stato entri o no di fronte a questi fatti, basterà a lui porre in sodo che gli inconvenienti esistono, e che tanto più la legge sarà buona quanto più riescirà ad impedirli.

« Guidato da questo obbiettivo l'Ufficio centrale vi propone

un articolo 28 il quale toglie l'obbligo del deposito sia presso la Cancelleria, sia presso gli istituti di credito, e vi sostituisce, invece, l'*obbligo al creditore di provare*: 1.° che egli possiede le obbligazioni; 2° che sopra queste fu fatta menzione della procedura di concordato preventivo a cui sono assoggettate.

" In tal modo la buona fede dei terzi non può venire sorpresa; la eventualità di una sottrazione del deposito scompare e i titoli non sono mai tolti dall'attività commerciale „.

L'elenco di cui in quest'art. 28 dovrà essere scritto su carta da L. 3,60.

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

V. N. 1094, 1095; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 28 ult. cap., 26 al 2, 4 al 2, 16 stessa Legge.

FORMOLARIO: Osservazione: — Per il processo verbale dell'adunanza nonchè per la procedura da seguirsi dagli obbligazionisti (in questo caso siano possessori di obbligazioni al portatore, lo siano di obbligazioni nominative) per aderire al concordato per lettera, la quale deve essere accompagnata dall'elenco di cui nel precedente art. 28, v. l'osservazione fatta appunto sotto il detto articolo 28.

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbalo.

V. N. 1095.
V. art. 26 e seg. e 31 stessa Legge.

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

V. N. 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101; e v. anche N. all'articolo qui sotto richiamato.
V. art. 851 Cod. Com.

Art. 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

V. N. 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075; e v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 22, 23 stessa Legge — confr. anche art. 842 Codice Comm.

FORMOLARIO: Osservazione: — Per avere uno schema donde rilevare la forma che deve assumere l'atto di citazione il quale può proporsi da qualunque creditore per ottenere, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento del concordato, consultisi la formola 190 data sotto l'art. 842 Cod. Comm. — È da notarsi però che il termine utile per proporre quest'istanza è di un anno, decorrente imprescindibilmente dalla *pubblicazione* della sentenza che omologò il concordato.

Proposta l'azione di annullamento del concordato il Tribunale o respinge o accoglie l'istanza; in quest'ultimo caso dovrà anche nella sua sentenza dichiarare conseguentemente il fallimento del debitore, e ne darà i relativi provvedimenti a sensi dell'articolo in esame combinato col 691 del Cod. Comm., laonde

nel dispositivo questa sentenza assumerà la forma di quella N. 18 data sotto l'art. 691 Cod. Comm., la quale può essere per questa parte consultata. — La sentenza sarà poi pubblicata nei modi stabiliti per le sentenze dichiarative di fallimento (art. 912 Cod. Comm.).

Art. 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esse costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

V. N. 1077, 1078, 1079.
Confr. art. 842 e 845 Cod. Com.

Art. 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

V. N. 1080, 1081, 1082, 1083; e vedi anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 1223 Cod. civ., e 22, 23 stessa Legge — confr. anche art. 843, 845 Cod. Com.

Art. 1223 Cod. Civ. Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è

costituito in mora, se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente.

FORMOLARIO : Osservazione : La legge qui non dice come il creditore debba provvedersi per far dichiarare il fallimento del suo debitore quando si renda inadempiente; ma — se dal contesto dell'articolo potrebbe anche parere che la domanda possa essere fatta dal creditore con ricorso diretto al Tribunale che omologò il concordato accompagnato dai documenti giustificativi, su di che poi il Tribunale emetterebbe la sua sentenza in camera di consiglio, senza contraddittorio — pare a me più corretto procedere per via di citazione perchè, se è vero che la domanda fatta non può rivestire il carattere di azione di risoluzione di concordato — azione dalla legge non consentita — in effetto la domanda per dichiarazione dt fallimento si concreta, in questo caso specifico, in una causa risolutiva del concordato, perchè il fallimento risolve di per sè il concordato stesso.

Dunque il contraddittorio, per discutere se sia luogo a questa domanda che se non è di risoluzione di concordato pure negli effetti lo risolve — perchè il concetto appunto della legge è che la domanda non sia ammissibile se proposta con l'unico intento di far risolvere il concordato, laddove dalla dichiarazione del fallimento la risoluzione ugualmente deriva, ma produce conseguenze diverse nei rapporti con la massa — si presenta certo maggiormente raccomandabile, essendo anche norma fondamentale di procedura (art. 37 cod. proc. civ.) quella per cui la domanda debba essere proposta per atto di citazione, quando non sia altrimenti disposto dalla legge.

D'altronde non è sentita una sola parte che il Tribunale possa con tranquillante convincimento emanare questa dichiarazione di fallimento, ma dopo il dibattito delle tesi opposte.

Ma ancora. Non è col contraddittorio che si procede all'annullamento del concordato previsto in questa stessa legge (art. 32); e non è pure codesto il sistema in caso analogo del Codice di commercio (art. 842, 843)?

E, infine, perchè dovrebbe parere maggiormente lecito agire con ricorso quando per questa stessa legge — art. 23 — la sentenza di fallimento che ne emana non è opponibile nel senso dell'art. 693 Cod. Comm., ma è appellabile?

Queste in succinto sono le ragioni che mi fanno pensare essere da ripudiarsi il ricorso, e preferibile e più corretta procedura quella che affida la domanda di dichiarazione di fallimento, in seguito alla inadempienza del debitore, all'atto di citazione.

Quanto alla forma della citazione si può consultare, salvo la diversità della sostanza, la formola 191 data sotto l'art. 843 Cod. Comm.

Art. 35.

Le disposizioni degli art. 864, 866 e 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

V. N. 1104 – 909; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 864, 866, 867 Cod. Com.

Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. 36.

Il commerciante, i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

V. N. 1105, 1106, 1107. 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124; 991 e seg ; e v. N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 7, 8, 9 — 1, 4 — 42 al 2, 3, 4 stessa Legge.

FORMOLARIO: 206. — **Domanda di convocazione di creditori per apertura della procedura di piccolo fallimento, e decreto del Presidente del Tribunale.**

Osservazione: La domanda per la convocazione dei creditori, e diretta ad attuare la procedura dei piccoli fallimenti, non può costituire, a rigore, il primo atto della procedura stessa, la quale viene solo aperta col decreto presidenziale.

Da ciò la conseguenza che questa istanza non può ancora godere

del beneficio dell'esenzione dalla tassa di bollo accordata dall'articolo 41 di questa medesima legge per gli atti della procedura, e quindi dovrà essere stesa su carta da L. 3.60, come pure in competente bollo dovranno essere i documenti che si vorranno allegare alla domanda (v. in questo senso una nota dell'Inten. di Finanza di Milano al Cancelliere del Tribunale di Busto Arsizio in data 27 ott. 1903 n. 23042).

Quanto ai documenti da unirsi sono poca cosa, perchè il commerciante unirà un prospetto compendiante le sue attività e passività, datandolo, certificandolo vero e sottoscrivendolo (v. quanto alla forma, sebbene sia da ridursi ed intendersi a più modeste proporzioni, la formola N 4 sotto l'art. 686 Cod. Com.). Questo prospetto si potrà stendere su carta da L. 3.60, oppure su carta da L. 1.20 ma sottoponendolo a registrazione, come produzione.

Ritengo, però, che più economicamente, e data la natura della meschina azienda, volendosi solo agli effetti della domanda giustificare di essere nella condizione di passività commerciali e civili entro le lire cinquemila, possa ritenersi lecito a codesto piccolo commerciante di presentare la sua nota di debiti trascrivendola nel corpo stesso della domanda.

Il decreto presidenziale va scritto in calce alla domanda, ed a cominciare da esso viene a trovare applicazione il disposto con l'art. 41 della legge per cui *tutti gli atti di procedura*, all'iufuori del verbale di concardato, vanno esenti dalle tasse di *bollo* e *registro*.

Tasse di *bollo* e *registro*, ripeto, per tosto qui dichiarare che della esenzione non sono quindi da ritenergli colpiti i diritti che potranno spettare a cancellieri, od ufficiali giudiziari rispettivamente per diritti di cancelleria, o di affissioni, notifiche, come pure le tasse di inserzione ecc., e ciò sia perchè la disposizione dell'art. 41 non può interpretarsi estensivamente, sia perchè la disposizione stessa non può in qualudque modo vulnerare diritti stabiliti con altre leggi a favore di terzi, nè vulnerare conseguentemente i diritti di costoro. Sarà quindi tenuto il debitore a pagare tutte codeste spese a misura che si vanno a compiere gli atti relativi.

R. Tribunale di...

Ill. Signor Presidente,

Il sottoscritto..... esercente il piccolo commercio di..... in..... espone alla S. V. Ill. quanto segue:

Che la piccola azienda esercitata dal sottoscritto fino da.... prometteva di riuscire proficua sotto l'impulso e l'attività onde egli ne faceva oggetto per trarne il sostentamento necessario per sè e la famiglia :

Che però una malattia, la quale venne a colpire il sottoscrito ha provocato non solo una grave spesa, ma l'arenamento nel piccolo movimento d'affari da cui l'azienda ripeteva la sua esistenza..... ecc. (oppure: *si dirà il motivo col quale nella specialità del caso si intende giustificare il dissesto*);

Che codesto arenamento ha prodotto il dissesto finanziario, e il sottoscritto non può più far fronte agli impegni assunti;

Che, come risulta dal bilancio che allega alla presente domanda le sue passività commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila; (*a quest'oggetto, e per darne la giustificazione, il riccorrente unirà alla domanda un prospetto compendiante le sue attività e passività*; vedi l'osservazione che precede);

Che ciò stante il sottoscritto si trova nelle condizioni previste dall'art. 36 della legge 24 maggio 1903 n. 197;

Ciò tutto esposto, chiede voglia la S. V. Ill ordinare la convocazione dei propri creditori avanti al Pretore del mand.... sotto la cui giurisdizione il ricorrente esercita il suo commercio dando i necessari provvedimenti di legge.

Allega il proprio bilancio.

(*Data*). (*Firma*).

DECRETO

Il Presidente del Tribunale Civ. Pen. di ... Visto il suesteso ricorso, nonchè il bilancio allegato; visto l'art. 36 della legge 24 maggio 1903 n. 197;

Ritenuto che il ricorrente..... trovasi nelle condizioni volute dalla suddetta legge;

Nomina a Commissario giudiziale il sig... residente in....

Manda al Pretore del mand.... la convocazione dei creditori di.... per il giorno che sarà dallo stesso determinato; e per l'effetto,

Ordina che a cura del Cancelliere di questo Tribunale sia immediatamente comunicato il presente decreto al Pretore predetto nonchè al Commissario giudiziale.

Dal R. Trib. Civ. Pen. di.... (*Data*).

Il Presidente del Tribunale
(*Firma*)
(*Firma del Cancelliere*).

(*Quanto alla carta da usarsi, v. l'osservazione che precede*).

Osservazione: Il cancelliere del Tribunale dovrà tosto levare copia autentica in carta libera del ricorso e pedissequo decreto presidenziale che dovrà comunicare immediatamente al Pretore competente, e darà avviso del decreto stesso e della sua nomina al commissario giudiziale.

La comunicazione al pretore e la partecipazione al commissario giudiziale potranno farsi come alle due formole che seguono.

FORMOLARIO: 207. — Comunicazione del decreto presidenziale al Pretore.

Cancelleria del
R. Tribunale Civ. e Pen.
di
....

N....

OGGETTO:

Piccolo fallimento

di

....

All'Illustrissimo Signor Pretore del mandamento di....

(Carta libera).

(Data)

A sensi dell'art. 36 della legge 24 maggio 1903 n. 197, ed in ossequio al Decreto presidenziale in data..... mi pregio trasmettere alla S. V. Ill. copia autentica del Decreto stesso, emanato dall'Ill. signor Presidente sopra istanza di...., col quale viene nominato a Commissario giudiziale il signor..... residente in... mandandosi alla S. V. Ill. di provvedere in conformità all'art. 36 e seg. di detta legge.

Il Cancelliere
(Firma)

FORMOLARIO: 208. — Comunicazione del decreto presidenziale al Commissario giudiziale.

Cancelleria del
R. Tribunale Civ. Pen.
di
....

N...

OGGETTO:

Piccolo fallimento

di

....

All'Ill. Signor....
in.....

(Carta libera).

(Data)

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della legge 24 maggio 1903 n. 197 mi pregio comunicare che con Decreto presidenziale in data d'oggi la S. V. venne nominato Commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento attuata per il dissestato.... residente in..... mandandosi al Pretore del mandamento..... la convocazione dei creditori, il tutto a tenore di legge.

Il Cancelliere
(Firma)

Art. 37.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

V. N. 1116, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133; e vedi N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 14, 15 stessa Legge.

FORMOLARIO : 209. — Decreto del Pretore che convoca i creditori.

DECRETO

Il Pretore del mand.....
Visto il Decreto del Presidente del Tribunale di .... in data.... col quale manda convocarsi i creditori del commerciante..... residente in ...., nominandosi a Commissario Giudiziale il signor ....
Visto l'art. 37 della legge 24 maggio 1903 n. 197;
Convoca i creditori del dissestato..... nonchè il Commissario signor.... per una adunanza da tenersi in questa Pretura e alla sua presenza alle ore.... del giorno ... del mese ... corrente anno (*non oltre giorni trenta dalla data del decreto*) per deliberare su quanto il dissestato intenderà di proporre, o per deliberare sui provvedimenti da seguirsi nell'interesse dei creditori medesimi; il tutto a seasi di legge;
Manda al Cancelliere di provvedere per gli inviti di convocazione.

Dalla R. Pretura del mand. di... (*data*)

Il Pretore
(*Firma*)
(*Firma del Cancelliere*).

(*in carta libera*).

Osservazione 1ª: — Questo decreto del pretore che deve darsi d'ufficio in seguito alla comunicazione del decreto presidenziale potrà anche scriversi a piedi della copia autentica del decreto stesso presidenziale.

La legge non dice, poi, a chi spetti spedire gli avvisi, ma non pare dubbio che la spedizione debba farsi dal cancelliere, il quale potrà accordarsi perciò col debitore e col commissario giudiziale. Nell'avviso saranno date le indicazioni necessarie relative ai nomi del debitore e del commissario giudiziale, alla data del decreto che convoca i creditori, e al luogo, giorno e ora dell'adunanza.

Osservazione 2ª: — Quest'adunanza si svolge con una procedura spiccia e quasi famigliare ed in essa interverrà anche il commissario giudiziale per dar couto di quanto abbia fatto nell'intervallo tra la partecipazione della sua nomina e l'adunanza per ricostruire la situazione economica del debitore e la condotta di costui in relazione alle cause del dissesto, all'appoggio delle carte che potranno trovarsi a sua disposizione e delle informazioni che potrà avere.

La relazione potrà essere scritta o verbale; se sarà fatta per iscritto, il che sarà anche meglio, lo sará facendo uso di carta libera ed esponendo in succinto le condizioni dell'esercizio del debitore concludendo sulla constatazione delle attività e passività (per il che si può consultare, salvo ridurla a più modeste proporzioni e avuto riguardo alla specialità del caso, la formola 198 sotto l'art. 11 di questa legge); se sarà fatta verbalmente, il processo verbale darà conto delle considerazioni e conclusioni del commissario.

Nel processo verbale, infine, si darà atto delle proposte che venissero fatte dal debitore, delle dichiarazioni e contestazioni che insorgessero fra i creditori e delle deliberazioni che fossero prese e di quant'altro avverrà nell'adunanza medesima; osservando che le deliberazioni riescono vincolative col raggiungimento delle maggioranze stesse di voti e di somma e con gli stessi calcoli ed esclusioni che si sono esaminate per il concordato preventivo (v. art. 14 e 15 della legge e i N. spiegativi di riferimento alla Parte II ivi richiamati).

Quanto alla forma che assume il processo verbale puossi consultare, salvo adattarla alla specialità del caso, la formola 200 sotto art. 12 di questa legge.

Notisi, però, che se l'adunanza si risolve in un verbale di concordato che risulti conchiuso si dovrà far constare su carta bollata da L. 2,40, sottoscritto da tutti gli aderenti, laddove negli altri casi sarà scrtto su carta libera.

Per ciò sarà facile nella pratica calcolare con una specie di seduta preparatoria, prima di predisporre il verbale, quale sarà per essere la carta da usarsi: se, fatta la proposta dal de-

bitore, risultassero già in detta adunanza raggiunte le maggioranze, si scriverà su carta da L. 2,40 il processo verbale contenente il concordato conchiuso; — se, invece, le maggioranze coi presenti non fossero raggiunte, ma si avesse speranza di raggiungerle in seguito si scriverà il verbale in carta libera (v. in questo senso nota dell'Intend. Finanz. di Milano al Pretore del Mand. V di Milano in data 17 luglio 1903 n. 15131) rinviando sopra istanza dei presenti ad altra adunanza, e nel frattempo si vedrà di raggiungere con schede di adesione o con la presenza di altri creditori alla nuova adunanza le maggioranze, e quando per tali modi il concordato riuscisse conchiuso si scriverà in quest'altra adunanza il processo verbale su carta da L. 2,40; — se la proposta di concordato cadesse subito alla prima adunanza non sarà luogo a nessun differimento, e tosto il verbale si scriverà su carta libera, e lo stesso darà atto del modo di liquidazione proposto ed accettato dalle richieste maggioranze dei creditori, o in difetto della rimessione della liquidazione con le norme stabilite per la vendita volontaria dei beni dai minori (art. 39 al. 3); — se, fatto l'esperimento del differimento per raccogliere le altre adesioni, la proposta di concordato risultasse respinta, allo stesso modo il verbale di seconda adunanza dovrebbe scriversi su carta libera, perchè si limiterebbe a dar atto di alcuno dei modi di liquidazione; — se, infine, nessuna proposta venga fatta non solo, ma il dissestato fosse anche in condizioni tali da non avere alcuna attività da liquidare, il verbale in carta libera conterrà il provvedimento del pretore col quale, facendo applicazione per analogia del disposto con l'art. 817 Cod. Comm., si dichiarerà chiusa la procedura (v. in questo senso nella procedura piccolo fallimento di Boschetti Edoardo, provvedimento del Pretore Mand. VI di Milano, in data 27 novembre 1903).

Osservazione 3ª: – Quando il concordato risulti conchiuso — e qui non è luogo ad omologazione poichè basta la semplice pubblicazione del verbale che lo contiene per renderlo vincolativo per tutti (art. 39 della legge) — il relativo verbale deve essere anche nei venti giorni dalla sua data sottoposto a registrazione essendo colpito dalla tassa stabilita per ogni specie di concordato (v. art. 41 di questa legge, e 73, 74 leggi registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, e art. 30 della relativa tariffa; v. anche sopra, l'ultima osservazione fatta sotto l'art. 12).

Osservazione 4ª: — Al concordato i creditori possono aderire mediante telegramma, del quale sia accertato il mittente (v. per l'accertamento del mittente, art. 45 Cod. Comm. nella parte II N. 1039) o per lettera, spedita al pretore o al commissario giudiziale.

Darò nella formola che segue uno schema di adesione per lettera.

FORMOLARIO: 210. — Lettera di adesione a concordato.

All'Illustrissimo Signor Pretore del mand.... di.... (oppure: *al Signor..... Commissario giudiziale nella procedura del piccolo fallimento di.....*)

Il sottoscritto creditore del signor...,. per la somma di L..... (*lire: in lettere*) avendo presa cognizione esatta della proposta di concordato fatta dal predetto..... e così formulata " ..... (*si ricopierà la proposta fatta dal dissestato e contenuta nel processo verbale dell'adunanza*) dichiara con la presente, per ogni conseguente effetto di legge, di accettare la proposta di concordato stessa.

(*Data*) (*Firma*)

(*In carta libera; esente da bollo e registro*).

Art. 38.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

V. N. 1125; e v. anche N. agli art. qui sotto richiamati.
V. art. 859, 860 — e confr. art. 856, 857, 858 Cod. Com.

FORMOLARIO: 211. — Relazione del Commissario giudiziale al Procuratore del Re.

Illustrissimo Signor Procuratore del Re presso il R. Tribunale di.....

Chiamato dalla fiducia dell'Ill. Signor Presidente di questo Tribunale con decreto in data..... a Commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento attuata per il dissestato..... commerciante in.... e in osservanza dell'obbligo fattomi dalla legge 24 maggio 1903 n. 197, ho l'onore di esporre alla S. V. Ill. quanto segue:

Appena avuta notizia dal Cancelliere di questo Tribunale della mia nomina a Commissario giudiziale mi sono portato nel luogo ove il dissestato..... eserciva il suo commercio, ed ivi incontrato..... lo misi a cognizione della mia qualità invitandolo a darmi tosto visione di tutte le carte, note, corrispondenza, ecc. che fossero presso di lui, nonchè a fornirmi tutti gli schiarimenti di cui fosse in grado per illuminarmi sulla situazione economica e sulle cause del dissesto.

Ben poco o nulla dalle annotazioni che il debitore è solito

tenere fu dato a me di poter rilevare, e solo con pazienti ricerche e controlli ed a fatica giunsi a ricostruire la situazione mettendomi in grado di compilare un bilancio.

Come emerge anche dalla mia relazione che in osservanza al disposto dell'art. 37 della legge ho presentata nell'adunanza dei creditori tenutasi alla R. Pretura il giorno..... stata fissata con decreto del Pretore Mand..... in data. ..., la situazione era stata da me concretata in una cifra di attivo presumibile in L....., che però, per effetto dei crediti con privilegio (*pegno od ipoteca*) in L....., veniva a ridursi in un attivo ripartibile fra i creditori chirografari di L.... contro un passivo chirografario di L.... il che dava a sperare un dividendo nella misura del ..... %.

In seguito a ciò e alle proposte fatte nella adunanza dei creditori vennero prese le seguenti deliberazioni.... (*si enucieranno*) il tutto come emerge dalla copia autentica del processo verbale allegato alla presente relazione.

Queste le condizioni economiche dell'azienda e le deliberazioni prese dai creditori in seguito all'esame della situazione.

E passando ora a dire delle cause del dissesto io non avrò che a rilevare quanto già ebbi l'onore di esporre agli stessi creditori nella adunanza indetta dal suddetto decreto pretoriale e cioè ritengo che..... (*si accenneranno le cause del dissesto economico del debitore*).

La condotta del debitore, adunque, avuto riguardo alle cause che secondo me determinarono il dissesto si può giustificare, mentre d'altro lato nessun fatto è risultato che possa farlo ritenere in mala fede (*oppure: la condotta del debitore in nessun modo può essere giustificata, anzi è risultato che il debitore ha..... — si dirà se ha sottratto o falsificato libri o documenti commerciali, oppure distratto, occultato o dissimulato parte di attivo, o esposto passività insussistenti, ovvero nei libri, nelle scritture o in altri atti autentici o privati, o nel bilancio si sia fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute*).

Ciò tutto ho rappresentato alla S. V. Ill. in adempimento della prescrizione contenuta nell'art. 38 della legge 24 maggio 1903 n. 197, allegando anche alla presente relazione copia autentica del processo verbale dell'adunanza dei creditori tenutasi alla Pretura Mand..... di..... nel giorno.....

(*Data*)

Il Commissario giudiziale
(*Firma*)

(*Carta libera*)

Osservazione: — La copia del verbale dell'adunanza, anche se si trattasse di concordato conchiuso sarà spedita dal cancelliere in carta libera essendo codesta richiesta per gli scopi

penali (v. l'art. 22 n. 17 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414) dovendo andare compagna alla relazione del commissario, per raggiungere lo scopo di arrestare l'azione penale di bancarotta semplice se fosse già stata iniziata, e di illuminare la giustizia circa il reato di bancarotta fraudolenta.

Art. 39.

Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32, o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, il debitore à considerato fallito.

V. N. 1134, 1135, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142. 1143, 1144, 1145, 1146; e v. N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art. 24 al 2 e 3 stessa Legge, 377, 183 Cod proc. civ. (trascritti sotto detto art. 24) — 25 — 32 stessa Legge — 816 — 912 Cod. Com. — e v, per *la vendita dei beni mobili* da art. 816 a 824 con i richiamati art. 629 n. 1, cap., 632 cap. 1°, 633, 634, 635, 636, 642, 641 n, 1° 3° 6°, 582,' 639 Cod. proc. Civ. (quì sotto trascritti); e vedi *per la vendita dei beni immobili* art. da 825 a 834 con i richiamati art. 669, 666 n. 1, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692, 693, 694, (trascritti tutti sotto l'art. 800 del Cod. Com.)

Art. 816 Cod. proc. civ. Per la vendita dei beni mobili del minore, di cui nell'articolo 290 del cod. civ., il tutore deve incaricare il cancelliere del pretore o un notaro.

Art. 817. L'uffiziale incaricato della vendita deve annunziarla con bando da pubblicarsi e affiggersi, almeno tre giorni prima della medesima:

1° alla porta delle case comunali del luogo del domicilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e del capoluogo del mandamento;

2° alla porta della casa in cui si fa l'incanto;

3° nel mercato che si terrà nel comune in cui deve seguire l'incanto, o nel comune più vicino se in quello non siavi mercato;

4° sull'oggetto posto in vendita, nei casi indicati nel capoverso del numero 1 dell'art. 629.

Se il valore di stima dei beni mobili da vendersi ecceda lire tremila, il bando deve inoltre pubblicarsi e affiggersi alla porta esterna della sede del tribunale civile, e un estratto sommario deve inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari

Art. 629 n. 1 cap. Trattandosi di barche, chiatte, battelli, ed altri legni di fiumi o laghi, e di mulini e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto stesso che cade in vendita;

Art. 818. Il bando deve indicare:

1° il luogo, il giorno, e l'ora della vendita;

2° il nome e cognome dell'uffiziale che vi procede;

3° il nome e cognome del minore, e del tutore;

4° la natura e qualità dei mobili da vendersi, senza specificazione particolare;

5° nei casi indicati nell'articolo 823, la data della deliberazione che ha autorizzato la vendita, e le indicazioni richieste dal primo capoverso dell'art. 632.

Art. 632 cap. 1. Il bando indica anche il nome, cognome, e la residenza del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

Art. 819. L'incanto è aperto sul prezzo di stima.

Il perito per fare la stima, se questa non sia stata fatta nell'inventario, e nominato dall'uffiziale incaricato della vendita.

Il giuramento del perito è prestato davanti lo stesso uffiziale.

Art. 820. Quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'uffiziale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto su prezzo minore.

Art. 821. Alle vendite regolate in questa seziono sono applicabili gli art. 633, 634, 635, 636, e 642.

Art. 633. Quando la vendita non si faccia nel giorno stabilito, non vi si può procedere senza nuovo provvedimento del pretore, che ne stabilisca il luogo, il giorno, e l'ora, e senza nuova pubblicazione del bando in conformità degli art. precedenti.

Art. 634. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a danaro contante.

In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore.

Art. 635. Quando in vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

A quest'effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'uffiziale incaricato della vendita.

Art. 636. L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioie non può farsi, se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima.

Art. 642. L'uffiziale delegato è personalmente risponsabile del prezzo degli oggetti venduti.

Non può ricevere dai compratori alcuna somma oltre quella indicata nel processo verbale, altrimenti è reo di concussione.

Art. 822. Il processo verbale di vendita, oltre le indicazioni prescritte dai numeri 1°, 3° e 6° dell'art. 641, deve contenere il nome e cognome, il domicilio o la residenza del minore, e del tutore; e nei casi indicati negli articoli 634, 635, 636, e 820, una distinta menzione di quanto sia stato eseguito in conformità dei medesimi.

Il processo verbale è sottoscritto dal tutore e dall'uffiziale incaricato della vendita. Se questa non sia compiuta di seguito, il processo verbale è sottoscritto a ogni interruzione.

Art. 641. Il processo verbale si fa sul luogo della vendita, e contiene:

1° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, e dell'ora della vendita, delle rimessioni ad altri giorni e altre ore;

(*omissis*).

3° il nome e cognome dell'uffiziale delegato per la vendita, e del banditore;

(*omissis*).

6° il nome e cognome dei compratori, e il prezzo degli oggetti venduti.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti interessate presenti, dal banditore, dall'uffiziale delegato. Se la vendita non sia compiuta di seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni interruzione.

Art. 823. Il tutore non può far vedere i censi o le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, se non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia. o di tutela il quale riconoscendo la necessità della vendita, deve nella deliberazione che l'autorizza nominare l'uffiziale che dovrà procedervi, e determinare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'incanto.

Il bando, giorni otto almeno prima della vendita, è notificato anche al debitore del censo, della rendita, o del credito, pubblicato, affisso, e inserito a norma dei numeri 1°, 2° e 3°, e del capoverso dell'art. 817.

Se sul prezzo determinato dal consiglio non siasi fatta offerta, non si può procedere alla vendita a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso consiglio.

Art. 824. Per la vendita dei bastimenti di mare, delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello stato, e delle azioni in-

dustriali, dopo che la medesima sia stata debitamente autorizzata, si esservano le disposizioni degli art. 582, e 639.

Art. 582. Per il pignoramento e la vendita dei bastimenti di mare si osservano le disposizioni del codice di commercio.

Art. 639. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Per la vendita delle azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune.

FORMOLARIO: Osservazione 1ª: — Il verbale di concordato si rende esecutivo mediante la sua pubblicazione la quale avviene con le stesse formalità prescritte per le sentenze dichiarative del fallimento e di omologazione del concordato preventivo, per il che si possono consultare, salvo la diversità dell'oggetto, le formole 20 e 21 date sotto l'art. 691 del Cod. Comm.; vedi anche art. 912 Cod. Comm. (trascritto sotto art. 691) e N. 233 nella Parte II.

Per far procedere a codesta pubblicazione il cancelliere leverà tante copie autentiche del processo verbale quante occorrono in bollo da L. 2,40 essendo le copie una conseguenza del verbale di concordato per cui non è data la esenzione dalle tasse di bollo e registro, ond'è che le copie sono soggette al trattamento fatto all'originale, e ciò anche avuto riguardo al disposto con gli art. 3 della legge 29 giugno 1882 n. 835, e 4 del regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103 (v. in questo senso la nota dell'Intend. di Finanz. di Milano al Pretore Mand. II di Milano in data 12 ottobre 1903 n. 20386).

Osservazione 2ª: — La procedura dei piccoli fallimenti pur tendendo, come più volte ebbi occasione di avvertire nel corso di questo scritto, a far sì che l'accordo, o concordato che dir si voglia, avvenga fra dissestato e i creditori suoi, ha di mira la liquidazione, cioè una procedura economica collettiva di esecuzione.

Ecco perchè in ogni modo, quando sia attuata codesta procedura, o il debitore è presente all'aduaanza e fa proposte di concordato e il concordato è accettato, conchiuso, e tutto è finito; oppure tanto se il debitore intervenga e faccia proposte che siano respinte, quanto se non intervenga e non si deliberi sul concordato, la liquidazione dei beni del debitore avviene in forza di codesta procedura esecutiva e collettiva.

Sarà una speciale liquidazione proposta e che deve seguirsi purchè risultante dalla volontà del corpo deliberante dei creditori con le richieste maggioranze; oppure, in difetto, saranno da seguirsi le norme tracciate per la vendita volontaria dei beni dei minori; mentre è troppo evidente che, quando non vi siano attività, la procedura dovrà dichiararsi chiusa facen-

dosi applicazione, per analogia, del disposto con l'art. 817 del Cod. Comm.

a) I creditori faranno opera di loro interesse a dettare essi le norme da seguirsi per liquidare sollecitamente e col minor dispendio le attività del loro debitore, avuto riguardo alla natura e quantità dei beni da liquidarsi.

Il più delle volte sarà consigliabile, fatta precedere una stima dei beni del debitore dissestato, ricorrere alla vendita a partito privato a mezzo del commissario, o di altra persona di fiducia da scegliersi anche tra di essi creditori, che si presti gratuitamente, demandando anche alla stessa di ripartire l'attivo, dedotte le spese di procedura ed il pagamento dei crediti privilegiati o aventi altri diritti riconosciuti di preferenza. Ed è qui da avvertire che, quando per questo modo si addivenga ad atto di vendita, non sarà più applicabile la disposizione per cui gli atti e documenti della procedura dei piccoli fallimenti sono esenti dalle tasse di bollo e registro (art. 41), ma il relativo atto dovrà essere scritto su carta da L. 1,20 e sottoposto a registrazione per le norme generali dettate dalle leggi fiscali (v. art. 19 n. 12 leggi sul bollo, testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897 n. 414; art. 32 leggi tasse di registro, testo unico approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217 e art. 1 della relativa tariffa, avuto riguardo alla natura dei beni mobili od immobili venduti; — e quando si tratti di vendita di cose mobili comprendenti merci di negozio si avrà cura per poter godere del beneficio della minor tassa per le merci di tenerne distinto il prezzo — v. Norm. 161 *Boll. Dem.* 1879).

b) In difetto di determinazione si dovrà ricorrere alla liquidazione seguendo le norme tracciate dalla legge di rito per la vendita volontaria dei beni dei minori.

Dopo la trascrizione delle disposizioni relative sopra fatta, e per le ragioni stesse che mi trattennero di dare nella procedura fallimentare le formole relative alla vendita degli immobili — v. l'osservazione fatta sotto l'art. 800 Cod. Comm. — credo fuor di luogo dar qui le formole di una procedura già tanto conosciuta per il già lontano tempo di sua attuazione e cotanto speciale, il che mi porterebbe a far spreco di formole che al caso ognuno può trovare sfogliando alcuno dei molti formolari che circolano relativi agli atti di procedura civile.

Qui sarà solo luogo ad aggiungere che, anche ricorrendo a questa procedura, i *verbali di vendita* non si dovranno mai ritenere esenti dalle tasse di bollo e registro poichè la esclusione stabilita dall'art. 41 di questa legge non li può riguardare (v. sopra e nella Parte II, N. 1137; v. anche, per analogia ai verbali di vendita di oggetti pignorati, una Normal. 164 *Boll. Dem.* 1867, e v. per il bollo da usarsi nei verbali di vendita volontaria nell'interesse dei minori, le Normal citate nell'*osser-*

vazione sotto l'art. 800 Cod. Com. per *gli immobili*, alle quali aggiungasi anche una Norm. n. 154-64 a pag. 810 *Boll. Dem.* 1885, vol. 12).

Osservazione 3a: — Per qualunque modo si sia determinato di definire la procedura, o per un concordato, o per una liquidazione, si dovrà far constare della completa definizione della procedura stessa

I) Nel caso di concordato sarà il concordatario o la persona dal concordato medesimo designata che procederà ai pagamenti della percentuale concordata e nei modi e con le condizioni pure espressamente pattuite. I creditori, man mano che vengono pagati della percentuale concordata, rilascieranno la relativa quietanza nel modo stesso già visto per il concordato preventivo (v. osservazione sotto l'art. 25 di questa legge).

II) Nel caso di liquidazione sarà il commissario giudiziale, o la persona designata dal corpo deliberante dei creditori con le volute sue maggioranze, che provvederà — dopo esaurite le operazioni della liquidazione e la realizzazione conseguente delle attività, e dopo aver fatte le opportune deduzioni per il pagamento delle spese procedurali, fra cui il compenso dovuto al commissario giudiziale liquidato dal pretore, e le deduzioni per il pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizî od ipotecarii — alla ripartizione del residuo attivo netto fra i creditori chirografari in proporzione dei rispettivi loro crediti.

A quest'effetto la persona incaricata della liquidazione e distribuzione del ricavo netto, anche a proprio scarico, predisporrà un prospetto della situazione ponendo come attività la somma ricavata dalla liquidazione fronteggiandola con la somma delle passività aventi diritti di preferenza e con la somma delle spese procedurali, compreso il compenso liquidato a favore del commissario giudiziale, e, stabilita così la cifra netta da ripartirsi farà seguire la situazione da uno stato di ripartizione — consultisi per la forma, salvo la sostanza, la formola 155 sotto art. 810 Cod. Comm — e col pagamento della percentuale risultante dallo stato si farà rilasciare dal creditore la relativa quietanza in margine allo stato stesso di ripartizione, facendosi applicazione, per evidente analogia, del disposto con l'art. 813 ult. cap. Cod. Comm. — Esaurito così l'attivo, sopra analoga istanza (*in carta libera*) accompagnata dallo stato di ripartizione quietanzato (*in bollo da L. 1.20 e registrato*) il pretore, verificata la regolarità delle operazioni e l'esaurimento delle attività, dichiarerà chiusa la procedura.

Osservazione 4a: — Quando il commissario cessi dalle sue funzioni avrà anche diritto per l'opera prestata a congruo compenso che è liquidato dal pretore sotto la cui direzione questa procedura si svolge.

Il provvedimento del pretore è però reclamabile dall'interessato nei modi e termini con cui nella procedura di concordato

preventivo si reclama dal consimile provvedimento del giudice delegato; onde rimando il lettore alle formole già date e alle osservazioni fatte (v. formole N. 203, 204, 205 sotto l'art. 24 di questa legge) solo rilevando che questa procedura va esente dalle tasse di bollo e registro.

Art. 40.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato, risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila, il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

V. N. 1115, 1116, 1117; e v. N. agli articoli qui sotto richiamati.
V. art. 3, 4, 10 Legge stessa.

FORMOLARIO: Osservazione: — Il debitore che si sia valso indebitamente di una procedura che non era per lui, essendo le sue passività superiori alle lire cinquemila, si trova rimesso a quella sede che solo gli è propria. Il pretore rimetterà tosto *d'ufficio* la conoscenza dell'affare al Tribunale trasmettendogli per mezzo della cancelleria il fascicolo degli atti. Il Tribunale farà lui giustizia di codesto debitore, il quale, se potrà giustificare, quando sarà sentito in camera di consiglio, di essere nelle condizioni di favore di cui nella stessa legge per richiedere il concordato preventivo potrà ancora godere di codesto beneficio, e se, per contro, non potrà avvalersi del beneficio — e ciò accadrà quasi sempre perchè sarà la mancanza di libri, o il non poter offrire la percentuale del 40 %, o il non poter dare serie garanzie, che avranno spinto il debitore a giuocare d'azzardo con la legge — e se avrà usato di riprovevoli maneggi, sarà in ogni caso, pronunciato d'ufficio il fallimento; notandosi ancora che per disposizione pure benigna della legge, il Tribunale dovrà, prima di dare cotali provvedimenti, sentire il debitore in camera di consiglio.

A quest'effetto il presidente del tribunale visto il fascicolo d'atti della procedura di piccolo fallimento trasmesso dal pretore potrà delegare uno dei giudici perchè provveda a sentire il dissestato e a riferire poscia in camera di consiglio. — Il giudice che sarà stato a ciò delegato darà ordine perchè il dissestato sia citato a giorno ed ora indicati, e sarà di poi eretto il regolare verbale ancora in carta libera di audizione del dissestato nel qual verbale sarà dato atto della sua comparizione, o no, e delle sue giustificazioni per uno dei soliti modi con cui tali verbali vengono assunti (consult. ad es. la formola N 72 data sotto articoto 730 Cod. com.). — Dopo ciò il giudice riferirà in camera di consiglio al Tribunale che darà il relativo provvedimento, se-

condo i casi, o di avviamento della procedura di concordato preventivo, o dichiarando il fallimento d'ufficio; laonde, quanto alla forma di tali provvedimenti, il lettore potrà rilevarla da sè consultando le formole date, o le osservazioni e richiami scritti sotto gli art. 3, 4, 10 della legge anche per tutto quanto riguarda le tasse di bollo e registro che con questi provvedimenti ritornano a risorgere,

Se non che, nella pratica, potrà anche darsi che la rimessione della conoscenza dell'affare al Tribunale sia fatta dal pretore per considerazioni errate in fatto o in dirito, onde il Tribunale in questi casi le riparerà con la sua sentenza con la quale, ricònfermando trattarsi di dissesto le cui passività commerciali e civili non superano le lire cinquemila, ordinerà con provvedimento in carta libera il rinvio degli atti allo stesso pretore per la continuazione della procedura (v. in questo senso una sentenza del Tribunale di Milano in data 10 agosto 1903 nella procedura del piccolo fallimento Zappelli Ernesto pendente alla pretura mand. VIII di Milano).

E sempre a questo proposito accennerò anche al seguente fatto: Boschetti Edoardo, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Milano 29 luglio 1903, otteneva la revoca della dichiarazione di fallimento e l'attuazione conseguente della procedura di piccolo fallimento con successiva sentenza 3 agosto del Tribunale stesso. Fissatasi l'udienza per la convocazione dei creditori nel giorno 15 settembre il pretore mand. VI di Milano — preoccupato perchè il debitore non avesse attività, e non facesse proposte di concordato tali da essere accettate dai creditori, che anzi costoro avessero nella stessa adunanza specificati fatti che potevano dar luogo ad una imputazione di reato a sensi dell'art. 816 al 2 Cod. com. — con sua ordinanza stesa in calce al verbale dell'adunanza medesima, credendo applicabile il disposto con l'articolo 40 della legge, rimetteva la conoscenza dell'affare al Tribunale. Ma questo, con sentenza 28 settembre 1903, rilevando l'errore di diritto incorso dal pretore, mentre dichiarava irrituale la rimessione, rinviava allo stesso pretore gli atti per la continuazione della procedura, la quale, poi, finiva per essere dichiarata chiusa per insussistenza di attivo.

L'art. 40 prevede il caso che il debitore abbia ricorso alla procedura dei piccoli fallimenti che non era per lui, e il Tribunale, alla cui conoscenza è rimesso l'affare, è il regolatore che manda ognuno alla procedura alla quale solo dà diritto la sua vera e reale situazione e i suoi requisiti; laonde la legge (art. 42) fa anche il caso inverso, e cioè che sia stato invece dichiarato il fallimento e venga a risultare che le passività non superano le lire cinquemila. Allora è il Tribunale che, revocando la precedente sua sentenza dichiarativa del falli-

mento, rimette al pretore per l'attuazione della procedura dei piccoli fallimenti, la quale deve sempre osservarsi per il commerciante le cui passività commerciali e civili non superino le lire cinquemila (v. al successivo art. 42 formola ed osservazioni).

Art. 41.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

V. N. 1136. 1137.

Osservazione: Per tutto quanto riguarda l'esenzione dalle tasse di bollo e registro di cui in quest'articolo 41, v. le fatte osservazioni sotto i rispettivi articoli che contemplano questa procedura, e così sotto gli articoli: 36, l'osservazione alla formola N. 206; — 37, osservazione 2ª e 3ª alla formola N. 209; — 38, osservazione alla formola 211: — 39, osservazione 1ª, 2ª *a*, *b*, 3ª e 4ª; — 40, osservazione ivi; — 42, osservazioni ivi; — 43, osservazione 2ª.

Disposizioni comuni.

Art. 42.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

V. N. 1111, 1112, 1113, 1114 — 1147, 1148 — 233 — 388 — 701 — 870 — 878; v. anche N. agli articoli qui sotto richiamati.

V. art, 1, 36 stessa Legge — 819 e seg. Cod. Com. — Confr. art. 683 e seg Cod. Com.

FORMOLARIO: Osservazione: — Quando sia stato dichiarato il fallimento e risulti successivamente che le passività commerciali e civili del fallito nel loro complesso non superano le lire cinquemila, qualunque interessato avrà diritto di provocare dal Tribunale, con la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, l'avviamento alla procedura dei piccoli fallimenti. Quest'istanza dovrà basarsi necessariamente sui dati raccolti nella procedura fallimentare, ed il curatore, quando non sia esso stesso l'istante, richiesto, potrà dare al Tribunale sulla istanza presentata tutti gli schiarimenti necessari ed opportuni.

Parmi inutile dare una formola di quest'istanza per sè stessa intuitiva, e da scriversi ancora su carta da L. 3.60 perchè in effetto la procedura dei piccoli fallimenti viene solo ad attuarsi con la sentenza di revoca, laonde sarà da richiamare quanto già ho scritto sotto l'art. 36, aggiungendo, però, che l'istanza va diretta al Tribunale, il quale, se la riterrà fondata, emanerà sentenza come alla formola che segue.

FORMOLARIO: 212. — Sentenza di revoca di fallimento per avviamento alla procedura dei piccoli fallimenti.

IN NOME DI S. M. ecc.

Il Tribunale di..... radunato in camera di consiglio in persona degli illustrissimi signori...., ecc.

Visto il ricorso presentato da..... (*il ricorrente può essere tanto il fallito quanto il cnratore o qualsiasi altro interessato*) col quale si chiede per le ragioni ivi esposte che venga attuata la procedura dei piccoli fallimenti per il commerciante.,... dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale in data..... ;

Vista la succitata sentenza in data.... nonchè gli atti e documenti formanti il fascicolo della procedura di fallimento;

Sentito il Giudice delegato nella sua relazione;

Ritenuto che dall'esame della situazione quale risulta dagli atti e documenti presentati, nonchè da..... (*si aceenneranno gli atti e documenti su cui si fonda il convincimento*) appare indubbio che il fallito..... ha una passività complessiva per debiti commerciali e civili non superante le lire cinquemila;

Ritenuto che ciò stante si rende necessaria l'applicazione dell'art. 42 della legge 24 maggio 1903 n. 197;

Visti gli articoli 42 e 36 di detta legge;

PER QUESTI MOTIVI

Revoca la sentenza dichiarativa del fallimento di..... di questo Tribunale in data.....;

Manda al Pretore del Mand di..... la convocazione dei creditori, a sensi dell'art. 36 e seg. della citata legge 24 maggio 1903 n. 197 ;

Nomina Commissario giudiziale il signor..... (oppure : *lo stesso curatore del fallimento, il che sarà sempre più opportuno, salvo una ragione speciale determinata, ad esempio, dal non risiedere il curatore nel Comune ove si trova la Pretura competente per questa nuova procedura — competenza determinata dal luogo ove il dissestato ha il suo stabilimento commerciale — perchè in questo caso sarà da nominarsi, per intuitive ragioni di economia, una persona che risieda in quel comune*).

Ordina al Cancelliere che al medesimo Commissario giudiziale siano consegnate tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria, ed al curatore sig..... (*nel caso che il commissario sia persona diversa dal curatore*) che siano consegnate tutte quelle esistenti presso di lui;

Ordina che a cura del Cancelliere di questo Tribunale sia immediatamente comunicata la presente sentenza al Pretore predetto nonchè al Commissario giudiziale.

Cosi pronunciato il.....

(*Firme dei componenti il Tribunale*)

(*Firma del Cancelliere*)

(*Esente da bollo e registro*)

Osservazione 1ª: — Questa sentenza sarà pronunciata su ricorso di qualunque interessato, e sarà da pronunciarsi allo stesso modo il provvedimento che attua la procedura dei piccoli fallimenti anche se per avventura un creditore avesse chiesto il fallimento del suo debitore quando costui non avesse ancora prodotto ricorso a sensi degli art. 1 o 36 di questa legge, e nel modo che già conosciamo, sempre quando risultasse subito che il passivo commerciale e civile complessivamente non superi le lire cinquemila.

In qualunque modo avviata, la procedura dei piccoli fallimenti si svolge, poi, seguendo le norme stesse, onde ritornano le formole date precedentemente (v. formole 207 e seg. sotto art. 36 e seg.).

È da osservarsi ancora, quanto alla sentenza che revoca il fallimento e dà luogo alla attuazione della procedura speciale dei piccoli fallimenti, che essa va pubblicata nei modi prescritti per la stessa sentenza dichiarativa del fallimento; e a questo riguardo si potranno consultare l'art. 912 Cod. com.,

(trascritto sotto art. 691) e il N. 233 della Parte II, e le formole N. 20 e 21 sotto l'art. 691 Cod. Com. in questa Parte III.

Questa sentenza, infine, non è appellabile.

Osservazione 2ª: — La sentenza di revoca può lasciare una situazione, nei riguardi di spese che fossero state prenotate a debito, che deve essere regolata. Della questione me ne occupo anche nel seguente art. 43 alla osservazione 2ª alla quale rimando pure il lettore.

Qui mi preme però rilevare che, secondo me, diverso, anche per l'effetto di cui si discorre, è il caso di revoca di sentenza in base all'art. 42 al 3 dal 43 al 2, voglio dire che il primo articolo regola i casi come disposizione di continua applicazione, l'altro regola i casi come disposizione di indole transitoria. Or dunque intendo benissimo che applicando la disposizione transitoria tutti, debitore e creditori, debbano godere dal beneficio dell' annullamento delle spese prenotate, come credo e sostengo nella detta osservazione 2ª al seguente art. 43, ma non sono punto di ciò persuaso quando si debba fare applicazione alle norme di diritto di cui all'articolo 42.

Per vero la negligenza di non rendere palese una situazione economica per cui sin da attuarsi una procedura di piccolo fallimento invece che quella di grosso fallimento, per così esprimermi, lasciando aggravare di spese la procedura, sta tanto nel debitore che nei creditori suoi e per essi nel curatore. E adunque si potrà ancora sostenere, come argomento di equità che, avendo una nuova legge dettate disposizioni che accordano un beneficio di esenzione da tasse con l'intendimento di far godere del beneficio stesso in modo attuale e con con effetto retroattivo coloro i quali si trovino nel caso previsto, non debbano costoro e loro creditori essere danneggiati da un fatto indipendente dalla loro volontà e quando le spese venivano prenotate per effetto di una procedura imposta dalla legge anteriore? — Certo che no, perchè dopo la attuaziohe della legge tutti debbono conoscere il loro diritto e ricorrere tosto a quella procedura che la situazione loro contempla; laonde essi debbono avere l'interesse a che non sia aggravata la loro situazione con spese, mentre sta il loro dovere di provvedere sollecitamente al loro arresto.

Non più si potrà dire ehe le spese fatte debbono annullarsi anche per effetto di una disposizione più benevola che è venuta a mutare di repente un sistema fin qui seguito di non distinguere tra grosso e piccolo fallimento e per cui è giusto che del beneficio si debba subito godere essendo le spese maggiori state provocate da cause indipendenti dalla volontà del debitore o dei creditori, ma, data l'attuazione della legge e il diritto stabilito di godere del beneficio, peggio per chi, po-

tendo del beneficio godere fino dal principio, se ne stette inattivo lasciando correre una procedura che con le sue spese veniva ad aggravare la situazione del debitore e conseguentemente anche dei creditori.

Ma ancora, una ragione di equità mi spinge a sostenere questa tesi, ed è che, dato l'annullamento dell'articolo di credito, in queste circostanze si verrebbe a creare una disparità nelle varie procedure. — Pongasi, ad esempio, che Tizio e Caio siano dichiarati falliti. Tizio non ha, al momento, attivo disponibile, mentre Caio lo ha. Per Tizio saranno prenotate a debito tutte le spese, e per Caio no. In seguito, appurato che le passività commerciali e civili nel loro complesso non superano le lire cinquemila, vengono revocati i fallimenti e attuata per entrambi la procedura dei piccoli fallimenti. Orbene, attuate queste procedure, se l'articolo di credito viene annullato, il debitore dissestato Tizio e i creditori suoi godono di un beneficio cui non possono più partecipare il debitore disestato Caio e di lui creditori. Questi, infatti, solo perchè pendente la procedura fallimentare vi erano danari disponibili, hanno provveduto al pagamento delle spese smagrendo l'attività, mentre quelli, nel caso che pendente quella procedura danari disponibili non vi erano ma l'attività siasi ricuperata in seguito nella procedura di piccolo fallimento, con l'evitare il soddisfacimento delle spese, ne godono un beneficio.

In assenza, quindi, di una norma precisa di legge al riguardo e sempre bene inteso che si manifesti dopo l'attuazione della procedura dei piccoli fallimenti una attività, io ritengo che non possa annullarsi l'articolo di credito per spese prenotate a debito, laonde lo stesso sarà ripetibile nelle ripartizioni nei modi ordinari, facendosi valere nella procedura aperta avanti al pretore.

Tutto cio, ripeto, ritengo nel caso di revoca in applicazione del disposto con l'art. 42 al. 3 non come disposizione transitoria, laddove ritengo che debbano annullarsi le spese prenotate nel caso di revoca in applicazione dei combinati disposti con gli art. 43 al. 2, 42 al. 3, e cioè come disposizione transitoria, come spiego nel successivo art. 43 nella osservazione 2ª.

In ogni modo, e in ogni caso, checchè si ritenga di ciò, le spese prenotate solo possono riflettere le tasse di bollo e registro per cui vi è l'esenzione, ma non già le altre spese che sempre saranno ripetibili, data un'attività, non potendosi ledere i diritti dei terzi.

Art. 43.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato

dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'articolo 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può esser proseguita e le condanne inflitte per reato rimangono prive di effetto.

V. N. 1149, 1150, 1151, 1152; e v. anche N, all'art, 42 qui sotto rimato.

V. art. 42 al 2 e 2 stessa Legge — art. 2 Cod. pen.

Art. 2 Cod. pen. Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisca reato, e se vi sia stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

FORMOLARIO: Osservazione 1ª: — Per quanto riguarda la facoltà concessa a colui che abbia ottenuta una moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento di adottare il procedimento regolato dalla legge per il concordato preventivo è da osservare che la domanda dovrà inoltrarsi al Tribunale nel modo che già ho osservato nel dettare la formola N. 195 data sotto l'art. 4, la quale, salvo la diversità delle specialità del caso può essere richiamata per averne uno schema. E quanto alle giustificazioni che il ricorrente deve dare — poichè la moratoria non poteva a lui concedersi se non con l'accertamento già fatto dal Tribunale: che i suoi libri erano tenuti regolarmente; che era stata documentata o prestata idonea garantia che l'attivo superava il passivo; che era stato presentato il bilancio con l'elenco nominativo di tutti i creditori e l'indicazione dei loro domicili e della somma dei crediti; (art. 827, 819 del Codice com.) — si limiteranno a dimostrare che non sia scorso il termine per il quale la moratoria era stata concessa (art. 43 della legge), e a documentare, se si tratta di società, la sua legale costituzione, (art. 2 della legge, e v. osservazioni ivi) nonchè, e in ogni caso e ipotesi: la inesistenza dei motivi di indegnità che formano l'ostacolo a che si possa godere del beneficio del concordato preventivo (e cioè: che il ricorrente non è

stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816 al. 2 Cod. com., nè si verifica alcuno dei fatti contemplati dall'articolo 855 al. 2 stesso codice; art. 3 n. 2 e 4 della legge, e v. le osservazioni sotto detto art. 3 alle lettere e, g); e infine, se il ricorrente fosse stato dichiarato altra volta fallito, che ha adempiuti gli obblighi del concordato, oppure, se non vi fu concordato, ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i creditori ammessi al fallimento (art. 3 n. 2 della legge, e v. le osservazioni sotto detto art. 3 alla lettera e).

Osservazione 2ª: — L'art. 43 al. 2 dichiara la immediata rimessione alla procedura dei piccoli fallimenti, nel caso di passività commerciali e civili entro le lire cinquemila, per i fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui è entrata in vigore la legge (15 giugno 1903), e quindi tornano le norme di cui all'art. 42 al. 2 e 3, e conseguentemente le formole date e le osservazioni scritte sotto il detto art. 42.

Se non che la sentenza di revoca può lasciare una situazione di spese prenotate a debito per non disponibilità di fondi nel fallimento, situazione che si deve regolare. In altre parole se, per effetto della dichiarazione di fallimento e non disponibilità di fondi, si fosse nei modi che conosciamo (v. nella Parte II N. 220 e in questa Parte III le osservazioni e formole all'art. 691 Cod. com.) nel campione della cancelleria aperto il relativo articolo di credito prenotato, quest'articolo di credito dovrà annullarsi, oppure dovrà ritenersi, non ostante la intervenuta pronuncia di revoca, tuttora ripetibile?

L'art. 79 al. 2 del regol. 27 dic. 1882 n. 1139 dà la norma per il ricuperamento delle spese anticipate finchè dura lo stato giudiziale di fallimento e la conseguente procedura fallimentare, ora, se questa procedura viene ad essere tolta di mezzo e chiusa davanti al Tribunale con una sentenza, la quale, come disposizione di indole transitoria, mentre revoca la dichiarazione di fallimento, *attua una procedura di favore* con l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro (art. 41) non mi pare possa essere messo in dubbio (e in questo senso è anche una Nota dell'Int. di Finanza di Milano ai cancellieri dei Tribunali di Milano, Monza e Lodi, in data 27 ottobre 1903, n. 23042) che le spese prenotate (solo però per quanto riguarda le *tasse di bollo e di registro*, le quali sono quelle che godono nella susseguente procedura del beneficio della esenzione; v. l'osservazione fatta alla formola N. 206 sotto art. 36) siano da considerarsi irripetibili e quindi da annullarsi per insussistenza.

Le spese, invero, fatte nel giudizio avanti al Tribunale lo erano in un periodo in cui nessuna altra procedura permetteva di godere di alcun altro beneficio, laonde sarebbe illogico che, dichiarata incompetente una sede da una nuova legge sopravvenuta, mentre questa dichiara anche di voler far godere

delle sue benevoli disposizioni subito con la sua attuazione, andasse, per contro, disperso il beneficio che ne è la legittima conseguenza.

Ciò, però, bene inteso sempre quando anche la procedura dinanzi al pretore sia definita per modo che non sia possibile più un ritorno della procedura stessa al Tribunale, a sensi del disposto con l'art. 40. Quindi l'annullamento dell'articolo di credito sarà, in previsione di un possibile ritorno (art. 40), da tenersi *sospeso* fino al suddetto tempo, per evitare la stranezza, per ipotesi, che, annullatosi l'articolo solo per effetto della sentenza di revoca, in prosieguo di tempo, nel caso del ripetuto art. 40, la procedura ritornasse al Tribunale e allora sarebbe strano far rivivere ciò che fu annullato.

Questa la tesi che mi pare sostenibile nel caso in esame, e cioè di annullamento delle spese prenotate per effetto della disposizione transitoria in esame, laddove più dubbia si presenta la soluzione della questione nel caso già da me svolto nel precedente articolo 42 (v. ivi la osservazione 2ª sotto la formola N. 212).

INDICE DELLE FORMOLE

Di alcuni errori di stampa facilmente rilevabili chiedo venia al lettore; solo mi preme di correggere i seguenti:

Pag.	linea		
14	25, 31, 32, proponente	*leggasi* :	preponente
41	10, a responsabilità fissa illimitata o solidaria o mista o limitata	»	a responsabilità fissa illimitata e solidaria, o mista, o limitata,
222	16, sentire il fallito	»	sentire il curatore
267	29, reddito	»	credito
501	30, tribunale (3).	*aggiungasi*:	tribunale o il curatore (3).
546	Osservazione 1. bollo straordinario da L. 1,20	*leggasi* :	da L. 0,10 — art. 22 n. 32, 23 al. 2 leggi sul bollo 1897 —
589	alla formola 54 dopo le parole: Visti ed esaminati ecc.	*aggiungasi* :	Visto il verbale di audizione del Curatore in data..... col quale si dà atto.....;
675	alla formola 124 dopo le parole: linea 4 fallimento N. N.	*aggiungasi* :	assistito dal Cancelliere sottoscritto;
683	linea 1 il **FORMOLARIO** : Osservazione	*devesi leggere*	sotto il precedente articolo 769 cui si riferisce.
733	linea 7, . Questi potrà	*leggasi* :	; ma si potrà
758	sest'ultima schiarimento	»	scaricamento.
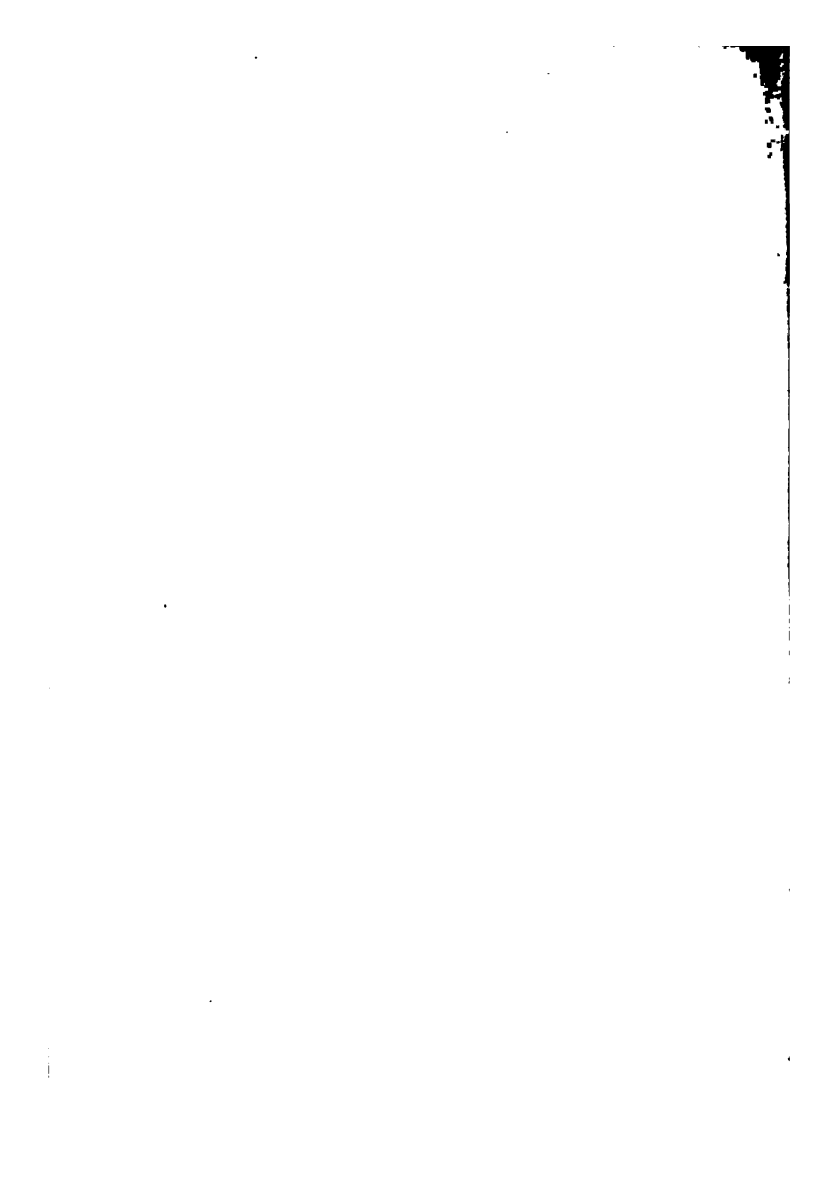
800
MANUALI HOEPLI
Pubblicati a tutto Gennajo 1904.

Ministero dell' Istruzione
Gabinetto
del Sottosegretario di Stato

Roma, 3 nov. 1900.

Ill.mo Signore
Comm. Ulrico Hoepli
Editore
MILANO.

La collezione dei Manuali Hoepli, ricca ormai di quasi 700 volumi, forma la più vasta enciclopedia di scienze, lettere ed arti finora apparsa in Italia. Meritano lode certamente e gli autori, che in forma lucida e breve hanno preparato così valido ausilio alla gioventù studiosa, e l'editore che ha saputo scegliere, tra le varie discipline, quelle che meglio valgono a formare un complesso di cognizioni indispensabili alla cultura moderna.

firmato:
ENRICO PANZACCHI.
Sotto Segretario di Stato
Ministero della Pubbl. Istruzione.

Il Ministro
per l'Agricoltura, l' Industria
e il Commercio

Roma, 25 ott. 1900.

Ill. sig. Comm. U. Hoepli,
Milano.

La larga accoglienza fatta alla collezione dei manuali editi dalla Sua benemerita Casa, deve certo formare la migliore e più ambita ricompensa per la S. V. Ill.ma, che con intelligente cura ne dirige la pubblicazione.

Questo Ministero ha avuto più volte occasione di fermare la sua attenzione sui lavori che più direttamente riguardano l' agricoltura, la zootecnia e le industrie ad esse attinenti, trovandoli rispondenti allo scopo che la S. V. Ill.ma si propone di conseguire.

Mi torna quindi gradito di esprimerne a Lei il mio sincero compiacimento, mentre Le auguro che sempre maggior favore abbia ad incontrare codesta Sua utile raccolta

firmato: CARCANO.
Min. dell'Agr., Ind. e Comm

AVVERTENZA

Tutti i MANUALI HOEPLI sono elegantemente legati in tela e si spediscono ***franco di porto*** nel Regno. — Chi desidera ricevere i volumi raccomandati, onde evitare lo smarrimento, è pregato di aggiungere la sopratassa di raccomandazione.

☞ **I libri, non raccomandati, viaggiano a rischio e pericolo del committente** ☜

800 Manuali Hoepli

Divisione sistematica.

Nella presente divisione sono radunate in pochi gruppi e disposte in ordine alfabetico tutte le voci più salienti delle materie trattate nei Manuali Hoepli e prego gli Studiosi di consultarla sempre nelle loro ricerche.

Agraria.

Abitazioni d. animali
Adulteraz. vino, aceto
Agricoltore (il lib. dell')
Agricoltore (pront. d.) e d. ingegnere rurale
Agronomia
Id. e agricoltura
Agrumi
Alimentaz. bestiame
Analisi vino
Animali da cortile
Id. parassiti
Apicoltura
Assicur. aziende rurali
Bachi da seta
Bestiame e agricolt.
Campicello Scolastico
Cane
Cantiniere
Caseificio
Catasto
Cavallo
Chimica agraria
Cognac
Colombi domestici
Computisteria agraria
Concimi
Coniglicoltura
Distillazione vinacce
Economia fabb. rurali
Enologia
Id. domestica
Estimo rurale
Id. dei terreni
Floricoltura
Fosfati, perfosfati
Frumento e mais
Frutta minori
Frutticoltura
Funghi mangerecci
Gelsicoltura
Humus
Igiene rurale
Id. veterinaria
Immunità a. malattie
Insetti nocivi
Id. utili
Latte, burro o cacio
Legislaz. rurale
Macchine agricole
Mais
Majale
Malattie crittogam.
Malattie dei vini
Meccanica agraria
Mezzeria
Molini
Mosti e vini (densità d.)
Olivo e Olio
Olii vegetali, ecc.
Orticoltura
Panificazione
Patate
Piante e fiori
Piante industriali
Piante tessili
Pollicoltura
Pomologia
Prato
Prodotti agr. d. Tropico
Razze bovine, equine.
Selvicoltura
Sofisticazione vino e aceto
Tabacco
Tartufi e funghi
Terreno agrario
Triangolaz. Top. e Cat.
Uve da Tavola
Vini bianchi
Vino
Viticoltura
Zoonosi
Zootecnia

Prodotti alimentari.

Adulteraz. alimenti
Adulterazioni d. vino e dell'aceto
Agrumi
Alimentazione
Animali da cortile
Apicoltura
Aromatici e nervini
Caseificio
Cantiniere
Cognac
Colombi domestici
Coniglicoltura
Conservazione sostanze alimentari
Enologia
Enologia domestica
Fecola
Frumento
Frutta minori
Frutticoltura
Funghi mangerecci
Gastronomia
Latte, cacio e burro
Liquorista
Mais
Majale
Mosti e vini
Olivo e olio
Olii vegetali
Orticoltura
Ostricoltura
Panificazione
Piscicoltura
Pollicoltura,
Tartufi e funghi
Uve da tavola
Vini bianchi
Vino

Industrie diverse.

Abiti per signora
Acetilene
Acido solforico
Alcool industriale
Apicoltura
Arti grafiche
Asfalto
Bachi da seta
Biancheria
Carta (Industria d.)
Cognac
Colori e vernici
Commerc. (Man. del)
Commercio (Storia d.)
Concia pelli
Distillazione del legno
Id. delle vinacce
Elettricità e appl. vedi al gruppo *Elettricità*
Fabbro ferraio
Falegname ebanista
Fecola
Filatura e tessitura
Fiori artificiali
Fonditore di metalli
Fotografia:
Carte fotografiche
Fotografia:
Dizionario fotogr.
Fotocromatografia
Fotog. industriale
Fotog. ortocromat.
Fotog. p. dilettanti
Fotogrammetria
Fotosmaltografia
Processi fotomecc.
Proiezioni fotog.
Ricettario fotog.
Spettrofotometria
Gaz illuminante
Gioielleria, oreficeria
Imitazioni e succedanei
Incandescenza a gaz
Industria frigorifera
Litografia
Macchine per cucire
Marmista
Meccanica
Meccanico
Metalli preziosi
Modellatore meccan.
Naturalista preparat.
Operaio
Orologeria
Ostricoltura
Panificazione
Piante industriali
Id. tessili
Piccole industrie
Pietre preziose
Pirotecnia
Piscicoltura
Pomologia artificiale
Ricettario domestico
Id. industriale
Saggiatore
Saponi (Industria dei)
Seta (Industria d.)
Specchi (Fabbric.)
Stearica (Industria)
Tessuti di lana e cot.
Tipografia
Tintore
Tintura della seta
Tornitore meccanico
Trine a fuselli
Vernici, lacche, inch.
Vetro
Zucchero

Fisica e Chimica.

Acetilene
Acido solforico
Adulterazione alim.
Adulteraz. vino, aceto
Alcool
Analisi chimica qual.
Analisi vino
Id. volumetrica
Calore
Chimica
Id. agraria
Id. analitica
Id. appl. a. igiene
Id. clinica
Id. legale
Chimico industriale
Climatologia
Cognac
Concimi
Conservaz. sost. alim.
Dinamica
Disinfezione
Distillazione del legno
Id. delle vinacce
Elettrochimica
Energia fisica
Esplodenti
Farmacista
Farmacoterapia
Fisica
Fisica cristallografica
Fotografia (v. al gruppo *Industrie*)
Fulmini e parafulmini
Galvanoplastica
Galvanizzazione
Galvanostegia
Gravitazione
Igroscopi, igrom.
Latte, burro, cacio
Liquorista
Luce e colori
Id. e suono
Meteorologia
Microscopio
Olii veget. miner.
Ottica
Profumiere
Sieroterapia
Soda caustica, cloro.
Spettroscopio
Termodinamica
Terreno agrario
Tintore
Tintura di seta

Storia Naturale.

Acque miner. e term.
Anatom. e fisiol. comp.
Anatomia microscop.
Anatomia vegetale
Animali parass. uomo
Antropologia
Batteriologia
Biologia animale
Botanica
Cane
Cavallo
Coleotteri
Colombi domestici
Coniglicoltura
Cristallografia
Ditteri
Embriol e morfol. gen.
Fiori artificiali
Floricoltura
Fisica cristallografica
Fisiologia
Id. vegetale
Frutticoltura
Frutta minori
Funghi mangerecci
Geologia
Imenotteri ecc.
Insetti nocivi
Id. utili
Ittiologia
Lepidotteri
Majale
Malattie crittog.
Metalli preziosi
Mineralogia gener.
Id. descritt.
Naturalista preparat.
Naturalista viaggiat.
Orticoltura
Ostricoltura e mitil.
Paleoetnologia
Paleontologia
Piante e fiori
Pietre preziose
Piscicoltura
Pollicoltura
Pomologia
Protistologia
Selvicoltura
Sismologia
Tabacco
Tartufi e funghi
Tecnica protistol.
Uccelli canori
Vulcanismo
Zoologia

Medicina, Chirurgia, Igiene.

Acque miner. e term.
Analisi chimica qual.
Anatomia e fis. comp.
Anatomia microscop.
Anatomia topograf.
Animali parass. uomo
Antropometria
Aromatici
Assistenza infermi
Id. pazzi
Batteriologia
Biologia animale
Chimica appl. a. igiene
Chimica clinica
Chimica legale (toss.)
Chirurg. operativa
Climatologia
Disinfez. (Pratica d.)
Embriologia
Epilessia
Farmacista
Farmacoterapia
Fisiologia
Fototerapia
Idroterapia
Igiene della bocca
Id. del lavoro
Id. vita pubblica
Id. della pelle
Id. privata
Id. rurale
Id. scolastica
Id. veterinaria
Id. della vista
Immunità malattie
Impiego ipodermico
Infortuni d. montagna
Legislazione sanitaria
Luce e salute
Malatt. dei paesi caldi
Malattie del sangue
Massaggio
Materia medica
Medicatura antisett.
Medico pratico
Microbiologia
Microscopio
Morte vera e app.
Nevrastenia
Nutrizione bamb.
Organoterapia
Ortofrenia
Ostetricia
Pellagra
Protistologia
Psichiatria
Psicologia fisiol.
Psicoterapia
Rachitide
Radioterapia
Röntgen (Raggi)
Semejotica
Sieroterapia
Soccorsi d'urgenza
Spettrofotometria
Terapia infanzia
Tisici e sanatori
Ufficiale sanitario
Veleni
Zoonosi

Elettricità.

Cavi telegrafici
Correnti elettr. altern.
Distillazione del legno
Elettricità
Elettrotecnica
Elettrochimica
Fulmini e parafulmini
Galvanizzazione
Galvanoplastica
Galvanostegia
Illuminazione elettric
Magnetis. e elettricità.
Metallocromia
Röntgen (Raggi di)
Telefono
Telegrafia
Telegrafia senza fili
Unità assolute

Tecnologia, Ingegneria, Costruzioni, ecc.

Abitazioni anim. dom.
Architettura
Aritmetica e Geom. op.
Asfalto
Atlante di macchine
Automobilista
Calcestruzzo
Calci e cementi
Calderaio
Casa dell'avvenire
Case operaie
Ciclista
Coltivazione miniere
Conti e calcoli fatti
Cubatura legnami
Curve circolari
Decoraz. e indust. art.
Dinamica
Disegnatore meccan.
Disegno assonometr.
Id. geometrico
Id. industriale
Id. di projez. ort.
Id. (Gramm. del)
Dizionario tecnico
Fabbricati civili
Fabbro ferraio
Falegname-ebanista
Fognatura cittadina
Id. domestica
Fonditore in metalli
Fotogrammetria
Gaz illuminante
Gnomonica
Idraulica
Imitazioni e succed.
Incandescenza a gaz
Industrie (Piccole)
Infortuni sul lavoro (Mezzi p. prevenirli)
Ingegnere civile
Ingegneria legale
Lavori marittimi
Lavori in terra
Leggi lavori pubblici
Leghe metalliche
Macchine a vapore
Id. agricole
Id. per cucire
Macchinista e fuochist.
Marmista
Meccanica
Meccanico
Meccanismi (500)
Miniere
Modellatore meccanic.
Molini
Momenti resistenti
Montatore d. macchine
Operaio
Orologeria
Peso metalli
Prontuario d. agricoltore e d. ingegnere rurale
Prospettiva
Regolo calcolatore
Resistenza d. materiali
Scaldamento e ventil.
Siderurgia
Stereometria
Strumenti metrici
Tavole d'alligazione
Tempera e cementaz.
Termodinamica
Tornitore
Zolfo

Matematiche.

Algebra elementare
Id. compl. I anal.
Id. Id. II equaz.
Id. (Esercizi di)
Aritmetica pratica
Id. razionale
Id. (Eserc. di)
Id. e geom. d. op.
Astronomia
Id. nautica
Id. n. antico test.
Calcolo infin. I calc. diff
Id. II integrale
Id. III d. variaz.
Id. (Esercizi di)
Celerimensura
Compensazione errori
Computisteria
Conti e calcoli fatti
Cubatura legnami
Curve circolari
Determinanti
Disegno assonometr.
Disegno geometrico
Id. industriale
Id. di projezioni
Id. topografico
Economia matematica
Equilibrio corpi elast.
Eserciz. d. geom. elem.
Id. di Trigonom.
Euclide (L') emendato
Formulario di matem.
Fotogrammetria
Funzioni analitiche
Id. ellittiche
Geometr. anal. d. piano
Id. Id. d. spazio
Id. descrittiva
Id. metr. e trig.
Id. pratica
Id. proj. d. piano
Id. Id. d. spazio
Id. pura
Id. e trig. d. sfera
Gnomonica
Gruppi di trasformaz.
Gravitazione
Interesse e sconto
Logaritmi
Logica matematica
Logismografia
Matematica (compl. di)
Matematiche superiori
Metrologia
Peso metalli
Problemi di geometr.
Prospettiva
Ragioneria
Id. d. cooper.
Id. industrial.
Ragioniere (pront. d.)
Regolo calcolatore
Repertor. di matemat.
Stereometria
Strumenti metrici
Telemetria
Teoria dei numeri
Id. d. ombre
Termodinamica
Triangolazioni topog.

Amministrazione pubblica Diritto e Giurisprudenza.

Assicurazione
Id. e stima danni
Avarie e sinistri mar.
Beneficenza
Bonifiche
Catasto
Chimica applicata
Codice del bollo
Id. doganale
Id. civile
Id. proced. civile
Id. commercio
Id. pen. e proc. pen.
Id. di marina
Id. pen. p. l'eserc.
Id. del teatro
Id. d. perito misur.
Cod. e leggi us. d'Italia
Computisteria
Conciliatore
Contabilità comunale
Id. dello Stato
Cooperative rurali
Cooperazione
Curatore dei fallimen.
Debito pubblico
Digesto
Diritti e dov. d. cittad.
Diritto amministrativ.
Id. civile
Id. commerciale
Diritto costituzionale
Id. Ecclesiastico
Id. Intern. pubbl.
Id. Id. privato
Id. penale
Id. Id. romano
Id. romano
Economia politica
Esattore comunale
Estimo dei terreni
Id. rurale
Fognatura cittadina
Giurato (Man. del)
Giurisdizione volont.
Giustizia amministr.
Igiene scolastica
Id. veterinaria
Imposte dirette
Infortuni sul lavoro
Ingegneria legale
Interesse e sconto
Ipoteche
Lavoro donne e fanc.
Legge comunale
Id. sui lav. pubbl.
Id. s. ordin. giud.
Id. infort. s. lavoro
Id. s propr. letter.
Id. s. diritti d'aut.
Id. s. priv. industr.
Legge s. sanità e sicurezza pubblica
Legge sulle tasse di registro e bollo
Legislazione sanitaria
Legislazione rurale
Logismografia
Mandato commerciale
Notaio
Ordinam. Stati d'Eur.
Id. Id. f. d'Eur.
Paga giornaliera
Posta
Produz. e commer. vino
Prontuario d. agricolt.
Id. d. ragion.
Proprietario di case
Ragioneria
Ragioneria d. Cooper.
Id. industriale
Ricchezza mobile
Scienza d. finanze
Scritture d'affari
Socialismo
Società di mut. soccor.
Id. industriali
Sociologia generale
Statistica
Testamenti
Trasporti e tariffe
Valori pubblici

Archeologia, Belle Arti.

Amatore oggett. d'arte
Anatomia pittorica
Antichità greche
Id. priv. d. rom.
Id. pubbl. rom.
Armi antiche
Araldica
Archeol. d. arte greca
Id. d. arte etr. rom.
Architettura
Armi antiche
Arti grafiche fotomec.
Atene
Calligrafia
Colori e pittura
Decoraz. e ind. artist.
Disegno
Id. (Gramm. del)
Fiori artificiali
Fotosmaltografia
Gioielleria, oreficeria
Guida numismatica
Litografia
Luce e colori
Majoliche e porcellane
Marmista
Mitologia
Monete greche
Id. romane
Monogrammi
Numismatica
Ornatista
Paleografia
Paleoetnologia
Pittura italiana
Id. ad olio
Prospettiva
Ristauratore dipinti
Scoltura
Storia dell'arte
Teoria d. ombre
Topografia di Roma
Vocabolarietto numis
Vocabolario araldico

Storia e Geografia.

Acque minerali
Alpi
Astronomia (L') n. antico testamento
Atlante st. geog. d. Ital.
Id. geog. univers.
Cartografia
Climatologia
Commercio (Storia d.)
Cosmografia
Cristoforo Colombo
Cronologia
Id. scop. geog.
Dizionario alpino
Id. geografico
Dizionario dei comuni d'Italia
Dizionario biografico
Esercizi geografici
Etnografia
Geografia
Id. classica
Id. fisica
Id. commercial.
Geologia
Islamismo
Leggende popolari
Manzoni A.
Mare
Mitologia
Omero
Paleoetnologia
Prealpi bergamasche
Prontuario di geograf.
Rivoluzione francese
Shakespeare
Sismologia
Statistica
Storia antica
Id. d. arte militare
Id. del commercio
Id. d'Italia
Id. di Francia
Id. d'Inghilterra
Id. e cronologia
Topografia di Roma
Vulcanismo

Erudizione, Bibliografia, ecc.

Amatore oggetti d'art.
Id. di maioliche
Armi antiche
Atene
Autografi
Bibliografia
Bibliotecario
Classificaz. d. scienze
Crittografia
Dizionario bibliograf.
Id. biografico
Id. stenograf.
Id. abbreviat.
Enciclopedia Hoepli
Epigrafia latina
Errori e pregiudizi
Evoluzione (storia d.)
Grafologia
Leggende popolari
Litografia
Paleoetnologia
Paleografia
Raccoglitore
Stenografia
Stenografo
Tipografia

Filosofia, Pedagogia, Religione.

Bibbia
Buddismo
Didattica
Diritto ecclesiastico
Estetica
Etica
Evoluzione
Filosofia morale
Giardino infantile
Grafologia
Igiene scolastica
Imitazione Cristo
Logica
Mitologia
Psicologia
Id. fisiologica
Id. musicale
Protezione animali
Ortofrenia
Religioni dell'India
Sordomuto

Arte militare, Nautica.

Amatore oggetti d'art
Armi antiche
Attrezzatura navale
Avarie e sinistri mar.
Canottaggio
Codice cavalleresco
Costruttore navale
Disegno e costruz. navi
Doveri macchin. naval.
Duellante
Esplodenti
Filonauta
Flotte moderne
Ingegnere navale
Lavori marittimi
Macchinista navale
Marine da guerra
Marino
Meccanica del macchinista di bordo
Nautica stimata
Pirotecnia
Scherma
Storia arte militare
Telemetria
Ufficiale

Letteratura, Linguistica, Filologia.

Arabo parlato
Arte del dire
Conversaz. Ital.-Ted.
Id. Ital.-Fran.
Corrisp. comm. italian.
Id. Id. spagn.
Id. Id. franc.
Crittografia
Dantologia
Dialetti italici
Id. grechi
Dizion. abbrev. latine
Id. bibliografico
Id. Eritreo
Id. Milanese
Id. Olandese
Id. Tedesco
Id. univ. in 4 ling.
Dottrina pop. in 4 ling.
Enciclopedia Hoepli
Esercizi greci
Id. latini
Id. di traduzione della gramm. franc.
Esercizi di traduzione della gramm. tedesc.
Filologia classica
Florilegio poet. greco
Fonologia italiana
Id. latina
Fraseologia francese
Glottologia
Grammatica albanese
Grammat. dan.-norv.
Id. ebraica
Id. Francese
Id. Galla (Orom.)
Id. Greca
Id. Greca-mod.
Id. Inglese
Id. Italiana
Id. Latina
Id. Olandese
Id. Portoghese-Brasiliana
Grammat. Rumena
Id. Russa
Id. Slovena
Id. Spagnuola
Id. Svedese
Id. Tedesca
Id. Turca osm.
Leggende popolari
Letteratura albanese
Id. american.
Id. araba
Id. assira
Id. catalana
Id. dramm.
Id. ebraica
Id. egiziana
Id. francese
Id. greca
Id. indiana
Id. inglese
Id. italiana
Letteratura norveg.
Id. persiana
Id. provenz.
Id. romana
Id. spagnuol.
Id. tedesca
Id. ungheres.
Id. slava
Lingua gotica
Lingue d'Africa
Id. neo-latine
Id. straniere
Metrica d. greci e rom.
Morfologia greca
Id. italiana
Omero
Paleografia
Relig. e ling. di India
Rettorica
Ritmica italiana
Sanscrito
Shakespeare
Sintassi francese
Sintassi latina
Stilistica
Stilistica latina
Tavole divina comm.
Tigrè
Traduttore tedesco
Verbi greci
Id. latini
Vocabol. lingua Russa
Volapuk

Musica, Sport.

Acrobatica e atletica
Alpinismo
Amatore oggetti d'art.
Armonia
Armi antiche
Automobilista
Ballo
Biliardo
Cacciatore
Cane (Allevatore del)
Canottaggio
Canto (Il)
Cantante
Cavallo
Chitarra
Ciclista
Codice cavalleresco
Dizionario alpino
Id. filatetico
Dizionario delle corse
Duellante
Filonauta
Furetto (Il)
Ginnastica femminile
Id. maschile
Id. (Storia d.)
Giuochi ginnastici
Giuoco del pallone
Infortuni d. montagna
Lawn-Tennis
Mandolinista
Nuotatore
Pianista
Proverbi sul cavallo
Psicologia musicale
Raccoglitore oggetti
Scacchi
Scherma
Storia della musica
Strumentazione
Strumenti ad arco

Elenco completo dei MANUALI HOEPLI disposti in ordine alfabetico per materia.

L. c.

Abitazione degli animali domestici, del Dott. U. BARPI, di pag. XVI-372, con 168 incisioni . . . . 4 —
Abitazioni — *vedi* Fabbricati civili.
Abitazioni popolari — *vedi* Case operaie.
Abiti per signora (Confezione di) e l'arte del taglio, compilato da EMILIA COVA, di pag. VIII-91, con 40 tavole . 3 —
Abbreviature — *vedi* Dizion. abbreviature — Diz. stenografico.
Acetilene (L') di L. CASTELLANI 2.ª ediz. di p. XVI-164 . 2 —
Aceto — *vedi* Adulterazione.
Acido solforico, Acido nitrico, Solfato sodico, Acido muriatico (Fabbricazione dell'), del Dott. V. VENDER, di pag. VIII-312, con 107 incisioni e molte tabelle. . . . 3 50
Acque (Le) **minerali e termali del Regno d'Italia,** di LUIGI TIOLI. Topografia - Analisi - Elenchi - Denominazione delle acque - Malattie - Comuni in cui scaturiscono - Stabilimenti e loro proprietarî - Acque e fanghi in commercio - Negozianti, di pag. XXII-552 . . . . 5 50
Acrobatica e atletica di A. ZUCCA, di pag. XXX-267, con 100 tavole e 42 incisioni nel testo 6 50
Acustica — *vedi* Luce e suono.
Adulterazioni e falsificazioni (Dizionario delle) **degli alimenti,** del Dott. Prof. L. GABBA (è in lavoro la 2ª ediz.).
Adulterazioni (Le) **del vino e dell'aceto** e mezzi come scoprirle, di A. ALOI, di pag. XII-227, con 10 incisioni, delle quali 4 colorate 2 50
Agricoltore (**Prontuario dell'**) e dell'ingegnere rurale, dell'Ing. V. NICCOLI, 3ª edizione riveduta ed ampliata, di pagine XL-500, con 30 incisioni 5 50
— (**Il libro dell'**) Agronomia, agricoltura, industrie agricole del Dott. A. BRUTTINI, di pag. XX-446 con 303 figure . 3 50
Agronomia, del Prof. CAREGA DI MURICCE, 3ª ediz. riveduta ed ampliata dall'autore, di pag. XII-210. . . . . 1 50
Agronomia e agricoltura moderna, di G. SOLDANI, 2ª ed. di pag. VIII-416 con 134 incisioni e 2 tav. cromolit. . . 3 50
Agrumi (Coltivazione, malattie e commercio degli), di A. ALOI, con 22 incisioni e 5 tavole cromolit., pag. XII-238 3 50
Alcool (Fabbricazione e materie prime), di F. CANTAMESSA di pag. XII-307, con 24 incisioni . . . . 3 —
Alcool industriale, di G. CIAPETTI. Produzione dell'alcole industriale dal punto di vista dell'agricoltura italiana, applicazione dell'alcole denaturato alla fabbricazione dell'aceto e delle vinacce, alla produzione della forza motrice, al riscaldamento e illuminaz., con 105 ill., di pag. XII-262 . 3 —
Algebra complementare, del Prof. S. PINCHERLE:
Parte I. *Analisi Algebrica,* di pag. VIII-174 . . . . 1 50
Parte II. *Teoria delle equazioni,* pag. IV-169 con 4 inc. 1 50

L. c.

Algebra elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 8ª ediz. di pag. VIII-210 e 2 incisioni 1 50

— **(Esercizi di),** del Prof. S. PINCHERLE, di pag. VIII-135, con 2 incisioni. 1 50

Alighieri (Dante) — *vedi* Dantologia.

Alimentazione, di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 . 2 —

Alimentazione del bestiame, dei Proff. MENOZZI E NICCOLI, di pag. XVI-400 con molte tabelle . . . . . . 4 —

Allattamento — *vedi* Nutrizione del bambino.

Alligazione per l'oro e per l'argento — *vedi* Leghe - Tavole.

Alluminio (L'), di C. FORMENTI, di pag. XXVIII-324 . . . 3 50

Aloè — *vedi* Prodotti agricoli.

Alpi (Le), di J. BALL, trad. di I. CREMONA, pag. VI-120 . 1 50

Alpinismo, di G. BROCHEREL, di pag. VIII-312 . . . . 3 —

Amalgame — *vedi* Leghe metalliche.

Amatore (L') di oggetti d'arte e di curiosità, di L. DE MAURI, di 600 pag. adorno di numerose incis. e marche. Contiene le materie seguenti: Pittura - Incisione - Scoltura in avorio - Piccola scoltura - Vetri - Mobili - Smalti - Ventagli - Tabacchiere - Orologi - Vasellame di stagno - Armi ed armature - Dizionario complementare di altri infiniti oggetti d'arte e di curiosità (è in lavoro la 2ª edizione).

Amianto — *vedi* Imitazioni.

Amido — *vedi* Fecola.

Anagrammi. — *vedi* Enimmistica.

Analisi chimica qualitativa di sostanze minerali e organiche e ricerche tossicologiche, ad uso dei laboratori di chimica in genere e in particolare delle Scuole di Farmacia, del Prof. P. E. ALESSANDRI. 2ª ediz. intieramente rifatta, di pag. XII-384, con 14 inc. numerose tabelle e 5 tav. cromolitografiche 5 —

Analisi di sostanze alimentari. — *vedi* Chimica applicata all'Igiene.

Analisi delle Urine. — *vedi* Chimica clinica.

Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, del Dott. M. BARTH, traduzione del Prof. E. COMBONI, 2ª edizione riveduta ed ampliata, di p. XVI-140, con 8 inc. nel testo 2 —

Analisi volumetrica applicata ai prodotti commerciali e industriali, del Prof. P. E. ALESSANDRI, pag. X-342, con inc. 4 50

Ananas. — *vedi* Prodotti agricoli.

Anatomia e fisiologia comparate, del Prof. R. BESTA, di pag. VII-218 con 34 incisioni 1 50

Anatomia microscopica (Tecnica di), del Prof. D. CARAZZI, di pag. XI-211, con 5 incisioni 1 50

L. c

Anatomia pittorica, del Prof. A LOMBARDINI, 2ª ediz. riveduta e ampliata, di pag. VIII-168, con 53 inc. . . . 2 —

Anatomia topografica, del Dott. Prof. C. FALCONE, di pag. XV-395, con 30 incisioni . . . . 3 —

Anatomia vegetale, del Dottor A. TOGNINI, di pagine XVI-274 con 41 incisioni . . . . 3 —

Animali da cortile, del Prof. P. BONIZZI, di pag. XIV-238 con 39 incisioni. (La 2ª ediz. è in preparazione).

Animali (Gli) **parassiti dell'uomo,** del Prof. F. MERCANTI, di pag. IV-179, con 33 incisioni 1 50

Antichità private dei romani, del Prof. N. MORESCHI. 3ª edizione interamente rifatta del Manuale di W. KOPP, di pag. XVI-181 con 7 incisioni 1 50

Antichità pubbliche romane di J. G. HUBERT, rifacimento delle antichità romane pubbliche, sacre e militari di W. KOPP, traduz. di A. WITTGENS, di pag. XIV-324 . . . 3 —

Antisettici — *vedi* Medicatura antisettica.

Antologia stenografica, di E. MOLINA (sistema Gabelsberger-Noe), contenente brani da S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, *La Stella Polare,* Gaetano Negri, Renato Fucini, Luigi Rasi, Pasquale Villari, Adolfo Padovan, Pietro Orsi, Anna Vertua Gentile, Alberto Boccardi, Onorato Roux, Avancino Avancini, Antonio Fogazzaro, di pag. XI-199 . 2 —

Antropologia, del Prof. G. CANESTRINI, 3ª ediz., di pag. VI-239 con 21 incisioni. 1 50

Antropometria, di R. LIVI, di pag. VIII-237 con 32 incis. 2 50

Apicoltura, del Prof. G. CANESTRINI, 3ª ediz. riveduta di pag. IV-215 con 43 incisioni . . . . 2 —

Appalti — *vedi* Ingegneria legale.

Arabo parlato (L') in Egitto, grammatica, frasi, dialoghi e raccolta di oltre 6000 vocaboli del Prof. A. NALLINO, di pag. XXVIII-386 . . . . 4 —

Araldica (Grammatica), ad uso degli italiani, compilata da F. TRIBOLATI, 4ª edizione con introduzione ed aggiunte di G. DI CROLLALANZA, di pag. XI-187, con 274 inc. . 2 50

— *vedi* Vocabolario araldico.

Aranci — *vedi* Agrumi.

Archeologia. Arte Greca, del Prof. I. GENTILE (esaurito). È in preparazione una nuova ediz. rifatta del Prof. S. RICCI

Archeologia e Storia dell'arte italica, etrusca e romana. 3ª ediz. intier. rifatta. Un vol. di testo di p. XXXIV-346 con 96 tav., a cura del Prof. S. RICCI e un vol. di 79 tav. e inc. a cura del Prof. I. GENTILE. 7 50

Architettura (Manuale di) **italiana,** antica e moderna, di A. MELANI, 4ª edizione completata ed arricchita, con 136 tav. e 67 incis. intercalate nel testo di pag. XXV-559 7 50

L. c.

Argentatura — *vedi* Galvanizzazione — Galvanoplastica — Galvanostegia — Metallocromia — Metalli preziosi — Piccole industr.

Aritmetica pratica, del Prof. Dott. F. PANIZZA. 2ª edizione riveduta, di pag. VIII-188 . . . . 1 50

Aritmetica razionale, del Prof. Dott. F. PANIZZA, 4ª edizione riveduta di pag. XII-210 . . . . 1 50

— **(Esercizi di),** del Prof. Dott. F. PANIZZA, di p. VIII-150 1 50

Aritmetica (L') e Geometria dell'operaio, di EZIO GIORLI, di pag. XII-183, con 74 figure . . . . 2 —

Armi antiche (Guida del raccoglitore e dell'amatore di) di J. GELLI, di pag. VIII-388, con 9 tavole fuori testo, 432 incisioni nel testo e 14 tavole di marche 6 50

Armonia (Manuale di), del Prof. G. BERNARDI, con prefazione di E. ROSSI di pag. XII-288 . . . . 3 50

Aromatici e Nervini nell'alimentazione. I condimenti, l'alcool (Vino, Birra, Liquori, Rosolii, ecc.): Caffè, Thè Matè, Guarana, Noce di Kola, ecc. — Appendice sull'uso del Tabacco da fumo e da naso; del Dott. A. VALENTÌ . . 3 —

Arte del dire (L'), di D. FERRARI, Manuale di rettorica per lo studente delle Scuole secondarie. 5ª ediz. corr., (10, 11 e 12 migliaio), pag. XVI-350 e quadri sinottici . . . 1 50

Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte scientifica). Mnemotecnia Triforme (parte pratica) del Generale B. PLEBANI, di pag. XXXII-224 con 13 illustr. 2 50

Arte mineraria. — *vedi* Miniere (Coltivazione delle).

Arte salutare — *vedi* Memoriale dei Medici pratici.

Arti (Le) grafiche fotomeccaniche, ossia la Eliografia nelle diverse applicaz. (Fotozincotipia, fotozincografia, fotocromolitografia, otolitografia, fotocollografia, fotosilografia, tricromia, fotocollocromia, elioincisione, ecc. secondo i metodi più recenti, con un Dizionarietto tecnico e un cenno storico sulle arti grafiche; 3ª ediz. corr. e illustr. di pagine XVI-238 . . . . 2 —

Asfalto (L'), fabbricazione, applicazione, dell'Ing. E. RIGHETTI, con 22 incisioni, di pag. VIII-152. . . . . . 2 —

Assicurazione in generale, di U. GOBBI, di pag. XII-308. 3 —

Assicurazione sulla vita, di C. PAGANI, di pag. VI-161.. 1 50

Assicurazioni (Le) **e la stima dei danni** nelle aziende rurali, con appendice sui mezzi contro la grandine, del Dr. A. CAPILUPI, di pag. VIII-284, 17 incisioni 2 50

Assistenza degl'infermi nell'ospedale ed in famiglia, del Dott. C. Calliano, 2ª ediz., pag. XXIV-448, 7 tav. . . . 4 50

Assistenza dei pazzi nel manicomio e nella famiglia, del Dr. A. PIERACCINI, e prefaz. del prof. E. MORSELLI, pag. 250 2 50

Astronomia, di J. N. LOCKYER, nuova versione libera con note ed aggiunte del Prof. G. CELORIA, 4ª ediz. (esaurito, è in lavoro la 5ª edizione).

L. c.

Astronomia (L') nell'antico testamento. di G V. SCHIAPARELLI, di pag. 204 . . . . 1 50

Astronomia nautica, del prof. G. NACCARI, di pag. XVI-320, con 45 incis. e tav. numeriche . . . . 3 —

Atene. Brevi cenni sulla città antica e moderna, seguiti da un saggio di Bibliografia descrittiva e da una Appendice Numismatica, di S. AMBROSOLI, con un panorama e una pianta d'Atene, 22 tav. e varie incisioni nel testo . . . 3 50

Atlante geografico-storico d'Italia, del Dott. G. GAROLLO, 24 tav. con pag. VIII-67 di testo e un'appendice . . . 2 —

Atlante geografico universale, di R. KIEPERT, 26 carte con testo. *Gli Stati della terra* del Dott. G. GAROLLO. 10ª ediz. aumentata e corretta (dalla 91.000ª alla 100.000ª copia) pag. VIII-88 . . . . 2 —

Atletica — *vedi* Acrobatica.

Atmosfera — *vedi* Igroscopi e igrometri.

Attrezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime e Dizionarietto di Marina, di F. IMPERATO, 3ª edizione ampliata, di pag. XXIV-643, con 330 incis. e 28 tav. in cromolit. riproducenti le bandiere maritt. di tutte le naz. 6 50

Autografi (L'amatore d'), del conte E. BUDAN con 361 facsimili di pag. XIV-426 . . . . 4 50

Autografi (Raccolte e raccoglit. di) in Italia di C. VANBIANCHI, di pag. XVI-376, 102 tav. di facsimili d'aut. e rit. . 6 50

Automobilista (Nanuale dell') **e guida del meccanico conduttore d'automobili.** Trattato sulla costruzione dei veicoli semoventi, di G. PEDRETTI, di pag. XXIV-480, con 181 incisioni 5 50

Avarie e sinistri marittimi (Manuale del regolatore e liquidatore di) del Rag. V. ROSSETTO. Appendice: Breve dizionario di terminologia tecnico navale e commerciale marittimo inglese-italiano. Ragguaglio dei pesi e misure inglesi con le italiane. Di pag. XV-496, con 25 fig. in 6 tav. 5 50

Avicoltura — *vedi* Animali da ortile — Colombi — Pollicoltura.

Avvelenamenti — *vedi* Veleni.

Bachi da seta, del Prof. F. NENCI. 3ª ediz. con note ed aggiunte, di pag. XII-300, con 47 incis. e 2 tav. . . . 2 50

Balistica — *vedi* Armi antiche — Esplodenti — Pirotecnia — Storia dell'arte militare.

Ballo (Manuale del) di F. GAVINA, di pag. VIII-249, con 92 figure. Contiene: Storia della danza - Balli girati - Cotillon - Danze locali - Feste di ballo - Igiene del ballo. 2 50

Bambini — *vedi* Nutrizione dei — Ortofrenia — Terapia.

Barbabietola da zucchero — *vedi* Zucchero.

L. c.

Batteriologia, dei Professori G. e N. CANESTRINI, 2ª ediz. in gran parte rifatta, di pag. x-274 con 87 incis. . . . 1 50

Beneficenza (Manuale della), del Dott. L. CASTIGLIONI, con appendice sulle contabilità delle istituzioni di pubblica beneficenza, del Rag. G. ROTA, di pag. XVI-340. . . . 3 50

Bestiame (Il) **e l'agricoltura in Italia,** del Prof. E. ALBERTI, di pag. VIII-312, con 22 zincotipie. 2 50

— Vedi Abitazioni di animali — Alimentazione d. bestiame — Cavallo — Coniglicoltura — Igiene veterinaria — Majale - Pollicoltura - Razze bovine - Zoonosi - Zootecnica.

Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale teorico pratico ad uso delle scuole normali e professionali femminili e delle famiglie, di E. BONETTI, 3ª edizione riveduta, coll'aggiunta di 10 nuove tavole e di 6 prospetti per l'ingrandimento e l'impicciolimento dei modelli, di pag. xx-234, 60 tavole e 6 prospetti . . . . 4 —

Bibbia (Man. della), di G. M. ZAMPINI, di pag. XII-308 . 2 50

Bibliografia, di G. OTTINO, 2ª edizione riveduta, di pag. IV-166, con 17 incisioni . . . . 2 —

Bibliotecario (Manuale del), di G. PETZHOLDT, tradotto sulla 3ª edizione tedesca, per cura di G. BIAGI e G. FUMAGALLI di pagine XX-364-CCXIII 7 50

Biliardo (Il giuoco del), di J. GELLI, di pag. XV-179, con 79 illustrazioni 2 50

Biografia — *vedi* Cristoforo Colombo — Dantologia — Dizionario biografico — Manzoni — Napoleone I — Omero — Shakespeare.

Biologia animale (Zoologia generale e speciale) per Naturalisti, Medici e Veterinarii del Dott. G. COLLAMARINI, di pag. X-426 con 23 tavole. . . . . 3 —

Bollo — *vedi* Codice del bollo — Leggi registro e bollo.

Bonificazioni (Manuale amministrativo delle) di C. MEZZANOTTI, di pag. XII-294. . . . . 3 —

Borsa (Operaz. di) — *vedi* Debito pubblico — Valori pubblici.

Boschi — *vedi* Selvicoltura.

Botanica, del Prof. I. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 4ª ediz., di pag. VIII-134, con 68 incisioni . 1 50

Botti — *vedi* Enologia.

Bronzatura — *vedi* Metallocromia — Galvanostegia.

Bronzo — *vedi* Leghe metalliche.

Buddismo, di E. PAVOLINI, di pag. XVI-164 . . . . . . 1 50

Burro — *vedi* Latte — Caseificio.

Cacciatore (Manuale del), di G. FRANCESCHI, 2ª edizione rifatta, di pag. XIII-315, con 41 incisioni 2 50

Cacio — *vedi* Bestiame — Caseificio — Latte, ecc.

Caffè — *vedi* Prodotti agricoli.

L. c.

Calcestruzzo (Costruzioni in) **ed in cementi armati,** di G. VACCHELLI, 2ª edizione, di pag. XVI-351 con 280 figure 4 —

Calci e Cementi (Impiego delle), per l'Ing. L. MAZZOCCHI di pag. XII-212 con 49 incisioni . . . . 2 —

Calcolazioni mercantili e bancarie — *vedi* Conti e Calcoli fatti — Interesse e sconto — Prontuario del ragioniere — Monete ingl.

Calcolo infinitesimale, del Prof. E. PASCAL:

Parte I. *Calcolo differenziale,* 2ª edizione riveduta di pag. XII-311 con 10 incisioni . . . . . 3 —

" II. *Calcolo integrale,* 2ª edizione completamente rifatta di pag. VIII-329 . . . . 3 —

" III. *Calcolo delle variazioni e calcolo delle differenze finite,* di pag. XII-300 . . . . 3 —

— **Esercizi di calcolo infinitesimale** (Calcolo differenziale e integrale), del Prof. E. PASCAL, di pag. XX-372 . . . 3 —

Calderaio pratico e costruttore di caldaie a vapore, e di altri apparecchi industriali, di G. BELLUOMINI, di pag. XII-248, con 220 incisioni. . . . . 3 —

Calligrafia (Manuale di). Cenno storico, cifre numeriche, materiale adoperato per la scrittura e metodo d'insegnamento, con 55 tavole di modelli dei principali caratteri conformi ai programmi, del Prof. R. PERCOSSI, con 38 facsimili di scritture . . . . 3 —

Calore (Il), del Dott. E. JONES, trad. di U. FORNARI, di pag. VIII-296, con 98 incisioni . . . . 3 —

Campicello (Il) **scolastico.** Impianto e coltivazione. Manuale di agricoltura pratica per i Maestri, dei Dottori E. AZIMONTI e C. CAMPI, di pag. XI-175, con 126 incisioni 1 50

Cancelliere — *vedi* Conciliatore.

Candele — *vedi* Industria stearica.

Cane (Il) Razze mondiali, allevamento, ammaestramento, malattie con una appendice: I cani della spedizione polare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, di A. VECCHIO, 2ª edizione rifatta, di pag. XVI-442, con 152 inc. e 63 tavole delle quali 12 a colori pa disegni originali dell'autore . 7 50

Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. CROPPI, di pagine XXIV-456, con 387 incis. e 91 tav. cromolit. 7 50

Cantante (Man. del). di L. MASTRIGLI, di pag. XII-132 . 2 —

Cantiniere (Il). Manuale di vinificazione per uso dei cantinieri, di A. STRUCCHI, 3ª edizione riveduta ed aumentata, con 52 incisioni unite al testo, una tabella completa per la riduzione del peso degli spiriti, ed un'Appendice sulla produzione e commercio del vino in Italia, di pag. XVI-256 2 —

Canto (Il) **nel suo meccanismo,** di P. GUETTA, di p. VIII-253, con 24 incisioni 2 50

Carborundum — *vedi* Imitazioni.

Carburo di calcio — *vedi* Acetilene.

L. c.

Carta (Industria della), dell'Ing. L. SARTORI, di pag. VII-326, con 106 incisioni e 1 tavola 5 50

Carte fotografiche, Preparazione e trattamento, di L. SASSI, di pag. XII-358 . . . . 3 50

Carte geografiche — *vedi* Atlante.

Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un sunto della storia della Cartografia, del Prof. E. GELCICH, di pag. VI-257, con 37 illustrazioni . . . . 2 —

Casa (La) **dell'avvenire,** dell' Ing. PEDRINI. Vade mecum dei costruttori, dei proprietari di case e degli inquilini. Raccolta ordinata di principî d' ingegneria sanitaria, domestica ed urbana, per la costruzione di case igieniche, civili, operaie e rustiche e per la loro manutenzione, di pag. XV-468, con 213 incisioni 4 50

Case coloniche — *vedi* Economia fabbricati rurali.

Case operaie e abitazioni popolari, di E. MAGRINI, (In lav.).

Caseificio, di L. MANETTI, 4ª ediz. nuovamente ampliata dal Dr. G. SARTORI di pag. XII-280, con 49 incisioni . 2 —

Catasto (Il nuovo) **italiano,** di E. BRUNI, di pag. VII-346 . 3 —

Cavallo (Il), del Colonnello C. VOLPINI, 3ª edizione rived. ed ampliata di pag. VI-238 con 48 tavole 5 50

Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immersione, riparazione, dell'Ing. E. JONA, di pag. XVI-388, 188 fig. e 1 carta delle comunicazioni telegrafiche sottomarine . . 5 50

Cedri — *vedi* Agrumi.

Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro decimali dell'Ing. F. BORLETTI, di pag. VI-148, con 29 incisioni . . 3 50

Celerimensura (Manuale e tavole di), dell'Ing. G. ORLANDI, di pag. 1200, con quadro generale d'interpolazioni . . . 18 —

Celluloide — *vedi* Imitazioni.

Cementazione — *vedi* Tempera.

Cementi armati — *vedi* Calcestruzzo — Calci e cementi.

Ceralacca — *vedi* Vernici e lacche.

Ceramiche — *vedi* Maioliche e porcellane — Fotosmaltografia.

Chimica, del Prof. H. E. ROSCOE, 5ª edizione rifatta da E. RICCI, di pag. XII-228, con 47 incisioni. 1 50

Chimica agraria, di A. ADUCCO, 2ª ediz. di pag. XII-512 3 50

Chimica analitica (Elementi scientifici di), di W. OSTWALD, trad. del Dott. BOLIS, di pag. XVI-234 . . . . 2 50

Chimica applicata all'igiene. Guida pratica ad uso degli Ufficiali sanit.. Medici - Farmacisti - Commercianti - Laboratori d'igiene, di merciologia, ecc., di P. E. ALESSANDRI, di pag. XX-515, con 49 incisioni e 2 tav. 5 50

Chimica clinica, del Prof. R. SUPINO, di pagine XII-202. . 2 —

Chimica legale, (Tossicologia), di N. VALENTINI, di pagine XII-243 . . . . 2 50

Chimico (Manuale del) **e dell'industriale.** Raccolta di tabelle, di dati fisici e chimici e di processi d'analisi tecnica,

L. c.

ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei direttori di fabbriche, dei fabbricanti di prodotti chimici, degli studenti di chimica, ecc., ecc., del Dottor L. GABBA, 3ª edizione ampliata, riveduta ed arricchita delle tavole analitiche di H. WILL, di pag. XIX-457, con 12 tavole 5 50

Chiromanzia e tatuaggio, note di varietà, ricerche storiche e scientifiche, coll'appendice di un'inchiesta con risposte di Ferrero, Lombroso, Mantegazza, Morselli ed altri di G. L. CERCHIARI, di pag. XX-323, con XXIX tav. e 82 inc. 4 50

Chirurgia operativa (Man. di), dei Dottori R. STECCHI e A. GARDINI, di pag. VIII-322, con 118 incisioni . . . . . 3 —

Chitarra (Manuale pratico per lo studio della), di A. PISANI, di pag. XVI-116, con 36 figure e 25 esempi di musica. . . 2 —

Ciclista, di I. GHERSI, 2ª ediz. complet. rifatta del " Manuale del Ciclista " di A. GALANTE, di pag. 244, 147 inc. . . . 2 50

Cimiteri — *vedi* Ingegneria legale.

Civiltà araba (Islamismo) del prof. ITALO PIZZI (in lav.).

Classificazione delle scienze, di C. TRIVERO, p. XVI-292 . 3 —

Climatologia, di L. DE MARCHI, pag. X-204 e 6 carte . . . 1 50

Cloruro di sodio — *vedi* Sale.

Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello), di J. GELLI, 9ª ediz. rifatta, di pag. XVI-283 . . . . 2 50

Codice del bollo (Il). Nuovo testo unico commentato colle risoluzioni amministrative e le massime di giurisprudenza, ecc., di E. CORSI, di pag. C-564. . . . . 4 50

Codice civile del Regno d'Italia, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 282 . . . 1 50

Codice di commercio, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-158. . . . . 1 50

Codice doganale italiano con commento e note, dell'Avv. E. BRUNI, di pag. XX-1078 con 4 inc. 6 50

Codice di marina mercantile, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-290. . . . . 1 50

Codice metrico internazionale — *vedi* Metrologia.

Codice penale e di procedura penale, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-230. . . . . 1 50

Codice penale per l'esercito e penale militare marittimo, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 179 . . 1 50

Codice del perito misuratore. Raccolta di norme e dati pratici per la misurazione e la valutazione d'ogni lavoro edile, prontuario per preventivi, liquidazioni, collaudi, perizie, arbitramenti, degli Ingegn. L. MAZZOCCHI e E. MARZORATI, di pag. XIII-498 con 116 illustrazioni 5 50

L. c.

Codice di procedura civile, accuratamente riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. Franchi, 2ª ediz. di pag. 167 . . . . 1 50

Codice sanitario — *vedi* Legislazione sanitaria.

Codice del teatro (Il). Vade-mecum legale per artisti lirici e drammatici, impresari, capicomici, direttori d'orchestra, direzioni teatrali, agenti teatrali, gli avvocati e per il pubblico, dell'Avv. Tabanelli, di pag. XVI-328 . . . . . 3 —

Codici e leggi usuali d'Italia, riscontrati sul testo ufficiale coordinati e annotati dal Prof. Avv. L. Franchi, raccolti in cinque grossi volumi legati in pelle flessibile . . . . . 36 —

Vol. I. Codice civile - di procedura civile - di commercio - penale - procedura penale - della marina mercantile - penale per l'esercito - penale militare marittimo (*otto codici*) 2ª edizione, di pag. VIII-1261 . . . . 8 50

Vol. II. Parte I. Leggi usuali d'Italia. Raccolta coordinata di tutte le leggi speciali più importanti e di più ricorrente ad estesa applicazione in Italia; con annessi decreti e regolam. e disposte secondo l'ordine alfabetico delle materie. Dalla voce " Abbordi in mare „ alla voce " Istruz. pubblica (Legge Casati), „ (è in corso di stampa la 2ª ediz.

Vol. II. Parte II. Dalla voce: *Laghi pubblici* alla voce: *Volture catastali* con appen., p. VIII-1869-2982, 2 col. 12 —

Vol. III. Leggi e convenzioni sui diritti d'autore, raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri Stati a cura della Società italiana degli autori, 2ª ediz. interamente rifatta da L. Franchi, di p. VII-617 6 50

Vol. IV. Leggi e convenzioni sulle privative industriali. Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di fabbrica e di commercio. Legislazione italiana, Legislazioni straniere, Convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri Stati, di pag. VIII-1007 . . . . 8 50

Cognac (Fabbricazione del) **e dello spirito di vino e distillazione delle fecce e delle vinacce,** di Dal Piaz, con note di G. Prato, 2ª ed. rifatta da F. A. Sannino (in lav.).

Coleotteri italiani, del Dott. A. Griffini, (Entomologia I) di pag. XVI-334, con 215 inc. . . , ... 3 —

Collezioni — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte — Amatore di maioliche — Armi antiche — Autografi — Dizionario filatelico.

Colombi domestici e colombicoltura, del Prof. P. Bonizzi, 2ª edizione rifatta a cura della Società Colombifila fiorentina di pag. X-211, con 26 figure . . . . 2 —

Colorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia.

Colori (La scienza dei) **e la pittura**, di L. Guaita, p. 248 . 2 —

Colori e vernici, di G. Gorini, 3ª ediz. totalmente rifatta, per cura di G. Appiani, di pag. X-282, con 18 incisioni 2 —

L. c.

Combustibili — *vedi* Imitazioni.
Commedia — *vedi* Letteratura drammatica.
Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercio e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. DOMPE, di pag. VI-629. . . . . . . 5 50
Commercio, (Storia del) di R. LARICE, di pag. XVI-336 . 3 —
Commissario giudiziale — *vedi* Curatore dei fallimenti.
Compensazione degli errori con speciale applicazione ai rilievi geodetici, di F. CROTTI, pag. IV-360 . . . . . . 2 —
Complementi di geometria elementare, del Prof. di C. ALASIA, di pag. XV-244, con 117 figure 1 50
Complemento di matematica — (*vedi* Matematica).
Compositore-tipografo Manuale dell'allievo), di S. LANDI — *vedi* Tipografia, vol. II.
Computisteria, del Prof. V. GITTI:
Vol. I. Compustiteria commerciale, 5ª ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184 . . . . 1 50
Vol. II. Computist. finanziaria, 4ª ediz., pag. VIII-156 . . 1 50
Computisteria agraria, del Prof. L. PETRI, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210 . . . . 1 50
Comuni del Regno d' Italia — *vedi* Dizionario.
Concia delle pelli ed arti affini, di G. GORINI, 3ª edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di pag. IX-210 . . . . 2 —
Conciliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4ª edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461 . . . . 3 —
Concimi, del Prof. A. FUNARO, 2ª edizione rinnovata e accresciuta, di pag. XII-266 . . . . 2 —
Concimi fosfatici — *vedi* Fosfati — Chimica agraria.
Concordato preventivo — *vedi* Curatore di fallimenti.
Confezione d'abiti — *vedi* Abiti.
Coniglicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 2ª ediz., di pag. VIII-248, con 53 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50
Conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 3ª edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 . . . . 2 —
Consigli pratici — *vedi* Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.
Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50
Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad uso delle famiglie e delle scuole femminili, del Rag. O. BERGAMASCHI, di pag. XVI-186 . . . . 1 50

L. c.

Contabilità generale dello Stato, dell'Avv. E. Bruni, 2ª edizione rifatta, pag. XVI-420. . . . . 3 —

Contabilità delle istituzioni di p. beneficenza — *vedi* Beneficenza.

Conti e calcoli fatti, dell'Ing. I. Ghersi, 93 tabelle e istruzioni pratiche sul modo di usarle. (Misure, Pesi, Monete, Termometro, Gas e Vapori, Areometri, Alcoolometri, Soluzioni zuccherine, Pesi specifici, Legnami, Carboni, Metalli, Divisioni del tempo, Paga giornaliera, Interessi e Annualità, Rendita, Potenze e Radici, Poligoni e Poliedri regolari, Sfera, Circolo, Divisione della circonf., Pendenza, pag. 204. . 2 50

Contratti agrari — *vedi* Mezzeria.

Conversazione italiana e tedesca (Manuale di), ossia guida completa per chiunque voglia esprimersi con proprietà e speditezza in ambe le lingue, e per servire di *vade mecum* ai viaggiatori, di A. Fiori, 8ª edizione rifatta da G. Cattaneo, pag. XIV-400 . . . . 3 50

Conversazione italiana-francese — V. *Fraseologia*

Cooperative rurali, di credito, di lavoro, di produzione, di assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo, di acquisto di materie prime, di vendita di prodotti agrari. Scopo, costituzione, norme giuridiche, tecniche, amministrative, computistiche, di V. Niccoli, pag. VIII-362 . . . . 3 50

Cooperazione nella sociologia e nella legislazione, di F. Virgilii, pag. XII-228 . . . . 1 50

Correnti elettriche alternate semplici, bifasi e trifasi. Manuale pratico per lo studio, costruzione ed esercizio degli impianti elettrici, dell'Ing. A. Marro, di pag. XIV-615-LXIV, con 218 incisioni e 46 tabelle 6 50

Corrispondenza commerciale poliglotta, di G. Frisoni, compilata su di un piano speciale nelle lingue italiana, francese, tedesca, inglese e spagnuola.

I. — **PARTE ITALIANA: Manuale di Corrispondenza Commerciale italiana** corredato di facsimili dei vari documenti di pratica giornaliera, seguito da un Glossario delle principali voci ed espressioni attinenti al Commercio, agli Affari marittimi, alle Operazioni bancarie ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei Banchieri, Negozianti ed Industriali di qualunque nazione, che desiderano abilitarsi alla moderna terminologia e nella corretta fraseolagia mercantile Italiana, di pag. XX-444 . . . . . . 4 —

II. — **PARTE SPAGNUOLA: Manual de Correspondencia Comercial Espanola**, p. XX-440 . . . . 4 —

L. c.

III. — **PARTE FRANCESE: Manuel de Correspondance commerciale française,** di pag. vxi-446 . . . . 4 —

IV.— **PARTE INGLESE: A Manual of english Commercial correspondence,** p. xvi-448 . . . . 4 —

V. — **PARTE TEDESCA: Handbuch der deutschen Handelskorrespondenz,** di pag. xv-160 . . . . 4 —

.B. Sono 5 Manuali di corrispondenza, ognuno dei quali è la traduzione di uno qualunque degli altri quattro, per cui si fanno reciprocamente l'ufficio di chiave

Corse (Le), con un Dizionario delle voci più in uso, di G. FRANCESCHI, di pag. XII-305 . . . . 2 50

— *vedi anche* Dizion. dei termini delle — Cavallo — Proverbi.

Cosmografia. *Uno sguardo all'Universo*, di B. M. LA LETA, pag. XII-197, con 11 incisioni e 3 tavole 1 50

Costituzione degli Stati — *vedi* Diritti e doveri — Ordinam.

Costruttore navale (Manuale del), di G. ROSSI, pag. XVI-517, con 231 fig. intercalate nel testo e 65 tabelle. . . . 6 —

Costruzioni — *vedi* Abitazioni — Architettura — Calcestruzzo — Case dell'avvenire — Case operaie — Fabbricati civili — Fognatura — Ingegnere civile — Lavori marittimi — Peso metalli — Resistenza dei materiali — Resistenza e pesi di travi metalliche.

Cotoni — *vedi* Prodotti agricoli.

Cremore di tartaro — *vedi* Distillazione.

Cristallo — *vedi* Specchi.

Cristallografia geometrica, fisica e chimica, applicata ai minerali, di E. SANSONI, p. XVI-367, 284 inc. nel testo . 3 —

Cristo — *vedi* Imitazione di Cristo.

Cristoforo Colombo, di V. BELLIO, pag. IV-136 e 10 incis. . 1 50

Crittogame — *vedi* Funghi — Malattie crittogamiche — Tartufi.

Crittografia (La) diplomatica, militare e commerciale, ossia l'arte di cifrare e decifrare le corrispondenze segrete. Saggio del conte L. GIOPPI, pag. 177 . . . . 3 50

Cronologia delle Scoperte e delle esplorazioni geografiche dall'anno 1492 a tutto il secolo XX del Prof. L. HUGUES, di pag. VIII-487 . . . . 4 50

Cronologia — *vedi* Storia e cronologia.

Cubatura dei legnami (Prontuario per la), di G. BELLUOMINI, 4ª ediz. corretta ed accresciuta, pag. 220. . . . . . 2 50

Cuoio — *vedi* Concia delle pelli — Imitazioni.

Curatore dei fallimenti (Manuale teorico-pratico del) e del Commissario giudiziale nel concordato preventivo e procedura di piccoli fallimenti, dell'Avv. L. MOLINA, di p. XL-910 8 50

Curiosità — *vedi* Amatore di oggetti d'arte — Maioliche e porcellane — Armi antiche — Autografi.

L. c.

Curve circolari e raccordi. Manuale pratico per il tracciamento delle curve in qualunque sistema e in qualsiasi caso particolare nelle ferrovie, strade e canali e per il computo generali dei raccordi circolari con speciali applicazioni al tracciamento dei raddoppi del Binario delle derivazioni e degli scambi ferroviari (In sostituzione del manuale del KRÖNHKE), di C. FERRARIO, pag. XI-264, con 94 incis. . . 3 50

Dantologia, del Dott. G. A. SCARTAZZINI, 2ª edizione. Vita e Opere di Dante Alighieri, pag. VI-408 . . . . 3 —

Danze — *vedi* Ballo.

Datteri — *vedi* Prodotti agricoli.

Debito (Il) **pubblico italiano.** Regole e modi per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, pag. VIII-376 3 —

Decorazione dei metalli — *vedi* Metallocromia.

Decorazioni del vetro — *vedi* Specchi — Fotosmaltologia.

Decorazioni e industrie artistiche, dell'Architetto A. MELANI, 2 volumi, pag XX-460, con 118 incisioni . . . . . 6 —

Denti — *vedi* Igiene della bocca.

Destrina — *vedi* Fecola.

Determinanti e applicazioni, di E. PASCAL, pag. VII-330 . 3 —

Diagnostica — *vedi* Semeiotica.

Dialetti italici. Grammatica, iscrizione, versione e lessico, di O. NAZARI, pagine XVI-364 . . . . 3 —

Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico, eolico), del Pof. G. BONINO, pag. XXXII-214 . . . . 1 50

Didattica per gli alunni delle Scuole normali e pei maestri elementari, del Pof. G. SOLI, pag. VIII-314 . . . . . . 1 50

Digesto (Il), del Prof. G. FERRINI, pag. IV-134 . . . . . 1 50

Dilettanti di pittura — *vedi* Pittura ad olio.

Dinamica elementare, di G. CATTANEO, p. VIII-146, 25 fig. 1 50

Dinamite — *vedi* Esplodenti.

Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle pubbliche Scuole, del Prof. D. MAFFIOLI, 10ª edizione, (dal 26 al 30° migliaio) con una appendice sul Codice penale, pag. XVI-229 . . . . 1 50

Diritti d'Autore — *vedi* Leggi sui.

Diritto amministrativo, giusta i programmi governativi ad uso d. Istituti tecnici, di G. LORIS, 5ª ed. pag. XX-474 3 —

Diritto civile (Compendio di), del Prof. G. LORIS, giusta i programmi governativi ad uso degli Istituti tecnici, 2ª ediz. riveduta, corretta ed ampliata, pag. XVI-385. . . . . . 3 —

Diritto civile italiano, di C. ALBICINI, p. VIII-128 . . . 1 50

Diritto commerciale italiano, del Prof. E. VIDARI, 2ª edizione diligentemente riveduta, pag. X-448 . . . . . . 3 —

Diritto comunale e provinciale — *vedi* Contabilità comunale — Diritto amministrativo — Legge comunale.

Diritto costituzionale, di F. P. CONTUZZI, 2ª ed. p. XVI-370 3 —

Diritto ecclesiastico, vigente in Italia. 2ª ediz. riveduta ed ampliata di G. OLMO, pag. XVI-483 . . . . 3 —

L. c.

Diritto internazionale privato, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, pagine XVI-322 . . . . 3 —

Diritto internazionale pubblico, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, pagine XII-320 . . . . 3 —

Diritto penale, dell'Avv. A. STOPPATO, 2ª ediz., (in lavoro)

Diritto penale romano, di C. FERRINI, pag. VIII-360. . . 3 —

Diritto romano, di C. FERRINI, 2ª ediz. rif., pag. XVI-178 . 1 50

Disegnatore meccanico e nozioni tecniche generali di Aritmetica, Geometria, Algebra, Prospettiva, Resistenza dei materiali, Apparecchi idraulici, Macchine semplici ed a vapore, Prepulsori, ecc. per V. GOFFI, 3ª ed. riv., corretta e grandemente ampliata, pag. XIV-552, con 477 figure. . . 6 50

Disegno. I principii del Disegno, del Prof. C. BOITO, 4ª edizione, pag. IV-206, con 61 silografie. . . . . 2 —

Disegno (Grammatica del). Metodo pratico per imparare il disegno, di E. RONCHETTI, di pag. VI-190, con 34 figure, 62 schizzi intercalati nel testo e un atlante a parte con 45 lavagnette, 27 foglietti e 34 tavole. (Indivisibili) . . 7 50

Disegno assonometrico, del Prof. P. PAOLONI, pag. IV-122, con 21 tavole e 23 figure nel testo . . . . 2 —

Disegno geometrico, del Prof. A. ANTILLI, 2ª ed., pag. VIII-88, con 6 figure nel testo e 27 tavole litografiche . . . . 2 —

Disegno, Teoria e Costruzione delle Navi, ad uso dei Progettisti e Costruttori di Navi - Capi tecnici, Assistenti e Disegnatori navali - Capi operai carpentieri - Alunni d'Istituti Nautici, di E. GIORLI, pag. VIII-238, con 310 incisioni . . 2 50

Disegno industriale, di E. GIORLI. Corso regolare di disegno geometrico e delle proiezioni. Degli sviluppi delle superfici dei solidi. Della costruzione dei principali organi delle macchine. Macchine utensili. 3ª ediz., pag. VIII-192, con 300 problemi risolti e 348 figure 2 50

Disegno di proiezioni ortogonali, del Prof. D. LANDI, di pagine VIII-152, con 192 incisioni . . . . 2 —

Disegno topografico, del Capitano G. BERTELLI, 2ª ediz., pagine. VI-137, con 12 tavole e 10 incisioni . . . . . . 2 —

Disinfezione (La pratica della) pubblica e privata per i Dottori P. E. ALESSANDRI e L. PIZZINI, 2ª edizione, pag. VIII-258, con 29 incisioni 2 50

Distillazione del legno (Lavorazione dei prodotti della). Acetone, Alcool metilico, Aldeide formica, Cloroformio, Acido acetico, Acetato di piombo, Acetato di sodio. *Industrie elettrochimiche.* Ossidi di piombo, Minio, Biacca, Soda caustica, Clorati, Cromati, dell' Ing. F. VILLANI, di pagine XIV-312 . . . . 3 50

Distillazione delle Vinacce, e delle frutta fermentate. Fabbricazione razionale del Cognac. Estrazione del Cremore di Tartaro ed utilizzazione di tutti i resi-

L. c.

dui della distillazione, di M. DA PONTE, 2ª edizione rifatta, contenenti le leggi italiane sugli spiriti e la legge Austro-Ungarica, pag. XII-875, con 68 incisioni 3 50

Ditteri italiani, di PAOLO LIOY (*Entomologia III*), pag. VII-356, con 227 incisioni . . . . 3 —

Dizionario alpino italiano. Parte 1ª: *Vette e valichi italiani*, dell'Ing. E. BIGNAMI-SORMANI. — Parte 2ª: *Valli lombarde e limitrofe alla Lombardia*, dell'Ing. C. SCOLARI, pag. XXII-310. . . . . 3 50

Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del Medio Evo, riprodotte con oltre 13000 segni incisi, aggiuntovi un prontuario di *Sigle Epigrafiche.* I monogrammi, la numerizzazione romana ed arabica e i segni indicanti monete, pesi, misure, ecc., per cura di ADRIANO CAPPELLI, Archivista-Paleografo presso il R. Archivio di Stato in Milano, pagine LXII-433, con elegante legatura in cromo 7 50

Dizionario bibliografico, di C. ARLIA, pag. 100 . . . . 1 50

Dizionario Biografico Universale, del Professor Dottor G. GAROLLO. (In lavoro).

Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, secondo il Censimento del 10 febbraio 1901, compilato da B. SANTI, di pag. XLVI-175 . . . . 3 —

Dizionario Eritreo (Piccolo) **Italiano-Arabo-Amarico,** raccolta dei vocaboli più usuali nelle principali lingue parlate nella Colonia Eritrea, di A. ALLORI, pag. XXXIII-203 . . 2 50

Dizionario filatelico, per il raccoglitore di francobolli con introduzione storica e bibliografica, di J. GELLI, 2ª ediz., con Appendice 1898-99, pag. LXIII-464 . . . . 4 50

Dizionario fotografico pei dilettanti e professionisti, con oltre 1500 voci in 4 lingue, 500 sinonimi e 600 formule di L. GIOPPI, pag. VIII-600, 95 incisioni e 10 tavole 7 50

Dizionario geografico universale, del Prof. Dott. G. GAROLLO, 4ª edizione del tutto rifatta e molto ampliata, di pagine XII-1451 . . . . 10 —

Dizionario gotico — *vedi* Lingua gotica.

Dizionario italiano-olandese e olandese-italiano, di A. NUYENS, in-16, di pag. XI-948 . . . . 8 —

Dizionario milanese-italiano e repertorio italiano-milanese, di CLETTO ARRIGHI, pag. 912, a 2 colonne, 2ª ediz. 8 50

Dizionario Numismatico — *vedi* Vocabolarietto numismatico.

Dizionario rumeno — *vedi* Grammatica rumena.

Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature del sistema Gabelsberger-Noe, di A. SCHIAVENATO, pag. XVI-156 . . 1 50

L. c.

Dizionario tascabile (Nuovo) **italiano-tedesco e tedesco-italiano**, compilato sui migliori vocabolari moderni, coll'accentuazione per la pronuncia dell'italiano, di A. Fiori, 3ª edizione, pag. 798, rifatta dal Prof. G. Cattaneo , 3 50

Dizionario tecnico in quattro lingue dell'Ing. E. Webber, 4 volumi:

Vol. I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, 2ª ediz. completamente riveduta e aumentata di circa 2000 termini tecnici, pag. XII-558 . . . . 6 —

Vol. II. Deutsch - Italienisch - Französisch - Englisch, 2ª edizione completamente riveduta ed aumentata di circa 2000 termini tecnici, di pag. 612 . . . . 6 —

Vol. III. Français-Italien-Allemand-Anglais, pag. 509 . . 4 —

Vol. IV. Englisch-Italian-German-French, pag. 659. . . 6 —

Dizionario tecnico-navale e commerciale marittimo ingl ese-italiano. — *Vedi* Avarie e sinistri marittimi.

Dizionario turco — *vedi* Grammatica turca.

Dizionario universale delle lingue italiana, tedesca inglese e francese, disposte in unico alfabeto, 1 volume di pag. 1200 a 2 colonne . . . . 8 —

Dogane — *vedi* Codice doganale — Trasporti e tariffe.

Doratura — *vedi* Galvanizzaz. — Galvanostegia — Metallocromia.

Dottrina popolare, in 4 lingue, (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca). Motti popolari, frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. Sessa, 2ª edizione, pag. IV-112 . . . . . 2 —

Doveri del macchinista navale, e condotta della macchina a vapore marina ad uso dei macchinista navali e degli Istituti nautici, di M. Lignarolo, pag. XVI-308 . . . . . 2 50

Drammi — *vedi* Letteratura drammatica.

Duellante (Manuale del) in appendice al *Codice cavalleresco*, di J. Gelli, 2ª edizione, pag. VIII-256, con 26 tavole. . . 2 50

Ebanista — *vedi* Falegname — Modellatore mecc. — Operaio.

Educazione dei bambini — *vedi* Ortofrenia — Sordomuti.

Economia matematica (Introduzione alla), dei Prof. F. Virgilii e C. Garibaldi, pag. XII-210, con 19 incisioni . . 1 50

Economia politica, del Prof. W. S. Jevons, traduzione del Prof. L. Cossa, 5ª ediz. riveduta, pag. XV-180 . . . . . 1 50

Edilizia — *vedi* Fabbric. civili — Ingegneria civ. — Ingegn. leg.

Elasticità dei corpi — *vedi* Equilibrio.

Elettricità, del Prof. Fleeming Jenkin, traduz. del Prof. R. Ferrini, 3ª ediz. rived., pag. XII-237, con 40 incisioni . 1 50

Elettrochimica (Prime nozioni elementari di), del Professor A. Cossa, pagine VIII-104, con 10 incisioni 1 50

Elettrotecnica (Manuale di), di Grawinkel-Strecker, traduzione italiana dell'Ing. Flavio Dessy, pagine XVI-816, con 346 figure 9 50

L. c.

Elettrochimiche (Industrie) — *vedi* Distillazione del legno.
Ematologia — *vedi* Malattie del sangue.
Embriologia e morfologia generale, del Prof. G. CATTANEO, pag. X-242, con 71 incisioni 1 50
Enciclopedia del giurista — *vedi* Codici e leggi usuali d'Italia.
Enciclopedia Hoepli (Piccola), in 2 grossi vol. di 3375 pag. di 2 col. per ogni pag., con Appendice (146740 voci) . . . . 20 —
Energia fisica, del Prof. R. FERRINI, pag. VIII-187, con 47 incisioni. 2ª edizione interamente rifatta 1 50
Enimmistica. Guida per comporre e per spiegare Enimmi, Sciarade, Anagrammi, Logogrifi, Rebus, ecc., di D. TOLOSANI (Bajardo), pag. XII-516, con 29 illustr. e molti esempi 6 50
Enologia, precetti ad uso degli enologi italiani, del Professor O. OTTAVI, 4ª edizione interamente rifatta da A. STRUCCHI, con una Appendice sul metodo della Botte unitaria pei calcoli relativi alle botti circolari, dell'Ing. agr. R. BASSI, pag. XVI-304, con 38 incisioni 2 50
Enologia domestica, di R. SERNAGIOTTO, pag. VIII-233 . 2 —
Entomologia di A. GRIFFINI E P. LIOY, 4 volumi (*vedi* Coleottori — Ditteri — Lepidotteri — Imenotteri).
Epigrafia latina. Trattato elementare con esercizi pratici e facsimili, con 65 tav. del Prof. S. RICCI, pag. XXXII-448 . 6 50
— *vedi* Dizionario di abbreviature latine.
Epilessia, Eziologia, Patogenesi, Cura, Dr. P. PINI, p. X-277 2 50
Equilibrio dei corpi elastici (Teoria matematica dello), di R. MARCOLONGO, di pag. XIV-366 . . . . 3 —
Eritrea (L') dalle sue origini a tutto l'anno 1901. Appunti cronistorici con annessi 1 carta ed 1 schizzo, un'appendice di note geografiche e statistiche e di cenni sul Benadir e sui viaggi d'esploraz. di B. MELLI, di pag. XII-164 2 —
Eritrea — *vedi* Arabo parlato — Dizionario eritreo, — Grammatica galla — Lingue d'Africa — Prodotti del Tropico — Tigrè.
Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, 2ª edizione accresciuta, pag. XII-196 . . . . 1 50
Esame degli infermi — *vedi* Semeiotica.
Esattore comunale (Manuale dell'), ad uso anche dei Ricevitori provinciali, Messi esattoriali, Agenti imposte, ecc., del Rag. R. MAINARDI, 2ª ediz. rived. e ampl., pag. XVI-480 5 50
Esercizi geografici e quesiti, sull'Atlante geografico universale di R. Kiepert, di L. HUGUES, 3ª ediz. rifatta di pagine VIII-208 . . . . 1 50
Esercizi sulla geometria elementare, del Prof. S. PINCHERLE, pag. VIII-130, con 50 incisioni 1 50
Esercizi sintattici francesi, con oltre cento tracce di componimento, numerosi temi di ricapitolazione e un indice alfabetico delle parole e delle regole, di D. RODARI, di pag. XII-403 . . . . 3 —

L. c.

Esercizi greci, per la 4ª classe ginnasiale in correlazione alle *Nozioni elemen. di lingua greca*, del Prof. V. INAMA: del Prof. A. V. BISCONTI, 2ª ediz. rifatta, di p. XXVI-284 . 3 —

Esercizi latini con regole (Morfologia generale), del Prof. P. E. CERETI, pag. XII-332. . . . . 1 50

Esercizi di stenografia — *vedi* Stenografia.

Esercizi di traduzione a complemento della grammatica francese, del Prof. G. PRAT, 2ª edizione, pag. VI-183 . . 1 50

Esercizi di traduzione con vocabolario a complemento della Grammatica tedesca, di G. ADLER, 2ª ed., p. VIII-284. 1 50

Esercizi ed applicazione di Trigonometria piana, con 400 esercizi e problemi proposti dal Prof. C. ALASIA, pag. XVI-292, con 30 incisioni 1 50

Esplodenti e modo di fabbricarli, di R. MOLINA, p. XX-300 2 50

Espropriazione — *vedi* Ingegneria legale.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità, dell'Ingegnere ERNESTO SARDI. (In lavoro).

Essenze — *vedi* Profumiere — Liquorista — Ricettario ind.

Estetica, del prof. M. PILO, di pag. XX-260 . . . . . . 1 50

Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari e della equa ripartizione dei terreni, dell'Ing. P. FILIPPINI, pag. XVI-328, con 3 incisioni. . . . . 3 —

Estimo rurale, del Prof. CAREGA DI MURICCE, pag. VI-164. 2 —

Etica, (Elementi di) del Prof. G. VIDARI, di pag. XVI-334 . 3 —

Etnografia, di B. MALFATTI, 2ª ediz. inter. rifusa, p. VI-200. 1 50

Euclide (L') emendato del P. G. SACCHERI, traduzione e note di G. BOCCARDINI di pag. XXIV-126 con 55 inc. . 1 50

Evoluzione (Storia dell'), del Prof. CARLO FENIZIA, con breve saggio di Bibliografia evoluzionistica, pag. XIV-389 . . 3 —

Fabbricati civili di abitazione, dell'Ing. C. LEVI, 2ª ediz. rifatta, con 207 incis., e i Capitolati d'oneri approvati dalle principali città d'Italia, pag. XVI-412 . . . . 4 50

Fabbricati rurali (Costruzione ed economia dei), di V. NICCOLI, di pag. XVI-335, con 125 figure 3 50

Fabbro — *v.* Aritmetica dell'operaio — Fonditore — Meccanico — Operaio — Tornitore.

Fabbro-ferraio (Manuale pratico del), di G. BELLUOMINI, opera necessaria ed indispensabile ai fabbri fucinatori, agli aggiustatori meccanici, armajuoli, carrozzieri, carradori, calderai, ed a tutti quelli che si occupano di lavori in ferro ed in acciaio, di pag. VIII-242, con 224 incisioni . 2 50

Falegname ed ebanista. Natura dei legnami, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli, loro cubatura, di G. BELLUOMINI, 3ª ed. di pag. X-223, con 104 incisioni . 2 —

L. c.

Fallimenti (*Vedi* Curatore di).
Fanciulli — (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.) *v.* Ortofremia.
Farfalle — *vedi* Lepidotteri.
Farmacista (Manuale del), del Prof. P. E. ALESSANDRI, 2ª edizione interamente rifatta e aumentata, corredata di tutti i nuovi medicamenti in uso nella terapeutica, loro proprietà, caratteri, alterazioni, falsificazioni, usi, dosi, ecc., pag. XVI-781, con 142 tavole e 82 incisioni 6 50
Farmacoterapia e formulario, del Dott. P. PICCININI, di pag. VIII-382 . . . . 3 50
Fecola (La), sua fabbricazione e sua trasformazione in Destrina, Glucosio, Sagou, e Tapioca artificiali. Amido di Maïs, di Riso e di Grano. Nozioni generali sulla sua fabbricazione. Appendice: Sulla coltura del Lupino, di N. ADUCCI, di pag. XVI-285, con 41 inc. intercalate nel testo 3 50
Ferrovie — *vedi* Codice doganale — Curve — Ingegneria legale Macchin. e Fuochista. — Trasporti e tariffe.
Filatelia — *vedi* Dizionario filatelico.
Filatura. Manuale di filatura, tessitura e lavorazione meccanica delle fibre tessili, di E. GROTHE, traduzione sull'ultima tedesca, pag. VIII-414, con 105 incisioni . . . . 5 —
Filologia classica, greca e latina, del Prof. V. INAMA, di pag. XII-195 . . . . 1 50
Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto e consigli ai principianti, con un Vocabolorio tecnico più in uso nel panfiliamento, del Cap. G. OLIVARI, pag. XVI-286 . . 2 50
Filosofia morale, del Prof. L. FRISO, 2ª edizione riveduta ed aumentata, di pag. XVI-350 . . . . 3 —
Fillossera e le principali malattie crittogamiche della vite con speciale riguardo ai mezzi di difesa, del Dott. V. PEGLION, pag. VIII-302, con 39 incisioni . . . . 3 —
Filugello — *vedi* Bachi da seta.
Fiori artificiali, Manuale del fiorista, di O. BALLERINI, pag. XVI-278, con 144 incisioni, e 1 tav. a 36 colori . . . 3 50
— *vedi anche* Pomologia artificiale.
Fisica, del Prof. O. MURANI, con 248 incisioni e 3 tavole, 6ª edizione, completamente rifatta del Manuale di Fisica di BALFOUR STEWART pag. XVI-411 . . . . 2 —
Fisica cristallografica, W. VOIGT, trad. A. SELLA. (In lav.).
Fisiologia, di FOSTER, traduzione del Prof. G. ALBINI, 3ª edizione, pag. XII-158, con 18 incisioni 1 50
Fisiologia comparata — *vedi* Anatomia.
Fisiologia vegetale, del Dott. LUIGI MONTEMARTINI, pag. XVI-230, con 68 incisioni 1 50
Floricoltura (Manuale di), di C. M. Fratelli RODA, 3ª ed. riveduta ed ampliata da G. RODA, pag. VIII-262, con 98 inc. 2 50
Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. BUCCI DI SANTAFIORA. Complem. del Man. del Marino, di C. DE AMEZAGA, p. IV-204 5 —

L. c.

Fognatura cittadina, dell'Ing. D. Spataro, pag. x-684, con 220 figure e 1 tavola in litografia . . . . 7 —
Fognatura domestica, dell'Ing. A. Cerutti, pag. viii-421, con 200 incisioni . . . . 4 —
Fonditore in tutti i metalli (Manuale del), di G. Belluomini, 2ª edizione, pag. viii-150, con 41 incisioni . . . . 2 —
Fonologia italiana, di L. Stoppato, pag. viii-102. . . . 1 50
Fonologia latina, del Prof. S. Consoli, pag. 208 . . . . 1 50
Foreste — *vedi* Ingegneria legale — Selvicoltura.
Formaggio — *vedi* Caseificio — Latte, burro e cacio.
Formole e tavole per il calcolo delle risvolte ad arco circolare, adattate alla divisione centesimale ad uso degli ingegneri, di F. Borletti, di p. xii-69, legato. . . 2 50
Formulario scolastico di matematica elementare (aritmetica, algebra, geometria, trigonometria), di M. A. Rossotti, di pag. xvi-192 . . . . 1 50
Fosfati, perfosfati e concimi fosfatici. Fabbricazione ed analisi del Prof. A. Minozzi, di pag. xii-301 con 48 inc. 3 50
Fotocalchi — *vedi* Arti grafiche — Chimica fotografica — Fotografia industriale — Processi fotomeccanici.
Fotocollografia — *vedi* Processi fotomeccanici.
Fotocromatografia (La), del Dott. L. Sassi, pag. xxi-138, con 19 incisioni . . . . 2 —
Fotografia industriale (La), fotocalchi economici per la riproduzione di disegni, piani, carte, musica, negative fotografiche, ecc., del Dott. Luigi Gioppi, pag. viii-208, con 12 incisioni e 5 tavole fuori testo. 2 50
Fotografia ortocromatica, del Dott. C. Bonacini, pagine xvi-277, con incisioni e 5 tavole 3 50
Fotografia pei dilettanti. (Come dipinge il sole), di G. Muffone, 5ª edizione rifatta ed ampliata, pag. xx-383, con 99 incisioni e 11 tavole. . . . . 3 —
Fotogrammetria, Fototopografia praticata in Italia e applicazione della fotogrammetria all'idrografia, dell'Ing. P. Paganini. pag. xvi-288, con 56 figure e 4 tavole. . . . 3 50
Fotolitografia — *vedi* Arti grafiche — Processi fotomecc.
Fotosmaltografia (La), applicata alla decorazione industriale delle ceramiche e dei vetri, di A. Montagna, pag. viii-200, con 16 incisioni nel testo . . . . 2 —
Fototerapia e radioterapia — *vedi* Luce e salute.
Fototipografia — *vedi* Arti grafiche — Processi fotomecc.
Fragole *vedi* Frutta minori.
Francia — *vedi* Storia della Francia.
Francobolli — *vedi* Dizionario filatelico.
Fraseologia francese-italiana, di E. Baroschi Soresini, pag. viii-262 . . . . 2 50
Fraseologia italiana-tedesca — *vedi* Conversazione — Dottrina popolare.
Frenastenia — *vedi* Ortofrenia.

L. c.

Frumento (Il), (come si coltiva o si dovrebbe coltivare in Italia) di E. AZIMONTI, 2ª edizione rifatta del Manuale " Frumento e mais „ di G. CANTONI, di pagine XVI-276 . 2 50

Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e lamponi, del Prof. A. PUCCI, pag. VIII-193, con 96 incisioni . . 2 50

Frutta fermentate — *vedi* Distillazione

Frutticoltúra, del Prof. Dott. D. TAMARO, 3ª edizione, di pag. XVIII-219, con 81 incisioni . . . . 2 —

Frutti artificiali — *vedi* Pomologia artificiale.

Fulmini e parafulmini, del Dott. Prof. CANESTRINI, pag. VIII-166, con 6 incisioni . . . . 2 —

Funghi mangerecci e funghi velenosi, del Dott. F. CAVARA, di pag. XVI-192, con 43 tavole e 11 incisioni . . 4 50

Funzioni analitiche (Teoria delle), di G. VIVANTI, pagine VIII-432 (volume doppio) . . . . 3 —

Funzioni ellittiche, del Prof. E. PASCAL, pag. 240 . 1 50

Fuochista — *vedi* Macchinista e fuochista.

Fuochi artificiali — *vedi* — Esplodenti — Pirotecnia

Furetto (Il). Allevamento razionale, Ammaestramento, Utilizzazione per la caccia, Malattie, di G. LICCIARDELLI. (In lavoro).

Gallinacei — *vedi* Animali da cortile — Colombi — Pollicoltura.

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e galvanoplastica in generale. Manuale pratico per l'industriale e l'operaio riguardante la nichelatura, ramatura, doratura, argentatura, stagnatura, acciaiatura, galvanoplastica in rame, argento, oro, ecc., in tutte le varie applicaz. pratiche, di F. WERTH, di p. XVI-324, con 153 inc. 3 50

Galvanoplastica ed altre applicazione dell'elettrolisi. Galvanostegia, Elettrometallurgia, Affinatura dei metalli, Preparazione dell'alluminio, Sbianchimento della carta e delle stoffe, Risanamento delle acque, Concia elettrica delle pelli, ecc., del Prof. R. FERRINI, 3ª edizione, completamente rifatta, pag. XII-417, con 45 incisioni . . . . . 4 —

Galvanostegia, dell' Ing. I. GHERSI. Nichelatura, argentatura, doratura, ramatura, metallizzazione, ecc. pag. XII-324, con 4 incisioni 3 50

Gastronomia (Terminologia gastronomica italiana e francese) di E. BORGORELLO, con 300 Menus. (In lavoro).

Gaz illuminante (Industria del), di V. CALZAVARA, pag. XXXII-672, con 375 incisioni e 216 tabelle 7 50

— *vedi* Incandescenza a gaz.

Gelsicoltura, del Prof. D. TAMARO, pag. XVI-175 e 22 inc. 2 —

Geografia, di G. GROVE, traduzione del Prof. G. GALLETTI, 2ª edizione riveduta, pag. XII-160, con 26 incisioni . . 1 50

L. c

Geografia classica, di H. F. TOZER, traduzione e note del Prof. I. GENTILE, 5ª edizione, pag. IV-168 . . . . . 1 50

Geografia commerciale economica. *Europa, Asia, Oceania, Africa, América*, di P. LANZONI, 2ª edizione, di pag. VII-370 . . . . 3 —

Geografia fisica, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI, 3ª edizione, pag. IV-182, con 20 incisioni 1 50

Geologia, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI, quarta edizione, riveduta sull'ultima edizione inglese da G. MERCALLI, pag. XII-176, con 47 incisioni 1 50

Geometria analitica dello spazio, del Prof. F. ASCHIERI, pag. VI-196, con 11 incisioni. 1 50

Geometria analitica del piano, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-194, con 12 incisioni 1 50

Geometria descrittiva, del Prof. ASCHIERI, pag. VI-222, con 103 incisioni, 2ª edizione rifatta. 1 50

Geometria elementare — *vedi* Esercizi di Geometria pura — Complementi di Geometria — Problemi di Geometria elementare.

Geometria e trigonometria della sfera, del Prof. C. ALASIA, pag. VIII-208, con 34 incisioni 1 50

Geometria metrica e trigonometria, del Prof. S. PINCHERLE, 6ª edizione, pag. IV-158, con 47 incisioni. . . . 1 50

— *vedi anche* Esercizi di Trigonometria.

Geometria pratica, dell'Ing. Prof. G. EREDE, 3ª edizione riveduta ed aumentata, pag. XII-258, con 134 incis. . . . 2 —

Geometria projettiva del piano e della stella, del Prof. F. ASCHIERI, 2ª edizione, pag. VI-228, con 86 incisioni. . 1 50

Geometria projettiva dello spazio, del Prof. F. ASCHIERI, 2ª edizione rifatta, pag. VI-264, con 16 incisioni . . . 1 50

Geometria pura elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 6ª edizione, con l'aggiunta delle figure sferiche, pag. VIII-176, con 121 incisioni 1 50

Ghiaccio — *vedi* Industria frigorifera.

Giardino (Il) **infantile,** di P. CONTI, pag. IV-213, 27 tav. 3 —

Ginnastica (Storia della), di F. VALLETTI, pag. VIII-181 . 1 50

Ginnastica femminile, di F. VALLETTI, pag. VI-112, 67 ill. 2 —

Ginnastica maschile (Manuale di), per cura di J. GELLI, pag. VIII-108, con 216 incisioni . . . . 2 —

— *vedi anche* Giuochi ginnastici.

Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino, di E. BOSELLI, pag. 336, con 125 incisioni. . . . . 4 —

— *vedi anche* Metalli preziosi — Pietre preziose.

L. c

Giuochi ginnastici per la gioventù delle Scuole e del popolo, di F. GABRIELLI, pag. XX-218, con 24 tavole . . 2 50

Giuoco (Il) **del pallone e gli altri affini.** Giuoco del calcio (Foot-Ball), della palla a corda (Lawn-Tennis), della palla al muro (Pelota), della palla a maglio e dello sfratto, di G. FRANCESCHI, di pag. VIII-214, con 84 incisioni . . 2 50

Giurato, (Manuale per il) del D.r A. SETTI. 2ª edizione rifatta, di pag. XIV-246 . . . . 2 50

Giurisdizione (La) **in camera di consiglio,** del Dottor A. FORMENTANO. (In lavoro).

Giustizia amministrativa. Principi fondamentali, Competenze dei Tribunali ordinari, Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative e relativa procedura, di C. VITTA, p. XII-427 . 4 —

Glottologia, del Prof. G. DE GREGORIO, pag. XXXII-318 . 3 —

Glucosio — *vedi* Fecola.

Gnomonica ossia **l'arte di costruire orologi solari,** lezioni popolari di B. M. LA LETA, pag. VIII-160, con 19 figure. 2 —

Gomma elastica — *vedi* Imitazioni.

Grafologia, di C. LOMBROSO, pag. V-245 e 470 fac-simili. 3 50

Grammatica albanese con le poesie rare di Variboda, del Prof. V. LIBRANDI, pag. XVI-200 . . . . 3 —

Grammatica Araba — *vedi* Arabo parlato.

Grammatica araldica — *vedi* Araldica — Vocabolario araldico.

Grammatica ed esercizi pratici della lingua danese-norvegiana con un supplemento contenente le principali espressioni tecnico-nautiche ad uso degli ufficiali di marina di G. FRISONI, pag. XX-488 . . . . 4 50

Grammatica ed esercizi pratici della lingua ebraica, del Prof. I. LEVI fu ISACCO, pag. 192 . . . . 1 50

Grammatica francese, del Prof. G. PRAT, seconda edizione riveduta, pag. XII-299 . . . . 1 50

Grammatica e dizionario della lingua dei Galla (oromonica), del Prof. E. VITERBO:
Vol. I. Galla-Italiano, pag. VIII-152 . . . . 2 50
Vol. II. Italiano-Galla, pag. LXIV-106 . . . . 2 50

Grammatica gotica — *vedi* Lingua gotica.

Grammatica greca. (Nozioni elementari di lingua greca), del Prof. INAMA. 2ª edizione, pag. XVI-208 . . . . . 1 50

Grammatica della lingua greca moderna, del Prof. R. LOVERA, pag. VI-154 . . . . 1 50

Grammatica inglese, del Prof. L. PAVIA, pag. XII-260 . 1 50

Grammatica italiana, del Prof. T. CONCARI, 2ª edizione riveduta, pag. XVI-230 . . . . 1 50

Grammatica latina, L. VALMAGGI, 2ª ediz., pag. VIII-256 1 50

Grammatica della lingua olandese, M. MORGANA, p. VIII-124 3 —

L. c.

Grammatica ed esercizi pratici della lingua portoghese-brasiliana, del Prof. G. FRISONI, pag. XII-267 . . . . 3 —
Grammatica e vocabolario della lingua rumena, del Prof. R. LOVERA, pag. VIII-200. . . . . 1 50
Grammatica russa, del Prof. VOINOVICH, pag. X-272 . . 3 —
Grammatica sanscrita — *vedi* Sanscrito.
Grammatica della lingua slovena. Esercizi e vocabolario del Prof. BRUNO GUYON, pag. XVI-314 . . . . 3 —
Grammatica spagnuola, del Prof. PAVIA, 2ª edizione riveduta dall'autore, di pag. XII-194 . . . . 1 50
Grammatica della lingua svedese, di E. PÀROLI, p. XV-293 3 —
Grammatica tedesca, del Prof. PAVIA, 2ª ed., di p. XVIII-272 1 50
Grammatica Tigré — *vedi* Tigrè italiano.
Grammatica turca osmanli, con paradigmi, crestomazia, e glossario, di L. BONELLI, pag. VIII-200 e 5 tavole . . 3 —
Grandine — *vedi* Assicurazioni.
Granturco — *vedi* Frumento e mais — Industria dei molini.
Gravitazione. Spiegazione elementare delle principali perturbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. AIRY, traduzione di F. PORRO, con 50 incisioni, pag. XXII-176 . . 1 50
Grecia antica — *vedi* Archeologia (Arte greca) — Mitologia greca — Monete greche — Storia antica.
Gruppi continui di trasformazioni (Parte generale della teoria), di E. PASCAL, di pag. XI-378 . . . . 3 —
Guida numismatica universale, contenente 6278 indirizzi e cenni storico-statistici di collezioni pubbliche e private, di numismatici, di società e riviste numismatiche, di incisioni, di monete e medaglie e di negozianti di monete e libri di numismatica, di F. GNECCHI. Quarta ediz., di pag. XV-612 8 —
Guttaperca — *vedi* Imitazioni.
Humus (L'), la fertilità e l'igiene dei terreni culturali, del Prof. A. CASALI, pag. XVI-210 . . . . 2 —
Idraulica, T. PERDONI, pag. XXVIII-392 con 301 fig. e 3 tav. 6 50
Idrografia — *vedi* Fotogrammetria.
Idroterapia, di G. GIBELLI, pag. IV-238, con 30 incis.. . 2 —
— *vedi anche* Acque minerali e termali del Regno d'Italia.
Igiene della Bocca e dei Denti, nozioni elementari di Odontologia, di L. COULLIAUX, di pag. XVI-330, e 23 inc. 2 50
Igiene del lavoro, di TRAMBUSTI A. e SANARELLI, pagine VIII-262, con 70 incisioni. 2 50
Igiene della pelle, di A. BELLINI, pag. XVI-240, 7 incis. . 2 —
Igiene privata e medicina popolare ad uso delle famiglie, di C. BOCK, 2ª edizione italiana curata dal Dott. GIOV. GALLI, pag. XVI-272 . . . . 2 50
Igiene rurale, di A. CARRAROLI, pagine X-470 . . . . 3 —
Igiene scolastica, di A. REPOSSI, 2ª ediz., pag. IV-246. . 2 —
Igiene veterinaria, del Dott. U. BARPI, pag. VIII-228 . . 2 —
Igiene della vista sotto il rispetto scolastico. del Dott. A. LOMONACO, pag. XII-272. . . . . 2 50

L. c.

Igiene della vita pubblica e privata, G. FARALLI, p. XII-250 2 50

Igroscopi, igrometri, umidità atmosferica, del Prof. P. CANTONI, pag. XII-142, con 24 incisioni e 7 tabelle . . 1 50

Illuminazione — *vedi* Acetilene — Gas. illum. — Incandescenza.

Illuminazione elettrica (Impianti di), Manuale pratico dell'Ing. E. PIAZZOLI, 5ª ediz. interamente rifatta, (9-10 migliaio) seguita da un'appendice contenente la legislazione italiana relativa agli impianti elettrici, di pag. 606, con 264 incisioni, 90 tabelle e 2 tavole 6 50

Imbalsamatore — *vedi* Naturalista preparatore — Naturalista viaggiatore — Zoologia.

Imenotteri, Neurotteri, Pseudoneurotteri, Ortotteri e Rincoti italiani, del Dott. E. GRIFFINI (Entomologia IV), pag. XVI-687, con 243 incisioni 4 50

Imitazione di Cristo (Della), Libri quattro di GIO. GERSENIO, volgarizzamento di CESARE GUASTI, con proemio e note di G. M. ZAMPINI, pag. LVI-396 . . . . 3 50

Imitazioni e succedanei nei grandi e piccoli prodotti industriali. Pietre e materiali da costruzione, Materiali refrattarii, Carborundum, Amianto, Pietre e metalli preziosi, Galvanoplastica. Cuoio, Linoleum, Seta e fibre tessili diverse, Paste da carta, Materie plastiche, Colle e gomme, Gomma elastica e Guttaperca, Avorio, Corno, Ambra, Madreperla, Celluloide, Viscoso, Cere e grassi, Materie concianti, Legno, Agglomerati di carbone, di segatura, di sughero, Polvere pirica, Caffè, Profumi, Vetrerie, ecc., dell'Ing. I. GHERSI, di pag. XVI-591, con 90 incisioni . 6 50

Immunità e resistenza alle malattie, di A. GALLI VALERIO, pag. VIII-218. . . . . 1 50

Impalcature — *vedi* Costruzioni.

Impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi, Manuale di terapeutica del Dott. G. MALACRIDA, pag. 305 . . . 3 —

Imposte dirette (Riscoss. delle), E. BRUNI, pag. VIII-158. 1 50

Incandescenza a gaz, (Fabbricazione delle reticelle) di L. CASTELLANI, pag. X-140, con 33 incisioni. . . . . . . 2 —

Inchiostri — *vedi* Ricettario industriale — Vernici ecc.

Incisioni — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte e di curiosità.

Indovinelli — *vedi* Enimmistica.

Industria (L') frigorifera di P. ULIVI. Nozioni fondamentali, macchine frigorifere, raffreddamento dell'aria, ghiaccio artificiale e naturale, dati e calcoli numerici, nozioni di fisica e cenni sulla liquefazione dell'aria e dei gaz, di pagine XII-168, con 36 figure e 16 tabelle . . . . . . 2 —

Industrie elettrochimiche — *vedi* Distillazione del legno.

Industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Industrie agricole e rurali - Industrie manifatturiere ed artistiche, di I. GHERSI, di pag. XII-372 . . . . 3 50

Infanzia — *vedi* Terapia delle malattie dell' — Giardino infantile — Nutrizione — Ortofrenia — Sordomuto.

Infezione — *vedi* Disinfezione — Medicatura antisettica.

L. c.

Infortunii sul lavoro — *vedi* Legge sugli.

Infortunii della montagna (Gli). Manuale pratico degli Alpinisti, delle guide e dei portatori, del Dott. O. BERNHARD, traduzione con aggiunte del Dott. R. CURTI, di pag. XVIII-60, con 65 tav. e 175 figure dimostrative . . 3 50

Infortuni sul lavoro, (Mezzi tecnici per prevenirli) di E. MAGRINI, di pag. XXXII-252, con 257 incisioni. . . . 3 —

— *vedi anche* Leggi per gli.

Ingegnere agronomo — *vedi* Agronomia — Prontuario dell'agric.

Ingegnere civile. Manuale dell'ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 20ª ediz. modificata e aumentata, (52º al 54º migliaio), con 227 fig. e una tavola, pag. XIV-486 . 5 50

Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC . 5 50

Ingegnere navale. Prontuario di A. CIGNONI, pag. XXXII-292, con 36 figure. Legato in pelle 5 50

Ingegnere rurale (Prontuario dell') — *Vedi* Agricoltore.

Ingegneria legale per tecnici e giuristi (Manuale di), dell'Avv. A. LION. Commento ed illustrazione con la più recente giurisprudenza: Responsabilità - Perizia - Servitù - Piani regolatori e di ampliamento - Legge di sanità - Regolamenti d'igiene ed edilizii - Espropriazione - Miniere - Foreste - Catasto - Privativa industriale - Acque - Strade - Ferrovie - Tramvay - Bonifiche - Telefoni - Appalti - Riparazioni - Cimiteri - Derivazioni di acque pubbliche - Monumenti d'arte e d'antichità, ecc., pag. VIII-552 . . . . . 5 50

Inghilterra — *vedi* Storia d'Inghilerra.

Insegnamento (L') dell'Italiano nelle Scuole Secondarie. Esposizione teorico-pratica con esempi, del Prof. C. TRABALZA, di pag. XVI-254 . . . . 1 50

Insetti nocivi, del Prof. F. FRANCESCHINI, pag. VIII-264, con 96 incisioni . . . . 2 —

Insetti utili, del Prof. F. FRANCESCHINI, di pag. XII-160, con 43 incisioni e 1 tavola . . . . 2 —

Interesse e sconto, del Prof. E. GAGLIARDI, 2ª edizione rifatta e aumentata, pagine VIII-198 . . . . 2 —

Inumazioni — *vedi* Morte vera.

Ipnotismo — *vedi* Magnetismo — Spiritismo — Telepatia.

Ipoteche (Man. per le), di A. RABBENO, pag. XVI-247 . . . 1 50

Islamismo (L') del Prof. I. PIZZI, di pag. VIII-494. . . . 3 —

Ittiologia italiana, del Dott. A. GRIFFINI, con 244 incis. Descriz. dei pesci di mare e d'acqua dolce, di p. XVIII-469 4 50

— *vedi anche* Piscicoltura — Ostricoltura.

Lacche — *vedi* Vernici ecc.

Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata al caseificio, del Prof. SARTORI, pag. X-162, con 24 incisioni . 2 —

Lavori femminili — *vedi* Abiti per signora — Biancheria — Macchine da cucire — Monogrammi — Trine a fuselli.

Lavori marittimi ed impianti portuali, di F. BASTIANI, di pag. XXIII-424, con 209 figure 6 50

Lavori pubblici — *vedi* Leggi sui lavori pubblici.

L. c.

Lavori in terra (Manuale di), dell'Ing. B. LEONI, pag. XI-305, con 38 incisioni . . . . 3 —
Lavoro (Il) **delle donne e dei fanciulli.** Nuova legge e regolamento 19 giugno 1902 — 28 febbraio 1903. Testo atti parlamentari e commento, per cura dell'Avv. E. NOSEDA di pag. XV-174 . . . . 1 50
Lawn-Tennis, di V. BADDELEY, prima traduzione italiana con note e aggiunte del trad., pag. XXX-206, con 13 illustr. 2 50
Legge (La nuova) **comunale e provinciale,** annotata da E. MAZZOCCOLO, 4ª edizione, interamente rifatta con l'aggiunta del regolamento e di 2 indici, pag. XII-820 . . . 7 50
Legge sui lavori pubblici e regolamenti, di L. FRANCHI, pag. IV-110-CXLVIII 1 50
Legge lavoro donne e fanciulli — *vedi* lavoro.
Legge sull'ordinamento giudiziario, dell'Avv. L. FRANCHI, pag. IV-92-CXXVI 1 50
Leggende popolari di E. MUSATTI. 3ª ediz. di p. VIII-181 1 50
Leggi e convenzioni sui diritti d'autore — *vedi* Codici e leggi usuali d'Italia, vol. III.
Leggi per gl'infortunii sul lavoro, dell'Avv. A. SALVATORE, pag. 312 . . . . 3 —
Leggi e convenzioni sulle privative industriali, disegni, modelli di fabbrica, marchi di fabbrica e di commercio, di L. FRANCHI. (Vedi Codici e Leggi usuali d'Italia) . . . 3 50
Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica, di L. FRANCHI, pag. IV-108-XCII 1 50
Leggi sulle tasse di Registro e Bollo, con appendice, del Prof. L. FRANCHI, pag. IV-124-CII 1 50
Leggi usuali d'Italia — *vedi* Codici e leggi.
Leghe metalliche ed amalgame, alluminio, nichelio, metalli preziosi e imitazione, bronzo. ottone, monete e medaglie, saldature, dell'Ing. I. GHERSI, p. XVI-431, con 15 inc. 4 —
Legislazione delle acque di D. CAVALLERI, di pag. XV-274 2 50
Legislazione Mortuaria — *vedi* Morte.
Legislazione sanitaria italiana, (La nuova) di E. NOSEDA. di pag. VIII-570 . . . . 5 —
Legislazione rurale, secondo il programma governativo per gli Istituti Tecnici, dell'Avv. E. BRUNI, pag. XI-423 . . 3 —
Legnami — *vedi* Cubatura dei legnami — Falegname.
Legno artificiale — *vedi* Imitazioni.
Legno (Lavorazione dei prodotti di distillazione del) — *vedi* Distillazione.
Lepidotteri italiani, del Dott. A. GRIFFINI (Entomol. II), pag. XIII-248, con 149 incisioni. 1 50
Letteratura albanese (Manuale di), del Prof. A. STRATICÒ, pag. XXIV-280 . . . . 3 —
Letteratura americana, di G. STRAFFORELLO. pag. 158 1 50
Letteratura araba, del Prof. I. PIZZI di pag. XII-388 . 3 —
— *vedi anche* Islamismo.

L. c.

Letteratura assira, del Dott. B. TELONI di pag. XV-266 e tre tavole fuori testo . . . . 3 —

Letteratura catalana, del Prof. RESTORI. (In lavoro).

Letteratura danese — *vedi* Letteratura norvegiana

Letteratura drammatica, di C. LEVI, pag. XII-339 . . . 3 —

Letteratura ebraica, di A. REVEL, 2 vol., pag. 364 . . 3 —

Letteratura egiziana, di L. BRIGIUTI. (In lavoro).

Letteratura francese, del Prof. E. MARCILLAC, traduz. di A. PAGANINI, 3ª edizione, pag. VIII-198 . . . . . 1 50

Letteratura greca, di V. INAMA, 14ª ediz. riveduta (dal 56° al 61° migliaio) pag. VIII-236 e una tavola. . . . 1 50

Letteratura indiana, A. DE GUBERNATIS, pag. VIII-159 . 1 50

Letteratura inglese, di E. SOLAZZI, 2ª edizione, di pagine VIII-194 . . . . 1 50

Letteratura italiana, del Prof. C. FENINI, dalle origini al 1748, 5ª edizione completamente rifatta dal Prof. V. FERRARI, pag. XVI-291 . . . . 1 50

Letteratura italiana moderna, (1748-1870). Aggiunti 2 quadri sinottici della letteratura contemporanea (1870-1901) del Prof. V. FERRARI, pag. 290 . . . . 1 50

Letteratura italiana moderna e contemporanea 1748-1901, del Prof. V. FERRARI, pag. VIII-406 . . . . . . 3 —

Letteratura latina — *vedi* Letteratura romana

Letteratura norvegiana, di S. CONSOLI, pag. XVI-272. . 1 50

Letteratura persiana, del Prof. I. PIZZI, pag. X-208 . . 1 50

Letteratura provenzale, di A. RESTORI, pag. X-220 . . 1 50

Letteratura romana, del Prof. F. RAMORINO, 6ª edizione corretta, di pag. VIII-349 . . . . 1 50

Letteratura spagnuola e portoghese, del Prof. L. CAPPELLETTI, 2ª edizione rif. da B. SANVISENTI (In lavoro).

Letteratura tedesca, del Prof. O. LANGE, 3ª edizione rifatta dal Prof. MINUTTI, pag. XVI-188 . . . . 1 50

Letteratura ungherese, di ZIGANY ARPÀD, pag. XII-295. 1 50

Letterature slave, del Prof. D. CIÀMPOLI, 2 volumi:

I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, pag. IV-144. . . 1 50

II. Russi, Polacchi, Boemi, pag. IV-142 . . . . 1 50

Lexicon Abbreviaturarum quae in lapidibus, codicibus et chartis praesertim Medii-Aevi occurrunt — *vedi* Dizionario di abbreviature.

Levatrice — *vedi* Ostetricia.

Limoni *vedi* Agrumi.

Lingua araba — *vedi* Arabo parlato — Dizionario eritreo — Grammatica Galla — Lingue dell'Africa — Tigrè.

Lingua gotica, grammatica, esercizi, testi, vocabolario comparato con ispecial riguardo al tedesco, inglese, latino e greco, del Prof. S. FRIEDMANN, pag. XVI-333 . . . . . 3 —

Lingua greca — *vedi* Esercizi — Filologia — Florilegio — Grammatica — Letteratura — Morfologia — Dialetti — Verbi.

L. c.

Lingue dell'Africa, di R. CUST, versione italiana del Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . . . 1 50

Lingua latina *vedi* Dizionario di abbreviature latine — Epigrafia — Esercizi — Filologia classica — Fonologia — Grammatica — Letteratura romana — Metrica — Verbi.

Lingue germaniche — *vedi* Grammatica danese-norvegiana inglese, olandese, tedesca, svedese.

Lingua Turca Osmanli — *vedi* Grammatica.

Lingue neo-latine, del Dott. E. GORRA, pag. 147. . . . 1 50

Lingue straniere (Studio delle), di C. MARCEL, ossia l'arte di pensare in una lingua straniera, traduzione del Prof. DAMIANI, di pag. XVI-136 . . . . 1 50

Linoleum — *vedi* Imitazioni.

Liquidatore di sinistri marittimi — *vedi* Avarie e sinistri marittimi.

Liquorista, di A. ROSSI, con 1270 ricette pratiche. Materiale, Materie prime, Manipolazioni, Tinture, Essenze naturali ed artificiali, Fabbricazione dei liquori per macerazione, digestione, distillazione, con essenze, tinture, ecc., Liquori speciali, Vini aromatizzati, pag. XXXII-560, con 19 incisioni nel testo . . . . 5 —

Litografia, di C. DOYEN, di pag. VIII-261, con 8 tavole e 40 figure di attrezzi, ecc., occorrenti al litografo . . . 4 —

Liuto — *vedi* Chitarra — Mandolinista — Strum. ad arco.

Logaritmi (Tavole di), con 6 decimali, di O. MÜLLER, 6ª ediz., aumentata delle tavole dei logaritmi d'addizione e sottrazione per cura di M. RAINA, di pagine XXXVI-191. (11, 12, 13° migliaio) 1 50

Logica, di W. STANLEY JEVONS, traduz. del Prof. C. CANTONI, 5ª ediz. di pag. VIII-166, con 15 incisioni. . . . 1 50

Logica matematica, del Prof. C. BURALI-FORTI, p. VI-158. 1 50

Logismografia, di C. CHIESA, 3ª ediz., pag. XIV-172 . . 1 50

Logogrifi — *vedi* Enimmistica.

Lotta — *vedi* Pugilato.

Luce e colori, del Prof. G. BELLOTTI, pag. X-157, con 24 incisioni e 1 tavola 1 50

Luce e suono, di E. JONES, traduzione di U. FORNARI, di pag. VIII-336, con 121 incisioni. . . . . 3 —

Luce e salute. Fototerapia e radioterapia del Dott. A. BELLINI, di pag. XII-362, con 65 figure 3 50

Macchine (Atlante di) e di Caldaie, con testo e note di Tecnologia, di pag. XV-80, con 112 tavole e 170 figure in iscala ridotta . . . . 3 —

Macchine a vapore, (Manuale del costruttore di), di H. HAEDER. Edizione italiana compilata sulla 5ª edizione tedesca, con notevoli aggiunte dell'Ing. E. WEBBER, pag. XVI-452, con 1444 incisioni e 244 tabelle, legato in bulgaro rosso . 7 —

Macchine agricole, del Conte A. CENCELLI-PERTI, di pag. VIII-216, con 68 incisioni . . . . 2 —

L. c.

Macchine per cucire e ricamare, dell'Ing. ALFREDO GALASSINI, pag. VII-230, con 100 incisioni 2 50

Macchinista e fuochista, del Prof. G. GAUTERO, riveduto e ampliato dall'Ing. Prof. LORIA, 9ª ediz. con Appendice sulle Locomobili e le Locomotive e col Regolamento sulle caldaie a vapore, pag. XX-194, con 84 incisioni . . . . 2 —

Macchinista navale (Manuale del), di M. LIGNAROLO, 2ª ed. rifatta, pag. XXIV-602, con 344 incisioni 7 50

Macinazione — *vedi* Industrie dei molini — Panificazione.

Magnetismo ed elettricità. Principî e applicazioni esposti elementarmente, del Prof. F. GRASSI. 3ª ediz. completamente rifatta del manuale di POLONI e GRASSI, di pagine XVI-508, con 280 figure 6 tavole fuori testo . . . 5 50

Magnetismo ed ipnotismo, del Dottor G. BELFIORE, 2ª ed. rifatta pag. VIII-396 . . . . 3 50

Maiale (Il). Razze, metodi di riproduzione, di allevamento, ingrassamento, commercio, salumeria, patologia suina e terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia, dizionario suino-tecnico, del Prof. E. MARCHI, 2ª ediz., pag. XX-736, con 190 incisioni e una Carta 6 50

Maioliche e porcellane (L'amatore di), di L. DE MAURI, illustrato da splendide *incisione in nero*, da *12 superbe tavole a colori* e da *3000 marche*. - Contiene: Tecnica della fabbricazione - Sguardo generale sulla storia delle Ceramiche dai primi tempi fino ai giorni nostri - Cenni storici ed artistici su tutte le fabbriche - Raccolte di 3000 marche corredate ognuna di notizie relative, e coordinate ai Cenni Storici in modo che le ricerche riescano di *esito immediato* - Dizionario di termini Artistici aventi relazione coll'Arte Ceramica e di oggetti Ceramici speciali, coi prezzi correnti. Bibliografia ceramica, indici vari, pag. XII-650 . . . . . 12 50

Mais (Il) o granoturco, o formentone, o granone, o melgone, o melica, o melicotto, o carlone, o polenta, ecc. Norme per una buona coltivazione, di E. AZIMONTI, 2ª edizione rifatta dal Manuale " Frumento e Mais „ di E. CANTONI, di pag. XII-196 con 61 incisioni nel testo 2 50

Malattie dei paesi caldi, del Dott. C. MUZIO. (In lavoro).

Malattie crittogamiche delle piante erbacee coltivate, del Dott. R. WOLF, traduzione con note ed aggiunte del Dott. P. BACCARINI, pag. X-268, con 50 incisioni . . . . . . 2 —

Malattie ed alterazione dei vini, del Prof. S. CETTOLINI, di pag. XI-138, con 13 incisioni. . . . . 2 —

Malattie della vite — *vedi* Filossera — Malattie crittogamiche.

Mammiferi — *vedi* Zoologia.

Mandarini — *vedi* Agrumi.

Malattie del sangue. Manuale d'Ematologia del Dott. E. REBUSCHINI, pag. VIII-432 . . . . 3 50

Mandato commerciale, di E. VIDARI, pag. VI-160. . . . 1 50

L. c.

Mandolinista (Manuale del), di A. PISANI, pag. XX-140, con 18 figure, 8 tavole e 89 esempi. . . . . 2 —

Manicomio — *vedi* Assistenza pazzi — Psichiatria.

Manzoni Alessandro. Cenni biografici, di L. BELTRAMI, di pag. 109, con 9 autografi e 68 incisioni. 1 50

Marche di Fabbrica — *vedi* Amatore oggetti d'arte — Leggi sulle proprietà — Majoliche.

Mare (Il). V. BELLIO, pag. IV-140, con 6 tav. lit. a colori. 1 50

Marine (Le) **da guerra del mondo al 1897,** di L. D'ADDA, pag. XVI-320, con 77 illustrazioni 4 50

Marino (Manuale del) **militare e mercantile,** del Contr'ammiraglio DE AMEZAGA, con 18 xilografiie, 2ª edizione, con appendice di BUCCI DI SANTAFIORA . . . . . . 5 —

Marmista (Manuale del), di A. RICCI, 2ª edizione, pag. XII-154, con 47 incisioni . . . . 2 —

Marmo — *vedi* Imitazioni.

Massaggio, del Dott. R. MAJNONI, p. XII-179, con 51 inc.. 2 —

Mastici — *vedi* Ricettario industriale — Vernici, ecc.

Matematica (Complementi di) ad uso dei chimici e dei naturalisti, di G. VIVANTI, di pag. X-381 . . . . . . 3 —

Matematiche superiori (Repertorio di). Definizioni, formole, teoremi, cenni bibliografici, del Prof. E. PASCAL.
Vol. I. *Analisi*, pag. XVI-642 . . . . 6 —
Vol. II. *Geometria*, e indice gen. per i 2 vol. pag. 950 9 50

Materia medica moderna (Man. di), G. MALACRIDA, p. XI-761 7 50

Materiali artificiali — *v.* Ricettario indust. — Imitaz. e succedanei.

Meccanica, del Prof. R. STAWELL BALL, traduzione del Prof. J. BENETTI, 4ª edizione, pag. XVI-214, con 89 inc.. 1 50

Meccanica agraria, di V. NICCOLI. (In lavoro).

Meccanica (La) **del macchinista di bordo,** per gli Ufficiali macchinisti della R. Marina, i macchinisti delle Compagnie di navigazione, i Costruttori e i Periti meccanici, gli Allievi degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole Industriali e Professionali, di E. GIORLI, con 92 figure . . . 2 50

Meccanico (Il), ad uso dei capi tecnici, macchinisti, elettricisti, disegnatori, assistenti, capi operai, conduttori di caldaie a vapore, alunni di Scuole industriali, di E. GIORLI, 4ª edizione ampliata, pag. XV-423, con 204 incisioni . . 3 —

Meccanismi (500), scelti fra i più importanti e recenti riferentisi alla dinamica, idraulica, idrostatica, pneumatica, macchine a vapore, molini, torchi, orologerie, ecc., di H. T. BROWN, trad. d. Ing. F. CERRUTI, 3ª edizione italiana, pag. VI-176, con 500 incisioni 2 50

Medaglie — *vedi* Leghe metalliche — Monete greche — Monete romane — Numismatica — Vocabolarietto dei numismatici.

Medicatura antisettica, del Dott. A. ZAMBLER, con prefazione del Prof. E. TRICONI, pag. XVI-124, con 6 incis. . 1 50

L. c.

Medicina operativa — *vedi* Chirurgia.

Medico pratico, (Il) di C. Muzio. 3ª edizione del Nuovo memoriale pei medici pratici, di pag. XVI-492 . . . . 5 —

Memoria (L'arte della) — *vedi* Arte.

Mercedi — *vedi* Paga giornaliera.

Merciologia, ad uso delle scuole e degli agenti di commercio, di O. Luxardo, pag. XII-452. . . . . 4 —

Meridiane — *vedi* Gnomonica.

Metalli preziosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione, assaggi, usi), di G. Gorini, 2ª ed., p. II-196, con 9 inc. . 2 —

Metallizzazione — *v.* Galvanizz.— Galvanoplastica — Galvanostegia.

Metallocromia. Colorazione e decorazione chimica ed elettrica dei metalli, bronzatura, ossidazione, preservazione e pulitura, dell'Ing. I. Ghersi, pag. VIII-192 . . . . . 2 50

Metallurgia dell'oro, dell'Ing. E. Cortese. (In lavoro).

Metallurgia — *vedi* Coltivazione delle miniere — Fonditore — Leghe metalliche — Siderurgia — Tempera e cementazione.

Meteorologia generale, del Dott. L. De Marchi, pag. VI-156, con 8 tavole colorate. 1 50

vedi anche — Climatologia — Igroscopi.

Metrica dei greci e dei romani, di L. Müller, 2ª edizione italiana confrontata colla 2ª tedesca ed annotata dal Dott. Giuseppe Clerico, pag. XVI-186. . . . . 1 50

Metrica italiana — *vedi* Ritmica e metrica italiana.

Metrologia Universale ed il **Codice Metrico Internazionale,** coll'indice alfabetico di tutti i pesi misure, monete, ecc., dell'Ing. A. Tacchini, pag. XX-482 . . . . 6 50

Mezzeria (Manuale pratico della) e dei vari sistemi della colonia parziaria in Italia, d. Prof. A. Rabbeno, p. VIII-196 1 50

Micologia *vedi* Funghi mangerecci — Malattie crittogamiche — Tartufi e funghi.

Microbiologia. Perchè e come dobbiamo difenderci dai microbi. Malattie infettive, Disinfezioni, Profilassi, del Dott. L. Pizzini, pag. VIII-142 . . . . 2 —

Microscopia — *vedi* Anatomia microscopica — Animali parassiti — Bacologia — Batteriologia — Prostitologia — Tecnica prostitologica.

Microscopio (Il), Guida elementare alle osservazioni di Microscopia, del Prof. Camillo Acqua, p. XII-226, 81 inc. 1 50

Mineralogia generale, del Prof. L. Bombicci, 2ª ediz. riveduta, di pag. XVI-190, con 183 inc. e 3 tavole . . . 1 50

Mineralogia descrittiva, del Prof. L. Bombicci, 2ª edizione, di pag. IV-300, con 119 incisioni. . . . . . . 3 —

Miniere (Coltivazione delle), di S. Bertolio, 2ª ediz. rifatta del Man. “Arte Min.” di Zoppetti, p. VIII-284 . 2 50

Miniere di zolfo — *vedi* Zolfo.

Misurazione delle botti — *vedi* Enologia.

L. c.

Misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi — Codice del Perito Misuratore — Metrologia — Monete — Strumenti metrici.

Mitilicoltura — *vedi* Ostricoltura — Piscicoltura.

Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO. (In lavoro).

Mitologia comparata, del Prof. A. DE GUBERNATIS, 2ª edizione, di pag. VIII-150. (Esaurito).

Mitologia greca, di A. FORESTI:
Volume I. *Divinità*, di pag. VIII-264 . . . . 1 50
Volume II. *Eroi*, di pag. 188 . . . . 1 50

Mitologie orientali, di D. BASSI:
Vol. I. *Mitologia babilonese-assira*, pag. XVI-219 . . 1 50
Vol. II. *Mitologia egiziana e fenicia*. (In lavoro).

Mnemotecnia — *vedi* Arte della memoria.

Mobili artistici — *vedi* Amatore d'oggetti d'arte.

Moda — *vedi* Abiti — Biancheria — Fiori artificiali — Trine.

Modellatore meccanico, falegname ed ebanista, del Prof. G. MINA, pag. XVII-428, con 293 incisioni e 1 tavola . 5 50

Molini (L'Industria dei) **e la macinazione del frumento,** di C. SIBER-MILLOT, di pag. XX-259, con 103 incisioni nel testo e 3 tavole . . . . 5 —

Monete greche, di S. AMBROSOLI, di pag. XIV-286, con 200 fotoincisioni e 2 carte geografiche. . . . . 3 —

Monete (Prontuario delle), **pesi e misure inglesi,** ragguagliate a quelle del sistema decimale, dell'Ing. GHERSI, di pag. XII-196, con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili delle monete in corso 3 50

Monete romane. Manuale elementare compil. da F. GNECCHI, 2ª edizione, riveduta corretta ed ampliata, di pag. XXVII-370, con 25 tavole e 90 figure nel testo . . . . 3 —

Monogrammi, del Prof. A. SEVERI, 73 tavole divise in tre serie, le prime due di 462 in due cifre e la terza in 116 in tre cifre 3 50

Montatore (Il) **di macchine.** Opera arricchita da oltre 250 esempi pratici e problemi risolti, di S. DINARO, di pagine XII-„68 . . . . 4 —

Morfologia generale — *vedi* Embriologia.

Morfologia greca, del Prof. V. BETTEI, pag. XX-376 . . 3 —

Morfologia italiana, del Prof. E. GORRA, pag. VI-142 . . 1 50

Morte (La) **vera e la morte apparente,** con appendice “ *La legislazione mortuaria* „ di F. DELL'ACQUA, p. VIII-136 . 2 —

L. c.

Mosti (Densità dei), **dei vini e degli spiriti ed i problemi che ne dipendono,** ad uso degli enochimici, degli enotecnici e dei distillatori, di E. CILLIS, di pag. XVI-280, con 11 figure e 46 tavole . . . . 2 —

Musei — *vedi* Amatore oggetti d'arte e curiosità — Amatore maioliche e porcellane — Armi antiche — Pittura — Scoltura.

Mutuo soccorso — *vedi* Società mutuo soccorso

Napoleone I°, di L. CAPPELLETTI, 28 fotoinc., p. XX-272 . 2 50

Naturalista preparatore (Il), del Dott. R. GESTRO, 3ª edizione riveduta ed aumentata del *Manuale dell'Imbalsamatore*, di pag. XVI-168, con 42 incisioni . . . . . . 2 —

Naturalista viaggiatore, del Prof. A. ISSEL e R. GESTRO (Zoologia), di pag. VIII-144, con 38 incisioni . . . . . 2 —

Nautica stimata o Navigazione piana di F. TAMI, di pag. XXXII-179, con 47 incisioni 2 50

Neurotteri — *vedi* Imenotteri.

Nevrastenia del Dott. L. CAPPELLETTI di pag, XX-490 . 4 —

Nichelatura — *vedi* Galvanostegia.

Notaio (Manuale del), aggiunte le Tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, norme e moduli pel Debito pubblico, di A. GARETTI, 4ª ediz. riveduta e ampliata, pag. VIII-380 . . 3 50

Numeri — *vedi* Teoria dei numeri.

Numismatica (Manuale di), del Dott. S. AMBROSOLI, 3.ª edizione riveduta, di pag. XVI-250, con 250 fotoincisioni nel testo e 4 tavole 1 50

Numismatica — *vedi* Guida numismatica.

Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. ABBO, di pag. XII-148, con 97 incisioni 2 50

Nutrizione del bambino. Allattam. naturale ed artificiale, del Dott. L. COLOMBO, pag. XX-228, con 12 incisioni. . 2 50

Occultismo — *vedi* Magnet. e ipnotismo — Spiritismo — Telepatia.

Oculistica — *vedi* Igiene della vista — Ottica.

Odontologia — *vedi* Igiene della bocca.

Olii vegetali, animali e minerali, loro applicazioni di G. GORINI, 2ª edizione completamente rifatta dal Dott. G. FABRIS, di pag. VIII-214, con 7 incisioni . . . . . . 2 —

Olivo ed olio. Coltivazione dell'olivo, estrazione, purificazione e conservazione dell'olio, del Prof. A. ALOI, 5ª edizione accresciuta e rinnovata, di p. XVI-365, con 65 inc. 3 —

Omero, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e C. FIORILLI, di pag. XII-196 . . . . 1 50

Onde Hertziane — *vedi* Telegrafo senza fili.

Operaio (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici di G. BELLUOMINI, 5ª ediz. aumentata, di pag. XVI-262 . . . 2 —

L. c.

Operazioni doganali — *vedi* Codice doganale — Trasporti e tariffe.
Oratoria — *vedi* Arte del dire — Rettorica — Stilistica.
Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, del Dott. F. Racioppi, 2ª edizione, di pag. XII-316 . . . . 3 —
Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Europa, del Dott. F. Racioppi, di pag. VIII-376 . . . . 3 —
Ordinamento giudiziario — *vedi* Leggi sull'.
Oreficieria — *vedi* Gioielleria — Leghe metalliche — Metalli preziosi — Saggiatore.
Organoterapia, di E. Rebuschini, pag. VIII-432 . . . . 3 50
Oriente antico — *vedi* Storia antica.
Ornatista (Manuale dell'), dell'Arch. A. Melani. Raccolta di iniziali miniate e incise, d'inquadrature di pagina, di fregi e finalini, esistenti in opere antiche di biblioteche, musei e collezioni private. XXIV tavole in colori per miniatori, calligrafi, pittori di insegne, ricamatori, incisori, disegnatori di caratteri, ecc., Iª serie, in-8 . . . . . 4 50
Orologeria moderna, dell'Ing. Garuffa, di pag. VIII-302, con 276 incisioni . . . . 5 —
— *vedi anche* Gnomonica.
Orologi artistici — *vedi* Amatore di oggetti d'arte.
Orologi solari — *vedi* Gnomonica.
Orticoltura del Prof. D. Tamaro, 2ª edizione rifatta, di pagine XVI-576, con 110 incisioni 4 50
Ortocromatismo — *vedi* Fotografia.
Ortofrenia (Manuale di), per l'educazione dei fanciulli frenastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.), del Prof. P. Parise, di pag. XII-231 . . . . 2 —
Ortotteri — *vedi* Imenotteri ecc.
Ossidazione — *vedi* Metallocromia.
Ostetricia (Manuale di) *Ginecologia minore*, per le levatrici di L. M. Bossi, di pag. XV-493, con 113 incisioni 4 50
Ostricoltura e mitilicoltura, del Dott. D. Carazzi, con 13 fototipie, di pag. VIII-202 . . . . 2 50
Ottica, di E. Gelcich, pag. XVI-576, con 216 incis. e 1 tav. 6 —
Ottone — *vedi* Leghe metalliche.
Paga giornaliera (Prontuario della), **da cinquanta centesimi a lire cinque,** di C. Negrin, di pag. 222. . . . 2 50
Paleoetnologia, del Prof. J. Regazzoni, di pag. XI-252, con 10 incisioni 1 50
Paleografia, di E. M. Thompson, traduzione dall'inglese, con aggiunte e note del Prof. G. Fumagalli, 2ª edizione rifatta, di pag. XII-178, con 30 inc. e 6 tav,. . . . . . 2 —
Paleontologia (Compendio di), del Prof. P. Vinassa de Regny, di pag. XVI-512, con 356 figure intercalate . . 5 50

L. c.

Pallone (Giuoco del) — *vedi* Giuoco.

Panificazione razionale, di POMPILIO, pag. IV-126 . . . 2 —

Parafulmini — *vedi* Elettricità — Fulmini.

Patate (Le) **di gran reddito.** Loro coltura, loro importanza nell'alimentazione; del bestiame, nell'economia domestica e negli usi industriali, di N. ADUCCI, di pag. XXIV-221, con 20 incisioni 2 50

Pazzia — *vedi* Assistenza pazzi — Psichiatra — Grafologia.

Pediatria — *vedi* Nutrizione del bambino — Ortopedia — Terapia malattie infanzia.

Pellagra (La), Storia, eziologia, patogenesi, profilassi. di G. ANTONINI, di pag. VIII-166 con 2 tav. . . . . 2 —

Pelle — *vedi* Igiene della.

Pelli — *vedi* Concia delle pelli.

Pensioni — *vedi* Società di mutuo soccorso.

Pepe -- Prodotti agricoli.

Perfosfati — *vedi* Fosfati — Concimi — Chimica agraria.

Perito — *vedi* Codice nel perito misuratore — Ingegneria legale

Pesci — *vedi* Ittiologia — Ostricoltura — Piscicoltura.

Pesi e misure — *vedi* Avarie e sinistri marittimi — Metrologia — Misure e pesi inglesi — Monete — Strumenti metrici — Tecnologia monetaria.

Peso dei metalli, ferri quadrati, rettangolari, cilindrici, a squadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T, e delle lamiere e tubi di tutti i metalli, di G. BELLUOMINI, 2ª edizione, di pag. XXIV-248 . . . . 3 50

Pianista (Manuale del), di L. MASTRIGLI, pag. XVI-112 . 2 —

Piante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Coltura e descrizione delle principali specie di varietà, di A. PUCCI, 2ª edizione, pag. VIII-214, con 117 incisioni . 2 50

Piante industriali, coltivazione, raccolta, preparazione, di G. GORINI, (esaurito, la 3ª edizione è in lavoro).

Piante tessili (Coltivazione ed industrie delle), propriamente dette e di quelle che danno materia per legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., coll'aggiunta di un dizionario delle piante ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SAVORGNAN D'OSOPPO, di pag. XII,-476, con 72 incisioni . . . . 5 —

Pietre artificiali — *vedi* Imitazioni.

Pietre preziose, classificazione, valore, arte del gioielliere, di G. GORINI, (esaurito, è in lavoro la 3ª edizione).

Pirotecnia moderna, di F. DI MAIO, 2ª edizione riveduta ed ampliata, di pag. XV-183 con 21 incisioni. 2 50

Piscicoltura (d'acqua dolce), del Dott. E. BETTONI, di pagine VIII-318, con 85 incisioni . . . . 3 —

Pittura ad olio, acquarello e miniatura (Manuale per dilettante di), paesaggio, figura e fiori, di G. RONCHETTI, pag. XVI-230, 29 incis. e 24 Tav. in zincot. e cromolit. . 3 50

Pittura italiana antica e moderna, dell'Arch. A. MELANI.

L. c.

2ª edizione completamente rifatta, di pag. XXX-480 con 28 incisioni intercalate e 187 tavole 7 50

Plastica — *vedi* Imitazioni.

Pollicoltura, del March. G. TREVISANI, 5ª edizione rifatta, di pagine XVI-230, con 90 incisioni 2 50

Polveri piriche — *vedi* Esplodenti — Pirotecnia.

Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, del Dott. G. MOLON, con 86 incisioni e 12 tavole colorate, di pag. XXXII-717 . . . 8 50

Pomologia artificiale, secondo il sistema Garnier-Valletti, del Prof. M. DEL LUPO, pag. VI-132, e 34 incisioni . . 2 —

Poponi — *vedi* Frutta minori.

Porcellane — *vedi* Maioliche — Ricettario domestico.

Porco (Allevamento del) — *vedi* Maiale.

Porti di mare — *vedi* Lavori marittimi.

Posologia — *vedi* Impiego ipodermico.

Posta. Manuale Postale di A. PALOMBI. Notizie storiche sulle Poste d'Italia, organizzazione, legislazione, posta militare, unione postale universale, con una appendice relativa ad alcuni servizi accessori, di pag. XXX-309 . . 3 —

Prato (Il), del Prof. G. CANTONI, di pag. 146, con 13 inc. 2 —

Prealpi bergamasche (Guida-itinerario alle), compresa la Valsassina ed i Passi alla Valtellina ed alla Valcamonica, colla prefazione di A. STOPPANI, e cenni geologici di A. TARAMELLI, 3ª edizione rifatta per cura della Sezione di Bergamo del C. A. I., con 15 tavole, due carte topografiche, ed una carta e profilo geologico. Un volume di pag. 290 e un vol. colle carte topografiche in busta . . 6 50

Pregiudizi — *vedi* Errori e pregiudizi. Leggende popolari.

Previdenza — *vedi* Assicuraz. — Cooperaz. — Società di M. S.

Privative industriali — *vedi* Codice e Leggi usuali d'Italia — Ingegneria legale — Leggi.

Problemi di Geometria elementare, dell'Ing. I. GHERSI, (Metodi facili per risolverli), con circa 200 problemi risolti, e 119 incisioni, di pag. XII-160 , ... 1 50

Procedura civile e procedura penale — *vedi* Codice.

Procedura privilegiata fiscale per la riscossione delle imposte dirette — *vedi* Esattore.

Procedura dei piccoli fallimenti — *vedi* Curatore dei fallimenti.

Processi fotomeccanici (I moderni). Fotocollografia, fototipografia, fotocalcografia, fotomodellatura, tricromia, del Prof. R. NAMIAS, p. VIII-316, 53 fig., 41 illustr. e 9 tav. 3

Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico del piantatore), del Cav. A. GASLINI. (Il caffè, la canna da zuc-

L. c.

chero, il pepe, il tabacco, il cacao, il tè, il dattero, il cotone, il cocco, la coca, il baniano, l'aloè, l'indaco, il tamarindo, l'ananas, l'albero del chinino, la juta, p. XVI-270 2 —

Produzione e commercio del vino in Italia, di S. MONDINI, di pag. VII-303 . . . . 2 50

Profumiere (Manuale del), di A. ROSSI, con 700 ricette pratiche, di pag. IV-476 e 58 incisioni . . . . 5 —

— *vedi anche* Ricettario domest. — Ricettario industr. — Saponi.

Proiezioni (Le). Materiali, Accessori, Vedute a movimento, Positive sul vetro, Proiezioni speciali policrome, stereoscopiche, panoramiche, didattiche, ecc., del Dott. L. SASSI di pag. XVI-447, con 141 incisioni. . . . . 5 —

Proiezioni ortogonali — *vedi* Disegno.

Prontuario di geografia e statistica del Prof. G. GAROLLO, pag. 62 . . . . 1 —

Prontuario per le paghe — *vedi* Paghe — Conti fatti.

Proprietà letteraria, artistica e industriale — *vedi* Leggi.

Proprietario di case e di opifici. Imposta sui fabbricati, dell'Avv. G. GIORDANI, di pag. XX-264. . . . . 1 50

Prosodia — *vedi* Metrica dei greci e dei romani – Ritmica.

Prospettiva (Manuale di), dell'Ing. L. CLAUDI, 2ª edizione riveduta di pagine XI-61 con 28 tavole . . . . 2 —

Protezione degli animali (La), di NIGRO LICÒ, p. VIII-200 2 —

Protistologia, di L. MAGGI, 2ª ed., p. XVI-278, 93 incis. . . 3 —

Proverbi in 4 lingue — *vedi* Dottrina popolare.

Proverbi (516) **sul cavallo,** raccolti od annotati dal Colonnello VOLPINI, di pag. XIX-172 . . . . 2 50

Psichiatra. Confini, cause e fenomeni della pazzia. Concetto, classificazione, forme cliniche o diagnosi delle materie mentali. Il manicomio, di J. FINZI, pag. VIII-225 . 2 50

Psicologia, del Prof. C. CANTONI, pag. VIII-168, 2ª ediz. . 1 50

Psicologia fisiologica, del Dott. G. MANTOVANI, pag. VIII-165, con 16 incisioni 1 50

Psicologia musicale. Appunti, pensieri e discussioni, di M. PILO di pag. X-259. . . . . 2 50

Psicoterapia di G. PORTIGLIOTTI, di pag. XII-318, 22 inc. 3 —

Pugilato e lotta per la difesa personale, Box inglese e francese, di A. COUGNET, pag. XXIV-198, 104 incis. . 2 50

Raccoglitore (Il) **di oggetti minuti e curiosi.** Almanacchi, Anelli, Armi, Bastoni, Biglietti d'ingresso, d'invito, di visita, Culle, Calzature, Coltelli, Chiavi, Cartelloni, Giarrettiere, Guanti, Lumi, Orologi, Pettini, Parrucche, ecc., di J. GELLI, di pag. X-344, con 310 incisioni 5 50

Rachitide (La) **e le deformità da esse prodotte,** del Dott. P. MANCINI. (In lavoro).

Radiografia — *vedi* Raggi Röntgen.

Radioterapia — *vedi* Luce e salute.

Ragioneria, del Prof. V. GITTI, 4ª edizione riveduta, di pag. VIII-141, con 2 tavole 1 50

L. c.

aumentata, di pag. VII-704, con 27 inc. e 2886 ricette . . 6 50

Ricettario fotografico. Terza edizione riveduta e notevolmente ampliata di nuove formole e procedimenti, del Dott. L. SASSI, di pag. XXIV-229 . . . . 2 —

Rilievi — *vedi* Cartografia — Compens. errori — Telemetria.

Risorgimento italiano (Storia del) **1814-1870,** con l'aggiunta di un sommario degli eventi posteriori, del Prof. F. BERTOLINI, 2ª ediz,, di pag. VIII-208 . . . . . . 1 50

Ristauratore dei dipinti, del Conte G. SECCO-SUARDO, 2 volumi, di pag. XVI-269, XII-362, con 47 incisioni. . . 6 —

Ritmica e metrica razionale italiana, del Prof. ROCCO MURARI, di pag. XVI-216. . . . . 1 50

Rivoluzione francese (La) (1789-1799), del Prof. Dott. GIAN PAOLO SOLERIO, di pag. IV-176. . . . . 1 50

Roma antica — *vedi* Mitologia — Monete — Topografia.

Röntgen (I raggi di) **e le loro pratiche applicazioni,** di ITALO TONTA, pag. VIII-160, con 65 incis e 14 tavole . 2 50

— *vedi anche* — Fototerapia e radioterapia.

Rhum — *vedi*, Liquorista.

Saggiatore (Manuale del), di F. BUTTARI, di pag. VIII-245, con 28 incisioni 2 50

Sagou — *vedi* Fecola.

Sale (Il) **e le Saline,** di A. DE GASPARIS. (Processi industriali, usi del sale, prodotti chimici, industria manifatturiera, industria agraria, il sale nell'economia pubblica e nella legislazione), di pag. VIII-358, con 24 incisioni . 3 50

Salumiere — *vedi* Majale.

Sanatorii — *vedi* Tisici e sanatorii.

Sanità e sicurezza pubblica — *vedi* Leggi sulla.

Sanscrito (Avviamento allo studio del), del Prof. F. G. FUMI, 2ª edizione rifatta, di pag. XII-254 . . . . 3 —

Saponi (L'industria saponiera), con alcuni cenni sull'industria della soda e della potassa. Materia prima e fabbricazione in generale. Guida pratica dell'Ing. E. MARAZZA, (esaurito, è in lavoro la 2ª edizione).

Sarta da donna — *vedi* Abiti — Biancheria.

Scacchi (Manuale del giuochi degli), di A. SEGHIERI, 2ª ediz. ampliato da E, ORSINI, con una appendice alla sezione delle partite giuocate e una nuova raccolta di 52 problemi di autori ital., di pag. VI-810, con 191 incis. . 3 —

Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati, di R. FERRINI, 2ª ediz., di pag. VIII-300, con 98 incisioni.. . 3 —

Scenografia (La). Cenni storici dall'evo classico ai nostri giorni, di G. FERRARI, di pag. XXIV-327, con 16 incisioni nel testo, 160 tavole e 5 tricromie . . . . 12 —

L c

L. c

Sociologia generale (Elementi di), del Dott. EMILIO MORSELLI, di pag. XII-172. . . . . 1 50

Soda caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi. Fabbricazione e sorveglianza chimica, di P. VILLANI, di pagine VIII-314, con una tavola 3 50

Sordomuto (Il) **e la sua istruzione.** Manuale per gli allievi e le allieve delle R. Scuole normali, maestri e genitori, del Prof. F. FORNARI, di pag. VIII-232, coe 11 inc. 2 —

— *vedi anche* Ortofrenia.

Sostanze alimentari. — *vedi* Conservazione delle.

Specchi (La fabbricazione degli) **e la decorazione del vetro e cristallo,** del Professor R. NAMIAS, di pagine XII-156, con 14 incisioni . . . . 2 —

Spettrofotometria (La) applicata alla Chimica fisiologica, alla Clinica e alla Medicina legale, di G. GALLERANI, di pag. XIX-395, con 92 incisioni e tre tavole 3 50

Spettroscopio (Lo) **e le sue applicazioni,** di R. A. PROCTOR, traduzione con note ed aggiunte di F. PORRO, di pag. VI-179, con 71 incis. e una carta di spettri . . . 1 50

Spiritismo, di A. PAPPALARDO, Seconda edizione, con 9 tavole, di pag. XVI-216 . . . . 2 —

— *vedi anche* Magnetismo — Telepatia.

Spirito di vino — *vedi* Alcool — Cognac — Distillaz. — Liquorista.

Stagno (Vasellame di) — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità — Leghe metalliche.

Stabilità delle costruzioni — *vedi* Resistenza dei materiali — Restenza di pesi e travi metalliche.

Statica — *vedi* Metrologia — Strumenti metrici.

Statistica, del Pr. F. VIRGILII, 3ª ed., rifatta pag. XIX-225 1 50

Stearineria (L'industria stearica). Manuale pratico dell'Ing. E. MARAZZA, di pagine XI-284, con 70 incisioni . . . 5 —

Stelle — *vedi* Astronomia — Cosmografia — Gravitazione — Spettroscopio.

Stemmi — *vedi* Araldica — Numismatica — Vocabol. araldico.

Stenografia, di G. GIORGETTI, (secondo il sistema Gabelsberger-Noe), 3ª ediz. rifatta di pag. XV-239 . . . . 3 —

Stenografia (Guida per lo studio della) sistema Gabelsberger-Noe, compilata in 35 lezioni da A. NICOLETTI, 4ª ed. riveduta e corretta, di pag. XV-160. . . . . 1 50

Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrittura stenografica (sistema Gabelsberger-Noe), con 3 novelle del Prof. A. NICOLETTI, 2ª ediz., di pag. VIII-160 . . . . 1 50

— *vedi anche* Antologia stenografica — Dizionario stenografico.

Stenografo pratico (Lo) di L. CRISTOFOLI, di pag. XII-181 1 50

Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alla loro costruzione in carta, del Prof. A. RIVELLI, di pag. 90, con 92 incisioni e 41 tavole. . . . . 2 —

L. c.

Stilistica, del Prof. F. CAPELLO, di pag. XII-164. . . . 1 50
Stilistica latina, di A. BARTOLI, di pag. XII-110 . . . 1 50
Stimatore d'arte — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità — Amatore di maioliche e porcellane — Armi antiche.
Storia antica. Vol. I. *L'Oriente Antico*, del Prof. I. GENTILE, di pag. XII-282 . . . . 1 50
Vol. II. *La Grecia*, di G. TONIAZZO, pag. IV-216 . . 1 50
Storia dell'Arte, del Dott. G. CAROTTI. (In lavoro).
Storia dell'arte militare antica e moderna, del Cap. V. ROSSETTO, con 17 tav. illustr., di pag. VIII-504. . . . 5 50
— *vedi anche* Armi antiche.
Storia e cronologia medioevale e moderna, in CC tavole sinottiche, del Prof. V. CASAGRANDI, 3ª edizione, con nuove correzioni ed aggiunte, di pag. VIII-254 . . . . 1 50
Storia della ginnastica. — Vedi *Ginnastica.*
Storia d'Italia (Breve), di P. ORSI, 2ª ed. rived., p. XII-276 . 1 50
Storia di Francia, dai tempi più remoti ai giorni nostri, di G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-424, con tabelle cronologiche e genealogiche . . . . 3 —
Storia ital. (Man. di), di C. CANTÙ, pag. IV-160 (esaurita).
Storia d'Inghilterra dai tempi più remoti ai giorni nostri, del Prof. G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-367 . . . . . 3 —
Storia della musica, del Dott. UNTERSTEINER, 2ª edizione ampliata, di pag. XII-330 . . . . 3 —
Strumentazione, per E. PROUT versione italiana con note di V. RICCI, 2ª ediz. rived., di p. XVI-214, 95 incis. . . . 2 50
Strumenti ad arco (Gli) **e la musica da camera**, del Duca di CAFFARELLI, di pag. X-235. . . . . 2 50
Strumenti metrici (Principî di statica e loro applicazione alla teoria e costruzione degli), dell'Ing. E. BAGNOLI, di pag. VIII-252, con 192 incisioni 3 50
Stufe — *vedi* Scaldamento.
Suono — *vedi* Luce e suono.
Succedanei — *vedi* Ricettario industriale — Imitazioni.
Sughero — *vedi* Imitazioni e succedanei.
Surrogati — *vedi* Ricettario industriale — Imitazioni.
Sussidi — *vedi* Società di mutuo soccorso.
Tabacco, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-176, con 6 inc. 2 —
Tabacchiere — *vedi* Amatore di oggetti d'arte — Raccoglitore di oggetti.
Tacheometria — *vedi* Celerimensura — Telemetria — Topografia — Triangolazioni.
Tamarindo — *vedi* Prodotti agricoli.
Tapioca — *vedi* Fecola.
Tappezzerie — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità.
Tariffe ferroviarie — *vedi* Codice dog. — Trasporti e tariffe.

L. c.

Tartufi (I) **ed i funghi,** loro natura, storia, coltura, conservazione e cucinatura, di FOLCO BRUNI, di pag. VIII-184 2 —

Tasse di registro, bollo, ecc. — *vedi* Codice di bollo — Esattore — Imposte — Leggi Tasse Reg. e Bollo — Notaio — Ricch. mob.

Tassidermista — *vedi* Imbalsamatare — Naturalista viaggiatore.

Tatuaggio — *vedi* Chiromanzia e tatuaggio.

Tè — *vedi* Prodotti agricoli.

Teatro — *vedi* Letteratura drammatica — Codice del teatro.

Tecnica microscopica — *vedi* Anatomia microscopica.

Tavole d'alligazione per l'oro e per l'argento con numerosi es. pratici per il loro uso, F. BUTTARI, p. XII-220. 2 50

Tavole logaritmiche — *vedi* Logaritmi.

Tavole schematiche della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. POLACCO, seguite da sei tavole topogr. in cromolit. disegn. dal Maestro G. AGNELLI, pag. X-152 . 3 —

Tecnica protistologica, del Prof. L. MAGGI, pag. XVI-318 3 —

Tecnologia — *vedi* Dizionario tecnico.

Tecnologia meccanica — *vedi* Modellatore meccanico.

Tecnologia e terminologia monetaria, di G. SACCHETTI, di pag. XVI-191 . . . . 2 —

Telefono, di D. V. PICCOLI, di p. IV-120, con 38 incis., L. 2. (Esaurito, è in lav. la 2ª ediz. complet. rifatta da G. MOTTA).

Telegrafia, del Prof. R. FERRINI, 2ª edizione corretta ed accresciuta, di pag. VIII-315, con 104 incisioni . . . . 2 —

Telegrafo senza fili e **Onde Hertziane** di O. MURANI, di pag. XV-341, con 172 incisioni 3 50

Telemetria, misura delle distanze in guerra, del Cap. G. BERTELLI, di pag. XIII-145, con 12 zincotipie . . . . 2 —

Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. PAPPALARDO, 2ª ediz. di pag. XVI-279 . . . . 2 50

— *vedi anche* Magnetismo — Ipnotismo — Spiritismo.

Tempera e cementazione, dell'Ingegner FADDA, di pagine VIII-108, con 20 incisioni. . . . . 2 —

Teoria dei numeri (Primi elementi della), per il Prof. U. SCARPIS, di pag. VIII-152 . . . . 1 50

Teoria delle ombre, con un cenno sul Chiaroscuro e sul colore dei corpi, del Prof. E. BONCI, di pag. VIII-164, con 36 tavole e 62 figure . . . . 2 —

Terapia delle malattie dell'infanzia, del Dott. G. CATTANEO, di pag. XII-506 . . . . 4 —

Termodinamica, Prof. G. CATTANEO, pag. X-196, 4 fig. . 1 50

Terremoti — *vedi* Sismologia — Vulcanismo.

Terreni — *vedi* Chimica agraria — Concimi — Humus.

Terreno agrario. Manuale di Chimica del terreno, di A. FUNARO, di pag. VIII-200 . . . . 2 —

Tessitore (Manuale del), del Prof. P. PINCHETTI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XVI-312, con illustrazioni 3 50

L. c.

Tessuti di lana e di cotone (Analisi e fabbricazione dei). Manuale pratico razionale di O. GIUDICI, di pag. XII-864 con 1098 incisioni colorate 16 50

Testamenti (Manuali dei), per cura del Dott. G. SERINA, di pag. VI-238 . . . . 2 50

Tigrè-italiano (Manuale), con due dizionarietti italiano-tigrè e tigrè-italiano ed una cartina dimostrativa degli idiomi parlati in Eritrea, del Cap. M. CAMPERIO, di pag. 180 . 2 50

Tintore (Manuale del), di R. LEPETIT, 3ª edizione, di pagine X-279, con 14 incisioni. . . . . 4 —

Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T. PASCAL, di pag. XVI-432 . . . . 5 —

Tipografia (Vol. I). Guida per chi stampa e fa stampare. - Compositori, Correttori, Revisori, Autori ed Editori, di S. LANDI, di pag. 280 . . . . 2 50

Tipografia (Vol. II). Lezioni di composizione ad uso degli allievi e di quanti fanno stampare, di S. LANDI, di p. VIII-271, corredato di figure e di modelli. 2 50

— *vedi anche* Vocabolario tipografico.

Tisici e i Sanatorii (La cura razionale dei), del Dott. A. ZUBIANI, prefaz. del Prof. B. SILVA, p. XLI-240, 4 incis. 2 —

Titoli di rendita — *vedi* Debito pubblico — Valori pubblici.

Topografia e rilievi — *vedi* Cartografia — Catasto — Celerimensura — Compensazione errori — Curve — Disegno topografico — Estimo terreni — Estimo rurale — Fotogrammetria — Geometria pratica — Prospettiva — Regolo calcolatore — Telemetria — Triangolazioni.

Topografia di Roma antica, di L. BORSARI, di pag. VIII-436, con 7 tavole 4 50

Tornitore meccanico (Guida pratica del), ovvero sistema unico per calcoli in generale sulla costruzione di viti e ruote dentate, arricchita di oltre 100 problemi risolti, di S. DINARO, 2ª edizione, di pag. XII-175 . . . . . . 2 —

Traduttore tedesco (Il), compendio delle principali difficoltà grammaticali della Lingua Tedesca. del Prof. R. MINUTTI, di pag. XVI-224. . . . . 1 50

Trasporti, tariffe, reclami ferroviari ed operazioni doganali. Manuale pratico ad uso dei commercianti e privati, colle norme per l'interpretazione delle tariffe vigenti, di A. BIANCHI 2ª edizione rifatta. di pagine XVI-208. . 2 —

Travi metallici composti — Vedi *Momenti resistenti.*

Triangolazioni topografiche e triangolazioni catastali, dell'Ing. O. JACOANGELI. Modo di fondarle sulla rete geodetica, di rilevarle e calcolarle, di pag. XIV-340, con 32

L. c

incisioni, 4 quadri degli elementi geodetici, 32 modelli pei calcoli trigonometrici e tavole ausiliarie 7 50

Trigonometria — *vedi* Celerimensura — Esercizi Geometria metrica — Geometria metrica — Logaritmi.

Trigonometria della sfera — *vedi* Geometria e trigonom. della.

Trine (Le) a fuselli in Italia. Loro origine discussione, confronti, cenni bibliografici, analisi, divisione, istruzioni tecnico-pratiche con 200 illustrazioni intercalate nel testo di GIACINTA ROMANELLI-MARONE, di pag. VIII-381 . . 4 50

Tubercolosi — *vedi* Tisici.

Uccelli canori (I nostri migliori); loro caratteri e costumi. Modo di abituarli e conservarli in schiavitù. Cura delle loro infermità. Maniera per ottenere la riproduzione del Canarino, di L. UNTERSTEINER, di pag. XII-175 . . . 2 —

Ufficiale (Manuale per l') del Regio Esercito italiano, di U. MORINI, di pag. XX-388 . . . . 3 50

Ufficiale sanitario (Manuale dell') di C. TONZIG e G. RUATA (In lavoro).

Unità assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresentazione. Problemi dell'Ing. G. BERTOLINI, pag. X-124. . . . 2 50

Usciere — *vedi* Conciliatore.

Uva spina — *vedi* Frutta minori.

Uve da tavola. Varietà, coltivazione e commercio, del Dott. D. TAMARO, 3ª edizione, di pag. XVI-278, con tavole colorate, 7 fototipie e 57 incisioni . . . . 4 —

Valli lombarde — *vedi* Dizionario alpino — Prealpi Bergamasche.

Valori pubblici (Manuale per l'apprezzamento dei), e per le operazioni di Borsa, del D. F. PICCINELLI, 2ª edizione rifatta e accresciuta, di pag. XXIV-902 . . . . 7 50

Valutazioni — *vedi* Prontuario del ragioniere.

Vasellame antico — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e curiosità.

Veleni ed avvelenamenti, del Dott. C. FERRARIS, di pag. XVI-208, con 20 incisioni. 2 50

Velocipedi — *vedi* Ciclista.

Ventagli artistici — *vedi* Amatore di oggetti d'arte e di curiosità.

Ventilazione — *vedi* Scaldamento.

Verbi greci anomali (I), del Prof. P. SPAGNOTTI, secondo le Grammatiche di CURTIUS e INAMA, pag. XXIV-107 . 1 50

Verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel supino, di A. F. PAVANELLO, con indice alfabetico di dette forme, di pag. VI-215 . . . . 1 50

Vermouth — *vedi* Liquorista.

Vernici (Fabbricazione delle), **e prodotti affini, lacche, mastici, inchiostri da stampa, ceralacche,** dell'Ing. UGO FORNARI, 2ª ediz. riveduta e ampliata di pag. XII-244 . 2 —

Vetri artistici — *vedi* Amatore oggetti d'arte — Specchi — Fotosmaltografia.

L. c.

Vetro (Il). Fabbricazione, lavorazione meccanica, applicazioni alle costruzioni, alle arti ed alle industrie, dell'ing. G. D'ANGELO. di pag. XIX-527, con 325 figure intercalate, delle quali 25 in tricromia 9 50
Vini bianchi da pasto e Vini mezzo colore (Guida pratica per la fabbricazione, l'affinamento e la conservazione dei), di G. A. PRATO, di pag. XII-276, con 40 inc. . . . . 2 —
Vino (Il), di G. GRASSI-SONCINI, di pag. XVI-152. . . . 2 —
Vino aromatizzato — *vedi* Adulterazione — Cognac — Liquorista.
Viticoltura. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani, del Prof. O. OTTAVI, 5ª ed. riveduta ed ampliata da A. STRUCCHI, di pag. XVI-227, con 30 incisioni . . . , ... 2 —
Vocabolarietto pei numismatici (in 7 lingue), del Dott. S. AMBROSOLI, di pag. VIII-134 . . . . 1 50
Vocabolario araldico ad uso degli italiani, del Conte G. GUELFI, di pag. VIII-294, con 356 incisioni 3 50
Vocabolario compendioso della lingua russa, del Prof. VOINOVICH, di pag. XVI-238 . . . . , ... 3 —
Vocabolario tipografico, di S. LANDI. (In lavoro).
Volapük (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del Prof. C. MATTEI, secondo i principii dell'inventore M. SCHLEYER, ed a norma del *Dizionario Volapük* ad uso dei francesi, del Prof. KERCKHOFFS, di pag. XXX-198 . . . . . . 2 50
Volapük (Dizion. volapük-ital.), Prof. C. MATTEI, p. XX-204. 2 50
Volapük, Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi italiani-volapük, per cura di M. ROSA, TOMMASI e A. ZAMBELLI, di pag. 152. . . . . 2 50
Vulcanismo, del Cap. L. GATTA, di pag. VIII-268 e 28 inc. . 1 50
Zecche — *vedi* Terminologia monetaria.
Zolfo (Le miniere di) di G. CAGNI. di pag. XII-275, con 34 incisioni e 10 tabelle 3 50
Zoologia, dei Prof. E. H. GIGLIOLI e G. CAVANNA:
I. Invertebrati, di pag. 200, con 45 figure 1 50
II. Vertebrati, Parte I, Generalità, Ittiopsidi (Pesci ed Anfibi), di pag. XVI-156, con 33 incisioni . . . 1 50
III. Vertebrati. Parte II, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili, Uccelli e Mammiferi), di pag. XVI-200, con 22 incis.. 1 50
Zoonosi, del Dott. B. GALLI VALERIO, di pag. XV-227. . 1 50
Zootecnia, del Prof. G. TAMPELINI, p. VIII-297, 52 incis. 2 50
Zucchero (Industria dello):
I. *Coltivazione della barbabietola da zucchero*, dell'Ing. B. R. DEBARBIERI, di pag. XVI-220, con 12 inc.. . 2 50
II. *Commercio, importanza economica e legislazione doganale*, di L. FONTANA-RUSSO, di pag. XII-244 . 2 50
III. *Fabbricazione dello zucchero di barbabietola* dell'Ing. A. TACCANI, di pag. XII-228, con 71 incis . . 3 50

Indice alfabetico per autori dei Manuali Hoepli

(I numeri indicano le pagine).